

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(X LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1867

PRIMO PERIODO DAL 22 MARZO AL 19 AGOSTO 1867

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. PRIMO

FIRENZE 1867

COTTA E COMP., TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI PRESIDENZA

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Presidente . . . | CASATI Ecc. conte Gabrio | |
| Vice Presidenti | MARZUCCHI Ecc. comm. Celso | } |
| | PASINI Comm. Lodovico | |
| | D'AFFLITTO marchese Rodolfo | |
| | CASTELLI Ecc. comm. Edoardo | |
| | CIBRARIO Ecc. conte Luigi | |
| Segretari . . . | GINORI-LISCI march. Lorenzo | } |
| | CHIESI comm. Luigi | |
| | MANZONI conte Tommaso | |
| Questori | DELLA GHERARDESCA conte Ugolino. | } dimissionarii il 16 luglio 1867. |
| | SERRA march. Orso. | |
| | SPINOLA marchese Tommaso, eletto il 26 luglio 1867. | |
| | CAPRIOLO comm. Vincenzo, id. il 7 agosto 1867. | |

ELENCO

nominalativo ed alfabetico dei Senatori del Regno

- S. A. R. IL PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA.
S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO.
S. A. R. IL PRINCIPE AMEDEO DI SAVOIA.
ACQUAVIVA LUIGI *duca d'Atri.*
ALFIERI di Sostegno *Ecc. march. Cesare.*
AMARI *conte Michele.*
AMARI *comm. prof. Michele.*
AMBROSETTI *sig. Giovanni Antonio.*
ANGENNES (D') *Ecc. monsignor Alessandro.*
ANGIOLETTI *comm. Diego.*
ANTONACCI *sig. Giuseppe.*
ANTONINI *conte Prospero.*
ARALDI ERIZZO *march. Pietro.*
ARCONATI-VISCONTI *marchese Giuseppe.*
ARESE *conte Francesco.*
AREZZO di Donnalugata *barone Corrado.*
ARNULFO *comm. Giuseppe (Morto il 29 maggio 1867).*
ARRIVABENE *conte Giovanni.*
ASTENGO *comm. Giacomo.*
AUDIFFREDI *cav. Giovanni.*
AYOSSA *comm. Giovanni.*
BALBI-PIOVERA *march. Giacomo.*
BALBI-SENAREGA *march. Francesc.*
BARRACCO *barone Alfonso.*
BARTOLONMEI *march. Ferdinando.*
BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte Luigi.*
BELLA *comm. Giuseppe.*
BELLAVITIS *prof. Giusto.*
BENINTENDI *conte Livio.*
BERETTA *comm. Antonio.*
BESANA *sig. Alessandro.*
BEVILACQUA *march. Carlo.*
BIANCHETTI *dottor Giuseppe.*
BISCARETTI *conte Carlo.*
BOLMIDA *barone Vincenzo.*
BONA *comm. Bartolommeo.*
BONELLI *march. Raffaele.*
BORGHESI BICHI *conte Scipione.*
BORROMEO *conte Vitaliano.*
BREME (Arborio Gattinara di) *march. Ferdinando, duca di Sartirana*
BRIOSCHI *comm. Francesco.*
BUFALINI *cav. Maurizio.*
BUONCOMPAGNI LUDOVISI *principe di Piombino D. Antonio.*
BURCI *prof. cav. Carlo.*

- BUSCA-SERBELLONI *march.* Antonio.
CACACE *cav.* Tito.
CACCIA *comm.* Gregorio, nominato con R. Decreto 30 giugno 1867.
CADORNÀ *comm.* Carlo.
CALABIANA (Nazari di) *monsignor* Luigi.
* CALI' *comm.* Pietro.
CAMBRAY-DIGNY *conte* Guglielmo.
CAMERATA-SCOVAZZO *barone* Rocco.
CAMOZZI-VERTOVA *nobile* Gio. Battista.
CAMPELLO (di) *conte* Pompeo.
CANESTRI *conte* Pellegrino.
CANTELLI *conte* Gerolamo.
CANTU' *comm.* Giovanni Lorenzo.
CAPONE *sig.* Giuseppe.
CAPPONI *Ecc. march.* Gino.
CAPRIOLO *comm.* Vincenzo.
CARLOTTI *march.* Alessandro.
CARRADORI *conte* Antonio.
CASATI *conte* Gabrio.
CASTAGNETTO (Trabucco di) *conte* Cesare.
CASTELLAMONTE *conte* Michele.
CASTELLI *Ecc. comm.* Edoardo.
CASTELLI *comm.* Michelangelo.
CASTIGLIA *cav.* Pietro.
CATALANO GONZAGA Pasquale *duca* di Cirella.
CATALDI *cav.* Giuseppe.
CAVERI *comm.* Antonio.
CENTOFANTI *comm.* Silvestro.
CEPPI *conte* Lorenzo.
CHIESI *comm.* Luigi.
CHIGI *cav.* Carlo Corradino.
CIALDINI *Ecc. comm.* Enrico.
CIBRARIO *Ecc. conte* Luigi.
CIPRIANI *conte* Leonetto.
CITTADELLA *conte* Giovanni.
COLLA *Ecc. comm.* Federico.
COLOBIANO (Avogadro di) *Ecc. conte* Filiberto.
COLONNA *cav.* Andrea dei Principi di Stigliano.
COLONNA *cav.* Gioachino dei Principi di Stigliano.
CONELLI DE-PROSPERI *avv.* Francesco.
CONFORTI *comm.* Raffaele, nominato con R. Decr. 30 giugno 1867.
COPPOLA *barone* Giacomo.
CORREALE di Terranova *conte* Franc. Maria.
CORSI di Bosnasco *conte* Carlo.
* CORTI *monsignor* Giovanni.
* COSTANTINI *dottor* Girolamo.
COTTA *comm.* Giuseppe.
CUCCHIARI *comm.* Domenico.

- DABORMIDA *conte* Giuseppe.
D'ADDA *nobile* Carlo.
D'AFFLITTO di Montefalcone *march.* Rodolfo.
DALLA VALLE *march.* Rolando Giuseppe.
DE CASTIGLIA *cav.* Gaetano.
DE FALCO *comm.* Giovanni.
DE FERRARI *Ecc. comm.* Domenico.
DE FERRARI *march.* Raffaele *duca* di Galliera.
* DE FILIPPI *cav. prof.* Filippo (*Morto il 9 settembre 1867.*)
DE FORESTA *Ecc. conte* Giovanni.
DE GASPARIS *cav. prof.* Annibale.
DE' GORÍ PANNILINI *conte* Augusto.
DE GREGORIO *march.* Litterio.
DEL GIUDICE *barone* Eugenio.
DELLA BRUCA *barone* Guglielmo.
DELLA GHERARDESCA *conte* Ugolino.
DELLA VERDURA *duca* Giulio Benso.
DE MONTE *comm.* Vincenzo.
DES AMBROIS *Ecc. comm.* Luigi.
DE SAUGET *cav.* Roberto.
DI GIACOMO *monsignor* Genuaro.
DI GIOVANNI *sig.* Francesco.
DI NEGRO *march.* Orazio.
* DI RISO *march.* Tancredi.
DI S. GIULIA O *march.* Benedetto.
* DI SORTINO *march.* Ignazio.
DORIA *march.* Giorgio.
DRAGONETTI *march.* Luigi.
DUCHOQUÈ *Ecc. comm.* Augusto.
DURANDO *comm.* Giacomo.
DURANDO *Ecc. comm.* Giovanni.
ELENA *comm.* Domenico.
FARINA *cav.* Paolo.
FENZI *cav.* Emanuele.
FERRETTI *conte* Cristoforo.
FIORELLI *comm.* Giuseppe.
FILINGERI COLONNA *duca* di Cesaro.
FLORIO *cav.* Vincenzo.
FONDI DE SANGRO Giovanni *principe* di.
FONTANELLI *march.* Camillo.
GAGLIARDI *march.* Enrico.
GALLINA *Ecc. conte* Stefano (*Morto il 1° aprile 1867.*)
GALLONE DI NOCIGLIA *conte* Giuseppe *principe* di Moliterno.
GALLOTTI *barone* Giuseppe.
GALVAGNO *comm.* G. Filippo.
GAMBA *conte* Ippolito.
GENOINO *conte* Domenico.
GHICLINI *nobile cav.* Lorenzo.

- GAINOTTI *conte* Marcello.
GINORI-LISCI *march.* Lorenzo.
GIORDANO *sig.* Carlo.
GIORGINI *comm.* Gaetano.
GIOVANELLI *principe* Giuseppe.
GIOVANOLA *comm.* Antonio.
GIUSTINIAN *conte* Giambattista.
GOZZADINI *conte* Giovanni.
GRAVINA *cav.* Giacomo.
GUALTERIO *march.* Filippo.
GUARDABASSI *cav.* Francesco.
GUEVARA DI BOVINO *duca* Giovanni.
IMBRIANI *prof.* Paolo Emilio.
IMPERIALI *march.* Giuseppe.
IRELLI *cav.* Vincenzo.
LACONI (Aymerich di) *march.* Ignazio.
LAMBRUSCHINI *comm. abate* Raffaele.
* LANZA *conte* di Sommatini dei Principi di Butera.
LANZILLI *Ecc. comm.* Antonio Maria.
LAURI *conte* Tommaso.
LAUZI *nobile* Giovanni.
* LAVALLETTE-MONACO *sig.* Gaspare.
LECHI *conte* Luigi.
LEOPARDI *comm.* Pier Silvestro.
LINATI *conte* Filippo.
LISSONI *cav. avv.* Andrea.
* LOMBARDINI *cav.* Elia.
LONGO *nobile* Francesco.
LOSCHIAVO *cav.* Pasquale *conte* di Pontalto.
LOVERA DI-MARIA *comm.* Federigo.
MALVEZZI *conte* Giovanni.
MAMELI *comm.* Cristoforo.
MAMIANI *Ecc. conte* Terenzio.
MANNO *Ecc. barone* Giuseppe.
MANZONI *conte* Alessandro.
MANZONI *conte* Tommaso.
* MARCHESE *dott. cav.* Salvatore.
MARLIANI *comm.* Emanuele.
MARSILI *conte* Carlo.
MARTINENGO di Villagana *conte* Gio. (Morto l'8 ottobre 1867)
* MARTINENGO *conte* Leopardo.
MARZUCCHI *Ecc. comm.* Celso.
MASSA-SALUZZO *Ecc. conte* Leonzio.
MATTEUCCI *comm.* Carlo.
MAZARA *march.* Cristoforo.
MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo.
MELODIA *sig.* Tommaso.
MENABREA *Ecc. conte* Luigi Federigo.

DEI SENATORI DEL REGNO

- MERINI *sac. cav.* Andrea.
 MEURON *nobile* Napoleone.
 MICHIEL *conte* Luigi.
 MINISCALCHI-ERIZZO *conte* Francesco.
 MIRABELLI *comm.* Giuseppe.
 MIRAGLIA *Ecc. comm.* Giuseppe.
 MONTANARI *comm.* Antonio.
 MONTEZEMOLO (*Cordero di*) *march.* Massimo.
 MONTI *conte* Domenico.
 * MORILLO *cav.* Francesco.
 MORIS *comm.* Giuseppe.
 MOROZZO DELLA ROCCA *Ecc. conte* Enrico.
 MOSCA *comm.* Carlo (Morto il 13 luglio 1867).
 MOSCUZZA *dott.* Gaetano.
 MUSIO *Ecc. comm.* Giuseppe.
 NAPPI *comm.* Gio. Battista.
 NATOLI *barone* Giuseppe (Morto il 25 settembre 1867).
 NAZARI *cav.* Giovanni Battista.
 * NITTI *sig.* Cataldo.
 NIUTTA *Ecc. comm.* Vincenzo (Morto il 1° settembre 1867).
 NOTTA *comm.* Giovanni.
 NOVASCONI *monsignor* Antonio.
 OLDOPREDI *conte* Ercole.
 ONETO *cav.* Giacomo.
 * ORSINI *cav. prof.* Antonio.
 * OTTAJANO *principe* Giuseppe.
 PALEOCAPA *Ecc. comm.* Pietro.
 PALLAVICINI *march.* Fabio.
 PALLAVICINI *march.* Ignazio.
 PALLAVICINO-MOSSI *march.* Lodovico.
 PALLAVICINO TRIVULZIO *Ecc. march.* Giorgio.
 PALLIERI *conte* Diodato.
 PANDOLFINA *principe* Ferdinando.
 PANIZZA *comm.* Bartolomeo (Morto il 17 aprile 1867).
 PASINI *comm.* Lodovico.
 PASOLINI *conte* Giuseppe.
 PASTORE *Ecc. Generale* Giuseppe.
 PATERNO di Spedalotto *cav.* Giuseppe.
 PAVESE *comm.* Nicola.
 PERNATI di Momo *conte* Alessandro.
 PERSANO *conte* Carlo.
 PEPOLI *conte* Carlo.
 PIAZZONI *nobile* Giovanni Battista.
 PINELLI *Ecc. conte* Alessandro.
 PIZZARDI *march.* Luigi.
 PLEZZA *avv.* Giacomo.
 POGGI *comm.* Enrico.
 PORRO *nobile* Alessandro.

- PRINETTI *cav.* Ignazio (Morto il 20 settembre 1867).
 PRUDENTE *dott.* Francesco (Morto il 5 maggio 1867).
 QUARANTA *Ecc. conte* Filippo.
 QUARELLI *Ecc. conte* Celestino.
 REGIS *Ecc. conte* Giovanni.
 • REVEDIN *conte* Luigi.
 REVEL (Thaon di) *Ecc. conte* Ottavio.
 RICCI *march.* Alberto.
 RICOTTI *comm.* Enrico.
 RIVA *comm.* Pietro.
 ROBECCHI *comm.* Giuseppe.
 RONCALLI *cav.* Vincenzo.
 RONCALLI *conte* Francesco.
 ROSSI *Ecc. comm.* Giuseppe.
 SAGARRIGA *cav.* Girolamo.
 SAGREDO *conte* Agostino.
 SALMOUR (GABALEONE di) *conte* Ruggiero.
 SALVATICO *conte* Pietro.
 SALUZZO *march.* Gioachino principe di Lequile.
 S. CATALDO (di) *principe* Nicolao.
 S. ELIA (Trigona di) *principe* Romualdo.
 SAN MARTINO (Ponza di) *conte* Gustavo.
 SAN SEVERINO *conte* Faustino.
 SAN VITALE *conte* Luigi.
 SAPPÀ *barone* Giuseppe.
 SARACCO *comm.* Giuseppe.
 • SATRIANI *cav.* Filippo.
 SAULI d'Igliano *conte* Lodovico.
 SAULI *march.* Francesco.
 SAVI *prof. cav.* Paolo.
 SCACCHI *prof.* Arcangelo.
 SCARABELLI *cav.* Giuseppe.
 SCLOPIS di SALERANO *Ecc. conte* Federico.
 SCIALOJA *comm.* Antonio.
 SCOVAZZO *comm.* Gaetano.
 SELLA *cav.* Giovanni Battista.
 SERRA *Ecc. comm.* Francesco Maria.
 SERRA *conte* Francesco.
 SERRA *march.* Domenico.
 SERRA *march.* Orso.
 SIMONETTI *principe* Rinaldo.
 SIOTTO-PINTOR *comm.* Giovanni.
 SISMONDA *comm.* Angelo.
 SONNAZ (Gerbaix de) *Ecc. conte* Ettore (Morto l'8 giugno 1867).
 • SPACCAPIETRA *comm.* Nicola.
 SPADA *conte* Alessandro.
 SPINOLA *march.* Tommaso.
 • SPITALIERI *march.* Felice barone di Mughiv.

DEI SENATORI DEL REGNO

STARA Ecc. *conte* Giuseppe.
 STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo.
 STROZZI *principe* Ferdinando.
 STROZZI *march.* Luigi.
 SYLOS-LABINI *cav.* Vincenzo.
 TANARI *march.* Luigi.
 TAVERNA *conte* Carlo
 TECCHIO Ecc. *Comm.* Sebastiano.
 TECCO *barone* Romualdo (Morto il 19 maggio 1861).
 THOLOSANO *barone* Edoardo.
 TOMMASI *comm. prof.* Salvatore.
 TORRE *conte* Carlo.
 TORELLI *comm.* Luigi.
 TORREARSA (Forlèlla di) *march.* Vincenzo.
 TORREMUZZA *principe* Gabriele.
 * TURRISI COLONNA *barone* Nicolò.
 VACCA Ecc. *comm.* Giuseppe.
 VANNUCCI *prof. cav.* Atto.
 VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Camerino.
 VEGEZZI *comm.* Savcrio, nominato con R. Decreto 30 giugno 1867.
 VENINI *cav.* Eugenio.
 VERCILLO *barone* Luigi.
 VESME (Baudi di) *conte* Carlo.
 VIGGIANI *cav.* Emanuele.
 VIGLIANI Ecc. *comm.* Paolo Onorato.
 VILLAMARINA (Pes di) Ecc. *march.* Salvatore.
 * ZANETTI *cav.* Ferdinando.
 ZANOLINI *cav.* Antonio.

NB. I Signori Senatori segnati con asterisco non sono ancora in funzione.

MINISTERI

durante il primo periodo della Sessione 1867

MINISTERO RICASOLI

| | |
|---|--|
| <i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i> | RICASOLI Barone Bettino, Deputato. |
| <i>Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio</i> | CORDOVA Comm. Filippo, Deputato. |
| » <i>dell'Estero</i> | VISCONTI-VENOSTA comm. Emilio, Deputato. |
| » <i>delle Finanze.</i> | DE-PRETIS Comm. Agostino, Deputato. |
| » <i>di Grazia e Giustizia</i> | CORDOVA Comm. Filippo Reggente (*) |
| » <i>della Guerra</i> | CUGIA di Sant'Orsola cav. Efsio, Luogotenente Generale, Deputato. |
| » <i>dell'Interno</i> | RICASOLI barone Bettino, Deputato predetto. |
| » <i>dell'Istruzione Pubblica</i> | CORRENTI Avv. Comm. Cesare. |
| » <i>dei Lavori Pubblici</i> | DE VINCENZI Comm. Giuseppe. |
| » <i>della Marina</i> | BIANCHERI Cav. Avv. Giuseppe. |

(*) Nominato Reggente con Decreto 24 marzo 1867.

Nella seduta 5 aprile 1867 fu data partecipazione alla Camera delle dimissioni rassegnate dal Ministero ed accettate con Decreti del 4 stesso mese.

MINISTERO RATTAZZI

| | |
|---|---|
| <i>Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio</i> | DE BLASII Avv. Comm. Francesco, Consigliere di Stato. |
| » <i>degli Esteri</i> | PESCETTO Comm. Federico Maggior Generale, Reggente. DI CAMPELLO Conte Pompeo, nominato il 12 aprile 1867. |
| » <i>di Finanze</i> | FERRARA Avv. Francesco, Consigliere della Corte dei Conti, cessato il 4 luglio 1867. RATTAZZI Avv. Comm. Urbano, Deputato, nominato reggente il 5 luglio 1867. |
| » <i>di Grazia e Giustizia</i> | TECCHIO Avv. Comm. Sebastiano, Senatore del Regno. |
| » <i>della Guerra</i> | THAON DI REVEL Genova Conte, Luogotenente Generale. |
| » <i>dell'Interno e Presidenza</i> | RATTAZZI Avv. Comm. Urbano, Deputato predetto. |
| » <i>d'Istruzione Pubblica</i> | COPPINO Professorè Michele, Deputato. |
| » <i>dei Lavori Pubblici</i> | GIOVANOLA Commendatore Antonio, Senatore del Regno. |
| » <i>della Marina</i> | PESCETTO Comm. Federico Maggiore Generale predetto. |

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

all'apertura della prima Sessione della Legislatura X

IL 22 MARZO 1867

Poco prima delle undici antimeridiane S. M. il Re, colle LL. AA. RR. il Principe di Piemonte ed il Duca Aosta entrano nella grand'Aula della Camera dei Deputati, accolte da fragorosi e prolungatissimi applausi, e da grida di viva il Re.

I signori Deputati prestano il giuramento secondo la formola letta dal signor Ministro per l'Interno, barone Ricasoli.

S. M. pronunzia il discorso che segue:

Signori Senatori! Signori Deputati!

Per il bene d'Italia la quale mi affidava le sue sorti, stimai opportuno che la Rappresentanza del Paese si ritenesse alla sorgente del suffragio nazionale.

Io confido che Ella vi abbia attinto la coscienza delle gravi necessità della Patria e la forza di provvedervi.

Fu già un tempo degli audaci propositi e delle ardite imprese. Io le incontrai fidente nella santità della causa che Dio mi chiamò a difendere.

La Nazione rispose volenterosa alla mia voce.

Con opera concorde e perseverante acquistammo la indipendenza e mantenemmo la libertà.

Ma ora che la sua esistenza è assicurata, l'Italia richiede che nelle intemperanze e nelle gare non si disperda la vigoria delle menti e degli animi; ma si raccolga a dare ordini stabili e sapienti sicchè riposata e tranquilla fecondi gli elementi di vita e di prosperità che le largì la Provvidenza.

La Nazione domanda che Parlamento e Governo intendano con senno e risolutezza a quest'opera riparatrice; i popoli amano e pregiano le istituzioni in ragione dei benefici che loro apportano. (*Applausi prolungati*).

È necessario mostrare che le nostre istituzioni soddisfano alle più nobili aspirazioni dell'operosità e della dignità nazionale; e sono in pari tempo di guarentigia al buon ordi-

namento dello Stato e al ben essere delle popolazioni, (*applausi*) affinchè non iscemi in queste quella fede nella libertà che fa l'onore e la forza della nostra politica ricostituzione. (*Applausi*).

Ad ottenere questo intento il mio Governo presenterà alle vostre deliberazioni un disegno compiuto di riordinamento Amministrativo, che fortifichi ad un tempo la libertà e l'autorità, che renda più facili e meno costose le relazioni fra Amministratori e Amministrati. (*Movimento di approvazione*).

Mentre la Provincia ed il Comune potranno atteggiarsi e muoversi sempre più liberi nella sfera delle loro attribuzioni, si deve raccogliere nelle mani del Capo della Provincia una maggior somma di facoltà governative, scemando così gli incomodi dell'accentramento con un rimedio che accresca saldezza al vincolo della Unità.

Vi saranno presentati in pari tempo i disegni di leggi per rendere più semplici ed uniformi i modi della riscossione delle imposte, per correggere alcune parti del sistema contributivo, e per ottenere con un metodo più razionale di contabilità il sicuro riscontro e la pronta dimostrazione dell'uso del pubblico danaro.

Le necessità e gli impegni dello Stato vietano per ora di alleggerire come vorrei le gravanze che pesano sui Miei Popoli; ma una legittima liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, una severa economia nelle spese, una diligente applicazione delle nuove leggi, una austera moralità mantenuta in tutte le parti della Pubblica Amministrazione faranno sì che le imposte riesciranno intanto meno moleste. (*Vivi applausi*).

Solo la pronta discussione e l'efficace attuazione delle proposte di riforma possono restaurare il nostro credito e allontanare la necessità di nuove tasse.

La questione delle Finanze importa oggi per l'Italia non solo una suprema questione d'interesse, ma anche una questione d'onore e di dignità Nazionale. (*Applausi*) Il Parlamento vorrà, non ne dubito, volgere tutta la sua operosità a risolverla.

In occasioni solenni già promettemmo all'Europa che saremmo per Lei una forza di civiltà, d'ordine e di pace quando fossimo reintegrati nel nostro essere di Nazione. Ora ci tocca di mantenere la promessa e rispondere alle speranze che abbiamo fatto concepire di noi. (*Applausi prolungati generali*).

Signori Senatori! Signori Deputati!

L'onore, la salute, l'avvenire d'Italia sono adesso nelle vostre mani.

Se fu gloria l'aver con tanti sacrifici condotta a compimento l'opera della nostra indipendenza, ed impresso alla Nazione il moto ed il vigore della vita, sarà gloria non minore l'ordinarla in Se stessa e farla sicura di sè, rispettata, prospera e forte. (*Applausi fragorosi e grida unanimi: Viva il Re!*)

Il Ministro per l'Interno dichiara aperta la prima Sessione parlamentare del 1867.

S. M. nell'atto di abbandonare la sala dei Cinquecento è salutata nuovamente da grandi applausi e da evviva.

DISCUSSIONI DELLA CAMERA DEI SENATORI

Sessione del 1867 — Prima della Legislatura X.

TORNATA DEL 23 MARZO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — Costituzione dell'Ufficio provvisorio — Lettura dei Reali Decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato — Discorso del Presidente — Giuramento del Senatore Di Sortino — Omaggi — Sunto di petizioni — Squittinio per la nomina dei quattro Segretari e dei due Questori — Proposta del Senatore Meuron circa la risposta al discorso della Corona e avvertenza del Senatore Sclopis — Sorteggio degli Uffici — Risultato degli squittinii per la nomina dei Segretari e dei Questori — Costituzione del seggio Presidenziale — Approvazione della proposta del Senatore Meuron.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il signor Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente. Invito i signori Senatori più giovani, Conte della Gherardesca, Marchese Araldi-Erizzo, Conte Miniscalchi, e Commendatore Moscuza a pigliar posto al banco dei signori Segretari per farne le veci.

Prego ora il signor Senatore Della Gherardesca di dar lettura dei Reali Decreti di nomina del Presidente e dei quattro Vice Presidenti del Senato per la presente sessione.

Il Senatore Della Gherardesca legge :

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno conte Gabrio Casati è nominato Presidente del Senato del Regno per la prossima sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno commendatore Celso Marzucchi è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno.

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commendatore Paolo Onorati Vigliani, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze, è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno, in luogo del commendatore Carlo Calorna di cui viene accettata la rinunzia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li 23 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno marchese Rodolfo d'Affitto è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE II

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art 35 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Commendatore Lodovico Pardini è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

RICASOLI.

Presidente: Signori Senatori,

Per la terza volta vengo insignito di questa onorevolissima carica di presiedere al primo Consesso del Regno dal favore del Re. Io non ripeterò quanto vi espressi le altre volte: dirò solo che continuerò a mettere all'opera nel fungerne l'incarico tutta la buona volontà per me possibile, pregando che voi pure mi continuiate quella benevolenza della quale mi destinate tante prove, confortandomi co' vostri consigli.

Un pensiero mi fa sorgere l'epoca dell'aprirsi di questa Legislatura; permettetemi di esprimerlo. Ieri fu il 22 marzo: questa coincidenza dell'anniversario della prima proclamazione dell'indipendenza italiana mi è di buon augurio. Ora sono 19 anni, una città insorta contro lo straniero osò proclamare l'indipendenza della Nazione. Questo grido ardito fu accolto dal Magnanimo Re che immediatamente se ne fece propugnatore. Un tal fatto solenne ne fu l'inizio. Scorsero tante vicende quasi da far disperare di raggiungere lo scopo. Ma il grido del Re raccolto e propugnato fortemente divenne un voto ereditato dal glorioso Figlio che fedele lo mantenne colla spada e col senno. L'opera è compiuta; l'indipendenza della Nazione dal giogo straniero è assicurata. Ora siamo chiamati a fornire lo Stato di un solido ordinamento; è una nuova epoca che si schiude d'innanzi a noi. E noi non verremo meno all'incarico; e congiunti agli altri grandi poteri, confido nel felice augurio che condurremo anche questo stadio della nostra esistenza a prospero risultamento, finchè si raggiunga una nuova epoca di stabilità, di forza e di pacifica gloria.

Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Di Sortino, prego i signori Moscuza e Miniscalchi a volerlo introdurre per prestare giuramento.

(Introdotta il Senatore di Sortino, presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio dei suoi diritti.

Il Senatore **Moscuzza** *Segretario provvisorio*, legge il seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. cav. Stanislao Biancardi di 300 esemplari d'un suo opuscolo per titolo *Libera Chiesa*.

Il Senatore dott. Giuseppe Bianchetti, di nove volumi di diverse sue opere di filosofia, critica e letteratura.

Il Municipio di Masserano di dieci copie delle iscrizioni e dell'elogio funebre fatti nell'occasione del funerale che esso faceva celebrare in suffragio dell'anima del comm. Senatore Giovanni Battista Cassinis.

Il Luogotenente Generale Di Pettinengo di 300 esemplari d'una sua *Relazione sui provvedimenti fatti dal Ministero della Guerra dal 1. gennaio all'20 agosto 1866*.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di cento copie dei *Documenti relativi al progetto di legge per l'esecuzione d'una ferrovia attraverso il S. Gottardo*.

Il signor David De Cholet d'un suo libro per titolo: *Banque territoriale et agricole de France, nouveau système du crédit foncier*.

L'avv. Giuseppe Calvino di due suoi opuscoli relativi ai Tribunali di Commercio del Regno d'Italia.

I signori Giustiniano Novelli e Nicola Pietrosimone d'un loro scritto intitolato: *Sei mesi a Milano, ovvero osservazioni pratiche comparative delle opere di pubblica istruzione e beneficenza tra le provincie italiane*.

Le Deputazioni provinciali di Parma e di Ravenna degli *Atti di quei Consigli provinciali della sessione ordinaria e straordinaria del 1866*.

L'Intendente generale dell'Esercito, Maggior Generale Bertolè Viale, di 300 copie della *Relazione sullo andamento del servizio delle sussistenze militari nella campagna di guerra del 1866*.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di dodici esemplari delle *Statistiche sull'istruzione primaria, sull'epidemia colerica nel 1865 e sugli istituti industriali e professionali*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di duecento esemplari d'una *Tavola lineare sul corso della rendita del Debito Pubblico dal 1851 a tutto il 1866*.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 3874. — Numero 10 abitanti del Comune di Piombino fanno istanza che dal Senato venga prontamente approvato il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei Deputati, per la soppressione delle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 3875. — Parecchi abitanti di Vasto (Abruzzo Citeriore) in numero di ventidue, domandano che in quel Comune venga dal Governo destinato un presidio.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Presidente. Invito ora i signori Senatori a preparare le schede per la nomina dei quattro Segretari definitivi e dei due Questori. I nomi devono essere scritti sopra due schede separate.

Avverto il Senato che i Segretari scaduti erano i signori Senatori Cibrario, Chiesi, Ginori Lisci e Tommaso Manzoni, e i Questori i signori Senatori Della Gherardesca ed Orso Serra.

(Il Senatore Miniscalchi fa l'appello nominale).

Presidente. Si procede ora all'estrazione degli scrutatori, ed escono dall'urna: per lo spoglio delle schede dei quattro Segretari, i nomi dei Senatori Michiel, Luigi Strozzi, ed Antonini, e per lo spoglio delle schede dei due Questori quelli dei Senatori Pastore, Marzucchi e Serra F. Maria.

I signori Senatori sono pregati a riprendere i loro posti per addivenire alla nomina della Commissione incaricata di preparare la risposta al Discorso della Corona; interrogo il Senato se intende che questa nomina sia fatta per squittinio segreto ovvero se crede demandarla all'ufficio di Presidenza.

Voci. Alla Presidenza.

Senatore Sclopis. — Domando la parola.

Presidente. — Ha la parola.

Senatore Sclopis. — Secondo gli usi del Senato, la Commissione per la risposta al Discorso della Corona si nomina dopo che l'ufficio di Presidenza è costituito.

Presidente. È giustissima l'osservazione del signor Senatore Sclopis; ma io credeva risparmiare tempo al Senato ponendogli fin d'ora dinanzi la questione.

Si procede ora al sorteggio degli Uffici, i quali rimangono così costituiti:

I. UFFICIO

- Pallieri.
- Strozzi L.
- De Foresta
- Pastore
- Bevilacqua
- Benintendi
- Scialoia
- Roncalli Francesco
- Araldi
- Giovanola
- Gamba
- Angioletti
- Arrivabene
- Ginori
- S. A. R. il Principe Eugenio
- Moscuzza
- Cantelli
- Sagredo
- Gozzadini
- De Ferrari Domenico
- Malvezzi
- Robecchi
- Matteucci
- Alfieri
- Torelli

Brioschi
 De Gasparis
 Massa Saluzzo
 Genoino
 Pallavicini I.
 Sismonda
 Nazari
 Irelli
 Bonelli
 De Ferrari Raffaele
 Dalla Valle
 Pallavicino Trivulzio
 De Monte
 Filingeri
 Sella
 Di S. Giuliano
 Della Rocca
 Mazzara
 Plezza
 Audiffredi
 Giovanelli
 Cacace
 Catalano Gonzaga
 Serra Domenico
 Scovazzo
 Cotta
 Coppola
 Biscaretti
 Vercillo
 Spada
 Gravina
 Scarabelli
 De Sauget

II. UFFICIO

Spinola
 Mameli
 Besana
 Carradori
 Arese
 Leopardi
 Carlotti
 Sanseverino
 Tanari
 De' Gori
 D'Afflitto
 Cucchiari
 Salmour
 Durando Giovanni
 Lovera
 Sappa
 Miniscalchi
 Lauri
 Balbi Piovera
 Pasolini
 Giustinian

Astengo
 Sclopis
 Farina
 Burci
 Imperiali
 Martinengo Leopardi
 S. Cataldo
 Cipriani
 Panizza
 Sagarriga
 Conelli
 S. Martino
 Moris
 Giordano
 Galvagno
 Prudente
 Caveri
 Castellamonte
 Florio
 Lissoni
 Torre
 Gianotti
 Merini
 Zanolini
 Camozzi
 Ricci
 Salvatico
 Manno
 Pizzardi
 Regis
 Melodia
 Mosca
 Niutta
 Oneto
 Di Negro
 Savi
 Castagnetto

III. UFFICIO

Cambray Digny
 Serra F. M.
 Balbi Senarega
 Giorgini
 Pepoli
 Notta
 Serra Orso
 Canestri
 Colonna Andrea
 S. A. R. il Principe Amedeo
 Mamiani
 Bartolommei
 Antonini
 Belgioioso
 Manzoni T.
 De Castilla
 Piazzoni

S. A. R. il Principe Umberto

Miraglia

Pavese

Di Sortino

De Gregorio

Siotto Pintor

Pandolfina

Bona

Amari prof.

Ricotti

Pernati

Ferretti

Della Bruca

Iaconi

Gagliardi

Venini

Corsi

Riva

Correale

Castelli M. A.

Arezzo

Marsili

Villamarina

Cepi

Lauzi

Saluzzo

Colla

D'Angennes

Di Bovino

Monti

Viggiani

Dragonetti

Simonetti

Natoli

Elena

Tecco

Nappi

Sonnaz

Cialdini

Gallone di Nociglia

IV. UFFICIO

Marzucchi

Melegari

Duchoquè

Poggi

Vigliani

Porro

Della Gherardesca

Serra Francesco

Guardabassi

Linati

Lambruschini

Des Ambrois

Cadorna

Montezemolo

S. Elia

Lavallette

Musio

Antonacci

Amari Conte

Berretta

Menabrea

Capriolo

Sanvitale

Meuron

Breme

Paleocapa

Revel

Borghesi

Lanzilli

Borromeo

Prinetti

Stara

Boncompagni

Avossa

Novasconi

Marliani

Varano

Fondi

Di Giacomo

Tommasi

Manzoni A.

Lechi

Gualterio

Imbriani

Scacchi

Capone

Durando Giacomo

Doria

Dabormida

Strongoli

Gallotti

Camerata Scovazzo

Paternò

Rossi

Pallavicino Mossi

Quaranta

Bolmida

V. UFFICIO

Sauli Francesco

Michiel

Pasini

Strozzi Ferdinando

Castelli Edoardo

Vannucci

Cittadella

Chiesi

Tecchio

D'Adda

Chigi

Bellavitis
 Loschiavo
 Capponi
 De Falco
 Cibrario
 Montanari
 Pinelli
 Oldofredi
 Ghiglini
 Di Giovanni
 Fenzi
 Arconati
 Della Verdura
 Bella
 Bufalini
 Sylos-Labini
 Gallina
 Quarelli
 Colonna Gioachino
 Sauli Ludovico
 Fiorelli
 Cantù
 Busca
 Martinengo Gio.
 Longo
 Persano
 Barracco
 Vacca
 Saracco
 Taverna
 Del Giudice
 Pallavicini Fabio
 Ambrosetti
 Centofanti
 Roncalli Vincenzo
 Acquaviva
 Arnulfo
 Castiglia
 Torrearsa
 Colobiano

Vesme
 Cataldi
 Calabiana
 Torremuzza
 Fontanelli
 Campello

Presidente. Rendo conto al Senato del risultato dello squittinio per la nomina dei Segretari e dei Questori.

Il Senatore Cibrario ebbe 58 voti
 Id. March. Ginori 58 »
 Id. Chiesi 56 »
 Id. Manzoni Tommaso 50 »

Avendo essi raccolta la maggioranza dei voti, li proclamo Segretari del Senato.

Il Senatore Conte Della Gherardesca avendo avuto voti 62 e il March. Orso Serra voti 61 sono proclamati Questori.

Resta quindi così costituito il seggio presidenziale, ed io mi farò carico di renderne informata S. M. e la Presidenza della Camera dei Deputati.

Ora mi pare di dover riprendere la questione che io faceva dianzi al Senato per la nomina della Commissione pel progetto di risposta al discorso della Corona.

Senatore Meuron. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Meuron. Proporrei che, come si è usato dal Senato in questi ultimi tempi, ne sia incaricato l'ufficio di Presidenza.

Presidente. — Se non ci sono osservazioni in contrario, metto ai voti la proposta fatta dal Senatore Meuron.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato)

Non essendo ora tarda invito i signori Senatori a volersi ritirare negli Uffici onde costituirsi.

Per le future riunioni i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 31 MARZO 1867.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario. — *Lettura del Decreto Reale di nomina del Senatore E. Castelli a Vice-Presidente del Senato* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Lettera del Senatore Vigliani* — *Annunzio della morte del Senatore De Filippi* — *Messaggio del Presidente della Camera elettiva* — *Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio* — *Avvertenza del Senatore Sclopis e dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Proposta del Senatore Farina modificata dal Senatore Montezemolo approvata* — *La seduta è sospesa* — *Ripresa della seduta* — *Lettura del progetto di risposta al Discorso della Corona e sua approvazione* — *Sorveglio per la Deputazione a S. M.* — *Proposta del Senatore Aresi combattuta dai Senatori Leopardi e Gallotti, non approvata* — *Squittinio per la nomina delle Commissioni permanenti.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze; e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Lo stesso dà lettura delle comunicazioni che seguono.

VITTORIO EMANUELE

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; udito il Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commendatore Edoardo Castelli è nominato Vice Presidente del Senato del Regno.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze il 27 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI

Sunto di petizioni.

N. 3876. Parecchi abitanti del comune di Suvereto (ex principato di Piombino) in numero di 82 porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge relativo alle servitù del pascolo e

del legnatico nell'ex Principato di Piombino quale fu adottato dalla Camera elettiva.

(Petizione mancante dell'autenticità dello firme).

3877. Trevisanello Marc'Antonio, domanda che gli sia corrisposta un'indennità per le spese incontrate nella stampa di un opuscolo sulla libertà della Chiesa, di cui fece omaggio al Parlamento, e supplica per ottenere un posto d'insegnante nelle provincie Venete.

Fanno omaggio al Senato:

L'Accademia dei Ragionieri di Bologna d'alcuni esemplari d'uno schema che potrebbe servire di base per una legge o regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il sig. avv. Francesco De Vincenti d'alcune copie di un suo scritto per titolo *Preoccupazioni finanziarie.*

La tipografia Eredi Botta del vol. X degli *Atti del Parlamento subalpino, sessione 1851. Discussioni del Senato del Regno.*

Il prof. Antonio Tagliabue di tre esemplari d'una sua memoria sul *Duello.*

Il sig. Guglielmo Capitelli di due copie degli opuscoli di suo padre Domenico, da esso raccolti e pubblicati.

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 300 esemplari della *Relazione sull'Amministrazione dei Lavori Pubblici in Italia dal 1860 al 1867.*

Il Senatore Corrales d'un suo lavoro storico-morale per titolo *Religione e Civiltà.*

Il Presidente del Comitato elettorale di Alessandria,

di una quantità di esemplari del Discorso pronunciato dal comm. Rattazzi all'adunanza degli elettori di quel collegio.

L'avv. Michele Costi, dei primi tre fascicoli del suo *Dizionario di giurisprudenza*.

Si dà comunicazione della seguente lettera:

Firenze, il 24 marzo 1867.

Onorevolissimo signor Presidente,

Informato dalla esimia cortesia di V. S. onorevolissima che nella tornata di ieri, mentre io mi era allontanato per motivi di officio, si è data comunicazione al Senato di un Decreto Reale che mi nomina vice-Presidente del Senato medesimo in surrogazione dell'onorevole Senatore Cadorna, mi affretto a dichiararle che mi spiace di non poter accettare un tale incarico; e soggiungendole di avere di ciò avvertito il signor Ministro dell'Interno, la prego di voler far una al Senato questa mia dichiarazione.

Gradisca, onorevolissimo signor Presidente, l'attestato del mio distinto ossequio

Devotiss.º suo Servitore

VIGLIANI.

Presidente. Signori Senatori,

Sperava che la riapertura delle nostre Sedute questa volta avvenisse senza che dovessi esercitare l'amaro ufficio di annunciarvi la perdita di alcuno de' nostri colleghi. Ma la speranza mia fu delusa, mentre in questi giorni stessi ci viene l'annuncio che il Senatore Filippo De-Filippi cessò di vivere in Hong-Kong il 9 febbraio p. s. nell'età di 53 anni non ancora compiuti. Non mi farò a tesservi l'elogio del De-Filippi: dirò solo ch'ebbe ingegno eletto, animo gentile, affettuoso, sensibilissimo all'amicizia, di principii sodamente religiosi, quantunque una meno esatta interpretazione di qualche suo dettato scientifico avesse in alcuni fatta invalere una dubitabonda apprezzazione. Giovane, giacchè ora sono quasi 20 anni, cioè nel 1847, fu chiamato da Milano dall'illustre nostro collega in allora reggente la pubblica istruzione negli Stati Sardi, a surrogare il professore di zoologia Gené, troppo precocemente tolto alla scienza, e alla cattedra di Zoologia nell'Ateneo Torinese ed a Direttore di quel gabinetto zoologico. Il De-Filippi fu degno successore al Gené. L'aspettativa dell'illustre personaggio non fu punto defraudata, che, e professore e direttore del gabinetto zoologico, il De-Filippi si dimostrò non impati all'altezza della scienza e ne promosse caldamente il progresso. Membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, illustre consesso, presentò molte apprezzate memorie. Eletto al Consiglio Superiore di pubblica istruzione fu illuminato consigliere. Ascritto a molti corpi scientifici, se ne mostrò sempre degno, fece di pubblica ragione varii interessanti lavori, e propugnò gagliardamente contro dotti professori germanici la tesi dell'unicità della razza umana. Zelante pel progresso della

scienza da lui coltivata, associossi alla Legazione inviata in Persia, d'onde ne ritrasse danno alla salute. Contuttociò volentieri si offerse essere capo della spedizione scientifica alla China ed al Giappone; ma le fatiche che non risparmiava, ad onta dei consigli de' suoi compagni di viaggio, affransero la salute sua in guisa da rimanerne vittima. Là, in terra straniera, lontano dalle persone a lui più care, affrontò l'estremo momento con tranquillità di spirito sorretto da' sentimenti religiosi che sempre l'accompagnarono. Tutti colà si fecero premura prestargli la loro assistenza, ed ebbe il conforto di trovare persone diventate per lui affettuose ed amiche dove aspettare si poteva stranieri indifferenti; ma il suo merito era riconosciuto e si accaparrava l'affetto colla gentilezza dell'animo suo. La sua salma riposa in quella estranea terra, ma la sua memoria sarà sempre viva nella sua patria.

Con voce molto commossa). Perdonate se mi dilungai un momento in questa commemorazione; ma, nel mentre che rendo omaggio alla memoria d'un illustre collega, solvo eziandio un tributo ad un carissimo amico, la cui perdita profondamente mi addolora.

(Bene, applausi).

Presidente. Do comunicazione al Senato del seguente messaggio del Presidente della Camera dei Deputati:

Firenze, 29 marzo 1867.

« La Camera dei Deputati nella pubblica tornata di quest'oggi si è definitivamente costituita mediante lo « insediamento del suo Ufficio di Presidenza.

« Il sottoscritto nel recarsi a premura di renderne « informata la S. V. Onorevolissima, le porge i distinti « ringraziamenti per il favoritogli annunzio della co- « stituzione del Senato del Regno da Lei si degna- « mente presieduto. »

Firmato: *Il Presidente della Camera*

ADRIANO MARI.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio pel secondo trimestre del 1867, progetto già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del presente progetto di legge. Essendo esso urgentissimo, pregherei i signori Senatori di ritirarsi subito negli Uffici (sospendendo per un'ora la seduta) per formare l'Ufficio Centrale e nominare prontamente il Relatore.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. In un altro recinto ieri il signor Ministro delle Finanze ha indicato come avesse comu-

nicato alla Commissione, che aveva preso in esame questo progetto di legge, alcuni riscontri importantissimi sul modo d'intendere anche lo stesso progetto di legge e sulle intenzioni che si accennavano dal Ministro in queste comunicazioni; anzi mi pare che lo stesso sig. Ministro delle Finanze abbia detto che era pronto a dare qualche schiarimento ove fosse occorso. Io credo che lo stesso egli vorrà fare col Senato, perchè non dubito che questo vorrà procedere all'esame del progetto di legge (al quale dichiaro fin d'ora che non intendo di fare opposizione) con tutti gli elementi necessari per potersi rendere ragione dell'importanza del medesimo.

Faccio questa avvertenza, perchè dovendosi il Senato radunare negli Uffici, prendere in esame il progetto di legge, nominare l'Ufficio Centrale, e questo dovendo udire il signor Ministro, prender cognizione di quei documenti e schiarimenti che ho indicati, sarà cosa da non potersi sbrigare in brevissimo tempo.

Tanto ho voluto dire unicamente perchè credo sia molto importante che il Senato proceda con tutti quei maggiori lumi che sono richiesti in una materia così delicata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io mi affretto a dichiarare al Senato, che mi terrò pronto per mettermi a disposizione dell'Ufficio Centrale che il Senato sarà per nominare, e dare al medesimo tutti quegli schiarimenti che sarà per desiderare.

Presidente. Non essendo che il tocco è tre quarti, vi potrebbe forse essere tempo sufficiente per riprendere la seduta più tardi. Non pertanto io proporrei al Senato che si raccolga attualmente negli Uffici, elegga l'Ufficio Centrale al quale il signor Ministro delle Finanze potrà dare tutti gli schiarimenti necessari, e quindi si riunisca stasera in pubblica seduta per la discussione del progetto di legge. In tal modo rimane all'Ufficio Centrale, come desidera il signor Senatore Sclopis, un sufficiente spazio di tempo per preparare la sua relazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'ora non mi pare tanto avanzata da non potere finire questa discussione anche prima di questa sera; in conseguenza proporrei che, riuniti gli Uffici, nominato l'Ufficio Centrale, questo alle ore 4 dicesse se può presentare la sua relazione, o se invece debba differire la discussione a questa sera, perchè se fosse possibile fare la relazione fin d'oggi, mi sembrerebbe da preferirsi anzichè rimandarla ad un'altra tornata.

Presidente. A conforto della proposta del signor Senatore Farina faccio anche osservare che sarebbe utile, se non forse necessario, che la nostra deliberazione fosse nota in tempo perchè, sanzionata da

Sua Maestà, potesse essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* di questa sera.

Metto dunque ai voti la proposta del Senatore Farina.

Senatore Di Montezemolo. L'economia del tempo è una necessità per il Senato in questo momento. Vi sono le Commissioni permanenti da nominare; mi pare che si potrebbe profittare del tempo in cui l'Ufficio Centrale, destinato all'esame del progetto di legge sull'esercizio provvisorio sarà riunito, per procedere a queste operazioni; quindi non sarebbe il caso di una nuova radunanza, e finita l'operazione per la nomina delle Commissioni, l'Ufficio centrale verrebbe a riferire al Senato, e si farebbero in un sol punto tutte le operazioni occorrenti.

Presidente. La proposta del sig. Senatore Montezemolo porterebbe una sospensione più breve della nostra seduta, perchè nel frattempo che l'Ufficio Centrale si occupa della relazione si passerà subito alla nomina delle Commissioni che sono annunziate nell'ordine del giorno. Vi sarà inoltre da leggere l'indirizzo a S. M.

Metto ai voti la proposta del Senatore Montezemolo. Chi è d'avviso di sospendere semplicemente per un'ora la seduta, per poi riprenderla alle ore tre, sorga.

(Approvato)

La seduta è sospesa.

La seduta è riaperta alle ore 3.

Presidente. Il Senato ha incaricato l'Ufficio di Presidenza di provvedere al progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Darò lettura di esso quale fu steso da un distinto nostro collega; (legge).

SIRE!

Il bene d'Italia che già mosse in campo il braccio e la spada della MAESTÀ VOSTRA muove quest'oggi il Vostro senno civile a provvedere ad altri gravi frangenti e vi ha persuaso d'interrogare di nuovo i pensamenti della Nazione nei suoi comizi riconvocata.

Dio, favorendo la più legittima delle cause, chiudeva per noi il tempo delle magnanime ire e dei felici ardirimenti e ci consentiva il privilegio invidiato di acquistare l'indipendenza serbandosi inviolata la libertà. Non saranno, SIRE, i frutti preziosi dell'una e dell'altra manomessi o indugiati da sterili gare, smodata ambizione, spirito fazioso di parte. Perocchè la Nazione sente le dure necessità e i pericoli sovrastanti e vorrà oggi mai travagliarsi a ricomporre se stessa e fecondare i germi copiosi di prosperità e grandezza largitile da natura e apparecchiatile dai ricchi avanzi e gloriosi d'una civiltà la più antica dell'Occidente.

Quindi il Parlamento e il Governo udiranno gl'inviti urgenti che la MAESTÀ VOSTRA indirizza loro all'opera riparatrice, nè scorderanno la Vostra sentenza verissima che *i popoli amano e pregiano le istituzioni*

in ragione dei benefizi, che loro apportano. Alle nostre ancor troppo giovani, fa gran bisogno di provare che esse promovono ed assicurano per ogni parte l'attività e moralità nazionale e il benessere comune e privato. Allora soltanto crescerà fede e amore verso quelle larghe franchigie da cui procede la forza e l'onore più segnalato nel nostro risorgimento.

Il Senato aspetta con desiderio un disegno intero di riordinamento amministrativo il quale agevoli e renda meno costose le relazioni fra Governo e governati, e ne risulti maggior vigorezza all'Autorità insieme e alla libertà, i due cardini d'ogni bene ordinato corpo sociale.

Per un verso debbono agli interessi locali provvedere con più latitudine gl'interessati medesimi. Per l'altro debbono nei Capi delle provincie aumentare le facoltà e l'azione. Così mentre scemeranno gli sconci e gli errori d'un accentramento eccessivo, stringeranno davantaggio i vincoli della Unità dello Stato.

Con non minor desiderio aspetta il Senato le altre proposte di legge per fare uniformi, semplici e risparmiabili i modi del riscuotere le imposizioni, correggere queste in parecchie parti, correggere gli ordini e i metodi di computisteria, talchè ne segua ad ogni momento una spedita e certa verificazione dello Stato e uso del pubblico erario.

Duole al core paterno di VOSTRA MAESTÀ che non sia fattibile per al presente di alleviare le comuni gravanze. Spera per lo manco il Senato che mediante le economie e una esatta applicazione delle prefate riforme, e col liquidare equamente l'asse ecclesiastico e sorvegliare la probità di qualunque ufficio ed atto amministrativo, i popoli avendo in cospetto un migliore avvenire, sopportino rassegnati il peso attuale.

Il Senato per la sua parte applicherà tutto l'animo a tali materie, convinto siccome egli è che solo la pronta lor discussione e risoluzione può risanare il nostro credito e rimuovere l'infortunio di nuovi balzelli, e che le questioni di finanza non pure involgono tutto quanto l'essere nostro economico, ma tengono in gran compromesso la lealtà e l'onore d'Italia.

Demmo parola racquistando l'autonomia di farci incremento di civiltà e pegno di pace e d'equilibrio all'Europa. Giunge l'ora di attener le promesse e parreggiare coi fatti le speranze superbe di noi suscitate.

SIRE!

Il Senato pieno di gratitudine ai Vostri consigli ed eccitamenti, non verrà meno al compito suo che i tempi fanno laborioso e difficile. Tutti noi sentiamo che riordinare interiormente la patria e darle potenza, quiete, floridezza e splendore tornerà bello e glorioso, quanto averla redenta dal lungo giogo straniero, quanto aver ricongiunto le lacere membra della sua persona immortale.

Se non ci sono osservazioni in contrario metto ai voti questo progetto d'indirizzo.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(Approvato).

Procederò ora al sorteggio dei signori Senatori che formeranno la deputazione incaricata di presentarlo a S. M.

Sono estratti i nomi dei Senatori:

Antonini, Matteucci, Lavallette Monaco, Sanseverino, Lauzi, Roncalli Francesco e Varano; e per supplenti i Senatori:

Strozzi Principe e Arrivabene.

Resta ora a fare lo squittinio per la nomina delle Commissioni permanenti; quindici Senatori per la Commissione di Finanze; cinque per la contabilità interna, tre per la Biblioteca e tre per la sorveglianza del debito pubblico.

Senatore **Arese**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arese**. Io proporrei al Senato di confermare semplicemente le Commissioni che furono nominate per l'ultima legislatura, le quali non ebbero neanche tempo di entrare in funzione.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Io non credo utile il confermare le Commissioni esistenti, perchè il Senato, eminentemente conservatore, ha sempre copiate le antiche liste di rispettabilissimi Senatori, senza tenere molto conto delle diverse annessioni che hanno fatto l'unità d'Italia.

È bene quindi divenire alle nomine per ischede.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io sorgo ad appoggiare l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante.

Quando si vota per ischede, parmi s'intenda che possono essere confermati i già eletti, ma possono anche esserne nominati dei nuovi; quindi e per gli uni e per gli altri parmi conveniente si addivenga allo squittinio.

Presidente. Io debbo anzitutto mettere ai voti la proposta del Senatore **Arese** la quale consiste nel confermare nelle attribuzioni testè dette le Commissioni state elette nell'ultima sessione e che non entrarono in ufficio perchè completate appena in una delle ultime sedute della sessione.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. A me sembra che la proposta non debba essere messa ai voti, poichè quando vi sono dei Senatori che domandano l'osservazione del Regolamento, non vi si può derogare.

Presidente. Coloro che divideranno l'opinione del preopinante voteranno contro la proposta **Arese**. Ma intanto se un Senatore fa una proposta che non sia contraria al Regolamento, la si deve mettere ai voti.

Metto dunque ai voti la proposta del Senatore Aresc. Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata)

Si passerà alla nomina delle anzidette Commissioni per mezzo di schede; e si comincerà dalla Commissione permanente di Finanza, la quale è composta di quindici membri.

Si darà lettura dei nomi che componevano prima le diverse Commissioni.

Senatore *Chiesi Segretario*. I Senatori componenti la Commissione di Finanza sono i signori Spinola, Des Ambrois, De Gori, Revel, Duchoqué, Zanolini, Pastore, Bevilacqua, Prinetti, Pallieri, Di Giovanni, Pardini, Menabrea, Saracco, Porro.

Quelli che fanno parte della Commissione per la contabilità interna sono: Spinola, Salmour, Cambray-Digny, Gamba, Pasolini.

La Commissione per la biblioteca è composta dei sig. Senatori Montezemolo, Lambruschini, Melegari.

Quelli componenti la Commissione di sorveglianza al debito pubblico sono i signori Pallieri, Fenzi, Bevilacqua.

Presidente. Ora si procederà all'appello nominale per la deposizione delle schede.

Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.

Presidente. Si procederà ora alla estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede.

Comincio per la Commissione di Finanza.

Sono estratti dall'urna i seguenti nomi: Des Ambrois, Sismonda, De Ferrari.

Per la contabilità interna: Duchoqué, Miraglia, Astengo.

Per la Biblioteca: Varano, Giovanola, Strozzi Luigi.

Per il debito pubblico: Sagredo, Torelli, Antonini.

I signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale per l'esercizio provvisorio del bilancio sono stati finora in conferenza col signor Ministro delle Finanze.

Il signor Relatore sta occupandosi della relazione che certamente non può essere improvvisata, quindi invito il Senato a raccogliersi questa sera alle ore 8 precise per udire questa relazione e procedere alla discussione del progetto.

Invito i signori scrutatori a ritirarsi per fare lo spoglio affinché questa sera stessa se sarà finito, se ne possa proclamare il risultato.

La seduta è sciolta (ore 4.25).

SEDUTA DELLA SERA.

Presidenza CASATI.

Sommario. — Risultato dello squittinio per la nomina delle Commissioni permanenti — Relazione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci pel secondo trimestre del 1867 — Approvazione dei tre articoli del medesimo — Squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 8, 45.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, dei Ministri Ministro dell'Interno, e i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci*. legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Presidente. Il risultato degli scrutini sulla nomina delle diverse Commissioni è il seguente:

Per la Commissione di Finanza lo scrutinio non è ancor terminato; per quella di contabilità interna

sopra 92 votanti hanno ottenuto voti 78 i Senatori Spinola, Salmour, Cambray-Digny, Gamba e Pasolini i quali perciò costituiscono la Commissione; per la nomina della Commissione della Biblioteca su 93 votanti il Senatore Melegari ebbe voti 81, Montezemolo 76, Lambruschini 62; i quali avendo raccolta la maggioranza, sono dichiarati membri di detta Commissione.

Per quella di sorveglianza al Debito Pubblico il Senatore Pallieri ebbe voti 78, Fenzi 66, Bevilacqua 64 e costituiscono perciò la Commissione anzidetta.

Prego ora queste Commissioni di costituirsi, ed in specie quella per la contabilità interna dovendo alla

medesima essere sottoposto il rendiconto consuntivo dell'anno 1866 ed il bilancio pel 1867.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio provvisorio.

(Il Senatore Saracco *Relatore legge*).

Signori Senatori,

Quegli che al cadere del dicembre avea l'onore di riferire intorno all'a domanda dell'esercizio provvisorio dei bilanci durante il primo trimestre del corrente anno, è chiamato un'altra volta, per atto di benevolenza de'suoi colleghi, ad esprimere l'opinione dell'Ufficio Centrale sopra il nuovo disegno di legge presentato pur dianzi dal signor Ministro delle Finanze, affinchè le stesse facoltà sieno accordate al Governo del Re durante il secondo trimestre, che deve appunto aver principio col giorno di domani.

Questa circostanza di fatto vale da sè a dimostrare che, volendo il Senato concedere al Governo i mezzi necessari per condurre gli affari del paese, e soddisfare alle esigenze cotidiane del pubblico servizio, convien dimettere il pensiero, pur di discutere, neanco di ragionare con qualche ampiezza sul gravissimo argomento della Finanza, che tiene la Nazione nel dubbio, e stiamo per dire, nell'angoscia. Perciò gli Uffici del Senato, considerando questo provvedimento come atto estraneo alla ragione politica e, come lo ha chiamato il signor Ministro, una vera necessità amministrativa, unanimi diedero incarico ai loro Commissari di proporre al Senato l'approvazione immediata della legge.

Però in tutti gli uffici si manifestò il desiderio di ricevere certe notizie che facciano più chiari gli intendimenti del governo rispetto alla grande e spinosa materia delle imposte, perciò specialmente che riguarda quella del 4 per 100 sull'entrata fondiaria e l'ordinamento dei tributi diretti nelle provincie della Venezia. Pigliando perciò consiglio dalle gravi condizioni nelle quali versa la patria, che ha sete grandissima di ordine e di buon governo, e desidera sovra tutto che una buona volta si mettano in chiaro le condizioni tuttavia incerte della pubblica Finanza, acciocchè i rimedi stieno alla ragione del male al quale è dovere riparare, parecchi degli onorevoli Senatori trasero opportunità dalla presente discussione per esporre alcune ragioni di pubblico lamento, dedotte principalmente dal grande indugio che si frappone nella formazione dei ruoli delle imposte dirette; dal che avviene necessariamente un disordine gravissimo nelle Amministrazioni dei comuni e delle provincie, e le condizioni del contribuente, chiamato molte volte a soddisfare nel tempo stesso le imposte correnti e quelle arretrate, riesce a più doppi ineresciososa, sovente incomportabile, colla peggio sempre e con danno grande del pubblico erario. Per la qual cosa alcuni Uffici mostrarono anche questo desiderio, che i loro Commissari si facessero interpreti presso il

signor Ministro di Finanza della onesta e fondata speranza che molti nutrono di veder meglio ordinato questo ramo di pubblico servizio, ciò che più agevolmente si potrà conseguire col mezzo di una buona legge sulla riscossione delle imposte; e notando ad un tempo i gravissimi scontri, e peggio ancora le considerevoli sottrazioni di danaro che pur troppo si succedono con pubblico scandalo per parte dei Contabili ed Agenti governativi, si chiarirono solleciti di conoscere se il Ministero abbia in animo di presentare speciali progetti di legge sulla riscossione delle imposte dirette e sopra la Contabilità dello Stato, che abbiano la virtù di riparare a questi mali, che sono esca a giusti, ed anche ingiusti, o male intesi lamenti.

L'onorevole Ministro delle Finanze, al quale l'Ufficio Centrale si tenne in dovere di esporre queste cose, rispose primieramente che sino da domani intende presentare all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge sull'ordinamento dell'imposta che colpisce l'entrata fondiaria, e dichiarò che in breve riprodurrà l'altro progetto che deve pareggiare la condizione delle Provincie Venete a quella delle altre Provincie nella materia delle imposte dirette.

Riconobbe poscia il signor Ministro che il ritardo nella formazione dei ruoli nuoce grandemente all'erario ed ai privati; ed incerta e varia cotanto essendo l'epoca nella quale si operano i pagamenti per mano dei contribuenti, vuolsi principalmente da questo fatto, e dalla conseguente difficoltà di sorvegliare esattamente gli agenti che riscuotono le tasse, ripetere la cagione principale delle avvenute sottrazioni del pubblico danaro. Tuttavolta l'onorevole ministro non provò difficoltà a dimostrare che le modificazioni successivamente introdotte nell'ordinamento e nella misura dell'imposta di ricchezza mobile, formarono invincibile ostacolo a preparare i ruoli della riscossione; essere ad ogni modo intendimento preciso del ministero di mettere in opera tutti i mezzi che sono in poter suo perchè la riscossione delle imposte proceda ordinata, ed i contribuenti sappiano esattamente la misura dei sacrifici che ad essi s'impongono e le diverse epoche nelle quali saranno chiamati a pagare: e soprattutto aver egli piena ed intera fede nel senno e nell'alacrità del Parlamento, innanzi al quale si propone di presentare fra breve i due progetti di legge che devono regolare la contabilità dello Stato e la riscossione delle imposte.

Alcuni Senatori chiesero eziandio di essere rassicurati intorno alle condizioni materiali della cassa in rapporto ai bisogni del corrente esercizio finanziario; ma siccome a far giudizio, così dello stato materiale di essa, come, ed assai più opportunamente, della condizione presente della finanza, è strettamente necessario che si prendano in attento e maturo esame i dati e le cifre ufficiali che sotto il nome di *situazione di finanza*, suole di volta in volta il ministero, e deve, a termini della legge sulla contabilità, sottoporre al giudizio del Parlamento, il vostro Ufficio

Centrale, anzichè entrare più addentro nel grave soggetto, stimò che prima d'ogni cosa convenisse conoscere se sia prossimo il giorno nel quale il desiderato documento sia per essere sottoposto alle meditazioni ed alle disquisizioni del Parlamento.

Imperciocchè a far giudizio dall'importanza e dalla gravità delle quistioni di vario ordine, finanziario ed amministrativo, che per occasione di questa legge vennero esposte e trattate per sommi capi negli Uffici del Senato; si può di leggieri pigliare argomento a credere, e diciam pure, ad augurare, che il Senato, consapevole di tutti i suoi doveri, e conscio dall'alta missione che sempre ma specialmente nei tempi difficili è chiamato ad esercitare, voglia nell'interesse stesso del Governo e delle istituzioni che deve tutelare, promuovere a tempo più opportuno una seria e seconda discussione intorno alle condizioni ed all'ordinamento finale della pubblica finanza.

Il signor ministro assicura l'Ufficio Centrale che già il chiesto documento venne dato alla stampa, e noi auguriamo che possa soddisfare l'aspettazione comune.

Anche una spiegazione abbiamo chiesto sopra le modificazioni introdotte nella seconda appendice del bilancio, di cui è discorso nel primo articolo della legge, e ci piace soggiungere che i riscontri ricevuti dall'onorevole ministro permettono di annunziare al Senato che già, per effetto di queste variazioni, il disavanzo del bilancio si troverà ridotto di più che tre milioni di lire; piccolo rimedio, a dir vero, in presenza di un disavanzo enorme che dobbiamo ad ogni modo colpare, pena la vita e l'avvenire della Nazione; ma pegno e guarentigia sempre gradita di altri e più radicali provvedimenti, che rispondano alla molta aspettazione del Parlamento e del paese che ci ascolta.

E adesso, Signori Senatori, a nome dell'Ufficio Centrale io vi invito a rendere il voto favorevole al presente disegno di legge.

Presidente. Do lettura del progetto di legge (vedi *infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Sino a tutto giugno 1867, il Governo del Re riscuoterà; secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, con le modificazioni posteriori e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

(Approvato)

« Art. 2. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

« La somma totale dei Buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire ».

(Approvato)

« Art. 3. Questa legge sarà esecutoria il giorno stesso della sua promulgazione ».

(Approvato)

Ora si passerà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 91 |
| Favorevoli | 89 |
| Contrari | 2 |

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 9 1/4).

I signori Senatori per le sedute ordinarie saranno poi avvertiti a domicilio; intanto rammento loro che domani ha luogo l'adunanza dell'Alta Corte di Giustizia, e che al mezzogiorno preciso si farà l'appello nominale.

TORNATA DELL'11 APRILE 1867.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione permanente di finanza — Annunzio della morte del Senatore Gallina — Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 pomeridiane.

Tutti i nuovi Ministri sono presenti.

Il Senatore segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato. Legge poscia il seguente sunto di petizioni.

N. 3878. Alcuni abitanti del Comune di Buriano (Piombino) utenti delle servità civiche di pascolo e di legnatico in detto Comune trovando insufficiente l'indennità loro accordata colla legge testè approvata dalla Camera elettiva per l'abolizione delle sopradette servità, ricorrono al Senato perchè voglia in detta parte respingere il progetto.

Fanno omaggio al Senato:

La Deputazione provinciale di Cremona degl' *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1866.*

Il signor Giuseppe Sanfilippo Consigliere di Prefettura, di 50 copie d'un suo opuscolo sull'*Ordinamento amministrativo e finanziario del Regno.*

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio di 12 esemplari della *Statistica sulla trattura della seta nell'anno 1865.*

Il signor Bernardino Salomone di 300 copie d'un suo opuscolo per titolo *Pareggio del bilancio dello Stato e diminuzione delle imposte.*

Il signor Carmelo Re d'un suo scritto intitolato *La questione finanziaria, ovvero il pareggio dell'entrata con la spesa.*

Il signor Antonio Tonzig d'alcuni esemplari del suo *Trattato della scienza dell'Amministrazione e della contabilità privata e dello Stato* e del suo *Manuale della procedura stragiudiziale in affari amministrativo-contabili non contenziosi e contenziosi.*

Il Senatore avv. Tito Cacace del suo discorso pronunziato nella seconda sezione del Tribunale civile di Napoli sulla *questione del pagamento de' dazi d'importazione in moneta metallica.*

Il dottor Antonio Del Bon di parecchi suoi opuscoli intitolati — *Consulto sulla questione romana — Stato e Chiesa — Sì, fantasia politica — L'Africa, saggio di politica coloniale, ecc.*

Presidente. Comunicherò al Senato il risultamento dello squittinio per la nomina della Commissione permanente di finanza.

Hanno ottenuto la maggioranza di voti i Senatori: Spinola, Des-Ambrois, Pallieri, Pasini, Saracco, De Gori, Porro, Duchoqué, Menabrea, Di Revel, Prinetti, Di Giovanni, Pastore, Zanolini e Scialoia.

Signori Senatori!

Una novella perdita d'illustre collega mi è d'uopo annunciarvi; quella del conte Stefano Gallina. Nativo di Torino, percorse ivi con plauso la carriera de' suoi studi. Occupò meritamente molte cariche. Fu sostituito procuratore generale alla Camera dei Conti la quale in allora accumulava parecchie attribuzioni. Quindi primo ufficiale del Ministero di Finanze. Dappoi Ministro per gli affari interni, tenendo eziandio il portafoglio delle Finanze. Ma la salute mal reggendo a tanto carico fu necessitato per essa dimettersi. Durante la gestione sua, regnando S. M. Carlo Alberto, si contrasse il primo prestito a condizioni vantaggiosissime. Fungendo i diversi incarichi, mostrò saggezza, previdenza e zelo. Curò l'ordine e fu severo mantentore della disciplina, sicchè non desistette dal procedere energicamente per la scoperta malversazione d'un impiegato, volendo mantenere illibata la giusta estimazione di cui godevano i pubblici uffici. Venne nel 1851 inviato in missione a Parigi ove lasciò fama di personaggio distinto, saggio, prudentissimo. Fece parte della prima nomina di Senatori, ed in questa carica pure diede novelle prove dei suoi lumi e d'amore della Patria. Cessò di vivere il giorno 1. corrente. Rimarrà la sua memoria sempre cara e stimata.

La parola è al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rattazzi, Presidente del Consiglio.

S. M., avendo accettate le dimissioni presentate dal Ministero presieduto da S. E. il Barone Bettino Ricasoli, nominava con R. decreti in data di ieri:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, avv. Urbano Rattazzi, deputato;

Ministro delle Finanze, avv. Francesco Ferrara, consigliere della Corte dei conti;

Ministro della Guerra, conte Thaon di Revel Genova, luogotenente generale;

Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti, avv. Sebastiano Tecchio, Senatore del Regno;

Ministro della Marina, Federico Pescetto, maggiore generale, deputato;

Ministro dei Lavori Pubblici, avv. Antonio Giovanola, Senatore del Regno;

Ministro dell'Istruzione Pubblica, professore Michele Coppino, deputato;

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, avvocato Francesco De Blasiis, consigliere di Stato;

ed incaricava il Ministro della Marina di reggere momentaneamente il Ministero degli affari esteri.

Ci presentiamo dinanzi a quest' illustre Consesso penetrati della difficoltà dell'incarico, di cui la fiducia della Corona ci ha onorati.

I nostri sforzi, tutta l'opera nostra saranno rivolti a non mancare a questa fiducia, e ad ottenere quella del Parlamento.

Io non mi farò in ora a ripetere le cose stesse, che ho già quest'oggi esposte dinanzi alla Camera dei Deputati, indicandovi particolarmente alcuni fra i pro-

getti di legge, che la nuova Amministrazione intende di proporre.

Confermerò soltanto, Signori, la dichiarazione, che essa ha fatto di volere ne' suoi ordinamenti, e nelle sue proposte prendere per norma i principii che il Principe ha accennati nel recente suo discorso, e che ottennero il plauso del Paese, e la vostra autorevole approvazione.

I nostri studii, e le nostre cure saranno principalmente dirette a far sì, che questi principii possano essere il più prontamente possibile attuati.

Nel compimento di quest'opera, nell'approvazione di quei progetti, che avranno per iscopo di recare l'ordine nell'amministrazione interna, di provvedere risolutamente alle necessità delle finanze, di introdurre senza riguardi severe economie ed importanti riforme nel servizio dello Stato, ed in tutti quei provvedimenti che potranno essere richiesti per la prosperità ed il bene del paese, la nuova Amministrazione ha fede, che questo onorando Consesso, le cui deliberazioni sono sempre ispirate dal desiderio di giovare alla Nazione, vorrà esserle largo del suo appoggio, senza del quale ogni nostro sforzo rimarrebbe senza effetto. E questa fiducia è quella che grandemente ci conforta e ci renderà meno grave e meno difficile l'ardua impresa, cui per devozione al Re ed alla Patria ci siamo accinti.

Presidente. Do atto al Signor Presidente del Consiglio della fatta comunicazione.

I signori Senatori saranno per la prossima seduta chiamati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 9.)

TORNATA DEL 16 APRILE 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario — *Sunto di petizione — Omaggi — Relazione del Presidente circa il ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione del Senato — Comunicazione della nomina del Senatore di Campello a Ministro per gli Affari Esteri — Ripresentazione delle leggi sul Notariato e sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore — Presentazione di un terzo progetto — Proposta del Senatore Chiesi, consentita — Presentazione di due progetti di legge per parte del Ministro delle Finanze — Presentazione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di pace con l'Austria — Urgenza dichiarata — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Ripresentazione di un altro progetto di legge — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di pace coll'Austria — Lettura dell'articolo unico — Osservazioni del Senatore Tecco e risposte del Senatore Menabrea e del Relatore — Dichiarazione del Senatore Sagredo — Approvazione dell'articolo a squitino segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 pom.

Sono presenti tutti i Ministri, tranne quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Dà lettura del seguente sunto di petizione:

3879. Il frate Gaetano Albertazzi dell'Ordine dei Minori Osservanti di Casola Valsenio (Ravenna), domanda che gli venga liquidata la pensione portata dalla legge sulla *Soppressione delle Corporazioni Religiose*. (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Fanno omaggio al Senato:

Le Deputazioni Provinciali di Torino e Brescia, degli *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1866*.

La Tipografia Eredi Botta, del primo volume dei *Documenti del Parlamento Subalpino della sessione 1852*.

Il sig. Giuseppe Banchemo, Capo dell'Ufficio del Catasto in Genova, di 20 esemplari di un suo opuscolo per titolo: *Appunti sulle leggi finanziarie*.

Presidente. Debbo render conto al Senato del ricevimento fatto da S. M. alla deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

S. M., colla sua solita cortesia e bontà, ricevette la Deputazione; espresse i suoi sentimenti di soddisfazione per ciò che conteneva l'indirizzo del Senato che altro non era che un'eco del discorso della Corona.

S. M. aggiunse poi che faceva assegnamento sulla cooperazione di questo primo Corpo dello Stato per promuovere tutti quei miglioramenti e provvedimenti che sono necessari per l'ordinamento della cosa pubblica; e m'incaricava d'esprimere questi suoi sentimenti al Senato.

La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. M. con Decreto del 12 corrente ha nominato il Senatore Conte Pompeo di Campello a Ministro per gli Affari Esteri.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della fatta comunicazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di ripresentare al Senato il progetto di legge già presentato dall'illustre Senatore De Falco nella tornata del 23 marzo 1866 che ha per titolo: *Il riordinamento del Notariato*. Nell'atto che dichiaro di accettare, nelle sue massime fondamentali questo progetto, debbo altresì aggiungere che mi riservo di proporre alcune modificazioni, e prego perciò l'Ufficio Centrale che sarà eletto di volermi chiamare nel suo seno per sottoporli quelle osservazioni che crederò opportune.

Del pari ho l'onore di ripresentare il progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore presentato anch'esso d'iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia, Senatore De Falco, nella tornata del 23 marzo 1866; anche riguardo a questo progetto faccio le stesse dichiarazioni e le stesse riserve.

Ho poi l'onore di presentare al Senato un nuovo progetto di legge relativo ai provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale.

Essendo urgente l'attuazione di questo progetto di legge, e parendomi non dover dar luogo a molte discussioni, pregherei il Senato a volere, per quanto è possibile, occuparsene d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e comunicati agli Uffici.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Siccome i due progetti di legge ripresentati dal signor Ministro di Grazia e Giustizia hanno formato materia di lunghi studi presso la Commissione che fu nominata dapprima, io farei proposta che i medesimi progetti di legge fossero rinandati alla stessa Commissione.

Presidente. Metto ai voti la proposta del signor Senatore Chiesi, di mandare alla medesima Commissione i due progetti, quello per l'*ordinamento del Notariato* e quello per l'*esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore*.

Chi è di questo parere, abbia la bontà di alzarsi. (È approvato)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: l'uno sull'estensione dell'imposta sulla ricchezza mobile, sull'entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle provincie Venete e Mantovana, l'altro sull'unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie stesse. Entrambi sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento; quindi non mi resta che raccomandarli a questo Consesso, chiedendone anche il trattamento d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 13 corrente, per cui il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso coll'Austria addì 3 ottobre 1866.

L'avvenimento fortunato nel quale si concreta la so-

stanza del trattato, la cui approvazione vi si domanda, segna un'epoca troppo lieta negli annali della patria storia, perchè io abbia a spendere molte parole per dimostrarne i vantaggi evidenti.

Il Senato consentirà pertanto che io mi limiti, nel presentargli il progetto di legge inteso a dare sanzione costituzionale a quell'atto diplomatico, alla semplice formola che è necessaria per l'esatta osservanza dell'articolo 5 dello Statuto del Regno.

Le circostanze eccezionali nelle quali si è trovato il Governo del Re hanno impedito di presentare prima d'ora questo progetto alla vostra sanzione. Pregherei dunque il Senato a volersene occupare in via d'urgenza, acciò possa essere sanzionato completamente.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto di legge relativo al trattato di pace concluso coll'Austria.

Poichè il Ministro ha chiesta l'urgenza, io domando al Senato se non crede che sia il caso di ritirarsi immediatamente negli uffici, esaminarlo, prepararne la relazione e votarlo in questa stessa seduta.

Faccio questa proposta puramente e semplicemente e mi sottometto alla decisione del Senato.

Chi è del parere che questo progetto di legge sia esaminato immediatamente, e riferito e discusso in questa stessa seduta, si alzi.

(Approvato)

Presidente. Debbo avvertire che i due progetti di legge di finanza presentati dal signor Ministro delle Finanze invece che agli Uffici, saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza, la quale se ne occuperà indilatamente. — Giacchè il Senato ha ammesso che in ordine al progetto di legge concernente il trattato di pace concluso coll'Austria, si debba procedere in via urgentissima, pregherei i signori Senatori a raccogliersi negli Uffici, ed alle 4 a rientrare nell'Aula per la discussione e la votazione del medesimo.

(La seduta è sospesa alle 2 1/4)

(La seduta è riaperta alle ore 4 25).

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per disposizioni relative alle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino. Questo progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella passata Sessione, era pure già stato presentato al Senato del Regno; ma non essendovi stato il tempo necessario perchè da esso fosse discusso e votato, ho l'onore di ripresentarlo, sperando che il Senato vorrà prenderlo in pronta considerazione.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura

tura e Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

La parola è concessa ora al signor Relatore dell'Ufficio Centrale che ha esaminato il progetto di legge ora all'ordine del giorno relativo al trattato di pace coll'Austria.

(Senatore Scialoja, Relatore legge):

Signori Senatori.

Il trattato di pace con l'impero austriaco non contiene stipulazioni, che non abbiano un certo riscontro con quelle del precedente trattato, il quale prendendo il nome dal luogo dove fu conchiuso, fu detto di Zurigo.

Esso è il compimento dei desideri che con quel primo trattato non poterono essere pienamente soddisfatti.

Cessata ogni ragione di discordia, esso, a differenza del primo, può dirsi oramai che sia dalla coscienza universale considerato come un vero trattato di durevole pace tra due grandi Stati contraenti.

I patti speciali che vi si contengono non hanno sollevata alcuna discussione negli Uffici del Senato, che tutti hanno dato incarico a' loro Commissari di approvarli.

Soltanto a modo di considerazioni generali si è in alcuni Uffici toccato della interpretazione di qualche articolo, e si è espressa la fiducia che quanto all'amnistia di cui parla l'art. 23 del trattato, verrà ampiamente e lealmente applicata dall'una e dall'altra parte; e certo, per quanto a lui spetta, il nostro Governo curerà che non avvenga altrimenti, e curerà pure che nel determinare la linea dei confini là dove non è dalla natura tracciata in modo preciso, abbia per quanto è possibile a far prevalere gl'interessi delle popolazioni ed anche quello dell'erario, per ciò che concerne la maggiore o minore difficoltà d'impedire il contrabbando.

Da ultimo, si è pur discorso del futuro trattato promesso dal presente, e per effetto del quale sperasi che le relazioni commerciali dei due Stati saranno per tornare sempre più vantaggiose alle industrie ed ai consumatori dell'uno e dell'altro paese; il che contribuirà a convalidare i vincoli di amicizia, che, dopo aver conquistata l'indipendenza, è nostro interesse di stringere e tener saldi co'nostri vicini.

Presidente. Darò lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace stato conchiuso tra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a Vienna il 3 ottobre mille ottocentosessantasei, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì dodici ottobre milleottocentosessantasei. »

È aperta la discussione sul medesimo.

Senatore Tecco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecco. Non è senza la più grave ripugnanza che dopo essersi dichiarata l'urgenza di questa discussione, mi credo in dovere di fare alcune osservazioni le quali già ebbi ad accennare nell'Ufficio al quale appartengo.

Se si trattasse semplicemente di stipulazioni particolari delle quali si fece già parola nell'altro ramo del Parlamento, non vorrei abusare dell'attenzione del Senato, ripetendo queste cose, sebbene di grande importanza, perchè abbastanza già sono state prese in considerazione.

Ma ciò che mi è impossibile, lo dico sinceramente, di passare sotto silenzio, si è che si sia posto come base di un trattato così solenne un fatto, il quale non è ammissibile in diritto, mentre non è neppure conforme alla verità.

Si tratta infatti della cessione della Venezia alla Francia.

Il preambolo di questo trattato su cui poggia tutto il resto, pone come cosa di fatto che « S. M. l'empereur d'Autriche ayant cédé la Vénétie à S. M. l'empereur des Français, S. M. l'empereur des Français, etc. »

Ora io non posso assolutamente ammettere che la Venezia, secondo i principii più elementari, se però ancora non siansi posti in oblio, del nostro diritto nazionale, possa venire da noi considerata quale oggetto da cedere o retrocedersi; ed io mi vergognerei davanti a un Senato italiano di discutere un principio così evidente come è questo.

Venezia, che è parte nobilissima d'Italia, e le cui popolazioni hanno fatto tanti sacrifici per unirsi a noi, che si erano unite di fatto con un atto solenne sancito dal Parlamento nazionale, Venezia si vorrebbe ceduta alla Francia, e perchè? come si può ammettere un fatto simile? Lascio qui la questione del diritto; ma il fatto stesso che si asserisce è contrario alla verità.

Infatti, ricordiamoci dei preliminari di Nikolsburg: dopo le peripezie della nostra guerra, di cui è meglio tacere, la sorte amica, che certamente non ha mai abbandonato l'Italia, ci diede un rifugio nella lealtà di un alleato, il quale dopo essersi con noi impegnato ad ottenerci la cessione della Venezia, non ad altri, ma all'Italia, non solo ciò aveva posto come condizione essenziale e preliminare di pace e di armistizio; ma di più spinse la lealtà al punto di assicurarcela libera da ogni evizione. Infatti, siccome dopo la troppo celebre lettera dell'Imperatore dei Francesi, si era creduto da taluno che si fosse veramente consumata la cessione della Venezia, la Prussia credette del suo dovere e del suo onore di assicurarsi di questo fatto; e siccome l'ambasciatore francese a Nikolsburg non poteva personalmente nulla assicurare su questo punto, si domandò e si ottenne che fosse autorizzato a dare

una dichiarazione la più esplicita del suo Governo, dichiarazione la quale testualmente è in questi termini: « Pour ce qui concerne la France, elle reconnaît la Vénétie acquise à l'Italie. » Nè soggiunge poi il menomo cenno di pretese anteriori cessioni.

È ben vero che in quella lettera che ho poco fa citato, vi è un'espressione che poteva forse indurre a credere tale cosa; lungi però dal significare, come si era detto, una cessione consumata, indicava solo come la parola *cède* significa un progetto semplice di cessione, poichè in quella lettera non venne già dichiarato che l'Imperatore d'Austria avesse ceduto, ma piuttosto ch'ei fosse disposto a cedere.

Che poi con quella frase in senso ambiguo non venissero indicate che sole intenzioni di cedere, lo provò poi il fatto che nella dichiarazione ottenuta dalla Francia per la ricognizione della cessione della Venezia all'Italia, si disse semplicemente riconoscersi la Venezia « *acquise à l'Italie.* »

Da ciò mi pare risulti abbastanza chiaro non essere stata ceduta prima la Venezia alla Francia nè ad altri fuorchè all'Italia sola. Altrimenti, certamente un affare di tanta importanza sarebbe stato almeno menzionato. È dunque evidente che a Nikolsburg, quando si firmarono i preliminari di pace, si stabilì dalla Prussia come condizione assolutamente necessaria non solamente per la pace, ma ancora per l'armistizio, che l'Austria cedesse la Venezia all'Italia, come difatti cedette, e diede di più il suo consenso a che fosse riunita al Regno Italiano.

Passiamo dai preliminari di Nikolsburg al trattato definitivo di pace fatto dalla Prussia a Praga. Questo trattato certamente non ebbe tutte quelle condizioni che noi avremmo potuto, non direi desiderare, perchè pare che non si sian desiderate, giacchè se le avessimo desiderate seriamente tenendo conto del nostro obbligo d'allearci, che era pure ad un tempo nostro sommo interesse di attendere agli inviti replicati fatti dalla Prussia per mezzo dei suoi rappresentanti, acciocchè si mandassero plenipotenziarii in tempo per prendere parte ai negoziati che dovevano condurre al trattato definitivo di Praga, certamente oltre la condizione capitale che già ci aveva assicurata la Prussia della cessione della Venezia, non sarebbe stato difficile l'ottenere ancora tutte le altre condizioni che nei limiti del giusto e del conveniente si sarebbero potute da noi domandare all'Austria, appoggiate al vincitore alleato. Si dice, è vero, e si ripete quasi con una specie di compiacenza da taluni, che infine noi eravamo stati vinti, che quindi non potevamo pretendere di più. Infelice sì, pur troppo, era stata la prova dell'armi nostre; ma non dovevamo dimenticare che eravamo pure per sorte nostra solidari con alleati vittoriosi; e quel che non è meno, con alleati leali i quali hanno sostenuto essenzialmente quello a cui si erano impegnati con noi. Ora io domando: come è possibile, che dopo le dichiarazioni di Nikolsburg, dopo la conferma di

queste stesse dichiarazioni nel trattato definitivo di pace di Praga, come è possibile, dissi, che il giorno dopo, perchè si noti che il trattato di Praga venne firmato il 23 agosto, ed il giorno dopo, il 24 agosto cioè, avemmo a vedere un fenomeno unico assolutamente nei fasti diplomatici, che quella stessa potenza, la quale aveva ceduto all'Italia la Venezia colla dichiarazione più formale della Francia ch'essa medesima riconosceva la Venezia acquistata, appartenente in conseguenza all'Italia, come, ripeto, si potrebbe ammettere che, il giorno seguente, questa stessa potenza abbia fatta seriamente cessione di una cosa dichiarata nostra il giorno prima a Praga, e la faccia alla Francia medesima, e che questa la riceva come cosa naturale e regolare? Per verità, se si ammettono simili enormità, non ci è più nulla al mondo su cui si possa contare. Ma si dice: la sanzione di questo trattato è dichiarata urgente. Io ammetterei volentieri certamente che si fosse fatto prima di dar principio all'esecuzione d'un trattato che non avrebbe dovuto avere luogo, secondo lo Statuto, prima di consultare il Parlamento.

Avrei capito allora che, convocato il Parlamento, gliene fosse stata proposta d'urgenza l'approvazione, poichè si sarebbe potuto allora costituzionalmente deliberare che cosa si potesse e si dovesse fare.

Adesso sicuramente dopo quello che si è passato, capisco benissimo che è inutile di pensare a disfarlo, ma quello che non è inutile, e credo essenziale, è che ci sia una voce che si alzi contro queste enormità, perchè qui si tratta, non solamente dell'assoluta negazione del diritto nazionale, ma dell'ammissione di un fatto, che è ad un tempo contrario alla verità.

Certamente, dopo questa mia protesta, io credo superfluo d'andare oltre: ma faccio però un'avvertenza.

Da qualche tempo sento lo stesso ritornello dappertutto, che è tempo omai che si lascino le quistioni politiche, le quali non hanno nessun buon risultamento, che dobbiamo occuparci invece delle cose finanziarie, dei provvedimenti economici-amministrativi.

Certamente avrei desiderato che si fosse prima d'ora pensato a tutte queste cose; ma ciò non impedisce che nello stesso tempo si pensi a meno trascurare i diritti, e, dirò anche, l'onore nazionale.

Dico di più, che se questo non si fosse fatto, noi non avremmo assunto gratuitamente di pagare all'Austria 87 milioni e più che in gran parte anzi son già pagati. Era stato infatti stabilito nei preliminari del trattato definitivo di Praga che non saremmo stati tenuti ad altro, ricevendo dall'Austria la Venezia, che ad assumere a nostro carico il debito speciale territoriale e non già una parte del debito generale dell'impero, come si è fatto, quantunque quest'ultima parte si fosse assegnata anche alla Venezia come naturalmente in ogni regno si suol fare, quando si distribuiscono i carichi fra le popolazioni.

Ciò non entra però affatto nel debito territoriale, propriamente detto, perchè non bisogna che dimentichi-

chiamo che la Venezia non era già provincia dell'Austriaco impero, ma bensì un regno costituito colla Lombardia, avente le sue finanze ed il suo debito pubblico.

E perchè si cadde in questa deploranda debolezza di pagare all'Austria 87 milioni? Perchè?

Perchè assolutamente si è creduto che si doveva attenersi a quello che si fece inserire per una pressione, che si vede ad ogni passo in questi documenti, quantunque mutilati, che ci vennero presentati; pressione che ci fece accettare come condizione di questa liquidazione dei nostri debiti coll'Austria certi infelicissimi precedenti di Zurigo.

E questi precedenti di Zurigo, sapete, o Signori, che cosa significano?

Sono 400 milioni che si diedero allora, in una maniera che finora non ho mai potuto, nè saputo spiegarmi.

Infatti allora si fece ancora peggio, sotto questo riguardo, di quello che si è fatto questa volta.

Si dichiarò infatti nel presente trattato il debito territoriale soltanto a carico nostro per pagarne a suo tempo gli interessi, e non si fece poi che aggiungere quegli 87 milioni di cui ho fatto cenno poco fa; allora però ci si disse, che l'Austria avrebbe preferito che noi le dessimo in mano il capitale di questo debito continuando a pagarne essa gli interessi.

E con tale procedere erasi cominciato allora, ristabilendo le finanze dell'Austria coi nostri denari, la rovina delle nostre.

Egli è su questi particolari che io oso chiamare specialmente l'attenzione del Senato, poichè quando si tien conto di quello che è più caro d'ogni cosa, la dignità del paese, non è da stupirsi che il sacrificio delle finanze ne venga quasi come conseguenza.

Si aggiunga ora che, fatta la cessione della Venezia all'Italia nel trattato definitivo di pace a Praga, vediamo il giorno dopo comparire (ciò che l'Austria non avrebbe osato fare comparire avanti, cioè la pretesa cessione della Venezia alla Francia, ma non prima della conclusione di detta pace, che la Prussia non avrebbe firmata senza di questo) una appendice di convenzione tra l'Austria e la Francia, in cui quest'ultima credè di poter disporre di una parte preziosa delle proprietà veneziane e italiane in favore dell'Austria istessa, cioè dei palazzi, monumenti delle antiche glorie nazionali della Venezia, dei palazzi cioè di Costantinopoli e di Roma.

Come mai, dico io, si possono passare senza osservazioni simili esorbitanze?

Io mi contento d'averle indicate; sta alla coscienza dei miei colleghi il farne quel conto che credono; non oserei su di ciò formulare alcuna proposta, perchè sono già persuaso che per ragioni che è inutile investigare, non verrebbe essa presa in considerazione.

Ho detto.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Signori, io non mi aspettava di dover prendere la parola in questo recinto sul trattato di pace coll'Austria che io ebbi l'onore di negoziare a Vienna, tanto più che questo trattato era stato accolto senza gravi difficoltà in un altro recinto, dove certamente le questioni che potevano agitarsi dovevano più facilmente aver la loro sede.

Ma ora che è sorto il Senatore Tecco a fare rimproveri e critiche amare assai intorno a quanto si fece per il bene della Venezia e dell'Italia, io credo debito mio dire alcune parole in risposta ai suoi appunti.

Io non entrero negli apprezzamenti politici e filosofici toccati dall'onorevole Senatore Tecco; noi dobbiamo esaminare il trattato sotto il punto di vista pratico. Io non voglio discutere se la Francia abbia fatto male o bene di accettare la cessione della Venezia che le fu fatta nel mese di luglio dall'Imperatore d'Austria, ma la cessione è un fatto, ed è chiaro che prima che da noi si trattasse la pace coll'Austria, l'Imperatore d'Austria aveva ceduta la Venezia alla Francia; havvi altro fatto, ed è, che prima che si principiasse i negoziati a Vienna per la pace coll'Austria, la Francia aveva concluso coll'Austria un trattato ossia una convenzione, nella quale la cessione fatta, direi quasi verbalmente all'Imperatore dei Francesi, era stabilita formalmente con tutte le garanzie diplomatiche. Dunque quando ci siamo presentati per trattare a Vienna a stipulare la pace coll'Austria, colla cessione della Venezia, la Venezia apparteneva diplomaticamente alla Francia: era perciò evidente la necessità di mettere nel preambolo una dichiarazione colla quale si accennasse che la cessione era stata fatta all'imperatore dei Francesi, ma che nel tempo stesso l'imperatore vi rinunciava: notate bene che non si parla di retrocessione la quale non fu mai ammessa, ma bensì di rinunzia alla cessione fatta dall'Imperatore d'Austria.

Ora, il preambolo che fu oggetto delle critiche dell'onorevole Senatore Tecco, non fa altro che accennare ai fatti come sono accaduti, e senza questo preambolo credo che il trattato sarebbe stato viziato nella sua essenza, perchè vi sarebbe mancato uno degli elementi che lo rendono valido.

Veniamo ora all'altra obbiezione.

L'onorevole Senatore Tecco, si appoggia molto sopra le condizioni del trattato preliminare di Nikolsburg tra l'Austria e la Prussia; ma io faccio notare all'onorevole Senatore Tecco, che non erano che preliminari di pace: non era il trattato di pace per cui la convenzione intervenuta tra la Francia e l'Austria poteva aver luogo senza che fosse impedita dai preliminari di Nikolsburg, poichè questi due fatti non si contraddicono. Ed inverso entrambi ammettono che la Venezia dovesse in definitiva far parte del Regno italiano.

L'onorevole Senatore Tecco fa rimprovero che non si sia mandato a tempo a Praga un plenipotenziario per trattare della pace simultaneamente alla Prussia;

ma ciò è presto detto: bisogna prima vedere se sia stato possibile.

Se l'onorevole Senatore Tecco avesse avuta la compiacenza di esaminare tutti i documenti che sono passati sotto gli occhi del Senato, egli avrebbe veduto quali difficoltà, quali incidenti ritardarono i negoziati coll'Austria; quantunque il nostro diritto fosse abbastanza chiaro, e che fosse sostenuto dalle principali potenze d'Europa, tuttavia questo diritto non era ancora totalmente riconosciuto dalla nostra parte avversaria, che non dovessimo più incontrare incagli da superare; anzi posso dire al Senato che molte difficoltà si ebbero a vincere] prima di divenire al trattato definitivo di pace.

L'onorevole Senatore Tecco ci rimprovera che si sia data esecuzione al trattato prima che il Parlamento fosse stato convocato.

Per rispondere a questa accusa che ha una certa apparenza di fondamento, domanderei all'onorevole Tecco di voler interrogare i nostri colleghi veneti che siedono ora sopra questi banchi, se non erano impazienti che si desse esecuzione al trattato affinché fossero liberati dalle armi straniere che da tanti anni esercitavano il loro impero su quelle provincie. Domandi se non era nell'interesse del paese e dell'Italia che quel trattato avesse immediata esecuzione, affinché quel quadrilatero che fu sempre di ostacolo alla libertà d'Italia fosse sgombrato dagli Austriaci e venisse in mano agli Italiani. Io domando se sarebbe stato consiglio di buon cittadino l'indugiare ad eseguire il trattato per adempiere ad alcune formalità, lasciando tuttora il nemico in possesso delle fortezze, mentre un incidente imprevisto, poteva mettere a repentaglio il trattato medesimo e compromettere di nuovo le sorti della Venezia e dell'Italia. No signori; mi pare anzi sia stato buon consiglio il dare esecuzione immediata al trattato, affinché gli Austriaci sgombrassero le nostre fortezze e la bandiera italiana sventolasse intine sulle mura di Venezia e di Verona (*bene*). Dunque credo che i precedenti Ministri che più non siedono su quei banchi debbano avere lode e riconoscenza dal paese per avere avuto il coraggio di prendere sopra la loro responsabilità di dare immediata esecuzione a quel trattato, quantunque in questa esecuzione vi fosse qualche cosa che sembrasse men regolare; ed è appunto in questa circostanza che bisogna valersi della responsabilità, e non nei casi ordinari, poichè vi sono delle circostanze solenni in cui le sorti della Nazione dipendono dalla responsabilità che sa assumersi un Ministro.

Credo adunque che il Ministero precedente ha fatto bene e che, anzichè rimproveri, merita elogi. L'onorevole Senatore Tecco dice che l'onore dell'Italia è stato intaccato; io non veggio in che cosa è stato intaccato; l'Italia ha fatto un trattato e con questo trattato ha potuto unirsi quelle provincie senza le quali l'Italia non esisteva; domando se vi sia stato disonore a far

si che la Venezia si congiungesse liberamente e con dignità al Regno Italiano.

L'onorevole Senatore Tecco crede che se si fossero portate al Parlamento le quistioni sciolte col trattato, e se si fosse ancora indugiato, si sarebbe potuto ottenere di non pagare quella somma di 87 milioni di fiorini che, egli dice, noi paghiamo indebitamente all'Austria.

Io debbo richiamare l'attenzione del Senato alla stipulazione dei due trattati che servono di base alle condizioni, dirò, finanziarie stabilite nel trattato di pace coll'Austria. Questi due trattati sono, l'uno il trattato di Praga tra l'Austria e la Prussia e l'altro la convenzione ossia il trattato Austro-Francese; tanto nell'uno come nell'altro, vi sono due articoli quasi identici, e nei quali è detto che la Venezia ritornerà a far parte del Regno d'Italia senz'altro onere fuorchè la parte del debito attenente alla medesima in conformità del precedente trattato di Zurigo. Ora, quali sono le condizioni del trattato di Zurigo, che fu oggetto di lunghe discussioni, e che fu così abilmente condotto dal nostro plenipotenziario, che vedo in questi banchi? Questo trattato di Zurigo, dico, stabilisce che il debito proprio del Lombardo-Veneto (quella parte di Lombardia) cadrà a carico del Governo della Sardegna, e che di più sarà messo a carico della Lombardia una somma di 40 milioni di fiorini ossia cento milioni di lire per la parte corrispondente dello imprestito fatto nel 1854 dall'Austria.

Ora, sopra il primo punto io credo che non vi sia difficoltà, purchè l'onorevole Senatore Tecco acconsenta anche di accettare quel debito che egli riconosce come proprio del Regno Lombardo-Veneto, perchè tutti sanno che il Monte Napoleone (il quale ai tempi di Napoleone costituiva il debito del Regno d'Italia) fu trasformato in Monte Lombardo-Veneto sotto la dominazione austriaca; e quando la Lombardia fe' passaggio alla Sardegna, la parte proporzionale del Monte Lombardo venne a carico della Lombardia, mentre il rimanente restò a carico delle provincie venete; la proporzione nella quale fu fatta la divisione fu di 2/3 per la Sardegna e di 1/3 per le provincie venete. Dunque, sopra questa parte del debito non vi può essere difficoltà; è il debito proprio del Regno Lombardo-Veneto che costituiva un Regno distinto dalle altre provincie dell'Impero. Vi è poi un altro debito che è quello del 1854, il quale non è un debito generale dell'Impero, ma un debito che ha un carattere proprio, e che può considerarsi come un imprestito che fu fatto dai comuni al Governo.

Nel trattato di Zurigo fu, dopo lunghe discussioni, accettato in principio che questo debito dovesse cadere anche a carico del Regno Lombardo-Veneto, per cui cento milioni di lire furono messi a carico della Lombardia, e il rimanente restò a carico delle provincie venete.

Quando si negoziò il trattato attualmente in discus-

sione, l'Austria inalberò delle pretese assai più grandi, e voleva, non dirò in massima, che la Venezia prendesse una parte proporzionale di tutto il debito dell'impero, ciò che non sarebbe stato giusto, ma pure pretendeva che una parte assai ragguardevole ne fosse accollata alla Venezia; ma il plenipotenziario, appoggiandosi sulla stipulazione del trattato di Praga e del trattato Austro-Francese di Vienna, respingeva in modo assoluto il principio messo avanti dall'Austria, e dichiarò che l'Italia non avrebbe accettato altro debito fuorchè quello del Monte Veneto, ed una parte proporzionale del debito del 1854 come era stato fatto per la Lombardia, conformandosi nel modo più stretto alla stipulazione del trattato di Zurigo. Soltanto a questo punto nacque una difficoltà. Mentre dietro il trattato di Zurigo la parte proporzionale che si sarebbe dovuta pagare sull'imprestito del 1854 sarebbe stata di circa 27 milioni di fiorini, l'Austria pretendeva 40 milioni di fiorini. Bisogna dire che vi erano anche altri debiti i quali avevano un carattere quasi uguale a quello del 1854, per cui l'Austria sarebbe stata anche in diritto di chiedere che una parte di questi debiti fossero accollati alla Venezia nello stesso modo che era stato accollato nel 1854. Di più, vi era una questione molto importante da risolvere.

Era detto anche nel trattato Austro-Francese che nella cessione della Venezia all'Italia il materiale da guerra, non trasportabile, sarebbe stato pagato all'Austria.

Ora, è evidente che la interpretazione della parola materiale da guerra non trasportabile poteva dar luogo a serie discussioni, e vi era in Austria chi sosteneva con apparenza di ragione che anche le fortezze potevano considerarsi come un materiale non trasportabile. Ed infatti il generale austriaco, uomo distintissimo e pieno di spirito, incaricato di trattare col nostro Commissario, diceva: « le fortezze sono come uno scudo che vi difende contro il vostro nemico; questa è veramente un'arma difensiva non trasportabile che vi lasciamo, dunque dovete pagare anche le fortezze. »

Ora notate, o Signori, che se avessimo dovuto dare il prezzo delle fortezze non sarebbero stati bastanti i 248 milioni di lire che costituiscono il nostro onere totale per la Venezia, ma avremmo dovuto pagare 400 o 500 milioni e forse più ancora.

Tali idee furono bensì respinte; ma dico queste cose per mostrarvi come quelle parole *materiale non trasportabile* potevano dar luogo a molte e lunghissime discussioni, e ritardare in conseguenza lo sgombrato del territorio veneto.

Ora, o Signori, vi era una cosa più urgente di tutte ed era di finirla, di fare in modo che l'Austria sgombrasse le fortezze, perchè intanto che l'Austria era nelle fortezze potevano verificarsi da un momento all'altro tali avvenimenti in Europa da compromettere di nuovo, e forse per sempre, la libertà e l'indipendenza di quelle provincie italiane.

Dunque io dico che la cosa alla quale si è pensato prima di tutto, è stata di finir presto, e credo che si è fatto presto e col menomo sacrificio possibile. Ebbene, o Signori, per troncare tutte quelle discussioni e per evitare che l'Austria avesse il menomo pretesto di star nelle fortezze dopo firmata la pace e scambiate le ratifiche, si è detto: ebbene, noi andremo fino ai 35 milioni di fiorini, daremo 8 milioni di fiorini di più di quello che ci compete nel modo più stretto, ma alla condizione che con questi 8 milioni di fiorini saranno pagati tutti i materiali non trasportabili che voi sarete costretti di lasciare.

Così con questa stipulazione fu tolta di mezzo ogni cagione di discussioni immense che sarebbero lungi dall'esser terminate, e di più si ottenne che immediatamente dopo la firma del trattato, l'Austria avrebbe sgombrato le nostre fortezze.

Ecco quello che si ottenne, o Signori. Dunque credete voi che sia molto caro il pagare 8 milioni di fiorini la libertà immediata della Venezia e lo sgombrato immediato di quelle fortezze? Credo di no: se ciascuno di noi fosse stato chiamato ad ottenere le fortezze a quel patto, non solo avrebbe sottoscritto 8 milioni, ma forse 20 e 30, perchè là era il nemico, e finchè c'era il nemico, non v'era nè libertà, nè indipendenza d'Italia. (*Benissimo*)

L'onorevole Senatore Tecco, dopo aver parlato di cose assai importanti, è venuto anche a fare amari rimproveri sopra i palazzi di Roma e di Costantinopoli che l'Austria ha voluto ritenere per sè. Certamente io credo che sarebbe stato anche desiderio del Governo italiano di poter ritenere questi due palazzi che sono chiamati palazzi di Venezia e che ricordano le glorie di quell'antica Repubblica; ma infine un trattato è un atto bilaterale; evidentemente non si può ottenere tutto quello che si vuole, si è sempre in due a trattare, e ciascuno mette avanti le sue condizioni.

Ora, io credo avervi dimostrato che dal lato di finanza le condizioni che ci furono fatte, certamente non sono state molto gravi, e che abbiamo pagato il *minimum* di quello che si poteva pretendere da noi; ma l'Austria ha desiderato di conservare questi due palazzi, i quali oltre di un valore intrinseco, sono memorie storiche. Ma io credo però, o Signori, che si possano fare alcuni sacrifici di qualche milione, di qualche rimembranza storica per ottenere lo scopo principale che era quello di firmare il trattato il più prestamente possibile e di fare sgombrare le fortezze del Veneto dalle armi austriache. Ebbene, si è fatto quell'atto di concessione; e posso dire che il mettervi un po' di buona grazia non è forse stato senza influenza per appianare più di un ostacolo.

Fu un atto di condiscendenza, e non v'ha ragione di rimpiangere; e d'altronde non dobbiamo dare ad esso un'importanza che non ha realmente.

Il palazzo di Costantinopoli quale era nei tempi della Repubblica Veneta era pochissima cosa, e bisogna

confessare che è l'Austria che gli ha dato quell'ampiezza che ha attualmente e per cui costituisce uno dei più bei palazzi di quella metropoli: onde si può dire che l'Austria l'ha rifabbricato completamente ed ampliato e non credette che si potesse rivendicarlo per la sola ragione che primitivamente ivi era il palazzo di Venezia.

Il più importante è il palazzo di Roma. Ma conviene sapere che questo non fu fabbricato dalla Repubblica Veneta; fu un papa che glielo regalò. Ora io dubito molto che il Papa volesse per ora riconoscere l'attuale Governo Italiano come legittimo erede di quella Repubblica.

Perciò non bisogna avere così gran rincrescimento per questa parte della stipulazione, che in fatto ha poca importanza, e che tuttavia ha giovato assai ad agevolare i negoziati.

Notate inoltre che ogni giorno di ritardo nelle conclusioni della pace era una spesa di circa un milione al giorno a nostro carico a motivo dell'esercito che si doveva mantenere sul piede di guerra.

In complesso credo di aver risposto a tutti gli appunti fatti dall'onorevole Senatore Tecco.

Egli ha tacciato i negozianti italiani di debolezza, quasi come non avessero tutelato l'onore del paese. Ma, io domando a tutta Italia che accolse con applausi il trattato, se l'accusa fattaci dall'onorevole Senatore abbia qualche fondamento, e lo domando specialmente ai nostri onorevoli colleghi veneti, i quali certamente non divideranno il suo parere.

Per conseguenza pongo fine alle mie parole, persuaso che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole a questo trattato. Mi rincresce che non possa ottenere anche quello dell'onorevole Senatore Tecco, ma spero che tutti gli altri onorevoli colleghi saranno unanimi nel coronare col loro voto l'opera dei negozianti.

(*Segni generali d'assenso*).

Senatore Tecco. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Scialoja. Domando la parola per aggiungere poche parole.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Non posso negar la parola al Senatore Tecco . . . Ella ha facoltà di parlare.

Senatore Tecco. Dico prima di tutto, che in quanto a quello che l'onorevole Senatore Menabrea ha osservato della convenienza di fare condiscendenze e sacrifici relativamente non troppo gravi in vista del grande risultato di avere in nostro possesso immediatamente le fortezze che erano in mano degli austriaci, sarei, dico, perfettamente del suo avviso se queste condiscendenze fossero apparse necessarie; ma non si dimentichi che non c'è nessun trattato, nessuna stipulazione della Francia che ci assicurasse la Venezia, ma bensì ce lo assicurò il trattato di pace definitiva di Praga, il cui secondo articolo ha stipulato come condizione assoluta la cessione all'Italia della Venezia; anzi, come precisa-

mente per mantenere gli impegni presi su di ciò dalla Prussia, aveva essa ricusato di firmare l'armistizio istesso per quanto fosse esso desiderato dalla Francia e da altre potenze prima di averci assicurato il possesso della Venezia contro ogni evizione, non avrebbe al certo nemmeno firmato la pace se l'Austria non si fosse assolutamente impegnata a rimetterci ciò che alla Venezia apparteneva. Noi non abbiamo poi che ad osservare e paragonare le due differenti maniere di procedere delle due potenze. Quando si trattò da principio dello armistizio, la Francia si intromise presso di noi, ed ottenne che noi ricorressimo alla sua mediazione su basi stabilite e sancite nella maniera più esplicita, più precisa. Su tali assicurazioni, che i documenti che sono stati pubblicati nel Libro Verde mostrano ad evidenza, queste basi non furono tenute nel menomo conto dall'Austria; e quando il generale La Marmora mandò dapprima un suo messaggio a Legnago, presentando queste condizioni, che erano state come si diceva, intese e stabilite colla mediazione della Francia, cosa rispose l'Austria? che essa non si credeva ad esso obbligata; e quando poi si mandò in seguito il generale Barioia a Cormons, dovette questi ritornarsene *re infecta*, senza neppure essere stato ricevuto; eppure noi avevamo riportato assicurazioni le più positive, che sono registrate nel Libro Verde.

Se dunque avevamo simili precedenti, così significativi e recenti per parte della mediazione francese, che aberrazione fu la nostra di abbandonare la Prussia che aveva tutto quello che noi potevamo desiderare per forzare l'Austria, quando pure non avesse essa voluto eseguire quello che era stato stabilito nel trattato di pace, metterci poi in balia della Francia che naturalmente fece i suoi affari? Ciascuno fa i suoi affari. Su quanto poi l'onorevole generale Menabrea disse circa al preambolo del trattato che cioè la ivi menzionata cessione non era stata assoluta, ma implicava una retrocessione, io mi furò a leggere quello che l'onorevole generale scriveva in proposito nella sua relazione: « Questo osservo, che senza il consenso dell'Imperatore d'Austria, l'atto diplomatico col quale quelle provincie erano annesse al Regno d'Italia restava incompleto, perchè non *essendo stato atto di retrocessione* della Francia all'Italia, *quelle due potenze avrebbero ancora potuto dichiarare nulla la cessione tra essi*, locchè avrebbe reso incerto nel senso diplomatico (senso che non so qui cosa significhi) il diritto di possesso dell'Italia ». Ora, l'onorevole Senatore medesimo osserva che bisognava fare un trattato coll'Austria per assicurarsi del suo consenso; dunque non era quello che pretendeva.

Ora, nella sua risposta cioè che a questa cessione si avesse rinunciato, solo, comunque fosse, io ammetterò che se ci fosse stata necessità di un nuovo consenso dell'Austria, si potevano fare ulteriori sacrifici, si poteva trattare, e a condizioni anche poco vantaggiose, per ottenere questo consenso; ma questo consenso esi-

steva già, e questa è la condizione *sine qua non* dell'armistizio stesso, non che della pace firmata a Praga; in conseguenza noi non avevamo assolutamente verun bisogno di ricorrere ad un'altra potenza, esimendoci dagli obblighi che avevamo assunto di non far pace nè armistizio separato e contrario ben più ancora ai nostri più evidenti interessi: e condò i quali eravamo assicurati, che appoggiandoci ai vincitori si poteva ottenere quanto si poteva giustamente desiderare; mentre, per contro, coi precedenti che avevamo dell'armistizio, io non so cosa si sarebbe potuto sperare.

In quanto finalmente al modo d'intendere la nostra dignità nazionale e ricusare di vederla offesa colla cessione pretesa alla Francia, devo confessare che se potevasi non curare ciò che da un Ministro francese si potè dire nel Corpo legislativo di Parigi, cioè che fosse stato un folle orgoglio che in un momento ci avea fatto fare non so quale obbiezione a ricevere dalle mani della Francia la Venezia, ma che questo, lo ripeta ad un dipresso un Ministro italiano, mi è difficile comprenderlo.

Voci Ai voti, ai voti!

Io non voglio abusare dell'indulgenza del Senato; so benissimo che le cose che dico non sono ascoltate con piacere; quindi rinuzio alla parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io non sorgo per entrare nella discussione politica sollevata dall'onorevole Senatore Tecco a cui mi pare che l'onorevole Senatore Menabrea abbia ampiamente risposto; e lo credo con fondamento per l'istanza con cui il Senato domandò la chiusura della discussione per passare ai voti. Toccherò soltanto del punto finanziario sul quale ha brevemente accennato alcune cose l'onorevole Senatore Menabrea.

Il pagamento dei 35 milioni non è da crederci punto che sia una condiscendenza verso l'Austria per parte del Governo riguardo a quella trattazione. È da sapersi che nel trattato di Zurigo l'Italia si era obbligata a considerare come debito locale della Lombardia, oltre di quello che era già scritto sul Monte Lombardo-Veneto, anche una parte dei 40 milioni di fiorini; non perchè intendesse allora il Governo italiano di prendere a suo carico una parte del debito generale dell'Austria; imperocchè se si fosse preso come criterio della distribuzione del debito dell'impero austriaco altra misura che la distinzione del debito territoriale del Lombardo-Veneto, del debito generale; oltre 40 milioni di fiorini sarebbero spettati all'Italia.

Uscendo da quella distinzione, si sarebbe dovuto prendere per norma o la popolazione dello impero austriaco in proporzione della popolazione della Lombardia, ovvero il rapporto misto della popolazione e della estensione dei due territorii; epperò sui molti miliardi del debito austriaco una parte assai larga sarebbe toccata per il trattato di Zurigo all'Italia. Invece quel

40 milioni di fiorini rappresentavano anch'essi un debito locale della Lombardia; imperocchè nel 1854 l'Austria contrasse un prestito forzoso, e nella legge stessa che creava il prestito, distribuiva la parte a ciascuno de' suoi domini, assegnando la somma di 40 milioni di fiorini alla Lombardia, e di 30 milioni di fiorini alla Venezia; e così a tutti gli altri Stati che chiamava domini componenti l'impero.

Si diceva allora dal nostro accorto plenipotenziario a Zurigo: « Non dobbiamo i 40 milioni per intero; bensì solamente 37, perchè nel raccogliere le sottoscrizioni de' comuni furono effettivamente pagati 37 milioni sui 40, che la legge del prestito forzato del 1854 aveva assegnati alla Lombardia. Ma dopo lungo discutere dall'una e dall'altra parte si venne in questa sentenza, cioè, che sebbene si fossero materialmente pagati 37 milioni, pure avendo la legge istitutrice del prestito assegnato 40 milioni alla Lombardia, 40 milioni si avessero da pagare ».

Sicchè, o Signori, quando si ricorse a questi precedenti del trattato di Zurigo per escludere le pretese dell'Austria, di dividere il debito austriaco tra la Venezia e l'Austria in ragione della popolazione, e sostenere che noi non dovevamo altro se non il debito locale, bisognò aggiungere al debito iscritto sul Monte Veneto la parte del debito del 1854 assegnato dalla legge, che creava quel prestito, alla Venezia.

Ora, quella legge assegnava alla Venezia 30 milioni, e sebbene 27 soltanto si raccogliessero, come dei 40 assegnati alla Lombardia se ne erano raccolti 37, il precedente di Zurigo dava ragione all'Austria di chiedere anche i 30 milioni per intero dalla legge assegnati alla Venezia, fossero ad essa addebitati col resto del debito iscritto sul Monte Veneto.

Dunque, o Signori, quando per transazione si venne ad offrire all'Austria 35 milioni di fiorini, comprendendo nei 35 milioni il prezzo del materiale mobile, veramente i 5 milioni di più si pagarono pel prezzo di questo materiale (il quale giudicato per quello che valeva, e ridotto a quello che noi credevamo che dovesse soltanto comprendersi in questa espressione valeva da 4 a 5 milioni), noi pagammo i 30 milioni, ed il prezzo di quella parte di materiale mobile, che noi sostenevamo dover solamente essere pagato, mentre l'Austria, come avete udito dall'onorevole generale Menabrea, domandava che molto più materiale, oltre quello che noi consentivamo di dover pagare, si avesse a comprendere nell'espressione generica di materiale mobile.

Onde mi pare che veramente non si possa dire, che noi abbiamo a titolo di transazione pagato 40 milioni di più all'Austria.

Il generale Menabrea lo diceva per abbondanza perchè egli aveva premesso che, stando a certe strettissime interpretazioni, si sarebbe potuto sostenere, che non tutta la parte assegnata alla Venezia del debito del 1854 si sarebbe dovuta pagare, ma semplicemente

la parte effettivamente sborsata, che era la prima pretesione dall'Italia affacciata verso l'Austria, quando si trattò della convenzione di Zurigo; in questo caso si potrebbe dire, che un certo numero di milioni, per transazione, è stato concesso all'Austria. Ma siccome, ripeto, non si poteva ragionevolmente sostenere di pagare per la Venezia una parte di quel debito differente da quello che comprendeva, per il trattato di Zurigo, in realtà non furono pagati che 5 milioni di più, i quali rappresentano precisamente il prezzo del materiale mobile, che noi eravamo in obbligo di comprare dall'Austria.

Dichiarata così questa parte finanziaria, posso bene concludere, che non solamente sotto il rispetto politico non furono fatte concessioni non consentite dall'onore nazionale, ma anche sotto il rispetto finanziario veruna concessione venne fatta la quale uscisse dagli stretti interessi delle nostre finanze.

Senatore **Sagredo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sagredo**. Io mi permetterò di notare che l'onore nazionale non è stato offeso per nulla nella cessione della Venezia.

La Venezia non è stata ceduta dalla Francia all'Italia; la Venezia è stata ceduta a se stessa, ed ha mo-

strato col suo plebiscito come fosse due volte unita all'Italia.

Credo adunque che non possa mai aver recato offesa all'onore nazionale il gran fatto di un plebiscito, che mostrò una volta di più il fermo volere di una parte di questa Nazione, che tanto soffersse e non avrebbe tuttavia rifuggito da qualunque sacrificio per riunirsi alla patria comune. (*Bravo*)

Presidente. Rileggo l'articolo unico del progetto di legge. (*V. sopra*)

Trattandosi di un progetto di legge composto d'un articolo solo, si passa allo squittinio segreto.

Prego i signori Senatori che fanno parte della Commissione di contabilità interna a non allontanarsi.

(Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale):

Presidente. Risultato della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 74 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 3 |

Il Senato adotta.

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 27 APRILE 1867.

Presidenza del Vice-Presidente MARZUCCI.

Sommario.— *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della marina, dei lavori pubblici e di agricoltura e commercio.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore *Segretario* Chiesi legge il seguente sunto di petizioni:

N. 3880. Il Comizio Agrario di Cagliari (Sardegna) con deliberazione del 14 aprile 1867, fa istanza che dal Governo vengano stabiliti i Comizi Agrari circondariali per la prosperità dell'agricoltura di quell'isola.

N. 3881. Vaccari Enrico mandato a domicilio coatto in Oristano (Sardegna) ripete l'istanza perchè sia rievocata quella misura di rigore contro di esso adottata dall'autorità politica. (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3882. La Deputazione provinciale di Reggio (Emilia) porge al Senato motivate istanze onde ottenere la riforma del contingente d'imposta fondiaria assegnato al compartimento Modenese colla legge del 14 luglio 1864.

N. 3883. La Camera di Commercio e d'Arti di Cosenza (Calabria Citeriore) rappresentati i danni che ne derivano al commercio ed al paese dall'attuale sistema finanziario, domanda che vi si ponga riparo con opportune riforme.

N. 3884. Parecchi abitanti del comune di Piombino in numero di 184, fanno istanza al Senato perchè voglia sollecitamente adottare il progetto di legge relativo alle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino.

Presidente. Questa petizione, circa le servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino sarà mandata all'Ufficio Centrale quando sarà costituito per esaminare la rispettiva legge.

Senatore Segretario Chiesi. Fanno omaggio al Senato:

Le Deputazioni provinciali di Pisa, Pesaro e Urbino, Basilicata, Macerata e di Cagliari, degli atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni 1863-64-65 e 66.

Il Ministro della Marina, d'una copia dell'Annuario Ufficiale della R. Marina pel 1867.

Ministro degli affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, che ha per oggetto la convenzione conclusa il 7 dicembre 1866 fra i Governi italiano e francese relativa al riparto del debito pontificio.

Pregherei il Senato a volersene occupare il più presto possibile.

Presidente. Essendo già convocati gli uffizi per lunedì al tocco, crederei che questo progetto di legge potesse venire esaminato in detto giorno cogli altri per essere quindi portato alla discussione pubblica.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge, già presentato dal Comm. Borgatti, tendente a convertire in legge il Decreto Reale 24 ottobre 1866, N. 3266 col

quale in seguito ai moti di Palermo vennero prorogate a tutto il 31 ottobre di quell'anno le scadenze delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali, e sospeso il corso della prescrizione nonchè quello dei termini legali e convenzionali.

Presidente. Do atto al Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Con leggi anteriori alla annessione della Venezia al Regno italiano, il Governo sanzionava che gli Ufficiali e Impiegati dipendenti dai singoli Ministeri dei Governi cessati, e che servirono successivamente i Governi provvisori del 48 e 49 potessero essere riammessi al servizio o conseguire pensioni se loro competevano, o altrimenti venir collocati in riforma.

Il Ministro della Guerra con Decreto 13 novembre 1866, e quindi con i pieni poteri di cui era investito, ammetteva questo stesso principio per gli Ufficiali dell'Esercito che avevano servito l'Austria durante il 1848 fino alla resa di Venezia.

Era perciò cosa giustissima che per ragioni di giustizia, e di equità politica, un eguale provvedimento fosse adottato a riguardo dei militari e funzionari assimilati d'origine italiana delle suddette provincie, già

a servizio nella Marina Austriaca, i quali per la medesima causa nazionale andarono privi dei loro gradi ed impieghi.

Quindi ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge in questo senso.

Dichiaro pure che questo progetto di legge comprende l'altro già stato sanzionato con ulteriore Decreto Reale per computare, a questi uffiziali ed impiegati, il tempo decorso dell'anzidetta epoca fino alla sanzione di questa legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato votato dall'altro ramo del Parlamento per la convalidazione del Decreto 22 novembre 1866, num. 3336, che estende alle provincie Venete ed a quella di Mantova le leggi sulle privative industriali.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4.)

TORNATA DEL 29 APRILE 1867.

PRESIDEZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Congedi* — *Annunzio della morte del Senatore Panizza* — *Messaggio del Presidente della Camera Elettiva sulla morte del Dep. Carlo Poerio* — *Cenni di compianto del Presidente e del Senatore Scialoia* — *Proposta del Senatore Cantelli appoggiata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Messaggio del Ministro della Guerra* — *Presentazione di un Decreto Reale e di un progetto di legge* — *Proposta del Senatore Mamiani* — *Osservazioni dei Senatori Scialoia, Astengo e Castelli Edoardo.*

La seduta è aperta a ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Senatore *Segretario Manzoni T.*: Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giovanni Giovio di 200 esemplari d'un suo opuscolo per titolo: *Il principio dell'assicurazione governativa sostituito all'imposta sull'entrata agraria.*

Il signor Ermenegildo Francolini del suo *Trattato elementare di trigonometria piana e sue applicazioni.*

Il signor Pietro Mongini delle sue *Osservazioni sulla questione della libertà della Chiesa di fronte all'Italia ed al papato.*

L'ingegnere Léon Gouin d'un suo libro intitolato: *Notice sur les mines de l'île de Sardaigne.*

La Deputazione Provinciale di Forlì, degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1866.

L'ingegnere del Genio Civile Beniamino Trincherà di due sue Memorie per titolo: l'una, *Sulla materiale struttura delle gettate a mare*; e l'altra, *Studi idrodinamici, nautici e commerciali sul vecchio porto di Salerno.*

Il luogotenente generale, capo del Real Corpo di Stato Maggiore, dei primi fogli della *Carta dell'Isola di Sicilia.*

Presidente. Parecchi Senatori, per diverso tempo e per diverse cause, chiedono congedo: sulla cause

non c'è nulla a dire; quanto al tempo è inteso che il congedo non può essere accordato per più di un mese.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge i nomi dei Senatori chiedenti un congedo, che sono i signori: Arrivabene — Busca — Chigi — Cucchiari — Di Giovanni — Gallotti — Giustinian — Guardabassi — Marsili — Orso Serra — Sagredo — Sanseverino — Sylos Labini — Chiesi — Zanolini — Balbi Senarega — Balbi Piovera — Stara — Roncalli Francesco.

Presidente. Se non si fa opposizione, si terranno per accordati i congedi richiesti.

Signori Senatori,

Una illustrazione italiana, un'esimia intelligenza, decoro del nostro Consesso sparì la mattina del 17 corrente colla morte del Senatore Bartolomeo Panizza nell'età di 85 anni.

Nella gioventù sua si fece distinto come ufficiale sanitario al seguito del grande esercito nella tremenda guerra moscovita. Reduce in patria, scorsero ben pochi anni che venne affidata la cattedra di anatomia nel Ticinese Ateneo. Quivi spiegò il suo sapere, il mirabile dono didattico; la scienza non rimase per lui certamente stazionaria ed arricchì di magnifiche preparazioni il gabinetto anatomico di quella Università. Durò più che quarant'anni nell'onorevole incarico e sempre col medesimo vigore d'intelligenza e gagliardia di esposizione.

E queste qualità non l'abbandonarono nell'età senile; e con gioia lo rividi sedente fra noi quasi eguale d'allora quando l'ammirai insegnante, assistendo, nei miei giovanissimi anni ad alcune delle dotte sue lezioni. Il merito di lui lo fece iscrivere alle più insigni Accademie, ed il suo nome non echeggiò semplicemente entro la cerchia delle Alpi, ma tutte le colte Nazioni gli resero onore. Voglia il Cielo che abbia emuli, e che nell'Italia nostra non si spenga quell'ardore per la scienza anatomica che dall'Eustacchio in poi conta lunga serie di cultori illustri; e se fra questi citansi come eminenti il Faloppio, l'Aselli, il Malpighi, il Morgagni, il Mascagni, ora vi associeremo il nome del Panizza, colla speranza che altri nomi nel seguito vi si aggiungano.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura della seguente messaggio:

« Il sottoscritto compie al doloroso ufficio di partecipare al Senato del Regno, degnamente presieduto dalla S. V. Onorevolissima, l'immaturo morte del Deputato barone Carlo Poerio, avvenuta ieri alle ore 4 1/2 pom. in questa capitale.

« Domani saranno resi gli estremi onori alla salma dell'illustre patriota; il corteo funebre partirà alle ore 3 pom. dalla casa del defunto, via S. Caterina N. 8.

Firenze, 29 aprile 1867.

« Il Presidente della Camera

« ADRIANO MARI. »

Presidente. Signori Senatori, la storia registra il nome del barone Carlo Poerio fra i veri martiri della patria. A tutti è noto l'amore immenso che per essa nutriva, le prove assolute che ne diede, e quanto per essa soffersse. E tutti cercarono rimeritarlo con affetto e stima; e la sua modestia, la sua dolcezza di carattere sempre più gli conciliavano un tale tributo. I patimenti affransero la sua salute, sicchè, rimasta scossa profondamente, non valse il suo coraggio a superarne i tristi effetti, i quali lo condussero abbastanza precocemente alla tomba. La sua memoria rimarrà mai sempre nei cuori degli Italiani cara e venerata.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. La commemorazione fatta dall'onorevole nostro Presidente, Signori Senatori, ha rinnovata in me una profonda commozione; permettete poche parole al mio personale affetto.

La storia attesta, o Signori, che il coraggio del soffrire fu dagli Italiani, e specialmente da quelli del mezzogiorno, spinto fino all'eroismo. Carlo Poerio lo elevò anche più alto; lo indirizzò a fine più pratico e più utile alla patria, alla cui rigenerazione politica egli aveva consacrata tutta la vita.

Per quanto poteva spettare a privato cittadino, egli contribuì efficacemente a conseguire quello intento che

ebbe, la ventura di vedere raggiunto, mediante la inalterata virtù dell'animo suo tra le più tempestose vicende della vita, mediante la temperanza de' modi allorchè reclamava contro le più atroci persecuzioni e la instancabile insistenza nell'adoprarne tutti i mezzi legali per denunciare al mondo civile; ma con serena severità, non le proprie sofferenze, che pareva dimenticare nell'atto stesso che le sperimentava, ma la giustizia manomessa e l'onestà conculcata. (*Benissimo*).

Affranto da lunghi patimenti, non poteva più attendere a forti lavori, ma conservava giovane il cuore.

La ingratitudine di alcuni compensata largamente dall'affetto degli amici più stimabili, non irritava punto il suo animo fatto per iscusare e perdonare; ma gli bolliva nel cuore un nobile sdegno, quando vedeva sconosciuti i servizi da altri resi al paese e calunniare le migliori riputazioni, o fiaccata per male passioni l'autorità morale del Governo.

Egli sapeva meglio che altri, come la libertà, stata sempre l'idolo suo, senza virtù, senza disinteresse e senza rispetto per l'autorità, si perverta e non duri.

I molti amici di Carlo Poerio sentono oggi, che pochi hanno come lui il merito di essere onorati ed amati durante la vita; nessuno più di lui quello di essere rimpianto dopo la morte.

L'Italia perde in lui, o Signori, uno dei migliori cittadini e, dirò pure, dei più illustri. Le esequie sue che si faranno con l'intervento degli uomini più eminenti e stimati, e certamente col vostro, onorevoli colleghi, proveranno che la virtù ed i servizi resi alla patria ottengono sempre in Italia onore e rispetto. (*Segni d'approvazione*).

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cantelli. Quantunque il compianto Carlo Poerio non appartenga a questo ramo del Parlamento, però, la spiccata sua personalità politica, i servizi da lui resi al paese, credo meritino che il Senato deleghi alcuni de' suoi membri ad intervenire alle esequie che gli si faranno domani. Pregherei quindi il signor Presidente a voler mettere ai voti questa mia proposta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Sento anche io il dovere di dichiarare come il Governo si associi alle manifestazioni di dolore che questo autorevole Consesso ha fatto per mezzo del suo Presidente e dell'onorevole Senatore Scialoja per la perdita di un egregio cittadino la cui immatura fine non può lamentarsi abbastanza. Certo, in tempi nei quali il patriottismo e l'abnegazione sono ancor tanto necessari per compiere i destini dell'Italia, è cosa che addolora il vederci mancare un uomo che fu l'esempio più perfetto e più vivo dell'abnegazione e dell'amor patrio. Ma la sua memoria rimarrà perenne nell'animo di tutti, e varrà a farci emuli di lui nel compiere quell'impresa

per la quale egli ha tanto sofferto e per la quale è morto innanzi tempo.

Presidente. La proposta del sig. Senatore Cantelli in onore alla memoria del compianto barone Poerio mi pare potrebbesi abbandonare, sul riflesso che colla nomina d'una deputazione del Senato per rappresentarlo alle esequie, forse si diminuirebbe il numero di coloro che v'assisterebbero, credendosi in certo modo dispensati per la nomina di una deputazione speciale. Accenno questa difficoltà al Senato, il quale delibererà poi come crede.

Prego intanto il Segretario Ginori-Lisci a dar lettura del messaggio stato inviato al Senato dal Ministero della Guerra.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge).

« Col primo del corrente mese essendo incominciato le operazioni della Cassa Militare istituita con la legge del 5 Luglio 1866, num. 3062, questo Ministero prega V. E. di voler promuovere dal Senato la nomina di due Senatori, che a termine dell'art. 3 di detta legge sono chiamati a far parte della Commissione di vigilanza per l'amministrazione della cennata Cassa.

Il sottoscritto attenderà dalla di Lei compiacenza di essere poi informato de' due Membri di codesta Camera sui quali sia caduta la nomina di cui si tratta.

Firenze, 15 aprile 1867.

Firmato: Il Ministro
Generale REVEL.

Presidente. All'ordine del giorno della prossima adunanza del Senato si metterà la nomina di questi due Commissarii per assistere l'amministrazione della Cassa militare.

La parola è al Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega Ministro delle Finanze, un Decreto Reale col quale il commendatore Gaspare Finali è nominato Commissario regio per sostenere nei due rami del Parlamento la discussione dei progetti di legge che furono presentati alla Camera dei Deputati nella tornata del 30 marzo ultimo e 4 aprile corrente.

Ho pur l'onore di presentare per parte dello stesso collega il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla soppressione dell'imposta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e Mantovana.

Io pregherei il Senato a volersene occupare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione del Regio Decreto con cui viene nominato il Comm. Finali a Commissario regio per sostenere la discussione delle leggi di finanza in corso presso le due Camere, e del progetto di legge il quale per la sua materia è devoluto alla Commissione di finanze.

Senatore Segretario Cibrario. Per norma dei si-

gnori Senatori che vorranno assistere alle esequie del compianto barone Poerio, rileggerò il fine del messaggio diretto dalla Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato che dice: « Domani saranno resi gli « estremi onori alla salma dell'illustre patriota; il « corteo funebre partirà alle ore 5 pom. dalla casa del « defunto, via S. Caterina numero 8.

Presidente. Non essendo il Senato in numero legale mi trovo costretto a sciogliere la seduta, pregando i signori Senatori a voler essere esatti per quella di domani che comincerà al tocco.

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Senatore Cantelli. Parli pure il Senatore Mamiani: gli cedo la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Se fosse permesso rinnovare la proposta sulla quale il signor Presidente sembra aver già preso una risoluzione, direi essere desiderio di molti Senatori, che sia nominata una Deputazione speciale per assistere alle esequie del Deputato Poerio notando che altro è un'accompagnatura spontanea, altro una rappresentanza quasi direi ufficiale, eletta *ad hoc* dal Senato.

Si pregherebbe dunque il signor Presidente, quando nulla avesse in contrario, a mettere ai voti questa proposta.

Presidente. Faccio osservare che questa essendo una determinazione di massima, per metterla ai voti, converrebbe che il Senato fosse in numero.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Solamente per la definizione della questione, mi pare che dal nostro collega non siasi accennato ad una determinazione di massima generale, ma sibbene al caso speciale che il Senato assista per deputazione agli onori funebri resi ad un gran cittadino, ad un illustre patriota.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Io faccio osservare all'onorevole preopinante, che comunque sia una decisione per un caso speciale, è però sempre una decisione del Senato; quindi mi pare che per rappresentare il Senato con una deputazione, ci voglia una espressa sua deliberazione; ora, non essendo esso in numero, non so come si possa prendere deliberazione di sorta.

Presidente. Se domani fossimo in numero in principio della seduta, si potrebbe prendere una deliberazione in proposito, il che non è possibile per ora.

Senatore E. Castelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Nel caso che si dovesse deliberare domani sulla proposta del Senatore Cantelli, io credo che sarebbe conveniente l'accertare se la Camera dei Deputati interviene a questa funzione con una sua deputazione, e se il convenirvi dei Deputati è spontaneo.

Nella lettera che ci è stata letta, non ho udito nulla a questo riguardo; solamente è dato avviso che la salma del Deputato Poerio sarà trasportata domani alle cinque pomeridiane; ma non risulta che sia in forma ufficiale che la Camera dei Deputati vi intervenga. Quindi parmi che sarebbe ora impossibile prendere una deliberazione col nominare una Deputazione, sia perchè non siamo in numero, sia perchè non sap-

priamo se noi non faremmo di più di quello che farà la Camera dei Deputati.

Presidente. Per la deliberazione che si dovrà prendere domani, si avranno naturalmente tutti gli schiarimenti che saranno del caso.

Avverto nuovamente che la seduta pubblica di domani è al tocco.

La seduta è sciolta (ore 4).

TORNATA DEL 30 APRILE 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — Sunto di petizioni — Congedi — Dichiarazione del Presidente — Appello nominale — Avvertenza del Senatore Montecemolo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Il *Segretario* Senatore **Ginori-Lisci** legge il processo verbale della tornata antecedente che è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.**, legge il seguente sunto di petizioni:

N. 3885. Il Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli (Firenze), in adesione al voto già emesso dal Municipio di Casellina e Torri, fa istanza che, nella legge per l'unificazione del modo di esazione delle imposte dirette venga adottato il sistema vigente attualmente in Toscana.

Presidente. Chiedono il congedo di un mese per cause diverse i Senatori Sclopis, Della Gherardesca e Francesco Maria Sauli, e per pochissimi giorni il Senatore di Sant'Elia, il quale trovasi convalescente di malattia testè sofferta.

Se non vi è opposizione, si riterranno per accordati questi congedi.

Ora si dovrebbe fare lo squittinio per la nomina di due Commissarii alla Cassa Militare, ma parmi che non siamo in numero.

Ieri il Senato si è riservato di prendere una deliberazione intorno all'accompagnamento che si farebbe al convoglio funebre del compianto barone Carlo Poerio. Ora siccome la Camera dei Deputati non avrebbe eletto una Deputazione, ma solo ha invitato tutti i suoi membri ad assistervi, giacchè i funerali si fanno a spese della Camera stessa, quindi io pregherei i signori Senatori, senza eleggere una speciale Deputazione, a rendere anch'essi spontaneamente gli estremi onori all'esinio cittadino e distinto patriota, che col suo magnanimo soffrire e coll'operare si è reso un vero martire della causa italiana.

Prego il Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** a fare l'appello nominale.

Il Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** fa l'appello nominale, e risultano assenti senza causa riconosciuta i Senatori:

Acquaviva
Alfieri
Arconati
Arese
Arezzo
Arnolfo
Audiiffredi
Benintendi
Beretta
Besana
Bolnida
Borghesi
Capone
Castelli Michelangelo
Cataldi
Caveri
Cipriani
Colonna Andrea
Colonna Gioachino
Conelli
Correale
D'Adda
D'Affitto
Dalla Valle
De Castilia
De Ferrari Raffaele
Della Bruca
Della Verdura
De Monte
Des Ambrois
Di Negro
Di S. Giuliano

Di Sortino
Doria
Farina
Fenzi
Fiorelli
Filingeri
Florio
Fondi De Sangro
Pontanelli
Gagliardi
Gallone
Ghigliani
Giorgini
Gozzadini
Gravina
Imperiali
Irelli
Laconi
Lavallette
Linati
Longo
Loschiavo
Lovera
Malvezzi
Marliani
Martinengo Giovanni
Martinengo Leopardo
Matteucci
Mazara
Neuron
Montanari
Monti
Nappi
Notta
Oldofredi
Pallavicini Ignazio
Pallavicino-Mossi
Pallavicino-Trivulzio
Pandolfina
Pepoli
Pizzardi
Porro
Prinetti
Quaranta
Quarelli
Revel
Ricci
Ricotti
Salmour
Saluzzo
S. Cataldo

S. Martino
Saracco
Scarabelli
Scovazzo
Simonetti
Sismonda
Spada
Strongoli
Taverna
Torremuzza
Vannucci
Varano
Venini
Vercillo
Vesme
Vigliani

Senatore Di Montezemolo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Montezemolo. Nell'appello nominale testè fattosi, ho udito pronunciarsi il nome di parecchi Senatori che sono in congedo regolare, i quali non dovrebbero figurare fra gli assenti; io quindi direi che si facesse nell'elenco un segno a questi nomi perchè non figurino fra gli assenti.

Presidente. Il Senatore Di Montezemolo mi ha, colla sua osservazione, prevenuto, in quanto che io voleva appunto avvertire il Senato che si sarebbe tenuto conto dell'assenza di quei soli Senatori i quali non si trovano in congedo regolare, ed il cui nome sarà stampato nella *Gazzetta Ufficiale*, e non già di quelli altri i quali si trovano in congedo regolare, o la cui assenza d'oggi è originata da una causa sufficientemente giustificata.

Ora non potendosi addivenire a nessuna deliberazione per mancanza del numero legale, la Presidenza si riserva, tosto far si possa, di rendere avvertiti i signori Senatori per la prima convocazione, ed intanto li prego a raccogliersi negli Uffici per la disamina dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Conversione in legge del Regio Decreto 24 ottobre 1866, N. 3266, relativo alla scadenza delle lettere di cambio ed altri effetti commerciali nella Provincia di Palermo. (N. 11).

2. Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già Marina Austriaca privati d'impiego per motivi politici. (N. 12).

3. Convalidazione del Regio Decreto 22 novembre 1866, N. 3336 che estende alle Provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali. (N. 13).

La seduta è sciolta (ora 3).

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del Presidente del Consiglio e presentazione del progetto di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Sorveglianza della Deputazione per recare a S. M. ed a S. A. R. il Duca d'Aosta le felicitazioni del Senato pel fausto matrimonio del Principe.*

La seduta è aperta alle 2 1/2 pomeridiane.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Affari Esteri e il Regio Commissario Comendatore Finali.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni :

3886. Il Consiglio Comunale di Montalto-Uffugo (Calabria Citeriore) fa adesione alla petizione sporta dalla Camera di Commercio di Cosenza per la riforma del sistema finanziario.

3887. Il Consiglio Provinciale di Catania emette il voto che in qualunque evenienza di riordinamento amministrativo ecclesiastico, venga conservata la Legazia apostolica di Sicilia.

3888. Donato Massi e Luigi Tucciati, Notai esercenti nel Distretto della Pretura di S. Sepolcro (Arezzo) domandano che siano introdotte alcune modificazioni al progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro della Guerra, di due esemplari dell' *Annuario militare pel 1867*.

Il Direttore generale dell'Amministrazione del fondo per il culto, di 400 esemplari di una sua *Relazione sull'operato di quell'Amministrazione dal luglio 1866 a tutto aprile 1867*.

Il Deputato Giovanni Acerbi, Intendente generale del Corpo dei Volontari italiani, di 160 copie della sua *Relazione sulle operazioni amministrative eseguite da quell'Intendenza generale durante la campagna del 1866*.

Il signor Francesco Caligaris, Segretario presso la Direzione delle tasse e demanio di Cuneo, di alcuni esemplari di un suo *Progetto finanziario*.

Il Prefetto di Reggio (Emilia) degli *Atti di quel Con-*

siglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1866.

Il signor Giuseppe Savorgnan, di 300 copie d'un suo *Scritto intorno ai feudi del Friuli*.

Il Dottor cav. Cesare Castiglioni, d'un suo libro per titolo: *Idee per una legge sugli alienati*.

Il Barone Camillo Vacani di alcuni esemplari d'una sua *Memoria sulla laguna di Venezia e dei fiumi nelle attigue provincie*.

Gli Ingegneri Lombardi cav. Gaetano e Nobile Archini Eugenio, d'un loro schema di *Piano finanziario per la liquidazione e circoscrizione dell'Asse Ecclesiastico*.

Il Comitato Bergamasco di soccorso per i feriti in guerra, del *Rendiconto della gestione amministrativa e nosologica del 1866*.

Il signor Marchesino Giuseppe Giambertoni, Sindaco di Girgenti, dei suoi *Pensieri sulla situazione finanziaria*.

Il signor Marè Egisto luogotenente nei Carabinieri Reali d'una quantità d'esemplari d'un *Manifesto relativo ad un contatore meccanico da esso o da Matteo Lo Duca inventato*.

La Deputazione provinciale di Milano trasmette alcuni esemplari della Relazione sui diversi progetti per la irrigazione dell'alta Lombardia, perchè si abbia presente all'occorrenza.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. In nome di S. M. ho l'onore di comunicare al Senato il matrimonio stabilito fra S. A. R. il Duca d'Aosta, con S. A. la Principessa della Cisterna, matrimonio che sarà celebrato in Torino il 30 di questo mese.

Il Senato che annovera tra i suoi membri S. A. R.

il Principe d' Aosta , che è stretto con lui con vincoli particolari, accoglierà non dubito con ispeciale soddisfazione il fausto avvenimento.

Colgo questa circostanza per annunciare al Senato un altro fatto, che sarà accolto con gioia da questo illustre Consesso, cioè che l'Italia fu ammessa a sedere nella Conferenza che si tiene in Londra intorno alla questione del Lussemburgo e che il nostro rappresentante già ebbe a prender parte alla Conferenza stessa.

Ho l' onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati relativo a modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile e all'imposta fondiaria. È inutile che io preghi il Senato di volersi occupare d' urgenza di questo progetto di legge, sapendosi che per il 15 del corrente mese scade il termine in cui si dovrebbero fare le denunce prescritte dalla legge preesistente, denunce che non dovrebbero aver più effetto, se questo progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non venisse approvato pure dal Senato.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio delle comunicazioni da esso fatte e della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato, e mandato alla Commissione permanente di finanza.

A seguito della partecipazione fatta dal signor Presidente del Consiglio del matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo, io propongo al Senato, di nominare una Deputazione per felicitare S. M. ed il Reale Principe del fausto avvenimento. Questa Deputazione che trarrò a sorte, sarà composta di cinque membri oltre il Presidente.

Sono estratti dall'urna i nomi dei signori Senatori Bartolommei, Sappa, Pasini, Sagredo e Lambruschini; supplenti: i signori Farina e Poggi.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta e per la prima adunanza i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3).

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati* — *Annunzio della morte del Senatore Tecco* — *Relazione del Presidente intorno all'accoglimento fatto da S. M. alla Deputazione del Senato* — *Relazione sui titoli del Senatore Bianchetti* — *Squillinio per la nomina di due Commissarii di sorveglianza alla Cassa militare* — *Presentazione di quattro progetti di legge e della relazione annuale sui lavori del trasforo del Moncenisio* — *Discussione dei progetti di legge, 1° per provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale* — *Approvazione dell'art. 1* — *Spiegazione richiesta dal Senatore Vigliani all'art. 2, e data dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Vigliani* — *Schiarimenti del Senatore Poggi (Relatore)* — *Emendamento del Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'emendamento e degli articoli 2 e 3* — *Approvazione dell'art. 4 con aggiunta proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia e accettata dal Relatore dell'Ufficio Centrale* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia pel riparto del Debito pontificio* — *Osservazioni dei Senatori Mansani e Farina* — *Dichiarazioni dei Ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Farina* — *Considerazioni del Senatore Scialoja e dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e del Senatore Farina* — *Approvazione dell'articolo unico* — *Risultato dello squillinio per la nomina dei due Commissarii di Sorveglianza alla Cassa militare, e rinnovamento dello squillinio* — *Richiesta del Senatore Di Revel e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Squillinio segreto sulle due leggi dianzi discusse.*

La seduta è aperta allè 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Esteri, della Marina, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e il Regio Commissario Finali.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Chiedono un congedo per un mese i Senatori *Alfieri* — *Araullo* — *Benintendi* — *Besana* — *Breme* — *D'Adda* — *Dalla Valle* — *Di Sortino* — *Giustinian* — *Gozzadini* — *Longo* — *Marliani* — *Montezemolo* — *Moris* — *Pasolini* — *Quarelli* — *Regis* — *Ricotti* — *Sagarriga* — *Serra Domenico* — *Sismonda* — *Tanari* — *Varano* — Il Senatore *Saracco* per giorni 20 — *Zanolini* per giorni 15 — *D'Attilio* per giorni 10 — *Serra Orso* per giorni 8 — *Arconati* per giorni 4.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, questi congedi si terranno per accordati.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il seguente sunto di petizioni.

3889. *Silverio Pappalardi*, Notaio a Bonefro (Molise), fa istanza perchè sia introdotta una modificazione all'art. 76 del progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

3890. Il Consiglio Comunale di Casellina e Torri (Toscana), porge al Senato motivate istanze perchè nella discussione del sistema da tenersi nella riscossione delle imposte dirette, venga adottato per tutto il Regno quello vigente in Toscana, dei Camerlinghi Comunitativi.

3891. La Giunta Municipale di Potenza, considerata l'insufficienza delle Guardie di pubblica sicurezza nel servizio di polizia, fa istanza perchè questo servizio venga affidato all'Autorità Municipale.

3892. *Luigi De Marinis* di Cava dei Tirreni (Salerno), fa istanza perchè venga introdotta qualche mo-

dificazione nella legge di riforma sull'imposta di ricchezza mobile e sulla tassa fondiaria.

3893. Il Consiglio Comunale di Palmira (Basilicata), domanda che nella legge di riordinamento giudiziario venga conservata la sezione della Corte d'Appello di Potenza.

3894. Sette Direttori e Commissari di Pii Istituti di Firenze ricorrono al Senato perchè, nel progetto di legge per modificazioni alla tassa sulla ricchezza mobile, venga aggiunta una disposizione, mercè cui siano sgravati dalla sovrimposta Comunale e Provinciale sugli stipendi anche gl'impiegati delle Opere pie.

3895. Le Giunte Municipali di Finale, San Felice, Camposanto, Medola, Cavezzo e Mirandola, Provincia di Modena, domandano che nell'approvazione dei progetti di Finanza sia adottato dal Senato un provvedimento per isgravare i beni censiti del Compartimento Modenese dalla soverchia quota d'imposta loro attribuita, con decretare il rimborso del soprappiù pagato.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Luigi Raineri d'un suo scritto per titolo: *Se in Porto Maurizio sia più utile la scuola tecnica o un ginnasio.*

Il sig. Bernardino Salomone delle sue risposte alle osservazioni fatte all'opuscolo da esso pubblicato intorno al modo d'ottenere il pareggio del bilancio dello Stato ecc. ecc.

Il sig. Giuseppe Giraud, Ispettore delle Gabelle a Rimini, d'un suo *Progetto d'avviamento ad una radicale riforma finanziaria amministrativa.*

Il sig. Giacomo Cinquini, a nome del Comune di Viareggio, di 200 esemplari d'un libro intitolato: *Lavori al Porto-canale di Viareggio.*

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana (sede di Livorno) *Del bilancio di essa Banca dell'anno 1866.*

I Prefetti di Pavia, Parma e Bologna, degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1866.*

Il sig. Saverio Brina, d'un suo *Progetto sull'immediata istituzione del Credito fondiario italiano.*

Il Ministro della Pubblica Istruzione di sette esemplari dell'*Annuario dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia per l'anno scolastico 1866-1867 e della Raccolta di relazioni speciali intorno alla pubblica istruzione in Genova.*

Il Senatore Conte Francesco Miniscalchi Erizzo d'una sua opera con Atlante per titolo: *Le scoperte artistiche.*

Il dottore Filippo Scolari d'un suo scritto intitolato: *La questione sulla teoria e sul diritto della pena capitale.*

Il Comitato di Firenze per i soccorsi ai feriti in guerra, di parecchi esemplari d'un fascicolo contenente la *Descrizione dei mezzi di trasporto dei feriti e malati in guerra.*

Presidente. Il Presidente della Camera dei Deputati invia il seguente messaggio in data del 17 corrente:

« Il Presidente della Camera dei Deputati a nome anche de'suoi Colleghi, ha l'onore d'invitare S. E. il

Presidente del Senato del Regno ed i signori Senatori al servizio funebre commemorativo della morte del barone Carlo Poerio, che per deliberazione della Camera dei Deputati sarà celebrato nel Tempio di S. Croce il 28 di questo mese alle ore 10 antimeridiane.

« Coll'occasione protesta all'E. V. i sentimenti ecc.

ADRIANO MARI.

Signori Senatori,

Un impreveduto telegramma susseguito da lettera giunta questa mattina, mi annuncia la morte del nostro collega il commend. Romualdo Tecco, avvenuta in Torino il 19 nel pomeriggio. Egli è certamente da condolarsi della perdita di un uomo distinto pe' suoi talenti. Questi soli gli apersero l'adito a cospicue dignità. Dragomanno a Costantinopoli, seppe co'suoi meriti aprirsi luminosa carriera. Ebbe missione al Libano, fu Consigliere alla Legazione presso la Sublime Porta e finalmente colla Ministro plenipotenziario. Disinpegnò con zelo ed intelligenza queste cariche e seppe condurre a felice termine i trattati di commercio col Governo ottomano e colla Persia. Dappoi fu nominato alla non meno difficile Legazione presso la Corte di S. M. cattolica. Necessitando la salute sua riposo, e volendo la Maestà del Re dare a lui una testimonianza di ben meritato onore, lo ascrisse a questo nostro Consesso e lo insignì del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Il Senatore Tecco era dottissimo nelle lingue orientali, possedendo a fondo l'arabo, il turco, il persiano; e non solo delle lingue si occupò, ma ben anco della numismatica e della paleografia. In Ispagna poi fece studi sulla lingua basca, nella quale trovò analogie colle orientali.

Fu amatissimo della patria italiana, e questo sentimento lo accompagnò sino alla tomba. Sentiva vivamente l'amicizia e l'animo suo aveva aperto ai sentimenti più cordiali, offrendosi in ogni occasione a prestare l'opera sua affettuosa. La memoria di lui sarà cara a tutti e benedetta particolarmente da coloro a' quali stese amica mano in tristissime vicissitudini.

Come fu determinato dal Senato, la sua Deputazione, il mattino del giorno 18, presentò a S. M. a nome del Senato le proprie congratulazioni pel matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo Duca di Aosta con S. A. la principessa della Cisterna.

S. M. accolse con particolar favore gli omaggi del Senato, e incaricò la Deputazione medesima di esprimere questi suoi sentimenti ai nostri colleghi.

In seguito, adempiendo all'incarico avuto dal Senato, domandò a S. M. il permesso di presentare simili felicitazioni a S. A. R. il Principe Amedeo. S. M. ne fu ben lieta, ma fece osservare che S. A. R. non si trovava in Firenze; per tale motivo, d'accordo colla Deputazione, il Presidente diresse una lettera a S. A. R. nella quale, anticipando le espressioni di congratula-

zione e di buono augurio, le domandava il permesso e l'indicazione del giorno e del luogo in cui questa potesse ad Essa presentarsi.

Ora siamo in attesa della risposta di S. A. R.

Il signor Senatore Melegari è pregato di riferire sui titoli a Senatore del Regno del dottore Giuseppe Bianchetti.

Senatore **Melegari**. Con Decreto reale del 5 del mese di novembre del 1866, emanato in base all'articolo 33 numero 20 dello Statuto, il dottor Giuseppe **Bianchetti** veniva nominato Senatore del Regno. Il Governo nel proporre al Re questa nomina non faceva che rendersi l'interprete dell'opinione pubblica, la quale vedeva nelle opere del dottore Bianchetti e negli scritti che l'hanno reso celebre, la più alta benemerenzza. Ma il Bianchetti oltre ai titoli richiesti dalla categoria 20^a dello Statuto, ha ancora quest'altro della categoria 18^a essendo egli membro, fin dalla sua origine, dell'Istituto Veneto; titolo di cui sono fregiati altri membri di questo Consesso, ed al quale devono la loro nomina a Senatori.

L'ufficio 4.^o vi propone quindi, per mezzo mio, l'ammissione del dottore Bianchetti a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva queste conclusioni, sorga. (Approvato).

Ora si dovrebbero nominare due Commissarii di sorveglianza alla Cassa delle affrancazioni militari. Sono invitati i signori Senatori a preparare le loro schede.

Essendo tale nomina a norma della legge 7 luglio 1866, articolo terzo, leggo quest'articolo per coloro che non lo ricordassero (legge).

« L'Amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei conti eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Uffiziali Generali scelti dal Ministro della Guerra.

« La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il Presidente fra i membri che la compongono.

« Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

« In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo. »

Si procederà all'appello nominale per la deposizione delle schede.

Il Senatore **Segretario Chiesi** fa l'appello nominale.

Presidente. Ora estrarrò i nomi degli scrutatori.

(Sortono i nomi dei Senatori Castelli Edoardo, Moscuza e Antonini).

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Signori Senatori, ho l'onore di presentare due progetti di legge, riflettenti il migliore andamento del Corpo del servizio sanitario militare marittimo.

Il primo progetto di legge che presento, d'accordo col mio collega Ministro della Guerra, è inteso a stabilire che il Consiglio Superiore sanitario dell'Esercito serva per principio di massima egualmente per il Corpo sanitario militare marittimo, aggiungendo al Corpo sanitario stesso, ogniquivolta interessi più speciali e ragioni più particolari della igiene nautica lo esigano, tre medici di dipartimento dipendenti dal Ministero della Marina.

Il secondo progetto è relativo alla assimilazione dei Medici militari della Marina a quelli dell'Esercito. Con legge stata votata nello scorso giugno, il Corpo sanitario militare dell'esercito ha avuto alcuni benefizi, alcuni vantaggi, per cui ne viene un trattamento assai diverso fra esso e quello della Marina, mentre in queste circostanze ambo i servizi sono perfettamente identici. Da questo fatto nasce uno scoraggiamento nel personale di quest'ultimo, cosicchè molti posti sono vacanti e molti domandano le loro dimissioni o si ritirano dal servizio.

Ho creduto quindi per ragione di giustizia e di equità, e nell'istesso tempo di tutela dei servizi che dipendono dal Ministero che ho l'onore di reggere, di presentare questo progetto che assimila precisamente i medici che servono nella Marina militare a quelli che servono nell'Esercito.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della Marina della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. In ossequio dell'articolo 8 della legge 15 agosto 1859 ho l'onore di presentare al Senato la relazione annuale sull'avanzamento dei lavori di traforo alla grande galleria del Moncenisio.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita ai signori Senatori.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SUI RICORSI AL TRIBUNALE DI TERZA ISTANZA IN VENEZIA CONTRO LE SENTENZE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA NAZIONALE.

L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione della legge per provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della guardia nazionale.

Domando al signor Ministro Guardasigilli se intende di accettare il progetto dell'Ufficio Centrale, o se insista nel progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho dichiarato già all'Ufficio Centrale, il quale ne ha fatto cenno eziandio nella relazione, che io ho consentito intieramente alle modificazioni introdotte dall'Ufficio stesso.

Presidente. Allora leggerò il testo del progetto di legge. (Vedi sotto)

È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Ogni qualvolta il Tribunale di terza istanza di Venezia annullerà una sentenza di un Consiglio di disciplina compreso nella sua giurisdizione, rimetterà gli atti e le carte ad un Consiglio di disciplina diverso da quello che ha pronunciato la prima sentenza.

(Approvato).

« Art. 2. Allorquando sarà denunziata anche la seconda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il Tribunale di terza istanza pronuncerà con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina o senza rinvio, secondo le circostanze dei casi.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Vigliani**. La disposizione di questo articolo 2. mi pare che possa esigere una spiegazione intorno al valore di una espressione che vi trovo adoprata: l'espressione è questa: *pronuncierà senza rinvio*. Se si prende nel senso della nostra legislazione in quanto riguarda la Corte di Cassazione, essa implicherebbe una cessazione della procedura; poichè la Corte di Cassazione pronunzia senza rinvio, allorchè, annullando e più non avendo causa alcuna per cui si debba procedere ulteriormente, dichiara che pronunzia senza rinvio.

Io non posso credere che a questa espressione nell'articolo in cui è stata inserita possa darsi lo stesso significato, poichè veggio che è posta accanto a quella di *pronuncierà con rinvio ad un altro Consiglio*; e come ritengo che il Tribunale di terza istanza è Tribunale che pronunzia pure in merito, e in ciò differisce principalmente dalla Corte di Cassazione, così io debbo inclinare a credere che quando si dice *senza rinvio*, s'intenda precisamente che esso stesso debba pronunziare, e non rinviare ad altra autorità giudiziaria affinché, proseguendo, pronunzi.

Ad ogni modo, bramerei dalla cortesia dell'onorevole signor Ministro, una qualche spiegazione a questo riguardo, acciocchè io possa deliberare se mi paia conveniente di proporre una espressione che sia egualmente chiara tanto nelle provincie del Veneto, dove avrà vigore, quanto nelle altre provincie del Regno, poichè è bene che le leggi sieno dovunque intese e che non si equivochi nei termini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La differenza essenziale fra il sistema del Tribunale di terza istanza, quale siede tuttora in Venezia, e il sistema della Corte di Cassazione, fu testè accennato dall'onorevole Senatore **Vigliani**.

Essa consiste in ciò che, mentre la Corte di Cassazione non pronunzia mai in merito, ma si limita ad annullare con rinvio, o senza rinvio, secondo le circostanze, le sentenze che stiano doversi cassare, il Tribunale di terza istanza all'incontro giudica nel merito anche tutte le volte nelle quali crede esistere qualche

vizio di forma, che da noi direbbesi *titolo o capo di nullità*; ma il vizio è tale che non toglie di pronunziare con vera e piena cognizione di causa; cosicchè il Tribunale si sente in grado di decidere la causa senza d'uopo di premettere giudizio di annullamento ed ordinare la correzione del vizio che fu rilevato.

Ciò posto, la locuzione adoperata nell'articolo 2. quale venne adottata d'accordo coll'Ufficio Centrale, non potrebbe, secondo me, dar luogo a dubbiezza innanzi ai giudici delle Provincie Venete e di quella di Mantova, i soli che possono esser chiamati ad applicare codesta legge, e che ben denno conoscere le regole date dal legislatore austriaco al Tribunale di terza istanza. Tuttavia, perchè dubbio non sorga nemmeno nelle altre Provincie dove per avventura abbia a tenersi proposito di codesta legge, io penserei che si eviterebbe ogni difficoltà, ogni pericolo di ambiguità, e si seconderebbero le intenzioni dell'onorevole Senatore **Vigliani**, quando invece di scrivere « *pronuncierà con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina, o senza rinvio* » si scrivesse « *pronuncierà o in merito, o con rinvio ad altro Consiglio di disciplina, secondo le circostanze dei casi.* »

Di cotai guisa, mi pare, sarebbe chiarissimo che il Tribunale di terza istanza, ogni qualvolta non troverà nella sentenza del Consiglio di disciplina tali vizi di forma che impediscano la intera ed esatta cognizione della causa, pronuncierà senz'altro nel merito: e se invece i vizi di forma fossero tali da indurre nullità assoluta in quanto pregiudichino la intera ed esatta cognizione della causa, pronuncierà il rinvio ad altro Consiglio di disciplina.

Questa diversità è abbastanza indicata con le parole « *secondo le circostanze dei casi.* »

Del resto, se meglio piacesse al Senato, si potrebbe esprimere la stessa idea col sostituire alle parole « *secondo le circostanze dei casi* » le parole suggerite dal senatore **Vigliani** « *secondo le disposizioni dei §§ 303 e 304 del Regolamento della procedura penale austriaca.* »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Rendo le dovute grazie all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia delle spiegazioni che gli è piaciuto di darmi sopra il dubbio da me esposto, ed accetto con piacere la variante che egli ha stimato bene di proporre, sostituendo cioè le parole *in merito* alle parole *senza rinvio*, inquantochè mi paiono non solamente più chiare per tutte le parti del Regno, ma ben anche più proprie per quella parte stessa dove deve essere posta in vigore la legge, avvegnachè leggendo, benchè rapidamente, (e questo è un campo nel quale riconosco maestro l'onorevole signor Ministro) le disposizioni della procedura austriaca che è ancora in vigore nelle Provincie Venete, trovai precisamente l'espressione di *pronunziare in merito*, e invece ho cercato invano l'espressione di *pronunziare senza rinvio*.

Quindi mi pare che adottando la versione proposta dall'onorevole Ministro, questa s'intenderebbe a che nel

linguaggio della procedura veneta e la legge si renderebbe più chiara, più regolare anche per quelle provincie. Pregherei altresì di voler aggiungere l'altra dizione che è stata suggerita e che accenna alle disposizioni del Regolamento di procedura penale, poichè appunto in quel Regolamento sono determinati i casi nei quali il tribunale di terza istanza o deve annullare o rinviare, oppure deve pronunciare in merito; quindi troverei conveniente che si dicesse: *pronuncierà in merito o con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina secondo le disposizioni delle leggi di procedura penale vigenti nelle provincie della Venezia e di Mantova.*

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se ha osservazioni a fare in proposito.

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di annuire a questa modificazione sebbene creda che la locuzione sia abbastanza chiara. Imperocchè se il Tribunale di terza istanza pronunzia senza rinvio, ciò vuol dire che decide in merito, conforme la legge del suo istituto gli permette. E il caso configurato dall'onorevole Vigliani dello annullamento di una sentenza per mancanza di reato punibile, è così raro ed infrequente, da non potere ingerire il dubbio che la *pronunzia senza rinvio* da farsi da un Tribunale che non è una Cassazione, ma una terza istanza, si debba restringere a quello solo.

Ciò non ostante l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di annuire all'emendamento.

Preferirebbe però che non si rammentasse l'art. 303 del Regolamento di procedura penale vigente nella Venezia poichè questo contiene la disposizione stata derogata col primo articolo del progetto; ma si usasse invece una locuzione più generica.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pare adunque che il testo abbia a poter essere così concordato: « allorchè quando sarà denunziata anco la seconda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il tribunale di terza istanza pronuncierà o in merito, o con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina, secondo le disposizioni della legge di procedura penale vigente nelle provincie della Venezia e di Mantova. »

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale concorda. Avrei però qualche dubbio circa l'ommissione delle parole; *secondo le circostanze dei casi*; perchè se una causa tornasse una seconda volta al Tribunale di terza istanza per gli stessi motivi della prima volta, il Tribunale, dietro la variante che si propone, dovendo decidere a norma della procedura vigente nelle Provincie Venete e Mantovana, si potrebbe trovare nella stessa condizione da cui si è voluto torre con la disposizione sancita nel primo articolo, e che

è derogatoria ad alcune norme stabilite in quella procedura.

Io perciò stimerei meglio che fosse lasciato in facoltà del Tribunale di terza istanza, il decidere o no in merito secondo le circostanze dei casi, e nonostante i vizi di forma di cui fosse infetta la procedura. Capisco che la mia obbiezione potrà avere una qualche risposta; ma quando si tratta di sostituire all'improvviso una locuzione nuova invece di quella stabilita dopo un esame abbastanza maturo tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro, non vorrei che andassimo incontro a maggiori difficoltà.

Richiamo il signor Ministro a ponderare questa mia osservazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io aveva accettato questo emendamento, perchè mi pareva che in esso consentissero il Senatore Vigliani, e dall'altro il Relatore dell'Ufficio Centrale: ed ho già accennato che per mio avviso tanto valgono le parole « *secondo le circostanze dei casi* » quanto valgono le altre che il Senatore Vigliani aveva desiderate in luogo di quelle.

Quando si dice « *pronuncierà o in merito o con rinvio ad altro Consiglio di disciplina secondo le circostanze dei casi* » è evidente che si richiamano per appunto le disposizioni della legge della procedura penale austriaca e propriamente i paragrafi 303 e 304, a tenore dei quali il caso del giudicare in merito si verifica allora che si può giudicare la causa senza prima ordinare la correzione del vizio; e invece il caso del rinvio (il quale per la legge austriaca si farebbe allo stesso tribunale che ha pronunciato la prima volta, e secondo il presente progetto si dovrebbe fare ad un altro Consiglio di disciplina) si verifica allora che occorre il previo annullamento, avvegnachè senza previo annullamento e correzione del vizio, non si abbiano tutti gli elementi che son necessari pel giudizio del merito.

Quindi, quanto a me, dichiaro di rimanermi neutro tra l'una e l'altra delle due locuzioni.

Senatore Poggi, Relatore. Io insisterei perchè le parole *secondo le circostanze dei casi* fossero conservate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ripeto che non mi oppongo alla locuzione « *secondo le circostanze dei casi* » semprechè il Senatore Vigliani non insista nel suo emendamento.

Senatore Vigliani. Non insisto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo con questa versione:

« Art. 2. Allorchè quando sarà denunziata anco la seconda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il Tribunale di terza istanza pronuncierà sul merito con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina secondo le circostanze dei casi. »

Senatore Vigliani. Per rendere il concetto della legge più chiaro, e la locuzione più precisa si potrebbe

aggiungere ancora le parole: *e sull'annullamento con rinvio*, ecc. e allora si rende precisamente il carattere di questa pronunzia non di rinvio solamente, ma pronunzia, come diceva il signor Ministro, d'annullamento con rinvio. Quindi, se l'Ufficio Centrale non ha nulla in contrario, proporrei che si dicesse: *pronunzierà sul merito o sull'annullamento con rinvio*.

Senatore Poggi, Relatore. Il progetto come era concepito all'articolo 2. diceva testualmente che « al-
« lorquando dopo l'annullamento di una prima sentenza
« la seconda sentenza proferita nella medesima causa
« fra le stesse parti che agiscono nella medesima qua-
« lità sarà impugnata per gli stessi motivi proposti
« contro la prima, il Tribunale di terza istanza pro-
« nunzierà definitivamente ».

Ora, l'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Mini-
stro, non ha creduto di riportare nell'articolo 2. i ter-
mini tutti dell'articolo originale, e segnatamente non ha
voluto configurare il solo caso che la seconda sentenza
ritorni al Tribunale di terza istanza per lo stesso mo-
tivo, ma anche il caso che vi ritorni per motivi di-
versi. Allora; in vista appunto della facoltà proprie del
Tribunale di terza istanza che gli danno modo di po-
tere decidere definitivamente il merito si è creduto
di adottare una locuzione indeterminata per l'effetto
che la sentenza o fosse denunziata per gli stessi motivi
o fosse denunziata per altri motivi, il Tribunale di
terza istanza avesse facoltà di giudicare in merito
quando ne fosse il caso, oppure di rinviare ancora
un'altra volta ad un nuovo Consiglio di disciplina.

Se ora si accettasse la modificazione proposta dall'ono-
revole Senatore Vigliani, dubito che entreremmo in un
nuovo imbarazzo. Conviene spiegarsi bene: Se noi gi-
ciamo: il Tribunale di terza istanza pronunzierà in me-
rito un annullamento, o rinverrà....

Ministro di Grazia e Giustizia (interrompendo).
Permetta. Il Senatore Vigliani non si è spiega o così come
suppon il Senatore Poggi. Il Senatore Vigliani non ha
mica detto pronunzierà in merito con annullamento: egli
ha detto: « pronunzierà o in merito, o « l'annullamento
con rinvio, secondo, ecc. »

Senatore Poggi, Relatore. Io aveva inteso che avesse
detto: « pronunzierà in merito con annullamento. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Se non erro, il
Senatore Vigliani propose: « *pronunzierà o in merito, o
« l'annullamento con rinvio, secondo, ecc. »*

Senatore Poggi, Relatore. Se l'emendamento sta in
questi termini, non avrei difficoltà ad accettarlo.

Senatore Vigliani. Trasmetto l'emendamento al banco
della Presidenza e per togliere ogni dubbio credetti bene
di sostituire la parola *deciderà in merito* a quella di *pro-
nunzierà*.

Presidente. L'emendamento del Senatore Vigliani è
così concepito: *deciderà sul merito o pronunzierà l'an-
nullamento con rinvio ad un altro Consiglio di disci-
plina, secondo le disposizioni del Regolamento di pro-*

*cedura penale vigente nelle provincie della Venezia e
di Mantova.*

Senatore Poggi Relatore. Quanto a me, ho dichiarato
non poter accettare l'ultima parte dell'emendamento
perchè suppone che rimangano in vigore disposizioni
che si sono volute derogare coll'articolo primo, e per-
chè dandosi con questa legge al Tribunale di terza
istanza nuove facoltà più proprie della Cassazione, e
l'esercizio di queste facoltà potrebbero trovare un in-
toppo nel richiamo, a parer mio, inopportuno, delle dis-
posizioni contenute nel Regolamento di procedura pe-
nale austriaco: vorrei perciò che si mantenesse l'ul-
timo inciso dell'articolo, *secondo le circostanze dei casi*.
Sul resto non ho difficoltà.

Presidente. Il Senatore Vigliani insiste nel suo
emendamento?

Senatore Vigliani. Insisto.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del se-
natore Vigliani.

Senatore Farina. Domando la divisione.

Presidente. Su qual parte intenderebbe si facesse
la divisione?

Senatore Farina. Dove si accenna all'annullamento
con rinvio....

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le parole
« *ad un altro Consiglio di disciplina.* »

Presidente. Metto ai voti la prima parte di questo
emendamento:

*Deciderà sul merito o pronunzierà l'annullamento
con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina.*

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, vo-
glia sorgere.

(Approvato).

Presidente. Metto ai voti la seconda parte dello
stesso: *Secondo le disposizioni del Regolamento di pro-
cedura penale vigente nelle Provincie della Venezia e
di Mantova.* Chi ammette questa seconda parte dell'em-
endamento, sorga.

(Approvato)

Presidente. Leggo ora l'articolo intero con questi
emendamenti.

Art. 2. « Allorquando sarà denunziata anco la se-
« conda sentenza proferita dal Consiglio di disciplina
« a cui fu rinviata la causa, il Tribunale di terza
« istanza deciderà sul merito, o pronunzierà l'annulla-
« mento con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina
« secondo le disposizioni del regolamento di procedura
« penale vigente nelle provincie della Venezia e di
« Mantova. »

Chi ammette l'intero articolo secondo, abbia la bontà
di sorgere.

(Approvato)

Art. 3. « Il deposito di cui è menzione nell'articolo
« 109 della legge 4 marzo 1848 da farsi a titolo di multa
« dal ricorrente nell'atto della dichiarazione del ricorso
« in terza istanza è fissato nella somma di L. 37 50.

« Questa disposizione non si applica ai ricorsi interposti dai Relatori dei Consigli di disciplina. »

Chi ammette quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Art. 4. « Allorquando la sentenza sarà annullata, il deposito fatto in conformità dell'articolo precedente verrà immediatamente restituito, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quando anche si fosse ommesso di ordinarne la restituzione. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo giusto che in quest'articolo 4, invece di scrivere le sole parole; « *allorquando la sentenza sarà annullata* » si debbano scrivere le altre « *allorquando la sentenza sarà o annullata o riformata nel merito.* »

Il Senato ben sa che la multa è imposta dalla legge per evitare al possibile i ricorsi temerari o infondati.

Oc quando il ricorso viene ammesso o con giudizio di nullità, o con giudizio di riforma nel merito, cessa evidentemente la ragione della multa; appunto perchè l'ammissione del ricorso significa ch'esso non era nè temerario, nè infondato.

Propongo quindi che alla parola *annullata* si aggiungano le altre *o riformata nel merito*. Adopero le parole *riformata nel merito* perchè è la frase adottata dal Regolamento di Procedura penale austriaco e dalla giurisprudenza nelle Province Venete.

Senatore Poggi Relatore. L'Ufficio Centrale aderisce.

Presidente. Rileggo l'articolo con questa variante che è concordata fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

« Art. 4. Allorquando la sentenza sarà o annullata o riformata nel merito, il deposito fatto in conformità dell'articolo precedente verrà immediatamente restituito, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quando anche si fosse ommesso di ordinarne la restituzione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi Relatore. In nessuno di questi quattro articoli che sono stati votati è detto che si tratta di Consigli di disciplina della Guardia Nazionale. E siccome la legge sarà stampata separatamente dalla relazione, crederei utile l'accennare nel primo articolo che si tratta di un Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale.

Presidente. Se non v'è opposizione all'aggiunta di queste parole semplicemente dichiarative e consistenti nell'accennare che si tratta d'una sentenza d'un Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale, metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata).

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge si farà insieme a quello della legge seguente.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PEL RIPARTO DEL DEBITO PONTIFICIO.

Si passa alla discussione della legge relativa all'approvazione della Convenzione fra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio di cui vado a dar lettura:

Art. unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla Convenzione stata conchiusa tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il sette dicembre milleottocentosessantasei, e le cui ratificazioni furono scambiate a Firenze addi quattordici dicembre milleottocentosessantasei. » (Per la convenzione V. il N. 10 degli atti del Senato).

Presidente. Se nessuno domanda la parola....

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Se nessuno chiede di parlare sul decreto, al quale siamo per dare la nostra sanzione, io non sorgo per contraddire ai riguardi e ai motivi che inducono al silenzio gli onorevoli miei colleghi.

Solo desidero che apparisca, e si sappia il silenzio nostro provenire da tutt'altra cagione che da indifferenza.

Noi non possiamo, nè vogliamo, certo, rimanere indifferenti circa un decreto, il quale contiene un subbietto dei più importanti, e dei più fecondi in risultamenti che siano stati sottoposti alla sanzione parlamentare.

Questo decreto è, come ognuno di noi sa, conseguenza e compimento insieme della Convenzione del 15 di settembre in virtù della quale noi possiamo pronunciare dopo tre secoli quelle parole solenni che finalmente « i soli Italiani possiedono l'Italia. »

Lascio le altre considerazioni, le altre conseguenze tutte gravi, tu te importanti che emergono dalla Convenzione. Io volli dire unicamente che questo progetto di legge passa bensì senza discussione, non passa senza interesse; noi non vi rimaniamo indifferenti, ma al contrario ne rimaniamo assai soddisfatti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Le osservazioni che sono per presentare al Senato, muovono da considerazioni affatto diverse da quelle colle quali esordiva l'onorevole preopinante.

Egli è indubitato che col presente decreto, dando noi esecuzione alla Convenzione che vi si riferisce, veniamo ad aggravare ragguardevolmente le nostre finanze

addossandoci una considerevole parte del debito pubblico pontificio.

Sicuramente il paese, il quale si addossa il pagamento di questa parte di debito, è disposto a religiosamente soddisfare agli oneri che si assume; ma a questo punto riesce indispensabile il riportare alquanto lo sguardo sovra la *possibilità* di soddisfare gli oneri medesimi.

Il nostro debito pubblico che alla fine del 1864 non era che di circa 207 milioni, all'anno dopo che avremo votata la presente legge, ascenderà a circa 500 milioni all'anno.

Basta gettare lo sguardo sul primo capitolo del bilancio che ci fu presentato per convincerci della verità di queste osservazioni; giacchè, deducendo dalle somme che si trovano ivi notate i 27 milioni che vi sono portati pel lotto, e i 18 milioni e 130 mila lire che importano le dotazioni della Corona e del Parlamento, e aggiungendo viceversa 18,627,773 33 del pagamento delle quali noi ora ci incarichiamo, si viene ad avere in cifra rotonda l'aggravio di 500 annui milioni per il debito pubblico sia perpetuo, sia redimibile, sia vitalizio. Ponendo a confronto l'ammontare di questo debito coi nostri introiti (sui quali riducendo le cifre del bilancio ove è esagerazione d'introiti molto maggiori del vero, come lo si scorge per alcuni, che nel bilancio stesso si trovano registrati, tra i quali mi piace notare la cifra della ricchezza mobile) riducendo, dico, questi introiti alle vere proporzioni giustificate dai fatti, non possiamo calcolare, almeno per ora, sopra introiti che superino 750 milioni all'anno. Ciò posto, vede il Senato, come l'aver 500 milioni di debito pubblico costituisca un onere per un solo capitolo del bilancio, che assorbe di per sé due terzi degli introiti dello Stato. Ora io, ottenute queste risultanze, mi sono fatto ad indagare se nello stato attuale dell'Europa civile, vi sia alcuna nazione gli oneri della quale, per il debito pubblico, non dirò che pareggino ma che almeno si avvicinino a quelli che noi sopportiamo.

Da un esame che ho fatto deducendo le cifre dell'Annuario di Economia politica del 1866 mi risulta che lo Stato più aggravato in Europa per il debito pubblico è l'Olanda, la quale con un introito di 103 milioni e mezzo di fiorini, ne spende pel debito pubblico e per le altre dotazioni 40, lo che vuol dire che il suo debito pubblico è al disotto del 40 per cento; segue poi un lungo confronto di tutti gli altri Stati d'Europa i quali sono pel debito pubblico al disotto della cifra tanto elevata come quella dell'Olanda finchè si giunge alla Prussia, la quale prima dell'ultima guerra, (i cui risultati sul debito pubblico non sono ancora pubblicati) non spendeva per gli oggetti indicati che 17 milioni di talleri, e così meno del dodici per cento.

Ciò posto, ho chiesto a me stesso se non fosse dovere di ogni buon cittadino richiamare l'attenzione del Ministero, per vedere se sia o no possibile di ridurre la cifra di questa spesa entro quei limiti ne quali s

riconosce averlo saputo circoscrivere tutte le più civili nazioni d'Europa.

Le operazioni che a tale riguardo si sono nei principali Stati d'Europa eseguite, io non le andrò qui enumerando tutte, giacchè allora dovrei fare una specie di litania di operazioni che non finirebbe tanto facilmente; pure io ho creduto di poter ragionevolmente circoscrivere le mie osservazioni a quelle due delle Nazioni europee le quali hanno il loro debito pubblico più accreditato delle altre: queste due nazioni sono la Inghilterra e la Francia.

Ora, io trovo che l'Inghilterra con tre operazioni che si seguirono in questo secolo a varie distanze, ridusse quasi 9 miliardi del suo debito pubblico da un interesse più elevato ad un interesse meno elevato, operando sapientemente una conversione di somma importanza su di una gran parte della rendita del suo debito pubblico.

L'altra Nazione che in questo secolo operò altre tre successive conversioni del debito pubblico, fu la Francia, la quale, se colle sue operazioni non raggiunse il capitale di 9 miliardi di franchi, come l'Inghilterra, superò peraltro i 7 miliardi di capitale.

Cosicchè, non saprei tralasciare in questa circostanza in cui un così rilevante aggravio si porta alle finanze dello Stato, di fare un eccitamento al Ministero, nel quale io vedo splendere uomini insigni per dottrina e patriottismo, a voler far sì che la questione della conversione, in modo giusto e possibile, fosse esaminata e studiata, e dopo attento studio ed esame si procurasse di ridurre anche presso di noi, come si fece presso le altre nazioni, il debito pubblico, entro limiti che fossero più consentanei alle forze del nostro attivo bilancio.

Io so che appena pronunciata la parola *conversione*, vi sono persone che si mettono a gridare, che questa vuol dire *fallimento*; io so che altri dicono che questo è *spogliazione*, io so che altri ancora gridano più forte, e dicono, questo è *bancarotta*.

Con buona venia di questi clamorosi detrattori, se le conversioni fossero fallimenti e bancarotta, non vedremmo i fondi pubblici meglio sostenuti d'Europa quali sono quelli dell'Inghilterra e della Francia così accreditati alla piazza, e Dio volesse che noi per non fallire riuscissimo ad ottenere ciò che ottennero coloro che avrebbero fallito secondo l'opinione di questi sguaiati contraddittori; così potessimo noi far raggiungere alla piazza il punto ai nostri fondi pubblici che quelle nazioni, fallendo, (secondo l'opinione dei nostri contraddittori) hanno raggiunto!

Del resto, come si può dire che ci sia fallimento quando la diminuzione della rendita annua è preceduta dalla offerta della restituzione del capitale? Certo vi furono delle Nazioni che non avendo saputo provvedere in tempo, può dirsi che abbiano fallito, perchè hanno sospeso i pagamenti, e poi hanno ridotto l'interesse; ma questa non è l'operazione, della Francia in

questo secolo, nè dell'Inghilterra, le quali hanno contemporaneamente alla riduzione della rendita proposto il pagamento del capitale a chi non volesse assoggettarsi alla diminuzione della rendita medesima.

Ma si dirà: e dove trovate voi il capitale per ciò fare? Al che vi rispondo: credete voi, o Signori, che l'Inghilterra e la Francia avessero veramente tutto il capitale da restituire? No certamente. L'operazione fu abilmente combinata e seguì con pochissimo sborso di capitali, poichè quasi tutti i capitalisti lasciarono i loro denari in mano dello Stato, perchè la rendita convertita offriva loro vantaggi tali che difficilmente offrivano altri impieghi.

Citerò a questo riguardo la conversione eseguita dal ministro Rose, mi pare, durante il Ministero di Roberto Peel in Inghilterra, nella quale sebbene sia stata convertita tanta rendita per 3 miliardi e 700 circa milioni di capitale; il capitale del quale venne chiesta la restituzione, eccettate di poco i 100 milioni.

Vi sono conversioni in Inghilterra ed in Francia che si sono operate con pochissimo dispendio, con pochissima restituzione di capitale, ed anzi in Francia, quella del 62 fatta dal signor Fould non portò altra spesa che quella del cambio del titolo che si dava ai portatori di titoli dell'antica rendita, sostituendovi della rendita nuova ed un ragguardevole introito anzi cagionò per i supplementi di capitale richiesti sotto nome di *soulte* per avere i titoli nuovi.

Dico adunque che il gridare che vi è fallimento, che vi è bancarotta; il gridare che è impossibile operare senza grandi capitali, non è che un disconoscere i modi coi quali sono state fatte le conversioni delle più accreditate Nazioni d'Europa, di quelle Nazioni il corso delle rendite delle quali è il più sostenuto, e che sono più costantemente ricercate in tutte le piazze d'Europa.

Per conseguenza io credo che savia mente opererebbe il Governo se in una questione di tanta importanza, se a diminuire una spesa che assorbe due terzi del nostro bilancio attivo rivolgesse ogni sua attenzione, e facesse studiare attentamente i modi più convenienti per portare una grande diminuzione di spesa, e procurare ad un tempo nello Stato un più giusto ed equo riparto tra i capitali, giacchè se si lascia così esorbitante il premio sull'impiego della pubblica rendita è evidente che tutti i capitali corrono ad investirsi nella medesima per godere di quelli amplissimi vantaggi che vanamente cercherebbero impiegandoli nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio, le quali industrie quindi rimangono diseredate dei necessari capitali ed impossibilitate a conseguire quello sviluppo, quella prosperità e quello slancio che pure sarebbero la conseguenza della naturale ricchezza del paese ed anche delle libere istituzioni, che grandemente favoriscono lo sviluppo di ogni industria.

Con queste considerazioni pertanto, non potendo io fare di meglio, perchè non ho potere per farlo io,

pregherò vivamente il Ministero di portare la attenzione sua su questo argomento di tanta importanza, e prendere dopo maturo esame tutte quelle opportune misure e disposizioni che pure possono portare all'erario grandissimi vantaggi.

Dopo ciò io dichiaro che non ho nulla a ridire circa l'operazione relativa al debito dello Stato Romano che ci viene proposta; siccome per altro questa serviva ad ingrossare un debito pubblico già grossissimo, non ho creduto di poter prescindere in questa circostanza di richiamare l'attenzione del Governo sopra un ramo che io credo d'importanza vitale, e tale che se si trascura più a lungo, parmi assolutamente impossibile che si arrivi a sistemare le nostre finanze.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Posso assicurare l'onorevole preopinante che il Ministero terrà in gran conto le sue savie osservazioni. Egli non trascura lo studio di nessuno dei grandi problemi che sono connessi alla sistemazione delle finanze, avendo per principale suo compito quello di provvedere in modo definitivo all'assetto del pubblico Tesoro. Mi sia permesso però di notare che la questione della conversione della rendita presenta la massima difficoltà, inquantochè se altri paesi in condizioni più prospere poterono arrivare ai grandi risultati da lui ricordati, la situazione del nostro credito non ci permetterebbe di conseguire in questo momento un eguale beneficio, pur volendo mantenere inviolata la fede verso i creditori dello Stato, come è fermo intendimento del Governo e del Paese; ed il Senato ben il sa, che in una solenne occasione diede a conoscere quanto importi di conservare la fede agli impegni assunti dallo Stato.

Io veramente non avrei nemmeno dovuto prendere la parola in questa discussione se non mi premesse di rettificare un errore, non saprei come originato, che ho dovuto rilevare nelle prime parole del preopinante. La sua parola certamente ha molta autorità in questa materia: tutti riconosciamo come egli si occupi con particolare diligenza e con dottrina non comune delle questioni di finanza; non posso perciò lasciar passare quanto egli ha asserito, cioè che il debito pubblico al giorno d'oggi ammonta a 500 milioni.

Basta dare una occhiata al bilancio del 1867 che ora sta in esame nell'altro ramo del Parlamento, per persuadersi che i vari articoli di debito, cominciando dal debito consolidato, che comprende 2 capitoli, poi passando al debito redimibile, che comprende 19 capitoli, e poi altri 19, e venendo quindi al debito che non è iscritto nel Gran Libro e forma oggetto di altri 10 capitoli, fra tutti questi debiti, dico, che sono i veri debiti dello Stato, che comprendono anche il rimborso del prestito nazionale, non che le obbligazioni emesse a favore della Società anonima dei beni demaniali, lo che costituisce non tanto una rendita, ma

anche un rimborso di capitale, fra tutto, si arriva alla somma di 325 milioni, somma certamente grave, gravissima per le finanze italiane, ma anche di gran lunga inferiore alla somma spaventosa di 500 milioni che viene esserita dall'onorevole preopinante.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. (*Seguitando*) Bene è vero che ci sono poi cinque altri capitoli successivi, i quali fino ad un certo punto possono chiamarsi di debito; ma questo non muta la natura di un debito perpetuo, di un debito per cui si debba ritenere diminuita l'attività del patrimonio nazionale; così per esempio le pensioni; esse, anziché un debito, sono una spesa necessaria della pubblica amministrazione. Qualunque operazione si voglia fare, le pensioni sono una necessità che non si può togliere d'un tratto dal bilancio: si potranno forse fare degli studi, trovare qualche sistema, come di Casse di assicurazione per la vecchiaia od altro, ma è questo un onere che sta a carico dello Stato e dal quale lo Stato, anche non avendo debiti, non potrebbe liberarsi.

Così sono i buoni del Tesoro, e questa pure è un'altra necessità, dal momento che le rendite non possono riscuotersi a tempo e le spese non possono ritardarsi.

Quanto alla garanzia d'interessi alle Società anonime, ho preso l'impegno su di ciò di presentare un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, il quale verrà in esame anche in questo recinto, e nutro fiducia che la condizione della finanza potrà esserne migliorata.

Posso assicurare il Senato dell'impegno del Ministero per far sì che gli oneri che gravano sopra il bilancio dello Stato vengano ridotti ai più stretti termini. Queste osservazioni però non deggiono influire sull'adozione della presente legge, la quale non ha per oggetto che di eseguire un patto internazionale, nel quale la buona fede del Governo italiano è impegnata irrevocabilmente.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. Anzitutto ringrazio il signor Ministro della gentilezza che ha voluto usare a mio riguardo e dell'assicurazione che egli vuol darmi che il Ministero esaminerà attentamente questa questione.

Relativamente però alla rettificazione delle cifre che egli ha creduto di fare, io non potrei ugualmente accettarla. Ho mandato adesso alla Biblioteca a prendere l'ultima nota sul bilancio stampato dal Ministro Depretis, in cui all'articolo 1° « Finanze — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni, » si trova portata precisamente la cifra di 524, 665, 758; alla quale se si aggiungono i 48 milioni e 600 e più mila lire che votiamo oggi, si viene precisamente ad avere il complesso del debito del quale ho fatto cenno. Ma l'onorevole signor Ministro ha soggiunto: badate che questo debito in parte è composto di pensioni vitalizie. Certamente (l'ho detto anch'io in principio del mio discorso) che fra debito perpetuo, fra debito vitalizio, fra debito redimibile, la somma totale ascendeva a quella che aveva avuto l'onore di annunciare dianzi al Senato. Conseguentemente su ciò non vi può essere discussione.

Mi fa molto piacere il sapere che l'onorevole signor Ministro cerchi ora di diminuire il gravissimo carico derivante alle finanze dall'assicurazione che si è fatto a molte società private di rendite che dovevano ritirare da strade ferrate da loro costrutte, le quali rendite non ricavandosi dall'esercizio delle ferrovie ne emerge necessariamente un debito per lo Stato, poichè esso deve supplire per quanto manca a raggiungere la rendita chilometrica che alle Società fu assicurata. Dunque nello stato attuale delle cose, questo cambia bensì il titolo del debito, ma costituisce però non meno per lo Stato un debito annuo vero e reale.

Io mi sono riportato nel confronto a quello che le altre Nazioni spendono per tutte queste (non per una sola) categorie di debito, ed ho visto che noi siamo immensamente più gravati delle altre Nazioni d'Europa. È perciò che mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo su questo importantissimo punto, e non posso che rinnovare i ringraziamenti al signor Ministro per l'assicurazione che mi ha dato che le mie povere parole saranno prese in considerazione.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Signori Senatori, il parlare di riduzione di rendita, il parlare in questo recinto ove la esperienza di coloro che vi seggono merita che la gente faccia gran conto delle parole che vi si pronunziano, mi muove a fare qualche breve considerazione sullo scambio di cortesie, tra l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e l'onorevole interpellante, acciocchè il pubblico non creda che nelle loro parole si contenga qualche cosa che menomamente possa accennare ad una vera riduzione d'interessi. (*Segui d'assenso.*) Il che, o Signori, per me significher ebbe mancanza di fede e fallimento (*Bravo*).

Io ho inteso, e mi piace rilevarlo colla maggior solennità, che, nè l'onorevole preopinante, nè l'onorevole Ministro che gli ha risposto, hanno dimostrato di aver menomamente questa intenzione. Perciocchè, sebbene l'onorevole collega Farina abbia in sulle prime usato la parola *riduzione* che finora è stata generalmente abusata, egli però nella continuazione del suo discorso ha accennato più propriamente alla *conversione*; e richiamando un'operazione non antica fatta in Francia dal Ministro Fould, ha chiaramente fatto intendere coll'esempio, che neppure di una vera *conversione* egli intendeva parlare, ma di qualche combinazione finanziaria, che senza menomare gli interessi dei creditori dello Stato, senza fare che in nulla venga offesa la fede del Governo, possa in qualche modo alleviare il peso del Debito pubblico.

Io veramente non so quali possano essere queste operazioni, questi espedienti, quando la rendita è ad un corso così basso.

Il Ministro Fould permise ai creditori dello Stato di convertire volontariamente i titoli del 4 1/2 0/0 in titoli del 3 0/0 pagando una differenza la quale rappre

sentava per l'appunto la media della differenza dei prezzi in corso tra i titoli del 4 1/2 0/0 ed i titoli del 3 1/2 per cento.

Quando uno Stato ha finanze floride, come quelle della Francia, può facilmente dubitarsi che un bel giorno il Tesoro dica ai creditori che posseggono titoli di debito dello Stato portante 4 1/2 d'interessi: riprendete il vostro capitale al pari. E siccome quando la prosperità è crescente importa molto alla gente avere un titolo che assicuri una rendita perpetua e stabile, così essendo meno probabile, che voglia costituirsi il capitale impiegato al 3 0/0, avviene che il prezzo di corso dei titoli del 4 1/2 è più basso del prezzo di corso dei titoli di rendita 3 0/0.

Perciò il signor Fould invitò i possessori delle rendite al 4 1/2 a cambiarle con rendite al 3 mediante il pagamento di una differenza.

Veramente io non so se il nostro Ministro delle finanze, che con dispiacere non veggio al banco dei Ministri, sia in grado di assicurarci di avere speranza che i creditori dello Stato volessero mai rispondere ad un simile invito, il quale non può avere altro stimolo che la probabilità della restituzione del capitale.

Quanto a me, Signori, io dubito che sventuratamente per qualche tempo ancora, l'Italia non sia in grado di fare simili tentativi. In ogni modo, fintanto che non sia giunto il tempo opportuno per farli, io reputo che qualunque sospetto possa mai sorgere di una riduzione di rendita, produca un effetto contrario a quello che fu nell'intenzione dell'onorevole interpellante e del Ministro che gli ha risposto. Ogni espressione men chiara su questa materia potrebbe cagionare un ribasso nei corsi della rendita, e l'aggiungere nuove perdite a quelle che le vicende generali d'Europa, e le speciali nostre condizioni ci espongono pur troppo a tollerare.

Io sono sorto non già per protestare contro qualche certo non fu pensato, né detto, ma per commentare l'intenzione dell'onorevole Farina e dell'onorevole Ministro; e per fare che le parole loro non infucano per avventura quelli che sono fuori di questa Camera in qualche errore pernicioso al credito dello Stato. (*Benissimo!*)

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi preme di maggiormente spiegare quanto ho detto nel rispondere all'onorevole Farina; io ho mostrato quell'arrendevolezza che ogni Ministro parmi debba avere nello ascoltare e studiare tutte quelle osservazioni che gli vengono suggerite dalla pubblica discussione nel Parlamento. Ho pure dichiarato francamente, che nelle condizioni attuali del credito non mi sembrava praticabile la conversione della rendita; ma non osai portarne un deciso giudizio, perchè rispetto la dottrina che so di non possedere; ho poi detto più energicamente che questo studio sarebbe stato subordinato al rispetto degli impegni assunti verso i creditori dello Stato, perchè Paese e Governo concordano nel fermo proposito di osservare la data fede.

Ho citato un recente fatto nel quale il Senato diede prova della massima scrupolosità nel voler rispettata la santità del debito pubblico. Io credo che quando ho lodato il voto del Senato, ho dimostrato quale sia il mio modo di vedere, e quale quello del Ministero, perchè non sia permesso di supporre menomamente che le mie parole possano far nascere il più lieve dubbio sulla lealtà del Governo italiano nel mantenere inviolati i suoi impegni.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Autore di una proposta nella quale ho accennato a conversioni che si fecero e che furono vere conversioni, e che sostengo come conversioni e non come semplici riduzioni, poichè la parola *riduzione* io non l'ho mai pronunciata, ho parlato sempre di conversioni ed ho citate quelle che vennero fatte successivamente in Inghilterra cioè nel 1823, nel 1824, nel 1832; ed in nessuna di queste conversioni si è mai cessato di offrire al creditore il rimborso del suo capitale.

Seguii sempre la stessa idea nel citare le conversioni francesi di questo secolo e quindi intesi citare quella del signor Villela nel 1825; quella del signor Billault nel 1852; infine ho citato anche più esplicitamente quella del signor Fould nel 1862, perchè nell'operazione di Fould vi fu anche la necessità di uno sborso per parte di coloro che possedevano i titoli soppressi onde convertirli in titoli nuovi.

Dunque ho citato tutte queste conversioni nelle quali ci era sempre la restituzione del capitale a chi non voleva accettare la conversione della rendita.

Dirò poi fin d'ora a coloro i quali negano che, per la condizione attuale del nostro debito pubblico, questo non si può operare, che questo è un volere trascorrere nella questione di merito nella quale io non voglio e non posso entrare per ora; ma che qualunque volta io sia in più opportuna sede chiamato a difendere le mie osservazioni, dico e sostengo colla più intima e certa convinzione che anche nella condizione attuale del nostro credito, l'operazione si può savamente e giustamente eseguire.

Dopo ciò, non mi resta più nulla a dire.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministro delle Finanze non ha potuto recarsi oggi in quest'Aula, perchè obbligato dal suo ufficio ad assistere alla seduta dell'altro ramo del Parlamento; del resto egli non poteva sospettare come non sospettava alcuno dei membri del Gabinetto, che a proposito della legge di approvazione della convenzione sul debito pontificio, venisse in mezzo la discussione iniziata dall'onorevole Farina.

Il Ministro delle Finanze ha esposto, come il Senato ben sa, il suo piano finanziario e i relativi provvedimenti alla Camera dei Deputati. In quella esposizione è ben dimostrato che il Governo intende di rimanere fedele a' suoi impegni: e noi siamo certi che nessuno vorrà mai dubitare che ai nostri impegni, alla lealtà

degni del Governo italiano, il Ministero venga punto o poco a mancare.

Presidente. Se nessuno non domanda più la parola, la legge constando di un articolo unico, si passerà allo squittinio segreto.

Lo spoglio dello squittinio per la nomina dei Commissari di sorveglianza alla Cassa delle affrancazioni militari, non avendo dato utile risultato, giacchè il numero maggiore di voti raccolti da alcuni dei Senatori è di 17, mentre doveva essere almeno di 40, prego i signori Senatori di rinnovare le schede.

(*Varie voci: Ci dica i nomi.*)

Presidente. I nomi dei Senatori che ottennero maggiori voti sono i seguenti: Pallieri, ottenne voti 17 — Ginori, 17 — Pastore, 16 — Spinola, 15 — Gamba, 14 — Chiesi, 13 — Angioletti, 13 — Fenzi, 12. Gli altri non n'ebbero che cinque, quattro, tre, ed uno.

Ora passeremo alla votazione per isquittinio segreto di queste due leggi, e contemporaneamente i signori Senatori potranno deporre nell'urna la scheda per la nomina dei Commissari di sorveglianza alla Cassa delle affrancazioni militari.

Ministro di Grazia e Giustizia. A nome del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge entrambi approvati dalla Camera dei Deputati, il primo intitolato: *Dazio d'entrata sull'uva appassita, giusta o semiguasta destinata ad usi industriali*: il secondo, *Pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio d'oliva*.

Presidente. Do atto al Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione fatta a nome del Ministro delle Finanze di questi due progetti di legge che saranno mandati alla Commissione permanente di Finanze.

Ministro dei Lavori Pubblici. A nome dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge portante convalidazione del Regio Decreto 4 novembre 1866 col quale le provincie della Venezia e di Mantova sono dichiarate parte integrante dello Stato.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato, e distribuito negli Uffici.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Sebbene io non vegga al banco dei Ministri quello delle Finanze, tuttavia, siccome la domanda che sto per fare non ha per oggetto che una semplice comunicazione al Senato di documenti,

che credo di qualche utilità, penso poterla fare senza altro.

La domanda che fo, sarebbe che venisse distribuito al Senato uno stato della moneta in argento stata coniatata dopo la Convenzione fatta colla Francia, indicante cioè quale sia la quantità d'argento stata emessa al titolo stabilito dalla Convenzione colla Francia, in pezzi inferiori alle lire cinque: e quale sia la quantità di rame decimale che è stata messa in circolazione dopo che è stata fatta la Convenzione, e sotto il titolo determinativo della legge sulla monetazione.

Io credo, che questi documenti sia molto facile all'amministrazione di procurarseli, e quando li abbia sott'occhio, vedrò se sia il caso di fare qualche interpellanza in proposito al Governo.

Potrebbe darsi che le notizie che io cerco già esistessero in qualche pubblicazione ma francamente io non le seppi trovare e non ho potuto saperle nemmeno da parecchie persone cui mi sono rivolto. Comunque, parmi siano documenti di facile ripertimento e di facile comunicazione al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Riferirò al Ministro delle Finanze la richiesta fatta dal Senatore **Di Revel**.

Quanto a ciò che riguarda il tempo che volge sino al settembre 1866, il lavoro è stampato. Quanto al tempo posteriore, il Ministro delle Finanze ha in pronto i documenti, e mi tengo certo che entro la corrente settimana potrà presentarli al Senato.

Senatore **Di Revel.** Sarò soddisfatto di averli non sì tosto verranno distribuiti.

(Il Segretario Senatore **Chiesi** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultamento delle votazioni:

Legge per provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 82 |
| Favorevoli | 79 |
| Contrari | 3 |

Il Senato adotta.

Legge per l'approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 82 |
| Favorevoli | 77 |
| Contrari | 5 |

Il Senato adotta.

Presidente. Invito i signori scrutatori a riunirsi tosto per eseguire lo spoglio delle schede testè deposte.

Domani seduta pubblica alle ore 2 p. m.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.)

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1867.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — Omaggio — Risultato dello squittinio per la nomina di due Commissarii di Sorveglianza alla Cassa militare — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per la Conversione in legge del R. Decreto 24 ottobre 1866, relativo alla scadenza delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella provincia di Palermo — Discussione del progetto di legge per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici — Osservazioni del Senatore Amari Prof. sull'articolo 1° e schiarimenti del Ministro della Marina — Proposta del Senatore Poggi combattuta dal Ministro della Marina e dal Senatore Angioletti membro dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Sagredo all'art. 2° accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro della Marina — Spiegazioni richieste dal Senatore Farina fornite dai Senatori Sagredo, Scialoia e dal Relatore — Approvazione dell'art. 2° — Emendamento del Senatore Sagredo all'articolo 3°, combattuto dal Senatore Scialoia — Richiesta di schiarimento del Senatore Berella cui risponde il Ministro della Marina — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo 3. coll'aggiunta proposta dal Ministro della Marina, e del 4° e 5° — Osservazioni dei Senatori Sagredo e Farina sull'art. 6° — Proposta del Ministro della Marina — Avvertenze del Senatore Scialoia — Schiarimenti del Ministro proponente e del Senatore Farina circa la proposta aggiunta — Nuove obiezioni del Senatore Scialoia — Dubbio del Senatore Poggi, cui rispondono il Ministro della Marina e il Senatore Scialoia — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale del Senatore Farina, appoggiata dal Ministro della Marina e approvata — Sospensione della discussione — Approvazione del progetto di legge per convalidazione del R. Decreto 22 nov. 1866 che estende alle provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali — Presentazione dei prospetti sulla monetazione richiesti dal Senatore Di Revel — Appello nominale.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Marina e dei Lavori Pubblici e il R. Commissario Finali.

Il Senatore Segretario Ginori-Liscl dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marzucchi. Credermi che dovesse correggersi la formola del processo verbale dove è detto che, trattandosi di una legge di un articolo unico, si ha per approvato.

La formola non è esatta, anzi è al contrario, perchè l'approvazione si ha solamente per mezzo dello squittinio segreto.

Presidente. È corretto in questa maniera: *Essendo la legge composta di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.*

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Se non ho frainteso, parmi che nel processo verbale leggasi che l'onorevole Scialoia abbia detto *bastantemente assicurati* gli interessi dello Stato, quando mi pare avesse detto *assolutamente assicurati*.

Presidente. Leggo il paragrafo del processo verbale:

« Il Senatore Scialoia, riscontrando le ben diverse condizioni in cui furono operate le conversioni citate dal Senatore Farina, desidera che, a scanso di detrimento del nostro credito, dal Governo venga fatta dichiarazione essere suo intendimento di fare costantemente onore agli impegni della Nazione. »

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si terrà per approvato.

Senatore Ginori-Liscl, Segretario. Fa omaggio al

Senato: la Camera di Commercio di Venezia, dei *prospetti statistici della navigazione e del commercio di Venezia nel 1866.*

Presidente. Il risultamento della votazione per i due Commissari alla Cassa delle surrogazioni militari è il seguente:

Il Senatore Pallieri ebbe voti 52, il Senatore Pastore voti 45; per cui questi due Senatori risultano i Commissari eletti.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. A nome del mio Collega, il Ministro d'Agricoltura e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'estensione alle provincie della Venezia ed a quella di Mantova della legge 25 giugno 1865, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 24 ottobre 1866 N. 3286 relativo alla scadenza delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella Provincia di Palermo.

Do lettura dell'Art. unico.

Il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, N. 3286, col quale nella Provincia di Palermo furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il corso delle prescrizioni e dei termini perentorii, che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre, è convertito in Legge.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** Domanderei la lettura di quel Decreto onde il Senato possa giudicare se vi è qualche cosa da rilevare.

Presidente. Darò lettura del Decreto.

« In virtù dell'autorità a Noi delegata;

« Vista la deliberazione della Camera di Commercio e d'Arti di Palermo in data del 14 settembre 1866;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze,

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del Tesoro pel pagamento dei dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella Provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta Provincia.

« Art. 2. Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentorii tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella Provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

« Art. 3. Il presente Decreto sarà presentato nella prossima sessione al Parlamento per essere convertito in Legge.

« Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato a Firenze il 24 ottobre 1866. »

« EUGENIO DI SAVOIA ».

Se niuno domanda la parola si rimanderà allo squittinio segreto, trattandosi di una legge di un solo articolo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MILITARI ED ASSIMILATI DELLA GIÀ MARINA AUSTRIACA PRIVATI D'IMPIEGO PER MOTIVI POLITICI.

Viene in discussione il progetto di legge *per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.*

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se niuno chiede la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« I Militari ed i funzionarii assimilati di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, e già a servizio della marina austriaca, che per causa relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in detta marina, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851 numero 1208 e 26 marzo 1865 numero 2217 sulle pensioni della R. Marina militare, 25 maggio 1852 numero 1376 sullo stato degli ufficiali e 11 luglio 1852 numero 1402 sulla riforma dei sott'ufficiali, marinai e soldati. »

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari prof.** Io debbo far osservare primieramente, che mi pare giustissima la locuzione adoperata dal Ministro della Marina conforme a quella contenuta nel decreto analogo del Ministro della Guerra cioè a dire di mutare l'espressione di oriundo ita-

liano in quella di *nativo*, per escludere il caso che un ufficiale di origine oltremontana nato nella Venezia venisse a godere di un beneficio che non gli spetterebbe, nè gli si potrebbe accordare. Ma io non trovo abbastanza chiara l'espressione di *origine italiana* delle provincie di Venezia e di Mantova. Prima di tutto questo dà luogo ad un equivoco il quale certamente non può essere nell'intenzione del legislatore, cioè di escludere dal beneficio tutti gli Italiani oriundi delle altre provincie d'Italia che si fossero trovati a servire in Venezia. Per certo un maggior numero degli ufficiali che si trovavano in quella circostanza erano oriundi o nativi delle provincie di Venezia o di Mantova, o della Lombardia, ma ve ne possono essere anche delle altre provincie italiane, quindi io non vedo perchè debbano esser privati del beneficio che loro accorda la legge.

Inoltre io trovo che la parola *origine* è molto vaga; per chiarirla si deve ricorrere al dizionario, il quale non darebbe nemmeno tutte le spiegazioni necessarie, perchè l'origine si può riferire al padre, all'avo, e non so a qual altro grado della genealogia. Per queste ragioni alla parola *origine*, io sostituirei piuttosto l'espressione, *nati di padre italiano*, senza limitarci alle provincie della Venezia e di Mantova, perchè ripeto non vedo ragione per cui un Lombardo, un Toscano che per caso si trovava in Venezia e che fu impiegato nella marina austriaca, non debba godere dello stesso beneficio.

Io quindi sottometto questa idea per vedere se fosse accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale, e nel caso che lo sia, li pregherei a formulare essi stessi la dizione opportuna.

Ministro della Marina. L'onorevole Senatore Amari muove sull'articolo 1 due osservazioni; la prima sulla parola *origine*, la seconda sulla restrizione che l'articolo stesso porta per i soli militari ed assimilati loro, che sono nati nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Io dirò che la parola *origine* è stata adoprata in questo schema di legge che è sottomesso alla sanzione del Senato, precisamente deducendola dal trattato di pace che si è stipulato il 3 ottobre dell'anno scorso con l'Austria. Questa parola non può più avere un significato dubbio, perchè la Commissione stata nominata dal Ministero della Guerra e dal Ministero della Marina per l'applicazione dell'articolo 16, concepito, se ben mi ricordo, in questi termini: *tous les officiers d'origine italienne*, essendo essenzialmente composta di militari e quindi di giudici non troppo competenti, ha dovuto domandare ai consulenti legali del Ministero quale era l'interpretazione che si doveva darle. Debbo dichiarare che questi hanno dato tali dilucidazioni sui codici, austriaco, francese, prussiano, sardo e italiano relativamente alla parola *origine* che ai membri della Commissione non è rimasto il menomo dubbio sulla sua vera interpretazione. E difatti coloro che a senso

di questa parola non furono ammessi a passare dall'esercito austriaco o dall'armata austriaca nell'armata italiana non hanno saputo come impugnarla, per cui credo si possa senza alcun pericolo conservare.

In quanto alla seconda parte, cioè alla restrittiva di questa legge ai soli ufficiali ed assimilati loro provenienti dalle provincie di Venezia e di Mantova, non ho che una osservazione a fare, la quale spero convincerà l'onorevole Senatore Amari che il disposto della legge è piuttosto da mantenersi anzichè modificarsi. Con legge anteriore, quanto si concede con questa è stato concesso ai Lombardi-Veneti, ai Toscani, ai Siciliani: c'era un tempo prefisso loro per far valere i diritti che la legge loro accordava; se ne prevalsero, furono posti a riposo, o a riforma, come prescrive questa legge secondo le regole anteriori: se non se ne sono prevalsi, io non credo che sarebbe un bel precedente lo stabilire ad ogni momento delle nuove proroghe, tanto più quando il tempo prefisso era bastantemente esteso.

Senatore Amari, Prof. Io vorrei fare alcune osservazioni in replica a quelle del signor Ministro senza per altro insisterci molto.

Sulla prima parte, cioè che sia stata definito da quella Commissione come dice il signor Ministro, il significato della parola *origine*, lo ammetto; ma ciò non toglie che il legislatore dovendo, fare una legge, non debba formularla, non debba esprimerla in quella maniera che gli pare più precisa e più esatta.

Quanto al secondo punto, io non credo che i decreti divenuti leggi, citati dall'onorevole signor Ministro possano adattarsi agli ufficiali italiani di altre provincie i quali servivano nella marina austriaca; e non so se di fatto siano stati mai applicati a tanti ufficiali destituiti dall'Austria che trovavansi presso di noi, cioè che sia stato loro assegnata quella pensione che loro sarebbe spettata nelle provincie Venete e Mantovane. È questa una questione di fatto che si può verificare; ma per la regolarità e la precisione della legge mi pare che non si dovrebbe fare la limitazione da me notata.

Del resto, io dichiaro che ho voluto fare semplicemente un'osservazione e che per conseguenza non propongo alcun emendamento.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io ripeto che non ho difficoltà di accettare la sostituzione delle parole *nati di padre italiano* alle parole *d'origine italiana*, perchè appunto queste parole corrispondono all'opinione espressa a tal riguardo dagli Uditori generali di marina e dall'avvocato fiscale militare rispondendo alla domanda fatta dalle Commissioni nominate dal Ministero per applicare l'articolo 16 del trattato di pace coll'Austria. Ma mi pare che, per avventura, quando in una legge di recente data è stata adoperata questa locuzione e che nella legge attuale se ne ammettesse un'altra quasi

sinonima, potrebbe forse questa mutazione generare inconvenienti. Ed è appunto per mantenere l'analogia nelle leggi che io crederci conveniente si conservasse in questa legge la parola *origine*.

Quanto poi all'applicazione di questa legge agli ufficiali che non sono originarii delle provincie di Venezia e di Mantova, ma di altre provincie del Regno, mi permetto di ripetere, che vi sono leggi le quali estendevano il privilegio, accordato dal presente progetto, pure ai medesimi.

Non ho in questo momento sotto gli occhi le diverse leggi anzidette, ma una sola ne ho qui, la quale fu promulgata dal Commissario generale straordinario del Governo nell'Umbria, per la quale precisamente a tutti i nativi di quella provincia stati dimessi per causa politica era concesso di far valere i titoli al conseguimento della pensione di riposo o di essere collocati in riforma; e siccome questa legge cita altra legge sarda del 14 ottobre 1848 che era stata anche promulgata in Lombardia per cui i nativi sardi stati rimossi dall'impiego per causa politica godevano pure di un tal favore, io credo di poter formalmente asserire al Senato che l'attuale progetto di legge non troverebbe applicazione pratica oltre quella cui è destinata quantunque si formulasse in modo più ampio che or non sia.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Sarei d'opinione che la frase di *origine italiana* fosse lasciata in quest'articolo. Prima di tutto essa trovasi già in un trattato internazionale, e poi io credo che andando nel concetto dell'onorevole Senatore Amari, questa frase sia anche più larga di quella che egli vi vorrebbe sostituire: giacchè p. e. se si trattasse di un individuo nipote di un Italiano che fosse all'estero e che non avesse perduto il suo carattere d'italiano perchè vi tenesse un ufficio per conto del Governo suo, si potrebbe dire che anche il nipote è di origine italiana.

Il secondo dubbio affacciato dal Senatore Amari mi pare che non trovi risposta nel riflesso fatto dall'onorevole sig. Ministro.

Vi siano pure delle leggi le quali abbiano stabilito che i Lombardi, i Toscani e i Napoletani stati destituiti per cause politiche ricupererebbero l'impiego o la pensione, qualora ne facessero domanda nel tempo stabilito, e sia pure che essi non ne abbiano profitato, e non meritino ulteriore riguardo. Non è di essi che qui si discorre.

Ma codeste leggi parlavano di Lombardi, Napoletani e Toscani che erano stati al servizio dei Governi estititi, per quanto suppongo, nei paesi in cui essi avevano avuto l'origine.

Qui invece si vorrebbe supporre il caso di altri Italiani che fossero per avventura divenuti sudditi austriaci nella Venezia e Mantova, sebbene nati altrove, e che, avendo preso servizio nella marina austriaca, ne fossero

poi stati scacciati per cause politiche. Allora potrebbe nascere il dubbio che a questi non provvedesse la legge. Io credo che con una semplice postposizione di parole, l'articolo potrebbe ricevere una locuzione più chiara, per esempio:

« I militari e funzionari di origine italiana già al servizio della marina austriaca nelle provincie della Venezia e di Mantova, ecc., ecc. ». Allora diverrebbe evidente che la legge provvede non solo a quelli originarii delle provincie di Venezia e Mantova, ma anche agli altri Italiani che, sebbene nati altrove, si fossero trovati al servizio della marina austriaca.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io trovo fra tutte le carte che ho potuto procurarmi per assistere alla discussione di questo schema una legge del 27 novembre 1864 relativa agli ufficiali di terra e di mare; essa proponeva quanto con questa legge stiamo per concedere a coloro che allora non hanno creduto passare nello Stato italiano, già costituitosi, e rimasero nella Venezia; per cui mi pare che volere pareggiare questi a quelli che si trovavano già nel Regno italiano e che non si sono valse del disposto dalla legge, non sia un'atto di giustizia. Aggiungerò poi che per parte mia, come Ministro della Marina, non avrei gran cosa a dire sulla modificazione che si tratterebbe d'introdurre in quest'articolo, ma mi sgomenta il pensare che una uguale disposizione converrebbe introdurla nella legge relativa all'Esercito; ora, io non saprei quale imbarazzo potrebbe recare all'amministrazione nella verifica dei titoli dei quali alcuni sono da tempo trascorsi, ma più specialmente l'imbarazzo che potrebbe portare alle finanze.

Quantunque una legge sia giusta ed equa, nei momenti attuali assumerla senza sapere le conseguenze finanziarie che possa portare, mi sembrerebbe cosa non troppo prudente.

Senatore Angloletti Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angloletti. L'Ufficio Centrale quando ebbe sott'occhio la legge presentata dall'onorevole Ministro della Marina, fu sollecito ad accoglierla con quella premura con cui meritavano di essere accolte quelle proposte che venivano fatte a vantaggio degli ufficiali delle provincie Venete e di Mantova che si erano trovati indotti a servire l'Austria nel tempo passato. Indotti voglio dire, perchè appartenevano a provincie soggette all'Austria, e che si erano trovati poi scacciati per ragioni politiche dal governo austriaco. Il caso posto dall'onorevole Amari, e quindi sostenuto, se male non mi appongo dall'onorevole Poggi, mi pare molto diverso.

Ripeto che gli originarii veneti e mantovani servivano l'Austria perchè appartenevano a provincie soggette al governo austriaco, e si trovavano, direi, avviati in quella carriera. Alcuni avranno cercato uno

impiego nell'armata di terra o di mare, nè se ne ha a far loro colpa, ma se si volesse estendere il beneficio di questa legge ai Toscani, ai Napoletani, ai Piemontesi, io domanderei chi è che diceva loro: andate a servire il governo austriaco?

Era una grande simpatia? tanto peggio per loro, non dovevano andarvi. Mi pare che volendo estendere i benefici di questa legge a chi sebbene Italiano pure non si era trovato nelle condizioni in cui erano i sudditi delle provincie di Venezia e di Mantova sarebbe un largheggiare un poco troppo, un intendere la cosa come l'Ufficio Centrale non l'ha intesa.

Io credo di appormi al vero se interpreto così il sentimento dei miei onorevoli colleghi e se propongo al Senato che voglia accettare la dizione come sta, intendendosi nettamente e chiaramente che i benefici di questa legge debbano essere solo applicati a quei sudditi, ora italiani, che appartenevano e che sono originari delle provincie di Venezia e di Mantova. In quanto poi alla prima parte su cui volgevano le osservazioni del Senatore Amari, cioè alla parola *origine*, io forse non farò che ripetere quello che or ora tanto chiaramente ha detto l'onorevole Ministro della Marina, ma dico che la parola *origine* è quella oramai consacrata dall'articolo 16 del trattato di pace coll'Austria, e sulla quale appunto, come l'onorevole Ministro faceva notare, si sono chi- ste spiegate ad un alto Consesso, e lo dirò francamente, il Consiglio di Stato ha così interpretato, ed io credo che il significato di questa parola l'ha tratto dalle leggi che ci governano: ho detto che le parole *origine italiana* hanno significato applicabile appunto a quegli Italiani i quali erano nati da padre italiano, ed ora in conseguenza che l'articolo non dovrebbe essere punto cambiato, e prego il Senato di volerlo adottare come sta.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(V. sopra).

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. Il tempo trascorso dal giorno in cui gli ora detti militari e funzionari furono dimessi fino al 13 novembre 1866 sarà considerato quale servizio effettivo. »

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Sagredo ha la parola.

Senatore Sagredo. Leggendo quest'articolo, mi è nato il dubbio, se il tempo trascorso fra la cessazione dell'impiego e l'annessione delle Provincie Venete e Mantovana all'Italia debba essere computato, per avere il diritto alla paga o alla pensione di quest'anno. Io lo credo, tuttavia parmi che com'è concepito l'articolo secondo, potrebbe dar luogo a molte questioni e ad interpretazioni fallaci. Quindi parmi sarebbe meglio sostituire all'anzidetto articolo, onde evitare tutti questi inconvenienti, il seguente che ho l'onore di proporre al Senato.

« Il tempo trascorso dal giorno in cui i militari e

« funzionari contemplati all'articolo precedente furono dimessi fino al 13 novembre 1866 potrà essere aggiunto a quello passato in effettivo servizio nel calcolo del tempo utile al conseguimento e alla misura della pensione. »

Con questo cambiamento, mi pare che non si muterebbe per nulla il tenore sostanziale dell'articolo, e si toglierebbero i germi di molte questioni ed interpretazioni che potrebbero essere anche dannose al Tesoro.

Senatore Angioletti Relatore. Domanda la parola.

Presidente. Il Senatore Angioletti ha la parola.

Senatore Angioletti. L'Ufficio Centrale nel convenire perfettamenteamente come ha già fatto coll'onorevole Ministro della Marina anche su questo articolo come sul contesto di tutta la legge, l'aveva interpretato nel senso in cui lo spiega ora l'onorevole Senatore Sagredo tanto il senso di quest'articolo 2° quanto quello dell'articolo 1° nel punto in cui parla di reintegrare nel grado quegli ufficiali che ne furono privati, vale a dire che si dovesse, se non m'inganno, (e l'on. signor Ministro della Marina avrà la compiacenza di correggermi se sbaglio) nel senso, dico, che si dovesse accordare a questi ufficiali la pensione a cui avessero diritto, secondo gli anni di servizio prestati computando anche quelli prestati fuori di servizio per ragione d'espulsione operatasi a carico loro dal Governo austriaco, come era esclusa l'idea che questi signori potessero venire a reclamare dalle casse dello Stato gli arretrati che avessero dovuto avere. Ma siccome l'on. Senatore Sagredo propone una modificazione a questo articolo che ne renderebbe più chiaro il senso, l'Ufficio Centrale conviene nella proposta dell'onorevole Senatore Sagredo, e prega il Senato ad accoglierla.

Ministro della Marina. Io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta del Senatore Sagredo, perchè, come già ebbi l'onore di dichiararlo, la presente legge è modellata su altre leggi anteriori le quali si esprimevano a un di presso negli stessi termini cui questa proposta serve di maggiore spiegazione; ma fatto è che non è mai venuto in mente al Ministero, e ciò in risposta alle parole dette dal Senatore Angioletti, di pagare gli arretrati di un servizio, che non è mai esistito.

Però, onde togliere ogni dubbio, sono pronto ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Sagredo.

Solo mi permetterò di far osservare, che là dove è detto che il tempo passato in non-servizio, potrà essere aggiunto, amerei che alla parola *potrà* si sostituisca la parola imperativa *sarà*, perchè precisamente abbiamo una fatti-specie nella legge che stabilisce la reintegrazione del tempo perduto, del servizio interrotto per cause politiche, ove è detto, che nella valutazione del tempo per la pensione di riposo sarà tenuto conto di quel tempo passato forzatamente fuori servizio per causa politica; quindi la mia accettazione non sarebbe subordinata ad altra variazione fuorchè a quella della sostituzione della parola *sarà* a quella di *potrà*:

Presidente. Il Senatore Sagredo ammette questa variazione al suo emendamento?

Senatore Sagredo. No: ho alcuna difficoltà ad ammetterla.

Senatore Angioletti. Dichiaro, che per parte dell'Ufficio Centrale non si ha da muovere difficoltà di sorta, si era usata l'espressione *potrà* in quanto che lasciava in facoltà dell'individuo di valersi di questo diritto, e naturalmente se ne sarebbe valso; ma se il Senato intende preferire l'espressione *avrà* l'Ufficio Centrale non ha che opporre.

Presidente. Essendo concordato questo nuovo articolo, poichè la proposta contiene una sostituzione all'articolo 2°, e non un semplice emendamento od una aggiunta, e questo nuovo articolo essendo accettato dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, io lo metto ai voti nei termini della nuova redazione.

« Il tempo trascorso dal giorno in cui i militari, o i funzionarii contemplati nell'articolo precedente furono dimessi sino al 13 novembre 1866 sarà aggiunto a quello passato in effettivo servizio nel calcolo del tempo utile al conseguimento della pensione. »

Senatore Farina. Desidererei una spiegazione circa la frase *del tempo in cui furono dimessi*, per sapere se siasi inteso, che questo tempo sia computato dall'epoca della demissione avuta dal Governo Austriaco, ovvero di altre demissioni, che abbiano avuto luogo successivamente.

Il punto di partenza mi pare indispensabile, perchè nel tempo fra le demissioni avvenute sotto il Governo Austriaco, e l'avvenimento del Governo Italiano, è accaduta per molti ufficiali una variazione di stato, e di grado grandissima. Sicchè quando si dice in genere dal giorno in cui furono dimessi, io domando che sia bene spiegato, se questo giorno è quello in cui furono dimessi dal Governo Austriaco, oppure quello in cui furono dimessi dal Governo Nazionale.

Pregherei alcuno dei membri dell'Ufficio Centrale, od il signor Ministro a volermi fornire qualche spiegazione a questo riguardo.

Senatore Sagredo. Mi pare che questo dubbio non possa sorgere, perchè la computazione del tempo, secondo il testo della legge, s'intende sempre che parla dal punto che furono dimessi dall'Austria per causa politica.

In conseguenza di questo non so come questi dimessi dall'Austria e per causa politica possano poi essere stati dimessi anche dal Governo nazionale.

Presidente. La parola è al Senatore Miniscalchi.

Senatore Miniscalchi. In risposta alla domanda fatta dall'onorevole Senatore Farina, l'Ufficio Centrale dichiara che ha inteso dire: *dal giorno in cui furono dimessi dal Governo Austriaco.*

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io dichiaro di essere sod isfatto di questa spiegazione che si è data; ma circa alla

possibilità della duplice dimissione la cosa era evidente, giacchè molti di questi ufficiali, avendo poi servito il Governo provvisorio della Venezia e non avendo più potuto, per varie cause, essere ammessi al servizio del Governo Nazionale, ne viene che questi avevano avuto una ripresa di servizio alla quale era succeduta una nuova dimissione, ed un nuovo collocamento a riposo. In conseguenza, accetto la dichiarazione che viene fatta siccome quella che accerta che si deve partire dal punto della dimissione data dall'Austria.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Siccome (se il dubbio potesse sorgere) una dichiarazione benchè solenne dell'Ufficio Centrale non legherebbe il Magistrato, così credo che importi indagare se il dubbio possa sorgere, perchè ove così fosse, abbiamo il rimedio a nostra disposizione, ed è quello d'introdurre nella legge l'espressione più chiara.

Ma a me pare che il dubbio non possa sorgere, perciocchè il beneficio di cui parla l'art. 2 è ristretto solamente ad alcuni militari; a quelli dice l'articolo medesimo, di cui nell'articolo precedente. Ora, nell'articolo precedente non si parla in genere di militari dimessi, ma de'soli militari dimessi dall'Austria per causa politica. Se a questi militari solamente si accenna, la dimissione di cui è parola nell'art. 2, non può riferirsi ad altro genere di dimissione che a quella di cui parla l'art. 1, cioè alla dimissione data dall'Austria per causa politica.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Dopo quanto ha detto così bene il signor Senatore Scialoja, io non ho più nulla a soggiungere.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma di cui già erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse. »

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Sagredo ha la parola.

Senatore Sagredo. Sono costretto anche questa volta a fare qualche riflesso sopra quest'articolo che non mi pare abbastanza chiaro. Nell'articolo 1 si dice:

« I militari ed i funzionari assimilati di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, e già a servizio della marina austriaca, che per causa relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, ecc. »

Ora, faccio osservare che molti fra coloro che godevano pensioni o di ritiro o di riforma, furono pure

condannati alla perdita della pensione. In prova di ciò potrei citare il caso d'un povero uomo che è morto, il quale era capitano Napoleonico, che servi il Governo provvisorio in quel tempo, che era già stato pensionato dall'Austria, per lunghissimi anni, e che servi pure il Governo provvisorio del 1848, e poi dovette perdere la sua pensione.

Per tale effetto io mi permetterei di proporre altresì questa variazione all'articolo 3. « Quelli che per la stessa causa furono spogliati dei loro gradi e impieghi, ovvero furono privati delle pensioni di ritiro o di riforma di cui erano provveduti o quelle annesse a decorazioni, saranno riammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo ». In questo modo mi pare che siano tutelati abbastanza, non solo quelli che hanno questo diritto, ma anco le loro vedove e figli.

Presidente. Trasmetta il suo emendamento al banco della Presidenza.

Lo rileggo.

(Vedi sopra).

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo veramente che la emenda che propone l'onorevole Senatore Sagredo, non consista in altro che nel ripetere nell'articolo 3. quello che è espresso ne' due precedenti articoli.

La presente legge è distinta in due parti; con la prima si provvede a quei militari i quali furono dimessi per causa politica dall'Austria; ed a costoro si dà il diritto di computare come utili per la pensione gli anni trascorsi dopo la dimissione e sino all'unione della Venezia.

Con la seconda parte, e propriamente con l'articolo 3, provvedesi ad un altro caso. Alcuni militari erano stati collocati a riposo, o riformati dal Governo Austriaco ed avevano una pensione di giubilazione o di riforma. Costoro furono in seguito dall'Austria medesima privati di questa pensione per causa politica. A questi provvede l'articolo terzo prescrivendo che sia loro restituito quel che già era stato loro concesso dall'Austria.

Se per causa politica, perdettero la pensione di giubilazione o di riforma che già godevano, questa venga loro ridonata dal 13 novembre 1866 in poi; e ciò in grazia della causa per cui ne furono privati.

L'altro caso della perdita dell'impiego e del grado essendo già considerato nell'articolo 1; potrebbe dar luogo a confusione il ripeterlo nell'articolo 3. Perciocchè la sanzione della legge per i due casi deve essere affatto distinta.

Nel primo, il militare destituito ha il diritto di rivolgersi alla Corte dei Conti e dire: io ho tanti anni di servizio effettivo; e dopo la mia destituzione per causa politica, sono passati tanti altri anni: sommate li, e datemi la pensione corrispondente secondo la legge ch'era in vigore a Venezia dove ho servito.

Nel secondo caso, il militare il quale era già giubi-

lato ed aveva una pensione determinata dell'Austria, non deve punto ricorrere all'autorità italiana perchè gli sia liquidata questa pensione medesima, con un secondo giudizio fatto per esaminare se gli spetti ed in qual misura: egli non deve dimostrare altro se non che godeva già d'una certa pensione e che questa gli fu tolta per causa politica. Il Governo è tenuto a reintegrarlo ne' suoi diritti.

Dacchè dunque si tratta di due condizioni legali distinte su cui si fondano due diritti affatto distinti tra loro e che debbono esperirsi in modo diverso per conseguire scopi distinti e diversi, io credo che bene abbia fatto il progetto di legge a distinguerle, e noi non possiamo confonderle; come per avventura si farebbe se nell'art. 3. si ripetesse ciò che si è detto nell'art. 1.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. Mi permetterei di osservare che non mi parrebbe veramente che producesse confusione questo mio emendamento. Mi parrebbe invece che esso non fosse che una pura dilucidazione, perchè non si dimenticherebbe nell'art. 3. quello che si era detto anche nell'art. 1.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Vedo in quest'articolo contemplato il caso di ristabilire le pensioni annesse alle decorazioni.

Vorrei domandare all'Ufficio Centrale se intende che il Governo italiano debba pagare anche tali pensioni.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Si farebbe precisamente come si è fatto con tutte le altre leggi, per le quali, come già ebbi l'onore di esporre al Senato, già furono pagate le pensioni alle decorazioni date ai militari per atti di valore. Sarebbe dunque stata intenzione del Ministro di assimilare i Veneti ed i Mantovani a tutti gli ufficiali delle altre provincie italiane che via via sono ammesse a formare lo Stato nostro, dando anche la pensione che prima avevano sulle decorazioni che hanno perduto solamente per causa politica, e pel loro zelo a formare questa unità che tutti applaudiamo.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Accennava l'onorevole signor Ministro alle pensioni annesse alle decorazioni date per valore militare e che vennero già ammesse in altre leggi.

Non vorrei fare opposizione; ma osservo che oltre alle decorazioni al valor militare, potrebbero essere state conferite pensioni ad impiegati di Marina; se si intende che queste pensioni abbiano ad essere ristabilite a favore dei militari, devo ricordare che noi abbiamo anche molti altri impiegati i quali servirono il Governo austriaco e che ebbero pensioni derivanti da de-

corazioni; ma non credo che siano stati fra noi ammessi a pensione di sorta.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Col trattato conchiuso con l'Austria si è stabilito di dare pensioni sulle decorazioni agli ufficiali che avevano servito quell'impero e che erano passati al Governo italiano.

Con questa legge si riguarda solamente una specie di indennizzo che si fa a quei nostri concittadini pei vantaggi che hanno perduto dal 1849 al giorno d'oggi per l'amore e per l'impegno che hanno dimostrato per la causa italiana.

Il Ministero intende che tutti coloro che, o ufficiali o assimilati loro, della marina militare, che già servivano il Governo austriaco, e che hanno perduto i benefici onde godevano presso quel Governo per causa della indipendenza italiana, abbiano a riavere tutti i loro diritti, tutte le loro competenze.

Questa pare a me sia una giustizia dovuta ai Veneti come fu concessa a tutti gli ufficiali delle altre provincie italiane.

Presidente. Rileggo l'emendamento del sig. Senatore Sagredo per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra).

Ministro della Marina. Quantunque mi sembri che la proposta del Senatore Sagredo possa meglio chiarire il concetto, nondimeno le parole dell'onorevole Senatore Scialoja mi fanno persuaso ch'esso non è strettamente necessario; quindi credo che lasciando l'articolo del progetto com'è espresso, sarebbe più conveniente.

Senatore Sagredo. Dichiaro di ritirare la mia proposta in seguito alle date spiegazioni.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Prego il Senato di voler accettare un'aggiunta all'articolo 3 cioè che in fine del medesimo si dica che il godimento delle pensioni daterà solo dal 13 novembre 1866. Così si eviterà il pericolo che il Governo italiano sia obbligato per avventura di pagare le pensioni che si fossero perdute dal 1859 al giorno d'oggi.

Presidente. Adunque sarebbe da aggiungere...

Ministro della Marina. Se il Senato lo permette darò la spiegazione della data 13 novembre. Il Ministro della Marina ha accettato questa data perchè il Ministro della Guerra nel suo decreto del 13 novembre stabiliva appunto che le pensioni sarebbero decorse per gli ufficiali dell'esercito dal 13 novembre. Se per gli ufficiali dell'Esercito dovevano decorrere da tal giorno, era giusto che dalla stessa epoca decorressero anche per gli ufficiali della Marina.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, rileggo l'articolo coll'aggiunta testè fatta dal Ministro per metterlo ai voti.

« Art. 3. Quelli di essi che furono per la stessa causa

« spogliati della pensione di ritiro o di riforma di cui già « erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni, « sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse « dal 13 novembre 1866 ».

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Non sono ammessi a godere delle disposizioni « contenute nella presente legge quelli dei summen- « zionati militari e funzionari, che per precedenti disposi- « zioni relative ai compromessi politici già si trovas- « sero provveduti di una pensione o di un assegna- « mento.

(Approvato).

« Art. 5. Le vedove e gli orfani di detti militari e « funzionari avranno diritto alla pensione che possa « loro competere secondo le precaccennate leggi ».

(Approvato).

« Articolo 6. « Le pensioni accordate in forza della « presente legge cominceranno a decorrere dal 13 « novembre 1866. »

Senatore Sagredo. Mi pare che quest'articolo debba essere soppresso, dopo quello che è stato detto superiormente.

Ministro della Marina. Parecchi dei militari o assimilati dei quali parla la presente legge, prestano servizio nell'arsenale di Venezia, ed hanno ricevuto e ricevono tutto di, dal giorno che furono ammessi, un assegno. Se con questo articolo 3 non si stabilisce che la decorrenza della pensione sarà precisamente dal giorno 13 novembre, ne verrebbe forse il dubbio se, oltre l'assegno che hanno ricevuto per il servizio che prestano, dovranno cumulare anche la pensione di riposo che sarebbe loro liquidata. Tale non potrebbe essere l'intendimento del Ministero, nè credo quello del Senato. Io proporrei quindi all'art. 6 la seguente aggiunta:

« Sarà però delotta dall'ammontare della pensione la somma che dopo il 13 novembre 1866 il pensionando avesse ricevuta a titolo di stipendio o di assegno sul bilancio dello Stato. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare che dopo l'aggiunta fatta all'articolo 3 la ragione di esistere dell'articolo 6, quale si legge adesso, non sussista più, perchè l'articolo 6, come sta attualmente, non fa che determinare il punto di partenza per la decorrenza della pensione. Ora, siccome questo punto di partenza è già stato fissato all'articolo 3, evidentemente la disposizione dell'articolo 6, non ha più motivo di essere.

L'onorevole Ministro ha proposto poi un'aggiunta, la quale mi sembra ragionevolissima: mi pare però che convenga tuttavia sopprimere l'articolo 6, come sta adesso nella legge, perchè non è che la ripetizione dell'aggiunta che si è fatta all'articolo 3.

Senatore Scialoja. A me pare che l'articolo 6, debba esser mantenuto: e in ordine all'aggiunta proposta dal-

l'onorevole Ministro gli farà qualche domanda, alla quale spero si compiacerà rispondere per chiarire i miei dubbii.

Quanto all'articolo 6, ripeto, io credo che sia necessario il mantenerlo, perchè non si riferisce alle pensioni di cui parla l'articolo 3, che val quanto dire, alle pensioni già concesse dall'Austria, poi annullate e quindi ristabilite da noi in virtù di questa legge a contare dal 13 novembre 1866; ma parla invece delle pensioni che saranno accordate in forza della presente legge.

Ora, le pensioni accordate in forza della legge presente sono quelle di cui parlano gli articoli 1 e 2, cioè a dire quelle che la Corte dei Conti del Regno d'Italia, accorderà, quando unendo agli anni del servizio effettivo quelli scorsi dopo la destituzione sino al 13 novembre, colui che domanda la pensione abbia il diritto di conseguirla.

Queste pensioni, accordate in forza della presente legge, non è detto negli articoli precedenti da qual giorno dovranno incominciare a decorrere. Secondo la legge ora vigente, le pensioni cominciano a decorrere dal giorno in cui l'individuo è stato collocato a riposo: ma nei casi preveduti dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge non ci sarebbe un vero collocamento a riposo: dunque potrebbe sorgere questione.

Vero è che la giurisprudenza adottata in tutti i casi in cui la legge non si è espressa è perfettamente consona a ciò che dice l'articolo 6, val quanto dire che ogniquivolta si è trattato di accordar pensione ad individui i quali agli anni di servizio effettivo potevano aggiungere gli anni scorsi dopo la loro destituzione pronunciata da uno de' governi caduti per causa politica, si è costantemente ritenuto che si avessero a considerare come collocati a riposo il giorno in cui ebbe luogo la legale unione della provincia in cui servirono al restante regno.

Per conseguenza, l'articolo 6 non fa che esprimere quello che già la giurisprudenza ha adottato in tutti i casi simili. Né si può dire che sia una ripetizione dell'aggiunta posta all'articolo 3, perchè si riferisce alle pensioni che saranno accordate in virtù della presente legge, e non a quelle che furono accordate dall'Austria e che saranno poi ripristinate da noi.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro, non so veramente se io abbia inteso perfettamente il caso a cui si riferisce.

Secondo questo emendamento mi pare (perchè se ne è data appena una rapida lettura), che uno dei militari di cui parla la legge, se abbia preso servizio nella marina italiana o in altra amministrazione militare o civile, quando farà valere i suoi titoli per la pensione, quando cioè sarà collocato a riposo, dovrà sottrarre dalla pensione che gli sarebbe spettata a contare dal 13 novembre 1866, la somma degli stipendii percepiti dopo quel giorno.

Questa sarebbe una giurisprudenza affatto nuova, e

speciale pe' Veneti. Poichè generalmente, in quanto ai militari che servirono sotto gli altri caduti governi di Italia, si è seguito questa norma, cioè: allorchè uno di loro ha domandato il conferimento della pensione, senza riprendere servizio, gli si è liquidata nella misura che poteva spettargli sino al giorno dell'unione al Regno della provincia cui apparteneva; ma quando ha ripreso servizio, ed in seguito è stato collocato a riposo, gli si è dato la scelta di invocare o la legge generale sulle pensioni, ovvero la legge precedente ch'era in vigore nella propria provincia. In entrambi i casi però si è calcolato come tempo utile, non solo il tempo passato in destituzione sino al giorno dell'annessione, ma anche quello posteriormente trascorso dal giorno dell'annessione sino al giorno del collocamento a riposo.

Non si è però mai richiesto che fosse restituito lo stipendio, o imputato nella pensione dal giorno dell'annessione, o da altro giorno qualunque.

Si è provveduto all'interesse del Tesoro, pagando loro il solo stipendio sino al giorno del loro definitivo riposo, e la sola pensione da quel giorno in avanti.

E, per vero, sarebbe complicatissima cosa anche sotto il rispetto della contabilità dello Stato il tener dietro a cotesti individui sino al giorno in cui saranno collocati a riposo e far poi un conto fittizio fra lo stipendio che abbiano potuto per qualunque titolo riscuotere e la pensione che loro sarebbe spettata dal 13 novembre 1866 in poi, per vedere se vi è differenza e riscuoterla, differenza in danno o vantaggio, e compensarla.

Si è detto: quando avrete preso servizio, avrete questo vantaggio, di contare come utili gli anni avvenire, e di scegliere fra le due leggi; ma la pensione l'avrete dal giorno in cui sarete collocato a riposo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Forse io mi sono male espresso; ma il fatto al quale accennava, e pel quale proponeva al Senato l'aggiunta all'articolo 6, consiste in ciò, che essendosi aggregate al Regno italiano le provincie Venete, e volendosi ad ogni costo e con qualche sacrificio ravvivare i lavori dell'Arsenale veneto, ed il personale della flotta italiana essendo ancora tutto in condizioni che non occorre che dica al Senato quali si fossero, occorre, dico, a chi ebbe incarico dal Ministero di riprendere i lavori dell'Arsenale, di cercare del personale adatto; e così moltissimi degli ufficiali della già marina veneta, moltissimi di quelli che erano stati ufficiali sotto il governo austriaco ed ai quali pure allude la presente legge furono ammessi a prestare servizio nei gradi che avevano sotto il governo austriaco e quelli appartenenti all'armata veneta nei gradi che avevano avuto dal Governo provvisorio della Venezia.

È un fatto dunque che le persone alle quali questa legge accorderà una pensione di ritiro o di ri-

forma, percepiscono ancora da questo ultimo giorno un pagamento dal Governo. Ora, se la legge determina che la pensione debba decorrere per essi dal 13 novembre 1866 in poi, io domando al Senato se vuole che si dia una pensione di riposo e quell'assegno speciale non determinato dalla legge ma stabilito da una Commissione amministrativa creata con i pieni poteri e che quindi può credersi anche da una legge costituita, e si accumulino contemporaneamente due assgni? Questo mi pare impossibile ed è precisamente per evitare questo cumulo di due stipendii che proposi l'aggiunta, la quale impedisce che si paghi cioè due volte ed a titoli diversi la stessa pensione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io credo che importi in questa questione distinguere due parti essenzialissime: la prima che si riferisce alla soppressione o non dell'articolo 6 quale è stato formulato nella legge; la seconda poi, che si riferisce all'aggiunta proposta del signor Ministro.

Trattando della prima questione, non posso menomamente convenire nelle osservazioni esposte dall'onorevole Scialoia. Infatti, se osservo il tenore dell'articolo 1°, non posso menomamente ammettere che relativamente alle pensioni contemplate dallo articolo stesso il tempo della decorrenza loro non fosse già determinato.

Si legge in detto articolo che saranno reintegrati i militari nel grado che avevano nella Marina ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851, N. 1208, e 26 marzo 1865, N. 2217, sulle pensioni della R. Marina militare. Ora, le leggi indicate ivi prescrivono quali sono gli incombeni da farsi perchè cominci la decorrenza della pensione; e siccome sono espressamente citate nell'articolo, evidentemente il legislatore nel suo concetto si era riferito a quell'epoca che nella legge invocata era determinata.

Lo stesso non può dirsi relativamente all'articolo 3, giacchè quest'articolo non contemplando la data decorsa della pensione ristabilita, e questa data non essendo contemplata in nessuna legge a differenza delle precedenti, bisognava che nella legge fosse inserita; ed appunto perchè non lo era all'articolo 3, il legislatore vi aveva pensato all'articolo 6°. In conseguenza io credo, che relativamente a queste pensioni, il cominciamento della decorrenza, aveva bisogno di essere determinato, perchè non lo era stato da nessuna altra legge, e che per questo fosse necessario che venisse indicato a differenza delle prime, per le quali la decorrenza era determinata dalle leggi che sono invocate. Quanto all'aggiunta che ha suggerita il signor Ministro, io me ne rapporto interamente alle ragioni da lui esposte.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Se mi permette, aggiungerò ancora poche parole.

Non posso nemmeno ammettere in linea di fatto che l'articolo 6° coincida colla pratica attuale, perchè se la pratica attuale si riferisce all'epoca dell'annessione delle provincie, il 13 novembre non si conforma alla pratica attualmente seguita.

L'onorevole Senatore Farina crede che l'articolo 1 abbia provveduto al caso citando le leggi delle pensioni militari a cui si riferisce. Ma quelle leggi, come tutte le altre simili che provvedono su questa materia delle pensioni, dispongono che la pensione cominci dal giorno del collocamento a riposo. È impossibile che questa norma sia applicabile ai militari di cui si parla nella presente legge. Si tratta di Ufficiali destituiti dal Governo Austriaco, ai quali si vuole fare il beneficio di aggiungere come tempo utile per la pensione il tempo della destituzione. Dunque, è impossibile di ricorrere alle leggi generali per determinare il giorno della decorrenza, che sarebbe quello del collocamento a riposo. Ed appunto perchè è impossibile di applicare, per questa parte le leggi citate nell'articolo 1, è indispensabile che venga esplicitamente in questa legge indicato il giorno della decorrenza. La necessità dell'art. 6 è quindi dimostrata limpida-mente dalla citazione che l'onorevole Senatore Farina ha fatta delle leggi indicate nell'articolo 1°, perchè, ripeto, quelle leggi fanno menzione del giorno del collocamento a riposo, ed anche in certi casi di quello della cessazione dall'ufficio; mentre con la legge in discussione si concede a militari dimessi dal servizio la facoltà di aggiungere al computo degli anni utili per la pensione quelli che sono scorsi dopo la loro rimozione dall'ufficio. La liquidazione della loro pensione si potrà fare immediatamente dopo che la legge entrerà in vigore, ovvero dopo più mesi ed anche dopo più anni. Allora potrebbe sorgere la questione della decorrenza per sapere se abbia ad esser quello in cui il magistrato la conferisce, non essendovi giorno di collocamento a riposo, ovvero un altro giorno qualunque.

Ho detto che la giurisprudenza generalmente seguita in casi simili è che queste pensioni di favore comincino dal giorno in cui è legalmente consumata la unione al Regno delle provincie a cui appartengono i pensionati.

Nel presente progetto di legge il giorno che si è preso per punto di partenza è il 13 novembre 1866. Se si vuole questo giorno si dica, se non si vuole, se ne indichi un altro.

In qualunque modo però un giorno debbe essere espresso, e l'articolo 6 qual è, o modificato, quanto alla indicazione della data della decorrenza è utile che faccia parte della presente legge.

Ora pregherei l'onorevole signor Presidente di rileggere l'emendamento proposto dal signor Ministro, acciocchè io possa meglio intenderlo dopo le spiegazioni che si è compiaciuto di darmi.

Presidente. L'emendamento è così concepito :

(Vedi sopra)

Senatore Scialoja. Il dubbio da me sollevato ha avuto una spiegazione plausibile in quanto alla prima parte di questo emendamento, dove si parla di *assegni*. L'onorevole Ministro ci ha informati di un fatto che lo giustifica ; cioè che molti militari o assimilati ai quali spetta pensione, sono stati chiamati a prestare un servizio straordinario e si è dato loro un *assegno* mensile.

Certamente costoro non possono essere collocati a riposo, perchè il riposo è relativo ad un ufficio ordinario, ad un grado riconosciuto o conferito con Decreto reale che, nel caso indicato dal signor Ministro, non ha potuto esservi. Le loro pensioni non potendo perciò cominciare se non dal 13 novembre 1866, è giusto che dalle somme loro spettanti si detragga quella che a titolo di assegno straordinario il Governo abbia loro pagata sin oggi o sino al giorno in cui cesserà l'assegno.

Nello emendamento, però, vi è la parola *stipendio* oltre quella di *assegno*. Nelle nostre leggi codesta parola non è adoperata se non per designare ciò che si paga pel servizio di un impiego conferito nei modi ordinarii. Ma se vi sono militari destituiti dal Governo austriaco, i quali hanno preso un servizio ordinario, sia nella nostra Marina, sia in un altro ramo qualunque d'amministrazione, nelle dogane, per esempio, nel demanio, nelle carceri, ecc., costoro sono muniti di un Decreto regio di nomina, per effetto del quale hanno uno stipendio.

Per costoro mi pare che regga la mia prima osservazione cioè che dev'essere loro applicata la giurisprudenza seguita sin'ora.

Da giorno in cui saranno collocati a riposo (perchè costoro debbono essere collocati a riposo, se non saranno destituiti, o rimossi dall'ufficio) da quel giorno, io dico, debbe incominciare il godimento della loro pensione; ed il beneficio che la presente legge avrà loro apportato non sarà se non quello, di poter contare tra gli anni utili per la loro pensione il tempo trascorso dalla destituzione politica sotto l'Austria fino al 13 novembre 1866.

Questa è la ragione per la quale, io ammettendo il pensiero espresso nell'emendamento (salvo un'altra considerazione che sottouetterò al Senato ed al Ministro medesimo) escluderei la parola *stipendio* che si riferisce ad un impiego ordinario.

Quanto poi agli assegni, non credo che sia assolutamente necessario che se ne parli nella legge: perciocchè essendo di loro natura straordinari, io credo, che il Governo il quale gli ha dati straordinariamente, possa benissimo ritenerne l'ammontare, quando a questi individui sarà pagata la pensione ordinaria che per effetto della legge sarà loro assegnata. Non vorrei che gli individui che godettero di questi assegni straordinarii potessero fondarsi sopra straordinarie pretese.

Considero il caso di un militare il quale fu dimesso dall'Austria e che unendo agli anni del suo servizio attivo quelli trascorsi dopo la destituzione, non raggiunga il tempo utile per ottenere una pensione qualunque. Se costui si troverà avere oggi un assegno straordinario, non può dirsi che gli debba valere come servizio utile il tempo durante il quale lo ha goduto o lo godrà: ma temo che se la legge si occupi troppo solennemente degli assegni, non possano gl'interessati farne argomento per sostenere che debba avere tutti gli effetti d'uno stipendio.

Del resto, se si crede che il parlarne non abbia praticamente alcuna importanza, io non fo alcuna opposizione all'emendamento, purchè ne venga esclusa la parola *stipendio*, e purchè si esprima nettamente il valore che vuol darsi agli assegni.

Ministro della Marina. Ringrazio l'onorevole Senatore Scialoja delle spiegazioni che ha voluto dare intorno al concetto del Ministero tendente a stabilire un giorno fisso dal quale abbiano da cominciare a decorrere le pensioni di riposo che accorderà questa legge, perchè ha espresso, meglio di quello che a me sarebbe stato dato, il concetto stesso.

Sulla seconda parte delle sue osservazioni io mi limito a dire che accetto perfettamente che si tolga la parola *stipendio*, perchè questa per avventura può rappresentare un titolo definitivo di impiegati ammessi a riposo, mentre quelli a cui io volli accennare coll'aggiunta che ho domandato al Senato di voler accettare sull'articolo 6, sono impiegati ammessi senza Regio Decreto: sono ammessi da una Commissione creata bensì con Regio Decreto che si può riguardare come legge perchè fu pubblicato coi pieni poteri; ma i pieni poteri non potevano delegare a quella Commissione la facoltà di fare nomine che la legge stabilisce si debbano fare per Decreto Regio.

In quanto al rimanente, io credo sia più utile, per togliere tutte le difficoltà che per avventura potessero sorgere dagli interessati....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro della Marina.... nel senso di dire, voi togliete questo a noi che abbiamo prestato un servizio, mentre la pensione che volete solo darci, la date pure a quelli che non hanno prestato servizio alcuno.

Quindi io insisterei perchè fosse mantenuta la rimanente parte, togliendo solo la parola che desidera il Senatore Scialoja.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dalla discussione che è stata fatta, io vedo che alcuni Senatori danno all'articolo in discorso un senso che comprenderebbe in sè non solo l'art. 1 ma anco gli articoli 2 e 3. L'intelligenza invece che gli darebbe il Senatore Sagredo farebbe credere che si prendano di mira soltanto le pensioni che saranno accordate in seguito alle persone contemplate nell'art. 1.

Se questa dovesse essere l'intelligenza da darsi alla legge, sentirei il bisogno che l'articolo fosse chiarito col dire « le pensioni che saranno accordate. » E allora l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro avrebbe un senso coerente alle leggi ed alla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Se invece si lasciasse l'articolo come sta, e potesse abbracciare nella sua generalità anche coloro che in ordine all'articolo 3. ricupereranno le pensioni, io avrei dei dubbii da affacciare sull'aggiunta proposta dal signor Ministro. Imperocchè potrebbe verificarsi il caso che qualcheduno degli ufficiali stati chiamati a prestare la loro opera nell'Arsenale di Venezia, fossero nella condizione di ufficiali destituiti che godevano già la pensione di ritiro o di riforma, e che dovessero in virtù dell'articolo 3, essere reintegrati fino dal 13 novembre 1866.

In tal caso, io non so se ai medesimi si possa dire: « imputate nella vostra pensione gli assegnamenti che vi sono stati dati dal 13 novembre in poi »: imperocchè il riposato ha il diritto di godere la sua pensione senza prestare l'opera sua; e se il Governo la richiede, credo ch'egli possa invocare il diritto ad una retribuzione straordinaria.

Non ho presente il tenor delle leggi sulle pensioni nè conosco il tenore della giurisprudenza della Corte dei Conti, ma vorrei che questo dubbio fosse preso in considerazione.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Veramente l'aggiunta proposta all'art. 6. non sarebbe solo da applicarsi a quelli che saranno pensionati a seguito di quanto stabiliscono gli articoli 1. e 2., ma anco a coloro che sono compresi nell'art. 3., cioè a coloro che già avevano una pensione dal Governo austriaco, e che l'hanno perduta per aver preso una parte politica contro quel governo. Mi sembra poi che voler stabilire che uno stesso individuo non possa a doppio titolo ricevere assegni sul bilancio dello Stato, sia perfettamente in accordo colla legge, che vige da due anni, se non erro, sui cumuli degli stipendi.

Ad ogni modo, per secondare l'istanza che fa l'onorevole Senatore Poggi, sarebbe da vedere fino a qual punto la legge sui cumuli acconsenta che la persona collocata a riposo abbia diritto alla pensione quando è chiamata a prestare l'opera sua al Governo.

La legge stessa stabilisce limiti che sono dolente di non ricordare, ma non permette che questi limiti siano oltrepassati; e potrebbe avverarsi che coll'assegno che, se non erro, corrisponde alla paga che avrebbero avuto nel grado nel quale si trovavano o giubilati, oppure rimossi dal grado dall'Austria, unito alla pensione di riposo si venisse a superare quella somma che la legge sul cumulo degli stipendi permette.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Credo dopo tutte queste spiegazioni che al evitare tutti gli equivoci e per mettere in miglior armonia questa coll'altra legge citata dall'onorevole signor Ministro, si abbia da distinguere l'articolo 6. dal suo emendamento, formando di questo un articolo nuovo, e allora si potrebbe l'articolo 6. meglio determinare dicendo: le pensioni accordate in forza dell'art. 1 e 2 della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866, e con un art. 7 introdurre una disposizione la quale abbracci così l'articolo 1 e 2 come l'articolo 3, che è quanto dire tutti i casi di pensioni che saranno accordate dalla Corte dei Conti del Regno d'Italia, e di quelle che saranno ripristinate e dal Governo italiano, e che furono già accordate dal governo austriaco; bisognerebbe allora esporre nettamente questo concetto trovando la forma opportuna.

Bisognerebbe pure, credo, aggiungere qualche altra cosa che lasci meglio intendere questo, cioè che se lo assegno fu maggiore della pensione che spetta a questo individuo, egli avrà la pensione, la percepirà materialmente, dal giorno in cui cessa l'assegno; ma se l'assegno è minore, allora l'assegno sarà detratto dalla pensione, e sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 in poi. Credo che questo sia il concetto giusto; quanto alla legge sui cumuli bisognerebbe applicarne le disposizioni all'argomento di cui trattasi, salvo il caso in cui l'assegno e la pensione restino nei termini in cui potrebbero essere cumulati se si trattasse di pensione e di stipendio. E per vero, siccome questo individuo, se avesse avuto un impiego ordinario avrebbe potuto cumulare lo stipendio colla pensione, così è giusto che avendo prestato un servizio retribuito da un assegno, possa aver il diritto di cumularlo nei casi e nella misura in cui la legge il consente, allorchè trattasi di stipendio. Questi casi mi pare che si riducano a ben pochi; a quelli cioè in cui la pensione non superi le 500 lire, e il cumulo dell'assegno e della pensione non superi una certa misura che non ho in mente. Basterebbe perciò in genere far salvi i casi in cui la legge permette di cumulare lo stipendio colla pensione. Credo che se il signor Ministro non dissente, si potrà, insieme all'Ufficio Centrale formulare facilmente un articolo che renda questo concetto.

Mi congratulo che l'onorevole proponente abbia veduta la necessità di distinguere tra l'articolo primo e questo; e le cose dette dall'onorevole proponente, essendo giustissime, ed apparento necessaria la formulazione di un nuovo articolo, pare che sarebbe opportuno rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, perchè avendo anche sott'occhio le leggi colle quali si deve mettere in armonia, ne formulasse un altro in base alle osservazioni che sono state fatte per essere quindi sottoposto alla decisione del Senato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Sembra che vi siano pensionati i quali hanno un piccolo assegno pel lavoro che

fanno; mi pare che sarebbe ingiusto il togliere loro questo assegno.

Ministro della Marina. È un fatto che vi sono persone che verrebbero a fruire dei benefici effetti di questa legge, e che attualmente prestano la loro opera ed hanno una retribuzione ed un assegno che corrisponde alla paga intiera che avrebbero avuto nel grado del quale erano in possesso sotto il Governo austriaco. È vero che a tali individui che sono la maggioranza, e ai quali questa legge si applicherà, hanno prestato servizio, mentre altri non l'hanno prestato; vero è altresì che le leggi dello Stato non permettono i cumuli; quindi le disposizioni accennate dall'onorevole Scialoja, mentre lascierebbero a quelli che hanno prestato l'opera loro a vantaggio del Governo, una leggera pensione se vuolsi, ma che le leggi vigenti acconsentono, darebbe agli altri, che non l'hanno prestata, una pensione.

Per queste considerazioni parendomi conciliabile la proposta del Senatore Arrivabene con quella del Senatore Farina e con ciò che proponeva l'onorevole Scialoja, e quindi aderendo alla proposta dell'onorevole Farina, pregherei il Senato a voler deliberare che questo articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale perchè lo formoli nei termini e sulle basi delle osservazioni testè fatte.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Poichè si deve rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale, io chiamerei l'Ufficio medesimo a voler riflettere sopra un caso che si può presentare.

Un individuo il quale sia stato destituito e che oggi dal Governo sia posto nella categoria di cui parlava l'onorevole Ministro, abbia avuto un impiego, se questo impiegato continua nel servizio, quando gli sia liquidata la pensione, ragion vuole, secondo lo spirito della legge, che gli si computino gli anni passati durante la destituzione.

Ora, io credo che quantunque questo beneficio sia nello spirito della legge, non è nella lettera degli articoli che noi abbiamo votato, nè in niuno degli altri successivi, quindi io desidererei che l'Ufficio Centrale prendesse anche in considerazione questo riflesso che contempla un caso che può facilmente verificarsi.

Ministro della Marina. Mi permetterò dare alcuni schiarimenti sulle osservazioni del Senatore Amari.

Dopo l'annessione delle provincie Venete al Regno d'Italia, non mi consta che sia stato conferito impiego qualsiasi ad alcuno di coloro che appartenevano alla Marina Austriaca o alla Marina Veneta. A coloro che appartenevano a quella Marina, e che sono già stati ammessi ad impiego regolare con Decreto del Governo, colla forma voluta dalle nostre leggi, è già previsto dalla legge 23 aprile 1865, perchè il tempo che hanno passato in quiescenza, che hanno passato fuori d'impiego, sia computato nella loro pensione di giubilazione.

Presidente. L'Ufficio Centrale è d'accordo col signor Ministro che si debba rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale?

Senatore Angioletti Relatore. L'Ufficio Centrale accetta questa proposta.

Presidente. Giacchè si ha da rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale, onde non intralciare la discussione, la sospenderemo per quest'oggi per riprenderla domani.

Si passerà ora ad altro progetto di legge posto all'ordine del giorno, cioè:

Convalidazione del Regio Decreto 22 novembre 1866, N. 3336, che estende alle Provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali.

Ne do lettura.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« È convalidato il Regio Decreto del 22 novembre 1866, N. 3336, col quale le leggi del 30 ottobre 1859, N. 3731 e 31 gennaio 1864, N. 1657, sulle privative industriali, sono pubblicate e messe in vigore nelle provincie Venete ed in quella di Mantova. »

(Approvato)

« È prorogato ad un anno il termine di sei mesi stabilito dall'art. 2. del Decreto 22 novembre 1866, per iscrivere utilmente all'Ufficio delle privative presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le patenti per privilegi industriali concesse dal Governo Austriaco. »

« La decorrenza del termine rimane ferma come nel suddetto Decreto, dal giorno dell'avvenuta sua pubblicazione. »

(Approvato)

Presidente. Si procederà all'appello nominale per constatare il numero, essendosi alcuni Senatori allontanati dall'Aula.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In seguito alla richiesta fatta ieri dall'onorevole Senatore di Revel, io aveva dichiarato che sperava di potere, entro la settimana, soddisfare ai suoi desideri. Ora, io posso soddisfarli fino da questo momento, presentando due prospetti, l'uno intitolato: *Stato della monetazione dopo la Convenzione monetaria a tutto febbraio 1867*; l'altro: *Dimostrazione delle valute di argento e di bronzo coniate, in virtù della legge del Regno d'Italia, a tutto febbraio 1867.*

Queste presentazioni vengono fatte a nome del Ministro delle Finanze.

Presidente. Do atto al Signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi documenti i

quali saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale.

Presidente. La mancanza del numero legale toglie di poter fare la votazione a squittinio segreto sulle leggi dianzi discusse.

I signori Senatori sono invitati domani, prima negli Uffici, al tocco, per esaminare le seguenti leggi:

1. Riordinamento del Corpo sanitario militare marittimo;
2. Conferimento di attribuzioni speciali al Consiglio superiore militare di sanità;
3. Convalidazione del R. Decreto di annessione all'Italia delle provincie Venete e di Mantova;
4. Estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Alle due, in seduta pubblica pel proseguimento della sospesa discussione, e prego i signori Senatori, che hanno dato buon esempio, ad invitare i loro colleghi a fare altrettanto.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Domando l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del nome dei Senatori mancanti, perchè saremmo troppo spesso a questo punto, e non è giusto che i Senatori diligenti debbano soffrire per la mancanza degli altri.

Presidente. Saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei Senatori mancanti senza causa giustificata. La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizione — Lettera di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano — Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati — Relazione sui titoli del Senatore Costantini — Seguilo della discussione del progetto di legge per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca, privati d'impiego per motivi politici — Modificazioni proposte dal Senatore Miniscalchi, membro dell'Ufficio Centrale, concordate col Ministro della Marina — Approvazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 — Discussione dei progetti di legge, 1. per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana; 2. per l'estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sull'entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici nelle provincie Venete e Mantovana — Dichiarazione del R. Commissario e considerazioni del Senatore Pullieri Relatore della Commissione permanente di Finanze — Spiegazioni del R. Commissario — Mozione del Senatore Pasini — Approvazione dei due progetti e di quello per la soppressione dell'imposta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova — Squittinio segreto sui due progetti ieri discussi, e sui quattro anzidetti — Presentazione d'un progetto di legge — Discussione del progetto per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Osservazioni del Senatore Chiesi circa l'applicazione del conguaglio dell'imposta fondiaria alle provincie Modenesi, e suo ordine del giorno — Dichiarazione del R. Commissario — Ritiro dell'ordine del giorno — Considerazioni del Senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri della Marina, di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri ed il R. Commissario Commendatore Finali, e, più tardi, intervengono anche i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il processo verbale della seduta di ieri.

Senatore **Ginori-Lisci.** Risulta dal processo verbale come debbano essere stampati nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei Senatori che non intervennero alla seduta di ieri. Fra questi figura quello del nostro Sindaco il Senatore **Cambray-Digny**, il quale ieri per affari d'ufficio è stato obbligato ad assentarsi dal Senato. Egli però mi aveva lasciato speciale incarico di mandarlo a chiamare ogni qual volta fosse stata necessaria la sua presenza; ma io, riconoscendo come sarebbe stato insufficiente l'intervento di un Senatore di più per poter procedere alla votazione delle leggi che erano state discusse, ho creduto bene di non distoglierlo dalle sue occupazioni.

Faccio quest'osservazione al Senato acciò si persuada che se il Senatore **Cambray Digny** non era presente alla seduta di ieri, ciò non gli si deve imputare a negligenza, ma bensì, come dissi, perchè era trattenuto altrove per gravi occupazioni d'ufficio.

Presidente. Il Senato terrà conto delle osservazioni fatte dal Senatore **Ginori-Lisci** riguardo all'assenza del Senatore **Cambray Digny**.

Intanto non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si ha per approvato.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il seguente sunto di petizione:

N. 3896. La Deputazione dal Consiglio Provinciale di Reggio (Emilia) porge al Senato motivate istanze perchè venga modificato il contingente assegnato al compartimento Modenese nella perequazione dell'imposta fondiaria.

Presidente. Ora darò lettura di una lettera di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano diretta alla Presidenza del Senato.

« Eccellentissimo signor Presidente,

« Sono lieto di trasmetterle un numero di esemplari del Rendiconto Generale che compendia la contabilità del Consorzio Nazionale sino al 31 marzo corrente anno, pregandola di volerne far distribuire copia agli onorevoli suoi colleghi del Senato cui l'E. V. degnamente presiede.

« L'insieme di questi documenti dimostra chiaro il mirabile successo ottenuto nel breve periodo della sua esistenza dalla nostra Istituzione, quantunque per la

infelicità dei tempi, numerosi e gravissimi inciampi siano venuti ad attraversarle la via; guerra, prestito nazionale, corso forzoso della carta monetata. Giova inoltre avvertire, che questi frutti raccolti sarebbero di gran lunga più copiosi, ove i maggiori oblatori avessero già potuto versare le molte somme sottoscritte.

« Lo splendido successo conseguito dal Consorzio, l'amore di patria che è nobile fregio di cotesto onorando Consesso, e l'appoggio validissimo da lui già concesso alla santa impresa, mi fanno certo che l'E. V. e gli onorevoli suoi colleghi continueranno a favorire efficacemente un'Istituzione che tende a procacciare al nostro paese tanto lustro e floridezza.

« Accolga l'E. V. i miei anticipati ringraziamenti e le proteste della mia alta considerazione ».

Il Presidente
EUGENIO DI SAVOIA.

Debbo avvertire il Senato che in proposito della legge sulla ricchezza mobile furono trasmesse in data di ieri alla Presidenza del Senato due dichiarazioni dal Presidente della Camera dei Deputati; ne do lettura.

« Il sottoscritto pregiasi inviare all'onorevole signor Presidente del Senato il quadro che deve andare annesso al progetto di legge per modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile ed alla tassa dell'entrata fondiaria, votato da questa Camera nella tornata dell'8 corrente mese e lo prega di volere ordinare che venga surrogato a quello che per semplice errore fu unita all'originale del progetto che gli trasmetteva con nota stesso mese ».

Il Presidente della Camera
ADRIANO MARI.

Il Senato è dunque avvertito che la tabella unita al progetto statogli distribuito è errata e che invece deve tenersi conto di quella che trovasi nello stampato N. 31-B della Camera dei Deputati parimenti distribuita, come pure si prega di avvertire alla trasposizione di due aliquote successi per errore, conforme indica lo stesso Presidente della Camera dei Deputati in altra lettera di cui vado a dar lettura.

« I mutamenti introdotti nella enumerazione degli articoli in seguito alla discussione del progetto di legge dalla Camera approvato concernente *modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria* furono causa che vennero aggiunte erroneamente all'art. 7. due paragrafi che dovevano invece essere collocati infine dell'art. 9.

« Il sottoscritto nel prevenire l'onorevole signor Presidente del Senato del Regno dell'occorso errore, si fa un dovere di trascrivergli qui in calce i due soprammentovati paragrafi ed interessa la nota sua compiacenza perchè voglia provvedere che nella stampa

del progetto menzionato vengano a luogo classificati.

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

« Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittainoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati.

Il Presidente della Camera
« ADRIANO MARI ».

Presidente. Il Senatore Arese è invitato a riferire sulla nomina a Senatore del signor Costantini.

Senatore Arese. Con R. Decreto 5 novembre 1866 S. M. nominava a Senatore del Regno il cavaliere dottor Gerolamo Costantini da Belluno all'appoggio dell'articolo 33 cat. 20.

Riconosciuta l'età voluta dallo Statuto, ed esaminato il complesso de' documenti presentati, l'Ufficio all'unanimità, ha ritenuto abbastanza giustificati i titoli di questo benemerito e distinto patriota, e per mezzo mio ne propone l'ammissione.

Presidente. Chi intende approvare queste conclusioni, sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE A FAVORE DEI MILITARI ED ASSIMILATI DELLA MARINA AUSTRIACA PRIVATI D'IMPIEGO PER MOTIVI POLITICI.

L'ordine del giorno porta il seguito della *discussione del progetto di legge a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.*

Senatore Miniscalchi. In seguito al rinvio ordinato nella seduta di ieri dal Senato dello schema di legge per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici, l'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro della Marina, illuminato dalla discussione, che ebbe luogo ieri, propone che l'ordine degli articoli dello schema di legge, affinchè sia reso più chiaro e logico, venga alquanto mutato, e quindi, che gli articoli 7 e 8 sieno posti immediatamente dopo l'articolo 5, divenendo in questo modo il 6 e 7, e di farvi seguire l'articolo 6. Quantunque questo articolo 6 che ora sarebbe l'8 sia stato già discusso ieri, pure per molteplici mutamenti portati a questo schema di legge, è parere dell'Ufficio Centrale che l'economia della legge esiga che vi si porti una leggiera modificazione, ed in luogo delle parole: *Le pensioni accordate a senso degli articoli 1 e 2 della presente legge*, si ponga: *Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge.*

Presidente. Dunque l'art. 6, così modificato, si trasporterebbe.....

Senatore Miniscalchi. Mi permetta di finire, avendo

da aggiungere qualche cosa. A questi articoli crede l'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro della Marina, di aggiungerne un altro, che sarebbe il 9, concepito in questi termini:

« I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2 e 3 di questa legge che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione, che sarà loro accordata, o ripristinata, se non dal giorno in cui sarà cessato, o cesserà l'assegno se questo sia uguale o maggiore. Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866, fino alla cessazione dell'assegno.

La pensione sarà pagata per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio.

Presidente. Favorisca far passare al banco della Presidenza la proposta per iscritto.

Ritenute queste modificazioni concordate tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro della Marina, metto in discussione l'articolo che prima era 7 ed ora diventa 6, ed è così concepito:

« Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge chi lascerà trascorrere il termine di un anno a datare da oggi senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Se il signor Presidente lo permette, credo che si potrebbero rileggere anche gli articoli ultimamente modificati, acciocché si possa vedere l'ordine logico delle attuali disposizioni.

Presidente. Allora leggo tutta la serie degli articoli.

Art. 7, che era prima 8, « Ai militari e funzionari di cui tratta l'art. 1 saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1864 N. 2247. »

Art. 8, che è l'art. 6 modificato e trasportato: « Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866. »

Senatore Scialoja. Dalla lettura di quest'articolo 6, trasportato poi, (questo non fa nulla perchè si può trasportare un articolo da un posto all'altro) vedo che acconciamente si comprende una disposizione che ieri si era a titolo di aggiunta messa all'art. 3.

Rammenta il Senato che, secondo il nostro Regolamento, quando la compilazione di un progetto di legge in discussione è rimandata all'Ufficio Centrale, questo può farvi tutte quelle trasposizioni materiali, le quali, senza alterarne per nulla il concetto, lo rendono più chiaro. Dunque ha fatto benissimo l'Ufficio Centrale ad aggiungere all'art. 6, la parola *ripristi-*

nate, perchè così comprende anche la disposizione dell'articolo 3. Ma siccome ieri per l'articolo 3 fu detto che era necessaria un'aggiunta in fine, la quale indicasse il giorno della decorrenza, naturalmente si intende trasportata all'art. 6. tale aggiunta, sicchè l'articolo 3 rimarrebbe compilato come era, e l'aggiunta votata ieri si intende intercalata alla redazione dell'art. 6, e così non incontra difficoltà.

Senatore Miniscalchi. L'Ufficio Centrale accetta la proposta fatta dal signor Senatore Scialoja.

Ministro della Marina. Il Ministero pure accetta.

Presidente. Dunque si toglie l'aggiunta fatta ieri all'art. 3 e viene trasportata all'art. 6 ora 8.

Senatore Miniscalchi. Mediante l'aggiunta della parola *ripristinate*.

Presidente. Sì, qua'è l'ho letto.

« Art. 9. I militari e funzionari assimilati, di cui negli art. 1, 2 e 3 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia uguale o maggiore.

« Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. La pensione sarà pagata per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio. »

Letta così la serie degli articoli, ripeterò la lettura del 7° ora 6° per porlo in volazione.

« Art. 6. Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge, chi lascerà trascorrere il termine di un anno a datare da oggi, senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda. »

(Approvato.)

« Art. 7. Ai militari e funzionari, di cui tratta l'articolo 1, saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865, N. 2247. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866. »

(Approvato.)

« Art. 9. I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2 e 3 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia uguale o maggiore.

« Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. La pensione sarà pagata per intero nel caso

in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio. »

(Approvato).

Di questo progetto di legge si farà la votazione segreta in seguito con altri progetti.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge segnato col N. 4, per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle Provincie Venete e Mantovana.

Prego la Commissione di finanze a prendere il suo posto.

La Commissione essendosi messa d'accordo nello ammettere questo progetto come venne presentato dal Ministero.....

Senatore **Pallieri, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri, Relatore.** La Commissione di finanze ha riferito ad un tempo su questo progetto di legge, e sull'altro segnato col N. 5, mediante i quali, si estenderebbero alle provincie Venete e Mantovana le imposte dirette veglianti nelle altre provincie del Regno; e però sembra che sia indispensabile aprire simultaneamente sull'uno e l'altro la discussione generale.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA NELLE PROVINCIE VENETE E MANTOVANA, E PER L'ESTENSIONE DELLE IMPOSTE SULLA RICCHEZZA MOBILE, ENTRATA FONDIARIA, FABBRICATI, VETTURE E DOMESTICI, NELLE DETTE PROVINCIE.

Presidente. Darò dunque prima lettura di quello segnato col N. 4 e poi dell'altro N. 5.

Quello portante il N. 4 per l'unificazione dell'imposta fondiaria per le provincie Venete e Mantovana, è così concepito:

« Art. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle provincie Venete e Mantovana rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del congruaggio generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,300, e viene ripartito come segue:

| | |
|---|---------------|
| Pei terreni e fabbricati delle provincie venete | L. 10,810,544 |
| Pei terreni della provincia Mantovana » | 1,495,013 |
| Pei fabbricati della provincia Mantovana | » 242,741 |

« Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1 gennaio 1867 sulla base dei rispettivi estimi attuali, premessa per la provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni.

« Art. 2. Mediante l'attuazione del suddetto contingente cesseranno di avere effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle provincie Venete e nella Mantovana.

« Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque

speciale esenzione dall'imposta fondiaria, della quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

« 1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

« 2. I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

« 3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

« 4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

« 5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

« Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito.

« Art. 4. Dal 1 gennaio 1867 l'imposta fondiaria sarà applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo 1 della presente legge.

« Art. 5. Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per istabilire sui beni omessi in casto o non censiti un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

« Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

« Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette provincie Venete e Mantovana.

« Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali.

« Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

« Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuerà nelle provincie Venete e Mantovana la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

« Art. 8. In conseguenza della presente legge le disposizioni degli articoli 118, 119, 173 e 174 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, N. 2248 (allegato A) la di cui esecuzione venne nelle accennate provincie sospesa col Decreto Reale del 2 dicembre 1866, N. 3252 avranno ivi il loro pieno vigore.

Ora, giacchè, come ho detto, si fa una discussione generale cumulativa su entrambi i progetti di legge 4 e 5, leggerò pure quest'ultimo sulla estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle Provincie Venete e Mantovana che è del seguente tenore:

« Art. 1. Sono estese alle provincie Venete e Mantovana con effetto dal primo gennaio 1867 in poi:

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sull'entrata fondiaria, secondo la legge del 14 luglio 1864, N. 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, N. 3023.

b) La legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, N. 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa ed il regio decreto 28 giugno 1866, N. 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

« Art. 2. Saranno pure applicate con effetto dal primo gennaio 1867 nelle provincie Venete ed in quella di Mantova le disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, N. 3023, relative alla facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovrapporre alle imposte dirette, ed ai comuni di stabilire la tassa sul valore locativo.

« Art. 3. La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati. Essi però continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finchè non sieno formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati.

« Art. 4. Al governo del Re, per gli effetti della presente legge nelle provincie Venete e Mantovana, sono confermate le facoltà concessegli dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e quelle concessegli dal regio decreto 28 giugno 1866. »

Presidente. È aperta la discussione generale sovra entrambe le leggi.

Commissario Regio Fin. II. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La Commissione del Senato aveva chiesto al Governo di fare una dichiarazione intorno all'estensione di questo progetto di legge e specialmente intorno all'esecuzione della legge che tende ad unificare l'imposta fondiaria in quelle provincie. Ora a nome del Governo, ho l'onore di dichiarare che allorchè nel Veneto andrà in esecuzione questa legge, saranno operati gli stralci dell'imposta sui fabbricati i quali faranno eseguiti nel restante del Regno, quando fu posta in atto la legge dell'imposta dei fabbricati stessi.

Nel progetto di legge però non era possibile determinare dal contingente generale che si voleva far pesare sul Veneto, quale era a parte che colpisce fabbricati, e quali sui terreni. Se fosse stato possibile il fare questo, non poteva nascere alcun dub-

bio, non faceva d'uopo di alcuna dichiarazione; ma siccome la massima parte delle provincie alle quali vuolsi applicare queste leggi, hanno l'imposta stabilita sul nuovo censo il quale non ammette la distinzione d'imposta che cade sui terreni dall'imposta che cade sui fabbricati, non è stato possibile il fare un riparto dell'imposta in ragione dell'estimo relativo ai fabbricati e ai terreni se non per la provincia di Mantova, la quale avendo ancora l'imposta stabilita sul vecchio censo offre appunto il modo di distinguere la parte d'imposta edilizia dall'imposta fondiaria e prediale.

Ciò premesso, è escluso che per effetto di questa legge, venga un aggravio indebito alle provincie Venete e Mantovana. Io quindi credo che il Senato non avrà difficoltà di approvare il pro etto.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. La Commissione crede che i progetti di legge presentemente sottoposti alle deliberazioni del Senato potevano essere concepiti in termini più chiari ed esatti. Crede soprattutto che era agevole designare con la massima precisione il contingente d'imposta sui terreni: imperocchè, in quanto riguarda la provincia Mantovana, che è di vecchio censo, esso contingente risulta dall'articolo 1 del progetto numero 4 in lire 1,495,015, e rispetto alle provincie Venete, dove è in vigore il nuovo censo, la somma che esprime il contingente d'imposta sui terreni è tale che sta all'estimo dei terreni in proporzione ossia nella ragione stessa in cui 10,810,544 stanno all'estimo complessivo dei terreni e fabbricati.

Ma, lasciando da banda questa ed ogni altra questione, dopo la dichiarazione fatta dal signor Ministro delle Finanze alla Commissione, ed ora rinnovata dal suo Rappresentante davanti al Senato, pare che nessuna difficoltà più esista all'adozione dei progetti in discussione.

Io non ignoro quanto varia sia la giurisprudenza de' Magistrati intorno al valore ed all'efficacia delle dichiarazioni dal Governo fatte in Parlamento: ho presenti sentenze che non conto tenero di siffatte dichiarazioni; ne conosco altre che loro diedero la prevalenza sul testo letterale delle disposizioni legislative. Laonde, se si trattasse di una legge di ragion privata, di una legge che avesse per oggetto di regolare diritti e doveri di cittadini rispettivamente fra loro, io non ravviserei certamente la dichiarazione del Ministro qual sufficiente garanzia che essa legge verrebbe eseguita conforme la dichiarazione medesima. Ma giova avvertire che ben diverso è il caso attuale, perocchè ora si tratta di leggi relative ad imposte dirette, di leggi conseguentemente la cui attuazione è demandata al Governo, dovendo esso chiedere e riscuotere le imposte medesime, onde nullo è interessa o in queste leggi, salvo il Governo ed i contribuenti, il Governo al quale conferiscono dei diritti, i contribuenti, ai quali impon-

gono degli obblighi. Ora, egli non è possibile che il Governo, dopo aver solennemente dichiarato in questo Consesso che altro non farà, in dipendenza delle leggi in discorso, che applicare alla Venezia, senza la menoma variazione, le imposte dirette quali sono applicate alle altre provincie del Regno, non è possibile, dico, che agisca altrimenti; che se possibile fosse, verrebbe tosto parlamentariamente richiamato al dover suo, senza che i contribuenti fossero astretti ad adire i tribunali.

Io ritengo a lungho che il Senato può aver la certezza che queste leggi saranno eseguite secondo il comune intento, e che possa quindi render loro favorevole il suffragio.

Commissario Regio. Alle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Pallieri, io credo di potere anche aggiungere in via di osservazione che nei due progetti di legge sottoposti ora alla deliberazione del Senato è anche proposto di estendere al Veneto la legge del 26 gennaio 1865 per l'unificazione; e siccome l'articolo 17 di questa legge ordina appunto che dal contingente generale dell'imposta fondiaria sia fatto lo stralcio corrispondente all'estimo, alla correlativa imposta dei fabbricati, ne viene un nuovo argomento in conferma delle dichiarazioni che avevo l'onore di fare in nome del Governo.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. La Commissione accetta le dichiarazioni del Signor Commissario Regio, ma non può egualmente accettarne i commenti.

Se nelle provincie della Venezia e in quella di Mantova le cose avvenissero come sono seguite nelle antiche Provincie del Regno, starebbe il ragionamento del Commissario Regio. In queste Provincie fu pubblicata nel 1864 una legge che fissava i contingenti dell'imposta fondiaria senza distinzione fra terreni e fabbricati; venne quindi la legge 26 gennaio 1865, entrata in atto al 1° gennaio 1866, che derogò alla legge precedente, perchè la legge posteriore derogò alla anteriore; ma introducendo queste due leggi contemporaneamente, nella Venezia, non vi sarebbe la successione dell'una all'altra, e gravi dubbi potrebbero eccitarsi a fronte del testo letterale delle due leggi.

Ma, dal momento che il Ministro ed il Commissario Regio dichiararono che nella Venezia si farà nè più nè meno di quello che si fa nelle altre provincie del Regno, io, senza aggiungere altre parole, credo che il Senato possa, come ho già avuto l'onore di dire, adottare i due progetti di legge di cui si tratta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Temo di abusare della compiacenza del Senato, ma credo non inopportuno lo aggiungere che già il Ministero ha richiesto alle Amministrazioni provinciali del Veneto i dati relativi alla parte d'imposta dei fabbricati, che questi dati sono ormai

tutti raccolti, e che l'intenzione di eseguire lo stralcio dell'imposta sui fabbricati è in via di esecuzione.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. A questo proposito degli stralci dei fabbricati dall'estimo dei terreni del Veneto che secondo il Commissario Regio già sarebbero stati preparati, io chiederei invece al Commissario Regio di far sì che l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, secondo questi stralci che si stanno preparando, debba essere ritardata fino all'anno 1868; vale a dire, intendiamoci bene, che l'imposta debba essere pagata in questa misura sui fabbricati anche per il 1867, ma che essendo assolutamente impossibile avanti la fine dell'anno corrente di aver preparato i ruoli, sia molto più opportuno, anche per non intralciare la regolare esazione dell'imposte che sempre ebbe luogo nel Veneto senza difficoltà, di esigere anche sui fabbricati durante tutto l'anno 1867 l'attuale imposta, che si può presumere quasi eguale a quella che sarà dovuta secondo la nuova legge; perocchè io credo che di poco sarà maggiore nel Veneto, e specialmente nelle città il reddito dell'imposta sulle case e sui fabbricati, secondo la legge del 26 gennaio 1865.

Dunque è meglio non intralciare l'esazione delle imposte per l'anno 1867, e far cadere il non difficile conguaglio nel 1868. E non vorrei che questa fretta che hanno avuto adesso di operare gli stralci dovesse imbarazzare l'esazione dell'imposta, quando si volesse servirsi di questi stralci avanti il nuovo anno 1868.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ringrazio l'onorevole Senatore Pasini di aver fatto questa mozione, perchè essa conforta appunto il Governo nel divisamento che aveva, di non riscuotere l'imposta sulla nuova base se non quando le operazioni di accertamento della rendita sui fabbricati saranno compiute; e siccome non potranno esserlo prima della fine dell'anno, ne viene per necessità che durante l'anno corrente, per non far mancare una parte dei prodotti al bilancio delle entrate, sia necessario riscuotere la imposta sui fabbricati sulla vecchia base benchè sia per essere di circa 1/5 o 1/6 inferiore alla risultanza ultima che si avrà per effetto della legge 25 gennaio 1865.

Presidente. Non chiedendosi la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°.

« Art. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle Provincie Venete e Mantovana rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,300, e viene ripartito come segue:

Pei terreni e fabbricati nelle Pro-

vincie Venete L. 10,810,544

Pei terreni della Provincia Mantovana L. 1,195,015
Pei fabbricati della Provincia Mantovana » 242,744

« Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1 gennaio 1867 sulla base dei rispettivi estimi attuali, premessa per la Provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni. »

(Approvato).

« Art. 2. Mediante l'attuazione del suddetto contingente cesseranno di avere effetto i diversi titoli di imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle Province Venete e nella Mantovana. »

(Approvato).

« Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dell'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
2. I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;
3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze.
4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito. »

(Approvato).

« Art. 4. Dal 1 gennaio 1867 l'imposta fondiaria sarà applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo primo della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Ministro delle finanze darà le disposizioni necessarie per stabilire sui beni ommessi in catasto o non censiti un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette provincie Venete e Mantovana. »

(Approvato).

« Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico o rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale. »

(Approvato).

« Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuerà nelle provincie Venete e Mantovane la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette. »

(Approvato).

« Art. 8. In conseguenza della presente legge le disposizioni degli articoli 118, 119, 173 e 174 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, N. 2248 (allegato A), la di cui esecuzione venne nelle accennate provincie sospesa col decreto reale 2 dicembre 1866, N. 3252, avranno ivi il loro pieno vigore. »

(Approvato).

Presidente. Essendosi fatta la discussione generale cumulativa delle due leggi che sono attualmente sottoposte alla disamina del Senato, passerò alla lettura degli articoli dell'altro progetto di legge per l'estensione dell'imposta sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle provincie Venete e Mantovana.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1. Sono estese alle provincie Venete e Mantovana con effetto dal primo gennaio 1867 in poi:

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sulla entrata fondiaria, secondo la legge del 13 luglio 1864, N. 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, N. 3023;

b) La legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, N. 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa, ed il regio decreto 28 giugno 1866, N. 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

(Approvato)

« Art. 2. Saranno pure applicate con effetto dal primo gennaio 1867 nelle provincie Venete ed in quella di Mantova le disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, N. 3023, relative alla facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovrimporre alle imposte dirette, ed ai comuni di stabilire la tassa sul valore locativo. »

(Approvato)

« Art. 3. La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati. Essi però continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finchè non siano formati i ruoli del-

l'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati. »

(Approvato)

« Art. 4. Al governo del Re, per gli effetti della presente legge nelle provincie Venete e Mantovana, sono confermate le facoltà concessegli dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e quelle concessegli dal regio decreto 28 giugno 1866. »

(Approvato)

Per non accumulare troppa votazioni si procederà prima alla votazione delle due leggi discusse ieri, e posteriormente di quelle discusse oggi.

Senatore **Pasini**. Siccome fra le leggi già votate per alzata e seduta ve ne sono alcune di non grande urgenza, e che tutte le leggi da votare sarebbero cinque, pregherei il signor Presidente a voler portare subito in discussione anche un'altra legge brevissima ma importantissima, cioè quella relativa alla soppressione della imposta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova, poichè per il ritardo a votar questa legge il commercio degli spiriti nelle provincie Venete è da più mesi incagliato.

Presidente. Allora essendo sei leggi faremo le votazioni due per due.

Si passa dunque alla discussione della legge per la soppressione della imposta sugli spiriti nelle provincie Venete e Mantovana.

Leggo il progetto di legge.

Articolo unico.

« È soppressa l'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati, che si riscuote nelle provincie Venete ed in quella di Mantova, ed in conseguenza è levata anche l'addizionale di consumo per l'importazione dall'estero delle acquavite e spiriti nelle predette provincie comprese nel territorio doganale, come pure l'equivalente per l'importazione di tali prodotti nella città franca di Venezia ».

Se non si domanda la parola, trattandosi di legge compresa in un solo articolo, si rimanderà alla votazione per isquittinio segreto.

Ora procederemo alla votazione delle due leggi che furono discusse ieri, la prima per la conversione in legge del R. Decreto relativo alla scadenza delle lettere di cambio ed altri effetti commerciali nella provincia di Palermo; l'altra per la convalidazione del R. Decreto 22 novembre 1866, n. 3336 che estende alle provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione sulla legge per conversione in legge del R. Decreto relativo alla scadenza delle lettere di cambio ed altri effetti commerciali nella provincia di Palermo.

Votanti . . . 84
Favorevoli . . . 82
Contrari . . . 2

Il Senato adotta.

Sul progetto di legge per la estensione alle provincie Venete e Mantovana delle leggi sulle privative industriali.

Votanti . . . 84
Favorevoli . . . 81
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato a nome, anche dell'onorevole mio collega Ministro delle Finanze, un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per oggetto l'aggiunta di nuovi fili ad alcune linee telegrafiche.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e rimesso alla Commissione di finanze.

Si passa alla votazione delle due leggi, l'una per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici; l'altra per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana.

Il Senatore **Segretario Ginori-Lisoi** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione:

Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.

Votanti . . . 84
Favorevoli . . . 81
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Unificazione della imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana.

Votanti . . . 84
Favorevoli . . . 83
Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Si passi alla votazione delle due leggi, la prima per la estensione alle provincie Venete e di Mantova delle imposte sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici; l'altra per la soppressione delle imposte sugli spiriti nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula perchè fatta questa votazione si darà principio alla discussione del progetto di legge sulla ricchezza mobile.

Il Senatore **Chiesi, Segretario**, fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato degli squittinii:

Progetto di legge N. 14 per la soppressione dell'im-

posta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova.

| | |
|------------------|----|
| Votanti . . . | 81 |
| Favorevoli . . . | 79 |
| Contrari . . . | 2 |

Il Senato adotta.

Progetti di legge N. 4 e 5 per l'estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle provincie Venete e Mantovana.

| | |
|------------------|----|
| Votanti . . . | 81 |
| Favorevoli . . . | 79 |
| Contrari . . . | 2 |

Il Senato adotta.

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge N. 15 per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* legge il progetto.

(V. *infra*)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore *Chiesi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Chiesi*. Signori Senatori, gravi ed incensurati sono i lamenti che si fanno dai proprietari delle provincie dell'ex ducato di Modena per l'esorbitante e veramente insopportabile aggravio loro imposto colla legge di conguaglio dell'imposta fondiaria pel contingente attribuito al compartimento dell'ex-ducato medesimo. Di questi continui lamenti si sono fatti organi le Giunte ed i Consigli comunali, le Deputazioni ed i Consigli provinciali, con indirizzi e con petizioni rassegnate al Governo e al Parlamento, e qualunque volta alla Camera vi è stata opportunità ed occasione di toccare questa materia dell'imposta fondiaria, i Deputati dei collegi appartenenti alle provincie dell'ex-ducato di Modena non mancarono di avvalorare con elaborati ed autorevoli discorsi i giusti reclami dei contribuenti.

Signor! Non è questa una questione di campanile, è una questione di rigorosa giustizia, perchè è chiaramente stabilito dallo Statuto che i contribuenti non devono essere gravati che in proporzione dei loro averi.

So bene che oggi non si tratta di mettere in discussione o di portar modificazioni alla legge del conguaglio dell'imposta fondiaria, nè di entrare nel pelago veramente tempestoso di questa per-quazione; ma siccome nell'art. 1 del progetto di legge che è posto in discussione è detto che l'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864 per l'anno 1866 per i compartimenti catastali del Piemonte, Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, ecc., così mi credo in dovere di mettere in rilievo anche davanti al Senato i giusti reclami che si fanno dai proprietari

delle provincie dell'ex-ducato. Io non dirò tutte le cause degli errori che condussero a siffatto indebito aggravio. Accennerò la principale, e la principale si fu, o Signori, che non furono considerati 113,000 ettari di terreno che non erano censiti, e così pure molti fabbricati non censiti. Ma a questi 113 mila ettari ed ai molti fabbricati non censiti si attribuì un valore presuntivo, e la quota d'imposta corrispondente a questo valore presuntivo fu messa a carico dei beni censiti, di modo che i beni censiti furono gravati della propria quota, e di quella ancora dei beni non censiti.

Questo come vedete, o Signori, è esorbitante ed ingiusto, ed è perciò che nella legge del 14 luglio 1864 fu stabilito all'art. 12 che: « rispetto ai beni non censiti il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra di essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante e il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale. »

Lo stesso Commissario Regio qui presente, allora che venne in discussione questa legge alla Camera dei Deputati, con quella lealtà che lo distingue non disconfeò l'aggravio ingiusto che sopportano i proprietari delle provincie Modenesi, e mi permetta il Senato che io legga le poche parole che il medesimo pronunciava in quell'occasione:

« Il Governo era grandemente preoccupato di quest'obbligo che la legge gli imponeva (allude all'obbligo della censuazione dei beni non censiti) perchè non poteva dissimulare a se medesimo che, finchè restava fuori del catasto e quindi dell'imposta una tanto notevole parte di terreni e di fabbricati del Modenese, ne veniva per conseguenza che quei terreni e quei fabbricati che fino allora erano stati in censo ed avevano pagato, avrebbero continuato a pagare una somma esuberante d'imposta, vale a dire non solo la parte propria, ma ancora quella che sarebbe caduta sui terreni e fabbricati che dovevano censirsi. L'anomalia era divenuta più grave, dopo che la legge di conguaglio aveva aggravato di circa 665 mila lire l'antica imposta che pagavasi nel compartimento modenese »

Vedete dunque, o Signori, che lo stesso Regio Commissario rende giustizia ai reclami che si facevano dai Deputati dei Collegi delle provincie dell'ex-ducato di Modena, e aderendo egli stesso a questi reclami, fece appunto oggi la disposizione dell'articolo 3. promettendo la pronta censuazione dei beni non censiti.

Se l'aggravio, o Signori, onde si lamentano i proprietari delle provincie dell'ex-Ducato, dipendesse solo da questo inconveniente che or ora ho accennato, cioè dall'aver messo a carico dei beni censiti la quota in via di presunzione attribuita ai beni non censiti, un tale aggravio potrebbe in gran parte scomparire colla pronta e leale esecuzione dell'articolo 3. del presente progetto di legge, in forza del quale si dovrà fare la

censuazione dei beni non censiti, e il prodotto dell'imposta sui medesimi andrà in disgravio del contingente compartimentale; ma vi sono anche altri errori che hanno reso più del giusto gravosa l'imposta fondiaria attribuita al contingente del compartimento modenese.

Qui, o Signori, non è il luogo di entrare in questa discussione, io credo che tutti questi errori, tutte queste esorbitanze, tutte queste ingiustizie potranno scomparire quando sarà data esecuzione all'articolo 14 della legge sul conguaglio il quale così stabilisce: « La presente legge non avrà effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866, 1867.

« Nel mese di febbraio del 1867 al più tardi, il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di legge di perequazione del tributo fondiario delle provincie del regno. »

Io spero dunque che quando sarà presentato questo progetto di legge di definitiva perequazione d'imposta, cesseranno tutte le ingiustizie, tutti gli errori, tutte le esorbitanze a cui non può provvedere la sola censuazione dei beni non censiti. Perciò io mi limito a proporre il seguente ordine del giorno che pregherei il Senato a volere accogliere prima di passare alla votazione di questa legge:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del Regno entro il più breve termine possibile in esecuzione dell' articolo 14 della legge 14 luglio 1864 N. 1831. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore Chiesi, mentre si doleva delle conseguenze che apportò la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese, riconosceva egli medesimo che la disposizione proposta all'articolo 3 del progetto di legge che è in discussione, assicurava che i gravami dei quali egli si doleva andranno a cessare con effetto al 1° gennaio 1867.

Egli però aggiungeva essere necessaria una riforma più radicale nell'assetto dell'imposta fondiaria nel Modenese, la quale, secondo le idee generali che egli svolgeva, non potrebbe dipendere che da una perequazione generale dell'imposta fondiaria in tutti i compartimenti del Regno. Mi permetterò di far osservare a nome del Governo che l'obbligo di presentare un progetto di legge di perequazione esiste già in una legge, e non pare perciò necessario raccomandare al Governo con un ordine del giorno di fare ciò che è già prescritto da una legge. È vero che il termine assegnato dalla legge di conguaglio 14 luglio 1864 che era il mese di febbraio del 1867 è pur troppo decorso; ma il Senato, credo, vorrà fare la debita parte in questa mancanza alle successive soverchie e forse un po' troppo rapide mutazioni che si succedettero nel Ministero delle finanze dal 1864 in poi.

Fa parte di questa illustre Assemblea un personaggio il quale aveva già studiato un progetto di legge per la perequazione definitiva dell'imposta fondiaria, ma non ebbe tempo di presentarlo finchè egli era in ufficio; però il risultato delle sue profonde meditazioni lo ha consegnato in una nota che fu stampata ed unita al bilancio a schiarimento del medesimo.

L'attuale Ministro delle Finanze non fu meno sollecito del suo non immediato predecessore (perchè malgrado il brevissimo tempo un altro ministro era succeduto nell'intervallo), non fu, diceva, meno sollecito del non immediato suo predecessore nello studiare il gravissimo argomento, e nella solenne esposizione, che egli pochi giorni sono ha fatto delle condizioni finanziarie del Regno e dei propri divisamenti intorno al modo di dare un normale assetto alle finanze nazionali, e gli accennava pure al progetto di perequazione della imposta fondiaria.

Dopo ciò, pregherei l'onorevole Senatore Chiesi di considerare se veramente l'ordine del giorno da lui proposto sia necessario, o se più tosto non convenga confidare nella efficacia della legge e nelle dichiarazioni spontanee già solennemente fatte dai Ministri delle Finanze.

Senatore Chiesi. Avendo il signor Commissario Regio a nome del Governo esplicitamente dichiarato, che il Governo si preoccupa di questo tema importantissimo della definitiva perequazione fondiaria, che questo forma oggetto di continui studi, e che quanto prima potrà essere presentato il relativo progetto di legge al Parlamento, io, confidando in queste dichiarazioni così esplicite, non ho difficoltà di rinunziare al mio ordine del giorno.

Presidente. Dunque lo ritira?

Senatore Chiesi. Lo ritiro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non è mia intenzione d'intrattenere lungamente il Senato; ma alle brevissime osservazioni che io mi propongo di sottoporli, mi è forza, per circostanze personali, far procedere una breve dichiarazione.

Organo di nessun partito, perfettamente indipendente, enuncio le idee, che credo buone e giovevoli al mio paese, lasciando piena facoltà ad ognuno di apprezzarle come meglio crede, di trovarle buone o cattive, di esecuzione possibile od impossibile, chimeriche o fondate su dati che possono tradursi in atto.

Non riconosco in nessuno il diritto di *travisarle*, e di vestirle di un aspetto che non ho loro mai dato.

Mi affretto di soggiungere che questa mia dichiarazione non riguarda menomamente nessuno degli onorevoli personaggi che seggono in questo Consesso, che sicuramente non travisano mai le opinioni altrui.

Le cose che io dico, desidererei che fossero udite da tutto il paese; che tutto il paese giustamente informato e non illuso potesse sentirle per poterle apprezzare.

Qui però sono obbligato a fare una eccezione a questo mio desiderio, ed è quella, che non amo che le mie parole siano sentite in altro recinto nel quale le parole che si pronunziano non sono mai sentite in questo. Per conseguenza dichiaro che desidero che le ragioni di somma convenienza e di necessità di organamento costituzionale che qui sempre prevalsero, fossero altrove apprezzate al giusto loro valore e persuadessero altri ad essere a sua volta *sordo* per quanto si pronuncia in questa assemblea.

Ciò premesso, entro a dire poche cose relativamente alla legge attuale. Ed anzi tutto ringrazio il Relatore della Commissione, il quale senza ambagi cominciò la sua relazione dichiarando essere nota ad ognuno la pessima condizione delle nostre finanze.

Passando poi oltre, dichiaro che voterò molto volentieri questa legge, perchè dall'adozione di essa non credo che veramente possa venire alle finanze verun danno, niun danno potendo nascere dal diminuire gli effetti di una grande ingiustizia. E di ciò grandemente mi consolo perchè quando fu votata la legge di perequazione, che allora, che non era ancora legge, mi permetteva di chiamarla legge di *sperquazione*, io l'ho combattuta quanto ho potuto, ed ho combattuto anche quanto ho potuto la legge sulla ricchezza mobile, che quando non era ancora legge, mi permetteva di chiamare legge sulla povertà mobile, appunto perchè spingendo i limiti delle persone tassate al di là di quanto era possibile che effettivamente pagassero, veniva ad aggravare contribuenti che assolutamente non potevano sobbarcarsi all'onere dell'imposta.

Nella legge attuale pertanto trovo, sebbene omnicompattamente, fatta ragione alle cose che io diceva allora: è diminuita d'alquanto per alcuni compartimenti quella sperquazione cui io allora accennava, come trovo altresì esonerata dall'imposta una classe d'individui che io sempre sostenni non potersi all'imposta assoggettare.

Se dunque da questo lato io non ho che a consolarmi, e ad approvare la legge, non posso però lasciar passare l'occasione senza notare che il fare leggi in modo che non siano eseguibili, è un pessimo sistema perchè si abituano i cittadini a non rispettare ed a non obbedire la legge; e se voi abitate i contribuenti, quando le leggi di imposta sono eccessive, a non rispettarle, anche quando la legge sarà giusta, verrà l'abitudine nei cittadini di ribellarsi alla medesima.

Quindi credo che sia una grandissima imprudenza, specialmente nelle leggi di finanza, il non ponderarle bene da principio, per non dover poi dopo rivivere sopra di esse, ed il legislatore stesso si trovi obbligato a distruggere quello che prima aveva fatto; ed a distruggerlo perchè? perchè nel fatto trovò che la legge non era eseguita a motivo che non era eseguibile.

Dunque è un gravissimo inconveniente questo, con-

tro il quale con tutto l'animo mio desidero di mettere in guardia il Parlamento.

Un altro gravissimo inconveniente delle leggi di finanze spinte oltre i limiti del possibile e del giusto si è quello di autorizzare in certo modo chi presenta i bilanci ad ingrossarne di maniera tale le cifre dell'attivo che risultano poi simili affatto alla rana di Esopo.

A questo modo, o Signori, mi duole il dirlo, si induce nel paese la credenza che cg'i sia veramente assai più ricco di quello che è effettivamente, e quindi si viene ad ingenerare nelle popolazioni uno spirito d'incredulità, un sentimento di avversione contro tutti quei provvedimenti, i quali potrebbero realmente giovare, e che sono necessarissimi; ma siccome le popolazioni credono di avere altri mezzi, altre risorse, e suppongono il paese ricco più di quello che è effettivamente, si ostinano a respingere questi provvedimenti come ingiusti e lesivi, perchè non ne apprezzano la assoluta ed indubitata necessità.

Dalle cose premesse voi già prevedete che io accenno alla necessità di ritornare sull'esame di quella tal questione, alla quale, finchè non sarà data soluzione soddisfacente ed io avrò l'onore di sedere su questo stallo, ritornerò ogni volta che prenderò la parola su questioni di finanza; e questa questione riguarda l'enormità dell'ammontare del primo capitolo del nostro bilancio passivo di cui è inutile che si rammenti la natura che voi ben conoscete, ed il quale, compreso il debito del Veneto, risulta di 524 milioni all'anno, e di oltre 540 unendovi i 20 milioni, che abbiamo testè votato pel debito pontificio.

Io dunque non posso ristarmi dal dire e dal ripetere e dallo insistere perchè l'attenzione del Parlamento si riporti tutta su questo punto, che è capitale, e senza di cui non si potrà mai ottenere un bilancio normale per quante economie ragionevoli si vogliano fare, e per quante imposte tollerabili si vogliano mettere, non essendo possibile, se non col concorso di tutti i tre mezzi sovraindicati, l'ottenere il pareggio del bilancio, cui tutti agogniamo, senza diminuire questa enorme cifra.

Di più non voglio dire perchè *intelligenti pauca*.

Dopo ciò nuovamente dichiaro che voterò la legge, riservandomi però di chiedere qualche spiegazione all'articolo 7.

Senatore **Di Revel**. Io domanderei la parola sulla discussione generale; ma essendo l'ora tarda e dovendo io forse estendermi alquanto, non so se il Senato vorrà....

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Allora ella avrà la parola domani pel primo.

La seduta si aprirà al tocco.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sorteggio degli Uffici — Congedi — Lettera di S. A. R. il Duca d'Aosta — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Appunti e dichiarazioni del Senatore Di Revel — Riserve del Senatore Martinengo Giovanni — Risposta del Senatore Scialoia agli appunti del Senatore Di Revel — Presentazione di un progetto di legge — Osservazioni dei Senatori Farina e Di Revel in risposta alle considerazioni del Senatore Scialoia — Schiarimenti e dichiarazioni di quest'ultimo — Considerazioni del R. Commissario e risposte agli appunti fatti — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Schiarimenti sull'articolo 3 chiesti dal Senatore Chiesi, forniti dal R. Commissario — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6. — Osservazioni sull'articolo 7 del Senatore Martinengo Giovanni cui rispondono il R. Commissario e il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Farina fornito dal R. Commissario e dal Relatore — Approvazione dell'art. 7.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

È presente il Commissario Regio Commendatore Finali, e più tardi interviene il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Presidente. Si procederà anzitutto al sorteggio degli Uffici essendo scaduto il bimestre prescritto dal Regolamento per la loro rinnovazione. Essi riescono composti come segue :

UFFICIO 1.

Martinengo Leopardo
Castelli Michelangelo
Burci
Musio
Astengo
Lauri
Capponi
Spinola
Leopardi
Duchoqué
Roncalli Francesco
Di Giovanni
Imperiali
Belgioioso
Arese
Lovera De Maria
Bartolommei
Vacca

Giovanola
Mameli
Cadorna
De Castillia
Di Brème
Menabrea
Di Sortino
Lauzi
D'Angennes
Pernati
Pizzardi
Mazara
Di Giacomo
D'Adda
Laconi
Benintendi
Giustinian
De Gasparis
Corsi
Centofanti
Spada
Nazari
S. A. R. Il Principe Umberto
Gianotti
Arnulfo
Paternò
Varano
Sonnaz
Bellavitis

Barracco
Sismonda
Busca Serbelloni
Florio
Genoino
Ricotti
Audiffredi
Sylos Labini
Cacace
Galvagno

UFFICIO II.

Gamba
Cibrario
Zanolini
Balbi Piovera
Sauli Francesco
Della Gherardesca
Martinengo Giovanni
Cittadella
Mamiani
Beretta
Porro
Cantelli
San Martino
Piazzoni
Strozzi Luigi
De Foresta
Natoli
Colonna Gioachino
Pasini
Montezemolo
Angioletti
Melegari
Bona
Del Giudice
Camerata Scovazzo
Viggiani
Giorgini
Cipriani
Merini
Villamarina
Cotta
Biscaretti
Antonacci
Rossi
Colla
Vannucci
Di Negro
Salvatico
Elena
Torre
S. A. R. il Principe Eugenio
Ghiglini
Niutta
Fontanelli

Robecchi
Colobiano
Verello
De Sauget
Catalano Gonzaga
Serra Francesco Maria
Montanari
Stara
Correale
Sagarriga
Ricci
Quarelli
Carradori

UFFICIO III.

Della Verdura
Chiesi
Arconati
Vigliani
Quaranta
Di Revel
Simonetti
Balbi Senarega
Miniscalchi Erizzo
Venini
Sanseverino
Arrivabene
Loschiavo
Pandolfina
Amari Prof.
Guevara di Bovino
Farina
Pastore
Araldi Erizzo
Bella
Guardabassi
Ginori-Lisci
Fenzi
Dalla Valle
Ceppi
Scacchi
Alfieri
Giordano
Coppola
Novasconi
Avossa
Manzoni Aless.
Torelli
Boncompagni Ludovisi
Borromeo
Di Castellamonte
Torremuzza
Gagliardi
Bonelli
Pallavicini Fabio
Ambrosetti

Melodia
De Gregorio
Plezza
Oneto
Serra Domenico
S. A. R. il Principe Amedeo
Linati
Bolmida
Pasolini
Fondi De Sangro
Castagnetto
Arezzo
Sclopis
Dabormida
Savi
Regis

UFFICIO IV.

D' Amitto
Tecchio
Castelli Edoardo
Prinetti
Sant' Elia
Giovannelli
Pinelli
Pavese
Brioschi
Besana
Michiel
Tanari
Sagredo
Amari Conte
Pepoli
Chigi
Colonna Andrea
Manzoni Tommaso
Siotto Pintor
Marliani
Morozzo Della Rocca
De Gori Pannilini
Moscuzza
Di San Giuliano
Lavallette Monaco
Nappi
Durando Giacomo
Riva
Gualterio
Irelli
Mosca
Cantù
Camozi Vertova
Gallotti
Fiorelli
Durando Giovanni
Catali
Miraglia

Monti
Massa Saluzzo
Gravina
Sauli Lodovico
Bufalini
Manno
Gozzadini
Della Bruca
Acquaviva
Cialdini
Ferretti
Deferrari Domenico.
Marsili
Lissoni
Bevilacqua
Pallavicini Ignazio
San Cataldo
Strongoli Pignatelli
Costantini

UFFICIO V.

Borghesi Bichi
Capriolo
Lambruschini
Cucchiari
Des Ambrois
Meuron
Strozzi Ferdinando
Malvezzi
San Vitale
Cappone
Taverna
Sappa
Campello
Serra Orso
Cambray Digny
Antonini
Scialoia
Matteucci
Salmour
Poggi
Pallieri
Serra Francesco
Marzucchi
Deferrari Raffaele
Persano
Conelli
Scovazzo
Saluzzo
Calabiana
Saracco
Paleocapa
Lanzilli
Castiglia
Lechi
Notta

Roncalli Vincenzo
De Monte
Tommasi
Filingeri Colonna
Doria
Gallone di Nociglia
Canestri
Carlotti
Torrearsa
Pallavicino Mossi
De Falco
Scarabelli
Pallavicino Trivulzio
Imbriani
Longo
Caveri
Oldofredi
Moris
Sella
Dragonetti
Vesme

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Dà quindi lettura delle domande di congedo fatte dai seguenti Senatori: Galvagno, Correale, Carlotti, Simonetti, Boncompagni Ludovisi, tutte per un mese, che sono dal Senato accordate.

Presidente. Come avvertii l'altro giorno, quando la Deputazione del Senato si presentò a S. M. per esprimere le proprie congratulazioni pel fausto matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo, chiesi il permesso di potere direttamente presentarle anche alla stessa S. A. R. ed ottenuto questo, non essendo il Principe in Firenze, scrissi una lettera in cui esprimevo il desiderio, a nome della Deputazione di fare personalmente questo atto di ossequio e di congratulazione, pregando S. A. R. a voler indicare il giorno e il luogo per ciò compire, e darne ad un tempo partecipazione al Senato.

S. A. R. si è degnata far rispondere in questi termini:

Torino 23 maggio 1867.

« S. A. R. il Duca d'Aosta sensibile alle dimostrazioni colle quali ogni ordine di rappresentanza e i cittadini tutti si associano alla gioia che Ella risente pel prossimo suo matrimonio con S. A. la Principessa Maria della Cisterna accoglie con specialissima riconoscenza le parole che l'Eccellenza Vostra a nome dei suoi Colleghi tutti in tale faustissima circostanza le ha rivolte.

« A me, d'ordine dell'A. S. spetta l'alto onore di comunicare all'E. V. questi suoi sentimenti, e devo pure soggiungere che l'A. S., desiderando che la Deputazione del Senato non abbia ad incontrare disturbo per recarsi fin qui a compiere all'ufficio al quale fu

chiamata, rimette alla prima volta in cui potrà trovarsi in seno al Senato stesso di ricevere di viva voce le loro congratulazioni.

« Ho l'onore di offrire all'Eccellenza Vostra i sensi del mio profondo rispetto.

« A Sua Eccellenza il Presidente del Senato

« Firenze.

« Il primo Aiutante di Campo
« Gran Mastro della Casa di S. A. R.
R. MORRA.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDIARIA.

Presidente. Si prosegue la discussione generale sul progetto di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel.** Signori Senatori:

Io non ebbi la ventura di trovarmi presente il primo giorno in cui la Commissione di finanze si radunò per discutere questo progetto di legge, e non potei quindi esprimere il mio voto. Intervenni bensì nelle successive sedute in cui si trattò di alcuni particolari della legge, ma non del merito della medesima. — Dichiaro però che do il mio voto intero e sincero a questa legge, in quanto che la medesima contiene miglioramenti molto rilevanti, rispetto alle condizioni nelle quali versa il paese relativamente alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria.

Con questa legge viene annientata l'odiosa ed inquisitoria legge per cui ogni individuo avrebbe dovuto fare nuove dichiarazioni, e mettere in piena mostra tutte le condizioni sue private, onde talvolta a taluni poteva derivarne uno scredito molto pregiudizievole ai loro interessi.

Col sistema adottato, di aggiungere due soli decimi al principale della contribuzione fondiaria, ognuno sa quanto deve pagare, ognuno pagherà e non avrà d'uopo di fare nuove dichiarazioni, di essere nuovamente molestato per non aver consegnato interamente il proprio avere. Si fa inoltre un vantaggio notevole alle provincie piemontesi, alle quali io ho l'onore di appartenere, inquantochè si rimanda ancora per quest'anno l'aumento cui altrimenti avrebbero dovuto sottostare le proprietà fondiarie in quelle provincie, in seguito alla legge così detta di perequazione, e che fra poco vi farà vedere essere una vera legge di sperequazione, la quale se non viene tostante corretta, apporterà gravissime conseguenze ai paesi nei quali fu attuata. Reca per ultimo un vantaggio poco sensibile, è vero, ad una classe di cittadini, a quella dei poco o nulla tenenti, cioè a quelli che si trovano avere una rendita solamente di 400 lire.

Quando si pensa che rendite di tale natura si volevano tassare in proporzione così grave come quelle

che si tassano generalmente; era veramente cosa la-grimevole. La prova è che la legge non fu attuata compiutamente e perfettamente nella massima parte delle circostanze in cui essa riusciva troppo dura. E che poi essa non sia riuscita, come si sperava da chi proponeva che dovesse riuscire, né avete una prova, o Signori, evidentissima. Il prospetto che vi è stato presentato, vi mostrerà che alla fine di marzo eranvi circa 20 milioni da esigere, non solo pel 1866, ma pel 65 ancora. È noto poi che la legge è stata così im-perfettamente eseguita che trovansi fra i ritardatari di somme fortissime, provincie che sono in tutt'altre con-dizioni che quella di non poter soddisfare.

Voi trovate per esempio la provincia di Bologna, la quale sovra 1 milione e 907 mila lire che doveva, deve ancora 1 milione e 91 mila lire. Trovate la provin-cia di Livorno la quale sovra 1 milione e 758 mila deve ancora 1 milione e 457 mila lire. In complesso rimangono 20 milioni da esigere; ma non basta, per-chè, se non isbaglio v'è ancora un certo millionetto, il quale è bensì riscosso dallo Stato, ma è dovuto dai contribuenti, ed è quello che la Banca ha esatto per conto del Governo, versando il non esatto come esatto; ma in sostanza essa è creditrice verso il Governo di questa somma versata per suo conto.

Che questa legge dovesse produrre tali risultati, io sono dolentissimo di doverlo dire, e non è da parte mia che una ripetizione.

Le cose avvenute riguardo a questa legge, io le ho sgraziatamente dette in Senato, quando venne discussa nel 1864 al principio del mese di gennaio. Allora dissi che questo sistema era assolutamente nuovo, che non vi era paese in cui fosse stato applicato, che si andava incontro ad un'incognita, e che i risultati non po-tevano a meno di fallire. Ho detto che in capo a pochi anni ci saremmo trovati con un arretrato di 100 e più mi-lioni ed oggi ne avete 120 e 150, poichè se avete 20 milioni ancora del 65 avete tutto il 66, avete di più ormai sei mesi del 67; e voi calcolate di poter esi-gere questi milioni? Avete torto, perchè una parte dovete lasciarla andare non riscossa.

Dissi allora che questa legge non poteva essere giusta.

Ed ora io domando se tutti coloro che si sono, non dirò occupati, ma che hanno inteso soltanto parlare di questa legge, non hanno trovato che ovunque ci sia una riluttanza grandissima per il pagamento di questa tassa non tanto per la entità della medesima, quanto per la disuguaglianza. Le consegne evidente-mente che doveano moralizzare il paese, io credo che lo hanno demoralizzato, credo altresì che molte per-sone le quali si sarebbero fatto scrupolo di non con-segnare la totalità dei loro averi, se si fosse trattato di una somma modica, se avessero potuto avere fidu-cia che gli altri contribuenti avessero ugualmente fatta la consegna leale, avrebbero consegnato tutto; ma molti hanno detto: « a che giova che consegni il

tutto quando il mio vicino non lo consegnerà ed io do-vrò pagare per lui?

Da ciò nacque una sperequazione grandissima, nac-querò dispiaceri, senza tener conto delle immense molestie che tutte le dichiarazioni che si dovettero fare, hanno già procurato a tutti quelli che hanno dovuto occuparsene; dichiarazioni che per la forma erano così complicate che talvolta coloro stessi che dovevano farle eseguire non erano in grado da poter dare un indirizzo che valesse a poter mettersi sulla via di fare le cose convenientemente.

Io dissi anco allora, che questa legge avrebbe fatto sì che le provincie ed i comuni non avrebbero potuto fare assegno sui loro centesimi addizionali per far fronte alle proprie spese, e questo fatto si è verificato alla lettera nelle provincie piemontesi anche in forza dell'altro sistema di consegna delle proprietà stabili di cui parlerò fra poco. Ma intanto è positivo che per essersi dovuto ritardare la formazione dei ruoli, i centesimi addizionali provinciali non si potevano riscuotere, e la provincia di Torino trovasi oggi in con-dizione di aver già preso a mutuo 800 e più migliaia di franchi che non lo basteranno per andare a capo dell'anno e dovrà prendere il rimanente per giungere ad 1,200,000 lire, e questo non per altro se non per-chè non può riscuotere i centesimi addizionali. Né soltanto quella provincia, ma anche quelle di Novara, di Cuneo e forse quella di Alessandria sono in e-guali condizioni, ed hanno dovuto egualmente provve-dervi.

Ora, io domando, o Signori, con quanta giustizia si può far sopportare alle provincie gli oneri dei prestiti a condizioni molto gravose, perchè la provincia di Torino non ha potuto trovarlo a meno del 7 per cento; do-mando io, perchè una provincia dovrà pagare gli interessi di questa natura, quando è per colpa del Governo che essa non può esigere quello che le è dovuto? Ma io dico, questa è una condizione necessaria dello stato di cose che si è voluto introdurre, e credo che se persisterete nel sistema di volere che la imposta sulla ric-chezza mobile sia basata, come lo è ora, sulle dichia-razioni, voi non arriverete mai ad avere una somma sicura, una somma pagata con facilità. Tutti i sistemi di dichiarazioni sono buoni, hanno effetto se versano sopra somme di poca entità, quando non ci sia inte-resse diretto a diminuire la rendita che si deve con-segnare; ma quando questo sistema porta via sino il 12 per cento della rendita, egli è difficile che l'in-teresse si trovi d'accordo col dovere di consegnare il tutto. E che la rendita vada soggetta a queste con-dizioni è evidente, perchè dappertutto i centesimi ad-dizionali salgono a ben più del 1½ o in più; ma in ge-nerale, anche nei casi di eccezione l'imposta comunale e provinciale può aggravare anche la principale del 50 per cento.

E qui mi sia lecito di ritornare sopra una circostanza che un anno fa io esponeva al Senato, e che mi duole

non aver veduto rettificata nella legge ora presentata, come si sarebbe dovuto fare.

Voi sapete che l'anno scorso la Camera dei Deputati propose che le rendite del Debito pubblico fossero tassate dell'8 per 0/0 e che ciò fatto non dovesse più essere soggette al pagamento dei centesimi addizionali provinciali e comunali.

Il Senato non ha ammesso il principio della tassazione, e credo con molta ragione (io diedi in tal senso il mio voto), ma tacque sulla quistione dei centesimi addizionali, e che ne accadde? Ne accadde che mentre il progetto della Camera dei Deputati voleva tassare uniformemente con ritenuta tutte le rendite dello Stato dell'8 per 0/0 sciogliendole dall'obbligo di pagare i centesimi addizionali, il Senato avendo soltanto respinto la tassa e riferendosi nel resto alle leggi anteriori, fece sì che la rendita posseduta all'estero paga nulla e quella posseduta dai nazionali paga l'8 per 0/0, più paga ancora i centesimi addizionali che possono salire al 25 per 0/0 per le provincie e ad altrettanto per i comuni; cosicchè, mentre le une sono immuni, le altre pagano perfino il 12 per 0/0 poichè generalmente i centesimi addizionali oltrepassano la metà dell'imposta principale. Si è fatta adunque una giusta ma grande agevolezza alla rendita posseduta dai forestieri, ed aggravata considerevolmente quella che è in proprietà dei regnicoli.

Ma v'ha di più; voi sapete che la rendita è divisa in due categorie, cioè quella al portatore e quella nominativa. Ebbene, per quella al portatore è così facile la sottrazione di essa alla tassa, è così grave il peso che su di essa si vuole imporre, le coscienze divennero così larghe dopo l'installazione di questo sistema, che credo ben poca di essa rendita sia stata consegnata, mentre invece quella nominativa, portando il nome del possessore, non può sfuggire all'imposta e deve pagarsi. E questa ultima categoria di rendita da chi è posseduta o signori? È in gran parte posseduta da corpi amministrati, da pupilli, da ospedali, da orfanotrofi, in sostanza da stabilimenti tutti degni di commiseraazione e del maggior favore; e sono essi invece che voi tassate in modo così grave!

Qui mi sia premesso di dire, come tante volte, a proposito di questa legge, si volle citare quella inglese dell'*income-tax*; ebbene gli stabilimenti del genere di quelli da me testè accennati sono esenti in Inghilterra dall'*income-tax*, senza calcolare che in quello Stato sono pure immuni da quella imposta coloro che hanno una rendita di 100 lire sterline che equivalgono a 2500 lire italiane.

Voi dunque avete con questa legge pesato sui corpi morali, avete pesato su quegli stabilimenti che tutte le leggi generalmente considerano come istituzioni privilegiate, ed a buona ragione, poichè hanno per iscopo di beneficiare la società.

Io ripeto che questa legge non può sussistere. Voi vi trovate ora avere un arretrato che mal calcolato si può

dire di 120 milioni. Voi credete, concedendo del respiro, di poterli incassare, ma non vi riuscirete; avrete sempre un grande arretrato. Vedrete che la conciliazione che credeste stabilire fra due cose che si contrastano, fra il catasto stabile e rendite instabili, non vi darà mezzo di poter incassare l'imposta per intero.

Io credo anche oggi quello che dissi quattro anni sono, ed è: che se voi fate a fidanza con questo sistema per riempire le casse dello Stato, voi mal vi apponete. Io dissi: voi credete di aver trovata la misura della rendita mobiliare ed averla in modo permanente, e poter quindi fare per essa assegnamento su di un certo introito, ma non vi riuscirete; essa vi sfuggerà, darà continuamente luogo a discussioni, a riluttanze, a tante difficoltà che un giorno o l'altro sarete costretti a rivocarla.

Perchè il sistema delle denuncie, quando si tratta di cosa da poco è utile? Perchè tutti vi si adattano facilmente, ma quando volete denuncie che non potete sindacare gli è perchè l'accertamento che dite voler fare non è un accertamento, ma un arbitrio.

Non è possibile accertare quello che non si vede, che non si può sindacare, che non si può provare, è un arbitrio; in sostanza, uno si può abituare a pagare molto, ma non si abitua all'arbitrio.

L'uomo si abitua all'eguaglianza, paga volentieri se il suo eguale è nella stessa condizione, ma pagare molto l'uno e poco l'altro, o niente, questo non lo potrete mai ottenere.

Questa è condizione che non può durare, ed io fo voto perchè coloro che avranno il governo delle finanze pensino una volta a fare provvedimenti che abbiano sede basi, sulle quali si possa discutere, ma non quelle che posano unicamente sulla presunzione, sull'arbitrio, sugli elementi a cui l'uomo non può ragionevolmente sottomettersi.

Ho parlato dell'imposta sulla ricchezza mobile dei vantaggi che procura, ed ho ricordato tutti gli inconvenienti che la stessa produce; io voglio ancora dire due parole relativamente alla cosiddetta perequazione, cioè al sistema che è stato introdotto nelle provincie dell'antico Piemonte per la tassazione dell'imposta sulla proprietà fondiaria.

Signori, ho detto che se non si modifica questa legge, a capo di pochi anni, tale in allora sarà la sperequazione che i lamenti, le grida, le conseguenze saranno oltemodo gravi.

Farò presente che questa legge trovasi in diretta contraddizione con una proposta che venne presentata lo scorso anno quando si trattava di consolidare una parte della proprietà cioè di rendere inerente al fondo stesso l'imposta fondiaria, quasi che questa si rendesse immobile col fondo o meglio seguitasse il fondo in qualunque mano dovesse andare.

Ebbene, o Signori, l'imposta sulla proprietà fondiaria come è stabilita nelle provincie piemontesi è il rovescio di questo sistema, perchè non è la proprietà che è

soggetta a questa tassa indipendentemente dalla sua possidenza ma è divenuta un'imposta personale, come l'imposta personale sulla ricchezza mobile; è l'individuo che la deve e non la proprietà, e ve lo provo. Come si fanno le dichiarazioni? si fanno consegnando l'entità del patrimonio ed il prezzo che rende, ma non si fa la consegna individuale ettare per ettare secondo la natura, secondo la sua condizione; si fa un complesso; e tanto è vero che l'amministrazione non si fida dei dichiaranti, vuole che si presentino gli atti d'affittamento. Dunque sugli atti di affittamento non è detto tanti ettari di campo, tanti ettari di prato pagheranno tanto, tanti ettari di vigneto tanto, ma è in complesso è un prezzo di,.... che ripartito sul complesso vi dà una media di tanto.

Ora domando, quando un individuo vende un ettare o due del suo prato, quale è la porzione di tassa che deve passare a carico dell'acquirente?

In tutte le provincie italiane voi presentate il vostro contratto all'ufficio del catasto e l'ufficio mette a colonna dell'acquirente la proprietà che gli avete venduta.

Io sono in quel caso; io ho alienato l'anno scorso due ettari di terreno ed ho posto per condizione che il 66 sarebbe a carico del nuovo acquirente, l'anno addietro al mio.

Come faccio io a mettere a carico dell'acquirente la porzione di tassa che deve essere sgravata? Presentando il contratto al comune che trasferisca a carico dell'acquirente quel valore catastale che più non serve per determinare la contribuzione; proverò che tali ettari di terreno sono passati dal capo mio a quello dell'acquirente, ma il trapasso del censo come si fa?

Si dovrà forse prendere una media? E quando si prenda una media, come fare per sgravare il venditore e metterla a carico dell'acquirente; e questa media rappresenta realmente il censo dovuto da quest'ultimo? Signori no. Perchè in una proprietà, per poco sia estesa, vi trovate sensibilissime differenze, vi trovate degli ettari che vi daranno 200 lire di rendita, e ne trovate degli altri che forse non arrivano nemmeno a 100. Dunque se io vendo un ettare di terreno che dia una rendita di lire 100, la media del tributo sarà una cosa insignificante, mentre se vendo l'altro, sarà una porzione gravissima.

Vedete adunque che con quel sistema avete sovvertito congiuntamente il sistema di catastazione che è in vigore in tutte le altre parti d'Italia.

E qui mi sia permesso di respingere un certo supposto che ho visto un giorno in un documento governativo che le altre parti d'Italia agognino di avere un sistema conforme; io ho troppo buona opinione dei miei concittadini che intendono troppo bene ai loro interessi, per poter supporre che vogliano arrivare ad avere una condizione di cose quale è quella che è stata fatta al Piemonte.

L'imposta per dichiarazione, ripeto, è sempre un'im-

posta che può valere quando si tratta di cose minime, ma quando si tratta di cose di tanta entità è impossibile. Io appartengo, o Signori, a provincie che, come dico, trovansi in queste condizioni?

I lagni di sperequazione, le difficoltà che s'incontrano sono tali da non potersi credere. È di fatto che da principio pochi si erano cruciati di ciò, ed almeno pochi avevano avuto cognizione dello stato delle cose, del risultato delle loro consegne; che queste pubblicazioni non si facciano o si facciano, non sono i piccoli proprietari che vadano a verificare se abbiano più o meno di quello che hanno consegnato; ma quando l'esattore manda loro l'avviso del pagamento, in allora quando veggono che mentre uno è tassato del 30 o 40 sulla sua proprietà, il vicino non è tassato che del 10 o 12, e forse meno, è il momento in cui sorgono i lagni contro le ingiustizie. Io ripeto che si paga, e si paga volentieri, ma purchè si paghi giustamente in una misura in cui uno non sia assolutamente manomesso, e l'altro trionfi.

Citerò un fatto senza declinare i nomi. In un paese vi è una sostanza d'eredità paterna che è stata divisa da fratelli in parti uguali; ebbene ora l'uno è stato tassato per 600 lire di rendita, e l'altro per sei mila. Questi sono fatti positivi, sono fatti sussistenti, sono fatti che provano non solamente come il sistema delle dichiarazioni in quella materia sia falso, sia impossibile di essere bene eseguito, ma dimostrano ancora e fortemente come sia impossibile di arrivare alla verità. È inutile che io qui entri in particolari; coloro che hanno relazioni, o che appartengono a quelle provincie ne sanno quanto io stesso.

I Consigli consorziali hanno preso decisioni così a mira del naso. Evidentemente non sono quelli che si sono tassati maggiormente; ora che si viene in chiaro, si vede, senza doverlo nemmeno provare altrimenti. Quale sarà il compito delle Commissioni provinciali? In un paese così frastagliato come una gran parte del Piemonte, come si può decidere se quello che ad una data altezza ha il valore di 100, più basso non ha più che il valore di 50? È impossibile, sono tutte cose che è facilissimo il dirlo nei gabinetti, ma di applicazione difficilissima. Io parlo qui non per fare una critica soverchia, ma perchè il mio desiderio si è che le cose vadano il meglio che si può, e che le finanze possano trovare risorse là dove credono di poterle avere. Io mantengo che la legge sulla ricchezza mobile non andrà mai in esecuzione in modo soddisfacente perchè troppo gravosa per il fondo, troppo inesequibile per la forma.

Questo arbitrio, questo sospetto, questo continuo obbligo di ripresentare ora questo, ora quel documento per venire in chiaro, è cosa intollerabile.

Signori, facciamo i conti.

Dopo che abbiamo Governo libero l'individualità è stata molto messa da parte. Guardate quante sono le dichiarazioni che un individuo debba fare per poco che

abbia la sorte di possedere qualche cosa sotto il gran luminaire.

Dichiarazione, in Piemonte, per la fondiaria, dichiarazione per i fabbricati, dichiarazione per la rendita sulla ricchezza mobile, dichiarazione sui servitori, dichiarazione per le carrozze, dichiarazione se mai un individuo esercita qualche mestiere o professione.

Vedete che, se è una cosa che stomaca coloro che debbono occuparsene, stomaca coloro che hanno cognizione delle cose: quanto più poi i contribuenti i quali ignorando queste formalità, ed i sistemi, hanno bisogno di ricorrere a diritta ed a sinistra, le capiscono male, e fanno dichiarazioni che vengono invertite.

Quando fu proposta la legge sulla ricchezza mobile, l'editore di quella legge (poichè l'onorevole Minghetti non ne era l'autore, ma solo l'editore responsabile) si diceva che la medesima aveva il vantaggio di riunire tutti gli elementi che le altre leggi d'imposta contenevano separatamente. Si diceva: ora avete i servitori, le carrozze, l'imposta sul commercio, avete questo, avete quest'altro, invece avrete d'or innanzi una legge sola. Ebbene quella è venuta e le altre le hanno tenuto dietro, e noi dobbiamo adesso ancora fare la dichiarazione sui servitori, sulle carrozze, oltre alle altre che già abbiamo fatte. Non dico poi nulla sulla forma di queste dichiarazioni, molto complicate, che furono fatte su carta molto grande, ma che lascia anche dei dubbi.

Ancor io ho fatto la mia dichiarazione sulle persone di servizio, ed ho messo quanti erano i maschi, quante le femmine, ed ho messo quelli che portavano livrea, e poi m'imbattei nell'aggiunta *od altro distintivo qualunque*.

Ma, dissi a me stesso, che cosa vorrà mai significare?

Ho messo che il mio cuoco ed il mozzo di cucina portavano l'abito, il berretto ed il grembiale bianco (*ilarità*). Temeva di non soddisfare alle prescrizioni ed ho voluto rendere tranquilla la mia coscienza.

Dirò di più, che nella dichiarazione sulla proprietà stabile ho fatta tale dichiarazione che il Consorzio me l'ha ridotta di 3 mila lire, ed il Consiglio provinciale ha detto: poichè le ha consegnate si mantengano, ed ha ristabilite le tre mila lire, nè me ne lagno.

Questo è per dire quanto tali estimazioni sono fallaci, e come si possano addurre quando si discute accademicamente, ma come nella pratica siano ineseguibili.

Vi ho detto, o Signori, quello che penso relativamente all'imposta sulla ricchezza mobile: vi ho detto cose che fin da quando questa discussione venne portata in Parlamento, mi hanno indotto a combatterla fortemente perchè aveva timore grande, che non avrebbe prodotto gli effetti che se ne aspettavano.

I fatti hanno provato quanto i miei timori fossero fondati.

Ora si dice: la mettiamo in regola: daremo del tempo!

Signori: da qui a due o tre anni saremo nelle stesse condizioni in cui ci troviamo ora. Avrete esatto quello che prendete per ritenuta; ma quando prendete per ritenuta da un impiegato che ha soldo dal Governo il cinque per cento vale quanto diceste che i loro stipendi sono ridotti del 5 per cento. Allora tutto è finito e non avete più tutto quel conteggio, duplicazioni e scritturazioni che invece di dare un'agevolezza nella riscossione cagionano un imbarazzo.

Io vi ho detto quanto al Piemonte che se non provvedete, la sperequazione seguirà in un modo tremendo di qui a poco tempo; ve l'ho dimostrato perchè come vi dissi per poco che siano fatte trasmissioni di proprietà da una mano all'altra, la imposta scompare da una parte per portarsi tutta sull'altra, come se fosse in modo permanente, ma siccome i soliti centesimi addizionali vengono in proporzione sempre ad aggravare la differenza, evidentemente sarà tale la sperequazione che vi saranno proprietari che non avranno più modo di pagare il tributo.

Io non faccio nessuna proposizione, ed ho voluto unicamente, almeno una volta all'anno (perchè è un anno che non ho più parlato in questo recinto) dire quello che credo in riguardo ad una questione così grave. L'imposta sulla ricchezza mobile come è prelevata, su dati non apparenti ma solamente presupposti, su cui la si vuol fondare, è un'imposta che non potrà progredire, è un'imposta che vi ingannerà, e ho detto allora, che fondandosi su questa, le condizioni delle finanze avrebbero sempre peggiorato, e che forse arriverebbe un momento in cui sarebbe difficile che si potesse frenare l'andata a precipizio.

Desidero che il governo prenda norma, non dirò da quel che dico, ma dall'esperienza dei fatti e si metta in una strada in cui possa trovare quello che ho provato di additare.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Io faccio eco di pieno cuore a quanto ha detto l'onorevole Senatore di Revel riguardo al cambiamento della legge che discutiamo e che ha per iscopo di sostituire due decimi di aggiunta all'imposta fondiaria in luogo dei quattro centesimi di aumento che erano imposti dal R. Decreto che ora stiamo per abrogare mediante l'articolo 5 della presente legge; ed io amo far constare al Senato che mercè la presente sostituzione, noi andiamo aggravando di pesi la proprietà fondiaria, mentre per l'effetto del Decreto suddetto, potevano dedursi dalla somma imponibile tutti i debiti ipotecarii e chirografarii, ed ognuno di noi sa a quale gravissima cifra questi ascendono, laddove due decimi aggiunti colpiscono debito e attivo indistintamente.

E tanto più amo constatare questo fatto in quanto che vedo una tendenza crescente ad aggravare la proprietà fondiaria, la quale tendenza pare che muova dal fatto che non se ne conoscono o non si vogliono

valutare abbastanza le vere sue forze e non le immaginarie. Ciascuno di voi sa quale ingente somma aggravi la proprietà fondiaria per ipoteche già assunte per debiti più o meno antichi, e ciò io dico perchè vedo nella relazione finanziaria annunziante le nuove risorse cui si vuol ricorrere, vedo, dico, delineato un progetto che avrebbe per iscopo di incamerare all'erario le sovrimposte comunali, dando in sostituzione ai comuni il reddito del dazio consumo.

Ma io credo che questo sarebbe assolutamente cosa impossibile per la maggior parte delle provincie ove essendo piccoli comuni aperti....

Presidente. Faccio presente al signor Senatore che questa questione è estranea all'ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Credo che possa essere lecito di parlarne, dacchè quella legge si è annunziata in Parlamento, ed è parte del nuovo piano finanziario, credo mi sia lecito parlarne in modo di previsione.

Se però il signor Presidente opina in contrario, e mi toglie la parola...

Presidente. No, no. Faccio solo presente che essendo quella legge semplicemente enunciata dal Ministro delle Finanze nell'altra Camera, non può essere soggetto di discussione in questa.

Senatore Martinengo. Se il richiamo fattomi si è per brevità delle mie parole, assicuro che io sarò brevissimo; se il richiamo muove dall'essere estemporaneo l'esame di un progetto di legge solo annunziato dal Ministro, sotto questo rapporto io tacerò, se ella me lo impone.

Presidente. Continui pure, facevo soltanto quest'avvertenza, che la questione da lei sollevata non si connette colla discussione attuale.

Senatore Martinengo. Io non faccio con queste parole se non che mettere avanti alcuni riflessi all'onorevole signor Ministro, od a chi lo rappresenta in questo recinto, onde per lo meno voglia studiare molto ponderatamente questa sua proposta di legge perchè io la credo lesiva e dannosa alla proprietà fondiaria, già molto aggravata. Detto questo, io non posso aggiungere altro, e voterò questa legge perchè credo che quantunque aggravi la proprietà, abbia pure il suo lato utile nella assai più facile applicazione della nuova imposta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Veramente io non aveva intenzione di pigliare la parola in questa discussione, essendo già stato distribuito al Senato un documento ufficiale in cui esprimeva le mie idee intorno alle riforme che io credeva poter essere proposte dal Governo alla discussione del Parlamento. Pur nondimeno la piglio per dichiarare che, quantunque il progetto di legge, che ora è in discussione, si discosti in massima parte da quelle mie idee, io tuttavia lo voterò, perchè il calendario mi avverte che siamo alla fin di maggio, e che dopo molti cambiamenti ministeriali, e

dopo lunghe, ma generalissime discussioni, veruna legge di imposta è stata fin oggi votata, nessun provvedimento finanziario è stato ancora discusso e tanto meno approvato dall'una e dall'altra Camera del Parlamento.

La necessità imperiosa delle finanze mi ispira questo convincimento, cioè che oggi val meglio, e di molto, il far presto, piuttosto che il fare ottimamente.

Io voto adunque la presente legge perchè è la prima legge la quale in quest'anno, giunto quasi alla metà del suo corso, provvede, sebbene imperfettissimamente, ad una piccola parte degli ingenti ed urgenti bisogni dello Stato.

Soggiungo che voterò pure qualunque altra legge della natura medesima, riservando a tempo più riposato il discutere se si possa far meglio.

Fatta questa dichiarazione, mi astengo dal criticare il presente progetto di legge, perchè l'esperienza mi ha dimostrato che quando una legge d'imposta, per circostanze stringenti non può essere respinta, e vien votata dopo una discussione parlamentare dalla quale si possa argomentare che la maggioranza la qualificò ingiusta od inapplicabile, si crea all'amministrazione che deve applicarla una difficoltà insuperabile.

Qual'è o Signori, la differenza tra il Governo costituzionale ed il Governo assoluto? Perchè oggi il Governo assoluto è assolutamente impossibile presso le nazioni civili? Perchè oggi gli interessi de' privati sono così numerosi e complicati; e così esteso è il numero di coloro che pigliano parte alla cosa pubblica come cosa propria di tutti e perciò di ciascuno, che oramai è diventato impossibile di non prendere in considerazione codesti interessi, di non consultarli, e di non seguire l'opinione della maggioranza, anche quando quest'opinione possa essere erronea.

I governi costituzionali sono nel tempo stesso fatti per illuminare quest'opinione, per combattere l'errore, per modificare le convinzioni del maggior numero, ma non per imporre quel che ripugni all'opinione generale; quantunque erronea. Nè, ripeto, vi è forza d'individuo, per eminente che sia nelle sue qualità personali, che possa oggi imporre alla società moderna il suo volere, il suo intendimento.

Da ciò che ho detto deriva che, quando uno Stato si trova nelle condizioni nostre presenti, per le quali è costretto a preferire il far presto al far bene; quando la necessità ci consiglia di adottare oggi questa legge d'imposta sol perchè non possiamo rimandarla a miglior tempo, se noi, o Signori, che unitamente agli altri poteri parlamentari, rappresentiamo gli svariati interessi de' contribuenti, se noi screditassimo la legge medesima.....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja.... allora io dico, che noi non potremmo sperare di vederla attuata con buon successo.

Con ciò dichiaro solennemente che non intendo fare la critica delle cose dette dall'onorevole conte di Revel; anzi mi pregio di fare questa testimonianza, che egli non ha parlato quasi per nulla della legge che è in discussione, ma ha discusso in generale del sistema delle imposte, del quale io medesimo entrerei a discorrere brevissimamente.

Quanto a cotesto sistema, l'onorevole conte di Revel consentaneo in ciò ai suoi precedenti, non crede che nella parte relativa alle imposte dirette che si riducono principalmente a due, val quanto dire alla fondiaria, e a quella della ricchezza mobile sia basato sopra fondamenta che reggano alla critica.

Rispetto alla tassa sulla ricchezza mobile egli crede che tutte le difficoltà pratiche le quali s'incontrano nella sua applicazione siano il risultato necessario della indole stessa di quella imposta; e quanto all'imposta fondiaria, egli reputa che ad alcune provincie d'Italia (e in ciò sono del suo avviso) si sia applicato un provvedimento contraddittorio; il quale perciò non fa buona prova in pratica.

Io mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore di Revel che gli scarsi risultamenti dell'applicazione della legge che comunemente si chiama legge di tassa sulla ricchezza mobile, non si debbano imputare alla natura di questa tassa, ma a tre cause principali ed estrinseche all'indole della tassa. Queste cause sono lo aver noi creduto di introdurre tal quale in Italia l'*income-tax* inglese, mentre gli abbiamo tagliata una gamba, ond'è che male si può reggere in piedi; lo aver applicato questa imposta virtualmente dal 1° luglio 1864 mentre la legge che la istituiva pubblicavasi il 14 di quel mese medesimo, e con essa prescrivevansi tali e tante formalità che il regolamento il quale fu pubblicato poco dopo la legge, finiva con un articolo il quale stabiliva che pel 30 giugno 1865 si sarebbero distribuite la cartelle pel pagamento della imposta. La terza causa a cui ho accennato è che mentre da principio questa tassa fu ristretta in discreti limiti, i bisogni dello Stato spinsero il legislatore ad aumentarla troppo rapidamente e più di quello che a mio credere non convenga che sia aumentata una tassa sull'entrata.

Questi tre vizi principali ebbero i tristi effetti che se mi permette il Senato andrò brevissimamente ricordando; questi tre vizi hanno principalmente fatto ostacolo alla buona riuscita dell'applicazione di questa tassa; ma tutti e tre questi vizi non sono necessariamente insiti alla natura della tassa.

Ho detto primamente che volendo imitare la tassa inglese che ha due gambe perchè si appoggia alle entrate derivanti da immobili ed a quelle derivanti da beni mobili o dal lavoro, male si fece a togliergliene una. E veramente questa dimezzazione cagionò complicazioni grandissime nella sua applicazione. L'*income-tax* inglese non è una delle colonne principali dell'edificio del sistema tributario inglese; ma è per dir così

un tetto gettato sopra quell'edificio. È una tassa delle tasse; si estende ad ogni specie d'entrata, si paga da tutti, con poche esenzioni indipendenti dalla natura della entrata. È una tassa la quale serve a sopperire ai bisogni straordinari dello Stato, o a quelle spese per le quali si dovrebbe in difetto ricorrere al Debito pubblico, aspettando un incremento di entrata pubblica, siccome abbiamo fatto noi seguendo il pessimo dei sistemi.

E per vero, o Signori, la tassa inglese che è più soggetta a variazioni annuali è appunto l'*income-tax*. In pochi anni si è veduta oscillare dall'8 o 10 per cento al 3 per cento; ed un anno restringere la esazione della rendita minima sino ad una certa misura, un altro anno quasi raddoppiare questa misura. Ciò avviene perchè questa tassa generale si considera in quel paese come una tassa delle tasse, come la tassa che deve seguire la mobilità dei bisogni dello Stato e provvedere alla mutevole necessità delle spese.

Noi invece abbiamo voluto farne una delle colonne principali dell'edificio finanziario. Noi abbiamo detto: da questa parte sta una tassa sulla ricchezza immobile, cioè la fondiaria; da quest'altra parte sta la tassa sulla ricchezza mobile, che farà simmetrico riscontro alla prima.

Questo concetto è erroneo.

Come egregiamente notava l'onorevole conte di Revel, la tassa sulla ricchezza immobile cioè la fondiaria è una *tassa reale*, e perciò speciale: mentre la tassa detta sulla ricchezza mobile, cioè l'*income-tax*, la tassa sulla entrata, è una tassa personale appunto perchè tassa generale, e pagata indistintamente su ciò che entri e comunque entri nelle saccoccie del contribuente.

Noi invece ne abbiamo fatta una tassa speciale sulle sole entrate derivanti dalla ricchezza immobile.

Questa distinzione ha portato per necessità di dovere nelle nostre schede indicare l'origine di ciascuna parte della entrata soggetta all'imposta. E dacchè il nostro *income-tax* diventava a tal modo una delle imposte principali del sistema finanziario, un tributo *speciale*, non una tassa *generale* e quasi complementare, fu ben considerato che non potevano essere trattate tutte indistintamente al modo medesimo le varie specie di ricchezza mobile sottoposte alla tassa. In altri termini, non si considerarono più come *entrate* i redditi sottoposti a tassa, ma come frutti vari e diversi, secondo la varia e diversa natura della loro origine. Di qui quelle distinzioni complicate nelle schede, per cui l'entrata che deriva dal solo capitale paga in una misura, quella che deriva dal lavoro in un'altra, ed in una terza quella che deriva dal capitale o dal lavoro congiuntamente; distinzioni che mi asterrò anche dal notare come siano non solo difficili a farsi in pratica, ma anche erronee ed arbitrarie, poichè realmente l'uomo civile concorre alla produzione coll'ingegno, col lavoro e col capitale; ed è impossibile trovare un pro-

dotto in cui non sia concorsa l'opera di un capitale qualunque, fosse pure un capitale personale, quello cioè che fu immedesimato nella persona per mezzo dell'educazione e dell'istruzione che, senza dubbio, rappresentano un impiego di capitale. E pure queste distinzioni erano necessarie, atteso l'errore primitivo, di far della tassa di cui trattasi una delle imposte speciali e principali dello Stato, di farne un contrapposto della fondiaria. E da questo errore non solo deriva una delle maggiori complicazioni delle nostre schede, ma ben anche una quasi impossibilità di criticarle.

Diffatti, quando un individuo ha tutte e tre le specie di entrata di cui parla la legge e, ad una ad una, le descrive nella sua dichiarazione, come farà l'agente delle tasse, come faranno le Commissioni a criticare questa dichiarazione, quando sembrerà loro erronea?

Il dichiarante asseriva avere tanto di entrata ridotta a 5/8, tanto di entrata ridotta a 6/8, cioè tanto di entrata derivante da lavoro, tanto di entrata derivante da lavoro e capitale, e tanto di entrata imponibile per intero.

Se l'agente del Governo, se la Commissione riveditrice opinano invece che egli sia più ricco, ed abbia perciò una entrata maggiore; quale delle tre entrate aumenteranno? ed in che ragione l'aumenteranno?

Nella ragione dell'intero, nella ragione dei 6/8 o nella ragione dei 5/8? — E se fonderanno il loro argomento sul modo di vivere del dichiarante, sulle sue spese apparenti per giudicarlo più ricco, potranno mai ragionevolmente procedere nel loro giudizio senza prima accertarsi se il contribuente abbia rendite fondiari, quando queste furono dalla legge sottratte alla imposta personale dell'entrate?

Ho toccato alcuni inconvenienti derivanti dall'errore di aver commutata la imposta sull'entrate in una tassa speciale, di averne fatto una tassa speciale invece di una tassa generale, di una tassa che sia di sopra e di fuori a tutte quante le altre.

Ma vi sono altri inconvenienti gravissimi che nell'applicare la tassa sono derivati dall'aver noi nel 1864 fatta una legge che doveva essere eseguita con antelata; di aver introdotto una tassa le cui formalità preliminari richiedevano un anno di tempo perchè si potesse cominciare a riscuotere; di aver mandato alla luce una nuova imposta che portava con sè medesima l'arretrato di un anno.

Oggi, o Signori, lamentiamo, perchè nella riscossione della tassa sulla ricchezza mobile vi è l'arretrato di un anno e mezzo. Ma voi, o Signori, ma noi tutti, ma io medesimo con voi, abbiamo votato nel 1864 una legge che fu pubblicata il 14 di luglio 1864, e che imponeva il pagamento della nuova tassa dal 1° luglio di quell'anno, prescrivendo nel tempo stesso tante formalità che solo pel 30 giugno del seguente anno 1865 poteva sperarsi che fossero distribuite le cartelle necessarie per effettuarlo.

Se questa fu la legge, se il legislatore medesimo nel-

l'introdurre la nuova tassa prevede l'arretrato d'un anno, può dirsi oggi che sia colpa dell'Amministrazione o della natura stessa della imposta, l'arretrato di un anno e mezzo? Fu colpa della necessità che costrinse i legislatori del tempo a votare una legge che imponeva e la tassa e l'arretrato. Il quale arretrato è divenuto maggiore di quel che non fu da principio, perchè mentre procedevasi per applicare la prima rata d'imposta e prima che fosse riscossa, altre leggi furono pubblicate, le quali modificarono la prima, e prescissero nuove informazioni di fatti, nuove ricerche e rettificazioni che necessariamente dovevano prolungare di altro tempo quel primitivo arretrato.

Ora, o Signori, quando voi domandate ai contribuenti una tassa già scaduta di un anno per effetto della legge stessa che la impone, domandate una cosa presso che impossibile; imperciocchè l'imposta diretta per essere facilmente tollerata dai contribuenti, bisogna che sia distribuita in piccole rate per modo che possa, senza grave incomodo, pagarsi al Tesoro.

E per vero, o Signori, quando io distinguo l'arretrato voluto dal legislatore, che è quello di cui vi ho parlato, dall'arretrato fatto dai contribuenti e che consiste nella sola parte da loro non pagata sulle quote che sono state loro domandate, non mi meraviglio punto che quest'ultimo arretrato sia di qualche considerazione; ma mi meraviglio del contrario. E ne traggio argomento per credere che se invece di impugnare la tassa sulla ricchezza mobile, e per negarne la possibilità, si stimolasse il Governo e il Parlamento a migliorarla profondamente, a renderla ragionevole, a liberarla da quei vizi estrinseci che l'hanno renduta così difficile nella sua applicazione, si potrebbe riuscire ad ottenere risultamenti ottimi per l'erario e tollerabili per i contribuenti. Ed ho detto tollerabili, poichè, o Signori, quando si tratta d'imposte, e specialmente d'imposte dirette, non credo che alcuno al mondo possa inventarne una la quale sia pagata con plauso.

Quel che può ragionevolmente sperarsi è che le imposte nuove siano da principio tollerate; e che poi passando nelle abitudini, da imposte tollerate diventino imposte accettate: ma imposte applaudite non ne ho viste finora e non se ne vedranno mai.

Ed a questo proposito ricordo agli antichi membri del Senato quel che credo essere anche noto a coloro che di recente appartengono a questo Consesso, cioè che le imposte dirette di altra natura, le imposte imitate dalla Francia e che furono introdotte in Piemonte dopo il 1819, furono anch'esse dopo il primo anno, e l'onorevole Farina lo rammenta, riformate da capo a fondo; e dopo altri due o tre anni assoggettate ad altra riforma; e ciò non ostante, per quanto io rammento, non furono mai applaudite, anzi furono fieramente combattute!

Al qual proposito ricorderò un aneddoto.

Nel 1860 un giorno che il conte di Cavour mi esortava a ritornare in Napoli per servire lo Stato come

Consigliere di Luogotenenza, eravamo vicini alla porta della sua casa; io mi scusava, e fra gli altri argomenti gli diceva: « Signor conte, ella desidera che io faccia cosa la quale certamente mi attirerà contro molte grida e mi farà perdere la popolarità senza gran vantaggio della cosa pubblica. » —

Il conte di Cavour sorrise, e quindi replicò: —

« Sapete come si fa quando si perde la popolarità.

Guardate: si fa come feci io, quando vennero a rompermi i vetri perchè non si volevano le imposte; si mettono i cancelli di ferro alle finestre e si continui diritto innanzi senza sgomentarsene. »

Signori, io non ho veduto ancora a rompere i vetri ad alcun Ministro per la imposta sulla ricchezza mobile: so che ci sono delle grandi lagnanze, ma voglio dire con questo che non credo poi che le imposte che si vorrebbero sostituire a quella di cui si tratta, sarebbero tanto applaudite in tutta Italia quanto si crede.

Ho toccato ancora di un terzo inconveniente; cioè di essersi prima che cominciasse la riscossione della nuova imposta, aumentata la sua misura, ed anzi soverchiamente accresciuta. Su questo particolare ha perfettamente ragione il Signor Conte Di Revel. Ma questo fu per così dire un errore complementario del primo. Essendosene fatta una imposta principale, dovette spingersi al più alto suo limite prima di pensare ad introdurne delle nuove, quando si accrebbero in modo permanente i bisogni dello Stato.

Soggiungo poi che sino a che le imposte dirette dello Stato si lasciano sottoposte all'arbitrio sconfinato dei Comuni e delle Provincie, quanto alla misura delle sovraimposte, sarà questa anche una delle cause che renderanno sempre più difficile l'applicazione di qualunque imposta diretta, e specialmente della imposta sulle entrate.

Noi vediamo a cagion d'esempio in una provincia d'Italia pagare per imposta locale il 220 per 100 della imposta principale, mentre ve ne ha qualche altra che paga solamente il 20 per cento.

Si grida tanto contro la sperequazione, cioè contro la diversità di misura di una quota d'imposta tra due contribuenti, o di un contingente principale di tributo tra due provincie, e poi non si bada che per effetto dello sconfinato arbitrio di sovraimporre, si crea tra due provincie italiane questa immensa sperequazione, per la quale l'una paga 320, e l'altra 120 soltanto, sulla medesima rendita sottoposta a tassa.

Ora, o Signori, permettete che io noti, come nonostante queste condizioni estrinseche che rendettero ardua e penosa l'applicazione della nuova tassa, si riuscì per via delle dichiarazioni ad accertare 1,300 milioni di entrata imponibile di ricchezza mobile pari ad 1,700,000 di entrata netta, e a riscuotere sottosopra una considerevole somma d'imposta.

Quando io considero questi risultamenti essersi ottenuti in mezzo a condizioni tanto sfavorevoli, e fra

tante opposizioni, io ammiro il contribuente italiano, e non posso convenire con coloro che pensano esser fallito lo esperimento della nuova tassa.

Io penso invece che se si escludessero da questa imposta le entrate minime sino ad una certa misura, che potrebbe salire sino a 500 lire; se si riducesse l'aliquota della tassa al 50%, ma se ne facesse un'imposta generalissima senza alcuna distinzione o diversificazione tra le entrate di diversa natura, potrebbero con una operazione più complessiva, con una critica sommaria e grossolana se volete, ma più concludente, riuscire ad un accertamento assai considerevole di materia imponibile. E se poi si convertisse la facoltà che i Comuni e le Provincie hanno di sovraimporre alle tasse dirette, quella d'istituire proprie e speciali imposte, credo che la tassa di cui ragiono, si potrebbe rendere accettabile, e che sarebbero eliminate tutte quelle gravissime difficoltà che presentemente ne rendono così penosa l'applicazione. Ho seguito con molta attenzione il moderato ed al solito sensatissimo discorso dell'onorevole conte di Revel, aspettando sempre che alla critica delle imposte in vigore seguisse la proposizione di qualche nuova imposta. Siamo ormai quasi alla metà dell'anno, e nessuna nuova proposizione d'imposta è stata fatta. Se tutti coloro che compongono il Governo, cioè i grandi poteri dello Stato, si limitassero semplicemente a dire che le imposte che abbiamo sono difettose, sono impossibili, ma poi non si suggerisce o un nuovo sistema d'imposte o una modificazione di quelle che ci sono, si metterebbe lo Stato in un grande imbarazzo.

Quanto a me, reputo che senza escludere delle nuove imposte, se si possa sperare di rendere più facile l'applicazione di quelle che già sono in corso, solamente temperandole, si può riuscire più speditamente allo scopo che tutti d'accordo desideriamo di raggiungere.

Quanto poi a ciò che si è detto intorno alle dichiarazioni, mi permetterò di osservare che se s'intende affermare che le dichiarazioni non piacciono, ne convengo interamente. Dire ad un individuo: « dichiarate una cosa qualunque » è richiederli una fatica, è imporgli un fastidio ed anche peggio. Ma dirgli: « pagate un'imposta » non è mica dirgli una cosa più spiacevole, la dichiarazione è una delle appendici necessarie di quel dispiacere che debbe avere il contribuente. Ma che la dichiarazione poi sia una violazione della libertà individuale, mi permetterò di dubitarne.

Di fatto, o Signori, i due popoli più civili della terra quelli che certamente per la libertà darebbero tutto, compresa la vita, mi pare che sieno senza contrasto alcuno l'Inghilterra e l'America.

Ebbene, o Signori, se per poco uno si prende il fastidio di esaminare le dichiarazioni che deve fare un Inglese od un Americano contribuente, assicuro il Senato che se ne spaventerà. Formano un bel volume e complicato di molto. Basta dirvi che oltre le dichiarazioni per pagare l'*income-tax* i proprietari sono tenuti a fare le loro dichiarazioni locali in quelle pro-

vincie, cioè in quelle contee, dove le amministrazioni locali non stanno alle indicazioni che loro comunica il Governo o a quelle dei catasti che pur sono in gran parte della Gran Bretagna. Se ne debbono poi fare 7 od 8 altre compresa quella per la *polvere di Cipro*. Ma l'Inglese non per questo si crede cittadino meno libero del Russo, il quale, per esempio, non è tenuto a fare simili dichiarazioni.

Quindi mi pare che sotto questo rispetto l'esempio basti per quietare la coscienza di coloro che possano credere violata, con le dichiarazioni richieste pel pagamento dell'imposta, o per lo meno scemata la libertà individuale.

Ritengo io pure esser utile che le dichiarazioni sieno quanto più semplici si possa.

Ho detto più sopra come io pensi che si possano ridurre ad una grande semplicità. Ma anche quando in certi casi la necessità delle cose portasse che lo Stato avesse a richiederle dichiarazioni, un po' meno semplici, io non mi crederei pertanto meno libero; come meno libero di me non reputo il contribuente inglese o l'americano.

Passo alla 2^a imposta diretta che è la fondiaria. Io non ho avuto la sorte di trovarmi al cominciamento del discorso dell'onorevole conte Di Revel, ma dalle parole dette dall'onorevole Senatore Martinengo, argomento come egli si sia compiaciuto dell'abolizione della tassa speciale del 4 per cento sulla entrata fondiaria. Me ne compiaccio anche io. Come rammenta il Senato, quella fu tassa introdotta dalla Commissione della Camera dei Deputati che l'anno scorso esaminò in genere una mia proposizione per la sistemazione dell'imposta. Io credo che un'imposta speciale sopra la entrata derivante dalla proprietà stabile sotto una forma diversa dalla fondiaria avrebbe tutti gli inconvenienti della specialità che ho rimproverati alla tassa sulla ricchezza mobile.

Non è questo il mio sistema. Io desidero una tassa sola e generale; io quindi non ho a ridire sull'abolizione del 4 0/0 come tassa speciale, sebbene vi faccia plauso per motivi diversi da quelli che l'hanno consigliata.

Però prendo atto, perchè mi giova invocare la sua autorità in questa materia, di due osservazioni sensate e profonde fatte dall'onorevole conte Di Revel in quanto alla perequazione.

Egli ha notato come nelle Provincie Piemontesi siasi seguito un metodo contraddittorio, perchè mentre per la perequazione del 1864 si sono voluti pareggiare i contingenti catastali di un'imposta reale, cioè di una imposta che colpisca il fondo, anzi, ciascun ettaro di ciascuna specie e qualità di cultura della vigna, del prato, dell'orto, si è poi nello stesso tempo introdotto come compimento di questa perequazione, la denuncia dell'entrata fondiaria complessiva, e si è imposta la distribuzione del contingente piemontese in ragione della rendita reale denunciata e accertata per ciascun

proprietario. Questa rendita è riferibile all'individuo che denuncia sia che posseda nello stesso tempo vigne, prati od orti, sia che posseda una specie sola; una sola quantità di terreno.

Ora, siccome l'imposta sotto questa forma diventa, secondo il conte di Revel, un'imposta personale, mentre che la fondiaria è un'imposta reale, così, dice egli, il metodo di perequazione applicato al Piemonte è un metodo contraddittorio. La cosa è in gran parte così; com'egli la qualifica.

Ma simile a questo è l'errore in cui è caduto il Legislatore nel 1864 quando ha considerato come imposta di natura identica la fondiaria e la tassa sulla entrata, sicchè ha creduto dovere i proprietari d'immobili pagare l'una ed essere esenti dall'altra.

E questo è l'errore in cui persiste la maggioranza dei legislatori anche oggi; ed io piego la fronte dinanzi alla opinione dei più se diventa legge.

Ma rispettandola, non mi ristarò dal combatterla, perchè la credo erronea. Anzi, ogni volta che prenderò la parola in queste materie la combatterò: perchè ho la profonda convinzione che siccome due anni fa chi avesse osato di insistere sulla imposta del macinato, avrebbe sollevato contro di sé un concorde di riprovazioni nelle due Camere del Parlamento, mentre oggi forse codesta imposta non incontra più opposizioni tanto vive, così per avventura di qua a due anni cesserà la resistenza che ancora oggi incontra la mia tesi, la quale è che tutte le entrate debbano essere sottoposte alla tassa personale. Questa proposizione non ha il favore dell'opinione della maggioranza, ma essa non pertanto è giusta ed è vera.

E la sua verità è attestata dalla storia, e non dalla storia antica, ma dalla storia recentissima e casalinga. Di fatto, se voi voleste abolire sotto la forma presente la tassa sull'entrata, ch'è tassa personale, sareste costretti a farla rivivere sotto una forma diversa, per esempio sotto la forma della tassa mobiliare e personale che si pagava in Piemonte, o della tassa di famiglia che si pagava in Toscana.

Ebbene, Signori, queste tasse mobiliare e personale o di famiglia, per quanto io mi sappia, appunto perchè erano tasse personali indiziariamente proporzionate all'entrate presunte, erano pagate da tutti; siano proprietari di terre, siano proprietari di capitali mobili sieno produttori di una specie qualunque. Ora, non so perchè essendo un giorno venuto in mente al legislatore di distinguere tra la tassa personale, e la tassa fondiaria e di credere che codeste due tasse siano due parti di un solo tutto, e quasi la continuazione di una sola linea, debba quest'errore diventare perpetuo.

Io sono sicurissimo che l'ingegno speculativo e pratico nel tempo stesso degli Italiani, non tarderà a ricredersi. Ed io qui esercito un mio diritto individuale non per far proposizioni, ma per insistere sempre come insisterò colle parole, e con lo scritto per combattere un errore che credo funesto, un errore il quale

fino a che avrà come oggi il favore della maggioranza, impedirà ogni buono e ragionevole assetto delle imposte dirette.

Quanto poi a ciò che specialmente diceva delle provincie Piemontesi, l'onorevole conte di Revel, convengo che si siano applicati mezzi contraddittorii per la distribuzione della fondiaria; e io credo che quando si voglia realmente ridurre al suo concetto naturale la imposta fondiaria, e fare che segua il fondo, cioè l'ettaro di vigna, o l'ettaro dell'orto distinti l'uno dall'altro, si debba tenere altra via affatto diversa. Io aveva preparato su questo argomento un progetto di legge che è stampato e distribuito al Senato come allegato al bilancio. Il metodo da me proposto era un metodo sommario perchè credo che altrimenti non si verrebbe ad ottenere il risultato che si desidera se non dopo un tempo molto lungo, ed una spesa troppo più considerevole di quella che non potrebbero tollerare le nostre finanze, ma era un metodo del tutto onerario e catastale. Altro non può seguirsi se si vuole che la fondiaria dei terreni resti fondiaria e si possa quindi dichiarare imposta permanente e fissa.

Ma sebbene in Piemonte si sia caduti in questa contraddizione logica, mi pare che nel fatto poi lo scopo che si proponeva il legislatore del 1864 era di ottenere una provvisoria distribuzione del contingente compartimentale.

Dico la verità, io individualmente non avrei neppure seguito quel metodo per ottenere quello scopo, ma credo che sotto questo rispetto la legge non sia intieramente contraddittoria in quanto che non intendeva prescrivere un metodo definitivo di ripartizione del contingente.

Anzi rimetteva al 1867 la presentazione di un progetto di vera perequazione catastale :

In ogni modo io mi proponeva di chiedere al Parlamento che modificasse la legge del 1864 in questo modo che si tenesse cioè un certo conto dei risultati delle denunzie, dopo averle rettificare durante il 1867, in quelle parti che parevano più lontane dalla verità: e che si distribuisse la imposta sulle basi antiche per la parte corrispondente all'antico contingente, e secondo i risultati delle denunzie accertate per la parte corrispondente all'aumento.

Così colla speranza della compensazione degli errori opposti; fin tanto, che la perequazione catastale non fosse fatta, si poteva dar soddisfazione a coloro che lamentano di essere disugale la distribuzione catastale in Piemonte; ed a coloro che con ragione, si lagnano di essere diverso nelle diverse provincie, e nei diversi comuni, e talvolta rispetto a diversi contribuenti, il risultato delle denunzie.

Dette queste cose senza conchiudere neppure io per alcuna proposta di modificazione alla legge sottoposta alla discussione del Senato, ripeto che anche io darò il mio voto favorevole; non solo per la urgenza dei provvedimenti finanziari che vi si contengono, ma an-

che per un'altra ragione affatto individuale: ed è che mentre codesta legge, nella sua prima parte, è informata a principii opposti a' miei, ha bisogno di negarne l'applicazione per rendersi pratica.

Ha bisogno di dimenticare la perequazione del 1864: ha bisogno d'arrestare l'aumento del contingente Piemontese per il 1867, e di non arrestare la diminuzione degli altri contingenti: ha bisogno insomma di smentire il suo principio per rendersi praticabile.

Quando il legislatore segue un principio, che per rendersi applicabile ha bisogno di negare se stesso confessa solennemente che il principio è erroneo. Per concorrere a questa solenne confessione io voterò la legge.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato, un progetto di legge già discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento per modificazioni al Reale Decreto 3 dicembre 1865 sulla costituzione del sindacato dei mediatori presso le Borse di commercio.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Ho chiesta la parola allorché l'onorevole preopinante scordando, mi pare, l'origine storica dei Parlamenti, sosteneva che in fatto di tasse ogni opposizione faceva sì, che screditate passando nel paese, la loro esecuzione diventava molto più difficile che non sarebbe stato, se opposizione stata non vi fosse, perchè gl'interessati parziali che colle tasse erano offesi si valevano dell'opposizione fatta in Parlamento per trovare motivo di non eseguire la legge.

Per poco che si desse sviluppo a questa teoria, bisognerebbe condannare assolutamente il sistema rappresentativo.....

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Senatore **Farina.**.... giacchè il sistema rappresentativo ha per essenza principale, principalissima di ammettere la discussione nelle materie che concernono le tasse o le imposte.

È vero, che forse nell'improvviso del suo discorso non bene coordinando le sue idee, poco dopo soggiunse che egli avrebbe combattuto finchè poteva alcune leggi di tassa ora esistenti; dimostrando così egli stesso di riconoscere la verità che le leggi le quali debbono essere maggiormente combattute sono appunto quelle d'imposta, perchè, nell'attuare si deve introdurre nelle popolazioni la convinzione che sono buone, e quindi si deve discuterle e dirne tanto il bene quanto il male.

Ma la disgrazia nel caso nostro del non essere eseguita la legge non sta in ciò che siano state combattute quando sono state proposte; ma sta in che è venuto il fatto a dimostrare che in molte parti erano d'esecuzione impossibile, esecuzione, l'impossibilità della quale era stata riconosciuta da molti membri del Parlamento quando vennero proposte, ma che pel prestigio.

della parola (simile a quella dell'onorevole preopinante) in chi le difendeva, le ha fatte prevalere in Parlamento, sebbene non abbia potuto togliere il carattere d'impossibilità d'esecuzione che era inerente alle medesime.

Ecco il perchè le leggi vennero violate; perchè erano impossibili ad eseguirsi: ed oggi, riconoscendo questa impossibilità, abbiamo la prova della ineseguitabilità loro, malgrado lo sforzo d'ingegno di chi l'attribuisce ad altre cause, ma non può togliere la verità del fatto.

Del resto, io non intendo di tener dietro alle dotte escursioni ed alle osservazioni tutte dell'onorevole preopinante: qua e là però non posso a meno di notare alcune cose meno esatte che mi sembra siano state da lui asserite.

È vero che in Inghilterra il limite minimo dell'imposta sulla rendita fu variato; ma non mai colla latitudine nella quale vorrebbe farci credere il preopinante che la variazione abbia avuto luogo.

Chechè pertanto ne abbia egli asserito, mi permetta di dirgli che in Inghilterra la quota minima non fu mai minore di 100 lire sterline, e conseguentemente fu sempre maggiore del quintuplo di quello che anche egli trovava opportuno per noi. Nemmeno posso ammettere che vi sia stata oscillazione grande su questo punto; perchè ch'io sappia la quota minima oscillò da 150 a 100 lire sterline, ma al dissotto di 100 lire sterline non andò mai. Dunque vi era sempre un margine sufficiente per impedire che l'imposta sulla *ricchezza* diventasse imposta sulla *miseria*, come lo diventò nel nostro paese, perchè venendo a colpire quote di rendita piccolissime viene a colpire persone che realmente si trovano nella impossibilità di pagarle.

Questa osservazione fu fatta in Senato e dall'onorevole Revel e da me, e da quanti combatterono quella legge; tuttavia il prestigio della parola dei difensori della medesima la fece passare. Ma poi cosa ne avvenne? Che in pratica non si è potuto eseguirla; confermando così il fatto quanto dicevo, che la non esecuzione delle leggi fra noi non viene dalle opposizioni che si fanno alle medesime in Parlamento, ma dall'impossibilità di eseguirle quando sono mal concepite.

Non seguirò nemmeno l'onorevole preopinante nella distinzione tra la tassa generale e quella che sovrappone a tutte le altre, giacchè non crederei opportuno far qui soggetto di discussione una cosa che è sufficientemente estranea alla legge attuale. Dottissime, ma per me non persuadenti cose ho sentite; ma non credo opportuno intavolare discussione sulle medesime, sia perchè non sarei preparato, sia perchè la troverei fuori di proposito in questo momento.

Le modificazioni, del resto, che ci sono proposte mi sembrano vere necessità, perchè la legge, come stava prima, non si poteva convenientemente eseguire, ed il modificarla diventava una vera necessità; quindi come tali io accetto queste modificazioni.

L'onorevole preopinante disse: ma guardate che se bene quest'imposta sulla ricchezza mobile abbia destato

tanto clamore, pure non vi sono leggi d'imposta che siano ricevute ed eseguite con plauso.

Oh! di questo ne convengo anch'io pienamente, è certo che non si troverà mai chi batta le mani a colui che propone una legge d'imposta; ma però, fra il non battere le mani ed il non eseguire una legge d'imposta corre una gran distanza, e se al compianto conte di Cavour tentarono anni sono di rompere i vetri delle finestre, non è perchè le imposte d'allora fossero più odiose o più gravose di questa; no; ma solo perchè allora le imposte si pagavano, ed ora no; perciò allora si è tentato di rompere i vetri, ed in oggi si trova più comodo, senza nemmeno pigliarsi la pena di fare una passeggiata sotto le finestre del Ministro, di non pagarle addirittura, e di non darsene per intesi.

Noi sentiamo poi ricordarci ad ogni momento l'esempio dell'America e dell'Inghilterra, ed in queste citazioni io credo siavi un grande abuso.

Se parliamo dell'America, è assolutamente impossibile di avere dati di fatto per accertare, anche meno perfettamente, le ricchezze territoriali degli individui colle immense estensioni vergini non prima coltivate di quelle località che vengono ridotte a coltura. Come mai può il Governo colà sapere quanto i coloni, che vanno ivi a stabilirsi, hanno coltivato più o meno in un anno, e di quanto abbiano esteso le loro proprietà?

Questo è impossibile; e quindi la denuncia necessariamente diventa il fondamento delle loro imposte, perchè altrimenti non si avrebbero i mezzi di fissare le relative quote d'imposta; ma, per i paesi già provvisti di mappe catastali, questa necessità non è nello stesso grado, ed anzi infinitamente minore, perchè un dato per constatare le proprietà individuali con sufficiente precisione esiste.

Lo stesso principio influisce anche per la ricchezza mobile dei coloni, che vanno ora nelle Americhe, specialmente del Sud, e andavano dapprima agli Stati Uniti, perchè appunto quei coloni ritraggono una parte della loro ricchezza mobile dall'estensione delle loro proprietà territoriali; quindi l'accertamento della ricchezza mobile viene dall'accertamento della proprietà stabile, e quindi anche per la ricchezza mobile vi è la necessità della denuncia.

Ecco perchè gli abitanti di quei paesi, i quali, per indeclinabile necessità della loro posizione, vi si sono abituati, non hanno ripugnanza alla denuncia, mentre a noi, per conseguenza di istituzioni, e d'inveterata civiltà abituati a diverso sistema di accertamento della ricchezza, se voi volete imporre il giogo di un sistema diametralmente opposto al vigente, e che ci espone ad inconvenienti che mai si provarono col precedente sistema, è evidente, dico, che le nostre popolazioni vogliono attenersi al sistema precedente, perchè lo trovano meno inconveniente, meno erroneo, meno carico di molestie, che non sia l'altro. Eviden-

temente dunque il citare ad ogni istante l'esempio dell'America e dell'Inghilterra non calza, perchè anche l'Inghilterra ha avuta un'origine commerciale, che nel suo principio si rapportò in gran parte al possesso delle terre, specialmente dopo l'invasione di Guglielmo il Conquistatore, nella quale le terre furono distribuite ai conquistatori senza essere nè censite nè catastate, ancorchè colà si è reso necessario un sistema di denunce che non è necessario da noi.

È naturale in conseguenza che qui si trovi una repugnanza estrema ad un sistema che è necessario colà ma che non ha fra noi ragione di essere.

L'onorevole preopinante si congratulava infine che l'accertamento della ricchezza mobile avesse tra noi prodotto denunce di una quantità abbastanza considerevole di ricchezza mobile, dal che partiva per provare che buono era il sistema delle denunce, ma l'onorevole preopinante mi permetterà che io gli osservi, che per poco che egli rialzi il limite minimo dell'imposta, e faccia sì che non resti un'imposta di miseria mobile, ma davanti una imposta di ricchezza mobile, vedrà svanire gran parte dei suoi risultati, perchè il miliardo e 300 e più milioni di ricchezza mobile, che si crede aver accertato, una volta che siano ridotte le quote minime, si diminuirà almeno di un terzo.

Occorse a me di rimarcare un fatto (in un paese di non grande importanza è vero), ma pure occorre di verificare un registro di ricchezza mobile dal quale togliendo tutti quelli che non avevano 500 franchi netti di rendita scomparve poco meno che la metà del reddito, è vero che il paese era piccolo; ma è vero altresì che sono ben pochi quelli che formano i grossi risultati, e conseguentemente se egli dedurrà la quota minima delle denunce dall'imposta di ricchezza mobile, troverà la somma diminuita assai più di quello che probabilmente s'immagina.

Del resto, se io faccio plauso agli uomini speculativi non posso a meno di soggiungere che quando si tratta di affari, io auguro all'Italia, che gli uomini pratici abbiano il sopravvento.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Ho domandata la parola quando l'onorevole preopinante faceva certe allusioni che non potevano riferirsi fuorchè alle parole che io aveva pronunziate in questo recinto intorno alla legge in discorso, e aveva criticato quella sulla perequazione. Egli assicurava che coloro che censuravano non facevano il bene del paese.

È bensì vero che poco dopo disse che non intendeva alludere a me; lo desidero, lo credo perchè veramente dopo 44 anni che servo il paese ed il Re, non sarei guari disposto ad accettare una lezione di convenienza intorno alle parole che debbo pronunziare. Parlo liberamente in Parlamento; fuori non parlo nè nei ritrovi, nè cogli scritti, critico se occorre anche quello che il Governo fa, ma quando sono qui uso

del mio diritto di Senatore, e parlo con libertà di quello che credo possa meritare appunti.

Ciò premesso, io non posso riandare tutte le cose dette dall'onorevole preopinante con tanta facondia. Mi sento assolutamente incapace di lottare con lui; solamente mi ha fatto senso il sentire che egli ammette ora una cosa che in quel tempo ho sempre sostenuto e che egli allora lasciava da parte.

L'*income-tax* alla nostra tassa sulla ricchezza mobile è come il sole alla luna; l'*income-tax* prende tutta la entrata o rendita; vi è quindi una grande differenza tra il cogliere solo la ricchezza mobile e il cogliere a dirittura tutta la rendita di qualsivoglia natura.

Ho detto e ripeto che io ammetto un'imposta per dichiarazione semplicemente quando si tratta di poco; in diverso modo è impossibile poter fare assegno sulla verità di tali denunce, è impossibile farne il riscontro in guisa da essere sicuri che si prenda tutto quello che è dovuto.

Alla fin dei conti l'onorevole preopinante mi è parso venire in questa sentenza, cioè che la legge sulla ricchezza mobile non sia quella che ha da essere, che la legge di perequazione o di sperequazione come la domando io, non è quale dovrebbe essere; in tal caso siamo perfettamente d'accordo.

Io non ho fatto proposta; non mi credo, da tanto di venire incidentalmente a farne di somigliante natura. So per esperienza che le idee gettate hanno qualche cosa che abbaglia e che a prima giunta pare debbano produrre effetto, ma so poi che quando succede la riflessione, quando si prende la penna in mano e si esaminano le cose fino all'ultimo fondo, queste cambiano d'aspetto.

Io mi preoccupò delle condizioni generali prima, ma anche delle condizioni dei contribuenti; e desidero che una legge, quando è fatta, sia rigorosamente eseguita.

È un errore di queste leggi, le quali sono state risolte e attuate senza preoccuparsi della classe dei contribuenti. In sostanza quelle forme che speculativamente vengono facili, riescono invece complicate, e tali che quelli i quali debbono applicarle trovansi imbarazzati a darvi esecuzione. Quando le leggi portano una siffatta impronta è mio dovere il dichiarare che non possono produrre effetto.

Io ripeto, non ho fatto proposta alcuna; ho detto che voterò di cuore questa legge perchè produce tre benefici essenziali; domandavo solo che il Governo si preoccupasse di codesta questione perchè è mio vivo desiderio che la presente legge possa portare i frutti che se ne attendono. Non posso però dividere interamente l'opinione dell'onorevole preopinante sull'immenso arretrato sul quale egli fa assegno; è manifesto che ovunque furono stabilite leggi di questa natura si fondò su basi troppo larghe. Ma vi ha ancora una questione.

Ho detto di questa legge che è troppo inquisitoriale,

che va a cercare le segrete condizioni delle famiglie.

In Inghilterra, mi si dice, si fanno le dichiarazioni; è vero, ma non si pubblicano. Tra noi invece ogni individuo deve mettere in piena luce tutti i suoi disdetti, tutti i suoi crediti.

In sostanza voi volete che un uomo tenuto in molta stima, che ha fortuna, ma che ha pesi, quando questi vengano conosciuti perda il credito che è il primo tesoro che noi tutti dobbiamo avere.

Io non insisto maggiormente; voterò questa legge con molta soddisfazione, e spero che il Governo intanto troverà modo di farla produrre, e non si vedranno certi arretrati che sono scandalosi.

Infatti quando si trova che la città, il circondario di Livorno, con una ricchezza sicuramente grandissima, è quello che ha pagato meno di tutti, quando veggio una città come Bologna in debito di somma egregia; quando vedo che la Banca Nazionale ha anticipato circa un milione che figura tra quello esatto dal Governo, e che non è stato esatto dai contribuenti, io dichiaro apertamente che questi favori non vogliono esser fatti a niun conto.

La legge è uguale per tutti; e appunto perciò, tutti dobbiamo osservarla.

Non fo proposte speciali; desidero solo che simili disegni di legge siano studiati e studiati convenientemente; desidero che quando il Governo mi chieda qualche cosa io abbia la certezza che tal cosa è giusta, che le prove che mi si danno siano convincenti, ma non siano dipendenti dall'arbitrio dell'estimazione, che talvolta può essere effetto di poche vedute, di poca esperienza, di poche cognizioni, e talvolta ancora effetto di altre passioni, di altri effetti meno accettabili, meno giusti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. È inutile che io dica al Senato che non ho inteso di dare lezioni a chicchessia. Io ho inteso di mantener saldo, con tutto il rispetto dovuto agl'individui, il diritto che ha ciascun Senatore di discutere le opinioni di chicchessia, per autorevoli che fossero.

Io adunque mi permetto di discutere le opinioni del conte Di Revel, e debbo, sebbene con dolore, soggiungere che anche quando egli credeasse che io non possa discuterle, io manterrei libero l'esercizio del mio diritto. Quanto a me poi, mi compiaccio quando si discutono le mie opinioni, perchè io mi compiaccio sempre delle occasioni che mi si offrono di approfittare de' maggiori lumi degli altri ed apprendere qualche cosa di nuovo.

Io anzi non solo dichiaro che sentirò con piacere la critica delle mie opinioni, ma che accetterò volentieri anche qualche lezione, perchè lezioni può dare chiunque più sa, ed io reputo che il conte Di Revel sappia in queste materie assai più di me.

Passo dunque alla seconda parte, e mi permetterò

di compiacermi col conte Di Revel che egli convenga in un punto principalissimo del mio discorso, ed è che non sia conseguenza necessaria della natura della tassa sull'entrata, la difficoltà grande della sua applicazione e che quando si dia alle dichiarazioni un'altra forma e quando si introducano modificazioni di procedura, e specialmente quando si riduca a misure più discrete possa diventare accettabile. Era precisamente quello che ho detto io.

Dunque io mi conforto della sua autorità ed accetto in questa parte l'adesione che si è compiaciuto di darmi, e che io sempre accetterò come quella di un maestro sperimentato.

Quanto poi all'onorevole Senatore Farina, dirò che è già divenuto un mal vezzo troppo ripetuto in Parlamento, perchè si lasci senza alcuna considerazione, passar quasi in deplorabile adagio, quello di contrapporre i puri pratici ai teorici. Praticare, in tutte le lingue del mondo significa applicare quel che si è appreso di fare: un pratico che non sia teorico, che non sappia quel che fa è un pratico animalesco, non è pratico, è un asino. Quello che lamento io, e con me molti altri, si è che la coltura in Italia sia caduta giù e giù molto; ed è questa la principale ragione per cui non ostante le ottime disposizioni naturali, ci reggiamo a mala pena, e stentiamo a sollevarci al livello delle altre nazioni civili. Quello che auguro al mio paese con tutta la forza dell'animo mio si è che la coltura dello spirito si diffonda sempre più e si migliori, sicchè possiamo aver anche noi, come in Inghilterra, dei Ministri di Finanza che dopo aver parlato del Tesoro da uomini che sanno, si ritirino in casa e traducano Omero, o se vuolsi anche, scrivano romanzi; degli oratori che non abbiano a vergognarsi di citare Virgilio, siccome fanno e lo Stanley ed il Gladstone medesimo, che rassomigliando il deficit alla fama descritta dal poeta, ne rammenta gli splendidi versi fra gli applausi di un'assemblea a cui il gusto degli affari non fa perdere quello delle lettere. La poca cultura odierna è funesta all'Italia quanto il disavanzo, e più forse del disavanzo delle nostre finanze. Oltretutto, Signori, dei teorici che si occupano di fatti e di cifre, che li discutono e li criticano in Parlamento, io ne vorrei pur molti. Essi almeno saprebbero intendere le cifre ed i fatti che adducono; poichè non intende nè cifre nè fatti chi non è illuminato dalla scienza, chi non ne sa l'intimo valore, ma ne vede appena le apparenze.

Io però desidero al mio paese uomini pratici; ma uomini che osino di stender la mano a fare, dopo aver vegliate le notti ad apprendere: uomini che versino nell'esercizio delle cose che hanno imparato, e che possano scacciare dal tempio que' faccendieri i quali si vantano pratici, sol perchè non vogliono confessarsi ignoranti.

Ogni qualvolta sentirò ripetere in Parlamento cote- sto luogo comune dei pratici e dei teorici, domanderò la parola, per denunziare l'errore che si vuol

per esso accreditare, e che certo incontra la simpatia dei più; perchè in Italia sventuratamente i più sono ignoranti. E Dio voglia che questa ignoranza si restringa, perciocchè siccome il Baudini argutamente diceva, la maggiore delle miserie, la miseria più persistente, quella che meno si può combattere, è l'ignoranza.

Quanto poi alla osservazione dell'onorevole Senatore Farina intorno al malcontento che la imposta della ricchezza mobile, e che io meglio chiamo della entrata eccita in Italia in confronto delle imposte che altra volta erano in vigore nel Piemonte, non posso accettare il contrapposto che egli faceva delle une alle altre.

Egli dice, se i contribuenti della tassa sull'entrata non hanno rotti ancora i vetri dei Ministri, egli è perchè questa imposta non si paga in Italia; mentre le vecchie imposte a cui fu sostituita si pagavano in Piemonte. Ebbene, o Signori, se vi prenderete la cura di raggiugnare alla popolazione degli Stati Sardi di quel tempo, il prodotto annuale delle imposte di cui si parla, vedrete che saranno fra loro come 33 milioni starebbero alla popolazione d'Italia. Ora, le sole quote realmente versate sino a tutto aprile per la imposta sulla ricchezza mobile del 1865, ammontano a 46 milioni. Dunque la parte pagata di questa imposta supera già di molti milioni la somma totale di quelle imposte che facevano rompere i vetri delle finestre del conte di Cavour.

Vero è sempre quello che diceva l'onorevole conte Di Revel, e che io ripeteva, cioè che questa imposta è troppo grave, che l'aliquota deve essere abbassata per renderla più praticabile; ma sta in fatto, o Signori, che la sola parte di questa imposta già pagata supera la somma di tutte le imposte che si pagavano proporzionalmente sull'entrata in Piemonte sotto vari titoli.

Ora, se una imposta nuova tanto combattuta, ha in Italia fruttato con minore risentimento più che non fruttavano quelle, il mio argomento regge non ostante l'arretrato di 20 milioni.

L'onorevole Senatore Farina soggiungeva che se si è accertato nel 1864 e con le revisioni posteriori delle dichiarazioni una rendita imponibile di 1300 milioni circa, è da credere che quando venissero escluse da tassa, come a me pareva conveniente, l'entrata sino alla misura di lire 500, verrebbe anche a mancare tanta parte di questi 1300 milioni da far immensamente diminuire il frutto della tassa.

Certamente l'osservazione è giusta; ma è bene che si sappia in quali termini ed in quale misura ciò avverrebbe; oltre di che se l'osservazione è giusta, ciò non toglie che non la tassa, ma l'entrata, che potrebbe essere imposta, l'entrata accertata sia di 1,300 milioni. Ed io diceva che quando per la prima volta gli Italiani hanno dichiarato 1,300 milioni netti di debiti e ridotti alla misura imponibile, non è da credere poi che le dichiarazioni dispiacciono sino a quel

punto che vuol farsi credere o che non vulgano a scoprire le entrate.

E per vero, se io vado a confrontare i catasti delle terre con la rendita reale fondiaria in Italia trovo una differenza forse maggiore di quella che non passi tra il 1,300 milioni di entrate dichiarate e quella maggior somma a cui forse potranno realmente montare le entrate nette di debiti.

Quanto alla diminuzione che l'esenzione della entrata di 500 lire apporterebbe, alla somma imponibile, si è già fatto un calcolo ufficiale approssimativo e fondato sulle dichiarazioni delle entrate *minime*, siccome io chiamo quelle che non oltrepassino le 500 lire. I calcoli fatti sopra dati statistici portano che perderebbonsi 463, 310 mila lire di materie impouibili sopra i 1,300 milioni. Senza dubbio questa sarebbe una perdita considerevole, ma se si considera che a questo modo l'arretrato diminuirebbe certamente di molto, non si dee veramente credere che questa riduzione sia una vera, reale ed effettiva perdita sul bilancio dello Stato.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Dovendo succedere nel parlare a così autorevoli e valenti oratori mi conviene invocare dalla benevolenza del Senato molta indulgenza; e poichè tutti gli onorevoli preopinanti hanno convenuto in sostanza nello accettare il progetto di legge, può parere per avventura men necessario che chi ha il pericoloso onore di rappresentare qui il Ministro delle Finanze spenda parole per raccomandarne l'adozione al Senato.

Ma opportunamente avvertiva l'onorevole Senatore Scialoja, che il Governo deve essere preoccupato non solamente di ottenere la preponderanza numerica che assicura l'approvazione di una legge; ma deve essere sollecito altresì di dileguare l'effetto di certe affermazioni, le quali, quando fossero accettate dalla coscienza e dall'opinione pubblica, farebbero mancare alla legge il suo concetto essenziale e precipuo, vale a dire: la giustizia.

Non dico per questo che sia limitato menomamente l'ambito delle obiezioni, che uomini preclari per esperienza e per dottrina possono fare ai progetti di legge che si presentano al Parlamento; ma quando le obiezioni sono tali, che avendo buon fondamento imprimerebbero alla legge il marchio della ingiustizia, è dovere dei difensori della legge il confutarle.

So pur troppo anche per mia esperienza, quanto facilmente la parola tradisca il pensiero; ma ieri, quando l'onorevole Senatore Farina pronunciò il suo discorso, non potei a meno di notare una sua proposizione, la quale io ritengo abbia tradito od oltrepassato il suo pensiero. Accennando ai miglioramenti ed alle riforme, che per suo avviso erano introdotti dal progetto che stiamo discutendo nelle leggi vigenti sulle imposte dirette, egli si felicitava perchè veniva finalmente riconosciuta l'*ingiustizia* della legge di perequazione dell'impo-

sta fondiaria, che egli preferiva chiamare di sperequazione. Io prego l'on. Farina, prego tutto il Senato a considerare se possa convenientemente supporre e dirsi che il Parlamento, i grandi poteri dello Stato quando fanno una legge possano non essere persuasi dell'intima sua bontà e giustizia. E il Parlamento riconosciuto che avesse l'ingiustizia di una disposizione legislativa, non è a supporre che possa contentarsi d'una scarsa riparazione, e non piuttosto affrettarsi a correggere del tutto la commessa ingiustizia.

L'onorevole Senatore Farina, credo molto più ponderatamente in una delle sedute nel 1864 in cui si discuteva la legge di conguaglio, non tanto si querelava di ingiustizia nel riparto del contingente generale dell'imposta fondiaria, sebbene non fosse guari favorevole ai concetti generali a cui si informava la legge, quanto, e sono sue parole, del troppo rapido trapasso da un contingente piuttosto tenue ad uno veramente insopportabile d'imposta.

Questo fatto conseguente al conguaglio con aumento contemporaneo del contingente generale d'imposta fondiaria, cioè il trapasso troppo rapido da una a più grave misura imposta, può costituire un inconveniente economico, non costituisce punto un'ingiustizia.

È vero che l'onorevole Senatore Farina nelle discussioni del 1864 faceva anche altri appunti alla legge di conguaglio; ma credo poter affermare, che la conclusione del suo discorso del 14 giugno 1864 fu appunto questa, che aderiva alla proposta della minoranza della Commissione, perchè senza alterare i contingenti compartimentali, frutto di lunghi, dotti e coscienziosi studi, portati dalla legge di conguaglio, attenuava gli sbalzi e i troppo rapidi passaggi.

E che non sia stato nello intendimento dell'altro ramo del Parlamento che ha già votato questo progetto di legge il proposito di riparare ad una creduta ingiustizia, ma sibbene d'adottare un nuovo temperamento, invocato da l'onorevole Senatore Farina e dalla minoranza della Commissione del Senato nel 1864, lo si trae dal tenore della relazione che fu presentata dalla Commissione della Camera dei Deputati.

Auzi, siccome il pensiero espresso dall'onorevole Senatore Farina venne in mente anche a qualcuno degli onorevoli componenti la Camera elettiva, ne sorse la necessità di dichiarare apertamente che colla disposizione transitoria relativa al contingente prediale dei cinque compartimenti nei quali dal 66 al 67 dovea operarsi un aumento d'imposta, che resta sospeso secondo il presente progetto di legge, non s'intendeva di toccare nè punto nè poco alla legge di conguaglio, che non si voleva stabilire alcun precedente intorno alla legge stessa.

I nomi dei due deputati che sottoscrissero quella dichiarazione votata dalla Camera, gli onorevoli Ferraris e Minghetti provano abbastanza colla sola associazione dei nomi, che appunto questo fu il pensiero

della Camera dei Deputati. Quindi per parte del Governo non posso menomamente ammettere che l'articolo primo del progetto di legge che stiamo discutendo, tenda a riparare un'ingiustizia. Questo articolo invece s'opponesse all'opinione di molte onorevoli persone, che credettero e credono, senza mettere in dubbio la giustizia relativa dell'ammontare dei contingenti compartimentali, la quale consta tutta di confronti, non esservi disposizione di legge che possa senza grave perturbamento aggravare d'un tempo troppo breve e con troppo forte misura la imposta fondiaria.

L'onorevole Senatore Scialoja, quando nel gennaio 1866 proponeva il suo disegno generale per l'assetto dell'imposta fondiaria splendidamente sviluppava e dimostrava questa tesi, fondata specialmente sul pronunziato che l'imposta fondiaria s'identifica quasi e si confonde col prezzo del fondo.

Ma la logica mentre lo rendeva avverso a questi aumenti d'imposta operati in modo che ne venisse sottrazione al capitale fondiario, lo portava ad estendere alle entrate fondiarie la imposta sui redditi di ricchezza mobile. Imperfettamente applicato il suo concetto colla tassa speciale del 4 per 100 dalla Commissione celebre dei Quindici, sarà, almeno per ora, giusta il presente progetto, del tutto abbandonato.

Ciò premesso, rispetto a quell'obiezione udita nella seduta di ieri, e passando ai discorsi uditi nella seduta d'oggi, mi sia permesso aggiungere qualche considerazione intorno ad alcuni punti, ne quali le critiche dell'onorevole Senatore Farina trovano conferma nella molta autorità della parola dell'onorevole Senatore di Revel.

L'onorevole Senatore di Revel del pari che l'onorevole Senatore Farina, quando fu discussa sul finire del 1863 la parte della legge di imposta sui redditi della ricchezza mobile, che scendeva troppo basso colpiva un troppo grande numero di contribuenti, l'uno e l'altro esposero splendidamente e lungamente, come colpendo dell'imposta anche quelli che meno hanno di fortuna, si creavano ostacoli, e difficoltà grandissime nell'esecuzione della legge; come si sarebbe avuto un numero grandissimo di quote inesigibili, vale a dire iscritte inutilmente nei ruoli senza che si potesse poi operare la riscossione.

Ma le loro critiche d'allora nel presente progetto di legge hanno appunto una soddisfazione; anzi dirò di più la loro critiche ebbero la più grande soddisfazione nel decreto legislativo del 28 giugno 1866 il quale abolì le tasse minime, le quali colpivano non meno di due milioni e mezzo di contribuenti.

Entrati una volta per quella via, parve opportuno procedere anche più oltre.

Quindi colla legge che ora si discute, si allargano i confini di quel minimo reddito entro i quali non cade la imposta; e l'esenzione dalle tasse di coloro che non hanno reddito di lire 250 si estende e a coloro il cui reddito non supera 400 lire imponibili, dico imponi-

bili, cioè lire 640 effettive; perchè i riguardi maggiori che si vogliono usare ai contribuenti, concernono appunto quelli che ritraggono i propri redditi dalle opere manuali e dal salario.

Mediante questa disposizione verranno cancellati dai ruoli delle imposte oltre 650 mila contribuenti; per modo che dal giorno che quest'imposta fu stabilita al dì d'oggi, il numero complessivo dei contribuenti da 3 milioni e 800 mila sarà ridotto a sei o settecento mila circa.

Non mi pare pertanto che la presente sia buona occasione di fare alla legge l'obbietto, che essa discenda troppo basso, che s'aggravi sulla miseria, e che non faccia altro che ingrossare i ruoli di un numero sterminato di quote inesigibili.

Ma gli onorevoli Senatori Di Revel e Farina col loro critiche miravano più largamente ad oppugnare in generale il sistema delle dichiarazioni: epperò mi è d'uopo arrestarmi a ragionare su questo argomento.

Quando la legge era discussa sulla fine del 1863, veramente gli uomini che erano stati estranei all'amministrazione della cosa pubblica dovevano titubare grandemente e rimanere incerti se quella legge avesse potuto avere alcuna esecuzione.

L'onorevole Senatore di Revel, la cui autorità per il senno e per la pratica degli affari era ed è grandissima, in quell'occasione accennava, come il sistema delle dichiarazioni fosse meno consentaneo all'indole ed alle abitudini del popolo italiano. Egli asseriva che questi inconvenienti, questi difetti si sarebbero incontrati non solo nei contribuenti per fare con sincerità le loro dichiarazioni, ma si sarebbero incontrate ben anco per parte delle Commissioni comunali, consorziali o provinciali nell'adempire al grave compito, che la legge voleva ad esse affidare.

Non fu senza grande incertezza, che il Ministro delle Finanze d'allora, e con grande precipitazione, mise mano all'opera di eseguire questa imposta.

Ma quando da soli 59 Capo-luoghi di provincia in Italia si ottenne una dichiarazione complessiva di reddito di 600 milioni: quando dopo compiuto l'accertamento in tutto il Regno si ebbe il risultato di un miliardo e settecento milioni di lire di reddito lordo, ridotto poi in effettivo ad un miliardo e trecento milioni, i timori si rasserenarono, la speranza stessa fu superata e vinta; e non so davvero come oggi si possa dubitare della bontà del sistema, o della possibilità di applicarlo.

Dirò anzi di più che io non ricordo, che fra coloro che sostennero più vivacemente, e con maggiore convinzione il sistema delle dichiarazioni, nessuno abbia mai osato mettere in prospettiva innanzi al Parlamento i risultati di un accertamento, che arrivassero alla cifra di un miliardo.

E un miliardo e trecento milioni di reddito effettivo, sebbene inferiori alla realtà, non sembreranno pochi; poichè questo miliardo e trecento milioni di lire di

reddito effettivo provano che fin dal primo anno in cui questo sistema andò in esecuzione ha già sorpassato il *maximum*, a cui è calcolato ammontare la rendita effettiva fondiaria nel Regno d'Italia, non compreso il Veneto.

Tutti gli studi che ho esaminato, i quali sulla base della rendita catastale vollero stabilire quale fosse la rendita effettiva dell'Italia, non hanno mai oltrepassato, anzi spesso sono stati non poco al dissotto di un miliardo.

Ora, in Italia, di cui pur si dice essere la proprietà mobiliare ed il reddito industriale di tanto inferiore alla proprietà fondiaria e al reddito agrario, in Italia dove tante volte udimmo a dire, l'Italia si occupi di agricoltura, l'Italia è segnatamente paese agrario, l'industria ed i redditi che ne conseguono, avranno sempre fra noi assai limitata importanza; in Italia col sistema delle dichiarazioni, nel primo anno e con grandissima ristrettezza di tempo, e con poca o nessuna pratica e degli Agenti finanziari e delle Commissioni la somma dei redditi accertati di ricchezza mobile ha raggiunto un fine insperato dagli stessi patrocinatori del sistema delle dichiarazioni, vale a dire un miliardo e trecento milioni di rendita effettiva, somma superiore di più d'un terzo al calcolo della rendita fondiaria effettiva.

Il Governo, che aveva così giustamente fatto a fidanza col popolo Italiano, e vide alla prova come il sistema fosse presso di noi perfettamente applicabile, (ed io confesso che in un paese che non sia civile il sistema delle dichiarazioni è assolutamente impraticabile) il Governo confortato del felice esperimento volle applicarlo ad altre ragioni d'imposta.

E qui pure aggiungerò che i risultati del sistema delle dichiarazioni hanno superato tutto ciò che gli uomini più sperimentati e più dotti credevano si potesse ottenere.

Chi avesse vaghezza di guardare negli atti della Commissione che studiò lungamente, e raccolse i materiali per la perequazione dell'imposta fondiaria, troverà che d essa calcolava la rendita dei fabbricati, (non la rendita catastale ma la effettiva) a 168 milioni. Or bene il primo accertamento della rendita dei fabbricati fatto col sistema delle dichiarazioni ha dato un imponibile di 251 milioni, vale a dire la metà di più di ciò che era calcolato.

Ma sarebbe ingiusto il pretendere che sifatto sistema desse tutti i suoi frutti nel primo anno della sua applicazione. Io non ho avuto l'onore di sostenere il sistema delle dichiarazioni nè innanzi a questo, nè innanzi all'altro ramo del Parlamento; ma vorrei appellarmi ad alcuni di quelli che lo sostennero, e vorrei chiedere ad essi, se veramente abbiano creduto che il sistema nel quale avevano fede potesse dare tutti i suoi frutti nel primo anno della sua applicazione. Io credo che anche i più favorevoli al sistema abbiano creduto che soltanto in una serie di anni, mediante rettifiche, mediante confronti si fosse potuto

riuscire a dare un buono e normale assetto all'imposta sulla base delle dichiarazioni.

L'esperienza fatta nel 1865 prova come questa progressione e questo perfezionamento nell'assetto dell'imposta, mediante le dichiarazioni ed il loro sindacato, non era già un'illusione.

Diffatti, benchè le rettificazioni ammesse pel 1865 non riguardassero redditi nuovi che si fossero creati in quell'anno, ma si riferissero e per ragione di sostanza e per ragion di tempo ai redditi del 1864, diedero per risultato un aumento di 26 milioni e mezzo sul reddito imponibile.

Quindi non infondatamente il Ministro delle Finanze e la Commissione dei Quindici supponevano, che i 983 milioni di reddito imponibile risultati per il 1865 potessero salire per il 1866 ad un miliardo. E poichè il Capitolo terzo del Bilancio dell'entrata si fonda su questa somma di redditi accertati, e a questo reddito di un miliardo non fa altro che applicare l'aliquota stabilita dalla legge, non so per questa parte come regga l'obiezione che fece il Senatore Farina al Governo, vale a dire d'ingrossare artificiosamente e senza convinzione le cifre del bilancio.

Ho detto senza convinzione, perchè se il Ministro delle Finanze, senza avere alcun dato, anzi contrariamente alle risultanze che gli vengono dall'applicazione della legge, stabilisse le cifre che egli propone al Parlamento Nazionale, non so su qual fondamento o di convinzione o di persuasione egli preparasse i disegni di legge.

Non posso abbandonare l'argomento, senza rispondere ad un'altra osservazione dell'onorevole Senatore di Revel. Egli accennava a gravi imperfezioni e disuguaglianze nell'accertamento dei redditi individuali. Ma chi ha mai presunto che la prima opera d'accertamento in materia tanto varia e fuggevole potesse riuscire perfetta? Se però consideriamo che nel 1864 i reclami non giunsero al numero di 17,000, mentre nel paese classico dell'imposta diretta mobiliare, dove il sistema delle dichiarazioni è tanto antico, furono ben 250,000 i reclami nella sola città di Londra durante il 1863, avremmo ragione d'esser lieti dell'opera nostra, e di trarre dal paragone non lieve conforto a proseguire per la via intrapresa.

Ciò detto rispetto al sistema delle dichiarazioni, che giova mantenere in credito, perchè quando quel sistema dovesse cadere, io credo che bisognerebbe contemporaneamente rinunciare a qualsivoglia fondata speranza di dare un assetto alle finanze italiane, specialmente nel ramo delle imposte dirette, passerò a rispondere a qualche altro appunto fatto dagli onorevoli Senatori oppoienti.

L'onorevole Senatore di Revel accennava alla gravità degli arretrati che si verificano nella riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; e ne chiamava in colpa il Governo. Egli computava questi arretrati a 120 milioni, se non erro.

Io non ripeterò ciò che diceva l'onorevole Senatore Scialoja, vale a dire che quando si calcolano gli arretrati bisogna tener conto solamente di ciò che si è richiesto ai contribuenti e non delle rate che sono soltanto virtualmente scadute.

Quando si vuole (riportandosi alla fine di marzo 1867) stabilire quale sia l'arretrato che i contribuenti debbono alla finanza, bisogna limitarsi a ciò solo che fu dimandato, non potendosi portare a carico dei contribuenti ciò che non fu loro richiesto.

Se poi per Governo l'onorevole Senatore di Revel intende tutto il complesso che regge e governa la cosa pubblica, ossia tanto il Parlamento che l'Amministrazione, allora io posso riconoscere giusta e fondata la sua osservazione, vale a dire, che non sia senza colpa del Governo, che la riscossione di questa imposta sia in arretrato; ma se dicendo Governo, intende in senso più limitato parlare del potere esecutivo, mi permetta di dirgli che non potrei accettare la sua censura, e difatti non ho che ad appellarmi a ciò che stiamo adesso facendo qui.

Qui stiamo discutendo su ciò che si dovrà domandare ai contribuenti italiani dal 1 di luglio 1866...

Senatore Di Revel. No, no, per il 1865.

Commissario Regio.... Ora domando io se.....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Commissario Regio.. Se il Governo, inteso nel senso più ristretto di potere esecutivo, possa essere rimproverato di non essere in corrente nella riscossione delle imposte.

L'onorevole conte Di Revel osservava sopra una tabella di riscossione, la quale fu presentata all'altro ramo del Parlamento, che vi sono non poche provincie, le quali veramente si trovano in uno scandaloso ritardo per rispetto al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Io non ebbi difficoltà di dichiarare, e qui lo ripeto, che appunto fra le provincie, che si distinguono per la loro negligenza, sono annoverate quelle, alle quali per nascita ho la ventura di appartenere.

E dissi questo, non perchè fosse necessario alla sostanza dell'argomento, ma perchè veniva questa osservazione da Deputati di quelle provincie, nei cui giornali io fui personalmente accusato di avere, nella pubblicazione degli stati delle riscossioni delle imposte dirette, falsato o simulato il vero, per fare apparire negligente chi non lo era, e diligente invece chi più degli altri era negligente nel pagamento delle imposte. Ma gli onorevoli Senatori che appartengono a quelle provincie alle quali accenno, sanno, e possono farmene fede, che avvi colà una circostanza eccezionale, che rende le popolazioni ritrose al pagamento di questa imposta; ed è una brutta esperienza fatta sotto un Governo impotente, che felicemente cessò.

Il Governo pontificio dopo il 1849 stabilì un'imposta che aveva forma diversa da quella che abbiamo adottata nel Regno d'Italia, ma di natura somigliante, e che si chiamava imposta sulle arti, sul commercio e sulle professioni.

Or bene, il Governo Pontificio l'ha potuto per pochi anni ed a stento riscuotere da quelli che facevano piccolo numero, come medici, avvocati, ingegneri, ma dalla massa di quelli che avevano redditi mobiliari non l'ha potuta riscuotere giammai; e per dieci anni ha figurato nei bilanci dello Stato Pontificio il prodotto di quell'imposta che non è stata mai riscossa.

I partiti ostili al Governo hanno avuto troppo facile via nel naturale interesse che vi è nei tassati a non pagare, per far credere che l'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarebbe abbandonata. Dissero: resistete e non pagherete. È a questa circostanza specialmente che si deve attribuire la eccezionale condizione, in cui si trovano quelle provincie rispetto al pagamento dell'imposta.

Aggiungerò all'onorevole Senatore Di Revel che vi fu un'altra causa di ritardo nella riscossione. Nelle Romagne e nelle altre provincie ex-Pontificie vige un sistema presso a poco uguale a quello di Lombardia; dovrebbe inferirsene che auco i risultati della riscossione dovrebbero essere nelle une e nelle altre provincie presso a poco uniformi. Ma ciò non è pur troppo. Nella provincia di Cremona, degna d'essere proposta a specchio di tutte, abbiamo l'esempio di neppure un centesimo dovuto per imposta di ricchezza mobile del 1865; e nelle provincie di Sondrio, di Como, Brescia e Bergamo abbiamo un tale arretrato che non vale la pena di essere posto in conto, anzi posso aggiungere che questi apparenti arretrati non sono superiori all'ammontare delle quote, che bisognerà rimborsare ai riscuotitori per riconosciuta inesigibilità.

Nelle Romagne ed in tutte le provincie ex-Pontificie vige ugual sistema di riscossione, ossia l'obbligo negli esattori di rispondere del non riscosso, come se fosse alla scadenza delle singole rate puntualmente riscosso. Ma mentre in Lombardia lo Stato fa valere il principio dell'inesatto per esatto verso tante ricevitorie quante sono le provincie, ha nelle provincie ex-Pontificie un solo riscuotitore, la Banca Nazionale. Questa, come gran potentato finanziario, credette di poter schivare l'obbligo che derivava dal suo contratto, di versare cioè alle scadenze l'inesatto per esatto; e fu solamente quando fu persuasa che essa a questa necessità non poteva sfuggire, che cominciò a adoprarsi con quell'energia che prima non aveva punto avuta, all'esazione dell'imposta. Ma intanto la sua mollezza aveva avvalorato la fallace lusinga alla quale io pur dianzi accennava.

L'onorevole Conte di Revel a questo proposito ha detto: badate che l'arretrato che avete nelle provincie ex pontificie, e parmi abbia specialmente accennato Bologna, si ingrosserà ancora di un milione che dovrete restituire alla Banca. Confesso che io non intendo come e perchè lo Stato debba restituire questo milione alla Banca. La Banca, nonchè recuperare somme sborsate, deve versare quella somma che figurava qui come arretrate nella tabella. Anzi dirò di più, che

se il Ministro delle Finanze non si fosse preoccupato delle condizioni del credito pubblico, avrebbe dovuto esigere dalla Banca che alla scadenza delle rispettive rate d'imposta avesse versato il tutto; e se si può far rimprovero al Governo può esser questo, di non aver cioè così nelle provincie ex pontificie come in taluna delle Lombarde, fatto sì che alla scadenza delle rate fosse versato tutto l'ammontare delle imposte.

Ma se il Governo, attese le circostanze eccezionali, ha creduto di poter usare delle agevolezze, le quali però ebbero termine col 30 aprile, di modo che lo stato presente delle riscossioni, credo sia di molto migliore che non appaia dalle tabelle presentata al Parlamento, io non ne veggio come d'altra parte possa avvenire che la Banca abbia versato delle somme che convenga restituire.

Non è per arte oratoria che io faccio quest'osservazioni, ed dico sinceramente di non aver compreso l'obbiezione. Che se l'onorevole Senatore Di Revel ora o più tardi volesse spiegarmi come possa avvenire, che la Banca debba ripigliare dalla cassa dello Stato una parte dell'imposte che ha versato, io gli sarò ben grato, e sarò lieto se potrà dargli una spiegazione, che egli possa trovare soddisfacente.

Senatore Di Revel. La quistione è semplicissima. La Banca aveva assunto l'onere di riscuotere i tributi diretti, i tributi fondiari a cui le popolazioni erano abituate; e qui non ha incontrato difficoltà. Ma il giorno che volle riscuotere il tributo diretto, non sulla fondiaria, ma sull'individuo, trovò gravi difficoltà. Il Governo non ha creduto conveniente di darle forza per assisterla nel fare le esecuzioni e intanto diceva: « pagate » e la Banca pagò. In seguito ella disse: « adagio, io non pago più; il Governo cominci a rimborsarmi quello che ho pagato, quello che ho anticipato e poi darò il resto ».

Credo che tali siano le vere condizioni delle cose; cose tutte che ho già detto l'anno scorso, e allora l'onorevole Scialoja mi rispose in termini un po' vaghi perchè non aveva presente le cose, ma il fatto sta così.

Ora vi saranno state delle combinazioni particolari come accennava per Bologna come per Livorno; io non vi entro, ma, dico, la cosa è così; i contribuenti non hanno pagato niente affatto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ringrazio l'onorevole Conte di Revel. In quanto a Livorno ci verrò; intanto risponderò alla spiegazione che si è così cortesemente compiaciuto di darmi.

Dirò meglio invece di dargli una risposta, sottoporro all'onorevole Conte di Revel una semplice considerazione.

Fra il Governo e la Banca a cominciare dal modo di intendere le sue obbligazioni, rispetto all'inesatto per esatto, fino agli ultimi termini del contratto, le

cose non sono passate senza contrasto; perchè la Banca guidata dal proprio interesse sosteneva una cosa, ed il Governo guidato dal sentimento dell'interesse pubblico ne riteneva un'altra.

Le circostanze accennate dall'on. Conte di Revel sono bensì allegare dalla Banca, ma contraddette da atti e da documenti, dei quali non fa difetto all'Amministrazione, e che potrebbero all'uopo essere prodotti.

Probabilmente la Banca, la quale giuridicamente non può sfuggire all'obbligo dell'inesatto per esatto, vorrà opporre delle eccezioni, e fra questa vi sarà quella indicata dall'onorevole Senatore Di Revel. Ma io lo prego, e sono certo che egli lo farà di buon grado, di non dare la autorità della sua opinione ad un fatto la cui esistenza è contrastata dal Governo; il quale sempre ha messo a disposizione della Banca quanti cursori ed agenti volle, e quanto aiuto di forza pubblica era richiesto, perchè la riscossione dell'imposta avesse luogo.

Anzi aggiungerò che forse il primo esempio dato di esecuzione forzosa per l'imposta di ricchezza mobile in Romagna fu dato per impulso, ripetutamente dato alla Banca dal ministero delle finanze. Il ministero delle finanze disse alla Banca: se voi non volete compromettermi questa imposta non dovete cominciare dal fare l'esecuzione sul pizzicagnolo, sul piccolo bottegaio, rivolando contro l'amministrazione pubblica la massa della popolazione; cominciate a colpire i più alti e i più ricchi. Ed anzi una raccomandazione speciale del Ministero fu in un caso fatta alla Banca, di procedere ad atti esecutivi contro un sindaco di una città cospicua delle Romagne.

Queste cose ho stimato non inopportuno dichiarare all'on. Senatore di Revel, perchè desidero che ritenga che il Governo non è venuto meno agli obblighi che aveva come amministratore della pubblica finanza, e come contraente rispetto alla Banca. E la Banca non potendo invocare niuna circostanza di fatto che possa far venir meno gli obblighi assunti nel suo contratto, non si darà mai caso che essa possa recuperare il milione di cui l'onorevole Di Revel parlava.

Per quanto riguarda a Livorno, le sue condizioni rispetto al pagamento della imposta appaiono veramente eccezionali in tutta la Toscana. Ma la causa dell'eccezionale arretrato che verificavasi a Livorno alla fine di marzo deve attribuirsi in gran parte anche alla lentezza colla quale furono eseguite le operazioni di accertamento e di sindacato delle dichiarazioni, e i susseguenti lavori amministrativi. L'esempio di Livorno e l'esperienza fatta in quella città è stata forse il più forte motivo, per cui in un articolo della legge che si sta discutendo il Ministro delle Finanze abbia chiesto facoltà al potere legislativo, di poter proseguire nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, anche senza attendere che i corpi elettivi che debbono avervi parte abbiano adempiuto al loro incarico.

Mi restano a dire brevi parole intorno al riparto della imposta fondiaria in Piemonte, il quale deve eccezionalmente operarvisi con sistema analogo a quello seguito per la ricchezza mobile. Le antiche basi di repartizione dell'imposta in quel compartimento, era ed è universalmente riconosciuto essere disformi, disparatissime e viziose. Ma all'incontro il riparto di tutta la somma dei contingenti comunali e consorziali in prima, e poscia provinciali, sulla somma delle rendite fondiarie accertate, quantunque non apporti una vera ingiustizia, può parere all'onorevole Farina ed a quanti con lui consentono, essere apportatore in molti casi di quei subitanei aggravii, che riescono insopportabili alla proprietà fondiaria. Il riparto dei contingenti fatto per intero sulle rendite accertate non è, a dir vero, scevro d'inconvenienti, ed è per questa ragione che il Governo ha ordinato la sospensione dei ruoli che già trovavansi all'stiti per liquidare l'imposta riferibile al 1865 e al 1866, provvisoriamente riscossa sui ruoli raddoppiati del secondo semestre 1864, mentre d'altro canto col consiglio d'autorevoli persone di quelle provincie studia se non sia regolare e conforme alla legge del 14 luglio 1864, ripartire in ragione della rendita accertata, soltanto l'aumento d'imposta, lasciando il vecchio contingente d'imposta distribuito com'era.

Quanto alle difficoltà che s'incontrano nell'eseguire le volture, dall'onorevole Senatore Di Revel esposte, è cosa di cui vivamente si occupa l'amministrazione; e già ha allestito un progetto di legge, che verrà presentato dopo l'approvazione d'altro progetto sulle volture dei fabbricati che pende innanzi all'altro ramo del Parlamento, il quale dia facoltà al Governo di stabilire i modi con cui si possa tener dietro al trapasso continuo delle proprietà prediali.

Gli articoli 68 e 69 del Regolamento 25 maggio 1865 fatto per l'esecuzione della legge di conguaglio nel compartimento di Piemonte e Liguria, giovi frattanto notarli, prescrivono che le mutazioni di proprietà continuino a tenersi in evidenza coi vecchi sistemi, finchè alla bisogna non sia analogamente al nuovo sistema provveduto.

Rispetto poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Martinengo intorno alle sovraimposte comunali e provinciali che secondo una idea lanciata nella Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze si vorrebbero incamerare, ossia far diventare parti integranti del contingente fondiario governativo, mi sia permesso rispondergli, che una idea di questa gravità non può ritenersi matura soltanto perchè è enunciata; e certamente il Ministro delle Finanze nel proporla la pratica adozione studierebbe tutti quei temperamenti, che valessero a conciliarla coi bisogni dei comuni e delle provincie, e colle condizioni della proprietà fondiaria.

Ho già abusato della indulgenza del Senato, quindi concluderò dicendo che siamo alla metà del 67; discutiamo per sapere che cosa dobbiamo domandare ai

contribuenti pel secondo semestre, cioè dal 1 luglio 1866; perciò in nome del Governo non posso che fare vivissimi voti perchè l'adozione di questo progetto di legge non soffra ulteriori ritardi.

Presidente. Ha la parola il Signor Senatore Farina per un fatto personale: lo prego ad attenersi al semplice fatto personale.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per un fatto personale perchè essendo stato detto che io non aveva combattuto la legge di perequazione delle imposte nel Senato, faccio appello a tutti quelli che ne facevano parte se non mi sono affaticato per più di una intiera seduta a combatterla.

L'onorevole preopinante ha voluto oppormi le conclusioni prese dopo che una parte della legge era già stata passata, ed allora dopo che questa parte di legge che imponeva le provincie piemontesi in una ragione assai grave era già stata adottata, ho detto, posto che la volete adottare rendete meno pesante l'aggravio ripartendo fra un maggior numero di anni il passaggio da una imposta minore ad una imposta maggiore.

Del resto, ho combattuta la legge perchè ne trovava ingiusti ed assurdi i principii dei criteri dai quali era dedotta.

La ho combattuta perchè trovavo ingiusti e malfatti e raccolti stranamente i dati sull'ammontare degli interessi ordinari delle singole provincie, citando specialmente le enormi contraddizioni esistenti fra i dati raccolti.

Ho mostrato come l'applicazione di quella legge nelle nostre provincie costituisse una vera sperequazione, perchè in alcune di esse si pagava già più di quello che non si pagava in Lombardia, mentre fra noi non esistendo nella legge il limite massimo dei 14 centesimi ai quali s'era formato in Lombardia, ne veniva un aggravio sconfinato.

L'ho combattuta dicendo che per le antiche provincie del Piemonte, il Governo non si addossava i pesi che si addossava in Lombardia. Ho deposto sul banco della Presidenza un certificato di un Consorzio di acque il quale, contro quanto l'onorevole Ministro mi diceva che pagava poco, per tale oggetto dimostrava che pagava in media circa 40 franchi all'anno per spese di arginature; e così ho detto, se voi volete perequare negli oneri, dovete anche perequare nei vantaggi ed assumere le arginature a carico dello Stato.

Queste sono le opposizioni che ho fatto, e quando nonostante le mie opposizioni, avendo parlato per una intiera giornata, la legge fu votata, allora, *faute de mieux*, mi sono limitato a chiedere che venisse diminuito l'onere che s'imponeva al paese ripartendolo cioè sopra un maggior numero di anni per non produrre un così rapido trapasso da una imposta minore ad una maggiore.

Egli è appunto per questo che quando consolandomi ieri che in qualche parte mi fosse stata data ragione, ho detto che mi era data ragione in parte *omeopatica*

(mi ricordo precisamente della frase). Sicchè veda il R. Commissario che le sue osservazioni a questo riguardo non avevano alcun fondamento.

Risponderò poche parole all'onorevole Scialoja.

Presidente. Ma.... permetta....

Senatore Farina. È anche per un fatto personale.... Quando ho detto che desiderava all'Italia gran copia di uomini *pratici*, non ho creduto mai di far l'elogio del Regno degli Animali Parlanti del Casti. Non è ignoto ad alcuno il quale abbia fatto qualunque genere di studii, che, compiuti questi, alcuni studiosi si dedicano esclusivamente al culto della scienza, come scienza astratta; e alcuni invece accoppiano la scienza alla pratica degli affari, ed hanno un contatto giornaliero con gli affari medesimi. Ora, se io credo che per far progredire la scienza sia sommamente opportuna l'opera degli scienziati, io credo altresì che per la pratica giornaliera degli affari sia molto più opportuna l'opera degli uomini che congiungono la pratica alla scienza, come appunto è l'onorevole preopinante, il quale a quest'ora accoppia l'una all'altra qualità. Ma non ho mai detto che gli *asini* debbano andare al potere. Se lord Palmerston parlava anche molto bene il greco, non è dalla scienza della lingua greca che abbia attinto il talento di ben reggere l'Inghilterra. Del resto, se la teoria dell'onorevole Scialoja valesse, noi avremmo subito il mezzo di toglierci d'imbarazzo, scegliere, cioè, un professore di greco affinchè aggiusti le nostre finanze!...

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Essendo la prima volta che ho l'onore di parlare davanti al Senato, ho a cuore che questo illustre Consesso non dubiti, che io avventuri delle proposizioni di cui non sia abbastanza certo.

Prego l'onor. Senatore Farina a guardare negli atti del Senato; e troverà che il suo discorso al quale io alludeva, fu da lui fatto nella discussione generale alloraquando cioè non vi era ancora alcun articolo votato. La prego ancora a rammentarsi che quando egli ebbe detto « a fronte di questo risultato (sono « sue parole) io credo che sarei fondato a conchiudere per il rigetto della legge » e l'onorevole Minghetti allora Presidente del Consiglio lo interrompeva con questa esclamazione: « Diavolo! Come potrebbe « fare altrimenti! »; l'onorevole Senatore Farina rispondeva: « Eppure, anche con meraviglia del signor « Ministro delle finanze, non conchiuderò in questo « modo. »

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Commissario Regio. La conclusione poi del suo discorso fu la seguente: « Io quindi farò buon viso ad « un emendamento che si proporrà dalla minoranza della « Commissione il quale tende ad attenuare questo « rapido, questo improvvido, questo rovinoso immedito trapasso da un contingente piuttosto tenue ad

« uno veramente insopportabile d'imposta. E con questo
« darò fino al mio dire. »

Messa innanzi al Senato questa breve parte del rendiconto della tornata del 14 giugno 1864, spero si vorrà ritenere che esatta sia stata la mia allusione al dissenso dell'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola per un fatto personale.

Senatore Farina. L'onorevole preopinante mi ha perfettamente giustificato leggendo il mio discorso. Adesso io non ricordavo più l'andamento preciso della discussione, so che il mio discorso portava alla conclusione del rigetto, ma vedendo che probabilmente ciò non si sarebbe ottenuto stante la votazione già eseguita nella Commissione della quale aveva l'onore di fare parte, ho detto farò buon viso ad un'emendamento assai circoscritto; non ho detto che rinunciassi alla mia opinione sul merito, ma volendo più che potevo attenuarne il male, ho detto che appoggiavo un'emendamento concertato colla Commissione. Del resto, ho in tutto il mio discorso combattuta la legge perchè la credevo ingiusta dal principio alla fine; e se poi non ho concluso che fosse rigettata è perchè disperava di conseguire l'intento, e quindi ho detto che avrei fatto buon viso all'emendamento che siccome era stato appoggiato dalla Commissione, così aveva qualche speranza che si approvasse.

Il preopinante quindi ha corretto l'errore mio di memoria, ma non ha rettificato l'errore suo di criterio.

Presidente. Domando se la chiusura è appoggiata, riservando ben inteso sempre la parola al Relatore.

(Appoggiata).

Presidente. Essendo appoggiata la chiusura, la metto ai voti. Chi approva, sorga.

(Approvata.)

La parola è al signor Relatore.

Senatore Pallieri, Relatore. Signori Senatori, gli onorevoli preopinanti, che con così robusta eloquenza e rara dottrina hanno discusso in questa discussione generale, si sono valse del diritto che incontrastabilmente loro compete di trattare qualsiasi delle questioni relative alle imposte di cui ci occupiamo. Le profonde loro osservazioni hanno aperta luminosamente la via a quelle deliberazioni che prenderà il Senato sul nostro sistema tributario, delle quali la Commissione fece espressa riserva. Essa però, nell'esame del progetto di legge, rigorosamente si restrinse, e debbe per conseguenza qui rigorosamente restringersi chi ha l'onore di parlare in suo nome, a ciò che sta scritto negli articoli, solo guardando all'immediata loro applicazione nelle presenti circostanze. Voi sapete, o Signori, quanta necessità abbia il pubblico erario di essere rifornito di fondi. Voi sapete d'altra parte che nulla si è ancor riscosso per imposte di ricchezza mobile rispetto al tempo decorso dal 1° gennaio 1866, e che rispetto al tempo decorso posteriormente al 30 giugno sono appena iniziate le operazioni necessarie all'accertamento

dei redditi ed alla formazione dei ruoli, operazioni già troppe volte prorogate e che si debbono infine mandare ad esecuzione. Voi sapete che dal 1° luglio i proprietari di stabili non hanno più pagato l'addizionale in favore dello Stato alla quale andavano prima soggetti. In questa condizione di cose, credette la Commissione dovere con tutta sollecitudine adempiere il suo compito, posta da banda ogni questione di principio. Essa ha fiducia di avere in tal modo giustamente interpretato i sentimenti di questo Consesso, tanto più dopo aver oggi udito onorevoli Senatori che tanto vivamente impugnato avevano nel 1864 l'imposta sulla ricchezza mobile, e che ritengono avverate le loro previsioni, non solo non concludere pel rigetto, nè tampoco per mutamenti, ma, stante l'attuale dissesto delle finanze, per l'integrale ammissione dello schema di legge.

Mi farò pertanto, o Signori, senz'altro a riferire intorno alle petizioni che, in numero di quattro, vi furono presentate relativamente all'attuale progetto di legge, e che furono quindi trasmesse alla Commissione.

La prima è del barone Luigi De Marinis, di Cava dei Tirreni (Sulerno), il quale chiese primieramente che venga abrogato l'art. 6. del Decreto legislativo 28 giugno 1866, portante obbligo alle provincie, ai comuni ed in generale agli enti morali, di dichiarare gli assegni da essi pagati, e di soddisfare la relativa tassa; in secondo luogo che si estenda agli impiegati delle opere pie l'esenzione dalle sovrimposte comunale e provinciale.

Questa stessa seconda domanda rassegnano al Senato sette Commissari, Conservatori o Direttori di più Istituti in Firenze.

Le altre due petizioni riguardano i beni non censiti nel compartimento Modenese, dei quali parlarono ieri l'onorevole Senatore Chiesi ed il signor Commissario Regio.

Le Giunte municipali di Finale, di S. Felice, di Camposanto, di Medolla, di Cavezzo e di Mirandola, fanno istanza « per l'immediato disgravio dei beni « censiti della quota di contingente fondiario che deve « percuotere i non censiti, e perchè in pari tempo sia « disposto per la rifusione del già pagato a carico dei « beni stessi, una volta che ne sia stato fatto il censimento, e ciò pel triennio 1864-65-66. »

Finalmente la Deputazione provinciale di Reggio nell'Emilia chiede che prima di sanzionare la nuova imposta dei due decimi in luogo dell'abolito 4 per 100 sulla entrata, siano almeno emendati gli errori materiali di fatto incorsi nella compilazione dei calcoli che servirono di base a stabilire il contingente assegnato al compartimento Modenese nella perequazione dell'imposta fondiaria. Chiede che riscontrati gli errori sia rintegrato il danno. Chiede siano in ogni modo censiti i terreni non per anche censiti e disgravato il contingente stesso con effetto al 1. gennaio 1866. Chiede da ultimo sia rinnovata la legge di perequazione a senso dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1864

e dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta 5 giugno 1866.

Da quanto fu esposto nella relazione e da quanto ho avuto l'onore di dire poc' anzi ben vede il Senato come queste petizioni non possano indurre la Commissione in avviso diverso da quello che ha già espresso. Siccome però in esse petizioni, tutte quattro molto accuratamente scritte, sono adottati fatti e svolte idee che meriteranno di esser presi ad esame quando si deverrà alla revisione generale delle leggi onde trovansi regolate le imposte di cui si tratta, così la Commissione ne propone il deposito negli archivi; ben inteso che non si passerà alla votazione su questa proposta, se non dopo che il Senato avrà fatte sul progetto di legge quelle deliberazioni che nell'alta sua saviezza avrà stimate più opportune.

Presidente. La discussione generale essendo chiusa, poichè l'ora non è troppo tarda e sarebbe urgente di votare questa legge entro domani, si potrà passare fin d'ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, N. 1831, per l'anno 1866 nei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducatato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex-Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella A, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, N. 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, N. 2276 ».

Presidente. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

(Approvato).

« Art. 2. Il contingente complessivo per le Provincie Venete e per quelle di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

(Approvato).

« Art. 3. Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermi restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute colle norme stabilite dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del dodici e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti nel rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi ».

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Bramerei uno schiarimento dallo onorevole Regio Commissario.

Io tengo per fermo, che le dichiarazioni per operare l'accertamento della rendita netta a cui si allude in quest'articolo sia chiesta solamente ai proprietari dei beni non censiti, perchè non posso supporre, che si voglia chiedere questa dichiarazione ai proprietari dei beni censiti.

Ad ogni modo, a togliere ogni dubbio, pregherei il signor Commissario Regio a volerlo dichiarare esplicitamente.

Commissario Regio. La proposta non riguarda altro, che i beni non censiti: quindi non si può estendere l'operazione ai beni censiti.

Senatore Chiesi. Mi dichiaro soddisfatto di questa spiegazione, e poichè ho la parola pregherei il signor Regio Commissario a dirmi se sotto la parola *beni* di cui si parla in quest'art. 3 si comprendono tanto i beni rustici, quanto i fabbricati.

Commissario Regio. Si usò la parola *beni* appunto perchè più comprensiva ad includere tanto i predii quanto i fabbricati.

Senatore Chiesi. Mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Allora senza rileggere l'articolo lo metto ai voti.

(Approvato)

« Art. 4. Le rendite sui fabbricati, ommessi o sfuggiti nelle operazioni generali d'accertamento, dovranno essere accertate e inserite nelle tabelle già formate secondo la legge 26 gennaio 1865.

« Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle, o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866 quanto per quella del 1867: i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente.

(Approvato)

« Art. 5. La tassa straordinaria del 4 per 0/0 sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, è abolita.

« Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

« Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

(Approvato)

« Art. 6. Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1 luglio 1866 a tutto l'anno corrente 1867.

« Quanto alle Provincie Venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867.

(Approvato)

« Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal R. Decreto 28 giugno 1866, N. 3023.

« Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e

del citato Regio Decreto in tutto ciò che non è diversamente disposto dalla presente legge. »

Richiamo l'attenzione dei signori Senatori sui due comma che seguono in quest'articolo i quali devono essere portati in fine dell'art. 9, e perciò ne tralascio qui la lettura.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io voglio richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto ed è questo: i regi impiegati hanno pagato l'imposta per la ricchezza mobile pel 1866 per intero, e sarebbero ora chiamati a pagare l'imposta del 1. semestre di quell'anno, e quindi verrebbero ad anticipare nel 1. semestre l'imposta del 1867 e in seguito avrebbero anticipato tutto il 1867 alla fine dell'anno corrente. Mi pare che questo trattamento non sia uguale a quello che si fa a tutti gli altri cittadini, i quali sono in ritardo di un semestre ed anzi quasi di due semestri.

Se non fosse inopportuna la mia domanda vorrei proporre un emendamento; ma mi suonano all'orecchio le parole dell'onorevolissimo signor Presidente, colle quali ha detto che questa legge dovrebbe essere votata per domani e...

Presidente. Non dico che debba essere votata per domani; ho solo proposto che si faccia in maniera che possa essere votata per domani giacchè l'ultimo termine per presentare le schede è il giorno 31 maggio ossia oggi a otto. Ma è ben inteso che è libero, liberissimo il Senato di proporre tutti quegli emendamenti che crederà a proposito e rimandare, occorrendo, la legge alla Camera dei Deputati.

Senatore **Martinengo.** Io ho usato appunto la parola *dovrebbe* essere e non quella *dovrà*; ma veggio che è egualmente una pressione che si fa al Senato (e non è certo la prima volta) di fissare un termine fatale pel suo voto.

Io dunque mi limito a domandare all'onorevole signor Commissario Regio se può darmi qualche chiarimento, e trovare egli un temperamento che possa far ragione alla mia proposta, senza scomporre i desideri suoi, che sono anche i miei: che possa cioè questa legge andare in esecuzione al termine già fissato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Se ho ben compreso l'oggetto della domanda dell'onorevole Senatore Martinengo, egli non ritiene che agli impiegati si faccia fare un doppio pagamento, ma solo che si faccia eseguire un pagamento anticipato.

Ora, questa circostanza che gli impiegati sono non già in anticipazione rispetto alla imposta che si riferisce a tempo trascorso, ma in anticipazione rispetto agli altri contribuenti, fu uno degli argomenti addotti nell'altro ramo del Parlamento per confortare le opinioni di coloro che credevano che questa categoria di contribuenti, come gravati di una tassa che in effetto rie-

sce più gravosa che non le imposte generali, dovesse andar esente dai centesimi addizionali comunali e provinciali. Questa esenzione poi è parsa sufficiente compenso per essi, dirimpetto agli altri contribuenti, che sono chiamati a soddisfare più tardi al pagamento della loro quota d'imposta.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Questo compenso però non conforterebbe troppo le tasche degli impiegati, i quali in ogni modo anche con sacrifici han dovuto anticipare nel 1866 la tassa che gli altri cittadini pagheranno nel 1867. Questa somma anticipata sta sempre a peso dell'impiegato governativo, la cui sorte certamente non è troppo florida.

Era questa la considerazione che mi aveva mosso a fare la mia proposta di un emendamento; ma se questo non si può accettare, giacchè non intendo infirmare il corso di questa legge che scadrebbe col mese presente, io la ritiro.

Senatore **Pallieri Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Mi permetta l'onorevole Martinengo che io gli faccia osservare che rispetto agli impiegati si è precisamente osservato la disposizione della legge: essi nulla hanno anticipato, ma hanno pagato come e quanto dovevano pagare a termini dell'articolo 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866; sono invece gli altri contribuenti che trovansi in ritardo.

Inoltre gli impiegati, in riguardo al primo semestre 1866, sono come tutti gli altri contribuenti; la loro condizione eccezionale non incomincia che al 1. luglio dello stesso anno 1866, e questa condizione è poi, come ha già notato il signor Commissario Regio, eccezionale in due modi: 1. nell'andar sottoposti alla ritenuta; 2. nel godere dell'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali.

Io dunque credo vi sia nulla a modificare in questo articolo, e confesso che non ho compreso quale deroga alle veglianti leggi vorrebbe recare l'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Se l'onorevole Relatore mi ammette che gli altri contribuenti non hanno fatto quello che hanno fatto gli impiegati, egli mi confessa che non si trovano più questi in eguale condizione, poichè essi hanno anticipato, e gli altri cittadini no; ed è per questa ragione che io vorrei che per loro si ritardasse; ma, ripeto, non insisto nella mia proposta per non essere obbligati a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Io veramente sento il bisogno di avere una qualche spiegazione per sapere quello che voto, ed ecco il perchè

L'art. 7 è così concepito:

« Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023.

« Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge. »

Ora, l'art. 4 del Regio Decreto 28 giugno 1866 è del tenore seguente:

« Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 24 della legge sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per 100. »

Nell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, si trova stabilito che i redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi) e quelli nei quali non concorre né l'opera dell'uomo né il capitale (vitalizi e pensioni) vengono valutati e censiti riducendoli a 5/8.

L'articolo 6 poi del Regio Decreto 28 giugno 1866, è del tenore seguente: « Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti, e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anco a questi ultimi redditi rivalendosi sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. »

(Veramente questo è un poco strano mentre i redditi passano per crediti) — Ma andiamo avanti.

Se noi consideriamo le disposizioni dell'art. 4, vediamo, che quelli che non hanno che un solo reddito di L. 250, sono assolutamente esenti dall'imposta e che quelli che ne hanno uno che non superi le L. 350 pagano il 4 per cento.

Ma siccome nell'articolo 6 si dice che le provincie ed i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni, assegni che pagano, e si rivarranno sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta, è nato in alcuni il dubbio se anco quelli che non hanno che le lire 250 di reddito netto e quelli che ne hanno solo 350 debbano essere, gli uni to ti dall'esenzione che accorda la legge, e gli altri essere assoggettati a tutte le imposte invece di sopportarne solamente una metà.

Per me, dico il vero, la questione non mi par dubbia, perchè assolutamente una volta che quelli che pagano sole 250 lire sono esenti, non vedo come si possa dire che perchè ricevono queste 250 lire da un comune o da una provincia, debbano pagare. Secondo il mio parere, questo è un andar contro il principio della legge; tuttavia non pare che la cosa sia dal Ministro intesa in questo modo, perchè tengo in tasca una risposta dal Ministro stesso colla quale

furono date istruzioni in senso perfettamente contrario ad una Commissione consorziale che domandava istruzioni in proposito.

Se il Senato me lo concede, darei lettura di questo dispaccio che mi è stato trasmesso da un nostro onorevole collega che fu già ministro, e che è del tenore seguente, e risponde in questo modo all'interpellanza mossa.

Direzione, Tasse e Demanio di Novara — Novara 18 febbraio 1867.

Il Ministro delle Finanze con telegramma ieri pervenuto, così risponde all'interpellanza di codesta Commissione.

Partecipi Commissione Consorziale Vespolate in risposta sua nota 10 corrente che Comuni, Provincie, Corpi morali debbono fare dichiarazione, pagare tassa per reddito complessivo, stipendi, assegni che pagano, non esclusi quelli inferiori a L. 250, o tra 150 e 350.

Per graduazione tasse del 4 o 8 per cento deve essere fatto il cumulo stipendii, assegni, con redditi proprii del Corpo morale, quindi è a ritenersi costante tassa 8 Corpo morale che ha diritto rivalersi tassa pagata per stipendii superiori od inferiori a L. 250 giusta art. 52 Regolamento.

Pel Ministro
Firmato G. FINALI.

Tanto a conveniente norma della Commissione medesima, ed in evasione alla superiore incumbenza.

Alla Commissione Consorziale di Vespolate.

Pel Direttore
Il primo Segretario GIORGELLI.

Evidentemente se si dovesse stare a questa interpretazione, ne verrebbe l'assurdo che quelli che sono stati esentati dal pagamento per espressa disposizione della legge, sarebbero poi colpiti indirettamente; però non solo colpiti ma maggiormente aggravati, perchè anche quelli che non hanno che 250 lire da un comune dovrebbero pagare 8 per cento imperocchè in complesso il comune ha un reddito molto maggiore; dunque ne verrebbe un'applicazione che non comprendo affatto. Tuttavia, davanti a questo dispaccio io pregherei il signor Relatore, o quando non fosse edotto di questo dispaccio, pregherei il signor Commissario a volerli dare qualche spiegazione, perchè altrimenti la disposizione che votiamo avrebbe questo inconveniente che o assoggetterebbe alle contribuzioni quelli che la legge assolutamente vuole escludere; o sarebbe un mezzo indiretto per imporre i comuni i quali non si potrebbero rivalere contro i loro stipendiati giacchè gli stipendiati direbbero: signor comune, voi avete tutti i torti; io sono esente per legge, non voglio pagare quello che la legge mi esentò di pagare.

Per conseguenza, se è un'imposta indiretta che si vuol mettere ai comuni si dica francamente, ed io mi riservo di votare contro la legge, o invece non è che

un'erronea interpretazione e allora l'onorevole Commissario abbia la compiacenza di procurare che questo inconveniente da me segnalato non avvenga.

Senatore Pallieri Relatore. La questione sollevata dall'onorevole preopinante avrà ancora molto più importanza ove sia adottato il presente disegno di legge, che non ne avesse a fronte del Decreto legislativo 28 giugno 1866: imperocchè l'art. 9 di quello è destinato a surrogare l'art. 4 di questo, ed è manifesto che le lire 400 imponibili prendendo il luogo delle 250 imponibili, assai maggiore sarà il numero di coloro che si troveranno nella condizione alla quale giustamente s'interessa l'onorevole Senatore Farina.

Io e gli onorevoli componenti della Commissione che presentemente seggono su questi stalli, con lui pienamente concorriamo. Egli è evidente che l'obbligo imposto dall'art. 6 del precitato decreto ai Comuni ed in generale agli enti morali non riguarda che l'anticipazione del pagamento della tassa, mentre il contribuente è il loro creditore; e però non si comprende come si potrebbe far luogo alla ritenuta di ciò che non è dovuto.

Sono persuaso che non andrà in diversa sentenza il signor Commissario Regio.

Senatore Farina. Pregherei il Commissario Regio a manifestare la sua opinione.

Commissario Regio. Sarebbe opportuno per norma dell'amministrazione il conoscere la data, la data sola del dispaccio, del quale ha dato lettura l'onorevole Senatore Farina: e dirò la ragione di questa domanda.

Si fu per qualche tempo incerti nella amministrazione, intorno al modo di eseguire l'articolo 6 della legge; ma dopo maturo esame, e sentito anche il Consiglio di Stato si venne nella sentenza dal Senatore Farina lucidamente esposta, alla quale ha giustamente aderito l'onorevole Relatore, il Senatore Pallieri.

Aggiungerò che nell'altro ramo del Parlamento del giorno in cui fu discusso l'articolo 14 del progetto di legge, che ora non è più, uno degli argomenti addotti da chi aveva l'onore di rappresentare anche colà il Ministro delle Finanze, per dimostrare che gli impiegati e i pensionati dei Comuni e delle provincie non erano fondati come gli impiegati governativi a chiedere l'esenzione dall'imposta, fu questo: cioè che sugli impiegati governativi in forza dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1866 l'imposta cadeva inesorabilmente e matematicamente, senza tener conto della differenza

dell'ammontare degli stipendi; mentre all'opposto secondo l'articolo 6, l'imposta che cadeva sugli stipendi degli impiegati comunali e provinciali teneva conto dell'ammontare di questi stipendii, e se erano inferiori a lire 200 andavano esenti, se stavano fra 250 e 350 erano colpiti della metà dell'imposta.

E questo poi risulta anche evidentemente dal confronto dell'art. 5 e 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866. Per gli stipendi e le pensioni degli impiegati dello Stato non si può tener conto del diverso ammontare di reddito, perchè gli stipendi e le pensioni dello Stato non sono comprese nelle operazioni di accertamento; mentre che secondo l'art. 6 i comuni e le provincie debbono dichiarare i redditi dei loro impiegati, che sono perciò compresi nell'accertamento. Ma tuttavia prometto in nome del Governo che se fu data, e non fu revocata qualche disposizione dissenziente da questa regola, il Governo si affretterà a rettificarla.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La ringrazio di queste dichiarazioni e le dirò che il telegramma è del 18 febbraio 1867 dato al Prefetto di Novara, e comunicato alla Commissione di Vespolate. Pregherei il signor Commissario di far pervenire notizia che si deve tenere un sistema diverso.

Senatore Pallieri, Relatore. Il resoconto d'oggi informerà di quello che si è detto.

Presidente. Rileggo l'articolo che deve essere messo ai voti:

« Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023.

Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge.

(Approvato).

Essendo l'ora tarda la seduta è sciolta,

Domani sono convocati i signori Senatori al tocco negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame della legge presentata quest'oggi.

Alle 2 si terrà seduta pubblica. Oltre di questa discussione, all'ordine del giorno vi sarà la legge per convalidazione del Regio Decreto di annessione al Regno d'Italia delle provincie Venete e di Mantova.

(L'adunanza è sciolta alle 5 3/4).

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Relazione sui titoli del Senatore Mirabelli — Seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Approvazione dell'art 8 — Proposta di divisione del Senatore Lambruschini sull'art. 9 — Raccomandazione del Senatore Beretta — Dichiarazione del R. Commissario — Repliche del Senatore Beretta e del R. Commissario — Approvazione della prima parte dell'art. 9 — Spiegazioni richieste dal Senatore Lambruschini circa la parte seconda dell'articolo medesimo fornite dal Senatore Pallieri (Relatore) e dal Regio Commissario — Approvazione della parte seconda e dell'articolo 9, non che degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 — Raccomandazioni dei Senatori Chiesi e Bartolommei circa l'art. 16 — Adozione di questo e dell'art. 17, ultimo della legge — Istanza del Senatore Pallieri (Relatore) — Proposta del Senatore Leopardi circa quattro petizioni relative al presente progetto di legge, combattuta dal Relatore e dal R. Commissario, e appoggiata dal Senatore Bartolommei — Reiezione della proposta Leopardi — Proposta del Relatore circa le stesse petizioni e sua approvazione — Approvazione del progetto di legge per convalidazione del R. Decreto di annessione all'Italia delle provincie Venete e di Mantova — Squittinio segreto sulle due leggi.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri ed il Commissario Regio Commendatore Finali.

Il Senatore **Ginori-Lisci Segretario**, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Senatore Leopardi per referire sulla nomina del Senatore Mirabelli.

Senatore Leopardi. Signori: con Decreto Reale del 2 maggio corrente, S. M. ha nominato Senatore del Regno il sig. Giuseppe Mirabelli Procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli fino dal 6 aprile 1862; è quindi compreso nella categoria 10^a dell'art. 33 dello Statuto. Inoltre ha compiuti i 40 anni. Il primo ufficio mi ha onorato dello incarico di richiedere al Senato l'ammissione di questo novello Senatore.

Presidente. Chi approva queste conclusioni, sorga. (Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULL'IMPOSTA DELLA RICCHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDIARIA.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sulla entrata

fondiaria. Ieri si votò l'articolo 7, ora si passa all'art 8 Lo leggo.

« La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

« Però il contribuente, al quale sarà cessato un cepite di reddito nell'anno 1867 potrà domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.

« Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art 24 della legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionalmente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale. »

(Approvato).

« Art. 9. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili sono esenti da imposta.

« I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

« Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, te-

nuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'art. 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

« Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare ».

Qui vengono i due capoversi che erano stati stampati in seguito all'articolo 7; ne do lettura:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato ed imposto il reddito di ciascuna famiglia.

Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati. »

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Io chiederei che questi due ultimi paragrafi che dall'art. 7. sono trasportati al 9. fossero soggetto di una votazione separata dal resto di quest'ultimo articolo, giacchè sopra di essi avrei da fare qualche osservazione e qualche domanda.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. La divisione essendo di diritto si metteranno ai voti separatamente: l'art. 9. quale è stampato ed i paragrafi aggiunti.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore **Beretta**.

Senatore **Beretta**. Fino dallo scorso anno in occasione che si discussero i provvedimenti finanziari io aveva fatto osservare che il limite a cui era portata la tassa della ricchezza mobile era troppo basso per modo che non corrispondeva al principio della legge. Non corrispondeva al principio della legge in quanto che volendosi imporre una tassa sulla ricchezza si andava invece a colpire colla medesima il bisogno.

È a tutti palese come le 250 lire che erano stabilite per limite all'imposta sulla ricchezza mobile non bastano sicuramente al mantenimento di una famiglia.

Io vedo che attualmente il Ministero ha proposto di portare questo limite a 400 lire di rendita imponibile. Ha reso quindi qualche ragione alle istanze che da me e da molti altri vennero fatte al Governo.

Però io credo che imperfetta sarà ancora la legge in questa parte, specialmente per riguardo ai contribuenti dimoranti nelle città.

Noi abbiamo una legge sul dazio-consumo la quale aggrava assai di più gli abitanti delle città in confronto di quelli che vivono nelle campagne, e mi pare quindi che in questo la ricchezza mobile dovrebbe

almeno cercare di proporzionarla meglio ai bisogni diversi e di chi vive nelle città e di chi vive nelle campagne.

Io diceva allora che non si sarebbe certamente ricavato l'annunziato prodotto di 66 milioni, calcolato per questo titolo d'imposta pel 1865 e che difficilmente si sarebbero riscossi 50 milioni.

Noi vediamo in fatti, dal prospetto che ci venne comunicato dal Ministero, che non si sono esatti a tutto marzo 1867 (vale a dire 6 mesi dopo la scadenza del termine stabilito per pagare la 2ª rata del 1865) che 47 milioni, e sarà grande ventura se si arriverà appunto a riscuotere i 50 milioni che io aveva fin d'allora previsti.

Questo stato di cose richiederebbe che fosse introdotto qualche emendamento nel progetto di legge attuale; ed era mio intendimento di proporre uno che portasse il minimo imponibile da L. 400 a L. 600 almeno nelle città. Io credo che della ragionevolezza di questo emendamento possano essere penetrati tutti i miei colleghi.

Ma l'ineluttabile necessità del momento, il ritardo che si frappone alla discussione di questa legge, non mi permettono di dar corso al mio proponimento.

A me basta adunque di far constare che nelle città principalmente si verifica questo sconcerto, che di 20 milioni di arretrato nell'esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, per 5 milioni vi concorrono le cinque principali città d'Italia, cioè per un quarto.

Io quindi prego il Ministero onde voglia tener conto di queste mie osservazioni; ed affinchè anche nell'occasione che esigerà la prima rata del 1866, faccia tenere conto esatto del numero dei contribuenti che pagano l'imposta in tutte le città, e presenti un prospetto il quale indichi quale sia il numero dei contribuenti che non hanno pagato e quale ne sia la somma corrispondente rimasta in arretrato. Da questi dati, io credo, risulterà evidente la necessità della modificazione da me accennata.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore **Beretta** ha già riconosciuto che col presente progetto di legge si soddisfa in gran parte al suo antico desiderio, cioè che il minimo imponibile fosse innalzato affinchè un gran numero di contribuenti, i quali hanno redditi sottili, non vengano obbligati a pagare un'imposta che è incomportabile ai loro mezzi.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore **Beretta** a tenersi per ora contento di questa soddisfazione. Egli medesimo poi avrà notato di già, che se il mezzo di soddisfare ai bisogni della famiglia vuolsi raggugliare al reddito imponibile, questo per la classe degli operai è di molto inferiore al reddito effettivo; per guisa che quando io dico 400 lire di redditi imponibili, si intende 640 lire di reddito accertato.

Coloro che sanno con quanta imperfezione, in que-

sti primi anni, si è eseguito l'accertamento dei redditi, sanno eziandio che non sono infrequenti i casi in cui la somma del reddito accertato è inferiore di 1/3 e forse più del reddito effettivo dell'individuo che si vuole tassare; per guisa che le 400 lire imponibili, trattandosi di salari e guadagni ottenuti per mezzo della mano d'opera, si traducono in 640 lire effettive e probabilmente nella pluralità dei casi in 900 o 1000 lire reali.

In quanto alla proposta di elevare il minimo da 400 a 600 lire, mi permetterà l'onorevole Senatore di osservare che quando ciò fosse fatto, si estenderebbe la esenzione ad altri 250 mila contribuenti, i quali col calcolo medio del loro reddito individuale rappresenterebbero 120 milioni di reddito imponibile; ed altri 120 milioni applicando l'imposta normale dell'8 per cento che verrebbe soppressa, con una modificazione che parrebbe di poco conto, si verrebbe a fare una sottrazione d'imposta alle finanze dello Stato per l'ammontare di 9 milioni e 600 mila lire.

Del resto posso dichiarare all'onorevole Senatore Beretta, che quando col progredire nell'esecuzione di questa legge d'imposta, si sarà ottenuto maggiore esattezza negli accertamenti; quando potremo più fondatamente credere che i risultati consegnati nelle tabelle delle rendite corrispondano assolutamente alla realtà, allora forse sarà riconosciuto opportuno di elevare di nuovo il livello, sotto il quale non cade l'imposta, ed allora la finanza potrà sottostare a questa perdita perchè nella massa dei redditi imponibili verificati nel Regno, vi sarà tanta maggior materia da sottoporre all'imposta.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Regio Commissario, che avrà in considerazione questa proposta e, all'evenienza di questi casi che ha accennato, potrà farla riportare in un progetto di legge che alzi il minimo dell'imposta.

Io ho fatto cenno principalmente alle città. Io intendo benissimo che le lire 400 di rendita imponibile corrispondano a L. 640 di rendita effettiva, ma io dirò che 640 lire di rendita effettiva per una famiglia di città non è sufficiente al mantenimento della famiglia stessa, e che quindi noi veniamo a tassare ancora tutta la classe povera della città, veniamo a tassare questa classe povera senza nessuna speranza di esigere, perchè oltre che vi è in sé l'impossibilità di pagare, vi è pure la quasi impossibilità di ritrovare i tassati, perchè tutti sanno che nelle città la classe povera che si compone di tutti i servi e di tutti gli operai, è la popolazione estremamente mobile che di mese in mese muta di abitazione per modo che se ne rende impossibile il reperimento. Ed è un fatto che sui 200 o tanti mila, come osservò l'onorevole Regio Commissario che verrebbero esentati se questo minimo si elevasse a 600 lire, io faccio osservare che in sole cinque città nelle quali io

potrei avere riscontri, noi abbiamo 130 mila contribuenti che non hanno pagato.

Dunque in sole cinque città noi abbiamo più della metà di quei contribuenti le cui quote, egli dice, andran perdute per le casse dell'Erario. Questa somma si perderà egualmente, e noi avremo la difficoltà maggiore degli accertamenti appunto causata dal grande agglomeramento del numero dei contribuenti, perchè in ogni città presentandosi delle dichiarazioni in numero fino a 50 mila, è impossibile che qualunque Commissione possa esaminarle con quello scrutinio ed esattezza con cui naturalmente potrebbe, se dovesse portare la sua attenzione unicamente sui due terzi del numero medesimo. E ai due terzi realmente si dovrebbe portare, come realmente si vede che si paga l'imposta.

Io quindi, tenuto conto delle promesse dell'onorevole Commissario Regio, mi limito per ora a queste osservazioni.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Ho chiesto la parola solamente per dimostrare all'onorevole Senatore Beretta, i cui pratici e perseveranti consigli non furono senza influenza nella riforma ora proposta, che l'inconveniente a cui egli accennava, fu nella massima parte delegato dalla disposizione legislativa del 28 giugno 1866, e lo sarà nel resto del progetto di legge che si sta discutendo dal Senato. A questo riguardo basterà che io accenni ai risultati che d'ora innanzi si otterranno.

Nella città di Milano, dove erano 58 mila articoli d'imposta, per effetto di questa legge gli articoli stessi saranno ridotti a 16 mila: a Napoli dove erano 75 mila, sarebbero ridotti a 25 mila: a Firenze da 50 mila, si ridurrebbero a 14 mila. Da ciò mi pare risulti evidentemente che da una parte il compito dell'agente di finanze e della Commissione sindacatrice sia reso lieve, e umanamente possibile, e che dall'altra parte si eviti nei ruoli quell'inutile ingombro di quote, le quali nel fatto pratico riescono poi inesigibili.

Senatore Beretta. Mi pare che il signor Commissario Regio possa essere incorso in qualche errore nell'indicazione delle cifre, specialmente per quanto riguarda alla città di Milano. I contribuenti per il secondo semestre 1865 in Milano sono 47,439, e di questi già hanno pagato l'imposta 30,909; si tratterebbe quindi di esonerarne oltre 16 mila, ed io non credo che portando la cifra a lire 400, questi siano esonerati. Mi permetta quindi l'onorevole signor Commissario che io ponga in dubbio le cifre che egli ha esposto; probabilmente è caduto in qualche errore di indicazione.

Commissario Regio. Può essere che in seguito alle dichiarazioni di quote inesigibili fatte nella città di Milano sia stato ridotto, sui ruoli definitivi del 1865, il numero totale dei contribuenti che figuravano nei

ruoli del 1864; ma se invece di 58 mila saranno 40 mila solamente, quelli che per effetto del Decreto legislativo 28 giugno 1866 e delle presenti disposizioni saranno iscritti nei ruoli, invece di essere 42 mila gli articoli eliminati saranno 31 mila, e sempre gl'iscritti sui ruoli non sorpasseranno 16,000, numero non spaventevole per una città qual è Milano.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola sulla prima parte di quest'articolo, la rileggo per metterla ai voti.

« Art. 9. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti dall'imposta.

« I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 100 lire imponibili.

« Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso sopraccitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500; e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale,

« Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare. »

Chi intende approvare questa prima parte dell'articolo, sorga.

(Approvato)

Vengo ora agli altri due paragrafi, che rileggo:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

« Questa disposizione vorrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati. »

La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini.** Questi due paragrafi furono aggiunti alla Camera dei Deputati per sollevare i coloni a mezzeria dai troppi aggravii che loro imponeva la legge sulla tassa per la rendita.

Questi aggravii dipendevano specialmente da due ragioni.

La prima è la categoria in cui il capo della colonia era posto, la seconda il modo di tassazione.

La mezzeria, o colonia agraria, è una società di una natura tutta speciale, la quale, rispetto al proprietario, patteggia di coltivare il podere, colla retribuzione di

metà dei prodotti da percepirsi in natura. Non ha capitali proprii: il capitale del bestiame o il circolante è tutto del padrone.

I membri poi della colonia han diritto al sostentamento finchè convivono; e quando si dividono, han parte ai vantaggi, che possono risultare dall'esercizio della colonia.

Ora, posto questo, la legge sulla ricchezza mobile doveva mettere i coloni nella categoria dei lavoratori senza capitali, perchè il capitale del mezzaiuolo si riduce a poche marre e vanghe, e a un aratro; ferri che, economicamente parlando, possono considerarsi come un qualche capitale, ma non sono tali da essere soggetti all'imposta.

Di fatti, noi vediamo che i chirurghi i quali hanno ferri di gran lunga più costosi che non quelli dei contadini, sono messi nella categoria del lavoro senza capitale.

La tassa sulla ricchezza mobile poteva poi essere imposta in due maniere: o permettendo al capo di casa di levare dalla rendita ricavata dal podere il mantenimento della famiglia, e sottratta questa, sul resto pagarne la tassa; o considerare i membri della sua famiglia come aventi diritto ad una parte della rendita ottenuta col loro lavoro, ed in tal caso la rendita ricavata ripartirla fra i componenti la famiglia. La legge non ha fatto nè l'una cosa, nè l'altra; ha messo i mezzaioli nella categoria della gente avente capitale, quindi non avente diritto ai 3/8 di sottrazione: non ha permesso al capo di casa di levare dalla rendita il mantenimento della famiglia, mentre pure gli sono buonificate le spese per i lavoratori estranei.

Nella Camera dei Deputati queste ragioni sono state esposte e dibattute lungamente; e la Commissione a cui fu rimandato l'emendamento, che aveva per scopo di esentare dalla tassa quei contadini la cui rendita bastasse appena a pagare il lavoro di tutta la famiglia, credette soddisfare alla conosciuta necessità di sgravare la colonia agraria, aggiungendo questi due paragrafi. Ma agli occhi miei e di alcuni Senatori miei amici che conoscono la materia, questa necessità non è stata soddisfatta, a meno che si dichiari bene la parola *famiglia* che qui è stata usata; giacchè in Toscana per *famiglia*, noi intendiamo tutto l'aggregato delle persone che compongono la colonia. Or dunque se questa parola *famiglia*, si piglia nel senso usuale, non ne verrà nessuna detrazione. Se poi si piglia nel senso di formare nella casa stessa una famiglia separata, si provvede ad un caso speciale ma non generalmente.

Per queste ragioni, io ed i miei amici avremmo pensato di proporre un emendamento; ma le ragioni addotte già da parecchi altri Senatori per non impedire la pronta approvazione di questa legge, e non rimandarla all'altra Camera, hanno distolto anche noi dal proporre questo emendamento.

Volevamo però impedire che la disposizione fosse

male interpretata e non giovasse al fine per cui era stata fatta; ci siamo dunque rivolti alla Commissione permanente di finanza, ci siamo rivolti al signor Commissario Regio e abbiamo domandato qual senso sia da attribuirsi alla parola *famiglia*. La dichiarazione che ci è stata fatta ci ha appagati; ma noi desideriamo che questa medesima dichiarazione, che ora indicherò, sia ripetuta qui solennemente, ed approvata dal signor Commissario Regio perchè possa essere messa nel Regolamento e serva di norma agli Agenti delle tasse. L'interpretazione sarebbe, che per *famiglia* s'intendano tutti gli uomini della medesima casa i quali o siano maggiori di età, o, se minori, abbiano moglie, o siano emancipati dal padre.

Su questo punto dunque io prego la Commissione di finanza, e per essa il suo Relatore a dichiarare se veramente tale è il senso che la Commissione attribuisce a questa parola. Poi chiederò che sia fatta ragione quanto alla categoria in cui debbano esser posti i mezzaiuoli.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. — L'onorevole Senatore Lambruschini cominciò il suo discorso esponendo secondo il suo modo di vedere, la natura del contratto di masseria. Egli disse, fra le altre cose, che il colono altro non porta nella possessione che imprende a coltivare salvo l'opera sua, ma non mai capitale.

Io, per rispondere adeguatamente alle sue domande e per fondarmi sopra solida base, premetterò un cenno delle disposizioni del Codice civile riguardanti tale contratto, le quali sono comprese nel titolo della locazione. Si stabiliscono ivi poche, anzi pochissime regole rispetto a la sostanza della masseria; viene poi l'art. 1654, concepito nei seguenti termini:

« In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni e precedenti o da convenzioni espresse, si osservano e nel contratto di masseria le consuetudini locali. »

« In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti. »

Di tali regole basterà riferire le tre prime, che per l'oggetto di cui ci occupiamo sono le più importanti. Ecco queste tre regole:

« Art. 1655. Il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata, e gli stromenti necessari alla coltivazione del fondo stesso, e debbono fornirsi dal colono. »

« Art. 1656. Le sementi si forniscono in comune e dal locatore e dal mezzaiuolo. »

« Art. 1657. Le spese che possono occorrere al colono per l'ordinaria coltivazione dei campi e per la raccolta dei frutti sono a suo carico. »

Ora, egli è manifesto che, se a queste tre regole si può derogare per convenzione delle parti, qualora le parti stesse, invece di derogarvi, vi si riferissero, come avviene per lo meno in una parte d'Italia, dovrebbe in tal caso il reddito del colono considerarsi come il

prodotto non soltanto dell'opera sua, ma sì bene di questa congiunta al capitale.

Ho detto che in una parte d'Italia i contraenti si riferiscono a queste regole; e qui è d'uopo che io dia una spiegazione, giacchè mi si potrebbe opporre che il Codice italiano è andato in attivazione in tutto il Regno solo col 1° gennaio 1866, e che è difficile che io conosca le clausole dei contratti di masseria stipulate, nel decorso breve tratto di tempo, in relazione al Codice civile; ma dirò che gli articoli di cui ho data lettura sono tutti testualmente desunti dal Codice Albertino, e conformi alle consuetudini veggianti nelle provincie rette da quel Codice, e credo anche in quelle della Lombardia.

Da ciò che ha detto l'onorevole Senatore Lambruschini, argomento che in Toscana diverse da quelle sieno le consuetudini; ma osservo che il Codice si riferisce in generale alle consuetudini locali, che debbono prevalere alle regole ora dette, le quali non altrimenti si possono invocare, se non quando non vi sieno consuetudini locali e non sieno intervenute espresse convenzioni.

Ora pertanto, se in Toscana ed in altre provincie il colono non reca scorte nel fondo, egli è evidente che il reddito di quel colono debb'essere ritenuto appartenere alla terza categoria dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, cioè alla categoria in cui è contemplato il reddito che è frutto dell'opera soltanto, indipendentemente dal capitale.

Non si tratta che di fare un'esatta applicazione dell'or citata legge. Io poi non conosco quell'altra legge, cui alludeva l'onorevole preopinante, la quale avrebbe stabilito che il reddito dei coloni debba essere riguardato come il frutto dell'opera congiunta al capitale.

A me pare che l'onorevole Senatore Lambruschini ha detto che la legge ciò ha stabilito, ma. . . .

Senatore Lambruschini. No, scusi, ho supposto. . . .

Senatore Pallieri, *Relatore*. . . . ma io non conosco questa legge, non ne conosco altra da quella in fuori che prescrive doversi il reddito del solo capitale censire al suo valore integrale; doversi dal reddito, alla produzione del quale concorre il capitale e l'opera dell'uomo, fare la detrazione dei 2/8, e quella dei 3/8 allorchando il reddito è frutto dell'opera sola dell'uomo. . . .

Senatore Lambruschini (interrompendo). Scusi, onorevole signor Relatore, se io la interrompo per darle una brevissima spiegazione. Quando ho parlato di legge, ho inteso l'applicazione che ne è stata fatta rispetto ai mezzaiuoli nell'imporre a tassa.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Se la legge fu ovunque in tal modo uniformemente applicata, essa fu giustamente applicata in Piemonte, in Lombardia e in tutte le altre parti d'Italia ove il mezzaiuolo ha un reddito che è prodotto così dal suo capitale come dal suo lavoro, e fu male applicata in Toscana, ove, da quanto afferma l'onorevole Lambruschini, il reddito del mezzaiuolo è il prodotto dell'opera sua senza capitale.

L'onorevole preopinante ha detto che non fu ammesso che i coloni facessero dal reddito la deduzione delle spese occorrenti per il mantenimento dei figli occupati nell'industria agraria. Ma in questo i coloni sono soggetti all'art. 15 della legge 14 luglio 1864, nè più nè meno che tutti gli altri che esercitano un'industria qualunque. In tale articolo è stabilito che non si possa comprendere fra le spese deducibili il compenso per l'opera dei figli che sieno occupati nell'esercizio dell'industria. Quando si discusse la detta legge, questo principio fu vivamente combattuto da un onorevole nostro collega che allora sedeva in altro recinto: egli lo disse persino immorale; ma una esigua maggioranza lo sanzionò, e fu quindi scritto nella legge. Ora, trattandosi di questione di principio, la Commissione, coerente a se stessa, senza approvare nè disapprovare in merito ciò che ha detto su questo punto l'onorevole preopinante, ne riserva la trattazione al tempo in cui si verrà alla revisione generale della legge di imposta della ricchezza mobile. Ma non si potrebbe intanto a favore dei coloni introdurre una disposizione eccezionale; bisogna che il padre colono rimanga soggetto alla regola stessa che si applica al fabbro ferro, al calzolaio, al legnaiuolo ed a tutti gli altri industriali.

L'onorevole preopinante ha chiesto infine qual sia il significato del vocabolo *famiglia* adoperato nell'articolo 9 attualmente in discussione.

A tale domanda la risposta mi è porta dalla romana sapienza. In una di quelle definizioni, non mai abbastanza ammirate per l'aurea loro semplicità, chiarezza e precisione, che sono contenute nel titolo del digesto *De verborum significatione*, Ulpiano, dopo aver enumerati vari sensi, ora larghi, ora stretti, in cui si adopera il vocabolo *familia* soggiunge: « Jure proprio « *familiam* dicimus plures personas quæ sunt sub « unius potestate aut natura aut jure subjectæ. » Ora egli è appunto così che noi crediamo voglia essere intesa la parola *famiglia* in questo articolo 9. Noi adunque, sulle tracce del romano giuriconsulto, e ritenute le relative disposizioni del Codice civile, diremo: la famiglia si compone del padre, di sua moglie, e de' loro figli minori non emancipati; e però non vi rimangono nè i figli che hanno compiuti il ventesimo anno, nè i figli minori ammogliati o dal padre emancipati.

Ciò posto, ben vede l'onorevole preopinante che, più non venendo, a termini di quest'articolo 9, complessivamente imposto il reddito di tutte le famiglie riunite, ma separatamente quello di ciascuna di esse, ben ve e, dico, che più non potranno essere da eccessiva fiscalità colpiti nella determinazione di esso reddito i mezza tri ed affittuarii che stretti da vincoli di parentela si associano nella coltivazione di fondi rustici. Ed invero, il maggiore di età non essendo considerato, per l'applicazione dell'articolo in discorso, come parte della famiglia del padre, ma sì bene come capo di una

nuova famiglia, chiaro si appalesa che andrà assolutamente immune da imposta semprechè il suo reddito di ricchezza mobile non ecceda le lire 400 imponibili, cioè 640 o 533 lire effettive, secondo che il reddito stesso sia il prodotto delle sole sue fatiche, ovvero di queste congiunte a capitale.

Con quanto sono venuto sin qui dicendo, mi pare aver risposto a tutte le domande dell'onorevole Senatore Lambruschini: se ho dimenticato qualche cosa, lo prego a volerme lo dire.

Senatore Lambruschini. Noi siamo soddisfatti di queste risposte. Solo brameremmo che il signor Commissario Regio.....

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Pregherei l'onorevole Senatore Lambruschini di esprimere il suo desiderio perchè vi possa adeguatamente rispondere.

Senatore Lambruschini. Il mio desiderio è che il sig. Commissario Regio confermi le dichiarazioni fatte a nome della Commissione di finanza dall'onorevole suo Relatore, di guisa che questa interpretazione data dalla Commissione possa essere comunicata agli agenti delle tasse ed inserita nel Regolamento.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Rispetto ad una parte delle osservazioni dell'onorevole Senatore Lambruschini, il Commissario del Re non può altro che confermare la esposizione lucidissima fatta dall'onorevole Relatore della Commissione, la quale esposizione è consentanea a quel principio che era scritto nella legge del 14 luglio 1864 all'art. 15 N. 2, nel quale per lo appunto era presupposto che nella famiglia non si intendessero compresi i nipoti, ma i figli soltanto, sui quali vi è un vero diritto di patria potestà. Coerentemente a ciò veniva limitato il diritto di deduzione delle spese di mantenimento a quello della moglie e dei proprii figli senza punto accennare ai nipoti.

Quando in una famiglia colonica vi sia un nonno con due figli i quali abbiano progenie, vi sarebbe l'imposta ripartita, tanto sul nonno quanto su quei due figli i quali hanno pur essi una figliuolanza.

Riguardo poi all'altra parte delle osservazioni dell'onorevole Senatore Lambruschini, non solo posso confermare la teoria che svolgeva l'onorevole Relatore della Commissione, ma posso aggiungere che negli anni scorsi, nello applicare la legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, la quale parla in generale di redditi nei quali è associato il capitale col lavoro, e di redditi dovuti essenzialmente al lavoro, non furono osservate regole diverse da quella teoria.

Quando il colono porta nella colonia un capitale considerevole, come talvolta avviene (e so per propria esperienza fatta in quei paesi dove la mezzadria è il sistema generale colonico) per esempio il suo reddito, qual risultato del capitale e del lavoro insieme, veniva classificato tra i redditi industriali. Il capitale

portato dal colono sul fondo è considerevole, quando porta seco per esempio la scorta viva ossia il bestiame, e la scorta morta come le sverve, e provvede ai concimi; e così pure quando si tratti di certa specie di coltura, che richiede un gran capitale impiegato negli strumenti del lavoro.

In questi casi fu dichiarato essere ragionevole considerare il colono come un industriale ed ammetterlo nella categoria B dei contribuenti alla ricchezza mobile, ossia di quelli al di cui reddito è fatta la deduzione di 2/8 soltanto.

Quando però il colono non porta alcun capitale, o solo un tenue capitale, e sul fondo non arreca altro per così dire, che la propria braccia, e quei pochi strumenti che sono necessari ad utilizzare le braccia stesse fu prescritto che il colono fosse classificato nella categoria di coloro per i quali il reddito non è altro che un salario, e quindi vien tassato colla deduzione di 3/8.

Può essere avvenuto che malgrado le chiare e precise istruzioni date dal Ministero delle Finanze qualche Commissione di Sindaco non s'ia attenuta a queste regole, e che abbia calcolato fra gli industriali qualche colono che non doveva ragionevolmente essere considerato che come un salariato. Ma a questo inconveniente provvede il Decreto 28 giugno 1866, e provvede questa legge; poichè, allargandosi le competenze della Commissione Centrale, fino a rettificare i giudizi delle Commissioni comunali, consorziali e provinciali, quando s'iansi dispartite dalla legge o l'abbiano mal applicata, si offre campo a quei coloni, i quali fossero indubitamente classificati fra gli industriali, di ottenere la moderazione dell'imposta.

Creto con ciò di aver pienamente soddisfatto alle domande dell'onorevole Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Ringrazio il Commissario Regio, e lo prego a procurare che le istruzioni siano date in questo senso.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sopra questi due paragrafi, li rileggo per metterli ai voti.

(Vedi sopra).

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo.

(Vedi sopra).

(Approvato).

« Art. 10. Le giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di esser soggetti all'imposta in quel Comune.

(Approvato)

« Art. 11. Soltanto i nuovi iscritti nella lista del comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

« Gli altri contribuenti potranno fare anche essi la nuova dichiarazione o riferirsi all'accertamento fatto

nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

« La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

« L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

« Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti quanto quelle proposte dall'agente finanziario saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

(Approvato)

« Art. 12. Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

« I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della legge purchè le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli nè impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

« Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'agente del Governo; e se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal regolamento.

(Approvato)

« Art. 13. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 avranno effetto dal 1 gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1866. »

(Approvato)

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ella doveva comandarla prima; la votazione è fatta.

Senatore Sagredo. Era per fare una domanda relativamente alle Provincie Venete.

Presidente. Se non è per infirmare la votazione ma per fare una semplice osservazione, in tal caso le accordo la parola.

Senatore Sagredo. Domanderei se questo articolo riguarda nella parte seconda anche le Provincie Venete.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Ci è già l'art. 15, che provvede alle Provincie Venete ed a quella di Mantova relativamente al pagamento dell'imposta pel secondo semestre 1867.

Presidente. Leggo l'art. 14 per metterlo ai voti.

« Art. 14. L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà

eziandio per l'anno 1867 e si spellerà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in sei rate eguali; la prima un mese dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda il 31 gennaio, la terza il 31 marzo; la quarta il 31 maggio, la quinta il 31 luglio, la sesta il 30 settembre 1868.

(Approvato).

« Art. 15. Per le provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 settembre 1868.

(Approvato).

« Art. 16. La esenzione da sovraimposte comunali e provinciali ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del Decreto 28 giugno 1866, numero 3023 è estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, che sono riscossi dagli impiegati delle provincie e dei comuni.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io aveva in animo di proporre un emendamento all'art. 16, per estendere l'esonerazione, accordata con quest'articolo agli impiegati delle Provincie e dei Comuni, anche agli impiegati delle Opere Pie; ed era a ciò mosso dalla considerazione che questi impiegati meritano gli stessi riguardi di quelli delle Provincie e dei Comuni, inquantochè le Opere Pie sono enti morali della più grande importanza e sono posti sotto la sorveglianza e la tutela delle Deputazioni Provinciali e del Governo.

Però, imitando l'esempio dell'onorevole Senatore Beretta, per non intralciare e ritardare la votazione di questa legge, mi astengo dal proporre alcun emendamento, confidando che in momenti più opportuni anche la sorte degli impiegati delle Opere Pie, verrà presa in considerazione e saranno essi trattati egualmente che gli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Senatore Bartolommei. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bartolommei. È scopo mio unicamente di associare la mia debole raccomandazione alla più efficace e più autorevole del signor Senatore Chiesi per lo stesso oggetto, imperocchè non può essere recato in dubbio che gli impiegati adetti alle Opere Pie si trovino in condizioni non larghe per gli stipendii molto limitati che percepiscono, e poichè è evidente che le Amministrazioni più vaste di Opere Pie e che hanno il maggior numero d'impiegati sono quelle d'ordinario destinate ad Opere di beneficenza, come sono gli spedali, gli ospizi, ed altri istituti di uguale natura vengono poi certamente a cadere a carico dei Municipi o Provincie in quanto che sono i Municipi e le Provincie che debbono sussidiarli o con sovvenzioni o con pagamenti di rate per il mantenimento degli individui appartenenti alle classi miserabili, e conseguen-

teamente a risentire quei maggiori aggravii che verrebbero a quelle Amministrazioni, ove si trovassero costrette per causa di questa sovraimposta a dover accrescere gli stipendi dei loro impiegati.

Queste considerazioni ho voluto aggiungere per avvalorare sempre più le raccomandazioni dell'on. Senatore Chiesi, che mi sembrano degne di essere accolte per parte di chi dovrà fare nuovi studii sovra questa legge.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. La Commissione concorre nella conclusione degli onorevoli preopinanti, se non nei motivi da essi adottati. Questa è una di quelle questioni di principio che la Commissione ha espressamente riservate; essa ha creduto che sia di tanta importanza la petizione rimessa al Senato dall'onorevole Senatore Bartolommei, che ne propose assieme alle altre il deposito negli archivi acciò al tempo della revisione di questa imposta vi si possa avere ricorso.

Presidente. Se non vi sono più osservazioni, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 17. La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

(Approvato).

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Pregherei il signor Presidente a voler mettere ai voti la proposta della Commissione di trasmettere agli archivi del Senato le quattro petizioni sulle quali ho avuto ieri l'onore di riferire.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Faccio osservare che, quando sia ordinato il deposito negli archivi del Senato, ci troveremo presso a poco nelle condizioni identiche a quelle in cui ci troviamo oggi; sarebbe meglio di rimettere le petizioni al Ministro delle Finanze, perchè negli archivi del Senato dormiranno lunghi sonni senza che mai se ne cavi nessun frutto.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. La Commissione non ha voluto pregiudicare nè in un senso nè in un altro le questioni che formano oggetto delle petizioni. Se ne avesse proposto la trasmissione al Ministro delle Finanze avrebbe manifestato il suo pensiero in favore delle domande che fanno i petenti. Ora, per lasciare le questioni affatto inpregiudicate e riconoscendone l'importanza, la Commissione, a norma del Regolamento, ha concluso per il deposito delle petizioni stesse negli archivi.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Non posso non riconoscere la

ragionevolezza di quanto ha detto l'on. Relatore della Commissione, ma egli non ha risposto ad una mia osservazione.

Io ho veduto in quanto a queste petizioni, che e la Commissione, e il Commissario Regio, e il Senato quasi intero riconoscono che ci è qualche cosa da provvedere. Noi qui al momento non possiamo far nulla, perchè la legge deve andare in esecuzione al più presto, ed il fare un emendamento che obbligherebbe la legge a ritornare alla Camera dei Deputati, la renderebbe in certo qual modo inesequibile al tempo stabilito.

Noi, in materia di leggi finanziarie, pur troppo ci troveremo sempre nelle medesime condizioni.

Io ho detto che queste petizioni negli archivi del Senato dormiranno senza portare nessun profitto, e che ci troveremo un'altra volta nelle stesse condizioni in cui versiamo oggi.

Se noi non avessimo dovuto avere i riguardi che ho accennato, certamente avremmo dato ragione alle petizioni, ed avremmo fatto qualche emendamento alla legge; ma ciò non lo possiamo fare adesso, e non lo potremo fare un'altra volta; è quindi miglior consiglio che il Governo esamini se trova luogo, nella proposta di leggi future, di fare qualche cosa in ordine a quelle petizioni.

Questa mia osservazione pare evidente.

Presidente. Il Senatore Leopardi insiste perchè si metta ai voti la sua proposta?

Senatore Leopardi. Insisto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Regio Commissario ha la parola.

Commissario Regio. Poichè secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione, il rinvio delle petizioni al Ministro delle Finanze parrebbe in qualche modo un'approvazione data dal Senato alle domande contenute nelle petizioni stesse, in nome del Governo dichiaro che non potrei accettare il rinvio.

Difatto la tesi sostenuta in favore degli impiegati delle Opere Pie fu, in verità con non buona fortuna, combattuta nell'altro ramo del Parlamento da chi rappresentava il Governo quando era patrocinato nell'interesse degli impiegati dei Comuni e delle Provincie. Non sarebbe opportuno entrare qui a dimostrare che non trovandosi gli impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle Opere Pie nelle stesse condizioni degli impiegati dello Stato, nè per il modo nè per il tempo nè per la misura dell'imposta, non si può a favore di questi impiegati invocare le stesse ragioni di esenzione che militano per gli impiegati o pensionati dello Stato.

Siffatta questione, come osservava l'onorevole Relatore della Commissione, è grave, e non è questa buona opportunità di entrarvi; ma, poichè secondo la teoria esposta, il rinvio fatto dal Senato al Ministro delle Finanze sarebbe un espresso appoggio dato alla tesi sostenuta

nelle petizioni, non potrei a meno di pregare il Senato a volersi limitare ad ordinare il deposito delle petizioni stesse ne' suoi archivi.

Senatore Bartolommel. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Commissario del Governo, io non posso astenermi dal fare qualche altra osservazione che muove appunto dal modo di argomentare dell'onorevole Commissario Regio. Se ad esso è sembrato che il significato che il Relatore della Commissione crede debba darsi al rinvio delle petizioni al Ministro delle Finanze sia di dimostrare un favore verso questi petizionari, io credo altresì che si debba arguire che la dichiarazione fatta in proposito dal Commissario Regio avrebbe appunto un tal significato.

E siccome si è costantemente evitato, e si disse pur ora in Senato, che non si debbe entrare nel merito della discussione, io mi limiterò ad insistere nella domanda fatta dal Senatore Leopardi, che queste petizioni siano rinviate al Ministro delle Finanze per tenerne il debito conto, perchè nella condizione nella quale si trova il Senato di fronte a tutte le proposte di legge di finanza, non vi sarà per esso quasi mai possibilità di poter opportunamente prendere ad esame quelle petizioni, e formare una proposta ad esse relativa.

Conseguentemente io mi limiterò a raccomandare al Senato di appoggiare favorevolmente la proposta del Senatore Leopardi in quanto che la condizione di questi impiegati, quantunque adesso non debba formare argomento di esame nè debbano oggi porsi in discussione i principii che regolano questa materia, è però tale, che sarebbe giusto che non fosse posta in dimenticanza, e che il Governo la prendesse in considerazione per equipararla in quelle facilitazioni che hanno ottenuto, in forza di questa legge, agl'impiegati dei Comuni, e delle provincie.

Credo quindi sia utile, che venga posta ai voti la proposta del Senatore Leopardi di rinviare la petizione al Ministro delle Finanze.

Sen. Pallieri, Rel. Dal combinato disposto degli articoli 83 ed 85 del Regolamento del Senato risulta, che si ordina il deposito negli Archivi del Senato di quelle petizioni che contengono utili informazioni e suggerimenti, e che possono dare luogo a qualche provvedimento dell'autorità amministrativa.

Egli è considerando le quattro petizioni di cui si tratta sotto quest'aspetto, che la Commissione propose al Senato di ordinarne il deposito negli Archivi.

Del resto, il suoto che ieri ne diede il Relatore, e che sarà naturalmente stampato nel resoconto della seduta di ieri, fa conoscere l'oggetto di queste petizioni. I commenti poi che due onorevoli Senatori hanno fatto ad una di esse saranno pure stampati nel resoconto della seduta d'oggi; quindi non mancheranno di andare sott'occhio al Ministro delle Finanze, che ne sarà ancora informato dal suo rappresentante, e che potrà, occorrendo, far opportune proposte nell'oc-

casione di cui si è già tante volte parlato, cioè quando si devrà alla revisione generale delle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile.

Quindi la Commissione non può a meno che persistere nel già spiegato avviso.

Presidente. Il Senatore Leopardi persiste nel suo emendamento?

Senatore Leopardi. Persisto per le ragioni che ho dette, ed a cui non si è risposto.

Il Senato non ha l'iniziativa in materia di finanza. Le leggi che riguardano le finanze sono tutte iniziate nella Camera dei Deputati; quindi queste petizioni, che riguardano appunto il modo di stendere un progetto di legge di finanza, non produrranno effetto quando stiano negli Archivi del Senato, perchè queste leggi ci giungono già fatte, e negli ultimi momenti in cui non ci è più dato tempo di emendarle.

A me pare, che per queste ragioni se il Senato, che non ha l'iniziativa delle leggi di finanza, invia queste petizioni, vuol dire che vi ha scorto qualche cosa di ragionevole da essere tenuta in conto dal Governo al momento della iniziativa delle relative leggi alla Camera dei Deputati.

Senatore Pallieri, Relatore. Domando la parola unicamente per ricordare un fatto, ed è che la legge del 14 luglio 1864 che stabilì l'imposta sui redditi di ricchezza mobile venne modificata da capo a fondo dal Senato, e tutti i suoi emendamenti furono accettati dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Essendo la proposta del Senatore Leopardi un emendamento a quella fatta dalla Commissione, la metto ai voti per la prima.

La proposta del Senatore Leopardi si è di rimandare al Ministro delle finanze le quattro petizioni che furono ieri accennate dalla Commissione.

Chi ammette questo rinvio, sorga.

(Dopo prova e controprova, la proposta del Senatore Leopardi non è ammessa.)

Ora metto ai voti la proposta della Commissione di

depositare negli Archivi del Senato le quattro petizioni in discorso.

Chi ciò ammette, voglia sorgere.

(Approvato).

Si passerà ora alla discussione della legge relativa alla convalidazione del R. Decreto di annessione all'Italia delle Province Venete e di Mantova.

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

« È data forza di legge al Regio Decreto 4 novembre 1866, N. 3309, col quale fu dichiarato che le provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di legge di un articolo unico si passerà allo squittinio segreto sulla medesima, e su quella avanti discussa per modificazioni alle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

| | |
|----------------|----|
| Votanti . . | 84 |
| Favorevoli . . | 81 |
| Contrari . . | 3 |

(Il Senato adotta).

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto di annessione all'Italia delle provincie Venete e di Mantova.

| | |
|----------------|----|
| Votanti . . | 84 |
| Favorevoli . . | 83 |
| Contrari . . | 1 |

(Il Senato adotta).

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Omaggi — Richiesta d'urgenza del Senatore Arrivabene consentita dal Senato — Relazione sulle formalità compiute per il matrimonio S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia colla Principessa Della Cisterna — Giuramento del Senatore Mibelli — Annunzio di morte dei Senatori Prudente, Arnulfo e De Sonnaz — Presentazione di quattro progetti di legge e di una relazione sui lavori marittimi dell'arsenale della Spezia — Urgenza dichiarata pel progetto sull'istruzione secondaria — Proposta del Senatore D'Afflitto per la nomina della Commissione sull'anzidetta legge — Osservazioni del Senatore Sagredo — Proposta del Senatore Pallieri — Osservazioni dei Senatori Della Veridura, Lambruschini e Torrearsa — Approvazione della proposta D'Afflitto — Sollecitazioni del Ministro della Marina pel progetto di legge sul corpo sanitario della Marina militare — Dichiarazione del Senatore Pastore, membro dell'Ufficio Centrale, cui risponde il Ministro della Marina — Avvertenza del Senatore Leopardi — Lettura dell'elenco dei progetti di legge in corso di esame — Schiarimento del Senatore Poggi su quello pel riordinamento del notariato.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Ministro dell'Istruzione Pubblica quello della Marina, e più tardi interviene quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Ginort-Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

3897. Il Sindaco di Cavaglià (Circondario di Biella) domanda che sia riformata la legge di perequazione dell'imposta fondiaria, e che intanto non venga applicato l'aumento di due decimi a quei contribuenti che sono già tassati oltre al venti per cento del loro reddito.

3898. La Giunta Municipale di Bulzi (Sardegna) esposte le difficili condizioni in cui versa quell'isola, domanda che l'aumento di due decimi sulle imposte dirette venga per essa ridotto al 2 1/2 per cento.

3899. Dieci ex-Ufficiali Siciliani si rivolgono al Senato onde ottenere che venga approvato un progetto di legge col quale siano riconosciuti i loro gradi ed i servizi prestati nella milizia.

3900. Il Consiglio Comunale di Malvito (Calabria Citeriore) fa istanza perchè nel riordinamento delle

circoscrizioni giudiziarie il detto comune di Malvito venga sottratto dal Mandamento di Sosti, ed aggiunto a quello di San Marco Argentano.

3901. Giuseppe Artese Notaio a Pizzo (Circondario di Monteleone) fa istanza perchè dal Senato vengano modificati gli articoli 77, 78, 79 e 80 del progetto di legge sul riordinamento del notariato.

3902. Il Consiglio Comunale di Vicopisano (Toscana) porge al Senato motivate istanze perchè in quella Comunità venga stabilita una Ricevitoria, Agenzia delle tasse.

Fanno omaggio al Senato:

Il Professore Pietro Gandolfi, delle sue *Iscrizioni onorarie pel matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo colla Principessa Della Cisterna.*

La R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, del *Tomo primo dei documenti di Storia Italiana da essa pubblicati che tratta delle Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze.*

Il Signor Jacopo Del Fabro, Luogotenente di fanteria d'un suo lavoro sull'*Ordinamento dell'Esercito Italiano.*

Il Notaio Dottor Francesco Cavagnari, d'alcuni esem-

plari delle sue *Considerazioni e proposte sulla conversione dell'Asse Ecclesiastico.*

L'Ingegnere Efsio Ritzu, d'un suo scritto per titolo: *Misteri del Ministero dei Lavori Pubblici, svelati al Parlamento Nazionale*, e d'un suo *Programma d'una lezione d'architettura e d'altri studi politici, economici ed amministrativi.*

Il Procuratore A. Fiani, d'un suo libro intitolato: *Le disposizioni del nuovo Codice Civile del Regno d'Italia, intorno alle successioni intestate.*

I Prefetti di Girgenti, Chieti e Trapani degli *Atti di quei Consigli Provinciali della sessione 1866.*

Il Prefetto di Mantova, a nome di quella Deputazione provinciale, di 400 esemplari della *Relazione dell'Avvocato Luigi Sartoretti intorno alla reintegrazione di quella Provincia.*

La Deputazione provinciale di Ferrara d'un opuscolo dell'Avvocato Giuseppe Riminesi, intitolato: *Ferrara e la Transpadana.*

Il Ministro della Marina, d'alcune copie della *Statistica del movimento della navigazione italiana all'estero nell'anno 1866.*

Il Padre Francesco Denza, Direttore dell'Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, della sua *Memoria sulle stelle cadenti e del Bollettino meteorologico di quell'Osservatorio.*

L'Ingegnere N. Pellati d'un suo scritto per titolo: *Miniera e stabilimento metallurgico di Agordo.*

Il Sindaco di Perugia d'alcuni esemplari dell'opuscolo del Dottore Tiberio Borgia intitolato: *Cenni sulla questione del Lago Trasimeno.*

Il Professore Bonaini d'una sua *Corrispondenza col Professore Panizzi sugli Archivi italiani.*

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** La provincia di Mantova è divisa in più parti, e questo stato di cose è per essa estremamente dannoso. Io quindi pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza la petizione sotto forma d'omaggio mandata dal sig. Prefetto di Mantova.

Presidente. Chi intende approvare l'urgenza richiesta dal Senatore Arrivabene, voglia alzarsi.

(Approvata)

Debbo ora render conto al Senato dell'incarico eseguito nella qualità di Ufficiale di Stato Civile per il matrimonio delle LL. AA. il principe Amedeo di Savoia e la principessa Maria Della Cisterna.

L'atto fu compiuto nei termini determinati dalla legge il 30 maggio nel R. Palazzo di Torino. Se ne è redatto a norma del disposto dell'art. 370 del Codice Civile l'atto in due originali; uno di essi è stato deposto in Torino (come è usualmente prescritto dal Codice) negli Archivi generali del Regno; l'altro è stato deposto negli Archivi del Senato, nel forziere, di cui si tengono le chiavi separate.

Si dà lettura del processo verbale di deposizione.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge):

« Verbale di deposizione negli Archivi del Senato degli Atti di matrimonio di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta con S. A. la principessa Maria Dal Pozzo Della Cisterna.

« L'anno millecottocentesessantasette, questo di dodici del mese di giugno in Firenze nel palazzo degli Uffici dove ha sede il Senato ed in una delle sale della sua biblioteca;

A seguito d'invito per parte di S. M., il Presidente del Senato conte Gabrio Casati, recatosi a Torino vi compieva, a norma di legge, il giorno trenta dello scorso mese di maggio in qualità di Ufficiale dello Stato Civile della Reale Famiglia, l'Atto civile di matrimonio felicemente conchiuso tra S. A. R. il principe Amedeo di Savoia duca d'Aosta e S. A. la principessa Maria Vittoria Dal Pozzo Della Cisterna.

« Di quest'Atto iscritto sopra un doppio registro originale, a senso dell'articolo 370 del vigente Codice Civile, uno venne consegnato negli Archivi generali del Regno come risulta da apposita ricevuta che si annette.

« Ora, dovendosi procedere alla deposizione negli Archivi del Senato dell'altro originale del surriferito Atto civile di matrimonio giusta il prescritto del citato art. 370 del Codice Civile, e dall'art. 38 dello Statuto del Regno, si sono per tale effetto oggi riuniti nella sala della biblioteca dove trovasi il forziere dell'Archivio della R. Famiglia, gli Eccellentissimi signori Senatori conte Gabrio Casati Presidente, conte Luigi Cibrario Segretario e marchese Serra Orso, Questore del Senato, coll'intervento del Direttore capo degli Uffici di segreteria Barone Felice De Margherita, del Bibliotecario archivista cav. Enrico Franceschi, ed aperto il forziere col mezzo delle tre distinte chiavi ritenute l'una dal Presidente, l'altra dal Questore e la terza dall'Archivista, previa trascrizione dell'atto in apposito registro e lettura del medesimo, si è deposto nel forziere con gli annessi documenti ed altro dei quattro originali dell'atto religioso avuto dall'autorità ecclesiastica.

« Dopo di che, richiuso il forziere colle stesse tre chiavi, si ritirano queste da ciascuno che le tiene in consegna. Ed acciò risulti di quest'operato si è esteso il presente atto verbale firmato da tutti gli intervenuti, copia del quale verrà unita al processo verbale da leggersi nella pubblica adunanza del Senato.

« Firmati all'originale, G. CASATI

« CIBRARIO

« ORSO SERRA

« F. DE MARGHERITA

« E. FRANCESCHI.

« Per copia conforme

Il Segretario Capo — F. DE MARGHERITA.

Presidente. Trovandosi nelle sale del Senato il signor Senatore Mirabelli, i cui titoli furono già ve-

rificati, prego i signori Senatori D'Affitto e Leopardi a introdurlo perchè presti giuramento.

(Il Senatore Mirabelli, introdotto nell'Aula presta giuramento nella consueta formula).

Presidente. Do atto al signor Senatore Mirabelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Signori Senatori,

Sebbene sino dal dì 4 maggio il nostro illustre collega Francesco Prudente sia mancato all'umano consorzio, pure non mi fu possibile annunciarvi tale avvenimento prima d'ora, poichè la notizia ufficiale mi pervenne dopo l'ultima radunanza da noi tenuta. Uomo distinto fu il Prudente ed illustrò grandemente la scienza medica. Nato in Citara su quel d'Amalfi nel 1804, fece i suoi studi in Napoli sotto la direzione di Antonucci, di Postiglione, di Laura. Fu iniziatore in un col Professore Pietro Ramaglia dello studio d'anatomia patologica in Napoli. Il Senatore Prudente rappresenta il periodo storico che rannoda la tradizione dell'antica scuola colla nuova. Ei non fu molto ben accetto ai Borboni e non ebbe pubblica cattedra se non nel 1860, ed ivi più che mai brillò il suo sapere, quantunque pure per lo innanzi tenesse floritissimo studio privato e clinica frequentatissima a S. Maria di Loreto. Esso apparteneva a più Accademie che si onoravano contarlo fra' propri membri. Lascia il Senatore Prudente memoria d'uomo di gran le scienza, d'intelligente applicazione delle sue dottrine alla pratica curativa e di buono e stimato cittadino.

Signori Senatori. Altra tristissima notizia m'è forza annunciarvi, la perdita d'un degnissimo collega nella persona del Senatore Giuseppe Arnulfo.

Questa perdita immerse nel duolo tutti coloro ch'ebbero la fortuna di conoscerlo e pregiarne i meriti. Nacque in Biella nel maggio 1798. Compì con onore il corso degli studi superiori nella R. Università di Torino. Quindi dedicossi alla professione di causidico, già esercita onorevolmente dal padre. La capacità sua precocemente dimostrata meritogli d'essere ammesso prima del tempo prescritto dai regolamenti a fungere da Procuratore in qualità di sostituto innanzi al già Senato di Piemonte. Ritornato alla sua terra natia seppe colla sua capacità e conscienciosità, aggiunte alla soavità de' modi ed al prestarsi caritatevolmente pei miseri, cattivarsi la stima e la fiducia. Ciò fece che nel 1848 fu eletto Deputato, e da quest'istante abbandonato il lucroso esercizio, dedicossi alla cosa pubblica. Membro della Camera elettiva, fu operoso ed intelligente, e fu prescelto in non poche sessioni all'ufficio di Segretario. Fu per qualche tempo Direttore Generale delle Finanze e dolse assai a chi reggeva in allora il Ministero delle Finanze la risoluzione da lui presa di allontanarsene, rinunciando

altresi ad un assegno che venivagli statuito in benevolenza. Nominato Senatore, portò anche in questo Consesso la medesima oseria e solerzia, e la maggior parte di Voi, o Signori, ne fu testimonia. E frattanto non cessava di occuparsi con tutto zelo nelle amministrazioni comunali, provinciale, e di molte Opere Pie, ed in tutte il suo voto era preponderante. Repentino malore lo tolse all'affetto ed al desiderio de'suoi concittadini il 29 dello scorso maggio, e generale ne fu il compianto. A suggellare una vita seminata di opere egregie e caritatevoli, legò il suo patrimonio non esiguo agli istituti di carità della città di Biella. Rammento con dolore questa perdita, e sono persuaso che Voi tutti a questo sentimento vi associate, ricordando il nome del Senatore Arnulfo con venerazione ed affetto.

Signori Senatori. Pur troppo non è esaurita la serie delle commemorazioni, chè altra pure dolorosa aggiungere ne debbo. Un valoroso veterano cui la patria debbe tributo d'onore e gratitudine, venne a mancare il 7 corrente mese, il Cav. Ettore Gerbaix de Sonnaz, Generale d'Armata, Senatore del Regno. Nato il 3 gennaio 1787 in Thonon, fece le sue prime armi qual volontario nelle guardie d'onore del 1° Impero e militò nelle terribili campagne del 1813 e 1814, sicchè meritossi a quell'epoca di essere decorato della Legione d'onore. Era Luogotenente, quando restaurata ne'suoi domini la Casa di Savoia, assunse l'assisa del proprio paese. Corse con distinzione i vari gradi della milizia ed ebbe diversi onorevoli comandi; nel marzo 1848 teneva quello di Novara: dichiarata in allora la guerra, comandò il 2° corpo dell'Esercito. Nel dicembre di quell'anno assunse il portafoglio della Guerra, e fu elevato al grado di Generale d'armata. Occupato in comandi successivi, quantunque d'età fosse già grave ma alacre lo spirito e vigorosa la persona, nella guerra del 1859 ebbe l'incarico del comando delle truppe alla sinistra del Po e della difesa della linea della Dora. Nel 1862 fu inviato con missione onorevolissima a notificare a S. M. Alessandro II in Pietroburgo la formazione del Regno d'Italia.

Tanti onorati servigi gli meritavano le decorazioni più distinte non solo dello Stato, quali l'Ordine del Merito di Savoia, il Gran Cordone de' SS. Maurizio e Lazzaro, il collar del Supremo Ordine della SS. Annunziata e la medaglia per 10 lustri di militare carriera, ma ben anco varie decorazioni straniera. Il cav. Ettore Gerbaix de Sonnaz al valore militare univa squisitezza di modi che lo rendevano accetto in sommo grado a chiunque lo avvicinasse. Destinato a essere testimonia alle Auguste Nozze del Principe Amedeo, il malore lo sorprese alla vigilia; ma pure il suo amore all'Augusta Casa lo spingeva a farsi forza per compiere tanto ufficio, ma ne fu trattenuto, e difatti quel male fu l'ultimo che lo afflisse. Egli lascia un gran desiderio

di sè, il suo nome sarà tradizionalmente ripetuto nel nostro Esercito come ricordo di valore e di fedeltà alla sua bandiera, e fra noi, come quello d'uomo illustre ed intemerato.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega, il Ministro delle Finanze, il progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per l'appannaggio di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che è già stampato e che sarà distribuito ai signori Senatori.

La parola è al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge tendente ad approvare la Convenzione postale stabilita tra l'Italia e la Spagna, convenzione già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto di legge che è già stampato e che sarà immediatamente distribuito negli Uffici.

La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sull'andamento e sullo stato in cui si trovavano i lavori dell'Arsenale marittimo della Spezia nel 1866 a mente della legge dei 28 luglio 1861.

Perdonerà il Senato il ritardo di questa presentazione, in vista dei mutamenti che si sono succeduti nella direzione suprema del Ministro di Marina, e delle occupazioni gravi che ebbe il distinto Direttore dei lavori dell'Arsenale della Spezia, e segnatamente di quella degli studi sull'Arsenale di Venezia.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita ai signori Senatori.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge sull'istruzione primaria e sulla istruzione secondaria.

Lascio da parte la importanza della questione, ma le necessità richiederebbero che il Senato dichiarasse d'urgenza il progetto di legge sulla istruzione secondaria.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questi due progetti di legge sulla istruzione primaria e secondaria. Siccome il signor Ministro ha chiesto l'urgenza per quello sulla istruzione secondaria, domando al Senato se crede concederla: chi è di questo avviso, si alzi.

(L'urgenza è accordata).

Altra volta quando furono presentati progetti di legge sulla istruzione pubblica, il Senato ha nominato una Commissione scelta sulla totalità dei suoi membri. Domando se anche oggi intende di fare lo stesso. Chi è di questo parere, si alzi.

(Approvato)

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sagredo.** Mi pare che si potrebbe mantenere la stessa Commissione che già ebbe ad occuparsi di simili progetti, e non addivenire a nuova nomina.

Presidente. Non era questa la proposta ch'io facevo al Senato; domandavo semplicemente se il Senato intendeva di nominare una Commissione presa sulla totalità dei signori Senatori e non sui singoli Uffici. Mi pare che il Senato abbia votato in questo senso. Ora leggerò il disposto del Regolamento sul diverso modo di nominare le Commissioni. (legge)

« Art. 21. Il Senato può anche formare una Commissione speciale per l'esame di una o di più proposte procedendo in uno dei modi seguenti, cioè: 1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato. In questo caso terminato lo spoglio della votazione di ciascun Ufficio i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti de' cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti;

2. Per elezione a squittinio di lista ed a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

3. Per nomina fatta dal Presidente, dietro espressa delegazione del Senato; ecc.

Sono dunque tre i modi che si possono tenere nella nomina di siffatte Commissioni. Sta al Senato il decidere quale preferisce.

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sagredo.** Io crederei che fosse meglio fare la nomina Ufficio per Ufficio, però, considerato che potrebbero venir fatte nomine di persone che ancora non conoscessero i progetti in discorso...

Presidente. Mi permetta sig. Senatore, la nomina per singoli Uffici è già esclusa dalla votazione testè fatta, ed è ammesso che si nomini una Commissione maggiore di 5 membri, cioè di 7.

Ora sta al Senato il decidere, se s'abbia a fare a squittinio di lista, o in altro modo.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Senatore **D'Affitto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore D'Affitto.

Senatore **D'Affitto.** Nessuno di noi si è accorto che siasi fatta menzione di una Commissione di 7 membri. Forse è un equivoco, per ciò crederei che essendo il caso un'ora veruno, dei tre modi proposti dal regolamento sia preferibile quello che gli Uffici raccolti dopo aver studiati i progetti di legge nominino la Commissione, potendo anco scegliere i componenti fuori del loro seno, ben inteso che questa libertà è riservata loro soltanto pel caso in cui nell'Ufficio medesimo non si trovassero presenti persone competenti in fatto d'istru-

zione pubblica. Parmi questo il miglior partito, cioè che si riunissero gli Uffici, e si lasciasse loro piena libertà.

Presidente. Non solo possono i Senatori scegliere i membri della Commissione fuori dell'Ufficio, ma debbono formare una scheda di sette nomi per ciascun Ufficio. Queste schede poi sono raccolte dai Presidenti dei singoli Uffici i quali ne fanno lo spoglio, e proclamano quelli che ottennero maggior numero di voti.

Ha la parola il Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri. Si tratta di un progetto che il Senato ha già dichiarato di urgenza; e però, quantunque gli Uffici trovinsi in numero assai ristretto di membri presenti, è pur necessario che si proceda immediatamente alla nomina della Commissione. Io credo che il meglio sia che il Senato deleghi al suo Presidente la facoltà di eleggere i componenti di essa.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. Sono certo che la scelta fatta dal Presidente sarebbe eccellente; tuttavia io credo che il numero dei componenti gli Uffici sia sufficiente per fare una scelta di persone le quali abbiano almeno già studiato l'argomento, avvegnachè sarebbe un compito difficile per chi non avesse fatto questo studio.

Presidente. Stanno ora di fronte due proposte: la prima del Senatore D'Affitto, appoggiata dal Senatore Sagredo, la quale consiste nell'accettazione del primo modo cioè per la votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista; l'altra è quella del Senatore Pallieri, secondo la quale sarebbe delegata facoltà al Presidente di nominare i membri della Commissione.

Comincio dal porre ai voti la proposta più lata, che è quella del Senatore D'Affitto.

Chi ammette che la nomina della Commissione sia eseguita per isquittinio di lista negli Uffici, sorga.

Parendo dubbia la votazione, si farà la controprova...

Senatore Della Verdura (interrompendo). Credo che il Senato non sia in numero; ed essendo questa una deliberazione, mi pare contrario alle consuetudini del Senato...

Presidente. Perdoni: se si trattasse di una legge, allora sarebbe necessario il numero legale; ma qui si tratta di deliberazione sopra un punto disciplinare, e basta la maggioranza dei presenti.

Senatore Della Verdura. Permetta; la consuetudine è che i progetti di legge sieno trasmessi agli Uffici, i quali li esaminano e poscia nominano l'Ufficio Centrale. Oggi si vuol fare una novità...

Presidente. Non è questa una novità, è una forma ammessa dal Regolamento, ed è sempre stata la consuetudine del Senato, tuttavolta che un progetto di legge è importante, di nominare per l'esame di esso una Commissione più numerosa del solito. Questo non toglie che il progetto di legge si studj negli Uffici come gli altri progetti.

Domando al Senato se l'eccezione del Senatore Della Verdura è appoggiata.

Senatore Della Verdura. Io non ho fatto proposta; diceva soltanto che, essendo nelle consuetudini del Senato di rinviare le leggi agli Uffici, i quali nominano le Commissioni, volendo oggi fare un'eccezione a tale consuetudine, era a desiderarsi che il Senato fosse stato in numero per decidere, poichè, quantunque questa forma eccezionale sia ammessa dal Regolamento per ogni deliberazione, credo che il numero legale del Senato sia necessario perchè sia valida.

Presidente. Colla deliberazione presa secondo la proposta del Senatore D'Affitto, il progetto di legge viene trasmesso agli Uffici colla sola differenza che invece di scegliere un Commissario per ciascuno Ufficio, si fa una scelta di sette commissarii presi sulla totalità del Senato.

Dunque l'osservazione fatta dal Senatore della Verdura, cioè che la legge sia letta, studiata, discussa negli Uffici, è ammessa implicitamente; non è quindi se non nel modo di eleggere la Commissione che sta la differenza.

Siccome però sarebbe nato dubbio sulla votazione fatta, si procederà alla contro prova.

Chi non approva questo modo di formare la Commissione.....

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io vorrei che si chiarisse ben bene la questione.

Qui si tratta del dubbio espresso dal Senatore Della Verdura, se occorra o no che il Senato per deliberare su questo punto debba essere in numero legale. Per decidere questa questione, io pregherei il signor Presidente di leggerci il Regolamento e vedere in quali casi, per prendere parte a quella deliberazione, occorra che il Senato sia in numero.

Presidente. Questa è una consuetudine: lo Statuto determina il numero legale per le leggi; ma ogni volta che il Senato ha deliberato sopra cose interne, ha sempre ritenuto sufficiente la maggioranza dei presenti sia che questo avvenga in conferenza privata, sia che si faccia in seduta pubblica; tanto è vero che il Senatore Della Verdura è stato testimone come abbiamo deliberato più volte in conferenze private in numero di Senatori non maggiore del presente.

Senatore Torrearsa. Domando la parola.

Senatore D'Affitto. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore D'Affitto ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore D'Affitto. Volevo dire poche parole. Mi pare che essendosi già fatta la votazione, non si tratta che della controprova, e non si può ammettere ulteriore discussione.

Senatore Torrearsa. Era appunto ciò che voleva dire io stesso, aggiungendo a ciò che ha detto l'Ono-

revole preopinante, di rinunziare ad ulteriore discussione, e non mettere il Senato nel caso di discutere sull'opportunità e convenienza di deliberazioni consentite dal Regolamento.

Presidente. Ora si farà la controprova.

Chi non è del parere che si adotti la mozione del Senatore D'Affitto sorga.

(La mozione del Senatore D'Affitto è approvata).

Quindi si raccoglieranno i signori Senatori negli Uffici per poter nominare questa Commissione.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Mi perdoneranno i signori Senatori se mi permetto di pregarli a voler discutere più presto che sia possibile il progetto di legge che ebbi l'onore di sottoporre al Senato relativo ad un nuovo ordinamento del personale sanitario della Marina militare. Questo personale che dall'organico è portato a 154 persone, al giorno d'oggi si trova ridotto a 47; da ciò procede che il servizio è completamente incagliato, e sarebbe impossibile trovare nuovi medici, se ai sanitari della marina militare non fosse applicato lo stesso trattamento a parità di funzioni che fu applicato ai medici dell'Esercito. Fu aperto un concorso: l'epoca della chiusura di questo concorso che era determinata, dovette prolungarsi ancora di un mese, e per 12 posti vacanti non si presentarono fino al giorno d'oggi che 7 concorrenti. Come ben vede il Senato, invece di un esame di concorso questo sarà un esame d'idoneità. Col progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato avremo una rilevante economia. Ma se questo progetto di legge non fosse approvato dal Parlamento, io sarei costretto di ricorrere a medici civili, perchè mi è impossibile lasciare che il servizio militare della Marina non si compia con quella regolarità, e con quella precisione che sono indispensabili tanto negli spedali, quanto al momento in cui devono farsi imbarchi di marinai.

In questi specialmente occorre stare ben attenti, affinchè morbi di vario genere non siano portati a bordo nelle lunghe navigazioni, inconvenienti questi che possono avere conseguenza molto gravi sia per le cure di bordo, sia per quelle dei poveri marinai ammalati. Quindi mi permetta il Senato di ripetere la preghiera di voler mettere in discussione il più presto possibile questo progetto di legge affinchè la responsabilità di chi regge il Ministero della Marina sia salva.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pastore ha la parola.

Senatore Pastore. Essendo il solo membro presente dell'Ufficio Centrale a cui fu mandato questo progetto di legge, mi credo in dovere di rispondere all'argomentazione del signor Ministro della Marina. Dirò adunque che l'Ufficio Centrale appena nominato, si è riunito coll'intervento di tutti i suoi membri, e

prese ad attento esame i due progetti di legge presentati dal Ministro della Marina. Dopo non breve discussione, è venuto nell'unanime deliberazione, che il meglio a farsi per il momento era di non far nulla, vale a dire di astenersi dal presentare la relazione, e perfino di nominare il Relatore.

Il motivo di questa calcolata astensione è facile ad indovinarsi. Difatti, egli è evidente che dal momento in cui non è ancora approvato il bilancio della Marina, e non si conoscono ancora le economie, la riduzione a cui esso potrebbe dar luogo, sarebbe forse prematuro il volersi occupare di un progetto di legge sull'ordinamento del corpo sanitario militare marittimo. In altri termini approvare con una legge l'organico del Corpo Sanitario quando non è approvato per legge l'organico della marina stessa, è sembrato poco conveniente, come lo sembrò il determinare il numero dei medici di vascello o di fregata o di corvetta quando non si sa ancora di quanti vascelli, fregate o corvette sarà composta la marina italiana.

Questi sono i motivi che hanno indotto gli Uffici del Senato e l'Ufficio Centrale ad un voto di astensione.

Io riferisco la deliberazione come l'ho intesa io stesso poichè non vi è presente nessun altro membro dell'Ufficio Centrale, e mi limito a queste semplici dichiarazioni.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore che il non essera ancora approvato l'organico della Marina, non deve esser causa di un voto di reiezione del progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare.

Il bilancio è basato essenzialmente sugli organici che esistono; se non esistessero organici non vi potrebbe essere una Commissione di bilancio che verificasse se le spese portate nel bilancio medesimo siano strettamente conformi alla legge; se l'organico nuovo che io presento per il Corpo sanitario della Marina militare portasse un'eccedenza di spesa, io comprenderei perfettamente che gli onorevoli Senatori respingessero o per lo meno soprassedessero dal votare il progetto di legge che ho presentato. Ma, come dissi, il progetto porta una diminuzione di spesa, in quanto che mi permette di portare il servizio a compimento, il quale non potrebbe tutelarsi col numero ristrettissimo del personale presente, tanto più con l'aumento di un nuovo dipartimento marittimo, quello cioè della Venezia, creato in forza dei pieni poteri, e per conseguenza in forza di una legge.

Questo nuovo dipartimento porta di sua natura un nuovo spedale di marinai. Ora, a fronte di un aumento di servizio, non portando un aumento di personale, e così un aumento di spesa, non saprei in vero come si possa dire che bisogna attendere la votazione di un bilancio, per vedere se questo organico sia compreso nel bilancio stesso: tanto meno poi potrei ac-

cettare la dichiarazione che non si può fare un organico del personale sanitario se non è fatto quello della Marina.

Signori Senatori: Io non so se fra sette od otto mesi, perdurando io al Ministero, sarò in grado di presentare un organico generale della Marina. È uno studio di una gravissima importanza. Le circostanze nelle quali versiamo, c'impediscono dal poter deliberare quale debba essere la marina italiana.

Per questi studi non si è ancora iniziata nessuna pratica: ora, perchè intanto si deve lasciare tutto il servizio al personale della Marina, che certamente non può ridursi più di quello che è ridotto, e che trovasi in termini tali da non poter chiamare sotto le armi le classi nuove della Marina?

Esistendo la necessità di curare, è indispensabile avere i curanti, e non averne in numero sufficiente a servizio del Governo, per forza debbo servirmi dei medici borghesi, ed avere così un servizio meno disciplinato e più costoso.

Ora il Senato pigli la deliberazione che crede; ma era mio dovere fare presenti queste considerazioni a scarico della mia responsabilità.

Senatore Leopardi. La questione mi sembra semplicissima. Anche quando vi fossero dei motivi per sospendere la discussione di una legge, tali motivi debbono essere apprezzati dal Senato e non dall'Ufficio Centrale, perchè questo, che è incaricato dell'esame del progetto di legge, non può sospenderlo in alcun modo.

Io mi limito a pregare il Presidente perchè inviti l'Ufficio a presentare la relazione al più presto possibile.

Interpreto in questo senso l'urgenza chiesta dal Ministro della Marina. Se il Senato vedrà che si possa discutere, lo discuterà, del resto farà quello che crederà; ma l'Ufficio non può dire di questa legge: non voglio farne più nulla, perchè? Perchè non si conosce l'organico della Marina italiana.

Senatore Pastore. Ho fatta l'esposizione di quanto si è detto nell'Ufficio Centrale. Riconosco anch'io, che non spetta all'Ufficio Centrale di prendere su di un progetto di legge una decisione, ma sibbene al Senato.

Io non posso entrare a discutere le diverse difficoltà messe in campo dall'on. Ministro della Marina.

Come decano dell'Ufficio Centrale, mi farò un dovere di riunirlo, e rendergli conto delle osservazioni fatte dal sig. Ministro, e quindi riferirne al Senato agli ordini del quale si trova l'Ufficio stesso.

Presidente. Avrei ugualmente da raccomandare a parecchi Uffici Centrali la spedizione di altri progetti di legge che sono in corso di esame.

Vi sono quelli in primo luogo sul riordinamento del Notariato, e sulle professioni di Avvocato e Procuratore.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Come membro della Commissione per questi due progetti di legge, faccio avvertire il Senato, che essa si è radunata parecchie volte, ed ha già esaminato quello concernente la professione di avvocato e procuratore. Questo progetto ora è stato comunicato al signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale aveva detto di voler intervenire in seno alla Commissione per far conoscere quelle modificazioni che nell'atto della ripresentazione del progetto si era riservato di proporre.

Ora il progetto è tuttora nelle mani del signor Ministro; ed essendosi pure di nuovo assentato il signor Senatore De Foresta, non è, pel momento, possibile il radunare la Commissione, perchè prenda successivamente in esame anche la legge sul Notariato.

Presidente. Eguale preghiera farei pure alla Commissione di Finanze, per lo studio e la relazione di quei progetti che sono ad essa sottoposti.

Senatore Des Ambrois. La Commissione di Finanze ha compiuto i suoi studi, e le sue relazioni sono in corso di stampa.

Presidente. Per ultimo, ricordo ai rispettivi Uffici Centrali due progetti di legge concernenti, l'uno l'estensione alle provincie di Mantova e di Venezia dei diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno, e l'altro le modificazioni sul sindacato dei mediatori.

Quanto al primo di questi due progetti, vedendo presenti alcuni membri dell'Ufficio Centrale, li prego ad eccitare i loro colleghi perchè se ne solleciti lo studio e la stessa preghiera faccio anche per l'altro progetto.

Esaurita la lista dei progetti in corso di studio, siccome i due presentati oggi sulla Convenzione postale fra l'Italia e la Spagna, e quello per l'appannaggio a S. A. R. il Duca d'Aosta sono già stampati e distribuiti, così prego i signori Senatori a raccogliersi negli Uffici per la loro disamina.

I signori Senatori saranno poi convocati con avviso a domicilio per la prima tornata, e intanto sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 4).

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Istanza del Senatore Arrivabene sulla petizione N. 3914, consentita dal Senato* — *Omaggi* — *Congedi* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. per l'appannaggio di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo, Duca d'Aosta* — 2. per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'aggiunta di nuovi fili telegrafici — 3. per l'approvazione della Convenzione postale tra l'Italia e la Spagna — 4. per il pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio di oliva — 5. per il dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta destinata a scopi industriali — 6. per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno — *Discussione del progetto di legge per disposizioni sulle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino* — *Emendamento proposto dal Senatore Mirabelli all'art. 1. accettato dall'Ufficio Centrale e dal Senato* — *Emendamento all'art. 2. proposto dal Sen. Mirabelli, modificato dall'Ufficio Centrale* — *Osservazione del Sen. Cadorna e risposta del Relatore* — *Approvazione dell'art. 2.* — *Aggiunte all'art. 3. proposte dal Sen. Mirabelli* — *Dichiarazione e modificazione del Relatore circa la seconda aggiunta* — *Osservazioni del Senatore Cadorna e risposte del Relatore e del Senatore Manelli, Membro dell'Ufficio Centrale* — *Aggiunta all'art. 3. proposta dal Relatore e accettata dal Senato* — *Approvazione dell'art. 3.* — *Proposta d'aggiunta all'art. 4. del Senatore Mirabelli accettata e formulata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8* — *Modificazione all'art. 9, proposta dal Senatore Mirabelli, accettata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Osservazione del Senatore Martinengo G.* — *Spiegazioni del Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Martinengo G.* — *Proposta del Senatore Scialoia, Membro dell'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro d'Agricoltura e Commercio e dal Senatore Mirabelli* — *Approvazione dell'art. 9 modificato* — *Dubbio espresso dal Senatore Mirabelli sull'art. 10* — *Schiarimenti del Relatore e del Senatore Scialoia* — *Aggiunta proposta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio accettata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione degli articoli 10 e 11* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Proposta all'art. 12 del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Schiarimenti del Relatore e del Senatore Scialoia* — *Approvazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20* — *Domanda del Senatore Martinengo G. cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Squittinio segreto sui quattro primi progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Sono presenti il Ministro per gli Affari Esteri ed il Commissario Regio Finali; più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni.

3903. Il prefetto ed il Sindaco di Genova, a nome della Provincia e del Municipio, fanno istanza perchè l'Università di Genova sia mantenuta fra le governative obbligandosi la Provincia ed il Municipio di sopportare a quella parte di spesa che il Governo con la soppressione intenderebbe di risparmiare.

3904. La Giunta municipale di Rosignano marittimo in adesione al voto emesso dal comune di Montesperoli, si oppone allo incameramento delle sovrimposte comunali.

3905. Gabriele Cupelli notaio in Lago (Calabria Citeriore), domanda che sia tenuto conto di alcune sue considerazioni nell'esame del progetto di legge sul riordinamento del notariato.

3906. Il Comitato promotore dell'Associazione nazionale degli Asili rurali per l'infanzia stabilito in Firenze, coll'adesione espressa per verbale di parecchi Comitati filiali, fa istanza al Parlamento perchè voglia assumere sotto il suo patrocinio quella benefica associazione e votare a pro di essa un sussidio sul bilancio dello Stato.

3907. La Deputazione provinciale di Basilicata protesta contro il R. Decreto 15 maggio 1866, relativo al riordinamento dei Consigli provinciali, e domanda che dal Parlamento venga dichiarato di nessun effetto.

(*Petizione a stampa e non autentica*).

3908. Il Sindaco di Catania porge al Senato motivate istanze perchè venga conservata l'Università stabilita in quella città.

3909. La Deputazione provinciale di Benevento richiama l'attenzione del Parlamento sopra la necessità che sia prorogato il termine per l'iscrizione di certi privilegi, e siano adottate per legge disposizioni reclamate dall'equità in tale materia.

3910. Gli impiegati della Cancelleria del Tribunale di Avellino domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge che vuolsi in corso di studio per l'abolizione del personale subalterno delle Cancellerie dei Tribunali.

3911. Francesco Daverio Luzzi, agente di cambio alla Borsa di Milano fa istanza perchè dal Senato venga modificato il progetto di legge relativo alla costituzione del Sindacato dei Mediatori presso le Borse di Commercio.

3912. Petizione identica a quella distinta col numero 3904, in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale di Montespertoli.

3913. Enrico Grimala-Lubanski di Lublino si rivolge al Senato, onde ottenere la naturalità e cittadinanza italiana.

3914. La Giunta municipale di Mantova chiede la reintegrazione territoriale di quella provincia nei limiti che le erano assegnati prima del 24 giugno 1859.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Aveva domandata l'urgenza sopra la petizione mandata già prima d'ora in forma di omaggio dal prefetto di Mantova, ed ora rinnovata dalla Giunta municipale di quella città; ma dacchè il signor Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge allo scopo di rendere meno dannose le condizioni di quella provincia, la quale, come si sa, è divisa in due parti, e soffre da ciò molto danno, io spero che esso sarà prontamente votato; quindi l'urgenza chiesta sulla petizione non è più necessaria. Tuttavia giacchè ho la parola, pregherei il Senato (se la salute mi obbligasse d'assentarmi), di volerlo prendere in pronta considerazione.

Senatore **Manzoni T.**, *Segretario*. Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Cesare Cagnardi, d'un suo *Memorandum ai popoli di Galliate*.

Il sig. S. Gubilei, di 300 copie del suo scritto per titolo: *La situazione finanziaria ed il Parlamento*.

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell'Istituto per l'anno 1866*.

Il Sindaco di Foggia, d'una *Medaglia d'argento de-*

cretata da quel Municipio in onore del prode Reggimento dei Lancieri di Foggia.

Il sig. Senatore Torelli, del suo *Rapporto sul Canale di Suez*.

Il sig. Angelo Ferlini ragioniere, d'un suo opuscolo *Sulla unità e pluralità di Banche e di tasse e della contabilità di Stato*.

Il sig. Giovanni Vecchi, d'un suo *Canto a Massimo d'Azeglio*.

Il sig. Luigi Raguseo, de'suoi *Cenni sull'istruzione pubblica in Italia*.

Il Prefetto di Belluno, delle sei tavole a compimento della *Carta Corografica di quella provincia*.

I Prefetti di Milano e di Massa e Carrara, degli *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1866*.

Il sig. Antonio De Meo, delle sue *Osservazioni sulle modificazioni ed economie circa l'Amministrazione della Giustizia*.

Il sig. Giovanni Aversa d'un suo opuscolo *Sull'imposta del macinato*.

Il sig. Raffaello Naldi d'un suo scritto sui *Preventivi e sulla scrittura a partita doppia nell'Amministrazione dello Stato*.

Il sig. M. R. Jacchia, delle sue *Considerazioni sulle industrie in Italia e specialmente sulla manifatturiera*.

Il sig. Francesco Casotti, degli *Scritti inediti e rari di diversi autori, trovati nella provincia d'Otranto*, da esso pubblicati.

Il Ministro della Marina, d'alcuni esemplari della *1. e 2. relazione della Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della R. Marina*.

Il Sindaco di Siena, d'una *Monografia statistica sul movimento di quella popolazione nel 1866*.

Il sig. Pietro Sbarbaro, del suo *Scritto sulla R. Università di Modena*.

Il sig. L. Boeri, delle sue *Osservazioni sul progetto di legge relativo ai Conservatori delle ipoteche*.

Il sig. Avvocato Lorenzo Scamuzzi della sua opera per titolo: *Manuale dei giudici conciliatori e dei loro Cancellieri ed Uscieri*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, della sua *Relazione sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete nel 1866*.

Il Senatore **Segretario Ginori Lischi** legge il seguente elenco di domande di congedo dei Senatori: Alfieri — Areonati — Borromeo — Busca — Capone — Cittadella — Cotta — Gallotti — Giustinian — Lavallette Monaco — Mazara — Menabrea — Miniscalchi — Nazari — Pavese — Quaranta — Revel — Riva — Roncalli Francesco — Sagarriga — Salmour — Scarabelli — Sclopis — Serra Domenico — Sismonda — Zanolini — Balbi Piovera — Benintendi — Borghesi — Sauli Lodovico — Bonelli.

Presidente. Questi signori Senatori domandano congedi chi per un mese, chi per dieci giorni; se non vi hanno difficoltà, s'intenderanno accordati.

L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione del progetto di legge per l'appannaggio di S. A. R. il Principe Amedeo, Duca di Aosta.

Ne do lettura (*vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo.

« L'appannaggio annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto è stabilito a favore del Principe Amedeo Duca di Aosta in lire trecento mila cominciando dal 30 maggio 1866. »

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato).

Art. 2. L'appannaggio sarà pagato partitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal mentovato Principe. »

(Approvato).

« Art. 3. In occasione del matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo, l'appannaggio di cui all'articolo primo è aumentato fino alla somma annua di lire quattrocento mila.

(Approvato).

« Art. 4. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze sarà aperto un apposito capitolo sotto la denominazione — *Appannaggio di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia.* »

(Approvato).

Passeremo alla discussione del progetto di legge di cui fu chiesta l'urgenza, per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'aggiunta di nuovi fili telegrafici.

Prego la Commissione di volersi recare al suo posto.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

« È autorizzata sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1867 la spesa di lire centottantaduemila (182,000) da iscriversi nella parte straordinaria in apposito capitolo col N. 28 e colla denominazione: *Aggiunta di nuovi fili telegrafici.* »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, essendo la legge di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Passeremo ora al progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale tra l'Italia e la Spagna.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale fra l'Italia e la Spagna, conclusa in Firenze il 4 aprile 1867. »

È aperta la discussione generale.

Non essendo chiesta la parola, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge per il pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio d'oliva.

Leggo l'articolo unico.

« Il dazio d'entrata dell'olio d'oliva è ridotto a lire 3 al quintale, compresi i diritti addizionali, qualunque ne sia l'ordine o la provenienza. »

È aperta la discussione generale.

Non essendo chiesta la parola, anche questo progetto, essendo di articolo unico, si rimanderà allo squittinio segreto.

Viene adesso in discussione il progetto di legge per il dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta destinata a scopi industriali.

Leggo l'art. unico.

« Il dazio di entrata sull'uva appassita, guasta e semiguasta destinata a scopi industriali, sarà in tutto il Regno ridotto ad una lira ogni 100 chilogrammi sotto l'osservanza delle discipline che saranno determinate dal Ministro delle finanze. »

È aperta la discussione generale.

Non essendo chiesta la parola ed essendo questo progetto di un solo articolo, si passerà per esso pure allo squittinio segreto.

Segue in discussione il progetto di legge per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865 N. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Leggo l'art. unico.

« È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la Legge 25 giugno 1865, N. 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi da che andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'art. 20 della preaccennata legge 25 giugno 1865. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, essendo anche questo progetto composto di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SERVITU' DI PASCOLO E DI LEGNATICO NELL'EX-PRINCIPATO DI PIOMBINO.

Viene per ultimo in discussione il progetto di legge per disposizioni relative alle servitù di pascolo e di legnativo nell'ex-Principato di Piombino.

Il progetto è stato emendato dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero.

Leggo dunque questo progetto di legge (*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Mirabelli ha chiesto la parola sulla discussione generale?

Senatore **Mirabelli**. Ho chiesto la parola sull'articolo primo.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo il primo articolo :

« Una giunta d'arbitri composta del Prefetto della

Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà inappellabilmente e senza solennità di forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al reparto delle terre e del prezzo dovuti in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e di legnatico già gravanti il territorio dell'ex-Principato di Piombino, in conformità dei motuproprii granducali del 15 luglio 1840, e 11 gennaio 1845, e del decreto del R. Governo della Toscana del 9 marzo 1860. »

La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore **Mirabelli**. Ho domandato la parola per proporre un emendamento, che io credo sia di pura forma, e spero sarà accettato dall' Ufficio Centrale

A pagina 5 della relazione, parlando dell'ammissione degli arbitri, si dice, che la ragionevolezza di questi arbitraggi si desume dal bisogno di una celere risoluzione delle dispute, la quale si ottiene mediante la facoltà data dagli arbitri di procedere amichevolmente come compositori, giusta le regole della equità e senza essere astretti dalla osservanza delle forme di procedura. Dunque gli arbitri debbono procedere come amichevoli compositori, il che importa, secondo il diritto comune, che è vietato l'appello.

Ma si aggiunge una cosa di più, si dice: che gli arbitri debbono procedere senza l'osservanza delle forme giudiziarie, ed io vorrei che questo fosse anche espresso nell'art. 1, poichè io vi trovo queste parole: *definerà* (non vi si dice come amichevoli compositori, questo è ommesso) *definerà inappellabilmente e senza solennità di forme...* Dunque le leggi di procedura non debbono essere osservate: non vi è appello, e sarà emessa una sentenza arbitraria; debbono però gli arbitri osservare le leggi del diritto comune, per conseguenza io aggiungerei, (e spero non dispiacerà all' Ufficio Centrale): *Definerà come amichevole compositrice, inappellabilmente e senza la solennità delle forme giudiziarie*; tanto più che nell'articolo 3 è detto: *i quali giudicheranno inappellabilmente come compositori*.

Per conseguenza, io proporrei, come ho detto, che si dovessero aggiungere le parole seguenti: *definerà come amichevole compositrice ecc.*

Presidente. Il signor Senatore Mirabelli propone il seguente emendamento, cioè, dopo le parole « definirà inappellabilmente » di aggiungere le parole *come amichevole compositrice*. Domando all'Ufficio Centrale se lo accetta.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di aderirvi, sebbene creda che in quest'articolo vi fosse implicita quella dichiarazione che si legge nell'art. 3.

Presidente. Allora, essendo ammesso dall'Ufficio Centrale questo emendamento, se nessuno chiede più la parola su questo articolo, lo metterò ai voti così emendato. Senza rileggere tutto l'articolo, leggo la frase

emendata a: « Una Giunta di arbitri, ecc., definirà inappellabilmente come amichevole compositrice, e senza solennità di forme » ecc.

Chi approva l'articolo così emendato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 2.

« Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta tutte le questioni sorte o che possano sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati delle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime. »

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. Vorrei proporre un altro emendamento, anche questo di pura forma, che vedrei con piacere accettato dall'Ufficio Centrale.

Il giudizio degli arbitri, secondo è detto nell'art. 1, è di amichevoli compositori, inappellabilmente e senza solennità di forme giudiziarie; sono queste adunque tre condizioni. Ora, nell'art. 2 dovrebbero ripetersi le tre condizioni, o tacersi tutte e tre, affinché non si dica che la ripetizione di una sola di esse esclude le altre. Quindi, io direi: « Saranno pure soggette allo stesso giudizio della Giunta, » poichè dicendosi *stesso* si comprendono le tre condizioni di cui si è parlato nell'art. 1; ma dicendosi unicamente « giudizio inappellabile » si indica la sola condizione della inappellabilità, ma non si indica quella di compositori amichevoli, nè l'altra di dispensa dalla osservanza della legge di procedura. Si tratta di un emendamento di pura forma che non vizia punto la sostanza.

Presidente. L'Ufficio Centrale ha osservazioni a fare in proposito?

Relatore. Mi pare che non si dovrebbe togliere la parola « inappellabile »: si potrebbe dire « ... al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito di sopra ».

Senatore **Mirabelli**. Accetto.

Presidente. Allora si direbbe....

Relatore. Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito nell'articolo precedente tutte le questioni, ecc.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Credo che si debbano togliere in questo articolo tutte le indicazioni contenute nel precedente ove si trova già tutto ciò che riguarda i poteri di questa Giunta. Certamente non bisogna dire una cosa e tacere le altre; ma, secondo me, non bisogna neppure ripetere tutto, e debbesi soltanto accennare alla Giunta della quale i poteri sono indicati nel precedente articolo.

Relatore. Siccome la Giunta, nelle questioni che non le sono sottoposte definitivamente, pronunzia

nello stesso modo ma non per gli stessi effetti, perchè può rimanere aperta la via agl'interessati di ricorrere ai Tribunali, non vorrei che col togliere qualunque dichiarazione, senza rammentare l'articolo primo, si ingerisse dubbio, che nei casi contemplati in questo articolo, il loro arbitraggio possa talvolta esser rifiutato dalle parti, lo che non è. Quindi parrèbbe insufficiente il limitarsi a dire: « saranno pur soggetti al giudizio della Giunta... » Se si dicesse: « o al giudizio della Giunta, o nel modo stabilito dal precedente articolo », il modo non indica l'inappellabilità; onde vi sarebbe un vuoto. Io insisterei perciò nel dire « saranno pure soggetti al giudizio della Giunta, nel modo stabilito dall'articolo precedente ». Capisco che c'è qualche cosa di ripetuto, ma è meglio in questo caso impiegare qualche parola di più per evitare delle difficoltà e delle ambiguità.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni all'aggiunta dell'Ufficio Centrale, metterò ai voti l'articolo 2. con le parole aggiunte.

« Art. 2. Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta nel modo stabilito dall'articolo precedente tutte le questioni sorte o che possono sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati delle predette servitù, e gli aventi diritto al compenso suddetto, semprechè riguardino la valutazione e la stima delle medesime. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'articolo terzo.

« Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi delle servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente come amichevoli compositori, semprechè le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio. »

« Qualora una delle parti dichiarò in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai Tribunali ordinarii, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo potranno le parti adire i Tribunali ordinarii. »

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Ho domandato la parola per fare due osservazioni. La prima si riferisce a due precedenti osservazioni. Si è detto nel primo articolo che gli arbitri giudicherebbero come amichevoli compositori, inappellabilmente, e senza osservanza delle forme giudiziarie. Parmi che qui, ripetendosi due condizioni, si dovrebbero ripetere tutte e tre, quindi avrebbesi a dire: *« i quali giudicheranno inappellabilmente, come amichevoli compositori, senza l'osservanza delle forme giudiziarie, poichè omettendosi questa condizione, gli arbitri sarebbero obbligati a seguire una procedura diversa. »*

Farò una seconda osservazione. Questo giudizio arbitrale può essere seguito da giudizi ordinarii quando una delle parti lo dichiara in prevenzione. La parola *prevenzione* parmi alquanto vaga ed indeterminata.

In che epoca debbe farsi questa protesta, questa domanda innanzi agli arbitri? Quando gli arbitri sono stati adibiti, quando ciascuna delle parti fa la prima sua domanda, oppure sino al definitivo giudizio degli arbitri, nel corso insomma del giudizio arbitrale?

A me pare che dovrebbe stabilirsi che ciascuna delle parti possa domandare il giudizio ordinario nel primo atto, al quale si procede innanzi agli arbitri; poichè se si desse la facoltà alle parti di potere sempre in qualunque momento del giudizio arbitrale fare questa domanda, potrebbero nascerne pericoli; per esempio, quello di sapersi più o meno anticipatamente, ed esplorarsi quale sarebbe il giudizio degli arbitri; e allora, venire alla protesta per ottenere il giudizio ordinario. È vero che potrebbe sostenersi che la parola *prevenzione* importa che si debba fare la domanda prima che si sia proceduto molto innanzi nell'arbitraggio, ma è certo che ne sorgerebbero questioni molto gravi. Si tratta della perdita di un diritto, e per conseguenza i magistrati si troverebbero molto inchinevoli a non ammettere la decadenza dei diritti. Supposto che gli arbitri facessero atti di preparazione, ordinassero una perizia, una prova per testimoni, si direbbe che anche dopo questa preparazione fosse permesso alle parti di volere sperimentare il giudizio ordinario. Quindi, ripeto, la parola *prevenzione* dovrebbe essere più spiegata e dirsi: che qualora una delle parti dichiarò, nel primo atto a cui essa procede, di riservarsi l'esperimento delle ragioni ecc. e così seguire l'articolo.

Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Relatore. Quanto alla prima aggiunta, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad annuire a che si ripeta la terza condizione *senza solennità di forme* come è espressa nell'articolo 1° invece di sostituirvi altra dizione, poichè volendo dire la stessa cosa, conviene ripeterla colle medesime parole.

Quanto all'altra proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, io l'accetterei volentieri, se non avesse altro effetto che di precisare maggiormente ciò che abbiamo voluto esprimere col vocabolo *prevenzione*. Ma se si dicesse che, nel primo atto che saranno per fare, le parti debbano dichiarare se vogliono o no che il giudizio degli arbitri sia inappellabile ed irretrattabile, il senso che l'Ufficio Centrale ha voluto dare all'articolo sarebbe variato.

Nel soggetto di questa legge, che rimonta a tempo antico, cioè al 1840, si credette che, in alcuni casi, gli arbitri, i quali debbono ordinare delle stime, delle valutazioni dei terreni e delle servitù, possano procedere di moto proprio senza aspettare l'eccitamento delle parti, le quali alle volte sono ignoranti e non si

scuotono dall'inerzia per provvedere ad una necessità riconosciuta da tutti, quale è quella di porre un termine all'attuale stato di cose nel territorio piombinese. Se noi diciamo che le parti debbano nel loro primo atto esprimere la loro volontà, si rischierebbe che gli arbitri in alcuni casi non comincerebbero mai le loro funzioni, locchè non vollero le leggi passate, e non lo vuole nemmeno la presente. Di più, noi contraddiremmo all'ultima parte del primo capoverso dell'articolo, dove è detto che il silenzio delle parti basta ad autorizzare gli arbitri a procedere ad un inappellabile giudizio, appunto perchè l'inerzia prevedibile di esse doveva bastare ad autorizzare gli arbitri ad agire.

Se si può sostituire qualche cosa che precisi meglio la nostra idea, noi l'accetteremo: si potrebbe a cagione d'esempio dire: *al primo atto che saranno per fare gli arbitri per lo sfogo delle operazioni loro demandate dalla legge*. Siccome quest'atto dovrà essere significato in qualche modo alle parti interessate, in quel punto esse vengono a conoscere che gli arbitri cominciano il loro ufficio e dopo questo primo atto o saranno obbligate ad uscire dal silenzio se credono di non accettare l'arbitrato, o rimarransene in silenzio lasciando che gli arbitri decidano inappellabilmente.

Senatore **Mirabelli**. In questa parte io mi rimetto all'Ufficio Centrale, purchè si dichiari meglio la parola in *prevenzione*, formolando come meglio crede l'emendamento.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Nell'alinea dell'articolo 3. trovo espresso, che se le parti dichiarano in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni, è riservato allora il diritto di adire i tribunali ordinari e che ciononpertanto gli arbitri debbono pronunciare la sentenza, il che è un poco singolare.

Desidererei sapere se nel concetto dell'Ufficio Centrale ai tribunali ordinari in questo caso ricorrono le parti in via d'appello, o se si ricomincia il giudizio come se il giudizio degli arbitri non fosse mai esistito.

Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Relatore. L'Ufficio Centrale per rendere più semplice la quistione, e per non impegnarsi in discussione di alto diritto, ha creduto in questa occasione di dover ripetere una disposizione che già si trova in una legge altra volta votata dai due rami del Parlamento, che è quella, se non erro, delli 23 aprile 1865 relativa alla soppressione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

In essa dicevasi all'art. 6: « Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di reparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista o al cussorgiante. »

Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio, o a

cussorgia, *ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri*, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

Siccome gli arbitri in questo caso non giudicano colle forme prescritte dal regolamento di procedura civile per l'arbitraggio, così essi non sono veri giudici ma arbitratori che provvedono come compositori amichevoli senza osservare veruna forma e senza essere astretti alle regole del sommo diritto. Perciò l'Ufficio Centrale non si è spinto a togliere alla parte interessata il primo grado di giurisdizione dinanzi ai tribunali ordinari nel caso che l'arbitraggio non fosse accettato, ma ha voluto tener fermo il sistema praticato nella legge sugli ademprivi.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Io non faccio nessuna proposta, dico solo che non mi pare molto consono alle regole ordinarie di diritto, che vi sia un tribunale il quale debba pronunciare una sentenza, quando è già stabilito che essa sarà come se non fosse mai stata. Comprendo che si dica che da questo tribunale vi sia appello. Comprendo che si dica che se le parti non accettano gli arbitri, vi sarà ciononpertanto un tentativo di conciliazione avanti agli arbitri, e che, non riuscendo il medesimo si farà la causa avanti i tribunali ordinari. Ma non comprendo, ed anzi trovo molto singolare che si dica che vi sarà un tribunale, qualunque carattere esso abbia, il quale però quando dovrà pronunciare, saprà di già che le parti hanno diritto di non istare al suo giudizio senza che sia lor mestieri di appellarsi dal medesimo, e che avranno il diritto di cominciare il giudizio in primo grado come se questo tribunale non fosse mai esistito prima. Questo è veramente il caso del *bis in idem*.

Non faccio, dissi, proposte; l'Ufficio Centrale farà quello che crede.

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cadorna sarebbero giustissime se si trattasse di un vero giudizio di arbitri; ma questo non è giudizio di arbitri come amichevoli compositori, è l'esperimento di un amichevole componimento il quale non riuscendo, si ha ricorso alla via giuridica, perchè veramente non ci fu giudizio; questi arbitri procedono in qualità di amichevoli compositori, non procedono in qualità di giudici, per conseguenza non si può dire che vi sia stato giudizio di prima istanza. È un esperimento, ripeto, di amichevole componimento; se riesce, bene, altrimenti alla parte si è riservato il diritto di adire i tribunali. La questione in diritto non è menomamente pregiudicata.

Presidente. Intende l'Ufficio Centrale di formulare un emendamento?

Senatore **Poggi**, **Relatore**. L'aggiunta che si farebbe

secondo il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Mirabelli consisterebbe nel porre un secondo capoverso all'articolo terzo così concepito. « Tale dichiarazione dovrà farsi entro 8 giorni dalla data della notificazione che gli arbitri trasmetteranno alle parti del loro primo atto ».

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. Io accetto questa modificazione; solamente bisognerebbe aggiungere le parole *senza solennità di forme*.

Senatore **Poggi, Relatore**. Questo si intende: dopo le parole *come amichevoli compositori*, si aggiungeranno le parole: *senza solennità di forme*.

Presidente. Rileggo l'articolo 3. coll'aggiunta e coll'emendamento testè formulato: « Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi dalle servitù di pascolo e di legnatico saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente come amichevoli compositori, senza solennità di forme, semprechè le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio.

« Qualora una delle parti dichiarò in prevenzione di riservarsi l'esperimento delle proprie azioni innanzi ai Tribunali ordinarii, il giudizio degli arbitri avrà sempre luogo, e soltanto dopo l'esaurimento del medesimo, potranno le parti adire i Tribunali ordinarii: Tale dichiarazione dovrà farsi dentro 8 giorni dalla data della notificazione che gli arbitri trasmetteranno alle parti del loro primo atto. »

Chi intende di approvare l'articolo terzo così emendato, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 4. Per le questioni già pendenti innanzi ai Tribunali ordinarii, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esperimenterà pure il giudizio degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi.

« Questa domanda sarà notificata all'altra parte per mezzo di usciere, e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante esperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non l'accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai Tribunali ordinarii, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria.

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. Pare, almeno per me, che non sia chiara l'epoca in cui la parte deve fare la sua domanda, se, cioè, possa farla fino al momento in cui i giudici sono riuniti per decidere, se i giudici facciano delle preparatorie, delle interlocutorie, se insomma vi è un termine per fare questa domanda. Io pregherei

l'Ufficio Centrale a seguire gli stessi principii dell'articolo 3 e formulare, se crede, un emendamento nel modo più opportuno.

Aggiungerei, se non dispiacesse all'Ufficio Centrale, « qualora una delle parti lo domandi nel primo atto a cui procede » perchè qui si tratta di giudizio pendente avanti ai Tribunali, quindi per domandare, deve fare un atto, o deve proseguire il giudizio.

Se prosegue il giudizio senza domandare, s'intende decaduto, se poi fa la domanda mentre prosegue il giudizio, dovrebbe esprimere la sua dichiarazione e notificarla all'altra parte.

Io direi: « Nel primo atto a cui procede dopo che la presente legge sarà divenuta obbligatoria. »

Senatore **Scialoja**. Io preferirei un termine, e ciò per due ragioni: la prima, che la causa può essere in tale grado d'istruzione, che la parte anche attrice non ha più bisogno di fare nuovi atti; la seconda, che il convenuto può sin dal principio fare atto nella causa.

Per queste due ragioni preferirei piuttosto un termine, se il Senato crede di approvarlo.

Senatore **Mirabelli**. Accetto e mi rimetto intieramente all'Ufficio Centrale.

Senatore **Poggi, Rel.** Si potrebbe aggiungere *qualora una delle parti lo domandi nel termine di 15 giorni dal dì in cui verrà in esecuzione la presente*.

Presidente. Faccia passare alla Presidenza l'aggiunta per iscritto onde si possa mettere ai voti.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale ripensando meglio alla proposta aggiunta vorrebbe si dicesse: *qualora una delle parti lo domandi entro un mese dal giorno in cui sia andata in esecuzione la presente legge*.

Siccome questa legge è informata dal desiderio di vedere più che sia possibile terminate le questioni col mezzo del giudizio degli arbitri, e che quelle pendenti avanti ai tribunali siano dalle parti portate avanti a questi; qualora il termine per presentare la loro domanda fosse troppo ristretto, renderebbe più difficile l'esercizio di questa facoltà, perciò si proporrebbe il termine di un mese perchè possano le parti meglio provvedere nel senso della legge.

Senatore **Mirabelli**. Sono pienamente soddisfatto.

Presidente. Dove prenderebbe luogo questa aggiunta?

Senatore **Poggi, Relatore**. Dopo il primo capoverso ed in prosecuzione del medesimo, cioè dopo le parole *qualora una delle parti lo domandi*.

Presidente. Rileggo l'articolo con quest'aggiunta:

« Art. 4. Per le questioni già pendenti innanzi ai Tribunali ordinarii, dell'indole di quelle contemplate nel precedente articolo 3, si esperimenterà pure il giudizio degli arbitri, qualora una delle parti lo domandi entro un mese dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge.

« Questa domanda sarà notificata all'altra parte per

mezzo di uscire, e se questa nel termine di dieci giorni dopo quello della notificazione non farà opposizione o riserva alcuna, s'intenderà che gli arbitri pronunzieranno definitivamente e inappellabilmente. Se invece la parte si opponga o faccia riserva nel termine suddetto, dovrà nonostante sperimentare il giudizio degli arbitri, ed esaurito che sia, ove le parti non lo accettino, rimarrà aperto a ciascuna di esse l'adito ai Tribunali ordinarii, dinanzi ai quali si procederà sempre in forma sommaria ».

(Approvato)

« Art. 5. La Giunta è incaricata di formare, ove manchino, e di perfezionare, ove occorra, i prospetti di cui è parola nell'art. 4 del motuproprio del 15 luglio 1840.

(Approvato).

« Art. 6. Ordinerà le perizie e le verificazioni tuttora necessarie a norma del disposto dei sopramentovati motuproprii e Decreto. Ogni perizia dovrà essere eseguita da tre periti nominati, l'uno dai possessori delle terre, l'altro dagli antichi esercenti le dette servitù civiche, il terzo dalla Giunta.

« Ove le parti nel termine stabilito non eleggano i loro periti, la Giunta provvederà essa con nominarli d'ufficio ».

(Approvato).

« Art. 7. La Giunta degli arbitri curerà la divisione in preselle, per quanto è possibile eguali fra loro, dei terreni che costituiranno il compenso dovuto in cambio delle servitù affrancate; le assegnerà a quelli che vi hanno diritto, e quindi iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatarii coll'indicazione delle preselle a ciascuno di essi attribuite.

« Dividerà inoltre il capitale ottenuto dal terzo del prezzo d'affrancazione delle servitù e dei frutti riscossi in contanti, in tante parti eguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, la quale gli apparterrà in piena proprietà insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte ».

(Approvato).

« Art. 8. Una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le preselle e le azioni nominative sarà rilasciata agli assegnatarii in quella parte che interessa ciascuno di essi; i quali se ne varranno per ottenere la trascrizione e la voltura estimale, non che la intestazione dell'azione nominativa ».

(Approvato).

« Art. 9. Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatarii per la prima immissione in possesso delle preselle, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascun di loro spettanti. »

Senatore **Mirabelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**. La Giunta degli arbitri pro-

nunzia la sentenza colla quale assegna le quote, che con vocabolo locale credo, si chiamano preselle, ed ordina la intestazione dell'azione; questa sentenza naturalmente dovrebbe andar soggetta alla tassa di registro proporzionale e graduale; poi nell'art. 8 si dichiara che una copia autentica di questa sentenza, una copia autentica dell'atto con cui gli arbitri assegnano le preselle e si intesta l'azione, deve essere lasciata all'assegnatario affinché si possa mettere in possesso.

Ora, mi parrebbe che nell'art. 9 si dovrebbe esprimere che non sia dovuta tassa per la sentenza della Giunta e per la copia autentica di detta sentenza. Poiché l'atto d'emissione in possesso parmi secondo la legge che non sia soggetto ad alcuna tassa né proporzionale né graduale; ora l'articolo è concepito così: « Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionale e graduale all'erario dagli assegnatarii per la prima immissione in possesso delle preselle ecc.

Se non vi fosse l'art. 9, naturalmente il ricevitore del registro chiederebbe il pagamento della tassa per la sentenza degli arbitri: dunque dovrebbe esprimersi questo concetto nell'art. 9. Quanto alla forma mi rimetto all'Ufficio Centrale, qualora accetti il mio emendamento.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Crederei che si potrebbe dire così: *per gli atti della prima immissione in possesso*. Allora mi pare che si comprenderebbero tutti gli atti i quali hanno luogo prima che segua l'immissione in possesso.

Senatore **Mirabelli**. Potrebbe sempre essere dubbio se per la sentenza bisogni pagare la tassa proporzionale; in materia di registro è meglio parlar chiaro; perché gli arbitri pronunziano sentenza, e della sentenza si estrae copia, e si consegna all'assegnatario, l'assegnatario va sul luogo, si immette in possesso se non vi sono difficoltà, oppure la consegnerà all'usciera il quale fa il verbale di consegna; pel verbale d'usciera non si paga tassa, e lasciando la disposizione come è ora, io temo che per l'originale della sentenza non si pagherebbe la tassa, ma forse potrebbe essere chiesta per le copie.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. In questo caso io credo che si potrebbe dire così: « per la sentenza e per gli atti necessari all'immissione in possesso. »

Senatore **Poggi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore **Mirabelli**, ma gli faccio osservare che, sebbene si pronunzi dalle Giunte una specie di sentenza, peraltro l'art. 8, modificando in questa parte il progetto ministeriale, dice che non si deve consegnare a ciascheduno degli assegnatarii una copia

intera delle sentenze, ma soltanto un estratto di quella parte che riguarda ciascun individuo; imperocchè, essendo moltissimi gli assegnatarii nei diversi Comuni, troppo voluminose e troppo dispendiose riescirebbero le copie di sentenza; ed una volta che si saranno consegnati a Tizio, a Caio o Sempronio gli estratti delle partite che li riguardano, essi potranno presentarsi ed ottenere la loro immissione in possesso, senza che occorra altro.

L'Ufficio Centrale dunque non si oppone assolutamente alla proposta dell'onorevole Mirabelli, perchè non nuoce, ma la crede superflua.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io suggerirei di dire semplicemente « per gli atti necessari alla prima immissione in possesso. »

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Io pregherei l'Ufficio Centrale a precisare bene il suo concetto. Gli arbitri pronunceranno una vera sentenza; la si chiami processo verbale, od ordine del Magistrato, o con qual altro nome si vorrà, ma in definitiva sarà sempre una sentenza di aggiudicazione in virtù della quale si trasmette una proprietà e che dovrà essere trascritta per gli effetti della vendita; e voi sapete come i titoli che sono relativi a trasmissione di proprietà a mente della legge di registro sono soggetti a tassa.

Se dunque si vogliono esentare dalla tassa siffatte sentenze è indispensabile, secondo me, dirlo in modo chiaro e tassativo per togliere ogni dubbio, inquantochè non è mai eccessiva la chiarezza in materia di tasse; se poi non le si vogliono esentare, allora è un altro conto.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Desidererei di essere istruito dei motivi che hanno condotto a questa esenzione da una tassa. Se è un trapasso di proprietà, non capisco perchè debbano essere esenti quei signori a cui favore venne liquidata e trasmessa questa proprietà.

Senatore Poggi, Relatore. Risponderò al dubbio posto dall'onorevole Senatore Martinengo; l'Ufficio Centrale, che ha trovato questa disposizione nel progetto ministeriale, il quale, come il Senato conosce, rappresenta un progetto stato discusso dalla Camera dei Deputati nella passata legislatura, ha creduto di ritenere quella disposizione reputata conveniente dalla stessa Camera dei Deputati. Osservò infatti che si tratta di povere famiglie le quali da molto tempo stanno aspettando la decisione dei loro interessi dipendenti da una operazione provocata dalla legge, non da loro. Scarse come sono di mezzi di fortuna, codeste famiglie vanno a ricevere una porzione di terreno da coltivarsi in luoghi non molto sani. Ora, questa legge, come le precedenti, con

le sue disposizioni ha avuto in mira di stabilire in quei luoghi una popolazione agricola permanente, e di provvedere così non pel solo interesse dei privati, ma ad una pubblica e grande utilità. Questa è la ragione della dispensa dal pagamento dei diritti di registro; la quale abbiamo mantenuta nel progetto riconoscendola ragionevole.

Senatore Martinengo G. Siccome il nostro regolamento impedisce di proporre la soppressione di un articolo, così dichiaro che mi asterrò dal votarlo, perchè non lo approvo.

Presidente. L'Ufficio Centrale intende di fare qualche aggiunt?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non potrei aggiungere migliori ragioni di quelle che ha date l'onorevole Relatore.

Certamente questo è un progetto che non riguarda solamente gli interessi parziali, ma altresì i generali. È nell'interesse dello Stato che cessino i molti inconvenienti che incagliano ora la proprietà di cui si tratta, quindi ha sommo interesse che siano rimosse tutte le difficoltà che si sono opposte finora per dar vita ai prodotti di quelle contrade. Esso, credo, trova il suo tornaconto a rinunciare alla tassa quando questa rinuncia possa influire a facilitare le operazioni le quali sono utili non solamente ai proprietari ma all'interesse generale dello Stato.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Per dare qualche ragione della mia opposizione a quest'articolo, dirò che credo che questi proprietari a cui venne prosciolta una questione molto ardua che infirmava la proprietà a loro assegnata, sono già molto beneficiati da questo proscioglimento e sarebbe non gravoso pagare quelle tasse che pagano coloro che acquistano proprietà.

Nello stato attuale delle finanze, credo poi che l'abbandono d'imposte, mentre dobbiamo metterne delle nuove, non sia troppo ragionevole.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. — L'Ufficio Centrale ha ritenuto l'articolo come era proposto dal Ministero intorno all'esenzione della tassa, perchè la tassa veramente non dovrebbe esser pagata da proprietari i quali vengono esonerati dall'uso civico, ma sarebbe pagata dagli utenti ai quali si sostituisce la proprietà di un pezzo di terra all'uso di cui godevano. Ora, siccome agli utenti si impone di ricevere questo pezzo di terra invece dell'uso che libera i proprietari dall'uso medesimo, così si è creduto che essendo uno scioglimento di usi civici, nell'interesse dello Stato, non si potesse imporre a quelli a cui si deve l'uso, il pagamento della tassa proporzionale.

Quanto poi a esprimere nettamente l'idea, se lo credono il signor Ministro e i signori Senatori, pare che si potrebbe dire così:

« Non è dovuta alcuna tassa di registro proporzionata e graduale all'erario dagli assegnatari per l'atto che contiene la decisione degli arbitri e per gli altri atti occorrenti alla prima immissione in possesso delle preselle, non che per la prima intestazione delle azioni a ciascun di loro spettanti ».

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta...

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accettando la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Scialoja, mi preme di fare una dichiarazione all'onorevole Senatore Martinengo, e rammentargli che questo progetto non è stato d'iniziativa del Governo, ma d'iniziativa parlamentare; quindi avendo creduto la Camera dei Deputati di accordare questa esenzione, naturalmente il Governo non ha fatto altro che non opporsi al pensiero della Camera.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. Il Fondo costituente la Cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'art. 3 del mentovato Decreto del 9 marzo 1860, si comporrà come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù, e dei frutti riscossi in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo ».

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Ho domandato la parola per avere uno schiarimento dall'Ufficio Centrale.

La Cassa si compone del capitale ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei frutti riscossi, e egli del terzo dei frutti o di tutti i frutti presi insieme?

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La legge del 15 luglio del 1840 che dichiara prosciolte, fino dal 21 maggio 1841, le servitù di pascolo e di legnatico a beneficio dei proprietari, stabilisce che essi avrebbero dovuto pagare i frutti del prezzo delle servitù fino da quel tempo.

Allora la legge voleva che il prezzo fosse pagato tutto in contanti. La legge del 1860 ha stabilito che quelli che non hanno pagato il valore della servitù paghino $\frac{2}{3}$ in terre ed $\frac{1}{3}$ in danaro. Io credo che è nello spirito della legge presente che i $\frac{2}{3}$ del valore delle servitù saranno pagati in terre dai proprietari dei fondi accresciuti di tanta quantità di terre quanto corrisponda ai frutti dovuti sul valore di questi due terzi, di modo che i frutti di cui si parla qui sono i frutti di quel terzo del prezzo che è dovuto in contanti.

Se si crede per maggior chiarezza di aggiungere

qualche parola in ischiarimento, non farei difficoltà, ma lo spirito dalla legge riguarda certamente i frutti di quel terzo del prezzo di cui sono debitori in contanti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che non si possa dire altrimenti; bisogna leggere tutta la frase; qui si parla del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni.

Quel terzo del prezzo delle affrancazioni sta in questo periodo per indicare la quantità dei capitali di cui si parla e dei frutti, si intende, del capitale; se si dicesse del terzo, sarebbe il terzo del terzo, cioè il nono del capitale ottenuto col terzo ed i frutti di tutto il capitale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io credo che sarebbe meglio chiarire l'idea coll'aggiunta di una parola: si potrebbe dire per esempio: dei corrispondenti frutti riscossi in contanti ecc.

Relatore. L'Ufficio Centrale accetta?

Presidente. Non vi è quindi che da aggiungere la parola corrispondenti . . . Rileggo adunque l'articolo come venne modificato:

« Art. 10. Il fondo costituente la Cassa agricola piombinese da istituirsi a norma dell'art. 3 del mentovato Decreto del 9 marzo 1860, si comporrà come ivi è detto, del capitale in numerario ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, e sarà rappresentato dalle azioni assegnate a ciascuno degli aventi diritto, nel modo stabilito nel capoverso dell'articolo settimo. »

Se non vi sono altre osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 11. Sarà in facoltà d'ogni assegnatario azionista di aumentare il numero delle sue azioni fornendo alla cassa una somma in numerario eguale al valor nominale delle quantità di azioni da lui volute. »

(Approvato.)

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul reparto delle imposte provinciali e comunali stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 21 giugno corrente.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione della presente legge la quale sarà stampata e immediatamente trasmessa alla Commissione permanente di finanze.

Leggo l'art. 12:

« Art. 12. La Cassa agricola piombinese sarà amministrata sotto la vigilanza del Governo da am-

ministratori eletti parte dal Prefetto della provincia, sentito il parere della Deputazione provinciale, e parte dai Consigli municipali dei Comuni dove sono poste le terre. »

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Mi sembra che si dovrebbe indicare qual parte appartenga al Prefetto e quale ai Consigli municipali. Io proporrei che gli amministratori fossero per una terza parte nominati dal Prefetto e per due terzi dai Consigli municipali.

Senatore Poggi, Relatore. Non so se convenga restringer tanto la nomina che spetta al Prefetto col ridurla ad un terzo. Molte volte trovandosi nei Consigli comunali degli individui che sono stati proprietari delle terre affrancate, potrebbero nascere delle difficoltà sulla nomina degli amministratori. Io farei più larga parte al Prefetto: almeno una metà e l'altra metà ai Comuni.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Quando l'Ufficio Centrale credesse così, non avrei difficoltà di accettare: si assegni allora una metà al Prefetto, una metà ai Comuni.

Senatore Scialoia. Io credo che la Camera elettiva da principio ed il Governo dopo, abbiano creduto di lasciare questa maggior larghezza al regolamento appunto per trarre ammaestramento dal passato. Difatti, se si vuole determinare il numero relativo, bisogna anche determinare il numero totale di cui è composta la Commissione, poichè non tutti i numeri sono divisibili in tre parti. Dunque o si deve indicare un numero totale per dire un terzo al Prefetto e due terzi al Consiglio Municipale, od altrimenti non si può che lasciare la cifra indeterminata come si trovava nell'articolo compilato dalla Camera dei Deputati.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Credo che volendo lasciare, come saviamente osservava l'on. Senatore Scialoia, ad un regolamento il determinare tutti questi casi, potrebbe aggiungersi in ultimo: *nelle proporzioni fissate con Regolamento*, per togliere il vago che altrimenti resterebbe nella legge.

Senatore Poggi, Relatore. Per verità, di Regolamento non si parla nella legge, ma di semplici disposizioni da emanarsi dal potere esecutivo, tutte le volte che se ne riconosca la necessità.

Il migliore partito sarebbe quello di lasciar correre l'articolo come sta.

Il Ministro però è sempre libero di regolare questa disposizione, come meglio reputerà conveniente, dopo che la legge sarà votata.

Presidente. Non s'intende dunque proporre variazioni?

Senatore Poggi, Relatore. Nossignore, non è proposta variazione alcuna.

Presidente. Ri'leggo l'articolo (*V. sopra*).

Chi approva questo articolo, voglia alzarai.

(Approvato).

« Art. 13. La Cassa suddetta potrà nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatarii azionisti le seguenti operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già Principato di Piombino.

a) Aprire crediti,

b) Anticipare valori per acquisto di sementi;

c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti;

d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre.

« È data facoltà al Governo del Re di permettere alla Cassa agricola piombinese altre operazioni di credito agrario, a misura che con l'esperienza se ne argomenta l'utilità, e previo il parere del Consiglio amministrativo.

(Approvato).

« Art. 14. Alle operazioni indicate nel § d del precedente articolo 13 potranno ammettersi gli assegnatarii azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

In questa funzione della Cassa però non può impiegarsi oltre il terzo del capitale sociale.

A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 13, potranno i suddetti ammettersi senza altra garanzia, sino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni occorrerà, per ammetterli, la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista, purchè il Consiglio di amministrazione non reputi necessarie o altre firme o altre garanzie ».

(Approvato).

« Art. 15. Il Consiglio amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della Cassa agricola e fisserà ciò che debba percepire d'utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese d'amministrazione, verrà per una metà addetta all'aumento del Capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata* come dividendo a ciascuno degli assegnatarii azionisti. »

(Approvato)

« Art. 16. Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza dei voti degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della Cassa agricola. I voti si contano per azione. Però i soli possessori di cinque o più azioni avranno due voti. »

(Approvato)

« Art. 17. Una Giunta eletta dagli interessati convocati in assemblea generale, procederà sotto la vigilanza del Governo alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa, e soddisfattane qualunque passività, divi-

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di due progetti di legge — Urgenza richiesta e consentita del progetto presentato dal Ministro della Guerra — Approvazione del progetto di legge per nuova proroga dei termini prorogati dalla legge 29 dicembre 1866 per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche — Squittinio segreto sui due progetti: 1. disposizioni relative alle servitù di pascolo e di legnatico dell'ex-Principato di Piombino; 2. per l'estensione alla provincia di Mantova della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione sulle leggi per l'istruzione pubblica — Nuovo squittinio sui progetti di legge, 1. per dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta, destinata a scopi industriali; 2. per nuova proroga dei termini prorogati dalla legge 29 dicembre 1866 per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche.*

La seduta è aperta alle ore 4½ pomeridiane.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario* **Glori-Lisci** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizione:

3915. Il Consiglio Municipale della città di Siena rappresenta il danno che ne deriverebbe dalla soppressione delle Università secondarie, e fa istanza che sia conservata quella della città medesima.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor **Cosimo Gasole**, di cinque esemplari a stampa di un suo opuscolo per titolo: *L'istruzione primaria e secondaria in Italia*;

Il signor **Francesco Caligaris**, di varie copie a stampa di un suo opuscolo finanziario;

Il signor Senatore **Marchese di Riso**, di varii esemplari a stampa di un suo discorso sul libro: *Vita di Gesù* di **E. Renan**.

Presidente. Domandano congedo i signori Senatori **Cacace**, **Lissoni**, **Gozzadini**, **Barracco**, **Varano**, **Sylos**, **Labini**, **Porro**, **Viggiani**, **Catalano Gonzaga**.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Il signor Ministro **Guardasigilli** ha la parola.

Ministro Guardasigilli. In nome del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ho l'onore di presentare un progetto di legge, già votato dall'altro ramo

del Parlamento, intitolato: Pubblicazione nelle provincie Venete e Mantovana della legge 3 agosto sull'Amministrazione delle Opere Pie.

Presidente. Do atto al signor Ministro **Guardasigilli** della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e distribuito agli Uffici.

La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati, per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio della guerra, per spese di trasformazione di armi portatili.

Preglierei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Siccome ne è stata chiesta l'urgenza, se non si fa opposizione, s'intenderà accordata.

Metto ora in discussione il progetto di legge per una nuova proroga dei termini portati dalla legge 29 dicembre 1866, per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche.

Leggo l'articolo unico.

« I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche, prorogati al 30 giugno del corrente anno dalla legge 29 dicembre 1866, Num. 3431, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1867. »

La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, ed essendo la legge di

un solo articolo, si passerà alla votazione per isquittinio segreto.

Nello stesso tempo si rinoveranno le votazioni che nella seduta dell'altro giorno andarono a vuoto per mancanza di numero di votanti. Prego perciò i signori Senatori a non volersi allontanare, onde non si ripeta l'inconveniente dell'altra volta.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale).

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per disposizioni sulle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . 72
Contrari . . . 5

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . 72
Contrari . . . 5

Il Senato adotta.

Ora si passerà alla votazione degli altri due progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario* **Chiest** fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato dello squittinio:

Progetto di legge sul dazio d'entrata sull'uva appas-

sita, guasta o semiguasta, destinata a scopi industriali.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . 77
Contrari . . . nessuno

Il Senato adotta.

Progetto di legge per una nuova proroga dei termini portati dalla legge 29 dicembre 1866, per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . 77
Contrari . . . nessuno

Il Senato adotta.

Prima di sciogliere la seduta, renderò conto ai signori Senatori del risultato dello squittinio per la nomina della Commissione incaricata dello studio dei progetti di legge sull'istruzione pubblica.

Furono eletti per aver ottenuto la maggioranza di voti, i signori Senatori:

Matteucci 29 — Amari prof. 23 — Brioschi 23 — Cibbario 15 — Lambruschini 15 — Sagredo 12 — Mamiani 11.

Dopo questi sette eletti, quelli che ottennero maggior numero di voti furono i signori Senatori:

D'Amitto 10 — Imbriani 10 — Mameli 9 — Bellavitis 9 — Miniscalchi 9 — Alfieri 8 — Saracco 8 — Scialoja 6 — Cadorna 5.

I signori Senatori sono pregati di radunarsi domani al tocco in conferenza: più tardi vi sarà seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizione — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio — Domanda d'urgenza consentita dal Senato — Proposte dei Senatori Cadorna, Imperiali e Paleocapa — Reiezione della proposta del Senatore Paleocapa — Domande dei Senatori Lambruschini e Imperiali non consentite dal Senato — Approvazione della proposta del Senatore Cadorna — Presentazione di un progetto di legge relativo all'estensione alle provincie di Venezia ed a quella di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni — Proposta del Senatore Arrivabene, reietta — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/4 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e degli Affari Esteri.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato; legge poscia il seguente sunto di petizione.

3916. Il Consiglio Comunale di Laino Borgo (Calabria Citeriore) dichiara di far adesione alla petizione della Camera di Commercio di Cosenza (N. 3853) e domanda che vengano soppresse le tasse governative.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante l'autorizzazione di esercitare il bilancio dello Stato pel prossimo mese di luglio, progetto già stato approvato dalla Camera dei Deputati, e mi permetto di pregarlo a volerlo esaminare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Ora interrogherò il Senato se intenda di raccogliersi negli Uffici oggi stesso o domani per tempo per discutere poi più tardi in seduta pubblica questo progetto, ovvero se, come si è fatto purtutto altre volte, creda meglio di raccogliersi immediatamente negli Uffici sospendendo un po' di tempo la seduta per poi rientrare a discutere il progetto stesso.

(Voci: No! Sì!)

Se il Senato lo consente, metterei ai voti questo secondo modo di procedere.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io propongo che i signori Se-

natori si ritirino immediatamente negli Uffici, procedano alla nomina dei Commissari che devono comporre l'Ufficio Centrale, il quale dovrà esaminare il progetto di legge, e che si stabilisca poi un altro giorno per la discussione pubblica di esso.

Presidente. Se il Senato annuisce a questa proposta, si radunerà tosto negli Uffici per l'esame del progetto; e domani alle due si potrà tenere seduta pubblica.

Io prego i signori Senatori a voler tutti intervenire alla seduta di domani, e spero che tutti i qui presenti non mancheranno all'appello.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io proporrei invece che si tenesse seduta questa sera. (*No, no, rumori prolungati*). Io dichiaro che domani non potrò trovarmi presente alla seduta per affari urgenti che mi obbligano di partire da Firenze; mio malgrado non potrò essere al mio posto, e credo che molti altri si troveranno nel mio caso.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Non si potrebbe fare oggi quel che si è fatto altre volte, ed in casi meno urgenti che non sia l'attuale, ritirarsi cioè negli Uffici e, fatto l'esame del progetto di legge, leggerne in seduta pubblica la relazione? (*Rumori*)

Non è argomento che possa sollevare troppe discussioni: ognuno sa che questa è una assoluta necessità a cui dobbiamo soggiacere. Ora siamo in numero, ma è certo il signor Presidente che lo saremo egualmente domani? (*Rumori*)

Voci. A domani, a domani!

Presidente. Vi sarebbero alunque due proposte; quella del Senatore Paleocapa, che è di ritirarsi immediatamente negli Uffici per quindi rientrare nell'Aula a discutere e votare; l'altra del Senatore Cadorna, di radunarsi negli Uffici per esaminare il progetto di legge e votarlo domani in seduta pubblica.

Metto ai voti la prima proposta, cioè quella del Senatore Paleocapa. Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Cadorna.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io proporrei, qualora la proposta del Senatore Cadorna fosse approvata, che si fissasse l'adunanza di domani a mezzo giorno.

Presidente. Se ai signori Senatori non è d'incomodo si fisserà dunque la seduta di domani a mezzo giorno; del resto dichiarato che io sono sempre a disposizione del Senato.

Voci. No, no, alle ore due.

Presidente. Chi ammette la proposta di raccogliersi a mezzo giorno, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Pregherei il signor Presidente di mettere ai voti anche la mia proposta come ne ho il diritto, che cioè si tenga seduta questa sera.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Imperiali, se abbia cioè a tenersi seduta questa sera. Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Dunque rimarrà fermo che domani vi sarà seduta pubblica alle due. Intanto sono invitati i signori Senatori a raccogliersi immediatamente negli Uffici per esaminare d'urgenza il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge testè votato dall'altro ramo del Parlamento, relativo all'estensione alle Provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, ed altre prestazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Sento che molti Senatori domani non potranno intervenire alla seduta: perciò pregherei il Senato a voler ritornare sulla deliberazione testè presa.....

Voci. È già votato, è già votato!

Presidente. Io non dubito menomamente che i signori Senatori, compresi dell'importanza del soggetto, non vogliano mancare domani; col solo dubitarne, crederei di far loro offesa.

Senatore Arrivabene. Temo pur troppo che il fatto m'abbia a dar ragione.

Presidente. Io spero invece che le darà torto.

Senatore Arrivabene. Ed io faccio voti per aver torto.

Presidente. Comunico al Senato il seguente Messaggio ricevuto dalla Presidenza della Camera dei Deputati:

« Firenze, addì 27 giugno 1867.

« Il sottoscritto pregiasi trasmettere all'onorevole
« lissimo signor Presidente del Senato del Regno l'«
« nito progetto di legge d'iniziativa della Camera dei
« Deputati, e da essa approvato nella tornata di que-
« st'oggi, concernente la proroga del termine stabilito
« dall'art. 5 della legge 23 aprile 1865, relativo ai
« militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo
« il 1848 e il 1849 ».

Il Presidente della Camera

ADRIANO MARI.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico.

Il termine stabilito nell' art. 5. della legge 23 aprile 1865, n. 2247, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1867.

Anche questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — Omaggio — Relazione di petizioni — Interruzione alla petizione N. 3890 — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci pel mese di luglio — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Relatore dell'Ufficio Centrale — Emendamento all'art. 1° proposto dal Senatore d'Afflitto, combattuto dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia, appoggiato dal Senatore Cadorna — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Ordine del giorno del Senatore Leopardi — Osservazioni del Senatore Scialoia a favore dell'emendamento d'Afflitto, dei Senatori Poggi, Amari prof., e del Ministro di Grazia e Giustizia — Risposte del Ministro delle Finanze alle obiezioni del Senatore Scialoia — Replica del Senatore Cadorna — Avvertenze del Senatore Amari prof. e del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuove osservazioni del Senatore Scialoia e nuove dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Chiusura della discussione generale — Considerazioni e proposta di un ordine del giorno del Senatore Gino Capponi — Lettura dell'ordine del giorno Leopardi — Osservazioni dei Senatori Cadorna, Cibrario e del Ministro di Grazia e Giustizia sull'ordine della votazione — Lettura dell'ordine del giorno Capponi — Dichiarazioni del Relatore e dei Senatori Leopardi e Cadorna — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Capponi — Approvazione dell'ordine del giorno Leopardi — Approvazione dell'articolo 1° coll'emendamento D'Afflitto e del 2° e 3° articolo — Squittinio segreto sul complesso della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro degli Affari Esteri, e più tardi intervengono il Ministro delle Finanze, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, della Guerra e della Marina.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Senatore *Segretario Manzoni T.* (legge) Fa omaggio al Senato la Deputazione di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi del volume terzo degli *Atti e Memorie* della Deputazione medesima.

Presidente. Intanto che stiamo aspettando alcuni altri colleghi, si procederà alla relazione sulle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

La Commissione delle petizioni è pregata di prendere il suo posto.

Senatore *Chiesi, Relatore.* Petizione 3874 « N. 10 abitanti del Comune di Piombino fanno istanza che dal Senato venga prontamente approvato il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei Deputati, per la soppressione delle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino. »

Su questa petizione non vi è nulla a deliberare per-

chè è già stato votato dal Senato il relativo progetto di legge.

« 3875. Parecchi abitanti di Vasto (Abruzzo Citeriore) in numero di ventidue, domandano che in quel Comune venga dal Governo destinato un presidio. »

Questa petizione non può essere presa in considerazione perchè mancante dell'autenticità delle firme.

« 3876. Parecchi abitanti del Comune di Suvereto (ex-principato di Piombino), in numero di 82, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge relativo alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino, quale fu adottato dalla Camera elettiva. »

Questa petizione pure, perchè mancante dell'autenticità delle firme, non potrebbe essere presa in considerazione. Del resto fu già votato dal Senato il relativo progetto, a cui si accenna.

« 3877. Trevisanello Marc'Antonio domanda che gli sia corrisposta un'indennità per le spese incontrate nella stampa di un opuscolo sulla libertà della Chiesa, di cui fece omaggio al Parlamento, e supplica per ottenere un posto di insegnante nelle Provincie Venete. »

Siccome questa petizione domanda una cosa estranea alla competenza del Senato, così la Commissione,

inerendo all'articolo 85 del nostro Regolamento, propone su di essa l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione sulla petizione n. 3877.

(Approvato).

3878. Alcuni abitanti del Comune di Buriano (Piombo) utenti delle servitù civiche di pascolo e di legnatico in detto Comune, trovando insufficiente l'indennità loro accordata colla legge testè approvata dalla Camera relativa per l'abolizione delle sopraddette servitù, ricorrono al Senato perchè voglia in detta parte respingere il progetto.

Anche su questa petizione il Senato non ha nulla a deliberare, e la Commissione non fa proposte trattandosi appunto di una petizione riguardante alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-Principato di Piombino; materia questa che è già stata discussa e votata nel relativo progetto di legge.

3879. Il frate Gaetano Albertazzi, dell'Ordine dei Minori Osservanti di Casola (Ravenna), domanda che gli venga liquidata la pensione portata dalla legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose.

Anche su questa petizione, perchè mancante dell'autenticità della firma, non occorre deliberare.

3880. Il Comizio Agrario di Cagliari (Sardegna), con deliberazione del 14 aprile 1867, fa istanza che dal Governo vengano stabiliti i Comizi Agrari circondariali per la prosperità dell'agricoltura di quell'Isola.

Il Presidente del Comizio Agrario di Cagliari ha presentato questa petizione in esecuzione di una deliberazione dello stesso Comizio Agrario presa nella seduta del 14 aprile 1867. Con questa petizione egli fa due domande. Primieramente chiede che siano dal Governo attuati i Comizi circondariali; in secondo luogo domanda che siano emanate disposizioni ed impiegati mezzi energici e pronti, onde scongiurare i danni delle locuste. Quanto alla prima parte, realmente nella seduta del Comizio Agrario fu tenuto parola dei Comizi circondariali da attuarsi; ma è vero altresì che l'Assemblea si pronunziò nel senso di doversi sospendere ogni deliberazione, e di doversi intanto dall'Ufficio di Presidenza chiedere al signor Prefetto analoghi schiarimenti. Posta adunque questa deliberazione del Comizio Agrario di Cagliari, non vede la Commissione il perchè il signor Presidente del Comizio agrario siasi rivolto al Senato, mentre, stando a questa deliberazione, doveva chiedere schiarimenti al Prefetto relativamente appunto a questi Comizi Agrari.

In conseguenza la vostra Commissione vi propone, riguardo alla prima parte della domanda fatta con questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

Dirò poi sulla seconda parte.

Presidente. Se nessuno fa osservazione, metto ai voti la proposta della Commissione dell'ordine puro e semplice sulla prima parte della petizione N° 3880.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore. Quanto alla seconda parte relativa appunto ai provvedimenti chiesti per scongiurare i danni delle locuste, il Comizio Agrario interessò vivamente il Presidente a volere rivolgersi al Prefetto, ed anche al Parlamento, domandando appunto energici provvedimenti.

Non deve dubitarsi però, che il Comizio Agrario pregando il Presidente a ricorrere al Parlamento, volesse implicitamente dare una nota di biasimo e di rimprovero al Prefetto quasi che non avesse preso gli opportuni provvedimenti a tal uopo, perchè anzi nella stessa deliberazione fu detto, che fossero fatti dal signor Presidente uffizi al Prefetto della Provincia affinchè raddoppi *gli sforzi lodevolissimi*, che ha già impreso a fare, o di più anche fossero fatti uffizi al Parlamento.

Fatta questa dichiarazione, la Commissione, trattandosi veramente di mali straordinari, e di danni gravissimi ora patiti dall'Isola di Sardegna, non ha difficoltà di proporre, che questa petizione sia rinviata al Ministero d'Agricoltura e Commercio per quegli ulteriori provvedimenti, che potessero essere del caso.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore. La petizione N° 3881 non dà luogo a deliberazione, perchè mancante dell'autenticità della firma.

Non vi è nulla a deliberare ugualmente sulla petizione N° 3882 presentata dalla Deputazione provinciale di Reggio (Emilia), perchè fu presa in considerazione dal Senato e passata agli Archivi in occasione della discussione della legge sulla ricchezza mobile.

Petizione. — 3883. La Camera di Commercio ed Arti di Cosenza (Calabria Citeriore), rappresentati i danni che ne derivano al Commercio ed al paese dall'attuale sistema finanziario, domanda che vi si ponga riparo con opportune riforme.

Il Presidente della Camera di Commercio di Calabria Citeriore in esecuzione d'una deliberazione della stessa Camera del 1 febbraio 1867 raccomanda al Senato una petizione stata presentata alla detta Camera e dalla Camera presa in considerazione ed anzi fatta pubblicare colle stampe.

Questa petizione non è che un libello d'accusa contro l'attuale sistema finanziario; ma in essa non si suggerisce alcun provvedimento efficace e pratico per ovviare agli inconvenienti che sono denunziati. Tocca dell'imposta fondiaria, critica tutte le altre imposte prese ad una ad una, e grida altamente contro il corso forzoso della carta monetata.

Ad alcuni dei reclami fatti con questa petizione è già stata data soddisfazione coll'ultima legge votata dal Parlamento sulla ricchezza mobile, colla quale venne anche abolita la tassa sulla entrata fondiaria.

In quanto alle critiche ed ai lamenti che si fanno sulle altre imposte è fuori di dubbio che il signor Ministro delle Finanze nella sua esposizione finanziaria fatta all'altro ramo del Parlamento, ha promesso in

proposito molte riforme e la presentazione di alcuni progetti di legge. Quanto poi al corso forzoso della carta monetata promise anche il signor Ministro delle Finanze di presentare un progetto di legge. Fatta la quale promessa, egli si espresse in questi termini: « Da oggi in poi il paese è prevenuto, gli speculatori « sull'aggio, i produttori, i tesoreggiatori dell'oro sono « avvertiti; e dobbiamo ragionevolmente credere che « dal giorno in cui la mia proposta venisse sanzionata « dal vostro verdetto, i pezzi monetati cominciereb- « bero a riapparire sopra i nostri mercati, la differenza « tra il loro valore reale ed il nominale gradatamente « si distruggerebbe da sè ».

Di modo che ad alcuni di questi reclami è già stato provvisto, ad altri ha promesso di provvedere il signor Ministro delle Finanze nella sua esposizione finanziaria.

E siccome appunto sono da attendersi i relativi progetti di legge promessi dal signor Ministro nella esposizione finanziaria, così la vostra Commissione non ha difficoltà di proporvi che questa petizione sia depositata agli archivi del Senato per essere presa in considerazione a suo tempo, quando cioè saranno presentati alla discussione ed alla sanzione del Senato i relativi progetti di legge che riguardano il sistema finanziario.

Presidente. Chi è di parere di approvare la proposta della Commissione, che manda depositare agli archivi del Senato la petizione testè accennata è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore Chiesi. Petizione N. 3884. Parecchi abitanti del comune di Piombino in numero di 184 fanno istanza al Senato perchè voglia sollecitamente adottare il progetto di legge relativo alle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino.

Su questa petizione non vi è nulla a deliberare dopo che fu già votata la legge sulle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-Principato di Piombino.

Petizione — 3885. Il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze), in adesione al voto già emesso dal Municipio di Casellina e Torri, fa istanza che, nella legge per l'unificazione del modo di esazione delle imposte dirette, venga adottato il sistema vigente attualmente in Toscana.

Quanto al modo di esazione delle imposte, fu presentato al Senato un progetto di legge e fu anzi nominato l'Ufficio Centrale, il quale ne ha fatto l'oggetto di seri studi prima ancora che avvenisse lo scioglimento del Parlamento, e siccome le ragioni che vi erano prima di questo scioglimento per venire all'unificazione nel sistema d'esazione delle imposte, vi sono sempre anche in oggi, ed è perciò da credersi che il Ministero o riprodurrà lo stesso progetto, già stato studiato dal Senato, o ne presenterà un altro; la vostra Commissione vi propone il deposito di questa petizione negli archivi per tenerne poi a suo tempo quel conto che si può meritare.

(Approvato).

Senatore Chiesi. Petizione — 3886 « Il Consiglio comunale di Montalto Uffugo (Calabria Citeriore) fa adesione alla petizione sporta dalla Camera di Commercio di Cosenza per la riforma [del sistema finanziario]. »

Siccome il Senato ha or ora ammesso il rinvio agli archivi della petizione della Camera di Commercio ed Arti di Cosenza, così la Commissione non fa che ripetere le stesse conclusioni pel deposito negli archivi anche di questa che riflette lo stesso oggetto.

Presidente. Chi è d'avviso di accogliere le conclusioni della Commissione pel deposito negli Archivi della petizione N. 3886, sorga.

(Approvato).

Senatore Chiesi. Petizione N. 3887. Il Consiglio Provinciale di Catania emette il voto che in qualunque evenienza di riordinamento amministrativo ecclesiastico venga conservata la Legazia Apostolica di Sicilia.

Quest'importante regalia si lega col sistema che sarà adottato dal Governo, e sanzionato dal Parlamento in ordine ai rapporti della Chiesa collo Stato; è certo però, e la vostra Commissione non può tacerlo, che questa Legazia non ha più in oggi quell'importanza, che aveva prima della legge di soppressione sui conventi, imperocchè principalmente sui conventi aveva influenza e giurisdizione la Legazia Apostolica.

Ad ogni modo, siccome è da attendersi un progetto di legge che regoli i rapporti della Chiesa collo Stato, così la vostra Commissione vi propone il deposito negli archivi di questa petizione perchè possa a suo tempo e luogo venire presa in considerazione.

Presidente. Chi approva l'invio agli archivi della petizione segnata col N. 3887, sorga.

(Approvato).

Senatore Chiesi. Le due petizioni coi numeri 3888 e 3889 si riferiscono alle modificazioni proposte pel riordinamento della legge sul Notariato, la quale, presentata prima dello scioglimento delle Camere, già venne ripresentata dall'attuale Ministro Guardasigilli e trovata in oggi in esame presso l'Ufficio Centrale incaricato del suo studio, per cui la vostra Commissione ne propone il rinvio alla Commissione stessa, la quale ora sta studiando il relativo progetto di legge sul Notariato.

Presidente. Chi ammette la proposta fatta dalla Commissione abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore. La petizione 3890 domanda che nel sistema da tenersi nella riscossione delle imposte dirette venga adottato per tutto il Regno quello vigente in Toscana dei Camarlinghi comunitativi; e siccome anco per altra petizione che ha fatto la stessa proposta, il Senato ha adottato che sia deposta negli archivi, così la Commissione rinnova la stessa domanda.

Presidente. Chi ammette le conclusioni della Commissione, voglia sorgere.

(Approvato).

Presidente. Attualmente sospenderemo la relazione sulle petizioni, delle quali siamo pervenuti circa alla metà, e passeremo all'ordine del giorno che reca: « Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per tutto il mese di luglio 1867.

La Commissione è pregata a voler prendere il suo posto.

La parola è al signor Relatore.

Senatore Castelli E., Relatore. Vi sono ancora due Commissari di là; converrebbe farli avvertire.

Presidente. Li ho fatti avvertire.

Senatore Castelli, Relatore (legge):

Signori Senatori,

La facoltà data al Governo del Re colla legge del 31 marzo 1867 di esercire provvisoriamente il bilancio dello Stato, sta per cessare quando ancora i vari bilanci definitivi pel corrente anno non hanno potuto ottenere l'approvazione del Parlamento. La necessità quindi di prorogare tale facoltà è per sè di tutta evidenza: epperò siccome l'adozione sostanziale del progetto di legge ora sottoposto alle vostre deliberazioni non potrebbe dare argomento a seria discussione, perciò l'Ufficio vostro Centrale non stima di dovervi intrattenere del merito della domanda che vi è fatta.

Non però potremmo passare sotto silenzio le osservazioni che i singoli Commissari per incarico del rispettivo Ufficio, ebbero a fare intorno alla formula dell'art. 1° ove è detto che la chiesta facoltà durerà a tutto il mese di luglio, e che il Governo si conformerà « alle modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci da essa approvati. »

Parve infatti all'Ufficio che il limitare ad un solo mese la domandata facoltà, mentre non solamente il Senato non ha iniziato ancora l'esame di verun bilancio definitivo, ma neppure dall'altro ramo del Parlamento vennero tutti discussi ed approvati, mal possa conciliarsi col libero esercizio del diritto che ha il Senato di esaminarli e discuterli partitamente colla diligenza e pacatezza che un così importante soggetto richiede; per guisa che potrebbe avvenire che alla scadenza del nuovo termine assegnato per l'esercizio provvisorio il bilancio definitivo non abbia ancora ottenuta l'approvazione di questo ramo del Parlamento per poter essere convertito in legge.

La gravità di queste considerazioni non isfuggirà certamente al senno vostro; epperò approverete che il vostro Ufficio Centrale ve le abbia esposte all'effetto, non già di proporvi di emendare in tal parte il progetto, ma di porre in avvertenza il Governo del pericolo cui si espone, affinchè possa avvisare al modo di prevenirlo finchè ne ha il modo ed il tempo.

Meno ancora sembrò opportuna l'obbligazione imposta nel progetto al Governo di conformarsi « alle modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci da essa approvati », come quella che, nelle sue conseguenze, sembra attribuire l'efficacia d'una legge alle deliberazioni d'un solo ramo del Parlamento,

che possono non essere adottate dall'altro; il che, oltre al non essere costituzionalmente ammissibile, potrebbe anche avere aspetto di un men giusto apprezzamento dei diritti del Senato, se ciò non fosse escluso dalla nota sapienza del Governo che fece tale proposta, e della Camera elettiva che l'adottava.

E tanto spiacevole fu la impressione prodotta sulla generalità dei membri degli Uffici dall'inserzione nel progetto di quel vincolo, che il Commissario di uno di essi, riferendo il voto de' suoi mandanti, si tenne in debito di proporre la reiezione assoluta del progetto, o quanto meno l'eliminazione da esso del vincolo stesso, al quale ultimo espediente pur si mostrava inchinevole un altro Commissario.

Ma la maggioranza dell'Ufficio, facendosi il dovuto carico della gravità di un voto del Senato che, senza un'assoluta necessità, nuocerebbe troppo gravemente al regolare andamento dei servizi, e ritenendo soprattutto assieme agli altri due Commissari, che l'adozione delle proposte anzidette non è assolutamente indispensabile a salvaguardia dei diritti statutari del Senato, pensò che meglio valesse lo esaminare nell'intrinseco suo merito il vincolo assunto dal Ministero, all'effetto di chiarire se colle modificazioni a cui accenna il vincolo anzidetto, siasi per avventura immutato ad alcuna delle vigenti leggi, nel qual caso non potrebbero evidentemente essere adottate dal Senato.

Si passarono perciò a rassegna le singole modificazioni introdotte per avere effetto dal 1. del mese di luglio, ma veruna non se ne riscontrò che tocchi ad ordinamenti sanciti con legge: epperò l'Ufficio vostro Centrale ha creduto di potervi proporre, come per organo mio vi propone, signori Senatori, di voler dare il voto favorevole al progetto di legge nei termini che vi sono stati sottoposti.

Presidente. Darò lettura del progetto di legge.

« Art. 1. Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite, per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento colle modificazioni posteriori e con quelle introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci da essa approvati e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

« Art. 2. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

« Art. 3. La presente legge avrà effetto dal 1. luglio 1867. »

È aperta la discussione generale.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Quantunque il Ministero debba ringraziare la Commissione per le sue conclusioni finali, nondimeno io crederei opportuno di dire due parole tendenti a dileguare qualunque dubbio possa mai rimanere sulla forza delle clausole alle quali si fermarono le osservazioni della Commissione.

Io prego il Senato a ricordarsi primieramente che quante volte sia avvenuto il caso di dover domandare l'esercizio provvisorio, mentre ancora era pendente la discussione dei bilanci, tanto dal potere legislativo della Camera dei Deputati, quanto dal Ministero, si è venuti in questo accordo, che quelle modificazioni, nel senso delle economie le quali si trovassero già deliberate nell'attuazione dell'esercizio provvisorio, si sarebbero adempiute. — Questo poi ho potuto riconoscere che si è fatto nel 1863, allora che la relazione della Camera dei Deputati disse le seguenti parole:

« La Commissione rinnova pure le raccomandazioni già fatte al Ministero nell'occasione dei precedenti esercizi provvisori, cioè di volersi attenere alle deliberazioni della Camera riguardo ai bilanci parziali già votati, e non pregiudicare in nessun modo quelle che fossero per avventura pendenti ne' bilanci che sono già stati presentati.

Il Ministero aderì a questo impulso, e infatti poi nella sua azione pratica, si conformò, pel tempo che durava l'esercizio provvisorio, a quello che la Camera aveva già stabilito, attendendosi la sanzione del Senato. Oggi siamo nello stesso caso: si è preveduto che sarebbe stato un omaggio più esplicito alle prerogative del Senato il mettere nella legge questa intenzione del Ministero, la quale per altro non fu nè generica nè confusa. E se il Senato volesse compiacersi di riandare le dichiarazioni colle quali l'ho accompagnata, vedrà che fu ridotta a tali termini che lungi dall'accennare alla minima violazione delle prerogative del Senato, non è stata invece che una conferma di esse. Infatti fu domandato al Ministro delle Finanze se colle espressioni introdotte nell'art. 1. intendeva parlare di quelle che si trovavano in quel momento già votate, o se intendeva parlare anche di quelle che si sarebbero votate in appresso. Ed il Ministro delle Finanze rispose da prima a questo e poi soggiunse la dichiarazione di cui darò lettura.

Rispose alla prima parte che la parola *introdotte* allude tanto alle economie già adottate quanto a quelle che successivamente si possano venir facendo dalla Camera dei Deputati, quindi soggiunse: però dovendo fare una dichiarazione formale, è pure mio debito di avvertire la Camera che potrebbero avvenire casi in cui le intenzioni del Ministero non si potessero legalmente effettuare. Se, per esempio, l'altro ramo del Parlamento mettesse un ostacolo qualunque a quello che fosse stato già deliberato da questa Camera, il Ministero allora non potrebbe farsi arbitro tra il voto di

una Camera e quello dell'altra. In questo caso naturalmente vi dovrebbe essere una sospensione compatibile coll'andamento del servizio pubblico, aspettando che i due rami del Parlamento si concordino in una decisione. Queste parole poco dopo furono susseguite da una dichiarazione anche più esplicita del Relatore della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, il quale rispondendo ad una interpellanza di un membro di quella Camera disse: « è evidente che la Camera può prendere una deliberazione riguardo al bilancio come relativamente a qualsivoglia proposta di legge, ma ciò non vuol dire che appena emesso il giudizio della Camera il potere esecutivo sia vincolato, e che questo voto sia legge; si richiede la sanzione dei tre poteri. Ora appunto perchè questo non si può immediatamente ottenere dopo il solo voto della Camera, ed essendo d'altronde generale desiderio che le economie da essa votate vengano prontamente applicate, l'unico mezzo è quello d'invitare con un ordine del giorno il Ministero a volersi attenere alle conclusioni che la Camera fosse per adottare ».

Il Ministero essendo animato dallo stesso desiderio di economia accettò questa proposta, e quindi, torno a dire: possiamo essere sicuri che quei risparmi nel limite del possibile saranno mandati ad effetto.

Posta questa dichiarazione che toglie affatto ogni dubbio sulle intenzioni e della Camera e del Ministero, io prego il Senato a riflettere che due casi potrebbero avvenire; il primo che il voto dell'alta Camera trovi dissenso nel Senato ed in questo caso un tal voto non implicherebbe pel Ministero obbligo di esecuzione; si suspenderebbe fin dove il servizio pubblico lo consente. Un'altra sospensione può anche accadere, ma già la Commissione ne ha dichiarato l'impossibilità; potrebbe accadere che il voto della Camera implichi un cambiamento di legge, e questo caso, se mai fosse avvenuto, si intese compreso in quella formola generale *fin dove sia possibile*, giacchè è evidente che il potere esecutivo non si sarebbe mai creduto in facoltà di esercire un bilancio votato dalla sola Camera dei Deputati, se mai l'adozione di qualche cifra implicasse mutamento di leggi, poichè per mutare una legge ce ne vorrebbe un'altra sancita dai tre poteri.

Resterebbe un ultimo caso, ed è quello in cui si tratti di economie, per le quali niente faccia presumere che possa sorgere un ostacolo legale. Ora in questo caso, rifletta il Senato a che si riduce la facoltà data al Ministero; si riduce a spendere una somma votata dalla Camera invece di una somma maggiore stabilita nel bilancio; si riduce a spender meno invece di spendere di più; non è possibile immaginare che questo leda per nulla le prerogative del Senato, perchè lo spender meno evidentemente non toglie, a chi ha la facoltà di ordinare che si spenda di più, l'esercizio di questa facoltà. Cosa avrebbe mai fatto il Ministero in questo caso? Avrebbe speso una somma minore, salvo a spen-

derla maggiore se mai il voto del Senato portasse che venga ripristinata la cifra proposta nel bilancio.

In tutti i casi prego il Senato a riflettere che la facoltà, nel modo in cui è annunciata, si riduce a domandare la vostra sanzione per quella cifra attenuata nel modo in cui l'ha attenuata la Camera. In altri termini, il Ministero fa suoi questi risparmi, fa sua la proposizione di queste somme, che il Senato può accettare o non accettare; ma se non trova motivi per impegnarsi in una spesa minore, mi parrebbe che non vi possa essere la più lontana intenzione di menomare di una linea la libera facoltà del Senato di approvare o rigettare la domanda.

Io credo che queste parole possano essere sufficienti per togliere ogni ombra di apprensione su questo articolo, e che l'Ufficio Centrale si convincerà che il Ministero non ha in nulla oltrepassato il limite assegnatogli.

Senatore **Castelli** Edoardo, *Relatore*. Le dichiarazioni fatte dal sig. Ministro delle Finanze vengono in maggiore conferma di ciò che l'Ufficio Centrale aveva già rappresentato al Senato nella sua relazione, che cioè era indubitato che con la disposizione che il Governo sarebbe vincolato dalle modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci non si era inteso sicuramente di menomare le prerogative del Senato. L'Ufficio Centrale non ha mai ritenuto che si avesse questa intenzione, e lo ha dichiarato nella sua relazione; ma ha esaminato la questione di merito in relazione cioè alle conseguenze possibili di questo vincolo che si era assunto il Ministero. L'Ufficio Centrale ha detto: la conseguenza possibile di questo vincolo sarebbe che una deliberazione presa da un solo ramo del Parlamento dovesse avere effetto di legge. Non troviamo che sia conveniente che ci si presenti un progetto di legge, nel quale sia detto, che il Governo è vincolato da una deliberazione di un solo ramo del Parlamento.

La difficoltà maggiore che si faceva nell'Ufficio Centrale era questa: potrebbe avvenire che fra le modificazioni che sono state fatte, ne fosse stata proposta ed adottata qualcheduna che impingesse con leggi dello Stato, locchè non potrebbe aver luogo in un bilancio, e non potrebbe essere approvato dal Senato.

Se questo fosse, evidentemente il Governo si sarebbe esposto ad avere una reiezione della legge per la introduzione di un vincolo che non era da porsi nella legge medesima. Fortunatamente questo, abbiamo detto, non è avvenuto, perchè noi abbiamo esaminato tutte le modificazioni che sono state già adottate dall'altro ramo del Parlamento nel bilancio, ed abbiamo riconosciuto che non era violata nessuna legge: dunque l'inconveniente preveduto in ipotesi non si verifica nel caso nostro. Non abbiamo quindi inteso di fare rimprovero al Governo perchè abbia proposto una legge che in effetto presenti dei pericoli; abbiamo trattato più la questione in massima che in fatto, e lo abbiamo

fatto per riferire quali sieno state le impressioni che i vari Commissari hanno portato dai loro Uffici: del resto, le conclusioni dell'Ufficio Centrale escludono che si trovi essenzialmente difettoso il progetto in questa parte.

Senatore **D'Affitto**. Domando lo parola.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Se mi permette: il signor Ministro delle Finanze ha inteso che nella relazione si accennava anche ad un pericolo che ci pare reale. Il Governo, dicevamo, ha fatto la domanda dell'esercizio del bilancio per un mese nelle circostanze difficili in cui ci troviamo, quando cioè l'altro ramo del Parlamento ha bensì adottato una parte dei bilanci, ma non li ha adottati tutti. Il Senato non ha ancora presa nessuna cognizione di questi bilanci: ma il Senato ha diritto, ha volontà di esaminarli partitamente, profondamente. Ora sarà egli possibile che il Senato, dal momento che gli si presenta il bilancio nel mese di luglio, abbia, prima che scada il mese stesso, compiuta la discussione che vuole fare, che ha diritto di fare, per modo che non vi sia pericolo grave che il bilancio non possa essere approvato prima che spiri il termine chiesto di un mese solo di tempo?

È bene che il Governo abbia presente questo pericolo per provvedervi in tempo. Su questo proposito bramerei sentire qualche parola dall'onorevole signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Nell'aver ristretto ad un mese la domanda, il Senato non deve riconoscere che il desiderio del Ministero di escire dal regime provvisorio.

Certamente se il Senato darà segno di voler a lungo discutere i bilanci, sarà cosa che in pochi giorni si potrà vedere, e in questo caso il Ministero non mancherà di provvedere anche all'evenienza che il mese scorra senza che si trovi il bilancio votato nell'altro ramo del Parlamento, chiedendo un altro esercizio provvisorio, che sarà pienamente giustificato dalla circostanza.

Presidente. La parola è al Senatore D'Affitto.

Senatore **D'Affitto**. Il Senato certamente è quanto altri mai tenero delle economie, e vuole che il denaro dei contribuenti sia rispettato, e se ne faccia un uso non solo sobrio ma scrupoloso. Ma nel mio parere vi è un altro spreco anche più deplorabile di quello del denaro dello Stato, ed è lo spreco dei principii e delle istituzioni.

Ora, io credo che nel progetto che ci è presentato, le prerogative del Senato siano state poco rispettate.

Le dichiarazioni che si sono fatte non mi sembrano soddisfacenti. Certamente il Senato votando una legge con la quale si confermano le deliberazioni già prese dalla Camera dei Deputati, e che gli sono ignote, scemerebbe di prestigio nel paese, e le sue deliberazioni sarebbero meno autorevoli. L'Ufficio Centrale, egli è vero, afferma che si sono accordate delle economie, le quali

non toccano le leggi organiche, ed io non dubito punto delle sue asserzioni, ma è questo un giudizio che deve essere riservato al Senato, e che esso non può deferire all'Ufficio Centrale. L'esame che dee precedere questo giudizio non si è fatto, e credo che in questo momento non si potrebbe fare. Per queste ragioni io propongo un emendamento all'art. 1 concepito così: i sottoscritti propongono che sia emendato l'art. 1. sostituendo alle parole: « con quelle introdotte ecc. » le seguenti: *attuando tutte le economie riconosciute possibili, in quanto non ledano le leggi organiche* ».

Questo emendamento mentre pone in salvo la competenza del Senato e riserva tutte le questioni, non impedisce menomamente le economie, anzi le agevola, ed io confido che sarà volentieri accettato dall'altro ramo del Parlamento, poichè è certamente un grande argomento che una economia sia possibile, l'essere stata votata dalla Camera ed accettata dal Ministero.

Io credo che la Camera dei Deputati non potrà far altro che accettare volentieri questa modificazione che non impedisce in fatto di fare delle economie, poichè non ledendo queste economie le leggi organiche ed essendo riconosciute dalla Camera ed accettate dal Ministero, non vi ha dubbio che sono possibili.

Dunque questo emendamento, mentre salva intieramente le prerogative del Senato e rispetta tutti i principii, potrà produrre i medesimi effetti e non vi ha ragione perchè la Camera lo respinga.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli, Relatore. Io ho riferito al Senato, a nome dell'Ufficio Centrale, che l'Ufficio stesso si era assicurato che nelle economie adottate dall'altro ramo del Parlamento non si era violata nessuna legge organica. L'ufficio Centrale fu esso che si procurò queste nozioni. Si tratta di un progetto di legge da discutere e da votare immediatamente, direi, perchè l'esercizio provvisorio sta per spirare. Noi abbiamo perciò creduto che, nell'interesse della cosa, si potesse riferire al Senato il risultato di questo esame da noi fatto, ed abbiamo creduto che il Senato avrebbe deferito alle nostre dichiarazioni, che dopo avere esaminato questi documenti non abbiamo trovata alcuna legge violata. Che se il Senato desidera di conoscere partitamente se le economie che si sono stabilite colpiscono qualche legge, io posso soddisfare a tal desiderio, avvegnacchè io qui ho tutti i documenti e ne posso dar lettura al Senato, affinchè ciascuno possa farsi un giusto criterio della quistione senza deferire all'opinione dell'Ufficio Centrale.

Posto che ho la parola, mi permetterà il Senato di ritornare sulla prima parte delle osservazioni da me fatte in risposta a quelle dell'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Il signor Ministro ci diceva che il vincolo imposto nella legge dell'esercizio provvisorio del bilancio, secondo la quale il Governo deve rispettare le modifica-

zioni introdotte nel bilancio della Camera dei Deputati ha già dei precedenti, poichè fu fatta fra le altre la stessa cosa nell'anno 1863. Ma, se non erro, in quella circostanza ed in altre, fu adoperata quella riserva, come si adoperò ultimamente nell'altro ramo del Parlamento, relativamente alle riduzioni non ancora esaminate, nè adottate dalla Camera elettiva. Fu detto: il Ministero prende l'impegno di rispettare le modificazioni che si sono fatte dalla Camera quantunque non sieno ancora adottate dal Senato. Ad una tale dichiarazione il Senato non avrebbe potuto trovare a ridire, poichè il Ministero con un semplice ordine del giorno si vincolava moralmente, ma non materialmente. Ma nel caso nostro il Governo non si vincola soltanto moralmente, ma bensì materialmente, e si mette in conseguenza nella impossibilità di non osservare ciò che è stabilito nella legge. Ed è ciò appunto che faceva nascere un senso non gradito al Senato, poichè sembrava che si volesse tener conto come di una legge di ciò che in realtà non è che la deliberazione di un solo ramo del Parlamento.

Del resto, dopo le osservazioni state fatte, e le spiegazioni date dall'onorevole Ministro delle Finanze, credo di essere interprete dell'opinione dell'Ufficio Centrale esprimendo il parere che non sia veramente il caso di venire ad un emendamento dell'articolo, posto che tutte le garanzie che si possono desiderare al seguito delle chieste spiegazioni si sono ottenute; e che tuttociò che potrebbe adontare il Senato, che cioè si scoprisse che qualche legge organica fosse violata, non può nel caso in esame verificarsi; avvegnacchè sia che il Senato deferisca alla dichiarazione del suo ufficio centrale, sia che voglia partitamente prendere cognizione esso medesimo delle economie introdotte, risulterà che nessuna legge è stata violata: epperò non vedrei la necessità per garanzia del diritto costituzionale di uno dei Corpi legislativi, che si rimandasse la legge all'altro ramo del Parlamento per questa sola ragione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io sono quant'altri mai persuaso, che nelle condizioni ordinarie e normali non si debba agire così come per le condizioni straordinarie e anormali si suole agire, e si è dovuto agire anche in quest'occasione.

Io sono quant'altri mai persuaso che, prima di tutto, gli esercizi provvisori debbono cessare, e che, in secondo luogo, le discussioni del Senato abbiano a poter essere così ampie, come lo possono essere e lo sono le discussioni della Camera dei Deputati. Ma niuno è che non vegga quanto sieno eccezionali le circostanze nelle quali versiamo, e come esse ci impediscano di eseguire ciò che pur sarebbe conforme e alle prerogative dei due rami del Parlamento, e al desiderio di noi tutti.

Signori Senatori. Sostanzialmente, qual è il difetto, se così si vuole appellare, o quale la apparente impro-

prietà dell'articolo 1 di questo progetto di legge? Egli è che il progetto adopra la locuzione breviloqua « e con quelle modificazioni introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci approvati..... »

Se ci fosse stato tempo materiale qual altra locuzione più propria si sarebbe usato?

Si sarebbe scritto: « e colle modificazioni seguenti... » e qui si sarebbero indicate, una ad una, capitolo per capitolo, le varie modificazioni o le varie economie sinora introdotte nei bilanci senza far cenno che siano state introdotte dalla Camera piuttosto che dal Governo che propose la legge.

Non è dunque da temere, o Signori, che collo scrivere come fu scritto, il progetto ministeriale siasi inteso di dichiarare che ciò che fu votato dalla Camera dei Deputati è legge. Non è legge sicuramente. Se fosse legge, non si verrebbe più a domandare l'assenso vostro. Non è legge, e voi siete liberissimi d'approvare o no il progetto che alle dette modificazioni si riferisce. Voi siete liberissimi di concedere o no l'esercizio provvisorio dei bilanci, colle modificazioni che sono comunicate nella nota del Ministro delle Finanze e colle altre che sono state approvate dalla Camera dei Deputati.

La vostra libertà non è lesa; le vostre prerogative non sono pregiudicate.

Sta solo a vedere adesso se, anziché la locuzione proposta nel progetto ministeriale, sia da adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore D'Afflitto.

L'onorevole Senatore D'Afflitto vorrebbe che, invece della locuzione testè accennata, si adoperassero le parole: « attenendosi a tutte le economie riconosciute e possibili in quanto che non ledano le leggi organiche. »

Signori, per quanta sia la riverenza per l'onorevole preopinante, io penso che, quando si adottasse il suo emendamento, le prerogative del Senato sarebbero per avventura lese più che non lo sieno, e secondo me, certo non sono colla formola proposta dal Ministero.

In questo caso a chi sarebbe rimesso di dichiarare quali sieno le economie possibili?

Evidentemente voi intendereste rimettere codesta dichiarazione al Governo.

Dunque, in questo caso, verrebbe meno l'esercizio della prerogativa della Camera dei Deputati, ma egualmente verrebbe meno l'esercizio della prerogativa del Senato.

Si soggiunge: « in quanto non ledano le leggi organiche ».

Ma, Signori, abbiamo veduto molte volte nelle discussioni che avvennero nell'una o nell'altra parte del Parlamento, come si discuta, e come sorga il dubbio, se una certa disposizione, una certa economia venga a ledere sì o no una legge organica.

Nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati, quando fu discussa la grave questione dei gran Comandi mi-

litari, alcuni sostenevano che quella fosse questione di legge organica: altri invece osservavano che i gran Comandi non erano costituiti se non per Decreto reale e che perciò si poteva decidere la questione, ammettere o cancellare la cifra di spesa proposta riguardo ad essi in bilancio, senza che alcuna legge organica tornasse lesa.

Più gravi ancora sono le questioni che si sollevano quando si tratta o di leggi propriamente dette d'amministrazione, o delle leggi propriamente dette giudiziarie. Spesse volte si quistiona se la legge sia organica, o se nol sia. Ora quando si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore D'Afflitto, il Governo potrebbe ne' casi singoli restar incerto, se veramente una certa economia leda o non leda le leggi organiche. E così, ciò che si mira a facilitare collo accordare l'esercizio provvisorio per un mese, ci porrebbe invece nella più grande difficoltà. Egli è per questo, che siccome io credo di avere, comechè brevemente, dimostrato che la prerogativa del Senato non è punto violata nè poteva venire in mente a nessuno di violarla; e siccome il progetto di legge, qual è concepito, abilita il Governo ad esercitare il bilancio per quel tempo in cui è necessariamente indispensabile di esercitarlo in via provvisoria (essendo in questo mese impossibile che tutti i bilanci vengano stanziati a legge col l'intervento di tutti e tre i poteri); così voglio sperare che il Senato accetterà il progetto di legge quale venne proposto dal Ministro delle Finanze.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io confesso, che quando lessi per la prima volta il primo articolo della legge che ora è in discussione, giunto all'ultima parte del medesimo provai un'impressione assai penosa. La disposizione che compone quest'ultima parte dell'articolo è veramente assai singolare. Ed io non dirò di più.

Le parole con cui è concepito quest'articolo sono le sole sulle quali noi possiamo portare la discussione. Io pel primo non metto punto in dubbio che non sia mai stato nell'intenzione del Ministero di ledere la prerogativa del Senato; ma è da vedere se colle parole che sono scritte nell'articolo queste prerogative provino o no qualche lesione.

È adunque al testo dell'articolo che la discussione debbe univocamente essere ridotta.

Per interpretare queste parole in un senso che a me pare molto diverso da quello che naturalmente hanno, l'onorevole sig. Ministro delle Finanze ha fatto molti ragionamenti la cui base è, in sostanza, un seguito di dichiarazioni scambiate tra esso ed alcuni membri dell'altro ramo del Parlamento.

Se dovessi seguire a parte a parte le cose dette a questo riguardo, forse non difficilmente potrei giungere a provare che anche queste dichiarazioni non basterebbero a mettere l'ultima parte dell'articolo di cui si tratta al coperto dalle censure di cui è fatto oggetto.

Ma a me basta l'avvertire e il ripetere che gli effetti della disposizione legislativa di cui si tratta si debbono desumere, ed unicamente dedurre dal testo dell'articolo stesso.

Ora, che cosa dice la fine dell'articolo 1. ?

Dice: « Colle modificazioni posteriori, e con quelle introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci da essa approvati, e contenendosi, quanto alle spese, « nella misura ivi stabilita ». Colle parole e con quelle introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci da essa approvati, evidentemente si allude a certe determinate modificazioni le quali erano già state introdotte, e si allude anche a quelle altre modificazioni che in avvenire potessero essere introdotte in forza di successive deliberazioni.

Questo è il senso naturale, ovvio, l'unico possibile di ciò che suonano le parole dell'articolo che ho testè letto. Ciò posto egli è evidente che, proponendosi al Senato un articolo di questa natura, e massime facendolo come lo si fece, senza neppure indicare quali fossero queste modificazioni, si viene a domandare al Senato di votare ciò che non conosce, e che non può ora nè conoscere, nè esaminare.

Questa è la conseguenza necessaria, inevitabile dell'applicazione di quest'articolo, perchè si tratta, lo ripeto, di modificazioni determinate e specificate, le quali sono compiutamente ignorate dal Senato, che, pure ignorandole, egli dovrebbe accettare e votare.

Ma si dice che queste modificazioni furono comunicate all'Ufficio Centrale del Senato, e che esso riconobbe, che in nessuna di queste modificazioni si contiene alcuna cosa che tocchi o possa modificare le leggi organiche.

Io voglio crederlo, lo credo anzi, ma innanzi tutto io domando: queste modificazioni a che riguardano? Esse riguardano i bilanci dello Stato, i quali debbono necessariamente poi venire al Senato per essere esaminati, e votati. Ora, che cosa ci si domanda? Ci si domanda, in sostanza, che alla spicciolata cominciamo a votare una porzione del bilancio B, del bilancio C, alcuni capitoli speciali de' medesimi, e che approviamo insomma il bilancio generale votando l'esercizio provvisorio per un solo mese. Ci si domanda che pregiudichiamo ora in questo modo questioni, che una volta decise, non potremo più esaminare allorquando discuteremo il bilancio.

Ma è evidente che il Senato non può dare anticipatamente un voto sopra una parte dei bilanci senza avere i bilanci tutti avanti di sè, senza esaminarli tutti.

Come mai si può domandare al Senato che approvi delle diminuzioni, delle variazioni ad alcuni determinati articoli di bilancio dei diversi Ministeri senza che abbia i bilanci in mano, ed in discussione?

Ciò è evidentemente impossibile.

Il Senato non può occuparsi dei bilanci, nè di alcuna parte dei bilanci salvo quando gli siano sottoposti, e che gli sia stata assoggettata la legge del bilancio.

L'intraprendere ora una discussione parziale, importerebbe d'entrare ora nell'esame del bilancio, di discutere, se o no queste variazioni impingano in leggi organiche: importerebbe, che, in occasione di una proposta di un esercizio provvisorio per un mese, si entrasse nella discussione del bilancio, e ciò prima che il bilancio venga in Senato; lo che non è per alcun modo ammissibile.

Che se non debbesi ora entrare in tale esame, in allora tanto vale il dire, che dobbiamo votare senza conoscere, nè sapere, se al voto possono esservi ragionevoli ostacoli; ma nè l'una nè l'altra cosa può ragionevolmente e giustamente pretendersi.

Pertanto il sistema con cui si è creduto di ovviare all'inconveniente, dicendo che il Senato poteva conoscere di straforo in questo modo le variazioni delle quali si trattava, non toglie la difficoltà, la quale rimane come sorge dalla legge, dalla lettera dell'articolo di cui ho dato lettura.

Poste le cose in questi termini, qual è la condizione che, secondo me, attualmente è fatta al Senato?

Io consento in ciò che opportunamente diceva l'onorevole Senatore D'Amitto, che noi tutti qui desideriamo, che si facciano le maggiori economie possibili, ed inoltre desideriamo di poter concorrere coll'opera nostra, il più che sia possibile, a che queste economie siano attuate. La deliberazione a pigliarsi nella presente circostanza debb'essere conforme a questo desiderio essa debb'essere tale, che da una parte salvando le ragioni del Senato, mantenga la possibilità ed anzi importi l'espressione della volontà per parte del Senato che tutte le economie possibili siano effettuate. Questa, secondo me, è la condizione che debbe premere a tutti coloro che partecipano a questo pensiero, a questa tendenza, la quale io credo che sia comune a tutti i membri del Senato.

Posta questa prima condizione, l'altra condizione a cui bisogna soddisfare, è che si conseguano queste economie in un modo che sia riservato al Senato il libero esame e la votazione del bilancio, e che non sia obbligato ad entrare attualmente nella discussione del bilancio senza aver avanti di sè la legge del bilancio stesso.

A queste due condizioni mi pare che soddisfaccia molto convenientemente la proposta dell'onorevole Senatore D'Amitto.

In verità che cosa propone il Senatore D'Amitto coll'emendamento al quale mi sono anch'io anticipatamente associato?

Egli propone in sostanza, che siano attuate dal Ministero tutte le economie riconosciute possibili: vede il Senato, che con questa locuzione non se ne esclude nessuna, tanto meno poi si escludono quelle che sono state votate dall'altro ramo del Parlamento, ed anzi questo voto dell'altro ramo, e l'accettazione fattane per parte del Ministero sono già una prova che furono riconosciute possibili, e che perciò debbono attuarsi.

Dico di più, che questa proposta comprende non solo le economie già votate, ma anche quelle che si votassero dappoi in altro recinto, poichè in esse pure concorrerebbero gli stessi elementi.

Se non che questa proposta importa una condizione che è la sola vera modificazione, che realmente si introdurrebbe nel proposto disegno di legge, diretta a salvare il diritto del Senato di votare il bilancio, e che consiste in che queste economie siano attuabili allora soltanto che non impingano in leggi organiche.

Con ciò il Senato verrebbe a conseguire lo scopo che tutte le economie possibili siano attuate, che lo siano nella più larga misura possibile, che debbano essere attuate anche quelle votate e da votarsi in altro recinto, ma che siano attuate soltanto nei casi in cui il diritto ed il dovere del Senato a riguardo delle leggi organiche non possano essere lesi. E notisi bene, che perciò l'emendamento non ha alcuna portata finanziaria, e che perciò non offre neppure la possibilità di discussioni o attribuzioni a questo riguardo. Ma, si disse: con questa proposta voi siete ancora più larghi di quello che lo sia la legge stessa, imperocchè nel mentre che la legge vincola il Governo a fare quelle economie che sono già state determinate in un altro recinto, l'emendamento attribuisce al Governo la facoltà di essere egli giudice delle economie da farsi, ed inoltre di essere giudice se impingano o non in leggi organiche; quindi, si conchiude, voi fate al Governo una parte più larga di quella che chiede.

Io credo che con ciò si sposta la questione dal suo vero terreno. Allorquando il Senato fa una concessione ad un'autorità, ad un potere che è responsabile verso di lui, una tale concessione non si può mai tassare di troppa larghezza se sia fatta opportunamente, massime nel presente caso in cui il Governo dovrebbe eseguire le deliberazioni di un altro ramo del Parlamento ed il soggetto stesso della facoltà concessuta non consisterebbe che nel fare delle economie. La facoltà poi di riconoscere se le variazioni impingano o no in leggi organiche, la quale riguarda specialmente i diritti del Senato può del pari essere accordata ad un potere, che è responsabile verso di lui. Ma allorquando si vorrebbe, che le deliberazioni del Senato fossero dipendenti da deliberazioni, le quali a di lui riguardo non hanno responsabilità di sorta, e che non la possono nè la debbono avere, in tal caso la concessione assume il carattere di un'abdicazione. È pertanto evidente che il sistema attuato colla proposta dell'on. Sen. D'Affitto, che dà una facoltà per un apprezzamento ad un potere che ha una responsabilità verso il Senato, non ha altro effetto fuor quello di togliere quella dipendenza, e quella abdicazione di diritti, e di doveri che è conseguenza inevitabile della legge di cui si tratta.

Perciò credo accettabile la proposta D'Affitto siccome quella che imporrebbe tutte le economie possibili, che importerebbe la necessità nel Governo di attuare quelle già votate, o che fossero per votarsi in

altro recinto, salvando solo al Senato il diritto di discutere separatamente ciò che riguardi le leggi organiche. Questa proposta non avrebbe nè carattere, nè soggetto finanziario, e nel mentre che non porterebbe, per questo rispetto, variazione alcuna al disegno votato dall'altro ramo del Parlamento, avrebbe l'unico scopo, ed il solo effetto di ovviare al caso, che in occasione di un'economia non sia conglobata nella legge sul bilancio una variazione a leggi organiche, il che è incontestabilmente dovere del Senato di non consentire.

Mi permetta ora il Senato di aggiungere una parola a riguardo dell'altra questione relativa al tempo per cui è stata proposta la facoltà dell'esercizio provvisorio.

Anche a questo riguardo io non so comprendere come non si sia tenuto conto delle circostanze speciali che si verificavano nel presente caso. Abbiamo un bilancio il quale certamente, od almeno è da presumersi, che non possa giungerci se non se da qui ad un tempo abbastanza notevole; si domanda d'altra parte l'esercizio provvisorio per un mese. La conseguenza sarebbe che il Senato non avrebbe che una piccola frazione di un mese per occuparsi del bilancio; nel quale piccolo spazio di tempo dovrebbero farsi la distribuzione, l'esame, la discussione pubblica e la votazione del bilancio.

Questa condizione delle cose dà luogo a questa alternativa: o si crede che il Senato debba votare entro questo mese i bilanci, ed allora sarebbe pretendere che egli debba votarli senza esaminarli e senza discuterli; o altrimenti si suppone che ciò non si possa fare, ed allora era da prevedersi la necessità di un tempo più lungo per l'esercizio provvisorio del bilancio.

La prima parte di codesta alternativa non potè di certo neppure entrare nella mente del Ministero, e sarebbe poi certamente una vera impossibilità pel Senato; poichè è una vera impossibilità per un corpo politico costituzionale quella di rinunciare all'esercizio delle proprie attribuzioni; questa rinunzia sarebbe nel presente caso la distruzione dello Statuto, imperocchè, invece di due assemblee deliberanti, il paese non ne avrebbe, nel fatto, che una sola.

È qui noto di nuovo che la questione sulla discussione più o meno dettagliata e specifica del bilancio per parte del Senato è affatto estranea a queste considerazioni; essendochè qualsivoglia voto sul medesimo e la necessità di esaminare se nulla impinga in leggi organiche, richiede necessariamente l'esame delle varie parti del bilancio.

È quindi evidente che, non potendo assolutamente il Senato entrare in questa via, esso dovrà molto probabilmente protrarre al di là del termine d'un mese, fissato da questo progetto, l'esame dei bilanci, ed allora avverrebbe l'altra alternativa, poichè il Governo non avrebbe più l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del bilancio.

Io non so comprendere come non si sia posto mente

alle difficoltà che può presentare questa seconda alternativa, e come a scansarle, il Governo non abbia egli stesso col suo disegno di legge chiesto un tempo più lungo, o quanto meno, prevedendo il caso che in un mese non fossero votati da ambedue le Camere tutti i bilanci, non abbia domandato, per questo caso, il prolungamento dell'esercizio provvisorio per un altro mese.

Faccio poi queste osservazioni unicamente perchè risulti e si sappia che quando gli saranno presentati i bilanci, il Senato sarà nel diritto di prolungare le sue discussioni anche al di là del mese di luglio senza che se gli possano imputare le conseguenze del doverli domandare per legge una proroga dell'esercizio provvisorio, le quali conseguenze ricadranno sul Governo che non provvede sulla legge da lui medesimo proposta.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io non ripeterò nulla di ciò che dianzi ebbi l'onore di dire al Senato. Mi limito solamente a dichiarare che, secondo il mio avviso, se mai può sorgere idea di abdicazione dei poteri del Senato, questa idea sorgerebbe dall'emendamento, e non altrimenti, della proposta del Ministero, perchè, ammesso l'emendamento si potrebbe forse sospettare che il Senato non abbia voluto esercitare la sua prerogativa nè perciò che spetta a conoscere quali economie siano o non siano possibili, nè per ciò che spetta a conoscere quali delle economie introdotte dall'altro ramo del Parlamento ledano o non ledano leggi organiche.

Insomma, coll'emendamento il Senato rimetterebbe tutto all'arbitrio del Ministero, al quale io non credo che piaccia di assumere cotanta responsabilità.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Senatore Cadorna circa l'essere stato domandato l'esercizio provvisorio per un mese solo, parmi avere abbastanza risposto.

Così si fece per la necessità delle circostanze straordinarie, così si fece seguendo l'esempio di tutti o quasi tutti i precedenti Ministeri, ed in particolare il Ministero a cui appartenne lo stesso onorevole Senatore Cadorna. E certo egli ricorderà di essere stato membro di qualche Gabinetto, il quale per una, e due e forse tre volte, chiese ed ottenne l'esercizio provvisorio del bilancio per un solo mese, secondochè consentivano le circostanze.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Senatore Cadorna. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cadorna per un fatto personale:

Senatore Cadorna. Io dichiaro unicamente che ove pur sussista (e nol ricordo) che io pure abbia domandato l'esercizio provvisorio per un mese, ciò a nulla monta; l'importante sta in vedere se le circostanze

fossero uguali, trattandosi ora di un bilancio, il quale non è ancora avanti al Senato, nè si sa quando verrà.

Presidente. La parola è al signor Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Due cose intendo dire, onorevoli Senatori: la prima è questa, che mi pare atta a distruggere in gran parte lo sgomento dell'onorevole preopinante. Quelle parole *colle modificazioni posteriori* riguardano il bilancio che serve di fondamento all'esercizio provvisorio e significano le appendici di quel bilancio. Nella legge che accordò altra volta l'esercizio provvisorio, si trovano le stesse parole: *colle modificazioni posteriori*; ora è chiaro che non vogliono punto nè poco significare una posteriorità nelle attuali votazioni della Camera dei Deputati. Forse la mancanza di una virgola ha potuto indurre in errore gli onorevoli Senatori oppositori.

Posto ciò, mi sembra non vi sia nessun impegno da parte del Senato per le posteriori modificazioni che possono farsi dalla Camera; e credo che se l'onorevole nostro Presidente avesse avuta la bontà di leggere prima l'ordine del giorno da me presentato, si sarebbe probabilmente risparmiata in parte questa discussione.

Prego dunque l'onorevole Presidente di leggere il mio ordine del giorno.

Presidente. La discussione generale si è confusa colla discussione del primo articolo, perocchè gli altri due articoli sono affatto accessori. Qui stanno due ordini del giorno: leggo quello del signor Senatore Leopardi concepito in questi termini: « Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, e riservandosi piena libertà di tempo e di voto nella discussione dei bilanci, passa all'ordine del giorno ».

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Leggo adesso l'altro ordine del giorno presentato dai Senatori D'Affitto, Arese, Cantelli, Pepoli, Vacca . . .

Senatore Cadorna. Faccio notare che è un emendamento, e non un ordine del giorno.

Presidente. Dunque, debbo mettere ai voti prima di tutto . . .

Senatore Scialoja. Signor Presidente — Ho domandato da qualche tempo la parola.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori Senatori. Una gravissima questione è sorta. È impossibile ormai che non si tratti ampiamente; è questione di dignità, è questione dell'esercizio delle facoltà del Senato. Io non avrei domandata la parola per sollevare codesta questione, ma credo mio debito di far qui in pubblico sulla questione già da altri sollevata alcune osservazioni da me fatte nel seno dell'Ufficio a cui appartengo.

L'onorevole Senatore Cadorna diceva che con le ultime parole del primo articolo, così come suonano, sarebbe lesa il libero esercizio della competenza del Senato, perchè potrebbe per avventura adottare antipatematicamente modificazioni di leggi organiche, ove per

lontana ipotesi, potessero mai essere in qualche parte alterate ad occasione di riforme introdotte in qualcheduno dei prospetti che compongono l'una o l'altra parte del bilancio dello Stato, ed a noi ancora ignoti.

Io non riandrò le cose così chiaramente esposte dal nostro collega; ma aggiungerò un'altra gravissima considerazione, ed è, che non mi pare possibile, logicamente parlando, di porre a partito l'articolo primo del disegno di legge colla clausola che cade in discussione. Perciocchè non si può domandare ad una assemblea deliberante, anzi non si può domandare neppure ad un individuo qualunque, che approvi o respinga quello che, mentre egli è per pronunciarsi, può venir cambiato.

E per vero, mentre noi sediamo, in questa medesima ora siede un'altra assemblea dove sono in discussione per l'appunto i bilanci che qui vi si domanda di approvare. È egli conveniente, o Signori, che voi approviate non solo quello che non conoscete, ma quello che voi sapete che può essere mutato mentre voi votate? Oltre di che, se anche voleste concedere che a legge parli solo pel tempo presente, e non per l'avvenire; se per modificazioni *introdotte* abbiansi ad intendere le sole modificazioni già realmente apportate al bilancio quando la legge parla, egli è innegabile che per la legge è tempo presente il tempo in cui va in esecuzione, il quale è perciò solo un tempo avvenire rispetto a quello in cui discutiamo.

Non mi fa peso l'assicurazione che io credo fondatissima del nostro Ufficio Centrale, che cioè le modificazioni già introdotte dall'altro ramo del Parlamento non tocchino alcuna legge organica. Altri noterebbe che, legalmente parlando, l'assicurazione di un Ufficio Centrale, per rispettabilissima che sia, non può equivalere alla disamina dell'intero Senato; ma io affermo che anche ammesso che sino al mezzodi del giorno in cui parliamo veruna delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento non abbia toccato alcuna legge organica, nulla toglie che a quell'ora medesima, ed in seguito, che oggi, che domani e fino all'istante in cui questa legge andrà in esecuzione, alcuna di quelle modificazioni non possa essere introdotta. Ora, io ripeto che non si può richiedere, non che da un'assemblea deliberante ma da un individuo qualunque, che si pronuncii pel sì o pel no; e che approvi o che disapprovi una cosa che egli sa che può cambiarsi mentre egli parla ed anche dopo che egli pronunzierà la riprovazione o l'approvazione che gli si dimanda.

Confidando, come al solito, nella discrezione e del Governo e di entrambe le Camere del Parlamento, io non avrei sollevato la questione, mi piace il ripeterlo; ma dal momento in cui la questione è sorta, io credo che implichi un argomento troppo grave per essere troncata a mezzo; perchè è questione costituzionale, è questione di logica parlamentare; dirci quasi, è questione di buon senso.

Si è opposto che il Governo con qualche altra espres-

sione più generale che non sia quella proposta nell'articolo 1° avrebbe troppo ampie facoltà dal Senato il quale col conferirle, cadrebbe appunto nell'abdicazione delle sue.

No, o Signori, l'esercizio provvisorio del bilancio non è che un conferimento di facoltà amplissime; ma nessuno ha mai detto che perciò implichi un'abdicazione delle facoltà medesime. L'abdicazione delle proprie facoltà consiste nell'obbligarsi anticipatamente a rispettare come legge quello che un altro potere non ha votato ancora, quello che non si sa in che modo sarà votato, ed in quali termini. Quindi, io non sarei alieno, anche per la stima speciale che ho per le persone che seggono al Ministero, di confidar loro il potere temporaneo non solo di esercitare il bilancio come fu presentato, ma anche di fare quelle economie che sembrano loro le maggiori possibili nei termini delle leggi organiche, perchè io darei loro una facoltà che il Senato ha e che perciò può conferire. A questo modo può anche decentemente il Governo prendere gl'impegni che crede con l'altra Camera del Parlamento. Ma io non consentirei mai per anticipazione di convertire in legge una cosa che nessuno sa quale sia, una cosa che si sa soltanto poter esser domani diversa da quella che è oggi.

Nè si tratta, o Signori, semplicemente di economie, poichè se soltanto di economie si trattasse, io forse farei sacrificio di qualunque riguardo a questo massimo bene, se fosse necessario, per ottenerlo al più presto possibile. L'articolo non parla soltanto di economie; bensì parla di modificazioni.

Ora, noi sappiamo anche senza avere ancora veduto i bilanci che non tutte sono economie le modificazioni introdotte nei prospetti che compongono la parte passiva del nostro bilancio. Vi potrebbero dunque essere introdotte altre di quelle modificazioni mentre noi discorriamo e dopo la nostra votazione, le quali sieno lontane dall'essere economie.

Ciò non avverrà. Ma la possibilità sola mi basta a dimostrare la verità dell'assunto.

Sicchè neppure il concetto delle economie potrebbe trascinarmi per sentimento all'adozione di una disposizione che io non credo nè conforme alla dignità del Senato, nè conforme alla logica parlamentare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Nel seno dell'Ufficio a cui appartengo espressi ieri gli stessi dubbi che sono stati oggi manifestati dall'on. Sen. Scialoja, e fui di quelli che raccomandarono caldamente al Commissario che fu nominato, di spingere le dichiarazioni ed anco gli emendamenti se erano possibili in questi momenti, fino a quel punto in cui potessero rimanere salve ed illese le prerogative del Senato.

Ora, l'emendamento che è stato proposto dice qualche cosa di meno di quello che dice il progetto di legge, in quanto sostituisce alla parola *modificazioni*

le parole *economie possibili*; non pertanto è sempre un pericolo che minaccia di offendere i diritti o le prerogative del Senato. Le economie che possono introdursi in tutte le amministrazioni dello Stato non hanno bisogno di essere raccomandate in un articolo di legge; imperocchè senza aver visto in che consistano le economie volate, senza poter prevedere quali altre economie si voteranno in futuro, noi potremmo dar facoltà al Governo di approvare economie che non siano tali che turbino i diversi servizi e scompiglino il buon andamento delle amministrazioni. Quindi, con una formula generale noi verremmo a dare al Governo il potere di far quello che egli crede in materia di spese, e prima che siano da noi discusse ed approvate. Darestimo poi un esempio pericolosissimo, perchè ammetteremo fin d'ora tutto quello che sotto il nome di economie si è fatto e si farà dalla Camera dei Deputati.

Questo è il primo pericolo dell'emendamento; un secondo deriva dalla così detta limitazione delle economie, in quanto che non offendono le leggi organiche. Chi farà il giudizio se le leggi organiche sono offese o no dall'economie fatte e da quelle che saranno per farsi?

Se è l'altro ramo del Parlamento, crederà sempre di aver fatto e di fare economie inoffensive delle leggi organiche; ma il Senato non è in grado di conoscerle nè di apprezzarle se non quando i bilanci gli siano posti sott'occhio ufficialmente e quando siano presi ad esame. Quindi nel porre nell'emendamento che la facoltà di fare dei risparmi si arresta dinanzi alle leggi organiche, si sostituisce una formula indeterminata e controvertibile ad un'altra egualmente controvertibile; con questo divario che la formula nuova essendo opera spontanea del Senato, equivarrebbe ad una esautorazione volontariamente proclamata da se stesso.

E dato da noi stessi un precedente di tal fatta, noi saremo costretti a rinnovarlo in altre occasioni d'urgenza, che nonostante le maggiori proteste rinnovate da più anni, non tarderanno a ripresentarsi.

Signori, non vi è che un rimedio all'inconveniente temuto, quello di togliere dall'articolo l'ultimo inciso quando si creda offensivo della dignità del Senato; ed io a questo rimedio sarei pronto ad annuire. Ma se si vuole sostituire al testo dell'articolo un emendamento che contiene un pericolo eguale se non maggiore di quello temuto, dichiaro francamente che non l'accetto.

Bisogna definire nettamente le posizioni, e dar bando agli equivoci in questa come in ogni altra materia. Quanto a me dichiaro che posso subire una necessità imposta dalle urgenze in cui ci troviamo; ma non adattarmi a combattere un male con un altro male, invece di adoperare il vero e l'unico rimedio. Egli è perciò che respingo l'emendamento senza però fare alcuna proposta. Non mi spaventa la domanda di un solo mese per l'esercizio provvisorio, poichè il Senato farà

il suo esame dei bilanci quando gli saranno presentati; lo farà con quella maturità con cui suole sempre esaminare tutte le leggi, prendendo il tempo necessario, e se questo tempo dovrà oltrepassare il termine del mese, spetterà al potere esecutivo il fare quanto occorre per continuare ad esigere le imposte. Il Senato non può nè deve dire in prevenzione che se il tempo è ristretto, sarà obbligato a votare il bilancio senza esaminarlo. Il Senato piglierà il tempo che gli occorrerà, e la Camera dei Deputati, essendo sempre radunata, o potendo sempre radunarsi, prenderà quei provvedimenti che saranno richiesti dal Ministero, ogni qualvolta il Senato non possa nel termine del mese compiere il suo esame sopra i bilanci.

Presidente. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore Amari. Prima che il Senato prenda una deliberazione sopra questo argomento la cui discussione mi sembra arrivata ad un punto molto serio, io mi credo in dovere di sottoporre al Senato il modo con cui io considero l'attuale progetto di legge.

L'esercizio provvisorio dei bilanci, tutti lo sanno, non è altro che l'autorizzazione di riscuotere le entrate e di far le spese in un dato modo proposto prima che il Parlamento abbia avuto agio di esaminare il bilancio e di approvarlo; e per queste ragioni si permette in tale occasione al Ministero di fare le spese secondo le sue proposte. Ora, quando sovra alcuni di questi bilanci è intervenuta già deliberazione di un ramo del Parlamento, ragion vuole che l'esercizio provvisorio che si deve accordare, sia regolato piuttosto secondo le deliberazioni di quel solo ramo del Parlamento, considerando la deliberazione del ramo medesimo anche come una mera proposta, anzichè regolare l'esercizio sulla precedente proposta del Ministero.

Per questa ragione, io non credo si possa vedere nell'attuale progetto di legge un'offesa alla dignità del Senato od una deviazione dalle norme che sempre si seguono nell'accordare l'esercizio provvisorio, ed io darò ad esso il mio voto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dimando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Amari dovrebbero togliere ogni difficoltà. Nondimeno io confesso che merita una speciale risposta l'altra difficoltà che venne sollevata dall'onorevole Scialoja. Io sono perfettamente d'accordo con lui che, se la parola *introdotta* potesse riferirsi anche alle economie che non erano già introdotte prima che fosse presentato questo progetto al Senato, anche a quelle che per avventura si introducessero sino al giorno della pubblicazione e della attuazione della legge; io son d'accordo con lui, che il Senato avrebbe ragione di rigettare il progetto di legge, almeno nei termini nei quali fu proposto, e avuto riguardo alla clausola di cui si discute.

Ma non posso in alcun conto ammettere che la pa-

rola *introdotta* abbia il senso al quale accenna l'onorevole Senatore Scialoia.

La parola *introdotta*, tutti i sig. Senatori me lo insegnano, riguarda evidentemente il tempo passato o il tempo attuale, fino al punto in cui si accetta la proposta. Che quella parola si riferisca al tempo avvenire, non lo si può immaginare nè secondo logica, nè secondo grammatica.

Posto ciò, prego il Senato di considerare che nella sostanza la locuzione che vien adoperata in questo progetto di legge presentato al Senato corrisponde ad altre che vennero già stanziate a legge co'suffragi del Senato medesimo.

Leggo, ad esempio, la legge 29 marzo 1865, e desidero che il Senato ne voglia ascoltare i precisi termini.

Dopo l'articolo 1. che autorizzava l'esercizio provvisorio del bilancio, così si esprimeva l'articolo secondo:

« Il Governo del Re è obbligato a ridurre la spesa complessiva di detto bilancio di almeno tre milioni, e tale economia verrà ripartita sui capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, avuto riguardo alle proposte contenute nella relazione della Commissione generale del bilancio, e verrà sancito con reale Decreto da approvarsi dal Consiglio dei Ministri e da pubblicarsi ecc. »

L'articolo dice: *E sarà sancito con Decreto reale* per questo, perchè veniva accordato al Governo di ripartire le economie sovra i varii bilanci: ma si ordinava di aver riguardo alle proposte contenute nella relazione della Commissione generale del bilancio, e cioè della Commissione della Camera de' Deputati.

Ora, le proposte contenute nella relazione della Commissione del bilancio erano per avventura conosciute dal Senato; ma lo erano con assai minore solennità che non siano le proposte e le dichiarazioni che ebbero luogo testè nell'altro ramo del Parlamento. Quindi, se allora il Senato, riferendosi alle proposte della Commissione del bilancio della Camera dei Deputati, non ha punto creduto di ledere le sue prerogative, non può credere di lederle attualmente, quando accetti la proposta che gli venne dal Ministro delle finanze.

Del resto ripeto, che le osservazioni dell'onorevole Senatore Amari hanno tolto ogni dubbio. Se poteva tuttavia rimanere il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Scialoia, a codesto dubbio risponde, meglio ancora ch'io non abbia fatto, la relazione stessa che venne presentata alla Camera dei Deputati, e che fu anche comunicata al Senato.

Ivi si legge:

« Nessuna aggiunta o modificazione propone la vostra Commissione allo schema ministeriale, parendole redatto di maniera da soddisfare e ai bisogni del pubblico servizio ed ai voti già emessi dalla Camera, poichè nel primo articolo è stabilito che il Ministero si atterrà a tutte le modificazioni introdotte da voi nell'esame fatto dei singoli bilanci.

« Alcuni Uffici però hanno osservato che al fine di applicare immediatamente non solo le economie già

« votate, ma anche quelle che venissero da voi sancite in seguito, sarebbe opportuno di estendere l'obbligo del Governo anche all'attuazione immediata di queste ultime. »

E qui la stessa Commissione procede nella sua relazione manifestando che non intende di prescrivere nè ha voluto prescrivere che il progetto di legge si estendesse eziandio ad obbligare il Governo all'attuazione immediata di quelle economie che non erano sino a quel giorno introdotte e deliberate.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io vorrei aggiungere due brevi osservazioni in risposta l'una alle osservazioni dell'onorevole Senatore Cadorna, l'altra a quelle dell'onorevole Senatore Scialoia. Quanto al primo, mi ha fatto senso la sua obbiezione, cioè che il Senato era chiamato in sostanza a votare cifre di un bilancio che non conosce. Io vorrei notargli che questo argomento prova troppo, e per conseguenza non prova niente; perchè se la domanda dell'esercizio provvisorio vi si presentasse oggi, o Signori, senza la frase sulla quale si è sollevata la discussione, voi fareste egualmente quest'osservazione; voi direste: voi volete avere facoltà di esercire un bilancio che non conosciamo, e se non lo faceste vi direi che lo dovrete fare. Se quest'argomento ha forza per l'esercizio provvisorio domandato con una data restrizione, ha maggior forza per l'esercizio provvisorio domandato per un bilancio che non conoscereste egualmente. Quindi mi pare che l'obbiezione perda tutta la sua forza perchè prova troppo. Osserverò poi all'onorevole Senatore Scialoia, che io comprendo benissimo che egli colla sua esimia perspicacia abbia toccato il vero punto della questione; comprendo che si possa dire che il Senato non può certamente votare cifre che sono nell'ignoto, perchè quelle che finora sono state deliberate dalla Camera dei Deputati si conoscono, ma quelle che potrà votare domani non si conoscono ancora. Voi ci domandate una cosa che non è nella logica parlamentare. Io accetto la posizione della questione in questi termini, ma non posso menomamente accettarla nella forma in cui tanto si insiste a volerla mettere, cioè nella forma che qui sia menomamente offesa la prerogativa legislativa del Senato.

Signori Senatori, in qual senso può essere offesa questa prerogativa?

O nella legge attuale di cui vi si domanda la sanzione, o nelle sue facoltà ordinarie e generali? Io credo che non si possa fare omaggio maggiore ad un corpo deliberante di quello di qui venire a dirgli: vi sarebbe l'intenzione di promulgare questa legge; prestata il il vostro assenso. Certo che quando si viene qui a domandare l'assenso dell'esercizio provvisorio in un dato modo qualunque, si rispetta la prerogativa del Senato, anzichè offenderla.

Vediamo ora quale altra prerogativa del Senato è

offesa. È offesa forse quella di discutere i bilanci, di accettare o non accettare le cifre statuite dall'altro ramo del Parlamento?

Mi pare che nè la lettera del progetto di legge, nè la dichiarazione da cui essa è accompagnata abbiano la minima tendenza a menomare questa prerogativa. Dunque da questo lato tutto al più si può ridurre la questione ad una questione di mera fiducia. Il Governo viene a dire al Senato: autorizzatemi ad esercitare provvisoriamente i bilanci finchè voi non abbiate deliberato, ed io mi propongo di esercitare non solamente fin dove portavano le prime proposte del Ministero, ma di scendero a quelle proposte più moderate che l'altro ramo del Parlamento ha già deliberato di fare. In questo io comprendo e la logica parlamentare e la questione di fiducia, comprendo l'argomentazione dell'onorevole Senatore Scialoja, che dice, no, non vogliamo autorizzarvi a delle cifre, a delle modificazioni che ancora non conosciamo. Comprendo che si possa dire: noi non abbiamo piena fiducia nel Ministero, non vogliamo lasciargli questa facoltà di modificare il bilancio finchè non abbiamo deliberato; ciò sta bene, ma io credo che non si possa dire che con ciò sia un limitare la prerogativa del Senato. Questo è che io domando ai signori Senatori di voler considerare un po' più attentamente prima di entrare in quest'opinione che non è fondata nè nelle parole della legge, nè nelle dichiarazioni che il Ministero ha fatto, nè nella stessa opinione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Nel presente caso si verifica un fatto singolare, ed è che nel mentre che si propone di fare un atto di fiducia pel Ministero, e per un oggetto che riguarda particolarmente il Senato, il Ministero lo rifiuta.

Poichè in realtà la proposta che è stata fatta dal Senatore D'Amitto, e dagli altri Senatori sottoscritti alla proposta medesima ha per oggetto solo di dare larghe facoltà al Ministero, per conoscere in quali casi una economia impinga in una legge organica.

A parte la considerazione sopra questo singolare stato delle cose, io piglierò a rispondere brevemente ad alcune delle osservazioni di vari oratori. L'onorevole Senatore Amari disse: allorquando si tratta di votare la facoltà dell'esercizio provvisorio, si dà una facoltà straordinaria al Governo, si fa un atto di fiducia il quale è basato sul bilancio, che è da lui prodotto.

Ma se questo bilancio in parte è già votato e modificato dall'altro ramo del Parlamento, evidentemente vincolando a queste modificazioni il Governo, voi diminuite la facoltà del medesimo in quanto che lo costringete ad eseguire ciò che l'altro ramo del Parlamento ha già votato; epperò voi fate cosa più conveniente.

Mi pare che l'onorevole Senatore Amari non abbia posta la questione sul suo vero terreno. È a ritenersi

che ora trattasi del diritto che hanno rispettivamente i due rami del Parlamento di votare le leggi e la legge del bilancio. Ora la questione è, se sia più conveniente a questo ramo del Parlamento, nel mentre che votò pel Governo la facoltà straordinaria di esercitare provvisoriamente il bilancio, l'affidare alla responsabilità del Governo il giudicare se una economia impinga o no in una legge organica, ovvero l'assoggettarsi, senza neppure conoscerlo, al risultato delle deliberazioni prese precedentemente in altro recinto, e non solo alle deliberazioni prese, ma ben anco a quelle che si sarebbero prese in avvenire.

Proporre una tale questione in materie che riguardano le competenze rispettive di due assemblee legislative, e risolverla mi pare lo stesso. È dunque manifesto che l'argomento dell'onorevole Senatore Amari non ha alcuna forza contro il nostro assunto e che esso non regge, perchè la questione è stata tratta fuori del suo vero terreno.

Senatore **Amari**. Domando la parola.

Senatore **Cadorna**. L'onorevole signor Ministro delle finanze osservava (se ho ben compreso le cose da lui dette, e che in parte mi sono sfuggite per la lontananza) che in sostanza parlando io di un bilancio che il Senato non conosce, ne verrebbe che anche lo stesso voto generale dell'esercizio provvisorio riferendosi a cose che non conosciamo, l'argomento si dovesse applicare a tutto il bilancio, e non solo a quelle modificazioni recatevi in altro recinto.

Io non so se nel mio discorso abbia incidentalmente detto qualche cosa che alludesse all'assoluta mancanza di notizia nel Senato del bilancio generale, ma parmi di non aver detto nulla a tale riguardo. Il fatto però è che il bilancio, e le appendici del medesimo sono stati distribuiti a tutti i membri del Parlamento, e che essi sono nelle nostre mani, e che possiamo apprezzarli ed appoggiare ai medesimi le nostre deliberazioni. Ciò facendo, noi non facciamo che un giudizio complessivo, onde inferirne, se su tal base possiamo dare al Ministero la facoltà di esercitare quel bilancio provvisoriamente; ma quest'argomento non può essere applicato alle variazioni, o modificazioni che non conosciamo, tanto meno poi a modificazioni o variazioni che possono essere fatte d'ora in poi, e che conseguentemente tanto meno conosciamo e tanto meno possiamo apprezzare principalmente dal punto di vista se impingano o non in leggi organiche.

Ora questa è appunto la posizione che ci si è fatta dal Ministero col disegno di legge che ci fu presentato. Ci si domanda di votare anticipatamente proposte, modificazioni, riduzioni od altro che non conosciamo, ed anche quelle avvenire che non è possibile di conoscere e ci si domanda, che rinunziamo alla ragione di vedere se nulla vi abbia che impinga in leggi organiche.

Ora, io domando, quando queste proposte, queste variazioni ci verranno in occasione della legge del bilancio, come potremo ancora esaminare se impingano

o no in leggi organiche se ora avremo, abdicando ad ogni ragion di esame, già riconosciuto, che si potevano eseguire per un mese? Forsechè la brevità del tempo, per cui avremo ammessa l'esecuzione, impedisce che una esplicita ricognizione non vi si contenga quanto agli ostacoli di ragione?

Un'ultima parola dirò sulle cose esposte dall'onorevole Senatore Poggi.

Egli diceva che la proposta D'Affitto sottoscritta da altri membri di quest'Assemblea offendeva ancora di più le ragioni e la libertà del Senato, che non lo stesso disegno di legge che venne presentato dal Ministero. Confesso che non son giunto a comprendere l'argomento dell'onorevole Senatore Poggi.

Innanzitutto è da ritenersi che allorchando un ramo del potere legislativo dà al potere esecutivo la facoltà di esercitare provvisoriamente un bilancio, fa sempre una concessione al Ministero su certe determinate basi che sono conosciute com'è il bilancio.

È questo indubbiamente un atto di fiducia; nè contro il medesimo parmi che l'onor. Senatore Poggi si sia sollevato. Ora la proposta dell'onor. Senatore D'Affitto non ha per effetto d'ampliare una tale facoltà. Dovendosi provvedere a che non si effettuino variazioni, che impingano in materie organiche, la proposta ha per unico scopo di rendere il nostro proprio giudizio indipendente; e nella impossibilità di darlo noi stessi, di rimmetterlo, su questo punto, e nell'interesse di tutti, all'apprezzamento del Governo pel mese a cui riguarda l'esercizio provvisorio. Cosicchè, come già notai, non si vieta l'esecuzione di alcuna economia, considerata in se stessa; ma solo si ovvia al caso di una economia che producesse una variazione organica. Questa è la vera ed unica questione. Ora, io domando, la proposta del Senatore D'Affitto che altro fa, se non conciliare la indipendenza del Senato, mantenendo nello stesso tempo (ciò che deve essere lo scopo costante di tutti) la facoltà e la possibilità di fare economie e di eseguire principalmente quelle già riconosciute possibili in altro recinto, e dal Governo?

È evidente che il Senato con ciò non fa punto una concessione al Governo maggiore di quella che fa dando puramente e semplicemente al Ministero la facoltà di esercitare provvisoriamente il bilancio. Quanto poi a ciò che diceva l'onorevole Poggi, che cioè bisogna fare delle proposte nette, dirò, che noi crediamo la nostra proposta sia assai netta.

Egli è ben vero, che è pur molto netta la proposta dell'onorevole Poggi di rigettare assolutamente l'ultima parte dell'articolo, e che anzi essa è nettissima, imperocchè rigetta la possibilità di fare alcuna delle economie votate in un altro recinto; come è pure netta quella che, in caso contrario, egli preferisce di mantenere l'art. 1 come è, poichè esso esime il Senato dall'esercizio delle sue attribuzioni. Ma noi che vogliamo le economie, e che vogliamo solo che non si facciano col bilancio variazioni a materie organiche,

noi troviamo abbastanza netta, ma più conveniente la proposta dell'onorevole Senatore D'Affitto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Amari.

Senatore Amari (prof.) Risponderò due sole parole all'onorevole Senatore Cadorna dicendo che il nome stesso di esercizio provvisorio, esclude la possibilità di quegli inconvenienti a cui egli alludeva, cioè che il Senato possa trovarsi vincolato dal voto dato a questo esercizio.

Il Senato non resta vincolato più di quello che possa esserlo dalla proposta del Ministro negli esercizi provvisorii votati comunemente prima dell'esame di una parte del bilancio.

Dunque le mie ragioni restano quali erano, ed io ripeto che non credo che sia per nulla offesa nè la dignità, nè la prerogativa del Senato.

Voci. Ai voti! ai voti!

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per le cose dette dal mio collega Guardasigilli, parmi resti esclusa la supposizione che la limitazione della quale si fa parola si possa estendere alle deliberazioni future della Camera; e per vero essa non può avere tale significato, quando si rifletta che non solo nel progetto si parla di modificazioni introdotte, ma eziandio si soggiunge, nei bilanci già approvati.

Ora non possonsi dire certamente bilanci approvati quelli che sono da approvarsi, e non parlandosi che delle modificazioni introdotte e non di quelle da introdursi, non v'è pericolo che il Senato sia oggi chiamato ad approvare modificazioni ancora ignote.

Resta dunque l'unica eccezione, che non abbiansi a confermare le modificazioni già votate dalla Camera elettiva, perchè non furono presentate e notificate ufficialmente al Senato; ma questo scrupolo, permetta il Senato che lo dica, mi pare eccessivo, inquantochè le modificazioni sono note al Senato nello stesso modo che è conosciuto il bilancio del 1867, di cui pure non si contesta la convenienza di concedere l'esercizio provvisorio, giacchè nemmeno il bilancio venne ufficialmente presentato al Senato, e la sua presentazione non può aver luogo, se non dopo che sia votato dall'altro ramo del Parlamento.

Questo non è che la ripetizione di altri voti dati in consimili circostanze, e poichè una simile autorizzazione già venne di quest'anno concessa per due o tre volte, io veramente non comprendo come oggi se ne voglia fare oggetto di questione. (*Rumor*)

Voci. Ai voti, ai voti!

Ministro dei lavori pubblici. Infine poi, o signori Senatori, che cosa vi si domanda con questa autorizzazione provvisoria? Non già l'obbligo di fare spese, ma la facoltà di far fronte a quelle che sono necessarie, praticando ad un tempo tutte le possibili economie che il Ministero è sempre in debito di curare.

Ma quale sarebbe la conseguenza del voto d'oggi quando poi il Senato nell'esame del bilancio riconoscesse che certe economie votate dall'altra Camera non si debbono eseguire?

Sarebbe che per un mese il Ministero ridurrebbe certi dispendi, i quali poi si potrebbero praticare in più larga misura nei mesi successivi.

In ciò non v'è a temere alcun danno per la cosa pubblica, nè diminuzione alcuna della prerogativa del Senato, il quale rimane sempre libero di votare definitivamente le spese dello Stato in quei limiti ch'egli reputa più convenienti.

Io quindi prego il Senato a non declinare dai suoi precedenti, ed a fare sì che non rimanga interrotta la autorizzazione dell'esercizio, provvisorio del bilancio, che cesserebbe col giorno di domani.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Varie voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Scialoja. Due sole parole di risposta all'onorevole signor Guardasigilli . . . (*Rumori*).

Varie voci. Ai voti!

Senatore Scialoja. . . . Domando scusa all'impazienza di qualcheduno dei nostri colleghi, ma si tratta (non forza) di cosa che è al disopra dei riguardi personali.

L'onorevole Ministro Guardasigilli, da quell'eminente giureconsulto che egli è, diceva: « Il Senato non solamente potrebbe, ma dovrebbe respingere l'articolo primo, se la parola *introdotte* abbracciasse tutte le economie e tutte le modificazioni che si introdurranno nel prospetto delle spese e degli introiti, sino al giorno in cui verrà pubblicata la legge. Noi, dice egli a nome del Ministero, non intendiamo parlare se non delle modificazioni introdotte ora ». Ma non ha detto però finora a qual tempo si riferisca. (*Segni di diniego del Ministro Guardasigilli.*)

Dovremo intendere fino all'ora ed al giorno che ha presentata la legge? Sino all'ora in cui il Governo ed il Senato s'intenderanno sopra un ordine del giorno?

Io nol so. In ogni modo bisognerebbe indicare la data, perchè se non vi è, nonostante tutte le dichiarazioni del Ministero, la legge parlando come legge, parlerà sempre dal momento in cui entra in vigore. Aggiungo, che se per mezzo d'ordine del giorno del solo Senato si introducesse qui la limitazione dell'ora e del giorno, io credo che in qualche modo si offenderebbero le prerogative dell'altra Camera.

Io non so quello che si fa nell'altra Camera: debbo ignorarlo. Io non mi curo di saperlo; perciocchè qui s'è Senatore, e parlo ai miei colleghi. Ma potrebbe avvenire che nell'altra Camera oggi mentre io parlo o domani si proponesse un ordine del giorno, nel quale fosse richiesto che il Ministero osservi non solo tutte le modificazioni già introdotte, ma sì quelle che si vanno introducendo in seguito sino al termine della discussione del bilancio. Se una interpretazione ristrettiva

si volesse qui da noi soli dare all'aggettivo *introdotte* in una disposizione che diventerà legge, non sarebbe più libero il Ministero di accettare, e però sino ad un certo segno non sarebbe più libera l'altra Camera di fare questo ipotetico ordine del giorno, perchè sarebbe in manifestissima contraddizione col significato ristretto assegnato in questa Camera soltanto alla parola *introdotte*. Anco dunque per ossequio e deferenza all'altra Camera del Parlamento, dalla quale non ci sarebbe altrimenti dato di chiedere che siano rispettati i diritti di questa, io dimando che non sia da voi ammessa una interpretazione restrittiva che sarebbe in opposizione col libero esercizio de'suoi diritti, esemplificato da me con quello ipotetico ordine del giorno.

È vero che altra volta il Senato del Regno adottò un progetto di legge di esercizio provvisorio, raccomandando al Governo di uniformarsi per quanto era possibile, ossia di *avere riguardo* alle indicazioni sommarie che erano state fatte in una relazione già presentata all'altro ramo del Parlamento dalla Commissione del bilancio. Ma notino, o Signori, l'immensa differenza che corre fra i due casi.

Allora non si trattava di comutare per anticipazione in legge le pronunziazioni future dell'altra Camera del Parlamento. E quello che la Commissione della Camera elettiva proponeva, non era nè più nè meno che questo: cioè un invito al Ministero di fare tre milioni di economie applicabili da esso Ministero e di preferenza a capitoli che s'indicavano, ma non si prescrivevano tassativamente, tanto che il Ministero non restrinse le economie a quei capitoli indicati, ma le allargò ad altri; menomando alcune riduzioni, ed accrescendone altre.

Ora noi in sostanza intendiamo che sia fatto nè più nè meno di quello che si fece altre volte. Noi vogliamo far facoltà al Ministero di applicare tutte le economie che accettando può far sue; noi vogliamo anzi conservare all'altro ramo del Parlamento in tutta l'ampiezza possibile la facoltà di ottenere con ordini del giorno o altrimenti dal Ministero, che questo faccia sue le modificazioni già fatte e quelle che si van facendo, e le applichi. Soltanto noi vogliamo, che nessuno ci costringa ad approvare e convertire in legge quel che non è ancora, ma che sarà per essere.

Noi vogliamo evitare di far quello che molti dei nostri colleghi credono lesione dei nostri diritti, e che io credo, o Signori, un assurdo, perchè contrario ai principii della logica.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Scialoja parla di un ipotetico ordine del giorno che possa per avventura venire proposto dall'altra Camera.

Rispondo, prima di tutto, che il Ministero non è obbligato ad accettare ordini del giorno che non tor-

nino consentanei ai rispetti costituzionali: e non credo che questo od altro Ministero vorrebbe mai accettare un ordine del giorno il quale pregiudichi le prerogative del Senato, e sia in contraddizione colla legge che oggi il Senato avesse deliberata.

Rispondo in secondo luogo, che gli ordini del giorno non sono leggi: e quand'anche l'altro ramo del Parlamento volesse votare e votasse l'ordine del giorno a cui guarda colla sua ipotesi l'onorevole Scialoja; e quand'anche il Ministero fosse così dicervellato da accettarlo malgrado la legge che il Senato avesse in oggi sancita; quell'ordine del giorno non obbligherebbe nè il potere esecutivo, nè, e molto meno, il Senato.

Queste considerazioni mi bastano in risposta alla ipotesi dell'onorevole Senatore Scialoja.

E quanto alla obbiezione relativa all'art. 2 della legge 29 marzo 1865, o piuttosto all'asserzione che il Ministero d'allora abbia o ristrette le spese sopra alcuni capitoli, o allargatele sopra alcuni altri; io non potrei dare riscontro alcuno. Ma fatto è, che la dizione dell'art. 2 della legge 29 marzo 1865 era *laxativa*, perchè diceva espressamente: « Il Governo del Re è obbligato a ridurre le spese di tre milioni; una tale economia verrà ripartita sui capitoli, ecc., ecc. » E perciò non può esservi esempio più appropriato che quello della legge 1865 per accertare il Senato che, siccome allora non si intese di pregiudicare la sua prerogativa, ed egli non avrebbe in tal caso accettato quella legge come l'accettò, così certamente egli non la pregiudica oggi accettando la proposta presente.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura della discussione generale, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti, chi la approva sorge.

(Approvata).

Senatore **Capponi.** Domando la parola.

Voci. È approvata la chiusura.

Presidente. Essendo stata adottata la chiusura, non potrei più accordarle la parola.

Qui v'è un emendamento ed un ordine del giorno.

Senatore **Capponi.** Vorrei proporre anch'io un ordine del giorno, e chieggo se il Senato me lo concede.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Capponi.** Consentendolo il Senato, svilupperò brevemente la mia idea.

Signori, la situazione è grave: Io mi sono permesso di domandare la parola, contro la usanza mia, e nel momento in cui era votata la chiusura e la deliberazione sopra gli articoli doveva cominciare. Ho insistito sopra questa domanda; perchè l'urgenza sola della cosa poteva consigliarmi questa insistenza.

Signori, che cosa stiamo noi per votare? Noi stiamo per votare la concessione del bilancio provvisorio con quelle clausole, con quelle espressioni, le quali essendo stato più volte discusse da uomini dotti ed eloquenti, non

giòva ch'io ripeta. Questa sola cosa rimane in fatto, e come la sento nella coscienza mia, così oso dire che ella sia nella coscienza del Senato: è un fatto che noi votiamo quello che intieramente non conosciamo.

Poteva esser dubbio, che noi fossimo per votare quello che non è ancora fatto, e che si farà dall'altro ramo del Parlamento dopo il voto d'oggi del Senato. Ho detto *poteva*, perchè il sig. Ministro di Grazia e Giustizia ci ha dichiarato che il participio *introdotta* non poteva grammaticalmente e razionalmente alludere ad altro che alle cose sin qui fatte; che dunque il Senato non avrebbe mai per questa legge approvato le cose che saranno d'ora in poi fatte nell'altro ramo del Parlamento. Sta bene; io piglio atto di questa dichiarazione del signor ministro di Grazia e Giustizia, ma credo sia egualmente necessario che ne pigli atto il Senato.

Mi permetterò ora di dire altra cosa, che pure io credo sia nella coscienza di tutti. Donde è nata questa lunga e grave discussione? È nata dalla necessità di dover votare oggi una legge che deve inevitabilmente essere attuata domani l'altro; è nato dall'aver un mese solo per la discussione del bilancio definitivo, mese che sarà in gran parte speso probabilmente dall'altra Camera per compire la discussione di questo bilancio che deve poi rimanere definitivo. Questa situazione, questa probabilità, questa che alcuni chiamano inevitabilità, e che certo è nella opinione di tutti voi che duole non dirò al Senato, perchè non ho diritto di parlare in nome suo, ma duole, credo, a parecchi Senatori come duole a me.

Duole poi di più quando lo stesso caso essendosi altre volte ripetuto, potrebbe temere il paese che il Senato si trovasse sovente costretto a votare le cose più gravi senza esame sufficiente, e stretto alla gola dal tempo che fugge, lo che certamente verrebbe a menomare quell'autorità che esso deve tutelare per se medesimo, che deve tutelare per il paese, che deve tutelare nell'interesse stesso di questo Ministero e di tutti quelli che gli potranno succedere.

Due cose pertanto mi pare che siano da determinare, due cose mi pare che il Senato debba dire quando sia per approvare questa legge: deve esso pigliare atto solenne delle parole del signor Ministro di Grazia e Giustizia quando dichiarò al Senato a lui non chiedersi altro che di approvare le modificazioni fatte al bilancio sino al presente giorno.

Deve il Senato poi dichiarare che esso confida di avere il tempo necessario ad esaminare il bilancio, il che può esser dubbio per circostanze che pur troppo non dipendono dalla volontà di nessun Ministero, nè vorrei io imputare a questo che altamente rispetto.

Queste due cose io credo debbano essere formalmente e solennemente specificate in un ordine del giorno. Ciò è un dovere ed un diritto del Senato.

Certamente la legge del bilancio, la più importante di tutte le leggi, è gravissima e per le condizioni dello

Stato, e per quelle del Governo. Il Senato dovrà intorno ad essa dire la sua parola. Ripeto dunque che un ordine del giorno debba esprimere le due cose che ho sopra indicate, pigliare atto della dichiarazione del Governo, e chiamarsi dolente di non aver avuto il tempo di esaminare il bilancio, e chiesi propone di farlo quando lo avrà sott'occhi definitivo. Con questo ordine del giorno io voterò molto volentieri la legge come viene proposta dal Ministero, altrimenti sarei costretto a rigettarla.

Presidente. Potrebbe favorire di formulare il suo ordine del giorno.

Senatore Arrivabene. L'onorevole Senatore Leopardi ha presentato egli pure un ordine del giorno.

Presidente. Ma è votata la chiusura... Abbia la bontà...

Senatore Arrivabene (continuando). È soltanto per osservare che in quell'ordine del giorno sono espresse le stesse idee testè manifestate dall'onorevole Senatore Capponi. Forse se fosse data lettura dell'ordine del giorno Leopardi, sarebbe anche accettato dal Senatore Capponi.

Presidente. Intanto che si aspetta che sia compilato l'ordine del giorno del Senatore Capponi, io leggo quello proposto dal Senatore Leopardi. È il seguente:

« Il Senato, udite le spiegazioni del Ministero, e ritenute le dichiarazioni e proteste dell'Ufficio Centrale, passa all'ordine del giorno ».

Voci. Domandi se è appoggiato.

Presidente. È già stato appoggiato.

Senatore Cadorna. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Vorrei fare presente che la modificazione all'articolo, siccome quella che è più radicale, necessariamente deve precedere, perchè la variazione dell'articolo è più radicale che non un semplice ordine del giorno, pel quale rimane sempre aperta la via, quando fosse respinto l'emendamento del Senatore D'Almitto.

Ministro Guardasigilli. Mi pare che la formula *passare all'ordine del giorno* indichi nel presente caso che s'intende passare alla discussione degli articoli, in conclusione della discussione generale. Epperò la proposta dell'onorevole Senatore Leopardi deve necessariamente essere preliminare ad ogni emendamento che si voglia introdurre negli articoli. S'intende del resto che l'adozione di codesti ordini del giorno (sia quello dell'on. Senatore Capponi, sia quello dell'onorevole Leopardi) non pregiudica le ulteriori deliberazioni del Senato. Ma intanto quella frase *passa all'ordine del giorno* importa evidentemente che questa proposta debba essere messa a partito prima d'ogni altra.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. L'osservazione fatta dall'onorevole Ministro avrebbe la sua retta applicazione quando si trattasse di un ordine del giorno puro e semplice,

ma quando si tratta di un ordine del giorno motivato che non è altro che una sostituzione ad un emendamento fatto alla legge, allora l'ordine del giorno, e l'emendamento fatto alla legge si trovano di fronte l'un l'altro, identico è il soggetto di ambedue, ed è solo a vedersi quale dei due sia più largo.

Ora siccome la proposizione più radicale e più larga deve necessariamente precedere le proposte che sono più ristrette, ne viene di conseguenza che comunque si chiami, sia pure ordine del giorno motivato se esso ha relazione ad una parte certa e determinata della legge e non sia ordine del giorno puro e semplice, esso deve concorrere cogli emendamenti, e passare dopo di essi se è meno largo.

Se fosse proposto l'ordine del giorno puro e semplice sopra l'emendamento, allora consentirei che si debba votare prima di tutto l'ordine del giorno, perchè l'ordine del giorno puro e semplice sopra un emendamento esclude che questo sia votato; ma quando l'ordine del giorno è motivato ed è messo a costa dell'emendamento, allora deve subire la stessa legge che regola la votazione degli emendamenti. Perciò in questo caso l'emendamento che è più largo e radicale deve precedere l'ordine del giorno che è applicato all'art. 1.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Desiderava rammentare al Senato che quando l'onorevole Senatore Capponi ha domandato la parola per proporre il suo ordine del giorno si era pronunziata già dal Senato la chiusura della discussione generale.

Che cosa doveva fare il Presidente?

Il Presidente doveva aprire la discussione sugli articoli.

Siccome però il Presidente ha saviamente avvertito che dalle parole pronunciate dall'onorevole Senatore Capponi scorgevasi che l'intento, per cui aveva domandato la parola, era una cosa che si riferiva evidentemente all'articolo 1°, gli concesse la parola, direi così, in anticipazione; ma ora che ha spiegato il suo concetto, che fa proposta di un ordine del giorno, io credo che quello che si deve fare prima di tutto si è di leggere l'articolo 1° del progetto di legge.

Su quest'articolo 1° vi è già un emendamento e vi sono due ordini del giorno.

Veirà il Senato poi se deve dare la preferenza all'emendamento o agli ordini del giorno; ma intanto parmi che si debba aprire la discussione sugli articoli che finora non si è aperta.

Presidente. Darò lettura anzitutto dell'ordine del giorno del Senatore Capponi.

« Il Senato piglia atto della dichiarazione del Ministro Guardasigilli che la parola *introdotta* riguarda soltanto il tempo anteriore al presente giorno, e dolente di non avere avuto oggi il tempo necessario ad esaminare le modificazioni già introdotte nel bilancio, confidente che

quel tempo gli sarà dato sufficiente per l'esame del bilancio definitivo, passa all'ordine del giorno.»

Presidente. Domando se l'ordine del giorno di cui ho dato lettura è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore Castelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli. Mi pare che innanzi tutto l'onorevole signor Presidente potrebbe interpellare l'onorevole Senatore Capponi, se coll'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Leopardi non si sia soddisfatto al suo desiderio. E quanto a questo stesso ordine del giorno, per togliere la difficoltà opposta dal Senatore Cadorna, mi pare che si dovrebbe dire invece di *si passa all'ordine del giorno, si passa alla discussione degli articoli.*

Questo, a mio avviso, è il modo il più semplice per togliere questa difficoltà.

« Il Senato, udite le spiegazioni del Ministero e ritenute le dichiarazioni e proteste dell'Ufficio Centrale, passa alla discussione degli articoli. »

Senatore Leopardi. Io accetto la proposta modificazione, ma mi occorre di ricordare all'onorevole Senatore Cadorna che io ho presentato il mio ordine del giorno assai prima che l'onorevole D'Afflitto presentasse il suo emendamento. Non potevo dunque presentarlo per contrapposto all'emendamento che non esisteva.

Presidente. In questi casi non si guarda che al carattere del soggetto, e non al dritto di priorità della presentazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Osserverò in risposta all'onorevole Senatore Cibrario, che non si trattava di porre a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Capponi, il quale si potrebbe riguardare come proposto dopo la chiusura della discussione generale, ma si trattava più propriamente dell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Leopardi il quale era stato proposto nel corso della discussione generale e molto prima che si pensasse di chiuderla.

Senatore Cadorna. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Rumori.

Presidente. Il Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi si permetta solamente di far presente al Senato che se gli ordini del giorno dovessero precedere nella votazione agli emendamenti, ne verrebbe nel presente caso, che l'emendamento all'articolo primo sarebbe anticipatamente escluso prima ancora che sia venuto in discussione l'articolo stesso.

Voci. No, no, non l'escludono.

Che se rimanga inteso, che venendo l'articolo in discussione si ammetterà ancora la votazione dell'emendamento

Voci: Sicuro, senza dubbi!

Senatore Cadorna... io dichiaro in tal caso, che non ho difficoltà a che si votino ora gli ordini del giorno.

Presidente. Il Senatore Capponi insiste sul suo ordine del giorno, oppure si associa a quello del Senatore Leopardi?

Senatore Capponi. Nel presentare il mio ordine del giorno parmi di avere bene o male dichiarato che quello del Senatore Leopardi non risponde intieramente a quello, che è l'attuale condizione delle cose. Vi è la circostanza dell'essere stato il mio presentato in parte contro la mia volontà, e troppo tardi, ed ho chiesto la parola subito dopo che fu presentato, tuttavia io voterò l'ordine del giorno Leopardi.

Presidente. Dunque lo ritira?

Senatore Capponi. Lo ritiro.

Senatore Leopardi. (*Segni d'impazienza.*) Nel mio emendamento si contengono le espressioni *ritenute le dichiarazioni e proteste dell'Ufficio Centrale passa ecc.* molto simili a quelle dell'onorevole Senatore Capponi.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno Leopardi.

Vedi so pra.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Leggo l'articolo primo del progetto di legge.

« Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori e con quelle introdotte dalla Camera dei Deputati nei bilanci da essa approvati e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita. »

È proposto un emendamento consistente in un inciso da sostituirsi alle parole *con quelle introdotte, ecc.* sino al fine, e concepito in questi termini: *attuando tutte le economie riconosciute possibili in quanto non ledano le leggi organiche.*

Questo emendamento non ha bisogno di essere appoggiato essendo sottoscritto da undici Senatori, conseguentemente lo pongo a i voti.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Presidente. Ora leggo l'articolo intero coll'emendamento.

« Art. 1. Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie »

narie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento colte modificazioni posteriori e attuando tutte le economie riconosciute possibili in quanto non ledano le leggi organiche. »

Chi approva l'articolo 1. così emendato, è pregato di alzarsi ».

(Approvato).

« Art. 2. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire. »

(Approvato).

« Art. 3. La proposta legge avrà effetto dal giorno 1. luglio 1867. »

(Approvato).

Si passerà allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che il Senato è convocato lunedì al tocco negli Uffici per l'esame dei progetti distinti coi numeri 31, 32, 34 e 35; ed alle due in conferenza privata per il seguito della discussione sul bilancio interno, e sulla riforma della pianta del personale.

Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultamento della votazione :

Votanti . . . 78

Favorevoli . . . 58

Contrari . . . 20

Il Senato adotta.

I signori Senatori sono convocati per domani in seduta pubblica alle ore 3 precise.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — Osservazioni del Senatore Poggi sul processo verbale — Sunto di petizione — Invito per la seduta della sera.

La seduta è aperta alle ore 3 3/4. Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore *Poggi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Poggi*. Nel processo verbale è detto che io sostenni che dovesse sopprimersi l'inciso dell'articolo 1° del progetto di legge. Io dissi solamente che non vedevo altro rimedio, se si credevano offese le prerogative del Senato, che di togliere quell'inciso, giacchè l'emendamento proposto, a parer mio, riproduceva la cosa sotto un altro aspetto; ma dichiarai esplicitamente che io non facevo proposta. Domando che sia rettificato il processo verbale.

Senatore *Segretario Ginori-Lisci*. Domanderei di rileggere il brano del processo verbale a cui allude il signor Senatore Poggi, se me lo permette il Presidente.

« Il Senatore Poggi mentre conviene nelle osservazioni del Senatore Scialoia, dichiara però di non potersi associare all'emendamento D'Afflitto, ma sostiene invece che debbasi sopprimere l'ultima parte dell'articolo ».

Senatore *Poggi*. Non istà neppure che io mi associassi alle osservazioni del Senatore Scialoia; avvertii solamente che essendo nello stesso Ufficio del Senatore Scialoia, avevo diviso con lui l'opinione di dover fare tutte quelle raccomandazioni più ampie all'Ufficio Centrale, all'effetto che fosse provveduto alle prerogative del Senato nel miglior modo che credeva; ma non mi associai punto a tutte le osservazioni fatte dal Senatore Scialoia; poi dichiarai che il rimedio vero, per difendere le prerogative del Senato, sarebbe stato quello di sopprimere l'ultimo inciso, non già l'emendamento approvato, e dichiarai espressamente che non intendevo di fare veruna proposta; quindi desidero che il processo verbale sia corretto in questo senso.

Presidente. Se avesse fatto la proposta della soppressione, io avrei messo separatamente ai voti le due parti dell'articolo; ma siccome non l'ha proposta, ho messo l'intero articolo ai voti; dunque la sua osservazione consisteva nel dire che non conveniva in tutto e per tutto col Senatore Scialoia.

Senatore *Poggi*. Ciò ch'io voleva insomma era che si provvedesse all'inconveniente che si deplorava; che se mai si credeva che le prerogative del Senato fossero offese, bisognava rimediarvi colla soppressione dell'inciso; ma io, ripeto, non l'ho proposta.

Presidente. Sarà fatta la chiesta correzione e sottoposta al suo giudizio. Se per il rimanente non vi è altra osservazione, si terrà per approvato il processo verbale.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del seguente sunto di petizione.

3917. Gli esercenti di vetture pubbliche in parecchie città italiane reclamano contro la legge da cui questi veicoli furono testò colpiti di tassa, e domandano che venga rievocata.

Presidente. In aspettazione che possa essere presentata al Senato dal Ministero la legge sull'esercizio provvisorio del bilancio, si passerà al seguito della relazione sulle petizioni.

Senatore *Chiesi, Relatore*. Nella seduta di ieri abbiamo riferito fino al N. 3890....

Presidente. Siccome non sembra possibile che in questo breve tempo che rimane sia presentata la legge, di cui ho fatto cenno, scioglierei per ora la seduta, e inviterei i signori Senatori a riprenderla alle 8 di questa sera, facendo avvertire a domicilio quelli che non sono intervenuti, non essendo poi presenti bisogno d'altro avviso. Dunque invito il Senato alla seduta di stasera alle otto.

La seduta è sciolta ore 4 pom.

SEDUTA DELLA SERA DEL 30 GIUGNO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Ripresentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci — Lettura del testo — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta e relazione dell'Ufficio Centrale — Approvazione dei tre articoli del progetto — Squittinio segreto — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Marina, degli Esteri, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, di Agricoltura e Commercio e della Guerra.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio per tutto il mese di luglio 1867, già approvato dal Senato dal quale fu modificato, e dalla Camera dei Deputati nella tornata di quest'oggi.

La modificazione introdotta consiste semplicemente nell'aver sostituito all'articolo primo di questo progetto, tal quale è stato votato dal Senato, l'articolo primo della legge 30 marzo 1867. In sostanza si viene a riprodurre la stessa legge che il Senato aveva votato nel marzo ultimo scorso.

È inutile che raccomandandi al Senato di voler prendere una deliberazione su questo progetto il più presto possibile, o per meglio dire in questa stessa tornata, trattandosi di una legge, che indispensabilmente deve mettersi in esecuzione fino da domani.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo progetto di legge. Secondo le consuetudini, il Senato dovrebbe raccogliersi negli Uffici ed eleggere l'Ufficio Centrale. Però a minor perdita di tempo, io crederei,

se il Senato così opina, di demandare al medesimo Ufficio Centrale l'esame del progetto di legge.

Voci. Sì, sì.

Però, onde i signori Senatori ne siano edotti, lo leggerò:

Art. 1. Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866; farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio per 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

Art. 3. La presente legge avrà effetto dal giorno 1° luglio 1867.

Dunque, se non vi sono opposizioni, terremo questo sistema.

Ciò posto inviterò l'Ufficio Centrale a ritirarsi per l'esame relativo a questo progetto.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Non crede il signor Presidente di mettere ai voti la sua proposta?

Presidente. La proposta fu approvata; poichè io dissi che se non veniva fatta opposizione si sarebbe intesa per approvata. Opposizione non ci fu, per conseguenza la proposta fu adottata. Ora dunque la seduta sarà sospesa sino al ritorno dell'Ufficio Centrale.

(La seduta è sospesa).

L'Ufficio Centrale rientra nell'Aula alle ore 9 1/4.

Presidente. Si riprende la seduta.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

Leggo il progetto (*Vedi infra*).

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli Edoardo, Relatore. Signori Senatori. Commettendo l'esame del nuovo progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato testè presentatovi, a noi che già vi proponevamo l'accettazione di quello che formava ieri argomento delle vostre deliberazioni, e del quale vi avevamo accennati i difetti, il Senato ci ha in certa guisa già significato quali siano i suoi intendimenti, intorno al progetto medesimo.

Posto ciò, sarebbe superfluo che da noi si spendessero parole per dimostrarvi che l'adozione del progetto nei termini ora proposti non può dar luogo a veruna difficoltà.

In conseguenza il vostro Ufficio ve ne propone per mia bocca l'accettazione pura e semplice.

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordi-

inarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori e contendendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita. (Approvato).

« Art. 2. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

« La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire.

(Approvato).

« Art. 3. La presente legge avrà effetto dal giorno 1° luglio 1867. »

(Approvato).

Avverto i signori Senatori che domani al tocco vi sarà adunanza negli Uffici per l'esame dei progetti di legge già annunziati, ed alle due riunioni in conferenza.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già stati approvati dalla Camera dei Deputati, uno per modificazioni alla tassa dei tessuti serici; e l'altro relativo agli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Ora si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 76

Voti favorevoli . . . 76

Contrari nessuno

Il Senato adotta all'unanimità.

La seduta è sciolta (ore 9 1/2).

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Giuramento del Senatore Tholosano — Proclamazione al Senatore del Dottor Costantini — Presentazione: 1. del trattato di commercio e navigazione coll'Austria — 2. della convenzione postale coll'Austria — 3. del bilancio attivo dello Stato.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Dà in seguito lettura del seguente sunto di petizioni:

3918. I Professori della R. Università di Catania fanno istanza presso il Senato acciò nella legge pel riordinamento degli studi superiori venga la stessa Università mantenuta come governativa.

3919. La Giunta Municipale di Acireale (Sicilia) porge al Senato motivate istanze perchè sia conservata nel novero delle governative l'Università di Catania.

3920. La Giunta Municipale di Castel del Piano (Grosseto) in adesione all'indirizzo del Comune di Montespertoli si oppone all'incameramento per parte del Governo delle sovraimposte provinciali e comunali.

3921. Il Presidente della Camera di Commercio di Verona, a nome della Camera stessa, domanda che sia sospesa l'estensione a quella Provincia del Codice di Commercio Italiano, finchè questo non abbia subito le necessarie modificazioni.

3922. Alcuni commessi e scrivani nell'ufficio delle ipoteche di Ferrara, in numero di otto, domandano che nella legge, attualmente in corso, sul riordinamento degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, venga loro conservato il diritto di essere collocati in attività di servizio.

3923. Il Consiglio Comunale di Cantagallo (Firenze) fa adesione all'indirizzo del Comune di Montespertoli, relativamente alla soppressione dei centesimi addizionali sulle imposte dirette in favore dei Comuni.

3924. La Giunta Municipale di Recanati fa istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento del Notariato venga introdotta una modificazione intorno alla sede degli archivi notarili.

3925. Parecchi scrivani e commessi nell'ufficio delle ipoteche di Bologna domandano che nella legge in corso per la tariffa sugli emolumenti ipotecari sia tenuto conto dei loro servizi per essere ricollocati in attività ed ottenere, a suo tempo, una congrua pensione.

3926. Due amministratori dell'Opera Pia di Balbruno di Pettineo (Messina) domandano che venga rievocata una prestazione imposta dal Governo all'Opera medesima.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

3927. I commessi e gli scrivani governativi presso l'ufficio delle ipoteche di Modena.

3928. I commessi e gli scrivani governativi presso l'ufficio delle ipoteche di Forlì,

(Petizioni identiche a quella distinta col N. 3925).

3929. Carlo Felice Porro, Commissario di Guerra e di Leva in ritiro, porge al Senato motivate istanze perchè il Governo voglia provvedere a che gli sia liquidata la sua pensione in base alla legge 14 aprile 1864, non ostante la sentenza in contrario della Corte dei Conti.

3930. I Cancellieri dei Tribunali Civili e Correzionali delle città di Livorno, Grosseto e Volterra domandano che nella nuova legge sul Notariato sia ad essi conservato il privilegio della stipulazione dei contratti di qualunque natura ordinati dai Tribunali cui sono addetti.

3931. La Giunta Municipale di Giarre (Sicilia) fa istanza perchè l'Università di Catania venga compresa fra le sette Università governative da essere conservate.

Fanno omaggio al Senato:

Il professore G. L. Gianelli d'un suo scritto per titolo: *La questione delle quarantene nel cholera presso la conferenza sanitaria internazionale di Costantinopoli.*

Il signor Edoardo Soffietti d'un suo opuscolo intitolato: *Dopo la Convenzione Erlanger, o Sistema pratico tutto nazionale di operare la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.*

Il signor Serafino Lomonaco Ciaccio, sostituto procuratore del Re, delle sue *Osservazioni su vari articoli del Codice penale Italiano.*

Il Prefetto di Bari degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1866.*

Il signor Gaetano Sanchez d'una sua *Proposta per far aumentare di 1,100,000 lire gli introiti al Tesoro.*

L'avvocato Angelo Broccoli d'un suo scritto per titolo: *Riforma della legge sulla Guardia Nazionale italiana.*

La Società italiana per le strade ferrate meridionali, d'alcuni esemplari della Relazione di quel Consiglio di amministrazione sulla gestione di essa Società dell'anno 1866.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Tholosano, prego i signori Senatori Chigi e Serra Francesco a volerlo introdurre nell'Aula onde prestare giuramento.

(Il Senatore Tholosano introdotto nell'Aula presta il giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor Senatore Tholosano del prestato

giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il signor Senatore Costantini avendo prestato giuramento nella seduta Reale ed essendo stata ammessa la sua nomina dal Senato, lo dichiaro parimenti Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato il trattato di commercio e di navigazione concluso fra l'Austria e l'Italia, come pure la convenzione postale fra l'Austria e l'Italia, progetti già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento. Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega Ministro delle Finanze, il bilancio attivo dello Stato pel 1867.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione degli indicati progetti di legge; i due primi saranno stampati e distribuiti negli Uffici e quello del bilancio attivo sarà mandato alla Commissione di finanze.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta, e fra pochi minuti il Senato si raccoglierà in conferenza privata.

La seduta è sciolta ore (2 1/4.)

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1867.

PRESIDENZA CASATI

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.
È presente il Ministro della Guerra.
Presidente. Il Senato non trovandosi in numero
la seduta è rimandata a domani al tocco.

Avverto i Signori Senatori che domani si farà l'appello nominale.
La seduta è sciolta.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Ministro dell'Interno — Lettura dei Decreti di nomina di tre nuovi Senatori — Annunzio della morte del Senatore Mosca — Messaggio del Ministro della Marina — Lettera dei Questori del Senato — Osservazioni dei Senatori Mirabelli e Meuron — Proposte del Senatore Martinengo Giovanni e del Senatore Poggi — Avvertenze del Senatore Castelli Edoardo e Astengo — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della Guerra del 1867-1868 per la trasformazione di armi portatili — Rettificazione del Senatore Pastore, Relatore — Schiarimenti chiesti dal Senatore Martinengo G. e risposte del Ministro della Guerra e del Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Martinengo e dichiarazioni del Ministro della Guerra — Discussione del progetto di legge pel riparto delle sovrimposte provinciali e comunali — Dichiarazioni del R. Commissario Finali e del Relatore Pasini — Approvazione dei tre articoli della legge — Si approvano senza discussione i sei articoli del progetto di legge per la pubblicazione nelle provincie Venete ed in quella di Mantova della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie — Seguito della relazione sulle petizioni — Osservazioni e proposta del Senatore Mamiani sulla petizione 3906 cui rispondono i Senatori Martinengo G., il Relatore ed il Ministro dei Lavori Pubblici — Presentazione di un progetto di legge — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro della Guerra, dei Lavori Pubblici ed il Regio Commissario Commendatore Finali.

Il Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata dell'11 corrente, il quale è approvato.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizioni.

3932. — Giusta Tommaso di Taggia (Porto Maurizio) fa istanza presso il Senato perchè gli venga concesso di cangiare il proprio nome in quello di De Justis che dice appartenergli.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3933. — Parecchi ecclesiastici ed abitanti di vari Comuni dell'è Diocesi d'Ivrea e di Torino, in numero di 1254, domandano che venga respinta la proposta della soppressione e distruzione di tutte cose di chiesa fattasi da alcuni Deputati.

3934. — Numero 2177 abitanti della città d'Ivrea (*Petizione identica alla precedente*).

3935. — Alcuni scrivani e commessi governativi in numero di 8, presso l'Ufficio delle Ipotecche di Ferrara.

(Petizione identica a quella segnata col N. 3925)

3936. — Il Conservatore delle ipoteche di Avellino (Principato Ultra) porge al Senato motivate istanze perchè nel progetto di legge relativo alla tariffa degli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche vengano introdotte della modificazioni mercè cui sia migliorata la sorte dei Conservatori medesimi.

3937. — Camillo Ranieri di Napoli, 1° tenente d'artiglieria in riposo, fa istanza perchè dal Senato venga iniziato un progetto di legge mercè cui si provveda alla lacuna lasciata dai R. Decreti 28 dicembre 1860 e 30 giugno 1861 pel risarcimento dei danni agli ufficiali destituiti per gli avvenimenti politici di Napoli nel 1820.

3938. — Luigi Pinoli, conservatore delle ipoteche di Modena, ricorre al Senato perchè voglia accogliere alcune modificazioni alla tariffa sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche.

Fanno omaggio al Senato:

Il comm. Giovanni Spano, della sua *Memoria sopra i Nuraghi di Sardegna*.

Il Signor Vincenzo Civoli, delle sue *Considerazioni sul miglioramento materiale delle Amministrazioni civili*.

Il Senatore Cav. Zanolini, del 2° volume della sua narrazione storica, per titolo: *Antonio Aldini ed i suoi tempi*.

Il Prefetto di Cremona degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione straordinaria 1867*.

Domandano un congedo i signori Senatori:

Per un mese. Belgioioso — Carradori — Cibrario — Della Gherardesca — Araldi Erizzo — Arrivabene — Balbi Senarega — Guardabassi — Imperiali — Malvezzi — Marsili — Moris — Paleocapa — Pasolini — Pernati — Porro — Revel — Roncalli Francesco — Sauli Francesco — Sagredo — San Vitale — Strozzi Ferdinando — Venini — Martinengo Leopardo.

Per quindici giorni. Giovanelli.

Presidente. Se non si fanno osservazioni, i congedi chiesti s'intenderanno accordati.

Il Senatore *Segretario Ginori Lischi* dà lettura del messaggio del Ministro dell'Interno e dei Decreti Reali del 30 giugno scorso coi quali vennero nominati Senatori del Regno i Signori *Commendatori Raffaele Conforti* Procuratore generale della Corte di Cassazione di Firenze, *Commendatore Gregorio Caccia* Presidente di Sessione nella Corte dei Conti, e *Commendatore Zaverio Vegezzi*.

Firenze, addì 10 luglio 1867.

Sua Maestà con Decreto del dì 30 giugno u. s., designavasi nominare Senatori del Regno:

Conforti Comm. Raffaele, Procuratore generale alla Corte di Cassazione di Firenze;

Caccia Comm. Gregorio, presidente di Sezione nella Corte dei Conti;

Vegezzi Comm. Zaverio.

Compiendo al dover mio di porger notizia alla E. V. di queste nomine, mi reco ad onore di unire alla presente gli originali Decreti, affinchè siano veduti dal Senato e consegnati quindi ai proprii titolari.

Gradisca l'E. V. la conferma della singolare mia devozione ed osservanza.

Per il Ministro

MONZANI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 5^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il *Commendatore Raffaele Conforti* Procuratore generale della Corte di Cassazione in Firenze.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze addì 30 giugno dell'anno milleottocentosessantasette.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 8^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il *Commendatore Gregorio Caccia* Presidente di Sezione nella Corte dei Conti.

Il Ministro proponente curerà l'eseguimento di questo Decreto.

Dato in Firenze addì 30 giugno dell'anno milleottocentosessantasette.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 5^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il *Commendatore Zaverio Vegezzi*.

Il Ministro proponente curerà l'eseguimento di questo Decreto.

Dato in Firenze addì 30 giugno dell'anno milleottocentosessantasette.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Presidente. Questi decreti saranno distribuiti agli Uffici perchè ne sia fatta relazione al Senato nel più breve termine possibile.

Signori Senatori,

Il commendatore Carlo Mosca, Senatore del Regno mancò ai vivi il 13 di questo mese, nell'età di 73 anni. Fu uomo distinto nelle scienze matematiche, massime applicate alle costruzioni, allievo della Scuola politecnica di Parigi. Molteplici incarichi egli sostenne e tra questi quello d'Ispettore del Genio civile. Assai opere pubbliche furono eseguite sotto la intelligente direzione di lui. Ma quella che perpetua il suo nome si è l'ardito e magnifico ponte sulla Dora-Riparia in Torino che meritamente porta il nome di *Ponte Mosca*. Se negli ultimi tempi non frequentò le nostre riunioni, lo si deve alle estenuate sue forze ed ai malori che lo affliggevano, i quali sopportò con mirabile rassegnazione. Di qualità esimie come di scienza fornito, lascia un vuoto nella società. Sia la memoria di Lui sempre onorata.

Il Senatore *Ginori-Lischi*, *Segretario*, dà lettura del seguente messaggio del Ministro della Marina:

Firenze, 13 luglio 1867.

Ieri ebbi l'onore d'intrattenermi coi signori Membri componenti la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge presentato al Senato del Regno il 21 maggio ultimo scorso, riguardante il Corpo Sanitario militare marittimo.

La Commissione espresse il desiderio che alla tabella graduale numerica di detto personale fossero portate talune variazioni che permettessero di colmare la lacuna lasciata dall'abolizione de' Medici capi di Dipar-

timento, abolizione questa accennata e ragionata nella relazione che accompagna il progetto di legge. Desioso di soddisfare ai desideri manifestati, ho portate variazioni alla gerarchia e denominazione de' gradi dei Medici di Marina.

Esse sono indicate nella qui annessa tabella, la quale dovrebbe essere sostituita all'altra che andava unita al ripetuto progetto di legge.

Cotesto onorevole Ufficio di Presidenza vedrà che si è creato un nuovo grado che è quello dei Medici direttori, tre di prima e tre di seconda classe, in sostituzione degli attuali sei Medici di vascello, denominazione questa che verrebbe assunta dai Medici di fregata, i quali, alla lor volta, cederebbero quest'ultima ai Medici di corvetta. La ripartizione dei Medici direttori in due classi, la prima con lire 5100 annue di paga, e la seconda con lire 4100, toglie quella sensibile differenza lamentata dalla Commissione nella prima

tabella fra il soldo de' Medici di vascello di lire 4100, e quello dei Medici ispettori, grado che immediatamente li precedeva, di lire 7000.

Non v'ha dubbio che questa nuova ripartizione sarà cagione di una maggiore spesa, ma io confido che per qualche tempo essa non si verificherà; imperciocchè sarà mia cura di soprassedere momentaneamente dalle nomine di Medici direttori di prima classe, chiamando altri tre Medici direttori di seconda classe, oltre quelli stabiliti dalla pianta organica, a supplire al servizio che sarebbe stato ad essi affidato.

Mi occorre quindi pregare codesta onorevolissima Presidenza di compiacersi disporre affinché alla precedente tabella sia sostituita la nuova redatta in conformità del voto manifestatomi dalla ridetta Commissione.

Il Ministro
F. PESCIOTTO.

Nuova Tabella A graduale numerica degli Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo, con indicazione dell'assimilazione ai gradi militari e paghe assegnate a ciascun grado, da sostituirsi a quella unita al progetto di legge n° 16.

| N° degli Ufficiali | GRADO NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO | | ASSIMILAZIONE AI GRADI DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DELLA REGIA MARINA | | PAGA ANNUA per caduno | |
|--------------------|---|------------------|---|----------------------|--------------------------|---|
| | 3 | Medici Ispettori | | Capitano di vascello | 7,000 | » |
| 3 | Medici Direttori di 1.a classe | | Capitani di fregata | 5,100 | » | |
| 3 | Detti di 2.a classe | | | 4,100 | » | |
| 25 | Medici di vascello di 1.a classe | | Luogotenenti di vascello | 3,100 | » | |
| 35 | Detti di 2.a classe | | | 2,800 | » | |
| 25 | Medici di fregata di 1.a classe | | Sottotenenti di vascello | 2,000 | » | |
| 25 | Detti di 2.a classe | | | 1,800 | » | |
| 419 | | | | | | |
| 1 | Farmacista Capo di 1.a classe | | Luogotenenti di vascello | 2,800 | » | |
| 2 | Detti di 2.a classe | | | 2,500 | » | |
| 3 | Farmacista di 1.a classe | | Sottotenenti di vascello | 1,800 | » | |
| 6 | Detti di 2.a classe | | Guardia Marina di 1.a classe | 1,600 | » | |
| 12 | | | | | | |

Presidente. Questa tabella sarà stampata e distribuita per essere sostituita a quella già stata distribuita ai signori Senatori.

Con mio grandissimo dispiacere debbo dar comunicazione al Senato di una lettera inviata dai signori Questori alla Presidenza.

Il Senatore **Manzoni T.** legge :

Firenze addì 12 luglio 1867.

Eccellenza,

Dopo il ripetuto incarico che il Senato conferiva alla Presidenza per la riforma della pianta del personale de' suoi Uffici, la deliberazione da esso adottata nell'ultima conferenza di rinviare a tempo indefinito la discussione della pianta medesima, non ha potuto a meno di fare la più sinistra impressione nell'animo dei sottoscritti, tanto più che veniva questa preceduta dal voto di sfiducia che il Senato nella discussione del bilancio aveva implicitamente pronunciato contro il Consiglio di Presidenza ed in ispecie verso i Questori, siccome quelli che hanno l'immediata direzione delle cose d'amministrazione. Laonde i Questori d'accordo hanno determinato di rinunziare al loro ufficio e depongono perciò nelle mani di V. E. le loro demissioni con preghiera che voglia annunziarle al Senato perchè possa provvedere alla loro surrogazione.

Pregiansi intanto di rinnovare all' E. V. l'attestato della più alta loro considerazione

I Questori

ORSO SERRA - U. DELLA GHERARDESCA.

Presidente. Il Senato ha udito questa determinazione dei signori Questori, ed esso ne farà quel giudizio che crederà meglio; ma intanto io debbo proporre al Senato che si addivenga a nuova nomina, giacchè senza Questori è impossibile amministrare.

Senatore **Mirabelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli.** Mi è riuscita molto dispiacevole la comunicazione che ci ha fatto l'onorevole signor Presidente della dimissione dei signori Questori; tanto più che si potrebbe credere provocata da una mozione da me fatta intorno alla sospensione della discussione sulla pianta del personale degli impiegati. Io dichiaro formalmente che quando feci quella mozione, di rinviarsi, cioè, la discussione della pianta a miglior tempo, non sono stato mosso da senso alcuno di sfiducia verso i signori Questori, ma unicamente da un principio d'ordine, cioè a dire, che avendo il Senato stabilito che questa pianta dovesse avere la sua esecuzione, in tutti e tre gli oggetti sopra i quali versava, al 1 gennaio 1868, ed essendo il numero dei Senatori intervenuti molto scarso, mi pareva conveniente che questa discussione avesse luogo nel mese di novembre prossimo, epoca in cui si sarebbe discusso il bilancio preventivo.

Dunque la mia era una semplice mozione d'ordine

nell'interesse del servizio, e non già un voto, che si provocasse dal Senato, di sfiducia verso i signori Questori; per conseguenza io pregherei l'onorevole Presidente di interporre presso gli stessi signori Questori affine d'indurli a ritirare la loro dimissione.

Senatore **Meuron.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Meuron.** Motivando il voto, che ho dato nell'accettare la mozione fatta dall'onorevole Senatore Mirabelli, io dichiaro che credeva si trattasse, come ha molto chiaramente espresso l'onorevole preopinante, di fare cosa che dovesse riescire gradita ai signori Questori, e non mai dar loro un voto di sfiducia.

Senatore **Ginori Lischi, Segretario.** Domando la parola per un semplice schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori Lischi, Segretario.** Faccio osservare ai Signori Senatori preopinanti che i Questori nella loro lettera non parlano di un voto di sfiducia pel voto emesso dal Senato, ma se bene ho inteso, accennano ad altro voto che si riferisce ad una deliberazione antecedentemente presa.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io credo che l'attuale questione debba far oggetto di una seduta privata, in quanto che i motivi i quali indussero i sigg. Questori a presentare la loro dimissione si riferiscono appunto a cose discusse in seduta segreta; e non mi pare che si debba parlarne in seduta pubblica, se non quando si dovrà procedere alla loro nomina.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Io proporrei che si procedesse immediatamente alla nomina dei signori Questori; così il Senato avrà l'occasione di interpretare il voto, che può aver espresso nella seduta privata dell'altro giorno; e siccome la cosa è urgente, così io desidererei la si facesse subito.

Presidente. Io faccio presente all'onorevole Senatore Poggi ed al Senato che per una votazione definitiva, per la nomina dei nuovi Questori, il Senato non sarebbe in numero sufficiente.

Senatore **Edoardo Castelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Edoardo Castelli.** Io credo che convenga tanto meno mettere ai voti ora la proposta dell'accettazione o non della dimissione dei signori Questori, in quanto che nel caso affermativo, cioè qualora venissero accettate le dimissioni, siccome non si potrebbe fare senza i Questori, io crederei poco conveniente che si venisse alla nomina dei successori oggi che il Senato è in così scarso numero.

Io dunque sarei pure d'avviso che si debba per ora soprassedere dal deliberare sull'accettazione o non sino a che in ogni caso si possa efficacemente prendere una deliberazione sulla nomina dei successori.

Presidente. Si rimetterà dunque ad una seduta privata la discussione su questo punto, giacchè per una siffatta deliberazione il numero dei presenti non sarebbe sufficiente.

Siccome la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo tende appunto a rimandare questa discussione in seduta privata, così la metto ai voti.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Io non conosco differenza alcuna tra le deliberazioni prese in seduta pubblica e quelle prese in seduta privata. Parmi non sarebbe nemmeno della dignità del Senato il farne. Io non so distinguere tra deliberazioni relative e deliberazioni assolute. Credo che il Regolamento sia un solo; siamo in numero o non lo siamo?.....

Presidente. Mi permetta l'onorevole Senatore Astengo. Quando si tratta di seduta privata, il Regolamento prescrive che il numero dei Senatori presenti deve eguagliare almeno i tre quinti del numero voluto per la validità delle adunanze pubbliche.

Se non che il Senato parendo disposto a sospendere ogni deliberazione in proposito, si proseguirà l'ordine del giorno e darò la parola al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per lo scopo di autorizzare la esecuzione di alcuni lavori al porto Corsini in Ravenna.

Il Governo del Re reputò che le opere reclamate di urgenza per l'ampliamento della darsena e per una migliore sistemazione del canale fossero comprese nell'originario provvedimento del Dittatore dell'Emilia, il quale aveva decretato una determinata somma per l'apertura dal porto Corsini alla grande navigazione.

Dopo che il lavoro era già in corso, si è riconosciuto che la nuova destinazione che si voleva dare ad una parte di quel fondo non potrebbe essere regolare senza una apposita legge.

Io fui sollecito di presentare l'analogo schema alla Camera elettiva; ma intanto, l'appalto essendo già in corso, non si sarebbe potuto contromandare i lavori senza andare incontro a gravi danni.

Ora, perchè l'altro ramo del Parlamento ha dato il suo voto favorevole, prego il Senato a volersene occupare d'urgenza, perchè il ritardo della regolarizzazione di questa spesa sarebbe di pregiudizio al compimento del lavoro, e causa di inutili dispendi allo Stato.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, e avendo domandata l'urgenza, interrogo il Senato se crede di accordarla. (L'urgenza è accordata).

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare altresì al Senato, a nome del mio collega il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per la concessione della cittadinanza italiana al signor Waddington.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome del signor Ministro dell'Interno.

Entrambi questi progetti saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Come Relatore della Commissione per le petizioni, sento il debito di dichiarare che sono agli ordini del Senato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA PEL BILANCIO DELLA GUERRA DEL 1867-68 PER LA TRASFORMAZIONE DI ARMI PORTATILI.

Presidente. Salvo a rimettere la votazione in fine della seduta, il Senato essendo in numero sufficiente, si passerà a discutere il progetto di legge che ha per titolo: Autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della Guerra del 1867-68 per la trasformazione di armi portatili. Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione trecento ottanta mila, per la trasformazione di armi portatili da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero della Guerra, con la denominazione di *Spesa straordinaria per trasformazione di armi portatili*, ripartitamente in due esercizi come infra, cioè:

Esercizio 1867, Capitolo 38 bis L. 800,000
Idem 1868 » 580,000

L. 1,380,000

È aperta la discussione generale.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Senatore Pastore, Relatore. Domando la parola per una rettificazione.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Pastore, Relatore. Debbo rettificare un piccolo errore che mi è sfuggito nello scrivere la relazione.

In fine del primo capoverso dell'ultima pagina, laddove è detto che nella trasformazione del fucile si diminuisce il peso di 200 grammi, si doveva dire di 600, perchè realmente il fucile trasformato è di 600 grammi meno pesante del fucile attuale coll'acciarino, come risulta dalla Relazione della Commissione tecnica che il Ministero ha comunicata all'Ufficio Centrale. Questa rettificazione però non modifica per nulla le conclusioni della relazione, poichè il Senato comprende cer-

tamente che una diminuzione di peso nel fucile non può fare compenso all'aumento di peso nelle cartucce, perchè il soldato può portare il fucile su di una spalla o su di un'altra, ora con una mano, ora coll'altra; mentre il peso delle cartucce invece sta fisso sopra un punto della spalla per mezzo delle coreggie dello zaino; quindi se il peso è troppo forte, diventa molesto e doloroso al punto da riuscire insopportabile; sicchè le due cose sono indipendenti l'una dall'altra, ma per il soldato sarà sempre un sollievo l'avere un fucile più leggiero di quello che lo sia l'attuale.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo G.

Senatore Martinengo G. Ho letto attentamente la relazione dell'Ufficio Centrale del Senato e quella altresì della Camera dei Deputati, e da queste due relazioni non ho potuto formarmi un criterio completo sul progetto posto in discussione.

Nell'altro ramo del Parlamento fu allegato il motivo di ridurre le carabine dei Bersaglieri onde avere un corpo che avesse il fucile a retrocarica completo, e potesse in una parte essere principio al complesso di una riforma; peraltro vedo nell'articolo di legge determinata la somma da spendersi per la riduzione di armi portatili senza distinguere se si vogliono ridurre fucili o carabine. Nel secondo caso, cioè che si volessero ridurre fucili, vedo che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sarebbe alquanto dubbioso nell'accordare il suo voto a questa spesa che dovrebbe essere di otto milioni, qualora si volesse, come ogni ragion vuole, finire ciò che si è cominciato, cioè la riduzione dei 450,000 fucili necessari al nostro esercito.

In tale dubbio quindi io chiedo all'onorevole signor Ministro della Guerra qualche schiarimento.

Ma ciò che mi preoccupa ancor maggiormente e su cui mi abbisogna dal signor Ministro della Guerra un più esplicito schiarimento, si è che si sta lavorando per trovare dirò così l'ottimo dei fucili, perchè dopo che abbiamo il fucile prussiano, che da vent'anni è adoperato in quel paese, e che fece esperimenti per gli austriaci pur troppo funesti, e molto buoni per i prussiani; dopo che abbiamo il fucile *Chassepot*, e che è adottato anche dalla Francia, lo che proverebbe essere l'uno o l'altro di questi due fucili, se non perfetti (giacchè è cosa molto difficile a conseguirsi) sarebbero almeno certo tali da adottarsi o l'uno o l'altro dei due. In questo caso io domando perchè si spenda un milione e 300 mila lire per ridurre fucili i quali non valgono poi per avere un armamento completo, e che dovranno essere presto abbandonati per farne dei nuovi a norma del nuovo modello ora promesso tanto sollecitamente, che quasi si diceva possibile di averlo prima dello spirare dell'attuale sessione. Ma se è tanto vicino questo tempo della presentazione del nuovo modello, pare a me (ignaro affatto della materia, nel senso dirò così scientifico), che si potrebbe aspettare ad avere un modello determinato, e fare l'operazione

in complesso. Se si tratta di spendere un milione e 300 mila lire per fare la sola riduzione degli attuali fucili, io certamente non sarò disposto a dare il mio voto alla legge.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Farò osservare in primo luogo all'onorevole Senatore preopinante che nel progetto di legge si dice *armi portatili* in senso generale, ma ciò non esclude l'impegno risultante dalla discussione della Camera che dapprima si trasformeranno le carabine dei Bersaglieri, quantunque a quest'oggetto dovrei accennare che ben piccola è la differenza fra le carabine dei Bersaglieri ed i fucili di fanteria, e che il sistema di trasformazione è indipendente da tale differenza.

In quanto ai fucili prussiani di cui l'onorevole preopinante a ragione vanta i risultati nell'ultima campagna, dirò che è appunto questo successo che ha stabilito una necessità sentita da tutti i Governi di trasformare l'armamento degli eserciti e di ridurlo al nuovo sistema; questa necessità o se si vuole questo debito è così manifesto, che nessuno in questo momento si assumerebbe la responsabilità di non cercare tutti i mezzi di armare la truppa con tale nuovo sistema; perchè in caso di una guerra certamente il soldato armato di fucile caricantesi dalla bocca avrebbe un sentimento di inferiorità verso l'avversario armato di un fucile a retrocarica.

Certamente, se si potesse armare l'esercito con nuovi fucili di un sistema riconosciuto buono, non esiterei un istante a ritirare il progetto di legge, chè tale era la mia intenzione quando venni ad esaminare questa questione. Certo, invece di trasformare, era molto meglio fare cosa nuova; ma in questo caso mi permetto di dire che il meglio sarebbe nemico del bene perchè sarebbe impossibile dare anche solo 30 mila fucili alla truppa entro due anni; e ammesso pure che questi 30 mila fucili si potessero avere, che l'anno dopo se ne dessero anche 100 mila, l'armamento si farebbe entro molti anni e con spesa ingente, poichè, noti il Senato, un fucile nuovo costa per lo meno 65 fr., mentre la trasformazione ne costa 10. Ora dopo aver speso una ingente somma, cosa verremmo ad avere dopo tanti anni? avremmo 200 od anche 300 mila fucili per l'esercito; ma intanto questo numero non sarebbe ancora sufficiente per l'armamento completo, e quei 400 mila fucili che abbiamo sarebbero messi da parte con grave scapito dell'erario, e senza che l'armamento dell'esercito fosse completo. Bisogna fare per il sistema di retrocarica quanto si è fatto per il sistema a percussione; quando al sistema a silice si sostituisce il sistema a percussione, si cominciò ad armare corpi speciali, poi corpo per corpo, poco alla volta si fecero fucili nuovi, e si ridussero gli altri i quali servirono alla prima linea, poi alla seconda, poi alla guardia nazionale, e quindi alla riserva.

Così se non si adottasse questo progetto di legge certamente fra due anni non potremmo distribuire di più che 30 mila fucili di nuovo modello, mentre con una spesa di molto minore si potrà armare in un anno e mezzo tutti i Bersaglieri con arma trasformata la quale corrispose benissimo alle lunghe esperienze che si fecero a tale uopo ed alla quale è solo superiore il fucile prussiano. Si dirà, ma allora adottate il fucile prussiano; ma il fucile prussiano anche adesso è riconosciuto che avendo i meriti della retrocarica, non ha però quello che si ottiene dai fucili di un calibro molto minore, i quali danno mezzo di portare maggior numero di cartucce, evitando l'inconveniente delle cartucce di molto peso giustamente notato dall'onorevole Relatore nella sua relazione.

Quindi il Senato vede che con una spesa comparativamente piccola, senza pregiudicare la questione dell'armamento nuovo, si affretta l'armamento del nostro esercito, e si fa adesso in un tempo in cui non si potrebbe procedere ad altri lavori quel tal lavoro di riduzione, che evidentemente si dovrebbe fare fra alcuni anni di 600 mila fucili per armare l'esercito e la riserva.

Ora prima di avere 600 mila fucili nuovi occorrerebbero tali somme e tanto tempo di lavoro che quelli che si trasformano adesso avranno già servito ampiamente e soddisfatto alle spese che cagionarono allo Stato.

Circa al sistema poi della trasformazione devo notare ancora al Senato che appunto la Francia la quale non volle per niente fare trasformazioni ed ordinò il fucile Chassepot, ora mi consta positivamente che effettuò la trasformazione dei fucili antichi, che si scelgono i migliori e si trasformano. Così accade in Austria ove sulle prime si stabilì un modello nuovo e non si volle trasformare, e poi si vide che mancavano i danari, ed intanto non si faceva un lavoro di trasformazione il quale dà armi se non ottime certamente molto buone.

Prego il Senato a farsi persuaso di ciò, e posso citare l'onorevole Relatore che fa autorità in questa materia; anch'egli da principio era contrario alla Commissione tecnica. Chi sulle prime esaminò questo progetto ci fu contrario, e poi poco per volta ci siamo tutti persuasi, ed abbiamo visto nell'altro ramo del Parlamento che dopo avere unanimemente respinto il progetto, la Commissione dovette venire unanime a proporne l'approvazione.

Senatore **Martinengo G.** Da quanto ho sentito dall'onorevolissimo signor Ministro apparirebbe che si vuol dunque cominciare dalle carabine, e su questo proposito mi permetterò una osservazione.

Il Bersagliere non ha bisogno della celerità ne' suoi colpi, ma ha bisogno della aggiustatezza di essi, e per conseguenza pare a me preferibile il partito di impiegare la intera somma ora proposta a ridurre fucili nel maggior numero possibile; lasciando quali sono le carabine, che già servono benissimo al loro scopo. Io cre-

derei che piuttosto che cominciare da quel corpo, si cominciasse dai fucilieri, poichè già vedo che questo milione e centinaia di mila lire sono il principio degli otto milioni, i quali darò io pure molto volentieri quando si tratti di rifornire il nostro esercito di armi che lo rendano se non perfettamente eguale ai meglio armati, lo mettano almeno in grado di potersi difendere con successo.

Preso atto dunque delle altre osservazioni del signor Ministro, mi permetterò di fare un'altra raccomandazione che qui cade in acconcio. Se l'opinione pubblica non è male informata, e se non mi sono ingannato io nel desumerla dai giornali, parrebbe che in qualche provincia del nostro Regno, ove anticamente esistevano fabbriche d'armi molto reputate, siano state da un'estera potenza fatte ordinazioni molto rilevanti, cioè di 30,000 fucili *Chassepot*. Se ciò fosse vero, mi parrebbe che il nostro Governo dovrebbe facilitare con ordinazioni, se non uguali, che diano almeno a queste fabbriche il modo di poter spiegare sopra una scala molto più ampia le forze della industria nazionale, nei suoi primordi tuttora, ma che avrebbero prosperato più celeremente, se fossero state incoraggiate con maggiore efficacia. Se dunque l'onorevole signor Ministro crede che veramente la manifattura nostrana non possa essere in uso attualmente, non lo diverrà mai solo per proprio impulso, non giungerà mai a potersi mettere in grado di far venire macchine per fabbricare, e seriamente, senza rendersi tributarii agli stranieri massimamente per oggetti i quali bisognerebbe saper fare in casa propria, ed anco dico saper fare, perchè bisogna avere il personale per la riduzione, e per la manutenzione dell'armamento stesso.

Ci sono gli arsenali; ma, io dico, perchè non svilupparli, come si fece a Saint-Etienne, come si sviluppò la fabbricazione nostrana privata? Perchè? perchè estendevano la loro fabbricazione sopra una scala vasta e crescente? Questa osservazione la sottopongo alla saggia riflessione del signor Ministro della guerra, certo che ne farà il caso che mi par meritare.

Senatore **Pastore, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pastore, Relatore.** Aggiungerò alcune spiegazioni a quelle date dall'onorevole Ministro circa alla parte, dirò così, tecnica della quistione.

La quistione dell'armamento si potrebbe risolvere in tre modi: o aspettare di aver un'arma riconosciuta di ottima qualità e servizio, ed intanto non far niente, o per meglio dire, limitarsi per ora a fare gli apprestamenti necessari onde mettersi poi in grado, quando si avrà quest'arma riconosciuta di servizio, di imprendere la fabbricazione con quella alacrità che è necessaria. Oppure si potrebbe adottare addirittura un'arma di quelle già conosciute, quantunque non abbastanza provate per esser ben certi di impiegare con vantaggio il nostro denaro, ed imitare l'esempio

dell'Austria e dell'Inghilterra, che adottarono uno dei modelli più in voga e che impegnarono in quella fabbricazione una ingentissima somma di danaro. Se noi avessimo ad imitare queste due potenze, andremmo incontro ad una spesa che non sarebbe inferiore dai 70 agli 80 milioni. Il terzo modo poi sarebbe quello proposto dal Ministero, di adottare la trasformazione, che è quella che forma l'oggetto del progetto di legge sul quale siete chiamati a deliberare. L'aspettare che sia conosciuto, approvato, sperimentato un buon sistema d'armi caricantesi per la culatta, potrebbe portarci molto lontani.

Io non oserei dare questo consiglio al Governo in una cosa di sì grave importanza; perchè se intanto scoppiasse una guerra, le conseguenze di questi fatti potrebbero essere molto dannose al paese, sì per la parte materiale che per quella morale, e non è necessario che io dia al Senato ulteriori spiegazioni su questo punto.

L'adottare invece uno dei sistemi di armi caricantisi dalla culatta i quali sono in esperimento attualmente nei diversi paesi d'Europa, lo adottarlo definitivamente, sarebbe un impegno che potrebbe cagionare gravi spese al nostro erario che trovasi già in condizioni non troppo buone, e si correrebbe rischio di dover poi abbandonare il sistema adottato.

Le armi che si caricano dalla culatta sono di costruzione difficilissima. Dal momento che si sono inventate le armi a fuoco non si è mai cessato di studiare il modo di fare armi caricantisi dalla culatta. Tutte le armerie antiche, tutti i musei d'artiglieria sono pieni di armi di questa natura e, fra le armi che ivi si trovano, se ne vedono di quelle che sono ingegnossissime e che sembra potessero soddisfare a tutte le condizioni desiderate. Eppure io posso assicurare il Senato che nessuna di queste armi è mai adottata per servizio di guerra. Si dirà che se ciò si è fatto, si è perchè sembrava dover essere indifferente il caricare l'arma o per la bocca o per il fondo della canna; ma fu sempre preferito di caricarla per la bocca siccome metodo più semplice. Ma se ciò poteva ammettersi per la fanteria, la stessa cosa non si può dire della cavalleria. Pel soldato a cavallo l'obbligo di portar una bacchetta è imbarazzantissimo, perchè è costretto di sospendere la bacchetta ad una striscia di cuoio che porta ad armacollo, e oltre di ciò siccome le armi a cavallo si portano sempre colla bocca rivolta al basso, può succedere che la palla si dislochi e cada a terra ovvero rimanga inceppata lungo la canna col rischio di farla esplodere.

Laonde si è studiato, specialmente in questi ultimi anni, in tutti i paesi d'Europa, per fabbricare un moschetto a pistola che si caricasse per la culatta, ma nessuno è riuscito nel suo scopo. Al giorno d'oggi se mai non m'appongo, un solo corpo scelto e poco numeroso, ed è lo squadrone delle 100 guardia a cavallo dell'imperatore Napoleone, è armato di un moschetto

che si carica per la culatta. Voglio concludere con ciò che le armi di questa specie sono di una costruzione difficilissima. Non è il momento questo di fare una dissertazione tecnica sulla forza della polvere, ma dirò soltanto che per queste armi è necessario un congegno che si apra e si chiuda facilmente, che sia solido, e possa esser maneggiato senza inconvenienti anche da soldati rozzi, quando piove, quando fa tempo secco, quando fa caldo e quando fa freddo, che possa sempre aprirsi e chiudersi a volontà ed ermeticamente in modo che non sfuggano da tale apertura all'incendiarsi della polvere, i gaz che si sviluppano nella culatta. Ciò è difficilissimo ad ottenersi, e finora non si è riusciti. Il fucile prussiano ha il difetto di lasciar sfuggire i gaz. Ora si dice che il *Chassepot* non ha questo difetto. Però quest'ultimo sistema è studiato già da dieci anni in Francia e non fu mai adottato per l'addietro, ma lo fu, a quanto pare, recentemente e sembra che quel governo vi abbia speso più di 20 milioni. Però, come mi ha detto l'onorevole sig. Ministro, ed io lo posso confermare per mie private informazioni, il governo francese se ne è già pentito e si decise anch'esso per la trasformazione degli antichi fucili.

L'Austria aveva adottato un fucile caricantesi dalla culatta col sistema di cartucce metalliche (sistema Eddington) ed aveva deliberato di fare un contratto per parecchie centinaia di migliaia di fucili, ma poi si è rivolta anch'essa alla trasformazione dei già esistenti.

Io credo perciò che sarebbe imprudente cosa, specialmente nello stato attuale delle nostre finanze, l'impegnarci in una spesa la quale può ascendere a 70 od 80 milioni col pericolo che quando in essa noi fossimo inoltrati fino alla metà o ai due terzi, ci accorgessimo poi di averla sprecata.

Ripeto che ciò sarebbe sommamente grave per il nostro paese, e spero che il Senato sarà per abbracciare l'opinione contraria, cioè sospendere per ora ed aspettare a giudicare dalle prove quale sia il miglior sistema da seguirsi. Ma intanto non si avrà a far nulla? Io non lo credo. Il miglior partito, il *juste milieu*, parmi sia quello di fare intanto la trasformazione.

Queste armi trasformate la Commissione le ha viste, l'Ufficio Centrale (non è corpo tecnico certamente, e non può pronunziare un giudizio) ha visto che questa arma risponde per ora alle esigenze dell'esercito e non ci impegna che per la spesa di 8 milioni; e con essi noi potremo avere tutto il nostro esercito rifornito, e questa trasformazione si potrà fare in un tempo molto più breve che non lo si potrebbe colla fabbricazione delle armi nuove.

Supponiamo poi che queste armi non soddisfacciano a tutte le condizioni volute, e che l'esperienza dimostri che hanno anche esse qualche difetto, noi non ci saremmo mai impegnati in una spesa così ingente come quella della fabbricazione delle armi nuove che costano 60 franchi per ciascuna ed oltre le 60 lire, vi è ancora tutta l'aggiunta della spesa cagionata dal mu-

nizionamento, dal trasporto, dal cambiamento del macchinario e dall'istalamento degli istrumenti dei lavori di verificazione, perchè tutto va cambiato cambiando si il calibro e abolendosi l'acciarino.

Per queste considerazioni io credo che il Senato possa con fiducia accettare questo progetto di legge, perchè, impegnandosi in una spesa immensamente più piccola, può tuttavia ottenere lo scopo che tutti hanno in mira, cioè di avere un esercito fornito d'armi che si arricchino per la culatta.

Quanto all'altra osservazione fatta dall'onorevole Senatore Martinengo, relativamente alle fabbriche di Brescia, perchè credo che di queste egli abbia voluto parlare, l'onorevole Senatore accerta che vi è una fabbrica che ha ricevuto dalla Francia una commissione per trenta mila fucili. Che abbia ricevuto la commessa non vi è dubbio, che l'eseguita poi è ciò di che dubito assai, perchè quelle fabbriche private non hanno tutti i mezzi necessari per fabbricare bene e presto. Ne darò una prova sola.

Nel 1859 l'esercito era appena arrivato a Brescia che il conte Cavour reggente allora il portafoglio della Guerra scriveva al generale Comandante l'Artiglieria di avvisare al modo di riattivare la fabbrica d'armi di Brescia, e questo generale era io.

Io visitai quelle fabbriche d'armi: erano vere speconche, non v'erano istrumenti, non macchine, non attrezzi. In alcuni locali non eravi un fuoco acceso, non magli, non un martello, non vi era insomma più niente perchè gli Austriaci avevano proibito persino di fabbricare le falci per l'agricoltura. Vi fui rimandato ancora altre volte, e nel 1861 l'Arsenale fu convertito in una fabbrica d'armi nella quale lavoravano più di 300 operai. A Gardone, capitale della vallata, il Governo aveva stabilito per conto proprio, perchè i padroni delle officine non avevano potuto mettersi d'accordo, una fabbrica di canne che veramente faceva buonissimi affari e prosperava. Tutti gli altri fabbricanti privati che provvedevano i vari congegni per le armi lavoravano moltissimo, chi per il Governo, chi per le commesse che aveva per la Guardia nazionale. Infatti, io capitai a Lumezzane e vi trovai molte officine nuove, ed il giorno dopo la mia venuta potei da tutto il paese riunito udire cantare il *Te Deum* onde ringraziare l'Altissimo per la risorta prosperità della vallata. Questo mi accadeva nell'aprile, o maggio del 1861, pochi giorni prima della morte del compianto conte di Cavour.

Dunque non è vero che il Governo non abbia fatto tutto quello che poteva per favorire queste fabbriche (dico non è vero per dire che il Governo ha fatto per i fabbricanti d'armi di Brescia tutto quello che era in suo potere di fare). In quell'occasione io ebbi altresì missione particolare dal Ministro della Guerra, Generale Fanti, di visitare alcuni fabbricanti privati che si lagnavano di non avere commesse dal Governo: riuniti questi fabbricanti, tra i quali il signor Michelsoni e diversi altri, in casa del Prefetto cav. Zoppi, feci

loro i migliori partiti che si potessero fare, giacchè aveva l'autorizzazione dal Ministro della Guerra di largheggiare sul prezzo e sulle condizioni; ma non mi fu possibile stabilire il menomo contratto con quei cinque o sei fabbricanti, i quali preferivano fabbricare per il Ministero dell'interno, come dissero essi, cioè per l'armamento della Guardia nazionale, perchè non era così esigente nella collaudazione, e quantunque io offrissi loro prezzi più che discreti, e superiori a quelli che si pagano nelle fabbriche del Governo, con mio rincrescimento non mi riuscì di dar loro una sola commessa. E tanto è vero che il Governo ha fatto tutto il possibile per incoraggiare nel paese la fabbricazione delle armi, che sentendosi dal Ministro della Guerra che in un paese delle vicine valli, a Lecco, si era stabilita una fabbrica d'armi da un certo Ghislanzoni, mi diede l'incarico di recarmi colà per vedere se si potesse combinar qualche cosa per favorirla.

Visitai questa fabbrica che il Ghislanzoni aveva con grande spesa stabilita e che poteva dare buoni risultati.

Intesi col Ghislanzoni un contratto nel quale gli si pagavano le canne da fucile più di quello che si pagavano dal Governo nelle proprie fabbriche. Io temeva di essere rimproverato dal Ministro per avere forse oltrepassato i limiti che mi erano assegnati: il contratto fu osservato, e tutte le canne provviste furono pagate al prezzo di 19 lire da me pattuite. Vede adunque il signor Senatore Martinengo che il Governo per le fabbriche di Brescia ha fatto tutto quanto poteva per favorirle, e ciò dico con cognizione di causa, perchè fui io stesso, come ebbi l'onore di dirlo, incaricato di visitare queste fabbriche ed incoraggiarle. Fin dal 1859 fui a Gardone quando gli avamposti Austriaci erano ancora a portata di schioppo, e dopo d'allora non si è mai tralasciato di fare quanto si poteva. Certamente le fabbriche private non possono competere con quelle del Governo dove sono le macchine necessarie e il Parlamento gli ha concesso i mezzi di collocarle convenientemente. Vicino a Brescia, nella valle del Melle vi è una fabbrica, quella che ha preso ora la commessa dei 20 o 30 mila fucili Chassepot per conto della Francia. Esisteva in altra vallata non discosta uno stabilimento di fonderia di ferro e d'acciaio.

Io l'ho visitata, animata, e pregato il proprietario a fare quanto poteva per stabilire la fondita dell'acciaio, vale a dire somministrare alle fabbriche d'armi le bacchette d'acciaio occorrenti per le canne da fucile. Le canne di fucile non si fanno con lamine di ferro ritorte ma con bacchette d'acciaio turbinato: e io diceva a questi signori: le magone di Brescia un tempo provvedevano l'acciaio a tutta Italia, e quello specialmente colle quali si fabbricavano quelle famose armature conosciute in tutta Europa: procurate di fare dell'acciaio onde non siamo obbligati a farne venire dall'estero per le nostre magone. Al giorno d'oggi non si trova ancora in tutta Italia una sola fabbrica d'acciaio per fare le nostre bacchette.

Si è bensì stabilito una fabbrichetta da quelle parti, ma mi si è detto, che fa male i suoi affari, e che forse dovrà cessare. Parmi con questo di avere sufficientemente risposto alle osservazioni dell'onorevole Martinengo e chiarita questa materia.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Parlerò anch'io d'un'epoca ancora più lontana a quella accennata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e dirò che il Governo italiano anche nel 1848 ebbe pensiero di aiutare quelle fabbriche; e chi ha l'onore di parlare ora al Senato ebbe l'incarico in quell'epoca, non dirò certamente nell'alta sfera, che l'ha avuta l'onorevole generale, ma di fare il possibile per lo sviluppo delle fabbriche di armi nella provincia di Brescia.

Ma il tempo fu troppo breve e forse nel secondo periodo, cioè nel 1859, le pratiche furono non sufficienti, non s'incoraggiarono abbastanza quei paesi, in una parola il desiderato aiuto non fu efficace.

I Te Deum che si cantavano a Lumezzane non erano per ringraziare Domeneddio della ottenuta prosperità della avita industria, ma bensì per pregarlo ad esaudire le speranze di quei paesi ai quali pur troppo non rimasero che le speranze. Ma a me preme che stia il fatto (e lo rilevo dalla bocca stessa dell'onorevole Relatore) cioè che una commissione di 20 mila fucili sia stata data alle fabbriche Bresciane dalla Francia.

Si pone in dubbio se sarà poi eseguita; ma in tutte le commissioni che si danno vi è sempre questa incertezza. Ammetto che ci possa essere, ma io non ho fatto altro che pregare il signor Ministro della Guerra di vedere se è possibile in qualche modo di dare la riduzione dei fucili a questi industriali dei quali dichiaro che non ne conosco neanche uno di persona, e ciò per il desiderio non solo di favorire la provincia a cui ho l'onore di appartenere, ma bensì perchè amerei che nel paese vi potessero essere i mezzi necessari a mantenere e far prosperare le nostre manifatture nazionali, ed in ispecie quella delle armi. In quanto al paese accennato dal Relatore e vicino a Lecco, anche là abbiamo un ricchissimo stabilimento andato in malora: perchè? per mancanza di quell'aiuto in cui pur troppo noi non possiamo competere collo straniero.

In questo modo diventeremo un paese che non avrà più nè industria, nè fabbriche. Io non intendo dire con questo al Ministro della Guerra: pagate i fucili molto di più di quello che valgono, accettate dei fucili inservibili, intendo dire, procurate di animare questi fabbricanti; date loro delle commissioni; fate modelli un poco più facili, e negli esami non siate tanto rigorosi come mi si è detto che foste, e come in qualche parte furono rigorosissime le visite, ed un poco alla volta si andrà avanti.

Mi limito a ripetere questa raccomandazione.

Ministro della Guerra. Io posso accertare il Senato che il mio scopo è assolutamente quello di

incoraggiare l'industria nazionale, e che anzi non mi è mai passato per la mente, anche quando avessimo danaro, di far venire dall'estero i fucili di nuovo modello.

In quanto all'industria privata nello stato attuale posso accennare all'onorevole Senatore Martinengo, che mi rivolgerci anche alla casa Glisenti che mi risulta aver avuto un'ordinazione di 20 mila fucili dalla Francia.

Spero che possa provvederli, ma certamente non senza molte difficoltà e fra le altre per la gran questione dell'acciaio, il quale per chi conosce le famose armi del Martinengo nel Bresciano, ora, sgraziatamente è scapitante di fronte alle nuove esigenze, e la casa Glisenti deve farsi venire le sbarre dall'estero per fare le canne, altrimenti queste non reggono poi alla prova; con tutto il mio desiderio d'incoraggiare l'industria nazionale potrei bensì proporre al Governo di pagare di più delle armi costrutte nel paese, ma non potrei mai proporre di acquistare armi scadenti ed assolutamente non potrebbero acconsentire di armare le truppe con armi di non buona qualità.

La gran difficoltà sta in ciò, che per fare armi buone e precise ci vogliono fondi, ci vogliono grandi fabbriche; le grandi fabbriche che si sono formate in Francia e nel Belgio sono cresciute poco a poco per un complesso di circostanze favorevoli le quali permisero sufficiente lucro ai primi operai che si applicavano a queste, e dopo i loro figliuoli hanno continuato al punto di destare inquietudine all'Inghilterra, ed ora vediamo che si fa l'inchiesta per tema di una rivalità.

Disgraziatamente in Italia chi ha fatti i denari se li vuol godere, e non si vede accumularsi i capitali per le grandi intraprese, e così non si può andare avanti sui perfezionamenti necessari.

Col nuovo progetto però l'industria privata viene anche favorita, in questo senso, che la maggior parte dei lavori facendosi a *cottimo* (ed è all'onorevole generale Pastore che si deve se questo sistema è stato iniziato) ne viene che nelle fabbriche del Governo non si fa che compiere i vari pezzi, e fabbricare quei tali pezzi più difficili, fra i quali le canne; ma tutti gli altri pezzi sono fabbricati a *cottimo*, e dati ad impresa privata, e così di fatto si favorisce l'industria privata.

Venendo poi ad un'altra questione di spiegare il perchè io abbia accettato l'ordine del giorno della Camera di presentare un progetto di legge per poter provvedere 30 mila fucili nuovi nel 1868, dirò che dal Governo si era studiata la costituzione di una nuova manifattura d'armi in grande; certamente non è il momento di proporre una spesa così rilevante, ma prendendo per base gli studi che si sono fatti io spero di trovare in una Compagnia nazionale il modo di mettere ad esecuzione il progetto che aveva formato il Governo, ed è solo con questo mezzo, oppure coll'introdurre maggior numero di macchine nelle officine governative che potei soddisfare all'obbligo di fare i 30 mila fucili nuovi.

Il Senatore Martinengo mi ha ancora opposto che non si deve armare i Bersaglieri, piuttosto che ridurre i fucili. Ma ciò è necessario per evitare un doppio armamento, perchè le cartucce per i fucili a retrocarica devono subire una modificazione; è necessario il più che sia possibile di ridurre a un modello solo le armi; i Bersaglieri sono in numero minore e saranno più presto armati. L'esperienza ha provato che il tiro della carabina a retrocarica è ugualmente buono che quello della carabina caricantesi per bocca, e poi si deve anche por mente all'effetto morale, in quanto che è un fatto che la sola rapidità del tiro vale talvolta ad infondere coraggio; tant'è che nell'armata prussiana la brigata che fece maggior fuoco, non bruciò che 25 colpi in tutta la campagna per ogni arme, e nel caso nostro i Bersaglieri, essendo appunto quelli che debbono andar maggiormente avanti, e trovarsi più esposti, è bene che siano muniti d'armi che ispirino maggiore confidenza.

Presidente. Se non vi è più nessuno che chiedi la parola, essendo la legge di un solo articolo, sarà rimandata allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RIPARTO DELLE SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI.

Si passa alla discussione del progetto di legge sul reparto delle sovrimposte comunali e provinciali.

Leggerò il progetto del Ministero coll'aggiunta o modificazione proposta dalla Commissione.

Art. 1. La determinazione dell'importo ed il reparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, dentro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del Regio Decreto del 28 giugno 1866, N. 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro Decreto della stessa data, N. 3023, saranno fatti tra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

Art. 2. Per il reparto delle sovrimposte del 1867, terranno luogo nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del reparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Per le provincia Venete e Mantovana terranno luogo dei ruoli suddetti quelli dell'imposta sulla rendita e del contributo, Arti e Commercio pel 1866 per la parte erariale.

Art. 3. Resta fermo il reparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei Regi Decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, N. 3034 e 3105.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Commissario Regio Finali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. La Commissione propone un'aggiunta all'articolo 2° del progetto ministeriale, la quale terrebbe luogo dell'articolo 4° dello stesso progetto.

Il Ministero, nella discussione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati, aveva fatto una proposta se non identica, inolto analoga a quella che ora fa l'Ufficio Centrale del Senato, quindi in merito non potrebbe il Governo fare obbiezione alcuna; sia perchè, mediante questa proposta, si segue un sistema più razionale, quello cioè di avere per norma nel riparto tanto dell'imposta fondiaria che non fondiaria, l'imposta principale e non già le sovraimposte antiche, sia anche perchè il progetto, come era stato votato dalla Camera dei Deputati, provvedeva bensì per le sovraimposte comunali, ma non per le provinciali; e siccome le sovraimposte provinciali, in base ai ruoli del 1866 della tassa sulla rendita e del contributo, arti e commercio, ammontavano a circa 268,000 lire, quando venisse adottato l'articolo 4°, già approvato dalla Camera dei Deputati, ne verrebbe per conseguenza che queste 268,000 lire formerebbero un indebito aggravio sulla proprietà fondiaria, così a nome del Governo dichiaro di accettare la soppressione dell'articolo 4° e l'aggiunta all'articolo 2° del capoverso proposto dalla Commissione, con cui si completa la disposizione di questa legge per riguardo al Veneto, e si attua ad un tempo un sistema più razionale.

Senatore Pasini, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini, Relatore. Il motivo principale per il quale la Commissione permanente di finanza trovò necessario di eliminare l'articolo 4° e di fare invece un'aggiunta al 2° fu questo, che la presente legge la quale deve servire per il riparto delle sovraimposte ANCHE per gli anni avvenire fosse applicabile alle provincie venete fino dal 1867; e di provvedere alle sovraimposte tanto a favore dei Comuni come delle Provincie.

Leggendo la discussione sollevata davanti la Camera dei Deputati, si sarebbe forse dubitato se la tassa sulla rendita che era in vigore nelle provincie Venete e Mantovana fosse o non fosse soggetta a sovraimposta. Non vi era sovraimposta a favor dei comuni, ma vi era a favore del fondo territoriale o delle provincie, e diede nel 1866 centosessantamila lire circa. Era dunque necessario che per provvedere ai bisogni delle provincie si tenesse ferma quella sovraimposta, la quale insieme colle altre sovraimposte diede nel 1866 più di quattro milioni e mezzo di franchi, cioè quanto richiesero i bisogni delle provincie amministrare complessivamente. Resterà fermo, come è stabilito dalla legge 2 dicembre 1866, e dalla legge pubblicata il 28 maggio passato, che quando saranno compilati i ruoli per l'anno 1867 di tutte le imposte dirette, estese ora anche alle provincie Venete, debbono seguire fra tutti i contribuenti i rispettivi conguagli.

Commissario Regio. Due sole parole in risposta all'onorevole Senatore Pasini.

Come i conguagli debbono eseguirsi per rispetto alle principali imposte erariali, il Governo adempirà agli

obblighi di eseguire questi congruagli anche per le imposte siano comunali, siano provinciali.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare, si ritirerà per chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Leggo il primo articolo:

« Art. 1. La determinazione dell'importo ed il reparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali dentro i limiti stabiliti dall'art. 13 del Regio Decreto del 28 giugno 1866, N. 3022, e dagli articoli 15 e 20 dell'altro Decreto della stessa data, N. 3023, saranno fatti fra le imposte dirette state in vigore nell'anno precedente ed in ragione delle somme d'imposta erariale risultanti dai ruoli dell'anno stesso. La distribuzione avrà luogo sui ruoli dell'anno in corso.

(Approvato.)

Presidente. Rileggo l'art. 2 coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Commissario Regio.

Art. 2. Per il reparto delle sovrimposte del 1867, terranno luogo dei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, come base del reparto medesimo, i contingenti comunali stabiliti pel 1865.

Per le Provincie Venete e Mantovana terranno luogo dei ruoli suddetti quelli dell'imposta sulla rendita e del contributo Arti e Commercio, pel 1866 per la parte erariale.

(Approvato.)

Art. 3. Resta fermo il reparto delle sovrimposte pel 1866, già fatto in conformità dei Regi Decreti del 30 giugno e del 25 luglio 1866, N. 3034 e 3105.

(Approvato)

Si passerà ora alla discussione del progetto di legge relativo alla pubblicazione nelle provincie venete ed in quella di Mantova della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.

Dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passerà a quella degli articoli:

« Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie Venete, ed in quella di Mantova la legge del 3 agosto 1862, N. 753 sull'Amministrazione delle Opere pie. »

(Approvato)

« Art. 2. Tutte le Amministrazioni o Direzioni di Opere dovranno entro sei mesi eseguire le disposizioni degli articoli 8 e 9 della detta legge, e inviare al Ministero dell'Interno una esatta relazione sulla origine ed oggetto delle istituzioni, sul modo col quale si provvede al mantenimento ed amministrazione di esse, e sull'attuale loro condizione. »

(Approvato)

« Art. 3. Cesseranno di esistere, e saranno surrogate dalle congregazioni di carità o da amministrazioni speciali a norma di quanto verrà stabilito con Decreto Reale, previo parere della deputazione provinciale e del

Consiglio di Stato, quelle amministrazioni che in tutto o in parte siano affidate ad ecclesiastici per disposizione governativa, per regolamento, o per qualunque altro atto non procedente dai fondatori. »

(Approvato)

« Art. 4. Là dove alcuni Istituti di beneficenza furono riuniti sotto unica amministrazione, in virtù dell'ordinanza imperiale del 29 dicembre 1861, potrà la deputazione provinciale, sentiti i consigli Comunali, o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante deroga che gli istituti rimangano uniti anche per l'avvenire. Si potrà parimente ordinare che gl'Istituti riuniti siano amministrati dalle nuove congregazioni di carità. »

(Approvato)

« Art. 5. Le attribuzioni dell'attuale Commissione generale di beneficenza costituita in Venezia coi fondi che fossero in suo potere passeranno alla congregazione di carità di Venezia. »

(Approvato)

« Art. 6. La presente legge andrà in vigore il 1. di gennaio 1868. A cominciare da quel giorno cesseranno le disposizioni legislative sulla materia, attualmente in vigore nelle dette provincie.

« Saranno però prima di quel tempo convocati i Consigli comunali per procedere alla elezione delle congregazioni di carità. »

(Approvato)

Adesso passeremo alla relazione di petizioni, ed avvertito che dopo si farà l'appello nominale.

SEGUITO DELLA RELAZIONE SULLE PETIZIONI.

La parola è al signor Relatore.

Sen. Chiesi, *Rel.* Siamo rimasti a riferire sulla petizione N. 3891. « La Giunta municipale di Potenza, considerata l'insufficienza delle guardie di pubblica sicurezza pel servizio di polizia, fa istanza perchè questo servizio venga affidato all'autorità municipale. »

Questa petizione, come vede il Senato, tocca un argomento assai grave, imperocchè si tratterebbe niente meno che di modificare la legge sulla pubblica sicurezza, nella quale sono appunto dichiarate agenti di pubblica sicurezza le guardie di sicurezza pubblica. L'argomento certamente è gravissimo; ma nella supplica non sono addotte ragioni speciali, perchè si debba proporre al Ministero questo cambiamento; e siccome questo cambiamento non potrebbe farsi che per legge, la qual legge appunto dovrebbe derogare in questa parte alla legge generale della sicurezza pubblica, così la Commissione vi propone che questa petizione sia trasmessa agli archivi del Senato per essere presa in considerazione qualunque volta venisse presentato un progetto di legge tendente a modificare la legge sulla sicurezza pubblica.

Presidente. Chi approva le conclusioni del Relatore della Commissione su questa petizione abbia la bontà di alzarsi.

(È approvata)

Senatore **Chiesi, Relatore.**

« 3892. Luigi De Marinis di Cava dei Terreni (Salerno) fa istanza perchè venga introdotta qualche modificazione nella legge di riforma sull'imposta di ricchezza mobile e sulla tassa fondiaria ».

A questa domanda fu già provvisto con la legge del 28 maggio 1867, ultimamente votata dal Senato per cui non ha la Commissione alcuna deliberazione a proporvi.

« 3893. Il Consiglio comunale di Palmira (Basilicata) domanda che nella legge di riordinamento giudiziario venga conservata la sezione della Corte d'Appello di Potenza ».

Anche questa petizione tocca un argomento gravissimo che riguarda la nuova circoscrizione giudiziaria, argomento sul quale sono stati fatti molti studi da parecchi ministri di Grazia e Giustizia, e da molto tempo si aspetta una legge, la quale appunto proponga una nuova circoscrizione giudiziaria, e quindi la vostra Commissione vi propone che questa petizione sia intanto depositata nell'Archivio del Senato per essere poi a suo luogo e tempo presa in considerazione da quella Commissione od Ufficio Centrale che sarà incaricato di studiare il progetto di legge relativo a questo argomento.

(Approvato)

« 3894. Sette Direttori o Commissari di pii Istituti di Firenze ricorrono al Senato perchè nel progetto di legge per modificazione alla tassa sulla ricchezza mobile venga aggiunta una disposizione mercè cui siano sgravati dalla sovrimposta Comunale e Provinciale sugli stipendi anche gli impiegati delle Opere Pie ».

Una petizione di egual genere fu presa in considerazione dal Senato in occasione in cui si discusse la legge per modificazione all'imposta sulla ricchezza mobile, e siccome allora non fu proposto per tale oggetto alcun emendamento, ma semplicemente che fosse la petizione depositata nell'archivio del Senato per essere a suo luogo e tempo presa in considerazione, la Commissione vi propone la stessa deliberazione per questa petizione di cui ho avuto l'onore di riferirvi.

(Approvato)

« 3895. Le Giunte Municipali di Finale, San Felice, Camposanto, Medola, Cavezzo e Mirandola (Provincia di Modena) domandano che nell'approvazione dei progetti di Finanza sia adottato dal Senato un provvedimento per isgravare i beni censiti del compartimento Modenese dalla soverchia quota d'imposta loro attribuita, con decretare il rimborso del soprappiù pagato ».

Una consimile petizione fu presa in considerazione in occasione in cui fu discussa la legge per modificazione all'imposta sulla ricchezza mobile ed entrata fondiaria, e fu deliberato che si depositasse nell'archivio del Senato, per cui la Commissione ha creduto anche nell'attuale caso di farvi una simile proposta.

(Approvato)

Uguale proposta fa al Senato la commissione per la petizione seguente:

« 3896. La Deputazione del Consiglio Provinciale di Reggio (Emilia) porge al Senato motivate istanze perchè venga modificato il contingente assegnato al compartimento Modenese nella perequazione dell'imposta fondiaria; imperocchè si tratta di un petizione che riguarda un argomento identico a quello della petizione antecedente.

(Approvato)

« 3897. — Il Sindaco di Cavagliù (Circondario di Biella) domanda che sia riformata la legge di perequazione dell'imposta fondiaria, e che intanto non venga applicato l'aumento di due decimi a quei contribuenti che sono già tassati oltre al venti per cento del loro reddito. »

Questa petizione ha due parti.

Quanto alla prima parte, l'ex-Ministero delle Finanze dell'attuale Gabinetto, nell'occasione dell'esposizione finanziaria fatta nell'altro ramo del parlamento, riconobbe esso stesso la necessità di sciogliere il nodo della perequazione fondiaria. Egli disse che si facevano studi a tal uopo, e che sarebbe presentato un progetto di legge.

Quando venne in discussione davanti al Senato la legge sulla ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria, io stesso aveva presentato un ordine del giorno per sollecitare il Ministero ad affrettare appunto la presentazione di questo progetto di legge per la definitiva perequazione dell'imposta; ma siccome il Regio Commissario comm. Finali ebbe a dichiarare che questa perequazione formava oggetto di seri studi al Ministero, che d'altra parte questa definitiva perequazione doveva farsi in forza di un'espressa disposizione di legge, e che perciò non occorreva sollecitare il Ministero a fare ciò che lo stesso Ministero era disposto e obbligato a fare, io ritirai l'ordine del giorno; quindi su questa prima parte della petizione la Commissione propone che sia deposta negli archivi del Senato per essere poi presa in considerazione nell'occasione che verrà studiato il progetto di legge per la definitiva perequazione.

(Approvato)

Senatore **Chiesi, Relatore.** In quanto poi alla seconda parte, cioè che non venga applicato l'aumento dei due decimi a quei contribuenti che sono già tassati oltre al 20 per cento, la Commissione vi propone l'ordine del giorno pure e semplice, perchè vi resiste la legge votata ultimamente dal parlamento.

(Approvato)

« 3898. La Giunta municipale di Bulzi (Sardegna) espone le difficili condizioni in cui versa quell'isola, domanda che l'aumento di due decimi sulle imposte dirette venga per essa ridotto al 2 e 1/2 per cento. »

Anche per questa petizione la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice in quanto che vi resiste la legge già votata dal Parlamento e sanzionata appunto il 26 maggio 1867.

(Approvato)

« 3899. Dieci ex-Ufficiali Siciliani si rivolgono al Senato onde ottenere che venga approvato un progetto di legge col quale siano riconosciuti i loro gradi e servizi prestati nella milizia.

Il progetto di legge a cui accennano questi ex-Ufficiali Siciliani fu per iniziativa parlamentare proposto, ed approvato dalla Camera dei Deputati mi pare nel 20 luglio 1862. Questo progetto fu trasmesso al Senato, e l'Ufficio Centrale lo approvò all'unanimità, e mi piace anzi di riferire le parole colle quali l'Ufficio Centrale concludeva la sua relazione:

« Contenendo lo schema un atto di giustizia, e nel tempo stesso di gratitudine patria che non offende le regole della disciplina militare, il vostro Ufficio Centrale vi propone unanimemente di approvarlo. »

Nonostante che questo progetto fosse stato unanimemente approvato dall'Ufficio Centrale diede luogo in Senato ad una agitatissima discussione alla quale presero parte non pochi Senatori; e siccome nacque un dubbio, e fu elevata la questione del numero di questi Ufficiali, temendo alcuni che fossero in tal numero da potere poi portare un'aggravio troppo forte alle finanze e non essendo allora in grado il signor Ministro della Guerra di dare quanto al numero degli ufficiali gli opportuni schiarimenti, a proposta dell'onorando Senatore Alfieri il Senato accettò la proposta sospensiva.

Ecco il risultato di questo progetto di legge approvato dalla Camera elettiva, ed intorno al quale il Senato deliberò una proposta sospensiva all'oggetto appunto che il signor Ministro della Guerra potesse dare gli schiarimenti necessari sul numero di questi ufficiali. La Commissione pertanto in omaggio di un progetto di legge già sanzionato dalla Camera elettiva e d'iniziativa parlamentare, in omaggio del voto già emesso dall'Ufficio Centrale del Senato che ad unanimità approvava questo progetto di legge, e avuto riguardo, anche alla circostanza che, lungi dall'averlo respinto, il Senato adottò una proposta sospensiva, ed il signor Ministro della Guerra si obbligò di dare gli opportuni schiarimenti sul numero di questi ufficiali, la Commissione, dico, vi propone che questa petizione sia rinviata al signor Ministro della Guerra.

« 3900. Il Consiglio Comunale di Malvito (Calabria Citeriore) fa istanza perchè nel riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie il detto Comune di Malvito venga sottratto dal Mandamento di Sosti, ed aggiunto a quello di San Marco Argentano.

Questa petizione dovrà essere presa in considerazione qualunque volta venga presentato in Senato un progetto di legge relativo alla circoscrizione amministrativa e quindi la Commissione vi propone che sia questa petizione trasmessa all'Archivio per essere appunto presa in considerazione a luogo e tempo, nel caso che sia presentato al Senato un progetto di legge per la circoscrizione amministrativa.

(Approvato)

« 3901. Giuseppe Artese notaio a Pizzo (Circondario di Monteleone) fa istanza perchè dal Senato vengano modificati gli articoli 77, 78, 79 e 80 del progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

Siccome il progetto di legge sul riordinamento del Notariato si sta appunto studiando da un'apposita Commissione, la vostra Commissione vi propone che questa petizione sia rinviata appunto alla Commissione che si occupa dello studio della legge sul Notariato.

(Approvato)

« 3902. Il Consiglio Comunale di Vicopisano (Toscana) porge al Senato motivate istanze perchè in quella Comunità venga stabilita una Ricevitoria, Agenzia delle tasse.

Furono con Regio Decreto sopresse le cancellerie del Censo che esistevano in Toscana, e le campionerie del Censo che esistevano in alcune altre provincie, e questo servizio fu affidato appunto agli agenti delle tasse. Il Consiglio Comunale di Vico-Pisano il quale aveva una di queste cancellerie del censo, ed a cui fu tolta in forza della soppressione, domandò al Ministro di Finanza una di queste ricevitorie appunto per poter continuare questo servizio. Il Ministro delle Finanze rispinse questa domanda, ma, esaminato bene il rescritto nella stessa petizione fedelmente riportato, si scorge che non la respinse in termini assoluti. Il Ministro delle Finanze dichiarò, che per il momento non si poteva aderire all'istanza del Consiglio Comunale di Vico-Pisano.

Siccome le ragioni che potevano aver indotto il Ministro a non assecondare allora questa domanda potrebbero essere cessate oggi, e siccome quella domanda non fu assolutamente respinta, perchè il Ministro disse appunto che per il momento non poteva accettarsi ed accogliere la domanda fatta da questo Municipio, quindi avendo ancora il Consiglio Comunale di Vico Pisano, la facoltà di poter ricorrere al Ministro delle Finanze, la Commissione non può altro che proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato)

« 3903. Il Prefetto ed il Sindaco di Genova, a nome della Provincia e del Municipio, fanno istanza perchè l'Università di Genova sia mantenuta fra le governative, obbligandosi la Provincia ed il Municipio di sopprimere a quella parte di spesa che il Governo con la soppressione intenderebbe risparmiare.

Questa petizione, come vede il Senato, solleva una delle più gravi questioni che si può dire essere oggi all'ordine del giorno, e che tiene divise le opinioni di molti uomini illustri sia per scienza, sia per meriti politici. Quanto non ha scritto su questo tema l'onorevole nostro collega il Senatore Matteucci! Questa questione ha sollevate opinioni diverse, e gravi dubbi anche nell'altro ramo del Parlamento nell'occasione della discussione del Bilancio della pubblica istruzione, e questa que tiene certamente (anche per togliere l'agi-

tazione in cui si trovano molti paesi che temono di essere privati delle loro Università) io credo che dovrà essere presto risolta dal signor Ministro della Pubblica Istruzione con un progetto di legge.

Epperò la Commissione vi propone che questa petizione sia depositata nell'archivio, onde essere a suo tempo presa in considerazione da quella Commissione che sarà incaricata dello studio di quella legge.

(Approvato.)

« 3904. La Giunta municipale di Rosignano Marittimo in adesione al voto emesso dal comune di Montespertoli, si oppone all'incameramento delle sovrimposte comunali, »

Questa petizione ha avuto origine, almeno così crede la Commissione, da una dichiarazione fatta dallo ex-Ministro delle finanze nell'occasione dell'esposizione finanziaria. Nell'occasione di quest'esposizione il Ministro disse che il dazio-consumo era tale imposta che era meglio lasciarla ai Comuni piuttosto che al Governo; egli disse che stava studiando il modo di vedere quale compenso poi dovesse darsi al Governo in luogo di questa tassa del dazio-consumo che verrebbe interamente ceduta ai Municipii; ed egli non dissimulò che dal canto suo credeva che sarebbe stato utile incamerare le sovrimposte comunali e provinciali. Questa dichiarazione, come si può facilmente argomentare, ha gettato lo allarme in alcuni Municipii. Ma siccome il signor Ministro confessò che stava studiando questo tema, sul quale egli stesso dichiarò che non aveva ancora fissate le sue idee, siccome un tale incameramento non potrebbe farsi che in forza di una legge, così la Commissione vi propone che questa petizione sia depositata nell'archivio per essere poi presa in considerazione nel caso che sia presentato un progetto di legge in proposito.

(Approvato.)

« 3905. Gabriele Ceppi, notaio in Lago Calabria Citeriore domanda che sia tenuto conto di alcune sue considerazioni nell'esame del progetto di legge sul riordinamento del Notariato. »

Anche questa petizione deve essere trasmessa alla Commissione che si occupa dello studio della legge sul Notariato, come ho avuto l'onore di riferire sull'altra petizione sopra menzionata.

(Approvato.)

« 3906. Il Comitato promotore dell'Associazione Nazionale degli Asili rurali per l'infanzia stabilito in Firenze, coll'adesione espressa per verbale di parecchi comitati filiali, fa istanza al Parlamento perchè voglia assumere sotto il suo patrocinio quella benefica Associazione, e votare a pro di essa un sussidio sul bilancio dello Stato. »

La Commissione crede di farsi interprete del voto del Senato tributando un meritato elogio ai benemeriti promotori di questa Associazione nazionale, ed allo zelo instancabile, col quale essi si adoperano a darle sviluppo e perfezionamento; ma la Commissione è do-

lente di non poter fare la proposta di un sussidio, in quanto che sente il dovere di non fare al Senato proposte che eccedono la sua competenza.

La Commissione però fa voti che quest'Associazione veramente nazionale possa prosperare; fa voti che i suoi effetti corrispondano ai suoi principii, che non possono essere meglio augurati, e perchè questi voti ed augurii non siano affatto sterili, la Commissione propone che la petizione sia trasmessa ai signori Ministri dell'Interno e dell'Istruzione pubblica, perchè l'uno come tutore legittimo e naturale di tutte le opere di pubblica beneficenza, e l'altro di tutto ciò che si riferisce allo sviluppo dell'istruzione elementare, possano adottare quei benefici provvedimenti che saranno in loro potere e facoltà.

Questa è la proposta della Commissione.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Quanto all'aiuto di moneta che la petizione domanda, confesso che trova un'impossibilità assoluta nel Regolamento del Senato; e però quella parte della petizione cade di per se medesima, e noi membri del Comitato non possiamo in nessuna maniera insistere; ma, grazie a Dio, la Società che per mezzo del suo Comitato presentava la petizione del Senato comincia a vivere, e quasi direi a prosperare coi mezzi propri, esempio questo molto bello e notevole in Italia, dove si ha gran pena ad introdurre e far prosperare Società meramente private, e che si mantengano con mezzi propri senza intervento governativo.

Ciò che la petizione domanda innanzi tutto, e l'ambizione, dirò così, del Comitato che la presentava, è un suffragio espresso, spontaneo, vivo che esca dalla comune opinione. Questo suffragio, movendo oggi da un Corpo così solenne, così autorevole come è il Senato, certamente non solo incoraggerà il Comitato a proseguire nell'opera sua, ma avrà un'utile influenza su tutto il paese che comincia a cooperare alla bella e utilissima impresa.

Buon segno davvero abbiamo in questa Società nel senso squisito che ha la nostra Nazione, per ciò che importa all'educazione pubblica. Ella sente che tale interesse supremo dev'essere considerato in disparte da qualunque altra questione e da qualunque fine politico. Così la intendono i promotori e i seguaci dell'impresa di cui ho l'onore di parlare, così s'intende in generale.

Quindi tutte le classi, tutti gli ordini di cittadini senza diversità di opinioni e con un solo interesse, pongonsi ad aiutare l'educazione del popolo rurale; e potrei numerare e descrivere gli infiniti vantaggi che sono connessi con quest'Associazione; ma voi, così esperti delle cose pubbliche, e così eruditi in ogni parte della vita civile, me ne risparmiate la fatica. Nondimeno voglio ricordare al Senato che egli è naturale conservatore è custode delle istituzioni e dello

leggi; e se potesse, vorrebbe fare altrettanto verso la pubblica moralità specialmente in questi tempi, che mi sembrano esigere una grande tutela del senso morale; il Senato non potendo guardarlo con mezzi diretti, deve però compiacersi e aderire a tutt'i quei mezzi indiretti che menano a tale scopo.

Ora, la massima dell'Associazione di cui si parla, è principalmente di riunire in un solo sistema l'istruzione e l'educazione del popolo campagnuolo; massima a mio avviso salutare oltremodo e la quale basta forse annunciare perchè ognuno di voi ne rimanga persuaso. In tale sistema si avranno germi sempre vivaci e rinascenti di moralità in una parte così importante del popolo minuto. È certamente il solo popolo delle campagne, ma voi sapete meglio di me che là è il semenzaio perenne di tutte le cittadinanze, le quali si risanguano col popolo rurale, che discende e come dice il poeta *s'inurba a quando a quando e ristaura le vecchie stirpi*.

Dunque interpretando anche il desiderio dei miei colleghi, mi restringo a chiedere al Senato un'approvazione veramente la più manifesta e solenne che sia possibile.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Mi unisco alle conclusioni della Commissione, intorno all'esito da darsi a questa petizione, cioè al rinvio col voto favorevole del Senato ai Ministri; ma non posso ammettere i motivi che il Relatore ha accennato per questo rinvio. Egli ha detto che non sarebbe della competenza del Senato il fare proposte a questo riguardo. Io credo che il Senato ha nei suoi attributi (e l'articolo 10 dello Statuto è chiaro) quello di fare proposte di leggi di qualunque siasi natura; e non è perchè questo di cui parliamo portasse la conseguenza d'un nuovo tributo che il Senato dovrebbe limitare le proprie facoltà: in questo caso non sarebbe che iniziato qui; in seguito il progetto va alla Camera dei Deputati come avente la precedenza in fatto d'imposte, ma non credo che il Senato debba restringere le sue attribuzioni; e non potrei quindi accettare la dichiarazione del Relatore, che il Senato uscirebbe dalla propria competenza, qualora facesse un progetto di legge sull'argomento.

Senatore Chiesi, Relatore. Mi spiace che l'onorevole Senatore Martinengo non abbia interpretate le mie parole nel senso che veramente era nell'intenzione di chi le profferiva.

Se il Senatore Martinengo, o qualunque altro Senatore, vorrà d'iniziativa propria presentare un progetto di legge per accordare sussidi a questa benefica Associazione, io per il primo darò il mio voto favorevole, ma con quella petizione si domandava un sussidio e la Commissione doveva riferire su questa domanda; la petizione non chiedeva che fosse presentato un progetto di legge; ed io prego l'onorevole Senatore Martinengo ad ascoltare la lettura dell'art. 83 del nostro Regola-

mento. Quest'articolo 83 divide le petizioni in 5 categorie: 1. petizioni anonime, ecc.; 2. petizioni ingiuriose, ecc., e al N. 3 petizioni per cose estranee alla competenza del Parlamento, come domande d'impieghi, di sussidi e simili.

E poi nell'art. 85 riferendosi appunto a queste petizioni indicate nel N. 3 è detto: « in quelle della seconda e terza categoria il Relatore della Commissione, limitandosi a farne conoscere la natura, propone l'ordine del giorno puro e semplice. »

La Commissione attenendosi rigorosamente al Regolamento avrebbe potuto, ed era nel suo diritto, proporre al Senato l'ordine del giorno puro e semplice; il Senato era nel diritto di respingerlo.

La Commissione però in vista dei vantaggi immensi che può recare questa benemerita Associazione, lungi dal proporre l'ordine del giorno puro e semplice, dichiarando di esser dolente di non poter fare la proposta del sussidio, ha proposto che questa petizione fosse raccomandata ai signori Ministri dell'Interno e dell'Istruzione pubblica.

Crede dunque la Commissione di aver per parte sua reso omaggio ai benemeriti fondatori di questa benefica istituzione e nello stesso tempo di non avere oltrepassato i limiti del proprio mandato.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. La petizione aveva due oggetti; l'uno di chiedere un sussidio, l'altro, una manifestazione particolare di approvazione.

Forse la stretta legalità avrebbe condotto questa non buona e non piacevole conseguenza, che non potendosi consentire l'aiuto pecuniario, si dovesse passare ad un assoluto e nudo ordine del giorno su tutta la petizione; ma una certa equità e la gentilezza naturale del Senato ha fatto sentire al signor Relatore e ai membri della Commissione sulle petizioni che si poteva distinguere; e se per la prima parte non era lecito di giungere ad alcuna deliberazione, non accadeva la stessa cosa per la seconda. Intorno la quale io ed i miei colleghi non domandiamo altro di meglio se non che il Senato abbia la compiacenza di approvare le conclusioni del signor Relatore. Egli ha fatti tanti e sì ampi elogi dell'Associazione e ne ha parlato in termini così lusinghieri che l'Associazione medesima non può domandare di più e ne sarà lieta e superba.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nell'assenza dei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione pubblica ai quali la Commissione ha proposto il rinvio della petizione, il Senato vorrà permettermi che io dichiaro a loro nome che essi la accoglieranno colla maggior benevolenza, e che la terranno in tutta quella considerazione che ben si merita.

Il Governo non può mancare di dare ad una Società

così benemerita tutto quell'appoggio morale che esso accorda sempre volentieri alle istituzioni che hanno uno scopo così generoso com'è quello di promuovere l'istruzione e la moralizzazione delle masse, e che sono raccomandate poi altamente dalle qualità distinte dei personaggi che ne sono i promotori, i quali ispirano la più fondata fiducia della riuscita a reale beneficio del paese.

Quanto però all'appoggio materiale, io non potrei dire se sarà concesso, perchè non so se vi saranno fondi disponibili per questo genere di spesa; ma io credo che il Governo, ove possa destinarvi qualche somma, sarà ben lieto di secondarne la dimanda.

Siccome l'onorevole Mamiani che, per quanto suppongo, deve avere particolare ingerenza in questa Società, dichiarava che lo scopo della petizione si è piuttosto di ottenere dal Governo un appoggio morale, tengo per fermo che i generosi promotori di sì benefica Istituzione sapranno condurre innanzi la nobile impresa anche quando il Governo, per le gravi circostanze dell'erario, non fosse in condizioni di prestarle un concorso pecuniario.

Con ciò parmi di avere espresso abbastanza il favorevole accoglimento del Governo alla petizione della quale si tratta.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Le parole del signor Ministro non potevano essere nè più graziose, nè più favorevoli alla proposta della Commissione.

Io quindi credo d'interpretare certamente il pensiero dei miei colleghi rendendogliene grazie particolarissime.

Senatore Gino Capponi. E ne rendiamo di buon cuore grazie al signor Ministro.

Presidente. Metto ai voti la proposta della Commissione che è di raccomandare ai Ministri dell'Interno e dell'Istruzione pubblica la petizione dell'associazione per l'istruzione popolare.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata)

Essendo l'ora tarda...

Senatore Chiesi, *Relatore*, (*interrompendo*). Se permette... non sono che poche le petizioni del primo elenco, sulle quali ho a riferire, e fra poco avrò terminato.

Presidente. Allora continui.

Senatore Chiesi, *Relatore*. Quanto alla petizione 3307. non vi è nulla a deliberare perchè si tratta di petizione, che non è autenticata.

« 3308.—Il Sindaco di Catania porge al Senato motivate istanze, perchè venga conservata l'Università stabilita in quella città. »

Su questa petizione la Commissione non può fare che quella proposta che ha fatto pel Municipio di Genova, cioè che la petizione sia depositata nell'archivio per essere poi a suo luogo e tempo esaminata, quando sarà presentato il relativo progetto di legge.

(Approvato)

« 3309. La Deputazione provinciale di Benevento chiama l'attenzione del Parlamento sopra la necessità che sia prorogato il termine per l'iscrizione di certi privilegi, e siano adottate per legge disposizioni reclamate dall'equità in tale materia ».

A questa domanda fu già provveduto colla legge 30 giugno 1867, e quindi la Commissione non ha a fare alcuna proposta.

« 3310. Gli impiegati della Cancelleria del Tribunale di Avellino domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge che vuolsi in corso di studio per l'abolizione del personale subalterno delle Cancellerie dei tribunali. »

La Commissione ignora se il Ministero stia studiando un progetto di legge sulla riforma a cui si accenna con questa petizione; ma appunto perchè trattasi di progetto di legge che in tutti i modi dovrà essere presentato al Parlamento, la Commissione vi propone che questa petizione sia depositata negli archivi per essere poi a suo tempo presentata alla Commissione che sarà incaricata dello studio della legge, se questa verrà presentata.

(Approvato).

Così è esaurito il primo elenco delle petizioni.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. A nome dell'onorevole mio collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per la costituzione del Banco di Sicilia.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Si passerà ora all'appello nominale; i nomi dei mancanti che non siano in congedo regolare saranno stampati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Invito i signori Senatori per domani al tocco a raccogliersi negli Uffici, per la disamina delle leggi oggi presentate ed alle ore due in conferenza segreta per l'affare dei signori Questori perchè non ammette dilazione. Giovedì poi vi sarà seduta pubblica alle due.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale.

Risultano assenti i seguenti Senatori.

Acquaviva
Ambrosetti
Arezzo
Audiffredi
Bartolomei
Bellavitis
Beretta
Besana
Bolnida
Brioschi
Di Sartirana
Cambray-Digny

Camerata Scovazzo
Camozzi
Catalano Gonzaga
Cataldi
Caveri
Colonna A.
Colonna Giovachino
D'Affitto
Dalla Valle
Deferrari Raffaele
De Gori
Degregorio
Del Giudice
Della Bruca
De Monte
Di Negro
Di S. Giuliano
Di Sortino
Doria
Farina
Filingeri Colonna
Florio
Fondi
Fontanelli
Gagliardi
Gallone
Genoino
Ghiglini
Giordano
Gozzadini
Gravina
Guevara
Imbriani
Irelli
Laconi
Lambruschini
Lauri
Leopardi

Longo
Loschiavo
Lovera
Marliani
Melodia
Michiel
Monti
Nappi
Natoli
Notta
Oldofredi
Oneto
Pallavicini I.
Pallavicino Mossi
Pallavicino Trivulzio
Paternò
Piazzoni
Prinetti
Regis
Ricci
Robecchi
Ronealli Vincenzo
Saluzzo
S. Cataldo
S. Martino
Saracco
Savi
Scovazzo
Sinonetti
Spada
Strongoli
Tanari
Tommasi
Torremuzza
Vercillo
Vesme
La seduta è sciolta (Ore 5)

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Proposta d'urgenza del Senatore Martinengo G., appoggiata dai Senatori Scialoia, Cambray-Digny e Chiesi — Spiegazioni del Senatore Pallieri e del Ministro dei Lavori Pubblici — Reiezione di una seconda proposta del Senatore Martinengo — Rettificazione del Senatore Chiesi alla lista dei Senatori assenti — Omaggio — Messaggi del Ministro dell'Interno e del Presidente della Camera dei Deputati — Relazioni sui titoli dei Senatori Raffaele Conforti, Gregorio Caccla e Saverio Veggezi — Giuramento dei Senatori Conforti e Uccia — Discussione del Bilancio attivo del 1867 — Lettura delle categorie dalla 1^a alla 5^a — Sul titolo 3^o, categoria 5^a parlano in vario senso i Senatori Scialoia, Pallieri Relatore, Martinengo G. e il Ministro dei Lavori Pubblici — Seguito della lettura delle categorie dalla 5^a alla 17^a (Sali) — Raccomandazione del Senatore Martinengo G. cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Seguito della lettura della 17^a alla 59^a categoria — Osservazione del Senatore Martinengo G. cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Lettura delle categorie del bilancio delle entrate pel 1867 (Provincie Venete) — Approvazione dei quattro articoli del progetto di legge — Proposta del Senatore Di Sant'Elia appoggiata dal Senatore Martinengo G. — Raccomandazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Avvertenza del Senatore Pallieri.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici ed il Commissario Regio Finali.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il seguente sunto di petizione.

3939. Parecchi esercenti di vetture pubbliche in num. di 32 e la Società per l'impresa degli *omnibus* di Firenze, appoggiati dal voto favorevole della Giunta Municipale, rappresentano la somma gravanza dell'imposta sulle vetture pubbliche votata dalla Camera Elettiva colla legge del bilancio dell'entrata, e domandano che la medesima venga riformata e portata a giusta misura.

Senatore *Martinengo G.* Domando la parola su questa petizione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Martinengo G.* Chiedo l'urgenza per questa petizione, inquantochè son convinto dagli annessi documenti essere veramente urgente che sia preso un provvedimento in proposito.

Senatore *Scialoia.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Scialoia.* Io mi unisco a domandar l'urgenza di questa petizione, anche per un'altra considerazione, ed è, che forse, se non oggi, domani verrà in discussione il bilancio per l'entrata; e in questa

occasione il Senato potrebbe prendere una deliberazione a tal riguardo. Per cui io crederei si potrebbe mandare alla Commissione di finanze.

Presidente. Presentemente si manderà al Relatore.

Senatore *Cambray-Digny.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Cambray-Digny.* Mi unisco anch'io ad appoggiare l'urgenza per la petizione delle Società degli *omnibus* e delle vetture pubbliche, poichè credo realmente sia a desiderarsi che il Senato la rinvii alla Commissione di finanze, ovvero la rinvii, appoggiandola, al Ministero, dappochè è facilissimo il dimostrare come, malgrado le facilitazioni concesse dalla Camera dei Deputati, queste Società sarebbero tuttavia enormemente aggravate dall'imposta per esse sancita.

Senatore *Chiesi.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Chiesi.* Una petizione di ugual genere è stata appunto già trasmessa alla Commissione per le petizioni ed è fra quelle che non furono ancora riferite al Senato. La Commissione aveva determinato di proporre al Senato che questa petizione fosse rinviata alla Commissione incaricata dell'esame del bilancio per la entrata, e quindi io mi unirei agli onorevoli preopinanti nel fare la domanda che questa petizione fosse trasmessa alla Commissione di finanze.

Presidente. La petizione è già stata trasmessa per motivo d'urgenza al Relatore della Commissione permanente di finanze, il quale se ne farà carico, perchè

raccogliere nuovamente la Commissione a tal uopo potrebbe protrarre di più la discussione del bilancio attivo che io credeva di poter mettere in discussione quest'oggi stesso.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Io consulterò gli onorevoli miei colleghi quando saremo al banco della Commissione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Poichè si volle sollevare, a proposito della discussione del bilancio attivo, una questione di cui non è cenno nella relazione, io pregherei che fosse lasciato almeno un giorno al potere esecutivo, perchè possa procurarsi delle nozioni che saranno necessarie sia per giustificare l'imposta, sia per formarsi un criterio nel caso che sia per acconsentire alla riduzione. Il Senato non ignora come quest'argomento fu oggetto di lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento, nella quale tutte le ragioni che militavano in favore di quest'imposta vennero largamente sviluppate, e se la Camera ha acconsentito alla riduzione fortissima di portare al decimo l'imposta votata solo l'anno scorso fu fatto nell'idea che con ciò fosse data sufficiente soddisfazione a questi interessi.

Ora che la cosa si pone in dubbio, è necessario che il potere esecutivo abbia il tempo necessario per istudiare la questione.

Quindi pregherei che fosse tolta dall'ordine del giorno la trattazione del bilancio attivo, acciò il Ministero abbia tempo di studiare la questione.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Il signor Ministro chiede il rinvio ad un altro giorno della discussione del bilancio attivo, unicamente a ciò indotto da questa petizione.

Si potrebbe intanto deliberare tutto il resto; e rispetto alla petizione, quando il signor Ministro avrà sentite le conclusioni della Commissione, vedrà se sia il caso di acconsentire a quelle, ovvero d'insistere nella sua proposta; ma non mi pare che vi sia sufficiente motivo di rinviare tutta la discussione del bilancio per questo solo oggetto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi preme che resti inteso che oggi il Ministero non può prendere impegno a proposito di questa petizione perchè la questione deve essere nuovamente studiata. Se la conclusione della Commissione del Bilancio sarà tale che non implichi impegno al Governo del Re, io non mi oppongo; ma se invece fosse tale che dovesse fin d'ora il Governo impegnarsi a fare qualche cosa, per parte mia faccio le più ampie riserve.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io crederei che il miglior partito sarebbe quello di invertire un po' l'ordine del giorno, in quanto che lo schema del bilancio venne ripartitamente presentato, e non fu distribuita la relazione se non che ieri l'altro.

Del resto, la Commissione deve prendere conoscenza della petizione che venne ora presentata. Credo benissimo che per essa basterà una semplice lettura. Ci restano tuttora tredici giorni alla scadenza dell'esercizio provvisorio, quindi mi pare che non vi sarebbe inconveniente grave a cambiare l'ordine del giorno, e riproporlo al tempo in cui esamineremo anche gli altri bilanci.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore Martinengo è appoggiata.

(È appoggiata)

La proposta del Senatore Martinengo sarebbe quella di non mettere quest'oggi in discussione il bilancio attivo e prostrarlo di qualche giorno; chi è di questo avviso, sorga.

(Non è approvato)

Quindi si metterà all'ordine del giorno oggi stesso.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io ho domandata la parola per fare una dichiarazione. Nella nota stampata nella *Gazzetta Ufficiale* dei Senatori che hanno figurato come assenti senza legittimo congedo si leggono i nomi dei Signori Cambray-Digny e Longo: io devo dichiarare che ciò è avvenuto per errore, del quale errore io sono solamente in colpa, giacchè il Senatore Cambray-Digny mi aveva consegnata la sua domanda di congedo per lettera, ed il Senatore Longo me l'aveva trasmessa medesimamente da Brescia.

Confesso che io ho lasciato stampare la nota senza ricordarmi di queste domande di congedo, e quindi io spero che il Senato e i signori Senatori Cambry-Digny e Longo accetteranno la dichiarazione che ho fatto a scarico della loro responsabilità.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura delle domande di congedo dei Senatori Irelli e Pastore che sono dal Senato accordate.

Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci**. Fa omaggio al Senato il signor Giuseppe Pisani Giudice nel Tribunale di Reggio (Calabria) di alcune sue *Riflessioni sull'organico giudiziario*.

Presidente. Si darà lettura di un messaggio del Ministro dell'Interno.

Il Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** legge:

« Celebrandosi addì 28 luglio per cura dello Stato nella chiesa metropolitana di Torino la diciottesima commemorazione anniversaria della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto, il sottoscritto seguendo le consuetudini degli anni precedenti, ne porge annunzio a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza affinché una

Deputazione di cotesto ramo del nazionale Parlamento possa onorare di sua presenza la pietosa funzione.

Pel Ministro, MONZANI »

Presidente. Interrogo il Senato se crede che debba nominarsi una Deputazione apposita, oppure se creda, come si è fatto lo scorso anno, incaricare i Senatori che si trovano in Torino di rappresentare il Senato in quella funebre funzione. In Torino si trovano Senatori che non possono portarsi in Firenze perchè sono colà trattenuti da infermità le quali però non sono tali da impedirli dall'assistere a quella cerimonia. Chi ammetta questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Ora si darà lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Senatore *Segretario Ginori Lisci* legge: — « Il Presidente sottoscritto si reca a premura di prevenire l'onorevolissimo sig. Presidente del Senato del Regno d' un errore materiale incorso all'articolo 16 del progetto di legge concernente una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Nel primo alinea di quell'articolo è detto che lo stipendio del conservatore non potrà mai essere minore di L. 1500 mentre deve dire L. 2000, come difatti apparisce nell'altro alinea dell'articolo stesso.

Lo scrivente prega perciò la S. V. onorevolissima di voler provvedere affinchè sia tenuto calcolo di questa rettificazione.

ADRIANO MARI »

Presidente. Questo messaggio sarà comunicato all'Ufficio centrale di quel progetto di legge.

RELAZIONE SUI TITOLI DI NUOVI SENATORI.

La parola è al Senatore *Vigliani* per riferire sulla nomina a Senatore del Commendatore *Raffaele Conforti*. Senatore *Vigliani, Relatore.*

Signori,

Sono molto lieto che a me tocchi il gradito ed onorevole incarico di riferirvi il voto dell'Ufficio III sopra i titoli che stanno a fondamento della nomina del signor Commendatore *Raffaele Conforti* a Senatore del Regno, fatta con Decreto Reale del 30 dell'ora scorso giugno.

Parecchi sono i titoli che aprono all'egregio Conforti l'adito a questo eminente Consesso. Tre volte Ministro costituzionale, la 1^a per gli affari interni nel Regno di Napoli nel memorando 1848, la 2^a, anche per lo interno, sotto la dittatura delle Provincie napoletane nel 1860, la 3^a per giustizia, grazia e culti nel Regno Italiano nel 1862; Deputato eletto in quattro legislature: due del cessato Regno di Napoli negli anni 1848 e 1849, le altre due del Regno Italiano nel 1860 e nel

1861, nelle quali legislature esercitò le funzioni di Deputato per più di sei anni. Aggregato nel 1848 all'alta magistratura nella qualità di Procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, richiamato dopo lungo esiglio all'ordine giudiziario nel 1861 come Presidente di Sessione nella Corte di Cassazione di Napoli, fregiato quindi del grado e degli onori di primo Presidente, ed ora investito della carica di Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Firenze, pur mantenendo il grado di primo Presidente, il signor Conforti si trova manifestamente compreso nelle categorie 3^a, 5^a, e 8^a, dell'art. 33 dello Statuto. Quando poi non gli abbondassero questi titoli, una vita consacrata intieramente e con ogni maniera di abnegazione e di sacrifici alla santa causa della libertà e della indipendenza d'Italia, ben gli darebbe non dubbio diritto a invocare eziandio la categoria di quei cittadini che con servizi e meriti hanno illustrata la patria. Quanto al requisito dell'età, basta l'accennarvi che il Conforti corre l'undecimo suo lustro.

Io godo pertanto di proporvi in nome del vostro Ufficio III che vi piaccia riconoscere la validità della nomina del novello Senatore *Raffaele Conforti* ed ammetterlo in conseguenza a prendere seggio in questo amplissimo Consesso.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell' Ufficio III testè espresse dal Relatore Senatore *Vigliani*, sorga.

(Approvato) ✓

Le parola spetta al Senatore *Duchoquè* per la relazione sui titoli del Senatore *Caccia*.

Senatore *Duchoquè, Relatore.* Con decreto 30 giugno ultimo, S. M. nominò Senatore il Commendatore *Gregorio Caccia*, riferendosi al § 8 dell'art. 33 dello Statuto.

Il Commendatore *Caccia* è nato in Palermo nel 1815.

Antico Magistrato nell'Ordine giudiziario, dopo il 1859 sostenne difficili ed importanti incarichi anche nell'Ordine amministrativo.

Come Segretario generale del Ministero in missione diresse in Sicilia gli affari delle finanze. Tenne il grado di Avvocato generale della Gran Corte dei Conti di Palermo: e rientrato per poco tempo nell'Ordine Giudiziario, come Consigliere di Cassazione, fu nel 1862 elevato alla carica che tuttora ritiene di Presidente di Sezione della Corte de' Conti del Regno.

Senza altre indagini questa carica costituisce titolo per entrare a far parte del Senato secondo il disposto nei citati §§ ed art. dello Statuto. Quindi ho l'onore a nome del 1. Ufficio di proporre la convalidazione della nomina a Senatore di così egregio magistrato.

Presidente. Chi ammette le conclusioni espresse dal Senatore *Duchoquè* a nome dell'Ufficio I sorga.

(Approvato) ✓

La parola spetta al Senatore *Chiesi* per la relazione sui titoli del Senatore *Saverio Vegezzi*.

Senatore *Chiesi, Relatore.* Il Commendatore *Saverio*

Vegezzi, uno degli splendidi luminari del foro Torinese, fu nominato Senatore del Regno con Decreto 30 giugno corrente anno 1867.

Senza bisogno di far cenno degli eminenti meriti politici di così illustre cittadino e benemerito uomo di Stato, e degli importanti servigi da lui resi alla causa italiana, basti il notare che fu Deputato nel Parlamento nella 1^a 7^a 8^a e 9^a legislatura, e che ebbe l'onore di sedere nei Consigli della Corona come Ministro delle finanze dal 21 gennaio 1860 al 3 aprile 1861 nel gabinetto presieduto dal Conte di Cavour.

Avendo egli oltrepassato, com'è notorio, l'età di 40 anni richiesta dallo Statuto, all'appoggio dell'articolo 33, n° 3° e 5° dello Statuto, a nome del 3° Ufficio, mi reco ad onore di proporvi che vogliate ammetterlo collega nostro in questo augusto Consesso.

Presidente. Chi ammette le conclusioni in nome del III Ufficio espresse dal Senatore Chiesi relativamente ai titoli del Senatore Saverio Vegezzi, si alzi.

(Approvato) ✓

Presidente. Trovandosi i signori Senatori Conforti e Caccia nelle sale attigue, prego i signori Senatori Vigliani e Duchoqué di introdurli nell'Aula per la prestazione del giuramento.

Introdotti nell'Aula dai Senatori Duchoqué e Vigliani i Senatori Caccia e Conforti prestano giuramento nella consueta formula.

Presidente. Do atto ai signori Senatori Conforti e Caccia, del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO 1867.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1867.

Sono pregati i Membri della Commissione di finanze a prendere il loro posto.

Do lettura del progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato presunte per l'esercizio 1867 giusta le annesse tabelle e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore.

« Art. 2. La tariffa che determina la tassa di licenza, cui sono sottoposte le vetture pubbliche di prima categoria, secondo l'art. 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3022, rimane modificata nel modo espresso nella tariffa unita alla presente legge.

« Art. 3. Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte la cui applicazione per effetto di leggi in vigore cesserebbe col 1866, sono prorogate a tutto il 1867.

« Art. 4. È continuata al Ministero delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

« La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire. »

Quanto alle tabelle, se credono che se ne debba dare ora lettura

Voci, no, no.

Allora si leggeranno a mano a mano quando verranno in discussione; e secondo il consueto, quando non sorgano osservazioni sulle categorie che si leggeranno, queste s'intenderanno approvate.

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli; e siccome coll'articolo 1. vengono approvate le tabelle, si darà prima lettura di queste:

Entrata ordinaria

TITOLO I.

Imposta fondiaria.

- 1. Tassa sui fondi stabili rustici L. 102,462,291 79
 - 2. Tassa sui fabbricati . . . » 40,663,750 »
-
- L. 143,128,041 79

TITOLO II.

Tasse sulle entrate di varia natura.

- 3. Tassa del 4 per 0/0 sull'entrata netta dei fondi rustici ed urbani L. » »
 - 4. Imposta sui redditi della ricchezza mobile » 65,347,692 02
-
- L. 65,347,692 02

TITOLO III.

Imposte varie.

- 5. Tassa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici . L. 4,180,000 »
-

Senatore Pallieri, *Relatore.* Nella tariffa unita al presente progetto di legge è corso un errore tipografico. Dalla Camera dei Deputati venne ridotta al decimo la tassa stabilita dalla tariffa annessa al Decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3022 per le vetture pubbliche di prima categoria. Si dovea quindi, per passare dalla tariffa del 1866 a quella di cui ora si tratta, aggiungere un zero dopo quello delle unità. L'errore consiste nell'essersi invece aggiunti due zeri nella parte della tariffa che riguarda i Comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 50 mila abitanti. La tassa non è ridotta ad un diecimillesimo, come fu stampato, ma si bene ad un millesimo.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola per una semplice osservazione.

Quando si modificano le leggi di qualunque siasi natura, anche quella d'imposta, nell'atto in cui si approva il bilancio, si fa cosa contraria alla buona logica parlamentare, e perciò si cade facilmente, come nel caso particolare, in contraddizioni ed in assurdi pratici. In fatti mentre la Commissione della Camera dei Deputati aveva calcolata l'entrata di 4.180,000 lire, nella supposizione che l'importo sulle vetture avesse ad essere tre volte maggiore di quella a cui fu ridotta dalla Camera; pure questa votò l'intera somma nella tabella dell'entrata.

Ma volendo poi scemare la tariffa ad occasione della legge che doveva unicamente restringersi ad approvare il prospetto già votato, ha ridotta la imposta al terzo. Ciò non ostante, siccome era già votata la cifra di 4,180,000 lire, così è rimasta questa somma quantunque contraddetta da una nuova tariffa.

Io non pretendo proporre alcuna modificazione al bilancio, perchè l'entrata sarà necessariamente minore se la tassa è diminuita, ma risulta soltanto che quando si vogliono correggere le leggi speciali ad occasione della legge del bilancio si incorre facilmente in simili assurdi.

Senatore Pallieri, Relatore. La Commissione non mancò nella sua relazione di osservare che nella cifra inscritta al capitolo 5° non si era tenuto il debito conto della diminuzione proveniente dalla mutata tariffa. Uopo è però avvertire che la modificazione introdotta nella tariffa del 23 giugno concerne soltanto le vetture pubbliche di prima categoria, ma non già le vetture pubbliche di seconda categoria, nè tampoco le vetture private e i domestici. Onde la cifra qui posta a calcolo non differirà poi grandemente da quella che doveva essere bilanciata. Non può avvenirne danno alla Finanza, e però mi sembra che sia senz'altro da votarsi.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non sollevò questione alcuna in punto delle massime accennate dall'onorevole Senatore Scialoja; solo osserverò in linea di fatto che le circostanze straordinarie nelle quali versava il paese gli scorsi anni, e in cui tuttavia si trova, hanno indotto il Governo e il Parlamento, sotto le varie amministrazioni che si sono succedute, ad ammettere che nella legge del bilancio s'introducessero modificazioni alle leggi d'imposte.

Questo fatto anormale fu prodotto dalla necessità di provvedere senza ritardo ad agevolare l'andamento della pubblica cosa, mediante alcune forme indispensabili per crescere gli introiti e agevolare la riscossione.

Certamente è da deplorare questa necessità, ma essa è superiore alla forza degli uomini. Come vi abbiamo obbedito negli scorsi anni, così è uopo di subirla anche al presente.

Quanto poi al calcolo esatto sopra la rendita delle

imposte sulle vetture, osservo che la correzione introdotta dall'altro ramo del Parlamento, non può produrre quella assoluta differenza supposta dalla Commissione del Senato, e con essa dall'onorevole Senatore Scialoja. Essi partirebbero dalla supposizione che l'ammontare della tassa fosse stato calcolato sopra il risultato d'un calcolo esatto della tassa ragguagliata al numero reale delle vetture; invece mancando i dati positivi sul numero e la qualità delle varie vetture soggette ad imposta, se ne è desunto il presuntivo prodotto dalla proporzionalità col reddito della consimile tassa che vigeva in Piemonte. Ma siccome in Piemonte l'imposta non era stabilita in ragione di un centesimo per posto delle vetture pubbliche, come fu determinato nella legge votata l'anno scorso, ma bensì appoggiata ad altri criteri più equitativi, ne viene che la riforma del nuovo criterio evidentemente eccessivo non può diminuire sensibilmente il risultato della prima presunzione.

Mi riservo poi di parlare sulle petizioni testè enunciate quando ne sia aperta la discussione.

Senatore Pallieri, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Sen. Pallieri, Rel. Faccio osservare che la modificazione introdotta coll'articolo secondo nella tariffa avrà sempre l'effetto di ridurre alla quota ivi indicata quella somma che si era calcolata per rispetto alle vetture pubbliche di prima categoria. Se si era fatto un calcolo già prima non molto esatto, vi sarà ora ben maggiore inesattezza.

Ministro dei Lavori Pubblici. Forse non mi sarò espresso abbastanza chiaramente.

Ripeto che la somma inscritta nel bilancio per la tassa sulle vetture non è desunta dal calcolo del loro numero moltiplicato per la tassa di un centesimo per posto; ma è stata dedotta con largo apprezzamento dall'esempio di quanto la tassa delle vetture produceva in Piemonte, dove era stabilita sopra altre basi più equitative. Quindi essendo ora ridotta all'equità, si può ritenere che il suo prodotto esteso all'intero Regno Italiano non sarà guari inferiore al previsto in bilancio.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Ho chiesta la parola per domandare se non fosse ora il momento di occuparci della petizione che abbiamo ricevuto testè.

Senatore Pallieri, Relatore. Io pensavo di farne relazione tostochè il signor Presidente avesse messo in discussione l'articolo 2 del progetto di legge.

Senatore Martinengo G. Domando perdono. Se noi ammettiamo la cifra del bilancio la quale è già ridotta di un decimo come ci fa osservare l'on. Relatore, e se il Senato non fosse persuaso di accettare la cifra medesima, o volesse proporre una modificazione in favore degli esercenti di vetture pubbliche, la somma di questo articolo subirebbe una forte diminuzione, alla quale non potrebbe far fronte quel largo apprezzamento.

zamento di cui ha fatto parola l'onorevole Ministro e ne sarebbe alterato il computo finale.

Io credo quindi che sarebbe ora il momento di occuparci della petizione anzidetta. Rispettando il voto del Senato, debbo però lamentare di non aver potuto prender esatta cognizione della medesima dacchè fu presentata un quarto d'ora fa; non ho potuto tampoco leggerla; tuttavia mi proverò di dire le ragioni che credo stiano a favore di cotesti esercenti che hanno reclamato.

Presidente. Essendosi parlato dell'articolo 2 dovrò rileggerlo quantunque abbia già letto il titolo relativo.

« Art. 2. La tariffa che determina la tassa di licenza, cui sono sottoposte le vetture pubbliche di prima categoria, secondo l'articolo 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3022, rimane modificata nel modo espresso nella tariffa unita alla presente legge. »

La parola è al Relatore della Commissione di finanze.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Aggiungerò ancora una parola sulla somma inscritta in questo capitolo 5.

Nel progetto di bilancio presentato dal Ministro delle finanze era presunto il provento di questa imposta in L. 4,326,000; dopochè il Ministro si mise d'accordo colla Commissione della Camera dei Deputati per ridurre di oltre due terzi la tariffa del 28 giugno 1866 rispetto alle vetture pubbliche di prima categoria, era stata detta somma ridotta a L. 4,180,000; e lo stesso si sarebbe dovuto logicamente fare in conseguenza del successivo e diverso voto della Camera.

Riferirò ora sulle petizioni delle quali si è discorso poc'anzi. L'una venne presentata dalla Società generale degli *omnibus* di Firenze, l'altra da 32 esercenti vetture pubbliche di seconda categoria, volgarmente detti *fiaccherai*.

Osservano i *fiaccherai* che la riduzione al decimo, portata dall'articolo secondo del progetto di legge, non li riguarda menomamente. Fanno quindi un calcolo dal quale deducono, che l'utile netto di una vettura di piazza ad un solo cavallo non può essere maggiore di L. 593, sul quale dovrebbero pagare la tassa di lire 183 60.

Anche l'Impresa degli *omnibus* istituisce un calcolo, giusta il quale la tassa già ridotta a termini dell'attuale progetto di legge, sarebbe per ogni *omnibus* di L. 522 71, e poi 30 *omnibus* che tiene in questa città, di L. 15,671.

La Giunta Municipale di Firenze appoggia col suo voto queste petizioni e le raccomanda al Senato perchè voglia prendere quei provvedimenti che nella sua saggezza reputerà più efficaci ad evitare i danni, che deriverebbero ai richiedenti dalla attuazione della tassa proposta, e la perturbazione che potrebbe seguirne nel servizio da loro reso al pubblico per la cessazione o per la riduzione della loro industria.

La Commissione di Finanze vi ha detto nella sua relazione che tutte le attuali leggi d'imposta sono bi-

sognevoli di revisione, ed ora ve lo dice specialmente di quella su cui si discute.

Sembrano invero soverchiamente aggravati gli esercenti vetture pubbliche di seconda categoria, e forse eccessivo peso cade ancora su quelli pei quali la tassa fu ridotta a un decimo. Ma la Commissione non crede conveniente, a proposito del bilancio, di entrare nella trattazione del merito di quest'imposta. Crede anzi la Commissione che il Ministero e la Camera avrebbero fatto assai meglio se, invece d'introdurre un articolo addizionale nella legge del bilancio, avessero provveduto alla modificazione dell'imposta medesima mediante apposito disegno di legge, come appunto si procedette colla legge del 28 maggio per le altre imposte dirette.

La Commissione pertanto propone che il Senato trasmetta le due petizioni al Ministro delle Finanze.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** I motivi che mossero gli esercenti di vetture pubbliche a reclamare contro la tassa loro imposta sono, secondo me, anche pel senso giuridico appoggiati.

Essi dicono: questa tassa è un *bis in idem*; noi paghiamo già per la ricchezza mobile, siamo dunque già tassati; perchè volete tassarci nuovamente con un'altra imposta sul medesimo capitale mobile da noi usato nel nostro esercizio? Mi si dirà che quest'argomento era da mettere in campo quando si trattava della discussione della legge ora combattuta; ma io rispondo che in allora non si potè valutare l'enormezza della tassa imposta, della cui importanza si trovano ora talmente sorpresi i tassati che dovrebbero immediatamente cessare la speculazione; ed io credo che i provvedimenti suggeriti dal signor Relatore di promuovere cioè un progetto di legge in proposito, giungerebbero certamente troppo tardi; mentre noi abbiamo veduto come gli esercenti delle vetture pubbliche dovrebbero pagare di tassa in Firenze quasi 16,000 lire all'anno, restando così quasi assorbito ogni loro guadagno.

Ora domando come sarebbe possibile a questa impresa il continuare se il suo attivo bilancio supera di ben poco questa somma?

Quanto ai *fiaccherai* sono a peggiori condizioni. Essi dicono: mi fate pagare ciò che non a loro, perchè mi fate pagare per due carrozze delle quali non posso adoperare che una sola al giorno sia per le varie stagioni cui sono appropriate, sia perchè una di dette vetture possa guastarsi e quindi restare oziosa, e quindi rimangono nulli la speculazione e il guadagno. Questi motivi mi pare che militino pel diritto; perciò io crederei che il Senato non farebbe quanto basta a favore dei reclamanti, inviando al Ministero questa petizione e sollecitando un provvedimento come ha esposto il Relatore. Io credo che sarebbe utile trovare uno spediente più pratico, il quale possa sollevare questo ramo d'industria da una penosa condizione, la cui cessazione fa-

rebbe danno anco al pubblico, il quale ritrae vantaggio moltiplicandosi il tempo colla facilità e celerità delle comunicazioni interne delle popolose città, ove tal modo di locomozione non solo è un utile, ma è una necessità. Si rifletta poi che alli fiaccherai non venne resa alcuna giustizia, mentre la diminuzione è a pro dei soli esercenti gli *omnibus*.

Io non faccio una proposta concreta poichè, come dico, la brevità del tempo non mi ha dato campo di poter studiare la materia; due colleghi molto più capaci di me spero che supplicheranno a questo mio difetto; ma faccio voli perchè il Senato appoggi questi reclami che io credo di perfetta giustizia.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io pregherei il Senato di non prolungare questa discussione. Io non posso a meno di far presenti le penose circostanze in cui si trova il Governo a fronte delle grandi difficoltà che incontra la riscossione delle imposte. Se noi tutti i giorni andiamo screditando ora questa, ora quella tassa, i contribuenti si renderanno più riluttanti al pagamento, nella lusinga che qualche nuova legge venga ad abolirne alcune, a mitigarne altre.

In massima io non impugno che forse questa imposta meriti ancora di essere studiata: il Senato apprezzerà le circostanze nelle quali è nata, come emanasse dalla iniziativa parlamentare e come or'ora venisse modificata.

Dalle informazioni che ho potuto procurarmi all'istante, parmi che la tassa sugli *omnibus* non sia più tale che possa dar luogo a giusti reclami, perchè so che dapprima la Società degli *omnibus* si limitava a domandare a che la tassa fosse ridotta ad un quinto, onde ridotta come è ad un decimo deve soddisfare qualunque legittimo richiamo. Si potrebbe dire che la facilità trovata nell'altro ramo del Parlamento ad adottare una sì larga riduzione abbia fatto nascere la speranza non più di evitare un danno ma di conseguire un guadagno.

Quanto alla imposta sulle vetture semplici, così dette *cittadine*, non mi risulta che alla amministrazione siano pervenuti serii reclami.

Alla considerazione che questa industria essendo colpita dalla generale imposta sulla ricchezza mobile, non è giusto che sia colpita la seconda volta, io osservo che non è una novità nè una singolarità nel nostro sistema tributario.

Vi sono ben altre industrie, altre produzioni, altre consumazioni che sono colpite da tassa speciale oltre quella che si paga in genere sulla rendita e sulle consumazioni.

Io non voglio impugnare che la tassa sulle vetture possa ancora tenersi suscettibile di qualche modificazione; ma per arrivarvi senza scapito della cosa pubblica occorre di studiare maturamente un progetto di legge che riformi in modo normale le varie imposte. Il Ministero se ne preoccupa; ma intanto finchè non venga il tempo di fare questa discussione con resul-

tato pratico, parmi non essere utile lo insistere nel segnalare i difetti della tassa lamentata.

Tutti riconosciamo che difetti ne hanno tutte le imposte, e ne avranno sempre. Giova ricordare la sentenza di un celebre economista inglese che in fatto di imposte bisogna limitarsi a cercare il minor male.

Tutte le imposte si presentano sempre con un corteo d'inconvenienti e di contraddizioni.

E poichè il Senato non parmi ora disposto a modificare l'assetto della tassa sulle vetture al di là delle riduzioni già proposte nel presente disegno di legge, una discussione prolungata, la quale metta in evidenza difetti che noi tutti sentiamo, non farebbe che gettare maggior diffidenza nei contribuenti.

Ora, lascio alla savièzza del Senato il considerare se nelle condizioni in cui si trova il Regno non sia il caso di dare forza al Governo perchè possa percepire le pubbliche entrate e serbare rispetto alla legge.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola per sottoporre al Senato alcune semplici considerazioni sulle cose testè dette dall'onorevole nostro collega Martinengo.

Egli ha sollevata la questione dal campo economico finanziario al campo giuridico.

Rimanendo nel primo campo io sono con lui. Ma entrando nel secondo egli mi permetterà che dichiaro come io dissenta interamente da lui, e sia, ma per ragioni diverse, d'accordo con l'onorevole Ministro, che fa oggi le veci di quello delle Finanze. Imperciocchè se realmente la imposta sulle vetture fosse contraria al diritto, nessun ritegno dovrebbe avere il Senato a respingerla; sarebbe suo debito il farlo. Anzi, se questa opinione prevalessesse potrebbe incontrarsi una forte e ragionevole resistenza da parte dei contribuenti. Perciocchè se essi hanno ragione di reclamare quando l'imposta è troppo grave, e se è giusto che quei rappresentanti della Nazione i quali credono che i loro reclami siano fondati li secondino riducendo l'imposta o propugnandone la riduzione, non vi sarebbe possibilità di transazione alcuna sulla misura della tassa, se il reclamo fosse fondato sul diritto di non pagare una duplice imposta.

Io credo che una delle ragioni per le quali l'imposta sulla entrata ha incontrato gravi difficoltà pratiche sia stato per l'appunto il falso concetto che ne hanno avuto i primi legislatori che l'hanno introdotta in Italia.

A loro parve che quell'imposta avesse a tener luogo di parecchie altre imposte che erano in vigore in questa od in quella provincia del Regno: ond'è che queste furono abolite tutte. E dall'averle abolite sorse la necessità di elevare l'imposta sull'entrata sino a tale misura, che si rendette poco praticabile e d'assai difficile riscossione.

No; Signori, l'imposta sull'entrata fu una imitazione;

ma quando si imita, bisogna imitar bene, specialmente quando si imitano istituzioni praticate da popoli i quali non fanno le cose a caso; e per la scienza dei loro reggitori e per la grande pratica delle materie economiche e finanziarie meritano di esser presi a guida e maestri.

In Inghilterra l'imposta sull'entrata non è quella medesima imposta che i nostri legislatori vollero che fosse in Italia. L'imposta sull'entrata fu creduta dover essere un'imposta esclusiva sulla ricchezza mobile, come la fondiaria sulla immobile. E perciò fu commesso quell'errore capitale che io non mi stancherò mai di mettere in rilievo ogni volta che su questo argomento prenderò la parola, o impugnerò la penna; lo errore di credere che i proprietari debbano essere esenti dalla tassa sull'entrata.

Oggi incorrerebbe in questo stesso errore, nel permettere l'onorevole collega Martinengo, colui che credesse l'industria delle vetture pubbliche, perchè paga l'imposta sull'entrata, non dover pagare nessuna altra imposta diretta. No, Signori; percorrete le leggi fiscali inglesi, e troverete delle centinaia d'imposte di licenza, quantunque coloro che tengono le licenze paghino anche l'imposta sull'entrata. Poichè l'imposta sull'entrata, come suona la parola, è un'imposta su tutto ciò che entra di netto nella saccoccia del contribuente qualunque sia la sua origine, mentre che vi hanno altre imposte speciali che sono dirette ma reali, perchè colpiscono le case, la terra nelle mani dei proprietari, e le fabbriche ed i negozi nelle mani dei commercianti e degli industriali.

La licenza per le vetture adunque può benissimo in diritto conciliarsi con un'imposta sull'entrata, come la imposta di licenza sulle professioni potrebbe benissimo conciliarsi coll'imposta sull'entrata, come una tassa di patente o simigliante in altro ramo d'industria e commercio. Ed al modo medesimo quando il Parlamento sarà dalla necessità delle cose costretto ad estendere la tassa sull'entrata o altra equivalente anche ai proprietari delle case e delle terre, farà cosa giusta, purchè riduca l'imposta attuale a tale misura e la distribuisca con tale avvedimento che se ne renda agevole la riscossione e tollerabile il peso.

Io quindi credo che l'imposta sugli *omnibus* e sulle vetture pubbliche sia giusta per la sua natura, ma credo altresì che quando, per l'errore che ho segnalato, l'imposta sull'entrata si vuole assolutamente mantenere ad una misura tanto elevata quanto è oggi, bisogna avere grande discrezione nel porre un'altra imposta diretta sopra una parte di quella che dicesi ricchezza mobile come è questa delle pubbliche vetture.

Io credo altresì che questa tassa è in ogni modo troppo alta. Io credo che l'industria degli *omnibus* ristretta a 30 sole vetture nella città di Firenze non possa pagare, oltre della tassa di ricchezza mobile, anche la tassa di 15 mila lire, che a tal cifra salirebbe l'imposta di cui si tratta. Nè si richiedono

lungli ragionamenti a provare che ciò non possa essere. Perciocchè supponete pure che una vettura *omnibus* rappresenti una ricchezza di 10 mila lire (dico questo per fare una larga ipotesi e certo lontana dal vero); sebbene 30 volte 10 mila lire diano un capitale di 300 mila lire. Ora, supponete che le 300 mila lire in quell'industria fruttino il 10 per cento. Esse daranno 30 mila lire di beneficio. Come prenderne solamente per tassa 15 mila lire? Supponete che rendano il 20 per cento: la tassa rappresenterebbe ancora il quarto della rendita per la sola tassa di licenza!

Io non credo di dover scendere ad altri particolari per argomentare come questa tassa sia enorme, massimamente poi quando va unita ad un'altra di diversa natura, a quella cioè della ricchezza mobile.

Quanto ai fiaccherai poi, notate, Signori, che siccome la riduzione fu fatta semplicemente per le vetture di prima categoria non comprese la loro industria.

Quest'industria già molto meschina per sè medesima presso noi, poichè non vi sono grandi Società esercenti vetture pubbliche, ma piccoli possessori di una, due o tre vetture al più, non può, oltre la tassa di ricchezza mobile, sopportare la tassa speciale di licenza, che in confronto a quella che pesa sugli *omnibus* sarebbe dieci volte maggiore.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Devo sottomettere all'onorevole Senatore Scialoja una semplice osservazione che spero mi permetterà di fare a lui, così ddotto ed illustre scrittore di scienze economiche. Io dico, se è vera la esposta teoria, perchè non fate pagare ai negozianti che mettono in giro un capitale di due o tre milioni, che raddoppiano e più in un anno, una tassa sopra ogni cambiale che girano, o scontano, o che spiccano nel corso dei loro affari più e più volte in un anno? Questa tassa darebbe un gran frutto all'erario, e la imposta sulla ricchezza mobile riscossa in questo modo produrrebbe ben oltre i 65 milioni! Questo non si fa, ma si colpisce invece un esercizio piccolissimo e che dà un meschino guadagno! Io mi auguro che il sistema dell'onorevole Senatore Scialoja possa essere posto in esecuzione nel modo ch'io accenno e allora le finanze d'Italia avranno un vero ristauo.

Presidente. Domando se è ammessa la proposta fatta dalla Commissione di rinviare al Ministro delle Finanze la petizione di cui si tratta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non ho motivo di oppormi al rinvio, ma dichiaro che il Governo del Re farà eseguire la legge finchè non sia abrogata, qualunque possa essere il voto del Senato circa le petizioni in discorso. Il Governo del Re si tiene obbligato a far riscuotere tutte le imposte, e per ciò i con-

tribuenti non potranno trarre affidamento da questo rinvio, per ritardare il pagamento della tassa sulle vetture.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Oltre le due petizioni di cui ho parlato, mi fu or ora rimessa anche quella di cui discorreva l'onorevole Senatore Chiesi, e colla quale si vorrebbe che venisse derogato alla legge sulle vetture pubbliche che dicono assolutamente inapplicabile. Anche per rispetto a questa petizione la Commissione di finanze prende le stesse conclusioni che ha già avuto l'onore di enunciare per le due prime, e propone quindi al Senato che voglia rinviarle tutte e tre al Ministro delle Finanze.

Presidente. Chi approva che siano rinviate tutte e tre le petizioni al Ministro delle Finanze, voglia sorgere.

(Approvato).

Presidente. Metto ai voti le cifre presuntive perchè non si sono fatti i calcoli dei 4,180,000 lire.

(Approvato).

Sono approvate senza discussione le seguenti categorie.

TITOLO IV.

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

| | | | | |
|----|--|----|------------|------------|
| 6 | Tassa sulle successioni ereditarie | L. | 9,000,000 | » |
| 7 | Tassa sui redditi delle mani-morte | » | 5,000,000 | » |
| 8 | Tassa sulle società commerciali ed industriali | » | 940,000 | » |
| 9 | Tassa del 10 per 0/0 sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie | » | 4,600,000 | » |
| 10 | Registro | » | 27,375,000 | » |
| 11 | Tasse ipotecarie | » | 4,000,000 | » |
| 12 | Carta bollata e bollo | » | 22,000,000 | » |
| | | | <hr/> | |
| | | | L. | 72,915,000 |

TITOLO V.

Dazi di confine.

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|------------|------------|
| 13 | Dogane | L. | 68,500,000 | » |
| 14 | Diritti marittimi | » | 2,400,000 | » |
| | | | <hr/> | |
| | | | L. | 70,900,000 |

TITOLO VI.

Dazi interni di consumo.

| | |
|----|---|
| 15 | Dazio di consumo sulle bevande, le farine, il riso, gli olii, il burro e lo zucchero, |
|----|---|

e tassa di fabbricazione della birra e delle acque gazoze.

Decreto 28 giugno 1866, numero 3018 » 54,429,500 »

TITOLO VII.

Private.

| | | |
|----|--------------------|------------|
| 16 | Tabacchi | 81,000,000 |
| 17 | Sali | 55,000,000 |

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Mi permetto di fare una raccomandazione al signor Ministro dei Lavori Pubblici che vorrà avere la compiacenza di trasmetterla al sig. Ministro d'Agricoltura e Commercio, pregandolo che voglia provvedere acciocchè il sale così detto *nero* destinato agli usi d'agricoltura, venga fornito in maggior copia e con maggior sollecitudine, ed eziandio senza tante difficoltà, dacchè nella provincia di Brescia nella quale risiedo, ed anche in Milano stesso ci è una difficoltà assoluta per poterne avere, la quale difficoltà rende quasi nullo il beneficio della diminuzione del prezzo del sal nero destinato al bestiame.

Ministro dei Lavori Pubblici. In risposta alle parole dette dall'onorevole Senatore Martinengo, io non posso che ripetere l'impegno già preso dal mio onorevole collega davanti all'altro ramo del Parlamento, che cioè il Governo del Re userà tutta la diligenza per far sì che le principali località in cui vi può essere smercio di sale destinato all'agricoltura vi siano abbondantemente fornite. Forse questo servizio ebbe a soffrire in sul principio qualche ritardo, qualche irregolarità, in dipendenza degli studj che occorre di fare per ottenere una più conveniente manipolazione. Si sono esperimentati i vari sistemi presso le altre nazioni, ed infine l'amministrazione ha adottato quello che risultò il migliore, il quale naturalmente, come succede in tutte le cose, ha richiesto un periodo di preparazione, prima di poterlo ottenere sopra larga scala.

Ora l'approvvigionamento essendo preparato, io posso assicurare il Senato che il Governo non verrà meno alle legittime esigenze dei consumatori.

Presidente. Continuo la lettura delle categorie :

| | | | | |
|------------------|-------------------|----|-----------|-------------|
| 18 | Polveri | L. | 1,800,000 | » |
| | | | <hr/> | |
| Totale | | | L. | 137,800,000 |

TITOLO VIII.

Lotto.

| | | | | |
|----|-----------------|----|------------|---|
| 19 | Lotto | L. | 47,600,000 | » |
|----|-----------------|----|------------|---|

TITOLO IX.

Rendite del patrimonio dello Stato.

| | | |
|--------|--|------------------|
| 20 | Rendita di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato | L. 15,528,905 29 |
| 20 bis | Rendita di beni delle sopprese corporazioni religiose passati al Demanio dello Stato | » 4,000,000 » |
| 21 | Interessi sui titoli del debito pubblico, interessi di azioni industriali e di crediti | » 74,732 71 |
| 22 | Proventi eventuali diversi | » 2,600,000 » |
| | | <hr/> |
| | | L. 22,203,638 » |

TITOLO X.

Rendita di patrimoni amministrati.

| | | |
|----|---|----------------|
| 23 | Rendite di enti speciali amministrati dal demanio dello Stato | L. 2,060,000 » |
|----|---|----------------|

TITOLO XI.

Proventi di servizi pubblici

| | | |
|----|--|-----------------|
| 24 | Poste | L. 17,000,000 » |
| 25 | Telegrafi | » 7,100,000 » |
| 26 | Proventi delle cancellerie giudiziarie | » 3,060,000 » |
| 27 | Diritti per stipulazione di contratti e pel rilascio di copia d'atti | » 350,000 » |
| 28 | Tasse del pubblico insegnamento | » 2,500,000 » |
| 29 | Passaporti all'estero, legalizzazioni ed intimazione d'atti | » 980,000 » |
| 30 | Verificazione di pesi e misure | » 1,050,000 » |
| 31 | Zecche, saggio e garanzia di metalli preziosi | » 267,200 » |
| 32 | Diritti sui depositi | » 500 » |
| 33 | Proventi degli archivi dello Stato | » 2,940 » |
| 34 | Concessioni diverse governative | » 4,943,100 » |
| 35 | Prodotto della monta dei cavalli stalloni | » 80,000 » |
| 36 | Vendita di cavalli stalloni | » 14,343 » |
| | | <hr/> |
| | | L. 34,348,083 » |

TITOLO XII.

Entrate eventuali

| | | |
|----|--|--------------|
| 37 | Multe e pene pecuniarie per fatti penali inflitte dalle autorità giudiziarie | » 900,000 » |
| | <i>Da riportarsi.</i> | L. 900,000 » |

Riporto L. » 900,000

| | | |
|----|--|----------------|
| 38 | Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte ed alle operazioni catastali | » 774,300 » |
| | | <hr/> |
| | | L. 4,674,300 » |

TITOLO XIII.

Concorso alle spese e rimborsi.

| | | |
|----|--|----------------------|
| 39 | Rimborso e concorso nelle spese di stipendi ed altre pagate sul bilancio dello Stato | » 25,368,407 12 |
| 40 | Rimborso di spese di coazione e di anticipazioni | » 970,000 » |
| 41 | Proventi delle carceri | » 1,509,848 86 |
| 42 | Proventi e rendite degli istituti d'istruzione e di educazione | » 114,468 91 |
| 43 | Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni | » 5,500,000 » |
| 44 | Proventi di mandati spediti nell'anno 1863, e non pagati a tutto il 31 dicembre 1867 | » <i>Per memoria</i> |

L. 33,462,724 89

Riepilogo dell'entrata ordinaria.

| | | |
|--------|---|-------------------|
| Titolo | I Imposta fondiaria | L. 143,128,044 79 |
| » | II Tassa sulle entrate di varia natura | » 65,347,692 02 |
| » | III Imposte varie | » 4,180,000 » |
| » | IV Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari | » 72,915,000 » |
| » | V Dazi di confine | » 70,900,000 » |
| » | VI Dazi interni di consumo | » 54,429,500 » |
| » | VII Privative | » 137,800,000 » |
| » | VIII Lotto | » 47,600,000 » |
| » | IX Rendite del patrimonio dello Stato | » 22,203,638 » |
| » | X Rendite di patrimoni amministrati | » 2,060,000 » |
| » | XI Proventi di servizi pubblici | » 34,348,083 » |
| » | XII Entrate eventuali | » 4,674,300 » |
| » | XIII Concorso nelle spese e rimborsi | » 33,462,724 89 |

L. 690,048,979 70

Entrata straordinaria

TITOLO UNICO

| | | | |
|----|---|---------|----|
| 45 | Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita delle tavole di ragguglio fra i pesi e le misure decimali ed i pesi e le misure in uso nelle provincie meridionali del Regno L. | 5,000 | » |
| » | Rimborso dai Comuni del prezzo degli stampati pel movimento della popolazione » | » | » |
| 46 | Residuo diritto sui pesi e sulle misure in Sicilia » | 144,561 | 17 |
| 47 | Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere alle strade nazionali » | 18,641 | 17 |
| 48 | Concorso delle provincie e dei consorzi per le opere idrauliche straordinarie » | 79,955 | » |
| 49 | Concorso di Corpi morali nelle spese per opere ai porti marittimi » | 307,749 | 87 |
| 50 | Restituzione di anticipazioni a Società diverse concessionarie del servizio postale marittimo » | 730,000 | » |
| 51 | Restituzione del prestito di cinque milioni ai Comuni delle provincie napoletane (Regio decreto 25 ottobre 1863) » | 888,476 | 08 |
| 52 | Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Legge 2 aprile 1865, n. 2226 — Regio decreto 11 maggio 1865, n. 2325) » | 510,000 | » |
| 53 | Rimborso di anticipazione fatta al comune di Parma per acquisto di fucili ad uso della Guardia nazionale » | 20,000 | » |
| 54 | Debito del Municipio di Napoli in dipendenza dell'abolizione del ventesimo comunale (Regio decreto 1 febbraio 1861) » | 60,000 | » |

Da riportarsi. L. 2,704,383 29

Riporto. L. 2,704,383 29

| | | | |
|----|---|------------|----|
| 55 | Contributo di lire 60,000 assegnate dal Municipio d'Ivrea con deliberazione 2 agosto 1863 sulla spesa di L. 119,000 per la costruzione di un tratto di strada nazionale da Torino alla Svizzera pel gran San Bernardo, da pagarsi in sei rate annue incominciando dal 1865 (Legge 17 maggio 1865, numero 2304 » | 10,000 | » |
| 56 | Capitale ricavabile dall'affrancazione di censi e livelli attivi appartenenti allo Stato » | 100,000 | » |
| 57 | Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche nelle provincie meridionali » | 764,376 | 75 |
| 58 | Rimborso di anticipazioni fatte dallo Stato alla Società della ferrovia di Savona » | 1,862,500 | » |
| 59 | Rimborso dovuto allo Stato dalla Società delle ferrovie romane » | 12,000,000 | » |

Senatore **Martinengo G.** Amerei essere assicurato dall'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici sull'attendibilità o meno del rimborso di questi dodici milioni dalla Società delle ferrovie romane, inquantochè l'importanza della somma, (è voce così sparsa nel pubblico) mi farebbe desiderare di esserne assicurato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Credo non sia cosa nuova per nessuno la critica posizione nella quale si sono trovate e si trovano alcune delle principali ferrovie sovvenute dallo Stato. Basterà ricordare la risoluzione che l'anno scorso dovè prendere il Parlamento perchè i loro lavori non fossero interrotti.

In quest'anno il Ministero si è trovato nella necessità di proporre all'approvazione legislativa una grande misura intenta ad assicurare l'avvenire di quelle linee di interesse nazionale.

Non potrei dare maggiori spiegazioni finchè pendono al proposito le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento.

Da quanto ho accennato circa le condizioni critiche in cui si trovano queste Società, si conferma pur troppo il giudizio espresso dall'onorevole Relatore, che sopra questi crediti non si può far conto per l'immediata riscossione.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, anche questa categoria N. 59 si intende approvata.

Ora leggo le altre.

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 60 | Rimborso dovuto dalla Società delle ferrovie calabro-sicule » | 10,000,000 | » |
| 61 | Rimborso dovuto dall'Amministrazione del fondo del Culto » | 500,000 | » |

Totale L. 28,001,260 »

RIEPILOGO

| | | | |
|---------------------------------|----|-------------|----|
| Entrata ordinaria | » | 690,048,979 | 70 |
| Entrata straordinaria | » | 28,001,260 | » |
| | | <hr/> | |
| Totale generale | L. | 718,050,239 | 70 |

B LANCIO DELLE ENTRATE PEL 1867
(PROVINCIE VENETE)

Entrata ordinaria.

TITOLO I.

Imposta sui redditi della ricchezza fondiaria.

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----|------------|----|
| 1 | Imposta sui fondi rustici | L. | 10,968,327 | 60 |
| 2 | Id. sui fabbricati | « | 4,400,000 | » |
| | | | <hr/> | |
| | | L. | 15,768,327 | 60 |

TITOLO II.

Tassa sulle entrate di varia natura.

| | | | | |
|---|---|---|-----------|---|
| 3 | Tassa sui redditi di ricchezza mobile | » | 7,910,380 | » |
|---|---|---|-----------|---|

TITOLO III.

Imposte varie.

| | | | | |
|---|---|----|---------|---|
| 4 | Tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici | L. | 420,000 | » |
|---|---|----|---------|---|

TITOLO IV.

Tassa sul trapasso di proprietà e sugli affari.

| | | | | |
|----|---|----|-----------|---|
| 5 | Tassa sulle successioni ereditarie | L. | 3,774,960 | » |
| 6 | Id. sui redditi delle mani-morte | » | 517,280 | » |
| 7 | Id. sulle Società commerciali ed industriali | » | 33,820 | » |
| 8 | Id. sui prodotti del movimento delle ferrovie | » | 135,930 | » |
| 9 | Registro | » | 145,340 | » |
| 10 | Tasse ipotecarie | » | 249,140 | » |
| 11 | Carta bollata e bollo | » | 2,753,950 | » |
| | | | <hr/> | |
| | | L. | 7,610,420 | « |

TITOLO V.

Dazi di confine

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------|---|
| 12 | Dogane | L. | 7,500,000 | » |
| 13 | Diritti marittimi | » | 200,100 | » |
| | | | <hr/> | |
| | | L. | 7,700,100 | » |

TITOLO VI.

Dazi interni di consumo.

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-----------|---|
| 14 | Dazi interni di consumo | L. | 7,680,263 | » |
|----|-----------------------------------|----|-----------|---|

TITOLO VII.

Private.

| | | | | |
|----|--------------------|----|------------|----|
| 15 | Tabacchi | L. | 10,863,547 | 80 |
| 16 | Sali | » | 7,006,000 | » |
| 17 | Polveri | » | 250,000 | » |
| | | | <hr/> | |
| | | L. | 18,119,547 | 80 |

TITOLO VIII.

Lotto.

| | | | | |
|----|-----------------|----|-----------|---|
| 18 | Lotto | L. | 5,479,849 | » |
|----|-----------------|----|-----------|---|

TITOLO IX.

Rendite del patrimonio dello Stato.

| | | | | |
|----|--|----|-----------|----|
| 19 | Rendita di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato | L. | 1,977,985 | 31 |
| 20 | Interessi sui titoli del debito pubblico, interessi di azioni industriali e di crediti | » | 2,051 | 48 |
| 21 | Proventi eventuali diversi (fondo di ammortizzazione) | » | 13,363 | 20 |
| 22 | Fitti ed altre rendite dei beni del fondo di ammortizzazione | » | 108,785 | 18 |
| | | | <hr/> | |
| | | L. | 2,102,185 | 17 |

TITOLO X.

Rendite di patrimoni amministrati

| | | | | |
|----|---|----|--------|----|
| 23 | Rendite di enti speciali amministrati dal demanio dallo Stato | L. | 12,027 | 15 |
|----|---|----|--------|----|

TITOLO XI.

Proventi di servizi pubblici

| | | | |
|----|--|----------------|-----------|
| 24 | Diritti per rilascio di copia d'atti L. | 2,720 | » |
| 25 | Tasse di pubblico insegnamento » | 67,901 | 23 |
| 26 | Verificazioni di pesi e misure » | 32,098 | 76 |
| 27 | Zecca, saggio e garanzia di metalli preziosi » | 160,447 | » |
| 28 | Diritti sui depositi » | 18,270 | » |
| 29 | Concessioni diverse governative » | 138,464 | » |
| | L. | 419,900 | 99 |

TITOLO XII.

Entrate eventuali.

| | | | |
|----|--|----------------|----------|
| 30 | Multe e pene pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie L. | 15,196 | » |
| 31 | Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte ed alle operazioni catastali » | 425,513 | » |
| | L. | 440,709 | » |

TITOLO XIII.

Concorso alle spese e rimborsi

| | | | |
|-----|--|-----------------|-----------|
| 32. | Rimborso e concorso nelle spese di stipendi ed altre pagate sui bilanci dello Stato . L. | 224,985 | 40 |
| 33 | Rimborso di spese di coazione e di anticipazione » | 148,283 | 70 |
| 34 | Proventi e rendite degli istituti d'istruzione e di educazione » | 51,792 | 59 |
| 35 | Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni » | 374,674 | 96 |
| | L. | 799,736, | 65 |

RIEPILOGO DEI TITOLI

| | | | |
|------|--|------------|----|
| I | Imposta fondiaria . L. | 15,768,327 | 60 |
| II | Tassa sulle entrate di varia natura » | 7,910,380 | » |
| III | Imposte varie » | 420,000 | » |
| IV | Tassa sul trapasso di proprietà e sugli affari » | 7,610,420 | » |
| V | Dazi di confine » | 7,700,100 | » |
| VI | Dazi interni di consumo » | 7,680,263 | » |
| VII | Privative » | 18,119,547 | 80 |
| VIII | Lotto » | 5,479,849 | » |
| IX | Rendite del patrimonio dello Stato » | 2,102,185 | 17 |

| | | | |
|------|---|-------------------|-----------|
| X | Rendite di patrimoni amministrati » | 12,027 | 15 |
| XI | Proventi di servizi pubblici » | 419,900 | 99 |
| XII | Entrate eventuali » | 440,709 | » |
| XIII | Concorso alle spese e rimborsi » | 799,736 | 65 |
| | Totale dell'entrata ordinaria » | 74,463,446 | 36 |

ENTRATA STRAORDINARIA.

Titolo unico.

| | | | |
|----|---|----------------|-----------|
| 36 | Capitale ricarabile dall'affrancazione di censi e livelli attivi appartenenti allo Stato L. | 31,691 | 36 |
| 37 | Prodotti dei depositi aggiudicati all'erario per caducità » | 7,655 | » |
| | Totale dell'entrata straordinaria L. | 39,346, | 36 |

RIEPILOGO

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Entrata ordinaria L. | 74,463,446 | 36 |
| Entrata straordinaria » | 39,346 | 36 |
| Totale generale L. | 74,502,792 | 72 |

RIEPILOGO GENERALE

DEL BILANCIO D'ENTRATA DEL REGNO

BILANCIO COMUNE

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| L. 690,048,979, 70 entrate ordinarie | } | 718,050,239 70 |
| » 28,001,260, » id. straordinarie | | |

BILANCIO VENETO

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| L. 74,463,446, 36 id. ordinarie | } | 74,502,792, 72 |
| » 39,346, 36 id. straordinarie | | |

Totale generale L. 792,553,032, 42

Ora metterò ai voti gli articoli:

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato presunte per l'esercizio 1867, giusta le annesse tabelle e provvederà

allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore ».

(Approvato)

« Art. 2. La tariffa che determina la tassa di licenza, cui sono sottoposte le vetture pubbliche di prima categoria, secondo l'articolo 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3922, rimane modificata nel modo espresso nella tabella unita alla presente legge.

(Approvato)

« Art. 3. Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte la cui applicazione per effetto di leggi in vigore cesserebbe col 1866, sono prorogate a tutto il 1867. »

(Approvato)

« Art. 4. È continuata al Ministero delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire. »

(Approvato)

Essendo l'ora tarda si rimanderà a domani la votazione a squittinio segreto.

Senatore Di Sant'Elia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Sant'Elia. Io davvero non so se domani saremo in numero, come parmi non lo siamo oggi. Proporrei perciò al Senato di aspettare che si raccolgano altri materiali, che tra pochi giorni non mancheranno di certo, essendovi i bilanci, passivi l'asse ecclesiastico e tutte le altre leggi che si sono discusse nell'altro ramo del Parlamento. Si potrebbero quindi aggiornare le sedute del Senato fino a quel tempo, ed allora si darà mano ad esaurire tutte le materie senza alcuna interruzione, essendo cosa certa che il Senato sarà in numero sufficiente per votare.

Senatore Martinengo G. Appoggio la proposta dell'onorevole preopinante, e faccio riflettere che noi ci troviamo in circostanze eccezionali; molti dei nostri colleghi devono attendere alla cura dei bagni, per la loro salute. Io credo che tenerci qui come siamo già da sei giorni facendo sedute che non hanno risultato, perchè non siamo mai in numero, credo, dico, che veramente si abusi un po' troppo dell'indulgenza senatoria. Dico dunque che appoggio la proposta fatta dall'onorevole Sant'Elia, perchè venga aggiornato il Senato almeno per otto giorni.

Presidente. Faccio presente che aggiornando il Senato per otto giorni, restiamo in ritardo per i bilanci.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prego l'onorevole Presidente ad osservare che fra le leggi adottate per alzata e seduta nella tornata di ieri l'altro ve ne ha una alla quale il Senato, consentente il Ministero, ha fatto qualche modificazione, per cui deve tornare all'altra Camera.

È nota al Senato l'urgenza di applicare quella legge

per ottenere la sollecita e regolare riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali. Io quindi devo insistere perchè si passi al più presto allo squittinio segreto sopra di essa, affinchè possa essere ripresentata in tempo utile alla Camera elettiva.

Senatore Pallieri. A me pare che non vi possa essere difficoltà ad ammettere la pronosta degli onorevoli Senatori Di Sant'Elia e Martinengo, non volendo essi minimamente escludere che fra otto giorni sia convocato il Senato per comunicazioni del Governo. In tal caso non sarà necessario che il Senato sia in numero, ed intanto si preparerà quel lavoro a cui alludeva l'onorevole Presidente.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi rincresce non essermi fatto comprendere dall'onorevole Senatore Pallieri. Io volevo rappresentare al Senato che la legge per il riparto delle sovrimposte provinciali e comunali è stata dal Senato modificata, ma quantunque sia stata votata per alzata e seduta, non lo fu ancora a squittinio segreto, per cui è ora inceppata nel suo corso, e non può essere ripresentata all'altro ramo del Parlamento, dal quale deve subire una nuova deliberazione.

Ora, è molto a temere che ove il Senato ritardasse il compimento della sua votazione, la legge non arrivasse più in tempo all'altra Camera per essere da quella votata nello scorcio di questa sessione, inconveniente che ognuno vede quanto importi evitare.

Io perciò rinnovo la mia preghiera all'onorevole signor Presidente affinchè voglia far rivedere il ruolo dei Senatori assenti, al fine di rettificare, a termini del Regolamento, il numero necessario per la validità delle votazioni.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io credo che la pratica cui allude l'onorevole Ministro, nostro collega, sia già stata eseguita dalla Presidenza, poichè se ciò non fosse, certamente il numero legale non potrebbe essere quello col quale molte volte abbiamo votate le leggi.

Io credo quindi che non si tratta di radunare il Senato inefficacemente, ma bensì con efficacia, onde possa votare legalmente.

Io non isino conveniente che molti Senatori siano assenti quando si discutono le leggi ed intervengano poi a dare su di esse il loro voto. Penso che molti si asterranno da ciò fare, avvegnachè non mi sembri nè conveniente, nè logico il farlo. Per conseguenza insisto affinchè si metta ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Di S. Elia.

Presidente. Se i signori Senatori che hanno assistito quest'oggi alla seduta ritornassero domani tutti senza eccezione, coll'aggiunta di alcuni che si può sperare che vengano, il Senato sarebbe in numero per votare. Se poi dopo la seduta di domani si dovesse ammettere la dilazione di alcuni giorni, allora si potrebbe

accettare la proposta del Senatore Di S. Elia. Intanto però si potrebbero ancora discuterè e votare le altre leggi che sono all'ordine del giorno.

Dunque io invito i signori Senatori per la seduta di domani alle ore due.

Senatore **Di S. Elia**. Egli è certo che i Senatori che mancano oggi non sono in Firenze ma alle case loro, e mancheranno anche domani, per cui ci troveremo nuovamente nel caso d'oggi.

Presidente. Questa non è che una supposizione...

Senatore **Di S. Elia** (*interrompendo*). Sono tutte due supposizioni. (*ilarità*)

Presidente. Vi sono alcuni Senatori che avrebbero potuto essere presenti quest'oggi; onde insisto e prego i signori Senatori a convenire domani al tocco negli Uffici e alle due in seduta pubblica per discutere gli altri progetti di legge posti all'ordine del giorno. Dopo si potrà prendere una determinazione pel seguito delle nostre sedute.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura del processo verbale* — *Congedi* — *Dimissione dei Questori* — *Osservazioni dei Senatori Castelli E. e Torrearsa* — *Proposta del Senatore Chiesi* — *I Senatori Lambruschini, Taverna, Euchocqù, Miniscalchi, Spinola parlano in vario senso sulla quistione* — *Proposta del Senatore Castelli E. combattuta dal Senatore Martinengo G.* — *Ritiro della proposta Castelli* — *Ordine del giorno del Senatore Mirabelli approvato* — *Squittinio per la surrogazione dei Questori* — *Sorteggio per gli scrutatori* — *Discussione del progetto di legge per l'estensione al'e provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali* — *Dichiarazioni del Relatore e del R. Commissario* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai governi delle restaurazioni dopo il 1848 e 1849; 2. modificazioni sui dazi dei tessuti serici* — *Squittinio segreto sui sette progetti di legge discussi* — *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche* — *Dichiarazioni del Commissario Regio* — *Osservazioni e proposta del Relatore Mirabelli combattute dal Regio Commissario, appoggiate dai Senatori Castelli E. e Martinengo G., membri dell'Ufficio Centrale* — *Avvertenza del Relatore* — *Osservazione del Senatore Poggi* — *Dichiarazioni del Senatore Castelli E. e del Relatore* — *Discussione sull'articolo 3.* — *Spiegazioni del Relatore in appoggio della redazione dell'Ufficio Centrale* — *Opposizioni del Senatore Poggi e risposte del Relatore* — *Risultato dello squittinio per la nomina dei Questori.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

È presente il Ministro degli Affari Esteri, quello dei Lavori Pubblici ed il Commissario Regio Finali.

Il Senatore *Segretario Ginori Lisici* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Lo stesso legge le domande per un congedo dei Senatori *Bartolommei, Fontanelli, Leopardi, Longo, Michel, Scialoia, Arese e Savi* che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. I signori Senatori hanno udito la lettura della lettera dei signori Questori colla quale presentano le loro dimissioni.

Debbo quindi interrogare il Senato se intende di accettarle o meno.

Chi intende di accettare le dimissioni dei signori Questori, abbia la bontà di alzarsi.

Senatore *Castelli E.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Castelli E.* Io potrei sbagliare, ma parmi che nel Regolamento vi sia una disposizione al riguardo. Ma in una quistione di tanta importanza, non so se si debba semplicemente procedere alla votazione per

alzata e seduta; mi pare che si dovrebbe procedere per voto segreto. Io posso sbagliare, e quindi non insisto; ma prego il signor Presidente di illuminare a questo riguardo il Senato.

Presidente. Il Regolamento non accenna per nulla al modo di votazione. Quindi la votazione ordinaria è per alzata e seduta; se poi il Senato crede, purchè sia richiesta, si farà per squittinio segreto.

Senatore *Torrearsa.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Torrearsa.* Non per discutere sul modo di votazione, chè io non era presente; ho chiesta la parola solamente per fare una dichiarazione.

In quanto a me, son d'avviso che nell'altra seduta pubblica, allorquando il Presidente annunziò la dimissione dei signori Questori, l'onorevole Senatore *Mirabelli* fece alcune dichiarazioni; se si ritengono quelle dichiarazioni, pare a me, che si potrebbe passare, subito dopo l'accettazione delle dimissioni, alla nomina dei nuovi Questori.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Se viene ammessa la dimissione dei signori Questori, è evidente che si deve passare imme-

diatamente alla loro surrogazione, perchè il Senato non può rimanere senza Questori.

Ora, domando all'onorevole signor Senatore Castelli se insiste a che si faccia piuttosto l'accettazione della dimissione per squittinio segreto che per alzata e seduta.

Senatore Castelli E. Io non ho motivo d'insistere, perchè non ho fatto proposta formale; solo ho pregato il signor Presidente di illuminare il Senato sopra di un caso di cui non era sicuro. Io non riteneva bene la disposizione del Regolamento, quindi ho proposto al signor Presidente un dubbio; ma ora, illuminato dalle sue parole, non insisto.

Presidente. Il Regolamento non dice nulla, e può essere fatta la votazione con un metodo o con un altro. Il metodo ordinario è quello per alzata e seduta; ma quando viene richiesto un altro metodo da alcuni Senatori, il Presidente deve naturalmente metterlo ai voti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io crederei che si potrebbe prescindere dalla votazione per accettare la dimissione, e passare addirittura alla nomina dei Questori nuovi, poichè io credo che quelli che sono disposti a dare una dimostrazione di fiducia ai Questori dimissionari, li confermeranno.

Presidente. Veramente io non saprei come si possa legalmente passare alla nomina di nuovi Questori quando non ne è dichiarata la vacanza. Se il Senato crederà di esprimere il suo voto in favore dei Questori dimissionari, lo farà, ma io non posso procedere alla nomina dei nuovi finchè non si è votato sulla accettazione o non della chiesta dimissione.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io non mi trovavo presente all'adunanza nella quale fu dal Presidente annunciata la dimissione chiesta dai signori Questori. So che in que l'adunanza fu da alcuni Senatori a nome del Senato dichiarato che alla votazione, la quale i signori Questori hanno creduto potesse esprimere un voto di sfiducia, nessuno aveva avuto intenzione di attribuirle questo significato. Se io fossi stato presente, avrei unito la mia voce a quella degli altri che esprimevano quest'intenzione del Senato.

Io desidero adunque quest'oggi di far sapere che nel voto che si diede allora non vi era nulla che potesse far ombra ai signori Questori come di una testimonianza di poca fiducia.

Senatore Taverna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Taverna. Io ho domandato la parola per un semplice schiarimento.

Io desidererei sapere se la dimissione data dai signori Questori abbia effetto quand'anche il Senato non l'accettasse. Io ritengo che essi hanno diritto di pre-

sentare la loro dimissione e che il Senato non è in facoltà d'impedire che si ritirino; quindi crederei che sarebbe bene evitare la votazione sull'ammissione o non della dimissione, giacchè il Senato non può rifiutarsi dall'accettarla, e l'ammetterla per voto potrebbe a taluni riuscir cosa spiacevole, ed a me per il primo. Quindi parmi miglior consiglio l'accettare la proposta fatta dal Senatore Chiesi, e passare addirittura alla votazione per i nuovi Questori.

Presidente. Io ripeto che il passare alla votazione per nuovi Questori quando non è dichiarata la vacanza parmi non sia regolare.

Se dal Senato non fosse accettata la loro dimissione, allora a questa dichiarazione del Senato risponderebbero i signori Questori col rimanere in carica, od insistere nella loro domanda, come avviene in tutti i casi consimili; ma è necessario un atto che risponda a quello dei signori Questori dimissionari.

Senatore Duchoquè. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoquè. Io non intendo che sia necessaria l'accettazione della dimissione. Se si trattasse di persone obbligate a stare al posto, lo intenderei; ma qui si tratta di nostri colleghi ai quali non può imponersi l'obbligo di rimanere in ufficio senza l'accettazione della loro rinuncia.

Certamente a me piacerebbe, come a tutti, di dimostrare la nostra dispiacenza per la data dimissione, e se ciò si facesse constare in un ordine del giorno, tanto meglio.

Se il Senato chiamato a dare il suo voto sulla dimissione dichiarasse di non accettarla, e per contro i signori Questori persistessero nella dimissione, certamente non si farebbe una buona posizione al Senato; esso dovrebbe poi accettare necessariamente la dimissione dopo averla negata.

Concludo non parermi che sia luogo a deliberare sulla dimissione. Se alcuno propouesse un ordine del giorno, che esprimesse la dispiacenza del Senato per le presentate dimissioni, io lo voterò.

In ogni modo questa dispiacenza mi pare già fatta nota, e più potrebbe farsi colla nuova nomina alla quale mi sembra che abbia senz'altro a procedersi.

Senatore Miniscalchi. Parmi che accettare la dimissione sia una cosa regolare, e non impedisca che dopo vengano rielette le stesse persone.

Senatore Spinola. A dir vero io appoggierei quanto ha detto testè l'onorevole Duchoquè.

Non so veramente se si possa rifiutare ad un Senatore di dichiarare che egli intende di essere esonerato (perchè molti possono essere i motivi che lo spingano a farlo) da una incombenza, che gli è stata attribuita dal Senato, e non credo realmente, che il Senato abbia da accettare o rifiutare una dimissione.

Di modo che io mi associerei a quanto è stato detto dall'onorevole Senatore Duchoquè; e mi pare, che se qualcuno crede di proporre un ordine del

giorno qualunque che implichi il dispiacere che prova il Senato per le date dimissioni, la cosa sia regolare; ma veramen'e dire: Signori Questori, voi non potete esonerarvi da questa carica che vi abbiamo imposta (perchè mentre è un onore da una parte, è anche un carico dall'altra) senza che io vi acconsenta, mi pare per verità che sarebbe andar troppo oltre.

Io credo che in massima non si deve votare sulle dimissioni.

La dimissione è data. Se il Senato crede di fare una dimostrazione ai signori Questori, il mezzo migliore che si possa scegliere è quello di rieleggerli quando si tratterà di passare alla loro surrogazione.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** I signori Questori nella domanda che hanno fatto delle loro dimissioni addussero i motivi che li mossero a quest'atto.

I motivi consistevano assolutamente in ciò che hanno creduto di vedere in qualche deliberazione del Senato una dimostrazione di diminuita fiducia, ed era perfettamente del loro decoro, avendo questa opinione, che si dimettersero dall'ufficio.

Ma il Senato nella tornata precedente, ed oggi stesso ha fatto intendere ben chiaramente che i signori Questori nell'apprezzare alcune deliberazioni del Senato, erano caduti in errore.

Il Senato non aveva inteso in nessun modo di dare una dimostrazione di diminuita fiducia verso questi egregi nostri colleghi; anzi uno dei Senatori ha proposto che senza passare ad una deliberazione sull'accettazione o no della dimissione, si esprimesse ai Questori il dispiacere che il Senato prova che si dimettersero, il che implica una conferma del voto di fiducia in questi Signori.

Ora, non è egli evidente, che quando i signori Questori conoscessero che le loro dimissioni sono state determinate da un errore di apprezzamento non giusto delle deliberazioni del Senato, ed acquistassero la convinzione che il Senato conserva piena confidenza in essi, cessata la causa determinante della loro dimissione, non debbano più avere difficoltà a continuare nel loro ufficio?

Posto ciò, io credo che l'atto che ora molto opportunamente può fare il Senato, sarebbe d'incaricare l'onorevolissimo signor Presidente d'invitare i signori Questori a ritirare le loro dimissioni, accompagnando questo voto colle dichiarazioni che sono il risultato delle discussioni che si sono fatte in questi giorni; è assai probabile che i signori Questori, su questo invito, non abbiano difficoltà di ritirarla.

Quando poi ad ogni modo credessero di dover insistere, allora sarebbe il caso, (e concorro anch'io nell'opinione degli onorevoli Senatori Spinola e Duchoquè) di votare, non per l'accettazione delle dimissioni, ma per la loro surrogazione.

Coll'accettare questa domanda, non vi sarebbe più bisogno d'altro.

Quindi io opino che si metta ai voti la proposta di dare l'incarico al signor Presidente d'invitare i signori Questori a ritirare le loro dimissioni.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Faccio osservare all'onorevole preopinante che la sua proposta non è altro che la ripetizione di quanto si è detto in principio della seduta, cioè d'interpellare il Senato se vuole o no accettare le dimissioni dei signori Questori; in quanto che chi di noi fosse aderente all'ordine del giorno che egli ha proposto, sarebbe implicitamente tacciato o di non voler rinnovare la nomina dei signori Questori, e io credo che farebbe porre in un bivio i Senatori, locchè certamente non è cosa piacevole; o direi quasi, di voler dimostrare una persuasione personale di aver vincolato il proprio voto ad una certa specie di pressione. Ond'io penso cogli onorevoli Taverna, Duchoquè e Spinola che non vi sia altro a fare, se non passare alla rielezione dei Questori. Questo è l'unico modo di dare una soddisfazione al loro amor proprio ed invitarli a voler continuare nell'ufficio nel quale certamente il Senato non ha creduto dar segno di disapprovazione nè nella discussione del bilancio interno, nè colla proroga della revisione della pianta del personale degli impiegati.

Presidente. La proposta del signor Senatore Castelli consiste nel dare l'incarico al Presidente di invitare i signori Questori a ritirare le loro dimissioni.

Senatore **Castelli E.** Colla mia proposta io intendo dare una solenne dimostrazione di fiducia ai signori Questori; qualche parola però che ho intesa dopo, mi fa dubitare che la mia proposta possa per avventura essere meno opportuna, quindi la ritiro.

Senatore **Di S. Elia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di S. Elia.** Nel Regolamento, all'articolo *Questori*, legge: « Venendo essi per qualunque causa a mancare, il Senato procederà a surrogarli con nuova e nomina nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4 ».

Or sembrami che uno dei modi con cui essi possono venir a mancare è quello della rinunzia; quindi mi pare che si dovrebbe procedere a nuova nomina, prendendo atto della rinunzia, che è il motivo per cui mancano.

L'articolo del Regolamento dice chiaramente: « Venendo essi per qualunque causa a mancare » ed io ritengo che la *rinunzia* sia una delle *cause* per cui mancano.

Senatore **Mirabelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli.** Come risultamento della discussione fattasi finora, io faccio una proposta, cioè che il Senato prendendo atto della dimissione dei signori Questori, passi subito alla votazione per la loro surrogazione.

Io pregherei il signor Presidente a porre ai voti questa mia proposta.

Fine
1867/68

(Il Senatore Mirabelli trasmette la proposta al banco della Presidenza)

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Mirabelli così concepito: « Il Senato prendendo atto della dimissione dei Questori, passa a votare la loro surrogazione. »

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi. (Approvato)

Invito dunque i signori Senatori a preparare la scheda per la nomina dei nuovi Questori, e prego il Senatore Segretario Manzoni T. a fare l'appello nominale.

(Il Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Si lascerà ancora aperta l'urna per quei Senatori che possono sopraggiungere, ed intanto trarrò a sorte il nome degli scrutatori.

(Risultano estratti a scrutatori i signori Senatori Angioletti — Borghesi-Bichi — Pavese).

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge col N. 34 per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, delle decime ed altre prestazioni, del quale do lettura.

« Art. unico. La legge del 24 gennaio 1864, N. 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova. »

Alle disposizioni transitorie di detta legge viene aggiunto e sarà comune a tutto il Regno il seguente:

« Art. 23. Per le affrancazioni, che avranno luogo a tutto l'anno 1871, il valore delle derrate e la quantità delle indeterminate prestazioni in natura, accennati nei due ultimi capoversi dell'articolo 6 della citata legge, saranno desunti e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media di un ventennio a contare dal 1848 al 1867 inclusivamente. »

« Dal 1. gennaio 1872 in poi si avrà per base il decennio, come è disposto negli anzidetti capoversi. E tale decennio sarà contato dal 1862 al 1871 inclusivamente. »

È aperta la discussione su questo progetto.

Se non si domanda la parola, e trattandosi di un progetto composto di un articolo unico

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Devo fare una preghiera al Ministero, quella cioè che siccome nelle provincie Venete e Mantovana è in attività la tassa di commisurazione invece di quella di registro, così pregherei il Governo a voler dichiarare che in quelle provincie le esenzioni sulle affrancazioni contemplate nell'articolo 16 della legge 24 gennaio 1824 si intendano applicabili alla tassa di commisurazione od altre corrispondenti.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Non vi può essere dubbio che quando si applicherà questa legge nelle provincie

Venete e Mantovana, siccome colà non sono ancora in vigore le nostre leggi sulla tassa di affari, converrà tener conto dell'imposta di commisurazione, la quale in quelle provincie tiene appunto luogo della tassa di registro.

Con questa dichiarazione, fatta a nome del Governo, io spero di aver soddisfatto alla giusta sollecitudine dell'onorevole signor Relatore.

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Ringrazio l'onorevole Commissario Regio, e dichiaro di essere pienamente soddisfatto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si rimanderà questa legge allo squittinio segreto, essendo essa di un solo articolo.

Passeremo alla discussione della legge per la proroga del termine stabilito dall'articolo 5° della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo il 1818 e 1849.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

« Il termine stabilito nell'articolo 5° della legge « 23 aprile 1865, n. 2247 è prorogato a tutto il 31 « dicembre 1867. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, rimanderemo pure questa legge allo squittinio segreto, constando anche essa di un solo articolo.

Viene in discussione il progetto di legge per modificazioni ai dazi sui tessuti serici.

Leggo il progetto.

(Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Art. 1. I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lane pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso. »

(Approvato)

« Art. 2. Ai tessuti di seta o di filosella si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma:

Tessuti di pura seta, di filosella o di seta con filosella:

Dalla pubblicazione della presente legge al 31 dicembre 1867 L. 6.

Dal 1° gennaio 1868 » 3.

Tessuti di filosella o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 per 100 di seta o filosella, saranno sottoposti al dazio di L. 3 il chilogramma. »

(Approvato)

Ora si addiverrà allo squittinio segreto sui progetti di legge oggi e nelle sedute precedenti discussi.

Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.
Presidente. Prego i signori Senatori a non allontanarsi, perchè vi sono ancora cinque leggi da votare.

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria del Ministero della Guerra del 1867-68 per la trasformazione di armi portatili:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 67
 Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Progetto di legge per il riparto delle sovrimposte provinciali e comunali:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 65
 Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'approvazione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1867:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 65
 Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la pubblicazione nelle provincie Venete, ed in quella di Mantova della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 67
 Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Presidente. Avverto i signori Senatori di non allontanarsi perchè rimanendo ancora tempo, si potrebbe mettere in discussione il progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Si passa alla votazione delle altre tre leggi che ancora rimangono.

(Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale).

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, delle decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 65
 Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo il 1848 e 1849:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 68
 Contrari . . . nessuno

Il Senato adotta.

Progetto di legge per modificazioni sui dazi dei tessuti serici:

Votanti . . . 68
 Favorevoli . . . 67
 Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Invito i signori Scrutatori ad eseguire lo spoglio delle schede per la nomina dei Questori, e passeremo intanto alla discussione del progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

Prima di tutto domanderò se si debba aprire la discussione sul progetto presentato dal Governo, oppure su quello dell'Ufficio Centrale.

Commissario Regio. Avrei desiderio di poter dichiarare che il Governo accetta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale; ma duolmi di dover dichiarare il contrario e di dover fare istanza al Senato perchè voglia invece aprire la discussione sul progetto presentato dal Governo.

Al Governo interessa grandemente che sia votato il progetto presentato, dacchè fu già approvato dalla Camera dei Deputati. Esso è di grande interesse finanziario, poichè nei suoi risultati rappresenta la non ispregevole economia di cinquecento a seicento mila lire. Per questo rispetto solo, ancorchè altre ragioni non esistessero, dovrebbe interessare al Governo, che l'uniforme riordinamento del servizio ipotecario potesse col nuovo anno andare in atto.

Or basti osservare, che questo progetto di legge davanti alla Camera dei Deputati ebbe duopo di esser presentato in una sessione e ripresentato in due altre per ottenere l'onore della discussione e del voto.

Giovi altresì ricordare che nell'altro ramo del Parlamento chi aveva l'onore di parlare in nome del Governo ebbe duopo di vincere una questione pregiudiziale che da varii lati della Camera si sollevava; questione pregiudiziale che si fondava sulla pretesa opportunità di attendere le nuove circoscrizioni amministrative e giudiziarie per vedere dove fosse stato conveniente stabilire gli uffici di conservazione delle ipoteche, per poi determinare come dovessero essere retribuiti i conservatori.

Quest'eccezione non fu difficile il vincerla, perchè non si atteneva gran fatto ai principii che informavano il progetto di legge che il Governo proponeva; ma se il Senato modificasse il progetto di legge che ora è sottoposto alle sue deliberazioni e dovesse quindi tornare alla Camera dei Deputati, io credo che sarebbe inescusabile la fiducia di chi credesse che per il 1868 si potesse ottenere questa riforma votata dai due rami del Parlamento ed eseguibile.

Se nel progetto dell'Ufficio Centrale fossero molte e

gravi le riforme di concetto introdotte nel progetto già votato dalla Camera dei Deputati, non si potrebbe certamente così alla leggiera fare opposizione alla discussione del progetto stesso.

Alla prima apparenza dello stampato che ho per mano, si direbbe che in verità si è riformato da capo a fondo tutto il progetto votato dalla Camera dei Deputati, poichè non vi è neppure un articolo in cui non sia fatto richiamo al progetto presentato dal Ministero. Ma sottoponendo questo elaborato progetto dell'Ufficio Centrale ad una diligente analisi, si vede che otto articoli, se non erro, non sono nè punto nè poco mutati in una sola parola; altri sei o sette articoli hanno lievi mutazioni, o nelle frasi, o nella disposizione delle parole, o nei tempi del verbo; variazioni che quando si volessero fare e da un ramo e dall'altro del Parlamento non si arriverebbe forse mai ad avere un progetto di legge concordemente votato. Infinite sono le forme che possono rivestire i concetti e le idee: non vi è alcuna forma del pensiero umano la quale sia così strettamente necessaria che non possa essere mutata. Se togasene la forma scultoria di una terzina di Dante, non so quale sia la forma del pensiero, sia pur quello del legislatore, che non si possa mutare ed anche perfezionare.

Restano alcuni articoli, il 4., il 3., l'8., ed il 14., nei quali vi è qualche vera riforma. Per quanto riguarda il 4., l'8., ed anche il 14., più che altro le riforme sono spostamenti di disposizioni da uno ad un altro articolo, anzi rispetto all'art. 8, parmi che più che di altro si tratti di una trasposizione della seconda alla prima parte dell'articolo stesso. Quindi non vi è altra sostanziale riforma che quella che si riferisce all'articolo 3. Non pongo al pari di questo l'emendamento che contieni nell'art. 14, perchè di minor conto: nondimeno anche questo merita formar subbietto di speciale discussione.

Io crederei pertanto convenisse aprire il dibattimento sul progetto del Ministero, salvo all'Ufficio Centrale il proporre all'articolo 3., come emendamento, l'articolo dall'Ufficio medesimo formulato, e siccome quest'articolo 3. non ha alcuna attinenza con veruna delle disposizioni che sono negli altri articoli della legge, non può da questa forma di discussione, che io mi permetteva di proporre, nascere inconveniente di sorta.

Alla lettura del progetto pareva vi fosse un'altra grave differenza nell'art. 16; poichè al secondo paragrafo stampato di quest'articolo del progetto proposto dal Ministero, si stabilirebbe in L. 1500 il minimo provento garantito ai conservatori; mentre l'Ufficio Centrale del Senato, in analogia all'ultimo paragrafo dello stesso articolo, pone che questo minimo sia di 2000 lire. Ma il messaggio del Presidente della Camera dei Deputati che ieri fu letto dall'onorevole signor Presidente dimostra ch'egli ha riconosciuto essere stato commesso un errore di copiatura nel fare al Senato la comunicazione del progetto votato dalla Camera, la quale

appunto deliberò che il provento minimo dei conservatori fosse di lire 2000; e quindi su questo punto non vi è più luogo ad alcuna difficoltà.

Attesa la necessità in cui ci troviamo di uniformare questo servizio in tutte le parti del Regno, in analogia alle disposizioni del Codice Civile, e di regolare uniformemente i diritti, i doveri e gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, e considerando soprattutto l'interesse delle finanze che io accennava in principio e che richiamo anche in fine di queste mie brevi parole, io prego il Senato a voler aprire la discussione sul progetto del Ministero.

L'Ufficio Centrale proponga, se crede, il proprio articolo come emendamento all'articolo terzo; proponga pure qual altro de' suoi articoli gli piaccia, io mi studierò dimostrare che quegli emendamenti non hanno tal merito intrinseco da meritare di essere accolti. Ove mi avvenga di riuscire in questa non lieve impresa, il progetto non avrebbe d'uopo di ritornare alla Camera dei Deputati. Ma quand'anche diversamente avvenisse, e qualche emendamento al progetto ministeriale fosse approvato, sarebbe sempre meglio che tornasse alla Camera dei Deputati in forma di progetto emendato in qualche parte piuttosto che sotto forma di un nuovo progetto di legge.

Presidente. Domando al Senato se crede che secondo il solito debba dar lettura dell'intero progetto di legge, oppure si passi prima alla discussione generale.

Senatore Martinengo G., Relatore. Bisogna sapere quale dei progetti.

Senatore Mirabelli, Relatore. Domando la parola **Presidente.** Ha la parola.

Senatore Mirabelli, Relatore. Sono dolente che l'on. Commissario Regio non abbia accettato la discussione sul progetto fatto dall'Ufficio Centrale. Le ragioni del miglioramento delle nostre finanze che di per sè sarebbero giovali per la esecuzione della legge al 1° gennaio 1868: furono anche discusse dall'Ufficio Centrale; ma per quanto gravi fossero state queste ragioni, pure non si poté da esso passar sopra a due disposizioni, cioè a dire a quanto riguardava l'articolo 3 e l'art. 14.

Ora si disse nell'Ufficio Centrale, questa legge dovrebbe andare in esecuzione il primo gennaio 1868: siamo al mese di luglio, la Camera dei Deputati si riapre ordinariamente nel mese di novembre, quindi questo progetto di legge potrebbe passare alla Camera dei Deputati in novembre; e siccome le modificazioni importanti non sono che pochissime, così la Camera potrebbe approvarle immediatamente, e quindi andare in esecuzione la legge al 1° gennaio 1868. Ma comunque gravissime fossero le ragioni che ha adottate il Commissario Regio, è parso all'Ufficio Centrale che due modificazioni da farsi al progetto di sostanza fossero così importanti, e così gravi che non sarebbe stato convenevole approvarlo, poichè specialmente il 3° articolo che stabilisce una procedura giudiziaria è

parso all'Ufficio Centrale che non solamente non ottenesse lo scopo per cui è stata introdotta, che non solamente pregiudicasse ad una azione che lo stesso articolo riserva, ma che ancora fosse incostituzionale, poichè distrugge la pubblicità delle udienze, e di più modificherebbe il Codice di procedura civile.

Ora ha detto l'Ufficio Centrale: noi necessariamente dobbiamo modificare l'articolo 3. ed anche l'articolo 14, poichè contro le regole stabilite nel Codice Civile è dichiarato che quando muore il conservatore, delle operazioni del commesso gerente debbano rispondere gli eredi. In altri termini, morto il mandatario, gli eredi debbono rispondere del fatto del commesso gerente.

Ora è vero che nel progetto si diceva che gli eredi potessero invigilare, ma all'Ufficio Centrale è parso troppo poco. Esso ha creduto di dar diritto agli eredi di poter surrogare sempre col consenso dell'Amministrazione il commesso gerente affinchè fossero responsabili delle operazioni di una persona che essi medesimi avessero eletta.

Dunque l'Ufficio Centrale ha detto: dobbiamo fare due modificazioni sostanziali al progetto: ammessa questa necessità, è utile di ordinare il progetto e di modificarne un poco la frase, perchè bisogna anche confessare che sia generale il lamento tanto di chi deve applicare la legge, quanto di chi deve eseguirla che non sia ordinata e non sia redatta in una forma, non dico che debba far testo di lingua, ma che non sia zeppa di francesismi e sia compresa da tutte le popolazioni italiane.

Ora, in questo progetto si trovava qualche espressione, come *aiuto commesso*, che nelle provincie meridionali non si comprende. Per conseguenza l'Ufficio Centrale non perchè volesse rinviare il progetto alla Camera dei Deputati unicamente per un migliore ordinamento e per una più accurata dizione, ma perchè dovendo fare delle modificazioni sostanziali, ha creduto di ordinare la legge e modificarne in qualche parte le frasi.

Quindi, per agevolare le cose, io proporrei di sospendere la discussione sull'articolo 1. e sull'articolo 2., poichè l'articolo 1. contiene semplicemente una trasposizione, e l'articolo 2. è uniforme: e di passare alla discussione dell'articolo 3., che contiene una sostanziale modificazione, come pure l'articolo 14.

Ora, se mai il Senato accetta il sistema del Governo in questa parte, l'Ufficio Centrale rinuncia a ciò che sia modificazione di ordinamento e di forma; ma quante volte si debbano accogliere le modificazioni nella parte sostanziale, mi parrebbe allora che l'onorevole Commissario Regio potrebbe accettare la discussione sul progetto che ha fatto l'Ufficio Centrale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Non fa d'uopo che io dica al Senato che non è punto mancanza di deferenza al-

l'Ufficio Centrale nominato dal Senato stesso che rende meno inchinevole il Governo ad accettare le modificazioni che esso propone.

Sono due giorni che in questo stesso recinto una Commissione propose una sostanziale riforma al progetto di legge per il riparto delle sovrimposte comunali e provinciali; ed io mi affrettai ad accogliere l'emendamento stesso, anzi a far plauso al suo concetto.

Ma per rispondere ad alcune altre osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mirabelli, non pare al Governo che veramente gli articoli, dei quali si propone la riforma, contengano barbarismi o frasi incomprensibili.

Per verità, qualora si trattasse di cose di forma, e gli sconci fossero così gravi come l'onorevole Relatore affermava, il Governo non potrebbe, in alcun modo, opporsi agli emendamenti. Io ho studiato diligentemente e confrontato l'uno coll'altro i due progetti, e confesso che non ho potuto trovare alcuna di queste parole incomprensibili, nè agli abitatori dell'Italia centrale, nè a quelli della settentrionale, nè a quelli della meridionale: alcuno di questi ultimi faceva parte della Commissione la quale compilò il progetto di base votato dalla Camera dei Deputati.

Esaminando il lavoro dell'Ufficio Centrale, ho visto per verità alcune innovazioni che saranno, io non voglio metterlo in forse, un perfezionamento di stile, un perfezionamento di costruzione grammaticale, ma non ho visto eliminata alcuna parola; se non fosse la parola *cancelleria*, la quale, peraltro, può rispondere più o meno al gusto letterario e filologico di qualcuno, ma è per certo propriissima, perchè la troviamo nei testi dei più reputati autori del 500, è comunemente adoperata, è compresa in tutte le provincie italiane. Quindi io non credo si possa affermare che nel progetto di legge presentato dal Governo e già votato dalla Camera dei Deputati ci siano barbarismi incomprensibili che, se vi fossero, l'Ufficio Centrale li avrebbe posti per certo in palese nei suoi molti e minuti emendamenti.

Presidente. Insistendo il signor Commissario Regio affinchè la discussione si faccia sul progetto ministeriale, io debbo attenermi a mettere questo in discussione riservando a proporre poi gli articoli dell'Ufficio Centrale come emendamenti agli articoli del progetto di legge.

Senatore Mirabelli, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli, Rel. Io proponevo di sospendere la discussione degli articoli 1. e 2., e di passare all'esame e votazione degli articoli 3. e 14. dell'Ufficio Centrale, i quali contengono modificazioni sostanziali. In questo modo, se gli articoli 3. e 14. anzidetti saranno adottati dal Senato, potrebbe l'onorevole Commissario Regio accettare la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale; se invece fossero adottati gli articoli 3. e 14. del Ministero, allora l'Ufficio Centrale rinuncierebbe alle proposte fatte sugli altri articoli, le quali non

sono che di forma e di un interesse secondario come ho detto.

L'Ufficio Centrale ha detto che posto che debbonsi fare modificazioni sostanziali, era pure utile di guardare anco alla forma; ma se non si debbono far modificazioni sostanziali, non conviene riformare il progetto unicamente per l'ordine e la forma.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In seguito alla domanda fatta dall'onorevole Relatore io dovrei ripetere ciò che ho già detto, ed è che siccome nè l'art. 3, nè l'art. 14 hanno un'attinenza colle disposizioni formulate negli altri 17 articoli del progetto, io non veggio quale necessità vi sia di far dipendere dalla votazione della proposta dell'Ufficio Centrale rispetto a quei due articoli la decisione se si debba discutere il progetto del Ministero o quello dell'Ufficio Centrale.

Ripeto ancora che parmi più conveniente e certo più spiccio, che ove mai il progetto dovesse essere modificato (il che però mi auguro non avvenga), esso ritorni all'altra Camera, dalla quale già fu approvato, emendato in due soli articoli e non sotto la forma di un progetto nuovo. Se in fatto non può dirsi un progetto nuovo, bisogna riconoscere che ne ha l'apparenza.

Dopo ciò non mi resta che a rimettermi interamente al giudizio del Senato.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Il signor Commissario Regio fra le altre ragioni onde si apra la discussione sul progetto ministeriale, ha addotto quella che, seguendo il sistema che l'Ufficio Centrale proporrebbe, vale a dire di cominciare la discussione degli articoli 3 e 14, si otterrebbe uno scopo contrario a quello che dobbiamo proporci, in quanto egli dice che si accelererebbe anche meno l'adozione di questo progetto di legge.

Ma, allora, egli non tiene alcun conto delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Relatore a questo riguardo! Il Relatore ha detto: questo progetto fu dall'Ufficio Centrale modificato in molte parti, ma di queste modificazioni non ve ne sono di sostanziali che in due articoli. Se il Senato, discutendo questi articoli profondamente modificati nella sostanza, respinge la proposta dell'Ufficio Centrale accogliendo invece la proposta del Governo, l'Ufficio Centrale non ha più sufficiente motivo per insistere nelle altre modificazioni e vi rinuncierà: ed evidentemente seguendo questo sistema, la discussione sarà di molto abbreviata. Se poi il Senato, apprezzando le ragioni che hanno indotto l'Ufficio Centrale a modificare gli articoli 3 e 14, accoglie le nostre proposte, allora si discute tutta la legge, e non ci sarà motivo che l'Ufficio Centrale rinunci alle altre modificazioni.

Quindi non mi pare che ci sia una ragione sostanziale nell'insistere perchè non si cominci la discussione da questi due articoli. Noi non diciamo: respingete la

domanda del Governo di discutere il suo progetto e non il nostro; per noi è cosa affatto indifferente. Ma noi vogliamo abbreviare la discussione, ed appunto per abbreviarla proponiamo che si discutano i due articoli che sono i più suscettivi di discussione, e sui quali il dissenso è più profondo fra il Governo e l'Ufficio Centrale. Secondo che queste due questioni saranno risolte dal Senato, noi avremo abbreviato di molto la discussione per il resto, perchè nel resto concordiamo col Ministero.

O il Senato li accoglierà, ed allora gl'indugi non possono impedire che si modifichi un progetto che noi troviamo nella sostanza in due parti profondamente difettoso; e non è poi una ragione sufficiente perchè il Senato si induca troppo facilmente ad approvarlo. Da troppo tempo il Senato fu costretto a discutere e votare a precipizio le leggi.

Ora se ne presenta una nella quale l'Ufficio Centrale crede che sieno difetti sostanziali, e fra gli altri argomenti si mette innanzi quello che la legge deve avere effetto dal 1° gennaio 1868; e che se noi la modifichiamo, bisogna che ritorni alla Camera, e che questa non avrà tempo a nuovamente esaminarla. Per me credo che queste ragioni non possano e non debbano esercitare alcuna influenza sul Senato, se non in quanto si trattasse unicamente di correzioni di pura forma. Ripeto, ci sono due emendamenti di sostanza e di sostanza importantissima, a nostro avviso.

Io quindi faccio presente al Senato che il sistema che il nostro Relatore ha proposto, a parer nostro è il più conveniente, il più logico, e che può agevolare di più la discussione su questo progetto di legge.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Vorrei aggiungere alcune osservazioni alle cose egregiamente dette dall'onorevole proponente. Si è detto: concedasi di votare il progetto del Ministero. Io farò osservare che degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, molti portano una trasposizione di alcuni concetti, di alcune parti d'articoli per cui sarebbe quasi impossibile che l'Ufficio potesse interrompere la discussione per intercalare i propri emendamenti, e sarebbe costretto a rinunciare a quegli emendamenti, che quantunque di forma essi pure, credo sostanziali, qualora debba essere rinviato il progetto alla Camera.

Quindi io prego il Senato di tener conto di questa circostanza materialmente di fatto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io debbo rammaricarmi della mia troppa inesperienza parlamentare se ho espresso un concetto, che non aveva per certo in mente, che abbia provocato la replica dell'onorevole Senatore Castelli.

In verità non ho inteso menomamente di dire, che il Senato dovesse astenersi dal proporre al progetto

di legge quelle riforme che gli paressero veri e sostanziali emendamenti; proposi bensì che sopra due soli punti, che muterebbero le disposizioni del progetto di legge dal Ministero presentato, l'Ufficio Centrale svolgesse i suoi concetti sotto forma di emendamenti.

Io credeva di avere rispettato interamente le prerogative del Senato.

Dichiaro poi che questo può essere stato difetto della mia parola, non mai della mia intenzione.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Se la memoria non mi tradisce mi pare che il Regolamento stabilisca che quando il Ministero insiste che si discuta il suo progetto a preferenza di quello dell'Ufficio Centrale, si debba senza nessuna deliberazione procedere alla discussione secondando il desiderio espresso dal Ministero o da chi lo rappresenta.

Quindi credo conveniente che dal momento in cui il signor Commissario Regio insiste perchè si discuta il progetto del Ministero, non si prolunghi più oltre la discussione e si passi alla discussione del medesimo, salvo all'Ufficio Centrale, come a qualunque Senatore, il diritto di proporre gli emendamenti che si crederanno utili.

Senatore **Chiesi**. Prego l'onorevole Senatore Poggi a citare l'articolo del Regolamento.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Io farò osservare al Senato che la questione si è spostata.

Noi domandiamo che si sospenda la votazione sugli articoli 1 e 2, e si passi alla discussione dell'articolo terzo del progetto ministeriale. Dunque non si tratta di vedere se debba essere messo in discussione il progetto del Ministero o quello dell'Ufficio Centrale. Gli articoli sono progressivi, e fortunatamente si incontrano fra loro tanto quelli del progetto del Ministero quanto quelli del progetto dell'Ufficio Centrale. Si apra la discussione sull'articolo 3 del progetto ministeriale; se sarà ammesso, allora noi cediamo le armi; se infine non sarà ammesso, speriamo che l'onorevole Commissario Regio le ceda lui: ecco tutto.

Presidente. Il signor Commissario Regio non dissente a che abbia luogo questa discussione parziale sull'articolo 3. ?

Commissario Regio. Io ho già dichiarato di rimettermi al giudizio del Senato, ma osservo che non potrei accettare questo ordine di discussione.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** L'Ufficio Centrale non si oppone a che la discussione si apra piuttosto sul progetto ministeriale, che su quello che ha modificato esso stesso; domanda solamente, e credo esser questa una domanda che possa essere accolta, che si cominci benissimo a discutere sul progetto ministeriale, ma che la discussione abbia principio dall'articolo 3., e si lascino in

sospeso il 1. e 2. per vedere prima l'esito della votazione su quell'articolo; questo non ci si può contestare; è una cosa che si fa tutti i giorni, e non vi è nè Regolamento, nè altra disposizione che vi si opponga.

Accettiamo, ripeto, la discussione sul progetto ministeriale e domandiamo si sospenda la discussione sugli articoli 1 e 2, e si cominci dal 3.

Commissario Regio. Io non avrei difficoltà ad acconsentire alla proposta dell'Ufficio Centrale, purchè resti ben inteso che qualora fosse approvato l'art. 3. del progetto dell'Ufficio Centrale, si ritorni a discutere il progetto del Ministero.

Varie voci. Sì, sì.

Presidente. Ciò posto la discussione comincerà dall'articolo 3° del progetto ministeriale di cui darò lettura; quindi leggerò quello dell'Ufficio Centrale.

« Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« Ferma la disposizione dell'art. 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'Ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario, portarne reclamo al Tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'Ufficio ipotecario.

« Il Tribunale provvederà in Camera di Consiglio, sentito anco solo verbalmente il Pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche, la parte o il suo mandatario, se questi vorranno intervenire.

« Il Tribunale provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile.

« Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del Tribunale.

« Le autorità giudiziarie comunicheranno ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze le decisioni che avranno in proposito emanate. »

Leggo ora l'art. 3. dell'Ufficio Centrale:

« Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, può nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio, e nell'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e

seguenti del Codice di Procedura civile per il rifiuto o ritardo de' pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

« Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul proposito emanata. »

È aperta la discussione sull'articolo 3 ministeriale.

Sen. **Mirabelli**, *Rel.* L'art. 2069 del Codice civile stabilisce, che il conservatore delle ipoteche non si può rifiutare a ricevere le note, ed i titoli; che il conservatore delle ipoteche deve sollecitamente spedire le copie che gli sono richieste. È miglior consiglio che abbiate sott'occhio il tenore dell'articolo:

« I conservatori non possono in verun caso e neppure pure sotto pretesto d'irregolarità nelle note » (tanta è la sollecitudine che si desidera per le iscrizioni poichè un'ora di ritardo può produrre che si faccia un'altra iscrizione ed un danno irreparabile) « ricu-
« sare o tardare di ricevere la consegna dei titoli pre-
« sentati, e di fare le trascrizioni, iscrizioni o anno-
« tazioni richieste, nè di spedire le copie od i certi-
« ficati sotto pena del risarcimento dei danni arre-
« cati alle parti ».

Ora, il Governo con questo progetto di legge ha detto: ma talvolta si vuole prevenire il danno, anzi è miglior consiglio il prevenirlo che quando è avvenuto il far poi la lite per ripeterne il risarcimento dal conservatore la cui cauzione può talvolta essere insufficiente all'uopo.

Dunque bisogna stabilire un metodo sommario mediante il quale la parte possa in caso di ritardo, o di rifiuto del conservatore, obbligarlo a rilasciare la copia o il certificato, a ricevere i titoli e ad eseguire le iscrizioni, trascrizioni od annotazioni.

Sarebbe questo il metodo sommario progettato. Colui il quale vede ritardata la soddisfazione alla domanda della copia o del certificato, e vede rifiutati i suoi titoli, oppure ritardata l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione, ha il diritto di ricorrere al Tribunale: il Tribunale in Camera di Consiglio, sentite le parti, inteso il Pubblico Ministero, provvede: ordina che il conservatore faccia, o non faccia: gli dà un termine perchè spedisca la copia, rilasci i certificati, oppure non li spedisca, insomma provvede secondo il diritto; può anche infliggere una multa al conservatore. Questa sentenza deve essere notificata fra otto giorni; la parte richiedente od il conservatore può produrre reclamo alla Corte d'Appello, la Corte d'appello deve decidere sopra di questo reclamo colle stesse forme di procedimento; non vi è ricorso in Cassazione.

Questo è il procedimento che si stabiliva nel progetto di legge.

L'Ufficio Centrale ha osservato che questo procedimento non ottiene lo scopo pel quale è stato istituito. Chi è pratico delle cose giudiziarie comprende che non è sempre facile di riunire la Camera di Consiglio; la Camera di Consiglio si compone del Presi-

dente e di due Giudici, nè sono sempre a disposizione delle parti; qui si tratta di costringere il conservatore a prendere l'iscrizione nel corso di un'ora, di mezz'ora di un quarto d'ora; bisogna andare ad un'autorità che si trovi sempre pronta a disporre, a provvedere, e questa non può essere che il Presidente. Bisogna dunque andare alla Camera di Consiglio; la Camera di Consiglio deve ordinare la citazione delle parti, bisogna fare un giudizio contraddittorio innanzi la Camera di Consiglio per vedere se si debba rilasciare la copia, pigliare un'iscrizione: questo non basta; bisogna spedire la sentenza, bisogna notificarla, bisogna aspettare otto giorni per l'appello; e questo neanche basta; bisogna ripetere lo stesso giudizio in Corte d'Appello. Ora, io domando, se il Tribunale non è in una città sede di Corte d'Appello, se si tratta di un Tribunale lontano, come si va in Corte d'Appello, come si può in pochi giorni discutere questo in Corte d'Appello?

Ora, se deve essere provvisorio e momentaneo questo procedimento, esso non ottiene lo scopo pel quale è stato istituito.

Sarebbe se non altro un procedimento inutile, ma è un procedimento che offende l'azione che si intende di salvare. Per l'articolo 2069 è stabilito che la parte ha diritto a ripetere i danni ed interessi; questi danni ed interessi si ripetono in giudizio ordinario colle forme ordinarie di procedura. Ora, col procedimento stabilito si è dichiarato che non s'intende punto pregiudicare l'azione nascente dall'art. 2069 per i danni ed interessi, poichè si dice nel progetto del Governo, *ferma la disposizione dell'art. 2039*. Ora, io domando, quando avete fatto questo giudizio contraddittorio senza la pubblicità, quando si è fatto questo giudizio innanzi la Camera di Consiglio ed alla Corte d'Appello, non rimane forse pregiudicata l'azione che deve nascere dall'art. 2069? Se il Tribunale, se la Corte ha detto che il Conservatore ha ragione di rifiutarsi, come si potrebbe la parte presentar di nuovo innanzi al Tribunale per dire: decidete che il conservatore indebitamente si è rifiutato?

Il conservatore le dirà che vi esiste la cosa giudicata, vi esiste la sentenza dal Tribunale pronunziata in contraddizione delle parti, vi esiste la sentenza d'appello. Dunque un giudizio che voi dite che deve essere provvisorio ne' suoi effetti, diventerà necessariamente definitivo. Ora, se nei suoi effetti è definitivo, come potete voi togliere la garanzia stabilita dallo Statuto della pubblicità delle udienze? Nello Statuto è dichiarato che i Tribunali non possono tenere le udienze se non pubbliche, e nella procedura civile questo principio è stato scrupolosamente rispettato; si è distinto il Tribunale che giudica materie contenziose in seguito di pubblica udienza, e il Tribunale che giudica in Camera di Consiglio. Quali sono gli affari che si trattano in Camera di Consiglio? Quegli affari nei quali non c'è contraddizione; ma quando sorga la contraddizione, allora il giudizio è giudizio solenne, è giudizio che si deve fare

colle porte aperte, in presenza del pubblico. Or qui che cosa si fa? Qui si è detto: il giudizio sia contraddittorio, ma a porte chiuse.

Ora, se nello Statuto è dichiarato che tutte le udienze dei Tribunali debbono essere pubbliche, e se qui si tratta di un giudizio contraddittorio, altrimenti facendo si violerebbe la legge costituzionale, la cui esecuzione è stata scrupolosamente serbata nella legge di procedura civile.

Ma il Ministero muove da un altro principio, che cioè il caso del quale si tratta non sia preveduto, mentre invece nel Codice di Procedura è formalmente contemplato.

Che poi sia questo caso preveduto, risulta dall'articolo 913, che ho l'onore di leggere.

Quest'articolo dice: « Qualunque depositario pubblico (e tra i depositarii pubblici necessariamente vi è compreso il conservatore delle ipoteche, il Sindaco come Ufficiale dello Stato Civile, l'archiviario, il cancelliere, e insomma qualunque siasi pubblico depositario) « autorizzato a spedire copia degli atti che esso « ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, anche corchè il richiedente o i suoi autori non siano stati « parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, « salvo le disposizioni speciali della legge sulla tassa « di registro e bollo. »

« La copia di un testamento pubblico non può essere « spedita durante la vita del testatore ecc. »; e qui parla specialmente dei notai.

Poi nell'articolo 914 è detto: « Nel caso di rifiuto o « di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente « può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella « cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. « Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di « comparire avanti di lui a giorno e ora fissi. »

« Copia del ricorso e del Decreto è notificata ecc. »

Voi dunque vedete bene che il procedimento è celerissimo, perchè il Presidente, a qualunque ora si può trovare, od in ufficio od a casa; si ricorre a lui perchè faccia tosto citare il conservatore, anche con un'ora d'intervallo, e provveda rilasciando, ove ne sia il caso, l'ordine di spedire la copia o di fare quell'altro atto necessario che si richiede.

Ora, che cosa ha fatto l'Ufficio Centrale?

Esso ha detto: non è vero che non vi sia procedimento il quale obblighi il conservatore a rilasciare prontamente le copie, od a fare altre operazioni; il procedimento vi è. Che cosa vi manca? Un solo caso non fu contemplato, quello se un conservatore si rifiuti di ricevere le note, o ritardi di farne l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione; dunque non si deve fare altro che estendere la legge anche a questo caso.

Forse se il Governo non avesse messo l'articolo 3., l'Ufficio Centrale non avrebbe aggiunto il suo emendamento, poichè sarebbe stato il Presidente del Tribunale che, in via di interpretazione estensiva dell'art. 914,

il quale parla di copia, avrebbe provveduto immanentemente, cosa forse che può farsi anche mentre noi siamo ora discutendo; ma avendo il Governo messo quest'articolo, l'Ufficio Centrale ritenne che esso non ottiene lo scopo per il quale è stato messo; che questo progetto pregiudica all'azione nascente dall'articolo 2069; che offende il sacrosanto principio della pubblicità delle udienze; che offende il diritto costituito, perchè lo immuta in una cosa preveduta, mentre il progetto dell'Ufficio Centrale rispetta il diritto costituito, e non fa altro che estenderlo al caso non contemplato.

Ma occorre pure di rispondere ad un'obiezione che facilmente mi sarà fatta dall'onorevole Commissario, ed è questa: Voi dite che siffatto procedimento è sconosciuto, è un procedimento che lede tutte le forme giudiziarie, tutte le garanzie, e la principale fra le stesse che è quella della pubblicità delle udienze; però nel Codice civile vi è un caso in cui si pronunzia in Camera di Consiglio, ed è il caso della cancellazione delle ipoteche.

Ma osservate la differenza: quando si tratta di cancellare la ipoteca, si va in Camera di Consiglio; il conservatore però non è inteso di presenza; il conservatore può presentare una memoria, quindi non vi è propriamente una contraddizione fra le parti, perchè la contraddizione fra le parti è quando esse hanno il diritto di presentarsi avanti al Giudice personalmente, e di discutere innanzi ad esso le ragioni che adducono e i documenti che hanno presentati in appoggio alle medesime; dunque il conservatore può presentare una memoria, non è inteso personalmente. Ma l'articolo aggiunge che se la parte interessata, se le parti intervengono, allora s'apre un giudizio contraddittorio in linea sommaria innanzi al Tribunale; dunque l'articolo che si riferisce alle cancellazioni, consacra maggiormente il principio da me sostenuto, cioè quando si tratta di un giudizio contraddittorio non si può fare a meno della pubblicità delle udienze, che non si può scambiare con quello fatto in presenza del pubblico e delle parti, col giudizio che si inizia in Camera di Consiglio.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Pregherei il signor Presidente di voler accordare la parola al signor Senatore Poggi.

Presidente. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non credo di poter appoggiare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale per varie ragioni che andrò adesso esponendo al Senato.

La scopo della procedura introdotta dal Ministero nel progetto di legge, e che si vuole surrogare con altre disposizioni dall'Ufficio Centrale, è quello d'impedire che i conservatori coi loro rifiuti o ritardi arrechino dei danni a carico delle persone o che vogliono inscrivere delle ipoteche, o che chiedono i certificati delle iscrizioni.

Non esaminerò per il momento il disposto dell'articolo ministeriale; mi fermerò soltanto sull'emendamento il quale credo che va al di là del suo scopo, e rende troppo dura la condizione del conservatore delle ipoteche.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha letta al Senato la prima parte dell'articolo 2069 del Codice civile, la quale dispone che non possa il conservatore ricusarsi a spedire certificati d'iscrizione neppure se le note siano irregolari; ma vi è la seconda parte, e se la memoria non mi tradisce, anco una terza. Ivi è detto che il conservatore delle ipoteche ha diritto di rifiutarsi ad accendere le iscrizioni quando i documenti che li accompagnano sono poco intelligibili; ha poi dovere di ricusarsi alle iscrizioni in alcuni casi determinati dagli articoli espressamente richiamati nell'articolo 2069; e questi articoli configurano il caso di documenti che non siano stati registrati, di scritture private le quali non siano sottoscritte da due testimoni e recognite dai notari, di documenti esteri che non siano legalizzati nelle forme volute dalle leggi. Se dunque il conservatore delle ipoteche ha il dovere di spedire i certificati e le copie richieste senza distinzione, ha anche il diritto e il dovere di rifiutarsi a ricever documenti ed accendere iscrizioni. Ed è per questo che non saprei ammettere che ai medesimi si applicassero le disposizioni sancite nel titolo 10° del Codice di procedura civile che ha per titolo: *Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici.*

L'art. 914 dice: « che nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui e a giorno ed ora fissi. »

« Copia del ricorso e del decreto è notificata al depositario nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione. »

E poi nell'art. 915 si dispone: « Il Presidente, comparso o no il depositario, provvede, sentito il Ministero Pubblico.

« Quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce con altro decreto il termine per spedirla **SOTTO PENA, SE OCCORRA, DELL'ARRESTO PERSONALE** da pronunziarsi dal Tribunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese. »

Non voglio per il momento esaminare se convengano al conservatore i caratteri di un pubblico depositario per potergli applicare le disposizioni citate nel caso di rifiuto o ritardo a spedire copie e certificati. Dico però, e non credo d'ingannarmi, che il conservatore non è certamente un depositario pubblico quando esercita le funzioni d'iscrivere le ipoteche e ricevere per esse i documenti. Egli è in tal caso un pubblico funzionario, il quale ha l'incarico di prendere nota sui registri pubblici dei diritti reali competenti ai creditori sui beni altrui; egli è un certificatore di codesti

diritti nell'interesse delle contrattazioni civili e del credito. Ora, siccome la legge gli dà in alcuni casi, e per interesse pubblico, il diritto ed il dovere di ricusarsi, io non so come si possa applicare a danno del medesimo una procedura, la quale potrebbe obbligarlo a fare quel che forse avrebbe diritto di non fare, senza anco averlo sentito e con la minaccia dell'arresto personale, da infliggersi però dal Tribunale.

Ognuno intende che quando privati cittadini hanno dei diritti e dei doveri riconosciuti dalla legge civile—ogniquale credono (a torto o a ragione) di essere impediti nell'esercizio dei medesimi, trovano nella procedura ordinaria il modo di farsi rendere giustizia. Laddove i conservatori, rifiutando di accendere un'iscrizione nell'opinione di essere nel dovere di farlo, sono invece assoggettati ad una procedura straordinaria, e minacciati dell'arresto personale, qualora non obbediscano, non già ad una sentenza del Tribunale emanata dopo il contraddittorio delle parti, ma ad un'assegnazione di termine fatta dal solo Presidente.

Ciò mi persuade adunque che, volendo rispettare le disposizioni sancite nell'ultima parte dell'art. 2069 del Codice civile, non si può, contro il conservatore che le invoca, applicare la procedura arcisommaria stabilita contro i pubblici depositari. E lo dico tanto più perchè non comprendo la ragione per cui ad un pubblico funzionario governativo, qual è il conservatore delle ipoteche, a norma dell'art. 4. del progetto di legge, si debba comminare l'arresto personale, che non per capriccio ma per l'opinione anco erronea di averne il diritto, rifiuta di accendere un'iscrizione. Questa pena dell'arresto personale che, a dir il vero, il Codice di procedura civile estende, a parer mio, al di là dei casi contemplati dal Codice civile, questa pena, io diceva, non vedo che sia comminata agli altri pubblici funzionari che sono ritenuti a dar copie dei documenti da loro custoditi. Infatti l'art. 916 stabilisce che i cancellieri ed i depositari di pubblici registri sono tenuti a spedire, eccettuati i casi determinati dalla legge, a quanti ne fanno richiesta, le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi ritenuti, *sotto pena dei danni e delle spese.*

Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al Conciliatore, al Pretore o al Presidente del Tribunale o della Corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

L'Autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente, *sentito il cancelliere o depositario.*

Adunque quando si tratta di funzionari governativi, io vedo che l'articolo 916 modifica in due distinte parti l'articolo 915.

In primo luogo dice che l'autorità non può provvedere se non sentito il cancelliere o il depositario che si rifiuta di dare le copie; in secondo luogo che l'unica comminazione espressa è quella dei danni e delle spese e non già dell'arresto personale. Mi si dirà forse che

si rinvia per la procedura da tenersi all'articolo precedente, cioè « provvede a norma del detto articolo. »

Ma questa formola è ben lontana dal richiamare la sanzione dell'arresto personale, poichè l'arresto personale non è una forma e in questa materia la interpretazione dev'essere sempre la più ristretta possibile. Inoltre, non sarebbe concepibile, che si volesse minacciare l'arresto personale al cancelliere ogni qual volta vien detto che in caso di rifiuto a dar le copie da parte del cancelliere o di un conciliatore provvederà il conciliatore stesso. Imperocchè non è ammissibile che si volesse dare ai conciliatori la doppia facoltà di comminare e d'infliggere l'arresto personale quando non si è data così ampia neppure al Presidente del Tribunale collegiale.

Il vero adunque è che nell'articolo 916 la legge non vuole più questa comminazione dell'arresto personale, ma si contenta della minaccia dei danni e delle spese.

A schiarimento d'ogni dubbio potrei citare l'articolo precedente del Codice di procedura civile, il quale sebbene avesse una disposizione simile a quella del 915 quando veniva poi a cancellieri (allora segretari) dei Tribunali e dei Pretori, escludeva chiaramente la pena dell'arresto personale contro di essi tenenti a dar copie.

Di modo che è dunque da ritenersi che quando si volessero applicare ai conservatori delle ipoteche le disposizioni contenute nell'articolo 10 già ricordato del Codice di procedura civile, non mai quelle dell'articolo 915, ma bensì quelle dell'articolo 916 si dovrebbero applicare. Ma, ripeto, io non le vedo applicabili ai conservatori nè in un modo, nè in un altro.

Nè per provvedere ai rifiuti dei medesimi ad accendere iscrizioni, io esaminerò ora se la procedura tracciata nel progetto ministeriale sia la migliore. Crederei però che se si volesse modificare l'art. 3, bisognerebbe stabilire che il Presidente innanzi a cui è portato il reclamo potesse, sentito il conservatore, ordinare la iscrizione dell'ipoteca per urgenza, e rinviare poi le parti avanti al Tribunale ordinario per far valere le rispettive ragioni.

Questa sarebbe una procedura spedita ed utile allo scopo cui si mira, ma non l'altra di minacciare e poi infliggere l'arresto personale al conservatore il quale si creda in diritto di rifiutare l'annotamento di una iscrizione.

Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento proposto.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Poggi crede ci sia dubbio se l'art. 913 e seguente possa applicarsi ai conservatori; esso ritiene che quando si tratta di rifiuto del conservatore a rilasciar copie, oppure a ritardarle, non siano applicabili gli articoli 913 e 914, e che in ogni caso vorrebbe tolto l'arresto personale. L'articolo 913 è scritto in modo chiarissimo;

esso dice: *qualunque depositario pubblico*. Ora, la questione è di vedere se il conservatore sia un pubblico depositario. Ma se noi provvediamo per i locali che servono per il conservatore, se questi ha l'obbligo di custodire i locali, gli scaffali, ed i registri, se è obbligato a rilasciar copie, mi pare non possa esserci dubbio alcuno che il conservatore sia un pubblico depositario.

Ma si dice: è un depositario governativo; ma anche il Sindaco è elettivo e governativo, ed è depositario dei Registri dello Stato civile, anche gli archivari ed i cancellieri sono governativi; non pertanto sono compresi sotto le disposizioni di questo articolo. Se noi non votassimo l'articolo del progetto del Ministero o dell'Ufficio Centrale, se mai il conservatore si rifiutasse di rilasciare copie, quale sarebbe il procedimento che oggi dovrebbe tentare la parte a cui la copia viene rifiutata? Ricorrerebbe al Presidente del Tribunale in virtù dell'articolo 914 e gli direbbe: il conservatore nella qualità di pubblico depositario ha rifiutato o ha ritardato di rilasciarmi la copia dell'atto A; ordinate che sia citato e provvedete a chè mi si rilasci tosto la copia sotto pena dell'arresto personale.

Questo sarebbe il procedimento che senza la votazione dell'art. 3. dovrebbe oggi adoprare la parte, la quale voglia costringere il conservatore a rilasciargli la copia dell'atto.

Che cosa fa l'Ufficio Centrale? Vi dice: questo caso è preveduto: non è che esso proponga una nuova procedura, la procedura c'è, è preveduto questo solo caso. C'è però un altro caso, ed è che il conservatore ritardi a ricevere la nota, oppure rifiuti di riceverla o ritardi di prenderè una iscrizione. Ora, è urgentissimo che se nasca qualche dubbio su ciò, sia risoluto da una autorità giudiziaria.

Si dice: il conservatore ha dei diritti, e dei doveri, ci sono dei casi nei quali i conservatori si possono, anzi si debbono rifiutare a prendere un'iscrizione; ed è perciò che si stabilisce il magistrato che ha da risolvere il dubbio che è nato fra la parte ed il conservatore.

Ora, è riconosciuto in diritto che quando si tratta di provvedimenti definitivi li emette il Tribunale; quando si tratta di provvedimenti provvisori, li emette il Presidente; anzi, quando in pendenza di una causa si va innanzi al Presidente per un incidente che è sorto, attesa l'urgenza, il Presidente sotto la sua responsabilità può decidere definitivamente l'incidente, salvo il reclamo al Tribunale; tanta oggi è l'autorità del Presidente.

Ora che gran difficoltà si dovrebbe risolvere se il conservatore bene o male si rifiuta di pigliare un'iscrizione?

Si sa che l'iscrizione non si piglia se non sopra un titolo autentico, o di una scrittura privata autenticata o giudiziariamente riconosciuta. Dunque se il conservatore trova dubbio su ciò, provvisoriamente decide questo il Presidente. E si dubiterà di dare quest'at-

tribuzione al Presidente del Tribunale che dalla legge attuale è chiamato a decidere anche di tutti gl' incidenti delle cause, di qualunque specie, che sono state introdotte innanzi ai Tribunali, qualora però vi sia urgenza?

Mi si dice: l'arresto personale per un funzionario pubblico è un affare grave. Ma, Signori, è questo il sistema del Codice. Se un conservatore ha ricevuto il denaro dalle parti, se ha ricevuto i documenti e se rifiuta di restituire il denaro, se rifiuta di restituire i documenti, il Tribunale lo condanna a restituire i danari e i documenti, lo condanna coll'arresto personale.

Ora sentite l'articolo 2094 del Codice civile: *L'arresto personale sarà ordinato contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.*

Dunque il Codice civile ordina la condanna del conservatore coll'arresto personale a restituire i titoli che a lui sono stati consegnati. Cosa fa il Codice di procedura civile? Lice ai conservatori: se voi non rilasciate la copia in esecuzione dell'ordinanza del Presidente, correrete il pericolo di essere arrestati; dice che per ottenere questa condanna all'arresto bisogna andare al Tribunale, poichè è il Tribunale che solo può ordinarlo. Ora, se il conservatore non eseguisce l'ordinanza del Presidente, la quale non ha interesse a non eseguire poichè non è parte interessata, è un funzionario pubblico però che deve eseguire gli ordini del magistrato, quando gli sono imposti, è condannato coll'arresto personale. Ma egli può produrre appello o ricorso.

Ora, quando il funzionario non eseguisce le sentenze del magistrato che lo condanna coll'arresto personale, se non volete mandarlo all'ospedale dei matti, dovete mandarlo alla prigione.

Per conseguenza, mi pare che l'Ufficio Centrale sia nel vero quando non ha innovata od emendata la procedura, ma non ha fatto altro che estendere l'articolo 914 al caso non contemplato; per conseguenza mi pare che le ragioni dette dall'onorevole Poggi non abbiano consistenza. Se non che si è detto per i cancellieri non è comminato l'arresto personale: dunque neanche deve comminarsi per i conservatori.

Io credo, o Signori, che anche per i cancellieri, considerati come depositarii pubblici è comminato l'arresto personale, poichè l'art. 914 vi parla del rifiuto o del ritardo a spedire le copie di atti pubblici dei depositarii, compreso anche il Sindaco che è un impiegato almeno ugualmente rispettabile come il cancelliere, e che può essere anch'egli arrestato se non rilascia la copia dell'atto dello stato civile.

Procedendo oltre s'incontra l'art. 916. Quest'articolo vi parla dei cancellieri per imporre loro l'obbligo di rilasciare le copie e i certificati; vi parla di Concilia-

tori, di Pretori, di Presidenti di Tribunale e di Corti d'Appello e di Cassazione, per indicare l'autorità che debba decidere quando sorga il conflitto, poichè vi sono cancellieri dei Conciliatori, Cancellieri di Tribunale e di Pretura, ecc.

Sentite come prosegue l'articolo:

« *L'autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente sentito il cancelliere o depositario.* »

Dunque si deve provvedere a norma dell'articolo precedente.

Vediamo che cosa dice l'articolo precedente:

« *Quando ingiungo la spedizione della copia, stabilisce con altro Decreto il termine per spedirla sotto pena, se occorra, dell'arresto personale.* »

In altri termini, se vi si dice nell'articolo « voi provvederete come nell'articolo precedente », non vi è altro che ripeter le disposizioni dell'articolo precedente anche nel seguente, ed applicarle. Ma, si dice, nella precedente procedura non si comminava al Cancelliere l'arresto personale. Questo è un argomento che conferma la dottrina dell'Ufficio Centrale, poichè si è modificato l'articolo e si è messo in concordanza con tutto il sistema legislativo, cioè che il pubblico funzionario non ha il diritto di rifiutarsi all'esecuzione delle sentenze ed ordinanze del magistrato. Quando il magistrato ha ordinato, il pubblico funzionario deve piegare il capo ed eseguire l'ordine. Se non lo eseguisce commette quasi un delitto, una ribellione alla legge, e per conseguenza egli deve esservi astretto dalla coercizione personale; coercizione che per pronunziarsi, ha bisogno di un lunghissimo giudizio: quindi l'Ufficio Centrale insiste per l'ammissione del suo emendamento.

Varie voci. A domani.

Presidente. Domani io credo sarebbe difficile poterci trovare in numero sufficiente.

Una voce. Il numero dei Senatori è molto diminuito, d'altronde sono quasi le sei.

Presidente. Convieni che questa discussione sia interrotta per necessità, e siccome è impossibile il poterla proseguire domani, così invito i signori Senatori per giovedì 25 corrente in seduta pubblica per le 2 infallantemente, onde proseguire la discussione di questo progetto di legge.

Darò intanto il risultato dello squittinio per la nomina dei signori Questori:

Votanti 60. — Il Conte Ugolino Della Gherardesca ottenne voti 53 — Il marchese Orso Serra 53, dopo di essi, Spinola, 4 — Melegari, 4 — Martinengo, 2 — De Gori 1 — Pallieri, 1 — Di Giovanni, 1 — Amari conte, 1.

Dunque i signori Ugolino Della Gherardesca e Orso Serra, avendo ottenuta la maggioranza assoluta, sono rieletti Questori.

La seduta è sciolta (ore 5 50).

TORNATA DEL 22 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Omaggi* — *Presentazione del bilancio passivo del 1867, e del Decreto che autorizza il ritiro del progetto di legge sulla competenza del Consiglio Superiore Militare di sanità nella trattazione degli affari relativi al servizio sanitario di Marina.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri degli Esteri, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore *Segretario Chiesi* dà lettura del verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato :

Il sig. Prof. Pietro Gambino, della sua *Produzione* letta nella Regia Università di Catania.

L'Avv. Luigi Aponte, da Napoli, d'un suo scritto per titolo : *Giurisprudenza sulle leggi eversive delle Congregazioni religiose.*

Il Cav. Prof. Giovanni Scavia, delle sue *Memorie ed osservazioni sull'istruzione professionale e secondaria femminile in Francia, Germania, Svizzera e Italia.*

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Per incarico dell'onorevole Ministro della Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il bilancio delle spese per l'esercizio

del 1867, approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione del bilancio, il quale sarà immediatamente inviato alla Commissione di finanze.

La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato il Decreto di S. M. col quale sono autorizzato a ritirare il progetto di legge da me presentato nella seduta del 21 maggio 1867, riguardante la competenza del Consiglio Superiore Militare di Sanità nella trattazione degli affari relativi al servizio sanitario di Marina.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo Reale Decreto e si depennerà questo progetto di legge dall'elenco di quelli che sono a discutersi.

Altro non essendovi all'ordine del giorno, l'adunanza è sciolta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 25 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sorteggio degli Uffici — Lettura ed approvazione del processo verbale — Omaggio — Congedi — Lettera del Sindaco del Municipio di Firenze — Lettera dei Questori — Seguito della discussione del progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche — Considerazioni del Commissario Regio sull'art. 3, cui risponde il Relatore — Obbiezioni e proposta suppressiva del Senatore Caccla sull'art. 3. — Nuove osservazioni e proposta del Senatore Poggi e dichiarazioni del Commissario Regio — Schiarimenti dei Senatori Pinelli, Caccla e del Relatore — Emendamento del Senatore Poggi — Lettura dell'art. 3 dell'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Castelli E. — Il Senatore Angioletti è chiamato a far le veci di uno dei Segretari assenti — Approvazione dell'art. 3 dell'Ufficio Centrale dopo prova e controprova.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri, il Regio Commissario Finali e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente. Essendo scaduti gli Uffici bimestrali, si procederà al sorteggio dei nuovi prima ancora di dar lettura del processo verbale della tornata antecedente.

Si procede al sorteggio degli Uffici i quali riescono composti come segue :

UFFICIO I.

De Gregorio
Pepoli
Florio
Bufalini
Tholosano
Della Verdura
Mameli
Martinengo Giovanni
Pallieri
Des Ambrois
Chigi
Della Gherardesca
Lauzi
Robecchi
Venini
Spinola
Di Giovanni
Belgioioso
Pavese

Gamba
Bevilacqua
Arese
Borghesi Dichi
Sartirana
Sagredo
S. Elia
Durando Giov.
Regis
Serra F. M.
De Ferrari Raffaele
Fondi De Sangro
Pinelli
Pallavicino Ignazio
Revel
Bonelli
Alfieri
Piazzoni
Pallavicino Trivulzio
Coppola
Cittadella
Ricci
Miraglia
Villamarina
Di S. Giuliano
Giustinian
Colobiano
Castelli Michelangiolo
Savi
Guardabassi
Guevara di Bovino
Pastore

D'Amitto
Dabormida
Strongoli
Irelli
De Gasparis
Colla

UFFICIO II.

Colonna Andrea
Chiesi
Taverna
Torelli
Musio
Scialoia
Pasini
Sylos Labini
Gallotti
De Foresta
Cambray Digny
Mamiani
Capriolo
Cantelli
Lauri
Roncalli Francesco
Tecchio
Ginori-Lisci
Cadorna
Vigliani
Conforti
San Severino
Menabrea
Melegari
Fontanelli
Pernati
Persano
Mazzara
Nazari
Niutta
Catalano Gonzaga
Conelli
San Cataldo
Michiel
Correale
Natoli
Dalla Valle
Di Negro
Pizzardi
Lovera
Melodia
Saluzzo
Torremuzza
Doria
Audiffredi
Lechi
Lanzilli
S. A. R. il Principe Amedeo
Ceppi

Manzoni
Imbriani
Paternò
Cotta
Benintendi
Gozzadini
D'Angennes
Calabiana

UFFICIO III.

Pandolfina
Biscaretti
Cialdini
Giovanola
San Vitale
De Falco
Centofanti
Gualterio
Imperiali
San Martino
Fenzi
Simonetti
Lavalette Monaco
Galvagno
Torrearsa
Sauli Francesco
Burci
Prinetti
Viggiani
Beretta
Tanari
Giorgini
Amari prof.
Arezzo
Cibrario
Salvatico
Giordano
Massa Saluzzo
De Sauget
Canestri
Araldi Erizzo
Camerata Scovazzo
Scacchi
Avossa
Genoio
Quaranta
S. A. R. il Principe Umberto
Loschiavo
Vannucci
Varano
Cataldi
Oneto
Borromeo
Arrivabene
De Monte
Cacace
Salmour

Montezemolo
Castiglia
Moscuzza
Corti
Acquaviva
Moris
Della Bruca
Stara
Ricotti
Balbi Piovera
Mirabelli

UFFIZIO IV.

Malvezzi
Lambruschini
Torre
Bella
Astengo
Marsili
Zanolini
Antonini
Colonna Giovacchino
Miniscalchi Erizzo
Carradori
Serra Orso
Duchoquè
Saracco
Bona
Vacca
Poggi
Carlotti
Castelli Edoardo
Angioletti
De Gori
Serra Francesco
Sappa
Marzucchi
Meuron
Rossi
Riva
Linati
Gianotti
Del Giudice
Manno
Scovazzo
Ghiglini
Longo
Dragonetti
Pallavicino Mossi
Balbi Senarega
Tommasi
Nappi
Roncalli V.
Bartolommei
Sismonda
Fiorelli
Arconati
Vercillo

Cantù
Cappone
Sella
Quarelli
Castagnetto
S. A. R. il Principe Eugenio
Piazza
Pallavicini Fabio
Sagarriga
Gravina
Monti
Gagliardi

UFFICIO V.

Pasolini
Costantini
Giovannelli
Leopardi
Cipriani
Capponi
Farina
Caccia
Morozzo della Rocca
Matteucci
Martinengo Leopardi
Scarabelli
Brioschi
Besana
Bolmida
Strozzi Luigi
Serra Domenico
Manzoni Tommaso
Cucchiari
De Castilia
Montanari
Porro
Campello
Strozzi Ferdinando
Amari conte
Notta
De Ferrari Domenico
Filingeri Colonna
Ferretti
Marliani
Castellamonte
Sauli Lodovico
Boncompagni
Oldofredi
Caveri
Durando Giacomo
Antonacci
Di Giacomo
Elena
Sclopis
Gallone di Nociglia
D'Adda
Camozzi Vertova

Ambrosetti
Laconi
Di Sortino
Vesme
Merini
Spada
Siotto Pintor
Busca Serbelloni
Bellavitis
Barracco
Lissoni
Novasconi
Paleocapa

Il Senatore **Manzoni T.**, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro d'Agricoltura e Commercio, di alcuni esemplari del *Movimento della popolazione d'Italia a tutto il 1861*; dell'*Italie Economique*; della *Statistica della industria serica*; degli *Atti della Commissione per l'Esposizione di Parigi* e del *Consimento della popolazione del 1865*.

Chiedono congedo i signori Senatori:

Antonacci — Ricotti — Nappi — Di Sortino — Roncalli Vincenzo — Lovera — Oneto — Ghiglini — Bellavitis — Linati — Natoli — Vannucci — Ginori Lisci — Michiel — Corrales — Regis — Marliani — Notta — Ambrosetti — Sella — Ceppi — Lauri — De Monte — Camozzi Vertova — Plezza per un mese; Monti per venti giorni; — Prinetti — Astengo — Simonetti per quindici giorni; — Ricci — D'Amitto per dieci giorni; — Castagnetto, per otto giorni.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, i congedi richiesti s'intenderanno accordati.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura della seguente lettera dell'onor. Sindaco di Firenze:

« Li 23 luglio 1867.

« La mattina del 29 corrente a ore 10 1/2 saranno a cura di questo Municipio celebrate solenni esequie all'anima dei Martiri per la Indipendenza Italiana. Prego però la S. V. Ill.^a a volere intervenire alla funebre cerimonia e a diramare a tutti gli onorevoli signori Senatori speciale invito per assistervi, prevenendoli che essi avranno accesso dalla porta principale del tempio.

« Il Sindaco

« CAMBRAY DIGNY. »

Presidente. Quantunque la lettera del signor Sindaco di Firenze non ci dica quale sia il tempio destinato per la funebre commemorazione, ritengo che sarà quello di Santa Croce . . .

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Non v'ha dubbio che è il tempio di Santa Croce, e deve esser soltanto per una rivista di copia se non vi è indicato. Me ne dispiace.

Presidente. Non v'ha dubbio che la Presidenza, secondo il solito, v'interrà: ed io invito i signori Senatori che vogliono assistervi, ad unirsi ad essa per intervenire alla funebre commemorazione.

In seguito alla rielezione stata fatta l'altro giorno dal Senato, dei Questori, nelle persone dei signori Senatori Marchese Orso Serra e Conte Ugolino della Gherardesca, essi rispondono con una lettera alla Presidenza, della quale prego il Senatore Chiesi a dare lettura.

Il Senatore *Segretario* **Chiesi** legge;

Eccellenza,

I sottoscritti si fanno un dovere di porgere riscontro al pregiatissimo suo foglio del 20 corrente, con il quale si compiace comunicare la loro rielezione all'ufficio di Questori fatta dal Senato nella seduta del 19 andante.

Mentre i sottoscritti riconoscono l'importanza di quel voto, e pregano l'E. V. ad esprimere in loro nome al Senato tutta la riconoscenza per la dimostrazione di simpatia che si è voluto dar loro, essi riconoscono del pari, che, sebbene ciò possa distruggere soltanto la dispiacevole impressione in loro prodotta dalle precedenti deliberazioni del Senato che motivarono le loro dimissioni, non cangia però minimamente la situazione successiva delle cose, per cui fanno istanza onde il Senato nomini altri a surrogarli nell'onorevole incarico, ed insistono perciò sulle dimissioni già date.

Firenze, li 23 luglio 1867.

Devotissimi

ORSO SERRA

U. DELLA GHERARDESCA

Presidente. Ciò posto, si dovrebbe addivenire alla nomina dei nuovi Questori, alla quale, perchè non riesca improvvisata, se il Senato lo crede, si potrà procedere nella seduta di domani, o di posdomani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche. Prego l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

La parola è al Signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Sono trascorsi oramai otto giorni, dacchè rimase interrotta la presente discussione; credo quindi non inopportuno il richiamare la serie delle obiezioni che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale faceva all'articolo proposto dal Governo, e di rammentare anche le ragioni colle quali egli cercava di avvalorare l'emendamento per esso proposto.

So che difficile è il mio assunto, e per l'importanza dell'argomento, e per l'autorità delle persone le quali so in questo recinto professare opinione contraria alle disposizioni proposte nel progetto ministeriale; tuttavia prendo animo, convinto della bontà della proposta, e stretto anche dalle necessità finanziarie, che parmi dovrebbero pur indurre a votare il progetto del Ministero senza che un emendamento lo faccia tornare alla discussione ed alla votazione dell'altro ramo del Parlamento, e mi studierò di persuadere il Senato a dare il suo voto favorevole alla proposta ministeriale.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale da quel valente giureconsulto che egli è, divideva il suo discorso in due parti; nella prima mostrava i difetti che si trovano per suo avviso nell'articolo terzo del progetto che ho l'onore di difendere. Nella seconda adduceva gli argomenti che avvaloravano a creder suo l'emendamento proposto dall'Ufficio.

Egli disse, se non erro, che l'articolo terzo del progetto ministeriale muove da l'erroneo concetto in cui era la Commissione della Camera dei Deputati, che, cioè, non esistesse nel Codice di procedura civile alcun provvedimento adattabile alla materia. Soggiunse che l'articolo e le disposizioni in esso contenute sono incostituzionali; e finalmente accennò i difetti inerenti all'articolo, e le inconseguenze che, a suo avviso, ne derivano. Questa, se non piglio errore, fu la somma delle sue obiezioni—Comincerò dal rispondere alla più grave, a quella cioè di incostituzionalità; perchè se questa veramente reggesse, sarebbe così grave che il Governo dovrebbe affrettarsi ad aderire al progetto dell'Ufficio Centrale, che correggerebbe un tanto vizio della legge.—Egli voleva per certo alludere all'art. 72 dello Statuto, il quale vuole che le udienze dei Tribunali e i dibattimenti nei giudizi criminali siano pubblici. Ma egli non disse che quell'articolo stesso soggiunge pubbl. ci « in conformità delle leggi ». Ora quando la legge abbia dichiarato che le contestazioni coi conservatori delle ipoteche sono trattate in Camera di Consiglio, non si può dire in alcun modo violata la disposizione statutaria.

Ma l'onorevole Relatore avvertiva, che appunto la disposizione generale della legge vuole, che in Camera di Consiglio siano trattate soltanto le materie che non si discutono in contraddittorio, ed argomentando oltre, diceva: siccome nella presente fattispecie si ammette il contraddittorio, dunque col deferire la giurisdizione al Tribunale costituito in Camera di Consiglio, voi andate contro il principio generale stabilito dalla legge civile.

Con tutto il rispetto dovuto all'autorità di un insigne magistrato, mi sia lecito osservare che l'art. 778 del Codice di procedura civile non contiene, a mio avviso, il principio che egli invocava. È bensì vero che nel paragrafo secondo di quell'articolo si legge, che si provvede in Camera di Consiglio sulle materie da trattarsi senza contraddittorio, ma non sono escluse

le materie che ammettono il contraddittorio. Difatti il successivo paragrafo terzo dello stesso articolo dice che in Camera di Consiglio si procede negli altri casi determinati dalla legge.

Se veramente si fosse voluto escludere quella forma di procedimento nei casi nei quali vi è il contraddittorio, bastava la disposizione scritta nel paragrafo primo dell'articolo riguardante la materia di volontaria giurisdizione, ed il paragrafo secondo che ho riferito; il paragrafo terzo non avrebbe alcun valore, e sarebbe del tutto ozioso se si riferisse soltanto ai casi nei quali non è concesso il contraddittorio, già contemplati per modo generale nel paragrafo secondo dell'articolo.

L'onorevole Relatore prevenendo in certo modo la mia risposta, confutava un'obiezione, che antivede, avrei potuto trarre dall'articolo 2039 del Codice civile, il quale dà al Tribunale raccolto in Camera di Consiglio la facoltà di decidere i richiami contro il rifiuto opposto da un conservatore delle ipoteche a eseguire la cancellazione dell'ipoteca, e disse non potersi invocare l'analogia di quell'articolo perchè si riferisce ad un giudizio non contraddittorio.

La sua argomentazione era per certo sottile; ma io penso non sia abbastanza fondata, perchè quell'articolo ammette il conservatore a far valere le sue ragioni per iscritto. Ma l'onorevole Relatore sostiene appunto che quantunque il conservatore sia ammesso a far valere le sue ragioni per iscritto, ciò non forma il contraddittorio.

Ma, domando io, che cosa è il contraddittorio se non la facoltà di esporre *hinc et inde* le proprie ragioni?

Forsechè le cose mutano natura so'lo perchè da una parte ad esporre le proprie ragioni si usa la parola e dall'altra lo scritto? Se un Codice di procedura civile volesse che tutte le allegazioni della propria ragione si facessero per iscritto, e tale è lo spirito del Codice di procedura austriaco, ne verrebbe egli mai per conseguenza che quel Codice di procedura escluda il contraddittorio dai giudizi?

Avrei potuto del resto capire tanto zelo per parte dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale se diverse fossero state le sue conclusioni.. Tanto zelo perchè? Forse perchè le materie che si dibattono fra i privati interessati ed i conservatori delle ipoteche si trattino in udienza pubblica, la quale è ritenuta, come è in realtà un valido mezzo di tutelare i diritti dei cittadini? Nulla di tutto questo. La conseguenza del ragionamento dell'onorevole Relatore si è quella di deferire la decisione della controversia al solo Presidente del Tribunale.

Ora non è chi non vegga come il giudizio collegiale in Camera di Consiglio offra per certo maggior garanzia che non il giudizio singolare del solo Presidente.

La critica dunque dell'onorevole Relatore che chiede

le maggiori garanzie statutarie e concludo con eliminare quella che si avrebbe colla decisione del Tribunale in Camera di Consiglio, proponendo di sostituire alla sentenza collegiale la sentenza singolare del Presidente del Tribunale, non mi pare risponda abbastanza rigorosamente alle sue sentenze.

In quanto poi alle altre obiezioni dell'onorevole Relatore fondate sulla supposizione che l'Ufficio Centrale della Camera dei Deputati ignorasse l'esistenza delle disposizioni speciali che si contengono nel Codice di procedura civile, io credo che se egli avesse posto mente che questa parte del progetto di legge uscì tutt'adall'iniziativa della Commissione della Camera, poichè il Ministero delle Finanze non aveva proposto che un semplice progetto finanziario; e se avesse riguardato che di quella Commissione (composta di nove persone) facevano parte quattro magistrati e cinque avvocati, uno dei quali, il Relatore, è fra i più insigni del foro lombardo, io credo, dico, che avrebbe per avventura dubitato di affermare che la proposta dell'articolo terzo della Commissione della Camera elettiva provenisse dall'ignoranza del titolo 10°, libro 3° del Codice di procedura civile.

La esposizione troppo generale dei motivi dell'articolo 3 fatta nella relazione che fu presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 29 maggio, dà forse, lo confesso, qualche appiglio alla opinione professata dall'onorevole Relatore rispetto a quella Commissione. Ma essa ben conosceva il titolo X del Codice di procedura civile, e tanto lo conosceva, che propose l'articolo 3 appunto per provvedere a ciò cui le disposizioni di quell'articolo non provvedevano, o sono meno convenientemente applicabili; e così facendo forse ebbe presente l'articolo 2075 del Codice civile, che appunto prevede la necessità di provvedere nella bisogna ipotecaria con leggi speciali.

E valga il vero. Gli otto articoli del titolo X del Codice di procedura civile riguardano (dico testualmente le parole) ai modi di ottenere le copie e le collazioni degli atti pubblici, come appunto sta scritto nella fronte del titolo stesso. Quel titolo tratta degli obblighi che hanno i depositari degli atti pubblici di rilasciare la copie degli atti che hanno in custodia.

L'onorevole Senatore Poggi disse già con sapienti parole, che se il conservatore delle ipoteche può esser chiamato depositario di atti pubblici, tale qualità gli si addice in quanto al rilasciare copie e certificati, non già in quanto ad operare iscrizioni, trascrizioni ed altri atti ipotecari, nei quali casi i suoi obblighi ed i suoi doveri non sono e non possono essere regolati dalle disposizioni che riguardano semplicemente il rilascio di copie di atti e di certificati.

L'articolo 913 del Codice di procedura civile riguarda certamente ai notai, e provvede per il rilascio degli atti che sono presso i medesimi depositati. Ma, domando io, con quell'articolo e con i seguenti si provvede al caso di un notaro, il quale si rifiutò, non già a rila-

sciare la copia di un atto presso di lui esistente, ma al rogarsi di un istromento o di un atto di ultima volontà del quale venga richiesto da un morente? Anche pel conservatore delle ipoteche quell'articolo può valere per l'obbligo che ha di dar copia di atti e di certificati, non già per gli obblighi che ha come pubblico funzionario relativamente agli atti operativi di conseguenze civili che sono commessi al suo ministero.

Ma l'Ufficio Centrale ed il suo onorevole Relatore ritengono che basti estendere le disposizioni di quell'articolo 10 del Codice di procedura civile agli altri obblighi che hanno i conservatori delle ipoteche oltre a quelli di rilasciare certificati e copie, per provvedere come meglio si conviene e regolare tutti gli obblighi in generale del conservatore delle ipoteche. La Camera dei Deputati invece ritenne, ed il Governo, sostenendo l'articolo da essa votato, ritiene che sieno necessarie disposizioni speciali.

Qui sta in verità tutta la questione; e se giungessi a dimostrare questa necessità, e a persuadere il Senato, che il modo col quale nel progetto del Ministero s'intende soddisfarci è spedito, rapido, e scevro di quegli inconvenienti che l'Ufficio Centrale, e l'onorevole Relatore gli attribuirono, spero che riuscirei ad ottenere vittoria dell'emendamento proposto.

Che sia prudente deferire in questa materia il giudizio al tribunale riunito in Camera di Consiglio, anziché al solo Presidente, lo dissi già; trattasi di decisioni che hanno pronta e parata esecuzione. Le conseguenze possono essere gravissime sia che si tratti di trascrivere o non trascrivere atti di rendita, di iscrivere o non iscrivere ipoteche.

Chi voglia percorrere tutto il libro III del Codice di procedura civile che contiene i varii procedimenti speciali, non troverà, credo, caso alcuno in cui sia data facoltà al solo Presidente in materia di egua le gravità ed importanza. Inoltre l'art. 915, richiamato dall'art. 3 del progetto dell'Ufficio Centrale, lascierebbe decidere, ancorchè il conservatore non fosse presente; mentrè secondo l'articolo che ho l'onore di sostenere, è facoltativo l'intervento della parte e del suo mandatario, ma necessario quello del conservatore, cioè d'un pubblico funzionario che fino a prova contraria dee ritenersi rigido osservatore delle leggi e dei proprii doveri. E siccome parmi essere stato da taluno notato, che non siavi questa diversità fra le due disposizioni, e che anche secondo il progetto ministeriale l'intervento del conservatore delle ipoteche sia facoltativo, prego considerare attentamente al tenore del paragrafo 3; dal quale, notando bene i segni ortografici, si vedrà che è detto per modo assoluto che debba sentirsi il Pubblico Ministero ed il conservatore; e che la facoltà d'intervenire si riferisce soltanto alla parte ed al suo mandatario.

A questo proposito mi giovi anche notare che questa facoltà di farsi rappresentare da un mandatario in molti casi rimuoverà inconvenienti e difficoltà di per-

sonale intervento, maggiori di quelle cui piacque all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale supporre intorno alla difficoltà di riunire il Tribunale in Camera di Consiglio.

La Commissione della Camera pertanto vide bene le disposizioni del Codice di procedura civile, ma non parvero ad essa le meglio confacenti.

Infatti l'articolo 209 del Codice Civile stabilisce che le irregolarità ed i ritardi che si commettono dal conservatore si facciano conoscere per atto verbale da notaio od usciere. Ma il verbale può essere buon mezzo di prova in tutti i casi? io non lo penso. Il verbale vale per certo a constatare il rifiuto assoluto di spedire una copia od un certificato; vale altresì a stabilire il ritardo nell'adempimento di alcune formalità di iscrizione e di trascrizione o di annotazione, dacchè l'articolo 2071 del Codice civile ordina che le relative richieste vengano quotidianamente segnate in registro generale e ne sia rilasciata una dichiarazione alle parti interessate. Ma per i ritardi nello spedire copie e certificati, il verbale gioverebbe a nulla, poichè esso vale solo per accertare un atto istantaneo e non un fatto che si compie nel tempo.

Il processo verbale infatti, trattandosi di copie di atti e certificati può stabilire che essi non furono spediti; ma come può stabilire il tempo durante il quale fu ritardata la spedizione? Questo non può risultare che dalla ricevuta rilasciata dal conservatore, il quale, se non ne ha un obbligo speciale da questa legge, non ne ha certamente alcuno dal Codice Civile, nè da quello di Procedura Civile.

Tanto è ciò vero che lo stesso Ufficio Centrale si è veduto nella necessità di obbligare il conservatore di rilasciare un certificato anche nei casi non contemplati dall'art. 2071 del Codice di procedura civile. E dinanzi a questo suo fatto l'Ufficio Centrale non può disconvenire che il semplice richiamo alle disposizioni dell'art. 10 del Libro III del Codice di procedura civile non è sufficiente.

Nè potrei assentire negli argomenti tratti dalle disposizioni dell'art. 2069 del Codice civile per quanto riguarda la liquidazione dei danni e delle spese in separata sede di giudizio; e non potrei ammettere quanto affermava l'onorevole Relatore, cioè che il progetto dell'Ufficio Centrale introducesse un metodo più speditivo e più sobrio che non quello che si conseguirebbe dalla adozione dell'art. 3 del progetto ministeriale. Egli percorse varie disposizioni del Codice di procedura civile, ed io certo non seguirò lui dottissimo nei viluppi e negli intrecci dei procedimenti giudiziari.

Ma dato pur vero che il metodo procedente dalla proposta del progetto del Ministero non fosse abbastanza speditivo, lo è forse più il progetto dell'Ufficio Centrale? Io non lo credo.

Infatti l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale lascerebbe sussistere tutti i lunghi termini accordati per presentare ricorso, mentre l'articolo proposto dal

Ministero limita il termine dell'appello a 10 giorni. Di più lascierebbe aperto l'adito al ricorso in Cassazione, il quale in tal materia sarebbe, a mio avviso, improvvido ed inopportuno.

Rispondendo alle obiezioni dell'onorevole Relatore, credo di avere dimostrato, non pure la bontà e l'opportunità dell'articolo votato dalla Camera dei Deputati, ma altresì i difetti delle disposizioni che gli si vorrebbero surrogare.

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale nuoce al progetto di legge, perchè nei casi speciali delle operazioni ipotecarie vuole provvedere colle disposizioni della legge generale che non sono convenientemente applicabili al caso.

Dopo queste brevi parole spero non si possa ripetere che per parte del Governo, all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, si risponda solo coll'invocare l'argomento delle necessità finanziarie e parlamentarie. Però, confortato da questa fiducia, concluderò il mio dire appunto richiamando, se non la necessità, la non ispregievole utilità finanziaria di poter porre in atto questo nuovo ordinamento e questa nuova tariffa ipotecaria, dalla quale con sicurezza di calcolo lo Stato si ripromette non meno di 600 mila lire di economia.

Io non credo che alcuno dei signori Senatori possa ritenere che quando questo progetto di legge dovesse ritornare alla Camera dei Deputati, essa lo potesse votare nello scorcio di questa sessione o in tutto il corso dell'anno.

Quindi, oltre le considerazioni di merito, invocando anche le ragioni di convenienza finanziaria, prego il Senato a volere respingere l'emendamento, approvando invece l'articolo terzo quale fu approvato già dall'altro ramo del Parlamento e proposto dal Ministero.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli** *Relatore*. Essendo decorsi cinque giorni circa dalla discussione fatta sull'articolo terzo, essendovi nuovi Senatori, avendo l'onorevole Commissario Regio cercato di confutare le ragioni esposte dall'Ufficio Centrale per sostenere il suo emendamento, sento il bisogno di riassumere brevemente la discussione e nello stesso tempo rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Commissario.

Incominciamo in primo luogo dal vedere le diverse modificazioni che l'Ufficio Centrale ha creduto fare a ciascuna parte dell'articolo presentato dal Governo.

L'articolo 2069 stabilisce che la parte abbia il diritto di richiedere i danni e gl'interessi se mai il conservatore si rifiuta, o ritarda di rilasciare copie o certificati: questo è il primo caso.

Se il conservatore si rifiuta o ritarda di ricevere le note, e di fare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni: ed è questo il secondo caso.

Ora, bisogna documentare questi fatti, vale a dire, bisogna avere la prova che la parte si sia presentata

al conservatore dimandandogli il rilascio della copia, o del certificato, e che gli abbia presentato i titoli. Nel progetto ministeriale si è dimenticato uno dei due casi. L'Ufficio Centrale supplì a questa dimenticanza.

Io leggerò la prima parte dell'articolo come è stato presentato dal Governo, e come l'ha completata l'Ufficio Centrale.

Il Governo nella prima parte del suo articolo dice così:

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui esso avrà prodotto la domanda verbale o scritta di « certificati o di copie. »

Questo è uno dei due casi: qui si ferma quest'articolo. L'Ufficio Centrale ha aggiunto:

« O ha presentato i titoli, atti, o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. »

Se si è inteso con ciò il bisogno di dar modo di dimostrare i fatti innanzi al Magistrato, se questi si riducono a due, è giusto che l'articolo sia reso completo, vale a dire che il conservatore sia obbligato a rilasciare non solamente il certificato del giorno in cui gli sia domandata la copia, ma ancora del giorno in cui si è fatta la presentazione dei documenti, e che egli o ha rifiutato o ha ritardato di ricevere.

Veniamo adesso al merito dell'emendamento che costituisce la seconda parte.

L'articolo 2069 dà il diritto, come io diceva, al risarcimento dei danni ed interessi, se mai il conservatore rifiuta o ritarda di rilasciare la copia, rifiuta o ritarda di ricevere i titoli e di fare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni; bisogna trovare un metodo acciocché i danni non avvengano, ed affinché si possano questi danni prevenire, bisogna trovare un metodo pronto, con il quale il conservatore, se si rifiuta, possa essere obbligato a ritirare il suo rifiuto, e se il conservatore è in ritardo, lo si faccia cessare immediatamente. Ma vi è, o pur no, questo metodo nella legge attuale? Questa è la questione, questa è la prima differenza tra il progetto dell'Ufficio Centrale e quello del Governo.

Il Governo ritiene che non vi sia, l'Ufficio Centrale ritiene che un caso vi sia contemplato. Il Governo movendo dal principio che a niuno dei due casi sia provveduto colla procedura, vi muta il diritto esistente, l'Ufficio Centrale, poichè ad un caso è provveduto, estende la procedura al caso non contemplato.

Ecco la diversità sostanziale tra il progetto del Governo, ed il progetto dell'Ufficio Centrale. Dimostrerò brevemente questa proposizione: Quali sono i due casi ai quali si deve provvedere? Primo caso, se il conservatore ritarda o rifiuta di rilasciare la copia.

Ed a questo proposito l'onorevole signor Commissario Regio ha dato lettura degli articoli 913 e 914:

« Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copie degli atti, deve darne copia autentica, ecc. Nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la

« copia chiesta, il richiedente può ricorrere al Presidente del Tribunale, ecc. ecc. »

Dunque se non vi fosse l'art. 3 che in questo momento noi discutiamo, se un conservatore rifiuta o ritarda di rilasciare la copia dell'atto, la parte ha il diritto di ricorrere al Presidente del Tribunale, che l'obbliga a rilasciare immediatamente l'atto richiesto.

Qual è il caso omissivo? (e lo ritiene lo stesso onorevole Commissario Regio che questo caso non è contemplato), quando il conservatore rifiuta di ricevere i titoli, o ritarda di riceverli e ritarda di fare l'iscrizione o trascrizione o annotazione.

Che cosa vi fa l'Ufficio Centrale?

Egli ha detto: poichè fra i due casi ve n'è uno che noi troviamo già preveduto dall'art. 913, estendiamo la procedura esistente al caso nuovo. Ma dice il Commissario Regio: col vostro sistema non otterrete lo scopo della sollecitudine, perchè vi è ancora l'appello; ma io rispondo che ciò non sia esatto, perchè contro la ordinanza del Presidente non vi è appello.

Il Presidente ordina, la sua ordinanza si eseguisce sul momento: il Presidente si trova sempre in casa sua o nell'Ufficio, per conseguenza può dare gli ordini opportuni.

L'onorevole Commissario Regio diceva che affari di tanta importanza non si potessero decidere dal solo Presidente. Io non so in che cosa consista questa importanza; poichè se si tratta di rilasciare copia, è la procedura attuale che dà l'attribuzione al Presidente non l'Ufficio Centrale:

Cosa aggiunge l'Ufficio Centrale?

Questo: Io presento al conservatore un mio titolo: il conservatore lo rifiuta, oppure mette pretesti per non riceverlo: il Presidente ordina di riceversi o non riceversi il titolo.

In qual caso il conservatore può rifiutarsi a ricevere i titoli o rifiutare la iscrizione, la trascrizione o l'annotazione?

Se la scrittura è inintelligibile, e certamente il Presidente vedrà se si può leggere o no la nota od il titolo stato esibito al conservatore.

Il conservatore può rifiutarsi di prendere iscrizione quante volte il titolo non sia autentico, ed il Presidente del Tribunale può decidere provvisoriamente se un titolo sia o no autentico.

Può rifiutarsi il conservatore se si tratti di scrittura privata, e questa non sia giudizialmente riconosciuta o autenticata da notaio, o pure se l'atto provenga dall'estero, e non sia legalizzato. E se sorge dubbio intorno all'esistenza di queste forme decide provvisoriamente il Presidente: e questa è cosa che sa chiunque.

La risoluzione di queste controversie è assai agevole; debbono essere risolte immediatamente perchè un brevissimo ritardo al riceversi quei titoli o farsi le iscrizioni può produrre un danno irreparabile, cioè, che si faccia un'altra iscrizione.

Il nostro sistema, ripeto, è di rispettare il diritto

esistente, di muovere da esso e di estenderlo al caso non contemplato; esso non porta nessuna innovazione.

Esaminiamo adesso qual è il sistema del Governo.

In primo luogo s'immuta il diritto esistente; se il conservatore rifiuta di rilasciare una copia lo si deve citare avanti alla Camera di Consiglio del Tribunale, e così in una legge speciale che si riferisce all'unità della tariffa dei conservatori si distrugge l'art. 914 della procedura civile.

Io credo che non dobbiamo entrare in questa via, facendo leggi speciali deroganti al diritto comune; per contrario, la via a battersi è quella colla quale si cerchi di togliere l'eccezione per ritornare al diritto comune.

In fatti, si sono aboliti i Tribunali del contenzioso amministrativo e la procedura loro propria: e l'opinione pubblica insiste per l'abolizione dei Tribunali di commercio per ritornare al diritto comune.

Ora, mentre facciamo una legge per unificare le tariffe dei conservatori delle ipoteche, si vorrebbe immutare il diritto esistente.

Ecco il primo difetto e radicale; il secondo difetto si è che non raggiunge lo scopo, perchè bisogna andare avanti alla Camera di Consiglio, che deve sentire il conservatore, deve sentire le parti interessate.

Si sa che la Camera di Consiglio non si riunisce ogni giorno, imperocchè essendo composta del Presidente e di due Giudici, tiene le sue sedute in giorni determinati, e quindi non è sempre a disposizione della parte: e poi, emanata la sentenza, deve questa essere notificata, e restano ancora otto giorni per l'appello, e poi si deve discutere l'appello. Figuratevi che tempo si dovrà perdere quando la sede della Corte d'Appello è distante dall'ufficio della conservazione delle ipoteche, e tuttocì per decidere che cosa? per decidere se si debba una copia rilasciare o no, se si debba un titolo ricevere o no....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Mirabelli, *Relatore*. È dunque evidente secondo me, quel che noi diciamo, che il sistema che si vorrebbe introdurre, è un sistema che immuta poco felicemente l'attuale, senza raggiungere lo scopo che vi proponete, e che, più che altro, arrecherà danno pel lunghissimo procedimento che voi vorrete introdurre, ed al quale non tutti avrebbero il coraggio di ricorrere quand'anche fosse per se stesso efficace, lochè non crediamo che sia.

Ma proseguiamo l'esame del progetto ministeriale. La Camera di Consiglio può anche condannare alla multa estensibile sino a lire duemila. Quanto ai danni interessi poichè, come ben sapete, l'articolo 2069 del Codice civile dà il diritto di ripeterli, la domanda si dovrà proporre in un giudizio ordinario, quindi due giudizi invece di uno solo.

Noi diciamo preferibile il sistema di andar davanti al Presidente il quale esamina la cosa e toglie le difficoltà provvisoriamente, e di andar poi davanti al Tribunale pei danni, e, se occorre, anche per la multa;

il Governo invece dice e sostiene preferibile quello di andare dinanzi alla Camera di Consiglio che deciderà la questione insorta fra le parti ed il conservatore, e giudicherà anche intorno alla multa, ed ecco quindi la necessità dell'appello.

In fondo quale è la differenza fra il giudizio solenne pubblico e quello che si fa in Camera di Consiglio? La discussione si fa nell'uno e nell'altra, e la differenza sta nel pubblico dibattimento, nella pubblica udienza che manca per gli affari che si trattano in Camera di Consiglio.

Or quando voi avrete messo in opera questo ibrido sistema, e sarà la Camera di Consiglio e la Corte di Appello che dovranno decidere se un conservatore bene o male si rifiuti ad una qualche operazione, non avrete pregiudicato la questione dei danni interessi? E non vi osterà poi la cosa giudicata?

La terza ragione che l'onorevole signor Commissario Regio ha cercato di confutare in primo luogo, e che noi avevamo posta in terzo, era la conseguenza della procedura stabilita.

Quando voi fate produrre a quest'articolo, contro la vostra intenzione certamente, effetti definitivi, effetti pregiudiziali, allora dovete procedere colle regole comuni, cioè a dire, bisogna che l'udienza sia pubblica e non sia trattato l'affare in Camera di Consiglio.

La procedura lombarda non ammette la pubblicità della discussione: l'ammette il Codice attuale di procedura coerentemente allo Statuto costituzionale. La vera contraddizione oggi si fa in udienza pubblica, quando si sentono le parti o personalmente o per mezzo di procuratori. Or noi dicevamo: questa procedura che volete sostituire a quella che già esiste nel Codice è una procedura poco felice, perchè non vi fa raggiungere lo scopo a cui mirate, perchè pregiudica il giudizio dei danni.

Quando volevate istituire questa procedura, potevate concedere la facoltà ancora di condannare ai danni e interessi, e dare anche ricorso alla Corte di Cassazione come si era fatto nel Codice per i giudizi di cancellazione, a cui allusi nella precedente tornata; poichè si va in Camera di Consiglio, vi è l'appello; vi è il ricorso in Corte di Cassazione; se intervengono le parti interessate, è un giudizio colle forme ordinarie; ma, e nel primo e nel secondo caso, è un giudizio che non è provvisorio, esso è definitivo.

Ora, noi dicevamo: se volevate istituire questo giudizio, questa procedura così ibrida, potevate farla intera, cioè a dire, dichiarare che questa Camera di Consiglio giudicasse delle multe e dei danni e interessi, e allora avreste dovuto dare i ricorsi in Corte di Cassazione: così s'imitava la procedura speciale delle cancellazioni.

Per conseguenza, l'Ufficio Centrale insiste perchè sia ammesso l'emendamento proposto.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Chiedo venia....

Senatore Poggi. Perdoni.... Aveva chiesto prima di lei la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi aveva chiesto prima la parola....

Senatore Poggi. La cedo al Senatore Caccia.

Presidente. Allora il Senatore Caccia ha facoltà di parlare.

Senatore Caccia. Chiedo venia se con trepidazione intendo a parlare innanzi a voi sull'articolo terzo che forma il soggetto dell'odierna discussione.

E voi, Signori, me l'accorderete, avvegnacchè cadun di voi, quando per la prima volta innanzi questo alto Consesso prese a parlare, provò nel suo animo ciò stesso che ora agita il mio.

Vorrei dire prima in via di osservazione generale che il toccare le leggi, il modificarle, non deve essere opera che si faccia per incidente o per contingenza eccezionale.

Grave è la bisogna, specialmente presso noi in Italia, ove appena da due anni abbiam compiuto una delle più colossali opere di unificazione, voglio dire, la pubblicazione del Codice civile.

Meno prudente è toccare un Codice che appena è entrato nelle abitudini del paese. Pericoloso è soprattutto quel sistema di riempire le lacune di un Codice con provvedimenti proclamati eccezionali sì nella forma che nella sostanza.

La legge di cui ci occupiamo e di cui fa parte l'articolo terzo, è una legge eminentemente finanziaria; essa intende ad unificare le tariffe, modificare ed estendere le prescrizioni che già sanzionava la legge del 6 maggio 1862 in materia di tasse ipotecarie.

Tre volte i Ministri delle Finanze l'avevano proposta sempre con quest'unico intento, e la infioravano della speranza che raggiungendo lo scopo della pubblicazione entro quest'anno, si avrebbe pure avuto un risparmio di ben 700 mila lire.

Ma la Commissione della Camera elettiva andò nel concetto di allargare il tema di questa legge, e prendendo atto della occasione di stabilire al conservatore delle ipoteche un emolumento fisso, ed una responsabilità in faccia ai cittadini che chiedevano l'opera sua, si credè abilitata di proporre se e come si potesse provvedere acciò le disposizioni dell'art. 2069 del Codice civile venissero eseguite. E così adottando il divisamento, esservi una lacuna nella legge, e meritare seria accoglienza i lagni di coloro che dannoso ritardo dicevano risentire nell'occasione di domandare ai conservatori i certificati d'iscrizioni o di trascrizione, venne proponendo l'art. 3 di cui oggi si fa disamina.

Sarà mio compito, o Signori, di farvi dimostro che la disposizione di quest'articolo od è inutile od è sovversiva del sistema del Codice civile, od è contraria allo Statuto per doppia ragione; sia perchè altera l'armonia dei giudizi proibendo il ricorso in Cassazione; sia perchè annienta una delle forme essenziali dei giudizi civili, cioè ne vieta la pubblicità.

Il sistema del Codice civile, di cui andiamo a svolgere le disposizioni, va distinto in due parti. Ciò il dimostra il testo del titolo 2°, che ha questa epigrafe: « Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori ». L'art. 2066 difatti comincia a sancire, che il conservatore è obbligato: 1° di rilasciare a chiunque (badate la parola) i certificati delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni esistenti; e se non esistessero, rilasciare i certificati negativi; 2° di mettere i suoi registri nelle ore segnate dai regolamenti sotto gli occhi di coloro che volessero farne l'ispezione; 3° rilasciare copie sia de' documenti originali, sia delle copie autentiche presso lui conservate.

Ecco, o Signori, attuato nel suo più grande significato un sistema di pubblicità da un pubblico funzionario detentore di atti pubblici. E badate, o Signori, che questa estensione del sistema di pubblicità, attuato dal conservatore, è un progresso del nostro Codice sugli altri, giacchè i Codici Francese, Albertino, delle Due Sicilie, Parmense, Modenese, o non permettevano l'ispezione oculare dei registri, o davano al conservatore delle ipoteche l'obbligo di rilasciare le copie dei documenti appo lui esistenti.

Ma appunto perchè il novello sistema di pubblicità era così ampiamente svolto dall'articolo 2066 del Codice civile, era mestieri che non restasse senza una sanzione che lo garantisse.

E la garanzia di questo sistema Voi la trovate nel Codice di procedura civile e precisamente negli articoli 913 e seguenti. Ed osservate con me come ben pure ai suddetti articoli fu arrecata una non mai intesa innovazione: avvegnacchè mentre tutti i Codici di procedura precedenti volevano che il cittadino che richiedesse la copia di un documento, si dimostrasse direttamente interessato nella bisogna o che fosse erede o avente causa dall'interessato, l'art. 913 ha dato diritto di chiedere le copie di documenti pubblici a qualunque individuo ancorchè non fosse interessato in quell'atto il suo autore. Così con mirabile accordo trovansi nel Codice di procedura civile informate della più grande estensione le disposizioni che obbligano i pubblici funzionari al rilascio delle copie.

Abbiamo veduto che oltre al provvedere alla pubblicità dei registri dei conservatori, la legge volle ancora occuparsi di un'altra importante bisogna, volle occuparsi della responsabilità dei conservatori.

Quale è, o Signori, la causa giuridica della responsabilità dei conservatori? Certo dessa non suole rinvenirsi nei fatti di un rilascio più o meno sollecito di un soddisfare più o meno prestamente la domanda di una copia di un atto, d'un certificato sia anche negativo d'ipoteche o di trascrizione. Questi fatti possono o non possono arrecare un disturbo, un ritardo negli affari civili.

Ma unquemai potranno arrecare quel danno, quel grave dissesto che soltanto con la responsabilità personale dell'autore possano venir riparati.

Adunque la ragione giuridica di aver il Codice proclamato responsabile il conservatore dobbiamo rinvenirla là ove danni avrebbe arrecati il suo illegale operato.

Conoscete, o Signori, che l'ipoteca si conserva con l'iscrizione — che l'iscrizione è necessaria per ogni specie d'ipoteca — che l'iscrizione ne conserva l'efficacia per 30 anni e le assicura il grado dalla sua data.

Così la trascrizione degli atti e dei contratti e delle sentenze è l'unico modo di acquistar loro la pubblicità, e per essa avviene che una trascrizione, un'ipoteca consentita dal precedente proprietario non saranno più efficaci dopo la trascrizione dell'ultimo atto, contratto, o giudicato.

Eccovi rivelata la gravissima cagione della responsabilità del conservatore. Desso con il suo rifiuto, con il suo ritardo di eseguire una iscrizione, od una trascrizione può fare insorgere un grave conflitto d'interessi, può arrecare i più irreparabili danni per effetto del principio di legge che assicura la priorità del diritto alla priorità della data d'un iscrizione o d'una trascrizione.

È evidente adunque come il Codice non poteva ravvisare la menoma coerenza od identità tra l'offesa alla pubblicità de' registri cagionata con il niego, od il rifiuto del rilascio di una copia o di un certificato, e il grave danno di una trascrizione differita, o negata per tale un periodo di tempo nel quale avrebbe potuto un altro interessato far attuare una iscrizione, una trascrizione e di atti posteriormente consentiti.

Se al legislatore non si affacciava alcuna coerenza tra i due casi, e se anzi nel secondo, essendo irreparabili gli effetti del rifiuto o del ritardo per parte del conservatore, altro non rimaneva che a lui, autore del danno, attribuire tale responsabilità da astringerlo a farne indenne il danneggiato. Eccovi a mio credere segnata la genesi della responsabilità del conservatore, ecco dimostrato il suo dovere di responsabilità affatto diverso in tutto da quello insorto per lo ritardo del rilascio d'un certificato; ecco infine stabilito come è illogico stanziare per sì differenti casi un unico e solo provvedimento di riparazione.

Ma veniamo ed analizzare questo espediente, questo solenne provvedimento riparatore. È desso lo articolo terzo. Nella prima sua parte si parla della dichiarazione che il conservatore delle ipoteche deve rilasciare, nella quale dichiarazione segnerà niente altro che il giorno in cui gli fu chiesta una delle operazioni, o il rilascio di un certificato, o l'iscrizione di un'ipoteca o la trascrizione di un contratto.

Dichiarazione del conservatore! Ma buon Dio! non è egli quel desso il quale già si è negato a rilasciare la copia, od il certificato, a praticare l'iscrizione o la trascrizione? Non è desso quel funzionario che tanta mora, tanti sotterfugi ha saputo attuare da preoccupare la Commissione della Camera elettiva a cercare dei

rimedi fossero anche temporanei, speciali, eccezionali? Ed allora da un conservatore che mette da cauto il suo interesse pecuniario ed invece di obbedire a questa potente leva dell'umana attività, si accascia in more, in indugi, si fa lecito negare il suo ufficio, credete che sia possibile ottenere il rilascio della dichiarazione?

E chi non vede che questo è un effimero provvedimento, e che potrà essere disubbidito come è stato opposto il rifiuto, come è stato consumato il ritardo?

Lo proclamo con tutta convinzione; questo rimedio è un non senso, è una illusione, specialmente a fronte delle disposizioni dell'art. 2069, mercè le quali è data facoltà all'interessato di giovare momentaneamente dell'opera d'un notaro o di un usciere con due testimoni, e fare opportunamente segnare in verbale il patito rifiuto o ritardo. Questa sanzione che ha avuto luogo in tutti i Codici d'Europa e che è sempre stata proclamata il più solenne trovato per infrenare i conservatori d'ipoteche, è il sostrato giuridico, è la prova irrevocabile di un giudizio di riparazione di danni avvenuti per la mora o per il rifiuto.

Che cosa diventa la speculata dichiarazione del giorno della richiesta o del rifiuto in faccia a siffatto eminente mezzo di prova?

E qui domando, o Signori, se si voglia con questa dichiarazione far ritenere revocato l'intervento del notaro e dei testimoni, insomma se si surroga al provvedimento del Codice civile, il provvedimento della dichiarazione. No, dice l'Ufficio Centrale. Dunque i due provvedimenti coesistono, dunque l'interessato imporrà da un funzionario, che già gli si è appalesato, la dichiarazione di esser il niego avvenuto quel tale giorno in cui un notaro con la solennità dell'atto autentico attesta non pure il giorno istesso, ma le cagioni, ma i motivi del rifiuto, ma le proteste dell'interessato.

Parmi dunque, o Signori, da questi raffronti, da questa analisi discendere che la disposizione che si dà tanto vanto di aver trovato quel rimedio esecutivo, a dir dell'Ufficio Centrale, quell'espediente *preliminare* a dir dell'onorevole Guardasigilli, altro non sia che un rimedio inutile, superfluo, e direi illusorio.

Ma passo innanzi; nell'articolo terzo vi è ancora una seconda parte: s'inventa un giudizio con forme eccezionali. Lo si chiama sommario, lo si priva di pubblicità, perchè i tribunali danno i loro provvedimenti in Camera di Consiglio; lo si abbrevia nella durata perchè l'appello è prescritto entro dieci giorni; è in onta all'organizzazione giudiziaria perchè è negato il ricorso in Cassazione.

È questo dunque il rimedio dell'articolo terzo, ma vediamo dove lo si vuole adattare. Facciamo una ipotesi: un cittadino si reca alla conservazione delle ipoteche e domanda la copia di una iscrizione, di una trascrizione. Ebbene! secondo io dissi, quando trattai della pubblicità dei Registri, se il conservatore indugia o rifiuta, son pronti gli articoli 914, 915 e 916.

a provvedere, e troverassi tantosto un magistrato cui è demandata la facoltà di occorrere al caso qui raffigurato.

Ma raffiguriamo un'altra contingenza: sia quella di un conservatore che neghi o ritardi attuare una iscrizione, una trascrizione. Adoperato il sistema degli articoli 914 e seguenti, cosa ne ricaverete? La mora, il rifiuto produssero il danno in modo irrimediabile. Un terzo ebbe iscritta l'ipoteca, ebbe trascritto l'atto, sibbene posteriormente consentiti. Il sistema dell'art. 914 diventa un non senso, diventa la palinodia del fatto abusivo.

Lo dico e lo sostengo con tutta fede. La promiscuità del rimedio stesso ne' due diversi casi è sorta dal non essere compreso l'art. 2069 del Codice civile.

Non si è compreso che il conservatore delle ipoteche nel caso di fare una iscrizione, una trascrizione ha doveri, ma ha altresì diritti ossia attribuzioni ad espletare. Egli ne ha da usare a suo prudente arbitrio nel caso che le note, o gli atti da scrivere o trascrivere non siano intelligibili. Ne ha da usare assolutamente nei seguenti casi: è un atto stipulato all'estero quello che deve trascrivere, o quello da cui emerge l'ipoteca fittizia? ma questo atto deve addimostrarsi legalizzato in Regno. Questa che è una delle più grandi innovazioni del nostro Codice civile, rompendo le barriere d'astio, e di antipatie che erano state piantate dai precedenti Codici con il vietare la trascrizione o la iscrizione dell'ipoteca nascente da atti fatti all'estero; questa innovazione, soggettando alla formalità d'un giudizio di deliberazione, rende il conservatore delle ipoteche il giudice, l'estimatore delle adempite formalità; — e se le trovasse mancanti o violate, le dà il necessario mandato di negare la iscrizione, o la trascrizione.

È un atto privato quello che gli si presenta. Egli, obbedendo al Codice italiano che per la prima volta ha accordato l'effetto di potersi trascrivere l'atto privato, od iscrivere un'ipoteca pattuita con tale atto, deve esaminare se avesse ricevuto quell'autenticità voluta per vari modi dal Codice — e non riuscendone convinto, deve negare la iscrizione o la trascrizione.

È un atto in forma pubblica, infine, quello che gli si offre: deve il conservatore esaminare come il tipo della pubblicità e dell'autenticità fu impresso a quell'atto.

Ebbene, Signori, se il conservatore avesse debito di fare tutte queste disamine, potreste voi un solo momento credere che questo caso sia identico a quella materiale bisogna che si adempie da un notaio, da un cancelliere allorchando rilasciano la copia d'un atto? Certamente non potranno confondersi questi due casi; essi sono troppo spiccati, la vostra mente è troppo elevata per poter fare confusione tra un caso che è tutto materiale, ed un altro in cui si adempie alla missione della legge.

Ed allora che si farà del trovato dell'articolo 3 nella parte che ordina un giudizio sommario? Quando ci troveremo nel caso di un conservatore che a mente

dell'art. 2069, rifiuta o ritarda la iscrizione o la trascrizione dimandata? Come non si è dall'Ufficio Centrale compreso che quando insorta la contestazione venisse un conservatore delle ipoteche ad esporre le ragioni di diritto che lo inducono a rifiutare, sia questo un giudizio in cui non si esamina il fatto, ma la questione di diritto, sia questo un giudizio affatto ordinario e simile a quelli che si agiano nei Tribunali civili? Come non si è compresa la importanza di un giudizio in cui un conservatore delle ipoteche, dedotta la sua negativa, sarà questa ritenuta come dettata da mala fede; e sarà condannato alla multa di due mille lire? Come si è potuto vedere una mera valutazione di fatti in due fasi di quel giudizio che può avere per subbietto questioni di tanta importanza quali sono quelle che sorgono dall'attuazione dei doveri del conservatore verso atti privati o stipulati all'estero, e così sottrarlo da uno dei rimedi dalla legge organica introdotti, il ricorso in Cassazione?

Vengo a riunire le sparse idee sul dettato dell'articolo 3. La prima parte è una disposizione inutile che non mena ad una conseguenza pratica, e che è riposta nella volontà di chi è causa del niego o del rifiuto. È poi oziosa, affatto superflua in faccia al provvedimento stanziato dall'art. 2069. La sua seconda parte è un'illeale, anticostituzionale creazione di un sistema giuridico a forme abbreviate ed eccezionali che mentre soppiantava quello della procedura introdotto per il caso materiale del niego o del ritardo del rilascio delle copie, viene a confondere gli effetti di due cose diversissime, e fiuge colmare una lacuna che non esiste, perchè ove la legge tace, imperano le forme ordinarie e comuni dei giudizi.

Giunto a questo punto io vorrei domandare a coloro che idearono l'art. terzo perchè credendosi abilitati anche a colmare la lacuna che es steva per designare se e come si dovesse obbligare il conservatore ad ubbidire al disposto dell'art. 2069, si arrestarono ai soli fatti di niego o di ritardo consumati dal conservatore, e non si diedero cura di quegli altri fatti che al pari di quelli sono dannosi ed importano risarcimento di danni sofferti? Accenno ai casi d'ommissione, di errori, di cancellazioni arbitrarie. Ebbene tutti questi fattori di danno, perchè non si è pensato a rimediarvi, perchè non si è data opera a segnare se e come si dovrebbero ovviare dal conservatore, o farne indenni coloro che li hanno patiti?

A questo punto io credo non abusare di più della vostra attenzione.

Riassumo il mio dire. — La prima parte dell'articolo 3 è affatto insufficiente, è una meschina formalità in faccia a quella solenne voluta dall'art. 2069. — La 2.a parte dell'art. 3 è un capriccioso metodo di giudizio a forme eccezionali quando si tratta di niego o ritardo di copie, o di certificato. È illecito surrogarlo a quello già imposto per tali casi dagli art. 914 e seguenti.

La stessa seconda parte è un provvedimento antico-

stituzionale, sovversivo dell'economia del suddetto articolo 2069 nell'ipotesi di niego, o ritardo d'iscrizione o di trascrizione.

Per questi ragionari, o Signori, io mi estimo autorizzato a chiedere la soppressione dell'articolo 3. E poichè il regolamento in caso di soppressione impone che il voto sia negativo sull'articolo, è questa la domanda ch'io faccio al Senato.

Però in questa congiuntura a me nasce un dubbio: rigettato l'art. 3. della proposta ministeriale, l'Ufficio Centrale ritirerà esso il suo emendamento, o vi insisterà? Se cessata la causa cessa l'effetto, io non avrò più che dire, poichè tolto di mezzo l'art. 3. del progetto ministeriale, non sarebbe più d'uopo di occuparsi dell'emendamento. Ma se l'Ufficio Centrale volesse insistere nel suo emendamento affinché si traducesse in articolo di legge, io non avrei che a rinnovare le mie osservazioni.

Quello che ho detto lo ripeto anche contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, proclamando inutile, inefficace, improduttivo di qualunque risultato serio l'espedito della dichiarazione del conservatore per accertare la data della domanda fattagli sia di copie, sia d'iscrizione o trascrizione.

E mentre, siccome avvisa l'Ufficio Centrale, ritengo esservi nella procedura civile, precisamente negli articoli 911 e seguenti, i provvedimenti per il caso di rifiuto o di ritardo di copie, dico essere al pari di quanto fu da me apposto all'eccezionale giudizio ideato dall'Ufficio Centrale un rimedio illegale, anticostituzionale quello ideato dall'Ufficio Centrale per il caso di attuazione di responsabilità del conservatore nelle contingenze di rifiuto o di ritardo d'iscrizioni o di trascrizioni. Così, ove l'Ufficio insista nel suo emendamento, chiedo che questo sia rigettato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Le parole dell'onorevole preopinante rendono più facile a me l'assunto che mi era proposto oggi avanti il Senato.

Io non posso che ritornare sopra qualcuna delle idee esposte nella precedente seduta, oggi avvalorate dal discorso dell'onorevole Caccia, aggiungendone altre in risposta alle nuove osservazioni fatte dal Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io potrei, se ve ne fosse bisogno, concordare; ma bisogno non c'è, chè le disposizioni del Codice di procedura invocate dall'Ufficio Centrale sono applicabili al conservatore in quanto egli è tenuto, come qualunque depositario di documenti, a rilasciar copie e certificati; ma per questo non è necessità di una speciale disposizione.

In questa parte la legge opera da sé: vi sono disposizioni speciali le quali prevedono il caso di notari od altri depositari pubblici che sono tenuti a dar copie di documenti a chi li richiede, e che in caso di rifiuto possono esservi astretti mediante codesta procedura, la

quale bisogna accettarla com'è, comunque non potesse piacere. Ed essa è certamente applicabile anco al conservatore depositario, e lo contempla nella sua generica locuzione senza bisogno di un testo speciale di legge che la dichiari ad essi estensibile.

Ma non deve nè può certamente applicarsi codesta procedura ai conservatori delle ipoteche quando esercitano le ben diverse funzioni di registratori delle iscrizioni e di ricevitori dei documenti per codesti effetti. Quella procedura in tal loro qualità non li riguarda, e la estensione che se ne vorrebbe fare coll'emendamento dell'Ufficio Centrale, sarebbe una estensione indebita.

Prima di tutto l'emendamento è una recognizione esplicita che il Codice di procedura in questa parte non prevede, perchè tutte le volte che si manifesta il bisogno di estendere ad altri casi quel titolo di legge, si viene ad ammettere che il Codice di procedura a quei dati casi non sarebbe applicabile. Quindi nasce il dovere di esaminare se questa procedura sommaria buona a vincer dei capricci, ma non a rispettare dei diritti, sia da applicarsi al conservatore.

Io lo annunziavo rapidamente nella precedente discussione; il conservatore che si ricusa di ricevere documenti, di fare trascrizioni, o di accendere iscrizioni, può esser mosso da un ragionevole motivo, e nella più parte dei casi da un ragionevole timore di esporre la sua responsabilità adattandosi a fare quel che la legge non gli consentirebbe. È vano il configurarsi la frequenza dei rifiuti capricciosi, giacchè allora bisognerebbe supporre che il conservatore mancando senza causa al suo dovere, fosse o un pazzo o un maligno, e contro funzionari di tal fatta non credo buono nessun rimedio di legge, tranne quello di rimuoverli dall'ufficio.

Ma un conservatore che legga nell'articolo 2069 del Codice Civile potere egli rifiutarsi di ricevere documenti inintelligibili e non potere (si noti bene questa parola dimenticata dall'Ufficio Centrale) ricevere documenti nè accendere iscrizioni, in alcuni casi enumerati nell'articolo stesso, ha certamente il diritto di trovare nella procedura una garanzia per l'esercizio di questa sua facoltà, e per l'adempimento di tali obblighi.

Ora, nessuno di noi crederà che il Codice civile che specialmente nella parte relativa al sistema ipotecario è stato lungamente meditato, ed ha portato più innanzi di quello che erano nei Codici precedenti i miglioramenti nella materia, nessuno vorrà credere, io diceva, che abbia concepito le disposizioni in parola senza cognizione di causa, e parlato del diritto di accendere alcune iscrizioni; quando invece avesse voluto dargli una semplice facoltà di rifiutarle.

Ho già fatto sentire quali e quante questioni si possono presentare nei casi contemplati nell'art. 2069. Può disputarsi, per esempio, se la sentenza, in base della quale può domandarsi la trascrizione, debba essere una sentenza passata in cosa giudicata, oppure

basti che sia semplicemente eseguibile, se basti una sentenza di prima istanza, oppure ne occorra una d'ultima istanza. Può nascere la questione sul modo con cui sono legalizzati i documenti fatti all'estero, può nascere sul concorso o no dei caratteri che debba avere la scrittura privata per dar vita ad una iscrizione. E in tutti codesti casi il conservatore ha dovere d'illuminarsi e di arrestarsi per non annuire a cosa che la legge gli vieta. Nè si alleggi l'urgenza del provvedere, perchè potrebbe fatalmente scadere un termine utile ad accendere un'iscrizione con danno irreparabile per il richiedente; imperocchè il legislatore deve bene aver preveduti questi casi, facilmente contingibili, eppure ha usato locuzioni imperative, ed ha parlato un linguaggio ben chiaro e ben diverso a seconda dei casi.

Come dunque si possa ad un conservatore che motiva il suo rifiuto sopra un diritto che in un caso gli dà la legge, ovvero sopra un obbligo a rifiutare che in altri la legge gli impone, applicare una procedura che gli imporrebbe di obbedire all'ingiunzione di un Presidente, che anco senz'averlo sentito, potrebbe imporgli d'iscrivere sotto la minaccia di metterlo in carcere, io in verità non so concepirlo.

Io domando al Senato se questa non è una procedura che offende i diritti emanati dal Codice Civile ed a tutela dei quali sono tracciate le norme di procedura comuni ad ogni giudizio civile; e se non è poi molto più esorbitante, quando si contrappone a vincere delle resistenze basate sopra obblighi imposti dalla legge. In verità la pretesa è abbastanza strana e singolare. — Che ad un rifiuto irragionevole di un notaro o di altro pubblico depositario obbligato a rilasciare copie a chiunque le richiede si possa rispondere con un affermando assoluto e minatorio del Presidente di un Tribunale, io lo ammetterò vista la mancanza di qualunque plausibile ragione a ricusarsi. Un capriccio dannoso altrui può esser vinto con un atto d'impero; ma che si debba applicare lo stesso temperamento al conservatore che ricusa all'appoggio della legge, e che debba esser soffocato nell'esposizione delle sue ragioni da una procedura che avrebbe del poliziesco, mi si permetta questa parola che rammenta altri tempi ed altre forme di governo, non è ammissibile.

Le procedure straordinarie, le procedure comminatorie per lo più senza motivi e senza riparo che inducono ordini perentori, si sono ristrette a troppo pochi casi nel Codice di procedura civile e non possono nè debbono ricevere estensione di sorta, anco per non offendere le disposizioni del Codice civile.

Queste ragioni a mio parere bastano per eliminare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale nel caso del conservatore che rifiuta l'iscrizione, la trascrizione, l'annotazione.

Io non sarei lontano dall'annuire alla proposta di soppressione fatta dall'onorevole preopinante, se non mi trattenessero alcune considerazioni che or ora dirò.

Quanto all'articolo del progetto ministeriale, il guaio maggiore che vi trovo si è quello di avere soppresso il ricorso alla Corte di Cassazione nei casi in cui potrebbe aver luogo; questa, a mio avviso, è l'unica derogata che viene fatta alla procedura ordinaria: nel resto il sistema proposto non si allontana molto dalle procedure che vengono stabilite in certe materie dal Codice stesso e destinate a trattarsi in Camera di Consiglio. E tale potrebbe dirsi la presente, in cui non si disputa del mio e del tuo tra il conservatore ed i cittadini, ma solamente si contrappongono dal primo ragioni di pubblico interesse per non aderire alle istanze di un privato. Questa procedura poi è tracciata dallo stesso Codice civile all'articolo 2069, stato citato dall'Ufficio Centrale e dal Commissario Regio.

Io non avrei difficoltà, piuttosto che venire ad una soppressione di tutto l'articolo 3, di proporre qualche cosa che rassomigliasse alla disposizione stabilita dall'articolo 2069.

Quando vedo che il Codice civile, contemplando il caso del conservatore che si ricusa di cancellare una iscrizione dispone che la parte interessata può richiamarsi al Tribunale civile che provvederà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero ed il conservatore nelle sue osservazioni scritte, io non trovo nessuno inconveniente ad estender questa procedura anche al caso del conservatore che ricusi l'iscrizione. E per conseguenza piuttosto che aderire alla soppressione pura e semplice dell'articolo 3., sarò disposto a proporre un emendamento che dicesse, sia applicata nei casi contemplati dall'articolo 3. la disposizione contenuta nell'articolo 2069.

Commissario Regio. Chieggo la facoltà di dire brevissime parole.

Innanzitutto dichiaro di accettare negli utili le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi. In quanto alla parte obbiettiva nella quale egli si è associato all'onorevole Senatore Caccia, avrò a fortuna di avere socio a me nel rispondere alle obiezioni stesse l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore Caccia nella sua eloquente orazione, che ho attentamente ascoltata, si è elevato nelle alte sfere del diritto, e nella vastità del sistema ipotecario; ed ha dimostrato la grande importanza del compiuto sistema della pubblicità delle ipoteche.

In questa parte io non ho parole da rispondere a lui in contrario.

In quanto egli si querelava dei giudizi, e dei procedimenti, che crederei dovessero chiamarsi speciali, ma egli chiamava eccezionali, io credo, che la sua critica generale, la quale non vorrebbe, che vi fossero mai regole particolari per determinati giudizi, ma che in tutto si seguisse sempre la stessa procedura, vada tant'oltre da comprendere tutto l'articolo terzo del Codice di procedura civile; il quale appunto riconosce la necessità di procedimenti speciali e determina le materie nelle quali non si proceda o in ragione di com-

petenza, o in ragione di termini o in altri rapporti colle norme generali della procedura civile.

Egli poi passando ad altro ordine di considerazioni, non trovava buono che fosse deferito il giudizio intorno alle questioni che sorgono rispetto alle iscrizioni, alle trascrizioni ed alle annotazioni ipotecarie nemmeno al Tribunale in Camera di Consiglio; egli domandava che il Tribunale procedesse e decidesse nelle forme solenni ordinarie del pubblico dibattimento; per confortare queste sue obiezioni accennava alla gravità ed importanza delle materie, che si dovrebbero decidere dal Tribunale in Camera di Consiglio.

Ma se la critica dell'onorevole Senatore Caccia reggesse, essa, per mio avviso andrebbe non solo contro il presente progetto di legge, ma ben anche contro parecchi titoli del Codice di procedura civile.

Di fatti, nel Codice di procedura civile io trovo, che è deferito il giudizio al Tribunale in Camera di consiglio nelle questioni d'immissione in possesso dei beni di assenti; trovo il Tribunale in Camera di consiglio, giudice intorno all'interdizione ed all'inabilitazione; lo trovo finalmente giudice nelle rettificazioni degli atti dello Stato civile. Ora io non credo, nè penso credersi da alcuno, che queste materie che ho accennate, e che il Codice di procedura civile attribuisce al Tribunale in Camera di Consiglio siano meno importanti, meno delicate, meno gravi di quelle materie ipotecarie che col presente progetto di legge si vorrebbero nella stessa guisa deferirgli.

Siccome l'onorevole Caccia concludeva domandando tanto la soppressione dell'articolo proposto dal Ministero quanto quello proposto in via di emendamento dalla Commissione, io lascio volentieri il compito di rispondere ad altre parti delle sue osservazioni all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che in questa parte ho la ventura di aver solidale con me. Duolmi che così poderosa associazione nella difesa mi manchi sopra altre parti dell'articolo, nelle quali mi conviene continuare a contendere coll'onorevole Relatore.

Egli osservava che il progetto del Ministero non provvede alla parte più grave della colpa, che possa commettere il conservatore delle ipoteche, poichè, diceva egli, questi, in forza dell'articolo 3 sarebbe obbligato a rilasciare la dichiarazione di aver ricevuto la domanda verbale e scritta di certificati, di copie, ma non sarebbe poi obbligato a dichiarare di aver riavuto i titoli, atti, o note colle quali si dovrebbe fare l'operazione ipotecaria. Per questa parte, secondo l'avviso di lui, mancherebbe alle parti interessate contro il conservatore il primo mezzo di prova, il fondamento al reclamo.

L'onorevole Relatore diceva che questa era una lacuna gravissima nell'articolo il quale avrebbe avuto di mira la parte meno importante, ed omissa del tutto la più importante. Ma, se non erro, infondata è la censura; perchè l'art. 3 del progetto ministeriale obbliga il conservatore a rilasciare la dichiarazione

nel caso di domanda di certificati o di copia perchè altrimenti esso non vi sarebbe obbligato.

Trattandosi poi di presentazione di titoli per annotazione, per iscrizione o per trascrizione, io credo che provvegga abbastanza l'art. 2071 del Codice civile il quale dice che « i conservatori sono obbligati a tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione. » Tralascio l'altro, e passo all'ultimo paragrafo dello stesso articolo, nel quale sta scritto: « appena seguita la consegna di un titolo, o atto, o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine. » Veggasi adunque che era per lo meno superfluo su questo particolare se fosse provveduto con apposita disposizione di questa legge speciale.

Ma egli soggiungeva poi oltre obiezioni, che poi più tardi, ripeteva l'onorevole Senatore Caccia per domandare con più stretta conseguenza di logica la soppressione dell'articolo; e diceva che questo innova e perturba il sistema generale del Codice di procedura civile, e si diparte dalle regole ordinarie ivi stabilite.

Ma qui mi sia lecito appellarme alla molta autorità dell'onorevole Senatore Poggi, che dimostrò la disposizione dell'articolo 3 del progetto non essere che l'ampliamento, per così dire, dell'articolo 2039 del Codice civile, il quale nella materia delle cancellazioni delle ipoteche, non già al Presidente, ma al Tribunale in Camera di Consiglio dà la facoltà di decidere.

L'onorevole Relatore infine ha ripetuto che il metodo proposto dal Ministero in molti casi avrebbe impedito di avere dall'autorità competente quel pronto giudizio che richiedesi in siffatta materia, nella quale anche il più piccolo ritardo può essere sommamente dannoso; ed a questo riguardo l'onorevole Senatore Caccia indicava quanti gravi nocimenti e quanta perturbazione d'interessi possa nascere dal ritardo di un giorno nelle trascrizioni. Ma io, che non ho l'onore di appartenere alla magistratura giudiziaria, non so, in verità, pensare che sia così difficile ad un Presidente di un Tribunale raccogliere in breve ora due suoi colleghi in Camera di Consiglio per decidere sopra una questione.

Mi dorrebbe che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fosse indotto a ritenere così dall'esperienza. Io a priori non avrei mai potuto pensare che dovesse esser difficile riunire speditamente in Camera di Consiglio tre giudici, compreso il Presidente, che hanno l'obbligo di dimorare nel luogo in cui è stabilito il Tribunale.

Per non abusare più a lungo dell'indulgenza del Senato, concluderò pregandolo di non accogliere l'emendamento proposto dalla Commissione per le ragioni già dette, nè l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, il quale obbligherebbe il progetto di legge a rifare una strada fatale; lo pregherò altresì a non

accettare la soppressione proposta dall'onorevole Caccia, perchè, come ho avuto l'onore di dire, le disposizioni del Codice civile e di quello di procedura civile non provvedono abbastanza in questa materia speciale delle cose ipotecarie. Il Codice civile stesso, mi giovi ripeterlo, nell'articolo 2075 prevede appunto che nelle bisogne ipotecarie convenga provvedere con leggi speciali.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Al punto in cui è giunta la discussione, e che la parola è devoluta al meritissimo Relatore dell'Ufficio Centrale, mi sia permesso di emettere una dichiarazione accompagnandola con una osservazione.

Io non posso che convenire pienamente dell'opportunità della proposta dell'onor. Senatore Caccia della soppressione delle disposizioni sopra la cui redazione differiscono la Commissione della Camera dei Deputati e dell'Ufficio Centrale del Senato.

E per non rientrare in quei ragionamenti che con tanta lucidezza, e con tanta copia di dottrina legale ha esposti l'onor. Senatore Caccia, la mia osservazione consiste semplicemente in questo: o si tratta del caso di rifiuto della copia di una iscrizione che esiste nei registri, e l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha già dimostrato che vi è provveduto coll'articolo 914 e seguenti del Codice di procedura civile in forza dei quali il conservatore dell'ufficio delle ipoteche è da considerarsi pareggiato ad un depositario di pubblici registri il quale è obbligato a darne copia.

Se adunque si tratta di questo rifiuto, il caso è già previsto, senza ricorrere a nuove disposizioni.

Ma la difficoltà è ben più grave nell'altro caso, mentre il procedimento che gli si vuole applicare, sia secondo il progetto ministeriale, sia secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, va secondo il mio parere ad urtare il principio della responsabilità dei conservatori.

Premetto che il timore che questo principio venga abusato dal conservatore, e sia cagione di perdita dei diritti al privato pel rifiuto arbitrario della trascrizione di un titolo o dell'iscrizione di un'ipoteca, è un timore affatto vano nella pratica, mentre interesse dell'individuo che richiede l'iscrizione e quello del conservatore sono di accordo, giacchè si tratta di un atto che deve produrre utile ai conservatori; nè vi sarebbe quindi bisogno di preoccuparsi di un caso particolare che costituirebbe un fatto di natura delittuosa, quale sarebbe quello in cui un conservatore con animo deliberato voglia produrre un danno ad un privato.

Egli è più verosimile che invece si tratti di un privato che non misura la portata dei suoi diritti, che non conosce la forza degli atti dei quali dice aver bisogno, il quale pretende che un funzionario delegato dalla legge a fare quest'ufficio di custodire i diritti ipotecari si presti alla richiesta in un caso in cui non vi è autorizzato dalla legge.

Ma, lasciando a parte questi riflessi, vediamo come si pretenda andar al riparo di quel pericolo eventuale cui s'intende di provvedere.

Io domando se in una materia nella quale la legge non ha creduto potersi sistemare un servizio pubblico, salvo mettendo a carico del funzionario la responsabilità che si risolve nel rifacimento dei danni ed interessi, se, dico, si debba alterare questo sistema; io domando ancora se per isfuggire ai pericoli esagerati di un abuso di questa responsabilità, si potrà riuscire ad altro che toglierla al conservatore per addossarla ad alcun altro.

Infatti, la legge fa debito al conservatore delle ipoteche di ammettere le iscrizioni, e di non poterle rifiutare nemmeno con pretesto d'irregolarità delle note che gli vengono presentate.

Però due linee dopo dice: che quando si tratta di ipoteche stabilite per scrittura privata, in questo caso il conservatore non può dispensarsi dal verificare se vi concorrano i requisiti che sono dalla legge stessa determinati.

Supponete, o Signori, che tale sia il motivo del rifiuto che oppone il conservatore alla parte che richiede l'iscrizione.

Se la responsabilità non si crede legittimo motivo per cui egli possa opporsi, che altro si farà che trasferire nella Camera di Consiglio del tribunale, o nel suo Presidente quel carico che la legge considerò come proprio dell'ufficio del conservatore stesso?

Se, per esempio, si tratti di sapere se la scrittura sarà stata validamente riconosciuta, converrà che il tribunale od il Presidente, secondo quello dei due progetti della Commissione della Camera dei Deputati o dell'Ufficio Centrale che prevarrà, decida se l'autorità davanti alla quale la scrittura fu riconosciuta fosse veramente l'autorità competente nella fattispecie: in altri termini, ciò torna sempre allo stesso, che l'addossare al tribunale una responsabilità che la legge riguarda come propria del conservatore, il quale sa che del suo rifiuto, egualmente che di qualunque indebito ritardo, egli, qualora non ne fosse fondato il motivo, ne sopporterà inevitabilmente le conseguenze.

Ma non è questo il solo aspetto sotto il quale il rimedio ideato nelle rispettive proposte della Commissione della Camera dei Deputati e dell'Ufficio Centrale del Senato urla coi principii più riconosciuti.

Egli è assioma nella materia giudiziaria che l'autorità giudiziaria non si interpone per constatare dei fatti che quando i fatti sono provati in contraddittorio della parte che ha diritto di contestarli; ma il farle emanare un decreto, un pronunciato in condizioni che non ammettono siffatte basi di certezza, non può mai considerarsi come un provvedimento regolare.

Queste sono le considerazioni, che sebbene non siano che un più ampio svolgimento di quei motivi pei quali l'onorevole Senatore che mi ha preceduto opinò per la soppressione dell'art. 3., ho creduto non inop-

portuno sottoporre al Senato, ed all'apprezzamento del suo Ufficio Centrale.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola. *Voci*. A domani, a domani.

Senatore **Castelli E.** Non sono che le cinque.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Sarò brevissimo.

Presidente. Non sono che le 5 ed abbiamo cominciato la seduta alle 3 1/2: quindi si può proseguire. La parola è all'onorevole Mirabelli.

Senatore **Mirabelli**, *Rel.* Risponderò in primo luogo ad un'osservazione dell'onorevole Commissario Regio. L'Ufficio ha creduto di completare l'articolo aggiungendo le parole *od ha presentati i titoli che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere*. Diceva l'onorevole Commissario Regio, *quod pelis intus habes*: nel Codice questo è preveduto perchè sta detto che appena consegnato, un titolo od atto, od una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera. La risposta è agevole. L'art. 2071 ordina al conservatore di dar ricevuta appena eseguita la consegna. Ma se egli non riceve o ritarda di ricevere o rifiuta i titoli, non è obbligato per l'art. 2071 a dar ricevuta; quindi sorge la necessità dell'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale.

Diceva l'onorevole Senatore Caccia: Ma come potrete pretendere che il conservatore il quale si rifiuta o ritarda di fare un'operazione, rilasci poi in carta libera dichiarazione della richiesta operazione? questo è un nonnulla, questa è una cosa inutile, perfettamente inutile... Ma perdoni l'onorevole Caccia: egli suppone che il conservatore sia un testardo, che sia un uomo già colpevole; noi non supponiamo che un funzionario pubblico sia un colpevole; noi supponiamo che egli creda di fare il suo dovere quando rifiuta o ritarda un'operazione. Se rifiuta di ricevere le note, gli è perchè crede non doverle ricevere: se egli non esegue la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione, è perchè crede di non doverla eseguire; ei crede di non essere in ritardo mentre la parte crede al contrario che egli ritardi; dunque vi è un conflitto, vi è un dubbio di diritto o di apprezzazione tra l'una e l'altra parte.

L'onorevole Caccia crede che il conservatore sia nel torto e sia di mala fede, mentre può avvenire che la parte ingiustamente accusi il conservatore. Secondo il Codice civile, quando il conservatore si rifiuta, il richiedente con un notaio, o un usciere e due testimonii andrà a far testificare il fatto del rifiuto; ma si va col notaio e coll'usciere quando il conservatore si rifiuta di rilasciar la dichiarazione del fatto che coll'intervento del notaio, dell'usciere e dei testimoni si vorrebbe assicurare. Questo si è voluto aggiungere nel progetto. Si è detto: invece di andare con atti giudiziarii a fare spese in materia in cui si richiede sollecitudine e non si vuole si facciano spese, il conservatore ha tra gli altri obblighi ancora questo, che quando si rifiuta, dichiarare il giorno in cui si è fatta la domanda rifiutata.

Naturalmente non bisogna supporre che il conserva-

tore si rifiuti per rifiutarsi, egli si rifiuta per delle ragioni; e quando la parte gli dice, le vostre ragioni non mi persuadono, datemi il documento del giorno della domanda o della presentazione dei titoli, il conservatore non si rifiuterà; e se si rifiutasse è il caso di ricorrere al procedimento dell'articolo 2069 del Codice civile. Ne queste disposizioni sono contro il conservatore. Con ciò intendo anche rispondere all'onorevole Senatore Poggi.

Egli si è molto preoccupato dell'arresto personale che l'articolo della procedura commina contro il conservatore; e pure questa è procedura che tende a sollevare il conservatore dalla grande responsabilità che gli pesa addosso. Nasce un dubbio se debba o no pigliare una iscrizione: se debba ricevere dei titoli. Il conservatore crede di no: la parte sostiene di si. Non è giovare la parte ed il conservatore se il dubbio si risolve dal Presidente del tribunale? Risolto il dubbio, il conservatore è almeno esente da responsabilità posteriore all'ordinanza del Presidente se la esegue senza ritardo.

Ma perchè prevedersi questo caso? Non è miglior consiglio seguire il dritto comune? Gli onorevoli proponenti ritengono che quando si tratta di rilascio di copie e di certificati provvede il Codice di procedura civile. Ritengono che per il caso di rifiuto di riceverli i titoli, o di prendere un'iscrizione, trascrizione o annotazione, bisogna seguire la procedura comune.

Si aggiunge che il Codice civile vige da 60 anni, in Francia, nè si è sentito il bisogno di una procedura speciale.

Non si è sentito questo bisogno in Francia perchè vi è nel Codice di procedura francese che quando si tratta di casi urgenti si va al *référé* del Presidente; il Presidente nella sua udienza di rapporti, con una ordinanza, intese le parti, provvede per tutti i casi di urgenza. C'è dunque una disposizione speciale.

Questo articolo del codice di procedura civile francese è stato tolto nel Codice italiano.

Nel Codice italiano il Presidente per provvedere nei casi di urgenza dev'esservi causa pendente, e deve sorgere un incidente. Ora, qui è un incidente che precede la causa, la quale non è ancora istituita e si vuole evitare.

Ecco la ragione per la quale oggi bisogna provvedere. Nel Codice di procedura civile che aveva vigore nelle Provincie Napoletane, se mai il conservatore si fosse rifiutato di ricevere le note, se si fosse rifiutato di fare una operazione, come caso urgente si andava innanzi al Presidente, il quale decideva il conflitto. Quindi, siccome oggi il Codice di procedura non riconosce più udienza di rapporti di Presidenti per i casi urgenti, siccome il Presidente del Tribunale quando una causa si è introdotta, conosce di tutti gl'incidenti e decide nel merito dei medesimi anche definitivamente, se la controversia di cui si tratta non è in fondo che un incidente, sebbene in quanto alla forma non lo sia perchè non *incidit* in una procedura che non

è cominciata, il Presidente deve decidere su questa controversia. Ma perchè questo, o Signori? Perchè è meglio che si prevenga il danno che fare avvenire il danno e quindi istituire il procedimento.

Che cosa deve vedere il conservatore? Il conservatore non può rifiutarsi a ricevere iscrizioni, questo è l'articolo della legge. In quali casi si può rifiutare? sentite, o Signori, se sono gravi questi casi:

Possono ricusarsi a ricevere le note, ed i titoli se non sono in caratteri intelligibili.

Ora, supponete che si trovi un conservatore che dica: io non comprendo questa nota: volete che la parte sottostia a ciò che dice il conservatore, mentre ha interesse che si pigli la iscrizione perchè può ricevere dal rifiuto un grave danno, a risarcire il quale non basta la stessa cauzione del conservatore?

Che male c'è d'andare dal Presidente del Tribunale e dire: sig. Presidente, vedete voi se questa nota è inintelligibile? e se tale non è, ordinate al conservatore d'inscrivere. Il conservatore è funzionario pubblico; e quando il Presidente dice che la scrittura è intelligibile farà copiare quella nota sul proprio registro ed io non veggio che con questo sia ferito l'interesse del conservatore.

Il conservatore non può prendere iscrizione se non in forza di atti pubblici. Sorge dubbio se sia pubblico o non sia pubblico l'atto; si va davanti al Presidente il quale dice: iscrivete o non iscrivete. Così il conservatore, eseguendo, sarà esente da responsabilità; e la parte richiedente sarà contentata. Ecco il beneficio di questa procedura.

Altro caso di rifiuto: *Quando una scrittura privata non è accertata giudiziariamente, e autenticata.* Il risolvere tale questione è più che agevole.

Altro caso di rifiuto: *Atti stipulati all'estero per prenderne iscrizione quando siano legalizzati;* ma la legalizzazione è cosa materiale. Legalizzazione significa che le firme dell'autorità estera siano state riconosciute nel Regno, siano state rivedute dalle nostre autorità.

Può avvenire che il conservatore non conosca come si debba fare la legalizzazione, e dubiti se sia stata legalmente fatta. La parte lo traduce innanzi al Presidente, ed il Presidente decide questo dubbio.

Io non so come si possa trovare difficoltà in questo procedere così semplice.

Sia, diceva l'onorevole Senatore Poggi, ma allora accettiamo quello che dice il Ministero nel suo progetto salvo il reclamo alla Corte di Cassazione; ma allora io rispondo, non è più una procedura sommaria: allora faremo un giudizio ordinario: allora è meglio sopprimere l'articolo 3°.

Nella materia della cancellazione, il giudizio si fa in Camera di Consiglio, con forme determinate, ma finisce definitivamente. Qui non è procedimento definitivo che vogliamo sostituire, ma un procedimento provvisorio.

Diceva l'onorevole Commissario Regio: il Codice stabilisce molti casi nei quali la Camera di Consiglio pro-

cede; si: molti sono i casi, e si riferiscono a materie nelle quali non ci siano contraddittorii veri; e si procede definitivamente senza che sia necessario cominciare poi un altro giudizio.

Stante le cose sopraddette e tutte le altre più ampiamente sopra esposte, l'Ufficio Centrale è contro la soppressione dell'articolo 3, e mantiene fermo il suo emendamento.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Ho domandato la parola per fare un'osservazione sull'estensione che si è voluto dare dall'onorevole Relatore alla dichiarazione di cui è verbo nell'art. 3.

Egli ha creduto che questa dichiarazione dovesse contenere le ragioni per cui il conservatore si è rifiutato. Questo non istà per me che aveva letto le disposizioni dell'art. 3.

L'art. 3 dice: « Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. »

Dunque questa dichiarazione, come è detto nell'articolo 3, non si fa che per constatare il giorno in cui è stata fatta la domanda al conservatore dall'interessato.

V'ha di più: osservo che sorta la prima contestazione tra il conservatore e la parte richiedente, si reca questa col notaio o con l'uscieri e con due testimoni nell'ufficio di quello, e si fa giusta l'art. 2069 un atto con cui resta concretato il giorno e tutto quanto concerne il rifiuto.

Ecco il testo dell'articolo:

« A tale effetto possono le parti fare stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni... »

Io credo che tutto quello che si cercava mercè quella dichiarazione di cui è verbo nell'articolo 3 vi fosse abbondantemente nell'atto che il notaio o l'uscieri con due testimoni viene a insinuare nel verbale redatto in quella stessa giornata in cui è fatta la domanda.

Dissi pure che gli atti stipulati all'estero per essere validi nel Regno, e perchè siano iscritte le ipoteche pattizie in essi contenute abbisognano di un giudizio di delibazione presso un Tribunale civile.

Io credo che l'art. 941 sostiene il mio assunto: e che perciò a base di questo articolo l'atto stipulato all'estero deve subire il giudizio di delibazione.

Presidente. Il Senatore Poggi ha presentato questo emendamento:

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« Ferma la disposizione dell'art. 2069 del Codice

civile, la parte richiedente nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione d'iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, potrà, o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario, portarne reclamo al Tribunale civile, nel cui Circondario ha sede l'Ufficio ipotecario.

« Il Tribunale provvederà nel modo stabilito dal Codice civile all'art. 2039 per il caso d'indebito rifiuto di cancellazione d'iscrizioni. »

L'emendamento del Senatore Poggi si discosta meno dal progetto ministeriale che non l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Quindi l'emendamento dell'Ufficio Centrale deve avere la preferenza. In quanto poi alla proposta fatta dal Senatore Caccia, quella non è che la negativa, vale a dire, che chi approva la proposta Caccia darà voto contrario. Io dunque metto ai voti l'articolo quale fu presentato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Caccia**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia**. Io credo che la soppressione che io ho domandato dell'art. 3., quale fu presentato dal Governo, ma si ancora quale fu presentato dall'Ufficio Centrale, fosse una proposta così ampia, larga e generale, da escludere qualunque altro emendamento se fosse adottata la mia proposta.

Credo quindi che la mia proposta debba avere la preferenza.

Presidente. Non può avere la preferenza perchè è proposta suppressiva, il che significa che chi approva la sua proposta darà il voto negativo a quello dell'Ufficio Centrale, poi a quello del Senatore Poggi, e quindi a quello del Ministero.

Dunque rileggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« La parte, salva sempre l'azione derivante dall'arti-

colo 2069 del Codice civile, può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'Ufficio, e nell'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile per il rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

« Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul proposito emanata. »

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Faccio osservare che al banco della presidenza vi è un solo Segretario per la verificazione della votazione.

Il Senatore **Chiesi** fa parte dell'Ufficio Centrale ed ha interesse all'emendamento dell'Ufficio stesso, sarebbe quindi necessario di chiamare un Senatore a farne le veci.

Senatore **Manzoni T.** Io non credo necessario che il Senatore **Chiesi** stia al banco dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli**. Egli dee starci perchè ne è membro.

Presidente. Allora pregherò il Senatore **Angioletti** a voler prendere il posto di uno dei Segretari.

Metto ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

(Dopo prova e controprova è approvato).

I signori Senatori sono invitati per domani al tocco negli Uffici per costituirsi, ed alle due in seduta pubblica pel seguito della presente discussione, dopo la quale si potrà passare a discutere i seguenti progetti di legge:

1. Approvazione del trattato di navigazione e di commercio e della convenzione postale coll'Austria.

2. Convalidazione del Regio Decreto con cui fu autorizzata la costruzione di varie opere al porto Corsini di Ravenna.

3. Concessione della cittadinanza al cav. **Evelino Waddington**.

Da ultimo si procederà alla nomina dei Questori.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 26 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Congedi — Annunzio d'interpellanza del Senatore Angioletti al Ministro della Marina — Appello nominale e squittinio per la nomina dei Questori — Seguito della discussione sul progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche — Dichiarazioni e proposta sull'art. 14 del Regio Commissario accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 1 — Riserve ed appunti del Senatore Farina — Osservazioni del Regio Commissario, del Senatore Pinelli e del Relatore — Nuove spiegazioni dei Senatori Farina e Pinelli — Approvazione degli articoli 2, 4, 5, coll'annessa tariffa, del 6, 7, 8, 9 — Obbiezioni del Senatore Farina sull'articolo 10 e risposte del Relatore e del R. Commissario — Approvazione di questo articolo con aggiunta, del 12, 13, 14 modificato, 15, 16 — Proposta del Relatore circa le petizioni mandate al Senato su questa legge, approvata — Dichiarazioni del R. Commissario — Approvazione degli articoli 17, 18 e 19 — Dichiarazioni del Relatore circa la riserva fatta dal Senatore Farina — Raccomandazione per alcune petizioni del Relatore, appoggiata dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge pel conferimento della naturalità italiana al signor E. Waddington — Relazione di petizioni — Risultato dello spoglio delle schede per la nomina dei Questori.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici ed il Regio Commissario Commendatore Finali.

Presidente. Continuando il Senatore Chiesi a far parte dell'Ufficio Centrale per la legge in discussione e non essendovi al banco della Presidenza, che un solo Segretario, prego nuovamente il Senatore Angioletti a voler fare le funzioni di Segretario.

(Il Senatore Angioletti va a sedere al banco dei Segretari).

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Domandano un congedo i signori Senatori Cataldi, Dalla Valle, Florio, Doria, Giustinian e Catalano Gonzaga.

Presidente. Se niuno fa opposizione, questi congedi si riterranno accordati.

Il Senatore Angioletti chiede facoltà d'interpellare il Ministro della Marina; quindi prego il signor Ministro degli Esteri qui presente a voler comunicare questa domanda d'interpellanza all'onorevole suo collega, perchè possa poi rispondervi in qualcuna delle prossime tornate.

Queste interpellanze s'aggirano sopra due provvedi-

menti, relativi uno all'amministrazione del materiale, e l'altro all'amministrazione del personale della Marina; e ciò in seguito di due relazioni testè stampate dalla Commissione d'inchiesta nominata con Decreto Reale dell'8 agosto 1866.

Ministro degli Esteri. Non mancherò di comunicare al mio collega Ministro della Marina l'oggetto di queste interpellanze, e sono persuaso che quanto prima sarà pronto a darvi adeguata risposta.

Presidente. Rimane ora a farsi la nomina dei Questori. Prego i signori Senatori di preparare le loro schede. L'urna resterà aperta, perchè i sopravvenenti possano votare essi pure.

Si passa all'appello nominale per la votazione relativa ai Questori.

Il Senatore **Angioletti Segretario provvisorio** fa l'appello nominale.

Presidente. Estraggo a sorte gli scrutatori.

(Riescono estratti i nomi dei Senatori Martinengo Giovanni, Strozzi Luigi e Tanari).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione

della legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Prima di tutto chieggo tanto al Signor Commissario Regio, quanto all'Ufficio Centrale, se, essendosi votato l'articolo 3. prima del 1. e del 2., ed avendo osservato che i due punti di differenza tra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale erano gli articoli 3. e 14, credono essi che attualmente si abbia da mettere in discussione l'art. 14, oppure ricominciare addirittura da capo dall'art. 1.

Commissario Regio. L'unica divergenza sostanziale, come osservava l'onorevole Presidente, tra il progetto presentato dal Ministero e quello proposto dall'Ufficio Centrale del Senato è ora nell'art. 14, anzi precisamente sopra un paragrafo di questo articolo, che farebbe durare per 40 giorni dopo la morte del conservatore delle ipoteche la responsabilità dei suoi eredi per la gerenza dell'Ufficio, la quale per la durata degli stessi 40 giorni sarebbe affidata al commesso gerente, che era stato approvato dall'Amministrazione in seguito a proposta del conservatore.

Secondo il progetto ministeriale, si proponeva che questa gerenza sarebbe durata per 40 giorni, pendenti i quali l'Ufficio sarebbe rimasto commesso alle cure del gerente; invece all'Ufficio Centrale pareva che questa disposizione non soddisfacesse abbastanza ai principi di equità ed all'interesse degli eredi del conservatore, i quali possono non conoscere neanche la persona del gerente, e non avere alcuna ragione di riporre in lui la loro fiducia.

In questo contrasto fra le due proposte, siccome nell'Amministrazione delle Finanze abbiamo altri uffici che esercitano funzioni simili a quelle dei conservatori delle ipoteche, come sarebbero i ricevitori del Registro e anche gli esattori delle imposte dirette, e che tanto per gli uni che per gli altri invariabilmente si segue il sistema, che colla morte del titolare cessa non solo l'ufficio, ma anche la responsabilità sua e de' suoi eredi, il Governo non avrebbe nessuna difficoltà di proporre che fosse soppresso il paragrafo che contiene quella disposizione. Questo sarebbe il quarto dell'art. 14 del progetto ministeriale, ed il secondo dello stesso articolo proposto dall'Ufficio Centrale, per guisa che colla morte del conservatore cesserebbe ogni responsabilità ne' suoi eredi, i quali non dovrebbero più rispondere del fatto di nessun altro tranne di quello del loro autore.

Non si può opporre che vi possa essere difficoltà nell'andamento del servizio, perchè oggi in tutto il Regno questo sistema di limitare la responsabilità alla morte dell'impiegato, e di far nascere subito nell'Amministrazione l'obbligo di provvedere con altri mezzi all'andamento del servizio, si verifica senza alcun inconveniente; e quando nell'Ufficio del conservatore non vi fossero altri Ufficiali finanziari, vi sarà sempre il ricevitore del Registro col mezzo del quale l'Amministrazione avrà un modo spedito di provvedere al tem-

poraneo andamento del servizio, senza che ne venga ritardato o nocuto alla cosa pubblica.

È perciò che io pregherei l'Ufficio Centrale a dichiarare se annuisce alla soppressione di questo paragrafo, e quando l'Ufficio Centrale consenta, io non ho veruna difficoltà di dichiarare per parte mia che, per il seguito della discussione, mi rimetto interamente alla redazione del progetto dell'Ufficio stesso.

Senatore Mirabelli, Relatore. L'Ufficio Centrale ringrazia l'onorevole Commissario Regio della proposta di soppressione per lui fatta del paragrafo quarto dell'articolo 14 del progetto ministeriale, che sarebbe il paragrafo secondo nel progetto dell'Ufficio Centrale, e l'accetta.

Presidente. Sono dunque di accordo l'Ufficio Centrale e il Commissario Regio di togliere questo paragrafo?

(Segni di adesione dai due banchi dell'Ufficio Centrale e del Ministero).

Commissario Regio. Soggiungo ancora una parola.

Essendo passato ieri l'articolo 3 come era stato proposto dall'Ufficio Centrale, e su questo articolo 14 dove era qualche notevole discrepanza, essendosi il Governo concordato, non ho alcuna ragione d'insistere contro quei minuti emendamenti che riguardano le altre parti del progetto di legge.

Presidente. Darò dunque lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Se credesse, mi pare si potrebbe aprire la discussione senza dar lettura di tutto il progetto di legge.

Presidente. Leggerò dunque il primo articolo per metterlo in discussione.

« Art. 1. I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

« Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

« Il conservatore ha ancora la facoltà di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente dev'essere riconosciuta dal direttore demaniale, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile ed alla Corte di Appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

« In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro. »

(Approvato)

« Art. 2. I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero della Finanze.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Non veramente per fare una variazione su quest'articolo 2, ma per proporre una aggiunta all'art. 1 ho chiesto la facoltà di parlare.

Leggo in questo articolo la seguente frase:

« Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile, e alla Corte d'Appello, ecc. »

La notificazione di questa firma mi pare diretta specialmente a far sì che i tribunali che giudicano dei diritti ipotecari possano riconoscere la verità dei certificati e degli stati che sono loro presentati.

Siccome al presente anche le preture giudicano sopra materie ipotecarie, mi pare che sarebbe opportuna una aggiunta per la quale s'incaricasse il conservatore di notificare questa nomina anche alle preture del suo circondario ipotecario.

A questo modo mi pare che si soddisferebbe molto meglio allo scopo della legge.

So benissimo che in generale tutto quello che ha rapporto all'Ufficio ipotecario è affidato ai tribunali di prima cognizione; ma siccome questa notificazione, mi pare non tanto diretta alla tenuta regolare dell'ufficio, quanto al giudizio che deve portare il giudice sulla regolarità dei certificati emanati dall'ufficio medesimo, così per lo stesso motivo che si notifica la nomina del commesso al Tribunale della Corte d'Appello, crederei opportuno fosse notificata anche alle preture, dal momento che anche le preture, per la nuova legge, sono chiamate a decidere controversie ipotecarie.

Su questo punto desidererei che mi si desse qualche schiarimento, altrimenti mi permetterei di proporre un'aggiunta all'articolo 1° colla quale appunto si mettesse l'obbligo ai conservatori di comunicare queste nomine anche ai pretori del loro circondario.

Aspetto qualche schiarimento sull'osservazione che ho fatto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Non avrei alcuna difficoltà di annuire alla proposta fatta dall'onorevole Farina, la quale completa quelle garanzie che sono nello spirito e nella disposizione della legge.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Mi rincresce di dover sollevare una difficoltà in un momento in cui l'onorevole Commissario Regio crede che sia nella regolarità più perfetta lo ammettere quest'aggiunta stata suggerita. Ma, se si ammette quest'aggiunta per i conservatori, non

ve lo allora perchè lo stesso non debba aver luogo quanto ai notai, i quali depongono pure la loro firma presso la Corte d'Appello come quella che ha la sorveglianza per l'osservanza dei regolamenti, concernenti tali pubblici ufficiali, quantunque certe funzioni siano delegate più particolarmente ai Presidenti dei tribunali.

Ciò non ostante, quando i ricevitori del registro, quando i notai hanno da notificare le loro firme, essi s'indirizzano a quel corpo che ha la generale sorveglianza in questa materia. Ora io non veggo perchè la cosa debba andare in modo differente coi conservatori, dal momento che questi sono noti alla Corte di Appello, la quale è la depositaria delle loro firme. Se vi è qualche difficoltà, naturalmente si ricorre là, a quella sede dove si raccolgono tutte queste firme; per conseguenza mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Farina, invece di rendere più esatta l'osservanza della legge, introdurrebbe nei conservatori della ipoteca una diversità di disciplina che non sarebbe per nulla giustificata.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io credo che l'onorevole preopinante parta da un dato erroneo, cioè che identiche sieno le norme del tabellione e quelle che regolano la conservatoria delle ipoteche; ma la prima cosa è ben diversa dalla seconda, perchè mentre per il tabellione realmente è stabilita una competenza del Tribunale di Appello quasi esclusiva, viceversa le conservatorie sono poste specialmente sotto la ispezione del Tribunale civile di prima istanza, secondo l'articolo 2073 del Codice Civile.

Io mi dilungherei di troppo se dovessi rientrare a dimostrare le diversità che hanno dato origine e che rendono ragionevoli queste diverse disposizioni di legge; mi limito pertanto semplicemente a ripetere quello che ho avuto l'onore di dire, cioè che siccome la cosa si ravvisa opportuna per i Tribunali civili, così la si deve ravvisare opportuna anche per le Preture, dal momento che le Preture per la legge attuale, diversa dalla precedente, per la quale i Giudici di Mandamento non potevano decidere nelle cause ipotecarie, oggi giorno decidono ipotecarie controversie. Conseguentemente, per lo stesso motivo che si denunzia al Tribunale di prima istanza la nomina del commesso credo opportuno che si denunci anche alle Preture le quali sono chiamate a decidere in questa materia.

Ripeto del resto che la parità che si è voluta stabilire fra la legge del tabellionato e quella relativa alle conservatorie delle ipoteche, non sussiste nè punto nè poco, perchè le conservatorie delle ipoteche per la natura delle cose delle quali si occupano, piuttosto locali che generali, sono poste sotto la ispezione dei Tribunali locali; per conseguenza, credo che le preture che sono i tribunali locali anche più speciali, e che han da decidere su queste materie, devono avere cognizione di

chi è facoltizzato a rilasciare dei certificati autentici e degni della fede pubblica senza ulteriore esame.

Mantengo perciò la proposta da me fatta, ed accetto la dichiarazione dell'onorevole Commissario Re- gio, il quale potrà formulare, ovvero formulerà, se la Commissione accetta il mio emendamento, un comma il quale risguardi questa materia.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, per verità improvvisamente colto da questa proposta, incontrerebbe dei dubbi; si riserva perciò di dare la sua opinione definitiva in seguito.

Il dubbio sarebbe questo: è vero che oggi i pretori giudicano di tutte le azioni reali sino alla somma di L. 1500; però, siccome tutte le azioni ipotecarie tendono alla espropriazione forzata, della espropriazione forzata conoscono solamente i Tribunali civili, non ne conoscono i pretori.

Ora si sa che nelle espropriazioni forzate si presentano le questioni d'iscrizione, di trascrizione, e specialmente nel giudizio di graduazione. È vero che talvolta i pretori potrebbero avere occasione di giudicare anche di questa materia; ma ciò si verifica ancora per tutti i Tribunali del Regno, in modo che se si volessero far conoscere, a tutti coloro che debbono pronunciare, le firme del conservatore e del gerente, ne verrebbe questa conseguenza, che il conservatore di Firenze dovrebbe notificare la sua firma a tutti i Tribunali, a tutti i pretori del Regno, perchè è possibile che qualche documento della conservazione di ipoteca di Firenze possa esser materia di esame di altro Tribunale o di altra Pretura del Regno.

Ma io mi riservo di emettere l'opinione dell'Ufficio Centrale su questo punto nel seguito della discussione di questa legge.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Mi permetto di aggiungere solo poche parole, accettando la riserva fatta. Prima di tutto dichiaro che è appunto perchè si tratta di provvedere alla generalità e non alla specialità dei casi, che io propongo la mia aggiunta, mentre le Preture, essendo per lo più chiamate a decidere casi relativi alle ipoteche della località medesima, e ben di rado di ipoteche di altre località, è necessario che abbian cognizione delle persone alle quali gli uffici della località sono affidati.

D'altronde bisogna combinare anche ciò colla disposizione relativa alla legalizzazione delle firme.

Qualunque volta venisse revocata in dubbio la legalità della firma in un Tribunale diverso da quello del luogo, nel quale venne rilasciato il certificato, questa firma deve essere legalizzata e trasmessa poi nella giurisdizione dell'altro Tribunale. Ma nelle Preture questo non si usa, e quindi parmi opportuno provvedere altrimenti.

Consequentemente io credo sia molto più ovvio di fare comunicare alle Preture queste costituzioni di commessi speciali.

Trovo poi che è un caso molto semplice il diramare una breve circolare per ciò ai signori pretori. Se ne diramano delle migliaia da tutti i Ministeri e da tutte le amministrazioni, che è veramente straordinario sentire che debba essere una grande fatica il diramare dieci o dodici circolari ai singoli pretori di ogni circondario d'ipoteca, perchè generalmente un circondario d'ipoteche non ha più di dieci o dodici pretori nella sua giurisdizione. Perciò anche questa difficoltà mi pare non degna di molta considerazione.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Ho domandato la parola per spiegare la mia idea, la quale sembra all'onorevole preopinante un'idea lanciata senza nessuna sorta di appoggio, anzi da riguardarsi come effetto di puro equivoco.

Il deposito che si fa da un pubblico ufficiale della propria firma presso l'autorità designata dalla legge, non ha per oggetto di portare a notizia di quel tale Tribunale che dovrà pronunciare nella causa, le firme dell'ufficiale pubblico da cui prendono il carattere autentico gli atti che ne sono emanati: lo scopo è di offrire il tipo, lo stampo col quale quelle firme si possono raffrontare; questa idea, se non cado in equivoco, porta con sé la conseguenza che non si moltiplichino all'infinito queste firme ma che si depongano in sito abbastanza cospicuo, perchè sorgendo qualche dubbio, sia in una Pretura, sia in un Tribunale o in qualunque siasi giurisdizione, vi si possa ricorrere come a tipo per confrontare le sottoscrizioni dei rispettivi ufficiali.

Se a raggiungere questo scopo, sia necessario come suppone l'onorevole Senatore Farina di moltiplicare queste firme in ragione degli uffici nei quali possa accadere di dover produrre le firme dei conservatori, io lo lascierò decidere alla saviezza del Senato.

Del resto, io mi rimetto per ogni ulteriore disamina all'Ufficio Centrale il quale ha dichiarato di intendere di ponderare ulteriormente l'argomento.

Presidente. L'Ufficio Centrale si è riservato...

Senatore **Mirabelli** *Relatore*. (interrompendo) Si è riservato a dichiararsi prima che si voti la legge, cioè finita la votazione degli articoli.

Presidente. Rileggo allora l'articolo secondo.

(*Vedi sopra*)

Chi ammette quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato)

L'articolo 3 essendo stato votato, si passa all'articolo 4.

« Art. 4. I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto nell'articolo seguente, e colla partecipazione, ossia coll'aggio su le riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite nell'articolo 7 della presente legge. »

(Approvato)

« Art. 5. È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice civile. »

Siccome a quest'articolo è annessa la tariffa degli emolumenti, darò lettura anche di questa:

Tariffa degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine L. » 25

2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piedi della nota da restituirsi, o separatamente, in prova della seguita formalità » 1 »

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardano più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone » 20

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira per ciascun'altra di queste persone » » 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata » » 10

3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunciato o non abbia già provveduto da sé » 1 »

Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . . . » » 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota in-scritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . L. » 50

Per ciascuna delle successive facciate . . » » 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona;

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale » » 50

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili » » 75

E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta » » 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferiscono a tutti.

6. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinnovazione o trascrizione concernenti una sola persona:

Se il certificato è generale » 1 »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili » 1 50

Se il certificato concerne più di una persona è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta » » 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al N. 2 della presente tariffa » 1 »

9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona. » » 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni . . » » 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica:

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa » » 50

11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione, o annotazione, per ciascuna di esse » » 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate » » 25

Presidente. Metto ora ai voti l'art. 5, e nessuno facendo osservazioni in contrario, anche la testè letta tariffa degli emolumenti.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato)

« Art. 6. Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

(Approvato)

« Art. 7. I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione: Su le prime L. 5,000 . . . L. 20 per ogni 100 lire
 Sulle successive L. 15,000 » 10 » » »
 Sulle susseguenti L. 20,000 » 5 » » »
 Su le susseguenti L. 40,000 » 2 » » »
 E sopra ogni maggior somma » 1 » » »

« Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni e annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'ufficio ipotecario.

(Approvato)

« Art. 8. Sono a carico dell'erario dello Stato la somministrazione de' locali d'ufficio, e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

« Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'ufficio, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degl'impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio. »

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** L'onorevole Commissario Regio vorrebbe aggiungere in quest'articolo dopo le parole « quelle d'ufficio » le parole di cancelleria, perchè teme che forse i conservatori non intendano comprendere sotto le parole *spese d'ufficio* le spese di carta.

L'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad ammettere quest'aggiunta.

Presidente. Rileggerò il secondo comma dell'articolo coll'aggiunta proposta.

« Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'ufficio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degl'impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio. »

Presidente. Metto ai voti l'articolo colle parole aggiunte. Chi crede di approvarlo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

« Art. 9. La tassa fissa di lire tre, stabilita dall'articolo 4 della legge 6 maggio 1862, N. 503, è ridotta a lire due per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto. »

(Approvato)

« Art. 10. L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, è a carico del richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori iscritti. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota. »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Nella seconda parte di quest'articolo mi pare che vi sia qualche cosa che per san- cilio con legge ha bisogno di qualche maggiore garanzia.

L'articolo dice:

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta (sta bene), e trattandosi di iscrizioni ipotecarie anche la persona o le persone dei debitori iscritti ». Veramente non mi pare che si voglia parlare dei debitori contro cui è iscritta l'ipoteca.

Voci. Sì.

Senatore **Farina.** Per verità la frase non è molto esatta, ma passiamo oltre su ciò. Io domando se ad un creditore viene in capo di cavare una, due, dieci copie d'iscrizioni ipotecarie, il suo debitore dovrà pagare tutte queste copie? Che fieno ha questa facoltà assoluta attribuita al creditore di cavare delle copie di iscrizione a carico solidale anche del suo debitore? Mi pare che assolutamente questa latitudine sia eccessiva.

D'altronde, generalmente le spese di una prima copia d'iscrizione ipotecaria si mettono a carico del debitore, e questo l'intendo; ma poi se il creditore che ha bisogno per qualche motivo di 10, 20, 30 copie, non so perchè il debitore debba esso pure supportare la spesa di queste copie d'iscrizione che il creditore, stando letteralmente all'articolo, potrebbe chiedere.

Preglierei perciò che mi si dessero spiegazioni a questo riguardo.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli, Relatore. Darò all'onorevole preopinante le spiegazioni richieste.

Sono tenuti in solido non solo i creditori che richiedono l'iscrizione, ma puranche i debitori contro dei quali si richiede l'iscrizione stessa per la tassa d'iscrizione, non già per i certificati.

Infatti è detto nell'articolo « trattandosi d'iscrizioni « ipotecarie anche la persona o le persone dei debitori iscritti », cioè: quando si va a richiedere l'iscrizione contro del debitore; ma non si estende quest'articolo a tutto ciò che potrebbe fare il creditore nel suo speciale interesse.

Se un creditore si presenta al conservatore e dichiara che vuole un duplicato, il debitore non ci entra punto.

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti « sono, col richiedente, tenuti in solido tutti coloro « nel cui interesse fu fatta la richiesta, e trattandosi « d'iscrizioni ipotecarie (non di certificati d'iscrizione ma di un'iscrizione che si voglia prendere) anche « la persona o le persone dei debitori iscritti » contro dei quali l'iscrizione si è presa, e che per abbreviazione si è detto iscritti.

Dunque non si tratta di certificati. Spero che, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Senatore Farina si ritirerà soddisfatto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Se l'articolo non si componesse che di un solo inciso, forse queste spiegazioni potrebbero riuscire soddisfacenti; ma l'articolo si trova composto di due comma, e ritrovo nella prima parte dell'articolo la disposizione più generale che si possa immaginare, perchè dice: « L'anticipazione delle tasse « ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conserva- « tori per ciascuna formalità e spedizione » dunque anche tutte le spese di certificati sono a carico del debitore.

Il secondo alinea non distingue più: quindi essendo comprese tutte queste tasse nello stesso articolo, se non si distingue, si può fare una confusione, e ne possono sorgere contestazioni.

Io ritengo che gli schiarimenti dati dall'onorevole Relatore siano eccellenti; ma siccome pur troppo vediamo che nei tribunali molte volte degli schiarimenti dati dai Relatori non si tien conto, è piuttosto desiderabile che sia alquanto più precisamente spiegata la legge, che non semplicemente lo starsene alle dichiarazioni fatte dal Relatore.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Credo poter aggiungere altre spiegazioni a quelle date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io pregherei l'onorevole Senatore Farina di osservare che il 1° comma dell'articolo 10 riguarda una cosa di-

stinta dal comma secondo. Il comma primo parla delle anticipazioni che mette a carico del richiedente; la seconda parte parla del pagamento, cosa diversa dalle anticipazioni; quindi ciò che è detto rispetto alla persona, o persone dei debitori limitatamente alle iscrizioni ipotecarie, non potrebbe riferirsi al primo comma dello articolo stesso.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante sarebbe buona se la cosa stesse nei termini da esso indicati; ma io prego l'onorevole preopinante di badare che qui vi è un *però* per mettere in chiaro che si vuole stabilire una correlazione colla parte prima. In massima generale è stabilito che la spesa deve anticiparsi dal creditore, ma però vi avverte che al pagamento concorreranno anche i debitori. Dunque anche questo *però* costituisce una specie di limitazione, che collega col secondo il primo comma dell'articolo. È necessario di spiegare bene questa cosa, se no ne verrà l'inconveniente di cui ho fatto cenno, perchè appunto l'aver detto *noi stabiliamo una massima generale*, questo mi pare voglia dire che l'anticipazione è a carico del richiedente, ma che i debitori sono tenuti anche essi solidariamente a pagare questa spesa.

Ma se questa non è determinata nella legge, nasceranno sicuramente contestazioni; ed io ripeto che i Tribunali non istanno nè alle dichiarazioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, nè a quelle dell'onorevole Commissario Regio, ma alla lettera della legge.

Senatore Mirabelli, Relatore. Prego l'onorevole preopinante ad osservare che la limitazione che egli intende di fare già si trova nell'articolo dove è detto, *trattandosi di iscrizioni ipotecarie...*

Senatore Farina (interrompendolo). Domando perdono, l'articolo parla dei diritti relativi all'iscrizione.

Senatore Mirabelli Relatore. Dei diritti relativi alle iscrizioni, ma non dei diritti relativi ai certificati d'iscrizione; tuttavia per rendere la cosa più chiara, e per contentare l'onorevole preopinante, si potrebbe dire così: *Trattandosi di iscrizioni ipotecarie, (il che equivale a dire: Trattandosi della spesa della iscrizione ipotecaria) anche la persona, e le persone dei debitori contro i quali si è presa l'iscrizione, perchè la spesa si riferisce sempre a quella delle iscrizioni che si prendono e non ai certificati o ad altre operazioni successive.*

Commissario Regio. In questo modo mi pare sia tolto interamente l'equivoco di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale propone che sia tolta la parola *iscritti* e che invece si aggiungano dopo le parole *la persona o le persone dei debitori*, queste altre: *contro dei quali si è presa l'iscrizione.*

Rileggerò l'articolo con quest'emendamento sul quale sono d'accordo l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio.

« Art. 10. L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche è a carico del richiedente.

« Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone contro di cui fu presa l'iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota. »

(Approvato)

« Art. 11. Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, N. 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, quando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.

« Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esecuzione della multa e delle spese di giustizia penale. »

(Approvato)

« Art. 12. La mallevèria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni a termini dell'art. 19 della legge 6 maggio 1862, deve essere approvata dalla Corte d'Appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

« La mallevèria continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e pel corso di altri anni dieci: nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'Appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.

« Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorra nell'esercizio delle sue funzioni.

« Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi deve notificarlo alla Cancelleria della detta Corte.

« È sempre salvo il diritto nel conservatore, o ne' suoi eredi, di far ridurre la mallevèria anche pendente l'azione giudiziaria giusta la disposizione del Codice civile intorno alle riduzioni delle ipoteche. »

(Approvato)

« Art. 13. Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del Tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore. »

(Approvato)

Presidente. Articolo 14.... Quest'articolo è modificato col togliersi del 2° comma, lo leggo con questa modificazione.

« Art. 14. La mallevèria prestata dal conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

« Nessun conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato ad assumerne le funzioni almeno provvisoriamente, sotto pena del risarcimento de' danni che la vacanza dall'ufficio, anche momentanea, potesse arrecare. »

(Approvato)

« Art. 15. Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in quella della provincia, in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente legge.

« Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della mallevèria.

(Approvato)

« Art. 16. Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, numero 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, numero 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'art. 7 e nel quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unità tariffa.

« Lo stipendio del conservatore non può essere mai minore di lire 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, e in questo caso le lire 2000 servono di base del calcolo della ritenuta e della pensione.

« Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita in L. 2000.

(Approvato)

« Art. 17. La legge dell' 11 ottobre 1863, n. 1500 si applica agli impiegati presso gli uffici ipotecari del Regno i quali conservarono a termini delle leggi vigenti la qualità di impiegati governativi.

Senatore *Mirabelli, Rel.* Alcuni scrivani e commessi governativi dell'Ufficio delle ipoteche di Ferrara, di Forlì, di Modena e di Bologna hanno dirette diverse petizioni al Senato, le quali sono state passate all'Ufficio Centrale.

Questi impiegati si lamentano della condizione che fa loro l'articolo 17 in discussione, cioè a dire che essi sono considerati come impiegati disponibili.

Non combattono la giustizia della disposizione, ma pregano il Senato di raccomandarli alla benevolenza del Ministero.

Essi dicono che contando su questi stipendi, hanno fondate delle famiglie, e rimarrebbero nell' indigenza se, decorsi i due anni, od anche nel corso dei medesimi non fossero collocati.

L' Ufficio Centrale crede che queste petizioni siano degne di essere prese in benigna considerazione, e raccomandate al Governo, epperò ne propone la trasmissione al Ministero delle Finanze perchè ne faccia benigno calcolo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Il Ministero di Finanze per la sola disposizione dell' art. 17 di questa legge non potrebbe non tenere in molta considerazione la posizione, nella quale stanno per trovarsi non pochi impiegati addetti alle conservatorie delle ipoteche nelle provincie dell' Emilia e di Lombardia; il Governo quindi accoglie di buon grado le petizioni delle quali l' Ufficio Centrale gli propone l' invio, ed avrà cura grandissima di fare che a questi impiegati si trovi collocamento in altri uffizii dell' ordine finanziario.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell' Ufficio Centrale di inviare queste petizioni al Ministero di Finanze, con raccomandazione di prenderle in benigna considerazione.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato)

Metto ora ai voti l' articolo 17 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 18. Sono abrogate le disposizioni dell' a legge 6 maggio 1862, e tutte le altre che siano contrarie alla presente legge ed alla annessa tariffa. »

(Approvato)

« Art. 19. La presente legge avrà effetto il 1° gennaio 1868 in tutto il Regno, ad eccezione per ora delle provincie della Venezia e di Mantova. »

(Approvato)

Ora verrebbe la riserva che è stata fatta dall' Ufficio Centrale circa la proposta del Senatore Farina.

Senatore Mirabelli, Relatore. L' Ufficio Centrale per verità vorrebbe che l' articolo primo stesse nei termini in cui è stato concepito e votato.

L' articolo dice:

« Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al Tribunale civile, cioè a dire al Tribunale in cui ha sede l' Ufficio. »

Ora, la circoscrizione delle conservatorie è diversa dalla circoscrizione dei tribunali. — Si può verificare che una circoscrizione d' ipoteche contenga molti tribunali; per esempio nella circoscrizione della conservatoria di Firenze si comprendono molti tribunali. Non pertanto si deve dare la conoscenza al solo Tribunale di Firenze; perchè? Perchè il Tribunale di

Firenze è quello sotto la cui diretta dipendenza è posta la conservatoria per l' art. 2073 del Codice civile. D'altronde, l' azione ipotecaria si risolve nella espropriazione forzata, e per l' articolo 662 del Codice di procedura civile il giudizio deve istituirsi davanti al Tribunale civile in cui sono siti i beni sui quali sono state prese le iscrizioni. Questo è il caso ordinario.

È vero che anche i pretori potrebbero avere occasione a conoscere de' documenti delle conservatorie; ma non solamente i pretori dei tribunali che sono nel perimetro della conservazione delle ipoteche hanno occasione di conoscerli, ma tutti i pretori del Regno, a cui possono essere presentati questi documenti in qualche causa che innanzi di essi si agita; e quando si avrà la necessità di riconoscere se le firme si riferiscano a coloro a cui si attribuiscono, allora per mezzo gerarchico si scrive per sapere se la firma sia vera; basta che vi sia un centro abbastanza vicino dove esista la firma, le parti medesime possono mettere in contestazione se la firma sia vera o no; il che avvenendo, la quistione si dee decidere nei modi voluti da la legge, tanto più che pri notai si segue lo stesso sistema, cioè a dire, si mandano le firme ai tribunali civili da cui dipendono; e pure i pretori sono ogni giorno obbligati a giudicare sopra documenti notarili. Sorgendo delle difficoltà essi si dirigono ai procuratori del Re per avere schiarimenti e quando vi è contestazione, giudicano come per legge. Accogliendosi la giunta proposta dall' onorevole Farina, si guasterebbe tutta l' economia dell' articolo che è fondata sull' articolo 2075 del Codice civile, e manterrei l' articolo come si trova, che, a parere anche dell' Ufficio Centrale, raggiunge lo scopo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io certamente non posso forzare l' Ufficio Centrale ad accettare l' emendamento, ma lo avverto che esso si mette in contraddizione con se stesso.

Votammo testè l' articolo 15 in cui è detto ben chiaramente che alla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altra causa, il Pubblico Ministero nella Corte d' Appello lo farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Ora, è evidente che in forza di questo articolo è necessario che la cessazione delle funzioni del conservatore sia conosciuta. Se dunque non si vuole una denuncia speciale ai pretori, si provveda invece con una disposizione conforme a quella dell' articolo 15; ma queste cose si facciano conoscere; perchè come se ne è fatta conoscere la necessità, la convenienza, la ragionevolezza nel caso di morte, così è opportuno si riconosca quando un individuo viene sostituito ad un altro nel disimpegno della conservatoria delle ipoteche.

Se l' Ufficio Centrale persiste nel voler conservare questa contraddizione non ho che dire, ma credo che questa stessa contraddizione che ho notato dimostrerà la ragionevolezza della mia proposta.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** L'Ufficio Centrale non crede vi sia contraddizione tra la disposizione dell'articolo 15 e l'art. 1 perchè hanno per oggetto una cosa diversa.

L'art. 13 tende a questo: morto il conservatore, si deve svincolare la sua cauzione. I creditori, coloro i quali possono istituire azioni, possono stare in diverse parti del Regno; quindi nel *Giornale Ufficiale* si annunzia che è morto il conservatore, e perciò coloro che fossero interessati sono avvertiti a rendersi diligenti a promuovere le loro azioni. Queste azioni sulla cauzione durano 10 anni; quindi sei mesi prima che finiscano i 10 anni si fanno avvertiti di nuovo tutti gli interessati che hanno altri sei mesi di tempo per promuovere le loro azioni. Ecco la ragione per cui nell'art. 15 si dichiara che si debba far pubblica la morte del conservatore, perchè siccome le azioni durerebbero 30 anni secondo la legge comune, e qui si restringe a 10 anni, si è voluto dare una garanzia che è quella della pubblicità per mezzo del *Giornale Ufficiale*.

Presidente. Il sig. Senatore Farina insiste?

Senatore **Farina.** Mi rimetto.

Senatore **Mirabelli, Relatore.** Vi è un'altra petizione che ha un nesso colla legge, di un tale Luigi Pinoli conservatore delle ipoteche di Modena.

Conosce il Senato che colla legge transitoria del 1865, per mettere l'antico sistema di privilegi e ipoteche in armonia col sistema novello, si stabilì che talune iscrizioni si dovessero rinnovare, si dovessero inscrivere le ipoteche occulte e si aggiunge che fossero esenti di tassa; il termine per compiere queste operazioni è stato prorogato sino a tutto il corrente anno. Il Governo nel presentare il progetto di legge alla Camera dei Deputati scriveva l'art. 8 nel quale diceva che coloro che dovevano fare le iscrizioni comunque fossero esenti di tassa, pure dovessero pagare gli emolumenti ai conservatori; e ciò per la fatica che facevano i conservatori e per la spesa di copiatura.

Ora la Camera ha tolto questo articolo 8, e lo ha tolto ragionevolmente; perchè questa legge non deve andare più in esecuzione, come credeva il Ministero. Il primo gennaio 1867, ma al primo gennaio 1868.

Ora, questo conservatore dice al Senato: tolto questo articolo, io che sono conservatore governativo che non ho diritto agli emolumenti, avrò il grave peso di dover fare a mie spese tutte queste iscrizioni; non solo dovrò prestare l'opera gratuitamente, ma anche sobbarcarmi a gravi spese.

L'Ufficio Centrale crede che questa petizione sia meritevole di grande considerazione non solamente relativamente a questo conservatore, ma a tutti i conservatori governativi che si trovano nelle stesse condizioni, cioè a dire tutti quei conservatori i quali hanno uno stipendio fisso e non hanno emolumenti da esigere. Bisogna che il Governo prenda conto di questo affare,

e che soccorra quei conservatori nei modi che crederà più convenienti.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale propone che questa petizione sia mandata al Ministro delle Finanze perchè la prenda in benigna considerazione.

Commissario Regio. Anche questa petizione è per sua natura tale che essendo raccomandata dall'Ufficio Centrale al Ministero delle Finanze non può il Ministero stesso che accoglierla, e promettere di prenderla in considerazione e di risolvere la questione secondo lo spirito di equità.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio di questa petizione al Ministero con raccomandazione.

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvata)

Attualmente la discussione su questa legge è terminata.

L'ordine del giorno porta la discussione della legge per la concessione della cittadinanza italiana al cavaliere Evelino Waddingthon.

Leggo l'articolo unico del progetto:

« È accordata la piena naturalità italiana al cavaliere Evelino Waddingthon, nativo di Londra ed abitante in Perugia.

È aperta la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, essendo questo progetto di legge di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

I signori scrutatori per la nomina dei Questori sono pregati di ritirarsi per fare lo squittinio delle schede.

Intanto si passerà alla relazione delle petizioni.

La parola è accordata all'onorevole Senatore Chiesi per far la relazione delle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI

Senatore **Chiesi, Relatore.** Siamo al secondo Elenco:
 « Petizione N. 3911. — Francesco Daverio Luzzi, agente di cambio alla Banca di Milano, fa istanza perchè dal Senato venga modificato il progetto di legge relativo alla costituzione del Sindacato dei Mediatori presso le Borse di commercio. »

Siccome appunto è in istudio attualmente un progetto di legge relativo a questo argomento, l'Ufficio Centrale fa la proposta che questa petizione sia trasmessa all'Ufficio incaricato di esaminare quella legge.

Presidente. Se non è fatta opposizione a questa proposta, la terrò per approvata.

(Approvata)

Senatore **Chiesi, Relatore:**

« 3912. — Il Consiglio municipale di Montemurlo (Firenze). Petizione identica a quella distinta col numero 3904, in adesione alla deliberazione del Consiglio comunale di Montespertoli. »

Questa petizione è identica a quella che portava il numero 3904, la quale si riferiva alla proposta di legge che si credeva potesse essere presentata al Parlamento per ottenere l'incameramento delle sovrimposte comu-

nali e provinciali; e siccome la petizione N. 3904 fu per voto del Senato deposta negli archivii, così la Commissione fa uguale proposta anche per la petizione di cui è parola.

(Approvato)

« 3913. — Enrico Grimala-Lubanski di Lublino si rivolge al Senato onde ottenere la naturalità e cittadinanza italiana. »

Il signor Grimala-Lubanski, polacco, asserisce nella sua petizione di aver rotte le sue relazioni col Governo dell'imperatore delle Russie, e di avere altresì rinunciato al grado di capitano di cui era insignito nell'esercito del Caucaso. Egli venne in Italia nel 1860. Dal dittatore Garibaldi in Sicilia fu nominato capitano di Stato Maggiore con Decreto 30 giugno 1867.

Con altro decreto dello stesso Dittatore Garibaldi del 22 luglio dell'anno suddetto fu nominato Comandante di piazza in Barcellona, con incarico di organizzare una forza sufficiente pel mantenimento del buon ordine.

Il Consiglio Civico di quel paese, per dare al capitano Grimala Lubanski un attestato di stima e di simpatia, con deliberazione 7 novembre 1860 gli conferì la cittadinanza del paese, e con altra deliberazione in data del 14 febbraio 1861, lo dichiarò benemerito della patria. Con Regio Decreto poi del 24 settembre 1861 fu ammesso al godimento dei diritti civili nei Regi Stati.

Ora egli domanda la piena cittadinanza per potere appunto esercitare tutti i diritti di cui godono i cittadini italiani. Siccome però questa non si può ottenere che per legge, e trattasi di cosa che riguarda l'interesse suo particolare, così la Commissione non crede che le cose da lui esposte, ed i documenti presentati sieno tali da potersi fare iniziatrice di un progetto di legge in proposito.

Siccome però potrebbe darsi che un Senatore o qualunque altro membro del Parlamento presentasse a tal uopo un progetto di legge, così la Commissione vi fa la proposta che questa petizione sia depositata negli archivii per essere a suo tempo presa in considerazione, nel caso, com'io diceva, che per iniziativa parlamentare fosse presentato un progetto di legge in proposito.

Senatore Sylos Labini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sylos Labini. Mi dichiaro pronto a presentare un progetto di legge appunto come ha detto l'onorevole Relatore.

Presidente. Vuol dire che quando Ella vorrà presentare il progetto di legge, lo deporrà al banco della Presidenza.

La Presidenza raccoglierà in comitato il Senato, e vedrà se esso dichiarerà che questo progetto abbia ad essere preso in considerazione. In questo caso seguirà il corso ordinario di tutti i progetti di legge.

Avverto esser necessario che questo progetto di legge sia presentato alla Presidenza senza indicare di che si tratta. Questa poi le darà corso.

Frattanto se non vi sono osservazioni sulle conclusioni della Commissione, la petizione di cui è parola sarà mandata agli archivii, come viene proposto dalla Commissione stessa.

(Approvato)

Senatore Chiesi, *Relatore*. N. 3914. « La Giunta Municipale di Mantova chiede la reintegrazione territoriale di quella provincia nei limiti che le erano assegnati prima del 24 giugno 1859. »

La Commissione non ha nulla a proporre al Senato perchè il richiesto progetto di legge è già stato presentato nell'altro ramo del Parlamento. Tutto al più essa può proporre che questa petizione sia depositata negli archivii per essere poi esaminata dall'Ufficio Centrale.

(Approvato).

« 3915. — Il Consiglio municipale della città di Siena rappresenta il danno che ne deriverebbe dalla soppressione delle Università secondarie, e fa istanza che sia conservata quella della città medesima. »

Una petizione consimile fu in un'altra seduta già presa a disamina. Essa fu presentata dal Municipio di Genova, il quale appunto domandava che quell'Università fosse conservata come governativa.

Siccome quella petizione, per deliberazione del Senato, fu depositata negli archivii, così la Commissione vi fa la proposta che anche questa petizione sia depositata negli archivii per essere poi esaminata dall'Ufficio, il quale sarà incaricato dello studio del progetto di legge che potrà essere presentato sull'ordinamento dell'istruzione superiore.

(Approvato)

« 3916. — Il Consiglio comunale di Laino Borgo (Calabria Citeriore) dichiara di far adesione alla petizione della Camera di commercio di Cosenza (N. 3853) e domanda che vengano soppresse le tasse governative. »

Di questa petizione, alla quale fa adesione la petizione del Consiglio comunale di Laino Borgo, fu in altra seduta dal Senato approvato il deposito negli archivii; quindi la Commissione fa un'eguale proposta anche per questa, la quale non fa che far adesione alla petizione antecedente.

(Approvato)

« 3917. — Gli esercenti di vetture pubbliche in parecchie città italiane reclamano contro la legge da cui questi veicoli furono testè colpiti di tassa, e domandano che venga rievocata. »

Siccome una petizione consimile nella circostanza che fu posto in discussione il bilancio attivo fu trasmessa per voto del Senato al signor Ministro delle finanze, così propongo a nome della Commissione che anche questa sia a lui trasmessa, perchè la tenga nella debita considerazione.

(Approvato)

« 3918. — I professori della R. Università di Catania fanno istanza presso il Senato acciò nella legge

pel riordinamento degli studi superiori venga la stessa Università mantenuta come governativa. »

« 3919. — La Giunta municipale di Acireale (Sicilia) porge al Senato motivate istanze perchè sia conservata nel novero delle governative l'Università di Catania. »

La Commissione riguardo a queste due petizioni altro non può fare che la stessa proposta già fatta per le petizioni riguardanti le Università di Genova e di Siena, cioè che siano depositate negli archivi.

(Approvato)

« 3920. — La Giunta municipale di Castel del Piano (Grosseto), in adesione all'indirizzo del comune di Montespertoli, si oppone all'incameramento per parte del Governo delle sovraimposte provinciali e comunali. »

Siccome l'indirizzo a cui fa adesione la petizione suaccennata fu depositato negli archivi, così la Commissione fa per questa petizione una eguale proposta.

(Approvato)

« 3921. — Il Presidente della Camera di Commercio di Verona, a nome della Camera stessa, domanda che sia sospesa l'estensione a quella provincia del Codice di commercio italiano, finchè questo non abbia subite le necessarie modificazioni. »

La petizione intorno alla quale ho l'onore di riferire conclude in questi termini, di cui mi permetto dar lettura al Senato.

« Voglia l'inclito Senato compiacersi di rivolgere tutta la sua attenzione sopra questo importantissimo argomento, affinchè sia frattanto sospesa in queste provincie l'attuazione del Codice di commercio italiano, e provveduto in pari tempo alla più pronta compilazione di un nuovo Codice, che informato ai principii moderni renda possibile ed utile quella unificazione legislativa, cui certo, più che ogni altro, deve aspirare il ceto commerciale. »

Veramente questa petizione, pei termini in cui è concepita non potè non recare sorpresa alla Commissione; perocchè, in sostanza, taccia di retrogrado il Codice di commercio italiano non ha guari pubblicato, e vorrebbe che fosse conservato in vigore il Codice austriaco nelle provincie del Veneto. Si vuole insomma che il Codice nuovo non sia pubblicato, se non viene riformato, come si dice nella petizione, secondo i principii delle moderne legislazioni.

In questa petizione non si fanno speciali appunti al nostro Codice di commercio; vi si fa solo vagamente un confronto tra il Codice di commercio italiano e quello austriaco vigente nelle Provincie Venete; e parlando di quest'ultimo è detto che « esso, frutto di lunghi e conscienciosi studi del genio germanico, ed in vigore in tutti gli Stati della già Confederazione Germanica, riposa sopra principii assai più larghi e più conformi agli usi e bisogni attuali del commercio, di quello che non lo sia il Codice italiano modellato sul vecchio sistema francese. »

Per rispondere a questa critica, mi limiterò a leg-

gere le poche parole colle quali l'on. ex-ministro di Grazia e Giustizia, comm. Vacca, concludeva la relazione, onde fu presentato il Codice di commercio (pag. 27). « Ordinando il novello Codice di commercio pel Regno di Italia con l'intento di porre a tributo gl'insegnamenti della dottrina ed i responsi della giurisprudenza, i dati dell'esperienza e le più vive ed insistenti esigenze del commercio, noi portiamo fiducia di avere provveduto efficacemente al progresso economico dell'Italia nostra, alla quale se per avventura si venisse ora presentando un Codice commerciale sparuto e manchevole e quasi diremmo pietrificato tra le angustie del Codice francese del 1807, se così adoperato si fosse per soverchia timidità, certo è che sarebbesi incorsa una responsabilità gravissima, imperciocchè ben si avrebbe il diritto di chiedere il perchè ci fosse mancato l'animo di recare ad atto quelle migliori ed incontestate riforme che vennero man mano rinsanguinando i Codici delle più colte ed avanzate nazioni. »

Mentre dunque nella petizione si taccia il Codice italiano di stare nelle angustie del Codice francese, la relazione che il Ministero pubblicava col Codice nostro, vanta anzi di avere emancipato il Codice novello dalle angustie del Codice di commercio francese, e di averlo informato ai principii della moderna civiltà e del moderno progresso.

D'altra parte il Codice di commercio vigente nelle Provincie Venete non abbraccia tutte le parti di un completo Codice di commercio, imperocchè del Codice germanico fu pubblicato in quelle provincie il 1, 2, 3 e 4 libro, e fu omesso il 5, che tratta del *Diritto marittimo*.

Di più il Codice di commercio germanico non tratta la materia dei fallimenti; sicchè il Codice vigente nel Veneto manca di due importantissime materie, cioè di quella dei fallimenti, e di quella sul diritto marittimo; per cui eziandio da questo lato, quand'anche il Codice italiano non toccasse a quella perfezione a cui aspirano i petenti, sarebbe pure sempre un progresso, inquantochè abbraccia tutte le materie di un completo Codice di commercio.

D'altra parte poi, il bisogno dell'unificazione legislativa è tale che non si può esitare a pubblicare il Codice italiano anche nelle provincie Venete, onde tutta l'Italia abbia un solo Codice di commercio; quindi per queste brevi considerazioni, la Commissione vi fa la proposta che riguardo a questa petizione si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Straniero agli studi della giurisprudenza, non potrei certamente dir nulla in contrario alle osservazioni dell'onorevole signor Relatore della Commissione; debbo per altro far osservare che essendomi parecchie volte trovato in conferenza con molti distintissimi avvocati delle Provincie Venete, ed anche di Lombardia, li ho trovati quasi tutti unanimi

nel riconoscere che il Codice di commercio introdotto da pochissimi anni nelle provincie Lombardo-Venete era un Codice che merita molta considerazione, ed aveva su certi principali punti introdotto importantissime riforme, segnatamente nella parte che riguarda le lettere di cambio, la quale sicuramente è preferibile a quella che trovasi nel Codice di commercio francese, ed anche a quella del Codice italiano.

Io non potrei aggiungere di più, perchè, ripeto, sono affatto estraneo a questi studi; ma l'eccellenza del Codice di commercio, non dico austriaco, ma alemanno, nella parte relativa alle lettere di cambio, io la posso incontrastabilmente asserire.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Io non ho colle mie parole inteso di fare

Senatore **Pasini**. Mi permetta l'onorevole Relatore che aggiunga ancora una parola.

Nelle Provincie Lombardo Venete, l'Austria non aveva mai introdotto il suo antico Codice di commercio ch'essa stessa riconosceva per quelle Provincie meno adatto, e vi aveva per molti anni lasciato in vigore il Codice di commercio francese, che era stato colà pubblicato fin dal tempo del Regno d'Italia, per cui noi, in materia commerciale siamo stati, per così dire, retti dalle leggi francesi per molti anni ancora dopo che era caduto il Regno d'Italia. Il nuovo Codice di commercio dell'Austria non fu introdotto se non dopo l'attivazione della Lega doganale tedesca per dare a tutti gli Stati appartenenti alla Lega, specialmente nella parte relativa alle lettere di cambio, una medesima legislazione. Alla compilazione di questo Codice, ed alla nuova legge cambiaria concorsero molti eminenti giuriconsulti di cui ricordo soltanto il Mittermayer e parecchi Professori di Monaco e delle altre Università tedesche, cosicchè si possono riguardare queste nuove leggi non come austriache ma come alemanne.

Mi spiace di non poter entrare in più minuti particolari, perchè, come ho già detto, sono affatto estraneo a questa materia.

Senatore **Chiesi**, *Relatore*. Io non ho punto inteso di muover critica al Codice vigente nelle Provincie Venete che se si vuole chiamerò Codice non austriaco, ma germanico, perchè realmente con sanzione sovrana del 17 dicembre 1862 fu pubblicato nelle Provincie Venete il Codice germanico, meno però il quinto libro.

Solamente ho detto che le ragioni espresse nella petizione colla quale appunto si movevano vagamente critiche al Codice italiano, non potevano essere accettate. Quanto poi al Codice germanico, io ne ho quel sommo rispetto in cui lo tengono tutti coloro i quali professano la meritata stima ed ammirazione per la coltissima nazione germanica e pei suoi Codici.

D'altra parte ho pure osservato che la parte del Codice germanico pubblicato nella Venezia non abbraccia tutta la materia, perchè vi furono pubblicati solamente quattro libri, e rimase esclusa la materia del diritto marittimo; di più nello stesso Codice germanico non

fu aggiunto il trattato dei fallimenti, di modo che in quelle provincie rimangono fuori del Codice di commercio queste due parti importanti, regolate da sparse leggi speciali.

Per siffatte considerazioni ho detto che la Commissione non poteva aderire alla petizione, e proponeva per conseguenza l'ordine del giorno puro e semplice; ma non ho inteso voler muover critica di sorta contro il Codice germanico.

Senatore **Farina**. Il Codice germanico stava sul tavolo della Commissione quando compilò il Codice di commercio d'Italia; e la discussione si aggirò specialmente sulla materia relativa alle cambiali; ma mentre coloro che lodano il sistema germanico credono che vi siano grandi miglioramenti, questi pretesi miglioramenti meditati, e profondamente discussi dalla Commissione nominata per la compilazione del Codice di commercio attuale, non apparvero tali.

Le disposizioni nostre furono adottate perchè più conformi al complesso delle nostre commerciali abitudini; mentre non è a credersi che il commercio si faccia come prescrive la legge a priori: il commercio vive delle sue abitudini e fra noi esso non si prestava che pochissimo ai pretesi miglioramenti che si sono voluti introdurre dalla Confederazione cambiaria germanica.

Il preteso miglioramento principale o almeno quello che venne maggiormente lodato è quello relativo alle lettere di cambio che si vollero trasformare in una specie di biglietti circolanti di Banca.

In questo sistema si vennero a riconoscere tanti inconvenienti pratici che credo che finiranno per essere abbandonati nella stessa Germania.

Presidente. Se nessuno domanda la parola

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. L'ho chiesta per dire che le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina mi paiono di natura da dover assicurare tutti coloro i quali amano che sia tenuto conto nel Codice italiano dei progressi che ha fatti la legislazione; ma non è men vero che esista una specie di opinione che non so quanto sia fondata; che cioè nelle riforme che si sono praticate nella legislazione del Regno d'Italia non solo non si sia tenuto conto, ma neppure si abbia avuto la menoma idea di quei miglioramenti e di quelle riforme che erano state introdotte in varii dei paesi che ora fanno parte di questo Regno.

Si è creduto e si crede tuttavia, particolarmente nelle Provincie Venete, che abbia regnato un esclusivo culto di un dato sistema nei Codici che si sono promulgati e che formano ora l'insieme della legislazione, ossia il Codice italiano; si è creduto che non vi era stata una discussione tale che potesse valutarci come elemento di pregio per la legislazione, la quale era uscita da questa riforma. Si può discutere grandemente sopra materie particolari, come osservava

l'onorevole Senatore Farini; la materia cambiaria più di ogni altra è suscettibile di questa discussione. Ma se, non ostante queste disposizioni che si incontrano altrove in materia cambiaria si è di preferenza seguito un sistema diverso, non è già una prova che non si sia avuta cognizione di quelle disposizioni. Io non parlo del Codice di commercio come persona che abbia avuto parte alla sua discussione: conosco però una parte degli uomini che attesero a questo lavoro, e l'opinione che me ne sono formata è che essi non sono certamente estranei a veruna delle parti della scienza commerciale, talmente da potersi credere che non avessero la menoma idea dei cambiamenti, per esempio, introdotti nelle lettere di cambio, nel sistema della legislazione germanica, secondo il quale certamente la lettera di cambio non va soggetta a certi rigori di disposizioni che servono di norma ai Tribunali del Regno d'Italia.

Non intendo dire che sia incensurabile l'opinione che prevalse che i vantaggi cretutisi ravvisare in tali innovazioni bilanciassero i pericoli che ne venivano in conseguenza. Qualunque sia l'opinione che si possa avere su tal particolare, egli è certo almeno che nelle riforme da cui è risultato nel Codice di commercio attualmente in vigore non si è tralasciato di aver riguardo agli usi delle diverse parti d'Italia. Certamente questa idea di seguire di preferenza gli usi italiani, i quali hanno un certo fondamento nella natura stessa del paese, ha prevalso sopra l'idea di associarsi a ragionamenti scientifici per i quali, forse, alcune disposizioni sembrano di un rigore un po' pedantesco; ma si è creduto certamente che tutto quello che era di vera utilità per le diverse provincie italiane non dovesse essere considerato come cosa indifferente.

Così, per citare un esempio, parlando dei biglietti a ordine si fece oggetto di una sezione particolare dei biglietti a ordine in derivate, i quali sono in uso ed in circolazione nelle provincie meridionali.

Dunque quello che si è cercato certamente dall'insieme del Codice apparisce essere stato il maggior vantaggio del commercio italiano.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore **Pinelli**. Vi possono essere state delle provincie le quali per trovarsi agglomerate ad un movimento qual era quello del commercio germanico, abbiano meglio potuto apprezzare quei vantaggi che erano inerenti ad un tal movimento retto con una legislazione diversa da quella qui in vigore: questo però non toglie che il Codice di commercio che ne racchiude le norme, ossia il Codice di commercio italiano, possa considerarsi come frutto di matura discussione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Io prego il Senato a voler considerare se, in occasione di una petizione, sia possibile discutere il merito relativo di due Codici: a me

pare impossibile; si potrebbe discutere anche quindici giorni.

Son d'avviso che le considerazioni che possono muovere il Senato a dare il suo voto riguardo ad una petizione non possano dipendere da un apprezzamento dei due Codici; ma da altre considerazioni politiche riguardanti l'opportunità di sospendere l'esecuzione di un Codice, ed altre di questa natura: considerazioni importanti ma generali, le quali escludono ogni discussione sulle parti di ciascuno dei Codici.

Sicuramente, se si dovesse entrare in un apprezzamento dei Codici, ci sarebbe da dir molto e dall'una e dall'altra parte. Domanderei quindi che la discussione fosse chiusa e si passasse alla votazione.

Senatore **Castelli E.** Qual'è la proposta della Commissione?

Senatore **Chiesi, Relatore**. L'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. La proposta della Commissione è l'ordine del giorno puro e semplice: chi approva l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.

(Approvato)

Farò noto il risultato dello squittinio per la nomina dei signori Questori.

Uno solo avrebbe avuto la maggioranza assoluta, ed è il signor Senatore Spinola; gli altri che hanno avuto il maggior numero di voti sono i signori Senatori:

| | |
|---------------------|----|
| De' Gori . . . | 18 |
| Ginori-Lisci . . . | 12 |
| Strozzi Luigi . . . | 8 |
| Bartolommei . . . | 7 |
| Capriolo . . . | 6 |
| De Gregorio . . . | 5 |
| Gamba . . . | 2 |
| Cambray-Digny . . . | 2 |

Poi i signori Senatori Melegari, Miniscalchi, Amari professore e Martinengo Giovanni ebbero un voto ciascuno.

Dunque sarebbe eletto un solo dei Questori nella persona del signor Senatore Tommaso Spinola.

Domani si procederà alla nomina dell'altro Questore, ben inteso qualora il Senatore Spinola accetti il mandato.

Ora, mi rimarrebbe ad interrogare il Senato sull'ordine del giorno di domani. Il nostro Regolamento non permette che si ponga in discussione un progetto di legge prima che siano trascorse 48 ore dalla distribuzione della relazione.

Se il Senato consentisse di derogare alquanto a questa parte del suo Regolamento, io porrei all'ordine del giorno per domani alcuni progetti di legge importanti, e che tanto al Ministero quanto al Parlamento preme vadano senza ritardo in vigore.

Questi progetti sono:

1. Costruzioni al Porto Corsini di Ravenna del quale venne dal Governo domandata l'urgenza;
2. Trattato di commercio e navigazione coll'Austria;

3. Convenzione postale pure coll'Austria;

4. Costituzione del Banco di Sicilia.

Queste quattro leggi, quando il Senato non faccia opposizione, io le metterò dunque all'ordine del giorno di domani. Lunedì poi si entrerà naturalmente nella discussione del bilancio passivo...

Una voce. Due giorni soli?...

Presidente. Di più non è possibile; lunedì non è che il giorno 29, ed abbiamo altri due giorni, il 30 ed il 31...

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Ma, domando io, come si possono discutere i bilanci in due giorni?

Presidente. Nel giorno 31 bisognerebbe che i bilanci fossero votati.

Senatore Martinengo G. Faccio osservare che non è per anco distribuita la relazione dei bilanci...

Presidente. Sarà distribuita domani.

Senatore Martinengo G. Anche distribuendoli domani, avremo solo tre giorni per leggerli, esaminarli e votarli. A me pare questo un procedere del potere esecutivo assai poco conveniente verso il primo Corpo dello Stato. Si è ripetuto tante volte questo lagnò, ed io mi faccio, e credo con ragione, anche questa volta a replicarlo, e trovo che questa è una vera sconvenienza.

Presidente. Io non credo dover giustificare nessuno. Però faccio presente al Senato che il potere esecutivo aveva presentato alla Camera elettiva i bilanci in tempo opportuno e che essa ha creduto, nella sua saviezza, di impiegare un certo tempo nello studio e nella discussione di questi bilanci, massime che a lei spetta la priorità in tali discussioni.

Appena però sono stati votati, furono mandati immediatamente al Senato, e non vi fu, per così dire, la dilazione di mezz'ora.

Il potere esecutivo ha con molta sollecitudine invitato la Presidenza a convocare il Senato per la loro presentazione. Infatti furono comunicati domenica, e lunedì furono radunati i signori Senatori per la loro presentazione in seduta pubblica. Una volta presentati, si procurò di accelerare questa bisogna il più che fosse possibile, poichè la Commissione delle finanze, appena presentati i bilanci, si è immediatamente raccolta e non ha cessato da un assiduo lavoro nell'esaminarli.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Il progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo ci fu presentato dal Ministero nella tornata di lunedì 22 corrente. La Commissione di finanza si adunò immediatamente dopo tale seduta, come or ora diceva l'onorevolissimo nostro Presidente; e talmente si occupò del bilancio, che il suo Relatore poté ieri rimettere alla tipografia del Senato il commessogli lavoro. La composizione tipografica fu

celeremente eseguita; ci vollero poi alcune ore per la correzione delle bozze di stampa; ma tuttavia di questa sera stessa, o in ogni caso domattina, prima che i signori Senatori siensi svegliati (*ilarità*), si potrà distribuire la relazione. Restano dunque, per esaminar questa relazione, ancora tutto il giorno di domani, quello di domenica e più della metà del lunedì.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io non intesi certamente di far reclami contro la nostra Commissione di finanza, che so benissimo quanto sia solerte nei suoi lavori, ed alla quale anzi io debbo fare ringraziamenti. Non è men vero però che la posizione del Senato è deteriorata in faccia al pubblico, dappoichè è evidente che se esso dovesse introdurre la menoma modificazione nei bilanci, ci troveremmo nel caso accaduto recentemente, quando cioè si trattò dell'esercizio provvisorio, che cagionò grande scompiglio.

Io mi lagnò che i bilanci non vengano presentati in tempo perchè il Senato possa esaminarli con tutta la libertà d'azione necessaria. Non ne darò ad alcuno la colpa, ma so e dico che la nostra posizione è peggiore.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Intendo solo di dire che l'onorevole Senatore Martinengo vedrà dalla relazione della Commissione di finanza che essa non ha espresso sentimenti diversi da quelli ch'egli ha manifestati.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io appoggio la proposta che i bilanci sieno messi all'ordine del giorno per lunedì. Non vi è dubbio che la posizione fatta al Senato si può dire intollerabile; ma il Senato deve a se stesso di usare tutta la solerzia possibile per compiere l'esame dei bilanci medesimi in tempo utile. Se poi non riuscirà nel suo intento, la colpa sarà di chi sarà. (*Benissimo, segni d'approvazione.*)

Presidente. Se nessuno fa opposizione, s'intenderà che all'ordine del giorno di domani, deviando dalla norma stabilita dal Regolamento, sieno posti i seguenti progetti di legge:

Opere al Porto Corsini di Ravenna; trattato di commercio e di navigazione, e trattato postale coll'Austria; costituzione del Banco di Sicilia, e finalmente votazione per la nomina del secondo Questore; e all'ordine del giorno di lunedì s'intendono posti i bilanci passivi dello Stato.

Faccio osservare ai signori Senatori che pochissimi di essi mancavano oggi al numero legale, e mentre si era andato a cercarne qualcuno onde potere effettuare le votazioni a squittinio segreto, altri molti partirono, per cui anche giunti que'primi, il numero totale dei presenti fu di assai diminuito.

La seduta domani si aprirà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2)

TORNATA DEL 27 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Congedi — Squittinio per la nomina del Questore mancante — Istanza del Senatore Martinengo G. — Dichiarazione del Senatore Angioletti — Avvertenza del Senatore Arese — Osservazione del Ministro della Marina — Interpellanza del Senatore Angioletti al Ministro della Marina e risposta del Ministro medesimo — Schiarimenti e avvertenze del Senatore Menabrea — Discussione dei progetti di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione e della convenzione postale col l'Austria — Osservazioni del Senatore Farina sull'articolo 9 del trattato cui rispondono i Ministri di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici ed il Relatore — Istanze dei Senatori Martinengo G. e Antonini — Dichiarazioni dei Ministri d'Agricoltura e Commercio, degli Affari Esteri e dei Lavori Pubblici — Raccomandazione del Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto con cui fu autorizzata la costruzione di varie opere al Porto Corsini di Ravenna — Presentazione di 4 progetti di legge — Domanda d'urgenza pel progetto riguardante i lavori al porto di Venezia del Senatore Pasini, appoggiata dal Ministro dei Lavori Pubblici — Eccitamento del Presidente — Annunzio del risultato dello squittinio per la nomina del Questore mancante.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri degli Esteri, della Marina, d'Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Lo stesso dà lettura delle seguenti domande di congedo:

Senatore Capriolo per 10 giorni.

Senatori Galvagno, Melodia, Sagarriga, Spada, di Bovino, Di Fonli, Cacace, Torreatsa, Strongoli per un mese.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, si terranno per accordati i chiesti congedi.

Sono pregati i signori Senatori a preparare le schede per la nomina del Questore che manca.

Quindi si farà l'appello nominale perchè ognuno venga a deporre la scheda. La scheda deve portare un solo nome, perchè uno dei Questori è già stato eletto nella persona del Senatore T. Spinola.

Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.

Presidente. Ora trarrò a sorte gli scrutatori per fare lo spoglio delle schede.

Riescono estratti a scrutatori i signori Senatori Costantini, Cucchiari e Desambrois.

Ieri il Senatore Angioletti aveva chiesto di fare un'interpellanza al signor Ministro della Marina.

Interrogo il signor Ministro della Marina se crede di rispondere all'annunciata interpellanza, e in questo caso darei la parola al Senatore Angioletti.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io farei osservare all'onorevole nostro Presidente che abbiamo oggi quattro leggi da discutere, che domani non vi è seduta, e che lunedì avremo la discussione del bilancio passivo che non deve essere interrotta; quindi crederei della massima convenienza che quest'interpellanza, la quale non credo poi di grande urgenza per il momento, possa essere differita dopo la discussione del bilancio suddetto; poichè le quattro leggi, oggi poste all'ordine del giorno, assorbiranno il tempo che rimane per la solita seduta, la quale alle ore cinque e mezza vedo che sempre viene troncata di fatto, se non di diritto.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Qualora il Senato credesse di non voler oggi dar luogo a questa mia interpellanza, o meglio, a questa mia dichiarazione, poichè sarebbe questione di pochi minuti di tempo, parmi che piuttosto che rimandarla dopo la discussione

del bilancio, sarebbe meglio stabilire che potesse aver luogo all'occasione della discussione del bilancio della Marina. Se il Senato ha nulla in contrario, mi pare che questa sarebbe l'occasione più opportuna per dar luogo a questa dichiarazione, quando però, ripeto, non voglia acconsentire a che abbia luogo quest'oggi stesso.

Presidente. Debbo mettere prima ai voti se questa interpellanza ha da farsi quest'oggi oppure dopo la discussione dei bilanci per non interrompere la discussione delle leggi che sono all'ordine del giorno, e molto meno poi quella dei bilanci.

Però, dopo quanto ha testè espresso il Senatore Angioletti, che cioè sarebbe piuttosto una dichiarazione che egli vorrebbe fare, anzichè una vera interpellanza, e quindi non potrebbe trattenere lungamente l'attenzione del Senato, crederei che sarebbe meglio addirittura darle corso immediatamente.

Senatore Arese. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arese. Questa interpellanza non è portata all'ordine del giorno, e molti Senatori che potrebbero avere interesse ad assistervi, non ne furono avvertiti; ciò d'altronde è contrario al Regolamento.

Presidente. Quando il Senato lo stabilisce, non vi è altro a dire, avendo esso diritto di farlo.

Senatore Arese. Domando scusa. Il Senato fissa pel solito il giorno in cui debbe aver luogo l'interpellanza; del resto non so il perchè non si debba adottare la proposta dell'on. Senatore Angioletti, cioè di rimandare quest'interpellanza quando avrà luogo la discussione del bilancio sulla Marina.

Presidente. Egli è per questo motivo che io intendeva interrogare il Senato, per vedere cioè se l'interpellanza debbe aver luogo ora, oppure essere differita sino alla discussione del bilancio della Marina.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Io dichiaro per parte mia che sono agli ordini del Senato. Il Senato stabilisca il giorno in cui crede che possa avere luogo l'interpellanza, ed io mi troverò pronto a rispondere, e tanto più mi troverò pronto che l'onorevole Senatore Angioletti, avendomi comunicato l'oggetto della sua interpellanza, non posso a meno di dichiarare al Senato che anzichè un'interpellanza, è questa una dichiarazione che egli intende di fare riguardante il tempo in cui egli ebbe la direzione del Ministero della Marina, e che io trovo molto opportuna nell'interesse della sua stessa amministrazione.

Quando poi alle parole che aggiunse l'onorevole Senatore Arese, che cioè vi sarebbero altri Senatori i quali potrebbero prender parte all'interpellanza annunciata dall'onorevole Senatore Angioletti intorno alla relazione della Commissione d'inchiesta sul materiale della Marina nominata dal mio antecessore, mi permetta il Senato di dichiarare che quest'interpellanza

per avventura dovrebb'essere rimandata a tempo più remoto. L'altro ramo del Parlamento, nella discussione del bilancio della Marina si è preoccupato gravemente, come doveva preoccuparsi, di quella relazione, perchè attesta fatti così gravi, che è necessario il paese conosca con tutta esattezza.

La Camera elettiva votò un ordine del giorno per cui il Ministro della Marina ha dovuto assumere l'impegno di far completare quelle due relazioni della Commissione sul materiale della Marina, con tutte le tabelle che riguardano il materiale, non che tutti gli interrogatori e responsi dati dai vari individui che sono stati interrogati da essa, dichiarandosi essere indispensabile di venire ad una discussione su quelle due relazioni per conoscere le basi sulle quali la Commissione più volte nominata le aveva stabilite.

A fronte di questi fatti, io per verità crederei che non si potesse entrare in una larga discussione, mancando prima di tutto i documenti. Il Senato sarà miglior giudice di me: io non mi permetterò un giudizio in proposito; mi limito a dire, che l'altro ramo del Parlamento ha stabilito di fare una discussione ampia su queste due relazioni della Commissione circa il materiale della Marina.

Senatore Arese. Domando la parola per una semplice rettificazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arese. Io non credo d'aver detto che oggi mancavano Senatori i quali vorrebbero estendere la discussione sull'accennata interpellanza; ho detto assistere, e non estendere.

Presidente. Domando al Senato se crede che si faccia ora l'interpellanza, ossia questa dichiarazione del Senatore Angioletti.

Chi è di quest'avviso, voglia sorgere.

(Approvato)

Presidente. L'interpellanza si farà attualmente.

Il Senatore Angioletti ha la parola.

Senatore Angioletti. Il giorno 8 agosto del decorso anno 1866 un Decreto Reale nominava una Commissione che assumendo la denominazione di Commissione d'inchiesta aveva l'incarico di portare un serio e ponderato esame sul materiale della Marina.

Questa Commissione ha ora pubblicato per le stampe due relazioni, la prima delle quali si riferisce all'incarico ricevuto col Decreto Reale 5 agosto; la seconda si riferisce all'altro incarico più ampio ricevuto col dispaccio ministeriale del 4 ottobre.

In quanto alla prima di queste relazioni, firmata Cristoforo Negri, non ho veramente osservazione da fare, prima di tutto perchè, cosa assai singolare in questi tempi, quella relazione non dice male, anzi dice bene dell'amministrazione della quale io allora era il capo: in secondo luogo perchè avendo veduto la luce allorchè l'Alta Corte di Giustizia si era pronunziata nello stesso senso e sulle stesse materie, diventò d'importanza secondaria.

In quanto poi alla seconda relazione, firmata Carlo Do Cesare, la quale fra le altre cose parla dello Stato in cui la Commissione ha trovata la ripartizione e conservazione del materiale, e la contabilità del materiale stesso, ho qua'che cosa da osservare.

Non dirò nulla del modo col quale questa relazione è scritta: è un documento extra-parlamentare: da un altro canto la stampa è libera; e a quanto sembra, ognuno può scrivere come più gli piace anche quando si tratta di criticare una amministrazione affidata a uomini rispettabilissimi, ed alla testa dei quali è un Ministro del Re; e notate bene, per incarico avuto dallo stesso Ministro o dal suo predecessore, che fa lo stesso.

Non parlerò d'alcuni fatti in essa relazione riferiti, quasi altrettanti *si dice*, e dalla Commissione non verificati, perchè sentiti a suonare da una campana sola.

Io ci credo, perchè la Commissione vi crede: ma per il caso poi che la Commissione stessa, sentendosi autorevolmente a confutare, trovasse più giusto di doversi ricredere, allora mi permetterò di ricredermi anch'io.

Essendo stata questa questione, come or ora accennava l'onorevole Ministro di Marina, già portata in campo in un altro recinto, per ragioni di convenienza, facili a comprendersi, io non parlerò di quelle che la relazione dice, ma dirò brevemente di due cose che la relazione stessa non ha dette, limitandomi a far conoscere al Senato due espedienti che la Commissione ha completamente taciuti, e che sotto la mia amministrazione erano stati preparati per rimediare appunto ai mali veri e reali che affliggevano, e che credo affliggano tuttora l'amministrazione della Marina. Dico ai mali veri e reali, e non ai mali immaginati o con modi esagerati e vacui talvolta troppo, e troppo spesso esagerati e sfigurati. Entrando in materia farò noto al Senato come a cominciare dall'anno 1865 l'onorevole vice Ammiraglio Senatore Conte Serra, che mi dispiace di non vedere al suo posto, reduce da un'ispezione, di cui era stato incaricato dal mio predecessore, presentava a me in allora Ministro della Marina, una relazione sulle condizioni generali e di dettaglio del materiale, la quale relazione per essere improntata di quello spirito di dignitosa ed autorevole franchezza e di verità palpitante, di cui è capace nei suoi scritti e nei suoi atti l'onorevole nostro collega, mi colpì vivamente; e tanto mi colpì e mi parve degna di essere presa in seria considerazione, che me ne formai quasi una base, sulla quale poggiavi per un periodo di tempo non breve avvertimenti ed esortazioni, e ordini, e minacce, e castighi e processi, tutti intenti appunto a reprimere gli abusi, ed a far sparire i disordini, che quella relazione segnalava: ed in qualche parte si ottenne l'effetto che si desiderava.

Però restava pur sempre una causa principale, per-

manente di quegli abusi e di quei disordini, che non è possibile far sparire ad un tratto, perchè consisteva nella mancanza di un inventario, che, oltre al genere ed alla quantità degli oggetti che costituiscono il patrimonio della Marina, ne indicasse pure la specie, la qualità ed il valore, senza di che non mi pare possibile una buona amministrazione.

L'amministrazione del materiale della Marina era basata allora, come credo lo sia tuttora, sopra di un inventario, sul quale si scrivevano gli oggetti col loro nome generico, segnandone anche la quantità, ma non la specie, non la qualità, non il valore. Permettete che vi citi un esempio pratico, e vedrete la morale che se ne può trarre.

Un consegnatario di un magazzino, il quale abbia ricevuto in consegna 100 perni, e 100 lime, delle qua i 50 inglesi, di qualità finissima, e del valore di 10, 15 od anche 20 lire caduna, e 50 nostrali, di qualità inferiore od infima, e del valore di pochi soldi, ad un Ispettore, che passi una rivista al magazzino, può il consegnatario mostrare 100 lime tutte nostrali, di qualità mediocre, infima. Egli, il consegnatario, sarebbe in regola, senza che possa l'Ispettore scoprire se siavi frode o baratteria in quel fatto.

L'esempio che vi porto dei perni e delle lime voi lo potete applicare ai legnami, ai metalli, al cordame ed a quasi tutti gli oggetti dal più insignificante al più importante, e a quasi tutti gli oggetti che costituiscono il patrimonio della Marina.

Onde voi vi persuaderete di una cosa stranissima, ma verissima, che la Marina non conosce il patrimonio affidatole dallo Stato, il quale patrimonio per essere, come lo sono tutti, fluttuante, anzi fluttuante per eccellenza, avrebbe bisogno di essere minutamente conosciuto, senza di che credo che un'amministrazione regolare sia impossibile. Io ben vidi questa causa principale e permanente di disordini, ben vidi questa fonte perniciosa di abusi per non dir peggio, e vidi anche con dispiacere che non mi era possibile di rimediarvi tutto ad un tratto, per cui scelsi la via che mi parve più corta per raggiungere lo scopo.

Affidai a mani esperte la compilazione di un inventario o pandetta, come si chiama nell'amministrazione della Marina.

Questo inventario fu in breve tempo condotto a termine, e quando io ho lasciato il Ministero della Marina avrebbe potuto essere messo in pratica; se non che, riflettendo che il cambiamento dell'inventario portava conseguentemente il cambiamento di alcuni registri e di altri stampati, ed era necessario farli conoscere preventivamente, perchè vi si preparassero, agli amministratori e subalterni, fu stabilito che col primo dell'anno 1867 non sarebbe andato in vigore. Or bene, Signori, quest'inventario che io non esito a dichiarare esser il miglior mezzo per mettere in assetto l'amministrazione del materiale della Marina, quest'inventario, che, fra parentesi, è costato alcune migliaia di lire al-

l'erario, o è andato perduto o completamente dimenticato, o il Ministero lo ha creduto così poca cosa da non far'lo neppure vedere alla Commissione d'inchiesta, poichè dessa nella sua relazione non ne dice parola.

La Commissione nella sua relazione ha pure accennato alla necessità di togliere alcuni disordini riscontrati nella contabilità del personale, i quali disordini erano pure stati avvertiti dal Ministero, e si era procurato di avvisare ai modi di rimediarvi.

Le enormi difficoltà che gli amministratori subalterni trovavano a tener dietro a tutte le mutazioni cui va soggetto troppo frequentemente un uomo di mare, avevano condotto il Ministero alla determinazione di adottare un provvedimento radicale, che consisteva nella separazione completa della contabilità del personale di terra da quello del personale a bordo.

Il Ministero aveva fatto compilare questo regolamento; esso era stato anche confortato dal parere favorevole del Consiglio di Ammiragliato, e quando io ho lasciato il Ministero della Marina, non mancava che metterlo in esecuzione.

Or bene, o Signori, questo regolamento che io non esito punto a dichiarare esser il miglior mezzo per appianare l'intricata contabilità del personale della Marina, o è, come già dissi poc' anzi, andato perduto, o completamente dimenticato: o il Ministero lo ha creduto così poca cosa da non farlo neppur vedere alla Commissione d'inchiesta poichè dessa nella sua relazione non ne dice parola.

Io frattanto mi sono creduto in dovere di far noto al Senato, la preesistenza di questi umili e modesti espedienti; un regolamento ed un inventario, che se fossero stati applicati, io non esito a dichiarare che avrebbero modestamente e umilmente sì, ma senza ombra di dubbio, portato ordine e regola dove la Commissione ha trovato confusione e disordine.

Io credo che forse l'onorevole Ministro della Marina vorrà dire al Senato le ragioni che lo indussero (non lui personalmente perchè non ha succeduto a me) a sospendere o rigettare questi due provvedimenti.

Se la ragione fosse che questi provvedimenti non sono stati trovati dal Ministero adattati a rimediare agli inconvenienti lamentati, io naturalmente non avrò che ad appellarmene al giudizio dell'avvenire; se però le ragioni si volessero attribuire alla guerra che si combattè l'anno scorso, io pregherei preventivamente il Senato a non accettarle per buone, perchè la guerra dell'anno passato colla fine di luglio era terminata; rimanevano quindi cinque lunghi mesi a quello di gennaio, durante il qual tempo avrebbero potuto benissimo esser messi in vigore questi provvedimenti umili, sì, lo ripeto, e modesti, ma praticamente vantaggiosi.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Risponderò brevi parole all'onorevole interpellantè, e il Senato vorrà essermi in-

dulgente se non potrò dilungarmi troppo, essendo da poco tempo alla direzione del Ministero della Marina, intorno al fatto che ha prodotto tali e tante complicazioni in questi pochi mesi. Non entrerò perciò in molti particolari. Dirò subito che mi consta che l'inventario del materiale esistente nei magazzini della Marina militare, per quel poco che mi è permesso giudicarne, non avendone potuto fare lunghi e seri studi, riuscirebbe conforme a quanto è già stato fatto pel Corpo dell'Artiglieria e pel Corpo del Genio militare.

È un fatto doloroso certamente, signori Senatori, che la nostra amministrazione per lo addietro non siasi preoccupata in un modo più serio, e più positivo del materiale esistente nei magazzini della Marina; ma è altresì un fatto che l'Italia era divisa in tanti piccoli Stati, dove l'amministrazione era conosciuta più di quello lo sia uno dei nostri contribuenti, e che le diffidenze manifestatesi da alcuni anni a questa parte contro il Governo per lo addietro non esistevano.

Negli antichi Stati Sardi non mi è mai occorso udire un'accusa contro l'amministrazione per la tenuta dei suoi materiali. È certo che l'Artiglieria, il Genio militare e la Marina avevano cospicui valori.

Gli inventarii dell'Artiglieria, che certamente ha un valore massimo, furono iniziati nel 1841 o 1842 se non erro.

Prima vi erano registri mastri tenuti così alla buona, ad uso di commercio, dove non era indicato nessun valore, e notati semplicemente dei numeri, per es., tanti cannoni da 32, tanti da 16, ma senza indicazione di qualità e di provenienza, senza accennare in quale stato si trovavano e quanti colpi potevano fare.

La Marina militare ebbe una serie di trasformazioni nel suo materiale in questi ultimi 20 anni. Dalle navi a vela passò alle navi ad elica, da queste alle corazzate. Era perciò naturale che si preoccupasse più delle innovazioni del suo materiale, che non del sistema interno d'amministrazione. Questo era certo un grande inconveniente, ed il Senato mi permetterà che io dichiaro a questo proposito il mio avviso, inconveniente più per quanto ne diceva l'opinione pubblica di quello che fosse di fatto. Perchè, o Signori, io lo dichiaro sinceramente e con tutta lealtà, io non credo che vi siano queste così vaste malversazioni che una certa opinione pubblica va ripetendo, e come il giornalismo ripete ogni giorno.

Malversazioni ve ne sono ma poche; peraltro la mancanza della formalità, una certa indolenza nel garantire, la stessa responsabilità, hanno fatto sì che il pubblico crede che vi siano gravi inconvenienti, più gravi che di fatto non sono.

Giustamente di questo si preoccupava l'onorevole mio antecessore il Senatore Angioletti, e certamente il modello di inventario per lui proposto sarà applicato, o quando regolarmente lo sia, quando risultino tutti i materiali che sono nei magazzini, quando si sia dichiarata la loro qualità, il loro numero e valore, cer-

tamente l'amministrazione potrà rendere conto in qualunque occasione di quanto essa operò, e potrà fare più di quello che oggi non si possa, attesa la mancanza di questo inventario, per distruggere le accuse che le si sono mosse.

Nel Regolamento che l'onorevole Senatore Angioletti faceva preparare, si stabiliva un sistema di contabilità del personale di terra e del personale imbarcato, da estendersi a tutti i personali dipendenti dal Ministero della Marina.

Ed io non posso far altro che dichiarare al Senato che durante la discussione del bilancio della Marina all'altro ramo del Parlamento ho riconosciuto la necessità di presentare al più presto possibile, e possibilmente alla prossima riconvocazione del Parlamento, un progetto organico che riguardi tutti i servizi dipendenti dal Ministero della Marina. Questo progetto organico, che spero di poter affidare al più presto possibile ad una Commissione composta di ufficiali dei più distinti e più pratici dei servizi diversi dipendenti da questo Ministero, questo organico, dico, si occuperà certamente della revisione dell'inventario, del regolamento, della contabilità, del personale, del materiale e di tutte quelle parti che riguardano l'amministrazione della Marina. Non già, o Signori, che io dia poco valore agli studi che ha fatto intraprendere l'onorevole Angioletti. E qui mi si permetta per incidente di dire quali siano state le ragioni per le quali i miei antecessori non hanno creduto di dare un maggior corso, una maggiore applicazione a quanto esponeva l'onorevole Angioletti. Parlo solo dell'opinione mia, giacché non avendo alla mano nessun documento scritto, nessuna pratica al Ministero, mi riesce assolutamente impossibile il renderne conto.

Ma il Senato che solo da pochi mesi sono al Ministero; che ho avuto occupazioni abbastanza serie e per la discussione del bilancio del 1867, e per preparare quello del 1868 per le pratiche giornaliere, molte leggi che sono distribuite, alcune altre che si stanno preparando; per tutto ciò, dico, mi è mancato il tempo per poter pronunciare un giudizio, quando pure mi arrogassi la facoltà di pronunziarlo, sui lavori fatti preparare dall'onorevole Angioletti. E me ne astenni tanto più per il fatto che, onde tutte queste disposizioni possano dare una garanzia all'amministrazione, a che non abbia ad essere più accusata, come lo fu e lo è così facilmente, io credo che debbano far parte di un progetto generale di legge sull'organamento del Ministero della Marina e dei servizi che ne dipendono; e credo che sia necessario che facciano parte di un organico stabilito per legge, anziché attuarle, come sembra fosse l'idea dell'onorevole Angioletti, con Regio Decreto, perché appunto molti sono i Regi Decreti fatti dai miei antecessori, come da quelli che li precedettero, in guisa che resta quasi impossibile al Ministro, che regge il portafoglio di un dicastero, il mettersi al corrente per sapere quali siano le guide direttive che deve seguire.

Voler applicare delle disposizioni così gravi come quelle che accennava l'onorevole preopinante semplicemente con Regio Decreto, è lo stesso, o Signori, che dire, che fra 18 o 20 anni queste disposizioni saranno derogate, rimesse in attività, modificate ed interpretate in mille modi, come lo sono quasi tutti gli organici amministrativi che abbiamo. In questo modo è impossibile che il servizio si tuteli, che sia conosciuto dal paese, che esso abbia fiducia nell'amministrazione e, mentre che quando queste disposizioni siano consacrate con legge, io credo che sarà molto più difficile che il paese possa ignorarle, che finirà per immedesimarsene, e che potrà con coscienza ed imparzialità giudicare se l'amministrazione le eseguisce.

Date queste spiegazioni, io credo che l'onorevole preopinante vorrà tenersi per soddisfatto.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Non ho nessuna osservazione da fare su quanto diceva l'onorevole signor Ministro relativamente ad emanare queste disposizioni per Decreto Reale, oppure per legge; sicuramente per legge sarà cosa stabile per conseguenza più duratura. Quello che più mi premeva era di far sapere al Senato che questi studi erano stati preparati e che esistevano, e sono contento che l'onorevole signor Ministro abbia voluto approvarne l'opportunità.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Avendo avuto l'onore di reggere per qualche tempo il Ministero della Marina all'epoca della fusione della marina sarda colla marina napoletana, io credo opportuno di aggiungere alcune osservazioni alle cose dette dai due onorevoli preopinanti.

Il conte di Cavour, al quale io ebbi l'onore di succedere, aveva già preparato dei regolamenti onde introdurre quell'uniformità che era necessaria nel servizio della Marina.

Ma bisogna dire che si presentavano molte difficoltà, specialmente per ciò che riguarda il materiale; era urgente di fare un inventario, ma era indispensabile anzitutto di creare una lingua uniforme per intendersi, poiché i medesimi oggetti erano denominati a Genova in un modo diverso che a Napoli.

La creazione di una tale lingua non era cosa di poco momento; e quantunque tutte le amministrazioni della Marina che si sono succedute si sieno preoccupate della formazione di un inventario, si dovette questo differire finché si fosse stabilito un linguaggio comune.

Ciò forma l'oggetto delle così dette *pandette*, le quali furono iniziate fin dall'epoca di cui parlo.

Questo è un lavoro grande assai e che richiede molto tempo, esso fu continuato dai Ministri successivi; e vedo con piacere che fu condotto a termine sotto il Ministero dell'onorevole Senatore Angioletti. Ma ritenga il Senato che è stato un lavoro lungo e che presentava le sue difficoltà.

Era pure necessario introdurre norme uniformi di amministrazione negli arsenali dipendenti dai vari comandi generali della Marina; nè ciò era molto facile poichè vi sono negli arsenali abitudini antiche non tanto facili a sradicare.

Prima di fare innovazioni era necessario studiare queste consuetudini tanto negli uni quanto negli altri arsenali, onde scegliere il sistema migliore. Per meglio illuminarmi su tale importante argomento, io credetti opportuno di mandare il generale Chiodo, che era direttore dei lavori dell'arsenale della Spezia, con un altro funzionario di Marina, ad esaminare il sistema di contabilità tenuto in uno degli stabilimenti più importanti di Francia, quello *des Forges et Chantiers* presso Tolone, considerato come uno dei meglio organizzati sotto ogni riguardo; quel distinto ufficiale riportò al Ministero un lavoro compiuto; e credo che quando si vorrà stabilire un Regolamento definitivo sopra l'ordinamento del materiale della Marina, e specialmente sulla contabilità, quel lavoro potrà essere utilmente consultato, poichè io porto opinione che in fatto di contabilità e di regolarità, abbiamo molto da apprendere dalla industria privata, specialmente quando è bene organizzata; giacchè la prosperità di una grande industria, come quella *des Forges et Chantiers*, poggia in gran parte sulla esattezza, la regolarità e la semplicità della contabilità.

Io dirò anche essere stato mio intendimento, quando ebbi l'onore di reggere il Ministero della Marina, di far sì che non soltanto vi fosse un inventario acciòchè chi aveva la custodia del materiale ne fosse mallevadore circa la quantità di esso materiale, ma che in esso specificata fosse anche la qualità degli oggetti. Io volevo fare di più ancora se fosse stato possibile; fare in modo cioè, che un pezzo di legno, per esempio, quando fosse entrato in magazzino, avesse la storia di tutti i mutamenti e trasformazioni cui andrebbe soggetto fino al momento in cui farebbe parte integrante di un bastimento; e credo che non vi sarà buona amministrazione della Marina finchè non si potranno seguire tutte le trasformazioni o destinazioni di un oggetto dal momento che è entrato in magazzino sino a quello in cui è messo fuori di servizio.

Ma queste sono cose presto dette, ma non tanto presto fatte, quando si tratta di una vasta Marina come la nostra; dappoichè prima è duopo formar gli uomini, in secondo luogo creare la lingua e fare i regolamenti; in sostanza, questa non è che opera del tempo. Epperò, mentre si vede che il paese, a ragione, molto si preoccupa delle condizioni della nostra Marina da guerra, bisogna andar cauti nell'accusar troppo i ministri che gli uni agli altri si succedettero, se finora non si ottenne tutta la desiderabile regolarità in questo servizio, poichè le difficoltà da vincere erano grandi, principalmente per dover operare la fusione di varie Marine che seguivano un diverso sistema perfino di nomenclatura tecnica, mentre anche senza questa diffi-

coltà speciale, non era facile ottenere l'intento. Infatti se esaminiamo ciò che succedette negli altri paesi, vedremo che questi non han potuto riuscire ad avere un ordinamento chiaro ed esatto della marina se non dopo lunghi studi e molti stenti. Abbiamo infatti l'esempio della Francia e dell'Inghilterra che impiegarono anni ed anni a raggiungere quello scopo.

Lo ripeto, non si debbono accusare troppo le amministrazioni che si sono succedute, se in mezzo alle instabilità de' Ministeri tutto non si è ancora ordinato; ma si dee sperare che coll'intelligenza degli uomini che ora dirigono la Marina si possa fra non molto raggiungere lo scopo che tutti desideriamo, cioè una amministrazione bene ordinata, specialmente per quanto ha tratto alla contabilità del materiale, onde divenga ben costituito questo elemento così importante per la sicurezza dello Stato.

Presidente. Essendo esaurito l'incidente, si passerà all'ordine del giorno.

Prego i signori Senatori che non l'avessero ancora fatto, di voler deporre nell'urna le loro schede per la nomina del Questore.

L'ordine del giorno reca l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio, e della convenzione postale coll'Austria.

Cominceremo dalla convenzione postale, leggo l'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale fra l'Italia e l'Austria conclusa in Firenze il 23 aprile 1867.

(Per la convenzione V. lo stampato N. 54 della Camera dei Deputati.)

È aperta la discussione generale.

Credono i signori Senatori che si debba dare lettura di tutta la convenzione postale? Son d'avviso che tutti naturalmente ne avranno presa cognizione, essendo stata distribuita da assai tempo, e che quindi possa tralasciarsi.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sulla convenzione postale, essendo la legge per l'approvazione di essa composta di un solo articolo, sarà rimandata allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA.

Si passerà ora al Trattato di commercio e di navigazione concluso tra l'Italia e l'Austria; leggo l'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione concluso tra l'Italia e l'Austria e sottoscritto in Firenze a di 23 aprile 1867.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Annesso al Trattato di commercio sta il cartello doganale fra l'Italia e l'Austria.

Nel prendere la parola sullo stesso, io credo opportuno di premettere non essere mia intenzione nè di revocare in dubbio l'approvazione del trattato, nè di ritardarne in alcun modo l'esecuzione.

Sonovi però alcune disposizioni nell'articolo 9 del cartello doganale medesimo, sulle quali io crederei mancare alla mia coscienza ed a me stesso, se non richiamassi l'attenzione del Senato.

L'articolo 9 è del tenore seguente:

« Agli agenti della guardia doganale e di finanza delle due parti contraenti che esercitano il servizio di vigilanza sulle acque del lago di Garda, sarà permesso di inseguire fino alla distanza di 100 metri dalla sponda i contrabbandieri che toccarono le acque del proprio Stato, e di arrestarli cogli oggetti di contrabbando nelle acque dell'altro Stato fino alla distanza suddetta; non che di tradurre le merci, i mezzi di trasporto ed i contrabbandieri dinanzi l'ufficio di finanza del proprio Stato, pei procedimenti penali relativi. »

Nello esaminare il merito delle disposizioni delle quali feci cenno testè, io debbo sgraziatamente toccare, per così dire, una delle più dolorose piaghe della costituzione della nostra nazionalità.

È noto pur troppo come un lembo di terra italiana non sia ancora aggiunto al rimanente dello Stato. Nei paesi che tuttora sono assoggettati al dominio straniero e in quelli che confinano coi medesimi, esiste sempre una dolorosa sensazione negli uni per vedersi staccati dalla madre-patria, negli altri per vedere i propri concittadini assoggettati al dominio straniero. Qualunque volta pertanto le forze straniere vengono chiamate ad agire non semplicemente sul confine dello Stato, ma anche ad internarsi nel nostro Stato medesimo, egli è naturale che la presenza di quelle forze che appartennero tanto tempo agli oppressori del nostro paese, desti una ripugnanza, un sentimento di ripulsione il quale non si può distruggere che col tempo, o meglio ancora quando si vedrà cessare quell'occupazione del lembo della nostra patria che tuttora si trova nelle mani straniere.

Ciò posto, io mi permetto di osservare che l'articolo 9 esorbita innanzi tutto dal diritto comune, dal diritto delle genti; imperciocchè, se generalmente si riconosce nello Stato confinante la facoltà di arrestare i contrabbandieri sino al suo confine, non si può, senza correre rischio di incontrare gravissimi inconvenienti, accordare a Governo straniero la facoltà di internarsi per molte miglia nello Stato vicino ed ivi esercitare atti di potere. Ma vi ha di più; non solamente vi ha un'esorbitanza, dirò così, in questa disposizione contro il diritto internazionale comune, ma vi ha eziandio un gravissimo pericolo per l'applicazione delle leggi dello Stato straniero entro i limiti del nostro Stato. Questo pericolo nasce dall'applicazione delle parole: in-

seguire fino alla distanza di 100 metri dalla sponda i contrabbandieri, ecc.

Nelle leggi finanziarie di un buon numero di Stati d'Europa, quando il contrabbandiere è inseguito, e la forza doganale che lo insegue intima il fermo, se il contrabbandiere non si arresta, la forza doganale ha diritto di far fuoco contro di lui. Non saprei dire in questo momento se una tale disposizione sia tuttora, come era sicuramente in passato, in vigore nell'impero austriaco; ma ad ogni modo, è certo che anche quando non si desse la facoltà di far fuoco, sarà sempre indubitato che si accorderà la facoltà di violentemente prendere questi veri o supposti contrabbandieri e tradurli per forza fuori Stato, alla dogana della potenza austriaca che si trova in cima al lago di Garda.

Nella delimitazione del confine dei due Stati, come il Senato perfettamente conosce, la maggior parte del lago di Garda venne attribuita allo Stato nostro.

Ora, o Signori, quale sensazione farà alle popolazioni italiane quando vedranno le barche dei doganieri austriaci internarsi perfino sulla bocca del porto di Garda od in quello di Salò o di Paschiera e di di altre località ed ivi forzatamente occupare barche italiane e strascarle alla dogana di Riva di Trento? Lo lascio considerare al Senato.

Questa disposizione può suscitare le popolazioni che vedranno arrestare i loro concittadini, a commettere atti di ostilità contro i doganieri austriaci, e questi atti ostili possono creare gravissimi imbarazzi nelle nostre relazioni internazionali.

Le cose che dico non sono sgraziatamente nuove. Un trattato a un dipresso consimile esisteva fra l'antico Piemonte e l'Austria relativamente al Lago Maggiore.

Al banco dei Ministri siede persona dotata di grandi cognizioni, e pratica delle località del Lago Maggiore; ed essa non avrà dimenticato come nel 1818 le prime male intelligenze gravi sono nate precisamente dall'uso prepotente che faceva l'Austria di una facoltà a un dipresso identica che le si era accordata nel trattato vigente fra gli Stati Sardi e la stessa potenza.

Le cose erano spinte al segno, che oramai i barcaioli della nostra sponda non si arrischiavano quasi più di avvicinarsi alla sponda austriaca, perchè, o col pretesto del contrabbando, o con altro, si trovavano insidiati e malmenati: dimodochè la nostra navigazione era continuamente inceppata dalla prepotenza austriaca.

Certamente le sciagure politiche sono eccellenti per far rinsavire anche le nazioni; ma io credo che l'esperienza del passato non debba andare perduta per i prudenti: ed amando che il Senato venga compreso in questo numero, io non so dispensarmi dal rivolgero al Ministro un eccitamento.

I cartelli doganali vengono generalmente susseguiti da norme concertate fra i contraenti per metterli in esecuzione.

Quando si verrà a determinare il modo di dare esecuzione all'art. 9, del quale ho fatto notare come le frasi per sè siano molto esorbitanti e possono portare gravi inconvenienti, abbia il Governo la compiacenza di tener conto delle meschine mie osservazioni, e soprattutto di tener conto della esperienza del passato e procurare di ovviare al ritorno per l'avvenire di quelle spiacevoli collisioni fra l'Austria per una parte e l'Italia dall'altra, ed in dipendenza di stipulazioni consimili a quella della quale ho avuto l'onore d'intervenire il Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Avendo avuto l'onore di essere uno degli incaricati del nostro Governo per combinare cogli incaricati austriaci questo trattato, posso dare alcune dilucidazioni che spero riesciranno soddisfacenti all'onorevole Senatore Farina.

Quando si venne alla compilazione del cartello doganale, si prese a base il cartello doganale combinato fra l'Austria e gli Stati germanici nell'aprile del 1865. Questo cartello doganale improntato alla reciprocità delle più liberali osservanze fra due Stati, e della maggiore buona relazione fra di loro, offre infatti delle basi, le quali non possono non essere riconosciute come consone ai principii che regolano attualmente i rapporti fra i limitrofi Stati civili. Se non che vi era per l'appunto in quel cartello una condizione in virtù della quale i due Stati contraenti, l'Austria cioè e la Germania, avevano diritto d'inseguire i contrabbandieri al di là della linea per 100 metri, e nelle acque comuni di inseguirli non solo sino a terra, ma anche per 100 metri al di là del confine di terra.

Ora, fu appunto il pensiero che espone poco fa l'onorevole Farina, quello che mi indusse a far notare agli stessi negozianti austriaci che stante le poco amichevoli relazioni che sventuratamente per gli anni addietro erano persistite fra il nostro Stato e quello austriaco, sarebbe stato imprudente di concedere (allo stesso modo che era stato concesso per gli Stati germanici) all'Italia ed all'Austria di perseguire il contrabbando al di là della linea di confine; dappoi che per quanto questa misura, riguardata sotto l'aspetto doganale, si riconosca di un'efficacia e di un'indispensabilità da non potersi postergare, pur nondimeno per giuste considerazioni politiche non conveniva adottarsi stante le antecedenze, le quali non potevano far riguardare l'uniforme austriaco sul nostro territorio con quell'occhio spregiudicato e privo di prevenzione che pur si avrà quando i buoni rapporti saranno meglio consolidati e quando meglio obliata sarà la memoria del passato; per questo motivo adunque si fece luogo nell'art. 9 a questa disposizione, in virtù della quale si permette di arrivare solamente a 100 metri dal confine di terra...

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio . . . dappoi che si ritenne che per quanto la persecuzione era nelle acque, non poteva certamente turbare le popolazioni, le quali solo sarebbersi potuto allarmare

quando avessero visto l'uniforme di una potenza non use a riguardar come amica arrivare a terra, ed arrestare persone che appartenessero al nostro Stato.

Fu dunque sotto l'influenza di queste considerazioni che fu variato il cartello doganale in questa parte (inquantochè in tutte le altre è conforme pressochè interamente al cartello cogli Stati Germanici), dappoi che nel mentre da una parte bisognava tener presente in qualche modo queste considerazioni, d'altra parte bisognava pure nell'interesse di ambedue gli Stati eliminare la facilità del contrabbando, che certo sarebbe stato assai favorito se non si fosse dato alle due potenze contraenti la facoltà di potero dall'una o dall'altra parte perseguire i contrabbandieri, che fossero entrati nelle rispettive acque. Veda bene l'onorevole Senatore Farina che questa disposizione presa appunto nell'interesse dell'una e dell'altra parte era indispensabile.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Spiacemi che l'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio, avendo riconosciuto la giustizia del principio, non abbia, secondo me, saputo spingerlo fino al punto necessario per evitare gli inconvenienti di cui egli medesimo ha fatto cenno; non era difficile, secondo me, rispondere ai negozianti austriaci; non è a proposito citare le convenzioni fatte colle potenze germaniche, giacchè ben altra cosa è un confine lungo un fiume, ben altra è un lago. . . .

Ministero d'Agricoltura e Commercio. Ma il lago di Costanza

Senatore Farina. Pel lago di Costanza, attesa la presenza della Svizzera, la convenzione doganale non esiste: per conseguenza nemmeno quel principio potevasi accettare.

Non era dunque difficile il vedere che ben altra cosa è l'aver un fiume, lungo il quale da una parte e dall'altra stanno i rispettivi confini; altra cosa è l'aver un lago come quello di Garda, il quale per nove decimi è da una parte e dall'altra sul territorio italiano.

L'onorevole Ministro, ci diceva: abbiamo creduto evitare ogni inconveniente perchè crediamo che l'antipatia che si possa destare allo sbarco in terra, non si estenderà quando l'inseguimento dei contrabbandieri si limiti alle acque del lago.

Sono dolente di dover dire all'onorevole Ministro che egli non conosce lo spirito delle popolazioni, per le quali la vista di una barca doganale austriaca che si presenti sul limitare di un nostro porto, desterà certamente nelle popolazioni nostre antipatie fortissime e tali da degenerare facilmente in vio di fatto.

Quando volevasi determinare una cosa simile, si doveva stabilire una linea fra due punti determinati sulle nostre sponde, non molto distante dal confine austriaco ma non mai spingere il diritto degli Austriaci sino ad arrestare i nostri contrabbandieri sino sull'imboccatura dei nostri porti in fondo al lago.

Per conseguenza non credo che sia schivato il pericolo, perchè se per tutta la lunghezza del lago è autorizzato a venire l'inseguitore a prendere il contrabbandiere vero o supposto (perchè più volte si è veduto a correre dietro ad una barca supponendola di contrabbandieri, sebbene in fatto non fosse tale) è più che probabile che tutti gl'inconvenienti che si sono voluti evitare abbiano invece a fatalmente avverarsi. Se si volevano evitare gl'inconvenienti che già sono successi, e che succederanno per l'interpretazione dell'art. 9, io non posso non eccitare il Ministero affinchè abbia l'avvertenza, per il bene del paese, e per togliere anche la noia a se stesso, di ben determinare i termini che possano impedire che si spingano le cose ad un punto pericoloso per noi e per gli altri.

Senatore **Pasini**. Giacchè è sorta questa questione, non credo inutile rammentare che il contrabbando discende in generale dal lago di Garda e non ascende, per cui l'accennata stipulazione piuttosto che nociva sarebbe vantaggiosa agli interessi dell'Italia.

Senatore **Farina**. Mi permetto di rammentare all'onorevole Senatore Pasini che non bisogna confondere il passato coll'avvenire; tosto che le nostre comunicazioni ferroviarie siano completamente ordinate e fatte le opere necessarie nel porto di Genova, dirò che la massima parte dei generi coloniali anderanno nel Tirolo provenienti dal porto di Genova e da Venezia anzichè dai porti del nord, e che per conseguenza il contrabbando procederà dal nostro al territorio austriaco, e non viceversa.

Siccome poi la convenzione è reciproca, i pericoli possono essere spiacevoli per una parte e per l'altra, ed è sempre bene che le leggi che debbano mettere in esecuzione la repressione dei medesimi siano fatte in modo che questi inconvenienti si possano prevenire.

Ministro dei Lavori Pubblici. Giacchè l'onorevole Senatore Farina con molta cortesia ha voluto alludere a qualche esperienza che io ho potuto farmi sul luogo circa le relazioni doganali con l'Austria nel tempo in cui il suo confine era sopra un altro lago, dirò che una convenzione analoga alla presente era stata stabilita dall'antico Stato di Piemonte prima dell'inaugurazione del regime costituzionale, e che più tardi, dopo la pace del 49 fra l'Austria ed il Regno di Sardegna si stipulava un trattato di commercio nel quale furono ripetute le precedenti disposizioni: quel trattato fu approvato dai due rami del Parlamento. Certamente è cosa spiacevole lo accordare simili facoltà agli agenti di un Governo estero, per il quale le popolazioni di confine, come disse l'onorevole mio collega, non nutrono simpatia; so che talvolta può essere pericoloso l'esercizio di tali diritti; ma quando si osserva che queste facoltà sono date anche a noi per il territorio austriaco, ed i nostri agenti possono inoltrarsi là dove, benevisti alle popolazioni, diventano talvolta un imbarazzo pel Governo vicino, parmi che sotto il rapporto politico siamo compensati. La considerazione che

predomina in siffatti accordi è quella finanziaria di reprimere il contrabbando, ed in ciò è eguale l'interesse dei due Stati contraenti.

Che se l'esperienza venisse a provare che coteste facoltà destino funeste conseguenze, io credo non sarà difficile ottenere dall'Austria una modificazione.

Le osservazioni dell'onorevole Farina sono indubbiamente degne di molta considerazione, ed ove i fatti siano per giustificare i suoi pronostici, e se l'esperienza gli darà ragione, io ritengo che il Governo del Re non mancherebbe di tentare coll'Austria quelle pratiche che valgano a dare soddisfazione ai giusti sentimenti dei nostri concittadini del lago di Garda.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Ringrazio l'onorevole Ministro della riserva che ha fatto di tener conto per l'avvenire della mia osservazione. Siccome però è giusto che prima di mandare ad esecuzione un trattato si determinino le norme dell'esecuzione stessa, io credo che si possa provvedere preventivamente agli inconvenienti indicati, ben inteso però col consenso dell'Austria medesima.

Mi permetterò ancora un'altra osservazione ed è questa: che anche nel 1849 è vero che si stabilì una disposizione consimile, ma che appunto quella disposizione ha dato luogo a spiacevoli inconvenienti che sono quelli dei quali ho fatto cenno, e dei quali debbesi fare ogni sforzo per evitare la riproduzione.

Infine non si dimentichi che allora del lago Maggiore una sponda era austriaca ed una sponda era nostra; conseguentemente una frontiera stava dirimpetto all'altra, mentre ora, come ho detto prima, 9/10 e più del lago di Garda sono esclusivamente nostri. Del resto, io vivo fiducioso nel Governo del Re, il quale saprà, nel mettere ad esecuzione questo trattato, fare in modo che non nascano gli inconvenienti temuti e da me accennati.

Presidente. Se niuno domanda più la parola, si riterrà per esaurita la discussione, e la legge sarà rimandata allo squittinio segreto.

Si passa all'altro progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto...

Senatore **Martinengo G.** (Interrompendo). Come, è già esaurita?

Presidente. Ho chiesto se qualcuno domandava la parola...

Senatore **Martinengo G.** Avrei voluto domandarla io.

Presidente. Ebbene, non essendo peranco incominciata l'altra discussione, ella ha facoltà di parlare.

Senatore **Martinengo G.** Volevo sapere dall'onorevole Ministro se le raccomandazioni fatte nella relazione dell'Ufficio Centrale sono da lui accolte. Tra queste tre raccomandazioni ve ne ha una riguardante la scelta della linea della Pontebba la quale è importantissima, molto più oggidì per l'apertura molto in-

mediata della linea del Brennero, e la delimitazione di confine.

Questa raccomandazione è già stata fatta nell'altro ramo del Parlamento, ed io credo che il Senato farà buon ufficio se vi insiste.

Senatore **Antonini**. Mi unisco alle raccomandazioni fatte testè dall'onorevole Senatore **Martinego** perchè possibilmente il Ministero veda di assecondare le pratiche in corso per la ratifica dei confini.

Nello stesso tempo debbo fare una osservazione riguardo all'art. 25 del trattato di commercio. Nell'ultima parte di questo articolo io leggo che: « gli agenti e consolari riceveranno dalle autorità locali tutta l'assistenza che viene effettivamente, o verrà in seguito accordata agli agenti della nazione più favorita, per la restituzione dei soldati o marinai appartenenti a navi da guerra o mercantili di uno dei due Stati contraenti, che abbiano disertato sul territorio dell'altro ».

Come ognuno sa, vi sono provincie italiane che tuttora rimangono soggette all'Austria: questo fatto può far nascere la combinazione che alcuni soldati o marinari di nazionalità italiana possano venire arrestati nei nostri porti e consegnati alle autorità austriache; è una cosa che viene praticata con le altre nazioni e generalmente questo è un principio accettato.

Ma io non posso che far presente una circostanza, ed è che veramente, se questo caso avvenisse, potrebbe fare una tristissima impressione, trattandosi di disertori o di marinari che sono della nostra nazione.

Finalmente io osservo che trattandosi di privilegi che si sono accordati negli articoli addizionali agli abitanti delle due zone confinanti, questi privilegi, questi vantaggi per il reciproco traffico giornaliero non sono parificati gli uni agli altri, in quanto che la zona nostra si estende a 6 chilometri dalla frontiera, e la zona austriaca si estende ad una lega austriaca, vale a dire a 7 chilometri e mezzo o poco più.

Io non faccio che notare che questo fatto può dar luogo ad una osservazione, cioè che non vi sia parità di trattamento.

Del resto, io approvo tutte le conclusioni dell'Ufficio Centrale e darò il mio voto favorevole al trattato.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Anche nell'altro ramo del Parlamento il Governo fu invitato a fare dichiarazioni relative al miglioramento della linea di confine, perchè tutti riconoscono che veramente come è tracciata attualmente non è nè quale noi la desideriamo, nè quale meglio convenga agli interessi reciproci.

Il Governo del Re fu pronto a dichiarare che non avrebbe lasciata intentata alcuna occasione per venire ad una delimitazione migliore, e che sperava anzi esser facilitato in ciò dalla esecuzione del trattato di commercio, non solo perchè questo trattato agevolerebbe sempre più la buone relazioni tra i due Stati, ma anche perchè nella esecuzione del medesimo si vedreb-

bero per avventura più chiaramente gl'inconvenienti che nascono dalla mala delimitazione dei confini; non è pertanto senza fondamento lo sperare che si presenti quandochessia una facile occasione per venire ad una migliore delimitazione.

Accettava il Governo del Re presso l'altro ramo del Parlamento, ed io accetto in suo nome anche presso il Senato tutte le altre raccomandazioni che si sono fatte, e tutti gli eccitamenti a migliorare possibilmente questo trattato di commercio.

Quanto all'articolo 25 su cui ha fatto alcuna osservazione l'onorevole Senatore **Antonini**, io debbo dire ch'esso altro non è che una ripetizione di ciò che è stabilito nel Codice militare marittimo, e per conseguenza non è possibile di evitare che i disertori siano arrestati.

Bensi anche nell'altro ramo del Parlamento si è fatta una dichiarazione, che io amo ripetere in questo, ed è, che sia per l'esecuzione di questo articolo, sia per ciò che riguarda l'arresto dei contrabbandieri, quando si intromettessero nelle acque dell'altro Stato, il Governo del Re sarebbe sempre sollecito di tener d'occhio ed impedire che l'esecuzione del trattato, in quanto riguarda la parte doganale, potesse esser per avventura pretesto a cose che potessero meritare attenzione politica.

Per conseguenza anche presso questo ramo del Parlamento posso dichiarare, che il Governo non mancherà di stare in guardia ed impedirà che si faccia velo a persecuzioni politiche delle disposizioni che sono contenute in questo trattato di commercio coll'Austria.

Ministro degli Esteri. Io aggiungerò solo alcune spiegazioni alle raccomandazioni che ha fatto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Colla prima raccomandazione egli vorrebbe che il Governo del Re insistesse presso l'Austria affinché si potesse costruire una strada da Pontebba sino ad Udine.

Io non vorrei tener viva una discussione, ma temo che realmente sia molto difficile che l'Austria voglia acconsentire alla costruzione di questa strada. Essa concederà, non ne dubito, che si possa fare, ma che poi acconsenta a farla a sue spese, questo è ciò che credo assai difficile.

Per ciò che riguarda l'altra raccomandazione sulla delimitazione delle frontiere, ciascuno sa che vi è già a Venezia una Commissione per eseguire appunto questa delimitazione: bisogna per altro ricordare che il trattato di pace ha già stabilito quale debbe essere questa frontiera. La frontiera amministrativa deve diventare la frontiera internazionale. Ora dunque io credo assai difficile che possa mutarsi quello che è già stato stabilito col trattato di pace.

Vi è un'altra osservazione a fare, vale a dire che per ottenere una nuova delimitazione, bisognerebbe dall'una o dall'altra parte cedere altresì de' territorii. In questo caso, potrebbe accadere che si cedesse non solo de' territorii, ma ben anche delle popolazioni. Ora,

che direbbero: quelle popolazioni se noi d'italiane le facessimo austriache, e viceversa? Sono adunque di parere che questo accresca di molto le difficoltà. Posso nullameno assicurare il Senato che il Governo del Re, per quanto è in poter suo, si adopererà con tutto l'impegno onde ottenere tutto ciò che è ottenibile a vantaggio di quelle popolazioni e nell'interesse generale del paese.

Senatore Pasini, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha veramente raccomandato al Ministero di far pratiche acciocchè il Governo austriaco assuma la costruzione della strada da Pontebba fino a Villacco, ossia fino al congiungimento colla strada ferrata Rodolfo.

L'Ufficio Centrale altro non fece che riferire le urgenti istanze delle provincie d'Udine e di Venezia, affinchè sia assicurata la costruzione di questa strada e in ogni caso perchè sia prescelta la linea da Villacco a Pontebba e ad Udine, e non sia data, come vi è pericolo, la preferenza ad una linea diversa, la quale scenderebbe nella valle dell'Isouzo e finirebbe a Gorizia.

Questa è la raccomandazione che venne fatta dall'Ufficio Centrale; e non credo poi che la cosa così sia disperata come fa temere l'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri, poichè dalle ultime notizie qui pervenute, di cui parlava anche ieri la *Gazzetta di Venezia* in un sensatissimo articolo, pare che a Vienna stessa stia per adottarsi quanto erasi già riconosciuto prima della guerra e nel mese di ottobre dopo il trattato di pace, vale a dire che la linea Villacco, Pontebba e Udine sia da preferirsi all'altra linea per Prediel, sicchè giova sperare che questo desiderio giustissimo del Friuli e delle altre Provincie Venete sarà soddisfatto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Posso assicurare l'onorevole Relatore ed il Senato che il Governo si preoccupa di questa quistione, e che ha intavolato trattative le quali tendono alla soluzione del problema in un senso favorevole alla domanda degli Udinesi, purchè il Governo non sia impegnato in un concorso pecuniario prima che non vi sia un progetto pratico e concreto, nel quale sieno determinati gli oneri da assumersi dal Governo Italiano. Il nostro intento si è appunto di ottenere che l'Austria non rinunci all'idea di prolungare la linea verso il Friuli anzichè deviarla verso Gorizia.

A questo scopo mi occorre di dichiarare che il Governo non mancherà di usare tutta la diligenza presso il Governo Austriaco.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola la discussione è esaurita, e trattandosi di un articolo solo, ne è rimandata l'approvazione alla votazione per squittinio segreto.

Si passa ora, come già aveva annunciato, al progetto

di legge per la convalidazione di un Regio Decreto con cui fu autorizzata la costruzione di varie opere al porto Corsini di Ravenna.

Leggo il progetto di legge.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a continuare e compiere le opere iniziate od appaltate per rendere Ravenna accessibile ai bastimenti di lungo corso, secondo il piano di esecuzione approvato, del 1. ottobre 1864, con che la spesa per esse opere, insieme a tutte le spese fatte e contratte per le opere di Porto Corsini, in base del progetto sancito dal Dittatore dell'Emilia il 3 febbraio 1860, non eccedano la somma di lire 3,325,351 da questo prefissa.

« Art. 2. Esauriti i fondi predetti, ogni altra spesa che rimanesse a farsi per qualsiasi opera o sistemazione e miglioramento del porto suddetto andrà, per la sua competenza passiva, soggetta alle disposizioni stabilite per i lavori marittimi dall'articolo 190 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F ».

Se i signori scrutatori non intendono prender parte alla discussione, potrebbero ritirarsi onde eseguire lo spoglio delle schede per la nomina del Questore.

È aperta la discussione generale sopra il progetto di legge di cui testè ho dato lettura. Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

(Vedi sopra)

Se nessuno domanda la parola lo porrò ai voti. Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 2. (Vedi sopra).

(Approvato)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome pure dell'onorevole Presidente del Consiglio, reggente il portafoglio delle Finanze, un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, tendente ad autorizzare spese per opere straordinarie da farsi nel porto di Venezia.

Ho pure l'onore di presentare, a nome dello stesso Presidente del Consiglio, alcuni altri disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento, cioè:

1. Autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi al capitolo 82 del bilancio 1868 del Ministero dell'Interno per il compimento del carcere cellulare in Torino.

2. Autorizzazione di spese per il compimento della costruzione del nuovo carcere giudiziario cellulare a Sassari da iscriversi nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno per il 1867.

3. Spesa maggiore sul bilancio 1867 del Ministero dell'Interno per soccorso e cura dei poveri colerosi.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione dei progetti di legge testè

annunziati, che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Senatore Pasini. Pregherei il Senato a voler decretare d'urgenza il progetto di legge riguardante le spese da farsi al porto di Venezia, affinché possa essere discusso in questo scorcio di sessione, e che conseguentemente l'Ufficio Centrale che lo deve esaminare, sia presto nominato.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza il progetto di legge riguardante i lavori da farsi al porto di Venezia.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io farò anche presente al Senato che gli altri progetti di legge che ho avuto testè l'onore di presentare sono di somma urgenza; si tratta di compiere delle opere nelle quali il danaro del Governo è già in gran parte consunto, per cui il capitale speso resta inoperoso, ed il servizio pubblico che si deve attendere dalla miglior custodia dei detenuti non si può ottenere finchè il Parlamento non abbia acconsentito alle spese necessarie per ultimare i lavori. Il Governo del Re fu sollecito di introdurre la domanda all'altro ramo del Parlamento, ma gli esami dei molti progetti che erano in corso di studio ne ha fatto ritardare l'approvazione fino a quest'oggi. Il Governo quindi non può a mano che pregare il Senato a volere prima di separarsi approvare i progetti di legge che ho avuto testè l'onore di presentargli.

Presidente. Ora si dovrebbe passare allo squittinio segreto sulle leggi dianzi discusse, ma con mio grande rammarico debbo dire, che essendosi allontanati alcuni Senatori, non siamo più in numero. Io, per verità,

non saprei che cosa aggiungere per invitare i signori Senatori ad intervenire alle sedute.

Non posso che rivolgermi ai Senatori presenti e pregarli a volere ciascuno, nelle proprie relazioni private, eccitare i colleghi assenti a volere recarsi alle sedute del Senato. Si tratta della discussione dei bilanci, e sarebbe certo cosa sommamente disdicevole che avesse da spirare il giorno perentorio di mercoledì senza che si potessero votare.

L'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì sarà la discussione del bilancio passivo.

Questa occuperà certamente tutti e tre i giorni. Ind seguito verrà il progetto di legge relativo al Banco di Sicilia e quegli altri che potranno essere in pronto.

Ora darò conto al Senato del risultato dello squittinio per la nomina del Questore mancante.

| | |
|-------------------------------|----|
| Il Senatore De Gori ebbe voti | 20 |
| Ginori | 13 |
| Strozzi | 5 |
| Pandolfina | 3 |
| Bartolommei | 2 |
| Amari prof. | 2 |
| Chiesi | 2 |
| Pallieri | 1 |

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, e trattandosi della terza prova, rimangono in ballottaggio i Senatori De Gori e Ginori, e a questo si procederà nella prossima tornata.

Il Senato è dunque convocato per lunedì al tocco e mezzo in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale* — *Giuramento del Senatore Vegezzi* — *Messaggio del Presidente della Camera Elettiva* — *Appello nominale per lo squittinio di nomina del Questore mancante* — *Rettificazione del Senatore Angioletti sul rendiconto della seduta del 27* — *Istanza del Senatore Chiesi e dichiarazioni del Ministro degli Affari esteri* — *Discussione del bilancio passivo per l'esercizio del 1867* — *Lettura del progetto di legge e dell'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie* — *Discussione generale* — *Osservazioni dei Senatori Menabrea e Farina* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Raccomandazioni del Senatore Martinengo G. e del Senatore Mirabelli sui bilanci del Ministero di Grazia e Giustizia* — *Avvertenza del Senatore Angioletti* — *Nuove dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta al Senatore Mirabelli* — *Dichiarazioni e schiarimenti del Presidente del Consiglio in risposta ai vari oratori* — *Spiegazioni dei Senatori Farina e Martinengo G.* — *Avvertenza del Senatore Fenzi* — *Schiarimento del Ministro della Guerra in risposta al Senatore Farina* — *Presentazione del progetto di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico* — *Proposta del Senatore Pallieri, approvata* — *Approvazione dell'art. 1 e 2 del progetto generale del bilancio passivo* — *Lettura della tabella del Ministero delle Finanze* — *Mozione d'ordine del Senatore Martinengo G., appoggiata dai Senatori Fenzi e Pasini, approvata* — *Osservazione del Relatore Pallieri* — *Lettura dei totali* — *Osservazione del Senatore Martinengo G. sulla categoria 46, cui risponde il Relatore e il Presidente del Consiglio* — *Osservazioni del Senatore Farina sulle categorie 65 e 66 e risposta del Relatore; del Senatore Martinengo sulla 123, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Approvazione della tabella del bilancio della Finanze* — *Lettura delle tabelle del Ministero di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica e loro approvazione* — *Squittinio segreto sulle leggi discusse nelle precedenti tornate* — *Risultato dello squittinio per la nomina del Questore mancante.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2 pomeridiane.
 Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.
 Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della precedente tornata.
 Senatore Angioletti. Domando la parola.
 Presidente. Sul processo verbale?
 Senatore Angioletti. Vorrei fare un'osservazione sul resoconto.
 Presidente. Allora le accorderò la parola, prima di passare alla discussione dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno. Intanto se non vi sono osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.
 Essendo nelle sale attigue il Senatore Vegezzi, prego i Signori Senatori Sappa e Mameli a volerlo introdurre nell'Aula.
 (Il Senatore Vegezzi introdotto nell'Aula dai Senatori Sappa e Mameli presta giuramento nella consueta formula).

Presidente. Do atto al Signor Senatore Vegezzi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio dei suoi diritti.
 Si darà lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.
 Il Senatore Segretario Manzoni T. legge:
 « Il sottoscritto pregiasi trasmettere all'onor. mo Signor Presidente del Senato del Regno l'unico progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, e da essa approvato nella tornata di quest'oggi concernente le modificazioni alla legge 14 agosto 1862 N. 800 sulla istituzione della Corte dei Conti.
 Firenze 27 luglio 1867.

Il Presidente
 ADRIANO MARI

Presidente. Questo progetto di legge sarà dato alle stampe e distribuito agli Uffici pel regolare suo corso.
 Resta tuttora a farsi la nomina del secondo Questore per la qual carica restarono in ballottaggio il Se-

natore De Gori che nella votazione dell'altro giorno riuni maggior numero di voti, e il Senatore Ginori-Lisci. I signori Senatori non avranno quindi che a scrivere sulla scheda uno dei due nomi.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

La parola è al signor Senatore Angioletti.

Senatore Angioletti. Ho chiesta la parola per dichiarare che nel resoconto della seduta di ieri l'altro 27, mi è stata attribuita una parola che io credo di non aver proferita, o che almeno non era nelle mie intenzioni di proferire.

A pagina 195, prima colonna, linea 27 è detto « fu stabilito che col primo dell'anno 1867 non sarebbe andato in vigore » mentre credo d'aver detto « fu stabilito che col primo dell'anno 1867 sarebbe andato in vigore. »

Quella parola non cambierebbe il significato di tutto il mio discorso non mi appartiene, avendo io inteso di sostenere che col primo dell'anno 1867, i provvedimenti miei avrebbero benissimo potuto venire adottati.

Presidente. La parola è ora al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Poichè è presente l'onorevole signor Ministro degli affari esteri, vorrei fare al medesimo, non un'interpellanza, ma una semplice preghiera.

Il Dittatore dell'Emilia, l'illustre Farini, intentò avanti i Tribunali di Modena, a nome e per l'interesse dello Stato, un giudizio di rivendicazione contro l'ex-Duca Francesco V per rivendicare somma ed oggetti di assai valore esportati nell'occasione che il medesimo abbandonò il Ducato, e fra le cose che formavano il soggetto del giudizio era indicato un medagliere, e anche dei preziosi manoscritti, oltre una somma piuttosto rilevante di denaro.

Il giudizio, come dissi, fu intentato a nome delle finanze dell'Emilia avanti il Tribunale di Modena, ed io ebbi l'onore altra volta di fare un'interpellanza in Senato per eccitare il sig. Ministro delle finanze a voler sollecitare la spedizione e l'ultimazione di questo giudizio, e realmente la mia preghiera fu accolta e secondata, perchè il giudizio, dietro le premure del sig. Ministro delle finanze d'allora, ebbe termine sì in prima che in seconda istanza. Ma il Tribunale non ha deciso la questione di massima; il Tribunale di Modena ha deciso la questione solamente dal lato della competenza; in sostanza si è dichiarato incompetente a giudicare una tale questione.

Siccome ora, come a tutti è noto, pendono trattative tra l'Austria ed il nostro Governo non solo per la rivendicazione di oggetti appartenenti alle provincie del Veneto, ma ancora riguardo ai beni allodiali di Francesco V, ex-duca di Modena, che furono sottoposti a sequestro dal Dittatore dell'Emilia, Farini, così sarei a pregare il signor Ministro degli Esteri a volere ancora, durante queste trattative, occuparsi degli oggetti che

tielero materia al giudizio di rivendicazione intentato dal Dittatore Farini avanti i Tribunali di Modena e che non possono non ritenersi di proprietà dello Stato.

Spero che il signor Ministro vorrà prendere in considerazione la mia preghiera e far soggetto di queste trattative anche tutto ciò che formi materia del citato giudizio che non fu deciso in merito, ma solamente dal lato della competenza, lasciata intatta la questione di massima.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. In seguito del trattato di pace, che è ora sottoposto al Senato, i principi della Casa d'Austria rientrano, facendo valere i loro titoli, nel possesso delle proprietà private mobili ed immobili che posseggono nel Regno.

Ma, attesa la posizione che alcuni di essi hanno avuto in Italia, si è ravvisato opportuno di fare uno studio accurato per scervere i beni che vi hanno posseduto a titolo pubblico, e che sono quindi divenuti proprietà dello Stato, da quelli che vi hanno posseduto a titolo privato, rispetto ai quali solo possono essere ammessi a far valere i diritti loro garantiti dal trattato.

A questo fine fu dal Governo istituita una Commissione la quale, assunti in esame i titoli che le furono sottoposti, ha già assodati i principi che devono servire di norma ai nostri delegati nella liquidazione che sono chiamati a fare coi delegati de' principi reclamanti.

Quanto a Francesco V d'Esté, lo Stato, usando del diritto che gli accorda il trattato stesso, ha pure dei reclami a fare. Il duca usciva dallo Stato, portando seco molti oggetti d'arte di un valore considerevole, come quadri, codici, cammei, quel medagliere al quale accennava il Senatore Chiesi, che conteneva molte medaglie greche, romane e dei bassi tempi, tutte per molti rispetti pregievoli che, come dote di stabilimenti pubblici, furono sempre considerati come proprietà dello Stato.

Ora il Governo ha tutto l'impegno perchè tali oggetti vengano restituiti agli stabilimenti da cui sono stati tolti. Così la Commissione di cui feci cenno ha già stabilito che non si abbia a togliere il sequestro che pesa sui beni privati del principe estense, se non quando abbia avuto luogo la restituzione delle cose da noi reclamate, o quando egli abbia consentito a vincolare i beni da liberarsi, per assicurare la restituzione delle cose che spettano allo Stato.

Con ciò credo che l'onorevole Senatore Chiesi sarà soddisfatto della data spiegazione, e così anche l'illustre città in nome della quale ha creduto di dover alzare la voce.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro degli Esteri, e spero che le pratiche incominciate avranno un felice

risultato nell'interesse dello Stato.

Presidente. Traggo a sorte il nome dei tre scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina del Questore.

Riescono estratti i signori Senatori Mirabelli, Balbi Piovra e Del Giudice.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO PER L'ESERCIZIO DEL 1867

L'ordine del giorno porta ora la discussione del bilancio passivo per l'esercizio del 1867.

Do lettura degli articoli di legge:

(Vedi il N. 44 degli atti del Senato)

È aperta la discussione generale.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Signori, il ristretto tempo che ci è concesso non permette certamente al Senato che egli possa discutere il bilancio che è sottoposto alle sue deliberazioni. Ma la vostra Commissione nel rapporto elaborato dal suo distinto Relatore, ha fatto tutte le sue riserve sui diritti del Senato all'esame dei bilanci venturi; e nel passare così, quasi senza discussione questo progetto di legge, la vostra Commissione certamente non crede che questo debba servire di precedente. Ma non vorrei che richiamando i diritti del Senato, si credesse che ciò sia per semplice desiderio di fare atto di autorità. Così non è, perchè io ravviso indispensabile una ampia e profonda discussione de' bilanci ne' due rami del Parlamento se pur si vuol dare un assetto alle nostre finanze, e metterlo ordine nelle nostre amministrazioni.

Signori, io non credo che all'occasione del bilancio si possano riformare gli organici, nè portare grandi mutamenti nelle amministrazioni; ma io penso che in tale circostanza appunto si presenta il caso di ponderare in tutte le loro parti le amministrazioni dello Stato, di stabilire paragoni onde vedere infine in qual miglior modo si possa combinare l'immenso meccanismo sul quale poggia il Governo di uno Stato.

Una tale discussione è specialmente importante per noi, poichè le nostre amministrazioni furono, per così dire, formate sopra le rovine di tante altre che erano in vigore nei piccoli Stati in cui era ripartita l'Italia, ed è necessario che questi ordinamenti siano paragonati non soltanto fra di loro, ma sieno anche paragonati con quelli che esistono presso altre potenze, onde meglio riconoscere in quali limiti i nostri possono essere mantenuti o modificati.

Io non vorrei entrare in molti particolari a questo riguardo, perchè riconosco che non è occasione opportuna mancandone il tempo: pure io desidero mostrarvi, o Signori, di quanta importanza possano essere queste indagini, ed a questo fine, permettetemi, o Signori, di presentarvi alcune cifre di confronto, le quali sono tali da mostrare quanta luce un tal sistema possa portare nelle discussioni future intorno ai bilanci. Io ho preso a paragone alcune delle nostre amministra-

zioni con quelle consimili di altri paesi che hanno un ordinamento quasi analogo al nostro; prendo per confronto l'Italia (prima dell'unione del Veneto) colla Francia e col Belgio. Ebbene, vi citerò alcuni fatti che sarebbe necessario sviluppare, ma che basteranno a mostrare l'importanza dell'argomento.

Per esempio, lo trovo che l'amministrazione provinciale, ossia dipartimentale in Francia, repartita per teste, costa 31 centesimi all'anno; nel Belgio ne costa 29, in Italia 31 e 1/2, lo che ci dimostra che la amministrazione provinciale in Italia costa per testa almeno quanto quella di Francia. Ciò posto, io domando: come avviene che mentre l'amministrazione francese procede così regolarmente, mentre i prefetti francesi si trovano in una posizione molto superiore ai nostri, sia relativamente agli stipendi di cui godono, sia alle spese che possono ordinare, in Italia dove si spende di più, i prefetti siano quasi nella impossibilità di potere adempiere convenientemente alle loro attribuzioni?

Ritenete, Signori, che un Prefetto non deve star sempre fermo al suo tavolino, ma deve percorrere la sua provincia, deve mettersi in comunicazione coi principali abitanti, deve conoscere direi passo a passo tutti i bisogni della sua provincia, e per questo occorre abbia mezzi, e da noi non li ha; al contrario nel Belgio ed in Francia con una spesa forse minore della nostra, quest'amministrazione procede benissimo.

Da ciò solo si scorge che qui c'è qualche cosa da fare. Veniamo alla giustizia civile. Io veggio che la giustizia civile in Francia viene a costare 71 centesimi a testa: nel Belgio 71 centesimi, e in Italia pressochè una Lira. Donde questa grande differenza? Come accade che la giustizia civile che da noi procede forse meno spedita, costi tanto di più relativamente a questi paesi? Ciò dà luogo anche a serie riflessioni.

Veniamo ad un'altra questione assai importante. La giustizia criminale in Francia costa circa 13 centesimi a testa; nel Belgio 13 centesimi, ed in Italia 25 centesimi: differenza di quasi il doppio.

Prendiamo il complesso delle spese per le prigioni, giustizia criminale, sicurezza pubblica; troviamo che in Francia la spesa è di lire 1 e 71 centesimi a testa: nel Belgio 1 e 33 ed in Italia s'incontra la somma di 2 lire e 65 centesimi a testa, cioè circa 90 centesimi di più di quello che si spende in Francia; lo che vorrebbe dire che repartita sopra una popolazione di 22 milioni, si verrebbe a spendere per quest'oggetto circa 20 milioni in più di quello che si spenderebbe proporzionalmente in Francia.

Se poi, o Signori, dopo questi dolorosi confronti passiamo ad un altro argomento, che è quello della istruzione pubblica, abbiamo pure dei risultati non ancora del tutto confortanti.

Io parlo specialmente dell'istruzione primaria che si collega intimamente colla questione morale ed alla quale credo che le provincie, che il paese tutto debba

portare la massima cura, perchè io scorgo nell'istruzione primaria il mezzo più sicuro di sviluppare la ricchezza pubblica e quindi di ristorare le nostre finanze. Ora qui troviamo ancora un risultato assai singolare. Io veggio che in Italia si spende in media 55 centesimi a testa per l'istruzione primaria, queste sono le ultime statistiche prima del 66; e trovo che su una popolazione di 1000 individui al di sopra di cinque anni vi sono 746 analfabeti. Questa è la media; ma i termini estremi si discostano assai da questa media.

Noi scorgiamo in un piccolo paese, forse quello a cui la natura fu meno generosa, in un paese che è ricco solo perchè è laborioso, nella Valtellina, vi troviamo una istruzione primaria assai sviluppata; là si spende in media all'anno lire 2 10 a testa per l'istruzione primaria, e quindi il numero degli analfabeti si trova ridotto a 33 per cento; v'è poca miseria, vi sono pochi delitti; mentre se portiamo lo sguardo sulle provincie che sono più infestate dal brigantaggio, si scorge che per l'istruzione primaria vi si spendono appena 20 centesimi all'anno a testa, ed il numero degli analfabeti vi è nella proporzione di 897 su mille.

Vedano dunque, Signori, che specie di correlazione corre tra l'istruzione primaria, la ricchezza e la moralità di un paese. E questa osservazione non è soltanto applicabile all'Italia, ma si conferma anche in altri paesi. Basta aprire le pagine della storia e senza parlare degli Stati Uniti dell'America, la di cui potenza ha per primo fondamento l'istruzione popolare, citerò la Scozia che nel secolo scorso era un paese celebre per la miseria dei suoi abitanti e per i delitti che vi si commettevano, ed ora è diventata una delle provincie più ricche, più ordinate della Gran Bretagna dopo che l'istruzione primaria vi fu introdotta sopra larga scala. Lo stesso dirò del Gran Ducato di Baden, ora una delle regioni più incivilite della Germania. Lo stesso si osserva in Svizzera ed il cantone di *Vaud* fra altri, ha le sue prigioni per la maggior parte del tempo vuote dopo che al popolo fu largheggiata la istruzione.

Da ciò mi sembra che si possa dedurre, che aumentando le spese della istruzione primaria si diminuirebbero di molto quelle della Giustizia Criminale e della Sicurezza Pubblica, si accrescerebbe in proporzione la moralità, l'amore del lavoro che produce il benessere individuale e quello generale del paese.

A questo proposito sarebbe utile il ricercare quale influenza l'insegnamento superiore universitario abbia sulla istruzione popolare. Ebbene, vi ha un fatto assai singolare che si manifesta in Italia e merita qualche attenzione.

V'ha certe Provincie in cui sono in buon numero le piccole Università. Ora, esaminando la ultima statistica, si vede, che dette Provincie sono fra quelle in cui è meno diffusa l'istruzione inferiore, il che proverebbe che la scienza tende ad alzarsi e non ad abbassarsi, e perciò sarebbe un erroneo giudizio il

credere che ove esiste Università, ivi sia più sviluppata l'istruzione popolare, dappoichè l'esperienza dimostra almeno per l'Italia che ciò non è.

Molte osservazioni vi sarebbero da fare in proposito; note incidentalmente esservi una Università nello Stato in cui ogni allievo costa all'erario 1633 lire all'anno!

Permettetemi ora, o Signori, alcune parole sull'esercito.

Ho investigato per conto mio e studiato lo stato nostro attuale militare, ho anche interrogato i militari che più sonosi occupati delle questioni relative all'esercito. Si è venuti concordi a concludere che volendo lo Stato avere un esercito come è necessario all'Italia, è d'uopo spendere 150 milioni all'anno. Paragoniamo queste cifre con quelle che si spendono anche negli altri paesi da me dianzi citati.

Trovo che in Francia si spende per testa la somma di lire 9 35 all'anno; nel Belgio, che certamente non è un paese bellicoso, 7 14; e in Italia spendendo 150 milioni all'anno, si avrebbe la cifra di 6 lire all'anno per testa. Ho creduto bene di citare queste cifre perchè da qualche tempo sembra che tutti gli attacchi si sieno rivolti contro l'esercito. Desso si presenta come se fossela causa della rovina del paese, o almeno dello sconcerto delle nostre finanze. Eppure, o Signori, vedete dal confronto di queste cifre che siamo ancora al disotto di qualche altro paese, ed anche di un paese che certamente non ha la pretesione di essere bellicoso e non è nelle condizioni in cui noi ci troviamo.

Perchè dunque si fa sempre tanto acerba guerra all'esercito? Si crede forse che il paese non avrà più nessuna lotta da affrontare, che l'esercito non avrà forse ancora da difendere la Costituzione e le leggi dello Stato tanto contro i nemici interni quanto contro gli esterni?

Perchè dunque insistere, ripeto, sopra la spesa che si dice enorme, cagionata dall'esercito?

Io credo che questa sia un'ingiustizia che da taluni si commette, tanto più che tutti riconosceranno certamente che l'esercito ha sempre dato l'esempio dell'abnegazione, che per il primo ha sempre dato l'esempio del rispetto alla legge, e che in ogni circostanza si è prestato per il bene del paese. (*Bene, bravo*).

Citerò, o Signori, la dolorosa condizione in cui si trovano alcune provincie travagliate dal morbo asiatico.

Parlo della Sicilia; vi sono distaccamenti in parecchi comuni che sono flagellati dal cholera. Alcuni villaggi furono quasi abbandonati dagli abitanti, i cadaveri sono lasciati senza sepoltura; e chi vi è rimasto? alcuni soldati comandati da sottotenenti; sono essi che hanno fatto ufficio di sindaco, di medico, che hanno seppellito i morti, in sostanza che si sono prestati con incredibile abnegazione per procurare qualche sollievo a quelle popolazioni e confortarle coll'esempio del loro coraggio.

Ebbene, o Signori, quando noi vediamo queste spi-

rito in un esercito, bisogna andare guardinghi prima di toccarlo sulle sue basi. (Bene)

Signori, in questo momento qual è l'istituzione che rappresenta in Italia tutta l'unità? è l'esercito. Nell'esercito non vi sono né Piemontesi, né Siciliani, non vi sono che italiani, e chiunque lo può dire; ebbene questa è l'unica istituzione che mantenga per così dire salda la bandiera italiana, e quest'istituzione vuol essere rispettata perchè necessaria non solo per la difesa esterna del paese, ma per consolidare il legame che deve unire tutte le provincie d'Italia fra di loro.

L'esercito è una scuola di morale, di subordinazione, di lavoro; ed un soldato che abbia passato cinque anni sotto le armi, parte dall'esercito migliore di quello che fosse prima d'entrarvi, e serve di esempio ne' paesi ne quali fa ritorno.

Non è certamente che io trovi perfetti tutti gli ordinamenti dell'esercito; ma ciò che io dico si è che non bisogna toccare incautamente a quest'Arca Santa per me che sono militare, senza badarci bene, senza guardare a tutto il complesso, perchè l'esercito è un organismo complicato e tale che, toccato incautamente una ruota, tutto si sconcerta.

Se dunque vi sono riforme da farsi, si facciano, ma dopo lungo esame e matura discussione si facciano sopra basi salde ed al riparo dalla variabilità del potere; e non v'è dubbio, che ciascuno di noi darà il suo appoggio al Ministero che vorrà apportare riforme giuste ed utili per il paese.

Vi sarebbe ancora da parlare delle entrate.

Qui pure vi sono cose molto singolari da notare. Così per esempio prendo ad esempio le partite del registro delle ipoteche e successioni; io trovo che in Francia tutti questi balzelli portano un prodotto di L. 40,93 all'anno per testa. Nel Belgio L. 6,43, ed in Italia 3,50 soltanto.

Bisognerebbe vedere il perchè danno un prodotto così minimo.

Come ho detto Signori, non vorrei suscitare una discussione. Ho solamente fatto i cenni precedenti per dimostrare come quando verrà il momento di fare una lunga e larga discussione dei bilanci, allora si potranno svolgere molte idee che tenderanno non solo a migliorare l'amministrazione dello Stato, ma anche ad introdurre nel paese quelle riforme che sono necessarie per svolgere la ricchezza.

Per svolgere la ricchezza bisogna aumentare l'istruzione, e con essa la moralità e l'amore del lavoro; molte questioni importanti si presenteranno naturalmente, quelle fra altre che tengono a quella che è e deve essere la nostra prima industria; cioè l'agricoltura, ai rapporti tra i coltivatori ed i proprietari che hanno tanta influenza sulla pubblica prosperità e sulla moralità.

Signori, io do termine al mio discorso; i momenti premiosi bisogna dunque che il Senato voti questo bilancio; io credo che un voto eguale si dovrà dare per il 1868; ma esprimo il desiderio che questo bilancio sia

presentato in tempo al Senato affinché una lunga discussione possa farsi e possa servire di base e di norma alla proposta che il Ministero sarà per fare per il bilancio venturo del 1869. Certamente io sono persuaso che il ministero nutra lo stesso desiderio di noi, e spero infine che il voto che faccio perchè la discussione venga una volta larga ed ampia per quanto è possibile, potrà infine una volta essere adempiuto. (Bravo, benissimo)

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io ho chiesto la parola non certamente per combattere gli eccitamenti fatti dall'onorevole preopinante ad estendere l'istruzione e specialmente la primaria, e la secondaria che più si diffondono fra il popolo e più servono a migliorarne la condizione, ed a moralizzarlo; nemmeno ho chiesto la parola per combattere quanto egli molto opportunamente andava osservando relativamente ai grandi servigi che al paese rende, ed è chiamato a rendere l'esercito; ma nell'approvare in genere quanto egli ha detto, io credo mio debito di fare alcune limitazioni per accertare fino a qual punto possano essere giuste le osservazioni che egli ha presentate, e da qual punto possono essere spinte al di là del loro giusto valore, della ragionevole loro portata.

In fatto di tassa, e di possibilità di spendere non ho base più incerta, e fallace di quella di dedurre la possibilità dello spendere delle nazioni dal numero della popolazione; di quella di raffrontare le spese e l'introito al numero delle popolazioni medesima per dedurre poi o la possibilità di spese maggiori, o la tenuità di quelle che una data nazione sopporta.

Se io dovessi citare degli esempi, mi dilungherei di troppo, però ve ne ha uno tanto noto a tutti che io non posso passarlo sotto silenzio: ed è quello delle spese comparative sostenute dall'Inghilterra propriamente detta in confronto di quelle sostenute dall'Irlanda, sebbene rette entrambe dalla stessa legislazione.

La sproporzione fra le rendite di un paese coll'altro è di gran lunga maggiore di quello che ha citato l'onorevole preopinante, e bene dimostra come il confronto del numero della popolazione senza tener conto della rispettiva ricchezza non verba che conduce a conclusioni affatto fallaci.

Con ciò ripeto non intendo di menomare in alcuna parte le cose savissime che l'onorevole preopinante ha detto circa la forza dell'istruzione e per moralizzare e per rendere prospero il paese; e molto meno di diminuire l'importanza dei servigi che ha reso, rende, ed è chiamato a rendere in avvenire l'esercito. Ed a proposito di ciò, dirò che assai con dolore ho inteso come in vari reggimenti siansi sopresse le scuole! Questo è un fatto dolorosissimo, sia perchè diminuisce naturalmente le tendenze a quella moralità derivante dall'istruzione di cui opportunamente faceva cenno l'onorevole preopinante, sia perchè diminuisce anche la diffusione dello spirito di nazionalità, cessando con ciò un,

potentissimo mezzo di rialzare il soldato a suoi propri occhi e di renderlo influente ritornando in patria alla cessazione del servizio militare. Del resto...

Senatore Pallieri, *Rel. (interr.)*: Se l'onor. Presidente e l'onor. Senatore Farina me lo permettersero, farei una semplice osservazione, ed è, che il Ministro della Guerra, venuto qui prima della seduta, mi ha detto che doveva di necessità recarsi, come si recò, alla Camera dei Deputati, che, però, quando si discorresse di cose che riguardassero il bilancio della guerra; appena chiamato, sarebbe qui intervenuto; e siccome l'oratore tratta appunto in questo momento di tal materia, egli è perciò che mi sono permesso d'interromperlo per fare quest'avvertenza, della quale egli terrà quel conto che stimerà.

Senatore Farina: Io non intendo di insistere; ho fatto questa semplice osservazione, il signor Ministro la vedrà e ne farà quell'apprezzamento che crederà.

Era invece mio intendimento di chiedere la parola sopra un ritornello per me obbligatorio, ritornello del quale mi dispensa di dimostrare la verità, l'esposizione succinta ma chiarissima dell'onorevole Relatore della Commissione...

Questo ritornello si è pur troppo l'enorme sproporzione che esiste fra le spese del 1. articolo del nostro bilancio, e l'introito totale delle rendite del nostro paese.

In un'altra occasione, nella quale io feci cenno di questa enorme sproporzione, di questo enorme aggravio del nostro Stato, fuvi chi rivoce in dubbio l'esattezza delle cifre da me esposte...

Veramente c'è una qualche piccola diversità fra le cifre da me esposte allora, e quelle che si trovano registrate nella relazione della nostra Commissione; ma questa diversità è talmente piccola, che non vale la pena di parlarne. Il fatto costante si è, che più dei due terzi delle entrate del nostro Stato sono esaurite nella dotazione del debito pubblico, nella garanzia delle strade ferrate, e nelle altre dotazioni...

Un aggravio così grande, un aggravio che assorbe più dei due terzi (prego la Camera di ben notare questo punto) più dei due terzi dei nostri redditi, non esiste in nessun paese del mondo, e quando si è anche lontanamente negli altri paesi portato a cifre consimili un tale aggravio, le legislazioni, o assolute o rappresentative hanno riconosciuto la necessità di venire a rimedi eroici, senza di che è impossibile assolutamente, che la finanza dello Stato possano progredire in modo soddisfacente e che non si vada incontro ad una certa e fatale rovina...

L'onorevole Relatore della Commissione, al quale sono molto grato della sua sincerità ha conchiusa con queste parole la sua relazione...

Sommando le prime parti dei due bilanci si ha e la somma di L. 530,530,852 09 e la quale dedotta dal complesso dell'entrata ossia da L. 790,553,032 42 e lascia...

Per procedere a tutti i pubblici servizi di questo e degli altri otto dicasteri; il che basterebbe a dimostrare in qual triste condizione versa la finanza italiana...

Dopo una così grave osservazione, dopo un constatamento di fatti tanto autentici qual è quello di cui ho fatto cenno testè, io non posso che volgere le più calde preghiere a chi regge la pubblica cosa perchè avvisti al modo di diminuire per quanto è possibile questa enorme cifra; pur troppo, lasciandola sussistere nella sua integrità, ed anzi per fatale necessità dovendola aumentare ciascun anno, si porterà sicuramente, se non vi si pone pronto ed efficace rimedio, la finanza italiana a certa ed inevitabile rovina...

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Menabrea ha manifestato l'opinione che non si possono introdurre grandi riforme e grandi economie nei bilanci se non col mezzo di leggi organiche le quali siano discusse e votate separatamente dai bilanci medesimi...

L'opinione dell'onorevole Senatore Menabrea è pur l'opinione del Ministero, e fu già da noi esternata più volte nell'occasione che discutevasi nell'altro ramo del Parlamento il bilancio del 1867...

Quanto a me in particolare, ed a ciò che riguarda il mio Ministero, io sono tanto convinto della bontà e della giustizia di questa opinione, che per l'anno 1868 ho stimato opportuno di fare del mio bilancio due esemplari, due edizioni...

Ne ho fatto uno in conformità del bilancio del 1867, cioè sulla base delle leggi che non sono in vigore, introdotte le economie deliberate per l'anno corrente dalla Camera dei Deputati, e che speriamo verranno acconsentite anche da voi, Signori Senatori; con questo però che, mentre la Camera dei Deputati non ha potuto applicarle se non per i cinque o tre ultimi mesi dell'anno corrente, la mia prima edizione del bilancio del 1868 le estende a tutti i dodici mesi del prossimo anno...

Ho poi fatto una seconda edizione del bilancio del 1868, la quale è temperata nei risultamenti delle nuove leggi organiche che sto per proporre alla approvazione del Parlamento, e così facilmente otterremo che, se pure di subito il Parlamento non potrà approvare tutte le varie proposte di leggi (che sono parecchie), di mano in mano che ne avrà approvato anche una sola, potremo pel rispettivo capitolo del bilancio attuare immediatamente quelle modificazioni e quelle economie che sono la conseguenza della legge approvata...

Io confido che questo sistema piacerà all'onorevole Senatore Menabrea ed a tutto il Senato...

Del resto, per ciò che concerne in genere la diminuzione delle spese, confido altresì che il Senato non sia per dubitare che questo formi la più costante e preoccupazione del Ministero. S'ingannarono coloro i quali credettero che l'onorevole Presidente del Con-

siglio nell'altro ramo del Parlamento abbia promesso di introdurre nel bilancio del 1868 le sole economie votate dalla Camera dei Deputati pel bilancio del 1867: egli invece ha detto e sostenuto che da un lato nel bilancio del 1868 s'introdurranno tutte quelle economie che furono votate dalla Camera per l'anno 1867, estendendole a tutti i 12 mesi; e che dall'altro lato provvederà ad introdurre tutte quelle nuove economie, le quali fossero il portato delle nuove leggi organiche, che all'uopo egli ed i suoi colleghi intendono proporre al Parlamento.

Anche per ciò che riguarda la istruzione pubblica il Senato non può non essere persuaso che tutti i membri del gabinetto ed in ispecie colui che oggi parla per il Dicastero della giustizia, credono che l'istruzione, e massime la primaria, sia non solamente un gran bisogno della odierna civiltà, ma sia anche un potente mezzo di economia in quanto soprattutto riesce a diminuire il numero dei delitti e quindi le spese dei giudizi e della loro esecuzione. Io ho sempre creduto, e credo che la massima parte dei delitti sono la conseguenza dell'ignoranza, la quale ignoranza è poi, non so se madre o sorella dell'immoralità.

Rispetto all'esercito, il Ministero si associa di gran cuore agli elogi a lui tributati dal Generale Menabrea: ed io invidio il mio collega, il Ministro della Guerra che ben presto avrà il conforto di dover assegnare ricompense a quei valorosi militari, i quali, come furono coraggiosi sul campo di battaglia contro il nemico, così lo sono eziandio a questi tempi di pace in faccia al *cholera*: dico che lo invidio, perchè pur troppo in qualche provincia del Regno a me avvenne di dover provvedere ben altrimenti che a decreti di ricompensa, ed ho dovuto fare atti di severità sospendendo, quando la legge non mi permetteva d'immediatamente destituire; destituendo quando la legge non permetteva immediatamente, certi magistrati, i quali abbandonarono la sede del loro ufficio nel momento del pericolo, nel quale era più che mai necessaria la presenza e l'opera loro.

Soggiungo però ad un tempo, a lode della più gran parte della magistratura, che cotesti esempi di codardia furono rari, rarissimi; chè anzi in quasi tutte le provincie del Regno la magistratura ha dato sinora, e son certo che egualmente darà in avvenire la prova dell'abnegazione e del coraggio civile; ed anche in queste contingenze meriterà la gratitudine del paese, come ha sin d'ora quella del Ministro della Giustizia.

Altro non parmi dover aggiungere, essendo per mia buona ventura, sopravvenuto l'onorevole mio amico Presidente del Consiglio, il quale meglio di me potrà spiegare al Senato le intenzioni del Ministero.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Dalle sagge osservazioni che ho udito dall'onorevole Senatore Menabrea, e da

quelle dell'onorevole Senatore Farina, sono mosso a fare anch'io due riflessioni.

L'onorevole Senatore Menabrea ha insistito perchè il bilancio dell'anno 1868 venga presentato al Senato per modo che si abbia il tempo di esaminarlo con quella profondità di indagini che il bilancio stesso richiede, ed io credo che per ottenere questo intento non sia possibile di passare al bilancio del 1868.

Io ho l'onore di sedere in questo Consesso dal 1860 in poi; in tutti gli anni ho sentito ripetersi questa raccomandazione dal Senato, e la relativa promessa dal potere esecutivo; io non accuso certamente le passate amministrazioni, e ritengo invece che ciò fu l'effetto di un'assoluta impossibilità, stante la congerie degli affari, che naturalmente devono aggravare un'incipiente amministrazione; ma non posso a meno di far presente al Ministero che l'unico espediente, secondo me, sarebbe che il bilancio del 1867, colle economie introdotte e con quelle altre maggiori che il Ministero potrà ancora introdurre, formi la base del bilancio pel 1868, il quale vorrei fosse immediatamente proposto ed approvato, presentandosi poscia il vero bilancio del 1869, il quale dia campo ad introdurre quelle riforme organiche che possono fruttare le vere economie da molti anni sospirate, e non mai, sia detto con verità, ottenute.

Questo è relativamente alle parole dell'onorevole Senatore Menabrea.

Quanto poi a quelle dell'onorevole Senatore Farina, mentre io faccio eco pur troppo ai pronostici tristi da lui fatti per l'immensa cifra a cui rileva il nostro debito pubblico assorbente i $\frac{2}{3}$ della nostra entrata, dico che la legge imposta sulla percezione degli interessi o non viene eseguita, o potrebbe essere migliorata, dacchè quest'enorme carico che gravita sulle spalle dei contribuenti italiani, forma un reddito assolutamente libero ed esente da ogni imposta, non denunciando il proprietario di titoli al portatore la propria rendita, e godendo così d'un lauto interesse del 10 o del 11 per cento a danno degli altri contribuenti.

Io dunque concludo col raccomandare a tutto il Ministero che non basta il dire che l'Italia non mancherà ai suoi impegni, ma bisogna che si abbia la certezza che non potrà venire costretta da ineluttabili circostanze a mancarvi. E perciò fare, è forza provvedere appunto a' suoi bisogni, e riconoscere che il far nuovi debiti, quantunque di inevitabile necessità, aumenta pur sempre la massa già enorme degli interessi, ed allontana ad un tempo il mezzo di diminuire siffatte sortite; quindi io raccomando vivamente o la riduzione dell'interesse sui fondi pubblici, o la percezione d'una tassa sul pagamento degli interessi stessi.

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha già dichiarato che in occasione del bilancio del 1868 avrebbe presentato diverse leggi organiche

intorno alla Magistratura, e con ciò egli intende soddisfare ad un voto espresso replicate volte dalla Camera dei Deputati, ed anche dal nostro Ufficio Centrale: l'onorevole Relatore terminava la sua relazione intorno al bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti con queste parole:

« Contido che al principio della prossima sessione e parlamentare il Ministero farà le occorrenti proposte e per costituire un unico magistrato supremo e per recare all'ordinamento giudiziario tali modificazioni, e onde ne rimanga avvantaggiata non meno l'amministrazione della giustizia che il pubblico erario ».

Per verità, pubblicato il complesso di tutta la legislazione, è nato immediatamente il bisogno di arrecarvi alcune modificazioni.

Talune di queste modificazioni trovano l'addentellato, la radice nella legge medesima: di altre se ne è sentito il bisogno dopo pochi mesi di esperienza. Ora, sarebbe mio desiderio che in occasione dell'estensione al Veneto del complesso della legislazione, s'introducessero tutte le riforme che la scienza, l'esperienza e l'opinione pubblica hanno reclamate, e che si dicesse al paese: la legislazione che i poteri legislativi hanno sanzionata, è la espressione degli ultimi risultati della scienza e dell'esperienza; solo dopo molti anni d'esperienza è lecito di avanzare qualche domanda di riforma.

L'instabilità nelle leggi ne scema la forza; moltiplicandosi o mutandosi ogni giorno, bisogna che abbiate chi le apprenda; bisogna che la magistratura non solo, ma tutti quelli che concorrono all'amministrazione della giustizia, le studino per poterle applicare; bisogna che i cittadini che debbono osservarle non veggano cambiato ogni giorno il codice de' loro diritti e dei loro doveri.

Ora, io noterò le principali modificazioni che, secondo me, dovrebbero essere introdotte nel complesso della nostra legislazione; pare che si potessero ridurre a cinque:

L'unità della Corte di Cassazione; la costituzione del pubblico Ministero, una maggior semplificazione delle leggi di procedura penale, specialmente in quanto agli incidenti della libertà provvisoria e della legittimazione di arresto; l'ordinamento della giustizia correzionale; l'ordinamento delle cancellerie.

Io ritengo che non vi siano molti, i quali credano che possa tuttavia mettersi in discussione se debba abolirsi la Corte di Cassazione, e stabilirsi una terza istanza; le terze istanze sono state abolite dovunque, e oggi impera in tutto il territorio del Regno, meno nelle provincie di Venezia e di Mantova, la Corte di Cassazione, ma dire Corte di Cassazione significa dire unità di Corte di Cassazione; per conseguenza è una necessità indispensabile che sia unificata la Corte di Cassazione; e se gli interessi municipali non facessero velo ai giudizi, io credo che non vi sia alcuno il quale possa sostenere che la Corte di Cassazione non dovesse essere unica, adottati però quegli opportuni prov-

vedimenti che tendono a ledere il meno che si possa gli interessi d'illustri città....

Presidente. Mi permetta: se ciascuno prende la parola sopra bilanci speciali, allora non abbiamo più limite: se le paresse, potrebbe attendere quando tratteremo del bilancio di Grazia e Giustizia.

Senatore Mirabelli. Io sono a disposizione del Senato; mi parrebbe però che avendo incominciato a parlare, potrei restringermi nella esposizione....

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. È per una mozione d'ordine?

Senatore Angioletti. Egli è per prendere atto della dichiarazione dell'onorevole nostro Presidente, perchè anche durante questa discussione mi sentirei spinto a dire alcune cose e fare anche una proposta che si riferisce più particolarmente al capitolo 3 del bilancio della Guerra; ma siccome siamo alla fin del mese, e sappiamo come la questione del bilancio è cominciata, ma non mi saprei formare un concetto esatto del come andrà a terminare, così prego l'onorevole Presidente a guarentirmi che io avrò la parola al capitolo terzo.

Presidente. Al capitolo terzo avrà la parola; ma raccomando in generale di essere brevi e concisi il più che sia possibile.

Senatore Mirabelli. Sarò brevissimo anche per soddisfare ai desiderii dell'onorevole nostro Presidente.

Vengo alla costituzione del Pubblico Ministero. Con legge del 1865 si instituivano gli Avvocati generali, e questi furono nominati. Nel frontispizio del bilancio presentato all'altro ramo del Parlamento è dichiarato che questa legge debba essere sospesa senza Decreto Regio, senza l'opera di Poteri legislativi; questa legge oggi è sospesa, non è stata eseguita, nè io fo colpa ad alcuno; constato il fatto che la legge del 1865 intorno alla costituzione del Pubblico Ministero non è stata fino ad oggi eseguita.

Non intendo far proposte, non intendo accusare alcuno; intendo semplicemente constatare il fatto, intendendo semplicemente constatare il fatto, intendendo semplicemente di trarne argomento per la necessità di costituire il Pubblico Ministero.

Si è parlato dell'inutilità del Pubblico Ministero nelle cause civili; ciascuno avrà le sue opinioni, ma io ritengo che il Pubblico Ministero nelle cause civili rappresenta gli interessi conservativi e progressivi della società e della scienza; e che per trarne la vera utilità, bisogna che il Pubblico Ministero nel suo insieme sia splendidamente costituito per autorità di grado e di dottrina; ed io pregherei l'onorevole Guardasigilli a studiare ed a mettere in discussione per questa parte l'organico che vigeva nelle provincie meridionali, perchè dobbiamo confessare che nelle provincie meridionali il Pubblico Ministero ha avuto una splendida esplicazione; quell'organico potrebbe essere preso a modello, salvo una maggiore unità che vi mancava.

Semplificazione della Procedura penale.

Si grida contro la molteplicità e la lunghezza delle detenzioni, si grida contro il gran numero d'impie-

gati; queste grida trovano il loro fondamento nella molteplicità delle forme che si sono istituite per ottenere la libertà provvisoria per dar luogo alla legittimazione degli arresti.

Prego l'onorevole Guardasigilli a studiare specialmente questa parte che si riferisce alla legittimazione dell'arresto. Basti dirvi semplicemente questo, che, mentre l'individuo arrestato è liberato provvisoriamente, bisogna fare un giudizio per decidere se debba continuare la detenzione di colui che già il Magistrato ha scarcerato, non per farlo incarcerare di nuovo, ma perchè esista un documento di una discussione accademica.

Presidente Susi, ma fa una rivista generale....

Senatore Mirabelli. Due altre osservazioni io debbo fare; me lo permetta il signor Presidente perchè sono essenziali.

Il Governo aveva presentato alla Camera, sebbene poi l'avesse ritirato, un progetto di legge per l'ordinamento dei giudizi correzionali. Senza riorlinare questo ramo di servizio è inutile sperare l'unità dell'amministrazione della giustizia penale, l'applicazione di una pena pronta ed esemplare, ed è impossibile fare notevoli economie.

Rimane da ultimo l'ordinamento delle Cancellerie: oggi ne abbiamo già uno, ma dovrebbe essere semplificato in quella parte che si riferisce al numero ed alla nomina degli scrivani che sono a peso de' cancellieri.

Poichè tempo stringe, e l'onorevole Presidente mi richiama ad una breve discussione, io chiudo le poche mie osservazioni, pregando l'onorevole Guardasigilli perchè nell'estendere al Veneto il complesso della nostra legislazione vi introduca tutte quelle riforme che sono il risultato della sua dottrina e della sua esperienza, e che dica francamente al paese che le leggi debbano essere stabili, e che il Governo non abbia la intenzione di proporre altre riforme.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Quantunque assai largo sia il campo nel quale ha spaziato l'onorevole Mirabelli, io risponderò brevemente.

Che le leggi che io preparo abbiano a poter essere l'espressione o l'ultimo risultato (come egli disse) della scienza e dell'esperienza, questo io confesso sinceramente, e senza troppa modestia, di non saperlo sperare. Io farò del mio meglio: il Senato da un canto, la Camera dei Deputati dall'altro, aggiungeranno quanto stimeranno opportuno, perchè i desideri dell'onorevole Mirabelli siano, quanto è possibile, secondati.

Di ciò per altro posso fin d'oggi assicurare il Senato che la *instabilità* delle leggi non può aver nemico più dichiarato di quel ch'io mi sia.

Pur troppo noi abbiamo fatto e rifatto di molte leggi in questi pochi anni: sancita appena una legge, dopo un anno, talvolta dopo sei mesi, la si volle mutare e rimutare: io ho deplorato e deplorò codesti continui cambiamenti, i quali, se pur fossero suggeriti

da qualche lume di dottrina, certo nol sono, nè il possono essere dalla esperienza.

Noi abbiamo nuovi Codici da un anno e mezzo, dal 1 gennaio 1866; e già si parla di gettarli via, di abbandonare i sistemi ond'essi sono informati; di introdurre altri sistemi, altri procedimenti. Io non intendo di seguire codesti consigli, di contentare codesti propositi.

Non dico già che non si possa e non si debba sin d'ora correggere qualche disposizione dalla quale anche una breve esperienza abbia mostrato che sorgono disordini e inconvenienti: ma che si metta mano sin d'ora a cambiare il sistema o l'organismo di uno o d'altro de' nuovi Codici del Regno d'Italia, io nol vorrei, nol potrei consentire.

Non alludo all'onorevole Mirabelli, il quale di certo non ha proposto cambiamenti di sistema o di organici ma rispondendo alle tante voci le quali tutto giorno vanno chiedendo e sollecitando che i Codici del primo gennaio 1866 vengano, quasi dissi, reietti e da capo a pie' rinnovati.

Noi con questa instabilità, e con queste perenni introduzioni di leggi nuove, ci metteremo al pericolo di sentir lamentare ciò che lamentava a' suoi tempi il Cujaccio, che cioè la legislazione fosse divenuta *multorum camelorum onus*.

Di già, in sì breve volgere d'anni, siam giunti ad aver tanta copia di leggi, da togliermi ogni speranza che i giovani i quali si avvieranno per la via o dell'avvocatura o della magistratura, possano mettersi in grado di conoscerle tutte. Noi che le abbiamo vedute nascere di giorno in giorno, se non ricordiamo le singole loro disposizioni, sappiamo almeno che sopra una certa materia si fecero una, due, o tre leggi. I nostri figli, i nostri alunni, troppo malagevole è oggimai che riescano a saperne quel pochissimo che noi ne scribiamo a memoria: e se non ismettiamo il mal vezzo, faremo proprio il vero labirinto, il vero caos della nostra legislazione.

Ciò premesso: quanto alla *unità* della Corte di Cassazione, io sono persuasissimo che essa sia una necessità; anzi sarà questo uno dei primi articoli del progetto di legge che io presenterò al Parlamento.

Cassazione senza *unità*, ossia con *pluralità* di Corti di Cassazione, egli è per me il maggiore degli assurdi e tale che apre l'adito a gravissimi scandali. È assurdo, perchè il sistema della Cassazione tende a stabilire l'uniformità della giurisprudenza, e tale uniformità non è possibile o non è sperabile dove la Corte di Cassazione non sia una e sola. È sorgente di scandali, perchè tali io non posso non qualificarli quando veggio che una delle Corti di Cassazione pronuncia come verità di diritto un certo oracolo, e un'altra delle Corti di Cassazione pronuncia come verità di diritto un oracolo al tutto opposto: sicchè siamo proprio a ciò che diceva Pascal, che basta lo spazio di un meridiano perchè la verità diventi menzogna e viceversa.

Quanto alla costituzione del Ministero Pubblico, io

non credo ch'essa ci faccia difetto. Vero è che la legge del 1865 ha aggiunto al Ministero Pubblico gli avvocati generali e che gli avvocati generali non esistono in fatto, o a meglio dire non godono lo stipendio da quella legge assegnato; ma ciò non è punto imputabile nè al Ministero attuale, nè all'Amministrazione precedente perchè fu d'essa la Camera dei Deputati che ha decretato non doversi stanziare nel bilancio lo stipendio dalla legge del 1865 introdotto per gli avvocati generali, e dovere i medesimi rimanersi collo stipendio di sostituiti procuratori generali. Del resto anche questa materia potrà formar soggetto di studio. Nel mio progetto di legge ho definito, come mi parve più conforme ai rispetti e ai bisogni della giustizia, le attribuzioni del Pubblico Ministero nelle cause civili. Rispetto all'intervento del Pubblico Ministero nelle cause penali, non saprei vedere il bisogno di innovazioni.

Quanto alla semplificazione delle leggi di procedura penale, specialmente per ciò che riguarda la libertà provvisoria, debbo dichiarare che in questo proposito i desiderj di molti mi paiono esagerati. Sta bene che la libertà personale sia protetta quanto più e quanto meglio è possibile; ma siccome la libertà personale non è minacciata dalla legge di procedura penale se non verso coloro contro i quali esistono indizi di reità, è mestieri di assicurarci che essi non sfuggiranno al giudizio e alla pena.

Io mi ricordo che parecchi anni or sono, quando la Camera Subalpina discuteva delle modificazioni da portarsi al Codice di procedura penale per ciò che concerne la libertà provvisoria nei giudizi penali, il conte di Cavour ebbe a dire che la legge che noi avevamo di recente introdotta nelle antiche provincie era la più liberale che si conoscesse in Europa, non esclusa l'Inghilterra. Il nuovo Codice del 1865 ha ancora aggiunte nuove tutele e nuove agevolanze a codesta libertà. Acquietiamoci dunque almeno per ora alle guarentigie di cui siamo in possesso, procuriamo ch'esse vengano attuate con la maggior diligenza e con la maggior imparzialità; ma nell'atto che vogliamo proteggere gli innocenti, non ci mettiamo a rischio che si sguinzagliano dalle debite custodie molti colpevoli.

Quanto all'ordinamento dei giudizi correzionali, ammetto che ci sia qualche ammejoramento da potersi introdurre. Ma se si accenna al partito che non pochi sostengono del doversi abolire gli appelli correzionali, dichiaro che io nol posso accettare, massime fino a che il Codice di procedura penale e la competenza dei Tribunali correzionali stanno così quali sono attualmente. Bisogna che ci ricordiamo che i Tribunali correzionali possono infliggere sino alla pena di 10 anni di carcere; bisogna soprattutto che ci ricordiamo che molti *crimini* vengono deferiti dalle sezioni di accusa agli stessi Tribunali correzionali, quando stimano che per circostanze attenuanti il reo di crimine possa essere punito con pene correzionali. Ciò posto, vuolsi andar

molto guardinghi prima di togliere nei giudizi dei Tribunali correzionali la guarentigia dell'appello. Altro è che anche tale proposta meriti le nostre considerazioni; altro è che la si possa quasi d'improvviso ridurre a legge.

Finalmente quanto all'ordinamento delle cancellerie che è il quinto e l'ultimo dei punti proposti dall'onorevole Senatore Mirabelli, mi gode l'animo di rispondere così come ho risposto sul punto primo che era quello della *Cassazione*: rispondo cioè, che il mio progetto di legge contiene il nuovo ordinamento delle Cancellerie in quel modo che io spero consentaneo ai desiderj dell'onorevole Senatore Mirabelli e del Senato innanzi a cui ebbi l'onore di tenere discorso.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si riterrà per chiusa.

Presidente del Consiglio. Io volevo semplicemente aggiungere poche parole alle osservazioni generali state fatte dal mio onorevole collega. Mi duole di non aver potuto trovarmi sul principio della discussione perchè avrei udito ciò che alcuni onorevoli Senatori han potuto accennare relativamente alla discussione generale del bilancio che potesse forse richiedere una risposta diretta dal canto mio. Mi fu però grato, mentre entrava nell'Aula del Senato, udire le parole del mio collega Ministro Guardasigilli, colle quali egli rettificò un'asserzione che forse si era messa innanzi non troppo esattamente, vale a dire che per parte mia si fosse dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che io non intendeva si introducessero nel bilancio del 1868 maggiori economie di quelle ch'erano già state approvate dalla Camera dei Deputati pel bilancio del 1867. Lungi da ciò, o Signori. Non solo io ho preso impegno che si sarebbero introdotte nel bilancio del 1868 tutte le economie che erano state approvate nel bilancio del 1867 portando la cifra a tutto l'anno volgente quantunque nel bilancio del 1867 fosse limitata soltanto ad un trimestre o di un semestre; ma ho aggiunto di più, che si sarebbero introdotte nel bilancio del 1868 tutte quelle possibili economie che fossero conciliabili col servizio, e colle necessità dell'amministrazione. Anzi ho persino proposto, a soddisfare quest'impegno, di portare la cifra di queste maggiori economie alla somma di venti o venticinque milioni quando si fosse stimato opportuno d'approvare il bilancio del 1868 sulla base stessa di quello del 1867.

Ho assunto questo impegno senza sottoporlo nemmeno alla condizione che venissero portate alcune modificazioni alle leggi organiche, perchè quando queste si vengono ad effettuare io credo che le economie che si potranno introdurre nei bilanci sorpasseranno la somma di 20 milioni.

Ben vede dunque il Senato quanto sia lungi dal vero che io abbia voluto respingere le economie pel bilancio del 1868. Ho anzi dichiarato positivamente che se ne sarebbero proposte delle maggiori.

Ciò premesso, passo a rispondere a due osservazioni che vennero fatte dall'onorevole Senatore Martinengo. Egli lamentava o, per meglio dire, rinnovava il lamento che già parecchie volte venne fatto, e non lo nego, con giusta ragione, che cioè il Senato deve occuparsi dell'esame del bilancio in tempo troppo ristretto, e che quindi non può portare le sue indagini sopra tutti indistintamente i capitoli, sopra le varie parti di cui esso si compone. Riconosco in verità essere questo un grave inconveniente, ma come diceva altresì il Senatore preopinante, questo inconveniente non è imputabile nè all'Amministrazione presente, nè ad alcun'altra anteriore, ma piuttosto a straordinarie circostanze, ad eventi eccezionali, che si verificarono nei tempi addietro.

Io credo che per l'avvenire questo inconveniente non sarà più per verificarsi. Avverto però il Senato che ciò non potrà aver luogo probabilmente che per il bilancio del 1869, perchè quanto al 1868, lo dichiaro fin d'ora, il bilancio si trova nella stessa condizione di quello del 1867, poichè si è stabilito che si dovesse sommariamente fare una relazione sopra il bilancio del 1868 al riaprirsi della sessione parlamentare, ossia al cominciamento della seconda parte di questa sessione; e siccome ciò non può aver luogo probabilmente che nel mese di novembre, è difficile che il Senato dopo che sia votato il bilancio in questo modo dalla Camera dei Deputati, possa avere innanzi a sè un tempo abbastanza lungo per poter discutere anch'esso il bilancio del 1868. A parte però questo bilancio del 1868, io ho ferma fiducia che nei bilanci successivi, la discussione di essi sarà fatta a tempo opportuno, sì che il Senato potrà aver campo a discuterli a tutto suo agio a riconoscere quali possano essere i miglioramenti da introdursi nell'amministrazione dello Stato.

L'altra osservazione che faceva l'onorevole Senatore Martinengo relativamente al debito pubblico, non so se io ne abbia bene afferrato il senso, ma parmi che tendesse a sollecitare il Senato onde emetta l'opinione che si debba ridurre la rendita del debito pubblico.

Se tale fu la sua proposta, mi permetta che francamente lo dica, io respingo assolutamente questa idea. Il Ministero crede che quando lo Stato ha assunto un impegno, non vi possa essere sacrificio alcuno che esso non debba incontrare per farvi onore. Non è solamente un dovere, ma un sentimento d'onore quello che ci astringe a sostenere qualunque sacrificio, anzichè mancare alle obbligazioni che abbiamo assunte. Perciò io credo che si abbia a ricorrere a qualunque altro sistema, o a quello delle economie, o a quello delle maggiori imposte, ma che dobbiamo prima d'ogni cosa aver presente che debbono soddisfarsi i creditori dello Stato; affinchè coloro che diedero il loro danaro sulla fede che ne sarebbero soddisfatti gli interessi, non possano dire che furono traditi dallo Stato italiano.

Perciò, ripeto, se questa fu la sua opinione, a nome del Governo io dichiaro che non posso in alcun modo

dividerla, ma che il Governo manterrà ognora ferma la fede che è dover suo il rispettare; vale a dire che i creditori saranno senza deduzione lealmente soddisfatti.

Mi giova sperare che questa dichiarazione sarà bene accolta dal Senato, e che esso vorrà confortare il Governo della sua approvazione.

(Benissimo).

Senatore **Martinfengo G.** Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. La parola è al Senatore Farina che l'aveva già domandata prima.

Senatore **Farina.** Non è mia intenzione di combattere le osservazioni or ora fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio relativamente alla semplice riduzione della rendita.

Io intendo però di dichiarare che senza mancare ai propri impegni, stando nelle norme perfette della legalità, io credo, che vi siano operazioni da intraprendere, simili a quelle che furono fatte da tutti gli Stati europei che hanno il loro debito pubblico attualmente meglio sostenuto; le quali mentre possono diminuire di gran lunga gli aggravii che pesano sullo Stato a cagione del pagamento degli interessi, sono nello stesso tempo combinate in modo, specialmente per l'offerta restituzione del capitale, da non riuscir di danno ad alcuno.

Questa operazione è stata già altre volte da me raccomandata agli studi del Ministero, ed oggi pure ho ripetuto la raccomandazione.

Questa operazione affatto diversa dalla semplice riduzione della rendita, io non posso oggi tralasciare di nuovamente raccomandarla al Governo. Io sono intimamente convinto che qualunque aumento di imposta, qualunque riduzione di spese non potrà colmare l'enorme disavanzo che corre fra l'entrata e le spese dello Stato. Non entrerà in particolari intorno a tale operazione poichè non sarebbe questo il momento di ciò fare; ma di queste conversioni che, lo ripeto, senza violazione della pubblica fede, furono praticate da tutti gli Stati che hanno il loro credito pubblico meglio accreditato in Europa, di queste operazioni io non posso a meno di raccomandare lo studio al Governo del Re.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Non entrerà nemmeno io in quest'argomento, perchè ci svierebbe troppo dall'oggetto della discussione.

Tuttavia io farò una dichiarazione all'onorevole Farina. Se egli intende che le operazioni a cui allude mirino ad operare una conversione col consenso dei creditori, in questo io sono perfettamente d'accordo con lui; che sia, cioè, il caso di farne oggetto di studio quando ciò possa farsi acquiescenti e consenzienti i creditori. Se poi le operazioni di cui egli intende far cenno, sono operazioni che avessero a farsi nonostante

il loro dissenso, in questo caso, io non credo che possano formare oggetto di studio alcuno, perchè sarebbe questa una violazione di quella fede che noi dubbiamo e vogliamo rispettare.

Convegno bensì con lui che dobbiamo affrontare grandi sacrifici per soddisfare a questi obblighi; ma quando si tratta di compiere un dovere, io dichiaro che non vi ha sacrificio alcuno che debba ostare a che questo sentimento del proprio dovere prevalga.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io desidererei chiarire bene la mia idea che non ebbi la fortuna di spiegare abbastanza. Io intesi dire che si era bensì avventurata una proposta di studiare la riduzione dell'interesse generale, ma che la legge la quale impone una tassa sulla percezione degli interessi nell'interno, deve avere miglioramenti tali che diano più largo prodotto perchè credo che ora sugli interessi della rendita si ricava ben poco.

Parmi perciò che il Ministero a cui naturalmente non è bisogno di portar lumi, possa far sì che con quella legge stessa si venga a raccogliere qualche maggior frutto. Questo è il mio concetto.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Ho parlato di conversione: naturalmente essa ammette il consenso di coloro dei quali la rendita è convertita.

Nel caso che la conversione non sia accettata, resta libero allo Stato di restituire secondo il diritto comune il capitale della rendita costituita, non facendosi con ciò che applicare dallo Stato una massima del diritto comune, una massima sancita dal Codice civile.

Consequentemente io credo che la parola conversione intesa nel suo vero senso, non implichi che l'idea di accettazione spontanea da parte dei creditori in difetto della quale accettazione si restituiscano al creditore il capitale costitutivo della rendita stessa. Amo ripetere queste cose anche per togliere l'interpretazione che alcuni, esagerando e travolgendo le proposizioni che qui si fanno, hanno voluto dare alle cose da me dette ed ora e prima d'ora in questo recinto a tale riguardo.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** Secondo la mia esperienza mi detta, io debbo dire che la riduzione della rendita cagionerebbe maggior perdita allo Stato per un verso di quello che potesse per l'altro apportargli di guadagni.

Io non credo che il paese sia in grado ora di poter chiudere il Gran Libro della rendita pubblica; perchè o per una circostanza, o per l'altra, occorrerà certamente un prestito, e se voi riducete l'interesse attuale della rendita, dovrete pagare infinitamente più nel contrarre un nuovo prestito di quello che avreste

guadagnato mancando alla pubblica fede colla riduzione che avreste fatto della rendita pubblica.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Vorrei rettificare alcune asserzioni erronee dell'onorevole Farina.

Le Scuole reggimentali non sono state menomamente soppresse, anzi furono sempre mantenute in vigore, non vi fu nessun ordine ministeriale a questo proposito. Riguardo poi alla pratica, posso dire che nello scorso inverno mentre io comandava la divisione di Padova, furono tenute aperte per tutta la stagione, e diedero buoni risultati.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Ringrazio l'onorevole Ministro degli schiarimenti dati, ma in linea di fatto ho fondamento a credere che in molti reggimenti le scuole non si fanno più.

Dunque abbia la bontà il signor Ministro di voler rivolgerne la sua attenzione affinchè queste scuole si facciano, perchè da qualche tempo in gran parte dei reggimenti furono ommesse non so per qual motivo, o se per causa del personale insegnante, o per cessazione dall'ufficio di alcuni cappellani, o altrimenti, ma il fatto è che delle scuole nessuno si cura.

Il signor Ministro è in caso di verificare la cosa meglio di me, ed egli potrà così facilmente evitare l'inconveniente che io ho lamentato, all'appoggio non già di una semplice mia supposizione, ma bensì perchè mi consta, che in parecchi reggimenti queste scuole o non si fanno, o non sono punto frequentate.

Ministro della Guerra. L'onorevole Senatore Farina può essere persuaso che sarà mia cura prendere informazioni al riguardo. Può darsi benissimo, che in qualche reggimento, ed in quelli in specie che sono destinati alla repressione del brigantaggio, ed in quelli male accasernati nelle nuove provincie, non siansi potuto avviare tali scuole, ma in massima si devono attuare, e se in qualche reggimento non si è ancora fatto, sarà mio debito ricercarne il perchè.

Presidente. Se nessuno chiede più la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Riteggo l'articolo 1 della legge.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato tanto a nome mio, quanto a nome del mio collega il Ministro Guardasigilli un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intorno alla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Pregherei il Senato a volersene occupare d'urgenza, essendo piuttosto stringente il tempo anche per l'operazione finanziaria.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge

che verrà stampato dentro questa notte stessa per cui domani sarà distribuito. I signori Senatori sono quindi invitati a raccogliersi negli Uffici domani a mezzo tocco per esaminare questo progetto di legge, non che gli altri che saranno pure distribuiti.

Senatore **Pallieri**. Stante la grande importanza di questo progetto di legge, io propongo che ciascun Ufficio abbia ad eleggere due Commissari, per cui l'Ufficio Centrale risulti composto di dieci Commissari, invece di cinque; e in ciò non faccio che seguire i precedenti del Senato nelle circostanze di maggior momento. Vuolsi poi anche avvertire che si agevola così la pubblica discussione, da che sono più numerosi i Commissari che procedono al primo esame.

Presidente. Dimando al Senato, se la proposta del Senatore Pallieri, quella cioè di nominare dieci Commissari invece di cinque per l'esame di questo progetto di legge, è appoggiata.

(È appoggiata)

Essendo appoggiata, la metto ai voti; chi intende di approvarla, voglia alzarsi.

(Approvata)

Rileggo l'articolo 1 per metterlo ai voti

« La spesa del Regno, compreso il Veneto ed il Mantovano, per l'esercizio 1867 è approvata nella complessiva somma di un miliardo, quattordici milioni, quattrocento nove mila, settantuna lira e centesimi trentadue, ripartita fra i vari Ministeri e capitoli, secondo le annesse tabelle. »

Chi intende approvarlo, ben inteso riservando la votazione sui singoli capitoli, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le somme assegnate per le spese d'ordine ed obbligatorie, descritte nello elenco unito alla presente legge, possono essere oltrepassate senza preventiva autorizzazione. »

« Queste maggiori spese saranno sulla relazione del Ministro delle finanze provvisoriamente regolate per Decreti Reali da pubblicarsi entro quindici giorni dalla loro data. La loro regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge da presentarsi subito dopo l'esercizio 1867. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io ho domandato la parola per fare una semplice raccomandazione all'onorevole Ministro, che ora tiene il portafoglio delle finanze, ed è che il concambio delle polizze del prestito si faccia con maggiore sollecitudine.

I contribuenti hanno versato da 4 mesi le quote del prestito nazionale del 1866, ma finora nelle nostre provincie non possiamo avere il concambio, e quindi manchiamo di un valore girabile: prego pertanto il signor Ministro a voler accogliere questa istanza.

Presidente del Consiglio. Posso assicurare l'onorevole Senatore Martinengo che non mancherò di dare le disposizioni necessarie perchè ciò sia fatto al

più presto possibile per evitare gli inconvenienti accennati.

Presidente. Chi approva l'art. 2, sorga.

(Approvato)

Ora si procederà alla lettura delle singole cifre dei diversi capitoli: e dove non vi è opposizione, si riteranno per approvate senza bisogno di una speciale votazione.

Prego i signori Senatori a non volersi allontanare dall'Aula perchè siamo appena in numero sufficiente per votare le leggi lasciate in sospenso, e di cui si farà lo squittinio segreto. E faccio tanto più una tal raccomandazione ai signori Senatori, affinchè non succeda, come nei passati giorni, che eravamo in numero durante la discussione e non lo fummo più quando si doveva passare alla votazione.

Or leggo le cifre del bilancio del Ministero delle Finanze.

PARTE PRIMA

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

Spese ordinarie

Debito Pubblico

DEBITO CONSOLIDATO

| | | | | |
|-------|--|----|-------------|----|
| 1 | Rendita consolidata 5 0/0 | L. | 248,300,890 | 22 |
| 2 | Rendita consolidata 3 0/0 | » | 6,140,490 | 74 |
| 2 bis | Consolidato Romano 5 0/0 (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) | » | 7,892,984 | 78 |
| | Totale | L. | 262,433,365 | 74 |

DEBITO REDIMIBILE

| | | | | |
|---|---|----|-----------|----|
| 3 | Debito feudale 5 0/0. (R. Editto 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843). Sardegna | L. | 663,433 | 03 |
| 4 | Obbligazioni 5 0/0. R. (Editto 11 gennaio 1844). Sardegna | » | 378,000 | » |
| 5 | Obbligazioni <i>Hambro</i> 5 0/0. (Legge 26 giugno e R. Decreto 22 luglio 1851). Sardegna | » | 5,416,000 | » |
| 6 | Obbligazioni dello Stato 4 0/0 con premi (R. Editto 27 maggio 1834) Sardegna | » | 1,620,000 | » |
| 7 | Obbligazioni dello Stato 4 0/0 con premi Legge 26 marzo e R. Decreto 13 giugno 1849) Sardegna | » | 1,194,120 | » |
| 8 | Obbligazioni dello Stato con premi (Legge 9 luglio 1850) | » | | |

| | | |
|---------|--|--------------|
| | e R. Decreto 5 giugno 1851) | |
| | Sardegna. L. | 4,080,000 » |
| 9 | Obbligazioni del Comune di S. Pier d'Arena 5 0/0 con premi (Legge 11 luglio 1858 e R. Decreto 31 maggio 1859 Sardegna. » | 53,250 » |
| 10 | Prestito 3 0/0 (Legge 8 marzo 1855) Sardegna. » | 2,000,000 » |
| 11 | Prestito di Francoforte già a carico del patrimonio privato di S. M. (Legge 24 giugno 1860) Sardegna. » | 231,706 » |
| 12 | Obbligazioni 5 0/0 (Decreto 31 ottobre 1849) Toscana » | 4,823,136 » |
| 13 | Obbligazioni 5 0/0 (Decreto 13 giugno 1851) Toscana » | 504,000 » |
| 14 | Obbligazioni 5 0/0 (Decreto 18 febbraio 1860) Toscana » | 890,735 » |
| 15 | Obbligazioni 5 0/0 (Decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1863) Toscana » | 2,245,425 » |
| 16 | Titoli dell'antico Monte Napoleone 5 0/0 (Decreto 23 gennaio 1844) Lombardia » | 8,578 » |
| 17 | Obbligazioni 5 0/0 (Notificanze 16 aprile e 25 novembre 1850) Lombardia » | 4,689,483 41 |
| 18 | Debito 3 0/0 (Decreto 3 ottobre 1825 e Chirografo 23 luglio 1828) Modena » | 13,963 38 |
| 19 | Prestito 5 0/0 (Legge 9 marzo 1849 e 14 luglio 1850) Modena » | 97,781 23 |
| 20 | Debito 5 0/0 (Decreti 15 e 16 luglio 1827) Parma » | 362,688 31 |
| 21 | Prestito Nazionale 5 0/0 con premi (R. Decreto 28 luglio 1866) » | 21,193,929 » |
| 21 bis | Prestito Rothschild (decorrenza 1° giugno e 1° dicembre. » | 8,545,500 » |
| 21 ter | Prestito Parodi (idem) » | 648,000 » |
| 21quat. | Prestito 18 aprile 1860 (decorrenza 1° aprile e 1° ottobre) » | 4,412,580 » |

Senatore Martinengo G. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io proporrei al Senato che vista la mole del bilancio che abbiamo da discutere, e la ristrettezza del tempo che ci rimane, si leggesse unicamente il riassunto di ciascun capitolo, poichè è anche impossibile tener dietro a tutta quella congerie di cifre che d'altronde non può non istancare l'onorevolissimo nostro Presidente. Lasciando un piccolo intervallo tra la lettura di ogni totale, quelli che avessero osservazioni a fare, potrebbero domandare la parola.

Senatore Fenzi. Io pure volevo fare una simile proposta, visto altresì che tutti abbiamo già veduti ed esaminati i bilanci e che questa è una fatica soverchia pel signor Presidente.

Senatore Pasini. Io aveva già preparata una scheda per pregare il signor Presidente di fare la stessa proposta ed eccone la forma: « si crede che possa bastare la lettura della somma totale di ciascun titolo se nessuno chiede la lettura dei singoli articoli. »

Presidente. Favorisca farla passare al banco della presidenza.

(La proposta fatta dall'onorevole Senatore Pasini è questa):

(V. sopra).

Chi appoggia questa proposta, è pregato d'alzarsi.

(Appoggiata).

La metto ai voti; chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Allora leggo il totale che stavo già per leggere e così farò di seguito. Totale L. 57,772,300 38.

Ora vengono:

Debiti non inclusi nel Gran Libro. Totale lire 28,421,403 76.

Senatore Pallieri, Relatore. Credo di dover far notare la cifra precisa dei milioni alla quale debbe lo Stato sopperire durante il 1867 per la sola specie già votata di debito pubblico, lasciando così in disparte le somme riguardanti il debito variabile, come le pensioni, gl'interessi a società concessionarie di strade ferrate, ecc.

Secondo la situazione del debito pubblico presentata alla Commissione di vigilanza, della quale ho l'onore di far parte per delegazione di quest'Assemblea, il debito pubblico porta il carico di un numero di milioni pari, nè più nè meno, al numero dei giorni dell'anno, 365!

Mi parve dovere specialmente avvertire come ad ogni giorno che passa, lo Stato debba pagare un milione ai suoi creditori sul debito pubblico propriamente detto, non comprese cioè le altre somme cui poc'anzi accennava l'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Ora continueremo.

Debito variabile.

Totale L. 131, 626,781 50

Dotazioni.

Totale L. 17,703,611 11

Parlamento.

Totale L. 805,000 »

Spese straordinarie.

Totale L. 41,412,189 60

Senatore Pallieri, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, Relatore. Al capitolo 56 è occorso un errore di stampa, ed a vece di « interessi del

1½ per 0/10 sul mutuo di 278 milioni imposti alla Banca Nazionale, ecc. » si deve leggere « dell'1 e 1½ per 0/10, » questa pur troppo essendo la cifra che si paga e non la prima.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Al N. 46 di questo Titolo II veggio segnata la somma di L. 3,910,000. col titolo di pensioni straordinarie.

Io confesso che non so farmi un'idea della natura di queste pensioni, e confessando la mia ignoranza pregherei l'onorevole Relatore a favorirmi qualche schiarimento.

Senatore **Pallieri, Relatore.** Questo capitolo ha ampie spiegazioni e svolgimenti a pagina 70 del secondo progetto del bilancio passivo del Ministero delle finanze. Leggesi ivi.... se si stima che io ne dia lettura.....

Voci. No, no, non occorre.

Senatore **Pallieri, Relatore.** Allora darò un semplice cenno della spesa di questo titolo, che si compone:

Delle pensioni obbligatoriamente vitalizie state concedute dai cessati Governi a titoli di grazia, risarcimenti, ecc.;

Delle pensioni già a carico de' soppressi ordini cavallereschi, o delle Liste civili passate alle finanze in forza di leggi speciali;

Delle pensioni a danneggiati politici;

Delle pensioni ai Mille di Marsala;

Delle pensioni provenienti dal fondo comune delle provincie napoletane e siciliane, ecc.

Queste pensioni, che d'anno in anno diminuiscono, furono nel presente bilancio, come nei precedenti, inscritte in questo capitolo, e la Commissione non ha creduto di dover far alcuna osservazione in contrario.

Senatore **Martinengo G.** Ringrazio l'onorevole Relatore degli schiarimenti che mi ha fornito, ma trovo un poco fuori di proposito il titolo di pensioni straordinarie.

Presidente del Consiglio. Mi pare che appunto furono dette straordinarie perchè non vigenti in forza di leggi: esse furono del resto rispettate anche da altri Governi.

Presidente. Dunque il riepilogo della prima parte è:

Totale spese ordinarie . . . L. 498,767,462 49

Totale spese straordinarie . . . » 11,112,189 60

Totale generale . . L. 509,879,652 09

PARTE SECONDA

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

Spese ordinarie

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELLE FINANZE

Totale L. 1,545,900 »

CORTE DEI CONTI.

Totale L. 1,090,000 »

TESORERIA CENTRALE

Totale L. 25,000 »

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Totale L. 382,000 »

SPESE DI GENERALE SERVIZIO (categorie 65 e 66)

Totale L. 914,500 »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Questa spesa sicuramente è valutata meno del vero; essa è conseguenza necessaria del corso forzato dei biglietti, e della differenza che si è stabilita conseguentemente nel cambio corrente fra il nostro paese e le principali piazze della Francia.

Questa spesa disgraziatamente sarà, come dissi, molto maggiore.

Essa è uno dei danni del corso forzato dei biglietti; quando sarà possibile che il Governo lo faccia cessare, la cessazione di questa spesa costituirà la fine di uno dei tanti danni che risente il paese dal corso forzato.

Senatore **Pallieri, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri, Relatore.** È giustissima l'osservazione dell'onorevole Senatore Farina. Se si è lasciato in questo capitolo la somma stessa che si trovava iscritta nel bilancio precedente, si fu nella speranza che sarebbe cessato il corso forzato.

Presidente (continuando):

Servizi speciali

ed Amministrazioni Compartimentali

DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL CONTENZIOSO FINANZIARIO.

Totale L. 166,100 »

DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL DEBITO PUBBLICO

Totale L. 485,300 »

AMMINISTRAZIONE ESTERNA DEL TESORO

Totale L. 1,915,409 »

Regio Banco di Sicilia

Totale L. 209,435 »

Regie Zecche e Monetazione

Totale L. 113,552 »

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE, DEL DEMANIO E DEL CATASTO

Regio Banco di Sicilia

Totale L. 209,435 »

Regie Zecche e Monetazione

Totale L. 113,552 »

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE, DEL DEMANIO E DEL CATASTO

Totale L. 914,500 »

*Servizi speciali
ed Amministrazioni Compartimentali*

| | |
|--|------------------|
| DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL CONTENZIOSO FINANZIARIO. | |
| Totale | L. 166,100 ▶ |
| DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL DEBITO PUBBLICO | |
| Totale | L. 485,300 ▶ |
| AMMINISTRAZIONE ESTERNA DEL TESORO | |
| Totale | L. 21,133,090 82 |
| AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO. | |
| Totale | L. 3,830,400 ▶ |
| AMMINISTRAZIONI DELLE GABELLE. | |
| Totale | L. 13,973,500 ▶ |
| <i>Dogane.</i> | |
| Totale | L. 3,669,000 ▶ |
| <i>Dazio-consumo.</i> | |
| Totale | L. 500,000 ▶ |
| <i>Sali.</i> | |
| Totale | ▶ 9,395,000 ▶ |

Senatore Martinengo G. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Su questo capitolo ho visto prodotto da alcuni giornali un enorme arretrato per parte di alcune città e fra queste delle prime quattro città più popolate d'Italia. La somma che vidi riportata era niente meno che un arretrato di oltre cento milioni. Ma se noi abbiamo tanti pesi, se non esigiamo nè anche le imposte le più liquide, che dipendono dai comuni, non so come si andrà avanti. Domando dunque se è vero quello che fu detto da questi giornali: se è un'esagerazione, una parola del Governo servirà a tranquillar me ed il paese.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io non potrei soddisfare l'on. Senatore Martinengo circa la verità delle asserzioni de' giornali cui egli allude, perchè non avendeli letti, e non sapendo a quale cifra facciano ascendere questo arretrato rispetto alla riscossione dei dazi, non potrei dire se la verità corrisponda alle fatte asserzioni; certo è che alcune città sono in ritardo nel pagamento di questi dazii, ma se non in una proporzione così enorme come sarebbe l'accennata, certo ad una somma piuttosto cospicua.

Quest'oggi mi venne fatta una domanda per ritardare un pagamento, ed io ho detto che si respingesse, perchè le condizioni in cui si trovano le nostre finanze non erano tali da soffrire dilazione.

Le finanze debbon pagare i loro creditori ed è giusto che i debitori paghino le finanze.

Ma comprenderà l'onorevole Senatore Martinengo e comprenderà il Senato che sovente bisogna tener conto

delle condizioni speciali di alcune città anch'esse aggravate da molte e gravi spese o per le quali spesso non sono in grado di poter, senza grandi sacrifici, soddisfare i debiti che hanno verso lo Stato.

In tali contingenze, malgrado tutto il desiderio di promuovere il più presto possibile l'incasso dei crediti dello Stato, è forza piegare alle esigenze locali, ed è perciò che tratto tratto si concedono alcune dilazioni.

Assicuro però l'onorevole Senatore Martinengo che il desiderio da lui manifestato che si faccia rientrare nella Cassa dello Stato tutto ciò che gli appartiene, è diviso dal Ministero; ed esso farà in modo che al più presto questi arretrati scompaiano, perchè quantunque siano dovuti da città, da cospicui Municipii, è necessario che vengano saldati perchè l'erario non soffra troppo pel ritardo.

| | |
|--|-----------------|
| <i>Tabacchi</i> | |
| Totale | L. 28,501,150 ▶ |
| <i>Polveri.</i> | |
| Totale | L. 105,000 ▶ |
| <i>Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.</i> | |
| Totale | L. 610,350 ▶ |

TITOLO II.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Spese straordinarie | L. 7,118,156 ▶ |
| Totale generale | L. 98,989,142 83 |

(VENETO)

PARTE PRIMA

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

DEBITO CONSOLIDATO

| | |
|---|----------------|
| Interessi a carico del Monte Veneto | L. 7,915,335 ▶ |
|---|----------------|

DEBITO VARIABILE

| | |
|--|-----------------|
| Totale della spesa ordinaria | L. 14,874,891 ▶ |
|--|-----------------|

TITOLO II.

Spesa straordinaria

| | |
|---|-----------------|
| Capitali rimborsabili nel 1867 dal Monte Veneto | ▶ 5,776,309 ▶ |
| Totale | L. 20,651,200 ▶ |

PARTE SECONDA

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

SERVIZI SPECIALI
ED AMMINISTRAZIONI COMPARTIMENTALI
E PROVINCIALI.

| | |
|------------------|-----------------|
| Totale | L. 14,491,641 ▶ |
|------------------|-----------------|

TITOLO II.

Spesa straordinaria

| | | | |
|---------------------------|----|-------------|----|
| Totale | L. | 4,535,515 | » |
| Totale generale | L. | 16,027,156 | » |
| <hr/> | | | |
| Totale generale | L. | 645,547,150 | 91 |

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Ministero.

| | | | |
|------------------|----|---------|---|
| Totale | L. | 478,300 | » |
|------------------|----|---------|---|

Amministrazione giudiziaria

| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Totale | L. | 21,566,745 | 75 |
|------------------|----|------------|----|

Culti.

| | | | |
|------------------|----|-----------|----|
| Totale | L. | 1,533,462 | 70 |
|------------------|----|-----------|----|

Spese diverse e comuni.

| | | | |
|------------------|----|---------|---|
| Totale | L. | 605,000 | » |
|------------------|----|---------|---|

Spese ordinarie.

| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Totale | L. | 27,183,508 | 45 |
|------------------|----|------------|----|

TITOLO II.

Spesa straordinaria

| | | | |
|------------------|----|-----------|----|
| Totale | L. | 2,828,143 | 32 |
|------------------|----|-----------|----|

| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Totale | L. | 30,011,654 | 77 |
|------------------|----|------------|----|

**BILANCIO PER LE PROVINCIE DI VENEZIA
E DI MANTOVA**

Spese ordinarie

Amministrazione giudiziaria.

| | | | |
|------------------|----|-----------|---|
| Totale | L. | 3,019,797 | » |
|------------------|----|-----------|---|

Culti.

| | | | |
|------------------|----|---------|---|
| Totale | L. | 643,395 | » |
|------------------|----|---------|---|

Spese straordinarie.

Amministrazione giudiziaria.

| | | | |
|------------------|----|---------|---|
| Totale | L. | 205,210 | » |
|------------------|----|---------|---|

Culti.

| | | | |
|---|----|--------|---|
| Costruzione di edifizii sacri | L. | 49,754 | » |
|---|----|--------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------|---|
| Totale spese straordinarie | » | 224,964 | » |
|--------------------------------------|---|---------|---|

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Totale generale per le provincie Venete e di Mantova | L. | 5,637,433 | » |
|---|----|-----------|---|

RIEPILOGO

**DEI DUE TITOLI, COMPRESSE LE SPESE
PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA**

| | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|----|---------------|
| Spe. e ordinario | { | 27,183,508 45 | { | 32,595,677 45 |
| | | 5,411,169 . . | | |
| Spese straordinarie | { | 2,828,143 32 | { | 3,053,107 32 |
| | | 24,964 . . | | |
| <hr/> | | | | |
| Totale generale | L. | 35,648,784 | 77 | |

Ministero dell'Estero

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Ministero.

| | | | |
|------------------|----|-----------|---|
| Totale | L. | 4,681,650 | » |
|------------------|----|-----------|---|

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

| | | | |
|------------------|----|--------|----|
| Totale | L. | 85,972 | 49 |
|------------------|----|--------|----|

| | | | |
|---------------------------|----|-----------|----|
| Totale generale | L. | 4,767,622 | 49 |
|---------------------------|----|-----------|----|

Ministero della Pubblica Istruzione

TITOLO I.

Spesa ordinaria

| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Totale | L. | 14,018,107 | 37 |
|------------------|----|------------|----|

TITOLO II.

Spesa straordinaria

| | | | |
|------------------|---|---------|----|
| Totale | » | 254,406 | 50 |
|------------------|---|---------|----|

| | | | |
|---------------------------|----|------------|----|
| Totale generale | L. | 14,272,513 | 87 |
|---------------------------|----|------------|----|

**BILANCIO PER LE PROVINCIE VENETE
E DI MANTOVA**

TITOLO I.

Spesa ordinaria

| | | | |
|------------------|----|-----------|----|
| Totale | L. | 4,391,805 | 80 |
|------------------|----|-----------|----|

TITOLO II.

Spesa straordinaria

| | | | |
|------------------|----|---------|---|
| Totale | L. | 171,449 | » |
|------------------|----|---------|---|

| | | | |
|---------------------------|----|-----------|----|
| Totale generale | L. | 4,563,254 | 80 |
|---------------------------|----|-----------|----|

Presidente. Essendo l'ora tarda, sospenderemo per quest'oggi la discussione dei bilanci, e passeremo alla votazione delle leggi che sono già state discusse negli scorsi giorni. Invito i signori scrutatori per lo squittinio di nomina del questore mancante a volersi ritirare per eseguire lo spoglio delle schede.

Prego pure i signori Senatori a volersi trattenero dopo questa votazione perchè vi sono altre leggi da votare.

Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale). Risultato della votazione.

Pel Trattato di Commercio e di navigazione coll'Austria.

Votanti 64
Favorevoli 60
Contrari 4

Il Senato adotta.

Convenzione postale coll'Austria.

Votanti 64
Favorevoli 63
Contrari 1

Il Senato adotta.

Ora si passerà alla votazione di tre altri progetti di legge, cioè costruzione di varie opere al porto Corsini di Ravenna.

Concessione della cittadinanza italiana al cavaliere Evelino Waddington.

Tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per la concessione della cittadinanza italiana al Cav. Evelino Waddington.

Votanti 64
Favorevoli 62
Contrari 2

Il Senato adotta.

Sul progetto relativo alla Tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Votanti 64
Favorevoli 61
Contrari 3

Il Senato adotta.

Sul progetto relativo alle opere al porto Corsini di Ravenna.

Votanti 64
Favorevoli 63
Contrari 1

Il Senato adotta.

Presidente. Raccomando ai Signori Senatori di trovarsi domani alla 12 1/2 negli Uffici, per l'esame della legge sull'asse ecclesiastico, e ad un'ora e mezza in seduta pubblica pel seguito della discussione del bilancio passivo.

Annunzio al Senato che nel ballottaggio per la nomina del Questore mancante, ha ottenuto la maggioranza il Senatore De-Gori il quale ebbe voti 24, mentre il Senatore Ginori ebbe voti 24. È quindi proclamato Questore il Senatore De-Gori.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 30 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale* — *Congedi* — *Seguito della discussione del bilancio passivo per l'esercizio del 1867* — *Bilancio del Ministero dell'Interno* — *Lettura dei totali sino alla categoria 21, Sanità marittima* — *Osservazioni ed istanze del Senatore Angioletti, cui risponde il Ministro della Marina* — *Approvazione dei totali delle categorie del bilancio dell'Interno* — *Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici* — *Lettura dei totali dalla prima alla categoria 120 (Strade ferrate)* — *Richiesta del Senatore Martinengo G. e dichiarazioni del Ministro della Marina e del Relatore* — *Nuove osservazioni del Senatore Martinengo e risposte del Ministro della Marina* — *Schiarimenti del Relatore e dei Senatori Menabrea ed Astengo* — *Seguito della lettura fino alla categoria 8 (Acque) del bilancio di spesa ordinaria e straordinaria per le provincie Venete e di Mantova* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Farina fornito dal Ministro della Marina* — *Dichiarazioni del Relatore sulla categoria 19* — *Approvazione del totale generale del bilancio dei Lavori Pubblici* — *Bilancio della Guerra* — *Dichiarazioni del Senatore Chiesi intorno all'esercito* — *Proposta del Senatore Angioletti intorno alla soppressione dei Comandi di Dipartimento, combattuta dal Ministro della Guerra e dal Relatore* — *Parole del Senatore Chiesi per un fatto personale* — *Dichiarazione del Senatore Menabrea* — *Avvertenze del Presidente del Consiglio e chiarimento e riserva del Senatore Angioletti, cui rispondono il Presidente del Consiglio, il Ministro della Guerra e il Senatore Menabrea* — *Richiesta di chiarimenti del Senatore Cadorna e risposta del Relatore* — *Proposta del Senatore Angioletti* — *Osservazioni del Senatore Farina e del Presidente del Consiglio* — *Reiezione della proposta Angioletti* — *Nota del Presidente della Camera per alcune rettificazioni di cifre* — *Approvazione del totale delle spese del bilancio della Guerra, di quelli della Marina e di Agricoltura e Commercio* — *Squittinio segreto sul complesso dei bilanci.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, della Guerra, e della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà pure lettura delle domande di congedo per un mese dei Senatori Besana, Bonelli, Sclopis e Scovazzo che vengono dal Senato accordati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO PER L'ESERCIZIO DEL 1867.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del bilancio passivo. Ieri abbiamo chiuso il bilancio della Pubblica Istruzione, ed oggi incominciamo da quello dell'Interno, del quale do lettura nel senso della deliberazione presa ieri dal Senato.

Ministero dell'Interno

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

| | | |
|---------------------------------------|-------------|----|
| Ministero | L. 811,100 | » |
| Consiglio di Stato | » 412,000 | » |
| Archivio dello Stato | » 269,000 | » |
| Amministrazione Provinciale | » 6,332,465 | » |
| Opere Pie | » 408,246 | 45 |
| Sanità interna | » 1,016,823 | » |
| Sanità marittima | » 519,108 | 63 |

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Mi dispiace che non sia in questo momento presente l'onorevole signor Ministro dell'interno, inquantochè io avrei desiderato di fargli osservare come su questo capitolo si sarebbe potuto prendere l'occasione per fare una bella e buona economia, non dirò di tutta la cifra di L. 519,108 63, ma almeno di quella relativa al N. 21 del personale

in L. 320,150, la quale io credo, senza tema di ingannarmi, che si potrebbe nettamente radiare dal bilancio passivo del Ministero dell'Interno.

La Sanità marittima, tutti sanno che si compone di due servizi molto distinti fra di loro.

Il primo consiste nell'amministrazione, cioè nell'incarico che ha di incassare le tasse che la legge sulla Sanità marittima impone ai bastimenti che vanno e vengono dai porti dello Stato.

Io credo che questo ramo di amministrazione, senza aggravare per niente gli incarichi che ha attualmente, potrebbe benissimo essere affidato alla Marina mercantile, cioè alla capitanerie dei porti; e tanto è vero che ciò potrebbe farsi, che in moltissimi dei porti dello Stato questo servizio si fa appunto per delegazione dalle autorità della Marina mercantile.

Credo a' tre che nei porti nei quali questo servizio si fa da speciali Commissarii della Sanità marittima, potrebbe, senza aggravare troppo la marina mercantile, essere fatto per cura delle capitanerie dei porti.

Questo servizio di Sanità marittima ha poi una seconda parte che è quella tecnica, quella cioè che la Sanità marittima fa quando il paese è minacciato, o quando sgraziatamente, come accade ora, è invaso da qualche malattia epidemica. Ed in questo caso io credo che la direzione potrebbe benissimo essere affidata al Consiglio di Sanità provinciale, che è presieduto dal Prefetto, il quale come guarda, invigila e provvede alle condizioni sanitarie di quei che vanno e vengono dalla parte di terra, potrebbe anche benissimo, secondo me, guardare, invigilare e provvedere a chi va e viene dalla parte del mare.

Sui risultati pratici che si otterrebbero da questi due provvedimenti è indubitato che la riscossione delle tasse, che è la parte del servizio veramente utile, potrebbe farsi, ripeto, con facilità e con comodo nei bastimenti che vanno e vengono, dalle capitanerie e loro dipendenze. — In quanto poi al nessun vantaggio che porta il servizio della Sanità propriamente detta nel modo com'è ora attuato, mi asterrò dal dirlo, poiché cominciando dallo stesso Ministero dell'Interno, credo che tutti ne siamo abbastanza persuasi, perchè io mi debba risparmiare di provarne l'inutilità completa, ogni volta che noi vediamo le autorità della Sanità marittima con gli occhi rivolti continuamente verso il mare, quando sgraziatamente il choléra invade il paese dalla parte di terra, ed entra naturalmente da tutte le parti, meno da quella a cui si guarda.

Una volta io aveva avuto occasione di studiare questa questione, quando i servizi che prestava la marina mercantile erano tre; cioè il servizio della capitaneria dei porti, quello dei consolati di marina, e quello della Sanità marittima, la quale pure dipendeva allora dal Ministero della Marina, ma per circostanze che non istarò a narrare, non potei riuscire che a riunire in uno due di quei servizi, quello delle capitanerie, e quello dei consolati.

La riunione di questi due servizi trovò degli oppositori; i quali di presente non vi sono più, perchè il servizio si fa regolarmente, ed i capitani dei bastimenti, che vanno e vengono nei nostri porti, se ne trovano contenti, perchè fanno di non aver a fare che con un ufficio solo, e non hanno perciò a perdere che la metà del tempo che perdevano quando gli uffici erano due: ripeto che allora si sarebbe potuto fare una tripla fusione; ma oltre le altre ragioni che sarebbe lungo il narrare, confesso che mi baltenne l'idea del pericolo di portare qualche confusione, qualche disordine in quei servizi; ora che si tratterebbe di fonderne due soli, in quanto che due, come ho detto, erano già stati fusi in uno, si potrebbe fare, io credo, senza ombra di pericolo e con un bel risparmio all'erario.

Quando operai la fusione dei due sopradetti servizi della marina mercantile, risparmi all'erario 191 mila e tante lire, il qual risparmio non era uno di quei tanti che si operano nel bilancio di un Ministero per gravarne un altro, o che sollevano il bilancio di un Ministero per gravare quello di una provincia, non era di quei tanti che se sollevano il contribuente dalla tassa destra, lo aggravano poi della tassa sinistra, era un vantaggio, era un risparmio vero e reale. Pregherci quindi il Ministro dell'Interno, o il Ministro della Marina, che veggio adesso qui presente, a voler riflettere su questa questione che credo molto interessante. Ripeto che la parte amministrativa può benissimo essere disimpegnata dall'autorità della marina mercantile, e per la parte sanitaria pure, facendo che i capitani dei porti dipendano per questo dal Ministero dell'Interno, la qual cosa non può portare difficoltà. Abbiamo esempi più grandi, come sarebbero, per i carabinieri reali che, dipendendo dal Ministero della Guerra, fanno però il servizio per conto del Ministero dell'Interno; ed è un servizio molto più interessante, e procede regolarmente, e nessuno ha mai trovato nulla a ridirne.

Prego quindi di nuovo il Ministro dell'Interno, e quello della Marina a voler studiare il modo di diminuire in gran parte questa cifra di cinquecento mila lire annue che trovo molto grave per l'entità del servizio cui è destinata.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. L'invito che ha fatto l'onorevole Senatore Angioletti al Ministro dell'Interno ed al Ministro della Marina di vedere che il personale delle capitanerie dei porti assuma pure il servizio della Sanità marittima, è un invito che il Ministero accoglie di buon grado per farne oggetto di studi, e lo accoglie tanto più volentieri che la dichiarazione che ho l'onore di fare al Senato fu analogamente fatta alla Camera dei Deputati, la Commissione della quale insisteva sullo stesso principio, cioè che la Sanità marittima fosse ridata al Ministero della Marina.

Nel mio particolare poi mi è stato tanto più facile

accettare quest'invito, in quanto che avendo avuto l'onore di essere stato Relatore del bilancio della Marina per quattro esercizi, ho sempre sostenuto il tema che mi sembra possibile, della riunione, cioè, in un solo capod'Ufficio, di questi tre attributi distinti, della Sanità marittima, dei consolati, e delle capitanerie dei porti.

Premesso questo, aggiungerò poche parole a quanto disse l'onorevole Senatore Angioletti.

Io non potrei convenire seco lui della poca utilità della Sanità marittima; egli è bensì vero che funeste malattie contagiose invadono il nostro paese e possono invaderlo tanto dalla parte di terra quanto dalla parte di mare; è vero che mentre si prendono per gli arrivi di mare molte precauzioni, queste sono per mezzo delle ferrovie annullate; vietiamo ai passeggeri, ad esempio, che di giungessero da Marsiglia di sbarcare appena giunti nei nostri porti; ma quei passeggeri, invece di servirsi delle vie di mare si servono delle ferrovie, non hanno niuna quarantena, nè subiscono alcuna di quelle precauzioni che la sanità del Regno dovrebbe esigere; però questi inconvenienti, che il Ministero vedrà di riparare, non sono tali da rendere ragione dell'utilità dell'esistenza degli Uffici, delle agenzie della Sanità marittima nei porti. Vi sono molti altri servizi ai quali questo personale si presta e che sono utilissimi; il servizio di bordo, tutti sanno quante precauzioni esiga per parte della Sanità marittima; l'aver o non avere patente netta è condizione indispensabile per ammettere o no un bastimento a libera pratica, e per così tutelare la sanità dello Stato. Lasciamo l'epidemia sì facile che ormai si può dire attecchita in Italia, il cholera, che ha invaso non poche città e moltissimi comuni del nostro Regno, ma altri molti e più gravi contagi vi sono, quali sarebbero la febbre gialla, la petecchiale e la peste asiatica; egli è certo che queste malattie difficilmente ci giungono dalla parte di terra, o che veramente non hanno, come disse l'onorevole Senatore Angioletti, comune indistintamente la via di terra e di mare; quest'ultima essendo per l'opposto stata sempre quella che ci portò sì gravi malori.

Infine poi esiste un trattato di Sanità internazionale al concretamento del quale abbiamo preso parte nella Conferenza di Parigi e le cui combinazioni furono accettate.

In questo trattato si impongono degli obblighi per cui la Sanità marittima non potrebbe forse essere completamente agglomerata con altri servizi, come non potrebbe essere agglomerato con quello dello Stato il suo bilancio. Tanto meno poi si possono fin d'ora affidare gli incumbenti riguardanti la Sanità marittima alle capitanerie dei porti, incarico che l'onorevole Angioletti sembra sostenere che lor si dovesse fin d'ora affidare; mi permetto osservare che non saprei promettermi che nello stato attuale si possa attuare questo servizio sufficientemente bene tutelato. Invero, il servizio delle capitanerie dei porti istituito da quasi due anni non funziona ancora così regolarmente; il personale del me-

desimo fu composto di persone appartenenti a diversi rami di servizio; esso non ha ancora acquistato tutta la sufficiente pratica, e le abitudini necessarie al disbrigo degli affari. Molti reclami di capitani marittimi e di molti marinai giungono sovente al Ministero, sul disbrigo delle loro patenti, sugli esami che per ottenerle loro si danno, sulla spedizione dei ruoli, sulla produzione di troppe lunghe stallie ne' bastimenti quando si trovano in porto, perchè io possa credere che allo stato attuale della cose si possano affidare a quei personali maggiori attribuzioni.

Io prendo l'impegno di presentare al primo rinvio si del Parlamento alcune modificazioni al Codice della Marina mercantile che sono indispensabili, a mio avviso, ed a quello delle Commissioni che sono state create dai miei antecessori ed a quello di molte Camere di commercio a riguardo del servizio mercantile: per queste modificazioni, tra le quali esisterà quella di un ordinamento completo del personale delle capitanerie dei porti, il servizio riuscirà più facile, più pratico, e si vedrà se sia conveniente di affidare a queste capitanerie il servizio della Sanità marittima. Ma fino allora mi permetta il Senato che io non prenda altro impegno che quello di studiare d'accordo col Ministro dell'Interno il modo di ridurre la grave spesa che gravita sul suo bilancio per questo servizio, e l'impegno di vedere di ridurre e concentrare il servizio stesso con quello delle attuali capitanerie.

Senatore Angioletti. Comando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Due sole parole io dirò per far sapere al Senato che il personale di cui si compongono ora le capitanerie dei porti, le quali sono incaricate del doppio servizio che una volta si faceva dalle capitanerie del porto e dai consolati di Marina si compone precisamente di ufficiali che erano prima capitani del porto e di ufficiali che erano prima consolati di Marina. Non so perchè se quando erano divisi gli uffici soddisfacevano al loro dovere, ora non debbano con lo stesso zelo ed esattezza disimpegnare questo servizio, il quale se è diventato doppio, egli è perchè questi servizi sono stati riuniti. Non siamo usciti fuori dell'orbita assegnata a le loro attribuzioni. Invece di disimpegnarsi, come si faceva una volta con uffici distinti, invece di costare all'erario circa un milione di lire, si disimpegnano ora in un solo ufficio, e costano all'erario sole 700 mila lire; ecco la differenza.

In quanto al trattato che esiste fra l'Italia e le altre nazioni d'Europa lo conosco anch'io: anch'io so che questo trattato internazionale esiste, ma l'onorevole Ministro della Marina saprà quanto me e meglio di me, perchè ora siede sui banchi del Ministero, che questo trattato nessuno l'osserva. Io credo che questa sia già una buona ragione quando si tratta di un patto internazionale perchè ci si possa passar sopra, non però completamente, giacchè io credo invece che le leggi

di Sanità marittima si debbano osservare, io sono anzi tra quelli che credono che il cholera in un luogo non entra se non ci è portato; credo che questo morbo viaggia per mare colla stessa facilità colla quale viaggia per terra, e questo disgraziatamente lo vediamo ora nel nostro paese.

Per dimostrare che questo servizio non è fatto come si dovrebbe e non per difetto degli uomini che lo disimpegnano, ma per difetto del servizio stesso (che è un vero assurdo), io narrerò un fatto che è accaduto a me stesso.

Nell'anno decorso 1866 io era in Palermo: il cholera era a Palermo, a Napoli ed a Nisida (nel bagno) era a Genova, non era a Livorno. Io sono partito da Palermo per Napoli d'onde mi hanno ingiunto di andare a sbarcare a Nisida; ivi mi hanno lasciato sbarcare liberamente: andato a terra ho preso un *fiacre* per Napoli ove, come è naturale sono entrato liberissimamente. A Napoli m'imbarcai per Livorno, ove mi si disse pure di non poter sbarcare se non per andare al lazzeretto e passarvi 15 giorni di quarantena; sono andato allora a Genova, ove sbarcai senza difficoltà alcuna ed il giorno susseguente giunsi in Firenze e poi a Livorno. Non dico altro al Senato. Domando se questo si chiama agire con buon senso, domando se è per guardarsi così bene che si ha da spendere mezzo milione di lire.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Il fatto che ha accennato l'onorevole preopinante è uno di quei tanti, o Signori, che si presentano con molta facilità quando gli agenti che devono adempire alle prescrizioni che stabilisce il Governo non le adempiono esattamente e con tutta la necessaria scrupolosità ed intelligenza. Non basta avere delle buone leggi e dei buoni regolamenti se non si hanno delle persone che li osservino in tutto il loro rigore; per me non può essere diversamente relativamente al fatto esposto dall'onorevole Senatore Angioletti. Gli ordini dati agli agenti della Sanità marittima di Napoli, di Livorno e di Genova dall'amministrazione centrale non potevano essere che gli stessi. Il fatto che l'onorevole Senatore Angioletti ha indicato di avere cioè abbandonato in Livorno il legno sul quale esso era imbarcato, imbarco pel quale occorreva sottostasse ad una quarantena di alcuni giorni, e di essere salito sopra di un altro bastimento per cui fu ammesso a libera pratica a Genova, si traduce in altri termini, dell'abbandono di un legno a patente brutta per un altro a patente netta, e questo è un fatto che il Senato può giudicare senza che io mi abbia a farne apprezzamento alcuno.

Quanto poi alla osservazione che egli ha fatto in risposta della mia asserzione, che cioè le capitanerie di porto non funzionano ancora bastantemente bene, vale dire, con tutta quella fermezza e facilità conseguenti di una lunga pratica perchè ad esse si possa dare sopraccarico di altri lavori, dicendo che queste capitane-

rie di porto sono state costituite appunto col personale delle antiche capitanerie, col personale degli antichi consolati; mi permetta l'onorevole Senatore Angioletti di aggiungere che a questo personale ne è stato aggiunto altro; sono stati aggiunti agli ufficiali delle capitanerie di porto ed a quelli dei consolati non pochi ufficiali di vascello, i quali appunto per infermità che non si potevano dire incontrate in servizio o per altre ragioni si credettero meno idonei al servizio di mare, e si passarono nel servizio delle capitanerie di porto.

Senatore Angioletti. Il che si è fatto sempre.

Ministro di Marina. Ma allora per essere stato fatto su scala più larga ne è venuta la conseguenza che si trovassero alla testa di questo servizio di capitani di porto delle persone che non avevano sufficiente pratica ed alcune che non ne avevano nessuna; e non solo queste persone già ufficiali di vascello, ma molti altri titolari di servizio di capitanerie di porto, si trovavano ad avere una posizione che esigeva per parte loro tale un' autorità di comando che erano ben lontani dall'averla, che esigeva inoltre cognizioni, idoneità pratiche che pochi fra essi erano mai stati nel caso di acquistare, malgrado che continuo 25 o 30 e più anni di servizio.

Non pochi fra questi titolari non avevano le abitudini e la pratica della polizia del porto; e valga il vero, e sarà cognito a molti Senatori che furti, ingombri, inconvenienti svariatissimi sono lamentati in molti dei nostri porti e più specialmente forse nel porto di Genova. Valga pure osservare che nel porto di Genova i reclami sono continui per le stallie, per lo assegnamento di più o men comodo posto, sia sotto le considerazioni di sicurezza, sia sotto quelle di maggior comodo per le operazioni commerciali: le stallie dei bastimenti sono aumentate di molto; non si vede altro che una quantità d'individui, tutt'altro che marinari, che invadono completamente con piccoli battelli l'area che sarebbe necessaria per il movimento dei grossi legni del commercio.

Io sono certissimo che questo personale acquisterà la pratica del suo servizio, che è per questa e per alcune riforme di esso che mi sarà giuoco forza operare, e il servizio stesso si avvierà a piena soddisfazione del paese e questa certezza è in me tanto maggiore che so esservi nel personale stesso molti che meritano la stima e la fiducia del paese. Ma per fare un servizio di polizia interna in un porto con tanti elementi, ed elementi così difficili, bisogna avere fatto un lungo tirocinio, una lunga pratica e fermezza nel dare gli ordini e nello esigere che sieno mantenuti, qualità che non tutti senza avere una lunga carriera possono avere.

Ripeto, non dubito che acquisteranno questa pratica, ma intanto credo che non convenga di aggravare di maggiori attribuzioni questo personale tanto più che è inferiore numericamente anche alle esigenze del servizio, e che non mi è possibile aumentarlo.

Basta che il Senato esamini il relativo capitolo del bilancio che la Camera dei Deputati ed il Ministero hanno dovuto acconsentire e vedrà che si è venuti alla riduzione di esso per ben 40 mila lire.

Il personale è già ristretto, non ha ancora tutta la pratica necessaria; aggiungerci nuovi attribuzioni, sarebbe lo stesso che scomporre, sconcertare, rendere impossibile in una parola il buon andamento di ognuno dei servizi loro affidati.

Ripeto dunque che si faranno con impegno e con serietà degli studi sulla idea principale del Senatore Angioletti, quella cioè di conseguire maggiore economia.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, procederemo oltre.

| | | |
|--|---------------|----|
| Sicurezza pubblica | L. 10,292,512 | » |
| Carceri | » 19,300 | » |
| Carceri di pena | » 5,498,400 | » |
| Carceri giudiziarie | » 11,742,900 | » |
| Bagni marittimi | » 4,146,351 | » |
| Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami | » 1,514,000 | » |
| Riepilogo delle spese ordinarie | » 43,012,606 | 08 |

TITOLO II.

| | | |
|------------------------------------|--------------|----|
| Spesa straordinaria | » 4,828,023 | 98 |
| Riepilogo dei due totali | » 47,840,630 | 06 |

Per le Province Venete

| | | |
|--|--------------|----|
| Spese ordinarie | » 1,473,684 | » |
| Spese straordinarie | » 265,000 | » |
| Riepilogo dei due titoli, comprese le spese per le province Venete e di Mantova | » 49,579,314 | 06 |

Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici

TITOLO I.

Spesa ordinaria

| | | |
|---------------------|------------|---|
| Ministero | L. 765,000 | » |
|---------------------|------------|---|

LAVORI PUBBLICI

Direzione generale di ponti e strade

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----|
| Real Corpo del Genio civile | L. 1,925,000 | » |
| Strade | » 5,300,000 | » |
| Acque | » 2,549,002 | 98 |
| Porti, spiagge e fari | » 2,577,000 | » |
| Casuali | » 115,000 | » |
| Ferrovie | » 682,000 | » |
| Telegrafi | » 5,380,939 | » |
| Poste | » 17,226,000 | » |

| | | |
|---|---------------|----|
| Riepilogo delle spese ordinarie | L. 36,520,841 | 98 |
|---|---------------|----|

TITOLO II

Spese straordinarie

| | | |
|-----------------------------------|------------|---|
| Spese comuni e generali | L. 396,634 | » |
|-----------------------------------|------------|---|

LAVORI PUBBLICI

| | | |
|--|--------------|---|
| Strade | L. 5,191,364 | » |
| Acque | » 237,660 | » |
| Spese comuni ai servizi stradali ed idraulici | » 100,000 | » |
| Porti, spiagge e fari | » 1,916,350 | » |
| Strade ferrate | » 30,032,000 | » |

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Chi ha percorso la diligente relazione dell'onorevole nostro Ufficio Centrale, ha dovuto persuadersi che in tutti i singoli articoli abbiamo un aumento nelle spese più o meno giustificato. In questo titolo poi delle strade ferrate, abbiamo un aumento della ingente somma di 23,790,686, e questo aumento è dipendente da convenzioni che si dicono stipulate od in corso di stipulazione con alcune Società delle strade ferrate. Abbiamo veduto nel bilancio dell'entrata, ed in seguito a dimanda che ho avuto l'onore di dirigere all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, sparire e mettersi quasi come spariti circa altri 22 milioni che dovevano queste Società stesse rimborsare al Governo.

È presentata all'altro ramo del Parlamento una legge per la quale verrebbe fatta facoltà al Governo stesso di venire in soccorso a queste Società, e più precisamente per le seguenti: di 12 milioni alle ferrovie liguri, di 10 milioni alle Calabro-Sicule, e per un'altra somma di 800 mila lire alla ferrovia di Savona, e ciò per sollevarle dalla cattiva economica condizione in cui esse si trovano.

Veramente è deplorabile questo stato di cose; ma, io dico, vogliamo noi soccorrere le Società ogni qual volta fanno male i loro affari? Allora io credo che non sarà facile il poter alleggerire i gravami dello Stato, già enormi!

Nella relazione, che ho avuto l'onore di citare, è detto che sarebbe riservato al Senato il poter poi accettare o no le convenzioni che sarebbero soggetto di un disegno di legge. Ma, osservo io: se l'altro ramo del Parlamento sta per prorogarsi fra poco, questa legge soffrirà certo per lo meno un lungo ritardo, e quindi temo si voglia mandarla ad effetto per R. Decreto. Io desidererei essere rassicurato che in questo tempo, trascorribile fino al riaprirsi della sessione, le convenzioni accennate non otterranno un tale avanzamento di trattative che poi non siano revocabili, perchè in tal caso sarebbe illusoria la riserva fatta al Senato; ed io credo che oltre i mezzi indicati dal Ministero, e che egli crede necessari a soccorrere le anzidette Società pericolanti, vi possa essere anco quello da studiarsi, consistente nel lasciare fallire le Società che fecero male i loro calcoli, mentre salvarle con continui sacrificii dello Stato vale quanto dire pagare gli altrui spropositi.

Quindi desidererei essere rassicurato dal Ministero

che le trattative in discorso non procederanno in modo che ne nasca l'impossibilità che vengano annullate nel caso che il Senato stimasse ciò necessario ed utile.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Accetto di buon grado, a nome del mio collega il Ministro dei Lavori Pubblici, la raccomandazione dell'onorevole Senatore Martinengo di non concludere convenzioni con le Società ferroviarie del Regno e specialmente colle denominate Calabro-Sicule, Ligure e di Savona, indicate negli articoli 126, 127 e 127 bis del bilancio dei Lavori Pubblici, in modo da non poter poi essere risolte e di vincolare talmente le finanze dello Stato, da quasi obbligare il Parlamento alla loro approvazione. D'altra parte, non vi è dubbio che il Governo non potrebbe assumere di concludere definitivamente tali convenzioni per la parte finanziaria senza gravi ed importanti riserve, in considerazione delle leggi dello Stato che non danno tale facoltà al Governo. Mi permetta però il Senato di aggiungere alcune considerazioni sull'argomento.

Le strade ferrate accennate in questo capitolo sono state concesse per legge. Queste strade ferrate hanno un'importanza massima per il paese; hanno quella sola importanza per la quale sarà possibile che il Governo percepisca le tasse attuali e ne imponga delle nuove, poichè se non si aumentano le sorgenti della ricchezza col mezzo di dare un grande sviluppo alla produzione, è impossibile che queste sorgenti possano reggere al peso di sempre nuove tasse.

Per altra parte, non si tratta già di concedere alle Società dei sussidii, ma bensì delle anticipazioni onde porle in grado di far completare i lavori cominciati ed affinchè questi lavori sieno spinti con grande alacrità onde possano aprirsi i servizi di quelle ferrovie alle esigenze industriali e commerciali dei paesi che devono percorrere.

Permetta il Senato che io citi per esempio la ferrovia di Savona. Le ottocentomila lire stanziato in questo bilancio devono consacrarsi al compimento della più lunga galleria che sia in Italia la quale supera i 4200 metri. Dessa è intagliata tutta nel tufo; vi passano sopra sette torrenti, una grande quantità di sorgenti d'acqua l'attraversa in vari strati soprastanti e fra essi si aprono il varco nella galleria medesima.

Se questa non è ben rivestita in muratura, ben presto le acque potrebbero danneggiare in modo questa opera da doversi considerare come perduta; locchè sarebbe un grave danno non solo perchè essa costa parecchi milioni, e se ben ricordo circa quattro, ma perchè sarebbe gravemente compromessa la costruzione di quella ferrovia che tanti gravi interessi generali e locali, che tanti titoli di giustizia e di equità impongono al Governo di portare a compimento.

Vede l'onorevole Senatore Martinengo che queste 800 mila lire che si anticiperebbero alla Società della

ferrovia di Savona (se pure esiste ancora Società, perchè a termini del capitolato d'oneri annessi alla legge di concessione, quella Società avrebbe cessato di esistere, ed avrebbe cessato pure di esistere per una specie di fallimento in cui sarebbe caduta (quantunque non dichiarato) non devono rimpiangere, dovendo esse sopperire ad uno scopo cotanto utile.

Così dicasi per l'altra sovvenzione di 10 milioni concessa alla Società delle calabro-sicule.

Mi permetterò di osservare anche a questo riguardo, che propriamente questa non è che l'anticipazione della garanzia che il Governo ha accordato a quella Società perchè di mano in mano che un qualche tronco di quella ferrovia sarebbe in esercizio, essa dovrebbe introitare un prodotto lordo chilometrico di 25 mila lire, in conseguenza della quale garanzia il Governo dovrebbe pagare, disgraziatamente per molti anni, una somma assai considerevole, ed i 10 milioni sarebbero appunto una semplice anticipazione di quella somma che dovrebbe annualmente sborsare. E in questo modo si salveranno, non gli interessi della Società che sicuramente non son quelli che hanno mosso il Ministero a domandare al Parlamento di essere autorizzato a fare questa anticipazione, ma si salveranno i grandi interessi in considerazione dei quali il Parlamento e Governo hanno acconsentito i gravissimi sacrifici occorrenti alla costruzione di quelle strade ferrate.

Quanto alla ferrovia Ligure, il Senato sa che la costruzione di essa fu concessa alla Società del Credito Mobiliare. Questa Società per moltissime difficoltà e contestazioni insorte fra essa ed il Governo, non ultima fra le quali quella del non aver voluto riconoscere quale succedanea a suo riguardo ed al Governo la Società ferroviaria Romana-toscana, ed in questo suo pensiero ebbe pieno trionfo presso i nostri tribunali, questa Società, dico, ha cessato di agire ed è venuta ad una transazione col Governo che il Consiglio di Stato opinò potesse essere accettata.

È un fatto, se non erro, che in queste ferrovie si sono spesi circa 55 e più milioni, e che nessun tronco è aperto, che colla somma che è iscritta in bilancio, e che il Governo spende direttamente o per mezzo dei suoi ingegneri, o con piccoli appalti, si compiranno e manterranno in modo che non vengano ad essere sciupate le considerevoli spese consunte in molte opere d'arte, e si porranno via via in esercizio alcuni tronchi della strada stessa e principalmente ed essenzialmente per la metà dell'anno venturo, il tronco da Voltri a Savona, e da Genova a Sestri di Levante. In questo modo i milioni che sono già impiegati in quei lavori, cominceranno a dare qualche frutto, perchè quella ferrovia nelle mani del Governo deve darci naturalmente qualche vantaggio.

Inoltre si guarentiranno i lavori stessi per la ferrovia di Savona; non vi sono, se si vuole, lavori così colossali come quelli cui ho accennato della galleria del Belbo; ma se non vi sono di un'entità di quest'impor-

tanza, coi suoi moltissimi lavori costituisce una continuazione d'opere d'arte, vogliate gallerie, vogliate grandissimi e robusti muri di rivestimento che si sono fatti, locchè costituisce una serie di opere d'arte.

Questa serie d'opere è abbandonata, non compiuta, come per esempio la galleria tra Arenzano e Cogoleto, e cessano queste maggiori spese che gravitarono nel bilancio dello Stato.

Per queste ragioni spero che l'onorevole Martinengo si convincerà che il Governo, domandando di poter disporre di queste somme, ha cercato di tutelare l'interesse generale senza che voglia prendere impegno di sorta.

Ripeto che non potrebbe prenderlo colle trattative che farà colle Società che si presenteranno, o quelle che esistono, onde portar a compimento questi lavori, e che non abbiano bisogno della sanzione parlamentare per poter essere tradotte in atto.

Senatore **Pallieri, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri, Relatore.** Le convenzioni di cui si parla nella relazione in proposito delle spese straordinarie del bilancio dei Lavori Pubblici sono iscritte nella Raccolta delle leggi e dei decreti, e furono stipulate dall'ottobre al dicembre 1866 fra le Società ivi indicato ed il Ministero che vi si credette autorizzato in forza della legge 28 giugno 1866.

Il Ministero si credette avere sufficienti facoltà per stabilire convenzioni in forza delle quali diede a mutuo, o, come si disse, anticipò 30 milioni alla Società delle strade ferrate Romane, 18 milioni circa alla Società Vittorio Emanuele per le Calabro-Sicule, ed un milione alla Società della ferrovia di Savona. Ed è rispetto a queste convenzioni che la Commissione di finanze ha detto, che s'intendeva riservato pienamente il giudizio del Senato acciò non si credesse per avventura che, ammettendo gli stanziamenti che formano l'oggetto dei capitoli 126, 127 e 127 bis, esso impartisse implicitamente la sua approvazione a quelle convenzioni.

Le somme iscritte in questi capitoli non rappresentano che una piccola parte degli impegni assunti dal Governo; esse sono destinate a lavori d'interesse generale, nè quindi si fece difficoltà per tale allocazione, ritenuta però sempre l'accennata riserva.

Il Governo si è bensì fatto dare tutte le garanzie che erano possibili allo stato in cui si trovavano quelle Società, e si è specialmente pattuito, che il Governo riterrebbe le sovvenzioni, come testè diceva l'onorevole Ministro della Marina, che debbe loro corrispondere a termini dei contratti approvati colle leggi del 25 agosto 1863 e del 14 maggio 1865; ma se non si pagassero più le sovvenzioni, io temerei che le Società concessionarie non avrebbero più i mezzi di attivare l'esercizio delle strade ferrate. E di fatto, si credette dal Ministro dei Lavori Pubblici di dover provvedere con quel progetto di legge di cui ha fatto menzione l'o-

norevole Senatore Martinengo. Anche in occasione del bilancio attivo, a proposito dei capitoli nei quali sono ripartite somme identiche a queste da rimborsarsi per parte delle Società allo Stato, il Ministro dei Lavori Pubblici, interpellato dallo stesso onorevole Senatore Martinengo, non poté contestare ciò che aveva detto nel suo rapporto su quel bilancio la Commissione di finanze, cioè che non si poteva nutrire molta fiducia che queste Società potessero realmente soddisfare agli obblighi loro.

Ho fatto queste osservazioni per precisare quella riserva, che riguarda non tanto le somme delle quali ora si tratta in questi capitoli, quanto quei patti che ho accennati, che sono di ben maggior momento, e che importano 50 milioni circa che si sono anticipati o mutuali a questa Società.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Ringrazio l'onorevole Relatore degli schiarimenti che mi ha favorito, ed accetto volentieri dall'onorevole Ministro la condizione che egli ammette che il Senato non si vincoli per nulla nelle convenzioni di cui si discorre; o'treciò ringrazio l'onorevole signor Ministro della Marina per aver assicurato al Senato, in nome del suo collega dei Lavori Pubblici che non solamente non si faranno altre convenzioni in proposito; ma che non si porteranno nemmeno a quello stadio di maturità che non sia poi facile poterne uscire senza approvarle; perocchè troppe volte al Senato si videro presentati progetti di spese nuove allorquando queste erano per più della metà pagate, la qual condizione di cose non sarebbe certamente per me molto accettabile e certamente è indecorosa pel Senato. Quanto poi al motivo dall'onorevole Ministro accennato, cioè della necessità di sussidiare queste strade ferrate onde così aprire o moltiplicare la forza produttrice del suolo, dell'agricoltura, del commercio, dirò anch'io che bisogna ciò fare fino ad un dato punto, fino a che indirettamente non si tolga al contribuente il vero mezzo di mantenere prospere e vivaci le proprie sorgenti, ossia i mezzi sicuri per far prosperare il commercio e l'agricoltura eol più sicuro e retto modo. Quindi dirò, usate una certa moderazione anche nel progresso, e credo che riuscirete molto meglio a far aumentare il progresso medesimo. Io ritengo che l'essere lo Stato aggravato di 43 milioni e più per i soli compensi da darsi alle strade ferrate pel loro esercizio garantito sia già per la locuzione interna del commercio e della popolazione un bel peso per lo Stato senza aggravarlo col rimediare agli spropositi, ovvero alle cupidigie degli speculatori.

Non aggiungerò altre considerazioni per la brevità voluta dalla presente nostra condizione di cose.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io aggiungerò pochissime

parole a quanto disse l'onorevole Relatore. Egli fece notare che colle osservazioni che nell'elaborata relazione sul bilancio passivo dello Stato da lui furono fatte relativamente ai capitoli 126, 127 e 127 bis si voleva alludere più alle convenzioni che si fecero per lo addietro che non alle convenzioni che avranno ancora a farsi. Ma non avrei certamente molte ragioni di peso per poter sostenere quelle convenzioni. Il Senato mi permetterà di dire che gli onorevoli Ministri dei Lavori Pubblici che hanno fatto le convenzioni colle Società ferroviarie, alle quali si allude, si trovavano a fronte di leggi state votate con uno slancio mirabile e straordinario per parte dei due rami del Parlamento; che le leggi ferroviarie si erano considerate come la vera catena che avesse ad unire insieme, le varie parti del Regno italiano come l'elemento che potesse dare quello sviluppo generale alla nostra agricoltura, ed a tutte le industrie e commerci per i quali l'Italia potesse diventare ancora essa produttiva. Infatti le linee che si sono aperte, hanno modificato essenzialmente le condizioni economiche del nostro paese. Mi permetterò ancora di aggiungere all'onorevole Senatore Pallieri, che accennò al sussidio di un milione dato alla ferrovia di Savona precisamente con una di quelle convenzioni anteriori a quelle che si avrebbero da fare in seguito della legge stata presentata all'altro ramo del Parlamento. Mi permetta l'onorevole Senatore di fare una semplice rettificazione: quello non fu un sussidio, fu una anticipazione di un anno; giacchè quel milione il Ministro dei Lavori Pubblici lo passò alla Società costruttrice della ferrovia da Torino a Savona alla condizione che fosse strettamente e puramente impiegato nei lavori al punto che quella Società, avendo avuto da pagare la tassa della ricchezza mobile, ed il fitto dello stesso suo alloggio, ha dovuto aver proteste ed inibizioni d'ogni genere, perchè non potè disporre di quel milione, che era per puri lavori.

Ora questo milione fu assicurato al Governo dai Municipi di Torino e Savona, e dalle provincie di Torino, Savona e Cuneo, sui sussidi che avevano votati all'epoca della costituzione della Società che assunse la costruzione e l'esercizio di quella ferrovia; sussidi, dico, che questi corpi morali avevano deliberato dare alla Società, e che scadevano precisamente nella prima metà di quest'anno.

Quel milione che il Ministero dei Lavori Pubblici anticipava allo stesso intento, cioè per la galleria del Belbo, fu già versato, se ben mi risulta, dai Municipi e dalle provincie testè indicate, nelle casse del Governo, per cui quel milione non si può dire certamente che il Ministro che ne decretava l'anticipazione, lo abbia fatto troppo largamente a danno delle finanze: esso è rimborsato completamente.

Non così delle 800 mila lire: certamente, che se la Società attuale, o una nuova Società non potesse portare a compimento la linea Torino-Savona, ne verrebbe di sua natura che il Governo non verrebbe a pagare

il complemento della rendita chilometrica di 25 mila lire: ne verrebbe sempre il fatto che il Governo a termini del capitolato d'onore avrebbe diritto a diventare proprietario di quella linea, e quindi è utile del Governo che una spesa di 4 milioni a 4 milioni e mezzo stata impiegata nella galleria del Belbo, oltre tutte le altre spese fatte per quella linea che ascendono a circa 16 milioni, non vadano perduti per il complemento delle opere state cominciate.

Quanto ai 12 milioni assegnati per la ferrovia Ligure, è un'anticipazione che fu fatta: ci troviamo poco presso nelle stesse condizioni delle altre.

La ferrovia Ligure è stata data in appalto alla Società del Credito Mobiliare.

Questa Società non ha potuto, per numerosissime liti, e per le circostanze finanziarie nelle quali si è trovata quasi tutta Europa e specialmente l'Italia, far progredire i lavori colla voluta attività.

Quei lavori erano indispensabili per noi, e mi permetta il Senato di dire che furono anche troppo a lungo per noi sospesi, perchè danni vistosi e perdite gravi si sono avverati.

Il Governo fece dare anticipazioni, non alla Società costruttrice, ma a malgrado della Società costruttrice, perchè la Società in quell'epoca non permetteva che il Governo assumesse direttamente l'esecuzione di quelle opere; ma il Governo per impedire troppi danni, li fece eseguire per suo conto e per mezzo dei suoi ingegneri.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Io non so se mi sia sfuggita la parola *sussidio* per rispetto alla Società della ferrovia di Savona, come disse l'onorevole Ministro della Marina; non mi sembra però di averla pronunciata in riguardo a nessuna Società, ma di avere sempre parlato di anticipazioni e di mutui.

Mi permetta il signor Ministro di fare alla mia volta una rettificazione su ciò ch'egli ha detto in ultimo e che riguarda la ferrovia Ligure. Questa ferrovia nella convenzione del 22 giugno 1864, approvata colla legge che ho già citata del 14 maggio 1865, veniva compresa nella rete delle strade ferrate Romane. La Società si era assunto l'obbligo di recare a compimento la ferrovia Ligure. Colla convenzione che il Governo ha creduto potere stipulare l'11 ottobre 1866, esso Governo ha preso sopra di sé nuovamente l'obbligo di costruire la ferrovia Ligure, e ne è stata prosciolta la Società delle strade ferrate Romane. Ora, volendosi continuare la costruzione di questa ferrovia di tanto interesse per tutto lo Stato, si sono stanziati questi 12 milioni all'oggetto di compiere lavori sulla ferrovia medesima. Il Governo paga i lavori e poi nel bilancio attivo è un capitolo ove stanno pure iscritti 12 precisi milioni che si dovrebbero dalla Società delle Romane rimborsare allo Stato.

Ma il signor Ministro della Marina ha detto che era di convenienza e necessità il procedere alla stipulazione di quelle convenzioni, e che il Governo vi era

autorizzato, perchè nella legge dei poteri straordinari si prescrisse espressamente che si evitasse l'interruzione dei lavori di costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate. Ora, io rammento i termini di quella legge, i quali sono: che il Governo avesse facoltà di prendere le misure che credeva più opportune perchè non si sospendessero i lavori sulle strade ferrate, e non avvenisse interruzione d'esercizio, *purché non ne derivasse maggior onere alla finanza dello Stato, e non si apportasse alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.* Tutta la difficoltà consiste in questa clausola. Ora, come è che si sono anticipati 30 milioni alla Società delle strade ferrate Romane, e 18 milioni alla Società Vittorio Emanuele per le Calabro-Sicule? Egli è emettendo tanti buoni del Tesoro quanti erano necessari per aver effettivamente queste somme di 30 e di 18 milioni. Resta quindi a vedere se in questo il Governo si è attenuto entro i limiti delle facoltà che gli conferiva la legge, ed è su tal punto che la Commissione di finanza ha creduto di dover fare le sue riserve.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola per alcune spiegazioni.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io non voleva entrare in questa discussione, ma l'onorevole Relatore ha citato i contratti passati tra il Governo e la Società delle ferrovie Romane relativamente alla cessione della strada ferrata ligure, e siccome sono stato io che ebbi l'incarico di fare questi contratti, debbo dare alcuni schiarimenti intorno ad un'asserzione da lui fatta a questo riguardo.

Mi occorre rammentare che il Governo, come sa benissimo il signor Ministro della Marina, aveva assunto l'obbligo di far eseguire egli stesso la strada ferrata ligure e ne aveva affidata la costruzione alla Società del Credito Mobiliare, che aveva a capo il duca di Galliera; ora, tutti ricordano quali difficoltà sono insorte tra il Governo e questa Società per l'esecuzione dei lavori, per cui questi ad ogni momento erano sospesi, e ne sorsero difficoltà per il Governo e lamenti per parte delle popolazioni, d'onde nacquerono liti interminabili. Quando fu costituita la gran Società delle ferrovie romane, che comprendeva nella sua rete tutta la parte mediterranea delle nostre ferrovie, il Governo pensò, onde liberarsi da queste difficoltà incessanti colla Società del Credito Mobiliare, di farsi surrogare dalla Società delle ferrovie romane; al quale effetto le avrebbe attribuite tutte le facoltà sia per far eseguire per mezzo della Società mobiliare i lavori della ferrovia Ligure, sia anche per operare i pagamenti delle somme dovute alla Società esecutrice dei medesimi.

Ma che si vuole? La Società Romana forse non presentava agli occhi della Società del Credito Mobiliare tutte quelle garanzie che si desideravano; d'altra parte la Società del Credito Mobiliare che si era incaricata

dell'esecuzione della ferrovia Ligure forse preferiva trattare direttamente col Governo, per cui rifiutò di riconoscere la surrogazione della Società Romana. Fatto sta che nacquerò nuovi incagli, e i lavori invece di andare più spediti di quello che andavano prima, furono per qualche tempo sospesi; e si fu allora che il Governo vedendo difficoltà d'andare avanti in quel modo e sentendo inoltre la necessità di rendere utili i gravi sacrifici che erano già stati fatti per la strada ligure, prese il partito di deliberare, che una somma di tanti milioni sarebbe applicata all'esecuzione dei lavori della strada ferrata ligure, i quali lavori sarebbero eseguiti sotto la vigilanza dei propri ingegneri, per cui si può dire che per la linea della ferrovia Ligure alla convenzione del 1864 fu in parte derogato.

Il Governo attualmente eseguisce la costruzione, ed una volta che sarà questa strada compiuta, verrà ceduta alla Società delle strade ferrate romane, se ancor esisterà, ed allora le spese incontrate dal Governo saranno liquidate colla Società stessa.

Ecco come avvenne la cosa.

Io certamente non potrei biasimare il Governo di quel che ha fatto, perchè dopo che lo Stato ha speso circa 40 milioni, che sono, direi, infruttuosi, in un paese dove la strada ferrata era tanto desiderata, quando si vede che per poter attivare un tronco importantissimo non mancano che alcuni lavori assai difficili, è vero, io domando se si poteva soprassedere al proseguimento di questi lavori, ed io

Senatore **Astengo**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**. . . . credo che il Governo anzi ha fatto atto di coraggio nell'assumersi questa responsabilità, la quale d'altronde era imprescindibile. Quanto poi al decidere se abbia bene o male operato sta nelle attribuzioni del Parlamento il dirlo; e l'occasione si presenterà quando verrà in discussione il progetto ultimamente presentato pel riscatto dallo Stato di tutte le ferrovie che sono attualmente in mano delle Società calabro-sicule e delle romane.

Presidente. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore **Astengo**. Io ho chiesto la parola per un semplice schiarimento di fatto a conferma di quanto fu detto, ed è che dopo la convenzione fatta dalla Società delle ferrovie Romane col Governo, in virtù della quale la Società medesima era posta in luogo e vece del Governo sia attivamente che passivamente per la ferrovia Ligure, l'impresa costruttrice mosse la questione al Governo davanti i tribunali sostenendo che non era obbligata a riconoscere per cessionaria di questa strada la Società delle Romane, e che il Governo era sempre tenuto a pagarle i lavori e ad eseguire il contratto d'appalto, salve le sue ragioni verso la Società delle Romane; e i tribunali le diedero ragione decidendo che effettivamente il Governo rimaneva sempre tenuto. Difatti il Governo fu condannato con più sentenze a pagare 10 milioni di lire cogli interessi e colle spese, e fu persino autorizzata la Società costrut-

trice a sospendere i lavori finchè non fosse pagata dal Governo, col risarcimento inoltre di tutti i danni.

In seguito di queste sentenze non poteva fare a meno il Governo di pagare, se voleva che si continuassero i lavori; e fu allora che intervennero delle nuove convenzioni sul di cui merito non occorre ora di entrare, bastando intanto il ritenere che non si può a meno di mantenere lo stanziamento in bilancio delle somme di cui abbisognò il Governo per far fronte ai suoi impegni verso la Società costruttrice, salve tutte le ragioni di merito tanto verso la Società delle ferrovie Romane quanto per le nuove convenzioni intervenute.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Le mie parole non riguardavano menomamente quanto ha fatto l'onorevole Senatore Menabrea quando era Ministro dei Lavori Pubblici, nè io ho in niuna guisa censurato i suoi atti, ravvisando anzi degno di lode quel che egli ha fatto colla convenzione 22 giugno 1864, di cui ho votato l'approvazione. Io ho, per contrario, parlato di ciò che si è fatto per annullare la convenzione per lui stipulata.

Quello poi che vi è di grave nella convenzione dell'11 ottobre intorno alla ferrovia Ligure, di cui discorreva or ora l'onorevole Senatore Astengo, si è che il Governo si obbligò di fare ultimare a tutte sue spese quella ferrovia, costi quel che costi, qualunque sia la somma, qualunque il numero dei milioni, e a malgrado di ciò non sarà mai la Società delle strade romane tenuta di rimborsare allo Stato più di 116 milioni.

Queste sono disposizioni che io non intendo menomamente di giudicare, e che la Commissione di finanze non ha creduto fosse ora il momento opportuno di discutere, essendosi invece stimato bene di dover riservare il voto del Senato acciò non si credesse che coll'ammissione che ora si farebbe nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici delle somme ivi iscritte, si venisse implicitamente ad approvare l'operato del Ministero, come ho già poc'anzi avuto l'onore di dire.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, continuo la lettura.

Riepilogo delle spese straordinarie.

Totale L. 378,740 08
Totale generale. L. 74,304,849 98

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. In assenza del signor Ministro dei Lavori Pubblici, mi permetterò una raccomandazione all'intero Ministero, quella cioè di non dimenticare di fare l'elenco necessario dell'arginatura lungo i fiumi, per la cui spesa è per legge determinato che debba concorrere il Governo.

La legge sui lavori pubblici riportava il vero con-

corso nella spesa dello Stato a due successivi elenchi che dovevano pubblicarsi.

Nel primo di questi elenchi sarebbersi indicati quali erano i fiumi lungo i quali la spesa dell'arginatura doveva essere in parte sopportata dal Governo in parte dalle provincie, ed il rimanente dagli interessati.

Questo elenco primo sebbene con un ritardo di oltre un anno, venne pubblicato nei primi mesi dell'anno corrente; dopo di questo ne deve essere pubblicato un altro, entro un anno dalla data della pubblicazione del primo, col quale si doveva specificare veramente per qual somma il Governo deve concorrere nelle singole spese.

Io prego il Ministero di voler far presente all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici di non dimenticare questo elenco, senza di che lo Stato, non determinando quale debba essere l'ammontare della spesa per cui deve concorrere alla manutenzione di queste arginature, non si avrebbe realmente il concorso dalla legge stabilito.

Ministro della Marina. La domanda che fa l'onorevole Senatore Farina, è talmente giusta che io credo che il Ministro dei Lavori Pubblici non potrà avere la minima difficoltà di fare quanto egli invoca.

Io frattanto assumo impegno per parte del mio collega, e di tutto il Ministero, che questa domanda sarà soddisfatta.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Domanderci la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Nelle spese straordinarie al capitolo 19.....

Presidente. Non siamo ancoragiunti alle spese straordinarie. Le leggo adesso.

Bilancio per la Provincia Veneta e di Mantova.

Spese ordinarie.

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| R. Corpo del Genio Civile | L. 510,036 | » |
| Strade | » 1,504,974 | » |
| Acque | » 2,189,088 | » |
| <hr/> | | |
| Totale | L. 4,204,098 | » |

Spese straordinarie.

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Strade | L. 1,210,537 | » |
| Acque | » 729,984 | » |
| <hr/> | | |
| Totale | L. 1,940,521 | » |

Totale generale del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici L. 80,530,498

Presidente. La parola è al signor Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Nella spesa che ha ora enunciata l'onorevole nostro Presidente è contenuta al capitolo 19, rispetto alle *strade*, la somma di 400,000 lire per *passività dell'anno 1865 e precedenti*.

Ora, può essere oggetto di questione, che non è a-

devo il caso di trattare, se il Governo Italiano sia tenuto a pagare le spese anche per l'anno 1865 e precedenti.

Intende solo la Commissione che sia riservata pienamente la questione: si pagherà, se si dovrà, la somma stanziata; ma nel caso che, tutto ben esaminato, risulti che il pagamento incombe al Governo austriaco, intende che colla votazione di questo capitolo non rimanga menomamente pregiudicata la questione.

Presidente. Dunque si ritiene che la cifra è per fare fronte alle eventualità.

Ora si passa al bilancio del Ministero della guerra.

La discussione è aperta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'onorevole Senatore Menabrea nella seduta di ieri disse con eloquenti e sentite parole quegli elogi all'esercito nazionale che ben gli sono dovuti; parole, alle quali con non minore eloquenza fece eco l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Quelle parole ripetute nei giornali faranno la più grata impressione non solo nelle file dell'esercito, ma in tutta Italia, la quale sa gli obblighi immensi che ha verso l'esercito nazionale, che giustamente è considerato il palladio della nostra libertà, della nostra indipendenza e della nostra unità, e che a ragione il Senatore Menabrea diceva doversi rispettare e conservare siccome un'arca santa.

È doloroso che le strettezze finanziarie impongano la necessità di adoperare anche contro quest'arca santa il martello demolitore; ma è più doloroso ancora che siasi già in qualche parte per ragioni di economia toccato all'organismo dell'ordinamento militare.

Non intendo su questo punto di entrare in alcuna discussione...

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Senatore Chiesi. . . . in alcuna discussione di merito; non sono militare, sono profano, sebbene adoratore ed ammiratore del valore dei soldati; mi limiterò ad associarmi al giudizio che sul punto a cui io accennava ne fa la Commissione del bilancio alla pagina 15 della relazione: — « la Commissione crede che sarebbe stato assai più spedito che nulla rispetto ai Comandi Generali si fosse immutato prima che le gravi e difficili questioni che li riguardano abbiano ricevuto, come riceveranno, una definitiva soluzione colla legge sull'ordinamento dell'esercito stata proposta dal Ministro della Guerra ora sono tre mesi all'altro ramo del Parlamento. » — Mi limito, come dissi, ad associarmi a questo giudizio della Commissione del Bilancio. Io che non ho, o Signori, alcuna fede nella nazione armata, che per me è un sogno, e che con tutta l'anima voterò tutte le riduzioni ed economie che potranno farsi nell'organismo della Guardia nazionale a sollievo dei Municipi ed a sollievo dei cittadini, io mi auguro che il signor Ministro della Guerra, riguardo all'esercito, farà quelle sole economie che saranno conciliabili con una forte costituzione di esso.

Non propongo ordini del giorno, ma mi permetta il Senato che io ripeta le solenni parole che un nostro collega, il Presidente Serra, altra volta profferiva in quest'aula riguardo all'esercito, precisamente nella seduta del 24 giugno 1866: « Guai a chi si attentasse di scomporre l'esercito nel suo organismo e di scuotere anche menomamente la disciplina! Quel giorno segnerebbe il primo del nostro decadimento. »

Presidente. La parola spetta al Senatore Angioletti.

Senatore Angioletti. Il capitolo terzo del bilancio della guerra racchiude, onorevoli colleghi, una questione molto grave, una questione tanto grave che la mia coscienza non mi permette di lasciarla passare inosservata.

La vostra saviezza farà poi delle mie parole quel conto che crederà più opportuno.

Frattanto comincerò dal far eco alle parole pronunciate dall'onorevole nostro collega Senatore Chiesi, coll'associarmi perfettamente a quella prima parte del paragrafo testè dall'onorevole Chiesi letto. Dichiaro però che io non potrei in pari tempo associarmi alle ultime parole di quello stesso paragrafo, cioè che *intanto non sembra alla Commissione che sia il caso di introdurre emendamenti su questo capitolo*, poichè io sono invece di parere che un emendamento debba essere introdotto.

Io comprendo e rispetto le ragioni di alta convenienza che possono aver indotto la Commissione a proporvi il temperamento di lasciare questo capitolo tale e quale si trova, dopo di aver espresso il suo dispiacere perchè non sia rimasto invece qual era quando il Governo fece la proposta. Ma poichè, secondo la mia coscienza, questa convenienza, nel caso di cui si tratta, sarebbe una bandiera che cuoprirebbe un atto, a parer mio, improvvido, impolitico, illegale, incostituzionale, un atto che una volta compiuto potrebbe recare tanti danni all'esercito ed al paese da farci pentire amaramente di questa convenienza usata, io credo, lo ripeto, che sia opportuno portare a questo capitolo qualche emendamento. La soppressione dei Comandi dei dipartimenti, io la credo un atto improvvido e impolitico sempre in qualunque momento possa essere commesso; in questo momento poi e nell'occasione delle disposizioni del bilancio, la credo un atto illegale, un atto non costituzionale. Io credo che non sia un atto di sana politica, nè di buona amministrazione il sopprimere la parte più interessante di quella grande istituzione nazionale che è l'esercito, di quella istituzione eminentemente politica, sulla quale si appoggiano fiduciose tutte le nostre istituzioni, e l'osservanza delle nostre leggi all'interno, e la nostra influenza all'estero.

Sopprimendo i comandi di dipartimento, o Signori, voi disconoscereste una delle più belle creazioni di quella mente sovrana in tutto, ma partitamente nelle cose militari, la mente di Napoleone I, il quale stabilì, e tutti lo hanno poi ritenuto come dogma, come

articolo di fede militare, che un esercito cioè non può funzionare se non è costituito per corpi. Voi disconoscete uno dei principii più elementari, più ovvii di politica militare, il quale consiste appunto nell'affidare in tempo di pace ad uomini competenti l'esame e lo studio indefesso di quelle grandi zone di terreno sulle quali in tempo di guerra potrebbero esser chiamati a combattere; l'esame e lo studio delle risorse particolari di quei tratti di paese, e del carattere e delle tendenze speciali degli abitanti, per trarne poi al momento del bisogno il maggior partito possibile. Voi disconoscete uno dei mezzi più potenti, io credo, il mezzo più potente che il Ministro della guerra abbia per tener salda la disciplina fra tutti i gradi della gerarchia dell'esercito, per tener vivo il bisogno degli studi elevati e per tenere alto lo spirito militare.

Voi disconoscete l'unico mezzo che il Ministro della Guerra abbia per adottare nell'amministrazione da lui dipendente per operare quel famoso decentramento, del quale ho sentito tanto parlare e che credo voi tutti vorreste vedere adottato in tutti i rami dell'amministrazione.

Sopprimendo i Comandi di dipartimento voi cambierete semplicemente l'organizzazione dell'esercito il quale, costituito a corpi fino quando fu possibile farlo, fino dall'anno 1859, verrebbe tutto ad un tratto a mancare dell'anello più importante e più prossimo che l'unisce al Governo, verrebbe a mancare dei suoi capi naturali più elevati, e per conseguenza i più rispettati, onde lo spirito e la fiducia che l'esercito ha in se stesso non potrebbe a meno di essere sensibilmente scossa ed affievolita.

Qualcuno potrà dirmi che un capo rimane all'esercito nella persona del Ministro della Guerra: lo so, che il Ministro della Guerra è il capo supremo dell'esercito; so che lo amministra e lo guida e ne dispone secondo la volontà del Governo di cui esso fa parte, ma so altresì che nel vero senso militare della parola, il Ministro non comanda all'esercito, nè si può pretendere che sia sempre al caso di farlo.

Non starò a dimostrarvi, o Signori, come ciò non si debba nè si possa pretendere essendo evidente che se un giorno o l'altro il portafoglio della guerra potesse venire affidato ad un uomo non militare, esso si troverebbe probabilmente imbarazzato ad esercitare un comando che Napoleone I. non ha creduto possibile nè per altri nè per sé.

Io credo che 18 o 20 divisioni, quante saranno, perchè non ho veduto gli articoli del bilancio, io credo che un numero così forte di divisioni un uomo solo non può comandarle senza detrimento del servizio; e non dico solamente che non può comandarle, credo che non può amministrarle. Pensate ora quando il Ministro della Guerra si mettesse in comunicazione diretta con 20 Comandanti di divisione, dovrebbe fare altrettanto con 20 Direttori di artiglieria, con 20 Direttori del Genio, con 20 Intendenti militari, con 20 Me-

dici capi del servizio sanitario, i quali uffici tutti indipendenti tra loro, lo sono per i cinque sestieri delle loro attribuzioni dagli stessi Comandanti di divisione. Onde le difficoltà che il Ministro della Guerra trova ora nel dirigere sei comandi dipendenti quanti sono i dipartimenti, verrebbero ad essere immensamente aumentate, verrebbero ad essere più che triplicate.

E che vedete attraverso a questo prisma, o Signori? Che cosa ci vede l'on. Ministro della Guerra? Per parte mia, lo dico schiettamente, non ci vedo che titubanze, disaccordo, disordine, confusione.

Nè vi sia chi mi dica che l'esercito bisogna guardarlo da due lati, da quello della guerra e da quello della pace. Che se potessi aver ragione qualora si parlasse di un esercito mobilitato, posso averla ora che si tratta di un esercito sul piede di pace. L'esercito sul piede di pace non è differente da quello che è sul piede di guerra se non nell'attitudine o nel numero degli uomini che lo compongono. Un esercito in tempo di pace è accasermato invece di essere accantonato, accampato, pronto a combattere, è assottigliato e privo di uomini invece di essere riccamente provvisto; ma deve conservarsi tutti gli elementi che costituiscono la sua forza materiale, deve conservare tutti i gradi che ne costituiscono la gerarchia, che è la forza morale.

Voi non potete spezzare un anello così interessante di quella catena senza che dessa ne rimanga profondamente alterata. Voi non potete togliere il gradino più elevato di quella scala, senza che vi rimanga alcun pericolo.

Io riconosco questa questione tanto grave, o Signori, che quasi mi sentivo indotto a dirvi: mettamoci una mano sulla coscienza, parliamoci francamente, domandiamo a noi schiettamente — l'esercito deve o no continuare ad esistere? Se la risposta è affermativa, io vi prego io vi scongiuro, non distruggete la parte più vitale del suo organismo, non gli togliete l'appoggio che dal primo generale all'ultimo soldato, ha l'abitudine di cercare e di trovare in quegli uomini illustri che si chiamano col glorioso titolo di generali d'armata. E qui permettetemi di aprire una parentesi, per dichiarare che io parlo di titoli e di gradi, e non faccio allusione a persone. Quanto a me, è inutile che lo dica, poichè è notorio, io non ho interessi miei da difendere, nè presenti nè futuri: io non ho diritto di aspirare a tanta altezza.

Ma ciò che vorrei difendere come si conviene, ciò che mi sta sulla coscienza, o Signori, è la dignità dell'esercito, è l'interesse del paese che veggio gravemente minacciato da questa tendenza a distruggere. Sopprimendo i comandi di dipartimento, così per incidente, e nell'occasione della discussione di un bilancio, ho detto e ripeto che sarebbe un atto illegale, non costituzionale, un atto che non può essere compiuto senza una legge speciale, perchè porta alla mutilazione, alla decapitazione della più grande delle nostre istituzioni militari fatta e rifatta da cento leggi.

Infatti che cosa è l'esercito?

L'esercito, noi tutti lo sappiamo, o Signori, è un'istituzione che non ha mai avuto principio; che se non ha preceduto la creazione del monito (*ilarità*), come ci narrano dell'esercito dei Cherubini e dei Serafini, ha senza l'ombra di dubbio preceduta la creazione del Regno d'Italia, come aveva preceduto quella del Regno di Sardegna, del Principato di Piemonte, della Contea d'Ivrea, e del Marchesato di Susa, qualunque sia la sorgente dalla quale vogliate trarre l'origine della nostra nazionalità. L'esercito ha, per conseguenza, preceduto tutte le leggi che ci governano, e dirò di più l'esercito ne ha fatte di queste leggi, e di molto importanti.

Permettetemi che io ve ne citi alcune delle più recenti. Permettete che io vi rammenti che l'esercito con i suoi voti di Palestro e di San Martino ha influito grandemente perchè passasse la legge sulla cessione della Lombardia e dell'Emilia. Permettetemi che vi rammenti che fu l'esercito che fece la legge per la cessione delle provincie delle Marche e dell'Umbria, e che ha fatto passare quella per la cessione delle provincie dell'Italia meridionale; permettetelo che vi rammenti che fu l'esercito che fece la legge per la cessione della Venezia poichè fu su quel pegno esclusivamente che il generale Lamarmora ed il conte Di Bismark segnarono il noto patto.

Ma ogni volta che il famoso *caedant arma togae* ripiglia il sopravvento, l'esercito invece di farle, fu fatto dalle leggi; e molte di queste sia che emanassero dal Governo di un Re assoluto, dal Governo di una repubblica o da quello di un Re costituzionale, furon fatte per lui, allo scopo di alimentarlo, di armarlo, di ingrandirlo, e lo furon poi tanto che nell'anno passato l'abbiamo veduto portato fino alla rispettabilissima cifra di quasi mezzo milione d'uomini.

Sarebbe dunque grave errore, dico, il ritenere che l'esercito non è stato fatto per mezzo di una legge, essendo evidente che cento leggi si sono occupate di provvedere alla sua esistenza, di renderlo più numeroso e più potente. E spero che nessuno in questo recinto verrà a dirmi cosa che se potesse per un istante trovar posto nella mente di un uomo di legge, sarebbe subito respinta, ne sono sicuro, dalla mente dell'uomo di Stato.

Io spero che in questo recinto nessuno verrà a dirmi che fra tante leggi manca appunto quella che avrebbe dovuto creare i gran comandi dei dipartimenti; imperocchè questa creazione non dovendo e non potendo essere altro che una pura e necessaria conseguenza dell'ingrandimento dell'esercito, ogni apposita legge sarebbe apparsa non necessaria, inutile, superflua; imperocchè quando voi Parlamento avete autorizzato il Governo a duplicare, a triplicare e sestuplicare il piccolo esercito piemontese per farne un esercito italiano, lo avete implicitamente ed esplicitamente autorizzato a creare due, tre, sei capi d'armata o dipar-

timenti, e a darne il comando ad altrettanti generali d'armata. Ho inteso dire da qualche parte che il Governo ha frequentemente mutato l'organizzazione dell'esercito con semplici decreti reali. Può dunque il Parlamento fare altrettanto con un voto e anche cogliendo l'occasione della discussione dei bilanci? Dico che ciò non è esatto. Non dobbiamo cadere in equivoci; non dobbiamo prendere abbagli. Il Governo del Re, è verissimo, ha con frequenti, forse troppo frequenti decreti, aumentati e diminuiti i dipartimenti, le divisioni, i reggimenti e altre parti costituenti l'organismo dell'esercito; ma non ne ha mai distrutta una come ora si vorrebbe fare; notate bene la differenza. Il Governo del Re una volta, per esempio, ha stabilito che i battaglioni dovessero comporsi di 4 compagnie, più tardi li volle composti di 6, e poi nuovamente di 4. Egli ha detto che i reggimenti si componessero di 4 battaglioni e poi di tre, ma non si è mai arrogato il diritto, non ha mai assunto la responsabilità di fare sparire con un tratto di penna i battaglioni ed i reggimenti come ora si vorrebbe fare per i comandi di dipartimenti.

E poi, o Signori, siamo logici, siamo coerenti. Allorquando due anni or sono, a me, Ministro della Marina, era nata l'idea non di sopprimere, ma di riunire in una sola Accademia navale le scuole di marina di Genova e di Napoli, fui chiamato a render conto di questa idea davanti alla Camera elettiva, e non tardai molto ad accorgermi che quell'assemblea mi avrebbe disapprovato se avessi voluto operare quella fusione senza esservi autorizzato con una legge speciale.

Scongiurata la tempesta, volli calmare la mia coscienza chiedendo su tal proposito il parere di un alto e rispettabilissimo Consesso dal quale ebbi pure a sentire che sarei uscito fuori dalla costituzione se avessi voluto operare quella fusione senza esservi autorizzato da una legge speciale; e, notate bene la differenza, o Signori, che in quel caso si trattava di una traslocazione, di una fusione, di una ampliamento risparmiando la metà della spesa. Allora si trattava non di spezzare legami, ma di stringerli più solidamente; si trattava delle due scuole di Genova e di Napoli, la prima delle quali era stata creata e modificata con semplici decreti reali, che non erano stati neppure registrati da quei Senati che una volta esistevano in Piemonte, e dei quali l'intervento dava ai Decreti reali, la forza di legge.

E la scuola di Napoli creata con Decreto reale era stata poi trasportata da terra a bordo e viceversa da semplicissime disposizioni ministeriali!

Con tutto questo io piegai la testa davanti al parere di uomini sapienti, e fui contento di avere evitato il pericolo di fare un passo fuori della costituzione.

Ora, dunque ripeto qui, perchè non posso dirlo individualmente a tutti coloro che allora erano miei avversari, in quella questione, ripeto, siamo coerenti; vo-

liamo oggi perchè il Ministro della Guerra non possa sopprimere i Comandi di Dipartimento senza esservi autorizzato da una legge speciale.

Ora, dovrei dire qualche cosa dell'economia che si trarrebbe da questa misura, ma in verità me ne manca il coraggio. È così piccola cosa che non merita il conto di parlarne.

I Comandi di dipartimento dovrebbero secondo i conti fatti, cessare di funzionare col primo d'ottobre. Con il primo di gennaio noi abbiamo tutta la ragione di credere che la legge sull'organizzazione generale dell'esercito, che l'onorevole Ministro della Guerra ha presentato all'altro ramo del Parlamento, possa essere stata discussa; dico che abbiamo tutta la ragione di crederlo, poichè non solamente fu presentata, ma gli Uffici nominarono la Commissione, e questa nominò già il Relatore.

L'economia, dunque, si ridurrebbe a quella che si può fare in tre mesi, si ridurrebbe alla cifra di lire 28,650. Io domando al Senato se merita proprio il conto di commettere, per un'economia di 28 mila lire, un atto che io ripeto ancora e dichiaro improvvido, impolitico, illegale, non costituzionale.

Che se il Senato avesse tempo e modo di entrare veramente nella via delle economie, io vorrei dirvi: suspendete le rappresentanze ai Comandi di dipartimento di terra e di mare, suspendetele ai Generali di divisione, delle brigate ed a tutti gli ufficiali che ne godono, suspendetele al Ministro degli Esteri, ai Prefetti, a tutti quelli che le hanno, suspendete tutti i soprassoldi. E con questo mezzo, che sarebbe giusto, costituzionale, logico, legale, non iscoraggiante, giacchè provvisorio e non disorganizzatore, vedete se non trovereste un'economia assai più rilevante. Se è vero che siamo poveri, io davvero non sono di quelli che dissentano dal fare economie.

Facciamole dappertutto, ma non guastiamo le cose nostre, ma conserviamoci forti, non diamo noi stessi la mano a scalzare quegli ordinamenti sui quali da un giorno all'altro potremmo dover fare assegnamento per difendere la nostra stessa esistenza.

Concludo, o signori, col proporvi che il capitolo 3 del bilancio del Ministero della Guerra venga modificato come appresso: « che la cifra attuale di lire 5,595,160 venga portata a L. 5,614,260, locchè vuol dire aumentata di L. 19,100 che sono i quattro sestimi dell'economia prevista dalla soppressione dei Gran Comandi generali, e vi propongo d'aggiungere alla colonna *annotazioni* che i dipartimenti siano ridotti da sei a quattro.

Presidente. Favorisca di formulare per iscritto il suo emendamento.

La parola è al signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Le generose ed eloquenti parole pronunziate dall'onorevole Senatore Chiesi suoneranno ben care all'esercito: quelle egregiamente dette dall'onorevole Senatore Menabrea che mi rincrerbe ieri

di non essermi trovato presente per udire, riusciranno doppiamente gradite, poichè pronunziate da uno de' distinti suoi capi, e certamente sarà mia cura di trovar modo che siano fatte conoscere quanto più si può all'esercito stesso. Mi permetta solamente l'onorevole Senatore Chiesi di richiamarmi contro un'espressione ch'egli ha usato, quella cioè di martello demolitore. Se fosse stato preso un provvedimento qualunque, se vi fosse stato un fatto che avesse potuto turbare o far torto alla disciplina, all'organamento dell'esercito, nè io v'avrei dato il mio assenso, nè certamente il Ministero l'avrebbe tollerato. L'on. Senatore Chiesi ha manifestato la sua opinione al tutto concorde colle espressioni della Commissione del Senato su questo punto, ed io posso ancora pienamente accordarmi coll'onorevole preopinante, poichè parlai in tal senso alla Camera dei Deputati e votai pure in tal senso all'appello nominale.

Ma se era mio desiderio ritardare fino alla nuova legge sull'ordinamento dell'esercito di modificare l'istituzione dei grandi Comandi dipartimentali, non è però la mia opinione conforme a quella che venne espressa dall'onorevole Senatore Angioletti, le cui parole suonerebbero molto sconcertanti per l'esercito se non fossero dettate da eccesso d'amore per quell'esercito di cui è così degna parte. Io non entrerei nella questione dei gran Comandi dipartimentali, solamente accennerò alcuni fatti per rettificare parecchi degli appunti fatti dall'onorevole Senatore Angioletti, pei quali egli crederebbe compromesso l'ordinamento dell'esercito. Prego il Senato di notare che qui non si tratta di Comandi dell'esercito.

L'esercito di presente non è costituito in corpo d'armata per divisioni attive; si tratta di Comandi territoriali. Certamente era utile al Ministero l'aver riunito in alcuni centri l'ispezione delle varie divisioni, ma si può esercitare ancora questa supremazia in altro modo. Difatto era nell'idea del Governo di modificare l'istituzione dei Comandi di dipartimenti come appunto si vede dalla legge sull'ordinamento dell'esercito presentato all'altro ramo del Parlamento. E per vero, io credea che tornerà molto più utile all'esercito quando quei capi che sarebbero destinati a comandarlo in tempo di guerra, invece di restringersi ad operazioni territoriali di Comandi dipartimentali, saranno destinati a grandi ispezioni, a comandare grandi manovre, a tenersi insomma alla parte veramente attiva. Ma qui mi arresto, perchè non voglio, come dissi, entrare a parlare di quest'istituzione. L'onorevole Senatore Angioletti condannò anticipatamente d'illegale la decisione presa nell'altro ramo del Parlamento, ma io vado più a rilente e dico che non la posso trovar tale.

Non si trattava dell'esercito: si trattava di una specialità; perchè, ripeto, anche per me, i Comandi di dipartimento non costituiscono la vitalità dell'esercito.

I Comandi di dipartimento furono creati con Decreto reale, come tante altre cose, e si sarebbero potuti modificare con Decreto reale.

La Camera elettiva credette di spingere il Governo a questa soppressione mediante il deppennamento dei fondi dal bilancio per l'ultimo trimestre, e forse facendo questo, aveva in animo ciò che appunto diceva l'onorevole Senatore Angioletti, che forse prima del dicembre si potranno avere nuovi Comandi generali. Dunque vede il preopinante, che l'esercito non si troverà perturbato da questa misura.

Accennerò brevemente al fatto che egli accennò delle due scuole di marina, che voleva riunire e non ha potuto, e farò osservare che la difficoltà proveniva da che questi collegi si sarebbero creati con Decreti in tempi di Governo assoluto, epperò costituivano legge.

In quanto all'esercito, è vero che da noi venne sempre ordinato con Decreto reale, ma appunto è intenzione del Governo, e lo dimostrò nel proporre una legge all'altro ramo del Parlamento, che venga ordinato con legge, com'è generalmente presso le altre potenze, e così si avrà una direzione fissa, e non sarà sempre d'anno in anno dipendente da un bilancio.

Io prego quindi il Senato a voler accogliere le conclusioni della sua Commissione, che lo ha invitato a non accettare emendamenti a questo riguardo.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Mi spiace d'aver usato una frase la quale ha dato luogo ad una interpretazione per parte dell'onorevole sig. Ministro della Guerra, assai lontana dal mio concetto.

Dissi esser doloroso che le strettezze finanziarie imponessero la necessità di adoperare anche contro quest'arca santa, alludendo all'esercito, il martello demolitore.

Dichiaro, che con queste parole non altro intesi dire se non che era doloroso che le strettezze finanziarie imponessero la necessità di fare delle economie anche sull'esercito.

Spero che di questa dichiarazione il signor Ministro della Guerra rimarrà soddisfatto e non avrà motivo di fare appunto alla frase da me profferita.

Senatore **Pallieri**, *Relatore*. Signori Senatori, ieri voi avete inteso l'onorevole Senatore che da questi stalli della Commissione iniziò con applaudito discorso la discussione generale, rammentare e svolgere i principii cui credemmo doverci attenere rispetto al bilancio sul quale presentemente si aggirano le vostre deliberazioni.

Noi fermamente teniamo che in occasione ed a proposito del bilancio, non si possa recar lesione alle leggi organiche, nè scompigliare i pubblici servizi. Noi fummo lieti, come fu al certo tutta quest'Assemblea, di udire in tale opinione concorrere il Governo coll'autorevole voce del Ministro Guardasigilli.

La Commissione ha poi fatta espressamente ampia riserva di ogni questione di massima, affinché giammai dall'approvazione che ora il Senato impartisce alle

cifre dei capitoli del bilancio, si possa argomentare all'approvazione piena ed assoluta in merito di tutto ciò cui le cifre stesse riguardano. Noi che non ammettiamo che altri possa, col pretesto del bilancio, perturbare i pubblici servizi, noi primi ci conformiamo a questa regola. E però, quando, come ci avviene ad ogni momento, c'incontriamo in qualche ramo d'amministrazione che vorremmo vedere altrimenti costituito, noi tuttavia, per non cagionare maggior confusione e scompiglio, reputiamo che si debbano intanto stanziare le spese occorrenti per quello che esiste, ma colla speranza di pronte modificazioni e di stabili ordinamenti.

Ciò stante, ben comprende il Senato che io non tratterò in merito la questione dei Comandi generali di dipartimento. Se la Commissione avesse creduto di esprimervi il suo sentimento in tale proposito, non ne sarebbe stato incaricato chi al presente ha l'onore, o Signori, d'indirizzarvi la parola, tanto è egli in questa materia incompetente quanto è competente l'onorevole Senatore Angioletti. Essa ha nel suo seno illustri generali che avrebbero adeguatamente fornito simile compito, e per convincersene basta rivolgere lo sguardo a questi stalli.

La Commissione ha provato sommo rincrescimento, ed ora ne rinnova l'espressione, che in occasione dell'attuale bilancio sia stata negata per l'ultimo trimestre l'allocatione delle spese relative ai gran Comandi. Essa non di meno non ha creduto e non crede di dovervi proporre alcuna mutazione sul capitolo terzo del bilancio della guerra.

Noi siamo d'avviso che colla votazione di questo capitolo non si violi nè l'una nè l'altra delle regole che ci siamo prefisse, cioè che nè si rechi lesione a leggi organiche, nè vengano disordinati i pubblici servizi.

Non si reca lesione ad alcuna legge, perchè i Comandi generali di dipartimento furono istituiti da semplici atti del potere esecutivo.

Non rimarrà disordinato il servizio militare al punto da non permettere un voto favorevole del Senato, giacchè al postutto le cose ritorneranno come erano prima dell'istituzione dei gran Comandi, e ci troveremo nello stato in cui si era sotto il primo impero napoleonico, che venne senza ragione allegato dall'onorevole Generale Angioletti, e sotto i Governi che gli succedettero sino all'attuale, che primo li stabilì in Francia. Il signor Ministro della Guerra ha già fatta la distinzione fra i comandi dei corpi d'esercito in campagna ed i gran comandi territoriali, dei quali ora unicamente si tratta.

Ed a proposito del primo impero napoleonico e di Comandi territoriali, ricorderò come un insigne maresciallo di Francia, *le fils chéri de la victoire*, fosse nel 1813 e nel 1814 Comandante della Divisione militare avente Tolone per capoluogo, e si fu di là che riconobbe l'autorità di Luigi XVIII. Allo stesso posto ancora si trovava quando il 1° marzo 1815 l'Imperatore sbarcava nel territorio di quella divisione. Ora, se

non disdiceva che un Massena avesse il comando di una sola divisione militare, perchè non potranno i nostri Generali d'armata essere convenientemente preposti ai Comandi delle più importanti Divisioni del Regno, come quelle di Napoli, di Torino, di Milano e di Firenze? Non v'ha paragone fra queste e le altre divisioni. Avverrebbe come dei Prefetti, chè altro è essere a capo delle Provincie di Milano, Napoli, Venezia, Palermo e simili, ed altro è amministrare provincie d'importanza grandemente minore.

Che se qualche dubbio ancora rimaneva, or si è delegato a fronte delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Guerra. Quando egli non teme che la soppressione dei gran Comandi sia per disordinare in verun modo l'esercito, chi altri sarà in diritto di accogliere un simile timore? E si noti che le sue parole circa la *necessità* dei gran Comandi sono tanto più autorevoli, in quanto che niuno più strenuamente di lui ne propugnò in altr'Aula la *convenienza*.

Il Senatore Angioletti ha detto che sarebbe illegale non aggiungere a questo capitolo terzo la somma che ne venne sottratta perchè sostiene che non ispetti al potere legislativo di stabilire l'ordinamento dell'esercito.

Veramente, se così fosse, avrebbe peccato gravemente il Ministero e specialmente il Ministro della Guerra che presentò all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge di cui si è parlato nella relazione, ed in occasione della cui discussione noi riteniamo appunto che il Senato sarà libero, pienamente ed assolutamente libero, (astrazione fatta dal voto che darà oggi sul bilancio) di abbracciare quell'opinione che stimerà più consona all'interesse dell'esercito ossia dello Stato, che è tutt'uno.

Ma certo è che l'ordinamento dell'esercito si appartiene al potere legislativo, e lodo il Ministro della Guerra pel suo disegno di legge. Non credo che siavi mai su ciò nato dubbio, ma furon solo le circostanze che impedirono di preparare prima proposto di leggi e presentarle al Parlamento. Questa competenza legislativa non venne mai oppugnata sotto il governo costituzionale in Francia dove gli articoli 12 e 13 della Carta del 1860 stabilivano presso a poco ciò che si legge negli articoli 5 e 6 del nostro Statuto, vale a dire . . .

Senatore Angioletti. Scusi l'onorevole Relatore se lo interrompo, ma per abbreviare la discussione, io mi permetto di osservare che non ho mai detto che il potere legislativo non potesse, di concerto col potere esecutivo, organizzare; ho solo detto che mi pareva illegale che ciò si facesse in via di incidente ed in occasione della discussione di un bilancio che non è una vera e propria legge.

Io non conosco bene i termini legali per esprimermi meglio, ma la mia idea è questa: io credo che il potere legislativo può, di accordo col potere esecutivo, fare qualunque legge di nuovo ordinamento, ma non

così per incidente e cogliendo l'occasione dalla discussione di un bilancio.

Scusi il signor Relatore la mia interruzione, ma io mi sono creduto obbligato di farla soltanto per dichiarare quale era la mia intenzione e per abbreviare la discussione.

Senatore Pallieri, *Relatore*. Adunque, se l'onorevole Senatore Angioletti riconosce che l'ordinamento dell'esercito appartiene al potere legislativo, questo non avendo ancora statuito per legge speciale, non incontrò conseguentemente, in occasione del bilancio, quell'ostacolo che da essa legge sarebbe provenuto e che avrebbe vietato qualunque mutamento alla legge medesima.

Parmi da quanto ho detto, e più da quanto ha detto l'onorevole Ministro della Guerra, che il Senato possa rimaner tranquillo, senza tema di veder disordinato l'esercito. Laonde, concludo senz'altro, come già feci nella relazione, con proporvi di renderla favorevole il vostro suffragio anche su questo capitolo terzo.

Senatore Menabrea. Domando la parola per una breve dichiarazione.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. La parola è prima all'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Il voto che si deve dare alla cifra del bilancio quale è stata proposta, debbe aver per parte mia una spiegazione.

Io ho dichiarato nel mio discorso di ieri che vista la strettezza del tempo, e l'impossibilità di entrare in un'ampia discussione su quello che riguarda l'ordinamento dell'esercito, non sarebbe il caso di nulla innovare in proposito.

Ora, io non mi preoccupo se il signor Ministro abbia o no preso degli impegni in altro recinto, ma esaminino soltanto la cifra di cinque milioni e più che sono portati per gli Stati Maggiori, la quale somma è sufficiente per provvedere alla conservazione dei gran Comandi qualora si credano utili.

Epperò io voto questa somma lasciando al signor Ministro tutta la responsabilità della conservazione o no di questi gran Comandi. Nello stesso modo che questi gran Comandi furono creati con Decreto reale egli con Decreto reale e senza consultare il Parlamento potrebbe sopprimerli, quindi se ne deve lasciare a lui tutta la responsabilità.

Per me riservo intieramente la mia opinione a questo riguardo, conservando la mia libertà di giudizio quando verrà presentata al Parlamento la legge che ha per oggetto il nuovo ordinamento dell'esercito.

Presidente. La parola è al signor Senatore Angioletti.

Senatore Angioletti. Qualora le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea possano esser accolte dall'onorevole Ministro della Guerra, vale a dire qualora non si intenda col voto del Senato che i Comandi dei dipartimenti debbano essere soppressi ma che ri-

manga nella facoltà del signor Ministro della Guerra il sopprimerli o il conservarli, e rimanga per conseguenza tutta intera a lui la responsabilità, io ho tanta fiducia nell'onorevole Generale di Revel, che ritiro il mio emendamento.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Presidente del Consiglio. Parlando anche a nome del mio collega il Ministro della Guerra, dirò, che il Senato non può dissimulare che questa riduzione venne fatta dalla Camera dei Deputati, dove la discussione che si fece conduceva necessariamente ed evidentemente alla espressione del voto che si avessero a sopprimere i gran Comandi.

Io credo (non lo posso però bene accertare, perchè in allora non era presente) io credo, diceva, che vi sia stato anche un ordine del giorno il quale esprimeva quest'idea.

Ora, il Ministero si dovrebbe trovare in urto con un ramo del Parlamento, quando volesse, contro quest'ordine del giorno, mantenere i gran Comandi, malgrado che sia stata cancellata la somma necessaria.

Siccome il Governo del Re desidera di essere perfettamente d'accordo non solo con uno, ma ben anche con tutti e due i rami del Parlamento, certamente non può fare una dichiarazione di volersi allontanare da quella deliberazione che è stata presa.

D'altra parte, siccome si tratta di una cosa che non è stabilita per legge, ma semplicemente per Decreto Reale, quando anche non si fosse tolta dal bilancio la cifra, e che si fosse espresso dal Senato o dalla Camera dei Deputati il voto che quel Decreto venisse in questa parte revocato, non veggio come costituzionalmente, non dico nemmeno legalmente, il Ministero possa opporsi all'esecuzione d'un voto che fu emesso in una forma così solenne. Perciò debbo dichiarare che, non accettandosi la riduzione, il Ministero siasi creduto vincolato per conseguenza di rispettare questo vincolo, far cessare i gran Comandi dal 1° ottobre dell'anno corrente. Certo che il Senato non partecipa a questa deliberazione, poichè la somma lasciata in bilancio porterebbe anche questa latitudine che si mantengono i grandi Comandi; ma siccome amo le cose nette, siccome desidero non si creda che veniamo qui a trarre in errore il Senato sulle conseguenze del voto che sta per emettere, debbo dichiarare francamente che, siccome abbiamo preso quest'impegno, così lo rispetteremo. Ripeterò altresì che quest'impegno riguarda la responsabilità del Ministero verso il paese e verso la Camera, e non riguarda il Senato; e malgrado questa facilitazione, questa possibilità che siano mantenuti i gran Comandi, certo il Ministero manterrà il voto che è stato espresso.

Colgo poi quest'occasione per rispondere ad una frase dell'onorevole Senatore Angioletti della quale assai mi dolse.

Egli disse che si volevano economie, ma che era nostro intendimento il farle pesare specialmente sopra l'esercito.

Signori; è vero che abbiamo detto che si dovevano fare economie sopra il bilancio della guerra: è naturale che avesse a desiderarsi che le economie fossero introdotte principalmente su questo bilancio, poichè, siccome le spese della guerra erano grandemente aumentate in conseguenza delle condizioni politiche in cui versava il paese, dal momento che queste condizioni politiche erano tali, dal momento che era cessato il pericolo di guerra, dal momento che eravamo in una condizione in cui la pace era assicurata e non vi poteva essere più pericolo che l'esercito avesse ad affrontare nuovi cimenti, era naturale, diceva, che si dovesse ridurre l'esercito, secondo le circostanze speciali nelle quali il paese era entrato e che sull'esercito si chiedessero economie.

Ma, o Signori: mentre noi vogliamo che si facciano economie sul bilancio della guerra, intendiamo eziandio di applicarle per quanto sia possibile a tutte le altre amministrazioni; e se l'onorevole Senatore Angioletti vorrà esaminare i bilanci del 1867 e del 1868, vedrà che in proporzione furono introdotte in certe amministrazioni economie superiori od uguali a quelle che vennero introdotte nel bilancio della guerra.

Io quindi respingo questa censura dell'onorevole Senatore Angioletti, quasi che per parte del Ministero ed anche dell'altro ramo del Parlamento, solo sull'esercito si vogliono far pesare le economie; e sono persuaso che il Senato cui è sottoposto l'esame dei bilanci, non potrà non associarsi a questa opinione del Ministero.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

(Voci. Ai voti, la chiusura!)

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Io non ho menomamente inteso di attribuire al Governo l'intenzione di fare economie solo sull'esercito, ho detto che si vogliono fare economie, che si vuole aggravare la mano nell'esercito è vero, ma la mia intenzione era diretta ad altri e non al Governo, e dichiaro che questa non poteva essere la mia intenzione, poichè credo che sul bilancio della guerra si possono ancora fare delle economie ma senza scuoterne gli ordinamenti, senza disorganizzare l'esercito. Quando si attenta ad una parte vitale come sono i Comandi generali dei dipartimenti, io credo che si attenta alla sua esistenza, e lo dico chiaro appunto perchè s'intenda che io la reputo una misura pericolosa: questa è la mia opinione.

Approfitto della parola che l'onorevole Presidente mi ha concessa per fare osservare all'onorevole Ministro della Guerra che la differenza tanto grande che egli trova fra corpo e dipartimento, io non saprei trovarla, il paragone mi pare di averlo già fatto nel mio discorso testè pronunciato, quando parlai dell'esercito sul piede di guerra e sul piede di pace.

L'ho già detto nel mio discorso prima e lo ripeto ancora: io considero i dipartimenti in tempo di pace presso a poco come i corpi di armata in tempo di guerra; colla differenza che i corpi di armata in tempo di guerra sono mobili, ed i dipartimenti sono fermi; colla differenza che quelle truppe sono in attitudine di combattere, quelle altre in attitudiue di istruirsi, insomma di prepararsi a combattere.

Io credo che vi sia un' enorme differenza nell' ispezione da passarsi alle truppe che saranno in quella o in quell'altra divisione...

Voci: ai voti, ai voti!

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Senatore Angioletti (continuando). Visto, se ho ben inteso, che il Presidente del Consiglio non accetterebbe la mia proposta, prego il signor Presidente a mettere ai voti il mio emendamento.

Presidente. Ha la parola il Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io non accetto l'emendamento per conto del Ministro della Guerra. Il Senato può dare l'interpretazione che stima a questo emendamento, ma io non posso accettarlo.

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Debbo osservare che non ho domandato dichiarazioni al Ministero, ho inteso dichiarare in qual modo intendeva votare l'articolo del bilancio che si riferisce allo Stato Maggiore generale lasciando al Ministero tutta la responsabilità della soppressione o no dei gran Comandi, tanto più che i Comandi furono creati con Decreto reale e possono essere soppressi con Decreto reale.

Se il Ministero crede doverli conservare, credo la cifra del bilancio sia larga abbastanza per poterlo fare se egli crede di sopprimerli ne lascio a lui tutta la responsabilità; riservando per me e per tutti i miei colleghi il giudizio in proposito e la libertà di discutere ampiamente la questione quando sarà presentata la legge sull'ordinamento dell'esercito.

Per noi, adunque la questione non è in nessun modo pregiudicata.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Concordo pienamente coll'on. Senatore Menabrea che quando si farà la discussione sull'ordinamento dell'esercito, si potrà scegliere quello che si crederà migliore. Non entrerò nel merito dell'istituzione dei gran Comandi. Solo mi permetta l'on. Senatore Angioletti di dichiarare nel modo più esplicito, che accettando la responsabilità di quanto si è fatto, io penso in senso affatto contrario a quanto egli ha accennato, cioè del risultato della misura che si è presa, e se avessi creduto un istante che potessero derivarne quelle conseguenze così gravi che l'onorevole Senatore Angioletti indicava, certamente io non v'avrei mai consentito.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Il Senato non si aspetterà che io voglia entrare in questa quistione, nella quale sono incompetente: vorrei soltanto una spiegazione dal sig. Relatore.

Veggio indicata la somma di 28 mila franchi come economia per un trimestre, lo che farebbe per tutta l'annata 112,000 franchi, economia dipendente dalla soppressione dei grandi Comandi dipartimentali.

Ma presso i Comandi sono molti ufficiali i quali non sono più addetti, per ferite o per altre circostanze, al servizio attivo, e che non sono giubilati nè posti in riforma appunto perchè c'è modo di applicarli presso i gran Comandi.

Soppressi i gran Comandi, non potendo codesti ufficiali più entrare nel servizio attivo, sarebbe d'uopo che fossero giubilati, lo che porterebbe un aumento di spesa. Desidero di sapere se nello stabilire l'economia di 28 mila lire si è contemplato questo aumento di spesa.

Vi è un'altra circostanza che si deve pur prendere in esame, ed è che i Comandanti attuali dei dipartimenti militari essendo, come parmi, destinati a risiedere nella città capitale per avere delle missioni speciali o delle ispezioni, questi debbono pur essere causa di un aumento di spesa. Domanderei anche se questo aumento di spesa si è computato.

Senatore Pallieri, Relatore. Posso dare all'onorevole preopinante i chiarimenti che desidera, avendo io a mano il foglio stesso in cui fu concordata la diminuzione delle L. 28,650 fra il signor Ministro della Guerra e l'onorevole mio amico Deputato Farini, che fu Relatore del bilancio della Guerra nell'altra Camera, al quale mi sono rivolto per non aver trovato sufficienti spiegazioni nella discussione parlamentare.

Nel progetto ministeriale di bilancio sta scritto:

Indennità di rappresentanza a 6 Comandanti generali a L. 18,000 annue caduno L. 108,000

Indennità di spese d'ufficio in ragione di L. 3,600 annue ciascuno , » 21,600

Totale 129,600

la qual somma divisa per 4, perchè la diminuzione si fa soltanto pel quarto trimestre, dà 32,400. Questa è la somma che fu dedotta.

D'altra parte venne fatto l'aumento di L. 3,750, ossia del quarto di L. 15,000, a tanto calcolate le annue spese di trasferta per ispezioni e missioni.

Ora da L. 32,400
sottraendo. » 3,750

ne risulta la detta somma di L. 28,650

Senatore Cadorna. Da questo calcolo parmi che risulterebbe che non si è tenuto conto degli ufficiali

che sono addetti ai dipartimenti e che bisognerebbe necessariamente o giubilare o collocare in riforma. Ad ogni modo ho voluto provocare questa spiegazione perchè la economia mi pare che fosse la sola ragione che si potesse esprimere per giustificare questa determinazione.

Del resto, io dichiaro che quanto a me sono assai dolente di questa deliberazione. E siccome, secondo la mia opinione, io credo di non potere, in fatto di bilancio, emettere nessun voto speciale su ciascuna categoria, ma unicamente di poter dare un voto generale affermativo o negativo sopra tutti i bilanci, così io mi asterrò pure dall'emettere un voto su la presente questione, e votando il bilancio allo squittinio segreto, credo inevitabile di dare allo stato attuale un voto favorevole. La responsabilità di questo articolo soppresso a chi tocca.

Senatore Palleri, Relatore. Quelle somme delle quali parlava l'onorevole Senatore Cadorna rimangono adunque stanziate com'erano prima del voto della Camera dei Deputati.

Presidente. Insistendo il Senatore Angioletti nella sua proposta, io ne darò lettura. Essa è del tenore seguente:

« Sostituire alle cifre attuali di lire 5,595,160, le altre 5,614,260, e aggiungere nella colonna annotazioni le parole: *siano conservati quattro degli attuali sei Comandi generali di dipartimento.*

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato)

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Pregherei l'onorevole proponente ad osservare quale efficacia possa avere il suo emendamento. Se ci fosse una legge, allora capisco che in conseguenza della votazione del Senato il quale mantenesse ferme le cifre dalla legge determinate, il Ministero fosse obbligato a starvi; ma quando questa legge non c'è, quando anche il Ministero volesse fare questa spesa, se non ha il voto dell'altro ramo del Parlamento, non la può fare; a cosa mai può servire questo voto? Non servirebbe che ad un perduto tempo inutile, ma non certo ad ottenere l'intento che l'onorevole proponente si è proposto.

(Segni di approvazione)

Io prego quindi il Senato a respingere l'emendamento dall'onorevole Angioletti proposto.

Presidente del Consiglio. Credo anzi di più, che questa aggiunta che vorrebbe fare l'on. Senatore Angioletti pecca appunto di quella incostituzionalità che egli rimprovera al voto della Camera elettiva; perchè, noti bene il Senato, la Camera non ha dichiarato per alcuna disposizione precisa, che si dovessero togliere i gran Comandi; non ha fatto che esprimere un voto che poteva esprimersi anche trattandosi di un diritto, che era unicamente del potere esecutivo.

Perciò son d'avviso che sia perfettamente nelle attribuzioni del Senato, qualora volesse esprimere un voto contrario e creare così un contrasto fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento; ma spingere la cosa al punto cui la spinge l'onorevole Senatore Angioletti col voler introdurre nel bilancio una disposizione precisa in forza della quale si debbano rimettere in vigore i grandi Comandi, mi permetta l'onorevole Senatore Angioletti che gli faccia osservare essere la sua una mozione che pugna colle disposizioni dello Statuto. Poichè, dal momento che fu per mezzo di un atto del potere esecutivo che questi Comandi erano stati creati, un atto egualmente del potere esecutivo può distruggerli. Quindi vorrei che l'onorevole Senatore Angioletti si persuadesse a ritirare la sua proposta, tanto più dopo la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Generale Menabrea, giusta la quale il Senato non prenderà parte alla responsabilità che può trarre seco quest'atto, responsabilità che in cospetto al Senato assume sopra di sé il Governo e che sarà divisa dal Ministero e dalla Camera dei Deputati.

Espresso dal Senato questo voto, che lo esonera in faccia al paese, a me pare che l'onorevole Senatore Angioletti dovrebbe essere soddisfatto.

Presidente. Insiste il Senatore Angioletti nella sua proposta?

(Rumori. Ai voti, ai voti!)

Senatore Angioletti. Insisto perchè il mio emendamento sia posto ai voti, e vorrei dirne le ragioni.

(Rumori).

Insisto perchè io parto da una linea di idee opposta a quella manifestata dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Io credo, come membro del Senato, di avere il diritto di dire la mia opinione su tutte le questioni che si presentano in questa Aula, indipendentemente da quello che si fa nell'altro ramo del Parlamento, del quale anzi per ragione di convenienza, io non mi voglio occupare, senza occuparmi neppure dei provvedimenti che potrebbe poi prendere il potere esecutivo.

Io credo che i grandi Comandi di dipartimento soppressi oggi non si costituiranno mai più. Nè vale per me quanto diceva il signor Ministro della Guerra che questa disposizione non avrebbe portato alcun perturbamento, poichè i gran Comandi soppressi in ottobre sarebbero potuti ristabilire in gennaio.

(Rumori).

Eppure il signor Ministro della Guerra era del parer mio.

(Nuovi rumori).

Siccome io credo che questa disposizione sarebbe dannosa e per l'esercito e pel paese, io insisto perchè il mio emendamento sia messo ai voti. Il potere esecutivo farà poi quello che nella sua saviezza crederà.

Se il Senato respingerà il mio emendamento, io chinerò la testa alla decisione degli onorevoli miei colleghi.

Presidente. Metto ai voti senza rileggerlo, avendolo

letto or ora, l'emendamento proposto dal Senatore Angioletti. Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato)

Ora si dovrebbe proseguire la discussione del bilancio della guerra. Debbo però annunciare la rettificazione di alcune cifre al medesimo, e a tale effetto leggerò un messaggio dell'onorevole Presidente della Camera dei Deputati.

« Il Presidente sottoscritto si reca a premura di prevenire l'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno di un equivoco incorso nello stanziamento delle L. 3,000 per aumento di paga ai Generali d'armata, che in dipendenza delle avvenute dichiarazioni durante la discussione del bilancio della guerra, devono essere iscritte nella parte straordinaria al capitolo 28, *Maggiori assegnamenti*, anziché al capitolo 4 della parte ordinaria dove vennero contemplati.

« Per effetto dell'accennata rettificazione il capitolo 4 del bilancio della guerra rimane stabilito in lire 56,374,090; il capitolo 28 rimane fissato a L. 3,130 colle opportune rettifiche al rispettivo totale della parte ordinaria e straordinaria, senza che perciò ne derivi variazione alcuna al totale generale del bilancio passivo.

• Firenze 27 luglio 1867.

Il Presidente della Camera

• ADRIANO MARI. »

Presidente. Vedo che molti Senatori si sono già assentati, perciò crederei che la discussione si rimandasse a domani.

Voci. No, no, si continui.

Presidente. Quando il Senato lo desidera, io sono molto contento di continuare e lo fo ben volentieri.

Totale delle spese ordinarie . L. 127,891,405 »

« delle spese straordinarie » 6,979,070 »

Riepilogo totale L. 134,870,475 »

Bilancio del Ministero della Marina

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

Ministero Marina militare, Servizi diversi, marina mercantile, Bagni marittimi, Spese comuni . L. 29,500,313 87

TITOLO II.

Spese straordinarie . . . » 11,364,767 41

Totale generale L. 40,865,081 28

Bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO I.

Spese ordinarie.

| | | | |
|------------------------------------|----|-----------|----|
| Amministrazione Centrale | L. | 267,000 | » |
| Agricoltura | » | 2,071,793 | 41 |
| Industria e Commercio | » | 1,245,843 | 52 |
| Spese varie | » | 210,660 | 98 |

Riepilogo, spese ordinarie, totale L. 3,795,297 91

TITOLO II.

Spese straordinarie.

| | | | |
|---------------------------------|----|-----------|----|
| Agricoltura | L. | 4,732,476 | 75 |
| Industria e commercio | » | 580,000 | » |
| Spese varie | » | 84,814 | 50 |
| Totale generale | L. | 6,192,589 | 16 |

Bilancio Veneto

TITOLO I.

Spese ordinarie L. 525,779 »

TITOLO II.

Spese straordinarie » 37,037 »

Riepilogo dei due titoli

comprese le Provincie Venete.

Totale generale L. 6,755,405 16

Presidente. Essendo esaurita la discussione sui bilanci, si passerà alla votazione per squittinio segreto. (Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Presidente. Prego i Signori Senatori a volere convenire domani alle ore 12 negli Uffici per lo studio della legge sull'asse ecclesiastico, ed alle due in seduta pubblica per la discussione della legge sulla costituzione del Banco di Sicilia.

Faccio poi particolare raccomandazione al terzo Ufficio che ieri non prese veruna deliberazione.

Presidente. Risultato della votazione :

| | |
|---------------------------|----|
| Votanti | 66 |
| Voti favorevoli | 61 |
| » contrari | 5 |

Il Senato *addotta.*

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 31 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale. — Discussione del progetto di legge per la costituzione del Banco di Sicilia — Cenni storici sull'antico Banco e proposta di ordine del giorno del Senatore Caccia — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Accettazione dell'ordine del giorno proposto — Obbiezioni del Senatore Farina cui risponde il Senatore Caccia — Replica del Senatore Farina — Spiegazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Farina — Osservazioni dei Senatori Poggi, Saracco, e Mirabelli — Nuove obbiezioni del Senatore Farina — Ritiro dell'ordine del giorno Caccia e dichiarazione in proposito — Approvazione dei quattro articoli di legge — Messaggio del Presidente della Camera Elettiva — Squittinio segreto sul complesso della legge per la costituzione del Banco di Sicilia.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge il processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL BANCO DI SICILIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia.

Do lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore Caccia. Prendo la parola non già per mettere in forse la utilità di questo progetto di legge, giacchè per questo riguardo l'animo mio è tranquillo, giacchè da esso mi aspetto grandi effetti nello svolgimento delle industrie e delle condizioni economiche delle contrade siciliane, tanto travagliate e per fatto degli uomini e per crisi della natura.

Però nell'animo mio sorge grave preoccupazione sugli effetti giuridici di questa legge in ordine al fatto che viensi a scindere un contratto costituito per potenza di legge, e lo si scioglie colla volontà di uno solo dei paciscenti, mercè la surroga di un depositario non voluto ad un depositario voluto.

Per essere chiaro nella dimostrazione che io voglio rassegnare al Senato di questo mio dubbio, e del voto che in conseguenza sto per formulare, prendo le mosse dalla istituzione di questo Banco.

È desso una delle opere che il Governo del Borbone faceva nel 1850, quando intendeva sempre più a separare l'amministrazione di Napoli da quella di Sicilia; il Decreto dell'agosto 1850 nel creare un Banco nella Sicilia al di là del Faro, ne faceva autonoma l'amministrazione.

Questo Banco aveva due scopi precipui; col primo si faceva servire a tutte le operazioni della Tesoreria generale. Così era stanziato che unicamente per mezzo del Banco di Sicilia, nelle due più grandi città dell'Isola, Palermo e Messina, le operazioni contabili di qualunque natura si facessero per carta rilasciata da questo Banco; nessuna operazione in effettivo fu permessa ai contabili dello Stato; tutto si faceva mercè madre fedi, e notate fedi.

L'altro scopo cui si volle che servisse fu quello di apprestare il modo di tenere in serbo sicuro i capitali dei privati, ed avere ad un tempo un pronto mezzo di circolazione. A questo effetto si volle che le arche di codesto Banco si schiudessero per ricevere il deposito di qualunque siasi somma di denaro, rilasciando ai deponenti cartelle fiduciarie, addomandate fedi di credito.

Ecco dunque in tutta la sua pienezza quel contratto di deposito volontario, che le leggi civili del tempo definivano e sviluppavano.

Nè a garanzia dei deponenti il Governo offeriva soltanto quella fede che meritava potea una istituzione emanata da lui e da lui sorretta, ma bensì con solenne dettato del suddetto Decreto di agosto 1850 prometteva che tutti i beni della Sicilia restavano ipotecati in garanzia dei fatti depositi. È un fatto notevole che le operazioni che facevansi in questo Banco cominciavano a toccare una cifra favolosa, il che non era sperabile per operazioni che non erano uno svolgimento di credito, ma la circolazione di una carta fiduciaria. Si arrivava finalmente verso il 1857, epoca in cui volendo il Governo borbonico maggiormente promuovere l'utilità di questa Istituzione, si decideva di creare due Casse di sconto, cioè una in Palermo, l'altra a Messina, e le aggregava alle due Casse del Banco di Sicilia. E per niente mettere del suo, ordinava alle Tesorerie che su quelle somme che avanzavano per l'amministrazione del Debito pubblico, se ne versasse una parte in queste due Casse di sconto, ed il resto che sopravanzava dal movimento del bilancio annuale, ordinava dovesse formare una somma di 4,250,000 lire, che venivano divise fra le due Casse di sconto di Messina e di Palermo.

Si pergiungeva al 1860, e le operazioni di sconto furono sempre di significante importanza; e sebbene si fosse detto che i ricavati lucri di queste operazioni avrebbero potuto accrescere il capitale, pure le spese a cui dovevano sobbarcarsi furono sempre tali e tante che l'accrescimento del capitale non poté mai effettuarsi.

Nel 1860 il Governo del Borbone lasciò la Sicilia, e fu in questa congiuntura che la fede pubblica si violava; una dilapidazione si faceva alle pubbliche casse; più che un milione di ducati veniva sottratto ed esportato in Napoli.

Sopravvenivano gravi vicende di guerra; bisognava che la spedizione in Napoli fatta dal Generale Garibaldi venisse aiutata in denari pronti, bisognava ancora sopprimere a quelle spese urgenti che era mestieri affrontare in Sicilia, la quale pei nuovi balzelli, annullato il macinato, non esatta la fondiaria, non trovava mezzi ordinari per soddisfare ai suoi doveri, ai suoi obblighi. Avveniva così come per altre volte che nelle casse del Banco fu messo mano, e ne furono levate delle altre somme.

Si arrivava al 1862, quando il Governo del Re in quelle provincie ordinava che un bilancio si completasse, e al nudo si mettessero le attività e le passività di quell'Amministrazione.

Fu allora che quegli che ha adesso l'onore di prendere la parola, ebbe il coraggio di mettere al nudo queste piaghe; e lo fece, forte della fede che aveva nei suoi concittadini, i quali non sapevano un momento diffidare che il Governo del Re, appena fosse stato edotto che un vuoto esisteva in quelle casse, si sarebbe fatto sollecito a colmarlo. E quale fu il proposito, tale fu il risultato; appena nel bilancio del

1862 io scrissi che un vuoto di ben 8 milioni di lire era avvenuto nelle casse del Banco di Sicilia, il Governo del Re approvava con Decreto questo bilancio, ed era sollecito di spedire i fondi sia in natura, sia in buoni del Tesoro, e colmava perfettamente quel vuoto.

La fiducia pubblica risorse; si vide come questo Governo sapeva tutto moralizzare; e le operazioni crebbero con meraviglia di tutti, mentre che oltre del Banco vi era la cassa di Depositi e Prestiti, mentre che a fianco di esso vi era la Banca Nazionale; e voi trovate che i risultamenti delle operazioni saldate sino al 1866 vi danno stagnante la somma di 40 milioni, e il movimento delle operazioni tocca la cifra di 400 milioni.

Questa è la Istituzione cui il progetto di legge si occupa a fare una mutazione, e questa mutazione si fa con sicure speranze di successo, lo vedo e lo proclamo; ma insieme io devo confessare che nel mutare le condizioni del Banco, è sacro dovere seriamente disaminare se un qualunque attentato si verrebbe a cagionare ai rapporti giuridici tra il Banco che attualmente esiste, ed i deponenti in quel Banco.

Il deposito, ho detto, Signori, e non credo di avere errato, era stato causa di un contratto; fu impegnata la fede del Governo perchè tenesse serbati in quell'arca i denari dei cittadini; i beni della Sicilia erano le garanzie dei depositanti. Ebbene che cosa si fa oggidì con questo progetto di legge?

Si crea un Istituto diverso, si crea un ente autonomo, ma tutto nell'interesse privato; lo si circonda di garanzie, di forme, s'introducono nell'amministrazione di questo ente novello i beneficj che nascono dai sistemi odierni di pubbliche elezioni di amministratori.

Tutto questo va bene. Ma vi ha di più: s'infrange per volontà di un solo quel contratto che si era formato tra il Governo depositario e i depositanti. Si surroga al Governo che era il depositario un altro depositario che è la cassa autonoma.

Allora io domando, o Signori, tutte le cautele che furono date nel tempo del contratto e appresso, dove andranno?

I beni della Sicilia che erano ipotecati siccome garanzia di questi depositi, come più potranno accompagnarli una volta che i depositi passarono in mano di una Istituzione dirai quasi privata?

Parmi, o Signori, fosse indispensabile di illuminare le menti di coloro avanti cui viene a discutersi questo progetto; ed il Governo che se ne è fatto il promotore non può, non deve anche esso seriamente intendere a che la fede pubblica, la fede del contratto non venissero alterate. Così è mestieri consentiate di veder modo, perchè il Governo del Re prima di addivenire alle operazioni finali e complementarie coll'ente che vuoi costituire, abbia tante precauzioni da adoperare quando i depositanti abbiano modo a loro volta o di ritenere

i depositi o aggiustare fede all'ente autonomo che ora viene creato.

Parmi che questi doveri fossero indeclinabili; la fede pubblica è impegnata, un contratto si è formato; questo contratto non si può sciogliere senza il consenso di ambe le parti; e se in forza del Codice civile il depositario può obbligare il depositante a riprendere il suo deposito, non può mica far sì che questo depositante accetti in vece sua un altro depositario.

Parmi adunque che dalle cose che ho avuto l'onore di dire sorga opportuno che i mezzi che valgono a serbare la serietà degli impegni contratti si sviluppino mercè un ordine del giorno che ho l'onore di deporre al Banco della Presidenza, concepito in questi termini:

Il Senato,

Considerando che i depositi fatti nel Banco di Sicilia sono garantiti dalla fede pubblica ed assicurati dalle disposizioni del 13 agosto 1850;

Considerando che sin quando i depositanti non vi consentano non possa lo Stato, mercè lo investire in un altro stabilimento, liberarsi dagli obblighi contratti;

Esprime il voto che il Governo del Re non faccia trasmettere al novello stabilimento i depositi rappresentati dai valori fiduciari del Banco di Sicilia senza che con modi opportuni non ne siano avvertiti i depositanti.

E passa alla votazione della legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È verissimo tutto ciò che ha riferito l'onorevole Senatore Caccia. Allorchè con decreto del 13 agosto 1850, se non erro, fu creato il Banco di Sicilia, diviso dal Banco di Napoli di cui era una dipendenza, il Governo diede una garanzia ai depositi che si sarebbero fatti presso quel Banco dai privati, e ipotecò in qualche modo i beni nazionali che il Governo stesso aveva in Sicilia. È indubitato che questa garanzia dura tuttora e durerà anche dopo dichiarato autonomo il Banco per la parte dei depositi che siano stati fatti, poichè il Governo consente perfettamente colla teoria esposta dall'onorevole Senatore Caccia, cioè che non si potrebbe, senza violare la fede pubblica, deteriorare la condizione di coloro che hanno fatto depositi con la garanzia ad essi accordata dal Decreto del 1850. Quindi è che il Governo del Re allorchè verrà a fare la liquidazione o ad ordinare, secondo è prescritto nella legge, il novello Istituto autonomo, certamente procurerà che questi depositi presso il Banco di Sicilia trovino la loro garanzia nel Banco stesso.

La garanzia per questi depositi, intendiamoci bene, stati fatti anteriormente è in certo qual modo sussidiaria ed il Governo aveva tutto l'interesse a vedere se si dovesse per virtù del Decreto del 1850 garantirli e quindi metterà tutto l'impegno perchè nel Banco si trovino queste garanzie.

Quanto ai nuovi depositi che si faranno, l'onorevole Senatore Caccia mi indica che non vi è luogo ed alcuna discussione, quindi io mi astengo dal parlarne, ed accetto il suo ordine del giorno, nel senso che il Governo avrà cura di vedere se il Banco per i fondi che a lui rimangono pel nuovo ordinamento che riceve, offra ancora una garanzia ai depositi che sono stati anteriormente fatti, e se troverà per avventura che questa garanzia è problematica, sarà suo interesse, e interpellerà questi depositanti acciò scelgano o di ritirare il deposito, ovvero di lasciarlo esistere, ma non più sotto la garanzia del Governo.

Non credo per verità, nè credo che sia questa l'intenzione dell'onorevole Caccia, di voler prescrivere al Governo come necessaria questa interpellanza a quelli che hanno fatto il loro deposito; sarà una operazione prudenziale del Governo che verrà determinata dalla cognizione delle nuove condizioni dell'Istituto autonomo che sarà fatto, dappoichè, comprende l'onorevole Caccia, il Banco di Sicilia sarà regolato come sono regolate tutte le operazioni che riguardano un Istituto di credito.

Dunque il Governo nel suo interesse e nell'interesse dei depositanti, se crederà di dar luogo ad una pubblicità e interpellare coloro che hanno fatto depositi, certamente lo farà, perchè è suo debito il farlo, e nell'interesse dello Stato e in quello dei depositanti. Ma quando vedesse che le condizioni del Banco fossero tali che offrissero una garanzia in modo da rendere sicuri i depositanti ed il Governo, allora non credo che sia nell'intenzione dell'onorevole Caccia che debba espressamente venirsi a questa interpellanza.

Sotto quest'aspetto, non ho difficoltà di accettare, come io diceva, l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Caccia.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Forse la fugace lettura non permise al signor Ministro di intendere bene una frase del mio ordine del giorno, perchè io diceva *senza che con modi opportuni*: quindi colle parole *modi opportuni* io credo aver lasciato al Governo la latitudine di escogitarne tali e tanti che per la sua prudenza potrebbero rispondere all'uopo. Io non ho creduto dire al Governo che dovesse pigliare lo espediente degli avvertimenti; non ho creduto dirgli se nella congiuntura di cambiare la carta fiduciaria che aveva emesso il Banco di Sicilia con quella che emetterà il nuovo Stabilimento vi fosse quella vera ragione per iscrutare qual fede i vecchi depositanti hanno nel nuovo Stabilimento, e se intendono continuare a confidargli i capitali già depositati. Io nulla di questo voglio prescrivere al Governo, e non voglio affatto restringere la latitudine dei mezzi da lui adoperabili. Ho detto *modi opportuni*: spetta quindi alla saviezza del Ministro di attuare quello espediente che meglio crederà adatto all'uopo.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno del Senatore Caccia (*vedi sopra*).

Domando se è appoggiato.

(*E appoggiato*)

Essendo appoggiato, lo metterò ai voti . . .

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Con questo ordine del giorno si intende riconoscere un diritto già stabilito e costante, e in questo caso se il diritto esiste, diventa completamente inutile. O con quest'ordine del giorno si vuol attribuire un diritto, o almeno chiarire un diritto dubbio, ed un ordine del giorno di un solo ramo del Parlamento non potrebbe chiarirlo abbastanza nè dargli un'efficacia di interpretazione autentica per far sì che venisse sempre e costantemente interpretato in questo modo anche dall'autorità giudiziaria. L'ordine del giorno poi, quale è concepito, avrebbe in sé gravi inconvenienti perchè la trasformazione del Banco sarebbe inceppata da una condizione sospensiva che impedirebbe l'esecuzione della legge fino a tanto che non si fosse dato effetto alla riserva contenuta nell'ordine del giorno medesimo.

D'altronde, io credo che sia già sufficientemente provvisto a quanto si vuol provvedere col proposto ordine del giorno, dal tenore stesso della legge, senza creare quella sospensione di azione della quale feci cenno testè.

Infatti che cosa leggiamo nell'art. 2 della proposta di legge? Noi leggiamo che « il Governo del Re è autorizzato a riordinare l'amministrazione del Banco di Sicilia, tenendo per norma il R. Decreto 27 aprile 1863 intervenuto pel Banco di Napoli ».

Ora, qual era la natura del Banco di Napoli? La natura del Banco di Napoli era quella di un Banco di deposito simile, sotto questo aspetto, precisamente a quello di Sicilia.

Infatti noi vediamo nella legge, colla quale fu riordinato il Banco di Napoli, le espressioni seguenti. « Considerando che i Banchi di Napoli i quali erano in origine dei Monti, ove i privati mettevano in deposito i loro denari, ecc. »

Dunque i Banchi di Napoli erano Banchi di deposito, simili a quello di Sicilia: ora, siccome nella legge si dice espressamente che si provveda al riordinamento dei Banchi di Sicilia nel modo stesso tenuto per i tre Banchi di Napoli, io non vedo come non si comprenda già nelle disposizioni della legge quel corredo di sicurezze che sono necessarie per far sì che i deponenti antichi restino garentiti. D'altronde la disposizione della legge attuale porta forse la cessazione della responsabilità governativa relativamente ai depositi antichi? Ma no certamente; noi non troviamo una sola parola che questo dica. Dunque siccome questa responsabilità non cessa, siccome nulla è innovato alle garanzie di cui godevano questi depositanti che avevano dato il loro danaro a quei Banchi che ora si tratta di riordinare,

io non vedo necessario che si dica con un ordine del giorno che non si potrà trasformare il Banco se prima non saranno interrogati i deponenti; perchè, o queste interrogazioni il Governo le farà, ed allora si esonererà lo Stato dalla garanzia che ha prestato, o non le farà, e dureranno per i deponenti le garanzie che avevano prima, mentre per effetto della legge presente non devono cessare.

In questo stato di cose mi pare che riesca per lo meno superfluo l'ordine del giorno proposto, giacchè, lo ripeto, o si tratta di chiarire un diritto già esistente, ed allora una semplice interpretazione di un solo ramo del Parlamento può essere revocata in dubbio perchè non ha efficacia di legge; o si tratta invece di attribuire un diritto con questa stessa dichiarazione, ed anche a questo riguardo la dichiarazione sarebbe inefficace perchè sin qui non avrebbe il voto dell'altro ramo del Parlamento.

In un modo o nell'altro mi pare adunque inutile l'ordine del giorno che è stato proposto; mi pare poi anche un poco pericoloso. Lo dirò francamente. Noi asseriamo con questo atto che in forza di leggi che non sono state presentate al Senato, esistono obblighi ed oneri a carico dello Stato, dei quali la massima parte dei Senatori non è certamente informata, perchè al Senato non vennero comunicati i documenti relativi o non fu eccitato a consultarli relativamente agli oneri medesimi. Io mi guardo bene con questo dal voler revocare in dubbio quanto ha detto l'onorevole preopinante nostro collega; ma io credo che sia consentaneo al decoro del Senato che non asserisca se non cose che risultano da documenti che sieno stati a lui sottoposti, da studi che sui documenti medesimi abbia intrapresi.

In tale stato di cose mi pare che, siccome nessun danno può venire dall'approvazione della presente legge anche senza l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Caccia; siccome quest'ordine del giorno per sé non sarebbe sufficiente nè come atto interpretativo, nè come atto attributivo di diritti, e che quindi esso non riuscirebbe che a creare inutili imbarazzi e ritardi alla esecuzione della legge, per conseguenza pregherei l'onorevole Caccia a voler ritirare il suo ordine del giorno.

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia.** Comincio dalle ultime osservazioni dell'onorevole preopinante.

Se egli si fosse dato la pena di gettare uno sguardo sulla relazione che la Commissione della Camera elettiva ha fatto su questo progetto di legge, vi avrebbe trovato tutte le circostanze di fatto che io ho testè esposte. Là avrebbe trovate enarrate le occasioni in cui il Banco di Sicilia ebbe a veder attentata la santità dei suoi depositi, là avrebbe trovate enarrate le tre congiunture che io ho detto, là avrebbe letto la cifra delle somme che furono tolte, là avrebbe ammirato la pre-

mura che il Governo del Re si diede a restaurare l'integrità di quei depositi, ed avrebbe letto di più che la Commissione della Camera dei Deputati avea sentito forti dubbi, e per rimuoverli avea chiamato nel suo seno il Ministro di Agricoltura e Commercio, e da esso le furono fornite quasi tutte le nozioni testè accennate.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Caccia. Così il preopinante, cui rispondo, non avrebbe dovuto desiderare altre prove per ritenere tutte le cose da me esposte al Senato.

Lo non credo poi che l'ordine del giorno da me proposto sia affatto inutile, e molto meno pericoloso. Non lo credo inutile, perchè il progetto di legge nello stabilire che verrà come una successione immediata al Banco di Sicilia, la creazione dell'ente autonomo farà sorgere il sospetto se questa operazione consolidata per effetto di questa legge, avesse potuto diminuire le cautele già acquistate.

L'addentellato poi del mio ordine del giorno è facile rinvenirlo nel disposto dell'art. 2 di questo progetto, ove si è detto in vero che si adatteranno le norme dettate dal Decreto del 1863 per il Banco di Napoli, ma fu detto siccome indicazione, ma non mica siccome unica e sola forma o norma da adottare nell'atto della costituzione della novella Cassa si è detto che questa nuova conformazione seguirà le stesse norme che sono stabilite pel Banco di Napoli; ma ivi non manca la facoltà al Governo di variare od accrescere le forme che potrebbero tendere al risultato che ho testè narrato.

L'onorevole Senatore Farina ha voluto prendere poi le mosse dal Banco di Napoli, ed ha detto che tutto questo non si era fatto pel Banco di Napoli, e non vi era ragione di farlo pel Banco di Sicilia.

Io vorrei pregare ancora il signor Senatore Farina di gettare lo sguardo sul R. Decreto del 27 aprile 1863. Egli troverà ivi quanto ha tratto alla parte storica del Banco di Napoli; troverà che questo Banco cominciò per essere un Monte di pietà, un istituto privato che riceveva depositi. Egli vi troverà che fu il Governo del Re di Napoli quello che aggiunse a questo istituto privato il servizio della Cassa di Corte; ivi troverà che quel Banco ha una proprietà sua immobiliare di ben molti milioni, e quindi, allorchè col Decreto del 1863 si disse, che a quel Banco cessava di essere attribuito il servizio della Cassa di Corte, non si fece altro che restituire il Banco di Napoli nella sua prisca autonomia, mentre quello di Sicilia, che mai non era esistito da per sé stesso, e che nacque mera istituzione governativa, acquista solo oggi una speciale autonomia.

Io credo che questi schiarimenti basteranno ad indurre il Senato ad approvare il mio ordine del giorno.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. L'onorevole Senatore Caccia ha

creduto che io revocassi in dubbio i fatti che ha esposti. Io non ho revocati in dubbio i fatti; ho detto che il Senato, citando nel suo ordine del giorno documenti e leggi che non gli sono stati presentati, faceva un atto che non era consentaneo alla sua dignità; perocchè il citare ed interpretare leggi che non furono sottoposte al Senato medesimo è un atto che disdice alla dignità di un Corpo legislativo.... (*Movimento al banco dell'Ufficio Centrale*) Non ne ha colpa l'Ufficio Centrale perchè non ha proposto l'ordine del giorno; la colpa è del modo con cui è formulato l'ordine del giorno in cui si citano e s'interpretano sotto un determinato aspetto leggi senza che nessuna di esse sia mai stata posta sotto gli occhi del Senato, e senza che, sotto l'aspetto che si contempla nell'ordine del giorno, vi sia relazione alcuna. È contro di questo inconveniente che io ho fatto richiamo.

Lo ripeto, non ho dubitato dell'esistenza di quelle leggi; esse esisteranno di fatto, ma al Senato esse non furono mai presentate; esso non venne dal potere esecutivo eccitato ad interpretarle, ed io faccio nuovamente riflettere al Senato medesimo se emettendo egli su di una proposta improvvisata un ordine del giorno interpretativo di quelle leggi, se riconoscendo senza sufficiente cognizione di causa un onere a carico dello Stato, non vulneri esso la dignità di un'Assemblea legislativa.

Del resto, io non ho precisamente voluto fare il paragone fra la natura dei Banchi di Napoli e di Sicilia; ho semplicemente stabilita la parità di condizione di ambedue, sotto l'aspetto che depositi di particolari erano stati fatti anche al Banco di Napoli; e che, siccome nella ricostituzione di quel Banco, alla sicurezza di quei depositanti si era sufficientemente provveduto, così, siccome in modo analogo si doveva ora provvedere alla sicurezza dei depositanti nel Banco di Sicilia, è ovvio che null'altro rimane ad aggiungere oltre quello che è detto nell'art. 2 del progetto di legge, che già sufficientemente provvede alla sicurezza, che l'onorevole Caccia vorrebbe stabilire in favore dei depositanti in quest'ultimo Banco, mediante il suo ordine del giorno.

Ad ogni modo, io non arrivo a comprendere come l'onorevole preopinante possa sostenere che in forza di questa legge debba cessare la garanzia dello Stato verso gli antichi deponenti.

Questa cessazione esiste nella legge; non si tolgono i diritti ai privati senza che la legge lo dica. Altronde, la legge regola i fatti avvenire, ma giammai toglie garanzie precedenti; diritti acquisiti preesistenti alla sua emanazione, senza indennizzare coloro che ne priva. Per conseguenza, io credo interamente erronea tale interpretazione della legge, e ad essa io mi oppongo, destituita credendo di fondamento la paura che si mette avanti per giustificare il proposto ordine del giorno.

È per me indubitato che la legge può per l'avve-

nire stabilire che i deponenti non abbiano più questa garanzia; ma la legge attuale non può retroagire e togliere le garanzie preesistenti ai deponenti antichi; dimodochè anche sotto questo aspetto non saprei riconoscere la necessità dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante.

Del resto, io mi rimetto alla saviezza del Senato.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io ho accettato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Caccia non perchè creda che essenzialmente con esso si possa cambiare menomamente il disposto della legge; io l'ho accettato come un'avvertenza utile, dappoichè quello che egli ha detto e che mi giova ripetere, è una diversità tra il Banco di Napoli e quello di Sicilia. Il Banco di Napoli essendo un istituto che aveva acquistata la fiducia da sè senza bisogno che il Governo se ne ingerisse, non aveva garanzie governative, mentre il Banco di Sicilia, essendo stato creato dal Governo, non poteva essere creata la fiducia pubblica senza che il Governo avesse accordata una garanzia.

Ecco dunque che molto opportunamente il Senatore Caccia ha richiamato l'attenzione del Governo sopra un obbligo più grave che gli incombe nel fare l'ordinamento del Banco di Sicilia, obbligo per certo che non avrebbe trascurato.

Ma siccome l'onorevole Caccia lo richiama per l'appunto ad una cosa che il Governo intende di fare, ho creduto bene di accogliere il suo ordine del giorno, e non mi pare che si possa sostenere che quest'ordine del giorno sia inutile affatto.

Quanto poi all'incongruenza che trova il Senatore Farina di essersi cioè citate nell'ordine del giorno leggi che non sono state sotto gli occhi del Senato, io mi permetto di fare notare che la legge 13 agosto 1850 è precisamente la legge costitutiva del Banco di Sicilia. Quindi è impossibile che come la Commissione della Camera dei Deputati, così l'Ufficio Centrale del Senato non abbiano avuto sotto gli occhi questa legge, ed è poi impossibile che qualunque dei Senatori ha creduto dovere prendere parte a questa discussione non abbia incominciato dal volgere uno sguardo alla legge 13 agosto 1850. Questa legge ha un articolo espresso con cui è detto che per garanzia dei depositi dei privati che si facessero nel nuovo Banco di Sicilia rimanevano i beni nazionali del Governo nell'isola.

Per questi motivi non credo che sia un'incongruenza la citazione di una legge, che certamente doveva essere conosciuta da tutti, e deve essere passata sotto gli occhi dell'Ufficio Centrale.

Quanto poi all'ordine del giorno stesso, io non credo che sia indispensabile votarlo, perchè dichiaro che il Governo non avrebbe mancato di tutelare gli interessi suoi che sono in giuoco per la garanzia promessa, ma

essendo proposta da un onorevole Membro di questo Consesso una più speciale securanza, io ho creduto di accettarla, e se il Senato crederà di votarla, io certamente troverò in questo una ragione di più per assicurare con tutta esattezza quello che è debito del Governo di assicurare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non ho nessuna difficoltà che il Ministero accetti per sè le conclusioni dell'ordine del giorno. Io ho detto, il Senato viene invitato ad emettere un voto relativo ad una interpretazione non necessaria di leggi preesistenti che non sono state a lui sottoposte, mi si dice, non si richiamano le leggi costitutive di quel tal Banco, sarà; ma queste leggi francamente chi di noi le ha consultate? e le ha consultate sotto il rapporto di questo ordine del giorno improvvisato? Io domando se la maggior parte dei Senatori le abbia realmente avute sott'occhio? In quanto a me io confesso apertamente che non le ho mai vedute; in conseguenza, non voterò l'ordine del giorno proposto. Del resto, se anche si vuol venire alla conclusione di raccomandare questa cosa al potere esecutivo, ed il potere esecutivo non è dissenziente dall'accettare questa raccomandazione, io non mi oppongo affatto. ma quanto all'interpretazione a darsi dalla nostra assemblea legislativa a questa legge che per parte mia ripeto di non avere mai visto, dichiaro che mi guarderò bene dal votare.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non credo che gli interessi dei deponenti corrano alcun rischio per la mutazione che sta per seguire nell'Istituto di credito, giacchè se si sostituisce colla nuova legge un ente autonomo indipendente dal Governo, e non più garantito da esso in luogo del Banco attuale, il progetto però non dice che i diritti dei deponenti vengano ad essere lesi; non lo dice nella lettera, non lo potrebbe volere nel suo spirito; perchè ognuno intende che una legge non può avere effetto retroattivo in danno degli interessi privati. Nel silenzio della nuova legge, i diritti dei deponenti rimangono illesi pienamente, di modo che al momento in cui verranno a conoscere che il capitale viene ad essere trasferito in un nuovo Istituto di credito, essi hanno modo di provvedere ai loro interessi e di ritirare anche i depositi stessi quando credano che non siano più garantiti come lo erano in precedenza. Quindi nessun pregiudizio sono per risentire dal cambiamento che sta per farsi.

Dico poi che questa opinione è avvalorata dalla schietta dichiarazione che ha fatto l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, il quale intende benissimo che le garanzie precedenti rimangano ferme, salvo che i deponenti si trovassero d'accordo nel non riconoscerne altrimenti il bisogno. Quanto poi alla necessità di quest'ordine del giorno, non mi pare tale e tanta, almeno nel modo con cui è concepito, da doverlo ac-

cettare; e dubito anzi che potrebbe imbarazzare il Governo appunto nel momento in cui si accinge ad ordinare il nuovo Istituto, e ritardarne ancora il riordinamento. Una parte di quell'ordine del giorno in sostanza fa intendere al Governo che deve mettersi in regola coi singoli deponenti per fare capire ad essi che sta per seguire una trasformazione nell'Istituto di credito.

Se il Governo accetta quest'ordine del giorno, naturalmente non lo vorrà considerare come una parola morta ed assumerà un obbligo che la legge non gli dà, e s'indurrà a fare ai deponenti la interpellanza di cui in esso si parla; e da ciò ne verranno molti imbarazzi, molti ritardi e forse molte responsabilità.

Laddove, se la trasformazione dell'Istituto segue senza quest'obbligo per parte del Governo, esso non ha nessun impaccio nell'esecuzione della legge, e spetterà agli interessati di provvedersi per ritirare i loro capitali se lo credono, ed impedire che siano versati nel nuovo Istituto, oppure di procurarsi dall'autorità governativa tutti gli schiarimenti che crederanno utili ai loro interessi. In questo senso anche la semplice raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Caccia col suo discorso basterebbe per mettere in guardia il Governo nell'atto di pubblicar la legge; ma non mi piacerebbe l'ordine del giorno che mette il Governo nella necessità di fare l'interpellanza a ciascuno dei depositanti perchè dichiarino se vogliono o no trasferire i loro capitali nel nuovo Istituto.

Senatore **Saracco**. Le ultime parole dette dal Senatore Poggi mi obbligano a fare una dichiarazione, lo comprendo assai bene, che si pensi a tutelare gli interessi dei privati i quali hanno depositato i loro denari nelle casse di questo Banco, ma pare a me che dobbiamo anche occuparci un poco degli interessi dello Stato, il quale, se stessero le cose come vennero dette poc'anzi dal preopinante, andrebbe incontro a grave responsabilità.

Comprendo che gli antichi depositanti anche per fatto di questa legge non corrano alcun rischio, perchè convengo in questa parte intieramente nell'opinione espressa dagli onorevoli Senatori Farina e Poggi; ma io temo che se per avventura questo Banco non fosse ordinato a dovere, se le persone sopra la cui capacità il Ministero crederà poter fare assegnamento fullissero a questo dovere (e mi pare che oggi lo possa dire senza toccare all'onestà di chiccheasia, perchè non sono *in pectore* del Ministero, per sapere quali siano questi personaggi su cui egli intende fare assegnamento per ordinare il nuovo Banco) tornando su miei passi, dico, se per caso questa fiducia non fosse meritata, ma forse che lo Stato dovrà andare incontro ai gravi pericoli che s'incontrano quando difatto avvenisse qualche atto meno onesto, qualche atto che potesse trarre le finanze dello Stato in gravi imbarazzi?

Or dunque dico: siano salvi, se così si vuole, i diritti dei terzi: già lo sono di fatto, lo siano pur an-

che, se così piace al Senatore Caccia, adottando l'ordine del giorno da lui proposto, ovvero prendendo atto della dichiarazione del Ministero; ma se vi è qualche cosa da fare anche nell'interesse dello Stato, per evitare questi inconvenienti, lo si faccia. Quindi è che quell'interpellanza, che non piace all'onorevole Poggi, dico la verità; piace a me, perchè essa condurrà a questo risultato vale a dire, che i depositanti avranno modo di esprimere la loro volontà; o vorranno lasciare il loro danaro nelle mani del Banco novellamente ordinato, e vuol dire che allora seguiranno interamente la sorte del Banco stesso, e così lo Stato si troverà posto al sicuro da tutte le conseguenze possibili di un cattivo Governo

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Saracco** . . . che ormai quando si tratta di Società, pare destino, che sia diventato il fatto normale di tutte le amministrazioni. Oppure questi signori crederanno di ritirare il loro denaro, e vuol dire che noi non abbiamo ad entrare punto ad esaminare la convenienza che questi depositi vi stiano o no.

Noi facciamo una legge generale senza occuparci dell'interesse dei privati; ma dobbiamo, mentre ci occupiamo dell'interesse dei terzi, occuparci sostanzialmente, lo ripeto, degl'interessi dello Stato.

Se veramente la cosa fosse urgente, di quella suprema necessità cui mi pare accennasse poc'anzi l'on. preopinante, sarei anch'io di quest'avviso, ma io non so trovarvi questa grande urgenza, questa somma convenienza che il Banco di Sicilia sia ordinato sopra basi nuove, diverse da quelle con cui procede oggi. Se questa necessità veramente vi fosse, potrei consentire col'opinione espressa dall'onorevole Poggi; ma siccome necessità alcuna non v'ha, e siccome mi pare che interpellando anche, se così si vuole, tutti i singoli depositanti a voler dichiarare se vogliono convertire i loro titoli in altri del nuovo Banco si viene ad ottenere maggiore sicurezza per lo Stato, dico la verità, prescelgo la via dell'interpellanza, perchè non veggio nessun inconveniente, nè legge di necessità che m'imponga di fare altrimenti.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni, perchè piaccia al Ministro di farne quel conto che crede, ma, se pensa alla sua volta che così operando si assicuri meglio l'interesse dello Stato, sono perfettamente convinto che lo farà.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Credo che le spiegazioni da me date rispondano pienamente a quanto ha detto l'onorevole Saracco. Io ho accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Caccia, appunto per dichiarare che lo Stato non mancherà di usare tutte le cautele acciò questa garanzia data col Decreto del 1850 non possa recare pregiudizio agli interessi dello Stato, in quanto che esso deve seguire a guarentire coloro che abbiano depositati i loro fondi nel Banco prima della presentazione di questa legge.

Quindi mi pare che quanto ha esposto l'onorevole Saracco sia precisamente conforme a quello che il Governo ha dichiarato di voler fare.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non ho nulla da ridire sui dubbi che ha affacciato l'onorevole Senatore Saracco; ma la difficoltà non ista qui. A buon conto, colla dichiarazione e poi colla discussione che ha avuto luogo su questo incidente, cosa si viene a riconoscere, ammettendo l'ordine del giorno? Che il Governo confessa la propria obbligazione di avvertire per tempo i deponenti, e d'invitarli a dichiarare la loro volontà per l'effetto di trasferire nel nuovo Banco i loro capitali. Se questo obbligo viene ad essere riconosciuto in questa forma dal Governo, e che poi non sia per causa anche accidentale adempiuto in un modo da tutelare veramente l'interesse dei deponenti, il Governo diviene responsabile, e con esso potrebbe divenirlo lo Stato. E questo è quello che non si deve ammettere. Se veramente si riconosce che possa essere leso un interesse a carico dei deponenti, così la trasformazione che sta per seguire dell'istituto vecchio nel nuovo, e che gli obblighi dello Stato dirimpetto ad essi continuassero, allora bisognerebbe provvedere e tutelarli, liberando eziandio lo Stato, con proporre non un ordine del giorno, ma un emendamento ed un'aggiunta alla legge: e il Governo sarebbe allora come contenersi; mentre coll'ordine del giorno il Governo va a legarsi in un modo indeterminato, senza che in effetto vi sia una legge che lo obblighi.

E può benissimo accadere che quando i deponenti avvertiti dopo un certo spazio di tempo hanno riconosciuto il nuovo Istituto coll'esigere gli interessi e con altri atti che importano recognizione del nuovo debitore in luogo dell'antico, decadano dai precedenti diritti e forse dalle precedenti garanzie; e allora se vi fosse una tacita novazione da parte loro non bisognerebbe impedirne le conseguenze a favore del Governo con l'ordine del giorno che lo metterebbe in una falsa posizione.

Io ne concludo per conseguenza che se il Governo ha obbligo di far qualche cosa rispetto ai deponenti antichi, ciò deve dichiararsi e precisarsi con un articolo di legge; ma se ciò non è necessario, come io non lo credo, basta questa semplice raccomandazione al signor Ministro, perchè prenda quelle disposizioni che entrano nelle sue attribuzioni, senza che il potere legislativo assuma nessuna responsabilità in questa materia.

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. Mi piace di dissipare un equivoco che mi pare vi sia in questa discussione, un equivoco di diritto. Secondo me, che cosa veniamo a fare con questa legge? Al depositario Stato si sostituisce un altro depositario, e colla pubblicazione di questa legge tutti i deponenti sono avvertiti che il depositario è mutato.

Se dopo questo solenne avvertimento, fatto mediante legge, i deponenti non ritirano dal depositario la loro moneta, e continuano a farla rimanere nelle mani del nuovo depositario, avvenendo una distrazione durante questo secondo periodo, il primo depositario, l'ente Stato è perfettamente liberato. Se la distrazione fosse seguita prima della consegna al nuovo depositario, lo Stato sarebbe obbligato, avendo dato la sua garanzia; ma quando avrà fatta la consegna, quando lo Stato rimetterà al nuovo ente tutto il deposito che è presso di lui, ed il deposito si troverà esatto, se i deponenti nonostante la pubblicazione della legge, non si presentano per ritirare i loro depositi, e consentono che restino in mano del nuovo depositario, io ritengo che l'ente Stato è pienamente disobbligato, e che le azioni dei deponenti non si possono rivolgere che contro il novello depositario, nelle cui mani i loro depositi furono rimessi mediante un solenne avvertimento quale è quello della pubblicazione di una legge.

Non mi fa peso l'osservazione che senza il consenso del deponente non si possa immutare il depositario, poichè qui vi è il consenso, se non espresso, presunto. Lo Stato, mediante legge senza contratto con ciascuno dei deponenti, è divenuto depositario; mediante altra legge, sostituisce altro depositario a lui. La legge è resa pubblica, chi non accetta il nuovo depositario, ritiri il deposito. Se non lo ritira, consente alla trasformazione.

Ora, l'ordine del giorno che cosa dice al signor Ministro?

Dice così: ma la legge voi la pubblicherete in un giorno; ne debbono decorrere altri quindici per la sua esecuzione, voi dovrete costituire e far costituire l'amministrazione del nuovo ente, voi dovrete far la consegna dei depositi a questo nuovo ente; date dunque grande pubblicità a queste operazioni affinché i deponenti siano avvertiti del momento preciso in cui il depositario viene ad essere mutato, ed abbiano quindi il tempo necessario, nel momento in cui si fa la trasformazione, di andar a ritirare, se vogliono, le loro monete.

Ora, l'accettazione da parte del Ministero di questo ordine del giorno importa un semplice obbligo morale intorno alla maniera con cui il Ministero dovrà attuare l'esecuzione di questa legge. Certamente che i diritti e gli obblighi nascono dal modo con cui sarà la legge pubblicata; ma, secondo il mio avviso, pubblicata la legge, quando lo Stato avrà fatta la consegna al nuovo ente, i depositanti perdono la loro azione contro lo Stato dal momento della consegna, ed hanno un mezzo diretto contro il nuovo depositario; e per conseguenza per questa trasformazione, per questo cangiamento di azione è utile ed equo che il Ministero prenda tutti gli opportuni temperamenti perchè i deponenti ne siano avvertiti, non certo individualmente, ma col sistema della più larga pubblicità.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare al Senatore Farina che egli ha già parlato tre volte, e che...

Voci varie. Parli, parli.

Presidente. Allora, acconsentendolo il Senato, le do la parola.

Senatore **Farina.** Le cose dette dall'onorevole preopinante mostrano sempre più la necessità di una disposizione di legge.

Il diritto degli antichi deponenti non può cessare definitivamente rimpetto all'antico obbligato se non in forza di una disposizione legislativa; sia pure che si sappia che un nuovo ente è stato sostituito all'ente antico, ma l'obbligazione di questo ente antico non può cessare con un semplice ordine del giorno, il quale, lo ripeto, rimpetto ai terzi non serve a nulla, non essendo legge.

Ripeto adunque che è, secondo me, indispensabile una disposizione di legge, che dica che colui il quale nel termine di un mese, di due, di tre, non si presenterà a ritirare gli antichi depositi, si intenderà di aver riconosciuto il nuovo ente, e senza di ciò mi permetta l'onorevole preopinante che gli dica che non potendosi la decadenza da un diritto esistente supporre pel semplice cambiamento del depositario, la sua tesi non reggerebbe, e che se qualche cosa il suo dottissimo discorso ha dimostrato, questa si è, la necessità sempre più di una disposizione di legge, e l'inutilità di un ordine del giorno.

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Debbo pure far osservare al Senatore Caccia che anch'egli ha già parlato tre volte, e...

Voci varie. Parli, parli pure.

Presidente. Dunque ha la parola.

Senatore **Caccia.** Prendendo atto delle esplicite, nette, e chiare dichiarazioni del signor Ministro del Commercio, e ritenendo che in esse sta tutto quanto io ho voluto rinchiudere nel mio ordine del giorno, io lo ritiro, e prego il Senato a prendere atto anche esso delle dichiarazioni dello stesso signor Ministro.

Presidente. Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, passeremo alla discussione dei singoli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Il Banco di Sicilia e le Casse di sconto di Palermo e di Messina sono riconosciute come unico stabilimento pubblico avente qualità di ente morale autonomo.

(Approvato)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a riordinare l'Amministrazione del Banco di Sicilia, tenendo per norma il Reale Decreto 27 aprile 1863, N. 4226, intervenuto pel Banco di Napoli e assicurando maggiore sviluppo e prevalenza all'elemento locale elettivo.

(Approvato)

« Art. 3. Saranno restituite al Banco di Sicilia tutte le somme che dal 1860 sin oggi, per causa di servizi pubblici vennero prese dalle Casse di sconto di Palermo e di Messina, sia dal Governo borbonico, come dal Governo dittatoriale o dal Governo nazionale.

(Approvato)

« Art. 4. Seguita la restituzione contemplata nello articolo precedente, sarà cancellata dal bilancio ordinario la spesa inscritta: *Regio Banco di Sicilia, capitolo 80, Personale — L. 162,425; e capitolo 81 — Spese d'ufficio — L. 47,000*, salva la liquidazione di ogni altra ragione tra lo Stato e il Banco di Sicilia.

(Approvato)

Si passerà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Frattanto do comunicazione al Senato del seguente messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

« Il sottoscritto pregiassi trasmettere all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno gli uniti quattro progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati e da essa approvati nella tornata del 30 spirante mese, concernenti:

1. Disposizioni relative agli impiegati in disponibilità nella provincia di Palermo;
2. Corrispondenza postale marittima fra Palermo e Napoli;
3. Esenzione da tassa per nuovi fabbricati di Palermo;
4. Disposizioni relative alla rete stradale di Sicilia e agli stipendi dei graduati e militi a cavallo della medesima Isola.

Firenze, addì 31 luglio 1867.

Il Presidente della Camera

ADRIANO MARI. »

Questi quattro progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

I signori Senatori per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per la costituzione del Banco di Sicilia:

| | |
|------------------|----|
| Votanti . . . | 65 |
| Favorevoli . . . | 62 |
| Contrari . . . | 3 |

Il Senato adotta.

Ripeto, che i signori Senatori verranno convocati con avviso a domicilio per la prossima tornata; li avverto per altro che sono invitati ad intervenire dopo domani al tocco negli Uffici per l'esame delle ultime leggi presentate.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

TORNATA DEL 3 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Lettera del Senatore De Gori* — *Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.41².

È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente. Trovandosi assenti tutti i Segretari della Presidenza, prego i signori Senatori Cambray-Digny e Tanari, come i più giovani, a volersi recare al banco della Presidenza per assumerne le funzioni.

Il Senatore **Cambray-Digny**, *Segretario provvisorio*; legge il processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Il Senatore **Tanari**, *Segretario provvisorio*, legge il seguente sunto di petizioni:

3940. N. 3,055 abitanti ed ecclesiastici delle diocesi d'Ivrea e d'Iglesias domandano che venga respinta la proposta della soppressione e distruzione di tutte cose di Chiesa fattasi da alcuni Deputati.

3941. Alcuni componenti il clero ricettizio del Comune di Papisidèro (Calabria Citeriore) in numero di nove;

3942. Parecchi ecclesiastici della città d'Aosta in numero di 27:

Domandano che venga respinto il progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3943. Alcuni estra partecipanti di chiese ricettizie in numero di 10 del Comune di S. Mauroforte, domandano di essere provveduti di una congrua pensione dopo la soppressione di quelle chiese.

3944. Il Canonico Giuseppe Pons di Pinerolo fa istanza perchè venga modificato il progetto di legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Modena degli Atti di quel Consiglio Provinciale della Sessione 1867.

Il Signor Avvocato Luigi Tirrito d'un suo opuscolo sulla *Riforma della privativa dei tabacchi*.

Il Signor Pasquale Abruzzini d'un suo scritto sul *Servizio Opere pie e sui conservati impieghi dei disciolti Consigli Generali di ospizi nelle provincie meridionali*.

Il Senatore Comm. Torelli, Prefetto di Venezia, di alcuni esemplari di un suo *Discorso intorno al progetto di navigazione a vapore fra Venezia e l'Egitto*.

Il Signor Francesco Belfiore, Presidente del Tribunale Civile Correzionale d'Aquila d'un suo opuscolo per titolo *L'Italia e la Chiesa*.

Presidente. Do lettura di una lettera del Senatore De Gori a me diretta.

« Li 31 luglio 1867.

« ONOREV.MO SIG. PRESIDENTE,

« Improvvisa quanto immeritata, mi giunge la notizia, contenuta nel riverito foglio di ieri, della mia elezione alla ingerenza di Questore.

Questa prova della buona memoria che di me conservano, e della fiducia che in me ripongono, diversi degli onorevoli colleghi nostri, mi è cagione di molta soddisfazione e di molta riconoscenza; onde io La prego, onorevolissimo signor Presidente, a volere in mio nome far fede, e dell'una e dell'altra, sincerissime.

Per altro, se mi è grave, mi è pur d'altronde necessario rispettosamente ringraziare, e non assumere lo assiduo, minuzioso, ed interessante ufficio.

Dev. Servo

A. DE GORI. »

Quindi declinando il signor Senatore De-Gori la carica di Questore, nella prima seduta che si terrà, procederemo alla elezione del nuovo Questore.

La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega, Ministro della Guerra, un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per una leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici. A quest'effetto invito gli uffici a raccogliersi lunedì al tocco per esaminarlo.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 3 31⁴).

TORNATA DEL 7 AGOSTO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Squittinio per la nomina del Questore mancante — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie nei bilanci 1867 e successivi per opere di completamento nel porto di Malamocco — Istanza del Senatore Costantini e dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici e del Relatore — Approvazione del 1. articolo del progetto — Schiarimento richiesto dal Senatore Menabrea all'art. 2., e fornito dal Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Approvazione dei due articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1867 del Ministero dell' Interno pel compimento del carcere cellulare di Torino — Discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1867 del Ministero dell' Interno pel compimento del carcere cellulare a Sassari — Osservazioni del Relatore e proposta di un ordine del giorno accettata dal Ministero — Approvazione dell'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1867 del Ministero dell' Interno per soccorso e cura ai poveri cholerosi — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Chiesi approvato dal Senato — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 agosto 1862, N. 800, sulla istituzione della Corte de' Conti — Emendamento proposto dal Senatore Amari prof., combattuto dal Relatore, dal Presidente del Consiglio e dal Senatore Farina — Nuove osservazioni del Senatore Amari e risposta del Presidente del Consiglio — Spiegazioni de Senatori Farina e Amari prof. — L'ordine del giorno non è appoggiato — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative agl' impiegati in disponibilità nella provincia di Palermo — Obiezioni del Senatore Martinengo G. cui rispondono il Relatore ed il Presidente del Consiglio — Approvazione dei 4 articoli del progetto di legge — Approvazione per articoli dei progetti di legge: 1. per la corrispondenza postale marittima fra Palermo e Napoli. — 2. per l'esenzione da tassa dei nuovi fabbricati di Palermo — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla rete stradale di Sicilia e agli stipendi dei graduati e militi a cavallo della medesima Isola — Osservazioni del Senatore Pinelli all'articolo 3, a cui rispondono il Relatore, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 3. — Approvazione dei 7 articoli del progetto di legge per la leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova — Squittinio segreto sui progetti di legge dianzi discussi — Risultato dello squittinio per la nomina del nuovo Questore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, della Marina e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario **MANZONI T.** legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

3945. Parecchi componenti del Clero di Andria, in numero di 58, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3946. I partecipanti della Chiesa ricettizia di Santeramo in Colle, in numero di 14, domandano che nella legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico

sia provveduto convenientemente ai loro diritti con apposita modificazione alle disposizioni che li riguardano.

3947. Dodici Sacerdoti della Chiesa ricettizia di S. Nicandro (Bari) domandano che dal Senato venga modificato il progetto di legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro degli Affari Esteri d'un'opera intitolata: *Mémoire sur les travaux d'amélioration exécutés aux bouches du Danube.*

Il Prefetto di Novara d'alcune copie dell'*Orazione funebre pronunciata all'occasione dei funerali celebrati in Biella in onore del defunto Senatore Commendatore Arnulfo.*

Il Dottore Antonio Maria Marcolini delle sue *Osservazio-*

ni sulla divisata unificazione legislativa delle Provincie Venete colle altre parti del Regno d'Italia.

La Tipografia Eredi Botta del Volume II della ristampa dei Documenti del Parlamento Subalpino, Sessione 1852.

Chiedono congedo per un mese i Senatori San-Vitale, Paternò, Amari Conte, Varano, Serra Orso, Arezzo, Di S. Giuliano, Acquaviva, Di S. Cataldo.

Presidente. Se non si fanno opposizioni, i congedi chiesti s'intendono accordati.

Ora si procederà allo squittinio per la nomina del questore mancante. Prego i signori Senatori a voler preparare le loro schede.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.

Presidente. Fo l'estrazione dei tre Scrutatori. Essi sono i signori Senatori De Castiglia, Balbi-Piovera e De-Foresta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE NEI BILANCI 1867 E SUCCESSIVI PER OPERE DI COMPLETAMENTO NEL PORTO DI MALAMOCCO.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la autorizzazione di spese straordinarie nei bilanci 1867 e successivi per opere di completamento nel porto di Malamocco.

Leggo il progetto:

(Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore Costantini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Costantini. Mentre mi associo alle considerazioni dell'Ufficio Centrale circa il proposto schema di legge, mi permetto di esternare un desiderio . . .

Presidente. La pregherei a voler alzare un po' più la voce.

Senatore Costantini... non per dissentire dall'Ufficio Centrale perchè rispetto troppo il parere degli onorevoli Senatori che lo compongono, ma lo manifesto semplicemente colla mira di giovare possibilmente alle strettezze economiche di Venezia e delle provincie sue, ove mancano ai cittadini ed agli operai i mezzi d'onesto guadagno. Per la qual cosa io bramerei che per i lavori dell'escavamento del porto di Malamocco e del suo canale a parità di circostanze, in linea di merito, si desse la preferenza agli intraprenditori locali.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Nella pregevole relazione dell'Ufficio Centrale contengono tre eccitamenti al Ministero, in merito dei quali è mio debito il dare qualche spiegazione al Senato.

In primo luogo si raccomanda che si sollecitino gli studi, che nell'altro ramo del Parlamento ho assunto

l'impegno di nuovamente praticare, circa la convenienza di sostituire *bette* in ferro con propulsore a vapore alle *bette* ordinarie in legno, che si era divisato di costruire nell'Arsenale di Venezia.

Posso assicurare l'Ufficio Centrale ed il Senato che nello stesso giorno in cui assunsi innanzi alla Camera l'impegno di studiare una siffatta questione, disposi affinché la medesima fosse sottoposta al competentissimo giudizio della Commissione creata da uno degli onorevoli miei predecessori, per l'esame di tutte le questioni attinenti alla sistemazione del porto di Venezia.

Già ebbi risposta dall'esimio presidente di quella Commissione, dal quale appare come essa se ne occupasse prontamente. Questa Commissione trovasi ora radunata in Venezia a tal uopo, per cui ho fondate speranze che essa fra breve possa riferire al Ministero, sia riguardo alla natura delle *bette*, sia circa il sistema migliore da adottarsi per il trasporto delle materie che si scaveranno nel canale di Venezia.

Il secondo eccitamento riguarda la sollecita spedizione delle macchine effossorie nell'Adriatico.

Sopra questo punto osservo che io non potevo certamente intraprendere la spedizione delle macchine, prima che il progetto di legge fosse approvato dai due rami del Parlamento, e ne venisse autorizzata la spesa. Però tutto quello che si poteva fare senza impegnare il bilancio dello Stato io lo feci, avendo disposto fino dal principio del mese passato che tutto il materiale destinato al lavoro di Venezia fosse messo in pronto; ed in pari tempo mi sono rivolto all'onorevole Ministro della Marina, e dalla sua intelligenza e solerzia ho ottenuto di aver già al presente a mia disposizione un bastimento per rimorchiare le anzidette macchine.

Ora non attendo se non che il progetto, che è ora sottoposto all'approvazione del Senato, acquisti forza di legge per dare immediatamente principio alla spedizione, locchè, io spero, avverrà nei primi giorni dell'entrante settimana.

Per assicurarmi che non nascessero ostacoli a questo divisamento, non più tardi di ieri mi sono procurato un personale abboccamento col distinto ingegnere incaricato di fare la consegna del materiale, ed ogni cosa è concertata col comandante del piroscafo militare, affinché s'intraprenda senza indugio il trasporto del materiale a Venezia.

L'Ufficio Centrale infine m'invita a dare la preferenza per l'appalto dell'escavazione del canale alla Società Sanders, la quale con buon successo esegui consimili lavori nel porto della Spezia, e mi porge l'occasione di rispondere anche all'osservazione dell'onorevole Senatore, che prese testè la parola.

Io, veramente, anche in questa parte, accogliendo con molta deferenza i consigli già datimi dalla prelodata Commissione, e avute eziandio le migliori attestazioni dall'onor. mio collega, Ministro della Marina, circa il lodevole servizio prestato da quella impresa, mi era proposto di introdurre nel progetto di legge,

mentre stava in esame presso l'altro ramo del Parlamento, un articolo, mercè il quale il Governo fosse autorizzato a dare l'impresa della scavazione dei canali di Venezia mediante trattative private; ma doveti recedere da quest'idea per il riflesso, che sebbene quella Società fosse favorevolmente conosciuta tanto dalla Commissione quanto dal Ministro della Marina, puro la sua riputazione non era talmente stabilita nell'universal, che non potesse parere un atto di favore il dare la preferenza ad essa sopra tutte le altre imprese nazionali ed estere che avrebbero potuto concorrere all'asta.

Ho dovuto, o Signori, preoccuparmi delle continue accuse che si vanno facendo all'amministrazione dei lavori pubblici, accuse che io ritengo infondate, e che ho sempre respinto con quel sentimento di onesta franchezza che dà la cognizione dei servigi resi da uomini di specchiata probità; io, dico, ho dovuto tener conto di quelle accuse, e farmi il concetto, che se vi è argomento nel quale sia applicabile il famoso adagio che si riferiva alla moglie di Cesare, è più d'ogni altro l'amministrazione dei lavori pubblici.

Non basta che i suoi atti siano improntati della più scrupolosa onestà, ma si esige eziandio che sia tolta la più lontana apparenza, e perfino il pretesto più leggero a sospettar male di chi li tratta.

Pur troppo l'educazione politica del nostro paese non è tanto avanzata; e la malattia dei sospetti esiste in Italia, e contro di essa il Governo non può lottare che colla più severa osservanza della legge, colla maggiore pubblicità, colla maggiore soddisfazione possibile alla pubblica opinione, col fare nel modo più ampio conoscere gli affari e porre alla luce del giorno ciascun atto, e nel caso attuale prestabilendo capitoli savi e prudenti, e facendoli eseguire con lealtà e severità. Perciò tutto quanto può avere idea di favore io lo respingo assolutamente, non solo come contrario alla buona riputazione del servizio che ho l'onore di reggere, ma come contrario a quella fiducia che il Governo ha diritto e dovere di meritarsi da tutti i cittadini di un paese libero.

Malgrado quindi l'autorevole consiglio della prefata Commissione e dell'Ufficio Centrale dichiarato, che seguirò in questa impresa il sistema generale dell'asta pubblica. Già è stato compilato il capitolato d'appalto, il quale fu pure sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed emendato giusta i savi suoi suggerimenti.

Ora non resta altro che di praticare le ultime formalità per aprire l'incanto. Io spero che ricorrendosi alla maggiore pubblicità, concorreranno all'asta non solo coloro che per lo passato compirono in Venezia lavori di escavazione con un sistema forse antiquato e più costoso, ma vi accorreranno e la Società inglese già citata e quanti altri sono in grado di eseguire utilmente questa grande impresa.

Per parte mia dichiaro che il Ministero mentre si terrà lealmente all'esecuzione del capitolato, lo farà an-

che eseguire colla maggiore sollecitudine. Ho la fiducia che questi lavori si potranno nel più breve termine intraprendere e condurre a fine anche in un tempo non troppo lontano, affinché sieno appagati i giusti desiderii non solo della Venezia, ma dell'intero paese, che è tanto interessato a che le importanti comunicazioni commerciali fra la Germania ed i paesi del Levante, avvengano per mezzo di porti italiani, e sia assicurato a Venezia quel raggio di commercio che dovrà certamente competere quando siano fatte le opere necessarie per facilitare la navigazione.

Per queste ragioni prego l'Ufficio Centrale a non volere insistere nell'ultimo suo voto, al quale io non potrei dar soddisfazione senza offendere le leggi della contabilità generale dello Stato, che prescrivono l'esperimento della pubblica concorrenza in questo genere di contratti.

Senatore Paleocapa, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa, Relatore. Dopo le cose dette dall'onorevole signor Ministro, a me non resta se non che compiacermi dell'aver egli accettato il primo dei desiderii che aveva esternato l'Ufficio Centrale, per quanto riguarda gli studi che egli stesso aveva già dapprima divisato di fare per riconoscere nel sistema di servizio dei cavafanghi, se si dovessero impiegare esclusivamente bette di ferro a proprio propulsore, o se convenisse meglio nelle circostanze speciali far uso anche di bette ordinarie di legno, ed egli vi ha tanto meglio adempiuto in quanto che ha disposto che si dia principio a questi studi al più presto possibile, avendo date le disposizioni necessarie e avendo incaricato me come Presidente della Commissione di farli eseguire. Io ho fatto raccogliere già a Venezia i membri della Commissione che devono presentare al Ministero il risultato di codesti studi. Si è desiderato sollecitudine negli studi, e questa sollecitudine si è ottenuta; e ciò deve bastarci.

Quanto al secondo punto, dalle parole dette dall'onorevole signor ministro non solamente apparisce aver egli pure soddisfatto al desiderio dell'Ufficio nel sollecitare la spedizione dei cavafanghi da Livorno, dove sono, fino a Venezia; ma egli ha fatto di più, perchè ha anticipato le disposizioni a darsi, e ci lascia sperare, ed io lo credo fermamente, che in brevissimo tempo i cavafanghi potranno mettersi in viaggio. Il desiderio espresso dall'Ufficio Centrale non si estendeva al di là di quanto ho ora espresso, se non nel caso in cui questi cavafanghi avessero bisogno di qualche ristauo, ed allora per non perdere la stagione opportuna al viaggio, l'Ufficio desiderava che si mandassero tali quali si trovavano sino a Venezia, dove sarebbero stati ristorati in quell'arsenale. Del resto, la sollecitudine con cui il signor ministro intende adempiere a questo desiderio dell'Ufficio Centrale mi fa sperare che egli avrà acconsentito anche a questa parte del desiderio medesimo.

Quanto al terzo punto, cioè all'espresso desiderio che si trattasse privatamente col Sanders per affidargli la impresa di escavo, i motivi che adduce l'onorevole signor Ministro sono tali che impediscono all'Ufficio Centrale di più insistere. Questi motivi son piuttosto morali che altro, e se egli crede che le leggi di contabilità non consentano in questo caso, come all'Ufficio vostro aveva sembrato, di procedere per trattative private, anziché ricorrere alle aste pubbliche, in vista non solo della natura del lavoro, ma ancora delle condizioni del sito dove si eseguisce il lavoro, e quindi crede che per adempiere al desiderio dell'Ufficio fosse necessario presentare una legge, l'Ufficio non vorrà ulteriormente insistere; solo dirà a sua giustificazione che l'assoluta preferenza che voleva dare al Sanders è fondata sulle attestazioni veramente lusinghiere che questi ebbe dal Direttore Generale dei vastissimi lavori congeneri eseguiti alla Spezia, e dal fatto che egli seppe colà assumere e condurre ottimamente una grandiosa opera che caduta dapprima in mano di un altro imprenditore col solito mezzo delle aste pubbliche lo aveva fatto fallire e aveva recato insieme un danno grandissimo all'Amministrazione sia per i lavori malamente condotti sia per gli indugi frapposti.

Io so bene che, come dice il signor Ministro, con un buon capitolato si può sperar di regolar bene la impresa; ma in opere del genere di quelle di cui si tratta e nelle circostanze speciali, temo che questa speranza possa fallire, tanto più che mi par difficile che imprenditori seri e capaci vogliano presentarsi al concorso con persone che forse poco si curano e poco si intendono dei modi che adoperar conviene per riuscire a buon fine e non mirano che a cercare guadagno in qualsivoglia maniera.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si intenderà chiusa la discussione generale. Si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata ad intero carico dello Stato la spesa di *tre milioni duecento venticinque mila lire* per il compimento delle dighe di tramontana e di mezzogiorno del porto di Malamocco, e per l'approfondamento ed allargamento dei canali di grande navigazione dell'Estuario di Venezia. »

(Approvato).

« Art. 2. Fra le spese di approfondamento ed allargamento dei canali sarà compresa quella necessaria per il trasporto ed adattamento delle macchine effossorie di proprietà dello Stato.

« La costruzione del materiale di escavazione mancante sarà dal Ministero dei Lavori Pubblici affidata all'amministrazione dell'arsenale di Venezia ed eseguita coi metodi ivi adottati per i lavori della marina da guerra. »

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Desidererei qualche spiegazione dal signor Ministro intorno a quest'articolo.

Quest'articolo dice nella seconda parte, che la costruzione del materiale d'escavazione mancante sarà affidata all'amministrazione dell'arsenale di Venezia ed eseguito coi metodi ivi adottati per i lavori della marina militare.

Ora, siccome è urgente di avere questo materiale, domanderei al signor Ministro se di presente l'Arsenale militare marittimo di Venezia è sufficientemente provveduto di quelle macchine, che sarebbero ancora necessarie.

Ministro dei Lavori Pubblici. Quando si è presentato questo progetto di legge l'amministrazione riteneva che si dovesse provvedere unicamente alla costruzione di 10 *bette* in legno; e non vi ha dubbio, che nell'Arsenale di Venezia si ha quanto occorre per costruire tali *bette*, come vi sono anche i mezzi per le riparazioni dei galleggianti in ferro.

Ora occorre di studiare nuovamente la questione e di vedere se di fatto risulti che l'interesse dell'opera richieda, che in vece delle *bette* in legno si debbano usare delle *bette* in ferro a propulsore.

Se l'Arsenale di Venezia non avesse i mezzi per costruire queste ultime, credo che ciò non debba impedire che la legge abbia il suo effetto, essendo questa una disposizione affatto secondaria, ed una facoltà data, piuttosto che un obbligo imposto all'Amministrazione di valersi dell'Arsenale per la costruzione del materiale. È questa un'eccezione al principio generale sulle opere, che si fanno eseguire dallo Stato: quando una tale eccezione non può verificarsi, si ritorna necessariamente al metodo ordinario.

Se la Commissione, come mi dà luogo a sperare l'autorevole giudizio del suo esimio Presidente, mi conferma nella preferenza a darsi alle *bette* in legno, non vi ha più questione, poiché l'Arsenale di Venezia le fornirà in brevissimo tempo; quando poi dichiarasse doversi ricorrere ad altro sistema, e che l'Arsenale di Venezia non offrisse i materiali necessari, siccome questa è una condizione subordinata, così io ritengo che non andrei fuori della legge, qualora per curare l'esecuzione dello scopo principale della medesima, che è quello della pronta scavazione dei canali di Venezia, procedessi nei modi ordinari a procurarmi il materiale necessario, giacché nessuno è obbligato all'impossibile.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. La somma assegnata coll'art. 1 sarà stanziata per lire 1,120,000 nel bilancio straordinario 1867 del Ministero dei Lavori pubblici al capitolo 119 *bis* colla denominazione: *Estuario di Venezia. Compimento delle dighe al porto di Malamocco e scavamento dei canali di grande navigazione.*

Una somma di lire 1,000,000 sarà stanziata sotto il corrispondente capitolo nel bilancio 1868.

La residua somma di lire 1,105,000 sarà ripartita

secondo i bisogni sui bilanci 1869, 1870 e 1871 dello stesso Ministero.»

Chi approva quest'articolo, sorge.

(Approvato)

Si passerà allo squittinio segreto più tardi con altre leggi.

Ora viene il progetto di legge per l'autorizzazione d'una spesa straordinaria sul bilancio 1867 e 1868 del Ministero dell'interno pel compimento del carcere cellulare in Torino.

Ne dò lettura:

(V. *infra*)

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Pel compimento del carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino, è autorizzata la spesa straordinaria di L. 460,000 oltre quella già stanziata nei bilanci 1857, 1858 e 1865. »

(Approvato)

« Art. 2. La detta spesa verrà ripartita per una metà cioè per L. 230,000 sul bilancio del 1867, e per l'altra metà di simili lire 230,000 sul bilancio del 1868 del Ministero dell'interno, colla denominazione: *Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino.* »

(Approvato)

Segue la discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1867 del Ministero dell'interno pel compimento del carcere cellulare a Sassari, del quale do lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, la discussione generale è chiusa.

Rileggo l'articolo unico della legge.

« Nel bilancio del Ministero dell'interno, esercizio 1867, sarà stanziata la somma di lire trecentosettantasettemila, da iscriversi nella parte straordinaria in apposito capitolo, colla denominazione: *Compimento delle opere di costruzione d'un carcere giudiziario cellulare nella città di Sassari.* »

« Il Ministro per gli affari dell'interno è autorizzato ad accettare l'offerta presentata il 5 febbraio 1866 dal signor Bernardo Bonomi, impresario delle suddette opere, pel compimento di lavori da pagarsi colle modalità in detta offerta espresse, col fondo come sopra assegnato. »

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, *Relatore*. L'Ufficio Centrale nel riferire sopra questo progetto di legge, rettificando una inesattezza corsa nella relazione che precedeva la presentazione al Senato del progetto stesso, osservava come non fosse la prima volta che questo onorevole Con-

nesso doveva occuparsi di quanto riguarda la costruzione a Sassari di un carcere cellulare. L'oggetto che si contempla nel presente progetto di legge era stato già preso in considerazione due volte nella sessione del 1861 e 1862; la prima volta per mancanza di studi abbastanza circostanziati, l'esame della legge venne rimandato alla seconda parte di quella sessione; nella seconda parte di quella sessione poi il Senato approvando il progetto meglio circostanziato che gli veniva presentato stanziava una somma di 840 mila lire che veniva reputata sufficiente per compiere il carcere medesimo.

Se non che, intrapresa la costruzione del carcere, o per meglio dire, al momento in cui stava per intraprendersi osservava l'ingegnere che ne era incaricato, che i materiali per la costruzione indicati nella precedente perizia in base alla quale aveva avuto luogo il voto della legge non sarebbero stati atti a conseguire l'effetto desiderato e si sarebbe avuto un carcere non sufficientemente solido e garantito, per cui proponeva la sostituzione di una certa pietra detta della Crocetta, assai più dispendiosa del materiale che erasi dapprima stabilito.

Il Ministero, in seguito a questa dichiarazione dell'ingegnere, nominava una Commissione, la quale pure opinava nel senso che ho dianzi indicato, che cioè, al materiale primitivamente contemplatosi, si dovesse sostituire il materiale più costoso; ma differendo dall'opinione dell'ingegnere circa al quantitativo, riduceva la spesa da esso indicata ad una somma minore.

Intrapresi i lavori, l'ingegnere costruttore trovò che occorreano altre costruzioni colla stessa pietra, le quali non eransi dapprima previste, e queste costruzioni in pietra da taglio della Crocetta, le ravvisò necessarie per due volte; di più vi aggiunse pure alcuni ornamenti al muro della Cappella, ed alla facciata esterna dello stabilimento in pietra di Prato, la quale doveva essere trasportata di lontano ad un costo molto maggiore e che occasionò pure un aumento di spesa.

In breve, quando alla fine del 1866, il Ministero volle riconoscere quanto in sostanza erano costati questi lavori, si venne a verificare che invece di essersi tenuti nel limite delle 840 mila lire dappincipio votate, si erano spese 377 mila lire di più.

In tale stato di cose la Camera dei Deputati, esaminando questo schema di legge emise un ordine del giorno, del quale do lettura al Senato:

« La Camera, stimando necessario verificare le ragioni di fatto per la costruzione del carcere giudiziario di Sassari, delibera che se ne faccia un'inchiesta parlamentare. »

In vista di quest'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento, non credette il vostro Ufficio Centrale di dover egli tacersi su questo punto, e siccome per altro già era stata deliberata un'inchiesta parlamentare, l'esito della quale poteva per avventura far sì che il Senato venisse chiamato a giudicare *in fatto* dell'e-

sito di questa medesima inchiesta, così, astenendosi completamente da quanto potesse aver relazione ad un giudizio di fatto, credette però opportuno di rammentare una massima generale di legislazione, invitando il Ministero ad attenersi per l'avvenire alla medesima, e formulò un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato, invitando il Ministero, ogniqualvolta si riconoscano necessarie variazioni di opere o di materiali di costruzione che occasionino spese grandemente maggiori delle previste, a riportare, tranne i casi di urgenza, l'approvazione del Parlamento prima di sobbarcarvisi, passa all'ordine del giorno. »

Questo è l'ordine del giorno che l'Ufficio Centrale mi ha conferito l'incarico di proporre all'adozione del Senato, ed il quale, non facendo che rammentare una norma di contabilità generale dello Stato, spero non sarà impugnato nemmeno dal Ministero.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non può certamente respingere l'ordine del giorno che viene proposto dall'Ufficio Centrale, perchè, nei termini in cui è espresso, altro non fa che riprodurre la norma incontestabile che si debbe osservare nella contabilità, e che debbe essere rispettata dal Governo, perchè è certo che il Ministero non può eccedere nelle spese stanziato, senza una nuova facoltà da chiedersi al Parlamento.

Io per conseguenza dichiaro che mentre non posso non accettare l'ordine del giorno in questo senso, in quanto che ricorda una massima fuori di contestazione, non mi pare che possa essere applicabile al Ministero (non parlo dell'attuale ch'è assolutamente estraneo al modo con cui si fecero queste spese,) ma nè anche all'amministrazione passata, perchè non credo che abbia realmente e volontariamente ecceduto. Dalla esatta relazione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale è fatto risultare che vi fu realmente un eccesso di spesa, e che si è oltrepassata la somma preveduta; ma ciò pel fatto di coloro che erano stati incaricati delle opere; ed il Ministero trovò, quando si venne alla chiusura dei conti, che le somme presunte non erano state sufficienti, appunto pel modo col quale le opere si erano eseguite.

Fatte queste dichiarazioni, cioè che non vi possa essere alcun voto di biasimo, non solo per l'amministrazione attuale, ma neanche per la precedente, per parte mia, siccome riconosco che il principio espresso è giustissimo, non ho difficoltà a che sia anche accolto dal Senato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. È precisamente per astenersi da qualunque voto di biasimo che l'Ufficio Centrale non fa che proporre, che rammentare un principio generale di legislazione, lasciando intatta la questione del

fatto, cioè se sia o no censurabile l'operato del Ministero, e ciò principalmente perchè dopo quanto aveva deciso l'altro ramo del Parlamento, questa questione doveva essere lasciata vergine per non anticipare un giudizio sulla materia intorno la quale per avventura potesse venire in seguito chiamato il Senato a decidere. Infatti, suppongasi per un momento che si fossero in queste spese riscontrati abusi tali da poter dar luogo ad un'accusa, evidentemente chi sarebbe chiamato a deciderne, sarebbe il Senato.

Per non pregiudicare quindi in nessun modo il voto che può esser chiamato a dare il Senato, non ho trovato di meglio a fare che rammentare il tenore della vigente legislazione; ma debbo dichiarare contemporaneamente che con ciò non intese menomamente l'Ufficio toccare alla questione di fatto.

Presidente. Leggo adunque l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Il Senato invitando il Ministero, ogniqualvolta si riconoscano necessarie variazioni di opere o di materiali di costruzione che occasionino spese grandemente maggiori delle previste, a riportare, tranne i casi di urgenza, l'approvazione del Parlamento prima di sobbarcarvisi, passa all'ordine del giorno. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

La legge essendo di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

Si passa al progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1867 del Ministero dell'Interno per soccorso e cura ai poveri colerosi.

Do lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di L. 150,000 da iscriversi sul bilancio passivo del Ministero dell'Interno, esercizio corrente 1867, capitolo 15, *beneficenza, spese diverse*, da destinarsi alla cura ed in sussidio dei colerosi poveri nelle varie provincie del Regno. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola essendo il progetto di un articolo solo, si passerà poi allo squittinio segreto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Nell'occasione di questo progetto di legge, non posso dispensarmi dal fare una proposta, e spero che il Senato vorrà accoglierla benevolmente.

Quando si fece in Senato la discussione del bilancio passivo, l'onorevole Senatore Menabrea tessendo l'elogio dell'esercito, toccò pur anche dei fatti ammirabili di cui porgono esempio gli ufficiali e soldati nei paesi infestati dal cholera.

Io non citerò alcun fatto particolare, perchè i giornali ne sono pieni. I fatti luminosi degli ufficiali e soldati dell'esercito in quest'occasione hanno provocato nella Camera dei Deputati un eloquente discorso di

un onorevole deputato, il quale propose alla Camera stessa un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera manifesta il suo profondo soddisfacimento a quegli ufficiali e soldati dell'esercito che, nei paesi infestati dal cholera, segnatamente in Sicilia, hanno altamente meritato dell'umanità e della patria. »

Quest'ordine del giorno accolto con grandissimo favore fu unanimemente approvato dalla Camera.

Il Senato, il quale non ha mai lasciato sfuggire alcuna occasione per dimostrare all'esercito la sua simpatia, la sua alta stima e la sua riconoscenza, credo che anche in questo caso vorrà associarsi agli elogi che sono stati fatti all'esercito nell'altro ramo del Parlamento, e quindi io mi permetto di proporre all'approvazione del Senato il seguente ordine del giorno, non dissimile da quello che ho avuto l'onore di leggere e che venne approvato dalla Camera dei Deputati:

« Il Senato esprime la sua viva riconoscenza ed ammirazione agli ufficiali e soldati dell'esercito nazionale che nei paesi infestati dal cholera e specialmente nella Sicilia ben meritano dell'umanità e della patria. »

Prego il Senato a voler accogliere quest'ordine del giorno.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno del Senatore Chiesi.

(Vedi sopra).

Domando prima di tutto se è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato all'unanimità).

Anche questo progetto essendo di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Procediamo alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 agosto 1862, numero 800, sulla istituzione della Corte dei Conti.

Leggo il progetto di legge.

« Articolo unico.

« All'articolo 18 della legge 14 agosto 1862, numero 800, è sostituito il seguente:

« La Corte dei Conti ogni quindici giorni comunicherà direttamente agli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative ».

È aperta la discussione generale.

Senatore Amari, prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io sono il solo dei componenti l'Ufficio Centrale il quale abbia dissentito dal parere favorevole su questa legge.

Io non sono disposto ad ammettere così leggermente la modificazione di una importantissima legge organica; io non ne vedo veramente una ragione, nè mi uniformo a quello che ha creduto di stabilire la maggioranza dell'Ufficio.

All'incontro, io osservo che può essere occasione di moltissimi inconvenienti: primo è quello di tenere aperto quasi quotidianamente per otto mesi all'anno, finchè siedono le due Camere del Parlamento, un Magistrato di seconda istanza pronto a decidere qualunque atto che faccia il Ministero.

Questa presentazione delle registrazioni con riserva ogni 15 giorni, oltrechè occuperà di molto le Camere (le quali veramente perdono molto tempo e certe volte in discussioni che non sono utilissime), oltre a questo, io dico, impaccerebbe ad ogni momento il Ministero, ogni volta che la sua coscienza lo porti a passare sopra alle ripulse della Corte dei Conti.

È un'arma questa che si offre anche ai partiti, i quali non mancano presso di noi nè di audacia nè di perseveranza. Oltre a quest'inconveniente v'ha quello gravissimo di scemare vieppiù l'autorità del Governo, l'autorità del Ministero, la quale in questi ultimi tempi è scalzata pur troppo.

Io non vorrei che tutti gli atti del Ministero fossero sottomessi a una censura così giornaliera.

Io conosco e stimo tutti i componenti la Corte dei Conti, anzi oserei dire che sono tutti miei amici, e che in tutte le circostanze hanno esercitato la loro carica nella maniera più lodevole e più degna di approvazione.

Ma in generale io credo che trattandosi di dare un gran potere in uno Stato costituzionale, si possa concedere piuttosto ad un Ministero, il quale è soggetto alle giornaliere censure del potere legislativo, che ad un magistrato permanente i cui membri sono inamovibili.

E la storia ci offre massime al di là delle Alpi l'esempio di di simile eccesso di potere. I Parlamenti di Francia e altri magistrati furono talvolta animati da uno spirito di corpo il quale non potrebbe che nuocere in uno Stato costituzionale. E parlando precisamente del nostro, io penso che se si aumentino di molto le attribuzioni della Corte dei Conti, le quali per sè sono gravissime, si potrebbe formare un centro di opposizione sistematica contro il potere esecutivo. Io credo che lo ammettere queste autorità, potrebbe in avvenire tornare a serio ostacolo all'andamento dell'Amministrazione dello Stato.

Da queste considerazioni io sono mosso a proporre un emendamento a questa legge, cioè di sostituire al termine di 15 giorni quello 6 mesi per la presentazione degli elenchi delle registrazioni con riserva.

Il termine di sei mesi fu appunto proposto al Senato quando si discusse la legge organica sulla Corte dei Conti che or si vorrebbe con troppa leggerezza mutare.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Il senatore Caccia ha la parola.

Senatore Caccia. I concetti svolti dall'onorevole preopinante pareva che lo dovessero condurre a che si menomasse il diritto di riscontro preventivo che la legge del 14 agosto 1862 ha dato alla Corte dei

Conti. Egli ne ha narrato in qualche modo i pericoli ne ha accennato le conseguenze pratiche, quindi pareva che li dovesse arrestarsi. Ma egli è venuto a proporre un emendamento per abbreviare il periodo che l'articolo 18 ha stanziato, quello cioè che la Corte dei Conti farà delle sue relazioni un invio annuale.

Ora, questo invio annuale accorciandosi a 6 mesi, io non so comprendere come faccia svanire tutti quei pericoli, tutti quei danni all'autorità dei Ministri che il preopinante ha saputo sapientemente svolgere.

Egli poi ha guardato tutto questo dal lato della Corte dei Conti. Qui mi permetto di dire che egli s'inganna: o la Corte dei Conti si sdebita ogni anno di fare le sue relazioni, ovvero le farà ogni quindici giorni; il suo potere è quello che è stato sempre per legge, e sarà un profitto del Parlamento, il quale invece di ogni anno se ne dovrà occupare ogni quindici giorni. Quindi non reggono i timori che al preopinante sono sorti. Esso poi ha manifestato dubbi non sulle persone che compongono attualmente la Corte dei Conti, ma su quelle che potranno venire. Ma anche qui non ci sarà mai da dubitare che queste modificazioni possano portare le conseguenze da esso indicate. Allora tutta la questione si riduce all'opportunità.

È opportuno che la relazione della Corte dei Conti sia fatta ogni anno ai due rami del Parlamento? Oppure è opportuno che giunga in un periodo più ristretto?

Mi pare che la questione ridotta a questi estremi sia stata abbastanza dilucidata dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Nè saprei poi tacere che tutte le savie idee svolte dall'onorevole preopinante potrebbero trovare ben presto la loro sede, giacchè nessuno ignora che in una prossima legge sulla contabilità dello Stato risorgerà la questione primordiale, cioè se debba conservarsi alla Corte dei Conti quella facoltà. Allora si potranno adeguatamente misurare tutti i disastrosi effetti che il preopinante ha indicati; ma in questo momento in cui la Corte dei Conti ha il dovere di trasmettere annualmente la sua relazione al Parlamento, se questo, facendo uso della sua facoltà d'iniziativa, ha creduto che tornasse più opportuno vedere questi atti dai Ministri consumati più presto che ogni 4 o 6 mesi, mi pare che la questione si riduca unicamente come dissi, all'opportunità.

Senatore **Amari**, *prof.* Io credo che ci sia grande differenza fra 15 giorni e 6 mesi. Presentata ogni 6 mesi, questa relazione non presta la stessa occasione giornaliera per dir così alle critiche ed agli appunti sulle deliberazioni del Ministero.

L'altra ragione poi allegata dal preopinante cioè a dire che in occasione della legge sulla contabilità generale dello Stato si potranno riparare agli inconvenienti accennati, parmi che porterebbe piuttosto a non fare nessuna legge, cioè a rigettare questa che discutiamo e differire a quella sulla contabilità generale il rimedio ag'i inconvenienti cui si credeva di riparare

colla proposta di iniziativa parlamentare della Camera elettiva.

Perciò mantengo il mio emendamento e prego il signor Presidente di metterlo ai voti.

Presidente del Consiglio. Io credo anche che sarebbe stato più opportuno che si fosse attesa la discussione che non potrà essere molto lontana, della legge sulla contabilità per portare una modificazione alla legge esistente. Ma dal momento che questo progetto d'iniziativa parlamentare è sottoposto alla deliberazione del Senato, parmi che la di lui approvazione non possa generare tutti quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole Senatore Amari.

L'onorevole Senatore Amari temeva che l'effetto di questa necessità di presentare ogni 15 giorni l'elenco dei Decreti che furono approvati con riserva dalla Corte dei Conti, potesse dar luogo a gravi discussioni nel Parlamento.

Io sono invece d'avviso che le allontanerà, poichè dovendosi, quasi nel momento stesso in cui i decreti furono approvati con riserva, discutere sul loro merito, si comprenderanno più facilmente le considerazioni che hanno potuto spingere il Ministero ad approvarli, non ostante la riserva della Corte dei Conti. Per lo più il contrasto tra Ministero e Corte dei Conti proviene da che la Corte dei Conti si tiene rigorosamente, come è suo debito, alle norme della legge: invece talvolta il Ministero è tenuto a cedere a considerazioni politiche che possono molto meglio venire apprezzate dal Parlamento. Ora queste considerazioni possono solo convenientemente apprezzarsi nel tempo in cui i decreti si sanciscono. Secondo la legge presente avviene spesso che si sottopongono alla discussione del Parlamento decreti approvati un anno e mezzo o due anni addietro; ora, come mai è possibile che il Parlamento possa apprezzare le condizioni politiche del giorno in cui tali decreti si dovettero approvare?

Ma vi ha di più. Pur troppo nel sistema parlamentare i Ministri si succedono con molta facilità. La vita dei Ministri è molto breve. Ora, che ne avviene? Ne avviene che quando si deve aspettare un anno o due, è difficilmente quel Ministro il quale è responsabile di quei decreti quegli che si trovi in condizione di poterli difendere; è il Ministro che gli succedette, cui incomberà questo carico, egli che probabilmente non conosce tutte le ragioni che hanno potuto consigliare quell'atto. Ma se la discussione avviene immediatamente, egli è manifesto che il Ministero stesso che ha proposto il decreto, essendo costretto a sostenerla, si troverà in condizioni molto migliori.

Quindi, riducendosi la questione al solo punto di vedere se convenga meglio che solo ogni anno si mandino i decreti al Parlamento, o si mandino invece in un termine più ristretto, come sarebbe di 15 giorni o di un mese, a me pare che sia da anteporsi questo ultimo partito.

L'onorevole Amari ha proposto il termine di 6 mesi.

Ma mi perdoni! Sei mesi od un anno torna allo stesso, poichè ordinariamente le sessioni parlamentari non durano al di là di 6 o 7 mesi, quindi se si protraggono queste pubblicazioni ad ogni 6 mesi, gli è come si facesse di anno in anno; e quindi non varrebbe la pena di modificare la legge, e sarebbe stato meglio non toccarla punto, trattandosi di legge organica che dovrà essere fra poco mutata. Ma dal momento che una modificazione ad essa legge è proposta, è meglio far sì che raggiunga lo scopo cui è rivolta.

Io credo perciò che il Senato possa senza tema di inconvenienti, anzi certo con vantaggio della cosa pubblica, approvar questo articolo di legge già votato dalla Camera dei Deputati.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Oltre a quello che fu già osservato in questo proposito, io farei un'altra osservazione ed è questa: il controllo che in questo caso è chiamata a fare la Corte dei Conti è un controllo preventivo. Se si prolunga di molto il tempo per vedere se per il fatto denunziato dalla Corte incaricata di questo controllo debba ordinarsi la sospensione della spesa, allora questa sospensione diventa impossibile, poichè o bisogna ritardare il lavoro per tutto il lasso di tempo durante il quale è aperta la facoltà alla Corte dei Conti di riferire; od invece si continua quel lavoro durante 6 mesi od un anno, e il lavoro medesimo sarà compiuto quando la relazione verrà sottoposta al Parlamento e il controllo preventivo diventa inutile.

Dunque mi pare che la natura stessa del controllo, che in questo caso è chiamata ad esercitare la Corte dei Conti, richieda che le sue relazioni siano sollecite onde raggiungano lo scopo pel quale furono istituite.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari prof. Io credo che le ragioni testè allegate dall'onorevole Senatore Farina, anzichè oppugnare l'opinione mia la rinforzino, perchè veramente il provvedimento alla legge organica per la quale il Ministero dopo la deliberazione della Corte dei Conti, a sessioni riunite, e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, può far eseguire il suo decreto nonostante la ripulsa della Corte anzidetta, tende precisamente allo scopo, che il potere esecutivo abbia l'autorità di mandare ad effetto sotto la propria responsabilità una spesa che per ragioni politiche superiori alla stretta osservanza delle leggi e di regolamenti egli creda necessaria. L'onorevole Senatore Farina ha detto che questo procedere impediva l'azione del controllo preventivo della Corte dei Conti. Ma precisamente in quel caso la legge non ha inteso stabilire un controllo preventivo, ma ha voluto piuttosto che, nonostante l'avvertimento della Corte dei Conti, quando il Ministero crede, per ragioni che deve conoscere egli e non la Corte dei Conti, che sia necessario fare quella spesa, possa farla nonostante la opposizione di quella Corte. Io credo quindi che

l'argomentazione dell'onorevole Senatore Farina invece d'infirmare, corrobori le ragioni che conducono alla mia proposta. Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, io ho ragione di ammirare che il potere esecutivo appoggi una proposta che tende a mettergli un vincolo; ma tuttavia gli inconvenienti del non esaminare prontamente la registrazione con riserva sarebbero molto minori ove invece del termine di un anno si ammettesse quello di sei mesi da me proposto.

Io non posso qui fare il calcolo della vita media dei Ministri come si fa della vita media degli uomini, ma credo però che quella non sia più breve di 6 mesi e almeno spero se lo fu sinora, che la si prolunghi per l'avvenire. Io credo che il termine di 6 mesi non sia eccessivo: poichè in quel tempo lo stesso Ministro, autore del decreto registrato con riserva, potrà benissimo spiegare le ragioni che l'hanno spinto. Tra l'esame fatto ogni 6 mesi e quello fatto ogni 15 giorni vi è in vero molta differenza. Perciò, quantunque io non creda che la mia proposta abbia una grande probabilità di buon successo, io la mantengo.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A mio giudizio l'onorevole Amari si esagera molto l'effetto di questa mutazione. Egli dice: ogni 15 giorni vi saranno discussioni; ma vi saranno se i decreti con i quali si sono ordinate le spese saranno tali che possano esser soggetti a disapprovazione; ma quando invece i decreti saranno tali che il Parlamento possa comprendere che realmente si devono approvare, stia sicuro l'onorevole Amari che non vi sarà tutta quella discussione ch'egli teme.

Quando anche fosse l'opposizione o la minoranza che volesse pigliare argomento da uno di questi decreti per farne oggetto di biasimo contro il Ministero, oh! si tranquillizzi l'on. Amari, che l'opposizione comprende che se non possono essere molto fondati i suoi richiami, deve astenersene, perchè sa che sarebbero respinti dalla maggioranza. Aggiungo che non si toglie di mezzo il pericolo di fare una discussione non solo ogni 15 giorni, ma tutti i giorni perchè non è punto necessario che la Corte dei Conti invii questi decreti al Parlamento, potendosi conoscere dai giornali. Onde, chiunque voglia fare opposizione e desideri cagionare molestie al Governo, può prendere argomento da questi decreti e farne oggetto d'interpellanza. Vede dunque l'onorevole preopinante che in sostanza, anche seguendo il suo metodo, non si eviterebbero le discussioni.

Col metodo proposto si ha il vantaggio che una volta i decreti sono presentati, se ve ne ha qualcuno che possa dare luogo a discussione, questa si farà, ed il ministro che avrà proposti i decreti potrà difendere il suo operato immediatamente, mentre non lo potrebbe che fra un anno come avviene oggidì. Io dico di più: ben lungi dal essere questo metodo un vincolo

sarà anzi di vantaggio, perchè può più spesso difendersi dagli appunti che si fanno ai decreti ammessi dalla Corte dei Conti con riserva, e che danno luogo alle censure che corrono per i giornali, i quali per lo più non conoscono le cose a dovere.

Invece, se vengono sottoposti immediatamente al Parlamento, e se non sorge una voce a far richiami, per questo o quel decreto, ciò basta per fare cessare ogni censura che sia per muoversi al Governo.

Diceva ancora l'onorevole Amari che stupiva com'io potessi accettare dei vincoli. Io, o Signori, amo tutti quei vincoli che possono dar forza ed autorità; e siccome questo potrebbe essere un mezzo per conseguire l'intento, così non solo non respingo questo vincolo, ma desidero che ci venga imposto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io desidero dire all'onorevole Amari che quando ho parlato di controllo preventivo ho creduto che il controllo preventivo esistesse sempre nel Parlamento e non cessasse menomamente perchè non v'era la relazione della Corte dei Conti. Conseguentemente non vedo come egli venga a ritorcere contro di me l'argomento che ho messo avanti.

Io credo che siccome appunto questo controllo è sempre esistente e non cessa mai nel Parlamento che può esercitarlo indipendentemente dalla relazione della Corte dei Conti, la relazione non fa che mettere in avvertenza il Parlamento, se crede esercitare il suo controllo preventivo; ma il dritto di controllo non cessando mai, non so, ripeto, come si possa ritorcere contro di me il mio stesso argomento.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Dirò soltanto poche parole per far osservare all'onorevole Senatore Farina che io parlavo del controllo preventivo della Corte dei Conti sui decreti ministeriali. — Non è già il Parlamento che esercita questo controllo preventivo, ma è la Corte. Non si mandano al Parlamento tutti i decreti ministeriali per essere registrati, ma alla Corte stessa; il controllo preventivo non è stato mai attribuzione del Parlamento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io non posso lasciar passare senza formale protesta quanto ha detto testè l'onorevole preopinante: è un diritto costituzionale di nuovo genere quello che sostiene l'onorevole Senatore Amari. Il diritto di controllo preventivo è esercitato dal Parlamento; la Corte dei Conti non fa che richiamare la di lui attenzione.

E come la richiama?

Facendo appunto la relazione al Parlamento sui punti di fatto nei quali la legge non venne eseguita. Ma il controllo, lo ripeto, è del Parlamento, ed il principio di diritto che annuncia l'onorevole preopinante

è un diritto nuovo e non mai stato ammesso in nessuna costituzione del mondo.

Presidente. Il Senatore Amari insiste sulla sua proposta?

Senatore Amari. Insisto.

Presidente. Insistendo il Senatore Amari nel suo emendamento che consiste nel sostituire nel progetto di legge alle parole *quindici giorni*, le altre, *sei mesi*, domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

Se nessuno più domanda la parola, questa legge essendo composta di un solo articolo, la votazione si farà per squittinio segreto.

Ora si passerà a discutere il progetto di legge per disposizioni relative agli impiegati in disponibilità nella provincia di Palermo.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io ricordo la discussione sorta nell'Ufficio al quale ho l'onore di appartenere intorno ai particolari di questa legge.

Non è certamente che io sia sordo ai bisogni di quella nobile provincia, e che non veda l'eccezionalità dei suoi casi; ma il progetto di legge di cui ora discute il Senato, a mio modo di vedere, urta contro la disposizione di una legge precedente alla quale io non vorrei portare nocumento; e un tal nocumento certo verrebbe dal punto che si ammetterebbero gli impiegati in disponibilità ad una sovvenzione, o ad un compenso che dovrebbe poi essere accordato anche agli altri impiegati di tutto lo Stato.

Certamente noi versiamo in condizioni le quali non consentono di vulnerare così facilmente questa legge della disponibilità.

Nella discussione dei bilanci è stato detto dall'onorevole Presidente del Consiglio, che egli sta studiando per quelli del 1868 delle economie, e nell'altro ramo del Parlamento ed in questo si è ripetutamente detto che per ottenere queste economie è necessario il toccare gli organici.

Or bene: come si possono toccare gli organici senza accrescere il numero degli impiegati in disponibilità?

Accrescendo questo numero, noi dunque ci troveremo sempre nell'imbarazzo di dover far leggi, e regolamenti, e quindi modificare la legge e vulnerare sempre più l'effetto morale della legge anteriore.

Del resto, perfino nei particolari di queste disposizioni io trovo che son troppo poche, e troppo forti.

Troppo poche, perchè se in 4 anni da mille e tanti impiegati in disponibilità non trovarono come impiegare l'opera loro, neanche in un anno non lo troveranno: se realmente manca in quel paese lavoro per questi impiegati e neanche col sussidio che voi

loro darete per un anno, vi sarà dato di ottenere lo scopo.

Sottopongo queste riflessioni al Senato. Io sono tenero dell'osservanza delle leggi, amo che non si tolga loro con modificazioni l'effetto morale che debbono portare nello Stato, ed è per questo che concludo col dire che darò il mio voto contrario alla legge attualmente in discussione.

Senatore **Vacca, Relatore**. Non erano punto sfuggite all'Ufficio Centrale le obiezioni elevate dal preopinante. L'Ufficio Centrale aveva ben considerato gli argomenti contrarii che si cavavano e dalla poca efficacia di codesto provvedimento, e dal pericolo che lo stesso beneficio si potesse invocare da altri impiegati che si trovassero per avventura in parità di condizioni, ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale non si rimosse dalla sua opinione favorevole alla legge, movendo da ben più gravi considerazioni.

Considerò in primo luogo, che la legge sulle disponibilità avesse colpito più duramente le provincie meridionali, e più particolarmente gl'impiegati della città di Palermo.

Questo è attestato dalla statistica comparativa onde rilevasi che la cifra degl'impiegati in disponibilità della sola città di Palermo ammonta a 1091, da cui detratta, se non vado errato, la cifra di 275 attualmente addetti ad altri servizi pubblici, rimangono in disponibilità assoluta 865 impiegati.

Era questa una prima considerazione la quale certamente aveva gran peso.

E poi la maggioranza dell'Ufficio Centrale tenne gran conto delle condizioni veramente eccezionali in cui versa quella città, travagliata dalla miseria e da tanti mali, e da quello ancor più terribile del cholèra che la sta desolando atrocemente nel momento stesso in cui noi ci occupiamo della discussione di questa legge.

E queste condizioni eccezionali avevano creata una posizione senza uscita a quegli'impiegati i quali rimossi dal loro ufficio non trovavano facilmente un campo di attività dove procacciarsi i mezzi di vita col lavoro. Questa fu la considerazione prevalente per la maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Si aggiunge poi un riguardo, che non vorrei tacere, di deferenza dirò così, al giudizio espresso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta la quale occupandosi con accurate investigazioni e con diligenti studi delle condizioni morali ed economiche di quella provincia, stima di proporre al Governo una serie di provvedimenti, e tra questi principalmente si fermò ad un pietoso sussidio agli impiegati in disponibilità.

Io non credo che per verità ci sia il pericolo che veniva poc'anzi indicando il preopinante: egli crede che questa legge si trovi in aperto contrasto colla legge del 1863 sulle disponibilità. Questo non è, anzi osserverò che la Commissione d'inchiesta dovendo scegliere un partito, ha respinto quello di prolungare il termine delle disponibilità, perchè comprese facilmente

che mettendosi in questa via avrebbe dovuto necessariamente estenderla a tutti gl'impiegati in disponibilità ed avrebbe porto un giusto motivo agli altri d'invocare la stessa disposizione.

Io non credo punto che gli impiegati di altre provincie potrebbero con fondamento di giustizia invocare il beneficio di questo stesso provvedimento per due ragioni; perchè essi non si trovano in quelle condizioni in cui versano gli impiegati di Palermo, ed anche perchè sta in fatto e risulta dalla relazione della Commissione d'inchiesta, che nell'applicare la legge sulle disponibilità, i singoli Ministeri, mentre si sono conformati in generale al dettato della legge del 1863 sulle disponibilità quanto al collocamento nei due terzi dei posti vacanti in progresso di tempo per gl'impiegati di Palermo, non si sono scrupolosamente osservate queste norme.

Ecco una ragione di più che a parere della maggioranza dell'Ufficio Centrale conferiva un diritto utile per lo meno ad un temperamento benigno che è quello stato proposto col progetto in discussione.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io debbo osservare all'onorevole Relatore che il numero eccedente degli impiegati in disponibilità nella Provincia di Palermo deriva dacchè sono stati parificati agli impiegati regi gli impiegati del cessato macino; quindi se fra poco tempo noi dovremo applicare questa legge, essi troveranno un impiego. Io ritengo che veramente non sarà stato derogato per quella provincia all'applicazione della legge sulle disponibilità, perchè credo che di mano in mano che venivano conferiti posti vacanti, il Ministero avrà adottate le medesime norme che nelle altre provincie, ed avrà impiegata la terza parte di quelli in disponibilità.

E quindi mantengo il mio asserto.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io non aggiungerò altre considerazioni a quelle che vennero così egregiamente esposte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale per rispondere alle obiezioni mosse dall'onorevole Senatore Martinengo; mi limiterò a rispondere alle recenti osservazioni per lui fatte.

Egli diceva che se al presente v'ha un gran numero di impiegati in disponibilità a Palermo, ciò dipende da che furono pareggiati agli altri impiegati dello Stato anche quelli che eran impiegati nel Dazio.

Effettivamente la cosa sta nei termini che egli accenna; vale a dire che vi ha un numero grandissimo di impiegati in disponibilità, appunto perchè, nel numero di questi impiegati, figurano quelli che una volta erano al servizio del macinato.

Non è questo per verità un favore che siasi concesso a quegli impiegati, ma una conseguenza della legge, che allora esisteva in Sicilia, in forza della quale erano stipendiati dallo Stato e per conseguenza

non si potrà togliere un beneficio che loro erasi concesso.

La circostanza poi che si tratta di impiegati già addetti al macinato, oltre le considerazioni già svolte dall'onorevole Relatore, presenta un motivo di più perchè si debba aver loro un particolare riguardo, trattandosi precisamente di impiegati che si trovano in istrettissime condizioni economiche e per lo più privi di mezzi di fortuna, e pei quali è necessità che in qualche modo sia provveduto.

Ma vi ha di più; appunto perchè si tratta di questi impiegati, i quali, come accennava l'onorevole Senatore Martinengo, è probabile che possano essere riammessi ad un impiego, (potendo fra non molto venire ristabilita anche in quelle provincie l'imposta sul macinato) una tale circostanza, dico, toglie a questo provvedimento ogni carattere che possa turbare menomamente l'animo dell'onorevole Senatore Martinengo. Poichè, qual era il timore che egli aveva? Non già lo assegnamento della somma che si farebbe ora in bilancio, ma il pericolo che in certo modo si volesse pregiudicare il principio, e che fossimo anche negli anni successivi costretti a riproporre nel bilancio il sussidio di cui qui si tratta.

Se dunque egli stesso asseriva che fra non molto si potrà aprire una via per mezzo della quale potranno questi impiegati essere ricollocati in ufficio anche con uno stipendio fisso, per cui non sarà più necessaria la continuazione del sussidio, ben vede come non regga l'inconveniente che egli temeva. Io lo prego per conseguenza a dare favorevole il suo voto a questa legge ed alle altre che sono proposte per le provincie siciliane.

Presidente. Non domandandosi più la parola, si ritiene chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli di cui do lettura:

« Art. 1. È stanziata sul bilancio del Ministero delle Finanze al cap. 47 la somma di lire cinquecentomila per sussidio durante un anno agli impiegati che attualmente si trovano in disponibilità nella città e provincia di Palermo, e che non siano applicati a temporanee Commissioni di stralcio o ad altro servizio dello Stato, o non abbiano al cessare della loro disponibilità diritto a pensione di riposo.

(Approvato)

« Art. 2. Gli assegni di detto sussidio saranno fatti da una Commissione composta del Presidente della Corte di Cassazione, del Prefetto e del Sindaco di Palermo, sopra domanda in carta libera dei singoli impiegati, nella quale si dovranno indicare le condizioni di famiglia, i servizi prestati, lo stipendio percepito tanto in attività d'impiego quanto in disponibilità, e il giorno in cui questa viene a spirare.

(Approvato)

« Art. 3. Saranno norme per assegnare e distribuire il sussidio e per determinare la quantità dovuta aJ ogni singolo impiegato:

a) La condizione specialmente economica della persona e della famiglia;

b) Il maggiore o minor numero degli anni di servizio;

c) La qualità ed importanza dell'ultimo impiego coperto, e la quantità dello stipendio che vi era annesso.

(Approvato)

« Art. 4. La Commissione, di cui all'art. 2, renderà conto del suo operato con analoga relazione al Ministero delle Finanze, al quale, come agli altri Ministeri, potrà rivolgersi per attingere tutte quelle notizie e schiarimenti che le potessero occorrere pel migliore adempimento del suo mandato. »

(Approvato)

Essendo approvati tutti quattro gli articoli di questa legge, essa sarà votata in seguito colle altre per acquistare tempo.

Passeremo alla discussione del progetto di legge per la corrispondenza postale marittima tra Palermo e Napoli.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge:

« Il Governo è autorizzato a provvedere affinché quattro per settimana siano i viaggi di corrispondenza postale tra Palermo e Napoli.

« A questo scopo sarà aggiunta al capitolo 38 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1867 la somma di lire sessantamila. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, ed essendo la legge d'un solo articolo, la si rimanderà allo squittinio segreto.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esenzione da tassa dei nuovi fabbricati di Palermo.

Leggo il progetto di legge:

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Le case, la cui costruzione fu iniziata nella città di Palermo prima che venisse promulgata la legge del 26 gennaio 1865, e rimaste poi incompiute, saranno esenti dall'imposta fondiaria per anni otto, in deroga all'art. 18 di detta legge, qualora entro tre anni dalla promulgazione della presente disposizione transitoria, ne sia terminata l'edificazione.

(Approvato)

« Art. 2. Parimenti saranno esenti dall'imposta fondiaria per anni otto quelle case che, entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, verranno costruite in Palermo per uso degli operai, e riconosciute tali dalla autorità competente. »

(Approvato)

Questa legge sarà colle altre votata in fine della seduta.

Si passerà a discutere il progetto di legge per disposizioni relative alla rete stradale di Sicilia, e agli stipendi dei graduati e militi a cavallo della medesima Isola.

Do lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, passeremo alla discussione dei singoli articoli.

« Art. 1. I fondi che rimangono a stanziarsi nel bilancio 1868 e seguenti, a compimento delle spese autorizzate colle leggi 24 maggio 1863, N. 1292, e 17 maggio 1865, N. 2304, per opere stradali della Sicilia ed i fondi che rimarranno disponibili al 31 dicembre del corrente anno sul bilancio 1867 ed anteriori, per opere stradali della Sicilia, saranno riuniti ai fondi da iscriversi per effetto dell'art. 4 della legge 28 giugno 1866, N. 3014, sotto un solo capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, avente per titolo: *Rete stradale della Sicilia*.

(Approvato)

« Art. 2. Nel bilancio del 1868 è stanziata la somma di lire cinquecentomila sul fondo di cui all'articolo precedente. »

(Approvato)

« Art. 3. Al capitolo 20, articolo 2. « Stipendio e paghe dei graduati e militi a cavallo nelle provincie Siciliane » del bilancio 1869 è aggiunta la somma di lire 359,050 occorrente per la ricostituzione delle sezioni dei militi a cavallo nelle provincie di Palermo e di Trapani, che ha avuto luogo mediante i Decreti 30 dicembre 1866.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Sento a parlare da qualche tempo di riduzione di forza nell'arma dei Carabinieri reali; confesso che con queste idee di riduzione, le quali suppongono un eccedente nelle forze dei Carabinieri, non so come conciliare il bisogno di altre milizie sussidiarie; non so come combinare l'aggravio che si vorrebbe accrescere al bilancio di una non lieve cifra di L. 359,050 che pare proposta in considerazione dell'insufficienza almeno in certe località dell'Arma, la quale rappresenta la forza pubblica in tutte le altre parti dello Stato.

Non vedo, dico, come si possano conciliare queste due idee di riduzione da una parte e di aumento dall'altra.

Senatore Vacca Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca Relatore. A primo sguardo l'osservazione dell'onorevole Senatore Pinelli è giustissima; ma io credo che la risposta si trova facile avuto riguardo alle speciali condizioni della Sicilia, e potrei chiamarne in testimonio gli onorevoli colleghi di Palermo che siedono in questo recinto.

È noto a tutti che in Sicilia l'arma dei Carabinieri

operosa e benemerita, male riesce a tutelare isolata la pubblica sicurezza, perchè nuova alle abitudini, ai costumi, ai dialetti, incontra molte difficoltà insormontabili; talchè in Sicilia si è sempre riconosciuta l'utilità e la necessità di una forza locale, reclutata negli elementi locali.

Sotto l'antico regime, questa forza era pessimamente ordinata, talchè se ne riconoscevano tutti i vizi; di poi questa stessa forza locale ha subito delle vicende e fu riordinata; si sciolse per ricomporsi. Ora, il fatto prova ad evidenza che i servigi più utili si rendono da questa forza sussidiaria del Corpo dei Carabinieri, talchè io credo che sotto questo rispetto, se si vuole seriamente provvedere alla sicurezza pubblica che è il supremo bisogno della Sicilia e di Palermo specialmente, io credo, dico, che specialmente debba occuparsi del riordinamento e del miglioramento dell'istituzione dei militi a cavallo, la quale ha prestato segnalati ed utili servigi.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Debbo prima di tutto rettificare una cosa affermata dal Senatore Pinelli, che si tratti cioè di ridurre il Corpo dei Carabinieri. Io credo che il Ministero non abbia mai fatto una tale proposta, nè penso sia questo un desiderio delle nostre popolazioni; per ciò su questo punto l'onorevole Pinelli può rimaner tranquillo, che di siffatta riduzione non se n'è mai avuto tampoco il pensiero.

Passo ora alla questione dei militi a cavallo.

Quanto alla conservazione di quest'istituzione, dichiaro che faccio ampia e piena riserva. Verrà tempo in cui questo tema dovrà discutersi, e non vorrei ch'esso venisse pregiudicato da un voto più o meno espresso.

Quando si tratterà la questione tanto dei militi a cavallo, quanto dell'ordinamento della sicurezza pubblica in tutte le parti del Regno, e soprattutto in Sicilia, allora sarà il caso di discutere se sia opportuno o no il conservare eziandio questa istituzione.

Debbo per altro avvertire il Senato che quest'ordinamento venne fatto precisamente dopo i casi dolorosi avvenuti nel settembre scorso nella città di Palermo, appunto perchè in quel momento erasi presentata la necessità di avere una forza maggiore. Le autorità locali stimarono quindi opportuno ordinare per intanto questo servizio; ma l'ordinamento ne fu dettato da circostanze eccezionali, e non poteva per nulla essere ispirato dall'idea che avesse poi a divenire un ordinamento definitivo. Per altro, questo non deve pregiudicare menomamente il mantenimento per ora di siffatta istituzione.

Ho creduto opportuno di fare questa dichiarazione perchè mi dorrebbe si venisse a ritenere decisa oggi stesso una questione che dovrà esser discussa a miglior tempo.

Senatore Di Sant'Elia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Sen. Di Sant'Elia. Mi permetto di fare osservare

che l'istituzione dei militi a cavallo non era soppressa in tutte le provincie della Sicilia, ma soltanto in quelle di Palermo e di Trapani; in tutte le altre questi militi funzionavano. Non trattasi ora per conseguenza, che di riordinarle nelle dette provincie, di Palermo cioè e di Trapani.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Io sono assai lieto che la mia osservazione che proveniva da meno esatte informazioni abbia fatto luogo a schiarimenti che partono da bocca tanto autorevole, qual è quella del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I due schiarimenti li considero importantissimi, l'uno per rispetto alla prova che ne emana, come alieno sia dalla mente del Ministero che ci governa la riduzione della forza di un Corpo che presta in tutto lo Stato, con molta lode, un servizio tanto rilevante per la sicurezza generale, qual è l'arma dei Carabinieri Reali. Sono lieto di sentire che i provvedimenti che siansi ravvisati come opportuni, non possano essere interpretati come tendenti a riduzione.

Riguardo all'altro punto dello schiarimento, mi torna non meno soddisfacente il sentire che il Governo intende camminare con molta ponderazione in tutto quello che concerne lo stabilimento di forze le quali agiscono in una o nell'altra parte dello Stato.

Le mie osservazioni su questo particolare non possono fondarsi su dati sicuri; io non ho la fortuna di aver conosciuto sui luoghi l'isola di Sicilia e le sue circostanze particolari per cui possa essere opportuna l'una o l'altra organizzazione in un ramo però secondario; ma io ho argomentato nelle mie osservazioni per analogia di cose seguite nel corso degli anni passati anche in alcune contrade che formavano parte della monarchia piemontese. Abbiamo avuto anche nella Sardegna delle forze, le quali agivano in un senso analogo all'arma dei Carabinieri e che si ritenevano più adattate e più conformi alla natura dei siti ed alle circostanze locali. Abbiamo veduto però fortunatamente, e questa è la mia opinione, a grado a grado scemarsi queste discrepanze, e prevalere un sistema di organizzazione comune, cosa la quale io credo che in fatto di governo sia una massima eccellente, la semplificazione cioè degli ordini e la loro uniformità.

In questo senso quindi io ho potuto anche nel mio modesto apprezzamento supporre che non ci fossero ragioni perentorie per conservare indefinitamente una forma qualunque particolare ad agenti che portano l'assisa della forza pubblica che deve essere ovunque rispettata come l'insegna dell'autorità del Governo. Sono lieto che i miei dubbi abbiano eccitato uno schiarimento il quale può certamente rassicurare chiunque abbia una opinione sopra questo proposito, qualunque sia questa opinione che io non intendo avversare, e sono lieto dico, di sentire che ciò forma, come deve formare, argomento alle considerazioni del Governo.

Senatore Vacca, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. Ho chiesto la parola nel solo fine di chiarir meglio il significato delle mie osservazioni.

Non era mio intendimento di raccomandare questa istituzione dei militi a cavallo come la migliore istituzione possibile, come una istituzione la quale dovesse per avventura vestire un carattere permanente; niente affatto: io intendeva solo di accennare alla urgente necessità presentanea di conservarle un carattere di pubblica forza, ma di conservarle questo carattere come provvisorio.

Ministro della Guerra. Io sono in dovere di dare alcune spiegazioni sopra certi fatti che hanno potuto indurre l'onorevole Senatore Pinelli a supporre che si volesse ridurre il Corpo dei Carabinieri. Questo non è assolutamente nelle intenzioni del Governo. Due cose hanno potuto far nascere questo sospetto: la prima è la riduzione di due milioni fatta sul bilancio del 1865; per altro con questa riduzione non si è inteso di voler ridurre la forza; ma non essendosi potuto completare il Corpo (perchè come ben comprende il Senato questo Corpo dev'essere completato colle massime cautele onde sia sempre degno della reputazione che si è acquistata e del servizio che presta) ne veniva naturalmente una minore spesa di 2 milioni, la quale fu portata in bilancio, che val quanto dire che non si sarebbe fatta.

L'altro fatto si è quello che attesa la estensione data alle ferrovie, è venuto a riconoscersi meno necessaria la forza dei Carabinieri a cavallo, quindi, per così esprimermi, se ne pose una parte a piedi, vale a dire si compensò con un numero di Carabinieri a piedi il numero di quelli a cavallo; ma la forza del Corpo sussiste come era da prima, e non è certamente nelle intenzioni del Governo di ridurla menomamente.

Senatore Pinelli. Sono grato delle spiegazioni date dal signor Ministro della Guerra in seguito alle osservazioni che mi era permesso di porre innanzi con la dichiarazione che non intendeva formulare una opinione, ma semplicemente di muovere un dubbio che poteva dar luogo a schiarimenti. Io non ho bisogno di dire che la considerazione di cui si è servito il signor Ministro per ispiegare la vera indole di provvedimenti che presi isolatamente potevano prestarsi a precipitati giudizi, sono di natura tale da ottenere, non solamente l'assenso, ma eziandio l'approvazione di chiunque è dotato di buon senso.

Presidente. Se più nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Ora viene il progetto di legge per la leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Lo leggo:

V. infra.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare dei giovani nati nell'anno 1846 nelle provincie Venete e in quella di Mantova, giusta le leggi ed il Regolamento sul reclutamento dell'esercito ivi pubblicate e rese esecutorie coi Regi Decreti 4 novembre e 16 dicembre 1866, numeri 3323 e 3468 ».

(Approvato)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 5000 uomini.

(Approvato)

« Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta l'articolo secondo della legge 13 luglio 1857, N. 2261.

(Approvato)

« Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato a ciascuna provincia sarà suddiviso fra i Distretti che la compongono.

« Il Distretto rappresenterà il Mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

(Approvato)

« Art. 5. Per gli effetti dell'art. 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva come non esistenti temporariamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

(Approvato)

« Art. 6. L'assenza di cui nel precedente articolo 5 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel qual certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

(Approvato)

« Art. 7. I coscritti arruolati in virtù della presente legge avranno comune la sorte con quelli che furono arruolati in forza della legge 23 giugno 1866, N. 2017, ed avranno quindi il diritto di essere simultaneamente congedati ».

(Approvato)

Adesso si passerà alla votazione segreta di tutte le leggi che abbiamo discusso. Esse sono dieci e quindi se ne voteranno tre per volta, e l'ultima votazione sarà di quattro. Abbiamo i signori Senatori la bontà di non abbandonare l'Aula, altrimenti per mancanza del numero legale dei votanti, potrebbero rimanere nulle le votazioni.

Nel medesimo tempo avverto i signori Senatori che sono convocati domani al tocco in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico. Si aggiungerà all'ordine del giorno il progetto di legge sull'insegnamento secondario che

verrà discusso subito dopo quello dell'Asse Ecclesiastico.

I signori scrutatori sono pregati di fare lo spoglio delle schede per la nomina del Questore.

(Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie nei bilanci del 1867 e successivi per opere di completamento nel porto di Malamocco.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 71
Contrari . . . 6

Il Senato adotta.

Progetto di legge per una spesa straordinaria per il compimento del carcere cellulare di Torino.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 69
Contrari . . . 8

Il Senato adotta.

Progetto di legge per una spesa straordinaria per il compimento del carcere cellulare di Sassari.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 68
Contrari . . . 9

Il Senato adotta.

(Il Senatore *Segretario* Chiesi, fa l'appello nominale).

Risultamento della votazione:

Autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio 1867 del Ministero dell'Interno per soccorso e cura ai poveri colerosi.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 72
Contrari . . . 5

Il Senato adotta.

Modificazione alla legge 14 agosto 1862 N. 800 sulla istituzione della Corte dei Conti.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 60
Contrari . . . 17

Il Senato adotta.

Disposizioni relative agli impiegati in disponibilità nella provincia di Palermo.

Votanti . . . 77
Favorevoli . . . 44
Contrari . . . 33

Il Senato adotta.

Si passerà adesso alla votazione dei tre altri progetti di legge relativi ai provvedimenti per l'isola di Sicilia.

Annuncio frattanto l'esito dello squittinio per il nuovo Questore.

Il Senatore Capriolo ebbe voti. 59

» Cambray-Digny . . . 9

» Ginori-Lisci . . . 3

» Strozzi . . . 1

Il Senatore Capriolo è dunque nominato Questore del Senato.

Si passerà ora allo squittinio dei progetti rimanenti.

Non avendo pallottole sufficienti, ed essendo impossibile averne dalla Camera dei Deputati, perchè chiusa, si faranno di questi progetti di legge due votazioni distinte, e si lascerà per ultimo quello per la leva dei giovani nati nel 1846 nella provincie di Mantova e di Venezia.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Risultamento della votazione:

Sul progetto di legge per la esenzione da tassa dei nuovi fabbricati di Palermo.

| | |
|----------------|----|
| Votanti . . . | 76 |
| Favorevoli . . | 48 |
| Contrari . . . | 28 |

Il Senato adotta.

Disposizioni relative alla rete stradale di Sicilia e agli stipendi dei graduati e militi a cavallo della medesima Isola.

| | |
|----------------|----|
| Votanti . . . | 76 |
| Favorevoli . . | 60 |
| Contrari . . . | 16 |

Il Senato adotta.

Per la corrispondenza postale marittima fra Palermo e Napoli.

| | |
|----------------|----|
| Votanti . . . | 76 |
| Favorevoli . . | 60 |
| Contrari . . . | 16 |

Il Senato adotta.

Attualmente si passa alla votazione sul progetto di legge per leva dei giovani nati nel 1846 nelle provincie della Venezia e di Mantova.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge per la leva dei nati nel 1846 nelle provincie Venete e Mantovana.

| | |
|----------------|----|
| Votanti . . . | 76 |
| Favorevoli . . | 75 |
| Contrari . . . | 1 |

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Urgenza richiesta dal Senatore Martinengo G. sulle petizioni N. 1948, 1949 consentita dal Senato — Squittinio per la nomina di un Commissario mancante alla Commissione di contabilità interna — Discussione del progetto di legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico — Resoconto del Relatore sopra alcune petizioni relative al progetto — Discorsi dei Senatori Di Castagnetto e Lambruschini contro il progetto; dei Senatori Mirabelli e Musio in favore — Avvertenza del Senatore Mirabelli — Risultato dello squittinio per la nomina del Commissario mancante alla Commissione di contabilità interna.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri degli Esteri, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e della Marina.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni.

3948. Dieci canonici del capitolo della Cattedrale di Brescia domandano che per mezzo di dichiarazioni esplicite del Senato sia provveduto alla maggior chiarezza ed intelligenza della legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3949. Parecchi abitanti del Comune di Orzinuovi (Brescia) domandano che venga decretata obbligatoria l'istruzione elementare comunale.

3950. N. 243 abitanti ed ecclesiastici della diocesi di Caluso e Orio domandano che venga respinta la proposta della soppressione e distruzione di tutte cose di Chiesa fattasi da alcuni Deputati.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Pregho il Senato di voler dichiarare d'urgenza le due petizioni, l'una portante il numero 3948 relativa alla domanda di alcuni canonici della cattedrale di Brescia, i quali desiderano ed invocano che sia chiarita la loro posizione riguardo alla legge che stiamo per discutere; e l'altra col numero 3949 che ha per iscopo di ottenere che l'istruzione primaria sia resa obbligatoria, acciocchè la prole del povero non sia privata di questo beneficio.

Presidente. Faccio osservare che in quanto alla prima essa già venne comunicata all'Ufficio Centrale

sulla legge dell'Asse Ecclesiastico. In quanto alla seconda, se non vi è dissenso, sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Presidente. Ora si deve procedere alla nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, essendo rimasto vacante il posto per la nomina del signor Senatore Spinola a Questore, il quale perciò non può essere contemporaneamente Questore e membro della Commissione stessa che riscontra l'amministrazione particolarmente affidata ai Questori.

Per norma dei signori Senatori, darò lettura dei nomi dei membri della Commissione. Essi sono i signori Di Salmour, Gamba, Cambrey-Digny e Pasolini.

Invito i signori Senatori a preparare le schede e a venire a deporle nell'urna.

Voci. No, no, dopo la seduta.

Presidente. È necessario che venga provveduto al più presto a questa surrogazione.

(Il Senat. Segretario **Chiesi** fa l'appello nominale.)

Presidente. Ora si procederà all'estrazione dei signori scrutatori.

(Riescono estratti i Senatori Castellamonte, Tanari e Saracco).

I signori scrutatori potranno raccogliersi dopo la seduta per fare lo spoglio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Se il Senato acconsente, innanzi tutto riferirò alcune petizioni che riguardano questo disegno di legge, acciocchè la discus-

sione almeno per quelle che debbono essere riferite, avvenga dopo che il Senato ne abbia avuto conoscenza.

Le petizioni segnate coi numeri 3934, 3933, 3914, 3910, 3912, 3911 sono tutte mancanti dell'autenticità delle firme richieste espressamente dal Regolamento; per conseguenza ne faccio soltanto cenno a termine dell'articolo 85. Nella petizione n. 3940 sottoscritta da 93 individui di Iglesias si dice, che essendosi presentato che si fosse per presentare un disegno di legge analogo a quello di cui ora trattasi, si fa richiamo in nome del diritto di proprietà, dello Statuto, dell'uguaglianza, della libertà di coscienza, del diritto pubblico, e si chiede che una tale proposta od altra simile non venga accolta dal Senato.

L'Ufficio si riferisce per le proprie conclusioni alla relazione che ha presentato al Senato, ed il Senato delibererà implicitamente su di essa col voto che emerterà sul progetto di legge in discussione.

La petizione che porta il numero 3943 è sottoscritta da dieci sacerdoti di San Mauroforte in Basilicata, i quali sono *extra-partecipanti* di Chiese ricettizie; essi domandano di essere provveduti di una congrua pensione dopo la soppressione di quelle Chiese.

L'Ufficio Centrale esaminando questa petizione, ha considerato che in queste Comunità che si chiamano *numerate*, vi è un numero determinato di ecclesiastici il quale ha diritto di partecipare alla massa della Comunità; ma siccome alcune volte si creano altri ecclesiastici eccedenti questo numero, questi che dimorano nello stesso paese stanno aspettando che si faccia qualche posto vacante per occuparlo. A questo numero apparterebbero appunto i petenti. Questi che sono eccedenti il numero determinato, pare infatti che alcune volte, non so se a titolo di sussidio, o a qualunque altro titolo, godano di qualche cosa, ma non c'è però dubbio che in diritto non possono considerarsi come investiti; in conseguenza, non avendone il diritto, non può essere il caso in cui si possano applicare loro le disposizioni della legge che riguarda gli investiti.

Quindi l'Ufficio si trova nella necessità di proporre su questa petizione l'ordine del giorno.

Presidente. Chi ammette l'ordine del giorno proposto dal signor Relatore sulla petizione 3943, voglia alzarsi.

(Approvato).

Sono state comunicate all'Ufficio Centrale altre petizioni delle quali si è dato il sunto in principio di questa stessa tornata, e l'Ufficio si farà carico di esaminarle e di riferirne successivamente al Senato.

Presidente. È aperta la discussione generale.

La parola appartiene all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori Senatori! Il tema dell'Asse Ecclesiastico è talmente connesso col generale organamento della Chiesa, che io, mio malgrado, e malgrado l'illustre Relatore dovrò trascorrere nel ter-

reno della discussione religiosa che vorrei pur sempre non meno di lui veder eliminata dalle polemiche parlamentari. Ma l'alea è gettata: la legge ci sta dinanzi, è forza chiamare le cose col proprio loro nome.

Felice l'oratore, comunque meschino, al quale è dato ragionare in un Consesso che ha l'alto mandato di tutelare non tanto gl'interessi materiali quanto i principii costitutivi ed i diritti più sacri della Nazione!

Io so di essere pur troppo di molto inferiore all'assunto! Ma supplica presso di voi il sentimento di una profonda convinzione ed, oso dirlo, anche di qualche esperienza.

Dopo il solenne dibattimento di questi ultimigiorni, la questione che esordisce oggi fra noi si presenta non solo delibata, ma ingigantita al punto che ciascuno di voi avrà potuto formare il suo criterio. Ed io, valendomi della pubblicità, mi fo senz'altro a combattere quelle opinioni che reputo meno esatte e grandemente pregiudizievole, dichiarando che non intendo alludere a persone, le quali tutte rispetto ed onore.

Il Fondamento, la base di questo progetto di legge sta nel dire che lo Stato crea gli enti morali, che lo Stato colla sua protezione li conserva, e che quando egli giudica che essi abbiano finito il loro tempo, che non siano più utili alla Società, egli toglie loro la morale esistenza; e siccome i singoli individui non possono dividerne le sostanze, lo Stato medesimo rimane il legittimo successore.

Io non mi estenderò molto sulla moralità di questo argomento.

Vi piaccia ricordare come un illustre Ateniese incaricato dall'Areopago di esaminare una proposta, la quale si diceva molto vantaggiosa alla Repubblica, avendo risposto che dessa era utilissima ma non era giusta, fu subito rigettata, senza prenderla tampoco in considerazione.

Io confido che il Senato del Regno d'Italia non sarà meno giusto dell'Areopago ateniese.

Ammetto che vi sono degli enti morali antiquati, i quali avendo cessato dal fornire quel compito che si erano da principio attribuito, possono giustamente venire aboliti, e lo Stato debbe destinare ad altri le loro sostanze; ma questo pronunciamento vuole essere fatto con molta sobrietà, e guai se invade la opinione che lo Stato si fa giudice, parte ed erede! Non mi sfuggi che a questa mia osservazione ha risposto anticipatamente l'Ufficio Centrale alla pag. 17 della sua relazione; ma l'argomento perchè prova troppo, non prova nulla; ivi io leggo: « dire della legge, che sopprime corpi morali giuridici per poter esserne l'erede, le son cose tali a cui crederemmo indecoroso il rispondere, e che ci condurrebbero a domandare quali guarente si proporrebbero per impedire la supposta ingiustizia, e tirannia della legge medesima in un paese libero. »

L'argomento proverebbe troppo, ma oggi che la confisca è già in corso, io dico che non prova niente.

Ora però che la legge fu deferita al Senato, e spetta a voi, o Signori, il decidere se gli enti morali di cui si tratta abbiano veramente finito il loro tempo, che dipende dal vostro verdetto il sì od il no, per giudicare con cognizione di causa, vi converrà esaminare quali siano questi Corpi morali, la loro origine, il loro scopo e i demeriti che possono avere verso la società.

Io per me vedo in presenza due Corpi morali, il Corpo morale *Stato* ed il Corpo morale *Chiesa*, perciocchè gli enti di cui si tratta sono parte integrante della Chiesa, sono l'adiutorio, sono l'ornamento, sono la necessaria organizzazione della Chiesa medesima.

Ora, questa Chiesa è ella cosa di recente origine? da quando data? Aprite il più antico libro del mondo, la *Genesi*, a pagina prima, e leggete: *In principio, Iddio creò il cielo e la terra*. Da quel giorno, Signori, nacque il dovere della creatura verso il suo Creatore, da quel giorno nacque la religione, nacque il culto, nacque la Chiesa. Ed adorarono i nostri primi progenitori nell'Eden, adorarono e sacrificarono dopo la fatal caduta; sacrificarono tutti i giusti prima del diluvio, sacrificò Noè scendente dall'Arca, sacrificarono i Patriarchi e sacrificò Mosè quando in mezzo alle folgori del Sinai ricevette da Dio quei comandamenti che sono pur i nostri, di cui il primo: *Io sono il tuo Signore, non avrai altro Dio avanti di me*; e Mosè per comando del Signore separò i Leviti, ordinò il culto e stabilì il concorso di ciascuna tribù nelle spese del culto e nel mantenimento dei sacerdoti. Quindi noi abbiamo l'origine della Chiesa, l'origine dei fondi destinati al di lei uso, ed il Divino Autore del Vangelo, scendendo fra noi, dichiarò che non veniva a derogare la legge, ma a confermarla; e scese i suoi apostoli, i discepoli, dando il primato a Pietro, e comandò loro che andassero e predicassero pel mondo, promettendo che sarebbe stato con loro sino alla consumazione dei secoli.

Voi vedete adunque stabilita la gerarchia ecclesiastica. Voi vedete gli arcivescovi, i vescovi che senza l'alta influenza dell'illustre personaggio che presiede al Governo del Re non si sarebbero salvati da inaspettata riforma, ed ancora con quali dure riserve furono salvi!

Ora, io dico se la Chiesa è istituzione divina, se tutte queste istituzioni secondarie concorrono per formare la esistenza, il decoro della Chiesa, come potrà essere il caso che lo Stato metta la mano a demolire un edificio, il quale, non è ente morale creato, ma ente formante parte della Chiesa?

Qui io debbo avvertirvi che si è fatta una strana confusione, o dirò meglio un ingegnoso sofisma col riunire in un fascio le parole di istituti civili, istituti morali, corpi morali, mano morta, culto accattolico e culto cattolico, come se potessero stare insieme; e di tutti, senza distinzione, si dice che avendoli lo Stato creati, lo Stato solo può determinare il modo con cui disporre delle loro entrate, come può anche abolirli.

Io leggo qui alla pagina 12 della Relazione: « Diremo solo essere opinione dell'Ufficio Centrale che nello stato attuale politico, economico e morale sia dannoso che la legge colla propria azione, e solo per fatto proprio mantenga delle persone morali e meramente giuridiche con un patrimonio, onde fornire il mezzo a molti cittadini di vivere senza uffici effettivi e reali senza lavoro, e senza rendite proprie, con tutte le conseguenze morali e politiche che necessariamente ne derivano ».

Questa considerazione parte da quella falsa base; che io aveva l'onore di rilevare al Senato, cioè che si sono in un fascio solo riuniti e confusi tanti Corpi od enti morali, dei quali alcuni dipendendo dallo Stato si può far la revoca; ma altri, essendo propriamente annessi alla Chiesa, appartengono a quella divina istituzione che lo Stato non può toccare, e non può prendere l'iniziativa per revocarli, perchè abbiano finito il loro tempo.

Lo Stato, volendo, lo può benissimo fare, li può rievocare perchè ha l'autorità in mano, perchè può fare il bene come può fare il male, avendone l'arbitrio; ma io parlo della responsabilità dei nostri avi, e dico che lo Stato non può da sè entrare nel regolare il numero degli arcivescovi e dei vescovi, e decidere se debbano questi dirigere in maggiore o minor numero di anime, se maggiori o minori debbono essere le parrocchie.

Non potendo dunque in siffatte quistioni lo Stato prendere l'iniziativa, perchè parte del Culto religioso, ne segue, secondo me, che non può nemmeno giustamente restringere e molto meno occupare le sostanze che sono destinate al culto.

Mi si dirà che nulla si vuole contro la Chiesa, che la Chiesa si lascia nel perfetto suo essere, che si rispetta; solamente si mira a riforme, a riduzione di alcuni di questi enti morali.

Ma, Signori, se al Corpo morale *Stato* si venissero a togliere i suoi magistrati, il suo esercito, i suoi Ministri, i suoi esattori delle tasse, io vi domando se lo Stato potrebbe ancora vivere, ancora esistere.

Io credo che ciascuno di Voi formerà lo stesso giudizio; ebbene, questi canonicati, queste collegiate, queste varie corporazioni religiose compongono l'insieme di questa Chiesa, la quale uniformandosi alla sua missione divina di predicare, di insegnare fino alla fine del mondo, destina gli individui appartenenti alle diverse istituzioni a compire questo suo sacro ministero. Ma vi ha di più: io parlo ad un consesso di savii che, comunque non dividano le mie opinioni, sono però abbastanza giusti per apprezzarle, e dico loro: il divino Gesù, quando fu interrogato come si dovesse fare per salvarsi, rispondeva: osserva i Comandamenti; e dava ad un tempo i consigli di perfezione che si chiamano le beatitudini evangeliche; ed Egli, lasciando che la pluralità dei credenti possa giungere a salute solo osservando i Comandamenti, separò per sè un drappello eletto il quale praticasse i consigli partico-

lari della perfezione evangelica. Ora, questo gregge eletto consiste appunto nella istituzione delle case religiose, consiste in tutti quei pii stabilimenti che volete distruggere; questo gregge è il giardino della Chiesa, mirabile per le sue virtù; in queste case si prega per chi non prega, si fa penitenza per chi non può e per chi non vuol farla, s'implorano le benedizioni del Signore per gli Stati, quivi si loda il Signore il quale è gelosissimo della sua gloria; voi dunque vorreste portare una mano sconosciuta al culto più particolare del Signore? Vorreste distruggere tutte queste pie istituzioni che sono il compimento essenziale, l'ornamento prezioso della Chiesa?

Io vedo che l'Ufficio Centrale ha eziandio preveduta questa mia osservazione, ed infatti a pagina 13 della Relazione si legge:

« Perciò e dovendosi ai termini del disegno di legge, eseguire quei pesi pii o religiosi che siano stati legittimamente ordinati per atto fra vivi, e di ultima volontà, segue che se per l'avvenire non si potranno costituire simili enti morali con civile esistenza, non potrà però mai ritenersi vietato ai cittadini l'ordinare quegli uffizi, o riti religiosi che, secondo la loro convinzione religiosa, loro parrà di stabilire, gravandone gli eredi od enti morali che abbiano legale esistenza. È evidente che ciò non potrebbe vietare senza flagrante violazione della libertà individuale, ed in specie della libertà di coscienza. »

E non si poteva aspettar meno dalla imparzialità del dotto Relatore dell'Ufficio. Dunque, Signori, se per l'avvenire si potranno creare queste istituzioni come associazioni pie, e perchè quelle che furono create non potranno mantenersi o almeno perchè quelle che furono create dovranno essere spogliate dei loro beni? La ragione mi pare che sia uguale.

Se la libertà esige che per l'avvenire queste associazioni possano costituirsi sotto altro nome e senza esistenza morale, (perchè quando si tratta di associazione, se è sotto la vigilanza del Governo la credo sempre molto più facile a sorvegliarsi) se si potranno, dico, costituire come associazioni in forza di quel grande principio di libertà di cui siamo gelosissimi, domando perchè adesso che sono costituite non si lasciano esistere, perchè si rimandano dalle loro chiese, perchè si occupano tutte le loro proprietà le quali pure erano state date in tempo in cui la legge permetteva di darle? E quantunque il signor Relatore soggiunga che coloro che hanno fatta la fondazione dovevano prevedere che poteva poi essere revocata, che potevano essere occupati i loro beni, quando uno fonda sotto la protezione di una legge, credo che la sua volontà dovrebbe essere rispettata.

Per questi motivi la legge proposta a me non par giusta, e come ingiusta respingo la conseguenza della occupazione dei beni appartenenti a questi istituti, che lo Stato non è nelle condizioni di poter sopprimere;

nè vedo come la Chiesa e le istituzioni ecclesiastiche abbiano mancato al loro compito. Meno poi io potrei approvare il riparto che si farebbe dell'Asse Ecclesiastico e la dotazione fatta ai vescovadi nell'infima somma di sei mila franchi, perciocchè le dotazioni esistono fatte *ab antiquo* appunto per servizio della Chiesa; furono e sono soggette a tutte le imposte, dunque quello che rimane deve essere in loro disponibilità.

Io poi, o Signori, ho anche letto altri argomenti in proposito di questa legge, ed uno soprattutto mi ha molto colpito, ed è che bisogna finalmente finire con tutte le istituzioni religiose; questo non ho letto nella relazione dell'Ufficio Centrale, ma fu detto così seriamente che merita di essere preso in considerazione, e qui esco dal campo religioso ed entro nel campo della libertà.

Signori, noi tutti siamo gelosissimi delle nostre libertà e credo che abbiamo diritto di conservare quegli istituti che riputiamo di nostra utilità; quindi se a noi è caro un istituto, se desideriamo di conservarlo per l'educazione dei nostri figli, se vogliamo religiosa assistenza ai nostri infermi, se vogliamo religiosi negli ospedali, io non vedo perchè debbano tutti questi istituti religiosi in massima essere dichiarati impossibili.

Signori, la libertà è un grande beneficio, ma ha anche i suoi inconvenienti; per correggere gli inconvenienti della libertà, il solo rimedio è la libertà medesima. Ma sapete che io ho letto perfino che gli Italiani non sono ancora al punto da poter avere nè la libertà degli Inglesi, nè la libertà degli Americani! Che cosa dunque sono gli Italiani, forse degli Ibtiti? Io credo che noi siamo degni di tutte le libertà, che noi possiamo aspirare a tutte le libertà; io credo che niuna Nazione è degna della libertà come l'Italia, la quale l'ha provato. Perchè la libertà è grande in Inghilterra e in America? Perchè accanto alla libertà del male è la libertà del bene, e quando voi avrete dato la libertà del bene, quando si saprà, (perchè molti adesso temono per mancanza di coraggio civile) quando si saprà che la libertà è realmente rispettata, allora chi vuole pregare prega, chi vuol giuocare giuoca, chi vuol divertirsi si diverte, quando si saprà insomma che tutte le libertà oneste siano permesse e tollerate, credo, o Signori, che la libertà trionferà e lo Stato non avrà a dolersene.

Io credo che le persone che reggono al presente i destini dello Stato sono di tale levatura che non hanno a temere della libertà; non è possibile che i distinti personaggi che siedono a quel banco abbiano paura della libertà. Dunque lasciate libertà di religione, di confraternita, di Chiesa.

Se vi saranno delle superstizioni, la libertà le farà cadere; se le Chiese non potranno tenersi aperte quali debbono, si chiuderanno; ma lasciatele in pace.

Quando le libertà tutte saranno conservate, quando tutte saranno mantenute, allora il paese comincerà a risorgere, allora spunterà l'ora di quella vera unità che tutti desideriamo.

Io qui potrei dire di aver terminato il mio compito, e che voto contro la legge col vivo dispiacere di non venire in aiuto al Governo; ma si cerchino mezzi più giusti per poter supplire alle sue esigenze.

Tuttavia qualcheduno avrebbe il diritto di rimproverarmi e di dire: Voi non date prove di buon cittadino; a voi basta censurare quello che fu proposto, ma voi intanto abbandonate lo Stato nel suo bisogno.

Se il Senato mi permette entrerò anche nella questione finanziaria.

Io non sono economista, non sono finanziere; ma sono amante del mio paese, e debbo dire che per la posizione in cui mi sono trovato da trenta e più anni, ebbi campo a vedere quasi giornalmente tutti gli stati attivi e passivi delle rendite del paese, massimamente quando si trattava dell'antico Regno di Sardegna: ed ho potuto formarvi un criterio delle risorse di questa nostra patria e delle molte opere pubbliche e dell'immenso bene che si può fare col danaro anche poco, ma bene amministrato. Io adunque fui sempre persuaso che l'Italia era ed è una Nazione ricchissima che potrebbe diventare floridissima anche senza tanti sacrifici. Dunque, quando si trattò di prestiti io ho sempre dapprincipio votato tutti i prestiti, tutte le misure finanziarie: si trattava di conquistare l'indipendenza e naturalmente le piccole entrate del Regno di Sardegna non bastavano. Più tardi, vi confesso, o Signori, che quando siamo giunti al punto che ci annunciavano il pareggio, il quale non si faceva vedere, e che per giungere al pareggio si chiedevano 700 milioni, e poi dopo poco tempo altri 500 milioni, e poi anticipazioni dell'entrata, e poi la vendita delle ferrovie, e poi il prestito forzato, e poi parlare di imposte, e poi parlare ancora di sacrifici, io, o Signori, rimasi scoraggiato, non mi sentii più l'animo di andare avanti per quella via; ho creduto che quella via conducesse ad una sicura rovina e che non si dovesse in ciò incoraggiare il Governo.

Ora si tratta dell'ultima risorsa: perchè non possiamo dissimularlo, noi abbiamo vendute le strade ferrate, e forse sarebbe stato meglio non averle vendute, noi abbiamo a quest'ora venduti tutti i beni demaniali e siamo al punto di tentare l'ultima prova.

L'eminente personaggio che vedo a capo del Governo ha proposto uno spediente per cui si potrebbe per qualche tempo ancora allontanare il pericolo; ma il pericolo esiste, la situazione è grave, e mentre vi dico che la situazione è grave, io non lo dico per gettare una sfiducia in mezzo a questa Assemblea. No, o Signori, io dico che la situazione è grave, ma le nostre risorse sono immense, ed io credo che possiamo ancora uscirne con moltissima soddisfazione: ma permettetemi di osservare che, astrazione fatta da qualunque considerazione sulla natura dei beni di cui si tratta l'alienazione, io credo che l'espediente proposto, invece di essere vantaggioso allo Stato, sia la sua ultima rovina; ve lo dico schiettamente e spero di provarvelo.

Già, o Signori, riflettete che *non de solo pane vivit homo*, cioè lo Stato non si compone solo d'imposte, d'imprestiti, di operazioni finanziarie. Lo Stato deve esser florido: perchè possa essere felice uno Stato, conviene che esistano tutti gli stabilimenti, tutti gli istituti, tutte le risorse possibili ed immaginabili. Uno Stato, come l'Italia, deve essere ricco di monumenti, dev'esser ricco di accademie, dev'esser ricco di istituti per gli artisti, di istituti di credito, dev'esser ricco di ospedali, deve esser ricco di chiese, di tempii magnifici, deve far lavorare gli artisti, deve esser ricco insomma di qualunque istituzione. Ebbene, o Signori, da qualche tempo a questa parte, e con questa legge ancora noi distruggiamo tutto, noi riduciamo l'Italia a non aver più un monumento, un edificio, niente di quello che forma l'ornamento di una Nazione; ed io me ne rammarico immensamente.

Vi è di più; si tratta di ridurre i tribunali, e di allontanare la giustizia dai litiganti, per economia; si tratta di ridurre le Prefetture e di allontanare l'amministrazione dagli amministrati, pure per economia; si tratta di ridurre immensamente il numero degli impiegati, e di mettere tante famiglie sul lastrico, tutto per economia. Io non credo, o Signori, che tutto questo sia necessario: perdonatemi se io profano nelle scienze economiche in mezzo a tanti economisti illustri che siedono in questo Consesso, oso dirvi anche il mio sentimento.

Da molto tempo io rifletto alla nostra posizione attuale: l'espediente di 400 milioni, quantunque sieno effettivi in cassa, perchè se fossero nominali, credo che se ne introiterebbero forse 300; ma essendo effettivi in cassa, vuol dire che il Ministero ha facoltà di estendere l'operazione finchè 400 milioni siano realizzati; ma, dico, 400 milioni non sono sufficienti a garantire il presente e l'avvenire e poi non vedo l'utilità di tanti valori diversi gettati sulla piazza. Noi siamo in disavanzo di più di 200 milioni pel 1867: ne abbiamo uno prevedibile e preveduto di altrettanti pel 1868, senza tutte quelle circostanze che potranno verificarsi.

Meditando su questa situazione, o Signori, io ho creduto che si debba prendere una risoluzione alta, una risoluzione generosa; ho detto: la prima operazione che si dovrebbe fare sarebbe di stabilire l'equilibrio tra le spese e l'entrata, ma stabilirlo subito, stabilirlo oggi per così dire, e vi dirò in che fondo la mia opinione.

Quando io esaminava tutti i conti del Regno di Sardegna ho visto che le entrate non oltrepassarono mai, anzi non giunsero mai a più di 80 milioni, e le spese non superavano. Allora con 80 milioni si aveva un esercito di 50 mila uomini in tempo di pace che salì poi sino a 120 mila per la guerra del 1848. Noi avevamo magistrature bene organizzate; si compivano opere pubbliche, e la strada di Genova ne può rendere testimonianza; noi avevamo marina allora sufficiente, insomma tutto progrediva con ordine, ed ave-

vamo di più 30 o 40 milioni in cassa. Il debito pubblico era di 8 milioni, i quali non erano sicuramente molti per le risorse di quel paese.

Io tengo quelle cifre talmente a memoria, che non ho aperto un libro non ho aperto un zibaldone per venir oggi a riferir la mia opinione.

Io dico, o Signori, che se noi quintuplichiamo come è quintuplicata oggi la popolazione del Regno d'Italia, gli 80 milioni che si spendevano allora, sono la media che si deve spendere per il Regno d'Italia, e credo che un bilancio normale di 400 milioni basti per tutti i servizi ordinari di tutto il Regno. Dunque, io dico, separate fin d'oggi l'attivo ed il passivo ed attribuite al passivo 400 milioni di risorse e non se ne parli più; il Ministro di finanza si occupi di distribuire questi milioni, e si occupi più essenzialmente della legge di contabilità e delle leggi che saranno indispensabili per regolarizzare la regia dei tabacchi ed altre risorse che credo potranno rendere ancora molto danaro.

Separato così il bilancio, io dico: fate uno stabilimento, un Ministero del Tesoro come vorrete chiamarlo, per il servizio della rendita e per il pagamento del debito; perciocchè, o Signori, tutte le operazioni che ho dette riposano sopra di questa base: *ammortizzare il debito*.

Mi si dirà: ma come ammortizzare? ammortizzare quando si fanno dei debiti non è prudenza, non è possibile. Signori, quando Annibale era sotto le mura di Roma, Scipione salpò dalle coste di Spagna, portò la guerra a Cartagine; Cartagine fu vinta e Roma fu salva. Dunque ci vogliono grandi spedienti. Pagate e quando comincerete a pagare, il vostro credito salirà al 70, al 75, perciocchè vedete come l'America sta pagando un immenso debito: ed in pochi anni; ammortizzando il debito, si acquista il credito ed in questo modo si finirà per pagare tutto.

Dunque io dico, stabilite un cospicuo fondo di ammortizzazione.

Stabilite un servizio della rendita ed un servizio dell'ammortizzazione. Avrete un sopravanzo di 400 a 450 milioni di attivo sul bilancio, i quali verterete nella cassa di ammortizzazione. Chiamate quindi il concorso del Clero in vostro aiuto.

Io credo che così facendo avrete trovato una vera risorsa. Il Clero non si ricuserà mai a concorrere in quest'opera; lo ammette nella stessa sua relazione l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale....

Senatore Cadorna, *Relatore*. Ciò non è detto nella relazione.

Senatore Di Castagnetto. Ci è.. e leggerò il periodo.

« In simili circostanze e per osservare codeste condizioni, fu costume di molti paesi il ricorrere al patrimonio degli enti morali ed in specie della Chiesa, onde gravare il meno possibile le private proprietà. »

Senatore Cadorna, *Relatore*. Ciò vuol dire che gli Stati hanno messo le mani sul patrimonio ecclesiastico.

Senatore Di Castagnetto. Se quelle parole hanno tale senso, io godo di avere provocata questa spiegazione. Ma io dico sempre che il Clero concorrerà sicuramente; e con un vistoso concorso del Clero, e anche con un concorso moderato ma proporzionato dei Corpi morali, si potrebbe prevedere un risultato finale assai felice per lo Stato. Ma soprattutto esorterei il Ministero a non trascurare quella provvida istituzione del Consorzio nazionale. Questa istituzione può rendere dei grandi servigi alle finanze. Dessa ha finora un fondo poco elevato perchè non ha ancora quell'eccecitamento che potrebbe sperare, ma non dubito che potrebbe ottenere un grande sviluppo perchè il patriottismo in Italia è grande; e quando da ognuno si conosca che in Italia vi è il mezzo di pagare i debiti e di rimettere le finanze in florido stato, io credo che moltissime offerte saranno fatte e che perciò quella istituzione concorrerà pure efficacemente alla grande opera.

Signori, è impossibile che il Ministro delle Finanze possa sopportare con vantaggio della cosa pubblica contemporaneamente il peso dell'amministrazione finanziaria ordinaria e quello relativo all'amministrazione del Debito Pubblico; per cui io sono d'opinione che se si potessero separare le operazioni relative all'andamento normale dell'amministrazione finanziaria riassumendo in un separato servizio tutte le risorse per l'ammortizzazione del Debito Pubblico, io pronosticherei un avvenire finanziario assai prospero.

Signori, posso aver errato, ma sicuramente non fu mancanza di buona volontà e di amore al mio paese ed al mio Re. Chi può suggerire idee migliori, lo faccia.

La mia convinzione è che questa legge è ingiusta, e che anche in caso di necessità, non si debba commettere un'ingiustizia. Io credo che come operazione finanziaria, quella ora proposta sull'Asse Ecclesiastico non darà altro risultato che di annientare l'Asse medesimo, mentre a veder mio se si lasciasse in mano alla Chiesa, lo Stato ne ricaverebbe sempre delle risorse. Poichè, o Signori, la Chiesa acquista sempre e porge così mezzo allo Stato di trovar risorse in tali proprietà. Ma quando, come si suol dire, si tratta di uccidere la gallina per mangiar l'uovo, le risorse cesseranno per l'avvenire.

Il perchè, ripeto, si dovrebbe lasciar sussistere quel patrimonio, usufruendo quanto giustamente da esso si possa conseguire per i bisogni del paese.

Se queste povere mie aspirazioni avranno qualche esito, me ne consolerò; altrimenti avrò la coscienza di aver compiuto un dovere dinanzi al paese e dinanzi agli onorevoli miei colleghi.

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. L'onorevole Relatore della Commissione con una dotta relazione scritta con mirabile celerità ha dimostrato che lo Stato in determinate cir-

costanze di fatto e di stato sociale abbia il diritto di spegnere l'ente morale, abbia il diritto di modificarne il modo di essere ampliandone o restringendone i diritti: che la questione si riduce ad una estimazione, ad una valutazione di fatto, ad una questione di apprezzamento, se cioè in un determinato caso, in una determinata occasione sia utile per lo Stato di spegnere l'ente morale.

Ha ancora dimostrato l'onorevole Relatore che spento l'ente morale, morto così il proprietario, l'erede ne sia lo Stato per mancanza di eredi di sangue: che lo Stato però come erede abbia il dovere di conservare la destinazione dei beni ai quali i fondatori li avevano destinati nei limiti della necessità.

Questo principio l'onorevole Relatore lo ha applicato a tutti gli enti morali, sia agli enti ecclesiastici, sia agli enti destinati ad altri usi che non fossero ecclesiastici.

L'onorevole Relatore ha ancora prevedute tutte le obiezioni che si fanno a questa dottrina e vi ha risposto; però, l'onorevole Senatore Di Castagnetto non è rimasto persuaso.

Io lascio all'onorevole Relatore il peso di togliere i dubbi che ha sollevato l'onorevole Senatore Di Castagnetto per ciascuna di queste proposizioni espresse nella relazione. Io cercherò piuttosto di poter convincere l'onorevole Senatore di Castagnetto con un'altra argomentazione.

Io non tratterò del diritto dello Stato a poter spegnere tutti gli enti morali, qualunque sia la loro destinazione, io non invocherò il principio che lo Stato abbia diritto di succedere a tutti gli enti morali che spegnerà qualunque sia l'uso per cui questi enti morali sono creati; io mi tratterò specialmente a dimostrare quale sia la natura dell'attuale patrimonio ecclesiastico per giungere agli stessi risultati a cui è venuto l'Ufficio Centrale. Signori, dopo che la Chiesa divenne Chiesa ufficiale, che divenne Chiesa riconosciuta, ha sempre vissuto in unione collo Stato. Quest'unione secondo i tempi diversi è stata più o meno intima, ma vi è stata sempre unione, una perpetua unione fra la Chiesa e lo Stato.

Nei primi tempi si soccorrevano a vicenda; i poteri dello Stato e della Chiesa erano perfettamente confusi.

Carlo Magno convocava i Concilii; i Vescovi si riunivano sotto l'ordine dell'Imperatore. Nella Chiesa greca gl'Imperatori ordinavano, stabilivano le credenze, regolavano le discipline, determinavano il numero dei preti.

Non vi fu se non confusione di poteri; l'uno aiutava l'altro: ecco lo scopo che si eran proposti.

Pocchia la Chiesa divenne onnipotente. Pretese di avere una dominazione universale specialmente dallo undecimo al decimoterzo secolo, pretese di essere potere legislativo ed esecutivo universale: i principi, i feudatari suoi luogotenenti. Gli Stati cominciarono ad avere coscienza di se stessi, cominciarono a ritrarre verso i suoi principii l'autorità della Chiesa: essi si difesero cogli statuti delle regalie. La vittoria rimase agli Stati:

la lotta è stata secolare tra l'Impero e la Chiesa, lotta secolare che è terminata con i concordati per riprendersi quando ciascuna delle parti si sentiva più potente dell'altra.

Ora, durante tutto questo periodo di unione, più o meno intima, tra la Chiesa e lo Stato, quale era la natura del patrimonio ecclesiastico?

Gli Stati e specialmente gli Stati italiani avevano per unica e sola religione dello Stato la religione cattolica.

Ogni cittadino era cattolico, o doveva essere cattolico, poichè gli Stati italiani avevano nelle loro leggi, ne' loro concordati stabilito il principio di dovere far osservare tutte le leggi ecclesiastiche, non era insomma ammessa la libertà di coscienza. Ciascuno de' 25 milioni d'Italiani era oppure doveva apparire cattolico. Lo Stato protettore della Chiesa avea il dovere di assicurare l'esistenza e la splendidezza del culto cattolico; il beneficio era riguardato come una pubblica funzione dello Stato; e siccome aveva lo Stato il debito di stipendiare i suoi funzionari, così aveva ancora il debito di stipendiare i ministri del culto, badare alla costruzione dei templi, al loro decoro, alla pubblica esistenza del culto al beneficio di tutti coloro che lo professavano, cioè a beneficio di tutti i cittadini; quindi il patrimonio della Chiesa non era che un patrimonio pubblico destinato agli usi religiosi.

Lo Stato vi suppliva, in caso d'insufficienza, o direttamente col suo tesoro, o per mezzo delle provincie, o per mezzo dei comuni. Ora, se lo Stato aveva il dovere di proteggere la Chiesa, se aveva il dovere di concorrere con i tesori della Nazione a dotare convenientemente gl'istituti ecclesiastici, si è sempre riconosciuto nello Stato il diritto di esaminare se la dotazione fosse sufficiente o esuberante, di ripartirla equamente, secondo i bisogni del culto religioso, ai diversi istituti, e d'invertirla anche ad altri usi analoghi, o a' bisogni dello Stato nelle sue urgenti necessità.

Ammesso questo principio che il patrimonio ecclesiastico, il quale non è nato ieri o l'altro ieri, ma esisteva certamente nel momento della pubblicazione dello Statuto, dato che questo patrimonio ecclesiastico è un patrimonio il quale appartiene allo Stato con destinazione agli usi religiosi, lo Stato ha il diritto di venire oggi alla liquidazione e ripartizione di questo patrimonio, e colla legge presente non si fa altro che liquidare il patrimonio ecclesiastico, che venire ad un'equa ripartizione di questo patrimonio tra i diversi enti ecclesiastici.

Dubitate ancora che il patrimonio ecclesiastico fosse stato pubblico patrimonio?

Non ne dubitava nel 1852 la Commissione del Parlamento Subalpino incaricata a riferire su molte petizioni di soppressioni di enti ecclesiastici.

Udite le leggi colle quali questo patrimonio fu regolato; aprite i libri di Giustiniano. Che cosa vi osservate?

Io proibisco, disse Giustiniano alla Chiesa, io proi-

bisco d'alienare i beni: per qual ragione? Vi proibisco di alienare perchè altrimenti lo Stato dovrebbe supplire alla dotazione della Chiesa.

Quindi il principio d'inalienabilità, il quale è stato riconosciuto da tutte le legislazioni italiane, del patrimonio ecclesiastico, è fondato sul principio, che il patrimonio ecclesiastico non sia che una parte del patrimonio della Nazione: poichè, ripeto, tutti i cittadini erano o dovevano essere cattolici, e lo Stato doveva provvedere all'esistenza di un culto che avea dichiarato suo.

Qual è l'origine della Istituzione dell'Economato?

Lo stesso principio.

Bisogna che lo Stato non solamente guardi alla disposizione dei beni, ne proibisca l'alienazione, ma ancora guardi alla loro amministrazione; perocchè se i frutti non sono sufficienti alle spese del culto, alle spese dei ministri del culto, è lo Stato che deve supplirvi. E quando manca il beneficiato, è lo Stato che prende il possesso del beneficio, è lo Stato che ne converte i frutti o agli usi religiosi o analoghi.

E l'istituzione dell'Economato non solo è stata nell'antico Piemonte, ma ancora in tutti gli Stati italiani, sebbene con forme diverse.

In effetto, nel già Regno delle Due Sicilie avevamo l'amministrazione Diocesana, e tanto la Dinastia di quel Regno si credeva di essere non solo la protettrice, ma la proprietaria del patrimonio ecclesiastico che, se non erro, nel 1772 delle rendite dei benefizi vacanti istituì un Monte, che si disse Frumentario, perchè aveva il debito di dare il grano per la seminazione ai poveri. Comprendo l'obbiezione che potrebbe farmi l'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Lo Stato ha il diritto di fare un'equa distribuzione del patrimonio ecclesiastico, ma sempre che lo Stato ne ha usato, ha abbisognato del consenso del Clero: ora, impetrate il consenso del Clero e del suo capo, e voi esercitate questo diritto come l'avete esercitato in altri tempi.

Consultando la storia, noi troviamo che quando lo Stato si teneva in concordia colla Corte di Roma, ha chiesto e raramente ottenuto il consenso: ma quando non è stato possibile di ottenere questo consenso, gli Stati hanno sempre esercitato il loro diritto, non ostante l'opposizione della Corte di Roma, non ostante il *non possumus*, il quale, espresso prima in proteste, è poi terminato colla tolleranza, ed in fine col riconoscimento.

Ora, Signori, che cosa abbiamo noi fatto dopo il 1854? Nel 1855 abbiamo soppresso alcuni enti ecclesiastici: Roma ha protestato.

Nel 1861 questa legge, allargata intorno alla soppressione degli enti morali, è stata pubblicata nelle provincie meridionali: proteste.

È stata pubblicata nelle Marche e nell'Umbria: uguali proteste.

Nel 1865 si è disposta la soppressione degli ordini monastici in alcune provincie, perchè in altre era già

compiuta: si è ordinato la conversione del patrimonio ecclesiastico: eguali proteste.

Ora, voi credereste che la Curia romana sia grandemente offesa di questo nostro procedimento? Eppure io mi sono disingannato quando ho dato uno sguardo ai documenti relativi alle negoziazioni ultimamente fatte col capo della Chiesa. L'onorevole ministro Borgatti al suo inviato diceva: « si affretterà a dichiarare che il Governo del Re non può rimuoversi dalla stretta osservanza delle leggi dello Stato circa la temporalità delle sue mense vescovili (legge 7 luglio 1866) e in genere circa i beni degli Istituti ecclesiastici. »

Dunque l'inviato italiano aveva per precisa sua istruzione di non accettare la discussione su questo terreno, poichè lo Stato teneva fermamente il principio che del patrimonio ecclesiastico avesse potuto fare un'equa ripartizione.

Ora, nella conferenza avuta col Pontefice, quali lamenteanze ei mosse intorno a tutte queste leggi di soppressione e di conversione? Non si lamentò d'altro, se non pel modo con cui si eseguivano i sequestri dei beni delle mense. Non metteva in dubbio il diritto dello Stato, non si lamentava di tutte le soppressioni già fatte, non si lamentava delle conversioni, era semplicemente dolente del modo con cui si eseguivano i sequestri delle rendite. E quando l'inviato dissipò, o per meglio dire, pose in chiaro la cosa, sapete, o Signori, quali furono le risposte?

Ecco che cosa scriveva l'onorevole inviato: « Alcune spiegazioni da me date nei precedenti colloqui circa l'esecuzione della legge sulla conversione dei beni ecclesiastici, e specialmente riguardo alla Casa di Loreto, avevano tolta ogni nube in proposito. »

Ora, non si può esprimere più chiaramente l'acquiescenza se non un assenso, poichè è impossibile oggi di ottenere l'assenso formale di Roma. Chi conosce il procedimento della Curia Romana, la sua immobilità ed il suo modo di rispettare le tradizioni, ben comprende che sia impossibile d'avere un assenso specialmente per i beni ecclesiastici i quali esistono nelle provincie che una volta erano pontificie. È impossibile dunque potersi intendere con Roma su questo terreno. Noi avremo una protesta e poi l'acquiescenza, nè la Corte di Roma può fare diversamente. La Spagna sopresse gli ordini monastici ed ordinò la conversione dell'Asse Ecclesiastico. Ebbene, dopo quattro anni che cosa fece il Pontefice? Il Pontefice non fece altro se non riconoscere tutto quello che si era fatto, e lo riconobbe perchè era la cosa più utile pel Clero.

Perciò, se oggi è questione di soppressione, se è questione di conversione e se il Pontefice ha dichiarato, in un solenne concordato fatto colla Spagna, che questa è la cosa la più utile per il Clero, possiamo far lo stesso noi Italiani, senza che ne resti offesa la religione cattolica.

Ma, diceva l'onorevole Senatore Di Castagnetto, voi

in questo modo distruggete l'ordinamento della Chiesa, voi offendete la libertà religiosa.

Ma l'ordinamento essenziale della Chiesa si compone del Pontefice, del Vescovo col suo Capitolo, e del Parroco. Tutti gli altri benefici minori non curati, tutti gli altri collegi non sono nati che nei tempi nei quali si voleva un'Italia sacerdotale.

La legge rispetta la Diocesi, rispetta la Parrocchia e rispetta ancora i Capitoli cattedrali. Agli altri enti minori non toglie che la sola qualità di enti, lasciando sussistere le collegiate, le ricettizie, le comunitè, le cappellanie corali e tutti gli altri benefici come si trovano in quanto alla parte spirituale e lasciando libertà a questi antichi enti di vivere come associazioni volontarie.

Signori, nel Belgio era il partito cattolico che faceva la Costituzione, nella quale si proclamava da questo stesso partito: « Ogni ente morale è distrutto; è libera l'associazione. »

Ora, dico io, noi non distruggiamo le Diocesi, non distruggiamo le Parrocchie, non distruggiamo i Capitoli, ma ci restringiamo a dichiarare semplicemente *Libere Associazioni* gli enti minori; in che dunque offenderemo la giustizia, in che offendiamo la libertà della Chiesa?

Eppure il Belgio è predicato come il tipo della libertà religiosa; e se noi imitiamo questo tipo, come si potrà dire che con questa legge si offende la libertà di coscienza, la libertà religiosa, sol perchè si riconoscono come semplici libere Associazioni talune parti della Chiesa, che l'onorevole Senatore Di Castagnetto reputa a torto essenziali al Culto cattolico?

Noi sopprimiamo alcuni istituti ecclesiastici minori perchè nocivi agli interessi religiosi, nocivi agli interessi economici del paese.

Sono nocivi agli interessi religiosi, perchè lo stato sacerdotale, o Signori, e specialmente quello delle piccole borgate, non è più riputato come uno stato di sacrificio; ed il sacerdote nell'esercizio del suo ministero non si crede di adempiere ad una missione di abnegazione e di carità, ma di esercitare un mestiere; e il solo interesse di acquistare una posizione superiore al suo stato eccita il figlio del contadino ad ascendere al sacerdozio, aspirando a quella prebenda che noi sopprimiamo, unicamente per trarre innanzi la sua vita.

Noi sopprimiamo semplicemente quegli enti, ai quali non è annessa cura di anime; e quando non si ha la cura d'anime, il Clero, numeroso com'è per effetto di artificiali eccitamenti, non si può occupare che di salmodiare in qualche dì, celebrare una messa giornaliera e vivere in ozio tutto il resto della giornata.

Quando voi avete eccitato una vocazione artificiale, voi avete un clero, che non risponde alla sua missione: e quando il Clero, che esercita una grande influenza sulle masse, sulle popolazioni rurali, non è istruito, non è morale, voi avrete delle popolazioni rurali, le quali dovendosi modellare sul Clero che per sè è ri-

guardato come maestro religioso delle popolazioni rurali rimangono ignoranti, diventano superstiziose e corrotte.

Io credo e sono fermamente convinto che la morale religiosa sia necessaria per le popolazioni; la morale sociale, la morale filosofica può esser sufficiente per certi uomini colti, ma per le classi laboriose e sofferenti, le quali debbono lottare contro la miseria, contro le dure necessità della vita, per le classi laboriose e sofferenti, voi dovete avere una morale la quale parli a nome del cielo, perchè una morale che non parli a nome del cielo, non ha alcuno effetto in questi cuori perturbati da indomite passioni. Ma appunto perchè amo che vi sia una morale religiosa, io voglio che coloro i quali sono rappresentanti di questa morale siano uomini istruiti, siano uomini i quali dedichino tutta la loro vita a questa missione.

Diceva l'onorevole Senatore Di Castagnetto che questa legge offende la libertà religiosa, ma io non comprendo che cosa s'intenda per libertà religiosa; è una parola che si pronunzia da tutti, ma che ognuno interpreta a suo modo; io credo che questa legge non offenda la libertà religiosa ma che piuttosto ci faccia fare un passo innanzi nella via della libertà religiosa.

Lasciate, diceva l'onorevole Senatore Di Castagnetto libertà a tutti sotto l'impero del dritto comune.

Parrebbe che questa fosse la conseguenza del principio della separazione della Chiesa dallo Stato, della libertà religiosa; ma sa l'onorevole Di Castagnetto come io intendo questo principio?

« Quando avete separata la Chiesa dallo Stato, lo Stato non riconosce più arcivescovi, non vescovi, non parrochi, non canonici; per lui tutti sono cittadini; lo Stato non riconosce più il diritto all'arcivescovo, al vescovo di essere Senatore del Regno, non lo riconosce più come pubblico funzionario, non più privilegi, non più il diritto di essere esenti dalla coscrizione, dal servizio della Guardia Nazionale. Dall'altro lato, il capo della Chiesa ha libertà di scegliere la propria gerarchia, di comunicare senza impacci coi propri fedeli, di pubblicare leggi nell'ordine spirituale salvo l'azione repressiva della legge se la offende, libertà di insegnamento, libertà di acquisto, e di alienazione con quei temperamenti che richiede l'interesse economico dello Stato.

Ora questo principio lo abbiamo avuto nella storia prima che divenisse una teoria. È negli Stati Uniti di America che abbiamo la più completa separazione della Chiesa dallo Stato, l'isolamento dello Stato da tutte le comunicazioni religiose; ma mentre ivi è libertà di scegliersi la propria gerarchia, mentre ivi è libertà di culto, mentre ivi è libertà in tutti coll'unico limite delle leggi dello Stato, non vi sono che enti riconosciuti dallo Stato che abbiano facoltà di avere un patrimonio con determinate modalità.

Lammenais fu il primo scrittore cattolico il quale elevò questo principio a teoria, e questa teoria ebbe

un'attuazione nel Belgio; ebbene, questo principio nel Belgio si è sotto altra forma stabilito.

Nel Belgio voi avete libertà della gerarchia; il Pontefice nomina direttamente i Vescovi senza intervento del Governo; libertà di associazione, ma non enti morali, quindi non facoltà di poter acquistare; la Chiesa nel Belgio non ha diritto di avere un patrimonio: se lo ha, lo ha occulto, e in violazione della Costituzione. La Chiesa nel Belgio non ha che una dotazione iscritta nel bilancio dello Stato; ecco come questo principio si è sviluppato nel Belgio.

Anche presso di noi con nobile intendimento si è cercato di mettere in atto il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, della libertà religiosa a cui forse sarà riservato lo impero dell'avvenire; ma certo è che questo tentativo è abortito, ha prodotto anzi una reazione nella pubblica opinione e fortunatamente questa reazione si è andata mano mano dissipando e siamo giunti a questo progetto di legge di modeste proporzioni che l'onorevole Di Castagnetto crede lesivo della religione. In fatti questo progetto di legge che cosa dice? si può dire che sia figliuolo del principio consecrato nell'art. 1° dello Statuto, nè l'onorevole Senatore Di Castagnetto si meravigli ch'io dica che questo disegno sia una conseguenza dell'art. 1° dello Statuto.

Quali erano le leggi le quali imperavano prima della pubblicazione dello Statuto?

Signori, io mi ho trascritto l'articolo del Codice Albertino:

« La religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. »

Continua l'articolo primo:

« Il Re si gloria di essere il protettore della Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla potestà della medesima appartengono. »

Ma ciò non basta:

I magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo fra lo Stato e la Chiesa, e a tale fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici secondo gli usi...

Senatore Di Castagnetto. Legga l'articolo della proprietà....

Presidente. La prego di non interrompere.

Senatore Mirabelli. Ora, non tutto quello che ho trovato nel Codice Albertino, lo trovo nell'articolo 1° dello Statuto, ma trovo solo la prima parte vale a dire: « la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. » Questo articolo primo dello Statuto così concepito ha forse mutato la natura del patrimonio ecclesiastico? le relazioni che esistevano fra Chiesa e Stato sono mutate? Quest'articolo primo dello Statuto non ha fatto altro che mutare le relazioni tra i cittadini e la Chiesa, impedire cioè che la Chiesa per l'esecuzione delle sue ordinazioni ecclesiastiche potesse servirsi delle autorità dello Stato; ecco dove l'articolo primo dello Statuto ha innovato le dottrine precedenti.

Ora, se il detto articolo non ha fatto che questa sola innovazione, se non poteva cangiare la natura del patrimonio ecclesiastico, e se gli Stati assoluti avevano il diritto di modificare gli istituti ecclesiastici e di ripartirne il patrimonio secondo i bisogni religiosi, io ben diceva che questa legge non sia che un figliuolo, se non primogenito, poichè la primogenita legge sarebbe quella del 55, almeno degli ultimogeniti dell'articolo primo dello Statuto.

E in effetto, con questa legge che cosa facciamo noi? Permettetemi queste ripetizioni dirette a rendere più chiara la cosa. Con questa legge noi non estendiamo che in alcune provincie del Regno delle soppressioni che esistevano in altre provincie. Per esempio, le Collegiate non curate sono già sopresse nelle provincie meridionali; oggi non facciamo che estendere questa soppressione in altre provincie; il principio è uno: se il principio della legge del 55 è un principio giusto, è un principio che non offende la libertà della Chiesa, è un principio che non offende la giustizia, bisogna concludere che anche questo progetto di legge di così modeste proporzioni non offende nè la giustizia nè la libertà religiosa.

Ma poi che cosa fa questo progetto? Questo progetto toglie la personalità giuridica ad alcuni enti ecclesiastici, non fa altro che addirne il patrimonio convertito, e il valore intero del patrimonio addire al fondo del culto. E quale è la destinazione del fondo del culto? Il fondo del culto è un ente morale il quale ha l'ufficio di provvedere ai pesi del culto. Dunque è sostituita una amministrazione ad un'altra amministrazione; ma nulla è toccato del patrimonio ecclesiastico. Questa legge inoltre non fa altro che attuare il principio della conversione.

La conversione del patrimonio è già disposta nella legge del 1866. Oggi non si fa altro che stabilire i modi pratici con cui eseguire la conversione; anzi si fa un passo addietro, perchè nella legge del 1866 si ordina la conversione del patrimonio di tutti gli enti soppressi ed anche degli enti conservati ad eccezione delle parrocchie, e con questo progetto di legge si ordina la conversione del solo patrimonio stabile; per conseguenza le parrocchie rimangono come si trovavano col loro patrimonio, e le diocesi e tutti gli altri enti conservati rimangono con un patrimonio intero, cioè composto di canoni, di censi che la Chiesa ha sempre prediletti ed una rendita iscritta sul Gran Libro, la quale si sostituisce al patrimonio stabile.

Che cosa pretende lo Stato? Il 30 0/0; lo stesso onorevole Di Castagnetto è convenuto nel principio che lo Stato mosso dalla necessità, abbia il diritto di prelevare dei tributi sopra beni appartenenti al clero.....

Senatore Di Castagnetto. Chiederne il concorso.

Senatore Mirabelli...*(continuando)* chiedere il concorso del Clero; il Clero potrebbe concorrere persuadendo tutti i cattolici che non si è scomunicati andando

ad acquistare dei beni: ecco il concorso che noi chiediamo ai ministri del culto, che sono cittadini, poichè il Clero fa parte del Regno d'Italia; non possiamo chiedere un consenso; non possiamo dimandare al Capo della Chiesa, per le ragioni che ho dianzi espresse, un ordine formale; non possiamo pretendere che il Clero ci dia direttamente 400 milioni. Ma noi possiamo dire al Clero: Voi dovete venire in nostro aiuto, ciò ve lo impone la vostra qualità di cittadini: ebbene persuadete i vostri parrochiani che è lecito concorrere ad acquistare dei beni. Questo è il concorso che noi chiediamo al Clero, ed io sono sicuro che il Clero ricorderà quale sia la sua missione, e che anch'egli per sua parte concorrerà ad aiutare la nostra finanza.

Signori, mentre da un lato io credo che, votando questa legge, non si offende nè la libertà religiosa, nè la giustizia, che si faccia un interesse economico ed anche finanziario, dall'altra parte io non debbo tacere che questa legge, considerata anche come mera innovazione, viene a distruggere delle aspettative, dirò, legittime, delle aspettative di coloro i quali s'incamminavano alla professione del sacerdozio e che oggi ne sarebbero impediti dalla soppressione de' benefici.

Non debbo tacere che ci possono essere delle coscienze timorate cattoliche, le quali possono credere in buonissima fede, che questa legge offenda la giustizia e la libertà religiosa.

Ora, io darei un modesto consiglio al Ministero, e sarebbe questo; di esser savia politica di accompagnare la pubblicazione della legge, e se questo non sia possibile per difetto di tempo, di accompagnare, dico, la esecuzione di questa legge con una revisione della legislazione che si riferisce alle regalie, di quella parte, la quale con Reali Decreti è stata stabilita dal 1860 al 1865. È stata questa tutta opera del potere esecutivo che ha fatto in esecuzione dell'articolo 18 dello Statuto e che a lui solo è dato di rivedere.

Non vi parlo del diritto di presentazione, o Signori: io credo che, finchè Roma sia fuori del Regno d'Italia, finchè il Pontefice non sia entro del Regno d'Italia, lo Stato debba conservare integro il diritto di presentazione, nè d'altronde potrebbe renunciarvi senza l'intervento del potere legislativo.

Vi parlo del placito: non esisteva in molte provincie; quando il vescovo è nominato col consenso dello Stato, il vescovo può nominare i parrochi, può nominare a tutti i benefici senza che v'intervenga il Governo. Il placito è stato introdotto in molte provincie con decreto del 1863, e si è andato tant'oltre che, mentre la regia potestà non può esercitar diritti, secondo l'articolo 18 dello Statuto, che solo sui benefici, con un altro Decreto posteriore che ha la data del 12 luglio 1864, si estende ancora il placito alla nomina dei curati e dei vicari spirituali che non sono punto beneficiati.

Ora, io pregherei il Ministero a studiare questa parte della legislazione e di vedere di metterla in maggiore

armonia collo Statuto e colle condizioni attuali dello spirito pubblico del paese; perchè la unificazione fu fatta in momenti in cui queste disposizioni potevano essere giustificate da una necessità; ma oggi che siamo in tempi più tranquilli, è utile che questa legislazione sia presa ad esame e sia ricondotta nei limiti nei quali esisteva prima del 1860. Questa non è che opera del potere esecutivo, non vi entra punto il potere legislativo.

Lo Statuto dichiara che le Bolle non si possono eseguire senza l'ordine dell'Autorità Regia, ma non ne impedisce la pubblicazione, e parmi che ciò si faccia con discernimento poichè lo stesso Statuto consacra il principio della libertà della stampa.

Ma è giusta, è utile questa censura preventiva? O il contenuto nella carta offende le leggi dello Stato, e voi punirete chi fa la pubblicazione colle leggi penali, o non offende alcuna legge dello Stato e non avete il diritto alla censura preventiva, perchè la legge sulla stampa è repressiva nè può esservi su ciò censura preventiva.

Signori, come è mai possibile che si possa impedire la pubblicazione delle Bolle le quali vengono da Roma? Se voi impedito che si pubblicino nei giornali del Regno, si pubblicheranno nei giornali esteri, e i giornali esteri entrano nel Regno, quindi non solamente a me pare che sia questa una disposizione che violi lo Statuto, ma che sia una disposizione che non raggiunge il suo effetto.

Quello che non giungo a spiegarmi si è un articolo del Codice penale che commina il carcere per la sola pubblicazione di una Bolla apostolica. Se per esempio voi avete una bolla che vi dà permesso di leggere i libri proibiti, se avete una Bolla che vi dà libertà di mangiare carne il venerdì e sabato, se sia pubblicata in un giornale, oppure venga annunziata dal parroco a' suoi parrochiani, il fatto della pubblicazione è punito colla pena del carcere. Io spero che nel futuro Codice penale del Regno d'Italia sarà interamente tolta questa disposizione e che il potere esecutivo concederà il diritto della pubblicazione delle Bolle senza l'*exequatur*.

In quanto poi all'esecuzione delle provvisioni, il decreto del 1863 proibisce ogni esecuzione pubblica o privata senza l'*exequatur*.

Ma le Bolle riguardano il dogma, le Bolle risguardano la disciplina, le Bolle risguardano la morale; si riferiscono alle temporalità. Se trattano del dogma, della morale, della disciplina, voi mettete sulla Bolla di Roma che dichiara queste cose, *si eseguisca!*

Ora, o Signori, vi domando: non è questa una contraddizione? Se voi avete dichiarato il principio se non della separazione della Chiesa dallo Stato, ma della distinzione delle materie dello Stato e della Chiesa, come potete mettere sopra una Bolla che stabilisce un dogma, dichiara la morale od ordina o modifica una disciplina ecclesiastica, *si eseguisca?* Io non lo comprendo.

Io lo comprenderei quando lo Stato avesse ordinato di eseguire le Bolle ecclesiastiche come leggi dello Stato e di darvi braccio; io lo comprenderei se fossero in vigore l'articolo primo del Codice Albertino ed i concordati; ma non lo comprendo quando le autorità del Reguo debbano eseguire le sole leggi dello Stato.

Ricordiamoci che questa regalia fu introdotta quando il diritto canonico e le ordinazioni ecclesiastiche erano considerate come leggi dello Stato, e quindi non poteano eseguirsi senza l'*exequatur*; e che è una manifesta contraddizione a tutti i nostri principii la conservazione di questa regalia quando non riguardi le Bolle di nomine a benefici, o di disposizioni di temporalità.

Io credo che questa parte del decreto del 1863 debba essere profondamente modificata e ridotta, non potendola abolire se non per legge, a questo che niuna autorità pubblica possa prestarsi all'esecuzione delle Bolle nei termini del diritto comune senza che sia munita dello *exequatur*.

Signori! Entrando il Governo in questa via, esso mostrerà ai cattolici che colla legge cui mette in vigore, non intende di offendere nè la giustizia nè la libertà; che tal legge anzi promuove l'interesse religioso, e che tanto sia lontana l'idea di perseguitare il Clero che il Governo diminuisce i vincoli che legano la libertà della Chiesa.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Non vi maraviglierete, o Signori, ch'io pigli a parlare intorno alla legge che è presentata ai nostri suffragi. Vi maravigliereste piuttosto s'io tacessi. Non temete però ch'io sia per abusare della vostra pazienza con troppo lungo discorso, o che le mie parole possano mai riuscire meno temperate e circospette. Io non parlo se non per me, come la coscienza mi detta; e se dirò forse cose che altri non osa dire, esporrò, credo, il sentimento dell'universale. Sarò aperto, sincero, imparziale, e stringerò quanto meglio saprò le idee in brevi e precise parole. Perciò prego il Senato che voglia ascoltarmi con benevola attenzione.

La legge che siamo per discutere, avrebbe dovuto essere, e nel concetto del Ministero (mi compiaccio di riconoscerlo) fu nel suo nascere una legge di finanza, una legge d'imposta sui beni ecclesiastici, intesa a colmare il vuoto dei passati anni e a pareggiare i bilanci del 1867 e del 1868. Il concetto era semplice, era atto ad ottenere l'assenso o almeno la rassegnazione del Clero medesimo, certo l'accettazione dei cattolici assennati, i quali sanno congiungere l'amore della religione con l'amore della patria, e stimano tanto la Chiesa da reputarla disposta a sovenire dal suo canto alle pubbliche necessità. Questo concetto non apriva la via a spinose disputazioni sulla proprietà, non conduceva a toccare scabrose questioni sulle relazioni fra la Chiesa e lo Stato; includeva solamente le difficoltà inerenti alla riscossione; difficoltà che l'ingegno punto dagli

stimoli del bisogno, la perizia degli affari e la buona volontà avrebbero potuto appianare.

Ma la semplicità e la temperanza di quella prima proposta non piacque; e nelle mani della Commissione della Camera dei Deputati mutò natura, sostituendo o congiungendo all'imposta l'incameramento dei beni ecclesiastici, e toccando punti che attengono all'ordinamento della Chiesa. Ella divenne così una legge politico-religiosa. Il Ministro della Finanza non credè poter accettare questa trasformazione, e rinunziò all'ufficio. Il Presidente del Consiglio, sottratto a lui, assenti alla contro-proposta della Commissione, in qualche parte modificata.

Ora io non esamino in se medesime le disposizioni che hanno dato alla prima proposta del Ferrara un aspetto nuovo. Mi basta notare il fatto dell'innovazione, e del grave fatto indagare il perchè.

Se la *liquidazione* (che un mio amico chiamava spiritosamente *vaporizzazione*) dell'Asse Ecclesiastico conduca a più sicura, a più sollecita, a meno dispendiosa riscossione dell'imposta di che si grava quell'Asse; e se per altri lati l'incameramento non abbia inconvenienti da essere anteposti all'utilità ch'egli arreca, la legge buona o non buona rimane legge di Finanza; l'incameramento è un *mezzo*. Ma se le due condizioni non si avverano, l'incameramento è un *fine*, un fine suo proprio che è necessario conoscere e ponderare.

Or io avrei voluto che alcuno de' miei colleghi più periti di me nelle materie di finanza avesse impresso o imprendesse a trattare questo speciale punto; se cioè l'impossessarsi il Governo dei beni appartenenti ai Corpi morali enumerati nel primo articolo della legge affine di cavare dalla vendita di essi beni i 400 milioni, dettati gli assegnamenti alle persone spossessate; se, dico, sia questo un mezzo più sicuro, più sollecito di ottenere quella somma; se almeno sia un mezzo di sua natura efficace. Quanto a me, parmi che non occorran molte indagini per riconoscere che l'amministrazione di questi beni dei quali si vuole andare al possesso, basterà da se sola a disperdere una gran parte della rendita, e a diminuirla progressivamente al progressivo scemare del valore dei beni mal tenuti e quasi abbandonati a se stessi. La vendita poi o sarà lentissima, o a vil prezzo; e se alcuna Compagnia se l'assumesse anticipandone al Governo un valore concordato, l'erario pagherebbe caro il servizio dell'anticipazione. In tutti e due i casi la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico diventerebbe una liquefazione, anzi una evaporazione. Dunque io non veggio come giovi, e quanto giovi al sicuro e pronto ritratto dei 400 milioni il dovere ottenerli dalla vendita dei beni incamerati. Veggio poi con molta chiarezza le gravi difficoltà dell'opera; veggio la odiosità dello spoglio; veggio il turbamento delle coscienze; veggio la scossa che nell'animo di non pochi è per risentirne il principio di proprietà; veggio i sottili e faticosi studj con che si cerca di coonestare l'atto-

ripugnante, chiedendo dottrine insolite a non so qual giure trascendentale che consente di uccidere, di dichiarare giacente l'eredità dell'ucciso, e appropriarsela. Veggo tutto questo, e cerco fra me e me qual motivo abbia potuto indurre chi propose e chi accettò la nuova legge, a non curare i mali effetti di una introduzione che a nulla giova, che nuoce anzi al fine precipuo della legge medesima. Questo motivo dev'essere potentissimo. Cerchiamolo.

Sarebbe egli forse il desiderio di regolare in modo più conveniente le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, regolamento infruttuosamente tentato finora? Ma, Signori, regolare le *relazioni* vuol dire in primo luogo accordarsi. Trattandosi di relazioni, conviene essere in due, e due consentire. Ora, dov'è questo accordo, questo consenso? Dov'è anco solamente una trattativa? Qui uno solo pensa, uno solo vuole, e decreta: l'altro tace, non è per assentire, nè si chiede che assenta. In questa guisa le relazioni fra lo Stato e la Chiesa non si regolano, si scompongono vieppiù. Dunque non si può tenere che il regolare tali relazioni fosse il motivo che indusse a rendere legge politico-religiosa una legge di finanza.

Si è voluto forse, considerando il Clero come avverso ai nuovi ordini, ridurlo a tale, che fosse meno potente a combatterli? Oh Signori, io non so attribuire tanta ignoranza delle cose e degli uomini a chi introdusse in questa legge l'incameramento, da credere che egli intendesse disarmare gli avversarj irritandoli; che egli sperasse impoverire coloro che possono chiedere a nome di Dio.

No, no, questi non sono stati i motivi che han suggerito l'incameramento e le disposizioni fiscali che lo accompagnano. Quali altri dunque saranno stati?

Oh, Signori, questi motivi bisogna cercarli altrove; bisogna cercarli in cose più alte, più antiche, più universali. Seguitemi, vi prego nelle considerazioni ch'io sono per esporvi, le quali ci varranno a spiegare e giudicare la presente legge.

Qual è, Signori, lo stato presente degli animi, qual è lo stato della società, non solamente in Italia, ma nell'Europa tutta, in tutto il mondo civile? È egli uno stato d'ordine universalmente consentito, in cui una concordia bastevole d'opinioni colleghi insieme la più parte dei cittadini, in cui la mente dei più riposi nella certezza, nella fede di dottrine operative di bene, di dottrine che appaghino tutto l'uomo, e lo preparino, lo educino alla vita interiore, alla vita della famiglia, alla vita della città? No; noi siamo tuttora nel buio, nello scompiglio di una fiera tempesta, che addensata da secoli sul capo di tutti, ma non osservata, non temuta, non dissipata, scoppiò finalmente, abbattè, sradicò, distrusse un passato non più conforme al pensiero, agli affetti, alle necessità del mondo. Questo ch'io chiamerò spirito sterminatore, lasciato da Dio in libertà perchè aprisse la via allo spirito ricreatore, non tardò a stendere il volo sull'Italia. E sebbene in

Italia per benignità di costumi e per avvedutezza di alcun principe, meno si dovesse e meno si volesse atterrare, pure in Italia ancora noi passeggiamo sulle rovine; e non abbiamo (riconosciamolo), non abbiamo ancora posto mano a rifabbricare, perchè non abbiamo ancora distinto nella mente il disegno del nuovo edificio,

Che cos'è, o Signori, che suscita la guerra nella società e chiede che a mano a mano si ricompongano gli ordini degli Stati? È l'antica, la perenne, la inevitabile lite fra l'autorità e la libertà. È la rotta armonia fra le esigenze dell'uomo spirituale e dell'uomo sensibile, fra i diritti nativi conferiti da Dio, e i necessarj temperamenti imposti dagli uomini; fra l'uomo della terra che cerca e gode i beni di quaggiù, e l'uomo d'un mondo che egli medesimo ignora, ma, voglia o non voglia, egli sente ed aspetta, e dove agogna beni che lo innalzino sopra sè stesso e lo accostino coll'Infinito. Or questa armonia rade volte, seppur mai, si è stabilita, e malagevolmente si può stabilire su questa terra degli errori, delle colpe, dei dolori. Ma se gli Stati han da reggere e da prosperare, è pur necessario che in qualche modo si stabilisca, e a stabilirla quanto si può, han da mirare gli ordini politici e i religiosi.

Che abbiamo noi fatto, che facciamo noi per giungere a questo? Eh, Signori, confessiamolo, siamo tutti colpevoli, e la colpa maggiore è questa: che il male non si conosce o non si abborre; il rimedio o non si crede necessario, o non si ha forza d'animo bastevole per trovarlo e applicarlo.

Molti e gravi sono i torti che si appongono alla Chiesa Cattolica. Oh, Signori, chi non sa che la religione, cosa divina e per sè tutta grande, bella, consolante, è quanto alla pratica esteriore consegnata agli uomini? E gli uomini sono uomini. Dire oggi al Clero che egli non comprende ove sta il suo immenso valore, la sua invincibile potenza, e questo valore e questa potenza egli la cerca ove la non è, e si separa dalla società civile, della quale egli dovrebbe essere il sale, l'appoggio, l'amore; dir queste cose al Clero oggi, a me saprebbe di debolezza che adula i vincitori e abbandona i vinti. Ma nel '50 il Chiericato era nel trionfo, teneva l'impero; ed io allora avendo occasione d'esaminare qual parte potesse e dovesse avere il Clero nel pubblico insegnamento, e a quali condizioni potesse utilmente averla, stampai una scrittura della quale io non citerò qui neppure i principali passi per non abusare della pazienza vostra, ma dove ciascuno potrà vedere s'io ebbi il coraggio di dire al Clero quel che io pensavo dovesse essere del suo obbligo e dell'utile della religione (Vedi il giornale *Lo Statuto*, anno 1850, num. 222, 229, 233, 239, 240). E perchè parlai, sì con franchezza, ma con riverenza affettuosa, non fui contraddetto. Dissi i torti degli uomini, ma ebbi e mostrai fede nella virtù intrinseca della religione, la quale a tempo opportuna dissipa i nuvoli che adombrano la sua bellezza divina, e risplende nella pienezza

della sua luce. Nel qual pensiero io godo e mi vanto di avere a compagno il Ministro che regge ora la Pubblica Istruzione, e ch'io stimo ed onoro grandemente. Io non so dirvi con qual sentimento di compiacenza leggesti le parole da lui indirizzate all'onorevole Deputato Berti nella tornata della Camera dei deputati del 10 luglio. Consentite ch'io ripeta qui alcuni brani di quel notevole discorso (Vedi gli Atti della Camera dei Deputati, foglio 325, pag. 1278).

« Quest'ammirabile istituzione (diceva egli della Chiesa) questa ammirabile istituzione la quale ha la sua storia, cioè il suo movimento e il suo progresso, accompagnando le modificazioni della società civile, talora modificata da essa, talora modificandola a sua volta, vi fa ritratto dei tempi che essa traversa.... Il cattolicismo sente che deve far quello che farà, io ne sono sicuro e me lo auguro; e seguendo le sue tradizioni si trasformerà. Ma la società cattolica, ha in sè questa virtù di trasformarsi? Io fermamente lo credo; imperocchè so che essa possiede un gran libro a cui hanno attinto nobiltà di propositi e saldezza d'animo e di fede i migliori liberali. In questo la diversità delle genti si concilia nell'idea della fratellanza universale; e il codice della giustizia si nobilita cogli obblighi della carità. Questo libro è il Vangelo. Essa ha nella sua organizzazione un principio col quale l'Italia in questi tempi ha voluto far sacra una seconda volta la Monarchia sotto cui si raccolse, ed è il principio dell'elezione.

« Signori, quando vi trovate dinanzi a un'istituzione come questa, che ha da una parte il Vangelo, dall'altra l'elezione, allora, Signori, riconosciamo la profonda sua vigoria: i contrasti non la spengono, i mali che l'assaltano, non la distruggono, perchè essa porta il rimedio in se medesima. »

Ecco come parlava nella Camera dei Deputati il Ministro Coppino. Chi non sente la verità, l'altezza di questi concetti? Chi non ammira la felicità con cui sono significati? Or poviamo, o Signori, che il fausto presagio si avveri. Immaginiamo che domani alla voce dell'augusto Capo della Chiesa, il quale benedisse un giorno all'Italia, a questa voce riverita e ascoltata, il Clero sia rianimato da uno spirito nuovo, e simile al vincitore del gigante Golia, si senta impacciato dall'usbergo, dallo scudo, dall'elmo di che malamente si tiene ora armato, getti lontano da sè questi arnesi umani, e colla sola fionda del pastore si levi a combattere non la potestà civile, ma la potestà malfica degli errori, dei vizj, dell'ignoranza; e dica alla società riconciliata: io non mi curo più del potere terreno, chiedo il solo potere della parola sapiente, della instancabile carità. Io non cerco ricchezze, non voglio onori, domando soltanto la libertà di assistere, di soccorrere, di consolare, di recare nel seno delle famiglie la domestica felicità, di spandere sulle coscienze ferite il balsamo del perdono e della pace.

Poniamo, io dico, o Signori, che il Clero cattolico

si levi domani e parli ed operi così; chi, chi non si rallegrerebbe, chi non direbbe: ecco finalmente la concordia vera, ecco l'ordine civile assodato, santificato dall'ordine morale? Or bene, se questo fatto ci consolerebbe avvenuto, non dobbiamo noi desiderare che avvenga? Non dobbiamo noi procurare che avvenga? Ma, siamo schietti: che cosa si è fatto sinora perchè avvenisse, che cosa si fa perchè avvenga? Quali sono i sentimenti che ci muovono, quali i principj che ci guidano? Non vi rincresca, o Signori, volgervi per un istante a quest'esame, il quale ci condurrà al giudizio da doversi fare della presente legge.

Io diceva dianzi dei molti e gravi torti che si appongono alla Chiesa. Ma pensiamo noi punto ai torti nostri? Il Clero, si dice, è avverso e trama contro di noi. Ma se ciò è vero, chi lo ha spinto ad avversarci, chi gli ha dato le armi per guerreggiare? Quando il Clero debba essere contenuto, quando debbano essere fatte riforme legittime che a lui non siano accette, sapete voi, o Signori, chi riesce a contenere e riformare? Riesce colui che rispetta e fa rispettare la religione, che mostra di amarla, di volerla, di operare per restituirla a se stessa, e separa così gli uomini dalle istituzioni. Riesce colui che alle intemperanze e alle indebite pretensioni del Clero oppone le dottrine stesse della Chiesa che il Clero non può non riconoscere e non accettare. Allora il vostro avversario, se avversario sia, è disarmato. Allora l'opinione pubblica, dico la vera opinione pubblica, non le ciance e i fremiti dei gridatori di piazza, l'opinione pubblica è per voi.

Si sono citate le riforme di Leopoldo I in Toscana per giustificare le presenti. Ma Leopoldo I non giunse mai dove ora si giunge: eppoi, mentre egli da un lato spingeva la mano del potere civile a frenare gli abusi della potestà esteriore della Chiesa, voleva venerata e praticata la religione. Egli era ardito, ma di quell'ardire che è concesso a chi mostra di amare e di proteggere. Io non so se i moderni lodatori di Leopoldo I, se i sostenitori dei *placet* e dei giuramenti, abbiano pensato quali obblighi imporrebbe al Governo verso la Chiesa il ristabilimento dell'antica *Giurisdizione*. Questo io so, che all'intromissione del Governo nelle cose ecclesiastiche, risponderebbe una più grande intromissione della Chiesa nelle cose civili. E a me che non vorrei la prima, non piacerebbe neppure la seconda.

Ma i tempi di Leopoldo I non sono più. I vecchi arnesi di pace armata fra lo Stato e la Chiesa sono irrugginiti; nè oggi si cercano arnesi nuovi, perchè non si cerca la pace, mentre pure si teme e non si vorrebbe la guerra. Ma che cosa vogliamo noi? Non lo sappiamo noi stessi, e ci accusiamo scambievolmente. Or io diceva che a poter noi raffacciare i torti loro ai nostri avversarij, dobbiamo riconoscere i nostri: dobbiamo rimuovere le cause che noi medesimi abbiamo porte a loro per avversarci. L'abbiamo noi fatto? Lo facciamo noi?

Un principio si è posto innanzi, un principio nuovo,

un principio secondo, un principio che bene inteso e bene usato risolverà, io spero, le spinose questioni che ci travagliano; il principio della libertà. Ma v'è libertà e libertà. V'è la libertà che ama e congiunge; V'è la libertà che non cura e allontana. Una formula balenata alla mente dell'uomo di Stato, che pel bene d'Italia non avrebbe dovuto essere mortale, la formula *Libera Chiesa in libero Stato*, parve il responso d'un oracolo, parve la parola di concordia da poter essere da tutti accettata. E fu da tutti accettata; ma a patto d'intenderla ciascuno a modo suo. Io posso dire, perchè ne tenni colloquio con lui, qual significazione il Cavour le attribuì: e la significazione era tale da poter conciliare ogni contesa, e da preparare un nuovo ordine di cose che avrebbe onorata e fatta prospera e forte l'Italia. Ma l'accettare la formula in quel nobile senso richiedeva animi ben disposti; voleva animi amanti della religione, o almeno persuasi che la religione si dovesse riverire e promuovere. Ora gli animi di coloro che spingevano il Governo, erano ben altrimenti disposti, e di tutt'altro persuasi. Quindi la formula non disse più rispetto scambievole fra le due potestà, e scambievole concordia nell'operare liberamente ciascuna secondo l'ordine suo, ma fu sentenza di separazione, fu sentimento di tolleranza sprezzatrice, fu come non voler toccare una persona appestata.

E fatta pure la separazione, fatto il sequestro, si è temuto che la Chiesa si movesse, che si mostrasse; si voleva potere, non la vedendo, credere che ella era morta. Cosicchè quando il Ricasoli per un atto di liberalità sapiente volle che la Chiesa fosse davvero libera, si gridò, si impedì: perchè nei tempi di licenza, la libertà fa paura.

Il principio fu dunque falsato; riuscì alla libertà di una sola delle due parti; alla creduta libertà di offendere chi non si poteva difendere. Malamente creduta libertà, perchè nel tempo medesimo si porgevano armi non conosciute, armi irresistibili a chi si teneva per inerme. E quali erano, quali sono queste armi? Sono le dottrine perverse alle quali è data piena libertà di penetrare per tutto, di distruggere o falsare non solamente il sentimento religioso; ma il sentimento morale nell'animo della gioventù e del popolo.

Oh, questo popolo e questa gioventù che noi, liberali canuti, abbiamo tanto amato, e cercammo di educare alla fede in ogni grande e santa cosa, al rispetto e all'amore, questo popolo e questa gioventù che diverranno? Ecco il dubbio, ecco l'angoscia che tormenta i padri di famiglia e gli onesti cittadini, che gli allena dalle nostre istituzioni e dalle nostre scuole. Nessuno ha coraggio di combattere l'incredulità, che, veleno degli spiriti più pestilenziale del cholera, s'insinua per tutto e corrompe; ma nessuno si tiene sicuro. La società tremò di se medesima, perchè si sente sola, e sola si sente perchè da lei è partito Iddio.

Ecco, o Signori, la grande cagione del nostro mal essere, ecco le armi che noi porgiamo a chi avversa-

nuovi ordini d'Italia. Ogni legge che ferisca le coscienze, ogni parola di spregio verso la Chiesa, ogni laida fotografia che si espone al pubblico, o si vende occultamente ai giovanetti, ogni figura con che in mille modi si vilipende il pontefice, e nessuno punisce i benefattori, ogni atto insomma che ripugna al sentimento religioso e al sentimento morale, credetemi, o Signori, è un fucile ad ago, è un cannone rigato, che noi diamo ai nostri nemici.

L'Europa ci guarda, l'Europa non solamente ci disapprova, ma ci compiange, non ci chiama quasi più malvagi, ci chiama fanciulli. E fanciulli siamo, perchè vogliamo fabbricar sulla rena, perchè, sfogando puerili dispetti, crediamo aver vinta una battaglia campale; perchè, pendendo sull'orlo del precipizio quanto alla finanza, pensiamo seriamente a scemare il numero dei canonici nelle cattedrali.

Ecco lo stato degli animi e delle cose. Ecco lo spirito al quale il Governo ha ceduto nell'accettare la trasformazione di una legge economica in una legge politico-religiosa.

Io non cerco in questa legge i principj legali che l'abbiano regolata; non cerco di sapere se lo Stato abbia o no, secondo i legisti, diritto di sopprimere enti morali ed appropriarsene i beni; cerco se conveniva, se giovava usare di questo preteso diritto. Oh, chi muove le risoluzioni, tenetelo per certo, sono i sentimenti più che i principj: la volontà spinge all'atto; l'intelletto non manca mai di trovar le ragioni che lo mostrino conforme alla giustizia. Io dunque non nego agli autori di questa proposta il merito di averle dato fondamenti creduti legali; e al nostro Ufficio Centrale non nego il merito di avere illustrato sapientemente la teorica delle soppressioni e degli incameramenti. Non ammetto la teorica, ne prescindendo; cerco solamente qual'è il sentimento che la dettò e che la informa; non domando se ella sia una legge da valenti giuristi, domando se la sia una legge degna di uomini di Stato.

L'uomo di Stato che cosa doveva considerare? Doveva in primo luogo vedere se l'incameramento dell'Asse Ecclesiastico avrebbe veramente riempite le vuote casse dell'erario: doveva poi rendersi ragione di tutte le presenti condizioni nostre; doveva esaminare imparzialmente s'era necessaria e prudente cosa toccare questioni ardenti estranee alla finanza, quando occorreva soltanto provvedere alla necessità della finanza; doveva riflettere che inquietare le popolazioni non era ben disporre a sopportar le molestie di nuove tasse; che ferire gli interessi del clero era allontanare il giorno in cui egli accostato col paese, addomesticato coi nuovi ordini, ci avrebbe stesa la mano e avrebbe benedetta la libertà.

Io sono certo che fatte queste considerazioni il Ministro delle Finanze avrebbe mantenuto alla legge la sua primiera natura, e non l'avrebbe ridotta a pigliar l'aspetto di una legge di passioni, di una legge di guerra.

Dicendo queste cose io non attribuisco al Ministero delle Finanze nè a' suoi colleghi alcuna intenzione meno che retta e meno che benevola: dico soltanto che egli è stato trascinato dal turbine che oggi ci avvolge; e per timidi riguardi egli non osò far un atto di sagace fermezza, provvedendo ai bisogni dell'erario senza suscitare questioni che era bello lasciar dormire.

Io domando scusa al Senato di aver troppo a lungo abusato della sua pazienza; ma i miei onorevoli colleghi, mi renderanno, spero, questa testimonianza: che io discutendo la presente legge, mi sono levato ad una altezza dove non giunge la nebbia di astruse dottrine, e dove non lampeggiano le flogori delle passioni. Tutti sanno a che parte politica io appartenga, tutti sanno che se io professo venero ed amo la religione nostra, non sono un seguace servile di coloro che, rendendola inamabile, la snaturano.

Ma io non osteggio nessuno: in coloro medesimi che non pensano come me, io cerco non in che dissentiamo, ma in che siamo concordi. So che necessariamente vi ha chi ami correre verso un ignoto avvenire, e vi ha chi voglia restare immoto in un passato che non torna più: ma so altresì che all'avvenire ha da procedere con passo misurato e sicuro un presente che non rinneghi le tradizioni del passato. E se io ho dipinto con foschi colori i mali d'Italia, non dispero già delle sue sorti future. Io sono al termine della vita; e non vedrò il giorno che voi vedrete, ma che vagheggio e preveggo in idea: il giorno in cui la fede e la ragione si baceranno in fronte, l'uomo della Chiesa sarà insieme l'uomo della Città, e posate le ire, spenti gli odj, l'Italia tranquilla, saggia, forte, religiosa, potrà senza vanto superbo aspirare al primato fra le più civili Nazioni.

(Bene! Benissimo!)

(Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.)

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Signori Senatori. Se la podestà civile nell'esercizio dei suoi supremi attributi possa disfare l'opera delle sue mani, e ritogliere la personalità giuridica agli enti morali ecclesiastici, che giudicasse inutili o dannosi allo Stato; se essa possa applicare a pro del pubblico erario versante in gravissime angustie i beni, che per siffatto modo rimarrebbero vacanti; se a ciò possa minimamente ostare un qualunque legittimo dritto del clero; se possa ostarvi la santità e l'indipendenza del ministero sacro; e se da ultimo possa ostarvi la così detta, e così enormemente abusata libertà della Chiesa: ecco il grande e complicato problema che oggi domanda la soluzione del Senato Italiano.

Lo stesso problema or sono 12 anni riceveva la soluzione dal Senato Subalpino, ed io fedele oggi ai principj che ho invocato e patrocinato allora, affermo:

1. Che la personalità giuridica di tutti gli enti morali laici od ecclesiastici dipende onninamente dal libero, sapiente e sovrano arbitrio della podestà civile.

2. Che la podestà civile concede liberamente la personalità giuridica agli enti morali ecclesiastici o laici quando li stima utili, e loro la ritoglie quando gli giudica inutili o dannosi allo Stato.

3. Che dandola o ritogliendola con questa norma, esso opera in piena consonanza al dritto civile ed al dritto canonico.

Mi duole, o Signori, che io debba discendere fino ai primi elementi del dritto, e rimpicciolire l'amplicissima maestà di quest'alta Assemblea; ma voi me lo perdonerete, poichè in essi sta tutto il nodo della questione, ed è giuocoforza il partire da essi a fronte di molto dottj e molto abili avversari.

La personalità giuridica, secondo me, è di due specie: una cadente sull'ente reale, che è l'uomo, è opera necessaria della natura: l'altra cadente sull'ente morale, che è una creazione della mente, è opera libera della legge.

L'uomo nasce con dritti congeniti determinati ed intangibili, e primo fra essi è quello di non appartenere che a se medesimo. Quindi la sua parola, i suoi pensieri, li suoi affetti, la sua coscienza, tutti gli organi corporei, tutte le potenze intellettuali, tutta la loro attività, ed ogni loro prodotto, insomma tutto il suo essere appartiene a lui solo. È questa la sua prima proprietà, fondamento ed origine di tutte le altre; è questo un fatto, cui la legge non può toccare, ma dee consacrare. E quindi la personalità giuridica dell'uomo non è che la consecrazione civile della sua personalità naturale.

Ma l'ente morale laico od ecclesiastico è quasi l'antitesi dell'ente reale.

Li più arditj concepimenti del genio e le più generose aspirazioni dell'anima umana raramente possono tradursi in atti di pratica utilità coll'opera di un solo individuo ed abbisognano dell'opera di molti, che associati nell'unità dei voleri e dei mezzi aspirano ad uno scopo comune. Ecco il diritto di associazione, che posto sotto la salvaguardia dello Statuto, fa di tanti uomini un uomo solo. Ma lo scopo comune è come l'anima di tutti; e per ciò la nostra mente s'induce a dare a questo scopo una specie di personificazione, lo personifica di fatto, gli dà un nome e ne fa un ente. Ecco la genesi dell'ente morale laico od ecclesiastico.

Permettetemi un esempio. Battè calorosissimamente il cuore di un grande filantropo all'idea dei patimenti e dei pericoli, cui andavano soggetti i cristiani schiavi in Turchia; e quindi pensò a procurarne la redenzione. L'opera d'un solo non poteva bastare a tanto scopo, e quindi moltissimi altri si associarono ad un fine così nobile e santo. Ecco il diritto di associazione. La redenzione degli schiavi era il movente e l'anima di tutti, e ricevette nelle menti una specie di personificazione, lo personificò di fatto, e gli diede il nome d'Ordine della Redenzione. Ecco l'ente morale.

Ma quali dritti ha un tale ente verso lo Stato, e quali obblighi ha lo Stato verso di lui? Ha l'ente di-

ritto di obbligare lo Stato a concedergli una personalità giuridica? oppure lo Stato non ha altro obbligo, che quello di lasciargli libero l'esercizio del diritto di associazione?

Lo Stato ha il dovere di fare il bene ed il meglio della società; dunque quando si tratta di questi enti lo Stato deve esaminare: 1° se lo scopo che si vuole promuovere è un vero bene, un miglioramento sociale. 2° se questo scopo non sia ottenibile coi semplici mezzi dell'associazione. Se queste due condizioni concorrono, io ammetto per l'ente un diritto e per lo Stato un obbligo di concedergli ogni possibile aiuto ed all'uopo quello fruttuosissimo della personalità giuridica. Ma se ambe le condizioni od una sola mancassero in principio o venissero a mancare in progresso, allora o lo Stato non deve concedere o non deve continuare la desiderata personalità.

Insomma, la pubblica utilità è l'unica ragione che giustifica la personalità giuridica degli enti morali; quindi quando essa non concorre o cessa, la personalità giuridica degli enti morali non ha più ragione di essere e deve o cessare coll'utilità pubblica o non cominciare senza di essa. Kant nei suoi principii metafisici del diritto insegnava che gli enti morali hanno ragione di esistere finchè la pubblica opinione è per loro, ma che devono cessare appena perdono questo favore. E siccome la pubblica opinione è il termometro della pubblica utilità, per ciò la mia teoria non è punto dissimile da quella di Kant. Quindi è che dall'associazione nasce l'ente morale, e dall'utilità pubblica la sua personalità giuridica.

Ma, data la personalità giuridica ad un ente morale, bisogna ritenere che fra questa personalità e quella dell'ente reale è la stessa differenza che intercede fra l'uno e l'altro ente.

Ora, l'ente morale non è che un'idea, non è che un'astrazione, non è che un concetto della nostra mente: è un ente subiettivo, *habent juris intellectum*, come dicevano i Romani: è cosa dentro la nostra mente, è nulla fuori di essa; non può avere alcuna proprietà o naturale attinenza, perchè è un non ente e *non entis nullae proprietates*; non ha e non può avere alcun diritto ingenito e determinato, insomma, la personalità giuridica dell'ente reale è necessaria opera della natura, e la personalità giuridica dell'ente morale è libera opera della legge, e si risolve nei soli dritti che la legge gli ha concesso. Quindi havvi un'evidente antitesi fra li due enti e fra le loro personalità.

Gli avversari non vogliono distinguere il dritto di associazione dalla giuridica personalità dell'ente; quindi posta l'associazione, pretendono alla personalità, e tolta la personalità gridano alla violazione del diritto di associazione. Ma ho dimostrato che questo è un errore di diritto. Ora dimostrerò che è pure un errore di fatto.

Questa tanto calunniata e maledetta civiltà del se-

colo XIX ha dato vita ad una lunga serie di associazioni dirette ad altissimi fini religiosi ed umanitari. Una associazione assume la tutela di uomini testè scarcerati che sono di moralità ancora vacillante. Un'altra associazione si consagra a sollievo di ammalati che, ricevendo in casa le cure affettuose dei loro cari, mancano di tutto l'altro loro necessario. Un'altra cerca nel silenzio persone che morrebbero di fame prima di stendere la mano alla pubblica carità, e così salva la dignità e la virtù talvolta pericolante. Tacerò di cento altre, e solo ricorderò quella che ha in quest'Aula i suoi principali promotori, e che si propone il santissimo fine di spingere perfino nei boschi la luce dell'istruzione e della civiltà. Ora, per quanto io sappia, veruna di queste associazioni ha chiesto, e forse veruna accetterebbe il beneficio della personalità giuridica. È dunque vero che il dritto di associazione non può essere confuso con essa, e che uno sta e forse meglio senza dell'altra.

Ma la differenza più sostanziale fra l'uno e l'altro delli due enti è, che all'ente reale, toltagli la personalità giuridica, rimane la personalità naturale che gli serba intatta ed intangibile la sfera di tutti i suoi dritti. All'opposto, all'ente ideale, tolta la personalità giuridica, non rimane più nulla, e tornano a nulla tutti i suoi dritti che erano opera fittizia della legge e della cessata personalità.

Prego gli avversari a ritenere che io parlo dei dritti collettivi dell'ente, non già dei dritti che possono competere agli individui dall'unione dei quali l'ente risulta; giacchè questi dritti rimangono sempre individuali, rimangono dritti di un ente reale ed intangibili come ogni altra sua proprietà.

Con questa distinzione si chiarisce ad evidenza il sofisma di coloro che gridano alla violazione della proprietà garantita dallo Statuto, perchè lo Stato occupi i beni degli enti morali soppressi, beni che, appena loro è tolta la personalità giuridica, rimangono di pien dritto vacanti.

La proprietà è di natura subbiettiva; essa non può stare in aria ma in mani di qualcheduno; essa deve avere uno cui appartenere, e se manca costui, la cosa diventa *nullius*. Ora, tolta la personalità giuridica, la cosa non può più appartenere all'ente morale perchè non esiste più, rimane dunque vacante e deve di pien diritto appartenere allo Stato come ogni altra specie di beni vacanti.

In questa parte l'argomento degli avversari cade in una perfetta contraddizione, giacchè la proprietà non è più dal momento che non è più l'ente; ma per dirla violata, bisogna che la proprietà sia; quindi la proprietà è e non è al tempo istesso.

Si fa inoltre, non saprei dire se un argomento o meglio un'ingiuria. Si dice che lo Stato rassomiglia ad un assassino, che prima uccide l'uomo e poi lo spoglia. Ma lo Stato riempie un altissimo suo ufficio, e quando imperante la pubblica utilità concede, e quando

essa imperante ritoglie la personalità giuridica agli enti morali ecclesiastici o laici; e l'occupazione dei beni che essi non possono più ritenere, non è un fine ma una conseguenza che non può degradare la nobiltà di un atto provvido e sapiente.

È verità storica notoria ed innegabile che monaci e frati nati nelle calde fantasie orientali si sono diffusi in ogni parte salutati dall'affetto e dalla venerazione dei popoli finchè rimasero tipi di santità ed apostoli di virtù; ma quando, mutata missione, sono divenuti la cosa opposta, allora fanno atto provvido e sapiente gli Stati che si liberano da questi nemici e mettono la scure alla radice di una pianta parassita e funesta.

Ma dopo aver gridato alla violata proprietà, si grida alla violata libertà della Chiesa. *Libera Chiesa in libero Stato*. Ecco la formola cui si vorrebbero attribuire i pregi di una vergine giovane e bella, mentre è una decrepita di 16 secoli, e di giovane non ha che certo culto verso la memoria di un grande uomo di Stato. Questa formola che usciva dalla penna infuocata dei primi padri ed apologisti del cristianesimo aveva allora il suo chiaro e preciso significato, ma oggi è un vero indovinello.

Allora la parola *Chiesa* non significava altro che la congregazione dei credenti nei dogmi della fede cristiana. Quindi la formola *libera Chiesa in libero Stato* rivolta agli imperatori significava cessazione dalle persecuzioni, ammissione dei cristiani al diritto comune, esercizio libero del culto e delle credenze, in somma piena libertà di coscienza.

Ma oggi la parola *Chiesa* significa molte cose più o meno diverse. Può significare il Papato, che è un'istituzione mondana vestita di apparenze religiose. Può significare la gerarchia ecclesiastica, che non è la Chiesa ma una sola parte di essa. Può significare la Curia Romana, la quale sebbene composta di persone ecclesiastiche, pure non è che una istituzione burocratica, che ha la divina missione di emungere l'oro dell'orbe cattolico. Può significare anche la vera Chiesa. E finalmente può significare il patrimonio di San Pietro, che possedeva appena una rete, divenuta oggi una monarchia governata dal Papa e nostra capitale nemica.

Io domando a quale di queste sei Chiese si vuol rivendicare la libertà e il diritto di fare e disfare a piacimento loro in casa nostra?

Riassumendo, il Papato in una sintesi si può considerarlo dal lato profano e religioso, nei suoi primordi e nei tempi ulteriori.

Nel senso storico, il Papato è il composto di due grandi spogliazioni, una contraria alle leggi divine, la spogliazione dei vescovi, l'altra contraria alle leggi umane, la spogliazione dei principi.

Nei suoi primordi, il Papato fu un grande concepimento delle menti latine, depose grandi elementi morali in seno alla moderna civiltà, rappresentò nel mondo l'idea della giustizia ed il principio del diritto contro la forza, contribuì molto a sollevare i destini dei popoli oppressi, meritò eminentemente bene dell'umanità

e fu una grande e sapientissima istituzione, benedetta da Dio e dagli uomini.

Ma quando straripò dagli argini che gl'imponavano la virtù e la santità dell'augusto ministero proprio del Vicario di Cristo, quando l'idea evangelica poté meno, cedette il posto all'idea politica, quando volle attribuirsi il dominio di tutte le corone del mondo, quando all'amore della Chiesa di Cristo è sottratto l'amore della propria casa, quando fu per trent'anni dato ad uomini grati a Marozia, e quando volle oscenamente contaminarsi delle ignominie dei Borgia, allora un grido d'indignazione eruppe contro di esso dal petto di tutto l'orbe cattolico. I primi a gridare non furono gli empi che avrebbero lasciato andar tutto alla peggio ma i più sapienti uomini di Stato fra quali non sarà ultimo Macchiavelli, e li più santi dottori della Chiesa fra i quali non sarà ultimo San Bernardo. Dovunque si gridò alla riforma della Chiesa nel suo capo e nell'e sue membra. Si gridò perfino nei due concili ecumenici di Basilea e di Costanza. Ma nemmeno lo Spirito Santo poté farsi ascoltare. Il male era in cangrena e la cangrena è morte.

Per esser breve, io tacerò delle altre Chiese e dirò ancora poche parole della Chiesa Stato e della Chiesa vera. Ho detto che sgraziatamente questo Stato è nostro capitale nemico. Basta ciò per vedere qual è la libertà che noi gli dobbiamo accordare, se per poco vogliamo avere carità di noi e della patria.

La vera Chiesa è quella che serba intatto il deposito della fede e continua la missione degli Apostoli. Ora, questa Chiesa gode tra noi della più ampia e più illimitata libertà e nessuno vuole, anzi dico di più, nessuno può nè toglierla nè diminuirla perchè versando essa nelle parti spirituali e di coscienza, appartiene ad un ordine di cose sulle quali veruna umana podestà può esercitare impero. Quindi malgrado la più rigorosa osservanza dei *placet* e degli *exequatur*, la podestà civile non esercita la minima influenza nè sopra i decreti della Sacra Penitenzieria nè sopra quanto possa riguardare il dogma e la morale.

Ma quando da questa sfera si passa a quella degli ordini esterni, quando dal dogma si passa alla politica, quando dalla coscienza si passa alla borsa, quando si feriscono grandi interessi sociali, quando può andarne di mezzo la pubblica tranquillità, allora la così detta libertà della Chiesa sarebbe il suicidio dello Stato, e s'invocherebbe una libertà contraria ad ogni principio del diritto pubblico ecclesiastico, contraria ai canoni, e contraria alle tradizioni di ogni Stato cristiano bene ordinato, perduranti dai tempi più remoti fino ad oggi.

Arte vecchia della Curia Romana è di cuoprire tutto col manto della religione. Ne darò un solo esempio, la Bolla in *Caena domini*, la quale sotto colore di casi di coscienza calpesta i dritti più sacri del principato, e scomunicava chi avesse riscosso un tributo sopra i beni di un prete, chi avesse arrestato un prete omi-

cida, chi strappato un parricida dalla barriera di un chiostro, e simili cose. Ogni giovedì santo era questa Bolla letta pomposamente in tutte le cattedrali dell'Orbe cattolico, e fu grande scalpore, quando i Principi, aperti finalmente gli occhi, rivendicarono i dritti della loro maestà. Ora, domando io, se si può, se si vuole fare ritornare l'Italia fino a quei tempi.

Nessuno vorrà negare che li primi fondamenti del diritto pubblico ecclesiastico si trovino nei codici di Teodosio e di Giustiniano e nelle prime collezioni dei sacri Canonici. Ora, in questi due codici ogni cosa riguardante la forma esterna della Chiesa in quanto può avervi interesse la società civile, è regolata dagli imperadori: e specialmente nel Codice Giustiniano troviamo non solo regolata ogni cosa quanto ai beni ecclesiastici, ma anche quanto alle persone e alle dignità; quindi, determinate le spese di ogni chiesa, determinato il numero dei preti, determinato il numero dei vescovi, circoscritte le diocesi e perfino mutato il rango dei Patriarchi, avendo dato il secondo rango al Patriarca Costantinopolitano, che aveva il quinto, ed era dopo l'Antiocheno e l'Alessandrino ed il Gerosolimitano.

Si dice, che questa fu una soverchia ingerenza subita e non accettata dalla Chiesa. Ma provano il contrario, 1° le antiche collezioni dei sacri Canonici, dove le leggi di Teodosio o di Giustiniano sono comprese come norme della Chiesa. 2° Maggiormente lo prova la legge 8° del Codice Giustiniano al titolo *de summa Trinitate* nella quale il Papa ringrazia e benedice altamente Giustiniano per le sue leggi riguardanti la Chiesa, e lo esorta a perseverare nella santa via.

Alcuni di troppo timorata coscienza crederebbero di comprometterla dando il voto a questa legge: ma essi possono viver tranquilli ricordando i dritti che competono allo Stato sopra i beni non solo degli enti ecclesiastici soppressi ma di quelli esistenti; dritti che dimanano non solo dalle leggi civili, ma anche dai sacri Canonici.

La manomorta ecclesiastica è in origine un atto della podestà civile, giacchè ad essa sola appartiene il diritto di coartare la libertà delle contrattazioni. Ora, Giustiniano che ne è l'autore, fa subito un'eccezione alla regola, ed è quando lo Stato versi in grave bisogno. Ritenete che si parla di enti ecclesiastici esistenti. Quindi l'argomento procede a *fortiori*, giacchè se lo Stato ridotto a grave bisogno può vendere i beni degli enti esistenti, vie più potrà vendere i beni degli enti soppressi.

Ma ove questa legge d'origine profana tranquillasse meno la coscienza, non mancano quelle d'origine sacra, non mancano i canoni giusta i quali nei gravi bisogni dello Stato non solamente si possono vendere i beni rustici ed urbani, ma si possono vendere anche i vasi sacri, anche le cose destinate immediatamente al culto e consacrate in onore di Dio. Possono quindi dar il voto a questa legge anche le coscienze più timorate.

Mi spiace di non potermi trovare in piena armonia coll'onorevole Mirabelli che ha pregato il Ministero di temperare e modificare l'uso dei *placet* e degli *exequatur*, per la ragione che, in un paese di libera stampa non può avere alcun senso il divieto che vengano pubblicati i provvedimenti di Roma. Ma non è ciò che tendono ad impedire gli *exequatur*; bensì ad impedire che abbiano effetto i soprusi inseriti sovente anche nelle Bolle dei vescovi contro i loro dritti e contro quelli della maestà civile. Oggi, questi abusi si commettono come in passato. E quindi, finchè le cose durano tali, io non dirò ai Ministri: deponete le armi e rimanete indifesi: ma dirò, ritenetele e sappiate usarne.

Signori, permettetemi ancora due parole e finisco.

Sotto un cielo tremendamente atteggiato a tempesta, sotto un'immensa nube, che racchiude gli elementi di una catastrofe, stanno da una parte l'Italia ed i suoi dritti, dall'altra la Curia romana e le sue arti. Tra loro è lotta accanita, è inutile il tacerlo. Le armi della Curia sono note: *nulla di sacro. Militiam deserere*. Ecco l'oracolo della Sacra Penitenzieria; ecco la norma data ai confessori coi soldati italiani, indurli ad abbandonare le bandiere, e quindi a violare la fede solennemente data col giuramento e sostituirvi lo spergiuro, a fare del Sacramento un sacrilegio. Mi pare che basti quest'una.

Ma l'Italia fidentissima nei suoi dritti, non ha e non usa altre armi che quelle della civiltà, della giustizia e della virtù. Chi dei due trionferà nella lotta? Rialzi il suo animo dalla melanconia nè tremi l'onorevole Lambruschini; trionferà la religione. La religione di Dio e della patria vivono entrambe strette fra loro da un indissolubile connubio di virtù. Quindi trionferà la religione di Dio, ridonando alla sua Chiesa lo splendore della perdita sua primitiva santità. Trionferà la religione della patria, ridonando all'Italia lo splendore della sua unità e della sua antica grandezza. Di questa santissima religione sarà il trionfo, io non posso dubitarne, e perciò credo fermamente a questa fede, e vivo tranquillo in questa speranza.

(Bravo! Benissimo!)

(Vari Senatori vanno a congratularsi coll'oratore).

Senatore Mirabelli. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore Mirabelli. Io non ho richiesto l'abolizione degli *exequatur* e delle regalie; io non ho richiesto altro che una revisione di tutti i decreti emanati dal 1860 al 1864 perchè fossero messi in armonia collo Statuto; ho chiesto in principio la distinzione delle materie dello Stato da quelle della Chiesa.

L'abolizione totale delle regalie dev'essere opera del potere legislativo ed in questo momento credo inopportuno promuoverne l'intervento.

Presidente. La discussione sarà ripresa nella tornata di domani.

Avverto i signori Senatori che nello squittinio seguito per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, nessuno avendo avuto la maggioranza, si rinnoverà domani la votazione.

Quelli che hanno avuto maggior numero di voti sono i Senatori Sagredo e De Gori.

La seduta per domani è al tocco, e prego i signori Senatori a voler essere esatti.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 9 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Rinnovamento dello squittinio per la nomina del Commissario mancante alla Commissione di contabilità interna — Seguito della discussione sul progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico — Resoconto del Relatore sulle petizioni riguardanti il progetto — Istanza e riserva del Senatore Gino Capponi sulla petizione 3946 — Spiegazioni del Relatore — Discorsi dei Senatori Mameli e Poggi contro, del Ministro dell'Istruzione Pubblica in risposta agli oppositori, e dei Senatori Matteucci e Demonte in favore della legge — Appunti del Senatore Cataldi — Parole del Senatore Robecchi — Discorso del Senatore Bellavitis in favore — Avvertenze del Senatore Lambruschini in risposta al Ministro dell'Istruzione Pubblica — Risultato dello squittinio per la nomina del Membro mancante alla Commissione di contabilità interna.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, i Ministri della Giustizia, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, degli Esteri, d'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

3951. I Canonici della R. Basilica di S. Ambrogio in Milano dimandano che, nella legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, venga eccettuato dalla soppressione il Capitolo della Chiesa medesima.

3952. Gli avvocati Francesco e Ignazio padre e figlio Palmeri Di Naro fanno istanza perchè venga data una chiara interpretazione all'alinca 5. dell'art. 1. della legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

Presidente. Ora si farà l'appello nominale per la nomina di un Membro alla Commissione di contabilità interna, non avendo nella votazione di ieri nessun dei Senatori ottenuto la maggioranza assoluta.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale)

Trarrò a sorte il nome dei tre scrutatori.

(Risultano estratti i signori Senatori Sylos-Labini, Giovanelli e Sagredo).

La parola spetta al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore *Cadorna Relatore.* Chieggo al Senato il permesso di riferire ancora alcune patizioni.

Le petizioni segnate N. 3945 e 3946 trovansi anche esse nella condizione di alcune fra quelle, che ho ri-

ferito ieri, di mancare cioè dell'autenticità delle firme richiesta dal Regolamento.

La petizione col N. 3950 contiene parecchie petizioni presentate da un onorevole membro del Senato, il quale dichiarò di conoscere alcuni, cioè 3 o 4 dei sottoscrittori; e bastando questa circostanza perchè se ne debba riferire, dirò che questa petizione è identica a quella segnata col N. 3940, che ho riferita ieri. Imperocchè è fatta sullo stesso modulo a stampa, e vi si fanno, come in quella di ieri, richiami in nome del diritto di proprietà, dello Statuto, dell'eguaglianza, della libertà di coscienza, del diritto pubblico, e si chiede che il presente progetto di legge ed altri simili non sieno dal Senato accolti.

L'Ufficio Centrale anche per questa petizione vi propone che al presente non sia dato alcun provvedimento, perchè questo lo darà il Senato quanto prima col suo voto sul disegno di legge.

Vi ha finalmente la petizione N. 3943, sottoscritta da 13 sacerdoti di San Mauro i quali sono partecipanti, alla Comunità, ed osservano al Senato come la presente legge che preleva il 30 per cento applicato ai benefici e alle Comunità che hanno piccole rendite, non lascia sufficienti mezzi di sussistenza a coloro che fanno parte delle Comunità stesse.

Il Senato ritiene che l'Ufficio Centrale ha già fatto a questo riguardo qualche osservazione nella sua relazione; egli dunque si riferisce pure riguardo a questa petizione alla deliberazione che il Senato sarà per adottare sul disegno di legge.

Senatore *Capponi.* Domando la parola.

Presidente. Il Signor Senatore Capponi ha la parola.

Senatore Capponi. Per quanto io non sia certo che la petizione di cui si tratta si riferisca direttamente all'argomento che sarò per toccare brevemente, dirò al Senato ch'ebbi una lettera, da non so chi di Acerenza, ma di certo da un brav'uomo, mentre è una lettera molto ragionata che si sarebbe forse anche potuto portare a conoscenza del Senato, quando non ci fossero cose ben più gravi da farsi.

In questa lettera si parla delle condizioni fatte ai giovani non ancora partecipanti alle Chiese ricettizie, e si dice.....

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Senatore Capponi..... che molti sono quelli ai quali nuoce il compenso portato dalla legge, perchè non sono ancora fatti partecipanti in queste Chiese ricettizie; molti hanno per lunghi anni (dieci anni in media) servito la Chiesa, sono entrati negli ordini sacri, si sono legati nell'intento di potersi provvedere per mezzo di queste Chiese, ed ora si troverebbero al verde dopo avere acquistato un diritto. La cosa può considerarsi, lo so, come contraria ai termini della presente legge; però quando vi fosse per parte dell'Ufficio Centrale una qualche raccomandazione in proposito, io non la reputerei inopportuna.

Aggiungerò alcune altre considerazioni che non direttamente, ma in qualche modo risguardano questa materia, e possono servire anche a questo caso.....

Presidente. Mi permetterei di far osservare all'onorevole Senatore che mi parrebbe più opportuno di parlarne all'articolo 1. quando si tratterà realmente dell'abolizione delle Chiese ricettizie.....

Senatore Capponi. Questo era pure il mio proposito, e allora basterà ch'io abbia annunciata la cosa. Mi riservo dunque a suo tempo di avvalorare la petizione, essendo entrato nella sala mentre si finiva di riferire sovr'essa.

Senatore Cadorna, Relatore. Se il signor Senatore Capponi intende riferirsi alla petizione dei sacerdoti di San Mauro...

Senatore Capponi. Parmi che sia quella.

Senatore Cadorna, Relatore. Allora dirò al signor Senatore che ieri appunto è stata riferita una petizione la quale aveva per oggetto di tutelare i diritti dei partecipanti di fatto e non di diritto in una Comunità, la quale si riferiva ai sacerdoti di San Mauro.

Ieri fu riferita questa petizione, e si è detto dall'Ufficio Centrale che quando i chierici di cui si trattava non erano compresi nelle Comunità, e che se non avevano alcuna speranza di acquistare un diritto, in questo non si poteva prescindere dal principio della legge e stabilire disposizioni speciali per costoro, e perciò l'Ufficio Centrale proponeva che si passasse all'ordine del giorno che il Senato adottava.

Rimaneva poi a vedere se nell'art. 3 si debbano riguardare come partecipanti quelli i quali siano compresi nel numero fisso di cui si compone la Comunità, e quantunque eccedano questo numero.

Ma ciò d'penderà dall'interpretazione che si darà all'articolo 3., e sarà in occasione di questo articolo che potrà presentarsi la questione come faceva notare l'onorevole nostro Presidente.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori Senatori. Se io fossi un Bossuet, esordirei oggi col pregarvi di aggradire forse per l'ultima volta i deboli sforzi d'una voce che langue, e di un ardor che si estingue.

Ma io sono troppo piccolo al vostro cospetto per non potere aspirare che al modesto desiderio di essere da voi benignamente ascoltato e compatito nelle brevi osservazioni che senza studio, nè forma oratoria mi propongo di rassegnarvi, affinché nell'adempiere un dovere che la coscienza m'impone, abbia almeno il conforto della vostra indulgenza.

Alieno per indole e per sistema dalle esagerazioni di tutti i partiti, io mi astengo oggi dal fare l'odioso paragone che altri, tolta occasione da questa legge, hanno fatto dei nostri tempi con quelli della rivoluzione francese del 1789, il cui scopo fu definito dal Talleyrand colle parole: *tout détruire et tout refaire*, e dal Proudhon col motto o colla parodia che voglia dirsi; *tout détruire et ne rien refaire*.

Prendo invece le mosse dall'antica e ben nota sentenza che, rotti una volta gli argini della inviolabilità del diritto di proprietà e di altri diritti che costituiscono il fondamento delle umane società, non si conosce più limite, e si procede oltre senza ritegno e senza misura anche contro le intenzioni di quelli che dettero il primo impulso.

E facendone applicazione ai fatti nostri, mi giova di ricordarne alcuni più rimarchevoli, non per ergermi censore delle leggi fatte che devono essere rispettate anche dagli oppositori, ma perchè la memoria del passato può giovare a renderci più cauti al presente e per l'avvenire.

Per legge promulgata negli antichi Stati il 29 maggio 1855, estesa poi alle altre provincie man mano annesse, fu revocata la personalità civile dei beneficii semplici che non avessero oneri da adempirsi personalmente dai provvisti, e delle case degli ordini religiosi non addetti per ragione del loro istituto, al pubblico insegnamento, alla predicazione della divina parola ed alla assistenza degli infermi e dei moribondi, salva l'osservanza dei voti religiosi anche per gli effetti civili fino a legittima dispensa, assegnandone i beni ad una speciale amministrazione sotto il nome di Cassa Ecclesiastica, indipendente affatto e separata da quella dello Stato, per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi.

Ma non si lasciò lungo riposo ai religiosi ed alle religiose delle case soppresse, autorizzati tuttavia a fare vita comune fino ad un certo numero, e neanche a quelli degli ordini conservati: poichè nel 1861, salvo errore, con una nuova legge si fece facoltà al Governo di occupare i loro conventi assegnando alle religiose fami-

glie altri luoghi per il loro ricovero. E poco dopo sopravvenne altra legge colla quale i beni degli enti soppressi ancora in gran parte invenduti, già proprietà della Cassa Ecclesiastica, in virtù d'una legge precedente, furono assegnati al Demanio dello Stato.

Non si deve neppur qui dimenticare, per quanto spetta alla proprietà dei beni, la legge che, stabilito già il riscatto obbligatorio dei canoni enfiteutici e delle rendite fondiari e semplici ed altre di simile natura, ne fissò per gli enti morali il compenso in titoli del Debito Pubblico al valore nominale, non già al valore in corso, che era allora di gran lunga inferiore.

Colla più recente legge poi del 7 luglio 1866 furono soppresses le case di tutti gli ordini religiosi indistintamente, sciogliendo gl'individui dal vincolo dei voti solenni per gli effetti civili, con averne applicati i loro beni al Demanio dello Stato ed in parte anche ai comuni.

E le cose andarono tant'oltre, che anche le proprietà immobiliari degli altri enti morali ecclesiastici non soppressi, poche eccettuate, furono dichiarate demaniali sotto il colore d'una conversione ossia trasformazione della proprietà. Dico colore di conversione, ch'è vera conversione non era, ma incameramento, come osservò l'egregio Senatore Lambruschini, non effettuandosi la vendita o cessione dei beni dall'ente morale o per conto di esso. Leggi di conversione provide e vitali per la Toscana furono quelle di Leopoldo I per cui si restituirono i beni al commercio, e furono più che duplicati i redditi degli enti morali.

La legge che ora si discute va più in là e procede oltre nella via delle soppressioni, proponendovi la revoca della personalità civile, dei capitoli delle Chiese collegiate, delle Chiese ricettizie, comunali, cappellanie corali, salvo per quelle fra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale, i canonicati, i benefici e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle Chiese cattedrali, le abbazie ed i priorati di natura abbaziale, i benefici ai quali per loro fondazione non sia annessa cura d'anime, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, le prelature e cappellanie ecclesiastiche e laicali, e finalmente le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie ed altre opere indicate nel num. 6° dell'art. 1°.

Della violazione del dritto di proprietà dissi già abbastanza nella discussione che precedette la legge del 7 luglio 1866; e basta avere presente l'art. 29 dello Statuto, che dichiara *invulnerabili, senza alcuna eccezione tutte le proprietà*, coll'avvertenza che le parole *senza alcuna eccezione*, mancanti nel testo primitivo, furono aggiunte appunto in contemplazione delle proprietà della Chiesa che il Re volle assolutamente invulnerabili.

Inoltre, la differenza che si è voluto applicare alla proprietà dei beni ecclesiastici, riducendola ad un dritto precario ed illusorio, è contraddetta dagli articoli 418, 433 e 436 del Codice Albertino, nè ha fondamento in alcun altro dei Codici italiani: essa è una novità introdotta dall'art. 433 del Codice del Regno d'Italia, al quale niuno vorrà dare effetto retroattivo a fronte dei più ovvii principii di dritto e della chiara disposizione dello Statuto.

Che se ivi si fa distinta menzione della facoltà di acquistare e di possedere, egli è per indicare che il Re, nel concedere all'ente morale il Decreto di autorizzazione ad accettare beni immobili, può apporre la condizione, già solita ad apporsi, di vendere immediatamente o dentro un certo termine i beni stessi.

Considerando ora principalmente la cosa dal lato spirituale, osservo, che i diversi gradi e titoli della gerarchia sono stabiliti nella Chiesa per maggior lustro e decoro del culto divino, per eccitare maggiormente la devozione dei fedeli anche colla esterna pompa ed apparato che tanto conferisce a mantener sempre vivo il sentimento religioso negli animi, e per promuovere la disciplina e la virtuosa emulazione del Clero.

La proposta legge, togliendo ogni risorsa ed allettamento alla carriera ecclesiastica, già per se stessa difficile per i sacrifici e le privazioni che impone, sarà non solo di ostacolo a che si ottenga un sufficiente numero di buoni sacerdoti, ma di più aprirà facilmente la via a soggetti men degni per moralità e per dottrina.

I benefici semplici e le cappellanie, da taluni credute inutili, sono una vera necessità nella Chiesa, perchè servono di titolo a molte ordinazioni in difetto di sacro patrimonio. Senza questi mezzi, i giovani più degni, ma poveri, sarebbero esclusi dagli ordini sagri.

D'ora innanzi saremo forse costretti a pagare un tributo allo straniero anche per avere degni banditori della divina parola.

Fra noi non v'ha certamente di quelli che vedono nella religione un semplice stromento d'amministrazione e di politica, e vanno ripetendo con inconsequente leggerezza: la religione non essere buona che per il popolo, senza riflettere che i popoli alla loro volta si crederanno abbastanza savi ed istruiti per non aver bisogno d'una religione che si dirà imposta o lasciata dai dominanti come spauracchio della sua ignoranza e come puerile occupazione della sua credulità, per non turbare i loro sonni.

Ma noi dobbiamo ugualmente guardarci dalle insidie d'un falso zelo che declama contro l'eccessivo numero degli ecclesiastici e contro il culto esterno come un aggravio inutile e come un vano prestigio, se vogliamo che la religione sia un pubblico e solenne omaggio di riconoscenza a Dio Creatore e Conservatore, se vogliamo che il Clero non si renda per difetto di numero e di mezzi affatto impotente all'alta sua missione.

Persuadiamoci che anche politicamente ed economicamente, l'equilibrio delle varie classi sociali è frutto di bene intesa libertà, la quale consiste nel lasciar fare, e nel non creare ostacoli al naturale sviluppo e progresso delle cose.

La vostra prudenza non consentirà, lo spero, che con tanta facilità e leggerezza si demolisca l'opera di tanti secoli sotto l'impressione di circostanze straordinarie e transitorie che sono sempre cattive consigliere per le radicali riforme.

A queste generali considerazioni aggiungo ancora, che per quanto si voglia largamente ammettere la intromissione della podestà civile nell'organismo ecclesiastico, questo però non potrebbe mai estendersi fino al punto di sopprimere ad arbitrio enti legittimamente costituiti da secoli, senza giusta e grave causa, quale non è a parer mio la strettezza del pubblico erario, perchè, ciò ammesso, si potrebbe ugualmente mettere la mano nelle sostanze dei privati, e andare nella via del comunismo.

Un'autorità così sfrenata, rendendo sempre incerte e precarie le condizioni della Chiesa, sarebbe inconciliabile coll'articolo 1 dello Statuto, e sarebbe appena tollerabile in Russia ed in altri Stati dove è sconosciuta la separazione dei due poteri.

Nè mi si adduca il fatto della soppressione delle case religiose. Io rispetto, come devo, la legge che lo ha sancito; e basta l'accennare che gli enti dei quali ora si tratta sono d'indole ben diversa o considerati politicamente, o nella loro organizzazione, o nel modo di esistere. In questi vi è pure l'interesse delle famiglie, e di molte migliaia di famiglie, congiunto con quello della religione.

Particolarmente poi chiamo la vostra attenzione sopra due oggetti. Il primo è la soppressione dei capitoli delle Chiese collegiate, delle Chiese ricettizie, delle comunità e cappellante corali, permettendo, quanto a quelle fra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una sola quota curata di massa per congrua parrocchiale.

A questo proposito è d'uopo ritenere che, nell'articolo 2 della legge 29 maggio 1835, trattandosi appunto della soppressione dei capitoli delle Chiese collegiate, furono eccettuati, sulla proposta del Governo stesso, i capitoli aventi cura d'anime, e gli esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassava abitanti ventimila. È pure d'uopo ritenere, che in alcune delle chiese collegiate la cura delle anime risiede nel Corpo, non in un determinato canonico o beneficiato.

La prima di quelle eccezioni era fondata nella parrocchialità, per la ben ovvia ragione che non si può mutare la forma delle parrocchie esistenti, e molto meno crearne delle nuove, senza l'intervento della autorità ecclesiastica, dalla quale può solo emanare il decreto di canonica erezione.

La seconda eccezione era fondata sulla considerazione che nei grandi centri di popolazione, maggiore è il bi-

sogno dei sacerdoti per il servizio delle anime e per il lustro e decoro del culto.

Non è da dirsi che lo spirito vandalico non invadesse allora certe menti feconde di stratagemmi per eludere le leggi, e suscitare liti. Ma la giustizia e la fermezza dei magistrati rese vani tutti gli sforzi, e mercè queste furono salvi il capitolo di S. Gaudenzio in Novara, e quello d'Osilo in Sardegna, e parecchi altri.

Ora, l'essenza di questi capitoli non è mutata, come non è mutata la forma della cura parrocchiale, nè è venuta meno l'importanza delle città in cui esistono. E se così è, come si può ravvisare giusto e conveniente oggi quello che dodici anni sono si ravvisava ingiusto, sconvenevole e dannoso? con quale autorità noi potremo foggiate ed erigere un nuovo beneficio parrocchiale?

L'altro punto sul quale io intendo chiamare la vostra attenzione, è la soppressione delle istituzioni perpetue col titolo di fondazioni o legati pii di culto, eretti o non in titolo ecclesiastico.

La coscienza cattolica altamente reclama, vedendo in ciò violate le sue credenze e la sua libertà, e per l'appropriazione indebita dei fondi a quell'uso destinati, che non sono ecclesiastici e non devono con questi confondersi. Reclama perchè vede in ciò un omaggio ossia una tendenza alle dottrine de' protestanti e degli anglicani circa i suffragi a favore dei trapassati, già dannate dal Concilio Tridentino con apposito decreto nella sessione 25.

Reclama per la detrazione a danno dei fedeli defunti del 20 per cento, ossia della doppia tassa di successione, che nell'ultimo capoverso dell'art. 5 si è imposta, e pel troppo vago e laconico cenno dell'adempimento dei pesi senza alcuna guarentigia; dichiarandosi anzi nell'ultimo capoverso dell'art. 4, che s'intende di pien dritto cessato l'effetto dei privilegi e delle ipoteche iscritte per assicurare l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione, senza essersi sostituita alcuna cautela.

Oltre a ciò, se si vuole esattamente adempiere gli oneri annessi alle fondazioni ed ai legati di culto, quale utilità vi ha nel sopprimerli? o, per dir meglio, quale errore non è il mostrarsi avversi agli atti del culto senza un vero e rilevante lucro pecuniario per lo Stato? La conseguenza non può essere altra che quella d'indebolire sempre più il sentimento religioso a scapito della pubblica moralità.

Queste cose non deggiono giudicarsi colla stregua delle opinioni o aberrazioni individuali, ma secondo le dottrine della Chiesa cattolica, che lo Statuto, in nome del quale sediamo in questa Aula, ha proclamato la Religione dello Stato. Tutti, di qualunque credenza essi siano, debbono rispettare ed osservare lealmente lo Statuto, altrimenti il Governo costituzionale non è possibile. Che direste voi, se io, sincero cattolico quale mi glorio d'essere, fossi intollerante, e cercassi, potendolo, di opprimere e rendere impossibili gli altri culti? direste con ragione che io non sono un buon cittadino, ma uno spergiuro.

Si dice, che questi vincoli, con carattere di perpetuità non sono più in armonia collo spirito dei tempi.

Peraltro, l'art. 902 del Codice Civile permette di stabilire annualità da convertirsi perpetuamente od a tempo in soccorso all'indigenza, in premii al merito ed alla virtù, ed in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone d'una data qualità e di una determinata famiglia.

Il culto della Religione dello Stato non sarà oggetto di pubblica utilità ?

A questo hanno già risposto il sapiente Papiniano nella legge 43 *De Religiosis*, colla sentenza *summa ratio est, quae pro religione facit*; l'illustre Presidente Portalis allorchè disse: che il volere ordine senza religione, sarebbe lo stesso che volere giustizia senza tribunali; e l'immortale D'Aguesseau, nella sua celebre Requisitoria dei 14 agosto 1699, allorchè rendendo pubblica e solenne testimonianza dei costanti voti del Re Luigi XIV per la concordia dei due poteri, proclamò la necessità del mutuo loro accordo, perchè procedenti da uno stesso principio, e tendenti al medesimo scopo, quello, cioè, di promuovere e tutelare la morale e l'ordine pubblico, e con esso la religione che n' è il più saldo e sicuro fondamento.

Se questi vincoli non sono conciliabili coi tempi, perchè non estendete la legge anche alle fondazioni di beneficenza, ma per contro nel numero 6 dell'articolo primo eccettuate anche le fondazioni miste per quella parte che abbia il carattere di opera soggetta alla legge 3 agosto 1862 ?

Fu detto da taluno, che la rivoluzione francese era stata logica, perchè dopo essersi impossessata dei beni del Clero, pose la mano sopra i beni degli ospedali, degli istituti di carità, dei collegi e stabilimenti di studi, ecc., e poi confiscò le proprietà dei privati. Io ricordo questi eccessi per notare che la logica migliore in fatto di proprietà è di non violarne alcuna, affinchè la logica inesorabile dei fatti non ci spinga poi a manometterle tutte.

Non avendo la legge riguardo alle fondazioni ed ai legati di culto esistenti, pare doversi a più forte ragione dedurre il divieto di crearne dei nuovi. Ma avendo l'Ufficio Centrale preveduta la gravità di questa conseguenza, ha suggerito un temperamento proponendo le fondazioni sotto la forma di un semplice onere imposto agli eredi.

Io però così ragiono: o non è determinata la Chiesa o istituto in cui debbono essere soddisfatti gli oneri di culto, o è determinata.

Nel primo caso, l'adempimento non dipenderebbe che dalla coscienza dell'erede, giacchè non essendo presso di noi riconosciuta la Chiesa universale come ente morale collettivo avente personalità giuridica, manca l'interessato che possa agire in giudizio per obbligare l'erede all'adempimento. Nel secondo vi sarà la Chiesa speciale o istituto interessato che potrà agire in giudizio; ma non potendosi all'erede negare il diritto di

riscatto mediante l'offerta del capitale, giusta l'articolo 1788 del Codice Civile, si troverà l'ostacolo della presente legge, che non ammette le fondazioni di culto con carattere di perpetuità.

La difficoltà è abbastanza grave per doverne attendere dall'Ufficio Centrale, e specialmente dalla ben nota sagacia del signor Relatore, la soluzione.

Non è d'uopo che io mi diffonda nel ribattere l'odiosa e maligna insinuazione da altri fatta contro gli enti morali, rappresentandoli come tante arpie che hanno steso una rete per assorbire ogni cosa, bastando a guarentire la società da questo sognato pericolo la legge 5 giugno 1850, le altre posteriori e il Codice Civile, che hanno subordinato per gli enti morali la facoltà di acquistare alla autorizzazione del Re, previo il parere del Consiglio di Stato.

In ogni peggiore ipotesi sarebbe più sano consiglio la proibizione assoluta di acquistare, anzichè abusare della pietà dei donatori e tradire la fede pubblica con l'apparente facilità e condiscendenza nel permetterne gli acquisti, per farne poi più abbondante messe colle soppressioni.

Che se si è voluto alludere alla influenza morale della Chiesa e del Clero, facile è pure la risposta, che il Cristianesimo, professando e insegnando le sublimi e celesti dottrine, di doversi per Dio e per coscienza obbedire alle leggi ed alle autorità qualunque esse siano, onorare il Re e quelli che comandano in suo nome, tollerare con pazienza e rassegnazione la vita, offre le migliori guarentigie dell'ordine e della pubblica e privata moralità.

Quale spettacolo abbiamo veduto non ha guari nel Messico, di un principe veramente cattolico che muore colla calma del giusto, perdonando al traditore ad ai suoi carnefici ?

Procedendo oltre nell'esame delle basi del progetto, veggio nell'art. 2, che, stabilito il principio che tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli enti soppressi sono devoluti al Demanio dello Stato, si dispone quanto ai beni stabili, che il Governo iscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per 100, uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di mano morta, fatta deduzione del 5 per 100 per spese di amministrazione, e di una tassa straordinaria del 30 per 100 sul patrimonio ecclesiastico.

È bensì vero che si assegnano pure al fondo del culto i canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni provenienti dalle soppressioni; ma anche queste sono sottoposte alla tassa del 30 per 100 da prelevarsi dal 70 per 100 che sarebbe ancora dovuto, oltre il supplemento sulla differenza, qualora il 30 per 100 del valore delle medesime superasse il 70 per 100 della rendita iscritta in sostituzione degli stabili.

Inoltre, a questo proposito è ben agevole il comprendere che siffatte rendite, massime di antica data, sono in generale di difficile ed inerta riscossione e soggette

a molte liti, e per ciò appena possono considerarsi esigibili per metà, mentre non è soggetta a variazione la tassa che le colpisce.

Il complesso di queste disposizioni non racchiude per me altro concetto che quello di dare con una mano per ritorre nella più gran parte coll'altra.

Ora, credete voi che, fatte tutte le deduzioni, il restante basterà a tutti gli altri pesi ed alle spese del culto? Io non lo credo, come non lo ha creduto l'autore del progetto; poichè, presupposto il caso che per effetto della tassa straordinaria del 30 per 100 il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore a lire 6000, si dispone che gli attuali investiti riceveranno dal fondo del culto una somma annuale a compimento delle lire 6000.

Questo meschino e sproporzionato assegno è per se stesso un altro grave inconveniente, anzi un'offesa flagrante della rigorosa giustizia; perocchè i Vescovi appena potranno sostentare miseramente la vita con un domestico ed un cappellano, senza parlare dei bisogni straordinari e di qualche limosina talvolta indispensabile.

In questa condizione di cose non si troveranno certamente soggetti degni che vogliano solbarcarsi al ministero episcopale.

Si troverà forse qualche ambizioso e sordido mercenario, che speculerà sui frutti della greggia, farà turpe mercato delle cose sacre, cioè un corruttore dei fedeli col suo esempio e colle sue massime. Ecco a che ci condurranno le speculazioni sull'Asse Ecclesiastico!

Non so poi come possa conciliarsi coll'art. 25 dello Statuto la proposta tassa straordinaria del 30 O/o.

Questa difficoltà fu sollevata nella discussione della legge 1855 riguardo alla tassa che sotto il nome di quota di concorso si voleva imporre agli enti morali ecclesiastici; e la conclusione si fu, anche per esplicita dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri conte di Cavour, che tale carico non potesse ammettersi come tributo a favore dello Stato, perchè contrario a tutti i principii, ma fosse ammissibile come onere naturalmente inerente a tutti i benefici ecclesiastici, il superfluo dei quali, giusta le dottrine dei concilii, dei Padri e dei sagri Canonici, doveva erogarsi a sollievo dei poveri ed in altri usi pii, e precipuo fra questi fosse quello di provvedere ai parroci più bisognosi, che era appunto il solo scopo di quella legge, mentre ora si tratta di un'imposta a favore dello Stato, a cui tutti debbono contribuire in proporzione delle loro facoltà.

Questa ragione, oltre le altre già accennate, basterebbe per se sola a rendere ingiusta la legge. Né possiamo dissimularci che l'unione d'interessi così disparati (senza accusare la intenzione di alcuno e molto meno dei signori Ministri che l'hanno subita costretti dalla necessità delle cose) renda meno accetta dal lato morale la legge in ciò principalmente che tanto più

larga sarà la speculazione delle finanze quanto più larga sarà la misura delle soppressioni.

Un'ultima parola in risposta all'obbietto, che tutte le considerazioni debbono cedere alle necessità dello Stato.

Sento anch'io quanto sia potente nell'animo di tutti l'amore della patria, che la ragione e la religione ugualmente comandano anche a costo della propria vita. Ma noi stiamo a fronte di gravissime questioni di principii, che dobbiamo risolvere collo sguardo fisso eziandio all'avvenire, affinchè non prevalgano antecedenti, che ci trascineranno a conseguenze sempre peggiori. I provvedimenti che si propongono non sono transitorii, ma radicali circa l'organismo ecclesiastico nello Stato.

Oltre a ciò, io tengo il progetto come rovinoso per la Chiesa non meno che per lo Stato, il quale sacrifica in tempi così sfavorevoli alla vendita dei beni stabili un vastissimo patrimonio per un modico presente che svanirà ben presto lasciandoci nuovi e gravissimi carichi, com'è recentemente avvenuto nel Portogallo, sebbene non versasse in condizioni finanziarie così disastrose, e meglio dimostra la storia di tutti i popoli che passarono per questa via. Per noi dovrebbero bastare gli imbarazzi e le difficoltà nelle quali siamo involti per la esecuzione della legge del 7 luglio 1866 senza accrescerne di nuovi con proposte dell'a stessa stampa.

Era mio divisamento di astenermi da ogni discussione che non si attenesse strettamente alla legge: ma avendo gli oratori che mi hanno preceduto ragionato largamente della libertà della Chiesa, spero che un rapidissimo cenno sarà consentito anche a me nella conclusione del discorso.

In nome della formula « Libera chiesa in libero Stato » fu vinta la legge del matrimonio civile: in nome dell'istesso principio fu nell'anno scorso inaugurata la legge di conversione e di soppressione: ora anzichè concedere libertà alla Chiesa, si vuole ribadirla ed aggravarne le catene. Sarà durevole questo stato di cose? Io non lo credo, e me ne appello alla storia, ed alla esperienza dei secoli. Piaccia a Dio che non ci riesca fatale la prova!

Non vorrei che potesse a noi attagliarsi la famosa risposta di quell'ambasciadore della Sublime Porta al quale facevasi in Parigi rimprovero d'intolleranza religiosa, cioè, che i cattolici godevano maggiore libertà e protezione negli Stati del suo signore, che in quelli del proprio culto.

Demostene nella Filippica 3^a, lamentando che le cose degli Ateniesi e della Grecia fossero andate alla peggio sotto agenti melati o troppo condiscendenti, rammentava gli Aristidi, i Milziadi ed altri pochi, i quali erano pervenuti al più alto grado della felicità dei mortali coll'essere stati non solo verso i Greci lesli, e verso concittadini modesti, ma eziandio riverenti verso gli Dei.

Non volendo più oltre abusare della indulgenza del Senato, conchiudo col dichiarare che, coerente sempre a me stesso, e confortato più che mai dal testimonio della mia coscienza, negherò il mio voto a questa legge, lasciandone a chi lo vuole, il non invidiato merito e la caduca gloria d'averla promossa, e la responsabilità di tutte le conseguenze.

Presidente. La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci.

Voglio anzitutto assicurare il Senato che sarò brevisimo, e lo sarò di certo, perchè è troppo al disopra di tutte le mie forze discorrere a lungo delle cose che non ho studiato e che credo di loro natura oscure e disputabili. Devo però dire perchè ho chiesto di parlare: ho chiesto di parlare, perchè credo che in questa legge e nelle altre da cui questa dipende, oltre agli effetti che ne risultano immediatamente, ve ne sieno altri di un ordine più elevato e che abbracciano la vita morale e religiosa della società, e sui quali importa per conseguenza che l'opinione pubblica sia perfettamente in chiaro, e da ciò la ragione che venga su questa legge sparsa la maggior luce possibile. Dopo questa dichiarazione d'ignoranza sulla materia legale, non ho che pochissime parole a dire sulla legge, non osando d'entrare in questa discussione, ma colla coscienza perfettamente tranquilla che le poche cose che passo a dire bastano per farmi sicuro e perfettamente chiaro sul mio voto.

I primi cinque o sei articoli della legge sono evidentemente l'estensione necessaria e logica, come si dice, della legge del 66 e anche di quella del 55 che abbiamo votato e che torneremo a votare oggi, forse con qualche piccola correzione di punti molto secondari; perchè è impossibile che una società che è in possesso della libertà d'industria, della libertà dei culti, che ha scritti nei suoi Codici i principii invariabili della proprietà, è impossibile, dico, che questa società sia intrinsecata, viva assieme alle Corporazioni religiose e alla manomorta, come sono nate nel Medio-Evo.

E con tutto questo non voglio dire, che non vi saranno più nel nostro paese associazioni religiose con rendite raccolte dai soci. Volesse Iddio che queste associazioni sorgessero in Italia, perchè questo vorrebbe dire che è spento il più brutto male che in ordine alla religione possa accadere ad un popolo, cioè l'indifferenza: ma quelle associazioni saranno frutto spontaneo della libertà e dei più alti bisogni della coscienza individuale.

Concludo in conseguenza, che se questi articoli, difettosi e imperfetti come saranno, nè credo potrebbero essere altrimenti, verranno applicati con moderazione e con rispetto alla Chiesa, come di certo accadrà, serviranno a produrre quella trasformazione sociale che la civiltà presente vuole e, aggiungo volentieri, che la religione vuole e che in altri paesi e in altri tempi costarono lotte sanguinose: al punto a cui sono le cose, que-

sti articoli varranno meglio che prolungare un'agitazione in cui la società e il clero nulla hanno da guadagnare e tutto da perdere.

Anche meno so e posso dire sulla parte finanziaria della legge. Auguro al mio paese, auguro al Ministro delle Finanze, che inventò l'art. 17, che quest'articolo riesca e ottenga l'intento, anche perchè se questo non fosse vi sarebbe molto a dubitare se le nuove imposte che dobbiamo mettere e quelle che dobbiamo riscuotere, e l'aumento dell'industria, cose che richiedono capitali, amore all'industria, amore al lavoro, fede al Governo, potrebbero mai riuscire. In ogni evento e anche supposto quello che non è probabile, e che il Senatore Lambruschini epigrammaticamente chiamava in vece di liquidazione, vaporizzazione dell'Asse Ecclesiastico, per seguitare nell'epigramma, non verrebbe mai la distruzione ma invece la condensazione di quell'Asse. In altri termini, e questo accadrà di certo, invece di mani morte e di conventi avremo poderi e officine e scuole anzichè, bisogna pur dirlo, in molti casi almeno, case d'ignoranza e d'accattonaggio. Non oso poi entrare nella questione degli enti e della incamerazione dei beni per parte dello Stato. Ci vuol troppa dottrina solo a dirne poche parole, e mi contento di credere che lo Stato in questo caso eredita come eredita da chi muore senza parenti e senza testamento, e la parte assegnata al culto attesta abbastanza il sentimento di rispetto che lo Stato ha verso la Chiesa.

E qui ho finito sulla legge, restandomi a dire quelle poche cose per cui ho chiesto di parlare e di cui ho detto che sono di un ordine più elevato e su cui importa che lo spirito pubblico sia chiaro.

Noi abbiamo sentito ieri ed oggi in questo recinto, e prima in un altro, uomini rispettabili manifestare con semplicità, con modestia e senza pretensione timori sugli effetti morali e religiosi della legge: noi conosciamo tutti, uomini autorevoli, di sentimenti italiani e liberali, i quali temono che queste leggi scuotano il sentimento religioso, mettano in pericolo i fondamenti della Società. Mi affretto a dire che se io avessi per poco questi dubbi, qualunque potesse essere il successo finanziario dell'articolo 17, non esiterei un momento a votare contro la legge. Ma non ho affatto questi timori, ed è questo che voglio dire al Senato con poche parole.

Io sono certo che se domandassimo, non dico a un liberale che può essere un testimonio sospetto o creduto tale, ma ad un uomo semplice e schietto, di buona fede, anche a uno di quei tanti analfabeti che giustamente ci pesano sulla coscienza, se la vita claustrale, se i cori dei canonici, se insomma quegli enti di cui ci occupiamo, sono nella nostra società, come esiste oggi, fondamenti e mezzi per conservare e diffondere la fede religiosa; sono certo che nessuno esiterebbe sulla risposta che ne avremmo. Chi non sa oggi che quei paesi dove le corporazioni religiose sono spente da lungo tempo, hanno amore pel lavoro, carità per

il prossimo, vita di famiglia, rispetto alla legge, sentimenti religiosi, molto più vivi e rigogliosi che non lo siano fra i popoli dove quelle riforme non sono anche compiute? Chi non ha visto quelle tali carte geografiche che dipingono con colori diversi le condizioni intellettuali e morali dei popoli e non sa in che senso sono quelle differenze? Chi di noi non ammette oggi che le virtù cristiane dei chiostri, bellissime una volta, valgono però oggi assai meno, cristianamente parlando, sono molto meno meritorie delle virtù che si conservano in mezzo alle lotte della società e sanno resistere a tutte le tentazioni della società moderna?

In somma, la ragione e l'esperienza ci dicono che tolte alla Chiesa certe appendici, certe contraddizioni alla società attuale, spogliata la Chiesa di certi interessi mondani, il sentimento religioso non farebbe che purificarsi, tornare al suo primo splendore e la Società, e il Clero, virtuoso e dotto, imparare a stimarsi e ad amarsi a vicenda.

Ma non ho finito qui, e oramai voglio dir tutto, perchè sono certo di poterlo fare senza mancare di rispetto alla Chiesa in cui sono nato, e valutando anzi la sua influenza morale nel mondo, come si deve fare senza altra passione che quella della verità e come lo farebbe un estraneo ad una religione qualunque. Voglio dire, che nelle condizioni in cui siamo con Roma, dopo le cose passate e che tutti sanno, dopo i tentativi fatti, non è possibile, umanamente e politicamente parlando, che il popolo ed il Governo italiano abbiano in certe materie rispetti e riguardi tali verso Roma da trattenerli dal fare i loro affari. Io non voglio qui parlare dei voti solenni del Parlamento sopra Roma, voti che non bisogna però dimenticarlo, non cessano di essere l'espressione di un grande istinto di indipendenza e di grandezza nazionale. Nulla di più naturale che l'Italia risorta, tutta unita per un miracolo della Provvidenza e pei nostri diritti, non cerchi intorno a sé, un grande centro per riposarsi, e credo che nessuna delle altre illustri città italiane, e nemmeno il Pontefice stesso, dovrebbero offendersi di questo sentimento.

Ma lasciamo là questo punto e passiamo a cose più modeste. È egli possibile che gl'Italiani guardino con indifferenza la sorte di due o tre cento mila Italiani che si chiamano Romani e che sono minacciati di carcere e d'esiglio solo perchè applaudono a un trionfo dell'Italia e guardano con riverenza l'immagine del nostro Re? Che giudizio può fare il popolo italiano della giustizia della Corte Romana vedendo che ciò che è onesto e applaudito a Perugia o a Terni è punito a Roma? Come può il Governo italiano vedere con indifferenza uno stato di cose, proprio nel centro della Penisola, che ad ogni momento può turbare le nostre relazioni diplomatiche, minacciare la nostra indipendenza, esporre i Romani, o parte di essi, a un atto di disperazione?

Ma non basta: io non ho mai lodato il mio paese

perchè temo assai l'effetto di certe adulazioni e di certe esagerazioni. Ma d'altra parte non posso disconoscere quello che è vero, quello che è scritto nella storia del genere umano, che cioè la tempra del suo ingegno, le facoltà intellettuali di questo popolo, lo hanno sempre messo, anche nei tempi più crudeli della sua schiavitù, fra i più potenti fattori della civiltà; è qui, in questo luogo dove parliamo, che tre secoli sono, si è fatta la più grande scoperta che l'intelletto umano abbia mai fatto, una scoperta indomabile, che ha fatto il giro del mondo, quella dello spirito scientifico e del metodo sperimentale. Or bene, è contro questa scoperta che Roma si ostina a combattere colle scomuniche, coll'Indice, condannando i libri di anatomia, di geologia, di fisiologia. Mi ricordo di aver letto nei resoconti della Camera che un on. deputato per difendere la Chiesa, sosteneva che la teologia s'insegnava oggi coi lumi della fisica e della chimica. Quel pio uomo dimenticava che quegli insegnamenti si danno a Heidelberg, a Halle, a Berlino, e che sarebbero puniti se si osasse darli alla Sapienza, e che il cardinale Wiseman, che è forse il solo prete cattolico che abbia tentato di darli, veniva allora da Oxford, non era ancora cardinale e li dava all'Istituto Reale di Londra. È egli possibile che queste giuste aspirazioni dell'intelletto italiano, si concilino col rispetto che pur dobbiamo a Roma, che le ha sempre condannate?

Concludo: rassegniamoci con dignità e con moderazione a vedere gli uomini e le cose come sono e, in ogni ipotesi, facciamo sempre il nostro dovere. Tranquilliamoci: vi è ogni ragione per credere che queste leggi saranno attuate con quella moderazione e temperanza che noi Italiani mettiamo sempre in certe materie, e riposiamoci tranquilli sul rispetto e sui riguardi che di certo il Governo del Re userà verso la Chiesa e verso il Clero che fa il suo dovere: in questo modo vi è ogni fondamento per credere che queste leggi goveranno al sentimento religioso. Tranquilliamoci poi anche, perchè è impossibile, perchè sarebbe una crudele contraddizione, se i più bei doni della Provvidenza, l'amore al lavoro, lo spirito scientifico, il patriottismo, la democrazia benintesa, non dovessero poter star d'accordo e convivere col sentimento più elevato che sia scritto nell'animo umano, il sentimento religioso, cioè l'amore e la gratitudine verso il Creatore. Roma non avrebbe mai dovuto dimenticare che l'entusiasmo risvegliato nel mondo nei primi moti del 1848, nasceva dalla speranza avuta per un momento della conciliazione della Chiesa colla civiltà; Roma non dovrebbe mai dimenticare che gli uomini onesti e ben pensanti di tutti i paesi hanno sempre sperato che l'influsso delle libertà e dell'indipendenza italiana avrebbe indotto Roma a sentimenti più miti, a più ragionevoli pretese verso l'Italia e verso se stessa, e che se questo non è avvenuto e non avverrà, non è all'Italia che essi daranno la colpa.

Domando licenza di aggiungere ancora una parola,

scendendo in sfere molto più basse di quelle in cui ho osato di elevarmi, per addurre una ragione che credo però molto importante in favore della legge. Gli Italiani sanno, e sapranno sempre lo spero, quanto devono al Conte di Cavour, al suo genio, ai suoi primi successi: è inutile di dire che forse il primo di questi successi fu quello di aver fondata una grande autorità morale intorno al Governo; un autorità che lasciava con sé il Paese e il Parlamento. Non stò a dire cosa sia disgraziatamente accaduto dopo la morte di Cavour. Tutti lo sappiamo e non ignoriamo le piccole e meschine ragioni di tanto male. Or bene: la legge che discutiamo, legge di tanta importanza, di tanti e così svariati interessi, fu votata, esempio unico da molti anni, con 266 voti. È impossibile che il Senato, non dia peso alla significazione di questo voto, che se sarà ben fecondato come giova sperarlo, produrrà quella concordia negli animi e quella autorità di Governo senza cui le grandi cose non si fanno.

(Bravo, bravo, benissimo).

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Signori Senatori. Se io prendo la parola non è certamente per far un lungo discorso, nè per impegnarmi in disquisizioni teoriche e di principii, perchè so che la lunga durata della sessione e il bisogno di provvedere, spingono il Senato ad affrettarsi. Io parlo unicamente perchè non potei parlare l'anno passato quando fu sottoposto all'approvazione del Senato un libro chiuso nel quale si conteneva un disegno di legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose, che non potevasi nè discutere nel suo insieme, nè molto meno nei suoi articoli per esser unito ai provvedimenti di guerra.

La legge presente è un'applicazione e svolgimento di quella e non avrebbe avuto causa, almeno nella forma in cui si presenta, se quella non fosse stata approvata.

Ora io combatto questa legge come parte d'una politica religiosa, funesta al compimento dei destini nazionali; la combatto nei suoi particolari perchè cresce il male già fatto invece di diminuirlo, perchè promette in seguito altre leggi d'egual natura senza sapere dove ci arresteremo, e perchè commette molte lesioni di diritti puramente civili.

Signori. L'errore massimo della politica italiana, da che fu proclamato il Regno d'Italia, fu quello di avere obliato che la costituzione dell'unità nazionale doveva o prima o poi, per effetto naturale delle cose, dar luogo allo scioglimento del dominio temporale dei Papi, e quindi più che preoccuparsi delle riforme ecclesiastiche nell'interno dello Stato che potevano allontanare quell'effetto, bisognava adottare un sistema di mera difesa contro gli atti ostili del clero, e tenere una condotta tale che rassicurasse la cattolicità. Invece si è pensato alle riforme interne e a dare la massima delle estensioni a quelle leggi giurisdizionali e di manomorta che nel secolo passato furono promulgate in tutta l'Italia, tranne in Piemonte.

Ho udito dire che la politica presente non è che la continuazione della politica piemontese iniziata nel 1855 e ripresa poi nel 1866. Io mi fermo appunto su questa dichiarazione fatta da alcuno degli oratori, e che è consegnata anche nella relazione dell'Ufficio Centrale.

Il Piemonte nell'ultima metà del secolo passato non aveva fatto nulla per diminuire le manimorte ecclesiastiche, nulla per rimettere in commercio la gran massa dei beni appartenenti alle medesime e per renderle inabili all'acquisto, e non aveva neppur abolito il privilegio del foro: mentre in Toscana, in Lombardia, nel Reame di Napoli molto si fece, molto si oppose alle soverchie pretese del Clero. Ma se il Piemonte era nella necessità, dopo il 1848, di fare le riforme che fece, non per questo si dovea tale politica continuare dopo la proclamazione del Regno d'Italia.

La natura di queste leggi consiste in una difesa contro le indebite ingerenze che nelle faccende civili degli Stati ha esercitato ed esercita la Corte Romana per mezzo della sua costituzione politico-religiosa.

Ed allora appunto che nel secolo presente le Nazioni pensarono ad ordinarsi al vivere libero, sentirono il bisogno di respingere le pretese di codesta Potestà estera, di difendersi dalle sue invasioni, di toglierle in una parola ogni arme, per resistere ed attraversare l'azione civile degli Stati. L'idea della emancipazione da Roma politica preoccupò tutti i legislatori dei popoli liberi, e gl'indusse ad emanare una serie di provvedimenti per separare la Chiesa dallo Stato in modo assai anormale. Così procederon la Francia, la Spagna il Belgio.

Ma l'Italia costituita come ora è, non raggiunge, a mio avviso, il suo principale intento col marciare per la stessa via. Codeste leggi suppongono la vitalità e la durata di quel potere contro del quale sono fatte, e a difesa del quale sono architettate.

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia, questo non poteva essere il compito del Governo italiano. Se si fosse costituita una federazione di Stati, in mezzo ai quali pur fosse lo Stato temporale della Chiesa garantito dalla Confederazione e dai trattati, allora avrei compreso che si fosse potuta seguire la via tenuta dagli altri paesi liberi, e provvedere, se ve ne era bisogno, a difendersi dalle soverchie ingerenze della Corte Romana.

Ma costituita l'unità Italiana questa politica fu ed è un errore gravissimo. Sta nella forza delle cose che l'unità si compia, e che il dominio temporale cada da sé per il corso naturale degli avvenimenti.

A noi è interdetto l'uso della forza per atterrarlo, e perchè? Perchè sul trono dello Stato romano non sta un principe laico, ma sta il Capo della Chiesa, ed ogni violenza che fosse esercitata a questo Principe, nell'opinione dei popoli cattolici, sarebbe giudicata un attentato alla potestà spirituale, ed avrebbe la sembianza di far cessare in Roma non solo la dominazione temporale, ma anche la religiosa; il che è ben lontano dai nostri propositi e dai nostri desideri.

L'Europa cattolica guarda con attenzione tutti i nostri movimenti e segue con ansietà impaziente l'andamento delle cose nell'interno del Regno. Noi pertanto nel desiderare la riunione al Regno di tutte le altre famiglie che compongono la nazione, dobbiamo condurci in guisa che la religione, agli occhi dei più sospettosi, apparisca rispettata, e non si concepisca il più lontano timore che si voglia portare la divisione in quella materia nella quale fummo uniti quando in ogni altra eravamo divisi.

Adunque la politica del Regno unitario doveva trasformarsi, ed invece di osteggiare con leggi di carattere misto il Clero del Regno e con esso e per esso la Corte di Roma, doveva unicamente mirare alla difesa dei diritti nazionali, proclamarli con coraggio e con persistenza.

Abbiamo tutti riconosciuto e concordato che la questione romana, la più grande del secolo, non si risolve se non con i mezzi morali. Or bene i mezzi morali in che consistono? Possono ritenersi come tali tutte le leggi che si presentano ostili al clero? Si può veramente dire che noi trattiamo la questione politica e nazionale, e non anco l'ecclesiastica, quando chiudiamo tutti i conventi, togliamo al Clero tutte le proprietà, aboliamo tutte le antiche fondazioni che davano al sacerdozio i modi di sussistenza, quando infine poniamo i Prelati maggiori in una condizione più misera di quello che non lo sia la condizione di un pubblico impiegato di grado mediocre?

Crediamo noi di poterci in questo modo cattivare l'ossequio del Clero, e ch'esso canterà l'*Osanna* e conforterà a gettarsi nelle nostre braccia anco il Clero delle provincie non appartenenti sin qui al Regno d'Italia? Qual'è l'avvenire che gli prepariamo? Io non dubito affermare che la prospettiva non è bella, nè rassicurante, e che ognuno di noi ponendosi una mano sulla coscienza, risponderebbe che con tal sorta di mezzi morali invece di agevolare la soluzione del dominio temporale, gliene cresciamo (se è possibile) la forza, e ne prolunghiamo la durata.

È stato detto che dai documenti pubblicati sopra la legazione che ha avuto luogo ultimamente non risulterebbe che Roma si sia allontanata di codeste leggi, ma che vi si sia rassegnata. Io che aveva dato una fugace occhiata a questo carteggio, ho cercato dopo di leggerlo con diligenza per riscontrare la prova di codesto fatto, e mi è parso che resulti tutt'altro. Dopo la legge di soppressione di tutte le corporazioni religiose, il risentimento della Corte Romana è piuttosto cresciuto. Infatti all'oratore nostro il Pontefice dichiarò non aver egli preso nuova iniziativa per riannodare le pratiche interrotte nell'anno antecedente, ma esser stato in quella vece ricercato. E le prime manifestazioni di dispiacere caddero su quella legge. E se in appresso scemò un poco il risentimento, fu per effetto degli schiarimenti e delle benevole interpretazioni che il legato italiano diede ad alcune parti della legge.

Ma per contraccolpo mi parve di leggere una recrudescenza in tutti gli argomenti riguardanti la potestà temporale, quasi per dimostrare che si sentiva il bisogno di aderirvi e di stringerla con più forza, come tavola di salvezza contro ulteriori provvedimenti ostili alla potestà ecclesiastica. Il Cardinale Antonelli al primo presentarsi a lui del nostro incaricato, fece intendere che si potevano aprire le negoziazioni in via ufficiosa per ciò che concerneva la questione religiosa; nulla e poi nulla su ciò che rifletteva i diritti del governo temporale, e respingeva recisamente tutto quello che portava ad una ricognizione anco indiretta del Regno d'Italia, e più in specie della incorporazione non solo delle provincie ex-pontificie ma anche delle medie che pure era stata riconosciuta ed ammessa dall'Austria.

E dico il vero, che, mentre io non avrei fatto una sola di queste leggi contrarie ai diritti o agl'interessi del Clero, mentre non avrei neppur permessa la istituzione del matrimonio civile nella forma sancita dal Codice, in quanto ha l'apparenza di disprezzare il concorso della religione in una solennità che più delle altre ne ha bisogno, non sarei però stato da tanto da tollerare con rassegnazione quello che dovè tollerare il nostro oratore dinanzi all'impugnativa del Segretario di Stato romano, che il Regno d'Italia legittimamente non esistesse. Quelle parole che ho lette mi suonarono amare, perchè non per giuoco di cieca sorte, non per capriccio ed impulso di passioni umane si è costituito il gran Regno d'Italia, ma pel corso naturale degli eventi, pel volere della Provvidenza; e quel che tutte le Potenze d'Europa hanno riconosciuto, non avrei voluto sentire contestare per occasione di trattative puramente religiose.

Ritorno al mio argomento. La natura di queste leggi è dunque tale che nuoce al compimento dei destini nazionali, e ne ritarda per lo meno l'effettuazione.

Ma volete una prova, Signori, che questa politica non è neppure nel sentimento degli Italiani? La coscienza pubblica che non è sempre rappresentata dai singoli organi della stampa, nè sempre, nè pienamente dalle fugaci idee e teoriche che si svolgono nel Parlamento, ha mostrato d'intendere che per compiere la nazionalità era d'uopo mantenere la conciliazione e la concordia tra il clero regnicolo e gli altri ordini dei cittadini; era d'uopo finire come si cominciò, e si progredi.

Da Roma nel 1846 partì l'iniziativa della grande rivoluzione che ci ha fatto Nazione indipendente e libera. Roma, con quel suo movimento memorando ci diede l'unica spada italiana, la spada di Carlo Alberto, e se Roma non cominciava, forse Carlo Alberto non la sfoderava.

Nel 1859 l'ordine, la saviezza e la concordia ci fecero riprendere l'opera rimasta interrotta dopo il 1849, e ci condussero alle annessioni per una via e con modi che destarono l'ammirazione di tutto il mondo civile. I mezzi ed i modi che allora adoperammo erano tutti morali, tutti includenti rispetto alle leggi esistenti, abborrimento ai moti faziosi ed alle riforme radicali

ed eccessive dissestatrici per indole propria di una molteplicità d'interessi, e però fomentatrici del disordine; e il Clero fu rispettato in quanto rispettò l'autorità nazionale.

Nel maggio del 1863 allorchè fu presentata la prima legge di soppressione delle corporazioni religiose, essa era tanto poco richiesta e poco consentanea per la sua forma al sentimento generale, che il Ministro stesso il quale aveva preparata, d'accordo colla Camera dei Deputati, la lasciò dormire per più di un anno. Ed anzi è notevole che l'Autore di quella legge non eccitata da alcun voto parlamentare, si rivolse pochi mesi dopo con una sua circolare al Clero delle provincie meridionali per invocarne il soccorso spirituale a guarire quelle popolazioni dalla piaga del brigantaggio da cui erano travagliate.

Confessavasi allora quello che si è scordato poi, il Clero avere moltissima opportunità di accostarsi ad ogni classe di cittadini e molti mezzi di rendere autorevole la sua parola e di esercitare salutarî influssi.

Passò quel Ministero senza aver curato la legge proposta, e vi successe quello che doveva ridurre ad atto la Convenzione del settembre. Fu ripresentato allora un progetto ancora più radicale del precedente, ma mentre si stava discutendo, fu tutto ad un tratto ritirato senza che si commovessero nè le popolazioni, nè i loro rappresentanti, e s'intrapresero invece e per iniziativa del Santo Padre le negoziazioni religiose che potevano trattenerci dall'entrare in quella via.

Nell'anno decorso fu approvata la soppressione delle Corporazioni religiose per mezzo di un voto dei pieni poteri, quando la coscienza pubblica non la chiedeva e non la reputava opportuna, per timore che durante con varia e mutabile vicenda la guerra nazionale non ci creassimo pericoli di una guerra civile nell'interno. E il timore non era vano nè esagerato; conciossiachè i moti di Palermo ebbero in parte causa da codesta legge che gettò nella miseria molte migliaia di persone.

Lo stesso Ministero poi con una contraddizione inesplicabile riprese le negoziazioni con Roma. Si propose di attuare il principio di libertà e di separazione della Chiesa dallo Stato e per liquidare l'Asse Ecclesiastico pose innanzi un sistema di operazioni contenente un regresso dalla legge 1866, e una specie di restituzione dei beni già tolti al Clero.

Ciò porge un'altra conferma che malgrado la risoluzione di appigliarsi alle riforme politico-religiose, ritornava di tanto in tanto negli stessi uomini di Stato la persuasione che quella era una politica esiziale alle nostre sorti, era un aggravamento e non un rimedio del male, e che aveva finito il suo tempo.

Nè mi si dica che il Ministero dovè ritirarsi per avere sollevata l'opinione pubblica alla presentazione di una seconda legge conciliativa. Io lo nego recisamente. Il Ministero non osò porre la questione di fiducia sulla medesima, la portò invece sopra una questione di politica

costituzionale, cioè di libertà più o meno larga di associazione. Il Ministero non fece appello al paese dopo una lunga discussione parlamentare sul tenore della medesima e sulle modificazioni che potevano essere accettate, invece lo fece per un motivo non bene inteso nè apprezzato dagli elettori. E quand'anche poi si fosse dovuto ritirare dinanzi ad un Parlamento rinnovato dopo una nuova discussione della legge, la sua caduta non avrebbe dovuto attribuirsi al tentativo non riuscito di inaugurare la conciliazione, ma si bene dall'aver cercato di disfare la re ente sua opera di volere, e di disvolere sopra uno stesso soggetto cose disparate, e dall'essersi posto dirimpetto a Roma, come dirimpetto al paese, nella condizione di chi fa l'emenda dei propri errori a troppo breve distanza.

Ma mi si domanderà: non vi sarebbe stato nulla da fare per togliere una forma di associazione come quella delle manimorte, che non è più dei tempi, e per provvedere coll'immensa massa dei beni del Clero al bisogno delle finanze?

Siguardi, vi era da fare, sì, ma adoprando mezzi non radicali, rispettando le convenienze e i diritti di tutti, provvedendo con leggi graduali e con temperamenti transitorii. V'era da fare con provvedimenti che avessero l'impronta delle necessità civili, non dello spirito di distruzione e di violenza, senza lasciarsi trascinare dal desiderio di unificar tutto istantaneamente con una legge eguale, simmetrica, escludente ogni eccezione di tempo, di luogo, di cose.

Così consigliava anco il riguardo a' paesi uniti insieme da troppo breve tempo, ed aventi condizioni di vita civile loro propria, non capaci di sostenere un mutamento troppo brusco.

Si potevano sopprimere e si erano già sopprese quelle case religiose residenti in luoghi, i cui conventi erano necessari agli usi della civile società. Si potevano e si dovevano sopprimere i conventi faziosi, e gli scostumati, se ve ne fossero: si potevano riunire più case in una sola quando il numero fosse scarso; si doveva poi estendere dappertutto, se non era già estesa, la proibizione di vestire altrimenti l'abito di monaco, e così in pochi anni avremmo veduto la fine delle manimorte senza scosse, senza dissidi, senza perturbazioni morali ed economiche. Ma si voleva fare anche qualche cosa di più pronto, di più risolutivo, benchè non ne riconosca la necessità? Bisognava in 15 giorni far votare la legge del maggio 1863 e poi arrestarsi e non toccare altre materie ecclesiastiche; ma non mai tenere, come si è tenuta per tre anni, la spada di Damocle sulla testa del Clero, e lasciarlo nell'incertezza d'incontrare mali anco maggiori di quelli che le leggi non erano per arrecargli.

Si volevano danari dal Clero? Se ne aveva un incontestabile diritto. Io non ammetto quello che disciolti l'onorevole Mirabelli membro dell'Ufficio Centrale che direttamente non si potesse al Clero chiedere il soccorso delle proprie fortune per sopperire alle ne-

cessità dello Stato. Imperocchè trovandosi il pubblico Tesoro in condizioni tristissime, tutti quanti gli istituti, tutte quanto le Corporazioni che dallo Stato ricevono la loro vita e la loro tutela sono tenuti a contribuire ed a venire in aiuto delle comuni ed incessanti necessità nazionali.

Una imposta straordinaria sui beni del Clero sarebbe stata legittima, nè vi si sarebbe potuto rifiutare, ma l'avrebbe anzi pagata in maggiore quantità e con maggiore sollecitudine di quella che non si otterrà con la presente legge che gli toglie tutto il patrimonio.

Invece la legge del 1866 sciolse tutte le corporazioni senza distinzione e senza riserva alcuna, chiuse anche i pochi conventi destinati alla vita contemplativa e solitaria, dove si rifugiano per lo più gli uomini che amano una libertà diversa della comune, e che in tempi di libertà avrebbero pur diritto di godere. E quei luoghi che pure spargevano un benefico influsso sulle circostanti popolazioni campestri, non so in quali mani passeranno e quali vantaggi d'ora innanzi alle medesime arrecheranno. Sono stati chiusi con questa legge perfino i conventi dei mendicanti, ai quali si poteva lasciare la licenza di rimanervi finchè vivessero, se non altro per risparmiare all'erario il grave peso delle pensioni, non compensato dalla occupazione di beni ch'essi non avevano. Così tutta questa classe di persone è stata costretta a mutar vita da un giorno all'altro, ed a lottare forse per molto tempo con la miseria.

Che si vuole colla legge presente?

Si vuole rincarare sulle cose fatte nel 1866 ed accrescere immensamente le difficoltà e gl'imbarazzi nostri.

Io sono grato all'onorevole Presidente del Consiglio per il di più che si voleva con questa legge ottenere e che egli colla sua ben nota sagacia ed abilità ha saputo respingere..

Egli, che non è l'autore primo di questa politica che oserei chiamare *antiunitaria* se non avessi una incrollabile fede in quell'astro non invano atteso ed invocato da Carlo Alberto, e di cui di recente ci fu dato sentire i benefici influssi, egli, il Presidente del Consiglio avrebbe avuto da me maggiore gratitudine se fosse riuscito a respingere tutte le disposizioni che riguardavano argomenti religiosi, e ridurla nei limiti di una legge meramente finanziaria per instaurare esso quella politica di conciliazione a cui dovremo di necessità venire, se non vogliamo consumarci in sterili sforzi, ravvolgerci in contraddizioni perpetue, e mantenere una sorgente perenne di mali e tribolazioni interne.

Dei caratteri più censurabili di questa legge io vado brevemente a dire.

Io non contrasto coll'Ufficio Centrale il principio astratto della potestà di abolire le mani morte: dico solamente che questo principio buono, quando sia applicato con temperanza, e motivato da giuste e pratiche ragioni, cattivo quando si esageri e quando non abbia

motivi plausibili di applicazione non rendeva necessaria la soppressione istantanea di tutti gli Enti che servivano al culto per riservare quelli soli delle parrocchie e dei vescovadi.

Io avrei ammesso che si fossero aboliti gli Enti superflui; avrei ammesso che si fossero aboliti i capitoli e le collegiate inutili che pur ve ne sono, ma che si fossero risparmiati quei più che potevano ancora provvedere ai bisogni del culto che son molti, e si fossero risparmiati i capitoli ai quali si annettevano grandi memorie o grandi glorie italiane.

Tutto dalla legge è tolto, non vi è più un Ente morale che sopravviva tranne quelli indicati.

La ragione di ciò non è nell'obbietto a cui servono gli Enti, ma nel principio il quale vuol essere applicato in tutta la sua pienezza e senza restrizione alcuna; oggi, si dice, debbe cominciare una nuova forma di associazione per le cose di culto, quella stabilita dalle leggi comuni per le altre specie di società, duratura quanto durano gli uomini che ne fanno parte.

Se veramente questo solo fosse stato il motore della legge, e non anco l'altro di occupare tutti i beni degli Enti, si sarebbe dovuto assegnarne una parte al servizio del culto nei luoghi, in cui la cessazione di tutti codesti corpi morali ridurrebbe il fondo del culto troppo povero per sopperire alle spese. Poichè i fedeli in tutti codesti luoghi si troveranno nella necessità di provvedere colle proprie sostanze a quel che lo Stato ha tolto. Questo è il primo rimprovero che fo alla legge presente.

La legge in secondo luogo reca imbarazzo all'esercizio di alcune attribuzioni della potestà ecclesiastica. Al n. 2, se non erro, dell'articolo 1 è detto che i canonici di patronato regio e di patronato privato delle Chiese cattedrali, son tutti aboliti. Nell'articolo 6 si dice che non saranno ulteriormente provvisti nelle cattedrali i canonici che superano il numero di dodici e le cappellanie che superano il numero di sei.

Prima di tutto questa disposizione così uniforme e così uguale per tutte le Diocesi del Regno va contro lo scopo a cui intenderebbe servire.

Dal momento che si vogliono ridurre unicamente i servizi del culto, e non sopprimerli, dal momento che si è preteso di togliere il superfluo e lasciare il sufficiente, ragion voleva che si facesse distinzione tra le cattedrali delle grandi città e quelle delle piccole, la condizione delle une essendo troppo diversa da quella delle altre.

Inoltre, quali sono i canonici che rimangono sempre vivi nelle cattedrali? La legge dice soppressi tutti quelli che vengono da patronato regio o privato, e non parla di quelli che sono di libera collazione.

Or bene, se nelle cattedrali non si trovano dodici di questi canonici e sei di queste cappellanie come si farà a raggiungere il numero voluto dalla legge, essendo soppressi gli altri? E se ve ne fossero di più,

perchè impedire che i Vescovi li mantengano, quando lo Stato riconosce di non avere e non volere esercitare diritti su quelli? Perchè non dichiarare espressamente che i Vescovi hanno facoltà di nominare quanti canonici vogliono oltre i dodici, purchè essi li provvedano?

In terzo luogo la legge sopprimendo le fondazioni, i legati pii, e le cappellanie laicali basate o garantite sui beni di privato dominio proscioglie dai vincoli giuridici tutti i beni, e rilascia alle coscienze dei possessori la soddisfazione degli oneri pii.

Ognuno intenderà, o Signori, che questo affidamento alle coscienze private potrà forse bastare finchè vivono i presenti patroni, ma è impossibile che possa avere una continuazione al di là della vita dei medesimi, perchè i beni si disperderanno, si alieneranno e non porteranno seco l'impronta dell'onere da soddisfare. E allora le volontà dei defunti rimarranno defraudate.

La legge in quarto luogo lascia gli investiti dei benefici di patronato privato senza garanzia alcuna di rispetto ai patroni che ricevono i beni formanti la dote dei medesimi.

È vero che la legge dichiara obbligati i patroni a continuare il pagamento delle pensioni, *si e come di diritto*, ma non dice che dovranno dare un'ipoteca sui beni stessi; quindi i beneficiati rischiano di essere sacrificati.

Questa difficoltà è stata pur notata dall'Ufficio Centrale, e segnatamente dall'onorevole Relatore, il quale nella sua lealtà ha dovuto dire che il Codice civile offre il modo di provvedere.

Ma io non vedo in che provveda il Codice civile: esso dà sanzione agli obblighi che hanno assunti alcune persone per dipendenza di un contratto, o di una legge. E se può ammettersi che la presente legge porga ai beneficiati un titolo di obbligazione personale contro i patroni, non porge bastante garanzia di sicuro pagamento; e li pone nella necessità di ricorrere ai tribunali e fare delle liti, e delle spese, tutte le volte che i patroni non adempiano il loro obbligo.

La legge finalmente ha un articolo che viola i diritti dei Vescovi, non come Vescovi, ma come cittadini.

I Vescovi attualmente investiti per l'articolo diciannovesimo della legge, possono essere posti in condizione di non ritirare dalle rendite della mensa la somma di L. 6000 annue.

Ora, i Vescovi sono usufruttuarii come qualunque altro cittadino, che goda l'usufrutto in virtù di legge, o di contratti, o di istituzioni antiche, state rispettate negli investiti: per conseguenza non vi è ragione che non si rispetti un tal diritto puramente civile anche nei Vescovi.

La legge non fa distinzione tra cittadini prelati e cittadini secolari: è uguale per tutti.

Queste non sono mere aspettative ma diritti acquisiti; e voi attentate ai medesimi quando riducete l'usufrutto per motivi finanziari che stabiliscono una disuguaglianza di trattamento.

Intendo la ragione della tassa di concorso istituita nel Piemonte nel 1856, e stata poi estesa a tutte le provincie del Regno: essa era diretta a togliere il molto superfluo a coloro che ne avevano, per darlo ad un'altra parte del Clero poverissimo.

Ma la tassa nuova del 30 per 100 la quale deve prelevarsi a lordo su tutte quante le rendite, derivanti da immobili, da censi, livelli ecc, delle mense episcopali, questa tassa, dico, è una tassa civile e finanziaria che rende peggiore le condizioni dei Vescovi dirimpetto a quella degli altri contribuenti, e li assoggetta a non aver altra rendita maggiore delle lire sei mila.

Questo è troppo, anco perchè i Vescovi come cittadini debbono sopportare la terza tassa della ricchezza mobile.

L'eguaglianza nei contribuenti che lo Statuto comanda, non mi sembra in questo modo mantenuta.

Fu infelice consiglio quello d'introdurre nella legge una disposizione siffatta, la quale se non è, come ritengo, un segno di disprezzo verso l'alto Clero è per lo meno segno esagerato della povertà del pubblico erario. Imperocchè quando si riducono le rendite dei Vescovi a una misura sì tenue, la quale frutterà all'erario un guadagno di 100 o 200 mila lire al più, dovremmo argomentare che le finanze dello Stato siano in condizioni più povere di quello che realmente non sono. E l'umiliazione e la mortificazione che ne deriva non è solamente pei Vescovi, ma anco per noi e pel decoro nazionale, poichè dopo aver soppressi tutti gli enti morali, dopo aver chiusi i conventi, assegnate al Demanio tutte le proprietà dei medesimi, dopo aver convertito tutto l'Asse Ecclesiastico in rendita sullo Stato, non era conveniente il far credere che il bisogno ci astringesse ad assottigliare in così grave proporzione le rendite quesite ai Prelati usufruttuarii.

Le disposizioni che restituiscono la dote dei benefici laicali ai patroni viventi avrebbero bisogno di alcuni schiarimenti, ma non mi ci fermo. Imperocchè non potendo questi vantare diritti veri e propri per ricuperarli, avrei quanto a me tollerato che s'incorporassero nel Demanio a sollievo del pubblico Tesoro.

Rispetto alla parte finanziaria che è lo scopo ultimo della legge, se si potrebbero fare osservazioni sul modo con cui si intende provvedere alla vendita dei beni per ottenere quattrocento milioni, è d'uopo convenire che nelle ristrettezze di tempo in cui siamo, nessun altro provvedimento migliore potrebbe suggerirsi. Onde se i vantaggi che si sperano dalle proposte operazioni finanziarie, non fossero superati dai danni che le altre parti della legge minacciano, io non esiterei ad approvare la medesima nei rapporti finanziari.

E qui mi fermo per dichiarare che il mio discorso, riuscito troppo lungo di quel che non era nel mio desiderio, non è stato mosso da senso di opposizione al Ministero nel quale riconosco un sincero patriottismo, ed il cui Capo si raccomanda soprattutto per

la distinta capacità e per l'abilità di maneggiare gli affari parlamentari. Ma vi sono delle leggi che non possono essere argomento di fiducia personale, dal momento che offendono dei diritti e se ne temono effetti pregiudicevoli al bene della Nazione. Allora anzi corre l'obbligo di parlare per non fare atti di ossequio indebito.

Fin dal 1860 io discorsi del dominio temporale dei Papi ed espressi le mie idee su questo gravissimo argomento.

Io sentiva fin d'allora la necessità di una politica conciliante e che si guardasse dall'imprendere niente di inopportuno e non comandato dalla necessità a danno del Clero; ed espressi il mio pensiero in una lettera ad un onorevole mio amico e collega il Senatore Centofanti, e poscia in un'altra indiritta all'onorevole marchese Alfieri altro collega nostro.

Le mie opinioni, su tale soggetto non possono essere sospette, perchè avevano a favor suo l'esperienza fattone nel tempo che fui membro del Governo toscano.

Nè gli effetti della politica opposta che ho veduto eseguire negli anni posteriori hanno fatto vacillare la mia fede; anzi l'hanno confermata. Io ho sempre creduto e credo che suonata l'ora dell'unità nazionale, nè frati, nè monache, nè canonici, nè cappellani, nè Enti o corpi morali potrebbero slarazzarci il terreno e chiudere la via. La fede dell'animo mio nei grandi destini della patria, mi pareva che si rimpicciolisse perdendosi a combattere dei molini a vento.

E quando la pienezza dei tempi è venuta, ho sempre pensato che invece di piccole battaglie che consumano le forze intellettuali e civili, bisognasse concentrare tutto il nostro potere nell'attuare una politica grande, scevra da piccoli rancori; superiore alle comuni e quotidiane passioni di azione e di reazione, generosa cogli avversari, rispettosa dei diritti del Clero, una politica insomma che, provvedendo ad ordinare saviamente lo Stato in una giusta armonia con le condizioni delle diverse provincie, a far leggi accette a tutte, ad assestare i bilanci della finanza, riuscisse il migliore provvedimento per far crollare da se stesso quell'edificio che ci impedisce la totale unificazione, e per far sì che cessata altrove la paura che si cospirasse contro la religione, si cercasse da ambedue le parti di intendersi, e di affratellarsi, per incominciare una vita comune.

Il Clero ha dei torti, lo so, e gli uomini civili esigono ragionevolmente che sia l'esempio di tutte le virtù. Ma il Clero si compone di uomini i quali hanno la stessa nostra natura, gli stessi bisogni, e le stesse condizioni di vita; quando noi seminiamo loro la via di spine e di triboli, quando noi dimentichiamo il gran servizio che rendono alla Società con l'educazione dello spirito, e con la direzione del sentimento religioso, quando dimentichiamo che massime nelle campagne pochi sacerdoti savi, costumati e caritatevoli sono l'unica autorità che tenga in freno, e ben diriga le

popolazioni, noi pure manchiamo ai nostri doveri verso di loro.

Signori, io sono per chiudere il mio discorso. Questa politica che ho esposto, chiamatela pure una politica da solitari, ma è una politica che è frutto di profondi convincimenti, che ha per sé qualche successo ottenuto, e non è ancora smentita dai frutti della politica opposta fin qui seguitata.

Sono contento di aver potuto cogliere la prima occasione che mi si è presentata per esporla, e far capire come io aneli il momento di veder ritornare il Governo dello Stato nella via dalla quale non si sarebbe mai dovuto dipartire. E conserverò con gelosia questa fede, finchè essa non divenga una pratica degli statisti, e finchè messa da banda ogni legge che sappia di ostile contro il Clero, si ricostituisca l'armonia e la concordia tra le diverse classi dello Stato, tra quella che provvede ai supremi bisogni dello spirito, e l'altra che provvede alle civili occorrenze, e si possa ritornare a quell'amorevole rispetto tra la Religione e la civiltà, da cui dipende la prosperità della civile convivenza, e che formò sempre la grandezza della cultura e delle istituzioni italiane.

Presidente. La parola è al signor Senatore De-Monte.

Ministro della Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il ministro dell'istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Signori Senatori: domando al Senato che mi permetta di rilevare dai discorsi degli oratori i quali hanno combattuto il progetto di legge che è in discussione in questo ramo del Parlamento uno tra i diversi concetti, il quale mi parve essere agli avversari del progetto il più comune ed al tempo stesso dominare dalla sua altezza e la questione giuridica e la questione finanziaria. La questione giuridica già largamente dibattuta nell'altro ramo del Parlamento, è consacrata dalle leggi anteriori; ed opportunamente l'onorevole Relatore ed un altro onorevole membro dell'Ufficio Centrale che ieri difendeva questo progetto, riconoscevano il presente schema essere una logica continuazione ed un naturale corollario delle leggi per l'addietro approvate.

Così dico della questione finanziaria, la quale nella maniera in cui è posta innanzi alla Nazione, non può assolutamente in verun modo essere contraddetta; contraddetti possono essere i diversi sistemi coi quali si vuol venire in aiuto alla pericolante fortuna del pubblico erario; ma ho inteso perfino gli avversari di questa legge pensar essi che la proprietà ecclesiastica dovesse in qualche modo concorrere ad alleviare il grave peso delle nostre finanze.

Ma sopra le due questioni sta quella che l'oratore cui abbiamo testè inteso, ha posto nettamente, cioè la questione politica, mentre osservando egli come questa legge sia sorta, volle avvertire quale fosse la politica

che doveva essere praticata dal Governo, affinché quello scopo, che annunziava terminando il suo discorso, il desiderio cioè della conciliazione tra lo Stato e la Chiesa potesse essere raggiunto. Ma mi permetta l'onorevole Senatore Poggi che prima io gli domandi; crede egli davvero che codesta politica sulla questione che esso chiama religiosa e che il Parlamento italiano non ha inaugurato in questo giorno, ma solo va continuando, debba riuscire così funesta tanto agli interessi dello Stato, quanto agli interessi della Chiesa, come ha mostrato temere?

Io non lo credo, o Signori, nè lo credono quegli onorevoli Senatori i quali hanno già preso la parola, ed hanno creduto invece che questa legge medesima sgombrando la via della civiltà di tutte quelle dispute intorno ai particolari diritti, i quali comuni alla Chiesa ed allo Stato sono piuttosto fonte perpetua di litigi, che non un mezzo per condurre ad armoniosi e fecondi accordi che pure debbono essere voluti e stabiliti, osservano che qui si tratta di due grandi società i cui scopi sono diversi, la cui sfera di azione è perfettamente distinta, che procedono con intendimenti separati in una via che non può essere al tempo stesso battuta da entrambe, tanto più quando questa via per convinzioni che hanno ad essere rispettate, o per pregiudizi ai quali il tempo lunghissimo dà importanza e vigore o per sereno esame della solennità della controversia si ingombra da ostacoli i quali non ammettono il camminare insieme, ma urtano ed offendono la Chiesa e lo Stato, il Clero e il laicato.

Nè ultimo di cotali ostacoli è l'indefinito e vago senso che i più attribuiscono a quelle parole di libertà della Chiesa e di libertà dello Stato, accettate come una formola speditiva di sciogliere la grande questione, e che all'indagine paziente si dimostrano troppo inferiori allo scopo.

Io non credo che a chiarire il problema convenga molto mettere insieme Chiesa e Stato, ma piuttosto convenga molto considerare se le ragioni dell'essere dell'una possano essere le medesime dell'essere dell'altro, stante la troppa varia loro natura.

L'onorevole Senatore Poggi ha detto che codesta questione egli comprese come avesse a sorgere nel Piemonte nel 48, non la capì poi nel Regno Italiano. Il Piemonte non aveva preso parte a quel grande rivolgimento liberale il quale fu ispirato da quell'ordine di idee europee che ebbe poi la singolare epopea e tragedia della rivoluzione francese, e spinto aveva diversi principi italiani a determinare prima i diritti del Clero e a stabilire i diritti dello Stato: a voler garantire contro le possibili offese della Chiesa, l'indipendenza dei diritti civili.

Ma il Piemonte sventuratamente in quel tempo, diceva esso, non ha fatto le sue riforme, il Piemonte giunse al 48 senza aver iscritto nella sua legislazione gli ordini stati introdotti in diversi regni delle altre parti d'Italia. È vero; ma è vera un'altra cosa. E prima di

parlare di questa, allorché noi giungiamo al 48, quanto resta nel fatto, non nella legge, quanto si traduce in atto ogni giorno di quelle conquiste liberali che la potestà civile aveva fatto nello scorcio del secolo passato? La ristaurazione che si è operata in grandissima parte del Regno d'Italia, in tutte le parti d'Italia, quegli acquisti gli ha lasciati sussistere? Io domando ai legislatori se non sia pur vero che per lunga pezza in cotesta questione le leggi vi erano, ma non molti che vi ponessero mano. Si era stabilito un'alleanza, una specie d'identità di fine fra la sovranità laica e la sovranità religiosa.

Ci era concordia allora in quella potestà la quale poteva fare un concordato, perchè non di libertà, non di unità si occupavano quelli che in quel tempo avevano facoltà di dettare la legge, e allora era molto facile che le società religiose e laicali potessero vivere insieme.

Ma in quel Piemonte era venuta la grande rivoluzione francese e vi era stata quasi per un 15 anni, e questi spiriti i quali non potevano dominare al giorno istesso che nelle altre parti d'Italia, si erano però introdotti allora, e largamente di sé avevano informato ogni cosa, e gli uomini più ancora che le istituzioni.

Onde avviene che le questioni tutte che simili di natura alla presente furono dal Governo a volta a volta presentate al Parlamento, e che il Parlamento difende colle sue parole, e sanziona col suo voto, e fa autorevoli in tutta la Nazione coll'autorità che proviene dal suo giudizio, tutte queste non sono veri acquisti che noi vogliamo fare sul tempo, ma piuttosto rivendicazioni dei diritti inerenti alla società civile. Si tratta di recuperare molte cose che prima erano possedute. Ora, questa necessità di recuperare ha ispirato la politica italiana, quella politica la quale dal giorno che è divenuta unitaria, l'onorevole Poggi trova che non dovrebbe proseguire sulla strada nella quale si è messa.

Io credo al contrario che il sistema proposto avrebbe potuto prodursi, e convenuto sarebbe il restarvi, se invece di un'Italia unita avessimo un'Italia federativa.

Sarebbe stato perfettamente consentaneo al corso naturale delle cose che in un'Italia divisa, che in una federazione, dove le varie parti disunite per intima ragione di istituzioni, di popoli e di costumi avessero tentato di congiungersi in qualche maniera insieme, e che ciascuna di queste parti agitasse da sé le questioni che diciamo politiche o religiose: si comprende che fra così diversi diritti sovrani, e in mezzo alla negazione della unità della stirpe italiana e del suo Governo potesse assidersi e ottenere concessioni e farne a sua volta uno Stato dove il principio di autorità si assoggetta la libertà, dove la parola del capo determina il campo all'attività degli individui, agli ausili tentativi della ragione, e ai suoi precetti vuole informato la coscienza popolare; ma in un Regno, in una Nazione la quale dalla divisione va all'unità, la quale dall'assolutismo va alla libertà, in mezzo ad una Na-

zione che ieri prostrata oggi risorge, arriva sempre questo che alle alte questioni, le quali stanno al di sopra dei popoli deboli e fiacchi e che quindi non possono avere la forza di sollevarsi a discuterle, dato che queste Nazioni si rizzano in piedi, ci danno del capo dentro e devono scioglierle perchè vi sono spinte allora dall'idea e necessità stessa del loro risorgimento.

Ora, l'onorevole Poggi per combattere alcune osservazioni che mi pare ieri facesse l'onorevole Senatore Mirabelli, relativamente alle istruzioni date all'oratore che aveva cercato questa via di conciliazione con Roma in un tempo che non è molto lontano, ben faceva notare come il rappresentante del Pontefice dicesse: per la questione religiosa trattiamo, per la quistione temporale, non trattiamo.

Ma, o Signori, queste sono le parole che sempre deve pronunciare Roma. Per la quistione religiosa si può con Roma trattare, imperocchè ella sente che non ha solo la facoltà di trattare, ma l'autorità d'imporre; ma la questione temporale si tratta con una società laica, innanzi ad una società laica si deve discutere: in una si impone, coll'altra si va soggetti a tutti quei rapporti che stabiliscono fra i governi le leggi internazionali. Quando dagli atti del Governo, dalle manifestazioni della pubblica opinione, dalla necessità dello Stato è determinato il movimento e l'indirizzo della politica italiana, tutti sanno e comprendono che in questa strada noi, malgrado tutta la buona volontà che avessimo di aderire ai consigli dell'onorevole Lambruschini e dell'onorevole Poggi, non ci possiamo arrestare e non lo dobbiamo.

Il nostro Regno è nel grande e solenne lavoro della sua costituzione. Perchè l'Italia mandi da ogni parte i suoi più illustri figliuoli a rappresentarla, noi non dobbiamo credere che la unità sua, di cui il Parlamento è simbolo, sia ugualmente e fortemente significata in tutto l'organismo del Regno. Lo spirito della unità e della libertà ha costituito lo Stato, ma non ha ancora nello stesso grado ispirato le leggi e le istituzioni, e meglio che queste, i costumi: non ha ancora fatto sparire per intero quelle capitali dissonanze provinciali, le quali impediscono che il cuore degli Italiani in ogni luogo e in ogni tempo si esalti nella fede e nell'orgoglio della Nazione. Questo non producono a gran pezza i rivolgimenti improvvisi nè le scosse che mutano gli imperi, ma la vita passata lungamente in comune, ma una comune storia di gioie e di dolori lo stabiliscono.

Se voi potete dire l'opposto, mutiamo strada, dimentichiamoci degli esempi che abbiamo avuto finora, e dei disinganni, e teniamo dietro alla lusinghiera idea della conciliazione, freniamo cotesto movimento, ed attendiamo. L'onorevole Lambruschini così diceva: attendete: io ho fede che il Clero ha acquistato o certo acquisterà quella virtù che io gli consigliava in un mio libro che ho stampato; ho fede che i cattolici i quali seggono a Roma conosceranno la causa loro, co-

nosceranno che la causa della religione non si vantaggia col mettersi attraverso a tutti i progressi civili che fa il mondo.

Or bene, allorquando esso sarà stato chiarito dai fatti, sarà facile allora che si stabilisca la concordia.

Ecchè, o Signori, noi dobbiamo dire a questa civiltà che fatalmente va innanzi, dobbiamo dire al progresso mondiale: « fermati sopra la tua strada ed attendi che soffi un benigno spirito di concordia, per riprendere allora il tuo bastone da viaggio? » Signori, sono portenti che non si possono ottenere nella vita della umanità: popoli, istituzioni, principii, idee, fanno il loro corso. Quel giorno in cui si arrestano, quello è l'ultimo giorno del progresso: è la sosta; il domani sarà la reazione. (*Benissimo!*)

Noi non possiamo accettare cotesti consigli, non li possiamo accettare perchè verremmo a negare quello che è vero, è necessario nella politica unitaria italiana, e che ugualmente vero e necessario non sarebbe stato nella politica federativa, e mi perdoni l'onorevole Senatore che è di contraria opinione. E come non ha il sapiente uomo avvertito che certe questioni, se giuste, hanno in ogni tempo il diritto di essere poste e discusse; se ingiuste, non ci ha condizione di Stato che le scusi? In una federazione, mancando al popolo l'unità, che è l'essere suo, la condizione vera del suo svolgimento, della sua efficacia e potenza al di fuori come nell'interno suo, la ingerenza più o meno larga, più o meno diretta che il socio eserciti sopra le cose sue non inceppa lo svolgimento federale, e si può accordare: ma non si può comprendere allora che, costituito in unità, respinge e deve respingere ogni elemento che non sia il naturale portato dell'essere suo. Unità vera non ha senza indipendenza, senza libertà, senza autonomia che è diritto e dovere uguale delle Nazioni e degli individui.

Signori, io ho badato qui ed altrove allo svolgersi, alle fasi della questione che occupa il Senato. Io certo in una questione di finanza, in una questione giuridica, mi guarderei dal mettere una parola, perchè incompetente sono e mi riconosco: ma andando al fondo di tutti i discorsi e di tutte le scritture, mi pare di ravvisarvi una semplice questione di proprietà anzi di possesso. Non è il più o il meno dei vescovi, dei canonici, delle Chiese ricettizie, dei cappellani e via, che si contrasti, non la qualità o quantità dell'Asse Ecclesiastico, sì la proprietà.

La proprietà? Ma questa che si vorrebbe difendere col diritto comune, ha comune l'origine coll'altra proprietà? E colui che ne gode, può governare alla stessa maniera? e l'uso della medesima non è vincolato a certi servizi, l'estimazione dei quali certo non deve con nuovo esempio soggiacere al giudizio di colui che li presta, ma di quegli altri a cui utile sono prestati?

Io veggio bene come tali dubbiezze passino pur per la mente, e forzino il convincimento degli stessi avversari della legge, parte dei quali è condotta ad ammettere, a suggerire o una speciale imposta, o un parti-

colare concorso. E delle corporazioni religiose, se bene ho compreso, l'onorevole Poggi non si poneva a sì risoluto difensore che non potesse essere sospettato egli pure di credere che oramai queste Società per la costituzione loro e lo spirito delle loro fondazioni più non si attagliassero ai tempi che viviamo. Perché sopprimere le monache con offesa del partito cattolico? Perché i frati? Impedite i noviziati e lo professioni. Quando la morte visita queste celle, e dirada i solitari adoratori, voi concentrate queste vergini che pregano per tutti, e questi sacerdoti che fanno penitenza, man mano in alcuni chiostri, e coll'orologio alla mano, e colle medie della vita umana saprete quando le corporazioni monastiche saranno sparite dal Regno di Italia.

Signori, queste cose debbono essere guardate nella loro verità. O la Società crede che possono rendere opere utili, ed all'ora non debbe studiarli con sotterfugi di conservarli, ma francamente confessarli: ovvero riconoscere che esse non rispondono più a queste condizioni di lavoro, e di attività, a quest'influenza che ciascun individuo deve esercitare al di fuori di se stesso, ed allora il modo più certo, più onesto è quello che il Parlamento ha preso, apertamente dicendo: avete cessato d'esistere innanzi alla legge.

A me anche pare che proprio proprio non si fece tutto quello onde noi siamo accusati, di negare e di offendere la libertà della Chiesa. Se il determinare qualche cosa sopra la natura dei varii Enti ecclesiastici volesse dire che noi determiniamo contro gl'individui, se determinando degli individui noi venissimo a porre ciascuno di questi in un diritto diverso da quello che governa il diritto di tutti gli altri che fanno parte del Regno d'Italia, allora intenderei che si ponesse la grave questione della libertà; ma perchè non si potrebbe piuttosto dire e sostenere che questo è il diritto comune il quale si estende e si comunica e si applica a tutti?

La larghezza del principe prima, e la sapiente sua iniziativa, e la cura del congiungere in un alto e nobilissimo scopo governati e governanti, poi le proteste delle popolazioni italiane o fortunate od infelici, e i fatti di guerra, e le votazioni unanimi, e la proclamazione di un diritto nuovo nell'ordine della storia antichissimo e perenne nella coscienza, hanno mutato profondamente l'essere e la ragione delle Società religiose, e dei beni ond'esse hanno goduto. Onde appare che manchi fondamento saldo di ragione ai timori che testè esprimeva un oratore per uffici e per ingegno autorevolissimo.

Che se male temeva pel diritto di proprietà l'onorevolissimo Senatore Mameli, abbiamo noi a pensare che questa legge debba contribuire ad accrescere, o basti a mantenere quel profondo perturbamento delle coscienze al quale hanno fatto allusione parecchi avversari, e che con sincera parola e con animo commosso ieri annunziava il Senatore Lambruschini?

Questa legge che trae i suoi modesti principii dalla

urgenza indisputata e indisputabile dei nostri bisogni, che prosiegua i voti delle precedenti legislature e non li compie, non è una concessione a quelle forze cieche che in vario senso agitando e distraendo la vita europea, lottano e contrastano fra loro in una battaglia non illuminata dal sole, senza determinata chiarezza di scopo e di fine. Oh! cieche non sono colesti forze, nè devastatore l'impeto loro, nè questa Europa che è il campo della loro battaglia così attiva ed operosa com'è, con tanti progressi, con tanta trasformazione tra un anno e l'altro conforta i paurosi giudizi.

La liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, e la destinazione del superfluo ai servizi del culto rivolta ai bisogni dell'erario non minacciano il diritto della proprietà individuale, perchè appunto si appoggiano all'intima differenza che quella proprietà separa da quest'ultima, nè questo affermare che fa del suo diritto la società civile, indebolisce o scorza quel principio di autorità, le cui rovine in materia ecclesiastica si pretende che abbiano a produrre uguali rovine nelle cose della politica e della civiltà.

L'onorevole Senatore Lambruschini diceva: speriamo nella conciliazione, vogliamo davvero con spirito di amore, la conciliazione della libertà e dell'autorità; è lo stesso che dire la riconciliazione della Chiesa e dello Stato, della ragione e della Religione: ma, Signori, se si desidera cotesto, è segno che cotesto non è. Or quando noi siamo dinanzi ad un fatto di tanto importante effetto, non dobbiamo noi domandarci perchè questa separazione sia avvenuta? Perchè? Ma io credo che coloro i quali bene studiano la religione, bene studiano la natura della civiltà, non si meraviglieranno che cotesta lotta sia venuta, e la cristianità è stata la prima ch'abbia confessato; e l'ha confessato con una parola più splendida e più forte di tutte.

Due spiriti eguali sentiva l'apostolo delle genti lottare dentro di sè; sono questi le due forze le quali dovevano nella società moderna diventare manifeste perchè il cristianesimo ripiegava l'uomo nel suo interiore, e gli imponeva l'obbligo di conoscere bene quello che era. O Signori, allorchando il *nosce te ipsum* diventò un sublime precetto della religione, io non mi meraviglio che il *nosce te ipsum* sia diventato ancora il grande ispiratore della filosofia di Cartesio. Sono cose coteste che nel crogiuolo della coscienza si fondono insieme. Il *nosce te ipsum* vi può dare la spiegazione della fortuna di quei due grandi Stati che ieri citava se non erro, l'onorevole Senatore Lambruschini; l'America e l'Inghilterra. Questa conoscenza che l'individuo acquista di sè per cui egli diventa essenzialmente operoso, per cui sente sorgere la stima della sua ragione, per cui egli si pone innanzi i problemi della vita e cerca di dare a loro una risposta: è la libertà.

Potreste voi disfare tutto questo, il vorreste, vi converrebbe?

Ma l'autorità? E dove voi la trovate, e quale fonda-

mento le vorrete dare? Oramai niuna cosa è autorevole davvero, che non sia stata dalla libertà riconosciuta. All'uomo costituito nella indipendenza dello spirito, della coscienza, dell'anima sua, voi potete nulla imporre, tutto persuadere.

La libertà è la ragione che investiga i motivi dei fatti come delle istituzioni, che illumina la storia, e critica le tradizioni, che le opere degli uomini esamina in quella guisa che studia ed interpreta la natura che è pure opera di Dio. Ella cerca di esistere e di perfezionarsi nella conoscenza del vero e nella operazione della giustizia, alle quali essa per istinto e per dovere crede, e nelle quali confida.

Non è fuori di lei altro termine che le si possa contraporre che il vero col quale ella si debbe confrontare e identificare. Questa è la grande e vera autorità, è la sola; e la Europa che opera e pensa, la sente, e indi avviene che a' tempi nostri tutti quelli, o Signori, che vogliono avere autorità, debbono procurare di avere la ragione per sè (*Bravo! bene!*).

Fecero in me molto senso le parole dell'onorevole Senatore Matteucci quando conchiudendo il suo discorso diceva: Io mi allieto che per questa legge abbia potuto rifarsi quel periodo in cui il Governo riacquistò quella autorità che colla deplorata morte del conte di Cavour ha perduto. L'autorità per il Governo, come per gli individui, per le istituzioni, come per tutte le cose, sta nel persuadere altrui che si ha ragione di esistere: il primo giorno che si sminuisca o si dilegui questa persuasione, in quel giorno, Signori, fate tutto quello che volete, non vi potete rifare autorevoli.

L'onorevole Senatore Lambruschini e l'onorevole Senatore Poggi ed altri mi parve che respingessero i motivi onde sono proposte e votate leggi di questa fatta, non solo per la materia che esse regolano, ma per lo spirito istesso onde sono originate, il quale largamente dilatandosi si propaga per i libri, invade le scuole, vizia e corrompe i germi di virtù che la religione delle famiglie ha depresso nel seno dei figliuoli. Io adoprerò la formola che usò l'onorevole Senatore Lambruschini. Ormai i padri si domandano che cosa sia l'insegnamento e quale la educazione che si somministra alla gioventù.

Invero non ci è grande questione politica oramai, che non sia anche questione di scuole; perchè, o Signori, è questione di scienza in questo grande commercio di uomini e d'idee.

Tutto quello che si fa, s'ispira a certi grandi principii che, vissuti solitari nella mente di alcuni, si diffondono, si propagano, e per questa maniera e per questa cooperazione di pensanti e di operatori sorge quell'opinione, la quale male l'onorevole Poggi diceva non essere, come coscienza pubblica, rappresentata sempre nè dalla stampa nè dal Parlamento.

Se la stampa rappresenti sempre la coscienza pubblica non voglio dire; ma ben so che il Parlamento la rappresenta sempre, e se qualche cosa di questo non

fosse e se noi potessimo per un istante dare alle parole del Senatore Poggi tutta quella gravità che egli di certo loro non ha voluto dare, noi allora dovremmo cercare intorno a noi e fuori di noi quale sia il paese legale, imperocchè noi non saremmo.

Ma invece, e stampa e Parlamento, il Parlamento prima di tutto, significano quella opinione che si muove, si agita e si precisa, perchè noi siamo congiunti alla vita sociale per due maniere. Le siamo congiunti per quella che per via dell'elezione stringe gli elettori agli eletti, per quella specie di preveduta ed impreveduta concordia d'opinioni e di affetti che vi ha sempre tra il collegio ed il suo rappresentante.

Si è legati per quell'altra corrente d'armonia la quale si diffonde da quello che ha di più alto lo Stato, dalla fiducia del Re, che si combina colla fiducia del popolo.

Ora, da quello che in questo grande laboratorio, che è una Nazione, si produce, noi dobbiamo riconoscere che noi siamo in codesta questione i rappresentanti della sua opinione.

Ma se è vero che molti padri si domandano; questo movimento dove andrà? non abbiamo punto a conchiudere che sia questo un giudizio od una condanna che si porti sopra l'insegnamento ufficiale.

Voi non troverete proprio chi possa dire, peggio chi possa dimostrare, che la gioventù italiana nelle pubbliche scuole cresce senza riverenza alla virtù ed al sapere, senza la devozione a tutto che è benefico, senza il rispetto di quello che è grande, senza il sentimento e l'amore di Dio, senza la riconoscenza e la servitù alla patria.

Il lavoro contrario sarebbe ancora più stolto che reo, vano ad ogni modo, non tollerato, non tollerabile mai.

L'onorevole Lambruschini, il quale ha dimostrato di essere per molto e vivo desiderio penseroso che questo Regno si assodi e si stabilisca, ha ben riconosciuto quello che tutti sentiamo, il più saldo fondamento di Regno essere nell'amore di tutti verso i nuovi ordini e nella giusta e benevola estimazione che i medesimi si procaccino; e come parrebbe volere che lo Stato non s'immischi punto del come si esplichino la società religiosa, così per indiretto vi nota i danni o veri, o temuti dall'ingerirsi che fece lo Stato, ad esempio, nelle cose della istruzione levata al Clero.

Ma non possono i laici, opponendo alle scuole pubbliche altre scuole, domandare a loro volta con quale spirito, con quale intendimento certa gioventù possa ivi essere cresciuta? E se per una parte v'ha chi male si fida dell'insegnamento laico, e paventa della futura moralità e religione degli scolari, nel che torto esso avrebbe, che pure è nobile parte di codesto Governo, per l'altra parte, io non dico che questo sia, ma dobbiamo anche noi tenere per un'altra religione, che è quella della patria, alla quale il Lambruschini ha consacrato l'onore del suo ingegno, dobbiamo temere che questa gioventù alla cui educazione egli ha consacrato

con tanto frutto tanta parte di vita, qualche volta non si tiri su inconscia de' suoi civili doveri, o avversa, priva di quella carità per cui dopo quello di Dio è prevalente il culto della umanità, senza quella virtù del sacrificio che talora la patria domanda a' suoi figli, e dai migliori ottiene?

Questa doppia religione noi non dobbiamo dividere giammai, noi questa concordia la vogliamo! Ma chi è che non la vuole?

E chi combatte e chi difende questa legge ci ha richiamate le memorie del 48.

O Signori, se anche la questione italiana ne' suoi rapporti con Roma da quel punto si fosse trasmutata affatto, e se prima chi diceva sì, dopo siasi messo a dire no, non abbiamo a farne meraviglia. Le lezioni della storia non conviene a nessuno dimenticarle, altrimenti molto caro si paga il disprezzo dell'esperienza. E quando mai ci fu commovimento più grande e devozione maggiore a tutto quest'ordine di cose di Chiesa? E quando meno fu disputato il convento, il vescovado, e tutto ciò che si attiene all'ordinamento ecclesiastico come in quei due anni che segnarono il glorioso pontificato di Pio Nono? Ma sorse il pericolo, e fu fatto manifesto quello che i più acuti pensanti d'Italia temevano. Cotale amicizia e conciliazione dovevano cadere urtate dalla questione dell'unità, dalla questione dell'indipendenza. In effetto tutto questo bellissimo mondo di pace e d'amore, si abbruciò ben presto e si distrusse: e quando tuonò il cannone e quando pur troppo cominciarono i lieti inni a cangiarsi in funebri omei, quando la fortuna italiana piena di speranze e di ardimenti, uscita dalla rivoluzione vincitrice di una città sentì esserle rotte le forze al volo, in quel giorno in cui i patrioti forse abbisognavano meglio di fidare e di credere e cercavano l'antica speranza, (e non era speranza che di pochi mesi) non la trovarono più! (*Bravo! bene!*) Sono esperienze le quali si sono fatte; se noi vogliamo il bene dell'Italia, e se vogliamo, come dobbiamo volere, il bene della Religione, non dobbiamo permettere che si facciano una seconda volta! Non si scherza colla fede, coll'amore dei popoli; e niuno più si vendica delle sue illusioni che una Nazione quando ne abbia dovuto soffrire una volta i gravissimi danni.

Or che cosa facciamo noi? Noi rendiamo ragione di quelle parole che il cardinale Antonelli diceva all'oratore nostro.

Io non divido lo stupore nè scuso lo scandalo che vi ha provato l'onorevole Senatore Poggi perchè il cardinale rifiutasse ogni consenso sulle materie temporali, ogni riconoscimento del Regno d'Italia: o Signori, tutta cotesta contesa prende delle grandi proporzioni, perchè non è un vescovato di più o di meno, non è un seminario di più e di meno, non è l'Asse ecclesiastico grosso così come è, oppure diminuito di alcuni milioni che metta nel campo opposto il Pontificato di Roma e l'Italia, la Chiesa e lo Stato; ma è questa fatale questione di Roma cui si lega la fortuna

del Regno d'Italia e che noi dobbiamo sciogliere se vogliamo l'onore e la grandezza della patria nostra. (*Bravo, bravissimo; Applausi generali*).

La parola è al Senatore Demonte.

Senatore Demonte. Signori Senatori. Non si adice alle mie deboli forze di trattenermi nelle alte regioni nelle quali ci ha trasportati col suo splendido discorso il signor Ministro della Pubblica Istruzione. Io mi aggirerò in più bassa atmosfera ove mi sarà possibile esprimere i miei liberi sensi con semplici parole.

Signori, se mancassero tutti gli altri elementi a sostenere la ragionevolezza dello schema di legge che è sotto il nostro esame, io credo che per gli argomenti stessi presentati dagli onorevoli Senatori che hanno assunto il compito di avversarli, per quegli argomenti medesimi la legge dovrebbe essere pienamente accolta.

E per verità, a sentire l'uno di essi la legge attenta alla proprietà, e vedremo che nemmeno per ombra si vuole attentare alla proprietà di chicchessia; si dice da un altro che, fatta qual è l'Italia, non conviene minare il potere temporale, ed io credo che ciò siasi detto per puntellare l'assunto che si era impreso, ma che seriamente non siasi sentita la portata di codesto concetto.

Si è detto ieri dagli altri onorevoli Senatori che arringarono nello stesso senso che bisogna confidare nelle grandi risorse della patria, comechè si deplorasse lo sgoverno della cosa pubblica. Ma mentre il deploro anch'io, e l'ho grandemente deplorato, abbiamo forse sotto la mano cotale risorse?

Si è detto finalmente dagli stessi onorevoli nostri colleghi che la conciliazione con Roma sia da preferire a qualsiasi altro mezzo, e che Roma potrebbe aprire le braccia come un padre verso i suoi figli cui socorra nei loro bisogni.

Ma, o Signori, io non farò che scorrere a gran tratti queste ed altre cose, perchè non mi tratterò sui particolari della legge; un tale incarico trovandosi assai bene affidato alla nota perizia e valore dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale; dirò sì bene che la legge si compone di due principii direttivi.

Il primo è questo, che abbia facoltà lo Stato di sopprimere gli enti morali; il secondo il diritto dello Stato a succedere nei beni e liberamente disporne.

Ma, o Signori, io credo che sono tali proposizioni queste, che rassomigliano non a teoremi, ma ad assiomi della scienza, imperocchè, quando in uno Stato non è possibile che si dia esistenza ad un ente che noi diciamo morale, ad un istituto qualunque, senza l'autorità del Sovrano, che novello Prometeo, gl'infonda una vita artificiale, certo è che quegli che diè quel soffio di vita, lo possa a suo senno ritirare, e se la vita fu data a questo ente morale, così esigendo la utilità della cosa pubblica, esigendo il contrario il bene pubblico e la necessità dei tempi, può e debbe senza ve-run fallo esser ritirata.

Ed ai giureconsulti è noto l'aforismo figlio men della legge che della ragione che le cose si possono dissolvere nel medesimo modo come furono formate, e per conseguenza pare indubitato che se dal Sovrano fu data un'aura di vita artificiale a questi enti morali; il Sovrano istesso per l'utilità della Nazione ai cui destini presiede, può ritirarla.

Ma potrà il Sovrano, potrà la Nazione, potrà lo Stato richiamare a sè i beni che per l'innanzi godevansi dagli enti morali?

Per me credo che non vi sia la menoma difficoltà, imperocchè se noi parliamo dei beni delle case religiose propriamente dette, o degli istituti religiosi, codesti beni, o che derivino da donazioni di fedeli, o che vengano da concessioni sovrane, o che provengano da qualunque altro titolo, certa cosa è che sono stati presi dal patrimonio dei comuni, delle popolazioni della Nazione, onde aboliti quegli enti, bisogna che ritornino alle popolazioni, e per esse allo Stato che le rappresenta. Dunque non dirò più che tanto; poichè il ripeterò, mi sembrano meno proposizioni a discutere che assiomi irrecusabili i quali non han mestieri se non di essere enunziati.

Quanto alle istituzioni di diritto dei privati, i legislatori han proclamato l'abolizione di quelle che non avevano più ragione di essere, ed abolita la feudalità, i demanii del feudo si divisero fra gli ex-baroni ed i Comuni: proclamata l'abolizione dei fedecommissi, i beni vennero attribuiti ai godenti che vi avevano diritto di proprietà; i *monti* questi enti morali furono quale appendice dei fedecommissi, soppressi, e certamente il Governo ne aveva la facoltà; ma come appartenevano a famiglie private, le quali ne avevano il godimento, non come un godimento precario e passeggero ma per forza di proprietà, vennero i beni attribuiti alle famiglie godenti.

Ma quando si tratta di istituti, nei quali non potevano darsi godenti a titolo di proprietà si bene precariamente, allorquando questi istituti son finiti, quando sono estinti, indubitatamente i beni non possono non ritornare allo Stato.

Signori, a questi concetti, che mi sembrano se non vado errato, di matematica evidenza, io aggiungerò poche idee per calmare le coscienze più timorate. Non ho il menomo dubbio di altamente confessare che io cattolico, e mi reputo fortunato nell'esser nato e cresciuto in seno a questa religione, sì che non facilmente rinuncerei alle credenze dei padri miei, mi sono in essa rifermato pei miei studi e per le mie convinzioni; e quindi posso ben dire che la religione cattolica non ha bisogno di mezzi temporali per poter fare il suo corso, e lo farà fino che il mondo dura; ma se avesse bisogno di mezzi temporali, in quello stesso momento finirebbe di essere la religione divina che noi ammiriamo, la religione fondata sull'amore e dettata dal gran maestro di Nazaret.

La religione sarebbe ella dipendente dalla forza, dai cannoni, dalle scuri, dalle persecuzioni? Non s'impone

la Religione Cristiana colla forza; ella, come disse nel Santo Vangelo il suo divino fondatore, debbe essere abbracciata per persuasione, deve essere accolta per libera spontaneità e come vuole tolleranza per sè, debb'essere infinitamente tollerante cogli altri. Questa è la Religione Cattolica che noi adoriamo, e nella quale ci pregiamo di essere nati, ella è affatto spirituale, nè può nè dee dipendere da forza o da umana potenza qualsiasi.

Ma questa temporalità alla fine dei conti sarebbe nata colla Religione? ma noi essa sorse e lo sanno tutti dopo i primi secoli della Chiesa, quando si potrà dire *Tunc melius tenuere fidem, cum paupere cultu — Stabat in exigua ligneus aede Deus.*

Dopo i primi secoli della Chiesa questa temporalità sorse in occasione in cui le torme dei Barbari scendendo dal settentrione, e invadendo i paesi dell'occidente e del mezzogiorno d'Europa, fermarono l'infuosto connubio cogli ecclesiastici, aiutandosi a vicenda a tenere in freno i popoli e dividendosi le spoglie dei vinti, che ritennero quali schiavi vilissimi addetti alla gleba.

Questa fu l'origine del poter temporale; che poi nei tempi posteriori, grazie all'ignoranza di quei secoli, ingrossò e raggiunse il suo apogeo, ma non fu che un umano trovato dannoso per la dignità stessa della nostra religione, e come ogni cosa umana è passeggera comunque dopo lunga parabola, finalmente dovè cessare e cessò la Dio mercè, ai nostri tempi. Ed ecco perchè noi abbiamo avuto ben d'onde per proclamare dall'Alpi al Lilibeo, con uniformi ripetuti plebisciti, Roma capitale d'Italia; e non potrebbe qualunque Governo abdicare a questo principio che la Nazione intiera ripetutamente, unanimemente ha dichiarato. Dunque è Roma la nostra Capitale, e quando non possiamo rinunciare a codesto principio, e quando noi non lo possiamo mettere in forse nemmeno un momento, come mai si possono illudere alcuni che possa darsi una conciliazione con Roma?

Ma come ci possiamo noi illudere che Roma, la quale tiene così tenacemente alle sue abitudini, alle sue temporalità voglia accogliere come figli amorosi e darci la sua benedizione?

Roma ci ha dato la sua benedizione nel 1848!

Sì, o Signori, ma quelle benedizioni si convertirono ben presto in maledizioni, in anatemi, in persecuzioni, in carceri, in proscrizioni; e come volete dunque che noi ricorressimo ad utopie quando abbiamo le additate verità storiche sotto gli occhi?

Ma, Signori, si è voluto dire che questa legge sia legge politico-religiosa; politica sì, ma non religiosa, perchè la religione rimane precisamente intatta, e quando la si libererà di tutto quello che le può essere di nocumento e di contrario alla sua spiritualità ed alla purità de' suoi dogmi, ritornerà a quello splendore a cui mirò il Divino fondatore di essa. E quando questo si ottenga e si otterrà, spero fra non molto,

allora si potrà dire veramente che fondata sul cuore, sulla venerazione e l'amore di tutti i cristiani, la religione spiegherà i suoi vanni e le sue tende dall'uno all'altro mare, allora solamente potremo dire che i poëmi persici rimarranno negletti, ed i templi di Gnido infranti al suolo.

Ad ogni modo la Chiesa non debbe formare uno Stato nello Stato, il prete non debbe mai cessare di esser cittadino, e di qui la necessità assoluta dei *Placet* e degli *Exequatur* e di altre prescrizioni quali si avevano nel già Regno di Napoli, tendenti ad assicurare i diritti del Sovrano contro le irruzioni, le pretese sempre rinascenti, le usurpazioni della Curia Romana.

Dunque a me pare che sotto qualsiasi aspetto non si possa in verun modo dubitare della giustizia, e della plausibilità e ragionevolezza della legge che noi stiamo per votare.

La seconda parte della legge riguarda il modo di attuazione delle sue conseguenze pratiche; e per verità io non saprei internarmi in questo labirinto; so bene che se fosse il caso, si potrebbe sostituire un mezzo ad un altro. Però, in politica come in economia, l'opportunità è tutto; e quando noi vorremo sostituire il meglio molte volte faremo avverare l'antico adagio: esser l'ottimo nemico del buono, e noi non dobbiamo obbliare che siamo nella necessità di adottare questa legge, comechè per alcuni piccioli riflessi potesse per avventura venir migliorata, tanto è importante soccorrere ai bisogni della nostra Finanza. Ora, tanto più mi decido a votare la legge qual è, inquantochè non posso obbliare le parole in altre occasioni pronunziate dal Presidente del Consiglio, ed il suo programma del quale ha già iniziata l'attuazione.

Noi dobbiamo apprestare i modi perchè si possa sopperire all'urgenza del momento; ed affinchè possa il Governo porre un argine ai disordini delle passate amministrazioni, creati dai così detti teorici, i quali poi hanno finito collo smentirsi, o dagli empirici che non hanno saputo mai risalire fino ai principii della scienza, o finalmente da coloro i quali hanno sognato utopie, da essi stessi incomprese.

E però l'onorevole Presidente del Consiglio, con quell'ingegno che niuno gli contende, con quel senno pratico ond'è eminentemente dotato, mi fa sperare che non mancherà, e con severe economie, e con opportune riforme delle leggi daziarie e con novelli metodi di percezione, e con bene intesa legge di contabilità, di preparare la via all'equilibrio del bilancio, all'allontanamento del corso forzato, al ravviamento delle civili e commerciali transazioni. E solo che la Nazione vegga il Governo, come ne sono sicuro, porsi con fermo proposito e non arrestarsi nell'ardua via, non sarà tarda ad accorrere con tutti i suoi mezzi: e così potremo dimostrare agli stranieri invidiosi delle nostre libertà che noi Italiani vogliamo il bene d'Italia, e siamo degni di emulare la grandezza e la potenza dei nostri avi. (*Bravo!*)

Presidente. La parola è al Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Signori :

Lo dichiaro fin dalle prime, io respingo il progetto di legge sull'Asse Ecclesiastico, e usando della libertà che mi è concessa, ve ne espongo brevemente i motivi.

Nello Statuto fondamentale del Regno, in quello Statuto per cui esistono i poteri costituzionali, vi son due articoli, l'un dei quali importa che si riconosca la Religione Cattolica come Religione dello Stato, e l'altro dichiara inviolabili tutte le proprietà senza eccezione alcuna. Allorchè fui nominato membro di questo onorevole Consesso, non si conoscevano ancora le varie interpretazioni teoretiche e pratiche che, secondo le varie circostanze, furono date a siffatti articoli, onde è che io impegnai la mia fede allo Statuto, intendendone e accettandone tutti gli articoli nel loro senso naturale ed ovvio, senso che io credetti, e credo tutt'ora, conforme alla mente, e alle intenzioni di quel magnanimo e insieme religioso Principe, che lo ha dettato, e promulgato a'suoi popoli. Ora, lo Statuto, così da me inteso ed interpretato, mi lega le mani, e non mi permette di favorir col mio voto progetti di legge che mi si affacciano come lesivi della Religione Cattolica, e della proprietà. Comprendo che così parlando potrò comparire agli occhi di taluno, come uomo che non si sente trasportato dalla pienezza della libertà. Io non so che farci: dove mi credo libero, mi tengo libero, e dove non mi credo libero, mi arresto. Dei limiti però imposti alla mia libertà, anzichè dolermi, me ne consolo, perchè penso che la libertà sconfinata dei legislatori è la schiavitù e l'oppressione dei popoli.

Ma è poi vero che il progetto di legge in discorso si affacci come lesivo della Religione Cattolica, e della proprietà? Io, o Signori, con animo sgombro da false e adulatrici dottrine, e libero da spirito di partito, e da secondi fini politici, l'ho considerato attentamente nel suo complesso, nelle principali sue parti e nel tratto che ha coll'avvenire, e il trovai ostile alla Chiesa in ispecie, e minaccioso verso le associazioni religiose in genere. Di fatti, che cosa vuole questo progetto nel suo primo articolo? Vuole la soppressione di altri e non pochi Enti ecclesiastici. Ma fu detto e ripetuto che il Governo non può e non deve avere la facoltà di togliere ad arbitrio, e senza motivi che interessino la giustizia punitiva, l'esistenza giuridica agli Enti morali, che egli non ha in alcun modo costituiti perchè fondati sui diritti naturali ed extra-sociali dell'uomo. Se egli avesse questa facoltà arbitraria invece di essere il tutore dei diritti comuni e naturali della società che si compone in gran parte e principalmente di Enti morali, ne sarebbe l'assoluto padrone.

La dottrina contraria esagera il potere sociale di cui è precipuo ufficio quello, non di padroneggiare la società, ma di reggerla e amministrarla con senno ed imparziale giustizia, e siffatta esagerazione, sempre riprovevole, lo riesce tanto più quando trattasi di un

governo libero la cui essenziale caratteristica è il rispetto e la tutela imparziale di tutti i diritti e di tutte le oneste libertà. Ora, è appunto a questa dottrina che s'informa il presente progetto di legge che io respingo in nome e nell'interesse del diritto naturale di associazione religiosa, diritto prezioso per l'uomo, diritto di cui sono e devono essere gelosi non solo i cattolici ma e gli ebrei e i protestanti, e verso il quale non possono essere indifferenti altro che coloro i quali non professano credenza alcuna. Riconoscete nel potere civile la facoltà illimitata di sopprimere Enti ecclesiastici, ed egli oggi vi sopprime gli abbatii, i canonici e i cappellani; dimani, armato della stessa facoltà, sopprimerà parrochi e vescovi, e così di soppressione in soppressione potrà, ove il voglia, devenire alla intera soppressione di quella parte della Chiesa cattolica che costituisce la gran maggioranza della Nazione. Io credo che nol vorrà e nol farà giammai; questo è già qualche cosa, ma quel che preme a me, quel che preme a tutti i cattolici e quel che deve premere, per conformità di condizione, a tutte le associazioni religiose che fanno parte della Nazione, è che non abbia il diritto di farlo. Finchè ha questo diritto, è compromessa l'esistenza, sono compromessi i diritti che naturalmente competono alla società religiosa.

Nell'esaminar questo punto del progetto venni a conoscere e dovetti convincermi che esso non solamente ferisce la Chiesa nella sua esistenza modificandola, alterandola e rendendola precaria, ma che la ferisce altresì nel suo culto, nel suo ministero e nella coscienza. Dico nel culto: e di fatti, data la soppressione degli Enti ecclesiastici che ne viene? Ne viene immediatamente e necessariamente la riduzione del servizio religioso delle popolazioni cattoliche, ma il rendere difficile e incomodo il culto è cosa contraria alla libertà del medesimo. Data la detta soppressione ne segue immediatamente e necessariamente la distruzione di molti impieghi ed uffizi destinati al sostentamento, alla remunerazione e all'esercizio del ministero del personale ecclesiastico; ora ciò è in evidente opposizione colla libertà del sacro ministero. Data finalmente la detta soppressione, ne segue immediatamente e necessariamente l'abolizione dei molti vantaggi spirituali annessi alle varie fondazioni e funzioni ecclesiastiche, i quali vantaggi spirituali, checchè ne pensino e ne dicano gli altri, sono e saranno sempre pei cattolici sinceri, cose della più alta importanza. Ora, chi non vede che tutto ciò è manifestamente in urto colla libertà di coscienza?

Ma queste misure sono richieste imperiosamente dalle nuove condizioni della società moderna, bisogna ridurre il Clero all'altezza dei tempi, bisogna che la Chiesa si svecchi, si rinnovelli, si rammoderni, e siccome essa per costume sta per l'antico, così è al tutto mestieri costringerla. Ho inteso; e alla mia volta dico: questi e simiglianti discorsi che frequentemente si odono, o mirano agli individui, alle famiglie e alle

persone de' chierici; o mirano alla Chiesa come istituzione. Nel primo caso voi avete il diritto, anzi avete il dovere di far sì che i membri della Chiesa, i quali son vostri sudditi, e forse non sono i peggiori, sentano i benefici influssi della civiltà crescente; instruiteli dunque, indirizzateli, addestrateli, e sopra tutto moralizzateli: l'opera è eminentemente sociale e merita lode.

Ma questo compito, quanto ai chierici, riesce difficile anzi che no: essi, generalmente parlando, son diffidenti, son timidi, non osano pronunciarsi... sia pure, ma credete, o Signori, che di ciò se ne possa e si debba dare ad essi tutto il carico? La lor condizione chi l'ignora? in seno della società odierna è eccezionale per molti capi. Costretti, per obbligo di coscienza, a dare a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio, spesso non sanno come fare. Sopra di loro si aggravano gli odj religiosi, gli odj dottrinali, gli odj politici, gli odj delle sette occulte che invadono ogni di più la società, e il cumulo di tutti questi odj, è, se non m'inganno, un peso enormemente oppressivo. E poi la libertà che loro si mostra e della quale si vorrebbero invaghiti, non è tal cosa (esempio il progetto di legge che discutiamo) che possa allettarli e ispirar loro fiducia. Oltre di che, i loro benevoli, veggendoli stare come in riguardo, afferrano l'occasione e strombazzano in tutti i tuoni che i preti son nemici della libertà, che non vogliono la libertà. A questi strombazzatori, siano essi in buona o in mala fede, io dico: fate così: mostrate una buona volta al Clero, non il simulacro della libertà, ma la libertà vera, quella libertà santa, pura e nobilissima che sdegna intendersela colle passioni, che rispetta e fa rispettare tutte le oneste libertà, che rispetta e fa rispettare la libertà religiosa, la libertà di coscienza, la libertà dell'insegnamento, la libertà della proprietà, in una parola la libertà di tutti i diritti e di tutti i doveri naturali dell'uomo; fate, dico, vedere al Clero questa libertà, e se egli la rifiuta e la inimica, sappiatemelo dire, che allora vi crederò.

Venendo all'altra delle proposte alternative, che cioè i discorsi consimili ai suaccennati mirino alla Chiesa come istituzione, io dico che in questo il volerla fuggire nel modo che si crede dover rispondere alla odierna civiltà, è una pretesa che non si saprebbe come giustificare. Voi non avete fatto la Chiesa e volete modificarla? La Chiesa non vi è in alcun modo raccomandata, e voi volete a forza di angustiarla e di misconoscerla indurla a modificarsi secondo che meglio desiderate? Ma ciò che voi chiamate smoderamento della Chiesa, e che secondo il vostro particolare modo di vedere vi sembra tale, la Chiesa, che ha senso e intelligenza di se stessa, de' suoi bisogni, dei suoi mezzi d'azione e dello scopo sublime a cui tende, lo dichiara e lo chiama snaturamento! Vedete diversità di giudizi? E poi donde avete attinto il diritto di operare in tal modo nella Chiesa e sulla

Chiesa? Che il potere civile sia anche potere religioso? Ciò che comprendo a questo riguardo si è che come la Chiesa influenza lo Stato operando sopra i suoi membri, così lo Stato operando sopra i suoi membri influenza la Chiesa, la qual reciproca influenza è legittima, perchè naturale effetto dell'intrecciarsi e dell'armonizzare che fanno l'operar religioso e il civile; ma non so comprendere che il potere civile possa direttamente ed autorevolmente applicare l'opera sua a modificare la Chiesa. — Ma il potere civile è sovrano e indipendente per natura Lo so; ma so pure che è per natura limitato e determinato dallo scopo a cui tende e che non deve uscire dalla sua cerchia d'azione. Anche il potere della Chiesa è sovrano e indipendente, e perchè tale approvereste come giusto che essa si applicasse direttamente ed autorevolmente all'opera di foggare la società civile nella maniera a lei meglio visa? No certamente: La Chiesa uscirebbe dalla sua cerchia d'azione, esagererebbe il suo potere e si avrebbe tutta ragione di gridare alla sua tirannia. Ora, la giustizia essendo una per tutti, è chiaro e manifesto che ciò che non sarebbe giusto per la Chiesa riguardo allo Stato, non può essere giusto per lo Stato riguardo alla Chiesa. Per me, o Signori, è certo, certissimo che lo Stato non può e non deve imporsi giuridicamente alla Chiesa; essa non è sua suddita e sfugge alla sua azione. Ove il tentasse non farebbe che mettere in chiaro la sua impotenza. Di fatti, che sorta di mezzi adopererebbe?

I soli mezzi che potrebbe adoperare son quelli messi a sua disposizione dal progetto di legge che ci occupa: abolizioni, e abolizioni di enti ecclesiastici, minaccia implicita di ulteriori abolizioni, e per giunta l'impovertimento. Ecco tutto. Ora, chi dirà che simili mezzi rivelino in chi li adopera l'esistenza di un diritto legittimo? Il diritto legittimo instaura ed edifica; l'abolizione e l'impovertimento rovinano, distruggono e riducono a servitù. — Ma tant'è, dicono, bisogna imporre alla Chiesa dei freni, bisogna in qualche modo legarla: essa è ricca e potente, e così ricca e potente che fa paura. A chi, di grazia, fa paura? E perchè? Io stimo, o Signori, che questa paura non nasca dacchè la Chiesa sia veramente temibile, ma che invece nasca dagli effetti che producono i legami che le si impongono, unitamente al desiderio ardentissimo di non pochi, i quali non dissimulano il lor pensiero di vedere questa moribonda, come la chiamano, finalmente annientata. Né mancano taluni, i quali trovando questa paura molto opportuna al conseguimento de' loro fini particolari, se ne prevalgono, e ad arte la esagerano, l'aggrandiscono, la ingigantiscono.

Comunque sia, lo dichiaro candidamente, io non divido punto questa paura. Sia pur grande la potenza della Chiesa nell'ordine religioso: nell'ordine politico questa grande e terribile potenza la cerco invano. Io credo di non ingannarmi. La Chiesa, o Signori, è in questi tempi presa di mira, è attaccata, minacciata,

colpita. Essa dunque, in queste circostanze per lei così gravi, deve necessariamente spiegare tutta la sua forza, tutta la sua influenza politica, per reagire, per difendere se stessa, per proteggere i suoi interessi. Ebbene, quali sono i risultati politici di questi sforzi supremi? Vedeteli e giudicatene. Essa non riuscì finora e non riesce a mandare alla Camera tanti deputati che bastino a sostenere con qualche efficacia i suoi diritti, e ad impedire il passo ai progetti di legge che le sono ostili. Io raccomando questo fatto pubblico e notorio che si è ripetuto finora costantemente ad ogni legislatura, alle considerazioni di coloro che non son certamente qui ad ascoltarmi, i quali atteggiandosi a zelatori delle patrie istituzioni, dicono e protestano che le ricchezze e l'influenza religiosa della Chiesa la fanno politicamente temibile, e che perciò è un dovere imperioso quello di ridurla all'impotenza col legarla e spogliarla.

Fatte, o Signori, queste poche riflessioni per chiarire che il progetto di legge propostoci è lesivo alla Religione Cattolica, che è la religione dello Stato, passo all'altro punto principale del progetto medesimo, che è quello concernente l'Asse Ecclesiastico, l'esame anche breve e sommario del quale mostra ad evidenza come esso progetto sia lesivo della proprietà. In esso infatti è disposto che il potere sociale si approprii o più esattamente finisce di appropriarsi tutto il patrimonio ecclesiastico. Una terza parte circa se l'appropria quanto al dominio diretto e quanto al dominio utile, cioè in modo assoluto. Il resto se lo appropria quanto al dominio diretto quanto al dominio utile, riservandosi la facoltà di vendere i fondi stabili si costituisce debitore del frutto calcolato in ragione del cinque per cento, non sul ricavo della vendita, perchè questa si fa a beneficio dello Stato, ma sul reddito dei fondi prima accertato e liquidato nei modi appositamente stabiliti, dichiarando, senza però vincolarsi formalmente per l'avvenire, che pagherà, e distribuirà il detto frutto agli enti ecclesiastici che presentemente riconosce e conserva. La posizione della Chiesa, quanto alla proprietà, resta come si vede, ben definita: essa non possiede più nulla: di proprietaria diventa creditrice del Governo per una quota dei frutti corrispondenti all'asse già suo. È pure ben definita la posizione del Governo: esso è debitore, è vero, ma lo è colla condizione invidiabile di potersi, all'occorrenza, sbarazzare del suo creditore, col togliergli l'esistenza giuridica. A questo punto mi accorgo di dover correggere la proposizione da me stabilita a principio: invece di dire che il progetto di legge in discorso, mi si affaccia come lesivo della proprietà, bisogna che io dica che mi si affaccia come assoluto abolitore della medesima. Che il Governo si impadronisca dell'Asse Ecclesiastico, è questo un fatto, e non più che un fatto. Ma i fatti non si legittimano da se stessi: per legittimarsi hanno bisogno di un diritto. Ora qual è il diritto che può vantare lo Stato sui beni

della Chiesa? È quello di chiamarli, nei modi legali e consueti, insieme coi beni di tutti gli altri enti sociali a concorrere, in proporzione della loro entità, ai pubblici bisogni. Questo diritto è incontestabile, perchè è una verità di senso comune che tutti i componenti la Nazione devono, con equa proporzione, contribuire al mantenimento e decoro del loro Governo e alle spese occorrenti per l'esercizio legittimo delle molteplici sue funzioni. Ma il diritto di espropriare una parte della Nazione per provvedere ai bisogni della Nazione intiera, lo ha? È qui dove sta la questione. Il progetto di legge è per l'affermativa: ma l'affermare un diritto non è crearlo: resta dunque sempre che si cerchi il fondamento di questo diritto attribuito. Vi sono delle dottrine che riconoscono nello Stato questo diritto. Ciò è vero, ma queste dottrine sono vere? si potrebbe aggiungere che vi sono anche dei fatti che paiono confermarlo. Io però osservo che i governi anche più dispotici, non mancarono mai nelle loro pretese, del puntello delle dottrine. Ed è per questo che certe dottrine, come quella che mette in pieno arbitrio degli amministratori le sostanze degli amministrati, riescono anche al primo affacciarsi sospette. Dottrine siffatte, per poco che si considerino, si trovano in urto coi fatti, e coi diritti naturali, e perciò col senso comune, il quale le rigetta, e le lascia volentieri ai dottori che le professano.

Tale, ad esempio è la dottrina del socialismo. Essa nega il diritto individuale di proprietà e lo attribuisce unicamente e onninamente allo Stato. Ammessa questa dottrina sarebbe subito appianata ogni difficoltà: lo Stato, trattando i beni ecclesiastici secondo che porta il progetto di legge, comincierebbe ad attuare il suo diritto di proprietà universale. Ma come ammetterla se si sa da tutti che cotal dottrina quanto è assurda, altrettanto è chimerica? A me però poco importa sapere a qual dottrina si appoggi e s'informi il progetto di legge; quel che m'importa sapere è se questa dottrina sia vera, e per saperlo a chi mi rivolgerò? Mi rivolgerò al senso comune, e m'appagherò del suo giudizio. Mi fo quindi a domandare a tutti gli enti morali esistenti nello Stato e specialmente alle associazioni religiose, agli ebrei, ai protestanti, se paia loro che lo Stato abbia veramente il diritto di ridurli, in vista del vantaggio comune, alla condizione economica a cui riduce il clero e le popolazioni cattoliche, il presente progetto di legge. Posso ingannarmi, o Signori, ma parmi che da ogni parte mi si risponda negativamente. Questo a me basta, non cerco di più. Ma si dice: la finanza versa in condizioni sommamente difficili; i bisogni della Nazione sono grandi ed urgenti. Ciò disgraziatamente è pur troppo vero; mi duole e me ne duole all'anima, che la Nazione, checchè ve l'abbia ridotta, sia ridotta ad angustie così grandi. Ma che volete? Per me i bisogni anche i più urgenti non sono diritti. Del resto ai bisogni pubblici deve, secondo a naturale equità, provvedere non un ceto solo, ma

tutta intiera la Nazione. Ma lo Stato ha incontestabilmente il diritto di levare tasse straordinarie e il terzo dell'Asse Ecclesiastico si prende appunto a titolo di tassa straordinaria. Rispondo: lo Stato ha diritto di imporre tasse straordinarie a tutta la Nazione; va bene; ha questo diritto sopra una parte determinata della Nazione medesima? Ne dubito assai.

Quanto poi alla tassa straordinaria di cui si tratta, vi confesso che la trovo propriamente straordinaria; straordinaria perchè colpisce in particolare, straordinaria per l'entità rilevantissima, straordinaria pel modo, e dico pel modo, perchè il modo ordinario e civile di levar tasse è che si sanciscano per legge, che se ne intimi il pagamento ai tassati, e che i morosi al pagamento si costringano nei modi ordinari. Nel nostro caso tutto è straordinario; la stessa legge che impone la tassa autorizza il Governo ad impossessarsi della proprietà tassata e a prelevarne circa la terza parte. Questi non son per certo atti puramente amministrativi; mi paiono atti da padrone, e l'insieme di questi atti anzichè di una tassa levata, mi ha tutto l'aspetto di un'espropriazione forzosa.

Ma la Chiesa non è vera proprietaria, i così detti beni ecclesiastici sono proprietà della Nazione. Rispondo: la Chiesa è proprietaria di diritto, e di fatto. Lo è di diritto e di diritto naturale, perchè essendo una Società naturale, come è lo Stato, ha da natura, come lo Stato, il diritto di possedere il necessario alla sua esistenza e al suo progressivo svolgimento e miglioramento: lo è di fatto, perchè questo suo naturale diritto l'ha attuato sui beni che costituiscono in oggi il suo patrimonio. Che l'abbia poi attuato col consenso del potere civile, o no, questo punto non pregiudica la sua condizione di proprietaria di fatto. Questo quanto al primo appunto. Quando al secondo, rispondo che anzi tutto è necessario stabilire in che senso debba prendersi l'espressione « proprietà della Nazione. » Questa frase è usata a significare l'insieme dei beni che a nome e nell'interesse comune di tutta la Nazione sono possedute e amministrati dal Governo in cui la Nazione si personifica. È chiaro che in questo senso i beni ecclesiastici non sono, e non possono essere proprietà della Nazione. Se lo fossero, invece di trovarsi nel patrimonio della Chiesa, si troverebbero in quello dello Stato, e non occorrerebbe una legge per autorizzare il Governo ad impossessarsene, e a disporne a vantaggio comune. — Se invece poi di considerar la Nazione personificata nel Governo, si considera in se stessa, in quanto cioè si compone di individui, e di enti morali; allora essa non ha più proprietà comuni, non ha che proprietà individuali e particolari, e si può ben dire proprietà di Anselmo, proprietà del Municipio, proprietà della Parrocchia; ma non è più lecito dire proprietà della Nazione: il dirlo è significar nulla. Non ignoro però, e non intendo passar la cosa sotto silenzio, che l'espressione citata ha per taluni un significato *particolare al tutto nuovo*, e di fatti viene usata ad espri-

mere che ai beni ecclesiastici, quantunque si trovino nelle mani della Chiesa, hanno diritto, e diritto di proprietà tutti e singoli i componenti la Nazione, e per conseguenza anche il Governo in quanto tutti li rappresenta e personifica. Conforme a tal senso è questo ragionamento e i beni ecclesiastici sono roba degli avi nostri, sono proprietà della Nazione, ma la Nazione è rappresentata dal Governo; dunque il Governo ha il diritto di avocarli a sè, d'impadronirsene, e di disporne a vantaggio di tutti. » Ma, o Signori, questo senso che ho qualificato particolare e al tutto nuovo, e questo saggio di ragionamento, che io non ho certamente inventato, sono arnesi di comunismo. Secondo le dottrine comunistiche la proprietà privata ed individuale non esiste di diritto, e nel fatto è un furto commesso a danno delle masse; i fondi sono proprietà comuni, proprietà della Nazione, cioè di tutti e singoli i componenti la Nazione stessa.—

I membri poi della Nazione che in via di fatto sono esclusi dalla proprietà, hanno diritto di rivendicare, non saprei bene se immediatamente o mediamente, i beni stabili usurpati e ingiustamente detenuti dai sedicenti legittimi possessori. Signori, mi consola il pensare che questa dottrina sovversiva d'ogni ordine sociale non è un prodotto de' nostri paesi: è straniera e spero che si manterrà sempre tale, e non riuscirà ad attecchire neppur per poco in Italia.— Avrei molte altre cose a dire, ma non vo' ulteriormente abusare della vostra bontà. I motivi della mia opposizione al progetto ve li ho esposti: son tenuto a respingerlo come lesivo della Religione, e della proprietà.—Aggiungo una osservazione, e finisco. Questo progetto ha senza dubbio uno scopo politico. Ma qual è questo scopo? È forse quello di avvicinare, unire, compaginare, a sostegno del giovane Regno, tutte le forze vive della Nazione, tra le quali non ultima nè dispregevole è il Clero? È forse quello di conciliare ognor più alle nostre istituzioni il rispetto, e l'amore non dei pochi, ma delle moltitudini? Giudicatene voi, o Signori. Intanto io veggio agitarsi e organizzarsi molte passioni: odo i motti d'ordine che si mandano, e si rimandano. Le aspirazioni e gli intenti de' partiti non sono un mistero per alcuno. Ciò che vogliono, ciò che bramano il predicano non in sol luogo, nè con una sola voce. E che predicano? Uditelo: cito testualmente un giornale democratico: « Il difetto sta nel sistema, ed ora « mai tutti dovrebbero convincersi che coll'attuale sistema è impossibile... avere l'unità d'Italia, avere la « vera libertà, perocchè monarchia e libertà sono due « principii che si escludono a vicenda. » Fin qui il giornale. Noi sostenitori legali del regime monarchico costituzionale, noi che udiamo la procella che romoreggia e si dilata, che facciamo per iscongiurarla? Di che ci occupiamo? — Essi sono prudenti, san cogliere le occasioni propizie, sanno approfittare di tutti gli errori.

Presidente. La parola è al Senatore Robecchi.

Senatore Robecchi. Le ragioni che avrei voluto dire

in appoggio alla legge le hanno dette tutte, e svolte gli oratori che mi hanno preceduto. Dopo i discorsi in appoggio della legge, e dopo specialmente quello splendido del Ministro della Pubblica Istruzione, aggiungere la mia parola, a me parrebbe quasi presunzione, per cui ho trovato la forza di contenere *conceptum sermonem*, e ne faccio perciò grazia al Senato per amore di brevità.

Presidente. La parola spetta al Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Se esaminiamo francamente e sinceramente le cose, noi dobbiamo ritenere, io credo, che il nemico maggiore dell'unità d'Italia, il nemico intorno a cui si rannodano gli altri nemici, è il partito clericale.

Forse alcuni pensarono, e forse anche adesso potranno dire se l'Italia avesse progredito in altro modo se l'Italia avesse cercato di unire il suo primato al primato del Pontefice, sarebbe stato meglio; ma questi stessi devono di presente riconoscere che ormai noi abbiamo battuta una strada tale per cui questa unione si è resa impossibile. Cedessimo anche le Romagne, cedessimo Parma su cui il Pontefice vanta dei diritti, cedessimo anche tutto il Regno, noi non potremmo mai ottenere questa riconciliazione: e coloro che amano, non dirò la libertà dell'Italia, non dirò il potere costituzionale dell'Italia, ma soltanto l'indipendenza dell'Italia, debbono desiderare che il potere clericale non mai preponderi, perchè desso saprebbe che non può appoggiarsi sulle popolazioni, le quali desiderano mantenere l'unità e l'indipendenza, e che questa indipendenza si oppone al potere temporale del Papa. Quindi il partito clericale chiamerebbe, quando il potesse, lo straniero contro di noi; perciò chi ama quest'indipendenza deve desiderare che il partito clericale non abbia mai il sopravvento, nemmeno col consenso dello Stato.

Che la legge attuale ci possa condurre colla persuasione morale a Roma, io certamente non sono qui per sostenerlo: credo per altro che se anche noi avessimo fatto una legge opposta per la quale noi accrescessimo l'appannaggio del Clero, non per questo il Pontefice lascierebbe dal condannarci, nè cederebbe certo il Quirinale per ritirarsi nel Vaticano. Se io prendo a disamina l'opera del potere clericale, se considero che ad onta della religione egli non si fa scrupolo di adoperarla a sostegno del proprio potere o contro il potere del Regno d'Italia, se considero quali sono i risultamenti di queste mene, e veggio che le popolazioni si alzano costantemente e nei *meetings* e colla stampa a sostenere l'unità italiana ed a combattere il potere clericale, io mi rassicuro; ma se invece poi io pongo mente alla concordia che regna nel potere clericale, per cui mentre pur debbe esservi anche nei membri di questo partito non poca differenza di opinioni, nullameno queste dissensioni si pongono da banda quando si tratta di stringersi insieme tutti quanti intorno al loro centro per osteggiare il

Regno del Re Galantuomo, allora io temo grandemente, e scorgo pur troppo che con questa loro fatale concordia, con questa loro fina destrezza hanno sfruttato i nostri più onorevoli statisti quando vollero tentare impossibili conciliazioni.

Non credo certamente che tutti coloro che appartengono alla Chiesa come sacerdoti, si uniscano al partito ostile all'unità italiana; credo invece ve ne siano molti di sentimenti nazionali che vorrebbero che la santa religione si trattasse da veri ministri di Dio. Ma che cosa possiamo fare noi per questi buoni sacerdoti che certamente non occupano le prime sedi, che cosa possiamo fare, diceva, a loro vantaggio?

Noi potremo benissimo mandare i carabinieri a sostenere un vescovo che per essere nemico d'Italia sia anche in viso alle popolazioni; ma non abbiamo certamente il mezzo di impedire ad un vescovo di toglier la messa o qualche altro diritto a quei sacerdoti che per nudrire sentimenti italiani non abbracciano i suoi principii.

Io sono contento che si liquidi l'Asse Ecclesiastico e lo si tolga a questo partito che io considero come nostro nemico, e ne sono tanto più contento in quanto che credo che con tal mezzo verrà un tempo, forse pur troppo non molto vicino, ma pur verrà, in cui la Chiesa, in cui la religione cattolica rifulgerà nel pieno suo splendore.

Fate che gli ecclesiastici non abbiano a pensare al potere temporale, fate che si persuadano invece che il loro potere sta sulle coscienze, che loro missione quella si è di persuadere ed istillare in tutti i sani principii della nostra santa religione, ed allora vedrete che questi sacerdoti riconosceranno che il loro naturale appoggio si è il Governo, questo vero amico dell'ordine, questa salda tutela dei diritti altrui. Ma finchè il Clero avrà un centro intorno cui raccogliersi, finchè professerà principii affatto diversi da quelli che ne detta la vera religione, finchè preferirà di trattare la questione temporale, anzichè occuparsi della missione spirituale, il Clero, dico, non sarà mai veramente con noi.

In quanto alla questione finanziaria io certamente non sono da tanto da emettere un'opinione; ma se considero che tanti fra i più valenti economisti non solo nell'altro ramo del Parlamento, ma ben anche col mezzo della stampa hanno proposto quei mezzi che credevano migliori per convertire col maggior vantaggio possibile quest'Asse a beneficio dello Stato, io credo sia pressochè impossibile il proporre miglioramenti a quello che già si fece; e penso oltrecciò che il modo per fare sì che quei fondi fruttino maggiormente all'uopo, sia quello che noi col nostro voto, se fosse

possibile unanime, mostriamo che il Senato si unisce alla Camera elettiva onde la legge abbia il suo corso, e quei fondi oramai appartengano allo Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Io non abuserò della stanchezza del Senato, e dirò soltanto pochissime parole, che rivolgo alla persona rispettabilissima del signor Ministro della Pubblica Istruzione, il quale ha avuto la bontà di citare alcune mie parole.

A me rincrescerebbe che si credesse che alla parte bellissima che ha esposto in un eloquentissimo discorso il signor ministro, vi fosse contrario.

Egli ha descritto con un'eloquenza meravigliosa l'impeto della civiltà moderna, che viene e muta ogni cosa; io non l'ho negato; l'ho ammesso, l'ho descritto: ammetto altresì che è irresistibile, e lungi dall'oppormi, voglio favorirlo; ma io ho detto solo che quest'impeto per ora è procelloso, e viene come una tempesta, e perchè?

Per due ragioni:

La prima, perchè non si conosce ancora bene, siamo ancora nel buio, non si sa lo scopo preciso a cui mira, e quello che vuol ottenere, dove deve fermarsi, e fin dove può giungere, ed è qui appunto dove trovo gli ostacoli.

Io ho detto: diamole tempo a conoscere se stessa, a conoscere la via per cui deve camminare, leviamo gli ostacoli che la impediscono e la rendono tempestosa; ecco perchè io ho detto: vediamo; voi avete avversarii, non diamo loro armi. Separiamo l'interesse umano del Clero dall'interesse della Religione; mostriamo, non colle parole, ma coi fatti che questo ci preme, che questo vogliamo difendere, ed allora gli interessi mondani non li curo più; allora levo gli ostacoli, allora facilito il corso della civiltà per giungere a quella concordia ch'è negli animi di tutti.

Io non aveva da dire altro: mi premeva di rettificare il mio concetto e far vedere che sostanzialmente siamo d'accordo; solamente differiamo nel secondare la procella, invece di temperarla.

Presidente. Do comunicazione del risultato dello squittinio per la nomina di un Commissario alla contabilità interna.

I votanti erano 72

La maggioranza 37

Il signor Senatore Sagredo avendo ottenuto 47 voti è nominato Commissario per la contabilità interna.

Domani seduta pubblica al tocco per il seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 40).

TORNATA DEL 10 AGOSTO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, resoconto del Relatore sopra alcune petizioni — Discorsi del Senatore Siotto-Pintor, Avonsa, Conforti in favore — Considerazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio in risposta ad alcuni degli opposenti — Rettificazioni del Senatore Lambruschini in risposta al Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Sen. Di Castagnetto circa le sue proposte finanziarie — Risposte del Ministro di Grazia e Giustizia al Senatore Mameli e replica di questo — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Relatore — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Proposta di 21 Senatori approvata dal Senato — Parole del Senatore Mameli per un fatto personale.*

La seduta è aperta a ore 1 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono tutti gli altri Ministri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Dà poscia lettura del seguente sunto di petizioni.

3953. Il Sacerdote Pietro Piroia di Vagna (Ossola), domanda che nella legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico vengano modificate le disposizioni che riguardano la soppressione dei benefici.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3954. Le direttrici dei Monasteri delle Orsoline, delle suore del Buon Pastore di Santa Sofia, e della Presentazione, insieme al Procuratore della già Congregazione dei Barnabiti di Lombardia, domandano che venga modificato l'art. 18 del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3955. Francesco Sibilla e Giuseppe Losito di Acquaviva delle Fonti, domandano che dal Senato non venga adottata la soppressione degli Enti ricettizii.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

3956. Alcuni patroni laici di benefici laicali e di altri luoghi più in numero di 23, domandano che venga modificato il progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3957. Il Sindaco, La Giunta Municipale, e quattro membri del Clero ricettizio di Sant'Angelo a Scala (Avellino), fanno istanza perchè vengano introdotte modificazioni nell'art. 1 della legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor. Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola per riferire su alcune petizioni.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cadorna, Rel.** Il Capitolo ed i Canonici della Basilica di S. Ambrogio di Milano facendo presente lo stato eccezionale di quel Capitolo e l'importanza che ha come pure la circostanza che in seguito alla precedente soppressione, non è dotato che sul debito pubblico, domanda che piaccia al Senato di introdurre un temperamento favorevole nella legge alla sua eccezionale posizione.

Parere dell'Ufficio Centrale è che il Senato anche su questa petizione non possa altrimenti deliberare che deliberando sul progetto di legge.

La petizione che ho testè letta porta il N. 3951. Petizione N. 3952, sottoscritta dai sig. Avv. Francesco Palmeri e l'Avv. Ignazio, i quali, alludendo all'articolo 5. del disegno di legge pel quale è stabilito che le cappellanie di cui al N. 5 dell'art. 1 si intendranno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena in difetto di decadenza, propongono e domandano che sia introdotto un emendamento pel quale venga stabilito, che i beni ritornino in perfetta proprietà degli eredi legittimi del fondatore.

Questa domanda riferendosi all'art. 5 della legge, potrà ricevere la sua soluzione allorquando il Senato dovrà passare alla votazione di quest'articolo.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Signori Senatori,

Non era intendimento mio lo interloquire in questa discussione, ossia per la infiacchita sanità mia, ossia più ancora per la calda e infuocata stagione. Un serio pensiero sul debito mio mi persuase a venire. Sono giunto stamane, e tosto mi sono messo a raccogliere le mie idee, acciò che per avventura non fosse rotto l'ordine logico del mio ragionamento. Ed eccomi a dirvi le ragioni per le quali io voterò in favore del disegno di legge, considerandolo soltanto dall'ordine giuridico. Vogliate portare pazienza, io sarò breve.

Lo Stato ha egli il diritto di sopprimere gli enti morali?

Ognuno è arbitro della creatura sua. Non ha da esserlo la sovranità?

La personalità civile è creazione di legge. Sopprimendola, essa non toglie un diritto, sibbene un subbietto del diritto.

La legge scioglie le associazioni, opera non sua, se dannose allo Stato; come non potrà gli enti morali che opera sua sono?

La legge non si è legata, non poteva legarsi a dar loro il privilegio della immortalità.

Ci adducono una miriade di argomenti, e prima la libertà dell'individuo di scegliere la maniera di vita che più gli torna. Facile è la risposta. Imperocchè non già l'associazione si vieta, soltanto si spegne la personalità civile; non la volontà individuale si abolisce, sì la volontà collettiva dell'ente morale.

Dicono ancora: è un insulto, una ferita alla Chiesa. In che l'insulto o dove è la ferita? Non sono i fedeli la parte massima della Chiesa? E se stimino inutili o dannosi alcuni enti morali, in qual guisa oltraggiano o feriscono la Chiesa?

Aggiungono farsi violazione de' principii del cattolicesimo. Ma i beni della Chiesa non sono il cattolicesimo, nè lo Stato abolisce i voti, sibbene scioglie le associazioni.

Si arrovellano contro l'incameramento, e ci accusano di confiscare i frutti del sacrificio, i doni del pentimento, i legati del dolore. Ma disciolta la personalità civile, spento il corpo morale, per quale diritto continuerebbono a possedere? Hanno mai posseduto i morti?

Signori, noi siamo qui in faccia a due opinioni estreme. La prima non dice già cogli ariani schifosamente adulatori che il mondo è dell'imperatore, sì dice co' novatori fulminati nel Concilio di Costanza che il clero non può possedere e che lo Stato può torre alla Chiesa li beni temporali per lo peccato dei ministri suoi.

L'altra opinione si comprende nella dichiarazione dell'assemblea del clero francese a Luigi XIV nell'anno, cred'io, quarantesimosesto del seco'lo diciassettesimo.

« Noi saremmo, vi dicevano que' prelati, noi saremmo prevaricatori della casa di Dio, della dignità nostra, della ecclesiastica libertà, se non vi dicessimo, o sire, che la Chiesa non è tributaria; che la sua volontà dee essere sola regola e norma de' donativi suoi; che le sue immunità sono così antiche come antico è il cristianesimo; che ella è una empietà il non collocare i beni ecclesiastici nel novero delle cose più sacre; e che eglino sono della essenza della religione. » A tanto immane disorbitanza per la quale si rinnega Cristo dicente: Date a Cesare quello che è di Cesare, si rinnega l'apostolo che scrive: Rendete a ciascuno il debito, il tributo a cui dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. *Reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem;* a siffatte assurdità storiche e giuridiche, economiche e politiche, sociali e morali, filosofiche e religiose, il senso della umanità si sdegna e si rivolta!

Scriva egli dunque il fanatico Tommaso Moro quella sua supplicazione alle anime che si purgano, nella quale è tutto inteso a provare che le sostanze del clero sono niente altro che il tesoro de' poveri in questo mondo e nel futuro; detti un Mirabeau quel suo libro che s'intitola *L'amico degli uomini*, mostrando il pro che torna grandissimo alla Francia dai frutti di quelle sue ricchissime abbadi; fulmini il grande ma impetuoso e superlativo Bossuet come sacrileghi i principii che delle cose ecclesiastiche si valgono in qualsiasi necessità dello Stato; e il Dumesnil avvocato generale per Carlo IX, e il Talon nelle sue *Dissertazioni sopra l'autorità de' sovrani* propugnino a tutt'uomo questa teoria. Il povero mio giudizio relega quelle loro affermazioni tra le opinioni incomportevolmente estreme.

Da buon cattolico io non metterò del paro colle dottrine d'uomini privati, e sieno pure dottissimi, le decisioni del quinto Concilio di Laterano. Contuttociò io non istimo ch'esso abbia o voluto o potuto darci a intendere quasi per articolo di fede quella sua sentenza, che cioè soltanto col beneplacito del Papa nelle gravi necessità dello Stato soccorsi dalla Chiesa si dieno alla cassa pubblica, e con umiltà, con profonda devozione e con rendimento di grazie i laici li ricevano!

Vi ha dunque tra queste due false opinioni estreme una opinione di mezzo che sola mi par vera; ed è quella dei Padri santi della Chiesa, di Giovanni patriarca antiocheno, d'Incmaro arcivescovo di Reims e di altri moltissimi ai quali s'accostò il vescovo di Bazas allorquando a Enrico III di Francia, voglioso di occupare senz'altro i beni ecclesiastici, minacciava i calci di Eliodoro, i castighi di Antioco, di Diocleziano, di Giuliano l'apostata, non senza ricordargli il malvagio consiglio dato, secondo lui, da Pier della Vigne a re Federico, di appropriarsi cioè tutta la sostanza ecclesiastica, acciò che Iddio sdegnato gli rendesse il merit-

della sua ingratitudine inverso di lui che serrando e disserrando volse le chiavi del suo cuore soavemente assai.

Io vo' dire con ciò che la risoluzione della questione del diritto dipende principalmente dal modo in che è posta. Quando io sia interrogato in termini generalissimi se possa lo Stato insignorirsi a suo libito dei beni ecclesiastici e convertire in uso profano le cose dedicate al culto, io risponderò assolutamente che no, nè io vo' conforto di autorità migliore che quella degli stessi protestanti, del Melantone, a cagione d'esempio, grande teologo, e del Wesembuccio, sommo giurisperito. Che se altri mi chiegga poi se non sia caso in che lo Stato per necessità presente, manifesta, ineluttabile, possa valersi dei beni della Chiesa, io risponderò senza esitazione che si, e recherò ad esempio i conventi romani divenuti più volte, ah! troppo! in questi ultimi tempi quartieri di soldatesca straniera.

Quando io odo, trattandosi di beni della Chiesa, l'ordine ministeriale sostituirsi alla Congregazione dei fedeli, quando io odo pochi di tra il clero bestemmiare che quei beni appartengono a Dio, allora mi ricorrono alla mente gli impostori sacerdoti di Belosmascherati dal profeta Daniele; i quali per anditi sotterranei, a bruzzolo, in sul vespro del dì, *advesperascende die*, tra il buio e le tenebre della notte, penetravano nel tempio, e quivi colle donne e coi figliuoli divoravano quello che la credulità delle plebi aveva posto la mattina dinanzi all'altare di quel sozzo Iddio. Ma l'ordine ministeriale o i preti sono egli la Chiesa? Tolga il cielo! chè non vo' far dell'eretico con costoro. Se dunque per lo meglio della parte più numerosa della Società ecclesiastica, il laicato, si debba una data porzione di questi occupare, dirò io che lo Stato abbia della roba sua spodestato la Chiesa? Mai no.

E non m'oppongano la volontà de'testatori. Cosa singolare che mentre odiano la passeggera libertà dei viventi proteggano a spada tratta la eterna libertà de'morti! Innanzi tutto è assurdo che i testamenti di tre o quattro secoli fa dieno norma alla civiltà presente; se no, per quale diritto s'abolivano appo molte nazioni i maggioraschi e i fidecommessi? Appresso, se que'divoti testatori avessero intravedute le bisogno della moderna società, avrebbero così appunto fatto come fecero? Che fare, a modo d'esempio, de'beni lasciati per redimere gli schiavi quando più schiavi non sono?

Nè menò farò buono quell'altro loro argomento, che cioè avendo Iddio voluto che la Chiesa in forma di società si costituisse con una gerarchia tutta sua propria, essa ha per volere divino implicito il diritto di possedere. Se dovessi contendere alla Chiesa tale facoltà, io direi che l'abbassano alla misera condizione delle umane cose coloro che la reputano altramente impossibile; io domanderei quanti palagi, quante ville,

e quante possessioni si avesse Cristo nostro Signore quel giorno nel quale lagnavasi di non avere dove posare il capo; io chiederei se la Chiesa non mietesse a migliaia i trionfi ne'campi dell'umile povertà prima che Costantino, santo di non troppo felice memoria, licenziasse i collegi cristiani di possedere. Ma posciachè io concedo di buon grado alla Chiesa la facoltà di possedere, ammetterò la premessa, affrettandomi tuttavia a negare le sperticate conseguenze che ne si vuole dedurre.

Facoltà io dico, e non diritto. Conciossiachè molti per fina astuzia, molti più per grossolana ignoranza confondono ad una le più distinte o anco disperate cose, i sacri arredi e i beni destinati specialmente al culto colla opulenza degli ecclesiastici, l'ordine ministeriale colla Chiesa, la capacità col diritto. Quando per noi si ode tuttodi che la Chiesa o altri qualsiasi ha il diritto indefinito di acquistare, chi è di noi che possa tenere il riso? In verità io stimo di avere capacità di succedere a tutti voi, se piaccia a voi d'istituirmi erede o di onorarmi di legati. Soltanto mi duole ch'io non ne abbia il diritto!

Invano ricordano le società di traffico, le associazioni per imprese d'industria, e altrettali enti giuridici, imperocchè elle non sono cose da confondersi in una queste. Quelle società mettevano in comune la roba loro; e se sviando esse dalla innocua istituzione, metta conto allo Stato di spiantarle, bene sta, ma sottentra allora la giurisprudenza di Marciano il quale insegna potersi sciogliere i collegi illeciti, lecito però ai soci di partirsi il fondo comune. Che se una qualche Università governativa di studi nello Stato si sopprimesse, ciò che Dio tolga quando non si sopprimano tutte, pensano egli i nostri oppositori che quelli insegnanti avrebbero buon viso a partirsene gli stabili e i capitali?

Parmi aver detto abbastanza per fare intendere come in mia sentenza la personalità collettiva, quella che non sia strettamente individuale, sia una personalità fittizia. Ora, tutti i principii della filosofia nazionale concorrono a dimostrare che la personalità fittizia non può generare una proprietà perfetta; altrimenti l'effetto sarebbe maggiore della sua cagione.

E dicano e scrivano quanto possono e sanno, e quello ancora che non sanno. Questo è il senso che si trae da' fatti della Bibbia arcanamente sacri. Agli adornamenti dell'altare poser mano nelle gravi necessità dello stato molti santi re d'Israele. Gioas consegnò i vasi sacri ad Azachele re della Siria; e per indurre Sennacheribbo a levare l'assedio dalla tribolata Gerusalemme, anche le lastre d'oro delle porte del Tempio fece torre il piissimo re Ezechia. E non era egli per avventura umano e giusto e soprattutto nello spirito della religione che l'oro fosse speso a pro di quei fedeli che quell'oro avean donato?

Questo è il senso che si trae dalla storia dell'Impero romano. Primo Costantino licenziò i collegi dei

chierici a possedere. L'economista di Costantinopoli rendeva conto ogni anno al magistrato politico. Ben volle sottrarsi a quel sindacato Papa Leone il Magno, ma non volle udirne nè saperne il piissimo imperatore Marciano. A chi poi non è nota la legge di Valentiniano I colla quale insin dal secolo quarto egli poneva freno agli strabocchevoli acquisti del Clero?

Questo è il senso che si trae dalla storia ecclesiastica. Ricordiamo le gare tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello. Al quale dichiarando il Pontefice il senso di una cotal sua avventatissima Bolla rescriveva non essere mai stata sua intenzione di negare che possa il sovrano per le necessità dello Stato dare di piglio alle sostanze ecclesiastiche, essendochè vivo tempio di Cristo sono i fedeli, e delizia è di Dio l'essere coi figliuoli degli uomini.

Questo è il senso che si trae dal notissimo principio del dominio eminente. Affermano che il Governo non può fare suoi proprii, in nessun caso, i beni i quali, entrando nel dominio della Chiesa, svestono la natura primitiva, siccome quelli che si nomano e sono voti dei fedeli, prezzo dei peccati, patrimonio dei poveri. Vogliamo noi ammettere questa teoria sovversiva dei diritti essenziali della sovranità? Come mai? La destinazione di un cittadino qualsiasi come può ella cambiare la natura delle cose? o quale specie di consecrazione hanno eglino i beni destinati al mantenimento degli ecclesiastici?

Questo è il senso che si trae dal diritto de' canoni i quali semplice usufruttuario qualificano il possessore di un beneficio ecclesiastico.

Questo è infine il senso che si trae, mi si conceda la frase, dalla coscienza della umanità. Morto il vescovo, il popolo ne metteva subito a ruba tutto il mobiliare; il quale vandalismo nomavasi *jus spoli*, *jus exuviarum*. In altri luoghi il metropolitano, i capitoli, i chierici, i conventi, i protettori (e val dire i sovrani) spogliavano vescovi e abati; abati e vescovi spogliavano i canonici, i quali vescovi erano alla loro volta spogliati da' capitoli, finchè in sul finire del secolo quattodecimo surse il vescovo romano per dire, tutto essere devoluto alla Camera apostolica.

Tanta poi era l'autorità della coscienza umana, che noi vediamo gli antichi canoni avere vietati gli affittamenti de' beni ecclesiastici ai laici per più di un triennio, lo che se non torna a lode della temperanza del laicato, mostra pure che l'ordine ministeriale non era troppo sicuro del suo diritto.

Ma tornando alla personalità fittizia, alla proprietà imperfetta, giusta, ragionevol cosa è che si vengano alquanto investigando i modi dell'acquisto. Allorchè i principi ebbono bisogno del clero (vezzo che non è al tutto nè in ogni dove smesso pure oggi) per fare schiavi i popoli, quando lo scudiscio clericale si alzava sacrilego sopra il dorso dei regnanti, furono allora conceduti al clericato molti e molti privilegi. Di volo ne accennerò alcuni. Ecco il parroco può ricevere i testamenti; la

esecuzione di legati pii può conferirsi, rimettersi nella dichiarazione del parroco; vale il pio legato se anco lasciato per testamento nullo; vale il testamento in qualunque modo consti della volontà; vietata la falcidia ne' legati pii, se anco trattasi de' figli; osta alle Chiese la sola prescrizione d'anni quaranta, alla Chiesa romana la prescrizione secolare; immunità da tutte gravanze per legge di Costantino prima, ristretta poi ai tributi appellati *munera sordida*, alle prestazioni straordinarie.

Fondata sopra questi e sopra cento altri privilegi, per tempo incominciò la ricchezza del Clero; e noi leggiamo come insin dai tempi di Gregorio Magno la Chiesa romana vastissime e pressochè sterminate si avesse le possessioni nella Sicilia e nella Italia continentale. Tutto fu abusato per far gabbo alla coscienza de' fedeli, il confessionale e il pulpito, e dai moribondi accattarono eredità cospicue, promettendo a peso d'argento la remissione dei peccati e alti seggi nel paradiso. Tiro un velo sul resto. Una parola de' patronati, acciò ch'io non paia meno ossequente alla Chiesa. De' quali sconfinato è il numero, e il Clero non si peritò di rendere a' suoi benefattori gli onori dell'incenso nel tempio santo di Dio! Parecchi tra i pontefici incoraggiarono gli sterminati acquisti; e come Gregorio VII con quel suo caro trovato della *potestà indiretta* pretese, egli servo de' servi!, di dominare *umilmente* passeggiando sopra le sparse corone de' principi, così l'un de' suoi successori, Bonifacio VIII, s'asserì piacevolmente il dominio dell'orbe terraqueo (perchè non anche del sole e della luna?) sopra quell'appropriato verso della Genesi — *nel principio cred Iddio il cielo e la terra!* — I cardinali Baronio e Bellarmino sudarono lungamente a ordire questa stessa tela. Ma la moneta che si spendeva per buona in que' secoli non è oggi accettata nemmeno dalle donniciuole. Il grande S. Agostino c'insegna che là Chiesa non possiede se non se per diritto umano; e la storia è lì per ismentire le superbe pretensioni.

Quinci lo spirito farisaico prevalse, e lordamente s'interpretarono le Scritture secondo l'animalesca sapienza della carne, rinnovando nella Chiesa di Dio lo scandalo giudaico, confondendo colla buona novella di Cristo le pinguissime mense, e tutta vuotando la sofistica faretra per provare, essere nella Chiesa (come dicono) un diritto ingenito di accumulare quante più sostanze le piaccia *quandocumque, quomodocumque, qualitercumque*.

Niuno stupisca a tantò abuso della religione, a tanto strazio della ragione umana. Erano i tempi ne' quali i vescovi della Francia, tolto in mano come un balocco un re imbecille, nudo lo flagellavano nel tempio, chiudendo, a nostro modo d'intendere, chiudendo Iddio gli occhi per non vedere tanto turpe spettacolo! Erano i tempi ne' quali, interrogati que' prelati della cagione d'una carestia che desolava tutte le contrade del regno, rispondevano gl'ipocriti ad una voce che Iddio

irato, puniva le frodate decime! Erano i tempi ne' quali il Clero, predicando a gola sfogata la crociata e il finimondo e dicendo ai laici colle braccia conserte al petto — alzate al cielo le viste —, usurpavasi frat-tanto la terra!

Io traggio dal mio ragionamento alcuna conseguenza pratica. E prima io fo distinzione tra le cose consacrate al culto e le altre destinate al sostenimento del clero. Sommamente più, senza modo più rispettabili le prime. Intorno alle quali io non sarò corrivo a muovere que-rela di eccesso. Imperocchè se l'avidò protestantismo adora nelle grette sue forme il re del creato, la pompa religiosa è, dirò quasi, immedesimata nello spirito del cattolicismo, al genio del quale si dee la creazione di quelle opere grandiose che formarono per lo pas-sato e formeranno insino alla fine l'ammirazione dei secoli. E nondimeno giova anche in ciò ricordare a quando a quando quello che il grande Girolamo scri-veva a Nepeziano del tempio di Gerusalemme, com-portevole essere stata in esso la pompa degli ori e de-gli argenti e delle gemme preziosissime perchè ivi si offriva in sacrificio il sangue de' giumenti, ma non do-versi ciò tollerare ne' templi cristiani dove si offre vit-tima immacolata di espiazione quel Cristo che insegnò ad avere le ricchezze per fango.

Ma altro, assolutamente altro è a dirsi sempre e in tutti i casi del patrimonio del Clero. Intorno al quale il Governo è nel suo diritto pienissimo d'impedire e vietare ogni soperchianza. Tollerossi nei passati tempi lo straricchiare della Chiesa, perchè a tutto provvedeva il Clero, al culto, allo insegnamento, ai poveri, agli ospedali, ossia perchè a gravi prestazioni fu poscia as-soggettato sotto nome di *munera gratuita*, tra le altre a ricevere negli episcopii e nelle abbadiie i sovrani che viaggiavano pel Regno con tutto il loro seguito, il quale titolo regale appellavasi in quella barbara latinità *ju-gistii seu metatus*, ossia infine perchè i nostri antichi videro i vescovi coll'elmo e colla corazza ricevere la morte o darla in sui campi di battaglia.

Ho accennato alla soperchianza de' beni ecclesiastici della quale esempi notevoli somministra la storia. Nella Normandia, partito il territorio in diciassette por-zioni, tredici possedevane il Clero. Quando venne al trono il terribile Enrico VIII, i sette decimi de' beni stabili erano di proprietà ecclesiastica, e mille qua-rantuno istituti pii godevansi la rendita di sei milioni di lire, rendita stragrande a quei dì. Siamo ragione-voli e soprattutto imparziali. Lo Stato può egli tolle-rare tale condizione di cose? Quinci il così chiamato pauperismo. Settantadue mila mendicanti (orrendo a dirsi) furono impiccati sotto il regno sanguinoso di quel principe! La vergine, la bella, la vezzosa Elisa-betta sollazzavasi a farne impiccare ogni anno quattro-cento! Men crudele d'entrambi quel despota che fu Carlo V contentossi di punire la sventura col frustino.

E so quello che rispondono, che cioè la miseria susseguette alla spogliazione delle chiese. Ma la storia

li palesa mentitori. Precedette la povertà universale, dappoi perdurò e s'accrebbe perchè le immense pro-prietà ecclesiastiche si partirono la corona, i vescovi, i grandi; i quali vescovi facendo buon mercato del regno dei cieli e smettendo per sterlini la religione avita, s'acconciarono a riconoscere nel principe il capo della Chiesa novella.

E pure oggi ci dicono: dateci, chè daremo ai po-veri noi; lo che val dire: create poveri, e noi li soc-correremo. Con logica eguale lo scherano avrebbe buon diritto a rapirmi la borsa, sol che si proferisse a farmi la limosina. Bel modo di riconoscere la dignità umana! — Ei si sa che ogni ricco è l'appoggio e il sostenta-mento di poveri molti; e il disse quasi tremila se-coli fa il più sapiente tra i re — dove sono molti beni, sono anche molti mangiatori d'essi. — Ma dob-biam noi creare i poveri, sì che prestisi occasione di beneficenza agli abbienti? Ah! misera troppo e degra-data umanità!

Poniamo intanto che le ricordate disorbitanze presso qualche popolo si rinnovassero, potrebbe egli lo Stato rimettere in commercio i beni ecclesiastici secondochè fu fatto nella Francia, nell'Inghilterra, nella Germania, e in parte nella Russia fin dai giorni d'Ivano Wasj-liewich! o farebbe esso opera rivoluzionaria nel brutto senso in che va intesa la parola? No che non farebbe opera rivoluzionaria, perocchè io stimo di avere pure ac-cennando dimostrato ch'ei sarebbe nel suo pieno diritto.

Lascio ad altri le indagini storiche e critiche, in-torno alle quali molto sarebbe a dirlo. Lascio di con-futare le ragioni tratte dal patto costituzionale e da quella befana del socialismo che ha tanto a fare colla presente controversia, quanto ha da fare lo Statuto del Magnanimo re Carlo Alberto colla matematica.

Io conchiudo affermando che, piacciono o no queste mie teorie, io le ritengo difendevoli e vere, senza par-tecipare perciò agli errori di Arnaldo da Brescia, dei Catari, dei Patareni, dei Fraticelli, dei Vicleffisti, dei Valdesi, degli Albigesi, degli Ussiti, e di tutta quel-l'altra pessima generazione di eretici.

Tornando al punto d'onde partito mi sono, voi avete la personalità reale e la personalità civile, la proprietà naturale e la proprietà civile, in quella guisa che avete la paternità naturale e la paternità civile, la morte naturale e la morte civile. Se vi ha tra voi chi possa pareggiare la paternità naturale alla paternità civile, io mi rendo vinto. Strana aberrazione dell'orgoglio umano! Voler creare perfino il padre! Il padre, o Si-gnori, non si crea, non può supplirsi il padre. Tra due nati d'un sangue o d'un ventre voi non potete autorizzare le nozze, tra un figlio ed una figlia adot-tiva voi lo potete. Parimenti voi chiamate morto colui che è morto soltanto civilmente. Eppure il morto di morte naturale è veramente e irremissibilmente morto, laddove colui che è morto soltanto civilmente ossia fittiziamente, colui mangia e beve e dorme e veste panni.

Ebbene, se v'ha di voi qualcuno il quale osi mostrare che la morte civile è da ogni parte uguale alla morte naturale, allora, ma allora soltanto io ammetterò con voi che la personalità civile si pareggia alla personalità naturale, e che la proprietà civile è una cosa identica colla proprietà naturale.

Io dichiaro senz'altro dire, o Signori, che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Avossa.

Senatore Avossa. Per fermo non potrei, non saprei dire in pro della legge sottoposta al nostro esame nè più nè meglio di ciò che fu detto dagli splendidi oratori della Camera elettiva e dall'insigne uomo di Stato che a nome del Governo l'accettava, e colla elaboratissima relazione fattane al Senato dal Comm. Cadorna. Ma solo a conforto dei miei convincimenti ed a giustificazione del mio voto, prego il Senato voglia permettermi dire non molte parole in sul proposito; tanto più che versiamo in una quistione sazievolmente esaurita, e sono stato l'ultimo a dimandare la parola.

La legge, della quale ci occupiamo, ha ricevuto molti e replicati appunti, sin quello d'essere una legge liberticida.

In verità, in verità vi dico, o Signori, che dessa sembrami ben lontana dall'essere irreprensibile, ed in ispecie quanto alla forma, ma noi non potremmo disconfessare essere in lei due pregi grandissimi: quello di segnare a caratteri indelebili un vero ed effettivo progresso sociale nell'ordine delle idee e delle aspirazioni generali del paese, e quello di soccorrere ai bisogni presentanei della nostra finanza, preparandone e predisponendone il definitivo assetto e rialzando il prostrato credito dello Stato. Non si può dunque non trovarla sotto tai rapporti accettabilissima.

Se non che, contro cosiffatta qualificazione da me data alla legge, gli oppositori della medesima sollevano un gran pregiudizio nel fine appunto di farla da voi respingere, nel fine anzi di farla risguardare come non degna della vostra discussione; e non potendo sperare di combatterla con successo, sul terreno dei principii perchè è un terreno assai sdruciolevole per essi, e perchè gli oracoli del Vaticano interdicono sollevare quistioni qualunque di principii col Governo d'Italia, si sono studiati e concertati a coro di fare appello ad un certo sentimento religioso che non ha niente che fare nè col pensiero nè con i fini della legge; e di una quistione affatto giuridica, politica, economica han cercato a farne un caso di coscienza, ed hanno presso a poco così ragionato — Noi non vogliamo esaminare se la vostra legge sia giusta, sia utile, sia anche necessaria alle condizioni economiche del paese: a noi basta sapere ed esser convinti che dessa offende la libertà della Chiesa e la coscienza cattolica dei credenti. Questo ci basta perchè noi uomini di libertà, e difensori ardentissimi della Chiesa, respingiamo l'illiberal e anticattolica legge, salvando così il Parlamento italiano ed il Governo del Re dalle conseguenze di un

grande errore politico e forse anche da un grave peccato.

Innanzi tutto noi potremmo ad essi contestare la legittimità del loro gratuito mandato. Avvegnachè la Chiesa di cui si fan difensori non si è mai doluta di essere schiava. Ha gridato sempre e griderà forse sino alla consumazione dei secoli contro l'empietà e la miscredenza dei suoi settatori, ma non ha mai gridato contro la sua schiavitù. Ha reclamato e sta reclamando privilegi e favori, ma non mai libertà. Tanto egli è ciò vero che recentemente il capo stesso della Chiesa nelle geremiadi lamentose e visigotiche dottrine del suo Sillabo contro tutti gli eterni veri della ragione umana, non ha detto una sillaba sola che facesse noto all'universo intero, *Urbi et Orbi*, come si suole colà dire la schiavitù, la cattività della sua diletta Chiesa. Che anzi mi balena nella mente il sospetto, che se codesta libertà mancasse per colpa nostra alla Chiesa, e se noi dopo averla solennemente proclamata in Parlamento, come ci consigliava fare un facondo oratore dell'altra Camera, glie la offerissimo; sarebbe il funesto dono sdegnosamente ributtato. Il Capo della Romana Chiesa non accetta nè accetterà mai nulla da noi, e se ci fe' grazia di accettare i nostri danari, ne ebbe ben d'onde, ma non volle veder la mano del pagatore.

Ed oltre a ciò, v'ha forse tra noi ch'ignori che nulla u tanto abominato nel Vaticano in odio della libertà quanto quella sentenza di Cavour — libera Chiesa in libero Stato? Codesta sentenza dal dì che fu conosciuta tolse la pace e il sonno alla chieresia romana. Eppure Signori, egli è in nome di questa ripudiata e sconsecrata sentenza che i difensori del Clericato romano ed in nome della Chiesa, in un altro recinto soprattutto, han ricusato il loro plauso alla legge che abbiamo tra le mani.

Ma io credo fermamente che assai male si apponessero tutti costoro facendosi ad invocare, a valido propugnacolo del loro tema, quell'incompreso aforismo Cavouriano; credo anzi ch'esso ne sia la più solenne condanna.

Ho pronunziato a studio la parola *aforismo incompreso*, perchè quando esso fu concepito e dettato, il grand'uomo che lo dettò trovavasi in uno di quei momenti supremi in cui i grandi uomini sono costretti a parlare in nube e a dire la metà solo del loro pensiero, aspettando più propizi i tempi e le occasioni per dir l'altra metà sequestratasi loro nelle fauci; e l'altra metà non detta, ma inviscerata nella formola Cavouriana si riferiva alla disparizione del potere temporale ed all'annessione di Roma al resto del territorio italiano.

Ma accettiamo pure la sentenza di Cavour tal quale sta scritta, senza riportarci ai tempi ed alle circostanze in cui venne formulata e dettata. Ebbene, il modo come essa fu formulata non si presta punto alle conseguenze che vorrebbero trarre dai difensori della Chiesa.

In effetto, quel sommo e superlativo ingegno, l'italo Moisé, si guardò bene d'incarnare il suo vasto concetto in questa frase: « *libera Chiesa e libero Stato* » mettendo così di fronte due libertà rivali, colluttanti, impossibili. Molto meno si fe' egli a dire « *libero Stato in libera Chiesa* » dando così alla libertà della Chiesa il primato su quella dello Stato e proclamando una specie di ierocrazia in Italia; ma ei disse: « *libera Chiesa in libero Stato* » per additare agl'Italiani che la libertà della Chiesa era nella libertà dello Stato, era parte della libertà dello Stato e che questa ultima era la libertà primogenita delle due. Posto ciò, addiveniva chiaro per lui che allora lo Stato potesse decernere la libertà reclamata in nome della Chiesa quando sarebbero verificate queste due condizioni di vita sociale: la prima è che lo Stato italiano abbia in prima provveduto con quanti mezzi sono in poter suo alla intiera libertà di sé stesso ed ai bisogni della sua indipendenza, della sua unità: la seconda è che la libertà che i caldeggiatori della Chiesa reclamano non venisse abusata in danno dei concedenti.

Ora, a me pare che a questo doppio scopo intenda opportunamente lo schema di legge sottoposto al vostro esame, prima perchè è diretto a rivolgere al bene ed alla prosperità della Nazione l'uso di una delle tante libertà che possiede lo Stato, quella di far suoi i beni da lui ereditati dagli Enti morali, e delle così dette mani morte che li possedevano e ch'egli aveva l'indisputabile potere di abolire; secondo, a spuntare le armi al più potente, al più antico, al più ostinato dei suoi osteggiatori, al Clericato romano il quale in tutti i tempi in tutti i Governi e presso tutte le Nazioni si è visto mai sempre schierarsi dal lato e per la causa dei despoti, ed assistere con empia gioia a tutti i funerali della libertà.

Dissi dunque bene io sin da principio che la promossa legge era accettabilissima, tra perchè rivendicava la libertà ed i diritti dello Stato rinfrancando le forze e le risorse economiche del paese, ed aprendo la prima volta dopo sette anni il cuore del popolo italiano a grandi speranze: e tra perchè scemava i mezzi d'assalto e di subdole guerre a coloro che pretescendo ai loro cupi disegni soavi accenti di libertà e magnifiche promesse di futuro concorso a pro d'Italia, in parole sempre e quasi *per cerbotana* ad altro non aspirano che a couservare in presente la integrità degli antichi loro possessi ed i dolci gaudi che ne derivano alla loro casta, a danno e vergogna dell'universa famiglia italiana.

Ma il Senato, custode vigile ed amante geloso di tutta la libertà e prosperità della patria, plaudirà, ne son certo alla proposta unanime del suo Ufficio Centrale e confiderà nel patriottismo del paese, nella lealtà del Governo.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori. Io era de-

liberato di serbare il silenzio in questa discussione, perocchè, quantunque fossi avezzo alle lotte parlamentari, pure entrato in una nuova carriera, poco noto agli illustri miei Colleghi, voleva fare un po' di noviziato; ma il corso della discussione quasi mio malgrado mi spinge a prendere la parola.

Ma prima di esprimere le mie idee atte a far conoscere al Senato la mia professione di fede, io mi congratulo con questo illustre Consesso: il quale mi offre uno spettacolo nuovo e quasi direi inaspettato. Io veggio una importantissima discussione, procedere con pacatezza e con serenità singolare. Non maravigliate di questa mia meraviglia, perchè io vengo di luogo, dove se vi ha maggior vita e maggior movimento, vi ha altresì un po' d'anarchia.

Io non entrerò a ragionare degli Enti morali.

I precedenti oratori dimostrarono all'evidenza che essi non hanno come le persone fisiche una esistenza propria ed indipendente; che essi sono una creazione della legge, la quale può modificarli e sopprimerli. Se ciò non fosse, gli enti giuridici sarebbero immortali, e quindi lo Stato dovrebbe lungo il corso dei secoli, procedere col pesante bagaglio delle viete istituzioni del Medio Evo.

La legge che discutiamo, o Signori, ebbe diversi appunti; il primo appunto che a me par grave ed al quale non si rispose, si è: lo Stato è spinto a spegnere gli enti morali da una cagione immorale vale a dire per impossessarsi dei loro beni. Ora io credo che si abbia a scagionare lo Stato da questo appunto che potrebbe avere una certa apparenza.

Non è vero, o Signori, che lo Stato fu spinto da motivi di materiale interesse a sopprimere gli enti morali in questione. No non è vero, ed è agevole dimostrarlo.

Allorquando nel 1855 nel Piemonte si presentò un progetto di legge, col quale si abolivano alcune Corporazioni religiose, forse lo Stato ottenne vantaggio di sorta? Forse il Tesoro dello Stato se ne arricchì? Per l'opposto: lo Stato vi perdette grandemente, perocchè dovette talora rifornire le Casse ecclesiastiche del danaro necessario pel mantenimento degli individui, che appartenevano alle Corporazioni religiose.

Lo Stato si preoccupò della sorte dei parroci, che, sono i veri operai della religione, ed accrebbe con denaro dell'erario, le congrue, che non bastavano a soddisfare le necessità della vita. Nè lo Stato fu mosso da motivi d'interesse materiale quando presentò la legge del 1866. Infatti, con questa legge si aboliscono le corporazioni mendicanti; e lo Stato non dubitò di sostenere, quantunque le sue finanze fossero abbastanza rovinate, la spesa di cinque milioni di lire annuali, necessarie al pagamento delle pensioni de' frati mendicanti; dunque non è l'interesse quello che precipuamente mosse il Governo alla presentazione della legge del 1866, ma un principio più nobile, fu l'idea del progresso che non si arresta, l'idea per cui la Società continuamente si rimuta e trasforma.

Guai a coloro che si soffermano a metà del cammino: soffermandosi, indietreggiano, e dietro di loro vi è l'abisso.

Di più si è detto; l'articolo primo dello Statuto proclama che la religione cattolica, apostolica, romana, è la religione dello Stato, e questa legge offende l'articolo primo dello Statuto.

In verità, io non comprendo cotesta istanza, e non veggio qual relazione abbia l'articolo primo dello Statuto con la legge che discutiamo.

Quando l'articolo primo dello Statuto dichiara che la religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato, non dice altro se non che essa è la religione della grandissima maggioranza dei cittadini, dice che nelle feste dello Stato compiono i preti cattolici le funzioni religiose; che lo Stato supplisce alle spese del culto quando le rendite non sono sufficienti.

Infatti, lo Stato provvede spesso alle congrue difettive ed ai restauri delle chiese; ecco che cosa vuol dire che la religione cattolica apostolica, romana, è la religione dello Stato.

Signori: Ha detto un onorevole Senatore che il Clero fu astiato fin dal 1849 e che questa ostilità, se pure fu scusabile da parte del Piemonte fino al 1860; fu inescusabile quando l'Italia divenne una Nazione.

Ma, o Signori, è stato il Governo quello che ha preso l'iniziativa delle ostilità contro il Clero? Per l'opposto, dal momento che Pio IX dopo di averla benedetta, rinnegò l'Italia, da quel momento il Clero si scoperse nemico inesorabile dello Stato.

Allorquando in Piemonte si discusse la legge che aboliva il Foro Ecclesiastico, la quale era un avanzo del medio evo, che cosa non disse, che cosa non fece il Clero in Piemonte?

In quella occasione l'arcivescovo di Torino, ribellandosi alle leggi dello Stato, venne dalla Corte di Appello condannato all'esilio. Dicasi lo stesso quando fu presentato il progetto di legge che aboliva alcune corporazioni religiose.

Nè si dica che dopo la formazione del Regno d'Italia il Clero ha smesso il suo rancore e si è ravvicinato al Governo. Per l'opposto, da quel momento il Clero, (parlo sempre della sua maggioranza) si è viemaggiormente renduto avverso al Governo. Mille prove potrei addurre, ma ne adduco una sola. Quando il Re Vittorio Emanuele trasse a Napoli nel 1860 e nel 1862, ebbe dal popolo napoletano la più lieta e più cordiale accoglienza. La prima e la seconda volta seguito dai Ministri e da altri Ufficiali di Corte, circondato da immenso popolo andò al Duomo; ma il Duomo era deserto; i canonici del Duomo brillarono per la loro assenza.

Nel 1862 io era Ministro di Giustizia e dei Culti, e compiendo il mio dovere li denunziai al Consiglio di Stato, il quale li punì nelle temporalità.

Signori, se non vi fosse altra ragione in favore della presente legge, io la voterei perchè essa è una legge della più grande utilità.

Che cosa fece la Francia così potente e così ricca? Fu l'Assemblea Costituente che nella notte del 4 agosto 1791 ruppe i ceppi del Medio Evo, e soprattutto abolì la manomorta.

Quei beni furono venduti ai cittadini francesi, i quali in gran numero divennero proprietari delle terre, ed ora in Francia si annoverano 5 milioni di proprietari, che si possono sommare a 20 milioni, perocchè in media si calcola che un proprietario abbia una famiglia composta di quattro individui.

Secondo la presente legge i beni di mano morta si venderanno a piccoli lotti e si avranno nel Regno d'Italia centinaia di migliaia di novelli proprietari, i quali feconderanno e renderanno, mercè cure indefesse e fatiche incessanti, preziose quelle terre che isterilivano sempre più. E in verità, o Signori, guardate, guardate un territorio appartenente ad una Corporazione religiosa, appartenente ad un Ente morale, e mettetelo in paragone di un fondo vicino di un proprietario, di un buon padre di famiglia, che cosa voi vedete? Nel fondo dello manimorte vedete un terreno incolto, abbandonato, che poco rende, forse appena quello che dà la fecondità naturale della terra; laddove nel territorio del proprietario trovate tutto ciò che dà una coltura seconda e talora ammirabile. Osservate, o Signori Senatori, la Campagna romana, in cui vi sono i latifondi della mano morta: che cosa scorgete mai? Terre abbandonate, incolte, infecunde, paludose, pestilenziali. Lo sguardo del viaggiatore ne rifugge inorridito.

Questa legge, o Signori, per cui le terre di mano morta passano a piccoli lotti in mani vive, cangerà lo stato d'Italia e sarà sorgente di ricchezza e di prosperità. Lo Stato non solo ha il diritto, ma anzi ha il dovere, il dovere indeclinabile di promuoverla e di attuarla.

Nè solo, o Signori, se ne vantaggerà la pubblica e la privata ricchezza, ma se ne vantaggerà altresì la morale dei cittadini. Signori, la proprietà della terra fa che gli uomini sieno amanti dell'ordine ed osservino scrupolosamente le leggi dello Stato, se non per un sentimento intimo della coscienza, almeno pel sentimento della propria utilità.

Signori, io ho udito a lamentare in quest'Aula che in Italia va scemando il sentimento religioso; e questo è male, perchè una nazione, la quale non abbia un forte sentimento religioso, facilmente si corrompe e decade.

Ma quale è la cagione di questo male?

Forse il sentimento religioso si è scemato perchè il Governo ha presentato la legge sull'abolizione delle Corporazioni religiose e di altri enti morali? Se voi così credeste, v'ingannereste a partito. La tiepidezza del sentimento religioso, che è un sentimento di dipendenza da Dio, muove da tutt'altra cagione. La religione è divina; ma la scienza è divina anch'essa, perchè la scienza è il vero. Dunque tra la scienza e la religione cristiana non solo non dovrebbe esservi

contraddizione, ma dovrebbe anzi esservi una compiuta armonia.

Ebbene, come avviene che a Roma ch'è il centro del cattolicesimo, si avversi la scienza ed i suoi risultati, che sono le nobili e libere istituzioni sociali? Come si spiega questa guerra mortale tra il cattolicesimo ed il progresso? Io non parlo de' cruenti sacrifici, che altra volta per cagione di Roma si consumarono di filosofi innocenti e di moralisti incrollabili: il tempo de' cruenti sacrifici è passato; ma alludo alla negazione di qualunque progresso sia nella scienza, sia nelle istituzioni sociali. A Roma si deificano le tenebre ed il despotismo. Quivi si nega ogni maniera di libertà, si negano i dritti inalienabili dell'uomo: di tutte queste stupende ed incredibili negazioni avete la sintesi nel Sillabo.

Signori, noi abbiamo fatto una grande rivoluzione. La rivoluzione di Francia fu grande, ma terribile e spaventosa; essa passò per torrenti di sangue e per monti di cadaveri; la rivoluzione di Francia distrusse il mondo del Medio Evo con le sue viete istituzioni e vi sostituì un mondo novello.

Non pertanto la rivoluzione in Francia si proponeva di conseguire un solo fine, la libertà.

Noi abbiamo fatto una rivoluzione pacifica; incruenta, e se fu versato sangue, lo fu in campo aperto contro lo straniero, o contro quei masnadieri, i quali scorrendo la campagna armata mano mettevano tutto a ruba ed a sangue.

Eppure, o Signori, sapete quali e quanti fini noi abbiamo dovuto raggiungere? Abbiamo dovuto conseguire tre fini; la libertà, poichè tranne il Piemonte gli altri popoli d'Italia erano soggetti ad un dominio assoluto, anzi tirannico; e l'abbiamo conseguita. 2° Abbiamo dovuto conseguire l'unità: di sette popoli divisi fu fatto un popolo solo, il popolo italiano, ed abbiamo raggiunto l'unità.

Abbiamo dovuto ancora raggiungere un altro fine, grande, meraviglioso, la indipendenza, perocchè da secoli s'accampava lo straniero nelle grasse terre lombarde e nei propugnacoli della Venezia che sono i più forti propugnacoli d'Europa. Lo straniero sgomberò dalle terre d'Italia ed abbiamo conseguito l'indipendenza.

Ma non abbiamo ancora tutto compiuto. Guai a chi si arresta a mezzo il cammino. Un'altra grande rivoluzione aspetta l'Italia, e l'Italia è destinata dal cielo a compierla; e sapete voi qual'è? È la maggiore delle rivoluzioni, è l'abolizione del potere temporale. Signori! Come volete che la religione sia un forte sentimento nell'animo degli Italiani quando voi avete la confusione nella stessa persona dei due reggimenti? quando voi avete nel centro d'Italia il Pontefice Re? Come volete che il Re non travii il Pontefice?

Noi distinguiamo il Pontefice dal Re, e il Re dal Pontefice. Ma le masse, permettemi questa parola moderna, non distinguono. La sovranità temporale nel Papa

offusca la religione di Cristo ed è cagione di tutte le contraddizioni da me avvertite poc'anzi. Quando la sovranità temporale sia abolita, ceseranno tutti i motivi di scandalo, ed il sentimento religioso sarà potente nell'animo degli Italiani.

(Bene, bravo — applausi).

Presidente. La parola è al sig. Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori. Io non nascondo che in questo momento sono quasi esitante se debba o no prendere la parola nella discussione generale, che fu così ampiamente trattata dagli on. oratori che mi hanno preceduto. Io domando a me stesso: che potrò io aggiungere a quanto venne detto? Dovrò parlare della questione giuridica? Dovrò discutere se il potere legislativo abbia il diritto di sopprimere quegli Enti che furono da lui creati? Esaminerò se per virtù di una legge si possa togliere il diritto di proprietà collettiva, di quella proprietà, che nel suo brioso discorso l'onorevole Siotto-Pintor diceva a buon diritto appartenere, ad una personalità impropria? Dovrò andare indagando se le Corporazioni, se gli Enti morali che vengono soppressi con questo disegno di legge siano tali che l'opportunità e la convenienza richieggano che vengano colpiti? — Signori! Dopo l'elaboratissima relazione dell'Ufficio Centrale, in cui vennero svolti i principii che regolano tutta la questione, dopo gli splendidi discorsi dei vari oratori che trattarono questo argomento, dinanzi ad uomini versatissimi in questa materia, al cospetto di dotte menti che presero a profondo esame le lotte che si agitarono tra la Chiesa e l'Impero, dinanzi ad un'Assemblea, la quale si onora aver per sua missione la tutela dei diritti del Potere legislativo; e la difesa contro gli assalti che possono venire contro di esso diretti da qualunque lato si dirigano; io credo, o Signori, che io tratterei inutilmente quest'illustre Consesso, se pur volessi sotto questo aspetto protrarre più a lungo la discussione intorno al progetto di legge.

Parlerò io invece della questione politica? Io dico il vero; dopo l'eloquente discorso dell'onorevole mio amico e collega, il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dopo ciò che venne svolto oggi stesso con sì splendidi concetti dall'on. Senatore Conforti, qualunque cosa io volessi aggiungere, non potrebbe certo recar luce maggiore da questo lato sulla questione.

Dovrò parlare della questione economica e della questione morale? Ma anche sotto questo aspetto altresì fui prevenuto dall'onorevole Senatore Conforti; ed io nulla potrei soggiungere che meglio valga a provare quanto le ragioni economiche concorrano a provare la convenienza e l'opportunità dei provvedimenti, che in questo disegno si contengono.

Non rimane quindi, o Signori, che la questione finanziaria, questione che il Senato, per un sentimento che grandemente lo onora, non ha, nella discussione stessa, si può dire trattata. Non l'ha trattata perchè, a

parere mio, egli aveva pienissima convinzione che le necessità finanziarie stringono il Governo a proporre un temperamento il quale lo metta in grado di far fronte ai suoi impegni per coprire il disavanzo degli anni 1867 e 1868, e che perciò tornava soverchia quella discussione la quale ad altro non avrebbe servito che a meglio confermare ciò che già d'altronde era noto. Ad ogni modo però, siccome dall'Ufficio Centrale, se non per quanto ha tratto alle condizioni finanziarie, almeno per ciò che si riferisce al carattere dell'operazione dal Ministero proposta e dalla Camera elettiva approvata vennero con parole oltremodo benevole delle quali gli sono riconosciuto, sollevati alcuni dubbi, dubbi d'altronde da tenersi in gran conto, se il Senato me lo permette, io mi tratterò ora alquanto sopra l'argomento finanziario.

Ma prima di entrarvi, mi permetta il Senato che io rivolga ancora una breve risposta all'on. Senatore Lambruschini il quale ha pronunciato parole severe, che suonarono amarissime all'animo mio ed a quello dei miei colleghi, e tanto più ci suonarono amare in quanto che non isfuggirono nell'impeto dell'improvvisazione, ma erano state seriamente meditate ed erano consegnate in un elegante e dotto scritto.

L'onorevole Senatore Lambruschini, facendo l'appunto al Governo d'aver accettato la mutazione che era stata introdotta nel progetto di legge dapprima proposto, andò investigando quali potevano essere le cause che l'avevano consigliato ad accettare quella mutazione. Egli volle innanzi tutto escludere l'idea che il cambiamento potesse essere ispirato dal pensiero di rendere migliori le condizioni delle finanze; volle escluderla poichè a suo dire, l'effetto di questa legge, anzichè migliorare le condizioni nostre finanziarie le renderebbe peggiori perchè tutte le spese di amministrazione assorbirebbero, a parer suo, il valore dei beni o quanto meno perchè questo valore verrebbe in ogni evento consumato dalla Società che s'inframetterebbe per l'alienazione dei beni stessi. E dopo di avere in siffatta guisa escluso che il mutamento del primo disegno potesse attribuirsi a questa causa, egli trovò che il contegno del Ministero doveva essere la conseguenza di quella tempesta che si è addensata da tanti secoli e che ha finito per gittarsi sull'Italia, egli la trovò in quel genio sterminatore che tutto invade e dopo averci in faccia all'Europa (anzi associando l'Europa stessa in questo giudizio) derisi come tanti fanciulli, (quasi quasi negandoci il non invidiabile vanto di essere considerati malvagi) egli ci appuntava di esserci lasciati travolgere da quel turbine e di aver ceduto, non per intimo convincimento ma per timidi riguardi; e perchè non osammo di fare atto di sagace fermezza per opporci alle mutazioni che si volevano introdurre, e meglio così provvedere al bene del paese ed alle necessità delle finanze.

Ora, o Signori, è appunto questo giudizio severo che noi non possiamo per alcun modo accettare.

L'onorevole Senatore Lambruschini avrebbe dovuto anzitutto riflettere che la legge la quale sopprime gli Enti morali, le Corporazioni religiose, la legge che ordina l'incameramento dei beni loro appartenenti, non è la legge sopra cui ora si discute, è invece quella del 7 luglio 1866.

Sta bene che l'onorevole Lambruschini non accetti, così è a credersi, quel provvedimento legislativo; ma desso è legge dello Stato, ed oramai non può essere questione di toglierla di mezzo. Ora, è in essa che si ordina anzitutto l'incameramento dei beni; il progetto attuale non mira che ad eseguire quella legge e ad ordinare che si proceda alla liquidazione dei beni che erano con essa stati incamerati. È vero che nella proposta di cui ora chiediamo l'approvazione, s'intende di fare un passo ulteriore, di sopprimere cioè oltre le Corporazioni già colpite, anche altri Enti; ma l'operazione finanziaria che si vuole ora intraprendere, versa meno sopra questi Enti non per anco percossi che sopra i beni appartenenti alle Corporazioni colpite dalla legge 1866. Or bene, se l'onorevole Senatore Lambruschini teme che l'amministrazione di questi beni possa assorbire il valore di essi, dovrebbe essere grato a questo progetto, e dovrebbe votarlo con pieno soddisfacimento dell'animo suo, perchè appunto, mercè questa approvazione, si giungerebbe a far cessare un'amministrazione che si considera rovinosa, e si farebbero scomparire tutte quelle spese che potrebbero compromettere grandemente il prodotto dei beni stessi.

Del pari è la legge del 1866 che lascia in sospenso la vendita di questi beni: colla proposta presente si farebbe immediatamente invece procedere alla vendita stessa.

D'altra parte non può l'onorevole Lambruschini neppure temere l'altro inconveniente da lui così vivamente temuto, l'inconveniente cioè, che una qualche Società, frammettendosi tra il venditore e il compratore non giunga ad appropriarsi la più gran parte del prezzo dei beni. Non può evidentemente temerlo, poichè il disegno, di cui discorriamo e che fu certo dall'onorevole Senatore esaminato, provvede affinché la vendita si faccia non per mezzo di Società qualsiasi, ma direttamente dallo Stato ed all'asta pubblica; si faccia non per latifondi ma per piccoli lotti: le quali condizioni, mentre rimuovono il pericolo che i temuti inconvenienti s'avverino, assicurano poi nel modo più opportuno, che l'interesse delle finanze non potrà mai essere danneggiato.

Ma lasciamo pure in disparte queste considerazioni. Voleva egli sapere, l'on. Senatore, quali fossero le vere, ed incontestabili cagioni, che avevano indotto il Ministero ad aderire alle modificazioni proposte dalla Commissione della Camera elettiva al primitivo suo disegno? Perchè non le chiese egli al Ministero?

Oh, Signori, se egli le avesse chieste di buon grado gli si sarebbe dato una risposta soddisfacente, ed egli non avrebbe dovuto andare vagando colla sua fantasia

in supposizioni ed ipotesi che non hanno fondamento di sorta. La ragione dell'assenso è facilmente spiegata. Quando si trattò di presentare il progetto che venne quindi modificato, il Ministero era intimamente convinto che tornava forse opportuno non arrestarsi soltanto alla legge del 1866, e poteva essere conveniente progredire più oltre, sopprimendo ancora una parte di quegli enti che erano stati dalla stessa legge rispettati. Non era invero possibile dissimulare che molti di essi erano già distrutti in parecchie provincie d'Italia con leggi particolari, mentre invece in altre provincie erano conservati. Si presentava quindi manifesta la necessità di unificare anche in questa parte la legislazione. Perciò il Ministero non accolse tosto quel pensiero, e gli parve miglior consiglio limitarsi e proporre semplicemente l'esecuzione della legge del 1866, senza procedere più oltre nella via della soppressione, non fu già perchè gli sembrasse che questa soppressione fosse per sé stessa o pericolosa od ingiusta; ma così si comportò perchè considerazioni di altra natura così gli consigliavano.

In quel momento il Ministero era preoccupato soprattutto da urgenza grandissima di provvedere alle strettezze finanziarie, o dirò meglio ad altro non mirava che a trovare un mezzo che gli aprisse la via a colmare il disavanzo dell'anno che era in corso: stimolato specialmente da questo bisogno, per quanto giudicasse conveniente estendere la legge del 1866, tuttavia siccome quest'ampliamento avrebbe potuto suscitare qualche difficoltà per la sollecita approvazione di quei provvedimenti finanziari che erano più urgenti o che perciò gli stavano precipuamente a cuore, stimò miglior consiglio lasciare in disparte questa questione, ed a questi soli provvedimenti finanziari circoscrisse la sua proposta. Per verità se il pensiero del Ministero non avesse in questa parte incontrato ostacolo, certo si sarebbe più facilmente il di lui scopo raggiunto, poichè all'ora in cui siamo la legge sarebbe già pubblicata e da più mesi si sarebbero già avuti in pronto i mezzi che il Governo chiedeva per provvedere alle esigenze del Tesoro. Ma, o Signori, la Commissione della Camera elettiva quando discusse quel disegno, e gli Uffici tutti che l'avevano preso ad esame ritennero che non erano bastanti i provvedimenti proposti dal Ministero.

E gli Uffici e la Commissione furono d'avviso che dal momento che si doveva provvedere per la vendita dei beni svincolati dalla legge del 1866, era meglio risolvere radicalmente ogni questione intorno gli Enti Ecclesiastici che non erano stati soppressi. Parve agli Uffici ed alla Commissione che fosse giunto l'istante in cui si dovesse questa soppressione estendere, ed in questa convinzione i Commissari fecero quelle aggiunte e modificarono quelle proposte nel senso che il Senato conosce.

Ora io domando all'onorevole Senatore Lambruschini, domando a quest'illustre Consesso a fronte di questa deliberazione della Commissione la quale ci metteva

dinanzi la questione se si dovesse o no sopprimere quegli Enti morali, poteva ancora il Ministero retrocedere e pretendere che la Camera si dovesse unicamente occupare dei provvedimenti finanziari? Evidentemente non lo poteva e non lo doveva. Lo scopo che si era prefisso di allontanare una troppo viva discussione con una proposta più semplice, non si poteva più raggiungere; perchè quando veniva in quel modo sollevata la questione di procedere più oltre nella soppressione era forza che il Parlamento si pronunziasse, e per pronunziarsi doveva seriamente e lungamente riflettere sì per accettarla come per respingerla. In quel modo doveva dunque il Governo comportarsi?

Poteva egli combattere la soppressione? Ma, o Signori, volete voi che la combatesse quando era perfettamente conforme alle sue convinzioni? Volete, o Signori che io specialmente, che nel 1855 aveva proposta dinanzi al Parlamento Subalpino una legge informata dagli stessi e medesimi principii, volete, dico che io potessi coscienzavolmente respingerla? Volete che io mi opponessi ad estendere all'Italia quelle disposizioni che mi erano sembrate giuste ed opportune alcuni anni addietro nel Piemonte? Francamente ciò non era fattibile senza metterci con noi stessi nella più manifesta e patente contraddizione. Avremmo invece forse dovuto cercar di sfuggire la discussione adducendo l'urgenza di provvedere alle finanze? Ma era ciò forse possibile, era conveniente, quando la Camera già si era addentrata nella discussione stessa?

Vede adunque l'onorevole Senatore Lambruschini che non è per i motivi che egli accennava, ma unicamente perchè al Ministero non rimaneva altra via per essere consentaneo a' suoi principii, si trovò questo nella necessità di accettare, come accettò, le modificazioni proposte dalla Commissione della Camera elettiva. Ora mi permetta che aggiunga brevi osservazioni in risposta alle parole severe che ha pronunziate a nostro riguardo, parole, che io respingo da me con tutta la forza dell'animo mio. Sì, o Signori, le respingo perchè quanto più io e i miei colleghi rientriamo nell'interno della nostra coscienza, tanto meno possiamo persuaderci che l'accusa di timidi riguardi e di poca fermezza d'animo possa essere contro di noi rivolta. È così, o Signori, la coscienza nostra ci assicura che potremo mancare per insufficienza di mente, ma certo non mancheremo nè per timidità di consigli, nè per debolezza d'animo.

Noi, (e credo averne date prove) noi siamo decisi di seguire la nostra via, di tener dietro al progresso di non lasciarci spingere troppo oltre nè a ritornare indietro, ed il giorno in cui sorgesse il turbine, che l'onorevole Lambruschini, pareva paventare, oh si rassicuri egli che ove questo turbine fosse per ispiu-gerci troppo innanzi, o volesse farci retrocedere verso un passato, che non ritornerà mai più, si rassicuri, dico, che in quel giorno non saranno i timidi consigli che ci guideranno, non sarà la fermezza d'animo che fallirà in noi! (*Bravo! Bene!*)

Egli ci trattava altresì da fanciulli; ma, o Signori, non parlo da Ministro, parlo da Italiano: come osate chiamare un popolo di fanciulli, questo popolo, che nel giro di pochi anni compì quella rivoluzione, di cui vi ha tenuto testè parola l'onorevole Conforti; questo popolo, che in sì breve intervallo, ha distrutto sei troni, ho fatto l'unione d'Italia, ne ha assicurato l'indipendenza? E saranno questi gli atti che all'onorevole Senatore potranno sembrare compiuti da fanciulli?

(Bravo! applausi).

Egli inoltre parlando del turbine che si è addensato in Italia, e temendo che ci potessimo lasciare travolgere da esso perchè noi l'abbiamo in questa circostanza affrontato, non avvertiva, che bene spesso l'arte di governare non istà nell'affrontare la tempesta, che può far naufragare la nave, ma sta nel saperla a tempo evitare: non avvertiva, che quando sia la burrasca inevitabile, il dovere del pilota è bene spesso quello di gettare la zavorra per portare a salvamento gli oggetti più preziosi, e più cari.

L'onorevole Lambruschini che con giusto orgoglio ricordava di avere un tempo dati consigli a coloro che non volevano riconoscere il progresso e giustamente lamentava che questi suoi consigli non si fossero ascoltati, oh! dovrebbe egli stesso seriamente riflettere agli avvenimenti che si sono in appresso con tanta rapidità succeduti. Egli dovrebbe comprendere che se la sua voce si fosse tenuta in maggior conto, e non si fosse invece dato ascolto ad altri consiglieri improvvidi e malaccorti, i quali vollero ad ogni costo attraversare ogni idea di progresso e sconsigliatamente resistere al turbine, forse il tutto non si sarebbe perduto, e fortunatamente non per noi, ma per essi si sarebbe scongiurato il naufragio. *(Bravo)*

Ora verrò all'argomento finanziario.

Il Senato ricorderà, in conseguenza dell'esame che fece non è molto del bilancio del 1867, come il disavanzo di quest'anno ascende a 217 o 220 milioni, somma questa che forse dovrà essere accresciuta di qualche milione dietro le maggiori spese che si dovranno approvare; ricorderà del pari che se questo disavanzo potrà essere per l'esercizio del 1868 di alquanto diminuito coll'introduzione di alcune economie, tuttavia sarà difficile, massime se non si possono ancora toccare le leggi organiche, sarà difficile dico, e pressochè impossibile di poterlo ridurre, ad una somma minore di 200 milioni.

Per l'anno corrente quantunque il disavanzo, raggiunga la somma che ho indicata di 217 milioni, tuttavia restringendo l'esame alla situazione del Tesoro, ed al conto di cassa per provvedere ai bisogni più urgenti, parmi potere assicurare il Senato che per conseguire questo intento non occorrerà una somma maggiore di 120 a 130 milioni: e sarà necessaria un'altra somma di 200 milioni pel 1868.

Ci troviamo quindi a fronte di due necessità: dobbiamo pensare dall'un canto all'avvenire del bilancio e por-

tarvi l'equilibrio: dobbiamo dall'altro, immediatamente, e senza indugio cercare i mezzi di saldare il disavanzo dell'anno corrente e dell'anno futuro. Io non parlerò in ora dell'assetto definitivo del bilancio perchè veramente questo gravissimo argomento non ha una connessione strettissima colla presente discussione; però mi piace riconfermare anche dinanzi a questo illustre Consesso, che siffatto stabile e normale ordinamento del bilancio, l'equilibrio tra l'attivo ed il passivo, è ciò che forma il più grande ed il più costante pensiero del Governo, poichè siamo convinti, che non mai potrà ristabilirsi il credito se non rinasce la fiducia, che mai, la fiducia potrà risorgere se prima di tutto non sono equilibrate le partite attive e passive del bilancio. E siamo d'altra parte persuasi che non altrimenti si potrà questo supremo scopo raggiungere, se non si aggraveranno i contribuenti di una tassa al di sopra dei 100 milioni: ma nel tempo stesso non possiamo dissimularci che prima di ordinare questi nuovi balzelli, si debbono riformare le leggi amministrative, e d'imposta, e si debbano introdurre nell'amministrazione tutte le maggiori economie, che siano conciliabili colla regolarità del servizio; poichè non è possibile che i contribuenti possano sopportare volentieri maggiori aggravii, se prima di tutto essi non siano convinti che questi aggravii sono una dolorosa ed indeclinabile necessità.

Ma lascerò per ora in disparte quest'argomento, e non mi tratterò quindi neppure a discorrere intorno al progetto d'ordinamento finanziario che era stato, non dirò formulato, ma abbozzato dall'onorevole Senatore Di Castagnetto, poichè a dir vero mi pare che questo suo progetto si fondasse sopra un errore materiale di fatto, ossia sopra un calcolo che partiva da dati poco esatti.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto ci diceva; volete introdurre l'equilibrio nelle finanze, volete procedere senza bisogno di maggiori imposte, senza necessità di creare spedienti straordinari? Imitate l'esempio dell'antico Piemonte. Questo paese con un bilancio attivo di 80 milioni faceva fronte a tutte indistintamente le spese; moltiplicate se volete per cinque volte questa somma, e voi vedrete che si potrà ugualmente sopprimere a tutti i bisogni con una somma molto minore di quella che attualmente è segnata nel bilancio.

Ma l'onorevole Senatore Di Castagnetto, il quale da altra parte avvertiva come il Debito Pubblico dell'antico Piemonte fosse circoscritto alla somma di soli 8 milioni non riflettè che oggidì la cifra di questo debito eccede i 400 milioni; ed anzi, se vi si aggiungono le spese per le pensioni, e tutte le altre somme che non possono essere toccate, oltrepassa i 520 milioni.

Ben vede quindi l'onorevole Senatore, che tenendosi conto di queste dolorose verità, e trovandoci noi aggravati di una straordinaria passività, alla quale ad ogni costo dobbiamo far fronte, i suoi calcoli non possono condurre a quei risultati che egli, e noi pure, desidereremmo si potessero realmente ottenere.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Ma, ripeto, lascio in disparte questo punto, e vengo alle operazioni sopra cui specialmente l'Ufficio Centrale ha sollevati alcuni dubbii, in termini però, ripeto, sommamente benevoli, ed ispirati unicamente da quel sentimento, che tutti abbiamo, di portare la maggior luce che si possa su quest'argomento.

Io ho avvertito innanzi tutto che per far fronte ai bisogni del tesoro nell'anno corrente non è necessaria che una somma di 120 o 130 milioni, e questo ho accennato ben volentieri per avere l'occasione di smentire certe voci che si fecero correre su operazioni che il Governo avesse fatto o intendesse di fare per alienazioni di rendita della Cassa Ecclesiastica, od operazioni di questa fatta con banchieri, per procurarsi cospicue somme di cui potesse avere stringente bisogno prima del finire dell'anno.

Io contesto assolutamente che il Governo abbia fatto o sia nell'intenzione di fare qualsiasi operazione di questa natura.

La rendita che apparteneva alla Cassa Ecclesiastica per effetto di questa legge appartarrebbe all'Amministrazione del fondo del Culto, e il Governo, quando anche volesse, non avrebbe la facoltà di alienarla, il che esclude persino il più remoto sospetto che si voglia, o si intenda di alienarla.

Vengo ora alla emissione del titolo che si tratterebbe di creare per effetto delle facoltà proposte in questo disegno di legge. Quando si trattò di riconoscere qual sistema può nelle condizioni attuali essere più conveniente nell'interesse delle finanze per la creazione di questa rendita, il Ministero domandò a se stesso se fosse più opportuno che si facesse un'emissione, la quale si dovesse negoziare all'estero, ovvero alienare all'interno.

Signori, io non partecipo a certe ire di alcuni contro i banchieri stranieri; per me il denaro è cosmopolita, ed anzi sono grato a quei capitalisti, i quali vogliono portare i loro capitali nel nostro paese.

So bene che non si prestano solo per nostro interesse, e sarebbe follia, o somma ingenuità dal canto nostro se si movesse la singolare pretesa, che dessi debbano essere mossi unicamente da questo sentimento.

È naturale, ne dobbiamo meravigliarcene, che se dessi si mostrano disposti a contrattare con noi, ed a sovvenirci coi mezzi finanziari che sono in loro potere, così facciano, perchè in queste contrattazioni possono trovare il loro tornaconto, ed un proficuo impiego dei proprii fondi. Ma per parte mia sono ben lungi dall'essere d'ente che essi, contrattando con noi facciano pure il loro interesse; purchè ben inteso facendosi il loro si possa pure conseguire il nostro.

Anzi dirò di più, che tanto manco mi possa passare per mente di respingere come norma generale le offerte di capitali, che ci possono venire dall'estero, io sono d'avviso, che si debbano accettare preferibilmente

a quelle, che si possano fare nell'interno, semprechè quelle siano accompagnate da condizioni più vantaggiose per le nostre finanze di quanto si presentino queste. Ma d'altra parte, o Signori, ed appunto perchè l'interesse nostro finanziario ci deve stare principalmente a cuore, appunto dico, per questo, quando l'operazione che occorre di fare è di natura tale, e si presenta in condizioni così speciali, che può meglio, e più vantaggiosamente riuscire all'interno, anzichè all'estero, allora egli è evidente, che non ai capitali stranieri si deve ricorrere, ma bensì ai mezzi interni.

Ora a noi parve che tale fosse la natura dell'operazione, che noi abbiamo proposta, e per la quale chiediamo al Parlamento le facoltà necessarie.

Prima di tutto, la rendita è a un prezzo tale che certo non può esser conveniente di farne un'emissione. Questa rendita si vende nei mercati esteri al disotto del 50 per cento: quindi qualunque operazione si voglia fatta o con rendita, o con altri titoli, perchè (alla fine dei conti i valori sempre si pareggiano) non potrebbe giammai compiersi se non alienandosi un valore con una perdita maggiore del 50 per cento.

Ora domando al Senato se è possibile, se è conveniente ordinare un'emissione la quale produca un sì disastroso risultato, e gravi il bilancio di un peso sì enorme, del pagamento cioè degli interessi in ragione del 10 per 100 sul capitale che venga a riscuotersi?

Il mezzo con cui si potrebbero rendere migliori le condizioni dell'emissione, sarebbe precisamente quello di associare questa emissione coll'alienazione dei beni ecclesiastici, e riunire così le due operazioni, in guisa che l'una all'altra possa giovare.

Ma questa associazione dell'elemento dei beni colla rendita la quale può essere nell'interno sommamente giovevole, all'estero non sarebbe calcolata; anzi all'estero questa circostanza potrebbe per avventura nuocere all'emissione stessa.

Di ciò, Signori, se non si avessero altri argomenti potrebbero fornire sufficiente prova certe negoziazioni che andarono in questi ultimi tempi fallite appunto perchè si era voluto unire l'alienazione dei beni coll'emissione della rendita.

Era perciò mestieri mettere assolutamente in disparte ogni operazione che dovesse farsi all'estero. Con ciò non intendo dire che se verranno banchieri esteri i quali trovino il loro tornaconto anche impiegando qui all'interno i loro fondi nell'acquisto di quei titoli che si creeranno, essi possano liberamente farlo; ma intendo solo affermare, che l'operazione non può e non deve principalmente rivolgersi ai mercati esteri.

Non rimaneva dunque che pensare al modo con cui dessa potesse compiersi nell'interno; ed a ciò il Governo intende. So bene, o Signori, che sino da oggi, prima ancora che il potere legislativo ci abbia date le facoltà occorrenti per farla, taluni cominciano con insinuazioni non certo ispirate da grande patriottismo

a pronosticare che l'operazione non potrà nell'interno riuscire. Come pretendere che si riesca, essi ci vengono dicendo, quando non vi sono i capitali e non esiste la fiducia, se voi, ci soggiungono, alzate di troppo il tasso di questa emissione non troverete compratori che vorranno acquistarcene; se invece lo tenete molto depresso, allora tanto valeva fare anche l'operazione all'estero. Io dico il vero; non mi sgomentano gran fatto le voci di questi tristi profeti della sventura; certo non affermerò che le condizioni economiche del nostro paese siano molto prospere, ma, Signori, quando vedo che sono coloro stessi i quali vorrebbero che oggidì si mettesse un'imposta oppure che si imponesse un prestito, quando veggio che sono questi stessi i quali ci dicono di non aprire una sottoscrizione all'interno, perchè non si troverebbero i capitali, allora io sono costretto a chiedere loro alla mia volta: se i capitali non esistono, come volete aggravare i contribuenti di maggiori pesi, come volete loro imporre un prestito forzato?

Io sono convinto che i capitali fino ad un certo punto non mancano, occorre piuttosto di dare loro una spinta a farli entrare nel movimento economico e commerciale, offrendo ai proprietari un mezzo di sicuro e conveniente loro collocamento, ed ispirando una corrispondente fiducia.

Ma, Signori, si tratta forse di far comparire immediatamente sul mercato del paese una somma straordinariamente grande, e tale che possa ragionevolmente supporre eccedente le forze d'esso per quanto queste si vogliono considerare deboli e ridotte a modestissime proporzioni? No certo; poichè è la somma di 400 milioni per la quale noi domandiamo la facoltà di emettere i titoli; l'emissione potrà farsi ratealmente, potrà farsi e si farà a seconda dei bisogni; l'emissione si ordinerà in modo che siano agevolati i mezzi di pagamento; ora, quando tutte queste facilitazioni siano concesse, io ho fede che coloro i quali hanno i loro capitali disponibili e che d'altronde desiderano impiegarli nell'acquisto di quei beni che si potranno in vendita, io ho, lo ripeto, Signori, ho pienissima fede che questi titoli saranno ceduti ad un prezzo discretamente elevato. E qui, posciachè ho dovuto far cenno del prezzo d'emissione, mi si permetta d'aggiungere una precisa dichiarazione. Dichiaro francamente, e senza esitazione che se si trattasse di fare codesta emissione ad un prezzo molto depresso ed a favore di una sola Società, e senza il concorso di una pubblica sottoscrizione non mi sentirei il coraggio di accostarmi ad una operazione di questa natura, perchè è facile prevedere quale pericolo si dovrebbe in questo caso incontrare; vi sarebbe cioè il pericolo che una Società sia per rendersi acquisitrice di tutti questi titoli, e una volta che avesse in sua mano la quasi totalità dei medesimi, essa necessariamente non solo speculerebbe sul prezzo, ma possederebbe altresì un potentissimo strumento per compromettere o rendere più gravose le condizioni dell'alienazione dei beni.

Affinchè questa rendita possa economicamente e finanziariamente produrre favorevoli risultati, e non si renda nociva alla vendita dei beni, è necessario che essa sia tenuta ad un prezzo discretamente elevato, è necessario che essa sia distribuita fra tutti coloro che possono avere intenzione di rendersi acquirenti di quegli stabili. È invero soltanto in questo modo che si potrà in qualche guisa col ricavo del prezzo, compensare la perdita che nasce dall'abbassamento del valore dei titoli ammessi in pagamento, e si potrà altresì rimuovere ogni pericolo di disastrose speculazioni.

Signori, io ho fede nel mio paese; io sono certo che tutti coloro i quali sono capitalisti e sentono il desiderio di giovare alle nostre finanze, sono certo, dico, che avranno a cuore di far sì che quest'operazione, la quale riuscirà eminentemente nazionale, possa essere condotta ad un lodevole termine; essa mostrerà alla Europa che anche noi possiamo soddisfare da noi stessi ai nostri bisogni; che non vi è necessità di ricorrere all'estero, sempre quando le strettezze dell'erario ci premono, e che il vero modo di emanciparci anche dal lato finanziario, si è appunto il dimostrare a tutti che siamo capaci di fare da noi. (*Bene.*)

Signori, fu detto una volta che l'Italia era politicamente un cadavere, ebbene questo cadavere si è rialzato, e mostra che è pieno di vita. Ora si dice che l'Italia è un cadavere finanziario; ebbene! mi sorride ancora questa speranza, che, col concorso di tutti coloro che hanno interesse a che le nostre finanze prosperino e si emancipino da qualunque ceppo straniero, anche da questo lato l'Italia farà conoscere che essa non è un cadavere, ma che per lo contrario è tuttora piena di vitalità, e che può provvedere onoratamente a tutti i suoi bisogni.

(*Applausi generali e prolungati*)

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore Lambruschini. Il Senato riconoscerà che mi corre l'obbligo di replicare qualche cosa a quello che ha detto di me e a me l'onorevole Presidente del Consiglio. Egli si è doluto di parole pronunziate da me nel mio discorso, ch'egli ha creduto oltraggiose per sé e pei suoi colleghi.

Io potrei con più ragione dolermi delle parole non solo amare, ma crude, replicate e prolungate, a me rivolte da lui, e che io so di non meritare.

Egli doveva ricordarsi che se io parlai di timidezza da parte del Governo, aggiunsi subito dopo che non attribuiva nessuna intenzione meno che reita e meno che benevola né a lui, né ai suoi colleghi.

Che se, nonostante questa mia dichiarazione, il complesso delle frasi avesse potuto significare una mancanza qualunque di convenienza, il Senato non avrebbe accolto il mio discorso con favore, com'egli fece.

Il Presidente del Consiglio ha creduto trovare un'accusa di debolezza in quel che io diceva del turbine che ci aggira, e dal quale il Governo sarebbe stato trascinato.

Il contesto di quel passo del mio discorso prova abbastanza che io spiegava e non accusava; e se le mie parole avessero bisogno d'una giustificazione, la troverei nell'eloquente discorso tenuto ieri dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione; il quale, parlando appunto di questo torrente di rinnovazione, lo ha detto irresistibile. Se è irresistibile, qual meraviglia che anche il Governo sia stato trascinato da esso! Ma io non cerco giustificazioni, nè scuse: mi compiaccio anzi di aver detto cosa, la quale, mentre non moveva in me da nessun sentimento ostile, nè irrispettoso, ha porto occasione al signor Presidente del Consiglio di fare una professione di fermezza della quale mi congratulo grandemente. Egli ha detto che saprebbe resistere a chi volesse spingerci troppo innanzi o farci tornare indietro. Il Governo saprebbe reprimere ogni eccesso.

Io lo ringrazio di questa dichiarazione, e accetto l'animosissima promessa.

Io desidero appunto che tutti gli eccessi siano impediti o puniti da qualunque parte vengano, o da quelli che parlano a nome della patria o da quelli che parlano a nome della Religione.

Il signor Presidente del Consiglio ha notato le difficoltà di chi governa, la necessità in cui il Governo si trova di destreggiarsi per vincerle. Io comprendo questa necessità, e appunto perciò ho sostenuto che quell'impeto di novità, il quale se è mosso da uno spirito distruggitore, apre insieme la via allo spirito creatore, quest'impeto va governato, va diretto, va temperato, affinché appunto si giunga dove si deve andare senza inciampi e senza disordini.

Io dunque non ho nulla da ritrattare nè da aggiungere.

(Segni di approvazione).

Presidente. La parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Comincio dal ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio per la benevola analisi che egli ha voluto fare se non di un progetto, almeno di una idea che io ho osato emettere dinanzi a voi, o Signori; egli l'ha analizzata con quella chiarezza e semplicità che rende così accetta la sua parola a noi ed al paese. Ma l'onorevole Presidente del Consiglio disse che io era caduto in un errore indicando la cifra del debito antico del Piemonte e confondendola forse col debito attuale. Signori, l'errore veramente sarebbe tanto grave cioè della cifra di 500 milioni che sarebbe imperdonabile, ed è perciò che io ho dovuto chiedere la parola.

Io aveva proposto che si separasse fin d'ora il bilancio normale attivo e passivo da qualunque debito dello Stato, onde cominciare almeno una volta l'equilibrio nelle finanze; quindi ho detto, che con straordinarie risorse si debba pensare al pagamento del debito ed al servizio degli interessi. Ma ho osservato ancora che ponendo l'attivo del bilancio normale a 400 milioni, sopravanzavano sullo attivo del bilancio altri 400, e forse, se si potranno regolarizzare le imposte

in corso, anche 500 milioni, i quali 500 milioni si potrebbero versare in quella cassa di esdebitazione.

Ho soggiunto che io credeva che si dovesse chiamare un concorso forte e potente al Clero, che si dovesse chiedere anche un contributo ai Corpi morali ed ai Comuni, che si dovesse anche usufruire, *exploiter*, il patriottismo degli Italiani con quella istituzione benemerita del *Consorzio nazionale*, la quale credo progredisca con molto ordine e regolarità.

Con queste immense risorse, ho detto, si dovrebbe fare il servizio della rendita, creare un forte fondo di ammortizzazione, perchè se cominciamo a pagare i nostri debiti, rialzeremo il nostro credito che dal 52 potrebbe salire al 60 o 70, invece di gettare in commercio dei fondi di diverso valore che possono scambievolmente pregiudicarsi.

Questo è il tema che io ho messo dinanzi al Senato, non con la presunzione che le mie parole possano avere un effetto pratico perchè conosco la mia pochezza, ma perchè potrebbero forse da valenti economisti che qui siedono esser prese in considerazione in modo da formarne un progetto utile.

Io credo che con una grande operazione di credito che con le forti risorse di cui ho fatto cenno, l'Italia potrebbe pagare il suo debito ed attivare tutte quelle immense risorse di cui essa è ricca; ma non ne può disporre perchè allo stato attuale delle cose illanguidiscono perchè devesi sempre pensare ad imposte, in vece di sviluppare quelle risorse sia agricole, sia commerciali che stanno sepolte in questo prezioso suolo e che dovranno pur una volta portare copiosi frutti. Io divido pienamente l'opinione dell'onorevole Ministro che l'Italia è lontana dall'essere in quella posizione critica di cui si parla tanto all'interno che all'estero; egli con mano forte, secondato da' suoi colleghi, la potrà far risorgere purchè tutti i cittadini concorrano, come egli li ha invitati, in questo supremo sforzo.

Presidente. Esaurito l'elenco degli oratori iscritti io propongo al Senato, se crede...

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! Io non intendo di fare un discorso; molto meno di ripetere quelle verità che in favore della legge furono da sapienti oratori poste in sodo nella discussione generale.

Avrei sperato, avrei desiderato, che mi fosse tolta occasione di dirvi anche le poche parole che or vi dirò: ma l'occasione non mi fu tolta; poichè nessuno ha preso l'ufficio di rispondere a certe asseverazioni dell'onorevole Mameli, che, secondo me, troppo importa di rintuzzare, in quanto che, se corressero senza confutazione, menomato ne sarebbe nei cittadini il rispetto debito a questa legge, menomata la fede loro nella legittimità degli acquisti dei beni che stiamo per alienare.

L'onorevole Senatore Mameli ha asserito che questa legge, mettendo mano nella proprietà (come ei la chiama) della Chiesa, viola l'articolo 29 dello Statuto, viola gli articoli 418, 433 e relativi del Codice Civile Albertino, che aveano i loro simili nei Codici Civili degli altri Stati d'Italia.

Signori! Invocare a questo luogo l'articolo 29 dello Statuto, egli è uno incogliere in una petizione di principio.

Verissimo che l'articolo 29 dello Statuto dice inviolabili senza alcuna eccezione tutte le proprietà. Ma dunque quell'articolo non può esser invocato dagli oratori degli *enti morali*, di cui parliamo, se prima e' non ci provino che gli *enti morali*, di cui parliamo, sono veri *proprietari* dei beni di cui sono in possesso, e che codesta proprietà, per non so quale miracolo, perdura eziandio quando la loro personalità giuridica è revocata ed è spenta.

Invocare gli articoli 418, 433 od altri analoghi del Codice civile Albertino, non è solamente un anacronismo, stantechè quegli articoli da circa due anni sono abrogati, ma è un dar del capo in altra nuova petizione di principio.

Verissimo che l'articolo 418 del Codice Albertino, parlando dei beni relativamente a coloro che li possiedono (notisi bene, che li possiedono), accenna i beni della Chiesa: e verissimo che, poco appresso, lo articolo 433 soggiunge che « sotto nome di beni della Chiesa si intendono quelli che appartengono ai singoli benefici, ed altri stabilimenti ecclesiastici. »

Ma dunque (e chi nol vede?) i beni posseduti dagli stabilimenti ecclesiastici vengono sotto nome di beni della Chiesa in quanto gli stabilimenti ecclesiastici esistono; e poichè gli stabilimenti ecclesiastici esistere non possono se non fino a tanto che lo Stato concede loro e conserva la personalità giuridica, la cessazione di questa induce di necessità ineluttabile la conseguenza che i beni dello stabilimento ecclesiastico, il quale cessa, cessano di venire sotto nome di beni della Chiesa.

L'onorevole senatore Mameli avrebbe dovuto ricordare che la obbiezione da lui mossa è già vecchia, e che tale obbiezione fu ricantata le mille volte nel 1855, quando il Ministro delle finanze, conte di Cavour, e il Ministro guardasigilli Urbano Rattazzi presentarono al Parlamento Subalpino lo schema di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose.

Avrebbe dovuto ricordare che la citazione tanto ribadita di quegli articoli, o vuoi dello Statuto, o vuoi del Codice civile Albertino, non impedì che la legge venisse con gran numero di suffragi approvata; non impedì che i Subalpini plaudissero a quella legge; non impedì che le altre regioni italiane, non appena respirarono aure di libertà, di quella stessa legge sollecitassero l'applicazione, promovessero l'ampliamento.

Senzachè, prima ancora della legge del 29 maggio 1855, e quantunque vivessero in piena osservanza lo

Statuto e il Codice civile Albertino, erano stati già pubblicati e attuati (in virtù della legge 2 agosto 1848) e il reale decreto 25 agosto e l'altro reale decreto 4 ottobre 1848, nei quali fu sciolta nelle antiche Provincie la Compagnia di Gesù, e i beni a quella appartenenti furono dati in amministrazione alle Regie finanze, ed applicati alla istruzione, alla educazione nazionale.

O forse l'onorevole Mameli, che poi sedette Ministro per la pubblica Istruzione, non si è anch'egli giovato di quei beni allo scopo indetto dai due decreti testè riferiti? — Certo che sì.

Dunque l'onorevole Mameli ha riconosciuto, o col fatto proprio ha dimostrato, che nè l'articolo 29 dello Statuto, nè gli articoli 418 e 433 ed altri simili del Codice civile Albertino si opponevano a che codesti beni degli stabilimenti ecclesiastici, codesti beni che venivano sotto nome di beni della Chiesa, tornassero allo Stato quando lo Stato scoglieva gli stabilimenti ecclesiastici, gli enti morali che li possedevano.

Arroge che tra l'articolo 418 e l'articolo 433 del Codice civile Albertino era scritto l'articolo 423, così concepito: « fanno parte del Regio Demanio tutti i beni che attualmente possiede o che ha diritto di recuperare. »

E chi oserebbe negare che il Demanio abbia diritto di recuperare i beni, dai popoli o dai principi donati a tale o a tal altro stabilimento ecclesiastico, quando la personalità giuridica dell'ente morale che li possedeva è abolita, e l'Ente morale non è più che polvere ed omhra?

L'onorevole Senatore Mameli egli stesso s'avvide che alla obbiezione da lui mossa farebbe contrasto, se non fosse altro, l'art. 433 del nuovo Codice civile italiano; nel quale, trattandosi dei beni rispetto a coloro a cui appartengono, è dichiarato che « i beni degli istituti civili od ecclesiastici, e degli altri corpi morali, appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere. »

L'onorevole Mameli non ha potuto non confessare che questa clausola finale del nuovo art. 433 importa e significa che, quantunque volte lo Stato ritolga agli enti la capacità di possedere, la qualsiasi proprietà loro viene meno, è annientata, ed entra in luogo di quella la proprietà dello Stato.

Ma, a schermirsi da codesta considerazione, che tutto il di lui sistema scuote e distrugge, egli afferma che il nuovo articolo 433 non può avere effetto retroattivo.

Signori Senatori! L'onorevole Mameli è troppo grave pubblicista, è troppo grande giureconsulto per non sapere che il canone « che le leggi non hanno effetto retroattivo » si applica alle leggi di ordine privato, e non altrimenti a quelle di ordine pubblico; che le leggi di ordine pubblico (qualè senza dubbio quella che regge la vita e la morte degli enti morali) dallo istante stesso della loro promulgazione tutto ringenerano, tutto

informano, a tutto danno regola e norma; e che una costantissima giurisprudenza ha sancito che « tutte le leggi politiche retroagiscono; perchè non v'ha prescrizione, non v'ha diritto acquisito contro una maggiore felicità dello Stato. »

Qui vorrei far fine: ma, nel mio carattere di Ministro dei Culti, debbo anche dire una parola in risposta a coloro i quali stimano che questa legge, questa che appellano invasione della proprietà della Chiesa, torui impossibile coi canoni della Chiesa, colle dottrine dei SS. Padri.

Tutto il contrario, o Signori.

Mi basti notare che esso medesimo il Concilio Tridentino, il quale dei suoi mille anatemi ha spaventato la terra, non nega allo Stato la proprietà dei beni ecclesiastici.

Interdice e bandisce l'anatema contro i chierici o i laici, se mai per cupidità, per quella cupidità ch'ei chiama « *radix omnium malorum* » questi beni convertono in uso proprio.

Ma non interdice, non bandisce l'anatema contro il Potere Politico che di codesti beni si giovi in pro della Nazione.

Di cotal guisa, il Concilio di Trento rendeva omaggio a questa antica verità, che de' beni ecclesiastici lo Stato si può valere; e può valersene, soprattutto, qualora le sue necessità ciò consiglino, ciò richieggano; e può valersene, senza che la Chiesa abbia diritto a sollevare censura; e può valersene, senza che la Chiesa abbia diritto a chiedergliene conto o ragione, e sol perchè ei se ne vale; la Chiesa deve presumere che se ne valga per giusta causa.

Della quale verità recherò a testimonio quel grande Dottore, che fu il Divo Ambrogio Arcivescovo di Milano, sulla cui fede mi è lieta cosa il conchiudere.

Era egli stato interpellato, richiesto, dall' Imperatore Valentiniano, e dalla madre di lui, a cedere una Chiesa (forse la sola) di Milano che il pseudo Vescovo Ausenzio voleva occupare.

Rispose come gli suggeriva la santità del suo ministero. È poi, nella Concione intitolata *De Basilicis non tradendis haereticis et gentilibus*, disse al suo popolo di avere risposto umilmente, ma francamente: *Quid igitur? non humiliter a nobis responsum est? Si tributum petit (Imperator) non negamus; agri Ecclesiae solvent tributum: si agros desiderat Imperator, POTESTATEM HABET VINDICANDORUM: nemo nostrum intervenit.*

Che volete di più e di meglio o Signori? Il Santo Dottore afferma solennemente nello Imperatore, nel Capo dello Stato, la competenza dell'azione vindicatoria, la podestà di rivendicare i campi della Chiesa; e, che è il medesimo, afferma nel Capo dello Stato la proprietà piena e perfetta dei campi della Chiesa.

Si agros desiderat Imperator, POTESTATEM HABET VINDICANDORUM; nemo nostrum intervenit. Le quali parole « *nemo nostrum intervenit* » furono egregiamente

interpretate così: « è roba sua; se la pigli. Che abbiamo noi da fare coi campi? Noi abbiamo da fare solo con Dio, e con le anime che Dio ci ha date in custodia.

(*Vivissimi segni di approvazione generale*).

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Io ringrazio il signor Guardasigilli di avermi porto il mezzo di poter meglio esprimere il mio concetto sulla proprietà della Chiesa, concetto che io desumo chiaramente dagli articoli 418, 433, 436 del Codice Albertino, e dall'articolo 29 dello Statuto fondamentale del Regno.

I beni considerati obbiettivamente si dividono in mobili ed immobili: subbiettivamente però considerati, si distinguono in beni dello Stato, della Chiesa, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati. Questa divisione è espressa in termini ben precisi nel citato articolo 418, senzachè ivi e neppure nei successivi articoli si accenni ad alcuna differenza sulla natura nè sugli effetti della proprietà. Nell'articolo 433, si dice che beni della Chiesa sono quelli che appartengono a singoli beccfizi e stabilimenti ecclesiastici; e l'articolo 436, trattando dell'Amministrazione di tali beni, prescrive che si osservino le regole loro proprie. Ora quali sono queste regole circa l'alienazione? La risposta è ben ovvia. Era generalmente in vigore, e precisamente in tutti gli antichi Stati del Regno di Sardegna la stravagante *ambitiosa de rebus Ecclesiae non alienandis*, cioè non potevano i beni ecclesiastici alienarsi senza l'autorizzazione della S. Sede, eccettuati i piccoli stabili di modico valore, per i quali bastava il consenso dell'Ordinario.

Il rescritto pontificio però era sottoposto all'*exequatur* e come provvisione proveniente dall'estero, e per quel dritto di suprema tutela che compete allo Stato. Ma sta sempre, che chi alienava, era l'amministratore dell'ento morale ecclesiastico; e chi autorizzava l'alienazione degli immobili, era il Papa, l'Ordinario. Ora, ognuno sa che il precipuo e più essenziale carattere d'ogni proprietà è quello di goderne e di disporne.

Non basta, l'art. 29, dello Statuto dichiara inoltre, che tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Dunque è inviolabile anche la proprietà ecclesiastica, essendo anche storicamente indubitato, che le parole, *senza alcuna eccezione* furono poi aggiunte in contemplazione appunto dei beni della Chiesa, per espresso volere del giusto e religioso Re Carlo Alberto.

La cosa è nitida, e sono inutili tutti gli sforzi per mascherare una verità, nella quale combinavano anche gli altri Codici italiani, segnatamente il napoletano, il parmense, e quello del Cantone Ticino; ed a nulla giova citare frammenti di leggi romane antiche, e di quei tempi di assolutismo, nei quali era dritto quello che piaceva al principe.

È ben vero che l'articolo 433 del Codice del Regno d'Italia ha immutato lo stato delle cose, disponendo

che i beni degli istituti laicali od ecclesiastici loro appartengano, in quanto la legge concede loro la facoltà di acquistare e di possedere. Ma io notai già, ed ora ripeto, che questa legge non può avere effetto retroattivo quanto ai beni già acquistati da quelli istituti in perfetta proprietà, dei quali veruna legge può spogliarli senza manifesta ingiustizia: che la retroattività non si presume, ma deve essere espressa: che questa restrizione è necessaria, nel caso, per poter conciliare questo articolo colla disposizione dell'articolo 29 dello Statuto, che vuole inviolabili tutte le proprietà.

Dissi, quanto alla distinta menzione di acquistare e di possedere, che non si poteva riferire che alla facoltà competente al Re di apporre nei decreti di autorizzazione ad acquistare, la condizione solita apporsi, di vendere immediatamente o dentro un certo termine i beni.

Male poi, a parer mio, il signor Guardasigilli invoca il diritto pubblico, per attribuire alla legge l'effetto retroattivo. Questa è mera questione di diritto civile e privato, appunto perchè riguarda puramente un diritto di privata proprietà nel Regno. Lo Stato considerato come ente capace di dominio è soggetto alle leggi comuni, ed il Codice civile contempla tutte le proprietà a chiunque appartengano.

(Segni vivissimi d'approvazione).

Presidente. Nessuno più chiedendo la parola, interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale riservata, però sempre la parola al Relatore.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Cadorna**, *Relatore.* Signori Senatori. L'Ufficio Centrale nel presentarvi la sua relazione dichiarò che egli si estendeva alquanto a ragionare delle teorie di diritto, che sono fondamento della prima parte di questa legge principalmente allo scopo di abbreviare, per quanto potesse dipendere da lui, la presente discussione. Il Relatore farà di tutto perchè questo scopo, per quanto lo riguarda, non venga a mancare.

Debbo innanzi tutto dichiarare, che siccome l'Ufficio Centrale ha, nella sua relazione, allontanato affatto ogni discussione religiosa, così il Relatore seguendo lo stesso principio si atterrà a questo sistema. Io per me credo, che le questioni religiose in Parlamento non solo sieno inutili, ma siano impossibili.

In verità l'apprezzamento religioso da che dipende? Dipende unicamente da quell'opinione che ciascun individuo, che appartiene ad una religiosa credenza ha della credenza propria e di quei principii che la costituiscono. Ora, egli è evidente, che nel Parlamento, il quale non ha che un mandato meramente civile, sarebbe la più manifesta e la più flagrante delle invasioni quella di sollevare una questione qualsivoglia religiosa. Noi qui dobbiamo far leggi, e dobbiamo farle nel modo stesso, sicchè fossimo cattolici, protestanti

od israeliti, imperocchè qui non dobbiamo altro alla Nazione che la giustizia civile, e la libertà per tutti.

Ogni qualvolta esciamo da questi limiti, agiamo incompetentemente, noi corriamo il pericolo di cadere nell'errore, diamo alle nostre deliberazioni un fondamento che, secondo la nostra competenza, esse non possono assolutamente avere. Allorquando, o Signori, un Parlamento nelle sue leggi rispetta la libertà di tutti e rispetta la Giustizia, esso ha compiuto l'opera sua, e niuno ha diritto di lagnarsi di lui. Chiunque domanda di più, come già si disse nella relazione, domanda il privilegio, e non domanda la libertà.

Or qui noi abbiamo il mandato di mantenere per tutti l'uguaglianza di diritto e la libertà, le quali si apprezzano con elementi e criterii civili, e non con criterii religiosi che conducono o possono condurre alla inuguaglianza, od al privilegio; poichè essi non riguardano tutti, ma una parte sola dei cittadini.

Dico pertanto che nelle osservazioni che avrò l'onore di sottoporre al Senato, mi asterrò assolutamente da qualsivoglia apprezzamento religioso. Lo dichiarai già altre volte in Parlamento, e lo dichiaro nuovamente; io so professione di essere cattolico; ma, per mio conto, non permetterei a nessuno in Parlamento di apprezzare le mie opinioni religiose, nè di discuterle, nè di sentenziare sulle credenze della religione che io professo *(Bene)*.

L'assunto mio è ora alquanto difficile, ed il Senato lo comprenderà di leggieri.

Nella relazione, l'Ufficio Centrale ha tentato di esporre con principj collegati i fondamenti giuridici dell'opinione favorevole che egli aveva a questo disegno di legge: egli ha quasi delineato un campo chiuso nel quale dovessero gli avversari ed i fautori di questa legge trovarsi per quella lotta dalla quale deve sorgere la verità.

Sventuratamente debbesi riconoscere che la questione giuridica la quale è l'unico fondamento possibile per la discussione di questa legge, fu quasi compiutamente scartata. Difatti l'onorevole Senatore Di Castagnetto diceva che l'Ufficio Centrale aveva sostenuta la legge con ingegnosi sofismi, che aveva provato troppo e che perciò non aveva provato nulla; ma dopo di avere ciò asserito, si asteneva assolutamente dal provare le sue asserzioni.

L'onorevole Lambruschini disse solo che egli non ammetteva le teoriche dell'Ufficio Centrale, e che egli, sebbene si tratti di questione giuridica, guardava il soggetto da una sfera più alta che non sia la sfera giuridica.

L'onorevole Senatore Cataldi disse che poco gli importava di sapere a quali teorie giuridiche si appoggiasse il presente disegno di legge.

Or io domando al Senato come sia possibile discutere una questione che è tutta di diritto, senza rimanere costantemente e, dirò quasi, unicamente nella sfera giuridica, senza discutere quei principii giuridici per cui la legge debba essere accettata o rigettata.

Io sarò dunque costretto per necessità ad abbandonare quasi quel campo, che nella relazione dell'Ufficio Centrale erasi scelto, e che pur parmi fosse l'unico sul quale la questione potesse essere dibattuta, e sarò obbligato a seguire gli oratori che hanno parlato contro questo disegno di legge nelle diverse loro escursioni estranee affatto al campo giuridico.

Lo farò assai brevemente, perchè non parmi che importi molto all'esito della discussione ed alla riuscita della medesima l'occuparsi di argomenti che strettamente al soggetto non si attengano; lo farò poi, per maggior ragione, perchè parecchi altri oratori prima di me, fra cui il Ministero stesso in tre orazioni, hanno vittoriosamente risposto a buona parte degli argomenti che si invocano contro il disegno di legge in discussione. Se non che parmi di aver diritto di affermare che gli argomenti giuridici della relazione dell'Ufficio Centrale rimangono incontrastati, e che la verità delle conclusioni della medesima è corroborata da quella forza che lor viene dal non essersi potuto combatterle.

Poche parole io dovrò dire all'onorevole Senatore Di Castagnetto, imperocchè se io dovessi seguire a parte a parte i suoi argomenti, dovrei forse occuparmi di ribattere cose che, oltre al non essere strettamente attinenti a questo disegno di legge, parmi che non richieggano maggiori risposte di quelle che già si contengono nella relazione.

E veramente per ribattere le osservazioni dell'onorevole preopinante, dovrei dimostrare che se le istituzioni religiose si possono per avventura far rimontare sì lontano da far capo ad Adamo, la stessa cosa non si può dire delle *mani morte*, le quali sicuramente non si possono far ascendere sino al nostro primo padre.

Dovrei pur provare che il diritto di lasciare i suffragi non ha nulla a che fare col diritto di costituire dei Corpi morali, e delle mani morte, diritto questo che non ispetta ad alcun individuo; e che perciò questo paragone non può essere invocato come argomento di deduzioni giuridiche, e che si possano attagliare all'argomento nostro. Dovrei anche dimostrare che il gran Corpo, direi quasi, naturale dello Stato non può essere paragonato ai Corpi morali, ed alle mani morte che lo Stato stesso crea, e che verranno con questa legge soppressi.

Ma, in verità, non istimerei conveniente ora di entrare a ribattere siffatti argomenti, poichè codeste asserzioni si confutano da lor medesime, epperò passo immediatamente al discorso dell'onorevole Senatore Lambruschini; sul quale parimenti avrò poco a dire perchè alle cose principali si è ieri ed oggi con altri discorsi risposto.

Questo discorso forbitissimo ed elegante, e nella forma quasi invidiabile pei pregi estetici, non parvemi che avesse gli stessi pregi dal lato delle prove e dei ragionamenti. Innanzi tutto, l'onorevole Senatore Lambruschini ha pur egli, come dissi, scartato assoluta-

mente la questione di diritto. Egli ha dichiarato che riguardava e discuteva la questione da sfera ben più alta che non sia quella in cui sono le questioni giuridiche. Veramente io non so comprendere come, per le questioni giuridiche, si possa ascendere a sfera più alta della sfera giuridica; quella sfera, per quanto alta essa sia, non sarà mai tale che vi si possano trovare ragioni per confutare od accettare una legge, che ha per unico fondamento questioni ed elementi di diritto.

Non intratterrò certamente il Senato sulle varie qualificazioni date dal preopinante a questo disegno di legge; cioè che esso è un'evaporazione, una liquefazione dell'Asse Ecclesiastico, che è una rovina, una distruzione; che è una legge di guerra, una vittoria dei principii sovversivi. Queste qualificazioni allorquando non sono provate, non sono che mere parole, le quali si possono applicare ad arbitrio a qualsivoglia cosa.

Si lagnò poi l'onorevole Senatore Lambruschini della freddezza del sentimento religioso che domina ai nostri tempi, e pareva andasse un po' cercandone la cagione nelle disposizioni delle leggi simili alla presente, e nella lotta tra il Governo civile ed il Governo spirituale della Chiesa cattolica, e parmi che volesse imputarne una parte anche a questa legge, ove venisse accettata. Io non negherò questa freddezza nè verrò meno a dolermene con lui; ma ad un tempo io lo prego di guardare un istante a coloro cui gioverebbero le opinioni che egli ha difeso, e di esaminare se per avventura non si potesse trovare in essi qualche ragione di cotesta freddezza. Egli di certo ve la troverebbe; imperocchè è facile concepire siccome i popoli posti fra i sentimenti della natura, che nessuno può rinnegare, e che tutti sentono esser irresistibile verità, e certe azioni o resistenze del Governo spirituale della Chiesa che contrastano con questi sentimenti, debbono necessariamente essere scossi nelle loro credenze e nei loro sentimenti religiosi.

Anche l'onor. Cataldi dichiarò che della questione giuridica non ne voleva punto sapere.

Egli poi non solo negò i principii di diritto ai quali si appoggia la presente legge, senza pur farne la discussione, ma andò più oltre e sino a negare allo Stato ogni ragione d'ingerenza per soggetti civili sopra le cose temporali della Chiesa, salvo che venisse il caso di applicare la legge punitiva. Questa affermazione va tanto oltre che io credo che, nello stato attuale delle nostre idee e delle nostre cognizioni, non occorra di farne la discussione.

Egli soggiunse. Voi oggi sopprimete i benefizi, sopprimete i canonici, domani sopprimerete i parrochi, dopo domani sopprimerete i vescovi, e poi finirete per sopprimere la Chiesa.

Ma, Signori, con questi argomenti dedotti dal possibile abuso del diritto, ove siano menati buoni, si può distruggere qualsivoglia diritto. Già nella relazione dell'Ufficio Centrale, si dimostrava siccome il diritto

dello Stato a questo riguardo dovesse necessariamente dipendere da che circostanze di fatto esistessero, per le quali l'utilità sociale richiedesse che la soppressione dei Corpi morali avesse effetto. Ora, se può avvenir caso, nel quale questa soppressione sia necessaria, lo Stato avrà diritto di sopprimere, nei casi in cui questa necessità non sia, allo Stato non competerà codesto diritto. Ma ripeto, che dalla possibilità di abusare di un diritto esercitandolo, lo inferire la non esistenza del diritto medesimo è la negazione assoluta e recisa di ogni sorta di diritto. Oltrecchè giova notare, che potrebbe pur sempre lo Stato cambiare il modo civile di essere di qualsivoglia beneficio, o mano morta.

Fece pure allusione l'onor. Cataldi all'affermazione di coloro che dicono che la Chiesa si debba rimodernare, quasichè questo disegno di legge, abbia lo scopo o l'effetto di rimodernarla. Per rimodernamento della Chiesa io non potrei intendere altro, salvo che una qualsivoglia variazione s'introducesse in quelle cose che costituiscono e consistano in una istituzione religiosa. Ma allorchè si tratta unicamente delle cose materiali, e in quanto queste cose materiali costituiscano un diritto civile creato dalla legge, come sono le manimorte, io domando come si possa parlare di rimodernamento della Chiesa, il quale non può riferirsi che a cose religiose.

Chieggo scusa al Senato se faccio questo esame con grande rapidità, ma sento la necessità di così fare per non abusare di troppo del di lui tempo prezioso.

L'onorevole Cataldi non espresse altre ragioni, per quanto mi pare, le quali richieggano una risposta speciale a questo riguardo, imperocchè tutte le altre cose trovansi già previste nella relazione. In codesto novero pongo l'allegata violazione dello Statuto, la violazione del diritto di proprietà, l'impedimento recato all'esercizio del culto. Le son cose queste della quali si è già lungamente parlato nella relazione; epperò non credo opportuno il ritornarvi sopra.

L'onorevole Senatore Mameli non ha recisamente contestato il diritto di sopprimere Enti morali e per quanto mi pare, egli ha soltanto negato assolutamente l'applicazione che se ne fa nella presente legge; ed ha poi tanto più combattuta la conseguenza immediata della soppressione, cioè l'apprensione dei beni per lo Stato. A questo riguardo pure mi riferisco alla dimostrazione data nella relazione, ove è ampiamente discusso il diritto dello Stato di sopprimere i Corpi morali e il diritto di ereditare i beni dei Corpi morali soppressi, coll'obbligo di adempiere a tutti i pesi, e di conservare il valore dei beni alla loro religiosa destinazione nei limiti della necessità.

All'argomento dedotto dalle disposizioni dello Statuto è stato testè risposto dall'onorevole signor ministro di grazia e giustizia; io farò solo notare che, quanto alla proprietà, nel mentre che ho udito da ogni parte gli oppositori della presente legge affer-

mare esservi violazione di proprietà, non ho udito che si recasse qualche ragione per distruggere quelle che l'Ufficio Centrale ha addotte nella sua relazione.

Mi si permetta di fermare per un istante l'attenzione del Senato su questo soggetto per constatare un tal fatto, imperocchè codesto soggetto è uno dei più importanti del presente disegno di legge.

Si dice e si ripete che la proprietà è violata. Abbiamo risposto che la questione sulla proprietà qui non è neppure possibile; perchè anzitutto abbiamo stabilito che lo Stato ha diritto di sopprimere la personalità civile di un corpo morale; perchè noi diciamo che la proprietà passa al Demanio solo a titolo ereditario come conseguenza di codesto spegnimento; e perchè, in fine, il passaggio della eredità dal morto o naturalmente o civilmente all'erede non è un atto di violazione ma sibbene di ricognizione e di esercizio del diritto di proprietà.

Comprendiamo come si abbia a discutere se lo Stato possa o no sopprimere le mani morte; ma non è possibile di comprendere come, soppressa la mano morta, il trapasso delle di lui sostanze al Demanio erede si possa ragionevolmente chiamare una violazione del diritto di proprietà. Avremmo desiderato una risposta, ma essa è affatto mancata; si rifiuta di provare che lo Stato non possa spegnere la mano morta, e nel mentre stesso si afferma che v'ha violazione del diritto di proprietà e dello Statuto. Il silenzio dei nostri oppositori ci pare molto eloquente.

L'onorevole Mameli ha pur detto che la religione era di pubblica utilità e per conseguenza d'uopo era tenerla per tale e non disconoscere questi principii come si faceva nel disegno di legge.

In verità non comprendo come la presente legge possa essere invocata ad argomento che per parte dello Stato si disconosca la ragione di pubblica utilità in tutto ciò che costituisce la libertà dell'esercizio dei diritti religiosi per parte dei cittadini. Questo diritto alla libertà basterebbe ad obbligare la legge a rispettare ancora di più quella di cui si tratta, essendochè essa sia fra le più importanti e le più sacre all'uomo. Ma, io domando, in quali cose questa legge viola la libertà religiosa? Essa non fa altro che sopprimere l'essere civile di enti morali; mantiene tutti i pesi, mantiene la destinazione dei beni, mantiene gli investiti nel possesso dei loro diritti, epperò conserva ogni cosa che alla materia religiosa si attenga. La soppressione della persona civile dell'ente non ha nulla di religioso. L'ente civile morale lo aveva creato la stessa legge, perchè quando lo ha creato lo ha creduto utile civilmente alla società, e perchè lo crede ora, e sempre sotto l'aspetto civile, dannoso alla società essa fa cessare la di lui civile persona. In ciò la religione non ci ha, evidentemente, nulla a che fare.

Oppose pure l'onorevole Mameli che gli Enti morali non sono tutti della stessa natura e che il disegno di legge ne poneva molti, ed assai diversi fra loro

tutti in un fascio. Non può di certo negarsi che gli Enti morali sono diversi fra loro per la diversità del loro soggetto, del loro scopo e della loro destinazione. V'hanno Enti morali con iscopo e fine di beneficenza; ve ne ha dei religiosi; ve ne possono essere di molte altre sorta per questo rispetto. Ma ciò non può escludere che Enti con iscopo diverso possano essere, e cadere nella categoria di quelli la cui esistenza debba cessare nell'interesse civile, e sociale dello Stato.

La questione è stata portata appunto su questo terreno dalla relazione dell'Ufficio Centrale, poichè in essa è detto che reputavasi utile ed anzi necessario al bene generale nell'attuale stato della società, di sopprimere tutti quegli enti i quali distoglievano le popolazioni dal lavoro e che allontanavano, per opera, e per fatto della legge stessa civile, una parte notevole delle medesime da quegli scopi che sono il fondamento e la base della società moderna. V'ha dunque diversità di Enti; ma v'ha, per tutti quelli compresi nel disegno di legge, identità di motivi per sopprimerli.

L'onorevole Senatore Mameli passò di poi all'esame di diversi articoli della legge. Io non lo seguirò in questa via, poichè la discussione sopra ciascun articolo si farà più convenientemente, e con maggior economia di tempo allorchè ciascuno degli articoli verrà in esame.

Una sola cosa debbo notare a questo riguardo nel discorso dell'onorevole senatore Mameli, poichè egli richiamò specialmente su di essa una risposta del relatore dell'Ufficio Centrale. Ciò riguarda le Opere Pie, per le quali egli disse che la coscienza si rivoltava all'appropriazione, per parte dello Stato, dei beni che erano alle medesime destinati.

L'onorevole preopinante parmi che dovesse considerare, che il presente disegno di legge prescrivendo che tutto ciò che riguarda lo scopo, e l'esecuzione dei pesi che sono l'essenza dell'opera pia siano osservati, ne segue che la sostanza, ed anzi il soggetto medesimo di queste istituzioni viene pienamente rispettato. Io non so perciò comprendere come in ciò si possa ravvisare una violazione qualsivoglia del concetto, e dello scopo delle disposizioni dalle quali abbia avuto origine una fondazione; nè conseguentemente so scorgere come alla disposizione riguardante codeste Opere Pie non si possano e non si debbano applicare le stesse giustificazioni addotte a riguardo della soppressione di tutti gli altri Enti morali, e di tutte le altre manimorte comprese nel presente disegno di legge.

L'onorevole preopinante, a questo riguardo è andato più oltre, allegando che non sussisteva ciò che l'Ufficio Centrale nella sua relazione aveva allegato, cioè che, ai termini di questa legge fosse pur sempre lecito per l'avvenire l'usare della libertà di gravare gli eredi od Enti morali civilmente esistenti di Opere Pie o di suffragi; dappoichè la legge abolendo la persona dell'Ente civile, impedisse bensì che un altro simile Ente civile fosse creato; ma, conservando l'esecuzione delle

Opere Pie o del suffragio, ne seguisse che simili cose si potessero fare per l'avvenire, le quali non si potessero impedire senza grave violazione della libertà religiosa dei cittadini.

L'onorevole Senatore Mameli affermò per l'opposto, senza però addurre valide prove, che questo disegno di legge proibisce cotali lasciti perpetui per l'avvenire, e dice ciò perchè suppone che la legge proibisca la perpetuità, per se sola, della disposizione.

Mi permetta l'onorevole preopinante, che io persista a negar ciò recisamente, parendomi evidente, che egli cadde in errore a questo riguardo. Ciò che la legge abolisce, e proibisce non è la perpetuità della disposizione, ma sibbene la qualità di ente morale e civile, il che appare dalle prime parole dell'art. 1°. Ciò è sì vero che, facendo cessare la qualità di ente morale e civile, mantiene ad un tempo la perpetuità dell'effetto del lascito, per quanto riguarda il suffragio o l'opera pia. È quindi evidente, che d'ora in poi sarà sempre liberissimo a chiunque di ordinare, secondo le proprie credenze, opere pie e suffragi, purchè solo non se ne costituisca una manomorta.

Lo stesso oratore ha notato che i privati gravati di questi pesi, e nei quali essi passerebbero, potrebbero riscattarsene mediante il pagamento del capitale. In verità io non so comprendere ove miri un tale argomento, imperocchè è manifesto, che a nulla monta, che il gravame sia presso un individuo, o non piuttosto presso un altro, purchè col riscatto sia assegnato un fondo specialmente a ciò destinato, essendochè in ogni caso i pesi debbono essere eseguiti. Poco importerà adunque che l'erede adempia esso personalmente a codesta disposizione, o che, pagando il capitale alla parrocchia che non è soppressa, le fornisca un fondo il quale sia sufficiente per l'esecuzione di un peso, o di un'Opera pia che fosse stata ordinata con disposizione testamentaria.

L'onorevole Senatore Mameli si è inoltre lagnato delle parole colle quali l'Ufficio Centrale ha emesso il proprio avviso a riguardo della opportunità sociale dell'abolizione degli Enti morali, e specialmente delle Corporazioni religiose, le quali sebbene non formino il soggetto della presente legge, pure riguardano leggi che sono basate sugli stessi principii sui quali questo disegno riposa. Egli assai si lagnava delle parole della relazione colle quali si diceva sostanzialmente, che era utile che la legge civile abolisse delle manimorte dotate di rendite, perchè esse toglievano molti individui al lavoro, coll'allettamento di vivere di quelle rendite senza che poi essi attendessero ad occupazioni o lavori reali ed effettivi, il che fosse dannoso in questi tempi in cui il lavoro o della mente o della mano forma la base della nostra società. Veramente non so comprendere quali appunti ragionevoli si possano fare a così giuste e moderate affermazioni.

Niuna parola è nella relazione dell'Ufficio Centrale, la quale abbia trapassato quella misura che debbe

sempre conservarsi, e massime in simili circostanze. L'allegare poi il fatto materiale che vi siano Enti morali, i quali hanno rendite che richiamano a sé individui che avrebbero pigliato certamente altra strada e che avrebbero lavorato, se non avessero trovato il modo di vivere con rendite che non sono loro proprie, parmi che non possa giustificare alcuna lagnanza, salvo che ci si voglia negare il diritto di apprezzare i fatti sociali nello Stato in cui si trovano.

Facendoci questo appunto, l'onorevole preopinante disse che con ciò si attentava anche al diritto successorio, ma appena fatta questa affermazione dichiarò che non andava più oltre, ed io non andrò più oltre neppure nella risposta, poichè in verità non saprei comprendere come il diritto successorio possa essere in ciò interessato.

Passerò ora a fare qualche risposta alle cose dette dall'onorevole Senatore Poggi.

L'onorevole Poggi ha ammesso esplicitamente il principio legale su cui si appoggia il presente disegno di legge; ha solo allegato che nell'applicazione la soppressione doveva essere limitata agli Enti morali superflui; egli ammette che si possa stabilire una imposta straordinaria sopra gli Enti morali; disse che il Governo, conservando alcuni conventi, avrebbe potuto proibire le ulteriori vestizioni. Per fare tutto ciò bisogna evidentemente ammettere i principii che sono stabiliti nella relazione dell'Ufficio Centrale, poichè è necessaria, quanto al diritto, la stessa autorità per fare una parte della soppressione, come per farla intera.

Ma l'onorevole Poggi va ancora più oltre che non l'Ufficio Centrale. Egli disse che avrebbe consentito al passaggio allo Stato dei beni di patronato laicale. In questo caso io debbo dichiarare che sono più conservatore dell'onorevole Poggi. Non ammetterò mai questa espropriazione di beni laicali, poichè in essi è interessata la privata proprietà, quella proprietà che viene dalla natura, e che la legge non può mai toccare, come non può far cessare, nè menomare l'esistenza del proprietario, cioè del patrono.

Nel mentre però che l'onorevole Poggi ammette in massima i principii teorici, legali, e giuridici stabiliti dall'Ufficio Centrale, egli trova che in questa legge si è fatto tutto male. Egli dice: dovevate sopprimere non tutti i conventi, ma solamente i superflui, e così anche di tutti gli Enti morali e di tutte le altre manimorte che sono comprese in questa legge; dovevate proibire soltanto la vestizione, conservando i conventi che non fossero superflui; dovevate non appropriarvi i beni, perchè se volete che diventi possibile la costituzione di società libere, bisognava lasciar i beni a questo fine; per l'opposto, appropriandovi i beni, impedite a queste società libere di costituirsi. Poi soggiunse ancora che questa legge come le precedenti è contraria alla coscienza pubblica, che disgusta le popolazioni, e che desta delle inquietudini all'estero.

Innanzi tutto dirò che il giudicare del superfluo, in

questa materia, è questione di apprezzamento. L'onorevole Poggi ha diritto di credere non superfluo ciò che non crediamo affatto superfluo ed anzi dannoso alla Società civile. Nella relazione dell'Ufficio Centrale sono esposte le ragioni e le basi della opinione del medesimo a questo riguardo. Secondo lo stato attuale della civiltà, l'Ufficio Centrale ritiene superflua ed anzi socialmente dannosa quella qualsivoglia istituzione mantenuta per fatto della legge civile (poichè parliamo sempre di cose civili, di relazioni civili e di motivi civili) la quale coll'allettamento delle proprie rendite trascinò gli individui fuori di quella linea e di quello stato, che avrebbero naturalmente seguito, e che li renda inattivi, ed inoperosità con grande danno morale e materiale della civile società. Ora l'Ufficio Centrale crede che per tutti gli Enti morali che sarebbero soppressi in virtù del presente disegno di legge si verifichino queste condizioni e codesti danni. È questa senza dubbio cosa che dipende da un apprezzamento, che ciascuno può fare a suo modo. Ma è già da molto tempo che ciò si dibatte nel nostro paese; da molti anni si disputa sull'utilità e sul danno delle Corporazioni religiose e di altri Enti morali. Certamente qualunque discussione si rinnovi ancora su quest'argomento niuno, allo stato delle cose, cambierà la propria opinione. Sono adunque questioni che non possono essere ora decise altrimenti che nei modi che lo Statuto stabilisce per fare le leggi. Il paese ha già giudicata questa questione da lunga pezza; cioè, or son 12 anni, nel 1855, l'ha giudicata l'anno scorso 1866, e sta per giudicarla ora di nuovo; e noi non dubitiamo che i principii che hanno prevalso in quelle leggi non debbano con questa essere confermati.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Poggi che riflette l'appropriazione dei beni che egli considera come un ostacolo alla costituzione di società libere religiose di cittadini, parmi che, per affermare ciò, bisogna mettere da una parte le nozioni fondamentali riguardanti le società libere. La base di una società libera è che liberamente i cittadini si associno tra di loro ad uno scopo e che portino del proprio nella società quel tanto che è necessario per pigliarvi parte a seconda dei loro intendimenti. Ma se il Governo somministrasse egli medesimo i fondi alla società gratuitamente, in allora questa non sarebbe più una società di diritto comune, come l'Ufficio Centrale l'ha indicata. Ognuno vede che se il Governo facesse ciò che pare desiderasse l'onorevole Poggi, egli non creerebbe che dei pensionati senza scopo ed uffici, e che riedificherebbe con una mano ciò che ha distrutto coll'altra; imperocchè, nel mentre che da una parte si distruggerebbero le manimorte, dall'altra collo stesso patrimonio si costituirebbe un'altra specie di mano-morta. Ognuno vede di leggieri che una società la quale fosse costituita con fondi forniti gratuitamente dal Governo, e per sua propria iniziativa, non avrebbe più il carattere di società privata, ma sibbene un carattere legale e che sarebbe una legale creazione.

Quanto poi all'affermazione che queste leggi offendano la coscienza pubblica, che le popolazioni se ne risentano, che destino inquietudini anche fuori del paese; io osserverò che in generale si ha la tendenza di esprimere l'opinione propria come opinione del paese. Avviene sovente che, sopra qualsivoglia soggetto, persone che sostengono opinioni le più disparate affermino, ciascuna alla lor volta, che la loro opinione è quella del paese. Queste osservazioni non fanno procedere neppure di un passo le questioni, imperocchè esse non possono aver forza, nè credenza se non in quanto si adducano fatti generali e gravi, i quali possano realmente provare che l'opinione si sia espressa piuttosto in un senso che non in altro contrario. Epperò, mi permetta l'onorevole Poggi di dire che, se dovessimo riferirci alla pubblica opinione, crediamo di poterla invocare con maggior ragione noi, di quello che la possano addurre coloro che combattono il disegno di legge che noi difendiamo. Ed invero quali sono gli inconvenienti incontrati, quali i lagni sorti nel seno delle popolazioni, quali le resistenze e le riluttanze, le difficoltà di esecuzione che siensi conosciute o palesate, in seguito alla legge del 1855 ed alla legge del 1866? Nulla affatto di tutto ciò, sebbene, a sentire certuni, il mondo avrebbe dovuto andare a soquadro. Che anzi se dobbiamo guardare all'espressione dei sentimenti che risulta dalla stampa, eccetto quei pochi giornali che debbono avere un sistema contrario, perchè esprimono, piuttosto che gl'interessi generali delle popolazioni, gli interessi di una classe sola di persone, vedemmo che tutto il giornalismo italiano ha appoggiate codeste leggi e le ha sostenute, ed anzi desiderate. Se dunque l'opinione pubblica, che è l'espressione della pubblica coscienza, può essere da alcuno recata in mezzo di questa discussione, noi crediamo di poterla invocare a molto maggior ragione, di quello che possano farlo gli avversari del disegno di legge.

È poi da notarsi un errore fondamentale di tutto il ragionamento dell'onorevole Senatore Poggi. Dal suo discorso risulta che egli ha supposto che il presente disegno di legge sia stato proposto all'oggetto di facilitare la via per andare a Roma, e come un mezzo di difesa contro la Corte Romana. Da questo errore venne appunto nell'on. Senatore Poggi il pensiero della necessità di trattare lungamente della questione di Roma, dei mezzi morali di arrivarvi; gli venne l'idea di parlare del Ministero Ricasoli, della presentazione, e del ritiro del disegno di legge che aveva presentato, e del successivo scioglimento del Ministero medesimo. — Da ciò nacque in lui la necessità di esaminare qual fosse la causa e l'origine della prima legge di questo genere, volata nel 1855, e che credette di trovare in che nel Piemonte mancavano quei mezzi di difesa che nelle altre parti d'Italia i Governi si erano procurati colle leggi Leopoldine, Tannucciane e Giuseppine. Io non seguirò l'onorevole Senatore Poggi in queste sue escursioni, perchè dovrei allontanarmi

affatto dal soggetto in cui è mio obbligo di rimanere. Dirò soltanto che la supposizione che egli ha fatto intorno agli scopi del presente disegno di legge, non corrisponde alla realtà delle cose; questa legge non fu proposta nè per andare a Roma nè per farsi un'arma di difesa contro la Corte Romana.

Questa legge, per la parte che sopprime le mani morte religiose, è una soddisfazione data ad un bisogno reale della presente società, e basterebbe a provarlo il fatto che i di lei principii furono consacrati la prima volta nella legge del 1855, quando non potevasi ancora parlare praticamente di andare a Roma. Se non che le ragioni con cui questa legge può unicamente essere giustificata provano che essa ha uno scopo morale e materiale interno, cioè quello di far cessare una quantità di mani morte create pel fatto delle leggi civili, le quali sono incompatibili collo stato attuale della Società e sono di danno al paese ed alla Società medesima. Tale è il solo ed unico scopo della prima parte di questo disegno di legge. Lo Stato poi trae profitto da questa soppressione per sopperire ai bisogni delle proprie finanze, usando, come ne ha il diritto, dei beni che gli appartengono legalmente per effetto della soppressione, e debbesi ascrivere a fortuna che in questa circostanza si possano fare contemporaneamente cose moralmente e finanziariamente utili allo Stato.

L'altra allegazione dell'onorevole Poggi consiste nell'affermare che la legge del 1855 era stata fatta in Piemonte, perchè colà non v'erano leggi corrispondenti alle leggi della Toscana, del già regno di Napoli, e di Giuseppe II. Egli ha lamentato che l'Italia abbia seguito ciò che, in sostanza, chiamò il piemontesismo. Confesso che fui assai dolente di sentire ora ripetere dall'onorevole Poggi una parola che pel bene d'Italia credeva dimenticata. Mi limiterò a dire che l'onorevole Senatore Poggi è nell'errore credendo che nel Piemonte non vi fossero disposizioni della natura di quelle sopra indicate.

Nel Piemonte le norme che riguardavano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato non furono mai come altrove, codificate, nè ridotte a leggi scritte, ma da tempo assai antico esistette colà una legislazione consuetudinaria, costante, tenacemente e rigorosamente osservata e mantenuta, per la quale erano consacrati tutti i principii delle leggi scritte ora riferite. Ad esserne persuasi basta il ricorrere alla raccolta del Duboin nella parte che riguarda le cose ecclesiastiche, e si troverà un volume in foglio di gran mole, il quale non è concepito che di queste materie. Da esso si vedrà che lo Stato Piemontese era armato di tutto punto nelle sue relazioni con Roma, e che ha sostenuto le più lunghe ed aspre lotte. Se non che, lo ripeto, questa legislazione era consuetudinaria, essendosi seguito l'uso, nei tempi passati, dei paesi più pratici e positivi di introdurre sperimentalmente e per consuetudine anche le più importanti disposizioni, come avvenne all'Inghilterra che non ha un codice statutario

scritto, ma atti separati e consuetudini che sono il frutto della esperienza. E questa è la causa per cui nello Statuto e nel Codice civile pubblicato da Carlo Alberto, colà ove si parla delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato si fa appunto allusione alle consuetudini ed agli usi che erano leggi dello Stato.

Una sola cosa caratteristica debbo inoltre indicare ed è che quasi tutti i provvedimenti, che occorreano nelle contese particolari interne del Regno tra la Chiesa e lo Stato, invece di essere confidati al governo politico, erano in allora attribuiti alla magistratura giudiziaria, il che fa onore all'equità dei governanti di quei tempi, i quali, non vincolati, come ora siamo, dalla divisione dei poteri, hanno rimesso la tutela dello Stato nelle contese interne tra la Chiesa e lo Stato nelle mani della giustizia. Perciò il pubblico ministero faceva le sue requisitorie ai Senati d'allora, che erano le Corti d'Appello attuali, affinchè provvedessero nell'interesse dello Stato, allorché ne sorgeva il bisogno; le Corti d'Appello pronunziavano come magistrati giudicanti; ond'è che, oltre ad essere provveduto alla difesa dello Stato, era provveduto anche alla tutela della Chiesa, in modo tale che lo Stato non potesse mai soverchiare la Chiesa a danno della libertà religiosa dei cittadini. È dunque un errore il supporre che in Piemonte non vi fosse questa legislazione e che la legge del 1855 sia stata fatta per supplire a questa mancanza.

Non mi fermerò poi a parlare del sistema che l'on. Senatore Poggi suggerisce per andare a Roma. Egli dice che sono i mezzi morali che vi ci debbono condurre, ed in ciò sono tutti d'accordo; ma, come accade sempre in questa materia, bisognerebbe pur definire in che cosa consistano precisamente questi mezzi morali. Anche noi vogliamo i mezzi morali, ma non i mezzi morali che l'on. Poggi vorrebbe adoperare. Quelli che egli suggeriva, consisterebbero in sostanza nel non fare mai nulla che potesse dispiacere alla Corte di Roma; nel conservare i frati tutti ed i conventi non superflui, od almeno quella parte che sarebbe necessaria per non disgustare la Corte di Roma; colla speranza poi che colà, dopo di ciò, si ascolterà il nostro invito che le si farebbe di farci il piacere di sgomberare. Non mi pare che un tale sistema si possa seriamente discutere.

Io non andrò più oltre nel fare l'analisi dei discorsi fatti dagli oratori che pigliarono la parola contro questo disegno di legge, perchè crederei di fare cosa inutile dopo ciò che si contiene nella relazione, e dopo ciò che hanno detto valenti oratori che hanno propugnato il sistema del disegno di legge; quindi mi limiterò ora a domandare al Senato il permesso d'aggiungere alcune cose per ciò che riguarda la questione della libertà della Chiesa.

Io credo necessario di non tacere di questa questione e perchè quasi tutti gli oratori ne hanno parlato, e perchè l'Ufficio Centrale non ha creduto opportuno di sollevarla egli nella sua relazione, come pure perchè questa legge è dagli uni accusata di essere con-

traria alla libertà e dagli altri è invece considerata come favorevole alla libertà.

A questo riguardo però io debbo dichiarare che parlo in mio proprio nome, perchè l'Ufficio Centrale non ha preso deliberazioni su questo soggetto, pei motivi ora addotti.

Un onorevole Senatore oppugnatore del presente disegno di legge, in una scrittura testè mandata alle stampe e diretta al Senato, combatteva virilmente il sistema di coloro i quali, seguendo la dottrina dei socialisti e del loro patriarca Gian Giacomo Rousseau, stabiliscono che gl'individui entrando in Società rinunziano tutti i loro diritti alla medesima, e pigliano poi da lei quel tanto, che essa crede opportuno di tornare a dar loro.

In ciò sono pienamente d'accordo coll'autore di quella scrittura. Io professo con lui la dottrina, omai da tutti ricevuta, per la quale è stabilito che gli individui tutti hanno i loro diritti direttamente dalla natura; che questi diritti sono imprescrittibili ed inalienabili, come la stessa esistenza dell'individuo, e che questi non può mai rinunziarli nè può esserne mai spogliato; che la Società esiste unicamente per la tutela di questi diritti, il cui esercizio può solo essere alquanto modificato per soddisfare alle necessità della Società medesima; che infine per l'individuo, e per la tutela de' suoi naturali diritti esistono la Società, i Governi, le leggi e gli Statuti.

Partendo da queste basi uopo è ammettere, che la sede di tutti i diritti originari naturali è nell'individuo, in ciascun uomo. Ma io domando: si può egli dire altrimenti del diritto alla libertà di coscienza? Evidentemente questo è uno dei più importanti, dei più sacri diritti naturali che competono all'uomo. Per esso ciascun individuo ha il diritto di regolare egli stesso e sotto la propria responsabilità le sue relazioni con Dio; è questo uno dei più preziosi diritti individuali pe' quali la legge, e la Società civile debbe rigorosamente rispettare il principio della libertà.

Ma il diritto alla libertà di coscienza implica necessariamente un'altro diritto. Alcuni oratori oppugnatore della legge dicevano che la libertà di coscienza comprende la libertà del culto e che questa è impedita, se si tolgono i mezzi materiali che sono necessari all'esercizio del culto. Ciò è verissimo. Applicando io dunque all'individuo ciò che essi dicevano pel solo governo spirituale della Chiesa, dico che l'individuo il quale ha il diritto alla libera professione del culto, ha pure conseguentemente il diritto di usare dei mezzi che sono necessari, e che siano destinati alla professione del suo culto. La negazione di codesti mezzi equivale alla negazione del diritto medesimo.

Deve dunque porsi per base che nell'individuo originariamente, e per naturale diritto risiede il diritto alla libertà della coscienza, alla libertà del culto, al libero uso, ed alla libera disposizione dei mezzi che sono destinati all'esercizio del culto.

Conseguentemente ogni cittadino ha verso lo Stato il diritto, che egli rispetti in lui queste sue libertà, che non gli tolga i mezzi di usarne, che tuteli codeste libertà da qualsivoglia pressione possa venire da qualunque parte.

Lo Stato corrispondentemente ha l'obbligo di rispettare questa libertà e codesti diritti e di concedere quella tutela, che l'individuo ha ragione di pretendere. Occorre poi appena di dire che codeste relazioni tra gli individui e lo Stato per la libertà religiosa sono meramente e non possono essere che relazioni di diritto politico e civile. Posto questo diritto nell'individuo, passiamo alle associazioni.

Le associazioni religiose che cosa sono? Non sono altro che la riunione di molti diritti individuali i quali si collegano insieme e si conferiscono per l'esercizio della comune libertà del culto. È quindi evidente che le associazioni religiose hanno gli stessi diritti che hanno gl'individui. E qui, parlando di associazioni religiose, evidentemente comprendo tutti gli individui associati, e ciascuno di essi e senza distinzione tra laici e chierici; imperocchè sarebbe veramente assurdo affermare che un individuo, col fatto d'entrare in un'associazione coi proprii diritti, perdesse questi diritti medesimi che porta nell'associazione per esercitarli in comune.

È dunque per me manifesto che, allorquando una associazione religiosa sia costituita, essa, nelle sue relazioni verso lo Stato, ha tutti i diritti che appartengono all'individuo; e che ha conseguentemente il diritto alla libertà di coscienza, alla libertà del culto, ha il diritto d'usare e di disporre dei mezzi i quali sono destinati all'esercizio di quel culto, e che questo diritto appartiene assolutamente all'intera associazione. Parlando di questi diritti nella relazione tra le associazioni religiose e lo Stato, ogni elemento religioso vi è del pari estraneo e non si tratta che di diritti civili. Il diritto verso lo Stato alla libertà, il diritto di disporre delle proprietà che sono destinate all'esercizio del culto, le son tutte cose che costituiscono relazioni civili tra l'individuo e lo Stato, tra la Società religiosa e lo Stato. È una questione di libertà civile.

Dalla considerazione delle associazioni, passiamo ad esaminare quali relazioni possano e debbano essere tra il Governo interno religioso delle associazioni e lo Stato.

Per lo Stato il governo interno religioso di una associazione non è altro che l'associazione stessa organizzata; per lo Stato, dico, il quale non può avere che relazioni civili. Evidentemente il governo di un'associazione religiosa qualsivoglia (ed io parlo qui in generale perchè il diritto non può essere applicato diversamente ad un'associazione religiosa o ad un'altra) il governo di un'associazione religiosa non può avere che i diritti civili che competono al governo di qualsivoglia altra associazione, e la base giuridica delle sue relazioni civili verso lo Stato è nell'individuo e nell'associazione medesima. Conseguentemente lo Sta-

to non può riconoscere nel governo dell'associazione religiosa spirituale altro che il rappresentante di questa associazione nella parte in cui essa si faccia da lui rappresentare presso lo Stato. Perciò lo Stato non potrà mai considerare questo governo religioso nè come un potere nè come un'autorità a suo riguardo.

Esso, per lo Stato, è una associazione libera di cittadini, è il governo interno e liberamente voluto ed accettato da questa associazione, ove di ciò consti allo Stato anche per le cose civili.

Il governo religioso può essere e sarà un vero potere per le materie religiose, nell'interno della società religiosa, e può essere riconosciuto come potere religioso da coloro, i quali fanno parte della società religiosa, ma lo Stato non ha autorità di immischiarsi in tali cose, perchè egli non potrebbe, senza violare la libertà, e senza uscire dalla propria competenza, entrare a parte delle relazioni religiose che possono esistere tra i membri ed il governo spirituale della società religiosa. Le relazioni civili del governo colle associazioni altro non sono che la base delle relazioni stesse, che egli può avere col governo spirituale interno della società.

È dunque manifesto che il diritto alla libertà del culto, il quale originariamente spetta per natura all'individuo, il diritto di disporre dei mezzi necessari e destinati alla professione del culto, che spetta pure agli individui, e per essi alle loro associazioni, appartiene a tutta l'associazione, e che la legge civile non può riconoscere altro proprietario di questo diritto temporale fuorchè l'intera associazione medesima, la quale è il risultato della collezione dei diritti individuali originarii, sotto pena di violare il diritto e la libertà.

Ora, allorquando si parla di libertà della Chiesa, pochi contendono che il governo civile non deve avere ingerenza in materie religiose, ove si voglia venire ad uno stato normale, a quello stato, che è richiesto dal vero sistema di libertà.

Quasi tutti riconoscono che, quanto più presto sia possibile, debbe lo Stato spogliarsi delle attuali sue ingerenze, anche nelle cose temporali della Chiesa. Ma non è questo l'oggetto della questione, ed il soggetto di que' dissensi pe'quali (come opportunamente diceva l'onorevole Senatore Lambruschini) ognuno intende a suo modo la libertà della Chiesa. La vera questione, per le relazioni della medesima col principio della libertà, consiste nel definire a favore di chi lo Stato debba smettere le attuali sue ingerenze. Se avvenga che alcuno posseda la roba altrui, non basta che la smetta comunque, onde liberarsi dal debito proprio, ma, a tal fine, la debbe rimettere al suo proprietario; e, se nol fa, commette una violazione nuova del diritto, che è sempre una violazione della libertà.

Ora chi è il proprietario, chi è il padrone della libertà di coscienza, chi è il padrone dei mezzi destinati all'esercizio del culto?

Dalle cose che ho dette risulta che il proprietario di questo diritto originario è l'individuo, e, per lui, la società, che è la collezione dei diritti degli individui; dunque è impossibile negare che l'associazione religiosa intera ha essa stessa, ne'suoi rapporti col governo civile, il diritto civile e politico, che quando egli smetta l'ingerenza nelle cose religiose temporali la dismetta a di lei vantaggio, ed alla di lei disposizione.

(L'oratore prende riposo per alcuni minuti.)

Presidente. Si riprende la seduta e prego i signori Senatori di riprendere i loro posti. Ventun Senatori hanno domandato che si tenga seduta anche domani al tocco.

Ciò non essendo nelle consuetudini del Senato, pongo ai voti la proposta.

Chi l'ammette, abbia la bontà d'alzarsi.

(Approvato).

La parola è nuovamente al sig. Relatore.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Io sono agli ordini dal Senato, sia per continuare ora la discussione, sia per ripigliarla domani; faccio solo presente al Senato che dovrei necessariamente ancora parlare per più di mezz'ora.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Se il Senato mi concede di parlare domani gliene sarò grato, perchè sono molto stanco.

Senatore **Mameli.** Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Mameli.** Il signor Relatore rispondendo alle mie osservazioni è caduto in alcuni errori che io debbo credere involontarii, o procedenti da qualche male intesa mia espressione: io sono in dovere di rettificarli per amore del vero e nell'interesse dell'Ufficio Centrale, le risposte del quale non essendo coerenti alle mie osservazioni, sarebbero un controsenso, ed è appunto questo sconcio che io voglio prevenire.

Il signor relatore ha parlato di appunti fatti da me

ad alcune parole della relazione; ha supposto che io abbia accennato a certi dritti successorii ed altro, di cui non era cenno alcuno nel mio discorso.

Mi ha-accusato di petizione di principio, perchè non avendo contestato allo Stato il dritto di sopprimere gli enti morali, gli aveva contestato la successione ne' beni per dritto di devoluzione che era necessaria conseguenza della soppressione.

Da questo punto le mie idee sono state intieramente travisate per mero equivoco, come devo credere e credo.

Io volli evitare la questione di principio assoluto per dare maggior forza al mio ragionamento, dicendo che per quanto volesse largamente ammettersi l'intromissione della podestà civile nell'organismo della Chiesa, non potrebbe però mai ammettersi che fosse in di lei arbitrio il sopprimere gli enti legittimamente costituiti anche da secoli senza giusta e grave causa, che io non riconosceva nei bisogni del pubblico erario: che un'autorità così sfrenata non solo non era conciliabile collo Statuto, ma sarebbe esorbitante anche in Russia e negli altri paesi nei quali era affatto sconosciuta la distinzione dei poteri.

Si è pure voluto dare l'aspetto di un non senso alla interrogazione da me fatta, al proposito delle fondazioni pie di culto, se potesse ad alcuno venire in mente di contestare, che il culto della religione dello Stato fosse oggetto di pubblica utilità. Ma si è taciute il nesso, che questa interrogazione avea coll'art. 902 del Codice civile, il quale permette di stabilire annualità, da convertirsi in perpetuo od a tempo in soccorsi all'indigenza, in premio al merito ed alla virtù, o in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone d'una data qualità, o di una determinata famiglia.

Presidente. Dunque sono invitati i signori Senatori per la seduta di domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2)

TORNATA DELL'11 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico — Resoconto del Relatore sopra alcune petizioni e continuazione del riassunto — Parole del Senatore Poggi per un fatto personale — Dichiarazioni del Senatore Chiesi sull'articolo 1. — Richiesta del Senatore Miniscalchi e risposta del Guardasigilli e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi fornito dal Presidente del Consiglio e dal Guardasigilli — Approvazione dell'articolo 1. — Dichiarazioni del Relatore e del Guardasigilli circa l'articolo 2 — Domanda del Senatore Amari Professore cui risponde il Guardasigilli — Approvazione dell'art. 2 — Osservazioni del Senatore D'Afflitto all'art. 3 — Sull'interpretazione di quest'articolo parlano il Presidente del Consiglio, il Guardasigilli, il Relatore e i Senatori Robecchi e Farina — Dubbi ed obiezioni dei Senatori Capponi e Leopardi — Schiarimenti del Relatore e del Senatore Farina — Nuove obiezioni del Senatore Leopardi — Dichiarazione del Guardasigilli appoggiata dai Senatori De Monte e Mirabelli — Approvazione dell'articolo 3. — Osservazioni del Senatore Balbi-Piovera sull'articolo 4. cui rispondono il Presidente del Consiglio, il Senatore Farina ed il Relatore — Sono approvati senza discussione gli articoli dal 4 all'11 — Dubbio sull'art. 12 del Senatore D'Afflitto e dichiarazione del Presidente del Consiglio — Sono approvati gli articoli dal 12 al 16 — Considerazioni del Senatore Saracco sull'art. 17 e sullo stato finanziario.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri e il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono gli altri Ministri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Cadorna, Relatore. Riferirò al Senato alcune altre petizioni.

Le petizioni numero 3953, 3954 e 3955 sono mancanti dell'autenticità delle firme richiesta dal Regolamento del Senato.

Colla petizione numero 3956, alcuni patroni laici di benefizi laicali e di altri luoghi pii in numero di 23 si lagnano che il disegno di legge coll'articolo 5° si faccia dispositore delle sostanze private imponendo tasse, detrazioni ai beni delle cappellanie soggette a patronati laicali, e chieggono una modificazione a questa disposizione allo scopo di rendere intangibili tutte le doti delle cappellanie.

Questa domanda, riferendosi all'articolo 5° ed essendo diretta ad ottenere una modificazione di esso articolo, il Senato provvederà deliberando sull'articolo medesimo.

Colla petizione 3957 il Sindaco, la Giunta Municipale e quattro membri del Clero ricettizio di S. Angelo a Scala (Avellino) fanno presente al Senato che colà vi è una chiesa ricettizia, la quale si deve considerare come un solo beneficio, perchè tutti gli ecclesiastici adempiono ad uffici parrocchiali.

Credono perciò di dover essere esenti dalla soppressione, stando anche la disposizione generale del primo articolo della legge. Però nel dubbio chiedono che sia data una spiegazione.

L'Ufficio crede che non si possa per cadun caso particolare dare un provvedimento. Inoltre, o la chiesa di cui si tratta è compresa nelle eccezioni dell'art. 1° per il quale i petenti domandano, ed una spiegazione non è punto necessaria, o non ha i caratteri per l'applicazione delle eccezioni dell'art. 10, ed in tal caso non converrebbe di certo fare una eccezione per i petenti.

Per ciò l'Ufficio non vi propone assolutamente l'ordine del giorno, ma lascia che questa petizione trovi la sua soluzione nel voto che il Senato sarà per dare sopra l'art. 1° del disegno di legge.

Presidente. La parola è al Relatore Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna, Relatore.

Signori Senatori. Dalle cose che ieri voi avete la bontà di ascoltare mi pare che resulti provato che il diritto alla libertà di coscienza, e il diritto alla libertà di disporre dei mezzi destinati all'esercizio del culto, risiede originariamente e naturalmente negli individui e per essi nelle associazioni intiere degli individui. Questa dimostrazione era diretta a preparare la risposta al quesito, a chi dovesse lo Stato restituire le sue ingerenze nelle cose temporali e materiali riguardanti il culto, onde dismetterle al padrone, rispettando il diritto di proprietà, e le ragioni della libertà. Dalla dimostrazione che credo di aver data, risulta che, ove lo Stato voglia ed intenda realmente di dismettere queste sue ingerenze, egli non può soddisfare al diritto, non può fare omaggio alla libertà che rimettendole alle associazioni religiose intiere.

La Società religiosa posta così al possesso della disponibilità dei mezzi materiali destinati al culto, ne farà liberamente, nell'interno delle società, quell'uso che nella sua libertà crederà opportuno, e lo Stato non ci avrà nulla a vedere. Ma sarebbe manifesta violazione della libertà, sarebbe manifesta violazione del diritto che compete alle associazioni, se il Governo, mettendosi in luogo delle medesime, deliberasse egli stesso ciò che l'associazione sola ha diritto di statuire.

Non è certo qui il luogo, nè il tempo di esaminare in qual modo questa restituzione potrà essere effettuata. Essa si farà o mediante l'istituzione di altri Enti morali, poichè si tratta di sostanze che sono già ammassate e che sarebbe impossibile restituire agli individui; potrà farlo in qualsivoglia altra forma, ma pur sempre colla condizione che la disponibilità dei mezzi materiali rimanga presso chi ha il diritto di averla. In sostanza, ove si costituiscono degli Enti, ciò dovrà farsi in modo che la loro amministrazione sia nelle mani di chi ha diritto di disporre dei beni, o di chi rappresenti l'associazione che ha un tale diritto.

Il risultato, pertanto di questo sistema è che lo Stato abbandonerebbe assolutamente, quando ne sia venuto il caso, ogni ingerenza in materia religiosa; il Governo spirituale della Chiesa abbandonerebbe assolutamente ogni privilegio; e l'Associazione religiosa, posta al possesso della libera disposizione del patrimonio tutto destinato al culto, dovrebbe regolare liberamente le sue relazioni col proprio Governo interno spirituale, senza che lo Stato abbia diritto alcuno d'immischiarsene. Questa, a mio avviso, è la vera, la sola libertà della Chiesa possibile in un Governo libero; questa è la vera separazione della Chiesa dallo Stato; ed è la sincera applicazione della formola: *libera Chiesa in libero Stato*.

Mi permetta poi l'onorevole Senatore Poggi che io aggiunga che questo è il solo ed il vero mezzo morale che ci possa spianare la via a Roma, imperocchè con questo mezzo il Governo sarebbe posto al di fuori assolutamente di ogni ingerenza nelle cose religiose, e sulle persone religiose, tranne quella ingerenza che in generale gli spetta sopra tutti i cittadini per la tutela

del bene pubblico, e l'Associazione religiosa, essa sola regolerebbe le sue relazioni col proprio Governo spirituale. Dal che segue che l'Europa troverebbe nello stesso sistema politico interno dell'Italia, e nelle guarentie medesime dato alla libertà religiosa dei cittadini italiani ed alla libertà del Governo spirituale della Chiesa, la guarentigia della libertà e della indipendenza del Governo medesimo nelle sue relazioni colle popolazioni di altre Nazioni, quando avvenga che a Roma si estenda la Corona d'Italia. Questa è, a mio avviso, vera preparazione morale a sì grande avvenimento, poichè è mezzo efficace per togliere il principale ostacolo al suo compimento.

Era mia intenzione di astenermi da ogni altra considerazione su questo soggetto, ma le cose dette da alcuni oratori nella discussione e specialmente dall'onorevole Senatore Poggi mi obbligano ad aggiungere alcune altre osservazioni a riguardo del sistema che egli crede conforme al principio della libertà e che considero come mezzo di quella conciliazione che può aprirci la via di Roma. Egli ha deplorato che quel sistema sia stato abbandonato, nel che duolmi di essere d'avviso assolutamente contrario. Mi permetta il Senato di dirne i motivi.

Il sistema che approvava l'onorevole Senatore Poggi era semplicissimo. Consisteva sostanzialmente nell'abbandonare nelle mani dei Vescovi le temporalità della Chiesa e nel dichiarare che le relazioni tra i membri associati della Chiesa ed il governo spirituale della medesima sarebbero regolate, anche per gli effetti civili, dai sacri canoni e dalle leggi ecclesiastiche, in quanto non fossero contrarie alle leggi civili. È evidente che un tale sistema ponendo a disposizione dei soli Vescovi tutti i mezzi materiali e temporali destinati al culto, spogliava conseguentemente tutto il rimanente della Società religiosa di quella ingerenza legittima che le compete in questa materia e che è la sola guarentigia per l'esercizio dei suoi diritti. In altri termini si potrebbe questo sistema riassumere dicendo che è la libertà data al governo spirituale della Chiesa di privare tutti gli altri membri dell'associazione religiosa della libertà. Che ciò possa chiamarsi dare la libertà religiosa alla Chiesa, la quale ovunque e tanto più in paese libero non può, massime a petto dello Stato, essere altro che la intiera religiosa associazione, parmi cosa quasi incredibile.

Ma v'ha di più. Con quel sistema, considerandosi le leggi della Chiesa come quelle che dovrebbero produrre effetti civili, anche al cospetto dello Stato, ed avanti ai tribunali, si veniva a stabilire un principio le cui disastrose conseguenze sarebbero veramente incalcolabili. Ciò risulta evidentemente da che i canoni e le leggi della Chiesa non statuiscono soltanto in materie meramente spirituali, ma si estendono largamente sopra oggetti che alle cose spirituali punto non si attengono. Onde è evidente che i tribunali, per giudicare delle ragioni civili che possono nascere nel

seno dell'associazione religiosa, dovrebbero ricorrere alle leggi ecclesiastiche e tenerle tutte per buone ed obbligatorie qualunque siano, purchè solo non siano in opposizione alla legislazione civile.

Io so bene che si è detto che le leggi della Chiesa a questo riguardo debbono essere considerate come un risultato convenzionale della stessa associazione religiosa, in modo che non abbiano forza veramente come legge civile, ma sibbene come convenzione, dovendosi supporre che coloro che appartengono all'associazione religiosa le abbiano, per questo solo fatto, accettate liberamente come condizioni della società.

Ma con ciò si cade in un equivoco, poichè questa accettazione di una società religiosa può bensì estendersi a tutto ciò che è meramente religioso e spirituale, ma non mai ad altre materie, ed in ispecie a ciò che riguarda la disposizione dei mezzi materiali per l'esercizio del culto.

Per altra parte con quale diritto la legge civile si arrogherà il potere di ingerirsi e di giudicare se un provvedimento qualsivoglia del Governo spirituale della Chiesa debba essere riputato tale, che vincoli i membri dell'associazione religiosa in tale loro qualità, onde inferirne che abbia prodotto degli effetti civili? Forsechè un abuso non è pur possibile, forsechè tanti non se ne sono pur commessi dal Governo spirituale della Chiesa che è pur composto di uomini? Con quale diritto i Tribunali civili giudicherebbero, se taluna disposizione dell'autorità religiosa sia religiosamente obbligatoria pei membri dell'associazione, all'uopo di inferirne che da essa abbiano potuto nascere diritti ed obbligazioni? Codeste teorie sono la sovversione dei più ovvii ed incontrastabili principii. Pertanto, o trattasi di cose meramente spirituali, e la legge, ed i tribunali civili non avranno mai ad immischiarsene, o trattasi di cose temporali, di diritti e di obbligazioni civili, ed esse non possono nascere e provarsi che nei modi, nelle forme e colle norme delle leggi civili.

L'affermare poi che il solo fatto dell'appartenere all'associazione cattolica importi l'accettazione volontaria di tutti i canoni e di tutte le leggi ecclesiastiche fatte e da farsi, di modo che ne debba nascere, all'occorrenza, anche una civile obbligazione, l'affermare che lo Stato sia competente a statuire su questo fatto, è tal cosa che non occorre neppure di confutare.

Si è pur detto che si dava con quel sistema il possesso e l'amministrazione dei beni unicamente ai Vescovi, perchè essi si devono considerare come i rappresentanti e gli amministratori della società religiosa. Questa pure è un'ipotesi contraria alla verità del fatto. D'onde viene un tale mandato? Nelle associazioni religiose il governo spirituale può aver tutto ciò che a cose spirituali si attiene, ma che esista un mandato dell'associazione religiosa in capo ai Vescovi per le cose temporali, le quali naturalmente spettano a tutti i membri dell'associazione, ciò non sussiste. Forse

che i Vescovi furono o dovrebbero, secondo il sistema che combattiamo, essere nominati dalla associazione? Forse che ebbero da essa alcun mandato per le cose temporali, che all'intera associazione appartengono? Forse che, a petto della legge civile, si può supporre che alcuno siasi spogliato dell'esercizio dei proprii diritti senza che se ne diano le prove? Ora dov'è la prova che i Vescovi sieno stati volontariamente, spontaneamente, convenzionalmente incaricati dall'associazione religiosa di esercitare il diritto che a tutta l'associazione compete di amministrare, di disporre delle temporalità della Chiesa? Evidentemente non sussiste prova alcuna di questo fatto e lo allegarla è allegare una cosa che non ha reale sussistenza.

Si è pure detto che è da credersi ed anzi da tenersi per fermo, che i Vescovi, messi al possesso di tutte le temporalità, ne useranno nell'interesse di tutta l'associazione. Ciò potrà essere, sebbene se ne possa dubitare. Ma, fosse pur vera una tale allegazione, che vale essa in una quistione di diritto? Forse che dalla speranza, che, mettendo taluno arbitrariamente al possesso della roba altrui, egli l'amministrerà bene e nell'interesse dello spogliato, può inferirsi il diritto di spogliare il proprietario? Evidentemente no. Cominciate dal dare la roba a chi spetta.

Si è inoltre allegato che, se mai vi fossero abusi, o pericoli che se ne commettessero, vi sarebbero quei rimedii che sono potenti ed efficaci nei governi liberi, come sono l'opinione pubblica, la stampa, i tribunali. Ma è aperto che neppure con tali argomenti, e con simili motivi puossi giustificare una spogliazione. Oltrechè ognuno sa che è meglio rimanere sano che non essere costretti ad andare pel medico, per quanto si possa essere certi di essere da lui guariti.

Finalmente si è affermato, che con codesto sistema sarebbesi ottenuto l'utile risultato che facendo i Vescovi disponitori delle sostanze destinate all'esercizio del culto diverrebbero più indipendenti, che non lo siano attualmente, dalla Corte di Roma. Io ora non giudicherò della verità di una tale asserzione, della quale è almeno lecito il dubitare assai. Dirò solo che quest'argomento pugna col principio sul quale si vuole fondare il sistema stesso, cioè col principio della libertà. Esso conduce la legge civile ad immischiarsi nel modo di stabilire, e moderare le relazioni tra i Vescovi e la corte di Roma, locchè è cosa interna religiosa nel sistema di libertà e nella quale lo Stato non si debbe punto immischiare, allorchando il principio della libertà sia compiutamente attuato. Con ciò si contraddirebbe a quella astensione che deve essere la base del sistema della libertà. In sostanza con codesti propositi si mirerebbe ad indirizzare la legge civile alla costituzione di una Chiesa Nazionale, all'uso dell'antico gallicanismo. Ora niuno è che non vegga quanto queste tendenze si trovino in diretta opposizione colla leale e franca applicazione del principio della vera libertà.

Dico pertanto che le conseguenze di questo sistema

sarebbero fatali. Esso prova la verità di ciò che diceva l'onorevole Lambruschini, cioè che la libertà della Chiesa è pigliata da ciascuno a modo suo, ed è manifesto, che nel sistema che or ora qui ho combattuto, la libertà della Chiesa sarebbe la negazione della libertà; perchè spogliandosi assolutamente il laicato di ogni ingerenza nelle cose temporali, e delle guarentie che conseguono da questa giuridica ingerenza, tutta l'associazione religiosa sarebbe, per ogni cosa, posta in piena balla dei chierici.

Insomma in codesto sistema, lo si dica apertamente, la Chiesa sono i solo chierici, ed anzi solo i chierici dell'alta gerarchia, ed i laici non sono più nulla. Ora domandiamo se, in un Governo libero, e quando trattasi di provvedimenti che debbono emanare dallo Stato a tutela di una libertà civile, qual è la libertà della coscienza, e del culto, ciò si possa chiamare libertà della Chiesa. Ciò basti per questo soggetto.

Ho affermato che il presente disegno di legge conduce allo stabilimento del principio della libertà, nel senso con cui ho tentato difenderla e sebbene ciò sia stato contestato, e siasi anzi allegato il contrario, ripeto ora che esso conduce alla libertà come noi la intendiamo, il che è a dirsi non solo della presente legge, ma anche di tutte le altre che l'hanno preceduta.

Non è di certo qui il tempo opportuno di fare, neppure succintamente, la storia del nascimento, dell'aumento quasi incredibile, e della successiva declinazione dei privilegi della Chiesa. La storia dà le ragioni o quanto meno spiega come, a seconda dei varii Stati sociali, abbiano tutte queste cose potuto e dovuto aver luogo. E la storia condanna ad un tempo coloro che non vogliono riconoscere che in alcune epoche, e massime originariamente, l'intervento della Chiesa nelle cose laiche fu benefico e del pari coloro che, perciò, vorrebbero mantenere, nell'attuale stato della Società, e de' Governi civili, codeste ingerenze e codesti privilegi. Col mezzo della graduata abolizione di quella ingerenza e di quei privilegi i popoli, camminano già da gran tempo nella via che conduce alla uguaglianza del diritto ed alla libertà, percorrendo, quasi inconsci del finale risultato, l'ultimo stadio che ho ora indicato. Ed invero guardandoci un poco indietro ci possiamo domandare; dove sono le immunità reali per le quali tanto si è disputato, e tante armi spirituali si sono spuntate, quell'immunità per la quale i beni posseduti dai chierici non dovevano pagare le imposte? Dove sono le immunità personali civili, per le quali un chierico, anche per debiti, non poteva essere evocato in giudizio che davanti un tribunale ecclesiastico? Dove sono le immunità penali per le quali un chierico era soggetto a tribunali eccezionali ecclesiastici; e, quello che più monta, era giudicato con leggi punitive diverse da quelle che sovrastano a tutti gli altri cittadini dello Stato? Dove è il diritto d'asilo pel quale un reo era sottratto all'azione punitiva del potere civile sol che toccasse un terreno dedicato al culto? Dove sono i tribunali, le carceri, i bargelli ecclesia-

stici? Tutto ciò, Signori, tutto ciò è sparito. Si gridò anche allora al sacrilegio, alla usurpazione, all'empietà; si adoprarò ogni sorta d'armi; eppure tutto ciò è sparito, nè oggi verrebbe in mente ad alcuno di considerare tutte quelle cose come religiose, o come religiosi diritti.

Con codeste e con tante altre abolizioni si camminò costantemente verso il sistema dell'eguaglianza civile, e verso la ristaurazione dei civili Governi, e con ciò si rese possibile il passaggio dai Governi assoluti ai Governi liberi. Tale è la via che le generazioni che ci hanno preceduto hanno seguito, forse anche inconsapevoli, imperocchè le leggi della natura agiscono ed operano anche a dispetto degli uomini.

Ma, dopo questa abolizione per cui i padri nostri sostennero tante lotte, rimase ancora un'importante istituzione, la quale fu una delle più potenti armi per cui si accrebbe enormemente il potere del governo spirituale della Chiesa, e si spogliò il laicato della libertà nelle cose del culto, e specialmente di ogni ingerenza nelle cose materiali e temporali. Questa istituzione è il sistema beneficiario. Con codesto sistema; desunto dalla legislazione feudale, si unì un ufficio spirituale ad una porzione di beni. Quest'unione venne fatta con autorità ecclesiastica e con carattere di perpetuità, e di indissolubilità, sicchè l'ufficio non potesse mai stare senza il beneficio, cioè senza i beni, e i beni non potessero essere staccati mai dall'ufficio.

Quale ne fu la conseguenza immediata?

Il disponente naturale dell'ufficio spirituale diventò il padrone dei beni; la disponibilità di tutte le temporalità della Chiesa passò interamente nelle mani del governo spirituale della medesima, e ne furono compiutamente spogliati i laici. Così avvenne, che, lasciandosi beni a beneficio del culto, questi dovevano necessariamente assumere la forma beneficiale, e l'assumevano pel fatto dell'intervento del governo spirituale della Chiesa. I governi civili hanno consolidata e compiuta quest'opera facendo un ente civile, una mano morta di cadun beneficio, e di altri stabilimenti destinati al culto, e tutto ciò, come era naturale, cadde assolutamente nelle mani, e venne a libera disposizione de' soli chierici. Tutti i laici componenti la religiosa associazione, tranne pochi casi, non vi ebbero più nulla a che fare, e furono spogliati così d'ogni ingerenza nelle cose temporali destinate al culto, le quali essi medesimi avevano somministrate e vennero esclusi da ogni influenza nella amministrazione, nella nomina dei loro pastori, ed in ogni altra cosa simile.

Questo sistema portò i naturali suoi frutti ed i governi non tardarono ad accorgersi delle conseguenze del medesimo ed a sentire la necessità di difendere sè, ed i popoli che governavano dalle soverchianze che ne conseguirono.

Quindi le lotte per le investiture; le nomine dei pastori per parte della podestà civile; gli *exequatur* ed i regi placiti per le nomine fatte o dal Pontefice,

o dai Vescovi; il giuramento imposto a questi ultimi e tante altre armi che si dovettero impugnare ed ingerenze che si dovettero assumere per riparare alle conseguenze di un fatto il quale era esso medesimo anormale, che eccedeva le competenze religiose del governo spirituale della Chiesa, e che conteneva la violazione dei diritti, e della libertà delle popolazioni.

Or bene, che cosa fa la presente legge; che cosa fecero le altre analoghe che l'hanno preceduta? Esse distruggono quasi compiutamente il sistema benefiziale e delle mani morte ecclesiastiche, e con ciò tolgono di mezzo un grande ostacolo alla ristaurazione dei diritti della legge civile, della libertà, e della legittima ingerenza dell'associazione religiosa nelle cose temporali destinate al culto, colle conseguenze naturali, che ne dimanano.

È pertanto evidente che questa legge spiana la via alla vera libertà della Chiesa, cioè di tutta la religiosa associazione, ed al ritorno nei naturali di lei diritti.

Io lo affermo colla più intima convinzione, finchè il sistema beneficiario starà in piedi, anche solo in parte, la vera libertà della Chiesa è impossibile.

Da ciò si scorge quanto a torto la presente legge e le precedenti siansi accusate di incoerenza e di mancanza di un principio direttivo e regolatore. Ad affermare ciò uopo è non avere compreso il concetto e lo scopo finale di queste disposizioni legislative. Il ritorno alla libertà doveva necessariamente percorrere due stadi. Il primo doveva consistere nella distruzione di tutti gli ostacoli che erano stati creati nei secoli passati per nuocere al diritto e per impedire la libertà. A ciò si soddisfa anche colla presente legge, colla quale, sopprimendosi tutti codesti Enti morali ecclesiastici e liquidandosi il loro patrimonio, lo si concentra, per la parte riservata al culto, nelle mani di un Ente morale temporaneo (il fondo pel culto) destinato a riunire ora in sè tutto codesto patrimonio. Con ciò si è distrutto e si distrugge il passato e si prepara la possibilità dell'avvenire.

Verrà il secondo stadio il quale dovrà consistere nell'assegnazione di una parte di questo patrimonio a ciascuna località nel modo e nelle forme necessarie per far fronte equamente alle spese del culto, e in modo tale da far ragione a quei diritti ed a quella libertà che appartiene, a petto della legge civile, a tutta l'associazione religiosa, cioè ai laici e chierici tutti come cittadini. Noi siamo ancora nel primo stadio, ma ho piena fede che l'opera sarà compiuta, perchè non v'ha forza umana che possa arrestare il trionfo del diritto e della libertà.

Dovrei ora ragionare della questione finanziaria, ma il Senato comprenderà di leggieri la condizione in cui si trova il Relatore dell'Ufficio Centrale a questo riguardo. L'Ufficio Centrale ha già creduto suo debito di essere nella sua relazione parco di osservazioni su questo soggetto. Nella discussione nessun oratore, tranne l'on. Di Castagnetto, che ha fatte poche osservazioni, cui

già rispose il sig. Presidente del Consiglio, trattò questo soggetto, epperò al Relatore nulla rimane da aggiungere a ciò che nella relazione dell'Ufficio Centrale si contiene. Io non credo che ci si possa far colpa, nelle presenti circostanze, di questa parsimonia di discussioni nella materia finanziaria, che anzi porto ferma opinione che essa sia nuova e maggior prova del nostro patriottismo.

Senatore Poggi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi per un fatto personale.

Senatore Poggi. Non avendo potuto essere presente per causa affatto involontaria al discorso conuato oggi dal Senatore Cadorna, ho sentito da alcuni dei miei colleghi che egli avrebbe risposto ad alcune opinioni credute manifestate da me nel discorso di ieri l'altro, relativo all'argomento gravissimo della libertà della Chiesa. Soprattutto che egli avesse parlato di un pensiero emesso da me intorno alle destinazioni che dovrebbero avere i beni dell'Asse Ecclesiastico che rimangono sempre in possesso del Clero.

A me preme di chiarire e di rammentare al Senato che nessuna parola risguardante la libertà della Chiesa fu da me pronunziata nel discorso precedente. Io mi sono ben guardato dall'entrare in una questione così spinosa e così grave, la quale non mi pareva neppure connessa con l'esame della legge, e neppure opportuna in un Consesso parlamentare e puramente politico.

La dotta esposizione fatta dall'onorevole Cadorna in una materia nella quale egli ha mostrato di essere profondissimo, mi potrebbe forse indurre a dire che le mie opinioni potrebbero in alcune parti convenire colle sue, ma la questione della libertà della Chiesa, finchè si riguarda in un modo affatto indeterminato ed astratto, può facilmente trovare concordia di vedute; ma quando si tratta di applicarla alle leggi, essa può essere giudicata diversamente.

In queste materie come in tante altre, altro è la questione dei principii teorici, altro è la questione delle applicazioni. Noi ci troviamo spesse volte divisi nel terreno della pratica dopo essere stati concordi nel campo delle teorie; e se dovessi dire la mia opinione, io non credo che la libertà della Chiesa sia anche stata attuata in nessuno Stato cattolico; non certamente in Francia, non nella Spagna, non nel Belgio. Non parlo degli Stati Uniti d'America i quali avendo avuto un'origine storica ben diversa da quella dell'Europa cattolica non possono essere da noi presi per modello ed esempio sotto nessun aspetto. Certo è che se avessi dovuto entrare in questo argomento, avrei mostrato come le leggi state fatte in Francia, e soprattutto nel Belgio, il quale si dice più avanzato di tutti nell'ordinamento delle relazioni della Chiesa con lo Stato, hanno stabilito tutt'altro che la libertà dell'uno verso dell'altro e viceversa.

Ed a parere mio la vera libertà della Chiesa, oltre

al non ordinarla colle leggi che stiamo facendo, non lo sarà completamente e nella sua vera essenza se non al giorno in cui venga anco in Roma completamente separato e distaccato il reggimento temporale dallo spirituale.

Presidente. Essendo stata votata la chiusura della discussione generale, si passa a quella degli articoli. Leggo l'art. 1.

« Non sono più riconosciuti come enti morali:

« I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le *cappellanie* corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota *curata* di massa per congrua parrocchiale.

« 2. I canonicati, i benefici e le *cappellanie* di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali.

« 3. Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale.

« 4. I benefici ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anima attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura.

« 5. Le prelature e *cappellanie* ecclesiastiche, o laicali.

« 6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizii sacri che si conserveranno del culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

« La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizii sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

Senatore Chiesl. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesl. Io ho chiesto la parola non per fare un discorso, chè anzi io era fra gli oratori iscritti, ma, per non ripetere cose profondamente sviluppate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ed eloquentemente dichiarate da altri valenti oratori, feci cancellare il mio nome dal numero degli iscritti; ora prendo la parola unicamente per dichiarare le ragioni del mio voto.

Signori Senatori: L'onorevole Senatore Poggi l'altro giorno asseriva che questo progetto di legge non era che lo sviluppo e la conseguenza della legge del 1866,

e ciò disse giustamente, ed io, che diedi favorevole il mio voto a quella legge, per essere coerente, do pure con tutta convinzione il mio voto al presente progetto.

L'onorevole Senatore Conforti nella seduta di ieri, nel suo eloquentissimo discorso diceva: Noi abbiamo compiuto una grande rivoluzione; abbiamo distrutto i diversi Governi che tenevano schiava e divisa l'Italia, siamo già in possesso delle più formidabili fortezze di Europa, abbiamo costituita l'unità d'Italia, e ci arresteremo alla soppressione delle Corporazioni religiose?

No, non ci arresteremo, nè io sarò certamente tra quelli che daranno il voto negativo; e dobbiamo tanto meno arrestarci perchè, come molto saviamente diceva l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, non si tratta di fare nuovi acquisti, ma si tratta di riguadagnare un terreno già acquistato, e che sgraziatamente avevamo poi perduto.

Signori, non diamo tanta importanza a questa legge di soppressione.

La legge italiana del 25 aprile 1810 sopprimeva questi Enti e queste Corporazioni religiose. Chi li fece rivivere in Italia? I trattati del 1815 che imposero la restaurazione, che imposero all'Italia il dominio temporale del Papa.

Queste Corporazioni religiose per l'Italia sono figlie legittime e naturali dei trattati del 1815, di quei trattati che noi ci gloriamo di aver lacerato.

Alcuni temono che questa soppressione possa impedire la conciliazione della Chiesa collo Stato: in massima non disconvengono nel principio, non negano allo Stato il diritto di fare questa soppressione, ma temono che ne siano fatali le conseguenze, perchè possano essere di ostacolo a questa conciliazione.

Io credo che tutti i cattolici di buona fede debbano desiderare e desiderino questa conciliazione. La desiderava il primo Console Napoleone, il quale, fatta la pace colle Potenze di Europa colle quali era in guerra, non dubitava di dire che rimaneva a farsi la pace religiosa, e che questa pace era urgente.

Desiderava questa conciliazione il sommo conte di Cavour, che uno dei nostri colleghi, l'onorevole Senatore Avossa, chiamava ieri l'Italo Mosè, il quale in una discussione nel nostro Senato, in seguito ad una interpellanza dell'onorevole Vacca, non dubitava di dichiarare: « importa alla consolidazione della pace dell'Italia e dell'edifizio che vi abbiamo fondato, che cessi l'antagonismo che regna fra la Chiesa e lo Stato »

Ma, o Signori, credete voi che la soppressione degli Enti ecclesiastici possa essere d'ostacolo a questa desiderata conciliazione? No certamente.

Il vero ostacolo vi fu accennato ieri dall'onorevole Senatore Conforti: l'ostacolo è il dominio temporale; e fra le molte prove che potrebbero addursi, basterebbe quella che può trovarsi negli atti stampati dei documenti relativi ai negoziati colla Corte di Roma.

Permetta il Senato che ne legga solo tre o quattro righe a pagina 15. Si trattava di una concessione, della

concessione che il Governo nostro era disposto a fare rispetto agli *Exequatur*. Il nostro Rappresentante dichiarava che il Governo non avrebbe avuto difficoltà di lasciar libere le Bolle pontificie senza bisogno degli *Exequatur*, quando si trattasse delle cose puramente spirituali, e di restringere la necessità degli *Exequatur* agli affari temporali.

Ma il Segretario di Stato dichiarò « intendere la Santa Sede con soddisfazione un simile divisamento, e ripeté che, se non vi fosse la pietra d'inciampo delle Provincie Pontificie, ogni accordo, in vista delle reciproche buone disposizioni, diverrebbe facile; ma che per le suddette Provincie era impossibile il venire ad una conclusione nel senso desiderato dal Governo italiano. »

Vedete, o Signori, che impaccio continuo ad ogni conciliazione, ad ogni accordo, è sempre quel malaugurato dominio temporale!

L'onorevole Senatore Conforti diceva nella seduta di ieri: Abbiamo compiuta una grande rivoluzione, ma bisogna terminarla; bisogna abolire il dominio temporale.

Il giorno in cui calerà il dominio temporale, il sentimento religioso sarà più vivo nella Nazione.

Io mi associo alle parole dell'onorevole Conforti, e credo che il giorno in cui il dominio temporale sarà interamente svanito, il potere spirituale regnerà negli animi, e il sentimento religioso sarà più forte nel cuore di ogni cattolico di buona fede; e son convinto che allora sarà non pure possibile, ma facile e sicura la conciliazione della Chiesa con lo Stato, dello spirito di libertà col sentimento religioso.

Io per conseguenza do il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Miniscalchi.

Senatore Miniscalchi. Potendo sorgere il dubbio che gli effetti della presente legge si possano estendere anche alle proprietà private, gravate da un legato pio o da un onere semplice ecclesiastico, io pregherei il Ministero a voler dichiarare esplicitamente non esser colpiti da questa legge i beni che, non appartenendo agli enti morali sopra indicati, sono di privata proprietà, benchè gravati di un legato pio o d'un onere semplice ecclesiastico.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La risposta al dubbio proposto dall'onorevole Senatore Miniscalchi non può non essere negativa.

L'articolo primo non intende di colpire se non gli enti morali, quegli enti morali che sono espressamente in esso articolo designati.

La specie di cui parla l'onorevole Miniscalchi non riguarda punto un Ente morale, anzi riguarda precisamente beni spettanti a privati, i quali non sieno che

gravati di oneri pii. Per conseguenza quella specie non può essere compresa nello spirito come compresa non è nella lettera dell'articolo primo.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Dichiaro che l'Ufficio Centrale al quale si era mosso questo dubbio lo ha risolto in questo medesimo senso.

La questione è letteralmente definita nell'articolo 1°, il quale comincia: *Non son più riconosciuti come Enti morali...*; dunque tutto ciò che non è Ente morale non è compreso nella soppressione.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola su questo articolo....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Debbo far presente al Senato che per alcune osservazioni pervenute all'Ufficio centrale risulterebbe che vi sono dei Capitoli di cattedrali in cui tutti i canonicati di quei Capitoli dal primo all'ultimo sono di patronato regio. Se si applicasse letteralmente e materialmente la disposizione dell'articolo 1°; la conseguenza sarebbe che non verrebbero soltanto soppressi i singoli canonicati, ma che rimarrebbe soppresso qualche Capitolo di cattedrale intieramente.

Ora, questa conseguenza è assolutamente inaccettabile al cospetto delle disposizioni medesime di questa legge, poichè nell'articolo 6 si stabilisce in base che i Capitoli delle chiese cattedrali non sono soppressi e che debbono soltanto essere ridotte le nomine dei canonici al numero di 12.

Ora è evidente che, ove si presenti un caso il quale importerebbe, per l'applicazione di questa disposizione speciale della legge, la distruzione della base e del principio stabilito nell'articolo 6, il quale mantiene e conserva sino al numero di 12 le nomine ai canonici, colesti disposizioni dovrebbero essere conciliate in modo che ciascuna possa avere il proprio effetto. Questa conciliazione si ottiene naturalmente e legalmente ritenendo per base che i Capitoli delle cattedrali, a termini dell'articolo 6, non sono soppressi; che i canonici di questi Capitoli possono e che debbono nominarsi sino al numero di 12; e che la soppressione pronunciata all'articolo 1. non è applicabile se non se quando si sia soddisfatto in questa guisa all'articolo 6.

In tal modo intendo l'Ufficio Centrale le disposizioni della legge in quanto riguarda i Capitoli delle cattedrali, e credo che il Ministero s'accorderà con lui nel modo di spiegare la legge medesima.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Avendo appunto fatto delle osservazioni sulla inconciliabilità dell'art. 1 num. 2 col'art. 6, io sento volentieri che l'Ufficio Centrale tenda a conciliarlo in modo che renda veramente efficace l'art. 6.

Desidererei perciò di conoscere se questa è pure la intelligenza che dà alla legge il Ministero.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Se nel caso indicato dall'Ufficio Centrale si desse l'interpretazione che per effetto del num. 2 dell'art. 1 tutti indistintamente i canonici formanti i capitoli delle Chiese cattedrali dovessero essere soppressi, vi sarebbe una patente contraddizione dell'art. 1 coll'art. 6. Non potendosi quindi supporre che esista una siffatta contraddizione fra l'una e l'altra disposizione della stessa legge, egli è chiaro che dovendosi conciliare insieme le disposizioni dell'art. 1 con quelle dell'art. 6, tuttavolta che vi siano canonici di patronato laicale al disotto del numero di 12 si deve arrestare la soppressione perchè a tenore dell'art. 6, almeno 12 devono essere i canonici conservati per le Chiese cattedrali.

Mi pare che questa sia l'interpretazione più manifesta dei due articoli, e non solo aderisco all'interpretazione in questo senso data dall'Ufficio Centrale, ma dichiaro di più che è pure questo il senso in cui il Ministero credette di accettare, dinanzi all'altro ramo del Parlamento, questi due articoli di legge.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola... solamente per aggiungere che la mia opinione è conforme a quella dell'on. Presidente del Consiglio anche per ciò, che l'art. 1, se da un lato col n. 1 sopprime i Capitoli delle Chiese *collegiate*, dall'altro col n. 2 non sopprime i Capitoli delle Chiese *cattedrali*.

Dacchè la legge non sopprime i Capitoli delle Chiese cattedrali, è evidente che ai canonici loro deve esser provveduto anche nel caso accennato dall'onorevole Relatore, a tenore dell'articolo 6.

Se negli atti del mio ministero ci fossero stati elementi, i quali avessero dato per avventura a sospettare, a supporre, che in fatto ci sieno appunto di codesti casi, cioè Capitoli di chiese cattedrali non composti salvochè di canonici di patronato regio e laicale, non avrei ommesso di instare a che la legge dettasse una norma speciale ed apposita la quale espressamente li comprendesse nella disposizione dell'articolo 6. Ma negli atti del mio ministero non vi è cenno di Capitoli che siano di questa guisa costituiti. E tuttavia noi pensiamo che, se codesti casi si incontrino, il confronto tra il n. 2 dell'articolo 1 e l'articolo 6 debba bastare a stabilire che la detta disposizione dell'articolo 6 è ad essi applicabile.

Presidente. Se niuno domanda più la parola, rileggo l'articolo 1.

Voci: No, no.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo 1. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 2. Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devo-

luti al demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserva infra espresse:

« Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell'articolo 21, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le Provincie Venete e la Mantovana la rendita da iscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, n. 2346.

« Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone la amministrazione per conto della medesima: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28, della legge del 7 luglio 1866 ».

Senatore Cadorna. Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Farò soltanto notare che invece dell'articolo 21 doveva essere citato l'articolo 18: questo non è che un semplice errore materiale, poichè la natura stessa della disposizione impedisce che vi possa essera equivoco a questo riguardo.

Presidente. Invece dunque di citare l'articolo 21, si deve . . .

Senatore Cadorna. L'Ufficio Centrale non propone alcuna variazione: fa soltanto osservare che è incorso questo errore materiale, che non crede di emendare per la ragione che la natura stessa dell'articolo citato indica qual sia l'articolo a cui si fa realmente riferimento.

Dehbo inoltre far notare che nell'articolo 18 della legge del 7 luglio 1866 si davano alcune disposizioni le quali tendevano alla conservazione dei quadri, dei monumenti, delle cose d'arte e simili. Questo disegno di legge non contiene disposizioni analoghe, ma l'Ufficio Centrale non può dubitare che il concetto di questa legge sia eguale al concetto della legge 7 luglio 1866, massimamente a fronte dell'ultimo articolo del presente

disegno di legge, dove si fa riferimento a quella legge il cui concetto deve ritenersi come adottato dalla presente in tutte quelle parti per le quali questa non abbia specialmente disposto.

Quindi l'Ufficio Centrale non dubita che il Governo del Re farà intorno a questo oggetto l'applicazione delle cautele ch'erano già stabilite colla legge del 7 luglio 1866.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero dichiara di consentire colla giustissima interpretazione data a questo articolo dall'Ufficio Centrale; ed anzi ha in animo di provvedere col Regolamento perchè sia tolto ogni dubbio, ed abbia effetto anche a questo proposito ciò che è stabilito dalla legge del 7 luglio 1866.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la facoltà di parlare.

Senatore Amari. Poichè il Ministero deve fare un regolamento per la esecuzione di questa legge, io mi prendo la libertà di ricordargli che i diplomi appartenenti tanto alle corporazioni religiose soppresse, quanto agli Enti contemplati dalla presente legge si dovrebbero mandare piuttosto agli Archivi di Stato che alle Biblioteche. Io credo che si sia data una disposizione analoga per i documenti dei corpi religiosi soppressi. Pregherei perciò il Ministero di tener presente questa osservazione nel nuovo regolamento di cui testè faceva cenno.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vedrò se sarà possibile di appagare il desiderio dell'onorevole Senatore Amari, anzi prometto di contentarlo, in quanto, per avventura, la legge abbia particolarmente provveduto con qualche diversa disposizione.

Presidente. Se nessuno chiede ulteriormente la parola, metto ai voti l'articolo 2; chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato)

Art. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli Enti morali non più riconosciuti a termini dell'articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunitè e delle cappellanie corali che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, dai patroni se trattasi di benefici, o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

« L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo e cesserà se l'investito venga provveduto di un altro beneficio o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

« Quando l'odierno investito abbia diritto di abita-

zione in una casa che faccia parte della dotazione dell'Ente Ecclesiastico soppresso continuerà ad usarne.

Senatore D'Afflitto. Domando la parola.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. La parola al signor Senatore D'Afflitto.

Senatore D'Afflitto. Questo articolo ha svegliato nell'animo mio due dubbi.

In esso è detto che il fondo del culto debba dare agli attuali investiti degli enti ecclesiastici soppressi un assegnamento corrispondente alla rendita netta dell'ordinaria dotazione purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi agli Enti stessi. Quali sono questi obblighi? Non sono pecuniari, perchè è dichiarato dover l'assegnamento corrispondere alla rendita netta. Non sono obblighi di Ufficio, perchè, se egli è vero, come ha ritenuto l'Ufficio Centrale, che lo Stato abbia non pure il diritto ma il dovere di non mantenere la personalità giuridica a quegli Enti morali che siano divenuti se non pericolosi, per lo meno inutili alla convivenza civile, sarebbe assurdo che il pagamento della pensione a favore degli investiti fosse sottoposto alla condizione dell'adempimento degli obblighi dell'ufficio da quella stessa legge che sopprime il beneficio, dichiarandolo per lo meno inutile. Forse o un secreto intendimento o il caso ha fatto che cadesse nella legge questa clausola, affinchè, mentre si proclamava in diritto la soppressione di questi Enti, nulla fosse innovato almen per ora nell'ordinamento della Chiesa, quasi aspettando che il tempo o le circostanze ci portassero maggior luce, e c'indicassero una via migliore per andare a Roma. S'egli è così, me ne compiaccio e darò più volentieri il mio voto alla legge.

Un secondo dubbio, che mi pare di maggior gravità, è questo. Si dice che sarà pagato un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, e non si fa motto della tassa del 30 per 100.

Nell'articolo 18, intanto, s'impone al fondo del culto una tassa del 30 per cento, senza far motto, nè tampoco della facoltà di rivalersene con una ritenuta corrispondente sugli assegnamenti che deve pagare agli investiti. Sarebbe perciò necessaria per lo meno una dichiarazione che potesse servir di norma ai magistrati nell'applicazione della legge. Si può invero osservare che per rendita netta si potrebbe intendere la rendita depurata di tutti i pesi ed anche della tassa. Ma dall'articolo seguente si scorge che la tassa cade appunto sulla rendita netta, poichè ivi è detto che i privilegi e le ipoteche sui fondi devoluti al demanio saranno conservati, ma sarà iscritta in meno tanta rendita quanta corrisponde ai pesi rappresentati da quei privilegi e da quelle ipoteche.

Si potrebbe anche invocare un altro argomento, cioè che nell'articolo 5. imponendosi il pagamento della tassa ai patroni laici si soggiugne: « salvo il disposto dell'articolo 507 per quel che concerne i rapporti tra

il proprietario e l'usufruttuario. » Ma questo argomento potrebbe ritorcersi allegando che dove la legge lo volle, lo disse; e dove lo tacque, nol volle. D'altra parte, non vi ha intera affinità fra i due casi, perocchè nel caso dell'articolo 5, resta il fondo presso i privati e sottoposto ad un dominio diviso fra il proprietario e l'usufruttuario, laddove negli altri casi i fondi appartenenti al beneficio passano al Demanio e non resta che un assegnamento a favore degli attuali investiti.

Una dichiarazione dunque mi sembra indispensabile per salvare il fondo del culto dalla insostenibile posizione in cui si troverebbe se dovesse sottostare alla tassa del 30 per cento senza aver modo di rivalersene sugli assegnamenti che deve pagare. E questa considerazione diventa anche più grave ove si ponga mente che non è solamente colpito dalla tassa il fondo del culto nascente dalle soppressioni ordinate dalla presente legge, ma anche quello già costituito per effetto delle leggi precedenti, e per questa parte la rivalsa non è possibile perocchè non si può concepire una imposta sulle pensioni alimentari accordate ai religiosi, nè si possono violare i diritti già acquistati in virtù delle leggi precedenti.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi duole di non poter rispondere alla prima parte della interrogazione che è stata fatta dall'onorevole Senatore D'Affitto, perchè nel momento in cui la proponeva, la sua voce non è giunta fino a me. Credo che risponderà forse l'Ufficio Centrale e dalla risposta che sarà fatta potrò probabilmente comprendere quale sia stato il dubbio che venne mosso dall'onorevole preopinante, e se sarà il caso aggiungerò alcune parole anch'io.

Risponderò intanto alla seconda parte della sua domanda.

Egli desidera conoscere se la rendita netta di cui si fa cenno nell'art. 3 del progetto di legge sia sottoposta alla tassa straordinaria del 30 per cento portata dall'art. 18 di questo disegno di legge.

L'art. 18 stabilisce una tassa straordinaria sopra tutto il patrimonio ecclesiastico; e a seconda delle disposizioni contenute in questo stesso progetto di legge si devono distinguere i benefici di patronato laicale e le cappellanie laicali dagli altri benefici che sono strettamente ecclesiastici senza che vi sia alcuna immisione di patronato laicale.

Quanto ai benefici che sono di patronato laicale, quanto alle cappellanie laicali, i beni che appartengono a questi Enti vengono considerati, giusta il principio consegnato in questo disegno di legge, come componenti patrimoni privati, e perciò essi vennero sottoposti al peso di pagare due o tre volte (or non ricordo bene) la tassa che si paga pel diritto di successione tra estranei; ma pagato questo diritto, sono fuori da ogni questione per ciò che concerne il patrimonio ecclesia-

stico, quindi non possono più essere soggetti ai pesi cui sono assoggettate le proprietà dell'Asse Ecclesiastico.

Invece gli altri benefici che sono considerati come beni formanti parte del patrimonio ecclesiastico, sono necessariamente colpiti per la disposizione dell'art. 18 poichè quest'articolo parla di una tassa che è imposta sopra il patrimonio ecclesiastico. Premesso questo principio, è facile rispondere al dubbio che venne mosso dall'onorevole Senatore d'Affitto. O si tratta della partecipazione di quelle chiese ricettizie, comunie o cappellanie corali che non sono di patronato laicale, e che perciò non possono essere pareggiate alle cappellanie laicali, ed in allora esse sono necessariamente sottoposte alla tassa portata dall'articolo 18, ovvero si tratta di coloro che godono di un beneficio di patronato laicale o cappellania laicale, ed allora sono immuni da questa tassa, ma vengono necessariamente, per quanto concerne l'usufrutto, a sottostare al pagamento del diritto di successione.

Del resto, siccome essi non hanno che il diritto di usufrutto, così la tassa del 30 0/0 si toglie dalla proprietà, vale a dire che l'usufrutto è sotto la deduzione di quel 30 0/0 di capitale che viene imposto dall'art. 18. Credo di avere in questo modo indicato quale sia il senso in cui è avviso del Ministero si debba interpretare l'articolo.

Senatore D'Affitto. Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di questa dichiarazione; io non domandava di meglio, e lo faceva nell'interesse del fondo del culto stesso e perchè non vorrei che si costituisse a suo danno un fomite di liti.

Presidente. La parola è al Senatore Gino Capponi.

Senatore Cadorna, Relatore. Domanderei la parola sopra questo incidente.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. Io dichiaro che le spiegazioni date dal Ministero sono d'accordo cogli intendimenti dell'Ufficio Centrale. Farò solo notare che vi era una ragione per cui si citasse l'articolo 507 del Codice civile nell'art. 5 e non lo si citasse nell'art. 3. Si ritenga che nell'art. 5 è fatta facoltà ai patroni di avocare i beni, e che essi, per usare di questa facoltà, dovranno essi stessi sborsare la somma della tassa. Ciò richiedeva necessariamente una disposizione la quale regolasse i rapporti tra il patrono e l'investito. Il patrono era obbligato a fare una anticipazione; ma non a subire una deduzione, come avviene quando il fondo è devoluto allo Stato e convertito in rendita. Ciò non occorre di fare a riguardo dell'art. 3, perchè, essendovi l'art. 18 che dispone già che la tassa del 30 per cento era prelevata sul fondo pel culto, ne segue che il valore netto che rimane all'investito non può essere che il totale della rendita netta, dedottone già il 30 per cento che si preleva sopra il fondo ecclesiastico.

La prima domanda fatta dall'onorevole D'Affitto, se non erro, mirava ad ottenere una spiegazione delle

parole con cui si allude agli obblighi dei benefici ed a conoscere in che cosa consistano queste obbligazioni. L'Ufficio è d'avviso che non vi possa essere dubbio a questo riguardo. I benefici hanno obblighi religiosi, hanno obblighi di suffragio, hanno obbligo di servizi, di messe, di scuole, ed altri simili; questi obblighi la legge non intese di toglierli di mezzo, ed anzi ne mantiene assolutamente l'osservanza; ed appunto perciò, finchè l'investito è in possesso del godimento della rendita d'un beneficio, essa dispone che il medesimo adempia a tutte queste obbligazioni. Quindi la parola obbligo deve essere pigliata nel senso di indicare le obbligazioni della natura di quelle ora specificate.

Senatore **Robecchi**. Domando la parola sopra questo incidente.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Robecchi**. Gli oneri, dice l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, devono essere adempiuti tutti, ma ciò non mi pare sempre giusto: molte volte questi oneri assorbono tutta la rendita; ora, se voi fate un assegno all'investito e da questo deducete il 30 per cento, ne viene naturalmente che bisogna dedurre anche una parte degli oneri.

Un'altra questione mi pare che ha sollevata l'onorevole Senatore D'Afflitto, ed è quella che riguarda gli assegni fatti in forza di leggi anteriori, quali sarebbero la legge del 1855, e le consimili pubblicate nell'Umbria e nelle Marche, ecc. Là sono stati stabiliti assegni; e io domanderò se a seguito della tassa del 30 per cento imposta al fondo del culto successo alla Cassa Ecclesiastica debbano essere ridotti anche quegli assegni? La questione mi pare che presenti qualche difficoltà, e che si possa dubitare se abbia a farsi la riduzione di questi assegni, o se non piuttosto questi debbono essere considerati come oneri della Cassa Ecclesiastica e come diritti acquisiti i quali perciò non abbiano a subire modificazioni: in quest'ultima sentenza mi indurrebbe il vedere che la legge del 1866, quantunque abbia portato variazioni a quella del 1855, pure ha voluto conservare intatte le pensioni stabilite ai religiosi, pensioni che ora dovrebbero essere ridotte nella proporzione di poco meno di un terzo, anche perchè la legge del 1855, le voleva proporzionate ai redditi della casa religiosa che doveva essere soppressa; ciò che mi parrebbe troppo grave. Mi pare anche che una ragione per non toccare agli assegni fatti dalla legge del 1855 e successive, stia in ciò che il 30 per cento che sarà prelevato sul fondo del culto, non può dirsi propriamente colpire il capitale cui corrispondono questi assegni, perchè del fondo del culto sono molte le provenienze e sono molti e grossi i capitali, i quali sono liberi e non hanno assegni corrispondenti, e possono quindi essergli sottratti senza che gli vengano per ciò tolti i mezzi di adempiere agli impegni impostigli dalla legge, e divenuti, per mio avviso, irrevocabili ed immutabili.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io intendo e credo conformemente a quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, che le parole « *purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli Enti* » si debbano intendere relativi a quegli obblighi che nel linguaggio del diritto canonico, si chiamano *officii* secondo l'adagio « *Beneficium propter officium.* »

Senatore **Farina**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Parmi che alla retta intelligenza dell'articolo 3 non occorra richiamare le disposizioni relative alle tasse che si riferiscono all'articolo 18.

Colà noi vedremo se la tassa che si impone del 30 per cento sia applicabile eziandio agli investiti dei benefici che furono soppressi colla legge del 1855, ed anche con quella del 1866, ma per l'intelligenza attuale dell'articolo 3 mi pare inutile di complicare queste due questioni diverse. Qui si è detto solamente che per determinare quale è il reddito netto si doveva detrarre anche il 30 per cento dell'imposta, ma questa dichiarazione che si riferisce all'articolo 3 non implica che all'articolo 3 si debba discutere la massima della imposta portata dall'articolo 18 e che verrà in discussione, specialmente per la sua estensione agli Enti ecclesiastici già soppressi dalle leggi precedenti ed agli investiti dei benefici e dipendenti dagli Enti medesimi.

Una più opportuna sede di discussione dunque verrà all'articolo 18; per conseguenza pregherei a non volere discutere attualmente l'argomento della tassa, ma aspettare a discuterlo quando verrà in discussione l'articolo 18.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Mi permetta il Senato di soggiungere alcune cose intorno alle questioni, che si sono ora sollevate.

Io pregherei l'onorevole Farina di pensare che ora la questione è già portata innanzi e quasi compiuta, e che se dovessimo di nuovo farla all'articolo 18, si perderebbe probabilmente molto tempo. Noti, per altra parte, che può aver sede questa discussione anche qui, perchè qui di quale cosa si parla? Si parla dei diritti di quelli che sono investiti. Ora si solleva una questione riguardo ai diritti di quelli che erano investiti anch'essi, ma di benefici soppressi non da questa legge, ma da leggi anteriori, i quali hanno pure la qualità d'investiti, e che potrebbe dubitarsi, se debbano soggiacere ai pesi che l'art. 3 stabilisce per gli investiti odierni.

La prima osservazione dell'onorevole Robecchi è che gli oneri possano essere tali da assorbire completamente la rendita del beneficio, e che conseguentemente l'effetto della legge potrebbe essere di lasciare senza mezzi di sussistenza gli odierni investiti. Incomincerò dal notare che, trattandosi (come ha dichiarato il signor Ministro Guardasigilli, d'accordo in ciò coll'Ufficio Centrale, unicamente di quegli oneri ed uffici beneficiari

che costituiscono un peso pel beneficio che devesi di ordinario soddisfare personalmente dallo stesso investito, essi non possono portare, d'ordinario, una diminuzione alla rendita. L'Ufficio Centrale è però lontano dal negare che possono avvenire dei casi in cui, per l'applicazione della presente legge, il beneficiario sia posto in difficile condizione, anzi queste cose ha già notate l'Ufficio Centrale nella stessa sua relazione, nella quale si faceva osservare che, essendosi dovuto procedere ora con una massima generale, senza la considerazione dell'entità di ciaschedun beneficio, ed essendosi dovuto approvare una tassa uniforme sopra tutti i benefici, poteva venirne di conseguenza che vi fossero benefici di una sì tenue rendita che, prelevando il 30 per cento e soddisfacendo a pesi, si trovassero gli investiti ridotti ad una condizione difficile: e già l'Ufficio Centrale, a questo riguardo, faceva osservare che, secondo i principii della presente legge e della giustizia, gl'investiti non potevano essere privati dei congrui mezzi ad un'onesta sussistenza. Ne inferiva perciò che, ove si verificassero casi di tal fatta, sarebbe stato necessario dare altre disposizioni legislative, le quali fossero opportune ad ovviare a questi inconvenienti, ed intanto, esserdovi urgenza, si dovesse provvedere dal Governo, disponendo di quei mezzi che possa avere, o dei fondi del culto, ovvero dei fondi dell'economato.

Del resto, o Signori, non c'è a maravigliarsi che fatti di questa natura si palesino nell'applicazione della legge. E quant'è, o Signori, che si faccia una legge generale, la quale contenga disposizioni di questa natura che non porti qualche inconveniente dipendente da fatti speciali? È debito del legislatore di seguire questi fatti speciali, di raccogliarli, di ricevere i reclami e di provvedere conforme alla giustizia, a seconda delle circostanze; ed è ciò appunto che l'Ufficio Centrale si propone di fare nella sua relazione, col che si provvederebbe anche all'osservazione giustamente fatta dall'onorevole Robecchi.

Quanto poi all'altra osservazione, che riguarda il prelievo del 30 0/0 e che consisterebbe nel provocare una spiegazione sulla questione se il 30 0/0 debba applicarsi anche a carico di quegli investiti i cui benefici fossero già stati soppressi per effetto di leggi precedenti, ed i cui diritti siano già stati regolati da siffatte leggi, io dichiaro, a nome dell'Ufficio Centrale, recisamente che la presente legge non può avere un effetto retroattivo. Le leggi precedenti le quali hanno abolito de' benefici, hanno stabilito definitivamente la posizione del fondo del culto cogli investiti, ed i rispettivi loro diritti; ed hanno perciò creato dei diritti acquisiti irrevocabili, i quali non possono essere variati. Quindi l'art. 3 non può essere inteso che per gl'investiti dei benefici e degli enti morali che si sopprimono colla presente legge, come lo indica la parola stessa di detto articolo che parla degli *odierni* investiti.

È dunque evidente che questo articolo suppone l'esistenza attuale del beneficio, l'esistenza dell'investito e la soppressione attuale del beneficio che ora esiste e che perciò, anche letteralmente, l'articolo non si può applicare che a quegli enti che si sopprimono con questa legge.

Presidente del Consiglio. Credo necessario che il Ministero dichiari che questo pure è il suo modo di vedere. La legge attuale non provvede che per gli Enti che vengono in forza della stessa legge soppressi.

Quanto agli Enti che furono già colpiti da un'altra legge, non possono essere in essa contemplati, e potrebbero solo esserlo in forza di una disposizione speciale, la quale dichiarasse che quanto concerne i benefici soppressi con questa legge, si applica anche agli altri. Sarebbe poi il caso di discutere se questo convenga o se possa farlo il potere legislativo, ma in ogni caso converrebbe che la disposizione fosse espressa. Ma siccome non v'è questa disposizione espressa, evidentemente i diritti che furono acquisiti per effetto di quelle soppressioni, rimangono assolutamente immuni, da tutte le disposizioni che possono essere introdotte nella presente legge.

Senatore Robecchi. La ringrazio di questa spiegazione e mi dichiaro soddisfatto.

Ministro di Grazia e Giustizia. A maggior conforto di questa spiegazione giova citare l'art. 22 del presente progetto che dice: « Le disposizioni della legge « 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto « in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella « presente. »

Presidente. La parola è al Senatore Capponi.

Senatore Capponi. Negli archivi del Senato sono alcune petizioni delle Provincie meridionali relative alle chiese ricettizie. A me era stata inviata un'altra petizione non so da chi, ma so che viene dalla città di Acerenza. Questa petizione non può essere presentata mancando delle forme più essenziali.

Mi duole però di non poterla presentare, perchè oltre alla domanda che ne formerebbe il principale soggetto, si discorrono non poche cose intorno a queste Chiese ricettizie, che meriterebbero la più seria attenzione.

La petizione per suo principale assunto riguarda i preti giovani che ancora non sono di fatto partecipanti alle rendite della Chiesa cui sono addetti.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Senatore Capponi. La legge dice che non sono ammessi alla compensazione, all'indennità, altri che quelli i quali già sono partecipanti di fatto in queste Chiese.

La petizione dimostra come si arrivi ad essere partecipanti di fatto solamente dopo un lungo esercizio, e quando si è ben innanzi nel sacerdozio; per l'ordinario quei che diventano partecipanti di fatto hanno già servito la Chiesa oltre 10 anni.

Ora, avendo essi un diritto acquisito, è egli giusto il toglierlo?

Con questa petizione si suggerirebbe l'idea di un emendamento, nel quale si dicesse che sono considerati partecipanti quelli che già sono *in sacris*, che già han fatta irrevocabile la loro professione religiosa, che sono insomma in possesso di diritti che ritengono acquisiti per mezzo di queste chiese ricettizie. Io però non propongo questo emendamento, il quale di certo non sarebbe accolto; ma solo desidero accennarlo al Ministero, perchè parmi che questa materia tocchi molto da vicino la costituzione della Chiesa in quelle provincie, e particolarmente delle parrocchie, le quali certamente tutti stimano necessarie e vogliono rispettate.

Molte cose si sono dette a questo riguardo, e tutte dimostrano, a mio avviso, ciò che forma il vizio organico di questa legge, che per tal motivo io non saprei approvare.

È un fatto che molte materie, in essa legge contenute si addentrano di troppo nell'ordinamento della Chiesa ed anche in quella parte viva, per la quale si risentono eziandio i laici, e si turbano spesso, più che non sembri, i popoli.

Prescindendo da ogni altra considerazione, io credo sia di somma convenienza politica per gli uomini del Governo l'andare guardinghi in questa materia

Senatore **Cadorna Relatore.** Domando la parola.

Senatore **Capponi** Le difficoltà che sorgeranno saranno sicuramente molte; io però confido che il Ministero, sentendo tutta la gravità della cosa, vi provvederà per quanto sia possibile con regolamenti appositi.

Questo mi contento per ora di invocare, nel caso sempre che questo disegno di legge abbia l'assenso del Senato.

Mi duole che l'accennata petizione non rimanga negli archivi del Senato, perchè sono in essa molte cose istruttive, sulle quali sarebbe forse ora meno opportuno e non gradito il dilungarmi.

Il petente mi sembra animato da buone intenzioni verso lo Stato come verso la Chiesa, e dice, per esempio, fra le altre cose. Voi disgustate, i preti giovani; e non solamente li disgustate ma li mettete da parte, li lasciate senza provvedimento, gli allontanate dal servizio parrocchiale, e ciò è male perchè i preti giovani più facilmente si conformano alle cose nuove.

Insisto su questo punto e finisco per non rendermi importuno di troppo al Senato.

Insisto, dico, non senza fare osservare come questa e qualche altra disposizione di questa legge tocchi, come ho detto, la interna struttura della Chiesa nella quale se il laicato s'ingerisca fa cosa imprudente, nè mai consegue il fine suo.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Perdoni; la parola spetta prima al signor Senatore Leopardi.

Senatore **Leopardi.** Ho chiesta la parola per ringraziare l'onorevole propinante di aver mossa una

questione la quale, come egli diceva, è di molta gravità per le provincie meridionali.

Mi gode l'animo che in tale questione l'interesse dall'erario non entri per nulla, poichè i beni delle Chiese ricettizie, quando i pesi saranno soddisfatti, gli assegni agli attuali partecipanti cessati sono devoluti ai comuni dove si trovano quelle Chiese: quindi sarà più facile al Governo il poter dare provvedimenti se non giusti, equi a richiami cui può dar luogo la soppressione delle Chiese ricettizie o comune.

Io conosco un paese, un comune di un migliaio di anime dove è una Chiesa ricettizia, mi pare, con dieci canonici.

Sono i contadini, le famiglie più o meno disagiate del contado che educano uno dei loro figliuoli per metterlo come soprannumero a questa Chiesa; ed è vero che spesso vi officiano per cinque o sei anni senz'altro compenso che l'aspettativa d'un posto vacante, per averne la corrispondente prebenda, e molte famiglie di quel comune si sono sollevate dalla classe di coloni a quella dei borghesi mediante questo Ente morale, come ora si dice, che si trova nel paese e che sta per essere soppresso.

Io credo che questo paese, il quale è anche noto all'onorevole senatore Irelli, essendo vicino a Teramo non sia solo in siffatte condizioni nelle Provincie meridionali; credo anzi che ve ne abbia di molti altri. Ma, ripeto, la questione non implica per nulla gl'interessi dell'erario, dappoichè in questa parte la legge non ha avuto altro intendimento fuorchè quello di tòr via gli allettamenti ai voti sacerdotali, che fanno crescere il numero dei preti, fra coloro che farebbero molto meglio a lavorare la terra.

Io desidero che il Governo nel rimediare per l'avvenire ponga mente alle situazioni del presente.

Certo esso non congederebbe un volontario che avesse servito cinque o sei anni nell'amministrazione senza una ricompensa. Tale è il caso di quei sacerdoti, e la ricompensa debbono darla i Comuni che in definitivo ereditano delle Chiese soppresse. Tanto io voleva dire e non altro.

Senatore **Cadorna.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Capponi riguardano le comunie. Anzitutto per risolvere la difficoltà bisogna aver presenti le disposizioni dell'articolo 3.; quest'articolo dà l'assegnamento a quelli investiti che sono contemplati nell'articolo primo e che siano odierni partecipanti di Chiese ricettizie delle comunie e delle cappellanie laicali e nel possesso della partecipazione.

Questa è la base della disposizione; mi pare dalle osservazioni che si sono fatte che si vorrebbe provocare una spiegazione la quale avesse per iscopo di estendere questa disposizione anche a coloro i quali non siano nel possesso della partecipazione e che dimorino unicamente nel luogo dove vi è una comunia ed abbiano soltanto la speranza che morendo, un altro ecclesiastico, essi possano pigliare il suo posto.

Per questi ultimi evidentemente non vi è alcun diritto acquisito, non vi è che una semplice speranza, una semplice aspettativa la quale in tutte le disposizioni di leggi analoghe come nella materia fidecommissaria, dei maggioraschi e altre simili, non è mai stata considerata come un diritto nè come una ragione per attribuzione di un diritto. Farò notare di più che se si desse una disposizione di tale natura a riguardo degli ecclesiastici che dimorano in una comunia, ma che in fatto non partecipano alla rendita della comunia, bisognerebbe estendere una tale disposizione a tutti gli altri ecclesiastici i quali si trovano in analoghe condizioni.

Nella maggior parte dell'Italia non vi sono comunie, ma vi sono i benefici, o vi sono ecclesiastici i quali non sono investiti di beneficio e che pure prestano servizio alla Chiesa. Questi stanno anche essi aspettando che muoia qualche ecclesiastico investito del beneficio per esserne investiti essi medesimi. Evidentemente anche questa è una speranza analoga a quella dei preti a riguardo delle comunie, e se si dovesse provvedere nel modo che si vuole nei casi dei non partecipanti alle comunie, bisognerebbe provvedere in tutto lo Stato a tutti gli ecclesiastici i quali hanno una speranza di avere un beneficio, ed è evidente che se ciò non è come si disse un obbligo della legge, ciò è inoltre impossibile.

Si è fatto cenno degli impiegati dello Stato. Signori, se dovessimo prendere argomento dagli impiegati dello Stato, ed applicare agli ecclesiastici le regole che sono state applicate agli impiegati dello Stato, quegli non avrebbero ragione di andarne soddisfatti. È noto che quando si sopprime un impiego civile si mette l'impiegato in disponibilità, e che dopo due anni di disponibilità egli perde perfino la qualità di impiegato, se non è riposto in Ufficio. Ora io domando, si vorrebbe accettare una tale condizione per gli ecclesiastici che sieno in possesso di una partecipazione? Evidentemente no. Ed ove ciò fosse accettato, quale ragione potrebbero far valere, secondo le dette condizioni, coloro che non avessero neppure il possesso della partecipazione?

È dunque a ritenersi che la legge rispetta non solo i possessi di diritto, ma anche il possesso di fatto, perchè dice, gli odierni partecipanti che sono in possesso; ma che la legge non comprende certamente coloro che non hanno nè la partecipazione di diritto nè la partecipazione di fatto e che hanno solo una speranza, la quale non costituisce, e non è un diritto.

Pare perciò all'Ufficio Centrale che non si possa lo articolo 3 interpretare nel modo che si vorrebbe, cioè per estenderlo anche a coloro che hanno una semplice speranza, senza che abbiano il possesso alla partecipazione, ed egli tiene per fermo che colla disposizione medesima non si violi alcun diritto di chi non sia in possesso della partecipazione.

Presidente. La parola è al Senatore Capponi.

Senatore Capponi. Io mi permetto di non acco-

gliere l'assimilazione fatta ed eccellentemente svolta, come è suo costume, dall'onorevole preopinante, il quale ha chiamato questi diritti una speranza, e gli ha assimilati alle speranze degli impiegati, alle speranze di quelli che aspettano un beneficio. Del beneficio ci può essere speranza, ma non essendo abbastanza esperto nel diritto canonico, credo che sarebbe simonia il dare formale promessa a chi non avesse acquistato un diritto. Qui dunque non si tratta di un beneficio e molto meno di un avanzamento; si tratta di ciò che a me pare si potrebbe a buona ragione chiamare diritto, ed ecco come. La parola comunia, se mal non mi appongo, che cosa significa? Significa associazione di cherici che formano poi le chiese così dette ricettizie. Essi dicono: io vi servirò 10 anni; piglierò gli ordini sacri; non trarrò beneficio dal mio servire; ma quando verrà la mia volta e viene realmente con certe norme essendo già ordinato sacerdote, comincerò ad essere partecipante dei frutti collettivi, che costituiscono l'entrata di queste chiese. Signori, questo non è un diritto presente; ma colui che presta il servizio preventivo e che è entrato in *sacris* e si è per tal modo legato al ministero sacerdotale senza il patrimonio voluto dai canonici, ma solo a titolo di beneficio; costui deve tenersi in possesso già del beneficio, e questo io credo si chiami un diritto.

Ripeto, che non si tratta qui di proporre un emendamento; ma se ci è materia, e ve ne saranno molte e molte, dove la saviezza del Ministero, per via di provvedimenti speciali possa correggere i difetti, pur troppo inevitabili, della proposta legge, io credo sia questa.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Parmi che ad una parte delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante risponda già li testo della legge; il testo della legge considera il caso del possesso della partecipazione.

Fra le numerose petizioni presentate al Senato, alcune alludono alle distribuzioni che già venivano fatte ai partecipanti delle comunie, quantunque gli stessi non fossero veramente già iscritti nel ruolo dei partecipanti medesimi. Ora, siccome l'articolo 3 si riferisce al possesso effettivo in cui siano del godimento di queste distribuzioni, mi pare che si sia già provveduto alla principale difficoltà che si elevava da alcuni dei ricorrenti, i quali dicevano: noi già fin d'ora godiamo di questa distribuzione. A costoro mi pare che la legge abbia provveduto colla disposizione di conservarli nel possesso nel quale attualmente si trovano. Per quelli poi che non hanno che un *jus in spe*, cessa naturalmente il diritto, e non può più durare la speranza di partecipare ad una istituzione che viene a cessare.

Consequentemente mi pare che alle osservazioni che vennero fatte testè sia già provveduto.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Prego l'onorevole signor Sena-

tore Capponi di considerare che le sue osservazioni lottano colla lettera della legge, perchè essa non ammette che coloro i quali sieno in possesso. Se si volesse introdurre una disposizione che riconoscesse undiritto anche in coloro che non sono ancora in possesso, ma che sono soltanto *in spe*, bisognerebbe proporre un emendamento, perchè non è possibile di dare all'articolo 3 una interpretazione, la quale dia il diritto all'assegnamento a coloro che, a termini dell'articolo stesso, non sono in possesso della partecipazione.

Dico ciò per chiarire la posizione della questione, perchè non si tratterebbe di dare una spiegazione dell'articolo 3, ma sibbene di fare una variazione alle sue disposizioni, ed è necessario anzitutto di porre bene la questione.

Quanto poi alla necessità d'introdurre nell'articolo 3 una disposizione diversa da quella che nel medesimo si contiene, io mi permetto di far richiamo alle osservazioni che ho avuto l'onore di proporre a questo riguardo. Aggiungerò solo che in realtà ed in fatto non sussiste neppure che gli odierni ecclesiastici esistenti in una comunia e non partecipanti nè in diritto nè in fatto, abbiano una promessa la quale abbia creato neppur l'ombra di un diritto. Essi sono là aspettando volontariamente; ma nessun fatto è intervenuto, tranne quello della materiale e volontaria loro aspettazione; che abbia potuto creare per essi un diritto per l'avvenire sulla comunia. Non vi ha per questo effetto a loro favore nè contratto nè disposizione di legge, nè promessa da cui abbia potuto nascere un diritto per ciascun individuo. Essi non hanno perciò che la speranza di potere in avvenire acquistare un diritto, se, quando si faranno vacanze, essi saranno ancora vivi, se sussisteranno ancora le masse delle comunie. Ma non hanno un diritto attuale di entrare in possesso neppure di un diritto avvenire. Il solo fatto che esiste è che si son fatti ordinare colla speranza che avrebbero trovato un posto nella comunia. Questa è la condizione di tutti coloro che non hanno che una speranza il cui compimento è affatto eventuale, e dipende essa pure da che si verifichino fatti che possono verificarsi o non verificarsi, senzchè colui che ha la speranza abbia diritto di pretendere che quei fatti si verifichino o di impedire che essi si verifichino. Con queste norme si regolano ovunque le semplici aspettazioni, le semplici speranze nella materia fidecommissaria, nei maggioraschi, nelle enfiteusi lineari ed in altri simili casi.

Parmi poi che sussista il paragone che io faceva con altri luoghi nei quali vi sono dei beneficiati e dei non beneficiati; i quali ultimi aspettano che si faccia la vacanza, colla speranza di essere nominati. Nè credo che abbiano diritti maggiori coloro che non partecipino nè in diritto, nè in fatto alla massa di una comunia, e ciò per le ragioni che ho già spiegate.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Mi duole di riprendere la pa-

rola su questo soggetto, ma mi è duro il vedere che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non abbia voluto entrare nella verità della questione. Le ha sempre girato attorno con mere supposizioni, a ribattere una delle quali dirò che in quelle provincie si è talora giunto persino ad ordinare *in sacris* coll'aspettativa di posto vacante, sia che qualcuno costituisse il patrimonio con la clausola di riaverlo appena ottenuto il posto, sia pel semplice affidamento consentito dal Vescovo; la questione, o Signori, è più grave di quello che paia all'onorevole Relatore.

Io ho indirizzato al Ministero una preghiera che non tocca punto gl'interessi dell'erario, quando questi casi avvengono; conviene esaminare se ci è qualche provvedimento a fare, sia in linea di giustizia, sia in quella di equità, provvedimento il cui onere, come ho detto, cadrebbe a carico di comuni fatti eredi delle Chiese ricettizie o comunie.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho fatto diligenti studi su questa materia che, lo confesso, era per me materia nuova, stantechè le *ricettizie* non sono conosciute nelle provincie Lombardo-Venete, nè nelle Piemontesi e neppure, io credo, nelle altre della media Italia. Ma non mi è mai accaduto di vedere indizio degli atti di convenzione o di capitolato, che secondo le indicazioni del sacerdote che ha diretto la sua petizione all'onorevole Senatore Capponi, si stringano tra i laici candidati o aspiranti ad una futura quota di partecipazione e i rappresentanti la Chiesa ricettizia. Non posso quindi ammettere l'uso, la consuetudine di tali convenzioni, di tali capitolati. Molto meno posso menar buona l'allegazione dell'onorevole Leopardi che nei paesi ove esistono le ricettizie si facciano ordinazioni di sacerdoti *senza patrimonio*, in aspettativa di un patrimonio avvenire da poter consistere in una quota di partecipazione che rimanga vacante nella ricettizia. Questo è impossibile di supporre, perchè il sacerdote così ordinato sarebbe *irregolare*.

Del resto, quanto a coloro i quali vivono in una aspettativa, se viene a mancare, riconosco che debba verso loro aversi qualche riguardo di equità. Ma codesti riguardi di equità, secondo me, non hanno ad essere usati dal Governo, dal Demanio; sibbene avrebbero ad essere usati dai *Comuni*: poichè la legge col secondo degli articoli già votati, dice che: « Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai *Comuni* in cui esistono le dette chiese. »

È evidente che siccome la rendita delle ricettizie passa ai *Comuni*, così spetterà ai *Comuni* di apprezzare i titoli di equità, per avventura invocati dai candidati che or non sono in possesso di alcuna quota di partecipazione, e veggono frustrata la propria aspettativa.

Mi parve che nel principio del suo discorso l'onorevole Senatore Capponi criticasse questa parte della legge, per la ipotesi che questa legge venga a togliere alle Chiese ricettizie la *parrocchia*. Ma l'informazione che a lui fu data, come pare, da quel sacerdote che gli diresse la petizione, anche in questa parte è inesatta, anzi è contraddetta dal testo della legge; perchè nell'articolo 1° è appunto stabilito che pur sopprimendo le chiese ricettizie e le comunie, si mantiene una quota curata di massa *per congrua parrocchiale*. Vede dunque l'onorevole Capponi che la parrocchia continua a sussistere.

Senatore Demonte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Voci. Ai voti, ai voti. (*Rumori*).

Senatore Demonte. Mi ha prevenuto l'onorevole Guardasigilli nella risposta che io voleva dare all'onorevole Senatore Leopardi.

Per verità sarebbe cosa nuova che vi fossero sacerdoti senza patrimonio, ciò sarebbe un fatto contrario alle leggi canoniche (*I rumori prolungati coprono la voce dell'oratore.*)

Non si può entrare *in sacris* se non si abbia, secondo il modo civile e canonico, il dovuto patrimonio.

Può avvenire che manchi qualche posto nelle chiese ricettizie, ed allora uno degli aspiranti al sacerdozio si fa inscrivere per ottenere quel posto, ed ottenutolo quello gli può servire in luogo di patrimonio; ma non si può dare il caso che uno che non abbia patrimonio possa essere ordinato sacerdote soltanto perchè ha la speranza di divenir prete di una chiesa ricettizia. Per cui l'eccezione che si faceva a questo disegno di legge intorno a quest'argomento, non è ammissibile perchè di fatto infondata.

Senatore Mirabelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli. In aggiunta a quanto diceva l'onorevole Senatore Demonte, debbo fare osservare al Senato che da un decreto dell'anno 1818 è formalmente stabilito che nel già Regno delle Due Sicilie nessuno poteva essere ordinato se non avesse costituito il sacro patrimonio o non fosse entrato in possesso di una partecipazione.

Presidente. Metto ai voti l'art. 3. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di reversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita iscritta.

« I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al demanio, dovranno essere, nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

« I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte so-

pra i beni immobili devoluti al demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

« Però si dovrà nell'iscrizione del Gran Libro del Debito pubblico della rendita al fondo del culto od all'Ente Ecclesiastico rispettivamente fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario iscritto.

I privilegi e le ipoteche iscritti per garantire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Presidente. La parola è al Senatore Balbi-Plovera.

Senatore Balbi-Plovera. Io chiederei al Ministero, poichè lo stato presente delle nostre finanze impedisce che si possa mutare alcunchè di questa legge, che colla sua autorevole voce spiegasse le sue intenzioni onde ciò serva se non di testo di legge dinanzi ai tribunali, abbia almeno utile influenza per una spiegazione maggiore. In quest'articolo ove vi è secondo me, un dubbio assai grave, in principio del medesimo si dice:

« Salve le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato; di devoluzione o di reversibilità non potranno quanto agli stabili farsi valere fuorchè sulla relativa rendita iscritta. »

Dunque vi è un incameramento di questi beni. Nell'articolo 5 invece leggo:

« I patroni laicali dei benefici, di cui all'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare esente da tassa di registro ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 0/0 del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'art. 507 del Codice civile »

Questo dunque mi pare che meriti una spiegazione. Vorrei sapere se il Ministero intende che il diritto di reversibilità sia parimente sopra la rendita fissa e sopra i beni che costituiscono in se stessi il diritto di reversibilità dei beni verso l'individuo, che ne è vero e reale proprietario e se non si trova espropriato di questi beni e non abbia azione che sulla rendita dal Governo creata.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Pare a me che il dubbio non si possa accettare. L'articolo 4 stabilisce in termini generali, ma c'è la disposizione dell'art. 5.

L'articolo 5. cosa fa? accorda ai patroni la facoltà di avere lo stesso stabile, se la vogliono far valere; ma nel caso che di questa facoltà non si prevalgano, divenendo necessaria la conversione del bene di patronato laicale in rendita, allora hanno luogo le disposizioni dell'art. 4. Se invece si prevalgono della fa-

coltà dell' art. 5 cessa la disposizione dell' art. 4, ed i patroni conservano il diritto pieno ed intero sui beni contemplati nell'art. stesso. Dunque si riduce tutto questo ad osservare che l'articolo 5 è *facollativo*, e che quando i patroni non si prevalgono delle facoltà che loro sono riservate nell' art. 5 allora passati i termini che nell' art. 5 si sono stabiliti, subentrano le disposizioni dell' art. 4 per cui non possono più far valere i loro diritti sui beni, che saranno alienati, ma semplicemente sul prodotto dei beni medesimi.

Date queste spiegazioni, parmi non vi sia più dubbio.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. La spiegazione data dall'onorevole Farina mi pare che risolva il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Balbi-Piovera.

L' art. 5 non riserva in modo assoluto il diritto di proprietà, riserva solo una facoltà ai Patroni di rivendicare i beni se lo credono, o di aver la rendita di questi beni; se essi valendosi di questa facoltà credono di conservarne la proprietà non è più applicabile l' art. 4; se invece essi amano meglio avere la rendita, allora necessariamente bisogna che si faccia luogo all'applicazione dell'art. 4.

Quindi mi sembra evidente che non ci sia bisogno di aggiunte per chiarire il testo.

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. Io debbo dichiarare, come Relatore dell'Ufficio Centrale che adotto la spiegazione, o dirò meglio l'intelligenza data dall'onorevole Senatore Farina all' articolo 5 combinato coll'articolo 4.

Senatore Balbi-Piovera. Io mi ritengo soddisfatto delle spiegazioni date: dal momento che i patroni che hanno diritto di reversibilità possono scegliere o i beni, o la rendita, non ci è più nulla a dire.

Desiderava di avere in proposito qualche spiegazione, perchè nell' articolo 4 mi sembrava pregiudicato il loro diritto.

Presidente del Consiglio. L'onorevole Senatore Balbi-Piovera non ha probabilmente tenuto dietro alla discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento sopra quest'argomento; prima si era voluto far luogo alla conversione, anche per quanto concerne i beni di patronato laicale; ma dietro la discussione che è seguita, la Commissione consentì che si facesse l'incameramento di questi beni, e che fosse data ai patroni la facoltà di rivendicarli, o di lasciarli incamerati.

Presidente. Se nessuno più domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4. Chi intende di approvarlo, si alzi.

(Approvato)

« Art. 5. I patroni laicali dei benefici di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare,

esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per 100 del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per 100 di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 5 dell'articolo 1°, delle fondazioni e legati più ad oggetto di culto di cui al numero 6, s'intenderanno, per effetto della presente legge svincolati, salvo l'adempimento dei pesi si e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. Ho domandato la parola unicamente per fare una dichiarazione che si riferisce ad una petizione che è stata presentata al Senato, in cui si mosse il dubbio se il patrono, dovendo anticipare la quota del 30 per 100, debba poi essere danneggiato della perdita degl'interessi. Muovendo però questo dubbio, non si è considerato che nel presente articolo è richiamato l'articolo 507 del Codice Civile che regola questa materia, e che stabilisce che se la somma è anticipata dal proprietario, allora l'usufruttuario paga l'interesse della somma anticipata dal proprietario, e che se invece l'anticipazione ed il relativo capitale sono sborsati dall'usufruttuario, questi non ha diritto al rimborso degl'interessi verso il proprietario, ma ha solo diritto, finito l'usufrutto, di essere rimborsato dal proprietario del capitale sborsato. La legge, pertanto, provvede opportunamente colla sola citazione dell'articolo 507 del Codice civile.

Presidente. Metto ai voti l'art. 5 della legge.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 6. I canonici delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e la dignità od uffici capitolari.

« Le cappellanie e gli altri benefici di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

« Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti o che si lascieranno vacanti, continueranno ad essere dovolute agli economi, i quali dovranno principalmente erogarle, come ogni altro provento a migliorare le condizioni dei par-

rochi o sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauero delle chiese povere e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del regio Decreto 26 settembre 1860 numero 4314.

« I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. »

(Approvato)

« Art. 7. I beni immobili, già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866 e quelli trasferitigli in virtù della presente legge, saranno amministrati ed alienati dall'amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

« La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

(Approvato)

« Art. 8. La Commissione provinciale sarà composta del Prefetto, che ne sarà il Presidente, del Procuratore del Re presso il tribunale del Capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o da un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

« Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei Conti, del Direttore generale del Demanio e tasse, del Direttore del fondo pel Culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle finanze, soprintenderà all'amministrazione e vigilerà all'andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.

« Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

(Approvato)

« Art. 9. I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali. »

(Approvato)

« Art. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

« Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta o equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci

per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per venti se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

« Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta Commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità. »

(Approvato)

« Art. 11. Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore che sarà specificato all'art. 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell'articolo precedente. »

(Approvato)

« Art. 12. Andato deserto il primo incanto, l'amministrazione demaniale procederà, coll'assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno disuggettate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

« Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

« Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private. »

Senatore **D'Affitto**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore D'Affitto ha la parola.

Senatore **D'Affitto**. In quest'articolo si richiede l'unanimità dei voti della Commissione perchè si possa procedere ai nuovi incanti con prezzo ribassato, ma non è detto con quanti membri si ritenga la Commissione per completa, nè l'articolo 8 dà al Consiglio provinciale la facoltà di nominare dei supplenti.

Io non dubito che il Ministero vorrà col Regolamento colmar questa lacuna.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A me pare che la spiegazione sia facile. Se in questo articolo si fosse detto che il provvedimento debba essere deliberato a voti unanimi dalla Commissione provinciale *intera*, allora potrebbe nascere il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore D'Affitto; ma l'articolo dice semplicemente a *voti unanimi* della Commissione provinciale, il che vuol dire, dei membri di questa Commissione, che sono presenti agli atti della Commissione stessa, sempre che sia in numero sufficiente per poter deliberare.

Quando dunque il numero è sufficiente per le deliberazioni, l'unanimità richiesta si intende debba essere quella dei membri presenti alla seduta, e quand'anche fra i membri della Commissione provinciale, si trovi quello che, se fosse intervenuto, avrebbe votato in senso contrario, per me la deliberazione è valida e produce l'effetto suo.

Senatore **D'Afflitto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **D'Afflitto**. Io aveva inteso la cosa precisamente in questo senso, ma mi pareva necessario che si determinasse con qual numero di votanti sian legali le deliberazioni della Commissione, la qual cosa è dichiarata dalle nostre leggi in tutti i casi, in cui s'istituisce una Commissione; e nel caso presente che si è ommesso il Ministero vi provvederà nel Regolamento nell'uno o nell'altro modo, perchè altrimenti riescirebbe forse impossibile il riunire tutti i membri della Commissione provinciale per riportarne l'unanimità.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore d'Afflitto forma oggetto di Regolamento, ed il Regolamento si atterrà alla norma generale, che per la validità delle deliberazioni dei corpi collegiali, è necessaria la metà, più uno.

Questa norma verrà particolarmente indicata nel Regolamento che si farà immediatamente dopo l'approvazione di questa legge, e così sarà soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore d'Afflitto.

Senatore **D'Afflitto**. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio d'aver accolto il mio desiderio.

Presidente. Se nessuno chiede più la parola sull'art. 12, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d'asta, e se abbia fatto il deposito in titoli del Debito Pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati all'art. 17.

« Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

« Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilascerà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di una sua ordinanza esecutiva.

« Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del

sigillo della Prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

« Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni. »

(Approvato)

« Art. 14. Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati a rate eguali in anni 18 con l'interesse scalare del 6 per cento.

« Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice Civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

« I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati nè in tutto nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo od una parte di esso corrispondente al valore del taglio, o non abbia previamente fornita all'agente del demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

« Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

(Approvato.)

« Art. 15. La ipoteca legale competente al demanio dei fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del Codice Civile sarà iscritta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta a cura del prefetto, dell'estratto del verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell'articolo 13.

« Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi e di tutto o di parte del prezzo.

(Approvato.)

« Art. 16. Resta mantenuta per la provincia di Sicilia e pei beni ai quali si riferisce, la legge 10 agosto 1862 num. 743.

(Approvato)

« Art. 17. È fatta facoltà al Governo di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni colle norme che verranno stabilite per regio Decreto tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

« Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente legge ed annullati man mano che saranno ritirati.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Saracco.

Senatore Saracco. Poichè l'argomento della finanza è stato solamente delibato in questa solenne discussione, prego il Senato a volermi concedere alcuni momenti di benevola attenzione. Me ne varrò per dichiarare le ragioni del voto che darò a questo articolo che riassume il concetto finanziario della legge, ed un po' eziandio per chiamare l'attenzione del Ministero e del Senato sopra l'urgente necessità di apportare alla finanza dello Stato ben altri più efficaci e radicali rimedi.

Innanzi però di entrare diritto nella materia, desidero che mi venga sciolto un dubbio intorno al significato di alcune espressioni che si contengono nell'articolo che discutiamo; dubbio che ad altri potrà sembrare leggero, ma tale nel mio giudizio, che nell'interesse della cosa pubblica importa per avventura che sia autorevolmente dissipato e levato di mezzo.

A termini dell'articolo 14 gli acquirenti di beni che per virtù di questa legge passeranno in potere dello Stato, tengono diritto ad un abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto del pagamento del primo decimo, ed all'abbuono del 3 per cento tuttavolta che si propongano di anticipare le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

Poniamo adesso che gli acquirenti di questi beni intendano saldare il prezzo mediante rilascio di altrettanti di questi titoli, i quali a termini dell'articolo 17, che discutiamo, saranno valutati alla pari. Oltre al beneficio di poter collocare i loro titoli alla pari, avranno egli ancora il diritto a pretendere l'abbuono del 7 o del 3 per cento, secondo che sta scritto nell'articolo 14 della legge? In altri termini questi titoli valutati alla pari saranno altresì ricevuti come fossero danaro? Per verità io credo che sì.

Voci. Sì, sì, sì, certo.

Senatore Saracco e mi piace che innanzi ancora di conoscere il giudizio che ne fa il Ministero, gli onorevoli Senatori abbiano già con segni affermativi manifestata la stessa opinione; ma siccome nel mio giudizio i termini dell'articolo non sono abbastanza convincenti ed al felice successo dell'operazione che il Ministero si propone di conchiudere, può grandemente conferire una parola autorevole la quale dia affidamento, che alle molte agevolezze si aggiunge anche quest'una che rappresenta da sè il beneficio del 6 : 40 per ogni centinaio di lire rivolte nell'acquisto di questi beni, io credo che l'opportunità e l'importanza di questa mozione non sarà da veruno disconosciuta e che il Ministero coglierà volentieri la presente opportunità per esprimere più chiaramente il pensiero del Governo.

Entro ora ad esaminare più ampiamente l'articolo che sta sottoposto all'esame ed alle deliberazioni del Senato, e mi adoprerò a farlo colla maggior semplicità e sobrietà di parola.

Io debbo fare al Senato questa franca ed esplicita confessione che piacendo al Ministero di impegnare sotto qualunque forma il patrimonio ecclesiastico onde accattare abbastanza di danaro da poter soddisfare il debito contratto colla Banca Nazionale e provvedere ai bisogni dello Stato per tutto il venturo esercizio, avrei ricisamente negato il voto ad una misura che in questi od altri somiglianti termini ci fosse venuta dinanzi; e pur consentendo col Ministero nei riguardi politici spiegati con tanto splendore di forma dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, e specialmente nei principii di diritto pubblico ecclesiastico, che nell'altro ramo del Parlamento furono espressi con rara felicità di parola dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, già mi apprestava a combattere colla parola e col voto questo infausto e malaugurato progetto di legge. Il quale, affermando i diritti dello Stato sopra i beni della Chiesa dovea poi riuscire a questo peregrino risultato di vincolare e sfruttare miseramente in un giorno quest'ultimo avanzo della fortuna del paese, tanto decantato in Italia e fuori di Italia, lasciando addietro di sè, quale avviamento al desiderato pareggio dei bilanci, una passività permanente di trenta e forse più milioni di lire.

In questo mezzo la Camera elettiva nell'ardente suo zelo di far prova e testimonianza dei suoi sentimenti governativi deliberava nella sua grande maggioranza di approvare senza molta discussione un altro disegno finanziario, nuovamente escogitato dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Reggente il dicastero delle finanze, onde io, rifacendo il cammino, ho dovuto da capo riflettere e nuovamente esaminare, se per avventura questo disegno racchiudesse gli stessi pericoli, e traesse necessariamente a profferire la stessa sentenza.

Per verità, o Signori l'animo mio rimase alquanto perplesso ed incerto, innanzi di risolvere e pigliare partito, perciocchè mi balenarono al pensiero parecchi di quei dubbi che vennero altrove manifestati, e mi stanno tuttora presenti alla mente gli ostacoli di ogni maniera, che si dovranno attraversare per condurre felicemente questa operazione, difficile per la novità della cosa e più per la tristizia dei tempi che corrono ed il grande discredito nel quale sono sventuratamente cadute le nostre finanze.

Prevalse tuttavia, innanzi ancora di intendere le parole molto rassicuranti pronunziate ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio, e dura nell'animo il convincimento che di tutte le combinazioni finanziarie che di questi giorni vennero in grandissimo numero ventilate e discusse, questa che venne proposta dal Ministero e tradotta in articolo di legge, sia al paragone la meno disastrosa; e tale ancora io la considero, che aprendo ai capitali una larga fonte di guadagni, potrà essere più facilmente compiuta, ed a condizioni assai meno onerose che altri non crede: e tale infine, che contenuta in limiti moderati, tantochè basti a soccor-

rere il Tesoro nelle presenti necessità potrà più facilmente riuscire senza che, lo avverta il Senato, ne debba sorgere il pericolo ed il danno di introdurre a carico del bilancio un articolo nuovo di spesa, a fine di servire gli interessi del prestito che intendiamo contrarre.

Bene pertanto, ed avvedutamente ha nel mio giudizio operato il Ministero, rinviando a tempo migliore l'attuazione del proposito nel quale era venuto di soddisfare il debito contratto colla Banca Nazionale, e ristabilire il corso libero della moneta di carta.

Non io certamente, nè alcuno di voi intende far qui l'apologia del corso forzato dei biglietti di banca; chè anzi, se avessi autorità di nome e di parola, vorrei pregare il Ministero a ben considerare se, affrettando il compimento di un atto che inesorabilmente si dovrà compiere in tempo che certamente non è lontano da noi, non convenga decretare la conversione e la mobilitazione delle sostanze immobiliari che anche dopo la pubblicazione di questa legge rimarranno in potere degli Enti morali ecclesiastici: la quale operazione potrebbe, a mio modo di vedere, essere indirizzata allo scopo di trovare i mezzi opportuni per abolire gradatamente il corso forzato dei biglietti di banca. Ma gli inconvenienti del corso forzato che tanto lamentiamo e che furono già in molta parte scontati, non licenziano affatto a contrarre un prestito rovinoso, il quale si dovesse risolvere in un carico permanente delle nostre finanze, quando può avvenire che necessità inesorabile di cose ne costringa domani a ricorrere ancora una volta allo stesso espediente.

Stia dunque lungi da noi il pensiero di mantenere lungamente in casa nostra quest'ospite indiscreto, e dirò ancor io, questo flagello che rode lentamente la Nazione, ma pensiamo prima a ristorare il credito, pensiamo ad aprire le esauste sorgenti della produzione nazionale e soprattutto a pigliare provvedimenti i quali diano certa prova che intendiamo procedere per quella via che deve condurre al pareggio dei nostri bilanci; ed allora, o Signori, questa operazione, oggi così difficile e pericolosa, si compierà felicemente da sé, senza scosse economiche, senza la necessità di dover ricorrere a rimedi che potrebbero per avventura riescire peggiori del male.

Questa era d'altronde ed è condizione affatto indispensabile di successo se il Ministero intende, come fu detto ieri, procedere gradatamente ed a seconda dei bisogni del Tesoro, nella emissione e nella vendita di questi titoli che si propone di creare, ed ancor più, se il Ministero, come io lo esorto a fare, si tien saldo nel pensiero di fare se ne fosse mestieri un vigoroso appello al patriottismo del paese il quale darà sicuramente prova di saper rinnovare i sacrifici compiuti nello scorcio del 1864, anziché ricevere ed accettare la legge da indiscreti capitalisti. I quali già si affaticano a spargere la voce che i bisogni del Tesoro sono

maggiori e ben altrimenti stringenti, e ne pigliano argomento a concludere che potranno impunemente dettar legge al Governo italiano.

Perciò il signor Presidente del Consiglio, Reggente il dicastero delle Finanze, fece opera sapiente annunciando schiettamente al paese che occorre la necessità di raccogliere una somma di 120 o di 130 milioni per assicurare i servizi dello Stato oltre al termine dell'anno corrente, ed io auguro di gran cuore che d'appresso a dichiarazioni così esplicite e recise, le quali tolgono qualunque dubbio dalla mente degli onesti, anche queste voci moleste diano luogo a più esatto e ragionevole apprezzamento delle condizioni presenti del Tesoro Italiano. Se tuttavia queste voci insidiose e queste interessate insinuazioni accennassero ancora di esercitare sul mercato Italiano una malefica influenza chiederei facoltà al Senato di esporre brevemente il risultato di privati studi da me intrapresi onde, innanzi ancora di conoscere l'opinione del Ministero, già mi era entrato nell'animo il concetto che bastavano a un dipresso 130 milioni di lire per assicurare i servizi dello Stato, oltre al primo gennaio 1868.

Veramente, o Signori, se alcuno mi chiedesse di avviso, e volesse sapere esattamente quali sieno a parer mio i bisogni presenti del Tesoro, e quali potranno occorrere nel giro di alcuni mesi avvenire, dichiaro senza esitanza che rifiuterei nettamente di rispondere, imperciocchè mi converrebbe innanzi tutto sapere come proceda la riscossione di taluni crediti arretrati, quali ad esempio il credito di 24 milioni verso i comuni e le provincie, e l'altro di 80 milioni e forse più verso le società ferroviarie; ed avrei bisogno di conoscere quale e quanto assegnamento si possa fare sopra la riscossione di molti crediti, taluni dei quali si dicono di dubbia, ma sono in fatto di disperata esazione, che figurano maestosamente nelle situazioni del Tesoro, le quali vengono di volta in volta pubblicate: fra i quali ho avuto il piacere di trovarne parecchi di mia vecchia conoscenza, come ad esempio i crediti verso gli appaltatori della gabelle in Piemonte che risalgono al 1835, i crediti per cambiali protestate nell'antico regno di Napoli prima del 1860, e finalmente il credito di un milione di ducati verso la Corte di Roma!

Se tuttavia può essere lecito a ciascuno di noi di fare le più ampie riserve sul valore delle cifre sparse nella situazione del Tesoro fatta testè di pubblica ragione, è certa cosa del pari che questo è senza dubbio veruno il migliore ed il più autorevole documento onde si possano dedurre le ragioni di un esatto apprezzamento delle condizioni finanziarie del paese.

Or ecco, come in questo documento sono annunziate le cose.

Voi sapete, o Signori, che il disavanzo della finanza del 1866 viene indicato dalla *situazione* in 137 milioni di lire. Si aggiungano ora i 222, o meglio i 230 milioni risultanti a carico del 1867, ed avremo al termine

dell'esercizio medesimo una passività di 367 milioni.

Vediamo ora quali sono le attività, non dico di bilancio, ma di tesoreria sovra delle quali si possa fare sicuro assegnamento.

Ci sono innanzi tutto i 250 o meglio i 278 milioni tolti a prestito dalla Banca.

Viene poi un'altra somma di 10 o 12 milioni che si sogliono avere in conto corrente da alcuni istituti, invece dei 40 ed anche più, che a dir la cosa di passaggio, poteva in addietro somministrare da sè la cassa dei depositi e prestiti, questa bella e benefica istituzione della monarchia Piemontese che una legge approvata dal Parlamento a richiesta del Ministro della guerra riuscì fatalmente se non ad uccidere, certo a paralizzare nel suo naturale movimento.

Abbiamo finalmente i buoni del Tesoro che, detratti quelli sfruttati per nostra sventura e con immenso danno della finanza, dalle Società industriali, tuttavia si possono calcolare nella somma di 150 milioni.

Ne risulta perciò un'attività di 440 milioni che supera di 73 milioni il passivo presunto nella situazione del Tesoro e nel bilancio passivo del 1867, quante volte tutte le spese portate nei bilanci fossero a quell'epoca esaurite, *ciò che infatti non suole mai avvenire*, e tutte le entrate si fossero verificate....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Saracco.... e riscosse, *locchè sventuratamente non è*, e non è possibile che si possa realmente verificare.

A voler pertanto supporre come vere queste tre cose, che cioè il *deficit* annunziato di 137 milioni al termine del 1866 si debba accrescere di un 100 milioni; che rimangano ad esigere 150 milioni di arretrati e restino 50 milioni di residui passivi, ossia di spese non soddisfatte in fin d'anno, *il fa bisogno*, come lo chiamano, per superare l'esercizio 1867 risulterà di 127 milioni, ovvero di 200 milioni se piaccia aver disponibile una somma di 73 milioni per le maggiori esigenze del pubblico Tesoro.

Stando in questi termini le cose, è facile riconoscere e riesce agevole dimostrare che gli interessi del nuovo prestito, quando pure dovesse raggiungere la cifra di 200, 250 ed anche di 300 milioni, si potranno agevolmente soddisfare senza che occorra il bisogno di aggravare i bilanci dello Stato per servizio degli annuali interessi. Basta perciò mettere in conto di entrata una parte dei vantaggi che deve procacciare allo Stato questo provvedimento che discutiamo, perchè questo risultato sia d'un sol tratto e facilmente raggiunto.

Anche qui, se alcuno mi chiedesse quante sono le rendite del patrimonio ecclesiastico, sovra delle quali intendiamo stabilire la tassa del 30 per cento, io mi guarderei bene di rispondere qualche cosa di ben chiaro e positivo, perocchè sulla consistenza di questo Asse Ecclesiastico molto si è detto e molto più rimarrà a discutere nell'avvenire. Pure se sia vero che le rendite di questi beni sieno, quali risultano dai documenti

governativi, di 60 o 70 milioni di lire, ciascuno vede che anche a non tener conto degli altri benefici risultanti da questa legge che per verità intralascio di doverare, la tassa del 30 per cento basterà da sola a procacciare l'entrata annua di 20 milioni di lire.

Poniamo adesso che la emissione dei titoli si possa fare ad una ragione che stia fra il 70 od il 75 0/0: e sarà tanto meglio se riusciremo a farla, come fu detto, a condizioni più vantaggiose! Quando la previsione diventi verità, egli è evidente che ricevendo a prestito 200 od anche 300 milioni, il debito dei relativi interessi sarà coperto dal montare della tassa che verrà imposta sui beni del Clero: o dirò anche meglio, quel tanto di meno che per questo titolo verrà iscritto in rendita basterà a compensare il Tesoro di quanto dovrà spendere annualmente per servire gli interessi del prestito.

Io non intendo o Signori, nè presumo in alcuna maniera di fare alcun pronostico intorno ai risultati di quest'operazione alla quale deve por mano il Ministero, ma lasciando all'onorevole Presidente del Consiglio l'intera responsabilità dei suoi atti e delle sue parole, io non potevo far meglio ed altrimenti, fuori che prender atto delle dichiarazioni da esso fatte in Parlamento, o dedurne le ragioni di un apprezzamento del tutto personale; il quale mi conduce a concludere che, se Dio ci aiuta, potremo uscir fuori dalle presenti necessità senza accrescere le difficoltà, già gravissime, che pesano sicuramente sovra questo povero paese.

Però non illudiamoci, o Signori, e per carità di patria non illudiamo il paese sovra le ultime conseguenze di questa operazione finanziaria ed intorno alla influenza che potrà esercitare sopra l'avvenire delle finanze italiane. Quando il signor Presidente del Consiglio, sorretto dall'ingegno e dalla fortuna, sia venuto felicemente nell'intento di trovare denaro a buon mercato onde rifornire le esauste vene del Tesoro, una fra le tante difficoltà sarà superata, le altre rimarranno, e lo spettro del disavanzo si innalzerà pur sempre minaccioso, forse più minaccioso che in passato, perocchè noi non avremo dato un passo innanzi in quella via che deve condurre a salvamento le nostre finanze.

Sì, o Signori, pure augurando, e fortemente sperando che la tassa imposta sui beni del Clero basti a coprire gli interessi di questo prestito senza aggravio diretto ed immediato del bilancio, il risultato finale di quest'operazione sarà pur sempre cotesto, che tra uomini seri ed onesti non si potrà più grandemente speculare e fare a fidanza sovra questa attività che doveva essere la risorsa dei tempi calamitosi; ed il paese si troverà ancora domani in faccia ad un enorme disavanzo normale, che nel prossimo anno non sarà certamente minore di 222 milioni, o piuttosto dei 230 milioni di lire che secondo le risultanze del bilancio e degli altri provvedimenti approvati dal Parlamento mancheranno nel corrente anno al pareggio dell'entrata colla spesa annuale.

Potrei soggiungere qui, che in ciascuno degli anni 1865 e 1866, pur dedotte le spese di guerra, abbiamo speso trecento milioni più che non abbiamo avuto d'entrata; nè parmi che sia avvenuto tal cangiamento nei sistemi o nelle leggi, da poter credere che nell'avvenire le spese si conferranno nei limiti segnati dal Parlamento nell'occasione dei bilanci. Ma sia pur vero che il Ministero voglia, sappia e possa operare questo miracolo; come tuttavia si potrà credere da senno che per mezzo di grandi risparmi e rimanendo fermo l'attuale ordinamento amministrativo, si possa introdurre un vero e sensibile miglioramento nella finanza?

Certo, si potranno estendere ad un anno intero quelle economie che vennero deliberate nel corrente anno e furono applicate per un semestre soltanto, ed eziandio per un solo trimestre, ma sarà ventura o Signori, se per questo rispetto potremo ottenere di vedere limitata la spesa per oltre un dieci o dodici milioni: perocchè giovi sapere che molte delle spese vennero semplicemente differite e tramandate ai successivi esercizi.

Nuovi risparmi, lo credo ancor io, si potranno ancora ottenere sfruttando quel di più che si trova sparso nei magazzini che supera i bisogni attuali, e portando la falce con mano veramente ferrea dovunque si trovi una spesa che non sia assolutamente necessaria, ma dopo le minute indagini, e la somma cura colla quale i singoli bilanci furono esaminati nell'altro ramo del Parlamento, chi oserà credere ancora che i nuovi risparmi si possano contare a decine di milioni?

Imperciocchè, o Signori, un governo a buon mercato ci ha da essere, e noi tutti desideriamo, e vogliamo averlo, perchè tale è l'intendimento e la volontà della Nazione; ma quando la spesa, dedotte le dotazioni che si riferiscono ai servigi dipendenti dal Ministero della finanza che sono pressochè tutte intangibili, quando la spesa complessiva arriva appena a 350 milioni, e con questi 350 milioni si vuole provvedere ai grandi interessi di un popolo civile, mantenere un esercito, ed un naviglio numeroso, e più numeroso del bisogno, arricchire il paese di ferrovie, di strade rotabili, di ponti e di fari, e si deve, per tacer d'altro, rigenerare una Nazione che conta sventuratamente, siccome ci dicono, 18 milioni di analfabeti: io domando un po' in nome di Dio, se si possa spendere alquanto meno di quel che oggi si spende per soddisfare a queste giuste e legittime esigenze della Nazione.

Per la qual cosa io debbo francamente confessare al Senato che allorquando ho inteso dire che il signor Presidente del Consiglio avea annunziato agli Eletti dalla Nazione che le spese del 1868 si poteano ridurre per mezzo di risparmi di 40 o 50 milioni di lire, al confronto del bilancio 1867, io mi sono grandemente consolato, ma ho dovuto subito domandare, e chiedo oggi ancora a me stesso, come egli potrà poi a tempo opportuno scontare questa cambiale, che ha tirato sopra se stesso a così breve scadenza!

Per verità io ne ho pigliato argomento a credere, ed amo credere ancora che il Ministero intenda alleggerire il bilancio dello Stato delle spese, che riflettono il servizio di guerra e marina, le quali anche oggi sono credute soverchie: perocchè questo, lo sappia il Ministero, non è soltanto il desiderio, ma il volere assoluto della Nazione. Ma se tale non era, e non è adesso l'intendimento del Governo, è lecito dubitare che queste eccellenti intenzioni si possano convertire in realtà, e reggere poi al confronto inesorabile delle cifre.

Pure ammettiamo, se così piace, che per questa via si possa nell'avvenire limitare d'alquanto la spesa. Non avverrà per questo, o Signori, che il disavanzo normale si possa ridurre ai 200 milioni dei quali parlava ieri l'onorevole Ministro, ed il bilancio del 1868 segnerà pur troppo un disavanzo passivo, che non sarà minore dei 220 o 230 milioni che mancano nel corrente anno al pareggio dell'entrata colla spesa; conciossiachè questa sia cosa dolorosamente vera che le entrate dello Stato non cresceranno, talune invece scemeranno, come ad esempio la tassa sulle vetture, quella sulla mano morta, e quella altresì che colpisce di ritenuta gli stipendi degli impiegati; ed invece nuove spese e, secondo il consueto, molte nuove spese si aggiungeranno alle antiche, le quali verranno ad assorbire il frutto dei risparmi che intendiamo nuovamente di applicare.

Sono queste, lo so e lo sento ancora io profondamente, sono queste dure ed incresciose verità, che dette in altri tempi, ed in altro recinto, e volte all'indirizzo d'altri uomini che reggevano la cosa pubblica, non furono ascoltate perchè si dicevano informate a sentimento di opposizione partigiana, e vennero perciò fatalmente neglette; tal che un brioso pubblicista, del quale anniro l'ingegno e la fede inconcussa nella bandiera che tiene animosamente spiegata, scrivendo di lì a tre anni della vita, e dei tempi di quel valentuomo che fu Valentino Pasini, volle ricordare anche una volta queste mie parole, e le chiamò con nuovissimo stile *le disperazioni del deputato Saracco*: (*si ride*) quasi che i tristi presagi fatti nel 1863 e nel 1864 non si siano di tutto punto e ad usura avverati! Ma la verità vogliono essere dette così, e più ancora agli amici, che non agli avversari, epperò non dispiacerà al Ministero siccome spero che non debba dispiacere al Senato, che io mi faccia ad esporre alcune considerazioni, le quali proveranno ampiamente, quanto sieno anche oggi dolorosamente vere le mie affermazioni. Ed ecco, o Signori, come stanno le cose.

Per contenere il disavanzo del 1866 a soli 137 milioni, venne, fra molti altri, inventato negli Uffici del Ministero l'ingegnoso sistema di portare fra le attività di quell'esercizio una somma di 39,903,375 lire destinate a saldare il debito contratto verso l'Austria. In fatto però questa somma non è entrata affatto nelle casse dello Stato ma vuole essere procacciata con una corrispondente alienazione di rendita, ovvero mediante emis-

sione di buoni del Tesoro; nasce quindi la necessità imprescindibile d'inscrivere nel bilancio del venturo esercizio una spesa nuova, che senza essere indiscreti si può stabilire nella cifra minima di 4,000,000.

Per altro rispetto accadrà ancora, e lo facciamo, parmi, con infinita leggerezza, di riaprire lo stesso libro del Debito pubblico, posciachè si dovrà inscrivere un soprappiù di rendita in favore delle antiche Casse ecclesiastiche alle quali è succeduta l'amministrazione del Culto, e ciò in compenso dei beni che per virtù di altre leggi sono venuti in proprietà dello Stato. E comunque in una dotta ed elaborata relazione che ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento stia detto che secondo i riscontri ricevuti dall'amministrazione potrà bastare che venga iscritta una rendita di poco più che un milione, io credo essere assai più al di quà che al di là del vero, affermando che sarà ventura, se ci arresteremo ad una cifra di due milioni di lire.

Trovo del pari in questa relazione di cui vi ho parlato, che dovendo il Tesoro italiano esigere somme di entità che si trovano in deposito a Parigi, non si è creduta necessaria l'iscrizione di una nuova spesa a carico del 1867, dipendente dal corso forzato dei biglietti, *che rappresenta la perdita a carico dello Stato sui pagamenti che si devono fare all'estero*. Essendo molto difficile che lo stesso fenomeno si possa senza sacrifici riprodurre nel 1868, io lascio che il Senato apprezzi nella sua saviezza e determini il montare della spesa che si dovrà portare a carico del nuovo bilancio per coprire la differenza, ossia la perdita che lo Stato dovrà *direttamente* supportare, cambiando in oro i biglietti di Banca. Solo mi occorre soggiungere che la perdita di 13,564,642 sostenuta dalle finanze nel 1866 per lo sconto di soli 100 milioni pagabili fra il 1867 ed il 1868 che ancora erano dovuti allo Stato sul prezzo delle ferrovie, si dovrà accrescere ancora di qualche altro milione che passerà a carico dell'esercizio 1868, imperocchè lo Stato ha contratto l'obbligo di buonificare alla casa contraente la differenza dei cambi tra i biglietti di banca e l'oro sul montare degli ultimi cinquanta milioni che verranno a scadenza nel 1868.

Così per ingrossare l'entrata del prestito obbligatorio di 400,000,000 che nel fatto gittò meno di trecento milioni, si portarono in attività certe partite che furono versate dalle provincie, ma che in realtà non erano dovute e dovranno essere rimborsate dalle finanze. Per conseguenza di questo sistema (ritrovato peregrino anche codesto) lo Stato si trovò collocato fra i debitori morosi che dovranno riversare le somme esatte oltre il dovere nelle casse delle provincie, col soprappiù degli interessi, dello sconto e delle spese: onde in ultimo luogo viene la necessità d'inscrivere nei bilanci avvenire una somma di qualche considerazione per soddisfare questa singolare passività.

Vi ha di poi un articolo di spesa che a cominciare dal 1868 dovrà sensibilmente crescere sino a raggiungere una cifra che non ho il coraggio di esporre in-

nanzi a voi. Intendo parlare della spesa dipendente dalla garanzia accordata alle società industriali, che nel corrente anno è stata ridotta di dieci milioni, sopra la cifra che precedentemente era stata introdotta dal Ministero nel bilancio delle finanze. Chi di voi non sente che aprendosi strade e canali, questi dieci milioni verranno molto probabilmente nel prossimo anno ad aggravare i carichi dello Stato?

Vi ha finalmente per escire fuori da questa per voi e per me tediosa esposizione, vi ha una spesa di 15 a 16 milioni di lire che, durando l'attuale sistema, dovrà negli anni avvenire essere posta a carico del bilancio della guerra, laddove non figura affatto nel bilancio dell'anno corrente. Questa somma, come sta scritto in una relazione presentata al Re, rappresenta il valore delle merci ed altre cose lasciate in magazzino col cessare della guerra, e siccome fu portata in deduzione degli stanziamenti del bilancio corrente, non è mestieri di avvertire che in parte del 1868, e nella totalità negli anni avvenire dovrà crescere di altrettanta somma la spesa ordinaria del Ministero della Guerra.

Potrei qui ancora ricordare che a cominciare dal 1870 dovremo per 10 anni successivi portare a carico del bilancio la somma annua di 35 milioni e più per soddisfare le rate del prestito obbligatorio che verranno man mano a scadenza; ma lasciando in disparte quest'argomento, dappoichè sarebbe un fenomeno che alcuno si volesse occupare di ciò che dovrà succedere da qui a due o tre anni, io vi prego, o signori Senatori, a voler mettere insieme e fare l'addizione delle altre cifre, e ditemi poi in buona coscienza se le mie affermazioni abbiano oppur no quel fondamento di verità al quale si debbono informare i nostri giudizi.

A questo adunque fatalmente siam giunti che esaurito interamente, o quasi, il rimedio, delle economie intorno delle quali si erano composte tante belle speranze, e lavorano forse anche oggi le fantasie esaltate dei neo finanziari che sono la delizia e la speranza dei cattivi contribuenti; dopo aver poste in atto tutte, se una sola se ne voglia eccettuare, tutte le imposte che vennero recate alla sanzione del Parlamento per opera specialmente di una numerosa Commissione composta degli uomini i più versati ed accreditati nella materia di finanza, che appartengono all'altro ramo del Parlamento, fra i quali mi piace annoverare l'illustre Presidente del Consiglio; mandata finalmente ad effetto e perfino capitalizzata questa tassa che vogliamo imporre sui beni del clero, noi ci troviamo in faccia ad un disavanzo normale, che potrà molto facilmente raggiungere la cifra di 250 milioni, se il Ministero, un Ministero qual che esso sia, spinto da inesorabile necessità si troverà costretto dentro alcuni mesi a portare sul mercato tanti titoli che valgano a procacciare l'intera somma di 400 milioni. I quali, vorrei poterlo dire a voce sommessa, pur dimenticando e lasciando in disparte il debito che teniamo colla Banca Nazionale, non basteranno ancora per coprire il vuoto della finanza,

quando saremo giunti al termine dell'esercizio 1868.

Innanzi ad una così miseranda condizione di cose, onde voi ed io ci sentiamo umiliati nell'orgoglio di Italiani, è chiaro oramai che si devono abbandonare le politiche dei mezzi termini e delle mezze misure, ma fa d'uopo mettere risolutamente la mano sul polso della Nazione, e chiamarla a quei grandi sacrifici, pari sempre alle forze contributive del paese; che rispondano alle supreme esigenze di questo momento fatale.

Questo, o Signori, è il convincimento di tutti gli uomini onesti, ai quali ripugna oramai ed arreca quasi un senso di disgusto che da tutti i lati sorgano proteste non richieste, e per ciò stesso sospette, di una illimitata devozione ai principj della lealtà e dell'onore Nazionale, senza che alle parole succedano i fatti, senza che alle facili promesse facciano riscontro i provvedimenti che diano prova di animo retto e sincero.

Ed è certamente codesta, io che li conosco non so credere altrimenti, la sola e vera ragione per la quale gli egregi uomini di Stato che in altro recinto tennero il campo contro il Ministero, e della cui amicizia grandemente mi onoro, si tennero in dovere di combattere apertamente l'articolo di legge che ora discutiamo, perciocchè a loro giudizio non era questo, come infatti non è, fuorchè un'espedito finanziario di corta durata, e si doveva invece nel medesimo tempo spiegar energia per accrescere notevolmente le entrate dello Stato.

Non io però, mi affretto a dirlo, intendo profferire la stessa sentenza.

Posso bene lamentare e lamento amaramente, che il signor Presidente del Consiglio, malgrado le sue eccellenti intenzioni, non abbia potuto registrar anche questo successo, che gli facesse abilità di presentare sul mercato questi titoli che intende creare sotto gli auspici di provvedimenti legislativi, che avessero per fine di accrescere le risorse dello Stato. Ma fatta ragione della singolarità dei casi presenti, io non mi credo affatto nel diritto di negare il voto ad una proposta, la quale tende a soccorrere il Tesoro ne' suoi immediati bisogni, ed accenna di raggiungere lo scopo senza che ne avvenga la necessità di aggravare il bilancio dello Stato. Nè, perchè altri ha creduto, ed a parer mio non ha creduto giustamente, che l'operazione annunciata dal Ministero possa fallire alla prova, io mi terrò licenziato a negare il voto al Ministero, che solo deve rispondere del successo, se anche il mio povero voto gli potrà riescire di conforto e di giovamento nel suo difficile e periglioso cammino.

Ma questo non toglie che pigliando opportunità della presente discussione ciascuno di noi non abbia il diritto e forse il dovere di rappresentare al Ministero la necessità di pronti, ed efficaci, e radicali provvedimenti.

E siccome in altri tempi richiesto di opera e di consiglio da onorandi uomini di Stato, non mi sono

peritato di esprimere nettamente il mio giudizio intorno alla necessità ed all'urgenza di questi rimedi, chiedo di poter oggi ripetere qui la stessa frase adoperata in quei giorni per mettere al nudo il mio pensiero intorno alle condizioni della finanza italiana.

Bisogna, io diceva nello scorcio del 1865, bisogna che la Nazione sappia, e lo sia detto non dai banchi dell'opposizione, ma dai banchi del potere, che *coi mezzi ordinari il paese non potrà essere condotto a salvamento*; ed ora queste stesse parole che mi fecero segno ad un'accusa grave, ripetuta ancora in questi giorni con maggiore ingiustizia perchè salisse altrove e più alto, la quale sdegno respingere un'altra volta quando già da questi banchi ho ripudiato questo espediente colla parola e col voto, queste parole pronunziate da un onest'uomo, io ripeto qui con mente calma e serena dinanzi a voi che siete i miei giudici naturali, i più alti ed i più autorevoli custodi de' l'onore e della dignità nazionale.

Nella seduta di ieri l'onorevole Presidente del Consiglio diceva con voce concitata e commossa che l'Italia non è quel cadavere finanziario che altri, in paese e fuori, si compiacciono dipingere e dire che sia; ma sì piuttosto, che questa Italia calunniata troverà nel suo patriottismo il coraggio o la forza per sorgere a nuova assistenza economica e finanziaria, siccome coll'ardimento e colla concordia ha saputo mostrare all'Europa ed al mondo civile che essa non era nè il punto geografico di Metternich, nè la terra dei morti di Lamartine. Nobili parole coteste alle quali ha fatto plauso il Senato, e mi associo ancor io di grandissimo cuore.

Ma quando un paese, esaurite già le principali risorse, spende ancora, come facciam noi, due terzi di un milione al giorno più che non abbia di entrata, quando questo paese non può altrove che in se stesso trovare i mezzi che gli facciano recuperare il credito perduto, gli uomini anche i più discreti sentono il bisogno di soggiungere, che bisogna adoperare altri argomenti, e mettere in uso altre armi per aver intiero diritto ad usare questo linguaggio; conciossiachè, sia forza combattere strenuamente per vincere e costringere al silenzio questi volgari od illustri avversari, che dall'alto della tribuna francese ci hanno gettato in sul viso questa accusa codarda, che noi Italiani così superbi delle nostre franchigie, ricusiamo di fare i sacrifici di danaro che sono necessari per conservare le nostre libertà e mantenere incolume l'onore della Nazione.

Per la qual cosa, o Signori, io mi sono ancora più consolato delle altre dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio, delle quali mi piace prendere atto innanzi a voi, che affermano la necessità di mettere a contributo la Nazione per ottenere che le entrate dello Stato si accrescano almeno di un centinaio di milioni; ed è colla massima soddisfazione dell'animo che ho inteso dire nella seduta di ieri, che il Ministero si tiene grandemente e indefessamente preoc-

cupato della suprema e indeclinabile urgenza di appa-
recchiare tutti quegli altri rimedi, per mezzo dei quali,
e per diverse vie si possa finalmente ottenere, non
dirò l'assoluto pareggio, ma giungere in qualche modo
ad un assetto regolare dei nostri bilanci.

Perciò con più lieto animo mi accosterò a rendere
il voto a questo articolo, che suona voto di fiducia al
Ministero.

Nell'atto tuttavia di rendere il partito favorevole così
all'articolo che all'intero disegno di legge, dichiaro di
credere fermamente, ed ho gran bisogno di credere,
che il Ministero rimanendo all'altezza dell'ardua mis-
sione che tiene dalla fiducia della Corona e del Parla-
mento, saprà religiosamente mantenere la data parola,
e di qui a tre mesi il gran problema *dell'essere* o del
non essere sarà per opera sua portato praticamente in-

nanzi al Parlamento in termini chiari, precisi, e stringenti.

Questo ho bisogno di credere, imperocchè se altri-
menti avvenisse, se mai, tolga Dio che ciò avvenga,
il signor Presidente del Consiglio ed i suoi colleghi
si addormentassero all'ombra di un successo passeg-
gero ottenuto per abilità parlamentare, io non mi
saprei perdonare giammai di avere per atto di fiducia
e per meglio assicurare l'esistenza di un Ministero,
qual che esso sia, messo a repentaglio la vita ben al-
trimenti preziosa della Nazione.

*(L'oratore riceve al suo banco le congratulazioni di
molti suoi colleghi)*

Voci: a domani, a domani.

Presidente. A domani il seguito della discus-
sione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 12 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Omaggi — Istanza del Senatore Chiesi per la petizione N. 3963 — Proposta del Relatore appoggiata dal Presidente del Consiglio e dal Senatore Di Castagnetto — Approvazione della proposta dell'Ufficio Centrale — Racconto del Relatore su altre petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico — Discorso del Senatore Farina in risposta al Senatore Saracco e considerazioni finanziarie in proposito — Sospensione della seduta — Continuazione del discorso — Ordine del giorno motivato dell'Ufficio Centrale — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio in risposta ai Senatori Saracco e Farina — Repliche dei Senatori Saracco e Farina — Parole del Senatore Bellavitis — Avvertenza del Presidente del Consiglio — Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Farina circa l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Di Castagnetto — Approvazione dell'ordine del giorno modificato, e dell'art. 17 — Dubbi del Senatore Nazari sull'art. 18 cui rispondono il Presidente del Consiglio, il Relatore e il Senatore Robecchi — Obbiezioni del Senatore Farina — Schiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio e dal Relatore — Nuove opposizioni del Senatore Nazari e risposta del Presidente del Consiglio — Avvertenza del Senatore Pasini — Approvazione dell'art. 18 — Osservazione del Senatore Cataldi all'art. 19 — Approvazione di questo articolo e dei tre seguenti — Approvazione della legge a squitino segreto.*

La seduta è aperta a ore 1 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri, e più tardi intervengono gli altri Ministri, tranne quello di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni:

3958. Il Commissario governativo a nome del Municipio di Potenza fa istanza perchè nella legge sul Notariato venga ammessa una modificazione all'art. 76.

3959. Riccardo Baravelli, notaio a Bologna, domanda che il beneficio della pensione alle vedove ed agli orfani dei medici morti per assistenza ai colerosi sia pure esteso alle famiglie dei notai morti per la medesima causa.

3960. Il Presidente, a nome del Gabinetto di Scienze e Lettere di Giarre (Sicilia) fa istanza perchè nella legge sul riordinamento degli studi superiori venga conservata fra le governative l'Università di Catania.

3961. Sei sacerdoti di Santa Cristina di Aspromonte domandano che venga respinto il progetto di legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3962. Parecchi abitanti della Diocesi d'Ivrea in numero di 167, fanno istanza al Senato perchè non ac-

colga la proposta di soppressione e distruzione di tutte le cose di Chiesa fattasi da alcuni Deputati.

3963. La Giunta Municipale di Loreto, spiegando l'origine e la destinazione della Sacra Casa eretta in quella città, fa istanza perchè venga essa ritenuta come eccettuata dalla soppressione portata dalla legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Ho chiesto la parola per raccomandare all'Ufficio Centrale ed anche al Senato, l'ultima petizione, di cui ha fatto cenno l'onorevole segretario Manzoni, della Giunta municipale di Loreto.

Io credo sia fuor di dubbio che la Casa di Loreto deve esser compresa nelle eccezioni di cui fa parola il n° 6 dell'articolo 1 della legge che il Senato sta discutendo, come monumento, qualità che nessuno può contrastare alla Casa di Loreto che è uno dei principali monumenti d'Italia. Anche il Decreto del Regio Commissario straordinario nelle provincie delle Marche del 3 gennaio 1861 per la soppressione delle Corporazioni religiose ne escluse quella Santa Casa, dicendosi all'articolo 2 di quel decreto: « Nulla è innovato per quanto riguarda la Santa Casa di Loreto. »

In tutti i modi la Casa di Loreto sarebbe sempre

una istituzione di natura mista per le molte opere di beneficenza che da essa dipendono, come orfanotrofi, ospedali, ecc., di modo che tutta la popolazione di quella città soffrirebbe un danno incalcolabile quando si desse alla legge una falsa interpretazione.

Io spero che l'Ufficio Centrale ed anche il Ministero vorranno fare una esplicita dichiarazione, la quale possa togliere qualsiasi dubbio e pericolo di una erronea interpretazione.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Posso appagare immediatamente il desiderio manifestato dall'onorevole collega Senatore Chiesi, poichè essendo state comunicate alcune petizioni appunto stamane all'Ufficio Centrale, esso se ne è tosto occupato, ed io sono in grado di fare la relazione sulle medesime.

La prima di queste petizioni sarebbe appunto quella indicata dall'onorevole Senatore Chiesi, e porta il N. 3963, della Giunta Municipale di Loreto. Essa espone le condizioni particolari di quello stabilimento monumentale, e principalmente la relazione che l'esistenza di questo stabilimento ha con i mezzi di esistenza e con la prosperità della città in cui si trova; e deducendo altri motivi dalla celebrità dello stabilimento, dalla concorrenza di persone appartenenti ai diversi paesi cattolici, domanderrebbe si facesse una eccezione od almeno si dessero nella legge disposizioni le quali avessero per scopo di conservare questo monumento.

L'Ufficio Centrale esaminando il disegno di legge di cui si tratta, e specialmente il numero sesto dell'articolo 1° aveva già considerato che poteva essere opportuno, che per speciali circostanze alcuni monumenti fermassero l'attenzione del Governo e che fosse il caso di usare di quelle facoltà che il numero 6 dell'articolo primo concede, di sottrarre cioè alcuni di questi stabilimenti dalla soppressione, e conservarli. L'Ufficio Centrale non dubitò di considerare lo stabilimento di Loreto fra quelli ai quali una tale considerazione possa essere applicabile; e perciò, mentre ravvisa certamente non essere il caso d'introdurre nella legge alcuna variazione, nè alcuna eccezione a questo riguardo, vi propone che la petizione della Giunta di Loreto sia comunicata al Ministero per gli effetti che ho avuto l'onore d'indicare al Senato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà che la petizione, di cui ora è discorso, sia trasmessa al Ministero dal Senato. Credo realmente che questo sia uno di quei monumenti che sono, secondo lo spirito dell'articolo primo della legge, da escludersi dalla soppressione, e quindi sarà contemplato nel Decreto Reale che si deve emanare e che andrà unito alla presente legge.

Non posso prendere un impegno assoluto, perocchè non ho ancora potuto esaminare la domanda; tuttavia

dico fin d'ora la mia opinione, ed è che se vi è un monumento che meriti di essere conservato, è certo quello di Loreto.

Senatore **Di Castagnetto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto.** Mentre applaudo alle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, mi faccio lecito di soggiungere che mille altre memorie storiche raccomandano la conservazione del Santuario di Loreto. Noi, che ci gloriamo di essere cristiani e cattolici, dobbiamo pensare che questo è un monumento anche per l'intera cristianità, e infatti sulla porta stanno scritte queste parole: *hic Verbum caro factum est.*

E siccome credo che un Musulmano non permetterebbe mai che si toccasse alla Mecca, più forte ragione mi pare che noi, cristiani, dobbiamo volere che sia conservato un monumento che ricorda le memorie più auguste della nostra religione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio Centrale. Chi le ammette, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Reggio (Calabria) e di Teramo degli *Atti di quei Consigli provinciali della sessione 1866.*

Il Sindaco di Perugia di 20 copie di un opuscolo contenente alcune *Osservazioni sulle pubblicazioni fatte a favore del prosciugamento del Lago Trasimeno.*

Il Comm. Celestino Bianchi d'un libro intitolato: *Il Ministero Ricasoli e le relazioni della Chiesa collo Stato, ecc.*

Il signor Guglielmo Rossi di due suoi scritti sull'*Unità monetaria europea e sulla Emissione dei boni reali per la mobilitazione e la vendita dei valori costituenti l'Asse Ecclesiastico.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia di cinque esemplari della *Raccolta dei processi verbali della Commissione sopra il Codice di Commercio.*

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Vi sono altre tre petizioni, dei parrochiani di Villa Regia, dei confratelli della confraternita di Sparone, e dei parrochiani di Sparone, tutti della diocesi di Ivrea, le quali tre petizioni portano parecchie firme delle quali però alcune poche soltanto sono autenticate, per mezzo della presentazione fatta da un Senatore il quale dichiarò di conoscere alcuni dei sottoscrittori.

Non sarà necessario riferire specialmente il contenuto di queste petizioni poichè contengono le stesse cose già indicate in quelle altre e che ho già riferite nella precedente seduta. Quindi, come per quelle, così per questa propongo al Senato a nome dell'Ufficio Centrale che non prenda altra deliberazione che quella la quale risulterà dalla votazione dei diversi articoli del presente disegno di legge.

Vi ha poi la petizione N. 3964 la quale non può

essere riferita, avvegnachè per la sua forma è colpita dall'art. 85 del Regolamento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

La discussione deve continuare sull'art. 17.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Dopo l'elegante discorso col quale l'onorevole Saracco seppe infiorare l'arida materia finanziaria ed accappararsi l'attenzione del Senato, non sarà facile a me povero oratore e destituito di quella facondia e di quel dire ornato che attrae l'attenzione di chi ascolta, far sì che il Senato ponga facilmente benigno l'orecchio alle cose che sto per dire. Che se pure a parlare mi accingo, lo faccio perchè e nelle cose dette e nelle non dette ieri trovo argomento di dovere intrattenere il Senato.

L'onorevole Saracco divise, a quanto parmi, il suo discorso in tre parti. Nella prima parlò della situazione del Tesoro; nella seconda dello Stato delle finanze; nella terza disse o, a dir meglio, non disse dei rimedi che si dovevano applicare allo stato delle finanze medesime. Quanto alla prima parte, da quell'abile pittore che egli è, la dipinse con colori piuttosto rosei, e fece sentire al Senato, come, a suo credere, non infelice fosse la situazione del Tesoro.

Benchè in alcune parti io mi associi al suo dire, non posso a meno però di notare parecchi punti nei quali non saprei essere con lui d'accordo.

Il principale di questi punti si è quello in forza del quale il preopinante osservò essere oramai dallo Stato sfruttato il danno che deriva dal corso forzato dei biglietti di Banca.

Io credo, o Signori, che l'onorevole preopinante grandemente s'inganna. No, il danno che deriva allo Stato e a tutto il commercio dal corso forzato dei biglietti di Banca non è sfruttato; è anzi continuo ed ogni giorno si aggrava maggiormente.

Finchè dura il corso forzato medesimo, non è cessato il danno.

E infatti per chi ponga mente che appena proclamato il corso forzato dei biglietti, immediatamente si stabilirono due corsi di contrattazioni, ed una notevole differenza emerse fra l'uno e l'altro corso che non scese mai al disotto del 6 per 100; è facile, dico, per chi ponga mente a questa circostanza, il persuadersi che finchè dura tuttavia questa differenza di corso fra l'oro e l'argento che sono i veri misuratori dei prezzi delle cose, ed il corso della carta moneta, è certo che durano i danni inevitabili che ne sono la conseguenza.

Nè mi si dica che questo danno è circoscritto, determinato, perchè nel calcolo di questo danno si comprende non solo il danno reale, ma eziandio, e molto più, il danno temuto.

E qui io credo opportuno notare che lo Stato è il più grande, oso dire, dei creditori che nello Stato esistono, ed è quindi facile persuadersi che ricevendo pagamenti che gli sono fatti in carta, viene sul corso di questa carta a perdere tanto quanto appunto è la differenza che corre fra il corso della carta e quello della metallica fina moneta.

Vero è per altro che come lo Stato è il più gran creditore, egli è altresì il più gran debitore, e che quindi egli profitta di questa carta per pagare i suoi creditori. Ma qui conviene, o Signori, stabilire una grande differenza e questa consiste nel distinguere le spese fisse e le spese che si riferiscono a stipendi, pensioni e cose simili dalle spese invece che si riferiscono all'acquisto d'oggetti materiali, il prezzo dei quali, siccome dissi poco anzi, non si misura sul prezzo vizioso e fittizio della carta, ma su quello bensì della moneta fina, e per conseguenza ogniqualvolta lo Stato è obbligato a fare acquisto di materie per servirsene per i suoi approvvigionamenti, ogni qual volta lo Stato è obbligato a dare appalti, non perde solo la differenza che corre fra il metallo fino ed il biglietto, ma perde anche di più tutta la differenza che corre fra quella del corso attuale e quella che si può temere in avvenire in forza di una maggiore deprezzazione dei biglietti medesimi, perchè l'appaltatore che deve fornire la mercanzia allo Stato, non calcolando semplicemente sullo stato delle cose attuali, ma riferendosi altresì a quello che può succedere in avvenire, e calcolando l'eventualità che può deprezzare la carta, richiede in pagamento una somma che corrisponde non solo ai danni effettivi che in ora risente, ma ancora a quelli che teme, onde è che dal prolungare il corso forzato della carta ne viene che maggior danno prova lo Stato.

Ma se lo Stato risente oggidì un danno grandissimo dal corso forzato della carta, maggiore è il danno che ne risente il commercio.

Onde è, o Signori, che nei paesi nei quali si regolano abitualmente le convenzioni internazionali, ivi gravissimi si risentono i danni del corso forzato, ed alti ed incessanti lamenti si sollevano per il danno che si risente nel deprezzamento dei nostri cambi, danno che risulta in tutta perdita a carico del nostro paese.

E qui mi sia lecito osservare come pel corso forzato, immaginari divengano i magnificati vantaggi di quella convenzione internazionale colla quale si stabilì un'identica moneta e colla Francia e col Belgio e colla Svizzera, e ciò non per altro se non perchè questa moneta comune veramente avesse un corso effettivo ed identico in tutti i paesi che la convenzione stipulavano.

Ora, a che mai può dirsi che abbia giovato la convenzione, se si dovesse ritenere che fosse permesso avere nel nostro paese un corso di moneta di gran lunga inferiore a quello che la convenzione ha determinato e che è in corso nei paesi che con noi hanno

contrattato, e che presso di noi non è effettivamente in circolazione, in modo che ciò ci preclude l'adito ad approfittare di tutti quei vantaggi di una identica circolazione che la convenzione era destinata a procurarci.

Quindi è che contro quanto ne pensa l'onorevole preopinante, io sostengo che il danno del corso forzato non può cessare se non cessa il corso forzato medesimo. Ed anzi qui io debbo di più soggiungere che non havvi alcuno, versato alquanto in questa materia, che non sappia che se grandi sono i danni che i paesi risentono in forza del corso forzato della carta, quando questo corso forzato si fa cessare, vi sono altri danni che subentrano per la cessazione del corso forzato medesimo; imp. rochè la durata di uno stato di cose anormali fa nascere una quantità di interessi che si fondano appunto su questa anomalia, e quanto più si prolunga il corso forzato e l'anomalia medesima, tanto più questi interessi, che dirò anormali, crescono, e tanto più cresce la rovina quando con un atto finale lo Stato si decide a far cessare l'anormalità del corso forzato medesimo. Per conseguenza, anche nel perdurare del corso forzato vi è un danno intrinseco non solo ed attuale, ma eziandio un danno maggiore finale per quando si farà cessare questo stato di cose.

Dunque su questo punto, io lo dichiaro francamente, non posso essere del parere dell'onorevole preopinante.

Avvi un'altro punto che, se non ho male inteso, non venne esattamente, in linea di fatto, riferito dall'onorevole preopinante, ed è quello che si riferisce al supposto credito dello Stato tuttora esistente verso la Banca di 250 milioni di lire. Questo credito esisteva per verità nel 1866, ma stando alla situazione della Tesoreria pubblicata il 30 giugno 1867, dalla direzione generale del Tesoro riesce evidente che questi 250 milioni che l'onorevole preopinante supponeva tuttora a disposizione del Governo, furono già nel 1866 dallo Stato ritirati e dalla Banca sbersati.

Non posso quindi nutrire anche a questo riguardo quelle floride speranze che pur sembravano essere balenate al pensiero dell'onorevole preopinante, relativamente alla situazione del Tesoro.

Ma qui facendo punto circa quanto concerne la situazione del Tesoro, e passando invece alla situazione delle finanze, io facilmente mi unisco al preopinante nel riconoscere la gravità del disavanzo prevedibile alla fine dell'esercizio dell'anno venturo, e anzi, se non erro, poichè non potrei asserirlo con fondamento, parmi che egli abbia dimenticato una somma che sicuramente aumenterà il disavanzo medesimo dipendentemente dalla votazione di questa stessa legge della quale ora si intrattiene il Senato.

Ed i vero ritenuto che in forza delle disposizioni di questa legge il fondo del Culto sarà diminuito di un 30 per 100, ritenuto che in forza delle spiegazioni che diedero d'accordo ieri gli onorevoli Presidente del Consiglio, e il Relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che tale

ritenuta non farà sì che si debbano diminuire le pensioni che sul fondo del Culto sono assegnate, ne viene evidentemente a mio credere la conseguenza che buona somma dovrà fornire lo Stato al fondo del Culto perchè possa far fronte all'annuo disavanzo che ancora attualmente si andrà verificando nel bilancio del fondo del Culto. Credo che coll'andar del tempo, siccome annualmente cessano una quantità di pensioni, questa differenza, questo disavanzo andrà a poco a poco diminuendo; ma io sono ad un tempo convinto, e potrei dimostrarlo con calcoli se non credessi di troppo lungamente intrattenere su questo punto il Senato, io sono, dico, interamente convinto che al giorno d'oggi vi sarà sicuramente una deficienza, per cui sarà pur forza che lo Stato intervenga a fornire al fondo del Culto i mezzi che gli mancheranno dietro la detrazione del 30 per 100 portata dall'art. 18 della presente legge.

La terza parte infine del discorso dell'onorevole Saracco fu mirabile, o Signori, piuttosto per quello che egli non disse, che per quello che disse.

E invero, dopo avere eccellentemente e fondatamente dimostrato il disavanzo fra l'attivo ed il passivo del nostro bilancio; dopo avere fatto, servendomi di termini medici, come all'onorevole Saracco piacque servirsi, una micuta diagnosi della malattia, egli si contentò, per tutto rimedio, d'invitare il Ministero a tastare il polso del malato. Per verità non si può dare un consiglio igienico più circospetto e più prudente.

Sicuramente da questi consigli nessuno può essere compromesso.

Vero è che egli soggiunse poco dopo che per provvedere allo stato attuale delle cose, riconosceva indispensabile ricorrere a rimedi eroici.

Ma qui ho pure ragione di ammirare la consueta circospezione del preopinante, perchè fra il novero dei rimedi eroici ai quali si può ricorrere, egli non volle indicarne nessuno.

Rimedi eroici invero sono e i prestiti forzati e certe spietatissime tasse, le quali mentre che non fruttano che modicamente all'erario, depauperano il paese ed inaridiscono in esso le sorgenti della ricchezza.

Rimedi eroici sono il ricorrere ad operazioni sulla rendita o di conversione, o di riduzione, o di dilazione di pagamento e molti altri dei quali io non intendo di fare l'enumerazione avanti il Senato. Ma se opportuno, se naturale era a chi voleva guarire l'ammalato lo scegliere fra questi, certamente l'onorevole Saracco non si attentò di designarne alcuno, e quindi lasciò libero il giudizio al medico di fare quello che credeva. Per verità, se nell'opinione pubblica l'onorevole Saracco non godesse meritamente di un posto distinto, io non saprei avermi a male che egli si fosse tenuto in un prudente riserbo. Ma, o Signori, al punto in cui siamo, con un enorme disavanzo, del quale fra poco andrò a far toccare la realtà, io avrei desiderato che l'onorevole Saracco ci facesse conoscere le sue specifiche convinzioni. — Vero è che egli ci parlò di note

date ad alti personaggi in altri tempi, ma siccome di questo nè i miei colleghi, nè io, nè il pubblico abbiamo cognizione, così noi siamo rimasti nella oscurità di prima.

Per me, lo dirò francamente, credo la cosa giunta a un punto che il paese soprattutto abbia paura, sapete di che? Degli equivoci.

Signori, col sistema degli equivoci, col sistema delle esagerate speranze, col sistema di certe tasse che dovevano rendere il doppio e più di quello che resero in fatto, si è nel Regno d'Italia andato avanti per circa otto anni. E sapete quale fu la concomitante di questi equivoci? Si fu la deficienza, quale appare accertata dalla penultima situazione del Tesoro pubblicata, la deficienza cioè alla fine degli 8 anni, dell'enorme cifra di 3,419,000,000!...

Or bene voi vedete, che se il paese non vuole più gli equivoci, credo, o Signori, che abbia ragione.

E questa deficienza di 3,419,000,000 ripartita su 8 anni d'esercizio ci dà niente meno che una deficienza di 430 milioni all'anno. Dunque, lo ripeto, se il paese brama sapere francamente quello che si vuole fare, il passato, o Signori, gli dà un incontrovertibile diritto di saperlo, e di conoscere quali sono i modi coi quali si vuol por fine a tanta miseria, a tanta depauperazione, a tanta rovina.

Nè qui voglio tacere come l'onorevole Saracco lanciasse anche qualche freccia all'indirizzo di coloro, che egli chiamava i difensori di quelli che non vogliono pagare le tasse. Non so veramente contro chi quella freccia fosse lanciata, ma so che più di una volta io sono venuto combattendo in questa Assemblea alcune tasse, sia dicendo che non potevano produrre quello che se ne pronosticava e ne andava blaterando chi sedeva al potere, sia dicendo che erano di esecuzione impossibile.

Ricordo fra le altre la celebre tassa sulla ricchezza mobile, sulla quale c'era una scala mobile per i contribuenti dalle 250 alle 500 lire che era impossibile assolutamente di mandare ad effetto: quando quella celebre scala mobile venne in discussione, mi affrettai a dire che era impossibile di eseguirla; tuttavia il Ministro eloquentissimo, e di una eloquenza sicuramente uguale a quella dell'onorevole Saracco, il che non è poco, fece votare quella disposizione, il Senato l'approvò e venne tradotta in legge.

Ma quando si dovette eseguire, spingi da un lato, tira dall'altro, il modo di applicare la scala mobile che si voleva stabilire, non si è mai trovato; si è quindi dovuto venire alcuni mesi dopo a dire che la scala mobile rimaneva completamente abolita. Ricordo in altra circostanza, e forse quando era al potere una amministrazione alla quale l'onorevole Saracco prestava la sua valida cooperazione, che si esagerò talmente il prodotto che si voleva sperare dalla tassa sulla rendita che quanti ebbero a parlare di essa con qualche cognizione di causa, ebbero a dire che sicuramente non

sarebbe giunta mai a rendere i due terzi di quello che se ne pronosticava; ed anche questa volta il fatto venne a dar ragione a me ed a quanti con me combattevano quella esagerazione.

Se dunque le frecce lanciate contro coloro che si dice che combattevano il pagamento della tassa si riferiscono a me ed a quelli che hanno combattuto le esagerazioni e gli errori che nella legge prevalsero, io, dopo che il fatto ha mostrato come noi avessimo pienamente ragione, io non mi dolgo di tali punture, mentre dopo di aver avuto il fatto in mio favore, poco m'importa che mi si dica che voleva esimere ingiustamente dal pagamento chi al pagamento fosse stato dalla legge assoggettato. Ma l'onorevole Saracco non fu contento di questo e declamò contro i detrattori delle nostre finanze, i quali fanno ribassare il corso dei nostri fondi e ci screditano all'estero.

Può darsi che di questi detrattori ne esistano: in tutti i paesi, in tutte le Borse vi sono gli aggiotatori ed i giuocatori al rialzo ed al ribasso; nè di ciò si deve meravigliare chicchessia, per poco che sia pratico delle Borse di tutti i paesi, in quanto che la stessa cosa succede e si verifica per tutte le rendite di tutti gli Stati del mondo.

Ma se veramente vogliamo trovare dove abbia la sua radice lo scredito delle nostre finanze, Signori, io non credo che vi siano detrattori maggiori, sapete di chi? Delle situazioni del Tesoro che si vanno pubblicando, dei bilanci che si vanno distribuendo e discutendo, e le cui deficienze sono rese di pubblica ed incontestata ragione.

Ma come volete, o Signori, che quando un bilancio d'uno Stato, col solo suo primo stanziamento, assorbe il 70 per 100 dell'intera rendita di tutto il bilancio, come volete, dico, che la rendita di questo Stato goda gran favore sul mercato?

Prendiamo ad esempio il mercato francese.

Tutti oramai sanno che fra i mercati esteri, l'unica piazza, sulla quale vengono ed in diritto ed in fatto indistintamente contrattati i nostri fondi pubblici, si è quella di Parigi. Ora, adunque, come volete voi che, o i capitalisti francesi, o coloro i quali affidano i loro danari a banchieri che agiscono sulla piazza di Parigi (ove in oggi si può dire che si fanno gli arbitramenti di tutto il continente d'Europa) come volete, ripeto, che costoro non istituiscano un confronto tra il bilancio francese ed il nostro?

Or bene, o Signori, che cosa trovano se istituiscono questo confronto?

Che cosa trovano nel bilancio francese?

Il bilancio francese in complesso (e l'ho verificato questa mattina in Biblioteca sul bilancio ufficiale che colà venne presentato pel 1867) nella sua parte attiva si presenta con una cifra di 1,623,000,000. Viceversa, sapete voi a che cosa ascenda la prima cifra di quel bilancio per le dotazioni del Debito pubblico e dei buoni del Tesoro? Ascende a 366,000,000 all'anno.

Per contro, voi sapete che il nostro introito annuale effettivo non raggiunge, ed anzi è abbastanza lontano dalla cifra di 800,000,000, il che vuol dire che noi abbiamo un introito minore della metà di quello francese, e sapete per contro che cosa spendiamo noi per le dotazioni identiche a quelle che vi ho indicato testè, e per le quali la Francia spende 366,000,000?

Ve lo disse l'altro giorno l'onorevole Relatore del bilancio: noi spendiamo altrettanti milioni quanti sono i giorni dell'anno, cioè 365, ond'è che con un introito minore della metà di quello della Francia noi abbiamo per la dotazione del Debito pubblico, un solo milione di meno della Francia medesima; e notate bene, o signori che la Francia ha 366 milioni compresi 25 milioni di buoni del Tesoro, noi invece ne abbiamo 365 senza l'interesse dei buoni del Tesoro: e ciò come mi fa avvertire l'onorevole Relatore della Commissione del bilancio.

Che se dal fatto della dotazione del Debito pubblico passiamo al complesso delle altre dotazioni, la sproporzione è ancora maggiore, perchè mentre la Francia fra tutte le dotazioni non ha stanziati nei bilanci che 504 milioni, noi invece ne abbiamo stanziati 532, e così 28 milioni di più di quello che ha stanziato la Francia.

Or bene, o Signori, quando al banchiere francese si presenta una rendita nostra, credete voi che egli tosto non vada ad informarsi da coloro che tengono dietro, perchè sono interessati a tener dietro, perchè hanno una quantità di Rendita nostra, e pongono perciò mente all'andamento dell'amministrazione delle nostre finanze, ed ai risultamenti dei nostri bilanci attivi e passivi, ed alle risultanze dei nostri prospetti del Tesoro, credete voi, dico, che quando dietro le avete informazioni quel banchiere non offre che il 50 per 100 della nostra rendita, non vede che noi siamo caricati, proporzionalmente del doppio, e più anche di quello che ne sia caricato il Debito pubblico di Francia? e che quindi dando di gran lunga la preferenza ai fondi francesi molto più elevati, la rifiutino ai nostri perchè sentono che l'aggravio delle nostre finanze dipendentemente dal nostro Debito pubblico, è tale che ogni confidenza nell'avvenire forzatamente gli è tolta?

Ma evidentemente supporre il contrario, è credere che il mondo faccia le cose con la testa nel sacco; ora credo che chi ha fatto gli affari colla testa nel sacco finora, siamo stati piuttosto noi che non i banchieri, e che essi abbiano visto per tempo quello di cui noi non vogliamo persuaderci, ed abbiamo visto bene pur troppo.

Dopo ciò, io non mi accingerò più oltre ad alzare il velo di quella prudente riserva che l'onorevole Saracco ha creduto di conservare. Ma venendo ai rimedi eroici dei quali si è parlato, e ritenuto che il disavanzo del nostro bilancio sarà per l'anno attuale non minore di quello che era stato previsto nella situazione del Tesoro, stampata al principio dell'anno, cioè di 303 milioni circa; ritenuto che questo disavanzo sarà

ancora maggiore pel 1868 in forza di tutte quelle considerazioni delle quali v'intrattenni l'onorevole Saracco, ed alle quali in questa parte io pienamente aderisco, chi sarà, dico, così ardito di proporre che si mettano tante tasse per poter in poco tempo pareggiare questo disavanzo di 350 milioni circa?

Signori, se noi ritorniamo alla Francia, della quale testè vi diceva, che il suo attivo era superiore ad un miliardo e 600 milioni di introiti, noi vediamo che all'epoca di Neker, le sue entrate non arrivavano a 700 milioni, ed anzi ne erano grandemente distanti.

Da quell'epoca in poi la Francia, reiteratamente operando sul Debito pubblico, si dischiuse il campo a fecondare le sue industrie; a economizzare i capitali coi quali si pose in grado di creare quei mirabili istituti di credito che adesso reggono la industria agricola e la mettono in istato di fare i miglioramenti di cui ha bisogno; che appoggiano le industrie e forniscono loro i mezzi di ampliarsi e di perfezionarsi secondo i metodi progressivi del tempo e della scienza; che forniscono al commercio i mezzi di ampliarsi, di estendersi, di moltiplicarsi, e di raggiungere infine quel posto che gli è dalla natura e dalla Provvidenza destinato.

Ma se, appena il capitale si forma, noi veniamo o col pretesto d'un prestito forzato, o con un'imposta esorbitante, o con altro modo qualsiasi a strapparli dalle mani del produttore, come mai volete voi che questi risparmi, questi capitali possano nascere, che queste industrie possano svilupparsi, che l'agricoltura fiorisca, che si estenda il commercio, che le industrie manifatturiere arrivino a poter competere con quelle delle altre Nazioni?

No, o Signori, fino a tanto che un deplorabile sistema, contro del quale non saprò mai abbastanza scagliarmi, farà sì che ad ogni menomo risparmio, ad ogni piccolo capitale sfuggito all'assorbimento dell'imposta o del prestito forzato, si presenti l'incentivo di avere, coll'investimento in pubblica rendita, un dieci per cento e più assicurato all'anno e senza alcun disturbo, tutti i capitali si investiranno in questo facile impiego, tutti i capitali si dirigeranno verso il medesimo, saranno deserte le industrie, saranno abbandonati i commerci, l'agricoltura, che pure potrebbe e grandemente fiorire in Italia, mancherà assolutamente di quegli aiuti che non possono venire se non in conseguenza di quei risparmi che lasciano formare i capitali e che forniscono i fondi alle istituzioni che meglio si prestano all'incremento dell'agricoltura medesima.

Per conseguenza, Signori, se niun altro motivo vi fosse per far sì che appoggiassi con ogni mia forza una operazione qualunque sulla rendita che diminuisse l'ingordo lucro che ora fanno i portatori delle cartelle della medesima, questo solo di vedere in essa il primo principio della distruzione, lo dirò francamente, della distruzione della prosperità nazionale perchè distrugge in germe i capitali che soli possono farla fio-

rire, ciò solo basterebbe perchè io rivolgersi a tale scopo ogni mio sforzo.

Per conseguenza mi opporrò costantemente finchè avrò vita al mantenimento di un sistema che, se dovesse ancora lungamente prolungarsi, renderebbe l'Italia una delle più povere Nazioni del mondo.

Domanderei di riposarmi un momento.

Presidente. Si riposi alquanto.

Senatore **Farina** (*continuando*). Ma, o Signori, se a ristabilire l'equilibrio dell'attivo col passivo del nostro bilancio, io reputo indispensabile un'operazione qualunque sulla rendita, la quale è un peso enorme che sta sulle spalle dello Stato, non è perciò che io rigetti o non voglia, ed anzi non desideri che si facciano tutte le economie possibili, o che ripudii che si mettano tutte le imposte che si possono ragionevolmente mettere in una proporzione tale che l'attuazione della legge relativa alle medesime non riesca una desolazione per i contribuenti, e che l'imposta diventi veramente produttiva, che conseguentemente riesca e sia proporzionata alle forze del paese.

Ond'è che se io dovessi indicare i mezzi di sovvenire alle nostre finanze, direi che tutti si devono adoperare, ma tutti nella proporzione meno eroica che sia possibile, giacchè soltanto dal complesso dell'attuazione di tutti nasce la possibilità di ristabilire nelle finanze dello Stato quell'equilibrio che è nel voto di tutti.

Ma per preparare questo cumulo di disposizioni, che raggiunga, o che almeno si avvicini ad un pareggio fra l'entrata e la spesa, occorrono sicuramente delle misure intermedie, delle misure colle quali si prenda tempo se non altro per istudiare tutti i complicati problemi che rechino l'applicazione delle misure radicali delle quali feci cenno testè; ed è a mio credere fra queste misure intermedie colle quali dar tempo di studiare quanto per l'avvenire si deve proporre per ristabilire l'equilibrio nelle finanze dello Stato fra l'entrata e la spesa, egli è, dico, fra queste misure intermedie che si deve, se non erro, annoverare la disposizione dell'articolo 17 della presente legge della quale più specialmente imprendo ora a tenere discorso.

Anzitutto per ben comprendere lo spirito della disposizione dell'articolo 17 conviene metterlo in relazione colle disposizioni della legge in complesso; e come questa legge è per lo meno altrettanto politica che finanziaria, così bisogna far plauso alle disposizioni che tendono a far sì che alla buona riuscita di questa legge si interessi il maggior numero possibile dei cittadini dello Stato.

Quindi è che sotto il rapporto politico non si può che grandemente approvare le disposizioni colle quali si stabilisce che siano ripartite le terre nel maggior numero possibile di frazioni, che si apra la sottoscrizione per il collocamento delle obbligazioni, che infine tutti quei mezzi si adoperino che sono in potere del legislatore perchè il più gran numero possibile di citta-

dini che ottener si possa prenda interesse alla esecuzione di questa legge.

Se non che parmi che fra la legge politica e la legge finanziaria sia nato una specie di screezio il quale potrebbe portare a gravissime conseguenze, se meno larghi e meno completi fossero i termini dell'articolo 17 medesimo.

Per bene spiegare la mia idea, permettete, o Signori, che io ricorra ad un esempio. Supponiamo che ci sia un individuo il quale posseda 80 mila lire di capitale e che voglia con queste 80 mila lire di capitale comprare uno stabile del valore di 100 mila lire. Colle dilazioni al pagamento che sono accordate dal progetto di legge, credete voi che lo stesso sia disposto a sborsare tutte le sue 80 mila lire? No, o Signori, voi siete in errore: se egli lo facesse, calcolerebbe male il suo interesse; ed ecco la parte nella quale apparentemente a mio credere soltanto e non in sostanza è difettosa la legge.

Ed invero, come volete che colui il quale si dispone ad acquistare un fondo del valore di 100 mila lire per 80 mila lire, e che sa che sborsando il decimo del prezzo all'atto in cui va a dire all'asta, cioè basta perchè il fondo diventi suo, sia poi eccitato a sborsare non un solo decimo ma gli altri nove decimi contemporaneamente? Se egli così facesse, come vi diceva un momento fa, egli farebbe un pessimo calcolo, ed è evidente.

Intantochè per sventura d'Italia durerà il prezzo della nostra rendita 5 0/10 al corso in cui è adesso, evidentemente il compratore istituirà un calcolo di questa natura: io sborso il decimo del prezzo in lire diecimila o ottomila, ed il rimanente mi conviene sborsarlo? No certamente; se io lo sborso, che cosa risparmio? Risparmio il 6 per cento all'anno; viceversa se io impiego il mio capitale in tanta rendita pubblica, cosa ne ricavo? ne ricavo il 10 per cento; dunque evidentemente mi conviene piuttosto avere il 10 che il 6; quando verrà l'occasione che dovrò sborsare il secondo decimo, allora andrò e comprerò; ma avrò già in tasca un tanto di guadagnato per me, e col quale sicuramente farò ampiamente fronte alla differenza che si potesse verificare nel corso delle obbligazioni, perchè avrò pagato il 6 ed avrò avuto il 10 per cento.

Può darsi che qualche buon villico, non badandoci tanto per il sottile, si esponga a pagare tutto il prezzo, contentandosi del 6; ma gli speculatori di qualche riguardo, ed ormai la speculazione mi pare sia venuta d'intelligenza così facile e comune che è raro trovare un tanghero che non la intenda, saranno tutti, a parer mio chiamati a far questo calcolo ed a preferire di guadagnare il 10 invece del 6.

L'obbiezione, o Signori, sarebbe e l'anzi è assai grave; tuttavia parmi che nelle larghe disposizioni dell'articolo 17 ci sia incluso un rimedio. Ed anzitutto conviene osservare che oltre l'interesse del 6 per cento che verrebbe a risparmiare chi pagasse l'anticipazione

delle rate avvenire, avrebbe un altro vantaggio del 7 per cento.

Prendendo dunque, relativamente alla seconda rata, due volte il 6 per cento che fa 12 e aggiungendovi il 7 che si viene a risparmiare coll'anticipazione su questa seconda rata, si ha un vantaggio del 19 per cento, che dista ben poco dal 20 che ritrarrebbesi dalla rendita. Per poco pertanto che il Ministero nell'altitudine dell'agire che gli viene conferita dall'articolo 17, sappia agevolare l'emissione dei titoli, io credo che quanto alla prima ed alla seconda rata non sarà difficile ad indurre gli speculatori a far provvista dei titoli contemplati all'articolo 17 per servirsene nell'acquisto di fondi: e, ciò mediante, io credo che si potrà venire facilmente a realizzare ad un dipresso quella cifra della quale diceva l'onorevole Presidente del Consiglio potersi presso a poco contentare egli per ora. La difficoltà starà poscia nel realizzare l'emissione dei titoli, i quali corrispondano al pagamento delle rate ulteriori del prezzo degli acquisti; ma per il momento parmi che quanto disse il signor Presidente del Consiglio possa senza difficoltà raggiungersi.

Ripeto quindi che quanto alla emissione de' titoli che corrispondono al pagamento della prima e seconda rata di prezzo si effettuerà attualmente e senza grandi difficoltà.

Quanto all'avvenire, lo Stato si troverà nella condizione, nella quale diceva testè, troverassi tutta l'industria dello Stato, tutti coloro che hanno nello Stato bisogno di capitali. Egli troverà la concorrenza della rendita pubblica che distoglierà i capitali dal concorrere a questi acquisti, e farà sì, che non vi concorreranno che all'ultimo momento: per conseguenza comincerà lo Stato a soffrire gli effetti di una concorrenza che egli medesimo si sarà creata.

Del resto, io spero, ed è anche questo un motivo per cui io voterò con maggior piacere questa legge, io spero, dico, che lo Stato sarà forzato a toccare con mano l'enorme inconveniente di avere una rendita tanto sproporzionata al capitale quanta è la sproporzione che corre adesso fra i prezzi delle cartelle e la rendita pubblica che esse producono. Ora, quando lo Stato stesso sarà forzato a toccare con mano ed a sentire i tristissimi e funestissimi effetti di questa concorrenza, sarà un argomento di più perchè al fine si induca a portare un qualche rimedio a quel principissimo punto di dissesto delle nostre finanze sul quale io già sento di avere troppo lungamente trattenuto il Senato.

Conchiudo dunque il mio dire dichiarando che voterò di buon grado l'articolo 17 e tutto il progetto di legge.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Permetterà, spero, il Senato che gli sottoponga poche e brevi osservazioni intorno agli eloquenti discorsi che furono pronunciati nella

tornata di ieri e quest'oggi, rispetto alle condizioni delle nostre finanze, e all'operazione che il Ministero intende fare, e di cui implora la facoltà dal Senato coll'articolo 17 ora sottoposto alle sue deliberazioni.

Debbo, prima di tutto, dare una risposta ai dubbi che vennero sollevati dall'onorevole Senatore Saracco sull'interpretazione di questo articolo combinato coll'art. 11. Egli interrogava il Ministero, onde dichiarasse se intendeva che i titoli (i quali a tenore dell'art. 17 sarebbero ricevuti in pagamento del prezzo dei beni come se si trattasse di danaro sonante) dovrebbero essere anche scontati per gli interessi che andrebbero a decorrere sulle rate che furono stabilite dall'art. 11, ossia se si farebbe anche lo sconto di questi interessi, allorchè il prezzo venisse immediatamente soddisfatto con quei titoli, nel modo stesso che dovrebbe farsi quando questo prezzo venisse pagato in moneta metallica. Pare a me che il dubbio sia facilmente risolto dal confronto dei due articoli.

A senso dell'art. 17, i titoli sono considerati come danaro sonante per ciò che concerne il pagamento del prezzo di questi beni; allorchè si paga il prezzo in danaro, si fa lo sconto degli interessi per le rate che dovrebbero maturare successivamente. Essendo quindi per quest'oggetto quei titoli pareggiati al danaro, a me sembra che non possa sorgere ragionevole dubbio, che anche quando il prezzo si paga coi titoli si debbano sul loro valore scontare gli interessi, come si sconterebbero, se venisse il prezzo soddisfatto con danaro.

Ma vi è una ragione di più: Qual'è il motivo perchè allorquando si paga il prezzo con danaro si fa lo sconto degli interessi?

Si fa perchè naturalmente il danaro (che non dovrebbe ancor pagarsi perchè non è decorsa la mora stabilita) rimanendo presso il compratore può produrre a suo favore un interesse, d'ond'è giusto che se egli anticipa, sebbene non vi sia tenuto, anticipando perda questi interessi se volontariamente si dispone a spogliarsene abbandonando la disponibilità del suo danaro.

Ora, siccome anche questi titoli producono un interesse e che il compratore pagando immediatamente tutte le rate coi titoli medesimi, perde gli interessi corrispondenti alla somma delle rate successive è del pari giusto, che anche di questi interessi gli si faccia lo sconto. Anzi, direi quasi che ha più ragione di scontare gli interessi per il pagamento che farà con questi titoli, di quanto potrebbe averla pagando in danaro, perchè il danaro per sé non produce interesse se non è collocato in impiego, mentre i titoli di cui parliamo sono produttivi d'interesse.

Parmi quindi che il dubbio realmente non abbia gran fondamento e sia per conseguenza verissimo ciò che l'onorevole Senatore Saracco notava, vale a dire aversi in questa facilitazione un altro considerevole vantaggio pei possessori dei titoli che si emetteranno, potendo essi mercè lo sconto cui si dovrà in loro fa-

vore consentire laddove paghino anticipatamente tutte le rate, sborsare in definitivo una somma assai minore di quella che hanno effettivamente versato.

Ora vengo direttamente alle osservazioni che furono fatte intorno alle condizioni delle nostre finanze. E qui debbo anzi tutto rendere sincere e distinte grazie al Senatore Saracco e le rendo pure all'onorevole Senatore Farina, per l'approvazione che essi vollero dare all'operazione proposta dal Ministero, e già assentita dalla Camera eietiva. L'onorevole Saracco ha dichiarato che fra tutte le proposte che erano state messe innanzi e sopra cui la pubblica discussione si era portata, parve a lui che questa fosse quella che riuscisse meno nociva alle condizioni delle nostre finanze.

Egli di più ha soggiunto lealmente nutrire grande speranza, che il risultato di questa operazione non avrebbe fallito.

La voce sempre autorevole in questa materia dell'onorevole Senatore Saracco è per me autorevolissima soprattutto quando è rivolta a dare la sua approvazione ad una proposta.

Non dirò invero, che il di lui ingegno sia più propenso a trovare il lato sotto cui un provvedimento può essere sottoposto a censura; e dirò tanto meno ciò ch'egli stesso notava nella tornata di ieri essergli stato un giorno rimproverato, vale a dire essere l'uomo della disperazione; ma è innegabile, e certamente non vorrà offendersi se io l'accenno, è innegabile che egli è ordinariamente più inchinevole a trovare il lato censurabile anziché le parti vantaggiose di qualsivoglia progetto.

Or bene, se malgrado questo egli ha riconosciuto che l'emissione dei titoli qual fu dal Ministero proposta poteva considerarsi come la meno nociva, se egli divide con me la convinzione che possa questa emissione riuscire, chi non vede come questo giudizio debba essere tenuto in grande e specialissimo conto? Sì, o Signori, lo dico senza esitanza, esso mi conforta grandemente, e mi compensa largamente delle censure che furono mosse contro quella proposta. Mi compensa e mi rassicura che tutti quei tristi pronostici che si fecero sulla pretesa impossibilità che l'operazione sia per riuscire, andranno probabilmente falliti; sono d'altronde pienamente d'accordo con lui che questi pronostici possono soltanto attribuirsi a mal celate ire di partigiani ed ingordi speculatori. E qui è grato notare di passaggio com'egli parlasse di quegli speculatori i quali cercano sin d'ora di rendere se non impossibile almeno difficilissima un'emissione, che non è ancora fatta, e di cui non si conoscono le condizioni, e non intendesse nè punto nè poco di fare allusione alcuna di coloro, che preoccupati della situazione delle nostre finanze, cercano di porre in avvertenza e Governo, e Parlamento, ed il paese, onde non s'indugi più oltre a provvedere. D'onde parmi potere inferire, e mi permetta l'onorevole Farina il dirlo, ch'egli meno opportunamente si dolesse, se dal Senatore Saracco si fossero quelle parole pronunciate.

Oh! Signori, la differenza che passa tra gli uni e gli altri è ben grande, e non si richiede uno speciale accorgimento per iscorgerla.

E per verità, che qualcheduno venga a dirci e ripeterci essere le condizioni delle finanze sempre gravissime, essere necessario che vi si ponga riparo, essere indispensabile che si debbano cercare tutti i mezzi croici per colmare il nostro disavanzo non solo io lo comprendo, ma lo sento colla più viva soddisfazione, perchè c'inspira forza e coraggio a non indugiare i provvedimenti che possono ancora condurci in salvo, e niuno può supporre che si voglia attentare al nostro credito; ma allorchè non è quistione di spingere il Governo a provvedere, allorchè invece si tratta di una operazione la quale non è ancora incominciata e neanche del tutto conosciuta, ma che deve inevitabilmente farsi, di una operazione il cui risultato dipende specialmente dalla fiducia che desso può ispirare, si viene con arti subdole e con insinuazioni poco leali a cercare di scazarla ed a renderla, prima che vi si ponga mano, impossibile. O Signori, queste insinuazioni non possono essere dettate da un sentimento di patria carità, ma celano incontestabilmente qualche altro men retto disegno che ogni uomo onesto ed amante del suo paese deve francamente ed altamente combattere.

Debbo quindi, lo ripeto, ringraziare e ringrazio l'onorevole Senatore Saracco di avermi così confortato coll'autorevole sua voce ed accresciuta altresì la mia speranza che la proposta operazione realmente non possa mancare.

Ho già indicato al Senato quali sono le basi su cui il Ministero intende di ordinarla, e non ho molte cose da aggiungere a quelle che già furono accennate.

Noterò soltanto che si tratta qui di un'operazione la quale non si rivolge a quei capitalisti i quali intendono di collocare i fondi loro sopra cartelle di rendita, e di avere così col frutto di queste cartelle assicurato uno stabile impiego dei proprii capitali, si tratta invece di una operazione la quale si rivolge specialmente ai capitalisti di una natura ben diversa, a quelli che intendono di collocare i loro risparmi e capitali nell'acquisto di beni stabili. A questi è specialmente diretta l'emissione dei titoli che noi intendiamo di creare. Ora, per costoro, la creazione della rendita non è che un istrumento per meglio procedere all'alienazione dei beni stessi. In questa condizione di cose ognuno comprende che il mezzo più efficace e potente a tenere alto il prezzo di questi titoli sarà il congiungere la loro emissione strettamente colla vendita dei beni e fare in modo che questa sia spinta colla maggiore sollecitudine possibile, e possa, in parte almeno, operarsi al momento in cui i titoli stessi si emetteranno. — Quando sarà accertato che realmente si dovranno vendere i beni, e che si venderanno nel termine il più breve possibile, allora siate certi, Signori, che il paese conoscerà il suo interesse, ed i capitalisti che sono più accorti di tutti

gli altri, non mancheranno di provvedersi di quel mezzo col quale essi potranno ottenere l'acquisto cui aspirano mediante sacrifici minori.

Amo pertanto ridirlo, io confido che l'operazione non sarà per fallire, e che il buon senso della popolazione, l'interesse stesso che ognuno vi avrà, farà giustizia di quelle insinuazioni che oggidì si vanno ad arte malignamente spargendo per gettare una diffidenza pernicioso. E qui, postochè mi è occorso discorrere della natura di quest'operazione, debbo rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, il quale ha espresso alcuni timori sul favorevole di lei risultato, quando non si lasciasse più ampia libertà al Governo di stabilire il tasso dell'interesse dei titoli che si dovranno creare. A lui pare che limitandosi l'interesse al cinque per cento si corra il pericolo che difficilmente i compratori si disporranno a pagare anticipatamente il prezzo per le rate che a tenore di questo disegno di legge non maturano fuorchè nel corso di 18 anni. Avvertiva egli: se non vi è che ridotto l'interesse a quella misura, coloro che vogliono acquistare i beni troveranno molto più conveniente acquistare intanto cedole della rendita consolidata, la quale produce in ora il 10 per cento, salvo poscia ad alienarla e convertirne il prezzo nell'acquisto dei nuovi titoli man mano che dovranno servirsene per consegnarla in pagamento delle rate, che vanno annualmente maturando.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Farina, ma parmi che questo timore non regga per due considerazioni. Prima di tutto perchè colui il quale intende di acquistare beni stabili e non rendita consolidata sul debito pubblico non va certo a fare la speculazione di acquistare questa rendita per convertirla successivamente in altri titoli, e con questi titoli soddisfare il prezzo dei beni.

Ordinariamente coloro che vogliono comprare beni stabili, lo fanno perchè non hanno gran fede nella rendita pubblica; tant'è che veggiamo molti capitali giacere inoperosi piuttosto che essere impiegati in rendita del Debito pubblico: veggiamo che molti portano i loro risparmi presso Banche col solo frutto del 3 o del 4 per cento, mentre potrebbero molto più utilmente collocarli in quella rendita se non al 10 almeno al 9 per cento.

Del resto, chi potrà assicurare coloro che avessero intenzione di speculare nel modo accennato dall'onorevole Farina, chi potrà assicurare, che fra un anno o due o tre (e così man mano che andranno le rate maturando) si manterrà sempre al tasso d'oggi il valore commerciale della rendita del debito pubblico, e non si verificherà neppure alcuna variazione nel valore di quel titolo, che ora si tratta di creare. Può essere, che il prezzo della rendita soffra un ribasso ed invece allora di avere fatto una speculazione vantaggiosa si soffrirebbe una perdita.

Del pari è possibile che i titoli nuovi aumentino di

valore; ed anzi ciò nel progresso succederà inevitabilmente; perchè quanto più si procederà alla alienazione dei beni tanto più saranno questi titoli ridotti, ed anche in questa ipotesi la speculazione, lungi di essere proficua, tornerebbe a grave scapito.

Ve le dunque l'onorevole Farina, che non vi è ragione di temere alcun pericolo, qualunque possa essere il saggio di questi titoli. Egli può essere tranquillo, che qualunque sia questo saggio, coloro che vorranno acquistare stabili, li compreranno, e non mancheranno anche di servirsene per l'estinzione delle rate non per anco mature: perchè almeno così l'operazione loro è compiuta, e si trovano al coperto da qualsiasi futura eventualità.

L'onorevole Saracco (ed anche per questo gli sono gratissimo,) ha confermato che non vi poteva essere dubbio, come il disavanzo dell'annata corrente, cioè la somma di cui le finanze possono avere bisogno, non debba oltrepassare la cifra di 120 ai 130 milioni: solo aggiungeva, sembrargli opportuno di spingere il Governo a far sì, che si procedesse colla maggiore sollecitudine ed energia alla riscossione dei crediti, ed anche alla percezione delle imposte.

L'onorevole Farina stimò che forse non fosse troppo esatto questo giudizio, notando come per l'anno corrente dovessero essere ridotte alquanto le entrate per la cessazione di alcune imposte, fra le quali comprese quella della quota delle mani morte.

Ma se debbo dire il vero, non parmi che questa mancanza d'entrata possa avere una grande importanza e varii sensibilmente il risultato: non è quindi il caso di preoccuparsene. Rispetto poi agli eccitamenti dell'onorevole Saracco, mi è grato d'accertarlo, che dal canto mio nulla si omette perchè si proceda colla massima solerzia e col più grande zelo, affinchè tutti i debitori dello Stato soddisfino agli obblighi che hanno verso di esso, nel modo stesso, che lo Stato è costretto a fare tutti i suoi sforzi per pagare i suoi debiti. Certo si trovano talvolta alcuni Comuni, ed alcune Società in condizioni tali, che meritano speciali riguardi; ma tutto ciò che potrà ragionevolmente ottenersi, posso assicurare il Senato, che non sarà per difetto dal canto dell'amministrazione se per caso non si conseguisse.

Avvi un punto su cui non posso essere consenziente coll'onorevole Saracco. Mi fu grato però di vedere che sia in questa parte venuto in mio soccorso l'onorevole Farina. Intendo far cenno del ritiro del corso forzato. Io lo dichiaro francamente: sopra questo argomento sono un peccatore impenitente: È mia ferma opinione che assolutamente entro l'anno 1868 si debba far sparire il corso forzato della carta moneta. (*Bene*).

Questo, o Signori, non è solo a mio credere un grave e funesto balzello, ma è balzello più nocivo che vi possa essere, imperocchè mentre assottiglia la borsa dei contribuenti, assottiglia pur anche le casse dello Stato, senza produrre al pari delle altre imposte vantaggio alcuno alle casse medesime.

Come avvertiva opportunamente l'onorevole Farina, il corso forzato dei biglietti porta un danno materiale nell'amministrazione dello Stato di parecchi milioni; lo stesso Senatore Saracco ieri notando le molte passività che si trovano iscritte nel bilancio, a ragione faceva riflettere come solo per poter far fronte al divario del pagamento degli interessi sul Debito pubblico all'estero vi esistesse iscritta una cifra di 10 od 11 milioni all'incirca. Evidentemente questa somma sparirà il giorno in cui sparisca il corso forzato. Ma oltre di questo, tutti gli approvvigionamenti, come notava il Senatore Farina, che si devono fare dallo Stato portano necessariamente un aggravio sensibilissimo all'erario nazionale, poichè è certo che quando si fanno questi approvvigionamenti, quando si contratta cogli'impresari e per l'amministrazione delle carceri, e per l'amministrazione della guerra o per altra qualsiasi amministrazione dello Stato, è certo, dico, che si debbono perdere somme cospicue, appunto pel fatto del corso forzato; si sconta non solo quello che nel giorno in cui si fa il contratto corrisponde al divario tra il corso dei biglietti ed il valore dell'oro, ma si sconta pure il pericolo che questo divario possa essere aumentato. È palese infatti, che colui il quale contratta col Governo e con qualsiasi altra amministrazione naturalmente non può soltanto contentarsi di essere posto al sicuro del divario che corre nel giorno della contrattazione, ma se il suo contratto ha un tratto successivo, deve necessariamente prevedere anche alla possibilità di un aumento, epperò fra le condizioni che pone, non ommette certamente quella di essere messo al coperto delle perdite possibili che potrebbero in appresso verificarsi.

È dunque innegabile che vi è una necessità anche da questo lato di far cessare il corso forzato; e se pur fosse vero che si dovesse ricorrere all'estremo rimedio che indicava l'onorevole Saracco, cioè che si dovessero prendere 250 milioni a prestito per raggiungere questo intento, se fosse vero che si dovesse pagare il 10 0/0 su questi 250 milioni, io dico, quando pure noi fossimo posti in queste strette, anche in questo caso sarebbe un atto da buon politico, un atto di convenienza finanziaria il prendere al 10 p. 0/0 i 250 milioni per ottenere quel risultato, poichè le finanze stesse anche in questo caso non potrebbero a meno di profittarne. Ma io spero che tra le operazioni che potranno farsi non sarà necessario ricorrere ad una condizione così onerosa qual sarebbe quella d'un prestito per far scomparire un sì funesto inconveniente.

Nè mancherò di sottoporre ad esame le varie proposte che a questo riguardo si fecero, per vedere quale sia quella che meglio e con minore perdita delle finanze possa condurci a quel risultamento.

Ma, comunque sia, dichiaro francamente che non potrei giammai presentarmi al Parlamento e proporre un'imposta grave di 100 o più milioni, se contemporaneamente almeno non venisse tolto di mezzo il corso forzato.

E sono invece convinto che quand'anche si dovesse imporre per 100 milioni il paese, se si fa nel tempo stesso sparire quel flagello del corso forzato, il paese sarà riconoscente, perchè il danno che attualmente in conseguenza di questo corso ne soffrono i particolari ed il commercio, ascende (tenuto calcolo d'ogni perdita) a somma ben più grave di 100 milioni.

(Benissimo! bravo!).

Da questa parte dunque, me ne duole, ma non posso essere d'accordo coll'onorevole Senatore Saracco. Ma non intendo d'entrare più largamente per ora a discutere sopra un argomento, che veramente non forma il soggetto dell'attuale disegno di legge. Debbo anzi ricordare al Senato che già venne a questo riguardo presentata una proposta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, proposta che già ha formato oggetto degli studi di una Commissione la quale pur fece il suo rapporto alla Camera. Dopo le deliberazioni di quella Assemblea la questione sarà sottoposta all'alto giudizio di questo Consesso, e sarà allora l'occasione in cui si potranno e dall'una e dall'altra parte addurre le ragioni che possono consigliare o sconsigliare il ritiro della carta monetata.

Vengo ora alle condizioni finanziarie.

Se io ho bene compreso, (se dopo il discorso dell'onorevole Senatore Farina temo quasi di avere errato) se ho bene compreso mi è parso che l'onorevole Senatore Saracco fosse sommamente sgomentato della condizione delle nostre finanze, perchè, come egli diceva, se oggi si può provvedere ai bisogni più urgenti coll'operazione che viene proposta, ci sta però dinanzi lo spettro del disavanzo, ci sta dinanzi senza che per gli anni successivi ci possa essere possibile di provvedere con risorse straordinarie, poichè quando sia esaurito questo rimedio cioè la sostanza che ci fornisce l'Asse Ecclesiastico, più nulla ci rimane.

Allora, diceva egli, non sapremo più a qual tavola di salvezza attenerci, e per meglio farci toccare con mano quanto grave sia la situazione della finanza nostra, aggiungeva che non erano più possibili molte e grandi economie; anzi quasi mi rivolgeva un rimprovero per avere, a suo dire, promesso che nel bilancio del 1868 si potessero ancora fare economie per 40 milioni. Infine, dopo aver dichiarato che le economie non erano possibili, spingevasi più oltre affermando altresì che il disavanzo non poteva a meno di ascendere ad una somma molto maggiore pel 1868 di quello che la sia pel 1867, perchè si dovrebbero iscrivere in quello parecchie nuove passività che non figurano in questo, e che egli si fece ad enumerare.

Io debbo prima di tutto rettificare l'asserzione che mi concerne personalmente e che si riferisce alle parole che io posso aver dette in ordine alle possibilità delle economie pel 1868.

Io non mi sovvengo di aver giammai nel Parlamento nè in questo nè nell'altro recinto dichiarato che si potessero ancora sul bilancio del 1868 fare economie

per 40 milioni, oltre quelle che si erano introdotte nel bilancio del 1867. Mi ricordo anzi che si voleva nella Camera elettiva proporre un ordine del giorno, con cui si invitava il Ministero a presentare per il 1868 un bilancio dove si proponessero economie per 25 milioni, ed io mi sono opposto all'approvazione di quest'ordine del giorno.

Mi sono opposto dichiarando che non era assolutamente possibile senza che si toccassero le leggi organiche, introdurre economie che ascendessero a questa somma. Ho detto che tutt'al più si sarebbero potuto fare applicare economie sino alla somma di 18 o 20 milioni, e anche a questa dichiarazione aggiungeva una condizione, la condizione, cioè, che almeno si potessero modificare alcune disposizioni di leggi speciali le quali permettessero che certi servizi i quali oggi gravitano sul bilancio dello Stato potessero esser portati sui bilanci delle provincie e dei comuni.

Unicamente in questo senso ho fatto la dichiarazione non di 40 milioni, ma di 18 o 20 milioni.

Ora, quando la cosa sia ridotta a questi termini credo che realmente ciò che ho promesso può eseguirsi. Mi pareva indispensabile di fare questa dichiarazione, perchè, amo dirlo, non sono molto facile a dichiarare e promettere, ma quello di cui posso accertare l'onorevole Saracco ed il Senato, si è che se prendo un impegno, non sarà certo mai per mancanza di volontà o per mancanza di energia, che l'impegno assunto dinanzi a questo e dinanzi all'altro ramo del Parlamento non venga eseguito. *(Sene)*

Adunque io convengo che realmente non si potranno introdurre nel bilancio del 1868 economie maggiori di un 18 o 20 milioni; ammetto altresì che introdotte pure queste economie, vi saranno altri aggravii, non nelle misure che vennero accennate dall'onorevole Saracco, ma certo molti di essi si aggiungeranno per accrescere la somma del disavanzo.

Quale adunque è il mezzo per uscire dopo il 1868 da questa dolorosa e gravissima condizione?

Signori, io l'ho già accennato nel precedente mio discorso; ho già indicato al Senato che era questa la più grave e la più seria delle preoccupazioni del Ministero.

Si, noi ne siamo preoccupati non solo come cittadini e come appartenenti od a questa illustre Assemblea, od alla Camera elettiva, ma ne siamo preoccupati singolarmente, perchè sopra di noi pesa specialmente la grande responsabilità di provvedere per l'avvenire.

Io ho già dichiarato come fosse ferma ed assoluta intenzione del Ministero di proporre un'imposta, la quale ascendesse a cento milioni. In questo sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Saracco che non è possibile (per quante siano le riforme, quante le economie) avvicinare l'attivo al passivo, se pure non si stabilisce un nuovo e grande balzello.

L'onorevole Senatore Farina diceva che si poteva forse con altri mezzi venire ad ottenere l'equilibrio tra

l'entrata e le spese. Ma mi permetta di dirgli che io non posso facilmente abbandonarmi a questa speranza, che non sarebbe fuorchè una pericolosa illusione. Certo io concorro perfettamente con lui nell'affermare che si debba pure ricorrere a tutti gli altri mezzi che egli accennava, e soprattutto si debba studiare ogni mezzo per aprire maggiormente le sorgenti della produzione; se invero noi ci limitiamo solamente a mettere dazii sui contribuenti, togliendo loro ogni mezzo col quale questi dazii possano essere soddisfatti, noi finiremo per condurre le cose al punto che le tasse resteranno scritte come lettera morta nella legge, senza che in fatto possano essere riscosse.

Molti sono i mezzi con cui si potrà giungere a questa meta. Un mezzo efficacissimo sarà innanzi tutto lo esequimento di questo disegno di legge, poichè quando voi metterete nella libera circolazione per un miliardo e oltre di beni stabili, quando questi beni saranno nelle mani di piccoli proprietari, questi potranno coltivarli e farli essi stessi produrre. Oltre ciò i contratti, che sorgeranno da questa libera circolazione mentre daranno dall'un canto una grande spinta al movimento commerciale, produrranno dall'altro un beneficio diretto all'erario; poichè le alienazioni ed altri contratti, che ne seguiranno, aumenteranno di necessità la riscossione delle tasse indirette.

Ma, anche senza tener conto di questo efficacissimo elemento di maggiore produzione, non mancano altri e molti mezzi con cui potrà la ricchezza nazionale essere aumentata.

A mio avviso, l'Italia è un paese dove poco sinora si è fatto per accrescere le vene di queste sorgenti produttive. Quando veggio un gran numero di provincie il cui suolo è feracissimo, e sembra quasi privilegiato dalla natura, dove la vegetazione è splendida, e si nascondono tante ricchezze, e che pure non hanno alcuna apparenza di prosperità, e le popolazioni paiono ridotte alla più stretta miseria; quando veggio che queste provincie mancano di strade, e non hanno mezzo alcuno di comunicazione al segno di vedersi quasi costrette a lasciar deperire i loro prodotti, perchè non possono trasportarli altrove; signori, io domando a me stesso se vi sia a temere che non si possano ancora da questo paese ritrarre molte risorse, le quali valgano se non a colmare immediatamente il disavanzo che esiste nel bilancio almeno ad accrescere la ricchezza nazionale.

Ora, Signori, quando questa sarà accresciuta, noi non avremo gran fatto a preoccuparci, sebbene le casse del Tesoro non siano interamente piene, imperocchè non potrà riescire malagevole ritrovare il mezzo con cui si possano ripienare, e provvedere così a tutti i bisogni dello Stato.

Riassumendomi quindi, e non volendo più oltre estendermi in questo argomento, io penso si debbano combinare i due mezzi, che da un canto si debba stabilire una grande imposta appunto per provvedere alle necessità più stringenti, per non lasciare che il disa-

vanzo, il quale ci incalza minaccioso, si accresca di troppo rapidamente, e nel tempo stesso si debbano dall'altro promuovere tutti i mezzi opportuni e convenienti, onde collo svolgimento delle nostre forze produttive possa essere il tesoro della ricchezza nazionale aumentato. *(Bene)*

E tutto ciò non basta ancora. A mio giudizio si dovrà inoltre procedere ad alcune riforme, non dirò radicali, di tutte le nostre imposte; avverto non radicali, ed assolute; poichè pur troppo abbiamo già toccato e ritoccato tutte queste leggi d'imposta, e più le si toccano, maggiormente ancora si guastano; ma dobbiamo almeno toccarle in parecchie parti le quali possono facilmente e senza grandi sconcerti essere rivedute. Specialmente sarà indispensabile riformare la legge che regola la loro riscossione, poichè sono convinto che quando si proceda in altro e più uniforme modo a questa riscossione, non solo si potrà far cessare quell'inconveniente gravissimo che esiste, cioè che noi abbiamo per 200 milioni di tasse che si leggono scritte nelle leggi e non sono peranco incassate; ma si potrà altresì operare l'incasso di queste e di tutte le altre con una spesa molto minore. Di più, vi sono parecchie parti dell'Amministrazione dove si possono introdurre delle riforme a maggior vantaggio dei contribuenti e senza che per nulla sia pregiudicata la nostra condizione.

Io non entro qui ad enumerare tutte queste parti; ma per cagion d'esempio in ciò che concerne l'amministrazione dei tabacchi, parmi incontestabile che si possano anche senza toccare le leggi, ridurre le cose al punto in cui le spese della fabbricazione sia minore, e maggiore possa essere il prodotto; quanto accenno pei tabacchi, deve pure essere applicato alle dogane ed a varii altri rami delle pubbliche entrate.

Anche la legge sul registro e bollo può essere con lievi modificazioni resa migliore. Mercè tutte queste ed altre modificazioni e riforme, ho fiducia che si potrà senza grandi difficoltà, e senza per nulla aggravare i contribuenti si potrà, dico, facilmente ridurre di molto il nostro disavanzo.

L'onorevole Senatore Saracco ci diceva che egli vota l'articolo 17, ma che lo avrebbe votato assai più facilmente se il Ministero avesse con maggior forza e con più grande energia insistito per avere una legge la quale fin d'ora gli avesse dato il diritto di poter imporre un balzello almeno di cento milioni.

Osservava egli che in questa guisa sarebbe risorta la fiducia, e l'operazione stessa che oggi si tratta di fare, si potrebbe assai più vantaggiosamente eseguire.

Signori, se fosse dipeso dal Ministero l'aver o non avere questa legge d'imposta, se il Ministero, potendo, non l'avesse voluta, l'onorevole Senatore sarebbe in dritto di muovergliene censura. Ma sono convinto che il Senato, giusto apprezzatore delle condizioni del paese, comprenderà facilmente come non sia certo al Ministero che si possa fare rimpovero se egli non ha in-

sistito affinchè venisse senz'altro, nello scorcio di questa sessione, votata una legge d'imposta.

Pensate, o Signori, che la legislatura attuale non aveva incominciato i suoi lavori che dal mese d'aprile in poi, pensate quali e quante furono le leggi che vennero discusse ed approvate nella Camera elettiva, e che vennero pure portate alla discussione ed all'approvazione di questa Assemblea, e vedrete se mi si possa fare meritamente un qualche appunto se non venne pur'anco discussa ed approvata una legge d'imposta di sì grande entità, e la quale non può a meno di toccare così gravi interessi del paese. No, Signori, noi lo abbiamo dichiarato, siamo decisi proporre ed a sostenere che debba votarsi un'imposta, ma noi non possiamo essere accagionati se oggidì quest'imposta non ha ancora la sanzione legislativa.

Del resto, se vi è operazione la quale non possa soffrire per la mancanza di una legge di questa natura, è precisamente quella di cui oggi vi chiediamo l'approvazione, poichè se si trattasse dell'emissione di una rendita che si dovesse fare sul mercato estero, io converrei che maggiore sarebbe la fiducia quando venisse accompagnata da una legge di una grande imposta appunto per la considerazione che faceva nella tornata di oggi l'onorevole Farina, vale a dire che il banchiere esamina qual è il nostro bilancio e vede se vi è possibilità che coll'entrata ordinaria si possa far fronte alle passività del debito pubblico; ma siccome non si tratta di un'operazione di questo genere, e si tratta invece di un'operazione la quale è unicamente rivolta alla vendita di beni stabili, siccome l'alienazione dei beni stabili è indipendente dalla fiducia che possa aversi sul pagamento o no degli interessi della rendita, vede l'onorevole Saracco che quand'anche non esista questa legge, quand'anche non si abbia tutta quella fiducia che potrebbe sorgere da essa; tuttavia l'operazione non potrà certo incontrare per questo lato maggiori difficoltà.

Io prendo bensì l'impegno pel quale faceva voti l'onorevole Saracco, l'impegno di presentarmi fra tre mesi, dinanzi al Parlamento, e proporre non solo il progetto di legge per lo stabilimento di un'imposta, ma altresì tutti quei disegni di altre leggi, le quali possono essere atte ad introdurre qualche utile riforma nella nostra amministrazione ed in alcuni organici dello Stato.

Prendo altresì l'impegno di fare gli studi più convenienti che possano farsi per vedere quali sieno i mezzi per accrescere la nostra ricchezza, per aprire le sorgenti del nostro commercio e delle nostre industrie agricole, ed allora, se le nostre proposte saranno coronate dall'approvazione del Parlamento, se noi potremo attuarle, io che non sono molto facile a lasciarmi trascinare da grandi speranze, e che tuttavia non sono così diffidente nelle forze del mio paese, da credere che egli non possa resistere alla crisi che attualmente lo minaccia, spero che noi potremo ancora uniti e

concordi far sì che la nave delle nostre finanze possa essere condotta a salvamento, e sarà questo il più grande servizio che noi potremo cogli' unanimi nostri sforzi rendere al nostro paese.

(Bene! benissimo! Vivi segni di approvazione generale)

Senatore Saracco. Avrei vivamente desiderato, a cagione di fatica, di non essere costretto a ripigliare la parola nella presente discussione, ma le cose dette dall'onorevole Farina, ed i molti appunti che si risolvono quasi in altrettante censure all'indirizzo del povero discorso da me pronunciato nella seduta di ieri, mi traggono pur non volente a prendere nuovamente la parola. Sarò tuttavia assai breve e sceglierò fra gli appunti che mi vennero rivolti dall'onorevole preopinante quelli che si possono quasi chiamare personali, avvegnacchè egli non ha dubitato di farmi tali rimproveri, a cagione dei quali, se veramente li avessi meritati, dovrei professarmi e riconoscermi indegno di quella molta benevolenza che voi, o Signori, mi avete usata nella seduta di ieri.

Il Senatore Farina mi ammoniva poc'anzi che diventato di un tratto, e proprio a mia insaputa, *uomo di rosei colori*, io mi era presa la licenza di portare a credito della finanza la somma di 250 milioni pigliati a prestito dalla Banca Nazionale, mentre dal resoconto ufficiale che egli teneva spiegato innanzi di sé, chiaro appariva che questa somma era già entrata da tempo nelle casse dello Stato e consumata senza alcun dubbio per le occorrenze di guerra.

L'onorevole preopinante ha perfettamente ragione, quando afferma che questa somma già da molto tempo fu posta a disposizione del Tesoro: chè anzi avrebbe potuto soggiungere che se non è entrata, poteva legalmente entrare, e forse di questi giorni si sarà pigliata a prestito un'altra somma di 28 milioni, in base ad un decreto che venne fatto di ragione pubblica quando si compieva la felice annessione della Venezia al Regno Italiano, onde il prestito stabilito prima in 250 milioni venne elevato sino alla cifra di 278 milioni. Ma da questo fatto non ne viene punto che io debba apparire in colpa di avere, non dirò commesso un errore, ma di aver preso un così grosso marrone che voi, o Signori, non dovrete, ed io stesso non mi saprei perdonare.

Io non ho detto già che questa somma rimanga tuttavia a riscuotere, ma dissi soltanto che voleva essere portata fra le attività del Tesoro per gli anni 1866 e 1867, siccome ho portato in conto tutte le passività degli stessi esercizi. Allo stesso titolo adunque che l'onorevole preopinante vuol togliermi le attività, mi tolga eziandio le passività corrispondenti, e troverà che le partite sono pareggiate, non già che ne debba risultare una passività maggiore di 250 milioni.

Ne vuole ancora una prova maggiore? Io gliela darò facilmente. Sa perchè il *deficit* del 1866 fu calcolato a 137 milioni? Perchè non s'è portata in attivo nel

conto di finanza la somma di 250 milioni. Posto invece, che ciò si fosse fatto, in tal caso le risultanze dell'esercizio 1866 anzichè offrire la prova del disavanzo da me indicato in 137 milioni, farebbero testimonianza di un attivo di 113 milioni, e così allo stringere dei conti, scomparendo l'attività e ridotta d'altrettanto la passività, le conseguenze rimarranno sempre le stesse.

Purgato così dal rimprovero di un errore cotanto madornale, parlerò di un altro appunto che mi è stato rivolto. L'onorevole preopinante ha mosso il dubbio, e quasi si è mosso a sdegno che io l'abbia confuso fra i difensori dei cattivi contribuenti, di cui ho parlato nella seduta di ieri. Adè di Dio che l'onorevole preopinante ha di sé un'opinione molto al disotto di quella che merita, e mostra non avere di sé quella giusta stima che tutti noi, ed io in particolar modo, gli professo, perocchè io non so chi vorrebbe essere tanto ardito di affermare che alcuno qui stia al quale si possa rivolgere l'accusa di difendere i cattivi contribuenti. Io ricordo bene che in talune circostanze l'onorevole Farina prese a dimostrare come talune imposte siano eccessivamente gravi, e rammento perfettamente che egli ha dimostrato colle cifre alla mano che talune attività portate nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, non avrebbero gittato gli annunziati proventi: le quali avvertenze erano talmente vere che la discussione del bilancio avvenuta nell'altro ramo del Parlamento provò in modo luminoso, e certamente con poca lode del sistema e della oculatezza delle nostre amministrazioni, che di 70 e più milioni doveva essere ridotta l'attività dello Stato nel 1867 al confronto di quella che era stata indicata nel bilancio presentato dal Ministero delle Finanze.

Ma vorrei un po' sapere come mai allorquando io parlavo di quei finanzieri che sono la delizia, l'ammirazione e la speranza dei cattivi contribuenti, perchè affermano che anche oggi col sistema delle economie si può arrivare al pareggio del nostro bilancio intendessi alludere alla sua persona ed alle sue dottrine; e vorrei che l'onorevole Farina mi dicesse come queste parole contengano una allusione ad onorandi uomini che appunto si mostrano inquieti dello stato della finanza, perchè sanno che oggimai in fatto di economia non è più lecito concepire grandi speranze, e solamente con grandi cambiamenti negli organici delle amministrazioni si può sperare che si arrivi a limitare sensibilmente le spese che figurano nei nostri bilanci.

Per ciò l'onorevole Farina non si inquieti, chè io non intesi ne intenderò mai a collocarlo fra questi empirici finanzieri.

Rimane la parte più grave del suo discorso, alla quale risponderò ancora alcune parole.

L'onorevole preopinante ci ha fatto una lezione di economia politica che prendo volentieri per mio uso, imperocchè in questa materia lo riconosco maestro, per dimostrare quanto sieno grandi i mali che sopporta la Nazione per conseguenza del corso forzato

dei biglietti di Banca; ed io sono lieto bensì di aver fornita l'occasione a così dotta dissertazione, ma nella presente circostanza non so davvero quanto fosse opportuna.

Egli ha detto non essere punto vero che i mali dipendenti dal corso forzato siano già stati sfruttati interamente siccome ad esso pareva che avessi detto nella seduta di ieri, ed io gli rispondo che ha perfettamente ragione; ma questo è altresì vero che non ho detto mai che i mali del corso forzato sieno già stati interamente scontati: questo solo ho detto che i mali del corso forzato s'erano già grandemente scontati. Ora, nessuno metterà in dubbio, e neanche l'onorevole preopinante mi vorrà negare, che i danni provenienti da questa misura si sono specialmente verificati e si fecero sentire sensibilmente allorché il corso forzato è stato introdotto nel paese, onde necessariamente consegue, che presentemente si possono dire *in parte* scontati.

E me ne fa appunto testimonianza quello che egli diceva poc'anzi, che cioè: la perdita fra l'oro ed i biglietti di Banca sta presentemente fra il 5 ed il 6 per 0/0. Ora, io domando se non è cosa vera, domando al Senato se questa non sia cosa universalmente conosciuta, perchè tutti l'abbiamo toccato con mano, che questa perdita nei primi tempi che tennero dietro all'introduzione del corso forzato, sali al 15, al 16 e perfino al 18 per 0/0. Se adunque oggi non è più che del 5 al 6 per 0/0, se ora non si perde più nel cambio dei biglietti di grosso taglio con quelli di piccolo taglio, cosicchè in questa parte eziandio venne meno l'incomodo ed il danno, come a me pare non se ne possa dubitare, egli è certo che i danni del corso forzato, se non interamente, certo in alcuna parte, come io diceva, vennero scontati e sfruttati.

Ma l'onorevole preopinante con quell'abilità oratoria che tutti gli conosciamo, ha voluto prepararsi il terreno per aver facilmente ragione di me, e non dico delle mie teorie, ma di quelle teorie delle quali mi ha supposto difensore. Egli mi ha perciò addebitato, o dirò meglio, ha in buona fede supposto che io avessi manifestato la opinione che oggimai il corso forzato si possa e si debba perpetuare in Italia.

Signori, io non avrei a far altro che riferirmi alle cose dette nella seduta di ieri, e che risulteranno dal foglio ufficiale; di qui risulterà a chiare note che ho parlato della necessità che non sia conservato lungamente in casa nostra quest'ospite indiscreto, questo grave flagello che colpisce la Nazione. Se io adunque mi sono spiegato in termini così chiari e recisi, come può l'onorevole Farina sostenere che io abbia in alcuna maniera spiegato l'opinione che il corso forzato si abbia a perpetuare?

Ma ciò, o Signori, non è tutto. L'onorevole preopinante il quale mi faceva rimprovero che usando di troppa circospezione avessi intralasciato di esporre le mie idee sul modo di ordinare il bilancio ed arrivare

al desiderato ristauo delle nostre finanze, l'onorevole Farina ha dimenticato che io a mia volta avrei diritto a domandargli in qual modo e con quali misure pensa egli che si possa togliere il corso forzato dei biglietti di Banca.

L'onorevole Presidente del Consiglio diceva poc'anzi che in questa parte egli si trova dell'avviso dell'onorevole Farina. Io comprendo che lo abbia detto ed ancor più che debba parlare così; ma in verità, che quando per questo fine si dovesse concludere un prestito a condizioni rovinose, per le quali il nostro bilancio passivo si dovesse aumentare di 30 milioni, mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio che io dubiti molto che egli possa rimanere lungamente in siffatta opinione.

E d'altronde, se anche si potesse disporre di tutto il denaro, sarebbero vinte per questo tutte le difficoltà? No, o Signori; nel mio modo di vedere, non è affatto possibile, e dico di più, sarebbe anzi fatale che nelle circostanze tanto difficili in cui versiamo venisse pronunciata l'abolizione immediata, o quasi, del corso forzato, senza che si fossero presi i provvedimenti opportuni a ristorare il credito e richiamare la fiducia, la quale, come un momento fa sapientemente mi diceva un egregio Senatore che mi siede accanto, non si impone già per forza di Parlamento, ma nasce e si avvalora nel convincimento o almanco nella prospettiva di un assai più prospero e lieto avvenire.

Questo adunque vuole essere il punto obbiettivo della nostra politica, senza di che io temo pur troppo che quindi innanzi ci possa essere interdetta la speranza di poter trovare denaro a qualunque prezzo, foss'anco per abolire il corso forzato dei biglietti di Banca. Se per contro faremo senno e la fortuna ci sorrida, oh, state certi, o Signori, che troveremo allora in noi stessi i mezzi che bastino per liberare la Nazione da questo malanno.

Ma forse, senzachè ne avessi l'intenzione, sono uscito fuori dei termini del mio discorso, avvegnachè, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio, non sia questo il momento di trattare una tale controversia. Devo tuttavia aggiungere ancora una parola onde rammentare all'onorevole Senatore Farina che nella seduta di ieri mi sono pigliato la licenza di spiegare il mio avviso intorno ai mezzi che si potrebbero adoperare per togliere di mezzo il corso forzato dei biglietti, e così mi pare di aver fatto qualche cosa più che non abbia mostrato di voler fare l'onorevole preopinante, il quale si è tenuto soddisfatto di tratteggiare con vivi colori i danni di cui è cagione il corso forzato dei biglietti di Banca.

Nella seduta di ieri ho chiamato il Ministero a considerare se dalla mobilizzazione di quei beni che anche dopo l'approvazione di questo progetto di legge rimarranno in potere dei Corpi morali ecclesiastici si possano, oltre l'immanchevole vantaggio economico e finanziario trarre i mezzi opportuni onde arrivare gradata-

mente all'abolizione del corso forzato. Questa proposta o meglio questa idea appena abbozzata, io non pretendo già che debba riscuotere l'approvazione dell'onorevole preopinante. Egli potrà averne in serbo di migliori; ma certo gli toglie il diritto di supporre e dire che io intenda perpetuare il corso forzato dei biglietti.

Senatore Farina (*interrompendo*). Non l'ho mai detto.

Senatore Saracco (*continuando*). Signori, io mi asterrò dal rispondere agli altri appunti dell'onorevole preopinante; me ne asterrò tanto più che l'onorevole Presidente del Consiglio ha già con maggiore autorità confutate certe sue asserzioni. Dirò soltanto che la mia meraviglia e quella dei miei colleghi ha dovuto esser grande quando egli si provò a farmi non so bene se il torto ovvero l'elogio di riguardare la cosa delle finanze sotto rosee sembianze, imperocchè, come ieri vi diceva, per molto tempo e quasi quasi sino a questo giorno sono sempre stato in voce di essere l'uomo delle disperazioni, secondo la frase del Bonghi. Ad ogni modo io ne vado lieto, perocchè questo vorrà dire che molto probabilmente mi trovo nel mezzo e nel vero.

Non saprei finalmente lasciare senza risposta quella parte del suo discorso nella quale ha espresso la meraviglia che io avessi declamato contro certi detrattori i quali si affaticano a gettare il discredito sulle nostre finanze. In verità che questi detrattori del credito italiano, questi avvoltoi, come egli parmi che li chiamasse, i quali succhiano il sangue della Nazione e tuttavia si divertono a speculare sulla colunnia, io credeva che si potessero trattare senza misericordia di sorta; pur tuttavia niego espressamente di avere declamato anche contro di loro giacchè questa non è la mia scuola e non uso declamare giammai.

Anche una parola, o Signori, ed ho finito.

Innanzi ancora che l'onorevole Farina mi facesse pubblicamente avvertito che egli si attendeva da me qualche cosa più che non ho detto nel mio discorso di ieri, altri in forma privata mi aveano rivolta la stessa domanda, della quale mi tengo onorato. Potrei rispondere di molte cose, e specialmente che nella pochezza delle mie forze sarei troppo ardito se mi pigliassi la licenza di esporre un programma intiero di governo; e che io in questo momento non seggo sui banchi dell'opposizione perchè mi sia lecito prendere codesta attitudine rispetto ad un Ministero, al quale sono disposto ad accordare un voto di fiducia. Dirò tuttavia qualche altra cosa ancora, sebbene non fossi preparato a farlo, e senta perciò che molto imperfettamente lo saprò fare.

Io penso, o Signori, che il vezzo prevalente in Italia, onde ad ogni tratto escono fuori sistemi nuovi di governo e di amministrazione, e specialmente piani finanziari che devono rialzare infallantemente il credito dello Stato ed assicurare l'avvenire delle nostre finanze, abbia sino ad ora nuociuto più che non abbia fatto di bene al paese. Non è adunque per sentimento di circospe-

zione, della quale io non saprei trovare la ragione, siccome penso che non saprebbe, nè potrebbe trovarne una di plausibile l'on. Senatore Farina il quale profferi certamente la parola senza un malizioso pensiero; nè perchè io creda che venuto il momento di dover esporre intieramente il proprio pensiero, si debba sempre praticare la sentenza, che la parola è d'argento, ma il silenzio è d'oro, che io mi sono astenuto di svolgere più ampiamente le mie idee e di scendere largamente sul terreno pratico, indicando i provvedimenti che stimassi i più acconci per arrivare all'assetto finale delle nostre finanze.

Mi piace ripetere che conoscitore di me stesso, non presumo tanto del mio povero ingegno per dire che tengo in petto un tale ordine di sistemi e di provvedimenti cui basti solo enunciare in un discorso più o meno forbito, perchè il paese se ne debba rifrancare ed acquistare la speranza di essere condotto a salvamento.

Ma quando pure avessi autorità o baldanza per farlo, me ne asterei poichè nelle condizioni presenti d'Italia, nessuno, io penso, fuori di quelli che siedono sui banchi del potere, si trova in grado di conoscere ed esporre chiaramente e nettamente lo stato delle cose, senza del che non è possibile escogitare i rimedi che provvedano al presente, e conducano a dare ordine e stabilire l'assetto delle nostre finanze.

Ed invero, o Signori, per qual ragione si comincerà a discutere se le forze contributive del paese che stanno necessariamente in ragione della sua ricchezza, siano atte, oppur no, a sopportare questo o quell'altro sacrificio, se ancora non sappiamo a quale livello si dovranno elevare le imposte nuove che assolutamente non si possono evitare?

Se ancora non sappiamo, o, quanto meno non siamo convinti che più non vi sieno spese soverchie che debbano essere risecate dai nostri bilanci; se una volta purgati questi bilanci di tutte le spese inutili, resta ancora a sapere ed a misurare i vantaggi immediati e successivi di un nuovo ordinamento, o meglio di una grande riforma nell'Amministrazione del paese, chi potrà essere tanto ardito che voglia pronunciare un giudizio coscienzioso sopra la misura delle imposte necessarie e giudicare di poi se le medesime sieno pari alle forze contributive della Nazione?

Anzitutto adunque bisogna risolvere una buona volta questo problema del Governo a buon mercato, quale possiamo averlo in base all'ordinamento attuale e quale si potrebbe ottenere col mezzo di riforme più o meno avanzate: e così per l'uno come per l'altro riguardo spetta egualmente a coloro che sono al Governo della cosa pubblica pigliare l'iniziativa dei provvedimenti opportuni. Credete voi ad esempio che la Nazione trovi gusto ad assistere a quel torneo, nel quale si discutono e si vedono disputate pezzo a pezzo le economie da introdursi nei bilanci, o non vi pare piuttosto che il Ministero debba nella propria coscienza e nella

conoscenza dei suoi doveri e delle necessità del pubblico servizio, farsi capace di questa verità innanzi ad ogni altra che oggimai non si deve permettere che altri trovi una spesa da risecare la quale egli stesso non abbia saputo trovare? Questa a mio avviso dovrebbe essere la sua ambizione, e questo io dico essere il principale dovere del Ministero, perchè allora soltanto potrà avere il diritto di chiedere alla Nazione quei sacrifici che sieno pari alle necessità indeclinabili della finanza.

Non è più tempo che lo studio dei bilanci sia abbandonato, come altre volte si è fatto, allo studio della burocrazia. Non è più tempo che questo studio venga considerato come un affare di riavvicinamento, o di confronto di cifre. Non è più tempo che alcuni fra i Ministri si mostrino arrendevoli alle economie ed altri si ribellino a questi consigli. Non è più tempo finalmente che nell'atto di lasciare il potere vi sieno Ministri che propongano vistosi risparmi di spesa, quando pochi mesi prima li dicevano impossibili a farsi, ed avevano negato di farne olocausto malgrado le domande più stringenti dei loro colleghi.

No, questi fatti non si debbono rinnovare in avvenire, se vogliamo pretendere che la Nazione faccia a sua volta il dover suo. Io comprendo un Ministero che, conoscendo l'altezza della sua missione e l'estensione de'suoi doveri, sorga a dire che non accetta più alcuna riduzione nelle spese da esso proposte, perchè, dopo maturo studio, ed il più accurato esame dei bisogni del paese e delle esigenze dei pubblici servizi, non saprebbe, senza danno della cosa pubblica, aderire a nuove riduzioni di spese. Questo io comprendo assai bene, perchè al di sopra di tutto sta il giudizio del Parlamento, mentre non comprendo affatto che un Ministro chiegga una determinata somma, ed accetti in pace una sensibile riduzione che deve farlo avvertito di aver fatto una domanda superiore al bisogno effettivo.

Ma perchè questo Ministero si tenga licenziato ad usare un tanto linguaggio, e che in verità ne abbia il diritto, ho io bisogno di avvertire che deve anzitutto aver la coscienza di lunghi, meditati e collettivi studi intrapresi, e compiuti sull'argomento che tutta abbraccia l'amministrazione dello Stato?

E chi, sia lecito ripeterlo, potrebbe farlo con maggiore o pari autorità?

Vi ha di più, o Signori, niuno è certo dell'avviso che si debba proprio domandare all'imposta l'intera o la maggior parte della somma che costituisce il disavanzo dei nostri bilanci.

Anche l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri riconosceva e dichiarava questa verità, e niuno è così audace che voglia andare più oltre. Ma se noi vogliamo limitare le nuove imposte a proporzioni ragionevoli e fare che il disavanzo si arresti ad un limite comportabile è chiaro, che altre due cose vogliono essere fatte; riformare in qualche parte l'amministrazione e vegliar meglio alla distribuzione ed alla riscossione delle imposte vigenti.

Poco dirò sul primo punto, giacchè questo non è tempo da ciò, e noterò soltanto che le grandi riforme in uno Stato non si possono fare, o almeno non offrono nella loro applicazione quei risultati che si ha diritto ad aspettare se non muovono da coloro stessi che sono chiamati ad applicarle, e possono meglio di ogni altro misurare praticamente e positivamente il valore e la portata di codeste innovazioni.

Onde io credo che non farà più meraviglia veruna se muovendo da questi concetti ho creduto e penso d'aver compiuto il mio debito segnando la necessità dei rimedi e lasciando nel rimanente al Ministero la cura di rintracciare e proporre mezzi ed i rimedi più adatti che a nostra volta dovremo apprezzare. A che, d'altronde, tanto lusso di programmi, mentre è scritto nella coscienza della Nazione che è mancata sino ad ora la virtù di applicare bene le leggi che abbiamo?

Dovrei invece, se il tempo e la fatica mi consentissero, discorrere più ampiamente del modo col quale si distribuiscono e si riscuotono le tasse che in verità la materia non mi farebbe difetto. Ma io non abuserò, o Signori, della vostra indulgenza, e mi stringerò a dire che nella opinione dei più, e certo nella mia, la moralità pubblica ne avvantaggierebbe d'assai, se il Governo mostrasse finalmente di essere soprattutto forte, giusto e severo. Pur troppo non vi ha generalmente fede che abbia queste qualità e questi pregi, e per verità, lo credo un poco ancora io. Ora chi ci perde più è il Tesoro; vedete gli specchi delle riscossioni che si vanno pubblicando i quali attestano una costante diminuzione nei proventi delle imposte indirette, e poi giudicate.

O sarebbe egli vero che questo sia indizio di grande povertà? Pensi il Ministero che noi dobbiamo scegliere infra i due: o sta che il paese non produce e non consuma, od è vero che l'Amministrazione dello Stato cammina alla peggio.

Voglia egli col suo fermo contegno dare opera perchè niuno si accosti al partito di creder vera la prima di queste due cose, e sarà doppia ventura, poichè i proventi cresceranno, e non avrà di dover con nuove e troppo gravi tasse imporre pesi soverchi sul collo della Nazione.

Ho finito, o Signori.

Il Senato mi saprà buon grado certamente di aver chiamata la discussione sopra questo terreno, dappoi che il Presidente del Consiglio ne ha pigliato opportunità ad esprimere pensieri e divisamenti che grandemente lo onorano e saranno accolti favorevolmente dal paese, che oramai è inquieto del suo avvenire. Io dovrei rispondere a' alcuni incidenti del suo discorso, e potrei forse raddrizzare qualche piccolo errore, ma la benevolenza colla quale ha voluto giudicare le mie parole dirette a crescergli forza ed autorità, mi ha compiutamente disarmato. Mi terrò pertanto contento di augurare che i fatti vengano, come tutti ardentemente desideriamo, a fare ragione alle

date promesse, delle quali abbiám preso atto innanzi al paese.

Questo so di sicuro che quando egli mostri di non fallire alla prova, non gli mancherà per fermo l'appoggio cordiale del Senato del Regno.

(*Bene! Bravo!*)

Presidente. La parola spetta al Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Dopo i gravissimi e sapienti discorsi degli onorevoli Senatori che hanno preso la parola, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, confido che il Ministero volgerà i suoi studi a fare tutte quelle economie che sono possibili e ragionevoli, a togliere tutte le irregolarità, se ve ne fossero, nell'amministrazione, e procurerà che siano percepite tutte le imposte, poichè ogni imposta, che non è percepita, oltre ad un danno materiale, è una ingiustizia, una immoralità. Confido altresì che vorrà rivolgere tutti i suoi studi a stabilire le nuove imposte su quelle rendite che più utilmente possono venire colpite. Epperò io non troverei opportuno che il Senato assumesse parte della responsabilità che spetta al Ministero, e d'altra parte volesse con una discussione che parmi non pienamente opportuna imbarazzare il Ministero nell'iniziativa che gli spetta.

Quindi proporrei l'ordine del giorno puro e semplice sui vari sistemi di finanze, e che si riprendesse l'esame della legge sottoposta alle deliberazioni del Senato.

Presidente. Scusi, non si può mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice sopra una proposta che non è stata fatta, mentre nessuno ha proposto che si discuta l'organamento generale della finanze.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per un fatto personale onde rispondere all'onorevole Senatore Saracco, e sarò brevissimo. L'onorevole preopinante difendendo quanto aveva detto ieri, disse che io non aveva tenuto conto che, se dall'un canto egli aveva dato credito allo stato di somme che già aveva esatte, gli aveva poi dato debito di un'altra somma, e che le due somme si pareggiavano tra loro, e che quindi destituito di fondamento era l'appunto che io andava facendo al suo dire.

Per verità, l'onorevole Saracco ha dimenticato che quando io parlava, il suo discorso non era ancora stampato, e che non potendo io ritenere che la sfuggevole impressione di un discorso pronunciato, non poteva fare nè le addizioni nè le sottrazioni, che egli, che aveva pensato il suo discorso, era in caso di fare. Fatto è che egli aveva dato come tuttora creditore il Tesoro di 250 milioni di biglietti di Banca; fatto è che questi biglietti di Banca, io trovo nella situazione del Tesoro stata pubblicata il primo luglio, che già erano stati dallo Stato ritirati. Conseguentemente se appunto feci, lo feci in base ad un documento ufficiale, e non per altro che per ristabilire la verità dei fatti.

Quanto all'aver io dubitato che fosse a me diretta una freccia relativamente alla difesa di coloro che poco si prestano a pagare le imposte, io lo ringrazio della sua dichiarazione di non aver voluto fare allusione a me. Nè io diedi la cosa tanto per certa da non rivo-carla in dubbio io stesso: epperò chiaramente mi espressi dicendo; se ha inteso di dirigere a me questo rimprovero, allora io rispondo in questa guisa.

Vengo ora alla questione dei biglietti di Banca, circa alla quale l'onorevole Saracco mi ha fatto un onore veramente immeritato chiamandomi maestro, onore al quale non aspiro.

Solamente mi preme di ristabilire la verità relativamente ai fatti ch'egli ha asserito, e che non sono conformi a quanto è veramente successo.

Egli è un errore di fatto massiccio, che quando si introdusse il corso forzato dei biglietti di Banca, il loro valore sia disceso in confronto della moneta metallica fino al 15 per 100; questo è un errore, ripeto, di fatto massiccio, e prego l'onorevole Saracco a verificare come ho fatto io, i corsi delle Borse d'allora, e troverà che quando si pubblicò quel Decreto, il corso dei biglietti non discese al disotto del corso della moneta se non del 6 per 100, e non del 15 per 100. Il ribasso del 15 per 100 venne poi dopo e fu anche superato, e questo fu al tempo della guerra. E siccome appunto questo è avvenuto una volta, fece temere a tutti che potesse verificarsi un'altra volta.

Qui l'onorevole Saracco scese poi ad indicare.....

Presidente. Prego l'oratore a volersi attenere al fatto personale.

Senatore Farina. Dal momento che il preopinante mi ha attribuita un'opinione, che non ho espresso, bisogna bene che io dica che quest'opinione non è mia

Presidente. Questo sta bene, ma la prego a restringersi al fatto personale.

Senatore Farina. Il fatto personale sta precisamente nel dimostrare che l'opinione che mi si vuol attribuire non è mia.

Quanto poi alla differenza che vi potesse essere fra il corso dei biglietti di piccolo e di grosso taglio, questo non ha niente che fare col corso forzato, in forza del quale cessa l'obbligo del cambio, ed è questione affatto diversa, per modo che, sollevandola, il preopinante non fa che complicare inutilmente la cosa.

Prego poi l'onorevole Senatore Saracco a ritenere che non ho mai detto (e tanto è vero che quando qui si sentono discorsi senza poterli poi leggere, molte volte si sentono male od imperfettamente) che non ho mai detto, ripeto, che egli volesse perpetuare il corso forzato. Io ho detto ch'egli lo voleva *prolungare*, ed ho soggiunto che da questo prolungamento ne sarebbero inevitabilmente venuti gravissimi inconvenienti attuali e futuri.

Questo è quello che ho detto e che considero, ed ho diritto di spiegare come mio fatto personale.

Rivendico invece e sostengo l'opinione, che la fiducia non possa rinascere altrimenti, se non togliendo per prima operazione il corso forzato, essendo mio intimo convincimento che qualsiasi altro mezzo non raggiungerà questo scopo, che è il principale per ristabilire la fiducia nelle istituzioni del paese.

Non parlerò del non aver indicato il mezzo per togliere il corso forzato, poichè, se non l'ho fatto, si è perchè ciò non entrava nell'attuale discussione, e non ho quindi creduto opportuno di farlo. Del resto se lo dovessi fare, credo che potrei dimostrare che è cosa facile più di quanto si va comunemente blaterando, e che tutti i paesi che adottarono questa misura, poterono mandare ad effetto più facilmente di quello che l'onorevole proponente si va immaginando.

Del resto, non so se a me riferiva l'onorevole Saracco, (ed anche qui risponderà sempre con un *se*) le sue osservazioni, ed avevano tratto ai progetti di riordinamento delle finanze, che egli diceva non potersi fare se non quando si abbia una chiara cognizione delle cose, e questa chiara cognizione non poterla avere che i Ministri.

Ebbene, o Signori, se i Ministri l'hanno, e se per loro giustificazione la mettono fuori e pubblicano tutto quello che sanno, domando io perchè noi, perchè il Parlamento dovrà ritenersi completamente per cieco, ed astenersi ognuno dal fare quelle proposte che crediamo opportune al bene del paese?

Se mai dunque anche questa sua freccia era a me diretta, dico che se ho fatto progetti, se ho proposto riforme, c'è fu perchè, conoscendo quanto avevano detto dello stato delle cose i Ministri, credeva di potermi arrischiare, basandomi sulle cose dette e riferite al Parlamento, di proporre quei rimedi che credeva più opportuni.

Dopo ciò non credo di dover aggiungere altre osservazioni.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Domando scusa al Senato se faccio ancora una piccola aggiunta alle cose che ho detto.

Per quanto io abbia religiosamente ascoltato il discorso dell'onorevole Senatore Farina, non mi è parso che dall'insieme delle sue parole si potesse indurre che per ristorare le nostre finanze, egli intendesse proporre una riduzione sulla rendita pubblica.

Avverto questo, perchè non vorrei apporgli un'opinione che non avesse espressa. Siccome però mi fu da taluni avvertito che dal suo discorso traspariva questo pensiero, debbo dichiarare nettamente che se egli ha inteso di proporre fra i mezzi opportuni onde portare l'equilibrio nei nostri bilanci anche la riduzione della rendita, questo mezzo sarebbe con tutte le forze respinto dal Ministero.

Signori, se noi proponiamo tutti questi spedienti, se noi proponiamo dei sacrifici al paese, è precisa-

mente per fare fronte ai nostri impegni. (*Bravo! Bene!*)

Certamente, quando non si dovesse sopperire al pagamento degli interessi della rendita pubblica, allora non avremmo necessità di creare nuovi titoli; ma è appunto perchè noi vogliamo esser fedeli nell'adempimento delle nostre obbligazioni, perchè crediamo che questo non è soltanto un dovere rigoroso di giustizia, ma un dovere per salvare la nostra dignità ed il nostro onore, è appunto per questo, dico, che noi vi veniamo proponendo questi rimedi straordinari, e fra non molto vi verremo anche presentando altri progetti per nuove imposte.

Credo che questo basti per respingere assolutamente qualunque idea che il Ministero voglia venir meno ai doveri imposti dalla lealtà e dall'onore (*Bravo! Bene!*)

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. Rammento al Senato che l'Ufficio Centrale propose un ordine del giorno, il quale si riferisce a questa questione, e che potrà servire di chiusura della discussione. Debbo però dichiarare anzitutto che, avendo testè consultato gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, l'Ufficio intero si unisce pienamente alle dichiarazioni che ha fatto in quest'istante l'onorevole Presidente del Consiglio.

Nell'Ufficio Centrale essendosi preso in esame il principale soggetto della presente discussione, cioè la necessità di accrescere l'attivo del bilancio, onde non solo favorire le operazioni finanziarie ed economiche di cui dispone la presente legge, ma anche per rialzare il credito dello Stato, l'Ufficio stesso, al fine che constasse dell'opinione del Senato a questo riguardo, propose nella sua relazione un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato — Considerato che nè il presente disegno di legge, nè le maggiori possibili e desiderabili economie nelle spese potrebbero bastare a togliere per l'avvenire il grave disavanzo annuale che risulta nei bilanci dello Stato;

« Che a tal fine sono pure indispensabili nuovi provvedimenti legislativi finanziari i quali accrescano permanentemente l'attivo del bilancio;

« Che da ciò dipende il credito dello Stato, e ben anche il buon esito delle operazioni finanziarie che col presente disegno di legge sarebbero autorizzate;

« Esprime il voto che, in aggiunta a tutte le possibili economie nelle spese, siano sollecitamente proposti al Parlamento dei disegni di leggi finanziarie per le quali si possa conseguire con molta approssimazione il pareggio tra l'attivo ed il passivo dei bilanci annuali. »

Sembra all'Ufficio Centrale che questo sia il momento opportuno per porre ai voti quest'ordine del giorno che esprime le opinioni esternate pure da alcuni oratori ed accolte dal Ministero.

Dirò solo che l'Ufficio Centrale per più ragioni ha

creduto opportuno di osservare molta riserva nell'indicare i modi, coi quali si possa o si debba aumentare l'attivo del bilancio. Lo fece perchè in materia di imposte l'iniziativa spetta, secondo lo Statuto, all'altro ramo del Parlamento; perchè gli parve che in occasione della presente legge non si potesse discutere dei mezzi migliori per sopperire ai bisogni dello Stato; ed infine perchè, essendovi già leggi di questa natura presentate all'altro ramo del Parlamento, non sarebbe stato conveniente d'intraprendere una discussione su questo soggetto. Perciò credette miglior partito di limitarsi ad enunciare la necessità di accrescere l'attivo del bilancio dello Stato. L'Ufficio Centrale prega quindi il Senato a voler adottare l'ordine del giorno che ho testè letto.

Senatore **Farina**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Farina**. Ringrazio il signor Presidente del Consiglio della dichiarazione testè fatta, e credo che nella sua posizione, essa sia assai opportuna.

Io veramente non ho parlato di riduzione di rendita; in ispecie, ho indicato alle operazioni sulla rendita in genere ma certamente aveva indicato qualche cosa che aveva tratto alla rendita; dacchè il signor Ministro ha intenzione di non far nulla a questo riguardo, è naturale che io dichiarai che, malgrado le sue parole, a cui si associarono anche quelle dell'Ufficio Centrale, io persisto bensì nelle mie convinzioni, che cioè senza operare sulla rendita, pareggio in Italia non si otterrà mai; ma questa è opinione mia che non pretendo forzare nessuno ad adottare.

Presidente. Il Senato ha udito testè la lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, quindi mi pare che sia inutile rileggerlo, se lo credono,...

Voci. No. no.

Senatore **Cadorna, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Sen. **Cadorna, Rel.** L'Ufficio Centrale, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio le quali in sostanza sono pienamente conformi all'ordine del giorno che ora è proposto al Senato, crederebbe conveniente di modificare l'ultimo comma della sua proposta nelle sue prime parole nel modo seguente: *prende atto delle dichiarazioni del signor Presidente del Consiglio secondo le quali in aggiunta..... ecc.* mantenendo il rimanente della proposta dell'Ufficio Centrale come risulta dalla sua Relazione.

Presidente. Abbia la bontà di scriverlo.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Per prevenire le osservazioni che ha fatte l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, volevo dire che dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, quell'ordine del giorno mi pareva senza motivo, dappoichè non poteva comprendere più di quello che l'onorevole Presidente stesso

aveva detto; ma siccome ora l'onorevole Relatore si è limitato a prender atto delle dichiarazioni fatte, siamo pienamente d'accordo.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. La redazione dell'ultima parte dell'ordine del giorno sarebbe la seguente:

« Prende atto delle dichiarazioni del sig. Presidente del Consiglio secondo le quali, in aggiunta a tutte le possibili economie nelle spese, saranno sollecitamente proposti al Parlamento de' disegni di leggi finanziarie per le quali si possa conseguire con molta approssimazione il pareggio tra l'attivo ed il passivo de' bilanci annuali. »

Farò solo notare all'onorevole Senatore di Castagnetto che l'opportunità della votazione di questo ordine del giorno per parte del Senato nasce da che è della massima importanza che le dichiarazioni fatte dal signor Presidente del Consiglio risultino conformi alla opinione del Senato, la quale non può risultare che da una votazione.

Presidente. Il Senato avendo udito la lettura dell'ordine del giorno modificato dall'Ufficio Centrale, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'art. 17, ma prima lo rileggo.

« È fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per regio Decreto, tanti titoli fruttiferi del 5 per cento quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

« Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 18. Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà nella misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

a) Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione, sarà iscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbero fare la iscrizione in virtù di dette leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si iscriverà in meno tanta rendita quanta corrisponde al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni applicate dal demanio al fondo del Culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici non soppressi, si riterrà inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun Ente, in sostituzione dei beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all'Ente stesso, sui quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa, prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni;

« c) Sui beni delle sopresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario. »

Presidente. La parola è al Senatore Nazari.

Senatore Nazari. Prima di tutto vorrei una spiegazione sulle parrocchie escluse. Questo articolo dice: « Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico escluse le parrocchie ecc. »

S'intendono esclusi anche i coadiutori delle parrocchie?...

(L'oratore continua a parlare senza che si possa ben comprendere.)

Presidente del Consiglio. Desidera una spiegazione immediata, o continua il suo discorso?

Senatore Nazari. Desidero una spiegazione su questo punto: quant' ho ancora a dire non ha nulla a che fare con ciò. Del resto sono agli ordini del Senato.

Presidente del Consiglio. Adunque dirò che bisogna distinguere: o si tratta di coadiutori che hanno prebende, e allora sono vere parrocchie, e come parrocchie sono immuni non solo dalla soppressione, ma anche dalla conversione; o si tratta di quelle coadiutorie che non hanno una prebenda, e sono semplicemente stipendiate e cadono allora nel novero generale, cioè di tutte quelle che hanno un assegno sopra un altro beneficio che paga per conto di queste.

Senatore Nazari. Voleva sapere soltanto questo. Sarà bene che si tenga conto di questa dichiarazione.

Senatore Cadorna, Relatore. Farò osservare in aggiunta che la parrocchialità applicata ad un Ente risulta da due elementi, cioè da che esista un Ente morale che abbia una dote e da che questo Ente abbia delle attribuzioni parrocchiali. Ogni qualvolta si verificano questi due elementi, vi sarà il carattere parrocchiale posto dalla legge a condizione dell'esenzione dalla tassa; epperò non può esser dubbio che ogni qualvolta vi sia una coadiutoria la quale abbia una prebenda ed uffici parrocchiali, essa è parrocchia nel senso dell'articolo 18.

Senatore Robecchi. Attribuzioni parrocchiali per me è una espressione troppo restrittiva.

Presidente del Consiglio. Cura d'anime.

Senatore Robecchi. Il senso da darsi alla parola *parrocchia* in questo articolo lo si deve rilevare, a mio avviso, dall'articolo 4, dove al numero 4 è detto: « I benefici ai quali per la loro fondazione non sia annessa cura d'anime attuale. » Dunque si devono intendere esenti dalla tassa del 30 per cento tutti quegli Enti ai quali sia annessa cura d'anime attuale. A mio modo di vedere è questo il senso da darsi alla parola *parrocchia*.

Presidente. La parola è all'onorevole Nazari.

Senatore Nazari. Il capovero C....

Senatore Farina. Io aveva chiesta la parola sul capovero A.

Presidente. Il signor Senatore Nazari aveva chiesta la parola sull'articolo 18.

Senatore Farina. Non dico che non ispettasse la parola al signor Senatore Nazari; ma siccome sento che cita il capovero C, rammento che io l'aveva chiesta sul capovero A.

Presidente. Allora il signor Senatore Nazari permetterà che il signor Senatore Farina parli primo sul capovero A.

Senatore Farina. Il capovero A è del tenore seguente:

« Sul patrimonio rappresentato dal fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione, ecc. »

Ora, in forza delle precedenti leggi di soppressione i benefici canonicali di patronato laicale venivano attribuiti dall'articolo 3 della legge del 1855 alla Cassa Ecclesiastica, nei diritti e negli uffici della quale è stato sostituito il fondo del Culto.

L'articolo 4 di quella legge era del tenore seguente:

« I beni ora posseduti dai Corpi ed Enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla Cassa Ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve, in ordine ai benefici, le speciali disposizioni stabilite negli articoli 21 e 22 ».

L'articolo 22 era del tenore seguente:

« A quelli però fra i canonicati o benefici che sieno di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme: la proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sopra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa Ecclesiastica in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno una somma eguale al terzo del valore stesso ».

Ora io domando, a termini dell'art. 18 la tassa del 30 per 100 deve o non deve andare a colpire i beni di *gius patronato* laicale che sono presi in amministrazione (noti bene il Senato, non in proprietà) dalla Cassa Ecclesiastica ed ora dal fondo del Culto? Prima domanda. Seconda domanda: in caso affermativo chi pagherà la

Linea 2/4

tassa? Gli attuali investiti? Ma gli attuali investiti per pagare il 30 per cento di tassa bisogna che si spoglino della rendita di sei anni; conseguentemente hanno poco interesse a pagarla. Si farà luogo al pagamento per parte del patronato? Ma in questo caso bisogna riservare al patrono quella stessa facoltà che è riservata dalla legge attuale per i patronati contemplati nella legge presente ai quali è dato il diritto derivante dall'articolo 507 del Codice civile.

Presidente del Consiglio. Veramente non so come si possa mettere in dubbio dall'onorevole Senatore Farina che in questo articolo non si tratti di stabilire l'imposta, ma solamente di provvedere ai modi di riscossione, poichè l'imposta è stabilita nella prima parte dell'articolo 18 sul patrimonio ecclesiastico.

In questa seconda parte dell'articolo non si provvede che ai modi di riscossione. Ora, qual è il patrimonio ecclesiastico sopra cui viene messa questa imposta? È precisamente quel patrimonio ecclesiastico che viene soppresso da questa legge, o che era stato soppresso colla legge del 7 luglio 1866. Ma per quanto concerne tutte le soppressioni che ebbero luogo precedentemente è sovvertita per quanto riguarda i benefici di patronato laicale, che erano stati soppressi con leggi precedenti. Io credo di avere già avvertito, fu pure avvertito dal Ministro di Grazia e Giustizia e fu assentito anche dall'Ufficio Centrale, che non si facevano variazioni di sorta in virtù di questo disegno di legge.

È dunque manifesto che qualunque possa essere la locuzione che è usata nella lettera A, ciò non concerne fuorchè i beni ecclesiastici contemplati dalla legge 1866, ma per nulla si riferisce ai benefici soppressi precedentemente. Questi rimangono perfettamente nella stessa condizione in cui si trovavano prima. Non parmi siano necessari ulteriori schiarimenti.

Senatore Farina. Ringrazio il signor Ministro, e mi dichiaro soddisfatto di questa dichiarazione; dico però che era necessaria rimpetto all'espressione di questo comma, nel quale si leggeva « per conto della rendita già intestata ai medesimi in esecuzione della precedente legge di soppressione. »

Ma dopo le spiegazioni date, mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Cadorna, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna, Relatore. L'Ufficio Centrale è d'accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio relativamente a questo punto. È da ritenersi che secondo le leggi precedenti una quota dalle cappellante di patronato laicale è devoluta al fondo pel Culto, e che col presente articolo prelevandosi il 30 per 0/10 sul fondo del Culto, questa tassa non colpisce, e non cade che su questa quota riservata al fondo pel Culto. Quanto alle altre parti devolute ai privati sopra Enti soppressi da leggi anteriori alla presente legge, vanno unicamente soggette alle dette leggi, essendochè questa, come abbiamo già dichiarato, non può aver effetto retroattivo a danno dei terzi.

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Il capoverso C di questo articolo impone sui beni delle sopresse corporazioni religiose di Lombardia una tassa straordinaria del 30 per 0/10 pagabile in quattro rate annuali, nel modo e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario. Questo Decreto è venuto alla luce in una maniera alquanto misteriosa. Introdotto dalla Commissione del Parlamento nel suo progetto, non ebbe l'onore nè di un cenno nella sua Relazione stampata, nè di una parola per parte del Relatore, nè di una discussione qualunque per parte della Camera. Nessuno ebbe la curiosità, che era tanto naturale, di sapere il perchè queste Corporazioni sopresse al pari delle altre, abbiano finora eccezionalmente conservati i loro beni, e nessuno si è dato per inteso di un trattato internazionale, che aveva fissato sin dall'atto della soppressione la loro giuridica posizione. A rompere questo strano mutismo che è passato anche nella onorevole nostra Commissione Centrale, da cui pure non venne fatta parola di questo punto come se fosse cosa semplicissima e da comprendersi per sola intuizione, a rompere, dicevo, questo strano mutismo intendo io di dirne qualche cosa affinché, a causa conosciuta, possiate voi sapere almeno su che avete a votare. E ciò mi sembra tanto più opportuno in quanto che gli onorevoli Senatori appartenenti a provincie lontane dalla Lombardia, che sono la maggior parte, non hanno mai per avventura sentito a parlare di questa vertenza, che si può dir localizzata nelle provincie Lombarde.

Senatore Cadorna. Oh! oh! è un po' troppo.

Senatore Nazari. Ebbene ritirerò l'espressione.

Dopo l'armistizio di Villafranca voi sapete, che in uno stesso giorno, cioè nel giorno 10 novembre 1859 vennero stipulati due trattati. Col primo intervenuto fra l'Imperatore dei Francesi e l'Imperatore d'Austria, quest'ultimo per un puerile puntiglio volle cedere al primo la Lombardia per non darla di sua mano all'in allora Re di Sardegna. In questo trattato le altre parti contraenti convennero nell'art. 16 che « le Corporazioni religiose stabilite in Lombardia potessero liberamente disporre delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari nel caso che la nuova legislazione sotto la quale passavano non autorizzasse la conservazione dei loro Istituti »

Il secondo trattato poi, che venne stipulato a completamento del primo tra il Re di Sardegna, e i due Imperatori, contiene esso pure l'art. 16 espresso con queste parole: « Le Corporazioni religiose stabilite in Lombardia e delle quali la Legislazione Sarda non autorizzasse la esistenza, potranno liberamente disporre delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. »

Da quell'epoca in poi le poche Corporazioni di Lombardia trascinarono alla meglio una vita sempre angustiata dall'incubo di una imminente soppressione, che vedevano prepararsi sia col divieto dei Noviziati, sia

colle investigazioni che si praticavano sul numero dei Religiosi, e sui loro averi.

Colla legge 7 luglio 1866 questo stato d'incertezza cessò colla soppressione di tutte indistintamente le Corporazioni religiose; ma il Governo si trovò alquanto imbarazzato nel darvi esecuzione rispetto alle Corporazioni lombarde. È vero che due Ministri dei Culti nei loro progetti avevano, in ricognizione del trattato, proposto che si assegnasse loro un termine per alienare e trasferire altrove le proprie sostanze. Ma questi progetti, per circostanze che non giova di riferire, non furono discussi dal Parlamento, il quale da ultimo si limitò a stabilire che le Corporazioni in genere, le quali pretendessero di essere eccettuate, dovessero ricorrere al Ministero, e, non acquietandosi alla sua decisione, rivolgersi ai Tribunali.

Alcune di queste Corporazioni lombarde presentano infatti i loro reclami al Ministero, ma questo non diede che risposte evasive. Ad una di esse rispondeva l'Amministrazione del fondo per il Culto in data 8 agosto 1866, N. 230, che la questione dell'applicabilità o meno al caso dell'art. 16 del trattato di Zurigo non poteva allora a primo tratto essere risolta senza maturo esame e senza osservanza dei riguardi diplomatici. Ad un'altra il Ministero dei Culti, con nota del giorno 9 dello stesso mese, senza numero, dichiarava: 1. che la questione non poteva essere decisa senza intervento dei Corpi consultivi dello Stato; e che quindi sarebbe rimasta per qualche tempo in sospenso; 2. che ad ogni modo la stessa questione, come si addice ad un Governo che si fonda sul sistema costituzionale, sarebbe decisa certamente secondo il diritto e la giustizia.

Mentre il Demanio stendeva le mani sui beni delle altre Corporazioni, si astenne per ordine ministeriale di impadronirsi di quelli delle Corporazioni lombarde. Si consultarono intanto l'Amministrazione del fondo per il Culto, creata col Decreto Reale 21 luglio 1866, ed il Consiglio di Stato; ma questi due Corpi si pronunciarono senza esitanza a favore delle Corporazioni, tanto era evidente il loro diritto. L'autorità di questi voti però non bastò a persuadere il Ministero, il quale, per quanto ho saputo e per quanto si può arguire anche dalla nota sopra citata dell'Amministrazione del fondo per il Culto, ricorse eziandio alla via diplomatica all'oggetto di trovar modo di svincolarsi dall'impegno assunto col trattato. Bisogna peraltro ritenere, che anche questo tentativo sia andato fallito, perchè i beni sono ancora al giorno d'oggi posseduti dalle soppresse Corporazioni; e se si potesse ancora dubitare del mal esito di queste pratiche se ne avrebbe una prova luminosa in questo articolo 18 col quale si impone ad esse una così detta tassa del 30 per 100. Chi conosce (e chi non la conosce?) la somma accortezza dell'onorevole Presidente del Consiglio e le sue sollecitudini per gli interessi delle povere nostre finanze, non potrà certamente figurarsi neppure per sogno, che abbia voluto, per tenerezza verso le Corporazioni lombarde, accontentarsi di

una frazione quando poteva prendersi l'intero, se non avesse avuto di fronte quel molesto trattato. Non ostante tutto ciò, le Corporazioni non hanno ancora avuto la grazia di una risposta decisiva e formale ai loro reclami.

Io non parlerò della sofisticheria di taluni, i quali dissero che le Corporazioni, contemplate dal trattato, sono quelle soltanto che potevano essere soppresse dalla Legislazione Sarda; e che quindi l'art. 16 non può essere invocato dalle Corporazioni Lombarde soppresse in forza di una legge italiana. Chi ragiona o sragiona così, mostra di ignorare che i trattati internazionali al pari delle private convenzioni vanno intesi, non secondo la lettera, ma secondo lo spirito e secondo le intenzioni dei contraenti. Quando si stipulò il trattato di Zurigo col Re di Sardegna, non si poteva parlare che della Legislazione Sarda, perchè il Regno d'Italia era ancora in *mente Dei*. È però evidente che le parti intendevano, o che fossero conservate le Corporazioni allora esistenti in Lombardia, o che, in caso diverso, dovessero avere la libera disponibilità dei loro beni. L'obbligo assunto dal Re di Sardegna non poteva venir meno per aver cangiato questo titolo con quello di Re d'Italia. È un principio incontestabile che i trattati stipulati da due Stati obbligano non solo i due Stati tali come sono costituiti nel momento della convenzione, ma anche quei paesi e quelle provincie che in seguito accedono ai medesimi senza riserve. Questi paesi e queste provincie, siccome vengono a fruire delle condizioni favorevoli, così devono sopportare anche le contrarie.

Ora, domando io, con qual titolo si può adesso falcidiare in questo modo il loro patrimonio? Si dirà forse, e questo è l'unico pretesto che si può addurre, che si tratta di una tassa alla quale possono a buon diritto essere assoggettati i loro beni, perchè esistenti nello Stato. Ma, Signori, questa misura non è una tassa, è una spropriazione bella e buona, la quale costerà alle Corporazioni la perdita non del terzo, ma della metà del loro patrimonio, avuto riguardo alle vendite rovinose che dovranno fare per salvare il rimanente. Le parole possono mascherare, ma non mai cangiare la natura delle cose, e in questo caso poi la maschera è così trasparente che anche un miope in sommo grado può distinguere agevolmente a traverso di essa ciò che si vuol coprire.

D'altra parte perchè questi beni si trovano ancora in questi Stati? Non per altro, se non perchè dal luglio 1866, nel quale doveva ricevere la sua esecuzione, fino al giorno d'oggi, il Governo non ha fatto che tergiversarla a forza di consultazioni, alle quali non si diede mai ascolto, perchè non favorevoli alle sue viste forse più politiche che finanziarie. Vedete adunque, o Signori, che autorizzandosi questa tassa si verrebbe ad ammettere che queste Corporazioni dovessero sopportare un grave pregiudizio per un fatto di cui solo il Governo è responsale.

Signori, chi vuol essere riputato galantuomo, deve adempiere lealmente le contratte obbligazioni. Chi per qualsiasi pretesto cerca di eluderle anche in parte, non è un galantuomo, ma è un uomo di mala fede. Se il dovere della lealtà obbliga i privati fra di loro, deve obbligare anche lo Stato nelle sue relazioni coi privati. E privati appunto sono pure gli individui che componevano le Corporazioni dopo che sono state disciolte, e come privati non possono essere arbitrariamente taglieggiati più degli altri cittadini senza un'aperta violazione dello Statuto, e senza una mostruosa ingiustizia. (*mormorio*)

Per tutto ciò io dichiaro che la mia coscienza ripugna ad accettare questa disposizione, e propongo che il capoverso C dell'art. 18 sia eliminato.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. L'onorevole Senatore Nazari si è meravigliato che non si sia fatto parola di quest'articolo nella Camera elettiva, sia dalla Commissione che lo proponeva, sia da alcuno dei Deputati. Si meravigliava pure che questo mutismo, che io non dirò strano, com'egli lo qualificava, fosse pure conservato dall'Ufficio Centrale del Senato. Dopo ciò accusava il Ministero quasi d'eccessiva accortezza, perchè avesse egli voluto prendere il trenta per cento sopra il valore delle proprietà delle Corporazioni religiose di Lombardia. Comincio dallo scagionarmi di questo non so se elogio od accusa, che ha diretta al Ministero, appuntandomi di grande accortezza. Comincio a scagionarmene: se è lode, sono troppo modesto per accettarla: se è un rimprovero, non è meritato, perchè dal momento che fu, come avvertiva egli stesso, la Commissione della Camera elettiva che fece questa proposta, ben vede che non posso essere considerato troppo accorto se ho accettato quello che hanno accettato tutti quanti senza dire una parola.

L'onorevole Nazari non deve meravigliarsi se non si è parlato di quest'articolo: non se ne è parlato appunto perchè era evidente che nella peggiore di tutte le ipotesi, questa tassa del 30 per 100 poteva essere imposta sopra i beni di queste Corporazioni, senza che per nulla le disposizioni del trattato che egli è venuto invocando, oggi possano presentare il menomo ostacolo.

Io non entrerei a discutere quale sia il senso del trattato, non entrerei neppure ad esaminare le altre questioni che egli suscitava considerandole con molta facilità, per non dire leggerezza, una semplice sofisticheria. La questione cui egli alludeva è, secondo il mio parere, molto più grave di quello ch'egli supponeva, non parendomi che si possa così agevolmente confondere la Sardegna coll'Italia; non intendo, ripeto, entrare a discutere coteste questioni. Per verità, se ricorro alla lettera del trattato, io penso che in forza di esso si possa con tutto fondamento sostenere che la sola riserva a favore delle Corporazioni religiose di Lombardia fu fatta rispetto alle leggi, non dell'Italia a

cui non si voleva provvedere, non delle leggi che la Sardegna stessa avesse potuto fare in avvenire. Ciò, dico, risulta dalla lettera, poichè dice: « Les Corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans le cas où la législation nouvelle, sous laquelle elles passent, n'autoriserait pas le maintien de leurs établissements. »

È chiaro quindi che la lettera parla delle leggi che allora esistevano, non delle leggi che si sarebbero pubblicate in appresso.

Signori, altro è dispensare le Corporazioni religiose dalle leggi che già esistevano, perchè in questa parte non si pregiudica il potere legislativo che è inalienabile, altro è che in forza di un trattato si vada tanto oltre da abdicare una parte del potere legislativo, come si sarebbe dovuto abdicare, laddove non solo per il passato si fosse provveduto con questo trattato, ma si fosse voluto disporre anche per l'avvenire.

Quanto poi all'altra questione quella cioè che il Senatore Nazari indicava colla facile qualificazione di sofisticheria, mi sembra che la questione sia molto più grave di quello che egli volesse supporre, poichè è di fatto che questo trattato fu stabilito semplicemente tra la Francia e la Sardegna.

Ma oggidì, Signori, il trattato di Zurigo fu rotto; e tant'è che per buona sorte le Provincie Venete le quali in forza di quel trattato erano ancora sottoposte alla dominazione straniera, oggidì fanno parte integrante del Regno d'Italia, e questo è ciò che prova che quel trattato non esiste più. (*Benissimo*)

Ora, se fu lacerato in quella parte il trattato, io non so come ancora si possa oggi invocare contro la Sardegna la quale scomparve, come scomparvero tutti indistintamente i vari Regni che componevano quest'Italia. (*Bene*)

Ora è sorto un altro Regno, il Regno Italiano, che non venne nè punto nè poco vincolato col trattato di Zurigo, anzi che è una negazione assoluta di questo trattato. (*Benissimo*)

Ma, Signori, io lascio in disparte codesta questione, e per lasciarla in disparte appunto non toccherò di altre che avrebbero sollevate difficoltà o dall'uno o dall'altro lato. È appunto per non investigare se la lettera e lo spirito del trattato si estendessero più alle leggi che esistevano o a quelle che si sarebbero potute pubblicare; è appunto altresì per mettere dall'un canto la questione se il Regno d'Italia fosse vincolato da questo trattato come era vincolata la Sardegna un tempo: è appunto perciò dico, che si volle risolvere in un altro modo la questione e che si limitarono le disposizioni della presente legge puramente ad un'imposta. Ora domando all'onorevole Nazari, crede egli che in forza di quest'articolo che è il solo che egli invoca per impedire che si adottino queste disposizioni, crede egli che in forza di questo articolo possa essere vietato al potere legislativo d'imporre una tassa sopra le proprietà appartenenti già a queste Corporazioni? Evidentemente

no. Trattandosi di un trattato che pone una limitazione alle facoltà legislative, mi concederò che questo trattato deve essere ristretto entro i più circoscritti confini. Ora, siccome il trattato parla soltanto della riserva della disponibilità dei beni e non sottrae questi beni all'obbligo di sottostare a quell'imposta, che per avventura lo Stato credesse nell'interesse suo di poter imporre, egli è evidente che qualunque sia l'estensione che si voglia dare alla lettera del trattato, qualunque sia il modo con cui si vogliono risolvere le altre controversie che ho poc'anzi accennate, egli è evidente, dico, che non si può negare al potere legislativo il diritto di stabilire quest'imposta.

Or dunque, ridotta come fu la cosa a termini così modesti, non veggio, o Signori, come si possa adesso, invocando un vieto trattato, venir qui a pretendere che non debba questa tassa venire imposta alle sopresse Corporazioni di Lombardia.

Io sono convinto che il Senato nella sua saviezza troverà (come pur pensò la Camera elettiva) che non sia il caso di fermarsi sopra una questione di simil natura; e spero che, come già fece il vostro Ufficio Centrale, voi ben vorrete, malgrado che il silenzio sia stato rotto dal Senatore Nazari, senz'altro procedere oltre alla votazione dell'articolo. (*Segni vivissimi di approvazione*)

Senatore **Pasini**. Domando la parola.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Senatore **Pasini**. Due sole parole in aggiunta a quelle dette dall'onorevole signor Presidente del Consiglio.

I beni posseduti dalle Corporazioni religiose in Lombardia, ai quali si riferisce il trattato di Zurigo, hanno risparmiato più di quanto importerà l'imposta del 30 per 0/0, coll'aver pagato nel periodo dal 1° gennaio 1861, al 31 dicembre 1867, le rispettive imposte nella nuova misura fissata nel Regno d'Italia, invece che nella misura sulla quale avrebbero pagato se fossero rimaste soggette all'Austria.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. Io prendo la parola unicamente per dichiarare che se l'Ufficio Centrale fu muto su questo soggetto si è perchè l'ha messo nel novero di tanti altri consimili compresi in questo disegno di legge pei quali non ha creduto necessario il dare speciali spiegazioni e giustificazioni, e perchè non ha dato agli argomenti dell'onorevole Senatore Nazari quell'importanza, che pare aver egli attribuito.

Dirò poi all'onorevole Senatore Nazari che se qualche cosa di strano vi fu in questa discussione, si è il linguaggio dello stesso signor Senatore Nazari.

Voci varie: Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 18.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 19. Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un Vescovo fosse ridotto ad una somma inferiore alle 6000

lire, gli attuali investiti riceveranno dal fondo del Culto una somma annuale che compia le 6000 lire.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola,

Senatore **Cataldi**. A me pare sconveniente la cifra di lire 6000 di cui parla quest'articolo.

Io non faccio alcuna proposta perocchè so che non verrebbe ammessa. Ma qualora il Senato adottò questo articolo, io mi permetto di raccomandare caldamente al Ministero la posizione di quei Vescovi ai quali si dovesse per isventura applicare l'articolo stesso.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'articolo 19.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 20. La quota di concorso imposta con l'articolo 31 della legge del 17 luglio sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'Ente morale ecclesiastico non soppresso ».

(Approvato).

« Art. 21. La riscossione dei crediti dell'Amministrazione del fondo del Culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte. »

(Approvato.)

« Art. 22. Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente. »

(Approvato.)

Si passa adesso allo squittinio segreto sul complesso della legge.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale.)

Frattanto per incarico avuto, debbo far conoscere al Senato che il Senatore Di Revel ha scritto che se si fosse trovato presente alla votazione di questa legge avrebbe votato contro. Avvertirò i Signori Senatori che ci sono ancora parecchi progetti di legge già in corso di esame. Ne leggo i titoli.

1. Riordinamento del Notariato.
2. Esercizio della professione di avvocato e procuratore.
3. Riordinamento del Corpo sanitario militare marittimo.
4. Modificazioni al R. Decreto 23 dicembre 1865 sulla costituzione del Sindacato dei Mediatori presso le Borse di Commercio.
5. Riordinamento delle scuole normali e magistrali.
6. Riordinamento degli Istituti per l'insegnamento secondario.

Pregherci i signori componenti le varie Commissioni e Uffici Centrali sugli anzidetti disegni di legge a volersene occupare nelle prossime vacanze, affinchè al riaprirsi della sessione, possano essere posti in discussione, tanto più che questi disegni di legge, come dissi, sono già da più mesi in corso di studio.

Risultamento della votazione :

| | |
|------------|-----|
| Votanti | 113 |
| Favorevoli | 84 |
| Contrari | 29 |

Il Senato adotta.

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

TORNATA DEL 19 AGOSTO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Omaggi* — *Dichiarazione di voto del Senatore Martinengo G.* — *Lettura del Decreto Reale di proroga dell'attuale sessione.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Presidente. Essendo assenti i signori Senatori Segretarii, prego il Signor Senatore Tanari a recarsi al banco della Presidenza per compiere le funzioni di Segretario.

Il Senatore Tanari, *Segretario provvisorio*, legge il processo verbale dell'ultima seduta.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Non avendo potuto intervenire alla seduta ultima testè accennata, e perciò non avendo potuto prendere parte alla discussione della legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, dichiaro che, se fossi stato presente alla votazione, avrei dato il mio voto favorevole.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, il processo verbale testè letto si terrà per approvato.

(È approvato).

Senatore Tanari, *Segretario provvisorio*. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Antonio Montanaro de' suoi *Studi sulla decadenza del commercio in Italia*.

Il Prefetto di Siracusa degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1866*.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di dar comunicazione al Senato del seguente Decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro Nostro Decreto determinerà il giorno della riconvocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Torino, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della comunicazione del presente Decreto Reale, e dichiaro sciolta la seduta.

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).